SENATO DELLA REPUBBLICA **CAMERA DEI DEPUTATI**

VIII LEGISLATURA

Doc. XXIII
n. 5
VOLUME QUINDICESIMO

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA

(Legge 23 novembre 1979, n. 597)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

DOCUMENTI

Atti giudiziari

ROMA 1987

AVVERTENZA

Alcuni atti del presente volume sono di difficile leggibilità o presentano salti nella progressione numerica originale delle pagine; tali sono pervenuti alla Commissione.

INDICE

Atti giudiziari

LIGURIA

GENOVA ..... *Pag.* 7
IMPERIA ..... » 897

LIGURIA

GENOVA

mod. 684

~~SENTENZA~~ ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Sez. VI n. 117/79

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE ISTRUTTORE
PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GENOVA

ha pronunciato la seguente ~~SENTENZA~~ ORDINANZA nel procedimento penale

CONTRO

MORONI Giorgio, nato a Genova il 15/11/1951, residente in Genova, Viale Buonarroti 21/9;
MARCENARO Andrea, nato a Genova il 18/7/1947, residente a Genova con domicilio in Roma Via del Casaletto 30/1;

I M P U T A T I

di partecipazione a banda armata (art. 306 C.P.), tentato omicidio volontario (artt. 56-575 C.P.) nonchè porto e detenzione illegale di armi comuni e da guerra (artt. 1o-12-14 L. 7/10/1974 n. 497) in relazione all'attentato al terzo distretto di polizia attuato in Genova l'Otto dicembre 1978.

Letti gli atti e vista la requisitoria del P.M.;
rilevato che quest'ultimo ha testualmente osservato "gli iniziali indizi indizi di reità acquisiti a carico di Moroni Giorgio in sede di indagini di P.S. non hanno trovato alcun riscontro probatorio non avendo il Malfatti ed il Pellegrini riconosciuto nel prevenuto la persona da essi vista fuggire dopo lo sparo di una raffica di mitra contro il 3° distretto di polizia; parimenti estraneo alla commissione dei fatti oggetto del presente procedimento è il Marcenaro, avendo questi fornito un alibi, dimostratosi veritiero, per il giorno in cui venne commesso il grave attentato terroristico e non sussistendo per contro indizi o prove tali da renderlo sospetto ";
ritenuto che tali argomentazioni, siccome rispondenti alle risultanze della formale istruzione compiuta, possono essere integralmente assunte e che deve quindi emettersi declaratoria di improcedibilità nei confronti dei giudicabili con formula ampiamente liberatoria;

./.

P.Q.M.

Il G.I.

sentita conforme richiesta del P.M.;

visto l'art. 378 C.P.P.;

D I C H I A R A

non doversi procedere contro Moroni Giorgio e Marcenaro Andrea in ordine ai reati loro ascritti per non aver commesso i fatti in questione.

Genova, li -2 GEN. 1980

Cancelliere

TRIBUNALE DI GENOVA - Penale - Ufficio Istruzione

Il Giudice Istruttore
(Dr. Mario Forti)

Depositato in Cancelleria oggi -2 GEN. 1980
Il Cancelliere

VISTO:
2 GEN '80
IL PROCURATORE GENERALE
- Lucio Grisolia -

G.I. dott. Zingale

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO ISTRUZIONE PENALE-SEZIONE 12ª

ELENCO DEI PROCEDIMENTI PENALI AVENTI AD OGGETTO ATTI DI TERRORISMO E PENDENTI PRESSO QUESTO UFFICIO IN ISTRUTTORIA FORMALE.

- - - - - - - - - - - - - - -

Procedimento penale n° 816/78 e 1027/78 R.G.I.

CONTRO

NICOLOTTI Luca, nato a Torino il 28.8.1954, ivi residente, detenuto presso la Casa Circondariale di Trani.

BALLINARI Prospero, nato a Reggio Emilia il 1°/1/1951, ivi res. Via A. Genovesi 5, detenuto presso la Casa Circondariale di Palmi.

BONISOLI Franco, nato a Reggio Emilia il 6.1.1955, ivi res. Via Fortini 17, ristretto nella Casa Circondariale dell'Asinara.

PIANCONE Cristoforo, nato a Le Tronche (F) il 3.12.1950, ristretto nella Casa Circondariale di PALMI.

AZZOLINI Lauro, nato a Casina (RE) il 10.9.1943, res. a Reggio Emilia Via S. Stefano 44, ristretto nella Casa Circondariale di PALMI

MORETTI Mario, nato a Porto S. Giorgio (AP) il 16.1.1946 resid. a Milano Via delle Ande 15, LATITANTE.

MICALETTO Rocco, nato a Taviano (LE) il 12.8.1946, resid. a Torino C.so Regina Margherita 142, ristretto presso la Casa Circondariale di Trani.

MORUCCI Valerio, nato a Roma il 22.7.1949, ivi resid. Via dei Carroncini 2, ristretto nella Casa Circondariale di NUORO.

FIORE Raffaele, nato a Bari il 7.2.1954, ivi resid. Via Caldarola ristretto nella Casa Circondariale di NOVARA.

IMPUTATI

Nicolotti Luca: v. allegata fotocopia del mandato di cattura emesso da questo Ufficio in data 4 giugno 1980.

Tutti gli altri:

a) artt. 110-112 n° 1-575-577 n° 3-61 n° 10 C.P. (concorso in omicidio premeditato pluriaggravato di Esposito Antonio fatto avvenuto in Genova il 21.6.1978);

b) art. 81 C.P., art. 10 L. 497/74 ed altri, 110-697 C.P.;

110-624-625 nn. 2-5-7 C.P.; 110-477-482 C.P.; 110-112 n° 1, 303 in rel. all'art. 270 C.P. per avere detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico le armi impiegate per l'omicidio, per aver rubato l'autovettura utilizzata nell'omicidio falsificandone la targa e per aver sempre in concorso tra loro in numero superiore a cinque, fatto apologia del delitto di omicidio e pubblicamente istigato alla lotta armata contro lo stato; fatti avvenuti in Genova nel giugno del 1978.

Parti offese;Commissario di P.S. Antonio Esposito.

Per gli altri dati richiesti vedasi allegata relazione.

- -

Procedimento penale n° 1033/78 R.G.I.

C O N T R O

ADAMOLI Sergio nato a Teramo il 10.9.1934, residente in Genova Vico degli Indoratori 2/7 - sc. C L A T I T A N T E

I M P U T A T O

Vedasi allegata fotocopia del mandato di cattura emesso in data 16 maggio 1979 dal Giudice Istruttore Dottor G. Grillo.

Per gli altri dati richiesti v. allegata relazione.

- -

Procedimento penale n° 551/79 R.G.I.

C O N T R O

RICCI Franco, nato a Genova il 29.3.1939 - D E C E D U T O

ROSSI Angela Celeste, nata a Genova il 10.6.1937, ivi resid. Piazza Adriatico 5/14

EMMANUELLO Nunzio, nato a Gela (CL) il 16.10.1956, residente a Genova Via S. Bernardo 31/4 - DETENUTO

PES Sebastiano detto "Mario", nato ad Oristano il 18.7.1954 residente a Bonarcado Via Sassari s.n., domiciliato a Crenna (Varese) Via Donatello s.n.

I G N O T I

I M P U T A T I

a) del delitto p. e p. dagli artt. 306-302 C.P. (partecipa

zione a banda armata) - In Genova sino al 4 giugno 1979

b) del delitto p. e p. dagli artt. 110-605 C.P. (concorso in sequestro di persona) in danno di Sborgi Rossella- In Genova il 23.5.1979

c) del delitto p. e p. dagli artt. 110-628 C.P. (concorso in rapina) in danno di Sborgi Rossella. In Genova il 23.5.79

d) del delitto p. e p. dagli artt. 110-610 C.P. (concorso in violenza privata) in danno della suddetta Sborgi.

e) del delitto p. e p. dagli artt. 12-14 L. 497/74 110 C.P. (porto illegale in luogo pubblico di pistola). In Genova il 23.5.79

PARTI OFFESE;Sborgi Rossella nata a Novi Ligure il 17.5.1941 residente in Genova Corso Dogali 11/7

Per gli altri dati richiesti v. allegata relazione.

Ufficio Istruzione

Sez. I

N. 1033/78 R.G.G.I.

N. 65/79 Reg. Mand.

N. ..... Reg. Istruttoria o Procura

(*) Da rimettere in duplice copia all'autorità che deve provvedere per l'esecuzione - art. 14 disp. attuaz. cit.

CONNOTATI

Età anni .....
Statura, mt. .....
Capelli .....
Fronte .....
Ciglia .....
Sopracciglia .....
Occhi .....
Naso .....
Bocca .....
Barba .....
Mento .....
Faccia .....
Colorito .....
Corporatura .....

Segni particolari

.....
.....
.....
.....

Mandato di cattura (*)

art. 251, 260, 261, 263, 375 C.p.p.; art. 14 Dispos. attuazione C.p.p., 28-5-1931 n. 602

Il Giudice istruttore dott. Giovanni Grillo

Visti gli atti del procedimento penale

contro

ADAMOLI Sergio, nato a Teramo il 10.9.1934 e residente in Genova, Vico degli Indoratori, 2/7 - C.

I M P U T A T O

a) del reato di cui all'art. 306 in relazione all'articolo 270 C.P. per avere partecipato - redigendo, fra l'altro, documenti di propaganda di obiettivi oggetto di azioni eversive - all'oganizzazione autodefinitasi "Brigate Rosse", costituita da tempo in banda armata e tuttora operante in clandestinità sul territorio dello Stato con fini di sovversione, mediante violenza a persone e cose, degli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato.

Fatti commessi in Genova ed ivi accertati in epoca antecedente e prossima al 30 gennaio 1979.

b) del reato di cui all'art. 303 C.P. perchè, partecipando alla redazione di volantini dell'organizzazione "Brigate Rosse", pubblicamente faceva l'apologia di delitti contro la personalità dello Stato.

Fatti commessi in Genova ed ivi accertati in epo

Tip. Cardinale - (010) 29 38 32

ca antecedente e prossima al 30 gennaio 1979.

c) del reato di cui agli artt. 81 cpv. - 697 e 699 C.P. per detenzione e porto abusivo di n. 101 cartucce calibro 38 e n. 30 bossoli.

Accertato in Genova, il 20.2.1979.

==========

Ritenuto che dalle indagini espletate dagli organi di Polizia, dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti compiuti emerge la chiara riferibilità dei fatti al prevenuto in ordine ai reati contestati;

che la natura e gravità dei fatti stessi dimostrano la pericolosità sociale e rendono necessaria la cattura;

P. Q. M.

Visto l'art. 254 C.p.p.

Sentito il P.M., su conforme richiesta del P.M.

ordina la cattura di ADAMOLI SERGIO

affinché sia condotto in carcere a propria disposizione;

richiede agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere all'esecuzione in conformità alle disposizioni di legge;

delega gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria procedenti ad informare l'imputato che ha facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia, con dichiarazione da riprodurre nel verbale di arresto, e con l'avvertenza che, mancando tale designazione, non sarà precluso il compimento di atti istruttori e gli avvisi di rito saranno notificati a un difensore d'ufficio.

Genova, 16 maggio 1979

Il Cancelliere (f.to) Bilucaglia

Il Giudice Istruttore (f.to) (Dr. Giovanni Grillo)

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio Istruzione

Sez. Dodicesima

N. 816/ 78 R.G.G.I.

N. 47/80 Reg. Mand.

N. ..... Reg. Istruttoria o Procura

(*) Da rimettere in duplice copia all'autorità che deve provvedere per l'esecuzione - art. 14 disp. attuaz. cit.

CONNOTATI

Età anni .....

Statura, mt. .....

Capelli .....

Fronte .....

Ciglia .....

Sopracciglia .....

Occhi .....

Naso .....

Bocca .....

Barba .....

Mento .....

Faccia .....

Colorito .....

Corporatura .....

Segni particolari

.....

.....

.....

.....

Mandato di cattura (*)

art. 251, 260, 261, 263, 375 C.p.p.; art. 14 Dispos. attuazione C.p.p., 28-5-1931 n. 602

Il Giudice istruttore dott. A. Zingale

Visti gli atti del procedimento penale

contro

NICOLOTTI Luca nato a Torino il 28.8.1954, ivi residente, attualmente detenuto presso il Carcere di Poggioreale Napoli

I M P U T A T O

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110-112 nn. 1, 2, 575-577 n. 3 e 61 n° 10 C.P. perchè con premeditazione e in concorso - con più persone in numero superiore a cinque- ed in particolare con Dura Roberto ora defunto , quali esecutori materiali dell'omicidio assieme ad altre persone non identificate, e con i componenti delle colonne genovesi, del c.d. comitato esecutivo dell'associazione autodefinitasi Brigate Rosse costituitasi in banda armata, nonchè, con i componenti della cosiddetto Fronte Logistico e del c.d. Fronte di Massa della suddetta associazione criminosa quali promotori programmatori ed organizzatori del delitto, cagionava la morte di Esposito Antonio, Commissario di P.S. colpendolo con 10 colpi di arma di fuoco. In Genova il 21.6.1978

B) ~~del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv 110 112 n° 1 C.P., 10-12-14 L. 14.10.74 n° 497 1-2 L. 18.4.75 n° 110 perchè in esecuzione di un medesimo disegno criminoso~~ in concorso con più persone in numero superiore a 5;

illegalmente deteneva e portava in un luogo pubblico una pistola semiautomatica cal. 9 lungo e un revolver Nagant calibro 7,62 con relative munizioni ; In Genova sino al 21.6.78

C) del reato p. e p. dagli artt. 110-697-112 n° 1 C.P. perchè in concorso con altri come sub A) illegalmente deteneva una quantità imprecisata di munizioni per arma comune da sparo senza averne fatta denuncia all'Autorità. In Genova sino al 21.6.78

D) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624 e 625 n° 2 5 e 7 , 61 n° 2 C.P. perchè in concorso con altri come sub A) al fine di trarne profitto e commettere il delitto sub A) si impossessava dell'autovettura FIAT 128 tg. GE 444826 sottraendola a Lunardi Luciano che l'aveva posteggiata nella pubblica via con l'aggravante della violenza sulle cose e dell'esposizione dell'autovettura alla pubblica fede. In Genova, nalla notte tra il 18 ed il 19 giugno 78

E) del delitto p. e p. dagli artt. 110+ 477-482, 61 n° 2 C.P. perchè in concorso con altri come sub A), falsificava una certificazione amministrativa sostituendo la targa GE 444826 relativa all'autovettura di cui sub D) la targa appartenente ad altra autovettura precedentemente rubata per commettere un altro reato. In Genova tra il 19 ed il 21 giugno 1978.

F) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n° 1, 303 in relazione all'art. 270 C .P. perchè in concorso con altre persone in numero superiore a cinque e come specificato sub A), redigendo un volantino ciclostilato che poi diffondevano e facevano diffondere clandestinamente in Genova ed in altre città dello Stato nel giugno del 1978, pubblicamente facevano apologia del delitto di cui sub A) e pubblicamente istigavano alla lotta armata contro lo Stato e al sovvertimento dei suoi ordinamenti secondo i fini e i principi propugnati dalla associazione autodefinitasi Brigate Rosse costituitasi in banda armata.

Rilevato che per i delitti di cui in rubrica (vedi sub A)) è obbligatorio il mandato di cattura e che il P.M. ne ha fatto espressa richiesta ; che sull'attribuibilità del fatto a Nicolotti Luca e alle altre persone come specificato sub A) sussistono sufficienti indizi costituiti dalle precise e dettagliate dichiarazioni del detenuto Peci Patrizio, membro dell'organizzazione autodefinitasi Brigate Rosse, suffragate da elementi tratti dalle indagini di P.G. che in ogni caso la custodia preventiva dell'imputato appare necessaria a fini cautelari e in base a specifiche esigenze istruttorie,

P. Q. M.

Visto l'art. 253 C.p.p.

Sentito il P.M., che ne ha fatto espressa richiesta

ordina la cattura di ~~NICOLOTTI Luca~~

affinché sia condotto in carcere a propria disposizione;

richiede agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere all'esecuzione in conformità alle disposizioni di legge;

delega gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria procedenti ad informare l'imputato che ha facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia, con dichiarazione da riprodurre nel verbale di arresto, e con l'avvertenza che, mancando tale designazione, non sarà precluso il compimento di atti istruttori e gli avvisi di rito saranno notificati a un difensore d'ufficio.

Genova, 4/6/80

Il Cancelliere

Il Giudice Istruttore

Procedimento penale n° 1033/78 R.G.I. Sezione 12ª Dottor A. Zingale - Imputato: Adamoli Sergio

R E L A Z I O N E

Il 24 settembre 1978 veniva rinvenuto in un autobus cittadino in Genova una borsa dimenticata da un giovane, non identificato, borsa contenente, fra l'altro la somma di Lire 1.390.000 e documenti vari (elenchi di armi, ecc.) che portavano un sicuro riferimento all'organizzazione delle Brigate Rosse. Con rapporto del 30.1.1979 la Questura di Genova-Digos riferiva che, in base ad accertamenti tecnici, si erano acquisiti elementi che lasciavano ritenere che alcuni foglietti contenuti nella suddetta borsa (con l'indicazione di indirizzi di deputati e senatori della Liguria) fossero stati redatti da Adamoli Sergio, medico presso l'Ospedale S. Martino di Genova. Nel corso di una perquisizione presso l'abitazione del medico, oltre ad una collezione di armi antiche e moderne regolarmente denunciate venivano rinvenuti e sequestrati n° 101 cartucce e 30 bossoli non denunciati. Tra il materiale sequestrato veniva trovata una relazione, con correzioni a mano dell'Adamoli, di una relazione del "prigioniero della RAF Werner Hoppe", che non risulta in circolazione e trova riscontro, fra l'altro, in altra traduzione dello stesso documento rinvenuto in un borsello smarrito, sul treno Roma-Ventimiglia il 30/12/78, chiaramente riferibile alle Brigate Rosse. In alcuni "covi" delle Brigate Rosse a Roma e Torino, veniva poi ritrovato del materiale per l'organizzazione di un ospedale da campo per le BRIGATE ROSSE, parte del quale rilevava la sua provenienza da Genova e da un ambito ristretto nel quale a quell'epoca operava come medico l'Adamoli. Il procedimento è tuttora in istruttoria, sono state disposte e già espletate alcune perizie grafiche e balistiche e ulteriori accertamenti sono in corso.

Procedimento penale n° 816/78 e 1027/78 R.G.I. - Sezione XII - Dottor A. Zingale

R E L A Z I O N E

Alle ore 8,30 del 21 giugno 1978 sull'autobus A.M.T. linea 15 che percorreva la Via Pisa di Genova, due persone, confuse tra i numerosi passeggeri, si avvicinavano al Commissario Capo P.S. Dr. Antonio Esposito (che fino al febbraio dello stesso anno era stato responsabile del Nucleo Regionale del Servizio di Sicurezza per la Liguria) ed in rapida successione, con due diverse pistole gli esplodevano contro 15 colpi di cui 12 attingevano il Commissario in parti vitali determinandone il decesso.
All'interno dell'autobus venivano rinvenuti e sequestrati: 7 bossoli di cartucce per pistola cal. 9 lungo marca "G.F.L.-9m. 38", 2 proiettili per cartucce cal. 9 lungo, 1 proiettile blindato per cartucce cal/7,62 a testa piatta.
Alcuni testimoni oculari riferivano che gli attentatori erano fuggiti a bordo di una FIAT 128 bleu tg. GE 518639 con a bordo un'altra persona, autovettura che veniva poco dopo ritrovata in Via Capo di Santa Chiara e che risultava recante targa non propria del veicolo.
Nella mattinata stessa una telefonata pervenuta al quotidiano Il Secolo XIX rivendicava alle Brigate Rosse l'omicidio del Dottor Esposito.
Accertamenti peritali disposti dalla Procura della Repubblica concludevano in relazione ai bossoli repertati ed ai proiettili estratti dal cadavere del Dottor Esposito che le armi impiegate per l'assassinio erano di una rivoltella a tamburo di fabbricazione sovietica marca "Nagant" calibro 7,62 e da pna pistola semiautomatica calibro 9 tipo Parabellum.
Il procedimento relativo al caso in oggetto pende tuttora in istruttoria formale e sono in corso ulteriori perizie balistiche ed altri accertamenti probatori.

Procedimento penale n° 551/79 - Sez. XII contro Ricci Franco ed altri

R E L A Z I O N E

Il 5 giugno 1979 agenti di P.G. della Squadra Mobile della Questura di Genova, nel corso di una perquisizione in un appartamento sito in Genova Via G. Grasso n. 7/5 abitato dal pregiudicato evaso Ricci Franco, da Angela Rossi e da Emmanuello Nunzio, nell'ambito di un'operazione diretta a scoprire gli autori di una serie di rapine a Uffici Postali e Banche di Genova, rinvenivano oltre ad armi, esplosivi e materiale vario provento o comunque mezzo di prova di reati comuni contro il patrimonio, anche fotocopie di documenti sicuramente provenienti dalle Brigate Rosse (comunicati e rivendicazioni di attentati del 1976 e 1977), nonchè una lettera dattiloscritta dalla cui intestazione era stato ritagliato il nome del destinatario, con cui l'Organizzazione delle BR dava chiarimenti allo stesso in merito ad una sua richiesta e disposizioni sulla necessità di cambiare il canale di contatto.
Nell'alloggio venivano altresì rinvenute delle fotografie della Rossi identiche ad una foto della stessa Rossi applicata su un documento falso rinvenuto in un "covo mobile" delle BR scoperto a Torino.
Infine il rinvenimento di alcune manette e di altro materiale utilizzati possibilmente, per il sequestro e l'attentato dimostrativo nei confronti dell'esponente politico DC Sborgi Rossella indiziava gli imputati come possibili autori anche di tale azione rivendicata dalle BR.
Invero, il 23.5.1979 SBORGI Rossella, consigliere comunale della D.C., veniva affrontata nell'atrio della sua casa da quattro persone, tra cui una donna, e dalle stesse ammanettata ad una ringhiera; i quattro individui, dopo aver imbrattato con colla la persona della Sborgi, le appendevano al collo un cartello inneggiante alle BR e si allontanavano portandosi via la borsa della stessa Sborgi.
Sui fatti in oggetto è in corso l'istruttoria formale con l'espletamento di perizie ed altri accertamenti.

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO ISTRUZIONE PENALE
Sezione decima

G.I. dott. Petrillo

Elenco dei procedimenti pendenti, relativi a reati di natura terroristica (vedansi singole schede):

1) N. 923/77 R.G.G.I.
2) N. 901/77 R.G.G.I.
3) N. 661/77 R.G.G.I.
4) N. 921/77 R.G.G.I.
5) N. 308/78 R.G.G.I.
6) N. 118/78 R.G.G.I.
7) N. 556/78 R.G.G.I.
8) N. 400/78 R.G.G.I.
9) N. 873/79 R.G.G.I.
10) N. 328/79 R.G.G.I.
11) N. 848/79 R.G.G.I.
12) N. 476/79 R.G.G.I.
13) N. 788/79 R.G.G.I.
14) N. 603/79 R.G.G.I.
15) N. 990/77 R.G.G.I.

30 SET. 1980

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Sezione decima

Elenco generale imputati nei procedimenti di cui al precedente prospetto.

1) MORETTI Mario, nato a Porto S. Giorgio (AP) 16/1/1946, residente a Milano, via delle Ande n.15;

2) MICALETTO Rocco, nato a Taviano (LE) il 12/8/1946, res. a Torino, Corso Regina Margherita n.142;

3) SEGHETTI Bruno, nato a Roma il 13/4/1950, ivi res., via Ginepri n.63;

4) PONTI Nadia, nata a Torino il 26/10/1949, ivi res., via Viterbo n. 118;

5) FIORE Raffaele, nato a Bari il 7/2/1954, ivi res., via Caldarola;

6) AZZOLINI Lauro, nato a Casina (RE) il 10/9/1943, res. a Reggio Emilia, via S.Stefano n.44;

7) MORUCCI Valerio, n. a Roma il 22/7/1949, ivi res., via dei Caroncini n.2;

8) PIANCONE Cristoforo, nato a Le Tronche (Francia) il 3/12/1950;

9) BONISOLI Franco, nato a Reggio Emilia il 6/1/1955, ivi res., via Fiorini n.17;

10) GALLINARI Prospero, nato a Reggio Emilia il 1° gennaio 1951, ivi res., via A.Genovesi n.5;

11) SAVASTA Antonio, (alias Pedasta, alias "Diego") nato a Roma il 30/12/1955;

12) BRIOSCHI Maria Carla, nata a Monza il 19/2/1952, res. a Vimercate, via Don Bosco 10;

13) NICOLOTTI Luca, nato a Torino il 28/8/1954, ivi res.;

14) PICCIONI Francesco, (alias "Rocco", alias "Marco"), nato il 24/6/1951 a Napoli;

15) PECI Patrizio, nato a Ripatransone il 9/7/1953, res. a S.Benedetto del Tronto;

16) GIOIA Domenico, nato a Cisternino il 20/12/1954, res.

(2)

a Milano, via Cavaleri 1;

17) TRIACA Enrico, nato a San Severo il 10/11/1953, res. a Roma.

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO ISTRUZIONE PENALE
Sezione decima

Procedimento

N.923/77 R.G.G.I. N.1199/79 R.G.P.M.

Sequestro di persona a scopo di estorsione di C O S T A ing.Pietro Federico, ed altri reati, in Genova 12/1 - 3/4/1977.

PERSONA OFFESA: COSTA ing. Pietro Federico, nato a Genova il 27/12/1935, ivi res., dell'omonima famiglia di armatori e industriali.

IMPUTATI:

1) AZZOLINI Lauro
2) BONISOLI Franco
3) GIOIA Domenico
4) MICALETTO Rocco
5) TRIACA Enrico
6) MORETTI Mario
7) PIANCONE Cristoforo
8) NICOLOTTI Luca
9) GALLINARI Prospero
10) MORUCCI Valerio
11) FIORE Raffaele

TITOLI DI REATO:

a) artt. 110, 112 n.1, 630, 1° e 2° c., 61 n.7 C.P.;
b) " 110, 112 n.1, 624, 625 n.2 e 7, 61 n.2 e 81 C.P.;
c) " 110, 113 n.1, 610 in relazione all'art.339, 1° e 2° c., 61 n.2 e 81 C.P.;
d) " 110, 112 n.1, 582, 585, 61 n.2 C.P.;

(SEGUE)

(2)

e) artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 81, 478, 479, 476, 485 e 482 C.P.;
f) " 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P. 12 L.14/10/1974 n.497;
g) " 110, 112 n.1, 303 in relazione all'art.270 C.P.;
h) " 110, 112 n.1 e 306 in relazione all'art.270 C.P..

V. MANDATI DI CATTURA.

SINTESI DEL FATTO: Il COSTA viene rapito verso le ore 19.30 in Belvedere Luigi Montaldo, mentre sta rincasando, dopo avere lasciato gli uffici della "Costa armatori s.p.a." di via G.D'Annunzio 2 ed essere salito alla spianata Castelletto con l'ascensore pubblico. Autori del fatto; almeno cinque o sei persone, che volutamente-è da ritenere- abbandonano fra via Gaetano Colombo e il Belvedere Montaldo un'autovettura Fiat 124 - rubata e con targhe sostituite - per ostruire dietro di sè l'accesso alla zona. I malviventi, armati, tenendo a bada i passanti, trascinano il Costa su di un'autovettura Fiat 132 e poi si dileguano,alcuni a bordo della stessa, altri,forse,a piedi. La autovettura viene rinvenuta due giorni dopo. Essa pure risulta provento di furto e dotata di targhe non proprie,del pari rubate.----------
Dal 14/1/ in poi viene effettuata da parte dei sequestratori una prima serie di telefonate facenti capo ad un cognato del Costa, residente a Milano, per conseguire il prezzo del riscatto.----------
Con il primo febbraio,le telefonate si

(SEGUE)

(3)

spostano su Genova, facendo capo ad un Legale Genovese di fiducia della famiglia del rapito. Dopo lunga trattativa, la cifra viene definita in £. 1.500.000.000 (un miliardo e cinquecento milioni). Con il 13 marzo, fornite e ricevute le istruzioni sulla modalità del pagamento, terminano le telefonate su Genova. Nuovo interlocutore telefonico è un congiunto del rapito, precisamente una sorella domiciliata in Roma, alla quale poi i malviventi fanno pervenire per posta, insieme ad una lettera di pugno del rapito, disposizioni dettagliate per la consegna della somma, in Roma. Dopo altre telefonate, il 26 marzo la predetta, in compagnia di un fratello, munita del denaro contenuto in una valigia, a bordo della propria autovettura, seguendo un tortuoso itinerario cittadino secondo le istruzioni seminate dai malviventi tappa per tappa, giunge nella via Aurelio Saffi, senza sbocco perchè occlusa da un muretto, ove si accosta all'autovettura un uomo con gli occhiali a specchio, il quale, fattosi riconoscere con una frase precedentemente convenuta, si fa consegnare le chiavi e preleva dal portabagagli la valigia con il denaro. ---------
Due altri individui, un uomo ed una donna, armati, coprono le spalle a costui, appostati al di là del muretto. Indi tutti e tre si eclissano. ----------
Il Costa viene liberato il mattino del 3 aprile in Genova, Salita Vittorio Bersezio. Un volantino ciclostilato lasciatogli in tasca dai rapitori rivendica l'operazione alle "BRIGATE ROSSE".

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio Istruzione

Sez. X

N. 923/77 R.G.G.I.

N. 99/79 Reg. Mand.

N. ..... Reg. Istruttoria o Procura

(*) Da rimettere in duplice copia all'autorità che deve provvedere per l'esecuzione - art. 14 disp. attuaz. cit.

CONNOTATI

Età anni .....

Statura, mt. .....

Capelli .....

Fronte .....

Ciglia .....

Sopracciglia .....

Occhi .....

Naso .....

Bocca .....

Barba .....

Mento .....

Faccia .....

Colorito .....

Corporatura .....

Segni particolari

.....

.....

.....

ORIGINALE

mod. 638

Mandato di cattura (*)

art. 251, 260, 261, 263, 375 C.p.p.; art. 14 Dispos. attuazione C.p.p., 28-5-1931 n. 602

Il Giudice istruttore dott. Piergiuseppe Petrillo

Visti gli atti del procedimento penale

contro

1) AZZOLINI Lauro, nato a Casina (RE) il 10/9/1943, ivi residente,
DETENUTO p.a.c.

2) BONISOLI Franco, nato a Reggio Emilia il 6/1/1955, res. a Milano,
DETENUTO p.a.c.

3) GIOIA Domenico, nato a Cisternino il 20/12/1954,
DETENUTO p.a.c.

4) LICALZITTO Rocco, nato a Taviano il 12/8/1946,
LATITANTE p.a.c.

5) TRIACA Enrico, nato a San Severo il 10/11/1953, residente a Roma,
DETENUTO p.a.c.

6) LORETTI Mario, nato a Porto San Giorgio il 16/1/1946 già residente a Milano, via Andrè 1(
LATITANTE p.a.c.

I L P U T A T I

come da fogli allegati

- Osservato che a carico di tutti i prevenuti ricorrono sufficienti indizi di colpevolezza, costituiti segnatamente:
  - per i primi tre, dall'essere stato reperito in Milano, in un appartamento di via Monte Nevoso 6 da loro detenuto, unitamente ad abbondante materiale documentario promanante dalla banda armata "Brigate Rosse" e ad armi corte da fuoco, numerose banconote, per un ammontare di Lire 39.000.000, facenti parte del riscatto pagato per la liberazione dell'ing. Piero Costa;
  - per il quarto, dall'esito degli accertamenti tecnici su documenti in sede di indagini di Polizia giudiziaria, e da quello della perizia grafica in sede istruttoria;
  - per il quinto, dal rinvenimento nella tipografia di via Pio Foà in Roma, unitamente a copioso materiale documentario del pari promanante dalla banda armata "Brigate Rosse", di quattro banconote da Lire 100.000 ciascuna facenti parte del riscatto di cui sopra;
  - per il sesto, da specifici riferimenti acquisiti in sede di accertamenti e contestazioni inerenti ai reperti di cui al punto precedente;

Rilevato che per i capi A) e G) il mandato di cattura è obbligatorio e che comunque il provvedimento restrittivo, autorizzato dalla legge, in via facoltative, anche per i restanti capi, si impone per la gravità dei fatti-reato, per la pericolosità manifestata e l'allarme sociale suscitato, oltre che per esigenze istruttorie;

Sul conforme parere del P.M.

P. Q. M.

Visti gli artt. 253 n. 2 e 254 n. 1 C.p.p.;

~~Visto l'art. ..... C.p.p.~~

Sentito il P.M., AZZOLINI Lauro, BONISOLI Franco, GIOIA Domenico, MICALETTO Rocco, TRIACA Enrico e MORETTI Mario.

ordina la cattura di .....

affinché sia condotto in carcere a propria disposizione;

richiede agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere all'esecuzione in conformità alle disposizioni di legge;

delega gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria procedenti ad informare l'imputato che ha facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia, con dichiarazione da riprodurre nel verbale di arresto, e con l'avvertenza che, mancando tale designazione, non sarà precluso il compimento di atti istruttori e gli avvisi di rito saranno notificati a un difensore d'ufficio.

Genova, 28/6/1979

Il Cancelliere

Il Giudice istruttore

E' copia conforme all'originale

Genova, li 29 GIU. 1979

IL SEGRETARIO GIUDIZIARIO
(Dina Nappi)

imputati

delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. °, 630, 1° e 2° comma, 61 n. 7 c.p. - perché, in concorso tra loro e con persone rimaste allo stato sconosciute, con violenza, dopo averlo immobilizzato, al fine di conseguire per loro ingiusto profitto come prezzo della sua liberazione, sequestravano in Genova il 12/1/1977, privandolo della libertà, Costa Pietro che poi rilasciavano in Genova il 3/4/1977 dopo aver ottenuto un riscatto di lire 1.500.000.000=, pagato in Roma il 26/3/1977, cagionando alla famiglia Costa un danno di rilevante entità.

B) delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. °, 624, 625 n. 2 e 7, 61 N° 2 e 81 c.p. -perché, in concorso tra loro e con altre persone allo stato sconosciute, al fine di procurarsi ingiusto profitto e per consumare il delitto sub A, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Genova, si impossessavano: il 26 dic. 1976 dell'autovettura Fiat 132 tg. GE/ 54 64 10 sottraendola, dopo averne aperte le portiere ed averla messa in moto con mezzo fraudolento, a Sirianni Matilde che l'aveva lasciata in sosta su pubblica via con le portiere regolarmente chiuse a chiave, inoltre asportavano dalla stessa autovettura le targhe, il bollo di circolazione ed il tagliando assicurativo; l'8/1/1977 delle

2

targhe di circolazione GE/54 49 89 che sottraevano, con violenza, dall'autovettura che Collodi Mario aveva lasciato in sosta su pubblica via; nella notte tra il 6 e 7 gennaio 1977 delle targhe di circolazione GE/ 48 90 87 che sottraevano, mediante violenza, dall'autovettura che Raul Lupi aveva lasciato in sosta su pubblica via; il 10/1/1977 dell'autovettura FIAT 125 tg. PA/ 19 18 24 che sottraevano, mediante violenza o mezzo fraudonento, dopo averla messa in moto con mezzo fraudolento, a Di Terlizzi Salvatore che l'aveva lasciata in sosta su pubblica via con le portiere chiuse a chiave.

C) delitto p. e p. dagli artt. 110,113 n. 1, 610 in relazione all'art. 339, 1° e 2° comma ~~c.p.~~ 61 n. 2 e 81 c.p. -perché, in concorso tra loro e con altre persone rimaste sconosciute, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Genova il 12/1/1977, al fine di commettere il reato sub A e per assicurarsi l'impunità, agendo in più persone riunite e mediante la minaccia con armi da fuoco, costringevano Lerma Giancarlo, Monteverde Aldo, Parodi Maria, Donato Giovanna, Calcagno Natalia, Bemporad Eloisa, ad allontanarsi dalla zona ove il Costa Pietro veniva sequestrato ed impedivano agli stessi di accorrere in soccorso del Costa.

D) delitto p. e p. dagli artt. 110,112 n. 1, 582, 585, 61 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro e con persone rimaste allo stato sconosciute, per eseguire il delitto sub A e per assicurarsi la impunità, cagionavano a Costa Pietro lesioni personali dalle quali derivava una malattia nel corpo guarita certamente oltre il 40° giorno.-

E) delitto p. e p. dagli artt. 110,112 n. 1, 61 n. 2, 81, 478, 479, 476, 485 e 482 c.p. - perché, in concorso tra loro e con altre persone rimaste allo stato ignote, al fine di commettere il reato sub A e per assicurarsi l'impunità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Genova, in epoca compresa tra il 18/9/1976 ed il 12/1/1977, inducendo in errore personale dell'ufficio postale di GE/Nervi, facevano formare un falso versamento di tassa di circolazione autoveicoli e mezzo conto corrente postale dal quale risultava, contrariamente al vero, pagata dal

sedicente Pittaluga Guido la tassa di circolazione per l'autovettura GE/ 53 31 18 e successivamente alteravano l'attestato di tale versamento apponendovi, dopo averne cancellato il numero di targa originariamento scritto,, la targa GE/ 48 90 87; inoltre formavano un falso contrassegno di assicurazione relativo all'autovettura tg. GE/ 48 90 87 e ne facevano uso esponendolo sull'autovettura sulla quale avevano trasferito la targa sopra indicata.-

F) delitto p. e p. dagli artt. 110,112 n. 1, 61 n. 2 c.p. 12 legge 14/10/1974 n. 497- perché in concorso tra loro e con altre persone rimaste sconosciute, in Genova il 12/1/1977 ed in Roma il 26/3/77 portavano illegittimamente in luogo pubblico, per commettere il reato sub A, per assicurarsene il profitto e garantirsi l'impunità, armi da fuoco tra le quali certamente vi erano anche armi automatiche.

G) delitto p. e p. dagli artt. 110,112 n. 1, 303 in relazione all'art. 270 c.p. - perché, in concorso tra loro e con persone rimaste sconosciute, redigendo un volantino ciclostilato ed un opuscolo ciclostilato datato " aprile 77 " che poi diffondevano e facevano diffondere clandestinamente in Genova ed in altre parti dello Stato in epoca compresa tra il 3/4 e l'ottobre 1977, pubblicamente facevano l'apologia dei reai di cui ai capi precedenti, con particolare riferimento a quello sub A, ed inoltre pubblicamente istigavano alla lotta armata contro lo Stato, al sovvertimento degli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato, secondo i fini ed i principi propugnati dall'associazione autodefinitasi Brigate Rosse, costituita in banda armata.

H) delitto p. e p. dagli artt. 110,112 n. 1 e 306 in relazione all'art. 270 c.p. - perché, in concorso tra loro e con altre persone rimaste allo stato sconosciute, partecipavano, organizzando ed eseguendo o facendo eseguire i reati di cui ai capi precedenti, alla banda armata autodefinitasi Brigate Rosse, costituita da tempo e tutt'ora operante in clandestinità sul territorio dello Stato, con fini di sovversione, mediante violenza a persone ed a cose, degli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato. Acc·to in Genova in epoca anteriore e successiva al 12/1/1977

ORIGINALE

mod. 638

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio Istruzione

Sez. X^

N. 923/77 R.G.G.I.

N. 52/80 Reg. Mand.

N. ..... Reg.

Istruttoria o Procura

(*) Da rimettere in duplice copia all'autorità che deve provvedere per l'esecuzione - art. 14 disp. attuaz. cit.

CONNOTATI

Età anni .....

Statura, mt. .....

Capelli .....

Fronte .....

Ciglia .....

Sopracciglia .....

Occhi .....

Naso .....

Bocca .....

Barba .....

Mento .....

Faccia .....

Colorito .....

Corporatura .....

Segni particolari

.....

.....

.....

Mandato di cattura (*)

art. 251, 260, 261, 263, 375 C.p.p.; art. 14 Dispos. attuazione C.p.p., 28-5-1931 n. 602

Il Giudice istruttore dott. Pier Giuseppe Petrillo

Visti gli atti del procedimento penale

contro

1) PIANCONE Cristoforo, nato a Le Tronche (Francia) il 3/12/1950, detenuto p.a.c. nella Casa Circondariale di Palmi;

2) NICOLOTTI Luca, nato a Torino il 28/8/1954, ivi residente, detenuto per altra causa, nella Casa Circondariale di Poggio Reale, Napoli;

3) GALLINARI Prospero, nato a Reggio Emilia, il 1/1/1951, ivi residente in via A.Genovesi 5, detenuto p.a.c. nella Casa Circondariale di Palmi;

4) Morucci Valerio, nato a Roma il 22/4/1949, ivi residente, via dei Caroncini 2, detenuto p.a.c. nella casa Circondariale di Nuoro;

5) FIORE Raffaele, nato a Bari il 7/2/1954, ivi residente in via Caldarola, detenuto p.a.c. nella Casa Circondariale di Novara;

I M P U T A T I

come da fogli allegati e in concorso altresì con AZZOLINI Lauro, BONISOLI Franco, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario, TRIACA Enrico, GIOIA Domenico.----------

Atteso che a carico di tutti i prevenuti ricorrono suffi-

circostanziate ed organiche dichiarazioni di terzo acquisite in istruria, articolate su di una serie di riscontrati riferimenti che inducono a ritenerne la sostanziale attendibilità;

rilevato che per i capi A) e G) il mandato di cattura è obbligatorio e comunque il provvedimento restrittivo, autorizzato dalla legge, in via facoltativa, anche per i restanti capi, si impone per la gravità dei fatti, per la pericolosità manifestata e per l'allarme sociale suscitato, oltre che per esigenze istruttorie.

Su conforme parere del P.M.;

P. Q. M.

Visto gli artt. 253 n. 2 e 254 n. 1 C.p.p.

Sentito il P.M., PIANCONE Cristoforo, NICOLOTTI Luca, GALLINARI Prospero,

ordina la cattura di MORUCCI Valerio, FIORE Raffaele,

affinché sia condotto in carcere a propria disposizione;

richiede agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere all'esecuzione in conformità alle disposizioni di legge;

delega gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria procedenti ad informare l'imputato che ha facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia, con dichiarazione da riprodurre nel verbale di arresto, e con l'avvertenza che, mancando tale designazione, non sarà precluso il compimento di atti istruttori e gli avvisi di rito saranno notificati a un difensore d'ufficio.

Genova, 6/6/1980

Il Cancelliere

Il Giudice Istruttore

TRIBUNALE PENALE DI GENOVA - UFFICIO ISTRUZIONE

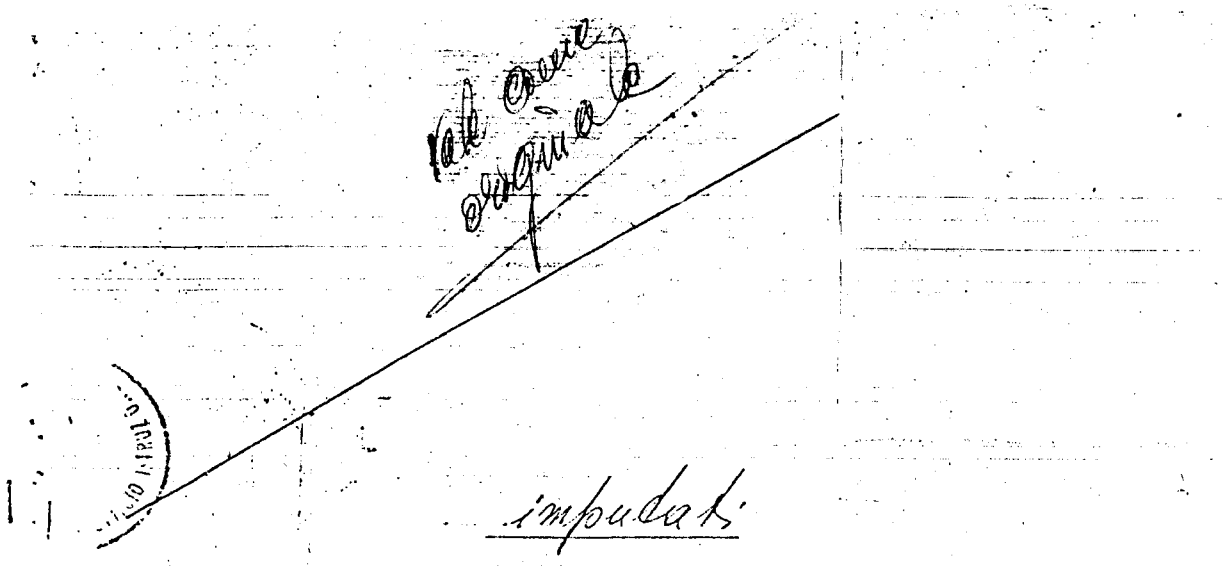

imputati

A) delitto p. e p. dagli artt. 110,112 n. 1, 630, 1° e 2° comma, 61 n. 7 c.p. - perché, in concorso tra loro e con persone rimaste allo stato sconosciute, con violenza, dopo averlo immobilizzato, al fine di conseguire per loro ingiusto profitto come prezzo della sua liberazione, sequestravano in Genova il 12/1/1977, privandolo della libertà, Costa Pietro che poi rilasciavano in Genova il 3/4/1977 dopo aver ottenuto un riscatto di lire 1.500.000.000=, pagato in Roma il 26/3/1977, cagionando alla famiglia Costa un danno di rilevante entità.

B) delitto p. e p. dagli artt. 110,112 n. 1, 624, 625 n. 2 e 7, 61 N° 2 e 81 c.p. -perché, in concorso tra loro e con altre persone allo stato sconosciute, al fine di procurarsi ingiusto profitto e per consumare il delitto sub A, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Genova, si impossessavano: il 26 dic. 1976 dell'autovettura Fiat 132 tg. GE/ 54 64 10 sottraendola, dopo averne aperte le portiere ed averla messa in moto con mezzo fraudolento, a Sirianni Matilde che l'aveva lasciata in sosta su pubblica via con le portiere regolarmente chiuse a chiave, inoltre asportavano dalla stessa autovettura le targhe, il bollo di circolazione ed il tagliando assicurativo; l'8/1/1977 delle

targhe di circolazione GE/54 49 89 che sottraevano, con violenza, dall'autovettura che Collodi Mario aveva lasciato in sosta su pubblica via; nella notte tra il 6 e 7 gennaio 1977 delle targhe di circolazione GE/ 48 90 87 che sottraevano, mediante violenza, dall'autovettura che Raul Lupi aveva lasciato in sosta su pubblica via; il 10/1/1977 dell'autovettura FIAT 125 tg. PA/ 19 18 24 che sottraevano, mediante violenza o mezzo fraudonento, dopo averla messa in moto con mezzo fraudolento, a Di Terlizzi Salvatore che l'aveva lasciata in sosta su pubblica via con le portiere chiuse a chiave.

C) delitto p. e p. dagli artt. 110,113 n. 1, 610 in relazione all'art. 339, 1° e 2° comma ~~e~~ 61 n. 2 e 81 c.p. -perché, in concorso tra loro e con altre persone rimaste sconosciute, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Genova il 12/1/1977, al fine di commettere il reato sub A e per assicurarsi l'impunità, agendo in più persone riunite e mediante la minaccia con armi da fuoco, costringevano Lerma Giancarlo, Monteverde Aldo, Parodi Maria, Donato Giovanna, Calcagno Natalia, Bemporad Eloisa, ad allontanarsi dalla zona ove il Costa Pietro veniva sequestrato ed impedivano agli stessi di accorrere in soccorso del Costa.

D) delitto p. e p. dagli artt. 110,112 n. 1, 582, 585, 61 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro e con persone rimaste allo stato sconosciute, per eseguire il delitto sub A e per assicurarsi la impunità, cagionavano a Costa Pietro lesioni personali dalle quali derivava una malattia nel corpo guarita certamente oltre il 40° giorno.-

E) delitto p. e p. dagli artt. 110,112 n. 1, 61 n. 2, 81, 478, 479, 476, 485 e 482 c.p. - perché, in concorso tra loro e con altre persone rimaste allo stato ignote, al fine di commettere il reato sub A e per assicurarsi l'impunità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Genova, in epoca compresa tra il 18/9/1976 ed il 12/1/1977, inducendo in errore personale dell'ufficio postale di GE/Nervi, facevano formare un falso versamento di tassa di circolazione autoveicoli e mezzo conto corrente postale dal quale risultava, contrariamente al vero, pagata da

sedicente Pittaluga Guido la tassa di circolazione per l'autovettura GE/ 53 31 18 e successivamente alteravano l'attestato di tale versamento apponendovi, dopo averne cancellato il numero di targa originariamento scritto,, la targa GE/ 48 90 87; inoltre formavano un falso contrassegno di assicurazione relativo all'autovettura tg. GE/ 48 90 87 e ne facevano uso esponendolo sull'autovettura sulla quale avevano trasferito la targa sopra indicata.-

F) delitto p. e p. dagli artt. 110,112 n. 1, 61 n. 2 c.p. 12 legge 14/10/1974 n. 497- perché in concorso tra loro e con altre persone rimaste sconosciute, in Genova il 12/1/1977 ed in Roma il 26/3/77 portavano illegittimamente in luogo pubblico, per commettere il reato sub A, per assicurarsene il profitto e garantirsi l'impunità, armi da fuoco tra le quali certamente vi erano anche armi automatiche.

G) delitto p. e p. dagli artt. 110,112 n. 1, 303 in relazione all'art. 270 c.p. - perché, in concorso tra loro e con persone rimaste sconosciute, redigendo un volantino ciclostilato ed un opuscolo ciclostilato datato " aprile 77 " che poi diffondevano e facevano diffondere clandestinamente in Genova ed in altre parti dello Stato in epoca compresa tra il 3/4 e l'ottobre 1977, pubblicamente facevano l'apologia dei reai di cui ai capi precedenti, con particolare riferimento a quello sub A, ed inoltre pubblicamente istigavano alla lotta armata contro lo Stato, al sovvertimento degli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato, secondo i fini ed i principi propugnati dall'associazione autodefinitasi Brigate Rosse, costituita in banda armata.

H) delitto p. e p. dagli artt. 110,112 n. 1 e 306 in relazione all'art. 270 c.p. - perché, in concorso tra loro e con altre persone rimaste allo stato sconosciute, partecipavano, organizzando ed eseguendo o facendo eseguire i reati di cui ai capi precedenti, alla banda armata autodefinitasi Brigate Rosse, costituita da tempo e tutt'ora operante in clandestinità sul territorio dello Stato, con fini di sovversione, mediante violenza a persone ed a cose, degli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato. Acc.to in Genova in epoca anteriore e successiva al 12/1/1977

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO ISTRUZIONE PENALE
Sezione decima

Procedimento
N. 901/77 R.G.G.I. N. 12072/77/B R.G.P.M.

Ferimento con colpi d'arma da fuoco di B R U N O dott. Vittorio, in Genova il 1°/6/1977.

PERSONA OFFESA: BRUNO dott. Vittorio, nato a Forlì il 15/11/1935, residente a Genova, vicedirettore del quotidiano genovese: "Il Secolo XIX".

IMPUTATI:
1) MORETTI Mario
2) MORUCCI Valerio
3) FIORE Raffaele
(vedansi generalità complete in elenco a parte)
4) AZZOLINI Lauro
5) MICALETTO Rocco
6) PIANCONE Cristoforo
7) BONISOLI Franco
8) NICOLOTTI Luca
9) GALLINARI Prospero

TITOLI DI REATO:
a) artt. 110, 112 n. 1, 582, 585 1° e 2° comma n. 1, 577 n. 3 c.p.;
b) " 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c.p., 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497;
c) " 110, 112 n. 1 c.p., 21 L. 18/4/75 n. 110;
d) " 110, 112 n. 1, 303 in relazione all'art. 270, 414, 81 c.p.

Con l'aggravante per tutti gli imputati ed in relazione a tutti i reati dell'art. 112 n. 2 c.p.

./.

SINTESI DEL FATTO: Verso le ore 22.40, il Bruno, uscito dalla redazione del giornale, percorre pochi metri della Via Varese, imbocca Vico del Corallo e raggiunge la propria autovettura ivi parcheggiata. Mentre sta aprendo la portiera, un giovane, dall'apparente età di circa 17 anni, gli si avvicina, gli punta una grossa pistola al capo e poi gli esplode contro gli arti inferiori tutti i colpi del caricatore. Il Bruno, ferito agli arti inferiori, ad un gomito e a un dito, riesce ad aprire lo sportello, si appoggia al cruscotto e dà l'allarme con il clackson. Lo sparatore si dilegua. ----------
Reperti balistici: otto bossoli cal. 7.65, due proiettili ed un frammento di proiettile (uno dei proiettili ed il frammento estratti dalle ferite). Azione rivendicata, con volantini ciclostilati, dalle "BRIGATE ROSSE". ----------

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Sezione decima

Procedimento

N. 661/77 R.G.G.I. N. 13889/77/B R.G.P.M.

Ferimento con colpi d'arma da fuoco di P R A N D I ing. Sergio, in Genova il 28/6/1977.

PERSONA OFFESA: PRANDI ing. Sergio, nato a Reggio Emilia il 16/8/1938, res. a Genova, vice capo ~~ea po~~ sezione reparto caldereria stabilimento ASGEN di Genova-Sampierdarena.

IMPUTATI:
1) MORETTI Mario
2) MORUCCI Valerio
3) FIORE Raffaele
4) AZZOLINI Lauro
5) MICALETTO Rocco
6) PIANCONE Cristoforo
7) BONISOLI Franco
8) NICOLOTTI Luca
9) GALLINARI Prospero

(vedansi generalità complete in elenco a parte)

TITOLI DI REATO: a) artt. 110, 112 n.1, 582, 585, 1° e 2° c. n.1, 577 n.3, Cod.Pen.;
b) " 110, 112 n.1, 61 n.2 Cod.Pen., 12 L.14/10/1974 n.497;
c) " 110, 112 n.1 Cod. Pen., 21 L.18/4/1975 n.110;
d) " 110, 112 n.1, 624, 625 n.2, 5 e ~~6~~ 7, 61 n.2, 81 Cod.Pen;
e) " 11o, 112 n.1, 490-477 Cod. Pen;

(SEGUE)

f) artt.110, 112 n.1, 81, 303-270, 414 Cod. Pen.

g) " 110, 112 n.1, 61 n.2, 624, 625 n.2, 7 Cod.Pen.

Con l'aggravante,per tutti gli imputati e in relazione a tutti i reati, di cui all'art.112 n.2 Cod. pen..

SINTESI DEL FATTO: Verso le ore 7,05 - 7,10, come di consueto,l'ing.Prandi,uscito dalla propria abitazione ed incamminatosi per la via Acerbi alla volta della stazione ferroviaria di Genova-Quarto per recarsi in treno al luogo di lavoro,percorsi circa 200 mt. veniva fatto segno,ad opera di un individuo paratoglisi davanti,a colpi d'arma da fuoco che lo ferivano ripetutamente agli arti inferiori. Testimoni riferivano di quattro persone viste correre verso un'autovettura posteggiata,salirvi ed a bordo di essa dileguarsi. Dell'autovettura venivano rilevati e riferiti poi alla Polizia tipo ed estremi di targa. Sul luogo venivano repertati sei bossoli di cartucce cal. 9 e quattro frammenti di proiettili. Successivamente si accertava che l'autovettura in questione era stata sottratta da ignoti al proprietario e che ne era stata sostituita la targa con altra asportata da altra autovettura. L'azione veniva rivendicata, con volantini ciclostilati, dalle "BRIGATE ROSSE".

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Sezione decima

Procedimento

N. 921/77 R.G.G.I. N. 14657/77/B R.G.P.M.

Ferimento con colpi d'arma da fuoco di S I B I L L A arch. Angelo, in Genova l'11/7/1977;

PERSONA OFFESA: SIBILLA arch. Angelo, nato a Genova il 23/3/1928, ivi res.;

IMPUTATI:

1)	MORETTI	Mario	(vedansi generalità complete in elenco a parte)
2)	MORUCCI	Valerio	
3)	FIORE	Raffaele	
4)	AZZOLINI	Lauro	
5)	MICALETTO	Rocco	
6)	PIANCONE	Cristoforo	
7)	BONISOLI	Franco	
8)	NICOLOTTI	Luca	
9)	GALLINARI	Prospero	

TITOLI DI REATO: a) artt.110, 112 n.1, 582, 585, 1° e 2°c. n.1, 577 n.3 Cod. Pen.;

b) " 110, 112 n.1, 61 n.2 Cod. Pen., 12 e 14 L.14/10/1974 n.497;

c) " 110, 112 n.1 Cod. Pen., art.21 Legge 18/4/1975 n.110;

d) " 110, 112 n.1, 624-625 nn.2-5-7 61 n.2 Cod. Pen.;

e) " 110, 112 n.1, 303 in relazione allo art. 270, 414 e 81 cod. pen.

(2)

SINTESI DEL FATTO: Episodio avvenuto verso le ore 20.10 in corso Carbonara, nei pressi dell'abitazione del Sibilla. Un giovane segue il Sibilla, che ha parcheggiato l'autovettura e si dirige verso casa, e gli spara due o tre colpi di pistola da circa 3 metri. Il Sibilla, raggiunto agli arti inferiori, cade a terra. Il giovane gli si avvicina ed esplode altri colpi, raggiungendolo ancora agli arti inferiori; poi fugge a piedi. Dalle testimonianze emerge che altri due giovani si sono allontanati, fuggendo, con costui, verosimilmente in quanto suoi complici.----------

Reperti balistici: otto bossoli cal.7.65 e cinque proiettili, oltre a quattro proiettili estratti in sede di intervento chirurgico.----------

Azione rivendicata, con volantini ciclostilati, dalle "BRIGATE ROSSE".

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO ISTRUZIONE PENALE
Sezione decima

Procedimento
N.308/78 R.G.G.I. N.24704/77/B R.G.P.M.

Ferimento con colpi d'arma da fuoco di C A S T E L L A N O prof. Carlo, in Genova il 17/11/1977.

PERSONA OFFESA: CASTELLANO prof. Carlo, nato a Rimini il 28/11/1936, res. a Genova, dirigente ufficio programmazione dello stabilimento ANSALDO di Genova-Campi.

IMPUTATI:

1) MORETTI Mario
2) MORUCCI Valerio
3) FIORE Raffaele
4) AZZOLINI Lauro
5) MICALETTO Rocco
6) PIANCONE Cristoforo
7) BONISOLI Franco
8) NICOLOTTI Luca
9) GALLINARI Prospero

(vedansi generalità complete in elenco a parte)

TITOLI DI REATO:

a) artt. 110, 112 n. 1, 582, 585 n. 1 e 2 n. 1, 577 n. 3 C.P.;
b) " 110, 112 n. 1, 61 n. 2 C.P., 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497;
c) " 110, 112 n. 1 C.P., 21 legge 18/4/1975 n. 110;
d) " 110, 112 n. 1, 624, 625 n. 2, 5 e 7, £ n. 2, 81 C.P.;
e) " 110, 112 n. 1, 81, 303 in relazione all'art. 270, 414 C.P.;

Con l'aggravante per tutti gli imputati, in relazione a tutti i reati, dell'art. 112 n. 2 C.P.

(SEGUE)

TRIBUNALE DI GENOVA

'UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Sezione decima

Procedimento

N.566/78 R.G.G.I. N. 7382/78 R.G.P.M.

Ferimento con colpi d'arma da fuoco di S C H I A V E T T I ing. Felice, - sottrazione borsa contenente documenti, in Genova il 7/4/1978.

PERSONA OFFESA: SCHIAVETTI Felice, nato a Genova il 6/5/1927, ivi res., presidente Associazione industriali Genova.

IMPUTATI:

1) MORETTI Mario
2) MORUCCI Valerio
3) FIORE Raffaele
4) AZZOLINI Lauro
5) MICALETTO Rocco
6) PIANCONE Cristoforo
7) BONISOLI Franco
8) NICOLOTTI Luca
9) GALLINARI Prospero

(vedansi generalità complete in elenco a parte)

TITOLI DI REATO: a) artt.110, 112 n.1, 582, 585 1° e 2° C., 577 n.3 Cod. Pen.;

b) " 110, 112 n.1, 61 n.2 Cod.Pen., artt. 12 e 14 L. 14/X/1974 n.497;

c) " 110, 112 n.1, Cod. Pen., art.21 L.18/4/75 n.110;

d) " 110, 112 n.1, 81, 303 in relazione all'art.270, 414 Cod.Pen..

(SEGUE)

SINTESI DEL FATTO: Verso le ore 18.30 - 18.40 il Castellano, uscito dalla Sede della Società Italsider di Viale Corsica, si dirige verso il punto ove trovasi la sua autovettura posteggiata, nella piazzetta antistante la Chiesa del S. Cuore e S. Giacomo di Carignano, piazzetta ubicata lateralmente all'asse rettilineo del Viale Corsica, nelle vicinanze dell'abitazione del Castellano.

D'un tratto due giovani davanti a lui iniziano a sparargli contro. Egli cerca di fuggire, passando fra le macchine in direzione del centro del Viale Corsica; ma i due lo inseguono, continuando a sparargli anche quando sta per cadere a terra. Indi il Castellano li vede allontanarsi dal lato mare. La vittima riporta ferite multiple agli arti inferiori e all'addome, con fratture e ritenzione di un proiettile.

Testimoni, notano in prossimità del luogo dell'attentato un'autovettura FIAT 124 bleu-scuro ferma, a motore acceso, con a bordo due giovani apparentemente ventenni, uno dei quali al volante; indi altri due giovani, che cercano di coprirsi il volto con le braccia, raggiungerla e salirvi a bordo; l'autovettura partire immediatamente verso Via Nino Bixio, fermarsi all'inizio di questa per far salire una quinta persona e tosto ripartire ed eclissarsi. In seguito l'autovettura segnalata viene trovata abbandonata: risulta provento di furto e munita di targhe non proprie, provento di altro furto.

Reperti balistici: nove bossoli cal. 7,65, una camiciatura ed un frammento di proiettile. Azione rivendicata, con volantini ciclostilati, dalle "BRIGATE ROSSE".

(2)

SINTESI DEL FATTO: Episodio avvenuto attorno alle ore 8,15 in corso Magenta, a circa 150 mt. di distanza dall'abitazione dello Schiavetti, mentre questi a piedi si stava recando verso la Rotonda Storero, ove trovavasi parcheggiata la sua autovettura. Autori, due giovani, entrambi armati di pistola, una probabilmente munita di silenziatore, allontanatisi poi a piedi. Allo Schiavetti veniva sottratta una valigetta "24 ore" contenente documenti di poca importanza. Lo Schiavetti riportava lesioni agli arti inferiori.----------
Reperti balistici: quattro bossoli cal. 7.65 ed un proiettile. Azione rivendicata con volantini ciclostilati dalle "BRIGATE ROSSE".

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Sezione decima

Procedimento

N.400/78 R.G.G.I. N.9978/78/B R.G.P.M.

Ferimento con colpi d'arma da fuoco di L A M B E R T I dott. Alfredo, in Genova il 4/5/1978.

PERSONA OFFESA: LAMBERTI dott. Alfredo, nato a Catanzaro il 16/5/1941, res. a Genova, dirigente stabilimento ITALSIDER di Genova-Cornigliano.

IMPUTATI:

1) MORETTI Mario
2) MORUCCI Valerio
3) FIORE Raffaele
4) AZZOLINI Lauro
5) MICALETTO Rocco
6) BONISOLI Franco
7) NICOLOTTI Luca
8) GALLINARI Prospero

(vedansi generalità complete in elenco a parte)

TITOLI DI REATO:

a) artt. 110, 112 n.1, 582, 585 n.1 e 2, 577 nr.3 Cod.Pen.;
b) " 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P. e 14 legge 14/10/1974 n.497;
c) " 110, 112 n.1, C.P.; art.21 L.18/4/1975 n.110;
d) " 110, 112 n.1, 624-625 n.2, 5 e 7, 61 n.2 Cod. Pen.;
e) " 110, 112 n.1, 61 n.2, 477, 482 Cod.Pen.;
f) " 110, 112 n.1, 490 in relazione allo art.477 Cod. Pen.;
g) " 110, 112, n.1,477, 472 Cod. Pen.;
h) " 110, 112, n.1, 81, 303 in relazione

all'art.270, 414 Cod. Pen.;

SINTESI DEL FATTO: Episodio avvenuto poco prima delle ore 19 in via Pagano Doria, a poca distanza dall'abitazione del Lamberti. Autori, due giovani, avvicinatisi al Lamberti che stava chiudendo la portiera della propria autovettura appena parcheggiata. Venivano esplosi non meno di 5 colpi di pistola. Il Lamberti riportava ferita lacero-contusa al ginocchio sinistro. I due attentatori si allontanavano a piedi, per poi dileguarsi dopo essere saliti probabilmente a bordo di un'autovettura "SIMCA 1000", rinvenuta tempo dopo abbandonata, provento di furto.---------- Reperti balistici: 3 bossoli cal.7.65, 2 cal.9, 1 proiettile estratto dal ginocchio del ferito. Azione rivendicata, con volantini ciclostilati, dalle "BRIGATE ROSSE".

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Sezione decima

Procedimento

N.873/79 R.G.G.I. N.15327/78/B R.G.P.M.

Ferimento con colpi d'arma da fuoco di G A S P A R I N O dott. Fausto, sottrazione di borsa contenente documenti, in Genova il 7/7/1978.

PERSONA OFFESA: GASPARINO dott. Fausto, nato a Genova il 5/1/1928, ivi residente, vice direttore dell'INTERSIND - delegazione di Genova.

IMPUTATI:	1) MORETTI	Mario	(vedansi generalità complete in elenco a parte)
	2) FIORE	Raffaele	
	3) MICALETTO	Rocco	
	4) NICOLOTTI	Luca	
	5) MORUCCI	Valerio	
	6) AZZOLINI	Lauro	
	7) BONISOLI	Franco	
	8) GALLINARI	Prospero	

TITOLI DI REATO: a) artt. 110, 112 n.1, 582, 585, 1° e 2° C. n.1; 577 n.3 Cod. Pen.;

b) " 110, 112 n.1, 628 cpv. n.1 entrambe le ipotesi Cod. Pen.;

c) " 110, 112 n.1, 61 n.2 Cod. Pen., art. 12 e 14 L.14/10/1974 n.497;

d) " 110, 112 n.1 Cod. Pen., art. 21 L. 18/4/1975 n.110;

e) " 110, 112 n.1, 624, 625 n.2-5-7, 61 n.2 Cod.Pen.;

(2)

f) artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 477, 482 Cod. Pen.
g) " 110, 112 n.1, 490 in relazione all'art. 477 Cod. Pen.;
h) " 110, 112 n.1, 81, 303 in relazione all'art. 270, 414 Cod.Pen.;

SINTESI DEL FATTO: L'episodio si verifica poco dopo le ore 14,15 nella via De Nicolay di Genova-Pegli, che il Gasparino, come di consueto, sta percorrendo per raggiungere la locale stazione ferroviaria onde recarsi in treno a Genova-Centro.----------
Egli avverte alle proprie spalle il sopraggiungere frettoloso di qualcuno; si gira e vede un individuo che tiene spianata una pistola puntata alle sue gambe dalla quale parte un primo colpo dalla distanza di circa un metro e mezzo; altri colpi subito dopo vengono esplosi dall'individuo, vieppiù avvicinatosi alla vittima. Il Gasparino riporta ferite multiple agli arti inferiori; gli viene sottratta la valigetta tipo 24 ore contenente documenti. Da immediate testimonianze risulta che a sparare sarebbero stati due giovani, eclissatisi a bordo di un'autovettura alla guida della quale li attendeva un complice. Dall'autovettura sarebbero stati sparati altri colpi.
Reperti balistici: 5 bossoli cal.7,65, 1 proiettile cal.7,65, frammenti di proiettile di cal. imprecisato.---------

(3)

L'autovettura, successivamente rinvenuta abbandonata, risultava rubata nella notte precedente. Alla stessa era stata apposta, in sostituzione di quella originale, una targa contraffatta.----------

L'attentato veniva rivendicato, con volantini ciclostilati, dalle " BRIGATE ROSSE ".

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO ISTRUZIONE PENALE
Sezione decima

Procedimento
N. 328/79 R.G.G.I. N. 4456/B/79 R.G.P.M.

Omicidio di R O S S A Guido in Genova il 24/1/1979.

PERSONA OFFESA: ROSSA Guido, nato a Cesio Maggiore il 1°/12/1944, residente in Genova, aggiustatore meccanico presso lo stabilimento ITALSIDER, sindacalista aderente alla C.G.I.L., iscritto al Partito Comunista Italiano.

IMPUTATI:
1) MORETTI Mario
2) FIORE Raffaele
3) MICALETTO Rocco
4) NICOLOTTI Luca
5) GALLINARI Prospero
6) PONTI Nadia
7) BRIOSCHI Anna Maria

(vedansi generalità complete in elenco a parte)

TITOLI DI REATO:
a) artt. 110, 112 nn. 1-2, 575, 577 n. 3
b) " 110, 112 n. 1 C.P., 12-14 legge 14/10/1974 n. 497, 1 e 2 Legge 18/4/1975 n. 110, 61 n. 2 C.P.
c) " 110, 112 n. 1 C.P., 21 Legge 18/4/1975 n. 110, C.P.
d) " 110, 624, 625 n. 2 - 5 - 7, 61 n. 2 C.P.
e) " 110, 112 n. 1, 477, 482, 61 n. 2 C.P.
f) " 110, 112 n. 1, 303 in relazione all'art. 270 C.P.

(SEGUE)

(2)

SINTESI DEL FATTO: Alle 7.30 circa il corpo inanimato di un uomo giacente entro un'autovettura parcheggiata in Via Fracchia viene segnalato telefonicamente alla Questura. Personale della P.S., portatosi immediatamente sul luogo, constata trattarsi di un uomo assassinato con numerosi colpi di arma da fuoco. Il corpo si trova entro un'autovettura FIAT 850 posteggiata davanti al numero civico 30 della predetta via. Esso viene identificato in ROSSA Guido, come sopra compiutamente generalizzato. Dai primi accertamenti si può stabilire che egli era stato colpito a morte mentre stava sistemandosi al posto di guida ed azionando la chiusura di sicurezza della portiera di destra, lato da cui era salito per essere l'altro lato della vettura a ridosso della ringhiera fiancheggiante la strada. ----------

Poco distante dall'autovettura viene trovato posteggiato un autofurgone Fiat 850 munito di targa, tagliando del bollo di circolazione e contrassegno assicurativo, che appaiono grossolanamente contraffatti. Infatti la terga risulta poi corrispondente ad un automezzo dei Carabinieri; mentre si accertano gli estremi di di quella originaria, attraverso cui viene identificato il proprietario dello automezzo, che ne aveva precedentemente denunciato il furto. Nell'autofurgone vengono fra l'altro trovati una mezza barba finta, una bottiglietta contenente mastice per posticci, una berretta tipo "coppola". La morte del Rossa viene fatta risalire (come da perizia autoptica

(SEGUE)

(3)

a poco prima dell'ora del rinvenimento.
Reperti balistici: 1 proiettile cal. 7.65 e 2 cal. 9 estratti dal cadavere, nonchè 3 bossoli cal. 7.65, 3 cal. 9, 2 frammenti di camiciatura di proiettili.--------
L'azione, dopo contraddittorie telefonate fatte alle sedi di giornali locali, ~~venivra~~ viene infine rivendicata, con volantini ciclostilati, dalle " BRIGATE ROSSE ", e motivata con il ruolo che il Rossa avrebbe avuto nel " consegnare al Potere " lo operaio Franco Berardi, suo compagno di lavoro, "reo" - secondo il ciclostilato - " di avere avuto per le mani propaganda della nostra organizzazione ".

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Sezione decima

Procedimento

N. 848/79 R.G.G.I. N. 1035/79/B R.G.P.M.

Ferimento con colpi d'arma da fuoco di D A G N I N O Gian Carlo - sottrazione borsa contenente documenti, in Genova il 24/4/1979.

PERSONA OFFESA: DAGNINO Giancarlo, nato a Genova il 18/5/1928, ivi res., segretario amministrativo provinciale della Democrazia Cristiana.

IMPUTATI:

1) MORETTI Mario
2) SEGHETTI Bruno
3) PECI Patrizio
4) MICALETTO Rocco
5) NICOLOTTI Luca
6) GALLINARI Prospero
7) BRIOSCHI Maria Anna
8) PONTI Nadia
9) SAVASTA Antonio
10) PICCIONI Francesco

(vedansi generalità complete in elenco a parte)

TITOLI DI REATO: a) artt.110, 112 n.1, 582, 585, 1° e 2° c.n.1, 577 n.3 Cod.Pen.;

b) " 110, 112 n.1, 61 n.2 Cod.Pen., 12 e 14 L. 14/10/1974 n.497;

c) " 110, 112 n.1 Cod.Pen., 21 L.18/4/75 n.110;

d) " 110, 112 n.1, 624-625 n.5-7, 61 nr. 2 Cod.Pen.;

e) " 110, 112 n.1, 303 in relazione al-

(SEGUE)

(2)

l'art.270, 414, 81 Cod.Pen.;

SINTESI DEL FATTO: Il ferimento con sottrazione della borsa avveniva poco prima delle ore 20,55 allo incrocio passo della Rondinella-salita della Rondinella, nei pressi dell'abitazione del Dagnino..Autori, due giovani, di cui uno armato di pistola, esecutore materiale del ferimento, L'altro, prelevata a breve distanza una moto-Vespa, manovrava in modo da consentire allo sparatore di montare a sua volta sul motomezzo, entrambi, così, dileguandosi.
Il Dagnino riportava ferite multiple agli arti inferiori.----------
Reperti balistici: 3 bossoli cal.7.65 e un proiettile, ritenuto nel ginocchio sinistro.----------
L'azione veniva rivendicata, con "ciclostilati", dalle "BRIGATE ROSSE".

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO ISTRUZIONE PENALE
Sezione decima

Procedimento
N. 476/79 R.G.G.I. N. 10933/79/B R.G.P.M.

Ferimento con colpi d'arma da fuoco di B O N Z A N I ing. Giuseppe, in Genova il 30/6/1979.

PERSONA OFFESA: BONZANI ing. Giuseppe, nato a Genova il 14/1/1930, residente in Genova/Sampierdarena, dirigente Stabilimento Ansaldo Nucleare di Ge/Sampierdarena.

IMPUTATI:

1)	MORETTI	Mario	(vedansi generalità complete in elenco a parte)
2)	SEGHETTI	Bruno	
3)	PECI	Patrizio	
4)	MICALETTO	Rocco	
5)	NICOLOTTI	Luca	
6)	GALLINARI	Prospero	
7)	BRIOSCHI	Anna Maria	
8)	PONTI	Nadia	
9)	SAVASTA	Antonio	
10)	PICCIONI	Francesco	

TITOLI DI REATO:
a) artt. 110, 112 n. 1, 582, 585 1° e 2° comma n. 1, 577 n. 3 c.p.;
b) " 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c.p., 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497;
c) " 110, 112 n. 1 c.p., 21 legge 18/4/75 n. 110;
d) " 110, 112 n. 1, 624, 625 n. 5 e 7, 61 n. 2 c.p.;
e) " 110, 112 n. 1, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 61 n. 2 c.p.;
f) " 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 477, 482 c.p.;

(SEGUE)

g) artt. 110, 112 n. 1, 490 in relazione all'art. 477 c.p.;
h) " 110, 112 n. 1, 81, 303 in relazione all'art. 270, 414 c.p.

Con l'aggravante per tutti gli imputati ed in relazione a tutti i reati del l'art. 112 n. 2 c.p.

SINTESI DEL FATTO: Il Bonzani viaggiava alla guida della propria autovettura percorrendo la via G.B. Monti. Ad un certo punto dovette fermarsi, in colonna con gli altri veicoli. Erano circa le ore 19.45. L'attentatore sopraggiunse da tergo montando una motovespa; si avvicinò al finestrino - lato guida dell'autovettura ancora ferma ed esplose un primo e poi ulteriori colpi di pistola, infrangendo il cristallo e ferendo il Bonzani allo avambraccio sinistro, alla coscia sinistra e di striscio alla coscia destra. Indi, abbandonato il motomezzo, fuggì in avanti.

In base a testimonianze di terzi, l'individuo dovrebbe aver raggiunto una autovettura di media cilindrata, forse FIAT 124 o 128, guidata da un complice, ripartita immediatamente ed eclissatasi.

Il Bonzani, da parte sua, riferì poi di avere invece visto, dopo essere stato ferito, l'attentatore raggiungere un'altra motovespa, guidata da un secondo individuo.

Reperti balistici: 4 bossoli cal. 7,65.

Azione rivendicata con volantini ciclostilati dalla "BRIGATE ROSSE".

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO ISTRUZIONE PENALE
Sezione decima

Procedimento

N.788/79 R.G.G.I. N.13636/79/B R.G.P.M.

Ferimento con colpi d'arma da fuoco di C U O C O L O prof. Fausto, in Genova il 31/5/1979.

PERSONA OFFESA: CUOCOLO prof. Fausto, nato a Tortona il 24/2/1930, res. a Genova, presidente della facoltà di Scienze politiche dell'Università di Genova, docente di Istituzioni di diritto pubblico, capo gruppo della Democrazia Cristiana nel consiglio Regionale della Liguria.

IMPUTATI:
1) MORETTI Mario
2) SEGHETTI Bruno
3) PECI Patrizio
4) MICALETTO Rocco
5) NICOLOTTI Luca
6) GALLINARI Prospero
7) BRIOSCHI Anna Maria
8) PONTI Nadia
9) SAVASTA Antonio
10) PICCIONI Francesco

TITOLI DI REATO:
a) artt.110, 112 n.1, 582, 585 1° e 2° c. n.1 577 N?3 61 n.10 Cod. Pen.;
b) " 110, 112 n.1, 610 in relazione all'art. 339, 61 n.2 e 10, 81, Cod. Pen.;
c) " 110, 112 n.1, 605, 81, 61 n.2 C.P.;
d) " 110, 112 n.1, 340 Cod. Pen.;
e) " 110, 112 n.1, 61 n.2 Cod. Pen.; artt. 12 e 14 L.14/10/1974 n.497;

(SEGUE)

(2)

f) artt. 110, 112 n.1 Cod. Pen., art. 21 L. 18/4/1975 n.110;

g) " 110, 112 n.1, 81, 303 in relazione all'art.270, 414 Cod. Pen.;

Con l'aggravante per tutti gli imputati e in relazione a tutti i reati, dello art. 112 n.2 Cod. Pen..

SINTESI DEL FATTO: Episodio avvenuto alle ore 9,20 ad opera di tre giovani armati di pistola. Mentre uno di essi si apposta sulla soglia dell'aula 3ª della facoltà universitaria, affollata per gli esami in corso, gli altri due tengono a bada la quarantina di studenti. Quindi uno di questi due, dopo avere intimato al prof. Cuocolo - che è affiancato da due assistenti - di alzarsi dalla cattedra e di volgere il viso al muro, gli spara alle gambe otto colpi, cinque dei quali vanno a segno. Il Cuocolo riporta [redacted] ferite in regione glutea sinistra, alle cosce, allo avambraccio destro, con ritenzione di proiettile e scheggia.----------

Reperti balistici: otto bossoli cal. 7,65, 4 proiettili corazzati cal.7.65, 2 pezzi di incamiciatura, 2 pezzi di piombo in parte incamiciati, presumibilmente parte di proiettili dello stesso calibro. Azione rivendicata, con volantini ciclostilati dalle "BRIGATE ROSSE".

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Sezione decima

Procedimento

N. 603/79 R.G.G.I. N. 14633/79 R.G.P.M.

Irruzione negli uffici della FINLIGURE Soc.p.a, sequestro plurimo di persona, collocazione di ordigni esplosivi, etc., in Genova il 14/6/1979.

PERSONE OFFESE: personale presente negli uffici della FINLIGURE S.p.a., di cui è presidente il dott.Giancarlo PIOMBINO, ex sindaco democristiano della Città, ubicati in Piazza Dante 7:

1) VIVANET Alberto nato a Milano il 26/5/1931, res. a Genova, direttore;
2) DODERO Giovanni, nato a Genova il 21/3/1942, ivi residente;
3) RE Elsa, nata a Boves il 23/9/1966, domiciliata a Genova;
4) MESTRI Silvana, nata a Genova il 4/6/1944, ivi residente;
5) RICCI Giovanni, nato a Carro il 10/8/1931, res. a Genova;
6) BINASCO Pietro Carlo, nato a Genova il 13/12/1910, ivi residente, impiegati.

IMPUTATI: Allo stato sono in corso di selezione nominativi di indiziati.

(2)

TITOLI DI REATO:

a) art. 306, 1° cpv., Cod. Pen.;
b) " 270, 2° cpv., Cod. Pen.;
c) artt.110, 112 n.1, 81 cpv., 605 Cod. Pen.;
d) " 110, 628, 2° cpv. n.1; C.P.;
e) " 110, 112 n.1, 422 ultima ipotesi; Cod. Pen.;
f) " 110, 112 n.1 Cod. Pen., 10 L.14/10/1974 n.497.
g) " 110, 112 n.1 Cod. Pen., 12 L. 14/10/1974 n.497.

SINTESI DEL FATTO: Verso le ore 17.30 un gruppo di cinque giovani, tra cui una donna, fa irruzione negli uffici della Società, qualificandosi come appartenente alle "BRIGATE ROSSE". I terroristi, armati di pistola, cercavano della persona di Giancarlo PIOMBINO, presidente della Società, esponente della Democrazia Cristiana ed ex Sindaco della Città, nell'occasione, eccezionalmente, assente da Genova. Con il pretesto di un appuntamento, una donna sui trent'anni riusciva ad entrare nell'ufficio, rendendo così possibile l'ingresso di quattro uomini, i quali provvedevano ad immobilizzare gli impiegati presenti, radunandoli nel corridoio e costringendoli, sotto la minaccia delle armi, con la faccia contro il muro. ----------
Mentre quello che sembrava il capo dei terroristi iniziava a parlare agli impiegati, rassicurandoli sulla loro sorte, gli altri provvedevano a perquisir

(3)

li, togliendo poi i documenti ed i portafogli. ----------

Il DODERO veniva quindi costretto a consegnare alla donna le chiavi della cassaforte, che veniva aperta e perquisita, così come venivano perquisiti tutti i vani dell'ufficio; la terrorista, servendosi di una bomboletta spray contenente vernice rossa, provvedeva quindi a tracciare sul muro del corridoio la scritta: "Individuare e distruggere i centri di ristrutturazione". ----------

Quello che sembrava il capo degli assalitori, nel frattempo, chiedeva dove fosse il presidente della Società, e, appreso che lo stesso si trovava al momento fuori Genova, se ne rammaricava.

Concluse le descritte operazioni, il presunto capo avvertiva gli impiegati che nell'ufficio erano state sistemate tre cariche esplosive, che sarebbero saltate dopo quattro minuti; gli impiegati stessi avrebbero dovuto attendere un minuto dall'uscita dei terroristi, e sarebbero quindi potuti fuggire, ma avrebbero dovuto raggiungere la strada con calma, poichè, stando alle parole dell'uomo, da basso si trovava una pattuglia pronta a sparare su chi avesse dato l'allarme. ----------

I terroristi si allontanavano quindi (con calma) e , trascorso il minuto previsto, venivano imitati dagli impiegati, i quali provvedevano prima ad avvertire del pericolo incombente gli inquilini degli appartamenti circostanti. ----------

Nel frattempo il portiere dello stabile aveva notato un giovane che sostava

(4)

nel cortile, e sua figlia si era rivolta all'individuo, chiedendogli cosa stesse facendo; lo stesso aveva risposto che era in attesa della sua ragazza, e, alla domanda se l'automobile cui era appoggiato fosse di sua proprietà, aveva dato risposta negativa. ----------

Questo individuo era molto probabilmente il sesto componente del "commando", e forse costituiva da solo, o contribuiva a costituire con altri, la pattuglia di protezione cui il capo aveva accennato; anche di lui è stata data una descrizione, grazie alle testimonianze dei componenti della famiglia predetta [redacted].

In seguito all'allarme diramato, convergevano sul posto le forze dell'ordine, che provvedevano ad ispezionare i locali della FINLIGURE, all'interno dei quali venivano rinvenuti tre ordigni esplosivi, costituiti da cassette metalliche munite di serratura: all'interno di ogni cassetta era stato posto un etto di esplosivo denominato "Cheddite", innescato con circa due metri di miccia a lenta combustione. ----------

Due delle micce si erano spente da sole, a causa della cattiva loro fattura, mentre la terza veniva messa fuori uso da personale di Polizia. ----------

Sul posto, successivamente, giungeva il PIOMBINO, il quale affermava di aver cambiato all'ultimo momento i propri programmi per la giornata, poichè era invece solito trovarsi in ufficio nell'ora in cui era venuta l'irruzione dei brigatisti. ----------

Azione rivendicata, con volantini ciclostilati, dalle "BRIGATE ROSSE".

- 4 -

TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO ISTRUZIONE PENALE
Sezione decima

Peocedimento

N.990/77 R.G.G.I. N.22700/B/77 R.G.P.M.

Incendi di autovetture parcheggiate sulla pubblica via, in Genova, il 27/10/1977.

PERSONE OFFESE:

1) SEMINO Salvatore, nato a Lorsica (GE) il 12/6/1944 e res. a Genova, impiegato ITALSIDER, membro D.C. di Consiglio di quartiere;
2) MINOLA Giancarlo, nato a Genova il 21/4/1926, ivi res., medico chirurgo, membro D.C. della segreteria provinciale;
3) SIBILLA Angelo, nato a Genova il 23/3/1928, ivi res., architetto, segretario regionale della D.C.;
4) TRAVERSO Gian Mario, nato a Genova il 30/11/1933, ivi res., membro D.C. del "Consiglio di delegazione di Sampierdarena;
5) PASQUARELLI Renato, nato a Genova il 16/11 1933, ivi res.;
6) UGOLOTTI Maria Vittoria, res. in Genova.

IMPUTATI: Ignoti - in corso esame posizione indiziati.

TITOLO DEL REATO: art. 423 Cod. pen.

SINTESI DEL FATTO: Azione compiuta verso le ore 6 del mattino e successivamente rivendicata dalle "BR Brigate Rosse" con volantini ciclostilati. Non è stato rinvenuto nessun corpo di reato.

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Sezione decima

Procedimento

118/78 R.G.G.I. N.152/78 R.G.P.M.

Irruzione nella scuola di formazione superiore, via Trento 43/4. - Ferimento con colpi d'arma da fuoco di P E S C H I E R A prof. Filippo, direttore della scuola predetta - Sequestro di persona plurimo ed altro - in Genova il 18/1/1978.

PERSONE OFFESE:

1) PESCHIERA prof. Filippo, nato a Genova il 7/11/1930, ivi res.;
2) AGRIMONTI Maria Teresa, nata a Genova il 29/8/1933, ivi res.;
3) TRAVERSO Vittorio, nato a Genova il 2/5/1928, ivi res.;
4) RAIMONDI Grazia, nata a Genova il 5/1/1939, ivi res.;
5) TORTI Maria Teresa, nata ad Alessandria il 3/1/1951, res. a Quargnento;
6) TAMBURRI Giovanni, nato a Firenze il 3/2/1928, res. a Genova;
7) ROSSI Luigi, nato a Rovegno il 24/11/1932, domiciliato a Genova;

IMPUTATI:

1) AZZOLINI Lauro
2) BONISOLI Franco
3) GIOIA Domenico
4) MICALETTO Rocco
5) TRIACA Enrico
6) MORETTI Mario

(vedansi generalità complete in elenco a parte)

(SEGUE)

(2)

7) MORUCCI Valerio
8) FIORE Raffaele
9) PIANCONE Cristoforo
10) NICOLOTTI Luca
11) GALLINARI Prospero

TITOLI DI REATO: come da allegato mandato di cattura ed inoltre:

h) artt. 110, 112 n.1 Cod. Pen., 21 L.18/4/1975 n.110 con l'aggravante, per tutti gli imputati, in relazione a tutti i reati, di cui all'art. 112 n.2 Cod. Pen..

SINTESI DEL FATTO: Verso le ore 19 una coppia, uomo e giovane donna, in normale atteggiamento, presentatasi alla porta d'ingresso, viene ammessa nell'anticamera. Appena entrati, i due estraggono le pistole, intimando, alla impiegata che li ha ricevuti e ad una sua collega di alzare le mani. Pochi secondi dopo sopraggiungono altre due persone, entrambe di sesso maschile, con i volti coperti da passamontagna, pistola alla mano. Prelevati i rimanenti impiegati dalle varie stanze, il "Commando" obbliga tutto il personale a stazionare nel corridoio a mani alzate, viso al muro. Trovato infine nella propria stanza il prof. Peschiera, i quattro malviventi impongono a lui pure di portarsi nel corridoio, donde a questo punto fanno sgomberare gli impiegati, concentrandoli in un gabinetto, ove rimane a sorvegliarli uno dei due individui travisati. Al collo del Peschiera viene appeso

(SEGUE)

(3)

con spago un cartello con la scritta: " BRIGATE ROSSE"- servo dello Stato imperialista delle multinazionali "; e così al medesimo vengono scattate dai terroristi fotografie. ----------

Nel frattempo costoro sottraggono lo schedario degli ex-allievi della scuola. Indi un terrorista - egli pure travisato -, inginocchiatosi, spara ripetutamente, ferendolo, alle gambe del Peschiera. I quattro poi si dileguano.----------

Reperti balistici: 4 bossoli cal.7,65, 4 proiettili. Azione rivedicata, con volantini ciclostilati, dalle " BRIGATE ROSSE ".

mod. 638

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio Istruzione

Sez. X

N. 118/78 R.G.G.I.

N. ..... Reg. Mand.

N. ..... Reg. Istruttoria o Procura

(*) Da rimettere in duplice copia all'autorità che deve provvedere per l'esecuzione - art. 14 disp. attuaz. cit.

CONNOTATI -

Età anni .....

Statura, mt. .....

Capelli .....

Fronte .....

Ciglia .....

Sopracciglia .....

Occhi .....

Naso .....

Bocca .....

Barba .....

Mento .....

Faccia .....

Colorito .....

Corporatura .....

Segni particolari

.....

.....

.....

Mandato di cattura (*)

artt. 251, 260, 261, 263, 375 C.p.p.; art. 14 Dispos. attuazione C.p.p., 28-5-1931 n. 602

Il Giudice istruttore dott. Piergiuseppe Petrillo,

Visti gli atti del procedimento penale

contro

1)AZZOLINI Lauro, nato a Casina (RE) il 10/9/1943, ivi residente,

DETENUTO p.a.c.

2)BONISOLI Franco, nato a Reggio Emilia il 6/1/1955, res. a Milano,

DETENUTO p.a.c.

3)GIOIA Domenico, nato a Cisternino il 20/12/1954,

DETENUTO p.a.c.

4)MICALETTO Rocco, nato a Taviano il 12/8/1946,

LATITANTE p.a.c.

5)TRIACA Enrico, nato a San Severo il 10/11/1953, residente a Roma,

DETENUTO p.a.c.

6)MORETTI Mario, nato a Porte San Giorgio il 16/I/1946, già residente a Milano, via André 16,

LATITANTE p. a.c.

I M P U T A T I

come da fogli allegati

Osservato che a carico dei prevenuti ricorrono sufficienti indizi di colpevolezza, costituiti segnatamente:

- per i primi tre, dall'essere state reperite in un appartamento di via Monte Nevoso 8 in Milano, da loro detenuto, unitamente ad abbondante materiale documentario promanante dalla banda armata "Brigate Rosse" e ad armi da fuoco corte con relativo munizionamento, trentadue schede alfabetiche asportate dal Centro studi di cui in rubrica ed inoltre, quanto all'Azzolini in particolare, da corrispondenze ravvisate in fotografia, nel corso delle indagini di Polizia giudiziaria, da taluno dei testi, fra le di lui caratteristiche somatiche e fisionomiche e quelle di uno degli autori dell'impresa delittuosa;
- per il quarto, dalla notevole somiglianza concordemente ravvisata da più testi, in fotografia, sempre nel corso delle indagini di P.g., fra la di lui fisionomia e quello di altro autore del fatto;
- per il quinto, dal rinvenimento nella tipografia di via Pio Foà in Roma, da lui gestita, unitamente a copioso materiale documentario del pari promanante dalla predetta banda armata, di alcune fotografie in positivo e negativo ritraenti il prof. Peschiera a braccia alzate e con appeso al collo il cartello di cui al capo B);
- per il sesto, da specifici riferimenti acquisiti nel corso degli accertamenti e delle contestazioni inerenti ai reperti di cui al punto precedente;

P. Q. M.

Visto l'art. ..... C.p.p.

SEGUE

Sentito il P.M.,

ordina la cattura di .....

affinché sia condotto in carcere a propria disposizione;

richiede agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere all'esecuzione in conformità alle disposizioni di legge;

delega gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria procedenti ad informare l'imputato che ha facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia, con dichiarazione da riprodurre nel verbale di arresto, e con l'avvertenza che, mancando tale designazione, non sarà precluso il compimento di atti istruttori e gli avvisi di rito saranno notificati a un difensore d'ufficio.

Genova, ...

Il Cancelliere

Il Giudice Istruttore
(dott. Fiasconaro)

Rilevato che in ordine ai delitti di cui ai capi D) ed F) l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria;

Ritenuto che comunque l'adozione del provvedimento restrittivo, autorizzato dalla legge, in via facoltativa, anche per i restanti delitti, si imponga, nel caso di specie, per la gravità dei fatti-reato, la pericolosità manifestata e l'allarme sociale suscitato, oltre che per esigenze istruttorie;

Sul conforme parere del P.M.;

P. Q. M.

Visti gli artt. 253 n.2 e 254 n.1 C.p.p.;

~~Visti gli artt.~~ C.p.p.

Sentito il P.M., AZZOLINI Lauro, BONISOLI Franco, GIOIA Domenico, MICALETTO Rocco, TRIACA Enrico e MORETTI Mario,

ordina la cattura di

affinché sia condotto in carcere a propria disposizione;

richiede agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere all'esecuzione in conformità alle disposizioni di legge;

delega gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria procedenti ad informare l'imputato che ha facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia, con dichiarazione da riprodurre nel verbale di arresto, e con l'avvertenza che, mancando tale designazione, non sarà precluso il compimento di atti istruttori e gli avvisi di rito saranno notificati a un difensore d'ufficio.

Genova,

Il Cancelliere

IL SEGRETARIO GIUDIZIARIO

Il Giudice Istruttore

IMPUTATI

TUTTI:

A)del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1,81 e 605 C.p.,perché,in concorso tra loro e con terzi non identificati,partecipi tutti dell'organizzazione dell'operazione ed autori diretti dell'esecuzione di essa ovvero di attività collaterali,introdottisi in numero di quattro,fra cui una donna,nella sede della Scuola di formazione superiore professionale diretta dal prof.Filippo Peschiera,sotto la minaccia delle armi privavano Agrimonti Maria Teresa,Traverso Vittorio,Raimondi Grazia,Torti Maria Teresa,Tamburri Giovanni ed il predetto prof. Peschiera della libertà personale,costringendo quest'ultimo a stare fermo in un corridoio e gli altri,dopo una sosta nel corridoio,a rimanere concentrati in un locale adibito a servizi igienici;

in Genova,il 18 gennaio 1978;

B)del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1,610 cpv. in relazione all'art. 339 C.p.,perché i tre di cui al capo A),unitamente alla donna non identificata, quali autori materiali,fra loro riuniti e con il concorso degli altri e di terzi non identificati,partecipi tutti come sub A),mediante la minaccia delle armi,taluni travisati con passamontagna,avvalendosi anche della forza intinidatrice dell'organizzazione clandestina autodefinitasi "Brigate Rosse",costringevano il prof. Peschiere Filippo a farsi fotografare con appeso al collo un cartello raffigurante una stella a cinque punte e recante la scritta:"Brigate Rosse-Servo dello Stato Imperialista delle Multinazionali";

in Genova,il 18 gennaio 1978;

C)del delitto p. e p. dagli artt.110,582,585,112 n. 1 C.p.,perché,in concorso fra loro e con terzi, come specificato sub A),esplodendogli contro, ad opera materiale di uno di loro,alcuni colpi di arma

da fuoco, cagionavano a Peschiera Filippo lesioni personali dalle quali derivava una malattia nel corpo, guarita oltre certamente il 10° giorno, di entità e conseguenze da accertarsi;

in Genova, il 18 gennaio 1978;

D) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 628, 3° comma n.1 e 2 C.p., perché, in concorso fra loro e con terzi non identificati, come specificato sub A), agendo in più persone fra loro riunite, alcune travisate, come sub B), mediante la minaccia delle armi, ponendo il Peschiera Filippo e Rossi Luigi e le altre persone indicate al capo A) nell'impossibilità di agire, al fine di procurarsi ingiusto profitto, si impossessavano dello schedario ex-allievi della Scuola, di un indirizzario contenente nominativi diversi, di un portacarte e di schedine bibliografiche, che sottraevano dalla stanza della Agrimonti Maria Teresa, nonché della patente di guida, del tesserino di abbonamento ATT e di un'agendina, che sottraevano a Rossi Luigi;

in Genova, il 18 gennaio 1978;

E) del delitto p. e p. dagli artt. 12 e 14 l.14/10/1974 n.497, 61 n.2, 110, 112 n.1 C.p., perché, in concorso tra loro e con terzi non identificati, come specificato sub A), al fine di commettere i delitti di cui ai capi precedenti, illegittimamente portavano in luogo pubblico armi da fuoco fra le quali certamente una pistola semiautomatica cal.7,65;

in Genova, il 18 gennaio 1978;

F) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 303 in relazione al 270 C.p., perché in concorso fra loro e con terzi non identificati, come specificato sub A), redigendo e clandestinamente diffondendo in varie parti della Città un volantino ciclostilato datato

IL SEGRETARIO GIUDIZIARIO

"Genova-gennaio 1978",pubblicamente facevano l'apo= logia dei delitti di cui ai capi precedenti ed inoltre pubblicamente istigavano alla lotta armata contro lo Stato ed al sovvertimento degli ordinamenti politici,economici e sociali dello Stato,secondo i principî ed i fini sovversivi delle "Brigate Rosse"; in Genova,in epoca compresa tra il 19 gennaio e l'aprile 1978;

G)del delitto p. e p. dagli artt. 110,112 n.1,306 in relazione all'art.270 C.p.,perché,in concorso tra loro e con terzi non identificati,come speci= ficato sub A),partecipavano,organizzando ed eseguen= do i delitti di cui ai capi precedenti,alla banda armata autodefinitasi"Brigate Rosse",costituita da tempo e tuttora operante in clandestinità sul territorio nazionale con fini di sovversione, mediante violenza alle persone e a cose,degli ordinamenti politici,economici e sociali dello Stato; fatti accertati in Genova,da epoca anteriore ad epoca successiva al 18 gennaio 1978.

IL SEGRETARIO GIUDIZIARIO

TRIBUNALE PENALE DI GENOVA - UFFICIO ISTRUZIONE

E' copia conforme all'originale

Genova, li 28 GIU. 1978

IL SEGRETARIO GIUDIZIARIO
(Dina Napp)

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio Istruzione penale - sez. 13^

Giudice Istruttore: dr. Roberto FUCIGNA

Elenco dei procedimenti penali aventi ad oggetto atti di terrorismo e pendenti presso questo Ufficio in istruttoria formale;

Procedimento penale n. 1084/79 r.g.g.i.

c o n t r o:

MORETTI Mario, nato a Porto San Giorgio (AP) il 16/1/46; latitante;

MICALETTO Rocco; nato a Taviano (LE) il 12/8/46, res. Torino corso Regina Margherita 142, ristretto presso la Casa Circondariale di Trani.

DURA Riccardo, DECEDUTO;

SEGHETTI Bruno, nato a Roma il 13/4/50, detenuto presso la Casa Circondariale di Poggioreale - Napoli;

PONTI Nadia, nata a Torino il 26/10/1949, LATITANTE;

SAVASTA Antonio, nato a Roma il 30/12/55, LATITANTE;

NICOLOTTI Luca, nato a Torino il 28/8/54, ivi residente, attual. detenuto presso la Casa Circondariale di Poggioreale - Napoli, anzi DETENUTO A TRANI;

BALZARANI Barbara, nata a Colleferro il 10/1/49, LATITANTE;

GUAGLIARDO Vincenzo, nato a Bonarkouf (Tunisia) il 12/5/48 LATITANTE;

PANCIARELLI Pietro, DECEDUTO;

BRIOSCHI A. Maria, nata A Monza il 19/2/52, detenuta presso la Casa Circondariale di Messina;

BETASSA Lorenza, DECEDUTO;

I M P U T A T I

Nicolotti Luca: v. allegata fotocopia del mandato di cattura emesso da questo Ufficio in data 6 giugno 80.

Tutti gli altri: v. allegate fotocopie delle comunicazioni giudiziarie.

Generalità parti lese:

BATTAGLINI Vittorio, nato a Casala Lunigiana (MS) il 17/6/35 - Maresciallo Carabinieri Genova-Sampierdarena; DECEDUTO

TOSA Mario, nato a Genova il 26/7/53, Carabiniere in forza al Comando CC. di Genova-Sampierdarena; DECEDUTO

CROCIANI Giuliana , via Cervignano 2/15 sc. S;

DODERO Alba Rita, res? Ge- San Desiderio, via alla Chiesa 43;

TOSA Cesare, " " " "

BATTAGLINI Franca, res. Genova, via Cervignano 2/15 sc. S

BATTAGLINI Alessandro " " " " "

==========oooo==========

Procedimento penale n. 787/79 R.G.G.I.

c o n t r o

MORETTI Mario, vedi sopra proc. pen. n. 1084/79)
PONTI Nadia, " " " " "
SAVASTA Antonio, "n "" " "
BALZARANI Barbara, " " " "
GUAGLIARDO Vincenzo, " " " "
NICOLOTTI Luca, " " " "
SEGHETTI Bruno, " " " "
MICALETTO Rocco, " " " "
GALLINARI Prospero, nato a Reggio Emilia il 1°/1/51
detenuto a Palmi;
+ DURA R- PANCIARELLI P - BETASSINI DECEDUTI

I M P U T A T I

NICOLOTTI Luca, v. allegata fotocopia del mandato di cattura emesso da questo Ufficio in data 6/6/80.

Tutti gli altri: v. allegata fotocopia delle comunicazioni giudiziarie allegate.

Generalità parti lese:
GHIO Enrico, nato a Genova il 18/8/1923, ivi residente in via San Bartolomeo degli Armeni 21/5.

llllllllllllloooooollllllllllll

- 3 -

Procedimento penale n. 196/80 r.g.g.i.

càntro

MORETTI Mario, (vedi proc. pen. N. 1084/79)
MICALETTO Rocco " " "
DURA Riccardo " " "
SEGHETTI Bruno " " "
PONTI Nadia " " "
SAVASTA Antinio " " "
NICOLOTTI Luca " " "
BALZARANI Barbara " " "

GUAGLIARDO Vincenzo " " "
PANCIARELLI Pietro " " "
BRIOSCHI Anna Maria " " "
BETASSA Lorenzo " " "
MASSA M. Giovanna, n. Sarroch il 5/3/1950 - LATITANTE

I M P U T A T I

Nicolotti Luca: vedi allegata fotocopia del mandato di cattura emesso da questo Ufficio in data 6/6/80

Tutti gli altri: vedi allegate fotocopie delle ~~accè~~ comunicazioni giudiziarie;

Generalità delle parti lese:

TUTTOBENE Emanuele, nato a Valguarnera (Enna) il 21/11/23, res. Ge. via Riboli 10/11 - Ten. Col. CC. Comando Legione Ge. DECEDUTO;

CASU Antonino, nato a Mores (SS) il 11/7/1930, re. Genova, via Posalunga 38/3 -Appuntato CC. Comando Legione Ge. - DECEDUTO;

RAMUNDO Luigi, nato a Casalciprano (CB) il 26/9/1930, res. Genova via Casaregis n. 1 - Ten. Col. Amministrazione Militare, in servizio presso il Comando Legione CC. - FERITO -

PERENTI DELLE VITTIME:

CASU Giuseppe, via Posalunga 131/B/3;
CASU Giovanni, " " "
VARGIU Giovanna, " " "
Gilforte Giuseppina, via Riboli 10/11;
TUTTOBENE Claudia, " " "
TUTTOBENE Mario, " " "

- 4 -

Procedimento penale n. 465/80 R.G.G.I.

contro

MORETTI Mario, vedi proc. N. 1084/79
DURA Riccardo, " " "
SEGHETTI Bruno, " " "
PONTI NAdia, " " "
SAVASTA Antonio, " " "
GUAGLIARDO Vincenzo, " " "
NICOLOTTI Luca, " " "
BALZARANI Barbara," " "
PANCIARELLI Pietro," " "
BETASSA Lorenzo, " " "
MASSA M. Giovanna." " "
+ ignoti(tali "Nora","Rocco","oper. Italsider o Ansaldo" ed altri.

imputati

a) del reato di cui agli artt. 110, 112 nn. 1 e 2 e 280 (prevedutà con D.L. 15/12/79 n. 625 conv. con L.6/2/80 n. 15), comma 1,2,3,4 C.P., poichè con premeditazione ed in concorso tra loro, in numero superiore a cinque persone, nonchè per aver organizzato e diretto con persone non identificaTE e definite come"irregolari", pure concorrenti nel reato, il MORETTI? IL DURA, e il SEGHETTI quali membri del c.d. "comitato esecutivo" dell'organizzazione definitasi come " Brigate Rosse", ancora il Moretti, il Dura, la Ponti, il Savsta e il "Rocco" quali componenti dek c.d. "fronte logistico" della predetta organizzazione, ancora il Nicolotti, il Guagliardo, il Seghhtti e la Balzarani qiali facenti parte del c.d. "fronte di massa dell'indicata organizzazione criminosa, per avere programmato, istigatà, determinato o comunque rafforzato il proposito delittuoso di Dura R Riccardo, Nicolotti LUca, Panciarelli Pietro, Massa Maria Giovanna Betassa Lorenzo; ed altri non identificati, facenti parte della c.d. "colonna genovese" esecutori matreiali del fatto, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentavano alla incolumità di DELLA ROCCA Roberto, capo personale C.N.R. - stabilimento M.G.N., colpendolo con due colpi d'arma da fuoco ad una gamba e cagionandogli l'indebolimento dell'organee della deambulazione.
In Genova il 29/2/80

b) artt. 110,112 n. 1 C.P., 12-14 L. 14/10/74 n. 497, 1 e 2 L. 18/4/75 n. 110 ed 1 L. 6/2.80 n. 15 perchè, in concorso tra loro con le specificazione sub a) in numero superiore a cinque persone e commettendo i fatti per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, illegalmente portavano in luogo pubblico un a pistola semiautomatica cal. 7,65 con relative munizioni.
In Genova sino al 29/2/80;

c) artt. 110, 112 n. 1 C.P., 21

c) artt. 110,112 n. 1 C.P., 21 l. 18/4/75 n. 110 C.P. perchè in concorso tra loro con le specificazioni sub a) in numero superiore a cinque persone, detenevano l'arma di cui sub a) al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati.
In Genova sino al 29/2/80;

d) aft. 81 cpv. 110,112 n. 1, 303 in relazione all'art. 270 C.P. ed 1 L. 6/2/80 N. 15 perchè con più azioni esecutive di un medesimp disegno criminoso, in concorso tra loro e con le specificazioni sub a)in numero superiore a cinque persone e commettendo i fatti per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, redigendo un volantino ciclostilato che poi diffondevano e facevano diffondere clandestinamente in Genova ed in altre città dello Stato il 29/2/80 e nel marzo 1980, pubblicamente facevano l'apologia del reato sub a), ed inoltre pubblicamente istigavano alla lotta armata contro lo Stato, secondo i fini e i principi propugnati dalla associazione autodefinitasi "Brigate Rosse", costituita in banda armata.

Generalità parte lesa:

DELLA ROCCA Roberto, nato a Como il 24/3/47, res. Genova via Dodero 2/4 scala B;

ESPOSIZIONE DEL FATTO:

Proc. pen. n. 1084/79 R.G.G.I.

Alle ore 07;00 del 21/11/79 il Maresciallo Ordinario BATTAGLINI Vittorio ed il Carab. TOSA Mario uscivano dalla sede della loro caserma a bordo dell'autuvettura Alfetta tg. E.I. 476307; verso le ore 07,02 giunti in via G.B. Monti, i militari parcheggiavano l'l'auto innanza l'ingresso del Bar "Cocktail" ubicato al civico n. 16/r di detta via ed entravano nell'esercizio pubblico per consumare un caffé.

Alcuni minuti dopo, mentre nel locale era appena entrata una signora, entravano due uomini i quali a viso scoperto esplodevano contro i due militari numerosi colpi d'arma da fuoco.

I due assassini, dopo essersi impradoniti della pistola mitragliatrice M12 completa di caricatore in dotazione all'auto si allontanavano lungo via G.B. Monti e dopo aver svoltato in via C. Rolando salivano sull'auto FIAT 128 con targa falsa GE 610854 dileguandosi.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Proc. pen. n. 196/80 R.G.G.I.

Il 25 gennaio 1980 alle ore 13 circa il Ten. Col. CC. Tuttobene Emanuele e il Ten. Col. Am/nee Romundo prendevano posto sull'autovettura Fiat 128 tg. E.I. 470440 condotta dall'appuntato CC. Casu Antonino e si dirigevano verso le proprie abitazioni in via Riboli n. 10 e via Casaregis n. 1.-

Alle ore 13,10 circa l'auto si immetteva in via Riboli quando due sconosciuti attendevano che l'auto giungesse alla loro altezza e quindi si ponevano ai lati della stessa esplodendo contro il parabrezza e il finestrino anteriore sinistro, numerosi colpi d'arma da fuoco allontanandosi poi per via Riboli in direzione di via Trento ove prendevano posto su di una autovettura di colore bleu condotta da ~~un=comp~~. un complice, dileguandosi per detta via con direzione via Pozzo - ~~PPa=Nic~~. via Nizza.-

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Proc. pen. 787/79 R.G.G.I.

Verso le ore 9,20 del 29/5/79 Ghio Enrico veniva fatto segno con quattro colpi di arma da fuoco cal. 7,65 che lo colpivano alla mano e alla gamba destra da parte di uno sconosciuto che si trovava alle sue spalle. Quali tracce dell'accaduto venivano reivenuti e sequestrati n. 4 bossoli cal. 7,65 e in terra venivano rilevate numerose macchie di sangue

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Proc. pen. N. 465/80 R.G.G.I.

Alle ore 8 circa del 29/2/80, due giovani, in Via N. Dodero, esplodevano numerosi colpi arma da fuoco all'indirizzo dell'ing. Della Rocca Roberto mentre uscito dalla propria abitazione, si acciungeva ad aprire la propria autovettura.
I proiettili colpivano il Della Rocca alla gamba sinistra. I due attentatori, giovani, si allontanarono in direzione imprecisata, lasciando sul luogo una parrucca da donna color marrone scuro.

1087/79 pagi

Omicidio C.C.

BATTAGLINI - TOSA

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio Istruzione

Sez. 13°

N. 1084/79 R.G.G.I.

N. ..... Reg. Mand.

N. ..... Reg. Istruttoria o Procura

(*) Da rimettere in duplice copia all'autorità che deve provvedere per l'esecuzione - art. 14 disp. attuaz. cit.

CONNOTATI

Età anni .....

Statura, mt. .....

Capelli .....

Fronte .....

Ciglia .....

Sopracciglia .....

Occhi .....

Naso .....

Bocca .....

Barba .....

Mento .....

Faccia .....

Colorito .....

Corporatura .....

Segni particolari

.....

.....

.....

.....

Mandato di cattura (*)

art. 251, 260, 261, 263, 375 C.p.p.; art. 14 Dispos. attuazione C.p.p., 28-5-1931 n. 602

Il Giudice istruttore dott. Roberto FUCIGNA

Visti gli atti del procedimento penale

contro

NICOLOTTI Luca, nato a Torino il 28/8/1954, residente ivi, attualmente detenuto presso la casa Circondariale di Poggioreale - Napoli;

I M P U T A T O

a) - del reato di cui agli artt. 110-112 n. 1 - 575-577 n. 3 e 61 n. 10 C.P. poichè, quale componente della colonna genovese F. Berardi dell'organizzazione della banda armata definitasi come "Brigate Rosse", con premeditazione e in concorso di più persone, in numero superiore a cinque, facenti parte del c.d. "fronte logistico", del c.d. "fronte di massa" e del c.d. "comitato esecutivo" della predetta organizzazione ed in concorso ancora degli altri componenti della suddetta colonna, cagionava la morte di Battaglini Vittorio e Tosa Mario, M.llo e militare appartenenti all'Arma dei Carabinieri e, pertanto, pubblici ufficiali, mercè l'esplosione nei loro confronti dei numerosi colpi di pistola cal. 9.

In Genova, il 21/11/1979.

b) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 112 n. 1 C.P., 12-14 L. 14 ottobre 1974 n. 497 ed 1-2 L. 18 aprile 1975 n. 110 e 61 n. 2 C.P., poichè in concorso con altre persone, con le specificazioni sub a),

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

P. Q. M.

Visto l'art. ..... C.p.p.

Sentito il P.M.,

ordina la cattura di .....

affinché sia condotto in carcere a propria disposizione;

richiede agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere all'esecuzione in conformità alle disposizioni di legge;

delega gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria procedenti ad informare l'imputato che ha facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia, con dichiarazione da riprodurre nel verbale di arresto, e con l'avvertenza che, mancando tale designazione, non sarà precluso il compimento di atti istruttori e gli avvisi di rito saranno notificati a un difensore d'ufficio.

Genova, ...

Il Cancelliere Il Giudice istruttore

in numero superiore a cinque persone e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, senza licenza dell'Autorità deteneva e, allo scopo di commettere il delitto sub a), portava fuori dalla propria abitazione quanto meno due pistole Browning HP 35, cal. 9 Parabellum, con relativo munizionamento, armi e proiettili da guerra.
In Genova, il 21/11/1979.

c) - del reato di cui agli artt. 110; 112 n. 1 e 61 n. 2 C.P., ppichè in concorso con altre persone , alcune non identificate, nonchè con le specificazioni sub a), al fine di commettere in delitto ivi indicato, deteneva un numero imprecisato di munizioni per arma comune da sparo senza avere la licenza dell'Autorità.
In Genova, il 21/11/1979.

d) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110-112 n. 1, 624-625 nn. 2-5-7 e 61 n. 2 C.P., poichè in concorso con altre persone e con le specificazioni sub a), in numero superiore a cinque persone, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto e commettere il delitto sub a), con uso di mezzo fraudolento per aprirne le portiere ed avviarne il motore, nonchè manomettendo il bloccasterzo, si impossessava delle autovetture targate GE/608348, GE/482620 e GE/437699, che i proprietari, LO BARTOLO Salvatore, MASCETTI Roberto, TUO Nicolò avevano lasciate esposte, per necessità e consuetudine, alla pubblica fede, nonchè dei contrassegni di assicurazione e del bollo di circolazione delle auto di PEDEVILLA Mario, ANDREANI Ezio e GUARNIERI Maurizio sottraendoli dalle auto dei medesimi, le quali ugualmente erano esposte alla pubblica fede.
In Genova il 13/11/1979.

e) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110-112 n. 1, 447,482 e 61 n. 2 C.P., poichè con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altre persone, con le specificazioni sub a), in numero superiore a cinque persone e per commettere il reato sub a) sostituiva alle targhe GE/608348 e GE/482620 e GE/437699 delle autovetture sub d) le targhe GE/610854, GE/552569 e GE/448033.
In Genova, nel giugno 1979.

f) - del reato di cui agli artt. 110-112 n. 1 628 1° e u.c. n. 1, 1° e 3° ip. e n. 2 C.P., poichè in concorso con altre persone e con specificazioni sub a), in più persone riunite e con uso di armi, commettendo il fatto in più di cinque persone, ponendo altresì il M.llo BATTAGLINI Vittorio ed il carabiniere TOSA Mario in stato d'incapacità di agire, mercè l'esplosione nei loro confronti di numerosi colpi di pistola, che di lì a poco ne cagionavano la morte, al fine di procurare a sè un profitto ./.

con uso di violenza alla persona, si impossessava di una pistola mitragliatrice M 12, matr. E 9730 e relativo caricatore, sottraendola ai predetti BATTAGLINI e TOSA che la detenevano sull'auto di servizio.

In Genova, il 21/11/1979.

g) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110-112 n. 1, 303 in rel. all'art. 270 C.P., poichè con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso con ~~ee~~ altre persone nei termini specificati sub a) ed in numero superiore a cinque persone, redigeva vari volantini ciclostilati che poi diffondeva e faceva diffondere clandestinamente in Genova ed in altre città dello Stato nel novembre 1979, faceva pubblicamente l'apologia del delitto sub a) ed inoltre pubblicamente istigava alla lotta armata contro lo Stato, al sovvertimento degli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato, secondo i fini ed i principi propugnati dalla banda armata autodefinitasi "Brigate Rosse".

_____ooooo_____

Il G.I., letti gli atti e viste le conformi richieste del P.M.;

Ritenuto che sulla scorta degli elmenti raccolti in sede di indagini di P.G. edelle puntuali e precise dichiarazioni fatte dal detenuto Patrizio Pesi, sussistono elementi di convi,ci=mentoin ordine all'identificazione del Nicolotti quale autore dei fatti ascrittigli in rubrica;

-che la gravità del fatto è implicita nella natura e modalità dei commessi reati e in quanto tale giustifica qomunque l'emis=simne del mandato di cattura,

P . Q . M .

Visto l'art. 253 C.p.p.
Sentito il P.M.;
ordina la cattura di NICOLOTTI Luca, affinchè sia condotto in carcere a propria disposizione;
richiede agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere all'esecuzione in conformità alle disposizioni di legge;
delega gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, Nucleo Palazzo di Giustizia, procedenti ad informare l'imputato che ha facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia, con dichiarazione da riprodurre nel verbale di arresto, e con l'avvertenza che, mancando tale designazione, non sarà precluso il compimento di atti istruttori e gli avvisi di rito saranno notificati a un difensore d'ufficio.

Genova,

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. R. Fucigna)

TRIBUNALE DI GENOVA
Ufficio Istruzione Penale - Sez. 13^
n. 1084/79

OGGETTO: Comunicazione Giudiziaria (art. 3 L. 15/12/69 n. 775
(Art. 304 c.p.p.)

BALZARANI Barbara
nata a Colleferro il 10/1/49
LATITANTE

Si comunica che in relazione:
-all'omicidio dei Carabinieri Battaglini Vittorio e Tosa Mario (artt. 110,112 n. 1 e 2, 575,577 n. 3, 61 n. 10 [illegible] in Genova il 21/11/79;
-detenzioni armi e munizioni (artt. 81 cpv. 112,n. 1 C.P.art. 12 e 14 l. 14/10/74 n. 497 e 1,2 l. 18/4/75 n. 110 e 61 n. 2 [illegible] C.P.
- al furto di auto art. 81 cpv. 110,112 n. 1, 624,625 n. 5,2 e 7 e 61 n. 2 [illegible] C.P. (in danno di Lo bartolo Salvatore e Mascetti Roberto) e dei contrassegni di assicurazione e bollo di circolazione in danno di Pedevilla Mario, Andreani Ezio e Guarnieri Maurizio, in Genova fino al 13/11/79;
-al falso (sostituzioni di targhe)artt. 81 cpv.110,112 n.1, 477,482, 61 n. 1 [illegible]; in Genova nel giugno 1979;
-alla rapina di una pistola mitragliatrice M12 (Artt. 110,112 n. 1 - 628, 1° ed ult. comma n. 1, 1A e 3a ip. e n. 2 C.P? 61 [illegible] C.P.in danno di Battaglini Vittorio e Tosa Mario, in Genova il 21/11/79;
-istigazione e apologia di reato (artt.81 cpv. 110,112 n.1 303 in rel. al 270 C.P. 61 n. 6[illegible] C.P., in Genova ed in altre città dello Stato nel novembre 1979;

è stato iniziato procedimento penale, in istruzione presso questo Ufficio, e la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione le sarà nominato un difensore d'ufficio.

Genova, [illegible]

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Roberto Pucigna)

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio Istruzione

Sez. 13° - n. 1064/79

OGGETTO: Comunicazione giudiziaria (art. 3 l. 15/12/79 n. 775 (art/ 304 C.P.)

SAVASTA Antonio
n. Roma 30/12/55
— LATITANTE —

Si comunica che in relazione:
- all'omicidio dei Carabinieri Battaglini Vittorio e Tosa Mario (art. 110,112 n. 1 e 2, 575,577 n. 3 - 61 n. 10, in Genova il il 21/11/79)
- detenzioni armi e munizioni (artt. 81 cpv. 112, n. 1, 697 C.P., art. 12 e 14 l. 14/10/74 n. 497 e 1,2 l. 18/4/75 n. 110 e 61 n. 2 C.P.)
- al furto di auto (art. 81 cpv. 110,112 n. 1, 624,625 n. 5;2 e 7 e 61 n. 2 C.P. (in danno di Lo Bartolo Salvatore e Manoletti Roberto) e dei contrassegni di assicurazione e bollo di circolazione in danno di Pedevilla Mario, Andreani Ezio e Guarnieri Maurizio, in Genova fino al 13/11/79;
- al falso (sostituzioni targhe) artt. 81 cpv. 110,112 n. 1, 477, 482, 61 n. 1, in Genova nel giugno 1979;
- alla rapina di una pistola mitragliatrice M12 (artt. 110,112 n.1 628 1° e u.c. n.1, 1a e 3a ip. e n. 2 C.P. in danno di Battaglini Vittorio e Tosa Mario, in Genova il 21/11/79;
- istigazione e apologia di reato (artt. 81 cpv. 110,112 n. 1 - 303 in rel. al 270 C.P., in Genova ed in altre città dello Stato nel novembre 1979;

è stato iniziato procedimento penale in istruzione presso questo Ufficio e la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia con avvertenza che in mancanza di tale designazione le sarà nominato un difensore d'Ufficio, già sin d'ora designato nell'avv. Enrico De Vincentiis del foro di Genova.

Genova, 6/6/80

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Roberto Fucigna)

TRIBUNALE DI GENOVA
Ufficio IStruzione Penale
Sez. 13^ - n. 1084/79

OGGETTO: Comunicazione giudiziaria (art. 3 L. 15/12/69 n.775 (art. 304 c.p.p.)

PONTI Nadia

nata a Torino il 26/10/49
LATITANTE

Si comunica che in relazione:
-all'omicidio dei Carabinieri Battaglini Vittorio e Tosa Mario (artt. 110,112 n. 1 e 2, 575,577 n. 3,61 n. 10 [redacted] in Genova il 21/11/79;
-detenzioni armi e munizioni (artt. 81 cpv. 112,n.1 [redacted] C.P., art12 e 14 l. 14/10/74 n. 497 e 1,2 l. 18/4/75 n. 110 e 61 n. 2 [redacted] C.P.
-al furto di auto art.81 cpv. 110,112 n.1,624,625 n.5,2 e 7 e 61 n. 2 [redacted] C.P. (in danno di Lo Bartolo Salvatore e Mascetti Roberto) e dei contrassegni di assicurazione e bollo di circolazione in danno di Pedevilla MArio, Andreani Ezio e Guarnieri Maurizio, in Genova fino al 13/11/79;
-al falso (sostituzioni targhe) artt. 81 cpv.110,112 n. 1, 477 482, 61 n. 1 [redacted]; in Genova nel giugno 1979;
-alla rapina di una pistola mitragliatrice M12 (artt. 110,112 n. 1 - 628, 1° ed ult. comma n. 1, 1a e 3a ip. e n. 2 CP [redacted] C.P. in danno di Battaglini Vittorio e Tosa Mario, in Genova il 21/11/79;
-istigazione e apologia di reato (artt. 81 cpv. 110,112 n.1 303 in rel. al 270 C. P. [redacted] C.P., in Genova ed in altre città dello Stato nel novembre 1979;

è stato iniziato procdeimento penale, in istruzione presso questo Ufficio,e la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione le sarà nominato un difensore d'ufficio.

Genova,

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Roberto Fucigna)

TRIBUNALE DI GENOVA - Ufficio Istruzione Penale -

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio Istruzione Penale
Sezione 13ª n. 1084/79

OGGETTO: Comunicazione giudiziaria (art.3 L. 15/12/69 n. 775 art. 304 c.p.p.)

Al Signor

SEGHETTI Bruno, nato a Roma il 13/4/1950, attualmente detenuto presso la Casa Circond. di POGGIOREALE - Napoli

Si comunica che in relazione:
- all'omicidio dei Carabinieri BATTAGLINI Vittorio e TOSA Mario, artt. 110, 112 n. 1 e 2, 575 - 577 n. 3, 61 n. 10 ~~c.p.~~ in Genova il 21/11/79;
-detenzione armi e munizioni (artt. 81 cpv. 112, n. 1 C.P., art. 12 e 14 l. 14/10/74 n. 497 e 1-2 l.18/4/75 n. 110 e 61 n. 2 ~~c.p.~~ C.P.;
- al furto di auto(artt. 81 cpv. 110 - 112 n. 1, 624,625 nn. 2, 5 e 7 e 61 n. 2 ~~c.p.~~ C.P.) in danno di Lo Bartolo Salvatore e Mascetti Roberto; e dei contrassegni di assicurazione e bollo di circolazione in danno di Pedevilla Mario, Andreani Ezio e Guarnieri Maurizio, in Genova fino al 13/11/79;
- al falso (sostituzioni targhe) artt. 81 cpv.- 110 - 112 n. 1- 477, 482, 61 n. 1 ~~c.p.~~; in Genova nel giugno 1979;
- alla rapina di una pistola mitragliatrice M12 (artt. 110,112 n. 1 - 628, 1° ed ult. comma n. 1, 1a ed 3a ip. e n. 2 C.P., 61 n. ~~c.p.~~ C.P. in danno di Battaglini Vittorio e Tosa Mario, in Genova il 21/11/79;
- istigazione e apologia di reato (art. 81 cpv. - 110,112 n. 1 303 in rel. al 270 C.P., ~~61 n. 10 c.p.~~ C.P. - In Genova e in altre città dello Stato nel novembre 1979;

è stato iniziato procedimento penale, in istruzione presso questo Ufficio e la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione Le sarà nominato un difensore d'ufficio.

Genova,

IL GIUDICE ISTRUTTORE
F.TO (Roberto Fucigna)

E' copia conforme all'originale
Ge. 6 GIU 1980

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio IStruzione Penale
Sezione 13ª - n. 1084/79

OGGETTO: Comunicazione giudiziaria (art. 3 L. 15/12/69 n. 775 (art.304 c.p.p.)

Al Signor

MICALETTO Rocco, nato a
det. c/o Casa Circ. TRANI

Si comunica che il relazione
-all'omicidio dei Carabinieri BATTAGLINI Vittorio e TOSA Mario artt.110, 112 n. 1 e 2, 575 - 577 n. 3, 61 n. 10 e 6 in Genova il 21/11/79;
-al furto di auto art. 81 cpv.110 - 112 n.1, 624,625 n. 5-2 e 7 e 61 n. 2 e 6 C.P. (in danno di Lo Bartolo Salvatore e Mascetti Roberto) e dei contrassegni di assicurazione e bollo di circolazione in danno di Pedevilla Mario, Andreani Ezio e Guarnieri Maurizio, in Genova fino al 13/11/79;
_al falso (sostituzioni targhe) artt. 81 cpv. - 110 - 112 n. 1-477, 482, 61 n. 1 e 6; in Genova nel giugno 1979;
-detenzioni armi e munizioni (artt.81 cpv. 112, n. 1 C.P., art. 12 e 14 l. 14/10/74 n. 497 e 1-2 l. 18/4/75 n. 110 e 61 n. 2 e 6 C.P.;
-alla rapina di una pistola mitragliatrice M12 (artt. 110,112 n. 1 - 628 1° ed ult. comma n. 1, 1a e 3a ip. e n. 2 C.P., 61 n. 6 C.P. in danno di Battaglini vittorio e Tosa Mario; in Genova il 21/11/79;
_istigazione e apologia di reato (artt. 81 cpv.- 110,112 n. 1, 303 in rel. al 270 C.P., 61 n. 6 C.P. - In Genova e in altre citta dello Stato nel novembre 1979;

è stato iniziato procedimento penale, in istruzione presso quest'Ufficio e la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione, Le sarà nominato un difensore d'ufficio.

Genova,

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Roberto Fucigna)

TRIBUNALE DI GENOVA - Ufficio Istruzione Penale -

TRIBUNALE DI GENOVA
Ufficio Istruzione Penale
Sez. 13ª - n. 1084/79

OGGETTO: Comunicazione giudiziaria (art. 3 L. 15/12/69 n.775 art. 304 c.p.p.)

MORETTI Mario
nato a Porto S. Giorgio (AP)
il 16/1/46
LATITANTE

Si comunica che in relazione:
- all'omicidio dei Carabinieri Battaglini Vittorio e Tosa artt.110, 112 n. 1 e 2, 575 - 577 n. 3, 61 n. 10 e 6 in Genova il 21/11/79;
- detenzioni armi e munizioni (artt. 81 cpv. 112, n. 1 C.P., art.12 e 14 l. 14/10/74 n. 497 e 1-2 l. 18/4/75 n. 110 e 61 n. 2 e 6 C.P.;
- al furto di auto art. 81 cpv.110 - 112 n. 1, 624,625 n.5 2 e 7 e 61 n. 2 e 6 C.P.(in danno di LO BArtolo Salvatore e Mascetti Roberto) e dei contrassegni di assicurazione e bollo di circolazione in danno di Pedevilla Mario, Andreani Ezio e Guarnieri Maurizio, in Genova fino al 13/11/79;
-al falso (sostituzioni targhe) artt. 81 cpv. - 110 - 112 n. 1 - 477 - 482, 61 n.1 e 6; in Genova nel giugno 1979;
-alla rapina di una pistola mitragliatrice M12 (artt. 110,112 n. 1 - 628, 1° ed ult. comma n. 1, 1a e 3a ip. e n;2 C.P. 61 n. 6 C.P. in danno di Battaglini Vittorio e Tosa MArio; in Genova il 21/11/79;
- istigazione e apologia di reato (artt. 81 cpv. 110,112 n.1 303 in rel. al 270 C.P., 61n;6 C.P.- In Genova e in altre città dello Stato nel novembre 1979;

è stato iniziato procedimento penale, in istruzione presso questo Uffcio e la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione, Le sarà nominato un difensore d'ufficio.

Genova,

IL GIUDICE ISTRUZIONE
(Roberto Fucigna)

TRIBUNALE DI GENOVA - Ufficio Istruzione Penale -

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio Istruzione

Sez. 13^ - n. 1084/79

OGGETTO: Comunicazione giudiziaria (art. 3 l. 15/12/79 n. 775 (art/ 304 C.P.)

BRIOSCHI M. Carla
n. a Monza il 19/2/52
de+.

~~de+.~~

Si comunica che in relazione:
- all'omicidio dei Carabinieri Battaglini Vittorio e Tosa Mario (art. 110,112 n. 1 e 2, 575,577 n. 3 - 61 n. 10, in Genova il il 21/11/79)
- detenzioni armi e munizioni (artt. 81 cpv. 112, n. 1, 697 C.P., art. 12 e 14 l. 14/10/74 n. 497 e 1,2 l. 18/4/75 n. 110 e 61 n. 2 C.P.)
- al furto di auto (art. 81 cpv. 110,112 n. 1, 624,625 n. 5;2 e 7 e 61 n. 2 C.P. (in danno di Lo Bartolo Salvatoree Masc etti Roberto) e dei contrassegni di assicurazione e bollo di circolazione in danno di Pedevilla Mario, Andreani Ezio e Guarnieri Maurizio, in Genova fino al 13/11/79;
- al falso (sostituzioni targhe) artt. 81 cpv. 110,112 n. 1, 477, 482, 61 n. 1, in Genova nel giugno 1979;
- alla rapina di una pistola mitragliatrice M12 (artt. 110,112 n.1 628 1° e u.c. n.1, 1a e 3a ip. e n. 2 C.P. in danno di Battaglini Vittorio e Tosa Mario, in Genova il 21/11/79;
- istigazione e apologia di reato (artt. 81 cpv. 110,112 n. 1 - 303 in rel. al 270 C.P., in Genova ed in altre città dello Stato nel novembre 1979;

è stato iniziato procedimento penale in istruzione presso questo* Ufficio e la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difernsore di fiducia con avvertenza che in mancanza di tale desi= ganzione le sarà nominato un difensore d'Ufficio, già sin d'ora designato nell'avv. Enrico De Vincentiis del foro di Genpva.

Genova, 6/6/80

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Roberto Fucigna)

7

TRIBUNALE DI GENOVA
Ufficii Istruzione Penale
Sez. 13ª - n. 1084/79

OGGETTO; Comunicazione giudiziaria (art. 3 l. 15/12/69 n. 775 (art.304 c.p.p.)

URGENTE

GUAGLIARDO Vincenzo
nato a Bonarkouf (Tunisia)
il 12/5/48

LATITANTE

Si comunica che in relazione:
-all'omicidio dei Carabinieri Battaglini Vittorio e Tosa Mario (artt. 110,112 n. 1 e 2, 575, 577 n. 3, 61 10, in Genova il 21/11/79;
-detenzioni armi e munizioni (artt. 81 cpv. 112 n. 1 C.P. art. 12 e 14 l. 14/10/74 n. 497 e 1, 2 l. 18/4/75 n. 110 e 61 n. 2 C.P.;
-al furto di auto (artt. 81cpv. 110,112 n. 1; 624, 625 n. 5,2 e 7 e 61 n. 2 C.P.(in danno di Lo Bartolo Salvatore e Masseti Roberto) e dei contrassegni di assicurazione e bollo di circolazione in danno di Pedevilla Mario, Andreani Ezio e Guarnieri Maurizio, in Genova fino al 13/11/79;
-al falso (sostituzioni di targhe) artt. 81 cpv. 110,112 n. 1, 477, 482, 61 n. 1 ; in Genova nel giugno 1979;
-alla rapina di una pistola mitragliatrice M12 (artt. 110;112 n. 1 - 628, 1° ed ult. comma n. 1, 1a e 3a ip. e n. 2 C.P. 61 C.P., in danno di Battaglini Vittorio e Tosa Mario, in Genova il 21/11/79;
-istigazione e apologia di reato (artt. 81 cpv. 110,112 n.1, 303 in rel. al 270C.P. 61 C.P. in Genova ed in altre città dello Stato, nel novembre 1979;

è stato iniziato procedimento penale in istruzione presso questo Ufficio e la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Con Avvertenza che in mancanza di tale designazione le sarà nominato un difensore d'ufficio.

Genova,

IL GIUDICE ISTRUTTORE
F.TO (Roberto Fucigna)

E' copia conforme all'originale
Genova, li 16 GIU 1980

196/80RGGI

Omicidio C.C.

Casu - Tuttobene

Ufficio Istruzione

Sez. XIII°

N. 196/80 R.G.G.I.

N. ..... Reg. Mand.

N. ..... Reg. Istruttoria o Procura

(*) Da rimettere in duplice copia all'autorità che deve provvedere per l'esecuzione - art. 14 disp. attuaz. cit.

CONNOTATI

Età anni .....

Statura, mt. .....

Capelli .....

Fronte .....

Ciglia .....

Sopracciglia .....

Occhi .....

Naso .....

Bocca .....

Barba .....

Mento .....

Faccia .....

Colorito .....

Corporatura .....

Segni particolari

.....

.....

.....

.....

Mandato di cattura

art. 251, 260, 261, 263, 375 C.p.p.; art. 14 Dispos. attuazione C.p.p., 28-5-1931 n. 602

Il Giudice istruttore dott. R. Fucigna

Visti gli atti del procedimento penale

contro

NICOLOTTI Luca, nato a Torino il 28/8/1954, residente ivi, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Poggioreale - Napoli

I M P U T A T O

a) - del reato di cui agli artt. 110-112 n. 1 e 280 C.P. (prev. con D.L. 15/12/79 n. 625 conv. con L. 6/2/80 n. 15) commi 1-2-3 e 4 C.P., poichè, quale componente della colonna genovese F. Berardi dell'organizzazione della banda armata definitasi come "Brigate Rosse", con premeditazione e in concorso di più persone, in numero superiore a cinque, facenti parte del c.d. "fronte logistico", del c.d. "fronte di massa" e del c.d. "comitato esecutivo" della predetta organizzazione ed in concorso ancora degli altri componenti della suddetta colonna, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, esplodendo nei loro confronti non meno di 36 colpi di armi automatiche e semiautomatiche di cal. 9, attentava alla vita e all'incolumità del T. col. Tuttobene Emanuele e dell'App. Casu Antonino, entrambi appartenenti all'Arma dei Carabinieri, esercenti funzioni di P.S., e del T. col. dell'Esercito Ramundo Luigi, cagionando la morte del Tuttobene e del Casu e lesioni gravissime al Ramundo.
In Genova il 25/1/80.

b) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110-112 n. 1 C.P., 12-14, L. 14 ottobre 1974 n. 497 ed 1-2 L. 18 aprile 1975 n. 110 ed l. L. 6 febbraio 1980 n. 15 (conv. D.L. 15 dicembre 1979, n. 625), 61 n. 2 C.P., poichè in concorso con altre persone, con le specificazioni sub a), in numero superiore a cinque persone e commettendo i fatti per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, senza licenza dell'Autorità e, allo scopo di commettere il delitto sub a), portavano fuori della propria abitazione quanto

Tip. Cardinale - (010) 29 38 32

P. Q. M.

Visto l'art. ..... C.p.p.

Sentito il P.M.,

ordina la cattura di .....

affinché sia condotto in carcere a propria disposizione;

richiede agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere all'esecuzione in conformità alle disposizioni di legge;

delega gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria procedenti ad informare l'imputato che ha facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia, con dichiarazione da riprodurre nel verbale di arresto, e con l'avvertenza che, mancando tale designazione, non sarà precluso il compimento di atti istruttori e gli avvisi di rito saranno notificati a un difensore d'ufficio.

Genova, ...

Il Cancelliere Il Giudice Istruttore

meno un mitra Sterling cal. 9 Parabellum, matr. KR 21882 ed una pistola Beretta-Glisenti mod. 1923-25 cal. 9 Parabellum, armi da guerra, con relativo munizionamento.
In Genova il 25/1/1980.

c) - del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110-112 n. 1, 697 e 61 n. 2 C.P. e 10-14 L. 14 ottobre 1974 n. 497, 1 L. 6 febbraio 1980 n. 15 (conv. D.L. 15 dicembre 1979, n. 625), poichè , con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altre persone alcune non identificate, nonchè con le specificazioni sub a) deteneva e portava fuori dalla propria abitazione, un numero imprecisato di armi e munizioni per armi comuni da sparo, senza averne la licenza dell'Autorità.
In Genova il 25/1/1980.

d) - del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110-112 n. 1, 624-625 nn. 2-5-7 e 61 n. 2 C.P. ed 1 L. 6 febbraio 1980 n. 15 (conv. D.L. 15 dicembre 1979, n. 625), poichè con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altre persone e con le specificazioni sub a), in numero superiore a cinque persone, al fine di trarne profitto e di commettere il delitto sub a), nonchè commettendo i fatti per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, con uso di mezzo fraudolento per aprirne le portiere ed avviarne il motore, si impossessavano dell'autovettura Fiat 128 tg. GE/637713 e del furgone 850 Fiat tg. GE/499909 ed altresì di un bollo di circolazione e di un contrassegno di assicurazione, sottraendoli rispettivamente ad Orfanotti Gino, alla Curia Provincializia di Genova, a Lo Bartolo Salvatore ed alla società Les Assurances Nationales IARD (Compagnie du Soleil), che avevano lasciato per necessità e consuetudine le proprie autovetture esposte alla pubblica fede, della predetta Assicurazione).
In Genova fino al 18/12/1979.

e) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110-112 n. 1, 477-482 e 61 n. 2 C.P. e 1, L. 6 febbraio 1980 n. 15 (conv. D.L. 15 dicembre 1979, 625), poichè con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato sub a) e di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, in concorso con altre persone, in numero superiore a cinque persone e con le specificazioni sub a), sostituiva alle targhe GE/637713 e GE/499909 delle vetture sub d) le targhe false GE/607847 e GE/572382.
In Genova, nel gennaio del 1980.

./.

f) - del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110-112 n. 1, 103 in relazione all'art. 270 C.P. ed 1 L. 6 febbraio 1980 n. 15 conv. il D.L. 15 dicembre 1979 n. 625), poichè con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso con più persone nei termini specificati sub a) ed ai fini di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, in numero superiore a cinque persone, redigeva vari volantini ciclostilati che diffondeva e faceva diffondere clandestinamente in Genova ed altre città dello Stato, in cui faceva pubblicamente l'apologia del delitto sub a) ed inoltre pubblicamente istigava alla lotta armata contro lo Stato ed al sovvertimento degli ordinamenti politici, economici e sociali della Repubblica, secondo i fini ed i principi propugnati dalla banda armata definitasi "Brigate Rosse".

In Genova nel gennaio 1980.

-----00000-----

Il G.I., letti gli atti e viste le conformi richieste del P.M.;

Ritenuto che sulla scorta degli elementi raccolti in sede di indagini di P.G. e delle puntuali e precise dichiarazioni fatte dal detenuto Patrizio Peci, sussistono elementi di convincimento in ordine all'identificazione del Nicolotti quale autore dei fatti ascrittigli in rubrica;

- che la gravità del fatto è implicita nella natura e modalità dei commessi reati e in quanto tale giustifica comunque l'emissione del mandato di cattura;

P.Q.M.

Visto l'art. 253 C.p.p.;
sentito il P.M.;
ordina la cattura di Nicolotti Luca, affinchè sia condotto in carcere a propria disposizione;
richiede agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere all'esecuzione in conformità alle dispsizioni di legge;
delega gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, Nucleo Palazzo di Giustizia, procedenti ad informare l'imputato che ha facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia, con dichia

./.

razione da riprodurre nel verbale di arresto, e con l'avvertenza che, mancando tale designazione, non sarà precluso il compimento di atti istruttori e gli avvisi di rito saranno notificati a un difensore d'ufficio.

Genova,

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. R. Fucigna)

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio Istruzione

Sez. XIII°

N. 196/80 R.G.G.I.

N. 50/80 Reg. Mand.

N. ..... Reg.

Istruttoria o Procura

(*) Da rimettere in duplice copia all'autorità che deve provvedere per l'esecuzione - art. 14 disp. attuaz. cit.

CONNOTATI

Età anni .....

Statura, mt. .....

Capelli .....

Fronte .....

Ciglia .....

Sopracciglia .....

Occhi .....

Naso .....

Bocca .....

Barba .....

Mento .....

Faccia .....

Colorito .....

Corporatura .....

Segni particolari

CASA CIRCONDARIALE - NAPOLI
Preso nota in matricola all'interessato il 10.6.1980
Nicolotti Luca

Mandato di cattura (*)

art. 251, 260, 261, 263, 375 C.p.p.; art. 14 Dispos. attuazione C.p.p., 28-5-1931 n. 602

Il Giudice istruttore dott. R. Fucigna

Visti gli atti del procedimento penale

contro

NICOLOTTI Luca, nato a Torino il 28/8/1954, residente ivi, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Poggioreale - Napoli

IMPUTATO

a) - del reato di cui agli artt. 110-112 n. 1 e 280 C.P. (prev. con D.L. 15/12/79 n. 625 conv. con L. 6/2/80 n. 15) commi 1-2-3 e 4 C.P., poichè, quale componente della colonna genovese F. Berardi dell'organizzazione della banda armata definitasi come "Brigate Rosse", con premeditazione e in concorso di più persone, in numero superiore a cinque, facenti parte del c.d. "fronte mogistico", del c.d. "fronte di massa" e del c.d. "comitato esecutivo" della predetta organizzazione ed in concorso ancora degli altri componenti della suddetta colonna, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, esplodendo nei loro confronti non meno di 36 colpi di armi automatiche e semiautomatiche di cal. 9, attentava alla vita e all'incolumità del T. col. Tuttobene Emanuele e dell'App. Casu Antonino, entrambi appartenenti all'Arma dei Carabinieri, esercenti funzioni di P.S., e del T. col. dell'Esercito Ramundo Luigi, cagionando la morte del Tuttobene e del Casu e lesioni gravissime al Ramundo.

In Genova il 25/1/80.

b) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110-112 n. 1 C.P., 12-14, L. 14 ottobre 1974 n. 497 ed 1-2 L. 18 aprile 1975 n. 110 ed l. L. 6 febbraio 1980 n. 15 (conv. D.L. 15 dicembre 1979, n. 625), 61 n. 2 C.P., poichè in concorso con altre persone, con le specificazioni sub a), in numero superiore a cinque persone e commettendo i fatti per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, senza licenza dell'Autorità e, allo scopo di commettere il delitto sub a), portavano fuori della propria abitazione quanto

Tip. Cardinale - (010) 92 38 32

P. Q. M.

Visto l'art. ..... C.p.p.

Sentito il P.M.,

ordina la cattura di .....

affinché sia condotto in carcere a propria disposizione;

richiede agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere all'esecuzione in conformità alle disposizioni di legge;

delega gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria procedenti ad informare l'imputato che ha facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia, con dichiarazione da riprodurre nel verbale di arresto, e con l'avvertenza che, mancando tale designazione, non sarà precluso il compimento di atti istruttori e gli avvisi di rito saranno notificati a un difensore d'ufficio.

Genova, ...

Il Cancelliere Il Giudice istruttore

meno un mitra Sterming cal. 9 Parabellum, matr. KR 21882 ed una pistola Beretta-Glisenti mod. 1925-25 cal. 9 Parabellum, armi da guerra, con relativo munizionamento.
In Genova il 25/1/1980.

c) - del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110-112 n. 1, 697 e 61 n. 2 C.P. e 10-14 L. 14 ottobre 1974 n. 497, 1 L. 6 febbraio 1980 n. 15 (conv. D.L. 15 dicembre 1979, n. 625), poichè , con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altre persone alcune non identificate, nonchè con le specificazioni sub a) deteneva e portava fuori dalla propria abitazione, un numero imprecisato di armi e munizioni per armi comuni da sparo, senza averne la licenza dell'Autorità.
In Genova il 25/1/1980.

d) - del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110-112 n. 1, 624-625 nn. 2-5-7 e 61 n. 2 C.P. ed 1 L. 6 febbraio 1980 n. 15 (conv. D.L. 15 dicembre 1979, n. 625), poichè con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altre persone e con le specificazioni sub a), in numero superiore a cinque persone, al fine di trarne profitto e di commettere il delitto sub a), nonchè commettendo i fatti per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, con uso di mezzo fraudolento per aprirne le portiere ed avviarne il motore, si impossessavano dell'autovettura Fiat 128 tg. GE/637713 e del furgone 850 Fiat tg. GE/499909 ed altresì di un bollo di circolazione e di un contrassegno di assicurazione, sottraendoli rispettivamente ad Orfanotti Gino, alla Curia Provincializia di Genova, a Lo Bartolo Salvatore ed alla società Les Assurances Nationales IARD (Compagnie du Soleil), che avevano lasciato per necessità e consuetudine le proprie autovetture esposte alla pubblica fede, della predetta Assicurazione).
In Genova fino al 18/12/1979.

e) - del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110-112 n. 1, 477-482 e 61 n. 2 C.P. e 1, L. 6 febbraio 1980 n. 15 (conv. D.L. 15 dicembre 1979, 625), poichè con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato sub a) e di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, in concorso con altre persone, in numero superiore a cinque persone e con le specificazioni sub a), sostituiva alle targhe GE/637713 e GE/499909 delle vetture sub d) le targhe false GE/607847 e GE/572382.
In Genova, nel gennaio del 1980.

./.

f) - del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110-112 n. 1, 103 in relazione all'art. 270 C.P. ed 1 L. 6 febbraio 1980 n. 15 conv. il D.L. 15 dicembre 1979 n. 625), poichè con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso con più persone nei termini specificati sub a) ed ai fini di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, in numero superiore a cinque persone, redigeva vari volantini ciclostilati che diffondeva e faceva diffondere clandestinamente in Genova ed altre città dello Stato, in cui faceva pubblicamente l'apologia del delitto sub a) ed inoltre pubblicamente istigava alla lotta armata contro lo Stato ed al sovvertimento degli ordinamenti politici, economici e sociali della Repubblica, secondo i fini ed i principi propugnati dalla banda armata definitasi "Brigate Rosse".

In Genova nel gennaio 1980.

-----00000-----

Il G.I., letti gli atti e viste le conformi richieste del P.M.;

Ritenuto che sulla scorta degli elementi raccolti in sede di indagini di P.G. e delle puntuali e precise dichiarazioni fatte dal detenuto Patrizio Peci, sussistono elementi di convincimento in ordine all'identificazione del Nicolotti quale autore dei fatti ascrittigli in rubrica;

- che la gravità del fatto è implicita nella natura e modalità dei commessi reati e in quanto tale giustifica comunque l'emissione del mandato di cattura;

P.Q.M.

Visto l'art. 253 C.p.p.;
sentito il P.M.;
ordina la cattura di Nicolotti Luca, affinchè sia condotto in carcere a propria disposizione;
richiede agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere all'esecuzione in conformità alle dispesizioni di legge;
delega gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, Nucleo Palazzo di Giustizia, procedenti ad informare l'imputato che ha facoltà di nominare un proprio difensore di fiducia, con dichia

./.

razione da riprodurre nel verbale di arresto, e con l'avvertenza che, mancando tale designazione, non sarà precluso il compimento di atti istruttori e gli avvisi di rito saranno notificati a un difensore d'ufficio.

Genova,

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. R. Fucigna)

LEGIONE CARABINIERI DI GENOVA
-Nucleo di Polizia Giudiziaria-

PROCESSO VERBALE di arresto in esecuzione di Mandato di Cattura a carico d NICOLOTTI Luca,nato a Torino il 28.8.1954,ivi residente-detenuto.

L'anno millenovecentottanta addì IO (dieci) del mese di giugno in Napoli nella Casa Circondariale di detenzione "Poggioreale" alle ore 9,30 .----------

"Noi sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria,riferiamo al la competente Autorità Giudiziaria quanto appresso:----------

""Atteso la eseguibilità del Mandato di Cattura n.196/80 RGGI e n.50/80 R.M. emesso in data 6 giugno 1980 dal Tribunale - Ufficio Istruzione Penale di Genova a firma del G.I. dott.R.Fucigna a carico di NICOLOTTI Luca in oggetto meglio indicato,perchè imputato dei reati menzionati nel provvedimento stesso, alle ore 9,20 di oggi IO giugno ci siamo recati presso la suddetta casa circondariale ove ottenuta la presenza dell'interessato NICOLOTTI, già detenuto, gli abbiamo notificato il provvedimento in parola consegnandogliene copia.----------

Il Nicolotti invitato a nominarsi un difensore di fiducia dichi "Avv. Edoardo di Giovanni e Lombardo Giovanna del foro di Roma

Perchè quanto sopra consti abbiamo redatto il presente P.V. che trasmettiamo all'A.Giudiziaria emittente.----------

F.L.C. in data e luogo di cui sopra sottoscritti.----------

Nicolotti Luca

Brigadiere Di Mezzo Pietro

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 196/80 R.G.I. Genova,

Sezione 13^

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (art. 3 L. 15/12/1969 N. 775 (art. 304 C.P.P.)

Al Signor MICALETTO Rocco
nato a Taviano il 12/8/1946
detenuto nella Casa Circondariale
di TRANI.

Si comunica, che in relazione

a) omicidio dei Carabinieri Tuttobene Emanuele e Casu Antonino (artt. 110-112 n° 1 e 2 e 280 (D.L. 15/12/79 n° 625 conv. L. 6/2/80 n° 15) co. 1°- 2°- 3° e 4°, 61 n° 6 e 10.
In Genova il 25/1/80.

b) porto abusivo armi e munizioni (artt. 81 cpv., 110-112 n° 1 C.P.- 12 e 14 l. 14/10/74 n° 497 ed 1-2 L. 18/4/75 n° 110 e 1, L. 6/2/80 n° 15 (conv. D.L. 15/12/79 n° 625), art. 61 n° 6.
In Genova il 25/1/80.

c) detenzione armi e munizioni (artt. 81 cpv.- 110-112 n° 1,697 e 61 n° 2 C.O. e 10-14 l. 14/10/74 n° 497 e 1 L. 6/2/80 n° 15 (conv. D.L. 15/12/79 n° 625, art. 61 n° 6.
In Genova il 25/1/80.

d) furto di autovetture (artt. 81 cpv.-110-112 n° 1,624-625 nn.2- 5- 7 e 61 n° 2 C.P. ed 1 l. 6/2/80 n° 15 (conv. D.L. 15/12/79 n° 625), 61 n° 6.
In Genova fino al 18/12/79.

e) falso- (sostituzione targhe)- artt. 81 cpv.- 110-112 n° 1-477-482 e 61 n° 2 C.P. e 1 l. 6/2/80 n° 15 (conv. D.L. 15/12/79 n° 625), art. 61 n° 6.
In Genova nel gennaio 1980.

f) istigazione e apologia di reato (artt. 81 cpv.-110-112 n° 1, 303 in rel. all'art. 270 C.P. ed 1 l. 6/2/80 n° 15 (conv. D.L. 15/12/79 n° 625), art. 61 n° 6.
In Genova ed in altre città dello Stato nel gennaio 1980.

è stato iniziato procedimento penale, in istruzione presso questo Ufficio, e La si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione, Le sarà nominato sin d'ora difensore d'Ufficio, l'Avv. Cesidio De Vincentiis.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 196/80 R.G.I. Genova,

Sezione 13^

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (art.3 L.15/12/1969 N.775 (art.304 C.P.P.).

Al Sig. MASSA M.Giovanna,
nata a Sarroch il 5/3/1950
LATITANTE

Si comunica,che in relazione

a) omicidio dei Carabinieri Tuttobene Emanuele e Casu Antonino (artt. 110-112 n° 1 e 2 e 280 (D.L. 15/12/79 n.625 conv. L.6/2/80 n.15) co. 1°-2-3° e 4°,61 n° 10.
In Genova il 25/1/80.

b) porto abusivo armi e munizioni (artt.81 cpv.,110-112 n.1 C.P.-12 e 14 l.14/10/74 n.497 ed 1-2 l.18/4/75 n.110 e 1,L.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova il 25/1/80.

c) detenzione armi e munizioni (artt.81 cpv.-110-112 n.1-697 e 61 n.2 C.P. e 10-14 l.14/10/74 n.497 e 1 L.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova il 25/1/80.

d) furto di autovetture (artt.81 cpv.-110-112 n.1-624-625 nn.2-5-7 e 61 n.2 C.P. ed 1 l.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova fino al 19/12/79.

e) falso (sostituzione targhe)-artt.81 cpv. 110-112 n.1-477-482 e 61 n.2 C.P. e 1 L.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova nel gennaio 1980.

f) istigazione e apologia di reato (artt.81 cpv.-110-112 n.1,303 in rel. all'art.270 C.P. ed 1 l.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova ed in altre città dello Stato nel gennaio 1980.

è stato iniziato procedimento penale, in istruzione presso questo Ufficio, e La si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione, Le sara nominato sin d'ora difensore d'Ufficio, l'Avv. Enrico De Vincentiis.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 196/80 R.G.I. **Genova,**

Sezione 13^

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (art. 3 L. 15/12/1969 N. 775 (art. 304 C.P.P.)

Al Signor **MORETTI** Mario
nato a Porto San Giorgio (AP) il
16/1/1946. LATITANTE

Si comunica, che in relazione

a) omicidio dei Carabinieri Tuttobene Emanuele e Casu Antonino (artt. 110-112 n° 1 e 2 e 280 (D.L. 15/12/79 n° 625 conv. L. 6/2/80 n° 15) co. 1°- 2°- 3° e 4°, 61 n° 6 e 10.
In Genova il 25/1/80.

b) porto abusivo armi e munizioni (artt. 81 cpv., 110-112 n° 1 C.P.- 12 e 14 l. 14/10/74 n° 497 ed 1-2 L. 18/4/75 n° 110 e 1, L. 6/2/80 n° 15 (conv. D.L. 15/12/79 n° 625), art. 61 n° 6.
In Genova il 25/1/80.

c) detenzione armi e munizioni (artt. 81 cpv.- 110-112 n° 1,697 e 61 n° 2 C.O. e 10-14 l. 14/10/74 n° 497 e 1 L. 6/2/80 n° 15 (conv. D.L. 15/12/79 n° 625, art. 61 n° 6.
In Genova il 25/1/80.

d) furto di autovetture (artt. 81 cpv.-110-112 n° 1,624-625 nn.2- 5- 7 e 61 n° 2 C.P. ed 1 l. 6/2/80 n° 15 (conv. D.L. 15/12/79 n° 625), 61 n° 6.
In Genova fino al 18/12/79.

e) (sostituzione targhe)- artt. 81 cpv.- 110-112 n° 1-477-482 e 61 n° 2 C.P. e 1 l. 6/2/80 n° 15 (conv. D.L. 15/12/79 n° 625), art. 61 n° 6.
In Genova nel gennaio 1980.

f) istigazione e apologia di reato (artt. 81 cpv.-110-112 n° 1, 303 in rel. all'art. 270 C.P. ed 1 l. 6/2/80 n° 15 (conv. D.L. 15/12/79 n° 625), art. 61 n° 6.
In Genova ed in altre città dello Stato nel gennaio 1980.

è stato iniziato procedimento penale, in istruzione presso questo Ufficio, e La si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione, Le sarà nominato sin d'ora difensore d'Ufficio, l'Avv. Cesidio De Vincentiis.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 196/80 R.G.I. **Genova,**

Sezione 13°

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (art.3 L.15/12/1969 N.775 (art.304 C.P.P.)

Al Sig. SEGHETTI Bruno,
nato a Roma il 13/4/1950, detenuto
nella Casa Circondariale di
POGGIOREALE (NA)

Si comunica, che in relazione

a) omicidio dei Carabinieri Tuttobene Emanuele e Casu Antonino (artt 110-112 n° 1 e 2 e 280 (D.L.15/12/79 N.625 conv. L.6/2/80 n.15) co. 1°- 2°- 3° e 4°,61 n° 10.
In Genova il 25/1/80.

b) porto abusivo armi e munizioni (artt.81 cpv.,110 -112 n.1 C.P.-12 e 14 l.14/10/74 n.497 ed 1-2 l.18/4/75 n.110 e 1,l.6/2/80 n.15 (conv. D.L.15/12/79 n.625).
In Genova il 25/1/80.

c) detenzione armi e munizioni (artt.81 cpv.-110-112 n.1,697,e 61 n.2 C.P. e 10-14 l.14/10/74 n.497 e 1 L.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova il 25/1/80.

d) furto di autovetture (artt.81 cpv.-110-112 n.1,624-625 nn.2-5-7 e 61 n.2 C.P. ed 1 l.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova fino al 18/12/79;

e) falso (sostituzione targhe)-artt.81 cpv. 110-112 n.1,477-482 e 61 n.2 C.P. e 1 L.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova nel gennaio 1980.

f) istigazione e apologia di reato (artt.81 cpv.-110-112 n.1,303 in rel. all'art.279 C.P. ed 1 l.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova ed in altre città dello Stato nel gennaio 1980.

è stato iniziato procedimento penale, in istruzione presso questo Ufficio, e La si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione, Le sarà nominato sin d'ora difensore d'Ufficio, l'Avv. Cesidio De Vincentiis.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 196/80 R.G.I. Genova,

Sezione 13ª

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (art.3 L.15/12/1969 N.775 (art.304 C.P.P.).

Al Sig. GUAGLIARDO Vincenzo, nato a Bonarkeu (Tunisia) il 12/5/1948. LATITANTE

Si comunica, che in relazione

a) omicidio dei Carabinieri Tuttobene Emanuele e Casu Antonino (artt. 110-112 nº 1 e 2 e 280 (D.L. 15/12/79 n.625 conv. L.6/2/80 n.15) co. 1º- 2º- 3º e 4º,61 nº 10.
In Genova il 25/1/80.

b) porto abusivo armi e munizioni (artt.81 cpv.,110-112 n.1 C.P.- 12 e 14 l.14/10/74 n.497 ed 1-2 l.18/4/75 n.110 e 1,L.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova il 25/1/80.

c) detenzione armi e munizioni (artt.81 cpv.-110-112 n.1,697 e 61 n.2 C.P. e 10-14 l.14/10/74 n.497 e 1 L.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova il 25/1/80.

d) furto di autovetture (artt.81 cpv.-110-112 n.1-624-625 nn.2-5-7 e 61 n.2 C.P. ed 1 l.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova fino al 18/12/79.

e) falso (sostituzione targhe)-artt.81 cpv. 110-112 n.1-477-482 e 61 n.2 C.P. e 1 L.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova nel gennaio 1980.

f) istigazione e apologia di reato (artt.81 cpv.-110-112 n.1,303 in rel. all'art.270 C.P. ed 1 l.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova ed in altre città dello Stato nel gennaio 1980.

è stato iniziato procedimento penale, in istruzione presso questo Ufficio, e La si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione, Le sarà nominato sin d'ora difensore d'Ufficio, l'Avv. Enrico De Vincentiis.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

TRIBUNALE DI GENOVA - Ufficio Istruzione Penale

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 196/80 R.G.I. **Genova,**

Sezione 13ª

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (art.3 L.15/12/1969 N.775 (art.304 C.P.P.).

Al Sig. BRIOSCHI Mario Maria, nato a Monza 19/2/52 attualmente detenuto presso Casa Circondariale di Messina

Si comunica, che in relazione

a) omicidio dei Carabinieri Tuttobene Emanuele e Casu Antonino (artt. 110-112 nº 1 e 2 e 280 (D.L. 15/12/79 n.625 conv. L.6/2/80 n.15) co. 1º- 2º- 3º e 4º,61 nº 10.
In Genova il 25/1/80.

b) porto abusivo armi e munizioni (artt.81 cpv.,110-112 n.1 C.P.- 12 e 14 l.14/10/74 n.497 ed 1-2 l.18/4/75 n.110 e 1,L.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova il 25/1/80.

c) detenzione armi e munizioni (artt.81 cpv.-110-112 n.1,697 e 61 n.2 C.P. e 10-14 l.14/10/74 n.497 e 1 L.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova il 25/1/80.

d) furto di autovetture (artt.81 cpv.-110-112 n.1-624-625 nn.2-5-7 e 61 n.2 C.P. ed 1 l.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova fino al 18/12/79.

e) falso (sostituzione targhe)-artt.81 cpv. 110-112 n.1-477-482 e 61 n.2 C.P. e 1 L.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova nel gennaio 1980.

f) istigazione e apologia di reato (artt.81 cpv.-110-112 n.1,303 in rel. all'art.270 C.P. ed 1 l.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova ed in altre città dello Stato nel gennaio 1980.

è stato iniziato procedimento penale, in istruzione presso questo Ufficio, e La si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione, Le sarà nominato sin d'ora difensore d'Ufficio, l'Avv. Enrico De Vincentiis.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

F.TTO FUCIGNA

E' copia conforme all'originale
Genova

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 196/80 R.G.I. Genova,

Sezione 13^

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (art.3 L.15/12/1969 N.775 (art.304 C.P.P.)

Al Sig. SAVASTA Antonio,
n. Roma 30/12/55
LATITANTE

Si comunica, che in relazione

a) omicidio dei Carabinieri Tuttobene Emanuele e Casu Antonino (artt. 110-112 n° 1 e 2 e 280 (D.L. 15/12/79 n.625 conv. L.6/2/80 n.15) co. 1°- 2°- 3°-e 4°,61 n° 10.
In Genova il 25/1/80.

b) porto abusivo armi e munizioni (artt.81 cpv.,110-112 n.1 C.P.- 12 e 14 L.14/10/74 n.497 ed 1-2 l.18/4/75 n.110 e 1,l.6/2/80 n.15. (conv. D.L.15/12/79 n.625).
In Genova il 25/1/80.

c) detenzione armi e munizioni (artt.81 cpv.-110-112 n.1,697 e 61 n.2 C.P. e 10-14 l.14/10/74 n.497 e 1 L.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova il 25/1/80.

d) furto di autovetture (artt.81 cpv.-110-112 n.1-624-625 nn.2-5-7 e 61 n.2 C.P. ed 1 l.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova fino al 18/12/79.

e) falso (sostituzione targhe)-artt.81 cpv. 110-112 n.1-477-482 e 61 n.2 C.P. e 1 L.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova nel gennaio 1980.

f) istigazione e apologia di reato (artt.81 cpv.-110-112 n.1,303 in rela all'art.270 C.P. ed 1 l.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova ed in altre città dello Stato nel gennaio 1980.

è stato iniziato procedimento penale, in istruzione presso questo Ufficio, e La si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione, Le sarà nominato sin d'ora difensore d'Ufficio, l'Avv. Enrico De Vincentiis.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 196/80 R.G.I. **Genova,**

Sezione 13ª

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (art.3 L.15/12/1969 N.775 (art.304 C.P.P.)

Al Sig. BALZARANI Barbara,
nata a Collegno il 10/1/1949
LATITANTE

Si comunica, che in relazione

a) omicidio dei Carabinieri Tuttobene Emanuele e Casu Antonino (artt. 110-112 nº 1 e 2 e 280 (D.L. 15/12/79 n.625 conv. L.6/2/80 n.15) co. 1º- 2º- 3º-e 4º,61 nº 10.
In Genova il 25/1/80.

b) porto abusivo armi e munizioni (artt.81 cpv.,110-112 n.1 C.P.- 12 e 14 L.14/10/74 n.497 ed 1-2 l.18/4/75 n.110 e 1,l.6/2/80 n.15. (conv. D.L.15/12/79 n.625).
In Genova il 25/1/80.

c) detenzione armi e munizioni (artt.81 cpv.-110-112 n.1,697 e 61 n.2 C.P. e 10-14 l.14/10/74 n.497 e 1 L.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova il 25/1/80.

d) furto di autovetture (artt.81 cpv.-110-112 n.1-624-625 nn.2-5-7 e 61 n.2 C.P. ed 1 l.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova fino al 18/12/79.

e) falso (sostituzione targhe)-artt.81 cpv. 110-112 n.1-477-482 e 61 n.2 C.P. e 1 L.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova nel gennaio 1980.

f) istigazione e apologia di reato (artt.81 cpv.-110-112 n.1,303 in rela all'art.270 C.P. ed 1 l.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova ed in altre città dello Stato nel gennaio 1980.

è stato iniziato procedimento penale, in istruzione presso questo Ufficio, e La si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione, Le sarà nominato sin d'ora difensore d'Ufficio, l'Avv. Enrico De Vincentiis.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 196/80 R.G.I. Genova,

Sezione 13^

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (art.3 L.15/12/1969 N.775 (art.304 C.P.P.)

Al Sig. PONTI Nadia
nata a Torino il 26/10/1949
LATITANTE

Si comunica, che in relazione

a) pmicidio dei Carabinieri Tuttobene Emanuele e Casu Antonino (artt. 110-112 n° 1 e 2 e 280 (D.L.15/12/79 N.625 conv. L.6/2/80 n.15) co. 1°+ 2°- 3° e 4°,61 n° 10.
In Genova il 25/1/80.

b) porto abusivo armi e munizioni (artt.81 cpv.,110 -112 n.1 C.P.-12 e 14 l.14/10/74 n.497 ed 1-2 l.18/4/75 n.110 e 1,l.6/2/80 n.15 (conv. D.L.15/12/79 n.625).
In Genova il 25/1/80.

c) detenzione armi e munizioni (artt.81 cpv.-110-112 n.1,697,e 61 n.2 C.P. e 10-14 l.14/10/74 n.497 e 1 L.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova il 25/1/80.

d) furto di autovetture (artt.81 cpv.-110-112 n.1,624-625 nn.2-5-7 e 61 n.2 C.P. ed 1 l.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova fino al 18/12/79;

e) falso (sostituzione targhe)-artt.81 cpv. 110-112 n.1,477-482 e 61 n.2 C.P. e 1 L.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova nel gennaio 1980.

f) istigazione e apologia di reato (artt.81 cpv.-110-112 n.1,303 in rel. all'art.279 C.P. ed 1 l.6/2/80 n.15 (conv. D.L. 15/12/79 n.625).
In Genova ed in altre città dello Stato nel gennaio 1980.

è stato iniziato procedimento penale, in istruzione presso questo Ufficio, eLa si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione, Le sarà nominato sin d'ora difensore d'Ufficio, l'Avv. Cesidio De Vincentiis.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

787/79 RGGI

FERIMENTO

ENRICO GHIO

Ufficio Istruzione

Sez. 13°

N. 717/79 R.G.G.I.

N. ..... Reg. Mand.

N. ..... Reg. Istruttoria o Procura

(*) Da rimettere in duplice copia all'autorità che deve provvedere per l'esecuzione - art. 14 disp. attuaz. cit.

CONNOTATI

Età anni .....

Statura, mt. .....

Capelli .....

Fronte .....

Ciglia .....

Sopracciglia .....

Occhi .....

Naso .....

Bocca .....

Barba .....

Mento .....

Faccia .....

Colorito .....

Corporatura .....

Segni particolari

.....

.....

.....

.....

Mandato di cattura (*)

art. 251, 260, 261, 263, 375 C.p.p.; art. 14 Dispos. attuazione C.p.p., 28-5-1931 n. 602

Il Giudice istruttore dott. R. Fucigna

.....

Visti gli atti del procedimento penale

contro

NICOLOTTI Luca, n. a Torino il 28/8/1954, ivi res. Attualmente detenuto presso le Carceri di Poggioreale Napoli.

.....

I M P U T A T O

a) - del reato di cui agli artt. 110-112 n° 1 - 582-585, in relazione all'art. 576 u.c. C.P. poichè quale componente della colonna genovese dell'organizzazione della banda armata definitasi come "Brigate Rosse", con premeditazione in concorso di più persone in numero superiore a cinque, facenti parte del c.d."fronte logistico", c.d. "fronte di massa" e del c.d. "comitato esecutivo" della predetta organizzazione, in concorso ancora degli altri componenti della suddetta colonna, cagionava a Ghio Enrico lesioni personali localizzate negli organi della deambulazione da cui derivava una malattia nel corpo guaribile in non meno di gg. 30.

In Genova, il 29/5/79.

.....

b) - del reato di cui agli artt. 81 cpv. - 110-112 n° 1, 61 n° 2 C.P. e 10-12 e 14 L. 14/10/74 n. 497 e 2 L. 18/4/75 n. 110, poichè con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso in concorso con altre persone con le specificazioni sub a) in numero superiore a cinque persone, deteneva e portava fuori dalla propria abitazione senza licenza dell'Autorità e allo scopo di commettere il delitto sub a), quanto meno una pistola Beretta M 81 cal. 7,65 arma comune da sparo.

In Genova, il 29/5/79.

.....

c) - del reato di cui agli artt. 110-112 n° 1, 703 e 61 n° 2 C.P., poichè in concorso con altre persone con le specificazioni sub a), in numero superiore a cinque persone, al fine di commettere il delitto ivi indicato, sparava in luogo abitato non meno di quattro colpi di pistola.

In Genova, il 29/5/79.

Tip. Cardinale - (010) 29 36 32

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio Istruzione Penale

Sez. 13ª - n. 797/79

OGGETTO: Comunicazione giudiziaria (art. 3 L. 15/12/69/ n.775 (art.304 c.p.p.)

MORETTI Mario
nato POrto San Giorgio 16/1/46
LATITANTE

Si comunica che in relazione:

-lesioni personali aggravate (artt. 110,112 nn. 1-2, 582,585 in rel. all'art. 576 u.c. C.P. 61 n.6 - In Genova, il 29/5/1979; in danno di Gallo Enrico

-detenzione e porto abusivo di armi (artt. 81 cpv. 110,112 n.1 61 n. 2 C.P. e 10,12,14 L. 14 ottobre 1974 n. 497 e 2 L.18/4/75 n.110 - 61 n.6 In Genova,il29/5/79;

-spari in luogo pubblico (artt/ 110,112 n.1,703 e 61 n. 2 e 6 C.P.)

In Genova il 29/5/79;

è stato iniziato procedimento penale, in istruzione presso questo Ufficio e la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione, Le sarà nominato un difensore d'ufficio, già fin d'ora designato nell'avv. Enrico DE VINCENTIIS del foro di Genova.

Genova,

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Roberto Pucigna)

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio Istruzione penale

Sez. 13^ - n. 787/79

OGGETTO: Comunicazione giudiziaria (art.3 L.15/12/69 n. 775 (art.304 C.P.P)

PONTI Nadia
nata a Torino il 26/10/49
LATITANTE

Si comunica che in relazione:

- lesioni personali aggravate (artt. 110,112 nn.1-2,582,585 in rel. all'art. 576 u;c; C.P. - In Genova il 29/5/79;
- detenzione e porto abusivo d'armi (artt.81 cpv. 110,112 n.1 61 N.2 C.P. e 10,12,14 L. 14/10/74 n. 497 e 2 L. 18/4/75 n. 110- In Genova il 29/5/79;
- spari in luogo abitato (artt.110,112 n. 1 - 703 e 61 n. 2 C.P. In Genova il 29/5/79;

è stato iniziato procedimento penale in istruzione presso questo Uffcio e la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione, Le sarà nominato un idfensore d'ufficio, già sin d'ora designato nell'avv. Cesidio DE VINCENTIIS del foro di Genova.

Genova,

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Roberto Fucigna)

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio Istruzione penale

Sez. 13ª - n. 787/79

OGGETTO: Comunicazione giudiziaria (art.3 L.15/12/69 n. 775 (art.304 C.P.P)

SPAVASTA antonio
nato a Roma il 30-12-55
latitante

Si comunica che in relazione:

- lesioni personali aggravate (artt. 110,112 nn.1-2,582,585 in rel. all'art. 576 u;c; C.P. - In Genova il 29/5/79;

- detenzione e porto abusivo d'armi (artt.81 cpv. 110,112 n.1 61 N.2 C.P. e 10,12,14 L. 14/10/74 n. 497 e 2 L. 18/4/75 n. 110- In Genova il 29/5/79;

- spari in luogo abitato (artt.110,112 n. 1 - 703 e 61 n. 2 C.P. In Genova il 29/5/79;

è stato iniziato procedimento penale in istruzione presso questo Uffcio e la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione, Le sarà nominato un idfensore d'ufficio, già sin d'ora designato nell'avv. Cesidio DE VINCENTIIS del foro di Genova.

Genova,

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Roberto Fucigna)

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio Istruzione penale

Sezione 13ª - n. 787/79

OGGETTO: Comunicazione giudiziaria (art. 3 L. 15/12/69 n. 775 (art.304 c.p.p.)

BALZARANI Barbara,
nata a Colleferro il 10/1/49
LATITANTE

Si comunica che in relazione:

- lesioni personali aggravate (art. 110,112 nn. 1-2, 582,585 in relazione all'art. 576 u.c. C.P.- In Genova il 29/5/79 in danno di Ghio Enrico
- detenzione e porto abusivo d'armi 'artt. 81 cpv. 110,112 n. 1 61 n. 2 C.P. e 10,12,14 l. 14/10/74 n. 497 e 2 l. 18/4/75 n. 110, in Genova il 29/5/79;
- spari in luogo abitato 'artt. 110,112 ,. 1 - 703 e 61 n. 2 C.P. In genova il 29/5/79,

è stato iniziato procedimento penale in istruzione presso questo Ufficio e la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

Con avvertenza che in mancanza di sua designazione le sarà nomi= nato un difensore d'ufficio, già sin d'ora designato nell'abvv. Cesidio DE VINCENTIIS del foro di Genova.

Genova,

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Roberto Fucigna)

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio Istruzione Penale

Sez. 13 n. 787/79

OGGETTO: Comunicazione giudiziaria (art. 3 L. 15/12/69 n. 773 (art. 304 c.p.p.)

GUAGLIARDO Vincenzo;
nato aBonarkof (Tunisia)il 12/5/48
LATITANTE

Si comunica che in relazione:*

- lesioni personali aggravate (artt. 110,112 nn. 1-2, 582,585 in rel. all'art. 576 u.c. C.P. - In Genova il 29/5/79 in danno di Ghio Enrico
- detenzione e porto abusivo di armi (artt. 81 cpv. 110, 112 n;1 61 n. 2 C.P. e 10,12,14 L. 14/10/74 n. 497 e 2 L. 18/4/75 n. 110, In Genova il 29/5/79;
- spari in luogo pubblico (artt. 110,112 n. 1 - 703 e 61 n. 2 C.P. In Genova il 29/5/79;

è stato iniziato procedimento penale in istruzione presso questo Ufficio e la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione le sarà nominato un difensore d'afficio, già sin d'ora designato nell'avv. Enrico DE VINCENTIIS del foro di Genova.

Genova,

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Roberto Fucigna)

Poggioreale

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio Istruzione Penale

Sez. 13 n. 787/79

OGGETTO: Comunicazione giudiziaria (art. 3 L. 15/12/69 n. 773 (art. 304 c.p.p.)

SEGHETTI Bruno,
nato a Roma il 13/4/50
~~[illegible]~~ DETENUTO
CARCERE POGGIOREALE (NA)

Si comunica che in relazione:"

- lesioni personali aggravate (artt. 110,112 nn. 1-2, 582,585 in rel. all'art. 576 u.c. C.P. - In Genova il 29/5/79; in danno di Gho Enrico
- detenzione e porto abusivo di armi (artt. 81 cpv. 110, 112 n;1 61 n. 2 C.P. e 10,12,14 L. 14/10/74 n. 497 e 2 L. 18/4/75 n. 110, In Genova il 29/5/79;
- spari in luogo pubblico (artt. 110,112 n. 1 - 703 e 61 n. 2 C.P. In Genova il 29/5/79;

è stato iniziato procedimento penale in istruzione presso questo Ufficio e la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione le sarà nominato un difensore d'ufficio, già sin d'ora designato nell'avv. Enrico DE VINCENTIIS del foro di Genova.

Genova,

IL GIUDICE ISTRUTTORE
F.TO (Roberto Pucigna)

E' copia conforme all'originale
Genova, li

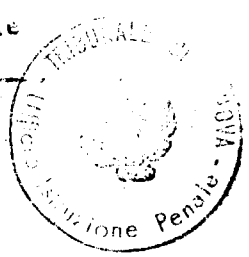

TRIBUNALE DI GENOVA - Ufficio Istruzione Penale

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio Istruzione Penale

Sez. 13ª - n. 787/79

OGGETTO: Comunicazione giudiziaria (art. 3 L. 15/12/69/ n.775 (art.304 c.p.p.)

MICALETTO Rocco
nato a Taviano il 18/8/46
deten. Carcere TRANI

Si comunica che in relazione:

-lesioni personali aggravate (artt. 110,112 nn. 1-2, 582,585 in rel. all'art. 576 u.c. C.P. 61 n.6 - In Genova, il 29/5/1979; in danno di Gitto Enrico

-detenzione e porto abusivo di armi (artt. 81 cpv. 110,112 n.1 61 n. 2 C.P. e 10,12,14 L. 14 ottobre 1974 n. 497 e 2 L.18/4/75 n.110 61 n.6 - In Genova,il29/5/79;

-spari in luogo pubblico (artt/ 110,112 n.1,703 e 61 n. 2 e 6 C.P.) In Genova il 29/5/79;

è stato iniziato procedimento penale, in istruzione presso questo Ufficio e la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

Con avvertenza che, in mancanza di sua designazione, Le sarà nominato un difensore d'ufficio, già sin d'ora designato nell'avv. Cesidio DZ VINCENTIIS del foro di Genova;

Genova,

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Roberto Fucigna)

TRIBUNALE DI GENOVA

Ufficio Istruzione penale

Sezione 13ª - n. 787/79

OGGETTO: Comunicazione giudiziaria (art. 3 L. 15/12/69 n. 773 (art.304 c.p.p.)

GALLINARI Prospero
nato a Reggio Emilia 1°/1/51
det. Carcere P ALMI

Si comunica che in relazione:

- lesioni personali aggravate (art. 110,112 nn. 1-2, 582,585 in relazione all'art. 576 u.c. C.P.- In Genova il 29/5/79;
- detenzione e porto abusivo d'armi 'artt. 81 cpv. 110,112 n. 1 61 n. 2 C.P. e 10,12,14 l. 14/10/74 n. 497 e 2 l. 18/4/75 n. 110, in Genova il 29/5/79;
- spari in luogo abitato 'artt. 110,112 lb. 1 - 703 e 61 n. 2 C.P. In genova il 29/5/79.

è stato iniziato procedimento penale in istruzione presso questo Ufficio e la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

Con avvertenza che in mancanza di sua designazione le sarà nominato un difensore d'ufficio, già sin d'ora designato nell'avv. Cesidio DE VINCENTIIS del foro di Genova.

Genova,

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Roberto Pucigna)

SENTENZA DEL 18.4.1973

CORTE ASSISE GENOVA

contro

ROSSI Mario + 21

SENTENZA

in data

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'ASSISE DI GENOVA

composta dei Signori:

1-	Dott.	VITO	NAPOLETANO	Presidente
2-	"	PIERANDREA	AIROLDI	Consigliere
3-	Sig.	TERESA	PIETRASANTA	Giudice Popolare
4-	"	GIULIANO	GENTILE	" "
5-	"	[illegible]	GRANARA	" "
6-	"	GIOVANNI	COLUCCI	" "
7-	"	ROBERTO	FEDERICI	" "
8-	"	IDALGO	FAGGIONI	" "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa del P.M. istruita con rito formale

c o n t r o

1) ROSSI MARIO fu Luigi ed di Filippi Maria, nato a Genova il 19.8.1942, residente in Genova, Passo Ponte Carega n.4/4- detenuto dal 26.3.71 -

-presente-

2) BATTAGLIA GIUSEPPE di Antonino e di Ficara Carmela, nato a Brancaleone (Reggio Calabria) il 27.1.1946, residente in Genova, Via Burlando n.29/18 - detenuto dal 30.3.1971 -

-presente-

3) FIORANI RINALDO di Domenico e di Castellano Natalina, nato il 2/7/1938 a Genova, residente in Genova, via delle Gavette n.54/3 - detenuto dal 15/4/1971 -

-presente-

4) GIBELLI GIO BATTA SILVIO fu Silvio e fu Verrando Modestina, nato a Camporosso (Imperia) il 3.3.1921, residente in Genova, Piazza Soziglia n.12/3 Sc.Sin. - detenuto dal 19.10.71-

-presente-

5) PORCU GIUSEPPE fu Efisio e di Macis Efisia, nato a Cagliari il 21/3/1915, residente in Genova via Conservatori del Mare n.13/12 A - detenuto dal 19.10.1971 -

-presente-

6) MALAGOLI SILVIO di Amedeo e di Fontanesi [illegible], na-

to a Genova il 1° Aprile 1922, residente in Genova Via Isonzo n.9/3 - detenuto dal 19 luglio 1971 -

-presente-

7) SANGUINETTI ADOLFO fu Alfieri e di Nocci Virginia, nato a Genova il 21.7.1947, residente in Genova via Platani 8/37- detenuto dal 23.7.1971 -

-presente-

8) PANIZZI TEOBALDO di Adolfo e di Rubio Giuseppina, nato a Genova il 12.4.1932, residente in Genova, via Orefici n.6/17 - detenuto dal 19 luglio 1971 -

-presente-

9) VIEL AUGUSTO di Emilio, nato a Udine il 27.11.1946, residente in Genova via Tortosa n.3/4 - detenuto dal 15.4.1972-

-presente-

10) ASTORA GIANFRANCO di Pietro e di Calcinzzo Maria, nato a Sassari il 6.5.1941, residente in Genova Via Premanico n.22- detenuto dall'8/9/1971 -

-presente-

11) CASTELLO LORENZO di Giuseppe e di Saia Concetta, nato a Genova il 19.6.1946, residente in Genova, Via Lungo Bisagno d'Istria n.6 - detenuto dal 4.9.1971 -

-presente-

12) PERISSINOTTI EMILIO di Lino e di Aghera Francesca, nato a Savona il 16.11.1937, residente in Genova, Via Petrizi n.74/11 - latitante -

-contumace-

13) VANTELLI PIERO fu Achille e di Pattioli Maria, nato a Bordano il 30.8.1931, residente a Savona, Via Bellini n.2/7- detenuto dal 14/7/1971 -

-presente-

14) MINALDI RENATO fu Paolo e fu Volieri Amelia, nato a Castellate il 21.4.1917, residente in Genova, Via Piacenza n. 2/13 - detenuto dal 7/4/1971 -

-presente-

15) DE SCISCIOLO ALDO di Giuseppe e di De Lucia Rosa, nato a Genova il 13.4.1948, residente in Genova Piazza Adriatico n.4/12 - estradato dal Belgio, consegnato alla Polizia di Frontiera di Bardonecchia e arrestato il 22.9.1972 -

-presente-

16) MAINO CESARE di Emilio e di Delpullo Argentina, nato a Genova il 9.2.1941, residente in Genova Via F. Feu n. 51/4 - estradato dal Belgio, consegnato alla Polizia di Frontiera di Bardonecchia e arrestato il 22.9.1972 -

-presente-

17) PICCARDO GIUSEPPE di G.B. e di Piccardo Maria, nato a Genova il 7/5/1944, residente in Genova, via Lungo Bisagno

Massola n.51/C - estradato dal Belgio, consegnato alla Polizia di Frontiera di Bardonecchia e arrestato il 22/3/72 - -presente-

18) MELONI MARIA di Nicolò e di Piras Albina, nata a Gennesa (Cagliari) il 17/5/1937, residente in Genova, Via delle Gavette n.54/3 - libera - -presente-

19) ALESSI FERDINANDO di Francesco e di Di Giorgio Carmela, nato a Taurianova (RC) il 25.5.1944, residente in Genova, via Balbi n.21/3 - arrestato il 4.4.71 - in libertà provvisoria dal 22.5.71 - -presente-

20) PICCARDO CARLO di G.B. e di Piccardo Maria, nato a Genova il 18.10.1940, residente in Genova, via Piacenza 168/3/C -arrestato il 4.4.71 - in libertà provvisoria dal 2..5.71 - -presente-

21) MATTIOLI MARIA fu Sante e fu Vescini Irma, nata a Bondeno l'11/5/1911, residente in Savona, via Bellini 2/7- -libera- -contumace-

22) LANNUTTA ARNALDO fu Alberto e fu Benazzi Italia, nato a Roma il 16.3.1912, ivi residente, Via Germanico n.197, avente eletto domicilio - arrestato il 1°.1.1972 - in libertà provvisoria 1°8.1.1972 - libero - -assente-

I N P U T A T I

SANGUINETI - ROSSI - BATTAGLIA - FIORANI - MAINO - PORCU - GIBELLI - VANDELLI - DE SCISCIOLO - PICCARDO GIUSEPPE - RINALDI - PALAGOLI - MARLETTI - VIEL - ASTARA - CASTELLO - PERISSINOTTI :

1) del reato p. e p. dall'art.416, 1°, 2°, 3°, 5° comma C.P. per essersi, tutti, associati, essendo in numero di persone superiore a dieci, al dichiarato scopo di permanentemente commettere una serie indeterminata di delitti (avendo, in particolare: a) il Sanguineti, il Battaglia, il Maino, il Rossi, costituito il gruppo così detto XXII Ottobre verso la fine del 1969, gruppo al quale, poi, aderirono il Fiorani, il Vandelli, il De Scisciolo, il Piccardo Giuseppe, il Rinaldi, il Palagoli, il Marletti, il Viel, l'Astara, il Castello ed il Perissinotti; b) il Porcu, il Gibelli, il Fiorani, il Rossi, il Battaglia, assunta la qualità di capi e di ispiratori del programma delinquenziale oggetto-fine della associazione), programma delinquenziale, in parte, effettivamente concretato, che andava dalle rapine in istituti bancari e similari, al sequestro di persona a scopo di estorsione, nonchè ad attentati dinamitardi ed incen

diari in danno di Enti vari ed impianti industriali e ad interferenze radiotelevisive, il tutto comprovato dai capi di imputazione elevati a carico di diversi associati a delinquere sopra menzionati.
Accertato in Genova tra l'ottobre 1969 ed il 26.3.1971.

Con la esclusione, per gli imputati De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe, dei riferimenti agli "attentati dinamitardi ed incendiari in danno di enti vari ed impianti industriali, e ad interferenze radiotelevisive", come disposto con ordinanza dibattimentale in data 8/11/72 della Corte di Assise di Genova.

2) VANDELLI - RINALDI - FIORANI - ROSSI - BATTAGLIA - DE SCISCIOLO - MAINO - PICCARDO GIUSEPPE -

del reato p. e p. dagli artt.110 - 112 n.1 e 2, I° e II° comma, 630, 61 n.2 C.P. per avere, in concorso tra loro (essendo concorrenti nel reato più di cinque persone) ed avendo, il Vandelli, promossa ed organizzata la cooperazione degli altri correi nel reato e diretto la loro attività, sequestrato in Genova, Gadolla Sergio, successivamente trasferito in Val d'Aveto, e, qui, trattenuto prigioniero in una impervia località nella zona del Monte Bue e ciò allo scopo di conseguire per sè l'ingiusto profitto di L.200 milioni come prezzo della liberazione, avvenuta in località Villa Sbarbaro (territorio di Chiavari) del Gadolla, dai cui familiari, che sborsavano il prezzo del riscatto, conseguivano il lucrativo intento, che cagionava alle dette persone offese dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Accertato in Genova e Chiavari dal 5 al 10 ottobre 1970.

3) del reato p. e p. dagli artt.110, 628, I° e 3° comma n.1, 61 n.2; 112 n.2 C.P. per avere, in concorso tra loro (ed essendo più persone riunite), mediante violenza e minaccia, costretto Gadolla Sergio, in quel momento tenuto prigioniero nell'interno di un'autovettura, a consegnare, ad esso Vandelli (promotore ed organizzatore della cooperazione degli altri correi nel reato e dirigente della loro attività), il portafogli, che custodiva in una tasca dei pantaloni, contenente la patente di guida, L.1.000, ed un tesserino di libero ingresso per cinematografi - avendo commesso il fatto per agevolare la esecuzione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e, inoltre, per conseguire il relativo, illecito profitto.
Accertato in Genova il 5.10.1970.

VANDELLI - RINALDI - FIORANI - ROSSI - BATTAGLIA (ed inoltre DE SCISCIOLO, il MAINO e PICCARDI GIUSEPPE nei confronti dei quali non è stata concessa l'estradizione) -

4) del reato p. e p. dagli artt.110-112 nn.1 e 2, 697 C.P.

e art.7 Legge 2.10.1967 n.895, per avere, in concorso tra loro, essendo concorrenti nel reato più di cinque persone, detenuto, senza farne denuncia alla competente Autorità, quanto meno una pistola "Cobra" e una pistola cal.38 S.I.G., quest'ultima rinvenuta nei pressi del luogo ove venne tenuto sequestrato Gadolla Sergio ed essendo, al Vandelli, promotore, organizzatore e direttore della cooperazione ed attività degli altri correi.

Accertato in Genova in epoca antecedente e prossima al 5.10.1970.

5) del reato p. e p. dagli artt.110-112 nn.1 e 2, 630 C.P. e art.7 Legge 8.10.1967 N.895, per avere, in concorso tra loro e concorrendo le circostanze di cui al capo d'accusa che precede, senza licenza dell'Autorità, portato, quanto meno, le predette armi fuori della loro abitazione.

Accertato in Genova e S. Stefano d'Aveto dal 5 al 10.10.1970.

SANGUINETI:

6) del reato p. e p. dall'art.648 p.p.C.P. per avere, al fine di procurarsi il correlativo profitto, ma conoscendone la provenienza delittuosa e, cioè, sapendo che si trattava di parte del prezzo del riscatto pagato dalla famiglia Gadolla per il rilascio di Gadolla Sergio, già sequestrato, ricevuto, dagli autori sunnominati del predetto illecito, la somma di lire 500.000.

Accertato in Genova in un giorno il precitato dell'ottobre 1970, successivo, comunque, al 10.10.1970.

ROSSI - BATTAGLIA - VIEL - FIORINI - GIBELLI - SANGUINETI - MALACCHI - ASTARA - LABRETTI - PORCU -

7) del delitto p. e p. dagli artt.110 - 112, n.2, 628, 1° - II° e III° comma n.1, 61 n.7 e 23 C.P. per essersi, al fine di procurarsi ingiusto profitto con conseguente danno patrimoniale di rilevante gravità per la persona offesa, impossessati, agendo in concorso fra loro, di una borsa contenente L.17.milioni e 800.000.= di proprietà dell'I.A.C.P. di Genova, borsa detenuta da Montaldo Giuseppe e Floris Alessandro, dipendenti dal predetto Istituto ed incaricati del trasporto e della sorveglianza della predetta somma di denaro - con minaccia, consistita nell'avere, il Rossi ed il Viel, estratto due pistole che venivano puntate contro i predetti Montaldo e Floris, immediatamente dopo la sottrazione del denaro, per assicurarsi il possesso della cosa sottratta e per procurarsi l'impunità - nonchè con violenza, consistita nell'avere, il Rossi, esploso, in tempi diversi, alcuni colpi di pistola all'indirizzo dei predetti; in particolare:

-avendo, il Rossi, il Fiorani, il Battaglia, il Cibelli ed il Porcu, promossa ed organizzata la cooperazione nel reato ed, ancora, diretta l'attività delle altre persone concorrenti nel reato stesso; -avendo, il Battaglia, fornito ai correi le notizie relative al tempo ed alle modalità di prelevamento e trasporto della somma riscossa in banca e destinata al pagamento degli stipendi dei dipendenti dell'I.A.C.P.-

-avendo, il Cibelli ed il Porcu, partecipato a riunioni nel corso delle quali venne decisa ed organizzata, in sede di gruppo, la esecuzione del delitto nonchè predisposte tutte le misure idonee ad assicurare al gruppo stesso ed ai correi nel reato, il suo provento e la loro eventuale impunità; -avendo, il Fiorani, l'Astara ed il Sanguineti avuto incarico di svolgere, ed avendo svolto, il ruolo di "pali"; -avendo, il Malagoli, ricevuto incarico di avere la consegna, da parte del Rossi e del Viel, del compendio della rapina e di trasferirlo al Porcu per mezzo del Marletti; -avendo, il Marletti, ricevuto incarico, oltre che di ritirare la borsa contenente il denaro compendio della rapina, anche di trasferire, da un luogo all'altro, l'autofurgone utilizzato dal Rossi e dal Viel per trasportare un motociclo nel punto della rapina;

-avendo, tutti, commesso il fatto, con abuso di relazioni di prestazione d'opera del Battaglia nei confronti dell'I.C.A.P., circostanza che servì per agevolare l'esecuzione del delitto.

8) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 575, 576 n.1, 61 n.2 C.P., per avere, in concorso tra loro, (essendo in numero di persone superiori a cinque), al fine di procurarsi l'impunità e di assicurarsi il profitto del reato di rapina di cui al capo d'accusa che precede, cagionata volontariamente la morte di Floris Alessandro, raggiunto da un proiettile di pistola esploso dal Rossi a distanza ravvicinata, colpo che attingeva la regione parasternale del Floris di cui provocava il quasi immediato decesso.

9) del reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 112 n.1, 56, 575, 576 n.1, 61 n.2 C.P., per avere, in concorso tra loro, essendo in numero di persone superiori a cinque, al fine di procurarsi l'impunità e di assicurarsi il profitto del reato di rapina di cui al capo d'accusa relativo, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Montaldo Giuseppe e Cucini Bruno, nei confronti dei quali, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Rossi esplodeva alcuni colpi di pistola, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla volontà di esso Rossi.

10) del reato p. e p. dagli artt.81 110, 112 n.1, 697 C.P., art.7 Legge 2.10.1967 n.895, per avere, in concorso tra loro, essendo concorrenti nel reato più di cinque persone, detenuto,

senza averne fatta denuncia all'Autorità, quanto meno, una pistola a tamburo cal.38 e due pistole automatiche cal.7,65, rispettivamente in possesso del Rossi, del Viel e del Sanguineti all'atto della effettuazione dei reati di cui sopra.

11) del reato p. e p. dagli artt.81, 110, 112 n.1, 699 C.P. art.7 Legge 2.10.1967 n.895, per avere, in concorso tra loro, essendo concorrenti nel reato più di cinque persone, senza licenza dell'Autorità, portato fuori dalle proprie abitazioni e depositi magazzini le pistole di cui ai superiori capi di imputazione.

Il ROSSI, inoltre:

12) del reato p. e p. dagli artt.81, 337, 339, 61 n.2 C.P. per essersi opposto, con minaccia (consistita nell'aver puntato loro contro, una pistola) e con violenza (consistita nell'aver sferrato calci e pugni), ai brigadieri di P.S. Pugliesi Damiano e Navarra Luigi ed al vigile urbano Marcucci Rolando che stavano procedendo al suo arresto, avendo commesso il fatto per assicurarsi l'impunità ed il profitto del delitto di rapina, di omicidio e di tentato omicidio di cui ai capi di accusa che precedono.

13) del reato p. e p. dagli artt.582, 585, 576 n.1, 61 n.2 e 10 C.P., per avere cagionato, al fine di commettere il reato di cui al capo di accusa che precede, lesioni personali lievi al brigadiere di P.S. Navarra Luigi.

Reati accertati dal n.7 al n.13 il 26 marzo 1971 in Genova.

14) ROSSI - VIEL - BATTAGLIA - FIORANI - SANGUINETI - ASTARA - MALAGOLI - PORCU - GIBELLI - MARLETTI - :

14) del reato p. e p. dagli artt.110, 624, 625 nn.2, 3, 5, 7, 61 n.2 C.P. per essersi, agendo in concorso tra loro ed essendo in numero superiore a tre persone, al fine di trarne profitto e di commettere il reato di rapina di cui al correlativo, superiore capo di imputazione - impossessati di una motocicletta Lambretta 125 che il proprietario, Errera Giovanni, aveva lasciato incustodita nella pubblica via Timave e, quindi, avendo commesso il fatto su cosa esposta per consuetudine e necessità alla pubblica fede, nonchè previa violenza sulle cose (e cioè, a mezzo di forzatura del sistema antifurto) e portando, gli esecutori materiali, armi addosso alla loro persona.

Accertato in Genova il 24 marzo 1971.

SANGUINETI - ROSSI - BATTAGLIA - FIORANI - RINALDI - VANDELLI - PORCU - GIBELLI - MALAGOLI - MARLETTI - VIEL -

- ASTARA - CASTELLO - PENNISINOTTI - (ed inoltre il DE SCISCIOLO, il MAINO e PICCARDO GIUSEPPE, nei confronti dei quali non è stata concessa l'estradizione)- :

15) del reato p. e p. dagli artt.110-112 n.1 C.P., art.2 L.2.10.1967 n.895 per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, detenuto, in diversi luoghi, come dotazione del gruppo-associazione a delinquere di cui tutti facevano parte, un fucile mitragliatore marca MAB, arma da guerra con relative munizioni.
Accertato in Genova in epoca anteriore e prossima al Marzo 1971.

16) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1 C.P., 697 C.P., art.7 Legge 2.10.1967 N.895 per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, detenuto, senza averne fatta denuncia all'Autorità, in diversi luoghi, come dotazione del gruppo-associazione a delinquere di cui tutti facevano parte, diverse pistole, tra le quali, quanto meno, tre pistole cal. 22 ed una pistola Smith-Wesson, con relative munizioni.

17) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv., 699 C.P., art.7 Legge 2.10.1967 N.895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portato fuori dalle loro abitazioni e dai magazzini e depositi a disposizione del gruppo associazione a delinquere di cui tutti facevano parte, le armi e munizioni di cui al capo d'accusa che precede e cioè senza licenza della competente Autorità ed in occasione delle diverse esercitazioni paramilitari e degli altri attentati ed azioni criminose poste in essere.
Reati (n.16 e 17) accertati in Genova ed in altre località in epoca anteriore e prossima al Marzo 1971.

18) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1 C.P., art. 2 L.2.10.1967 N.895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, illegalmente detenuto, nelle loro abitazioni e nei magazzini e depositi a disposizione del gruppo-associazione a delinquere di cui tutti facevano parte e, da ultimo, nel magazzino di Via Piacenza n.36 - tondi, materiale esplosivo e, in particolare, candelotti contenenti dinamite pulverulenta con spezzoni di miccia a lenta combustione.
Accertato in Genova in epoca anteriore e prossima al 26 marzo 1971 ed in tale ultima data.

ROSSI - VIEL - BATTAGLIA - FIORANI - BINALDI - (ed inoltre il DE SCISCIOLO, il MAINO e PICCARDO GIUSEPPE, nei con-

fronti dei quali non è stata concessa l'estradizione)- :

19) del reato p. e p. dagli artt.110-112 n.1 e 2; 434 p.p. C.P. per avere, in concorso tra loro ed essendo in numero superiore a cinque, nonchè avendo assunto il Rossi, il Fiorani ed il Battaglia le funzioni di promotori ed organizzatori della cooperazione nel reato e diretto l'attività delle persone concorrenti nel reato stesso, compiuto atti diretti a cagionare, quanto meno, il crollo parziale dell'edificio in cui è posta la sezione del P.S.U. di via Teano n.8/A, con insorgenza di pericolo per la pubblica incolumità, essendo stati collocati, nei pressi della saracinesca abbassata di tale locale, un detonatore al fulminato di mercurio ed un cilindro di dinamite plastica.

20) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1 e 2 C.P., art.2 Legge 2.10.1967 N.895, per avere, in concorso tra loro ed essendo in numero superiore a cinque; nonchè, avendo assunto, il Rossi, il Fiorani ed il Battaglia, le funzioni di promotori ed organizzatori della cooperazione nel reato e diretto l'attività delle persone concorrenti nel reato stesso, detenuto illegalmente l'esplosivo sopra indicato.

21) del reato p. e p. dagli artt.110,112 n.1 e 2 C.P., art.4 Legge 2.10.1967 N.895 per avere, in concorso tra loro e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, trasportato illegalmente, in luogo pubblico, i materiali esplodenti sopra indicati.

22) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1 e 2, 55 C.P., art.6 Legge 2.10.1967 n.895, per avere, in concorso tra loro e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare lo scoppio delle materie esplodenti sopra indicate e ciò al fine di incutere pubblico timore, di suscitare pubblico disordine e di attentare alla sicurezza pubblica, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.

Reati (dal n.19 al n.22) accertati in Genova il 24.4.1970.

23) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1 e 2, 434 p.p. C.P., per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, nonchè con l'accompagnamento delle circostanze soggettive ed oggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, compiuto atti diretti a cagionare, quanto meno, il crollo parziale dell'edificio in cui è posto la sede del Consolato Generale USA in Piazza Portello, con insorgenza di pericolo per la pubblica incolumità, essendo stato collocato, nei pressi di tale sede consolare, un ordigno com-po-

sto da 8 cilindri di esplosivo, con capsula detonante e con miccia a lenta combustione.

24) del reato p. e p. dagli artt.110-112 nn.1 e 2 C.P., art.2 Legge 2.10.1967 N.895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di imputazione che precedono detenuto illegalmente il materiale esplosivo sopra indicato.

25) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 nn.1 e 2 C.P., art.4 Legge 2/10/967 N.895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, con l'accompagnamento delle circostanze soggettive ed oggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, trasportato illegalmente, in luogo pubblico, i materiali esplodenti sopra indicati.

26) del reato p. e p. dagli artt.110-112 nn.1 e 2, 56 C.P., art.6 Legge 2/10/1967 N.895, per avere, in concorso tra loro e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare lo scoppio delle materie esplodenti sopra indicate e ciò al fine di incutere pubblico timore, di suscitare pubblico disordine e di attentare alla sicurezza pubblica, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.

Reati (dal 23 al 26) accertati in Genova il 3 maggio 1970.

ROSSI - BATTAGLIA - FIORANI - CIBELLI - FORTE - PAGLIAI - MALETTI - VIEL - ASTARA - CASTELLO - PERICINOTTI

27) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 nn.1 e 2, 56, 635 p.p. e cpv. n.3 in relazione all'art.625 n.7 C.P. per avere, in concorso tra loro, essendo più di cinque persone ed avvalendo armato, a principi cinque, funzioni di promotori ed organizzatori della cooperazione nel reato ed avendo dirett l'attività delle persone concorrenti nel reato stesso, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il reato di danneggiamento e cioè, a distruggere, o a rendere, comunque, inservibile, un autocarro OM targato E.I. 701414, in dotazione al Nucleo Radiomobile dei Carabinieri e parcheggiato in Via Moresco, - a mezzo di un ordigno esplosivo composto di quattro candelotti con relative micce (a lenta combustione e innescate) e collocato nei pressi del predetto autocarro, esposto, per consuetudine e necessità, alla pubblica fede, non essendovi, l'evento, verificato per cause indipendenti dalla loro volontà.

28) del reato p. e p. dagli artt.110,112 n.1 e 2 C.P., art.2 L.2.10.1967 N.895, per avere, in concorso tra loro e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui al capo di imputazione che precede, detenuto illegalmente la materia esplosiva, sopra indicata.

29) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 nn.1 e 2, art.4 Legge 2.10.1967 N.895, per avere, in concorso tra loro e con l'accompagnamento delle circostanze soggettive ed oggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, trasportato illegalmente, in luogo pubblico, i materiali esplodenti sopra indicati.

30) del reato p. e p. dagli artt. 10, 112 nn.1 e 2, 56 C.P. art.2 Legge 2.10.1967 N.895 per avere, in concorso tra loro e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare lo scoppio delle materie esplodenti sopra indicate a ciò al fine di incutere pubblico timore e suscitato pubblico disordine e di attentare alla sicurezza pubblica, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.
Reati (dal n.27 al n.30) accertati in Genova il 24.10.1970.

31) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1 e 2, 423, 425 nn.2 e 4 C.P. per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque ed avendo, i primi cinque, assunte le vesti di promotori-organizzatori della cooperazione nel reato, nonchè di dirigenti l'attività delle altre persone concorse nel reato stesso, cagionato l'incendio di ingente materiale (prodotti finiti, elettrodi estici ecc.) in deposito nell'interno del magazzino della filiale "ICMIS" sito in Genova Via d'Albertis n.1, incendio fatto innescare con la esplosione, attraverso una finestra di detto magazzino, di alcuni bidoni di benzina, successivamente fatta bruciare con un innesco costituito da materiale esplosivo con caratteristico di elevatissimo grado termico, avendo commesso il fatto in un edificio destinato, anche, ad uso abitazione (e, comunque, di fatto, in parte abitato da dipendenti della ditta ICMIS, con loro famiglie) e su materiali, combustibili, collocati in deposito a magazzino.

32) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 nn.1 e 2 C.P., art.2 legge 2 ottobre 1967 N.895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, con l'accompagnamento delle circostanze soggettive ed oggettive di cui al capo di imputazione che precede, detenuto illegalmente il materiale esplosivo utilizzato nel corso dell'attentato di cui al capo d'accusa relativo.

33) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 nn.1 e 2 C.P., art.4 Legge 2.10.1967 N.895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, trasportato, in luogo pubblico, illegalmente, il materiale esplodente sopra indicato.

34) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 nn.1 e 2 C.P., art.6 Legge 2/10/1967 n.895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di accusa che precedono, al fine di incutere pubblico timore, di suscitare pubblico disordine e di attentare alla sicurezza pubblica, fatto scoppiare la materia esplodente sopra indicata.

Reati (dal n.31 al n.34) accertati in Genova il 6.2.1971.

35) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 nn.1 e 2, 423, 425 nn.2 e 4 C.P., per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque ed avendo assunto, i primi cinque, il ruolo di promotori-organizzatori della cooperazione nel reato, nonchè di dirigenti l'attività delle altre persone concorse nel reato stesso, cagionato l'incendio di un'ingente quantità di gas-liquido "propane", materia infiammabile, contenuto in un serbatoio, facente parte dell'impianto industriale "deposito costiero della raffineria Carrone di Arquata Scrivia", al quale serbatoio veniva applicato un ordigno a base di dinamite, con congegno ad orologeria, ordigno che, a tempo, esplodeva, cagionando uno squarcio nel contenitore e, quindi, la fuoriuscita e l'incendio del gas liquido di cui sopra.

36) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 nn.1 e 2 C.P., art.2 Legge 2.10.1967 N.895 per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque e con l'accompagnamento delle circostanze soggettive ed oggettive di cui al capo di imputazione che precede, detenuto illegalmente il materiale esplodente utilizzato nel corso dell'attentato di cui sopra.

37) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 nn.1 e 2 C.P., art.4 Legge 2.10.1967 N.895 per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque e con l'accompagnamento delle circostanze soggettive ed oggettive di cui ai capi di accusa che precedono, trasportato in luogo pubblico, illegalmente, il materiale esplosivo sopra indicato.

38) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 nn.1 e 2 C.P., art.6 Legge 2.10.1967 N.895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi d'accusa che precedono, al fine di incutere pubblico timore, di

- 13 -

suscitare pubblico disordine e di attentare alla sicurezza pubblica, fatto scoppiare la detta materia esplodente.

Reati (dal n.35 al n.38) accertati in Arquata Scrivia il 13 febbraio 1971.

ROSSI - BATTAGLIA - FIORANI - GIDELLI - PORCU - MALAGOLI - MARLETTI - VIEL - ASTARA - CASTELLO - PERISSINOTTI - RINALDI - (ed inoltre il DE SCISCIOLO, il MAINO e PICCARDO GIUSEPPE, nei confronti dei quali non è stata concessa l'estradizione) - :

39) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 340 I9 e II° comma, 81 cpv.C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, essendo in numero superiore a cinque concorrenti tra loro ed avendo, i primi cinque assunto le vesti di promotori ed organizzatori della cooperazione nel reato e di dirigenti la attività delle altre persone concorrenti nel reato stesso e, quindi, potendo essere ritenuti i capi dell'organizzazione, cagionato l'interruzione (e, comunque, turbato la regolarità) di un pubblico servizio, essendosi inseriti, a mezzo apposita apparecchiatura radio elettrica atta a determinare la correlativa interferenza, nel primo canale della televisione, disturbandone la trasmissione in audio a cagione della verificatasi sovrapposizione di musiche, canti e verbali espressioni, inneggianti alla rivoluzione e con le quali, tra l'altro, veniva assunta la responsabilità di numerosi attentati dinamitardi ed incendiari, la cui paternità, più specificatamente, veniva attribuita a "squadre di azione partigiane" (radio CAP).

40) del reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 112 nn.1 e 2 C.P. art.1 Legge 14.3.1952 n.196 (che modifica l'art.178 del Codice Postale e delle Comunicazioni), per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque e, con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui al capo di accusa che precede, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, effettuate, in tempi diversi, trasmissioni radio elettriche senza la preventiva, necessaria concessione.

41) del reato p. e p. dagli artt.110, 112 nn.1 e 2 C.P., art.3 Legge 14.3.1952 n. 96 (che modifica come sopra il Codice Postale e delle Comunicazioni) per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di accusa che precedono, detenuto, da ultimo nel magazzino di Via Piacenza n.36 fondi, senza averne fatta preventiva denuncia alla locale Autorità di P.S. ed al Ministero PP.TT., apparecchi radio trasmittenti, sintonizzati per l'inserimento in audio nel programma nazionale televisivo (canali B e D) con relativa attrezzatura (trasformatori [illegible]

antenne, registratori, cavi ecc.) atti al loro funzionamento.

Reati accertati (dal n.39 al n.41), in Genova il: 16/4; 26/9; 22/12; 24/12; 30/12/1970 - 6/2; 19/2 e fino al 26 marzo 1971.

FIORANI, inoltre:

42) omissis (giusta ordinanza dibattimentale 8/11/1972 della Corte di Assise di Genova).

43) del reato p. e p. dall'art.110 C.P., art.3 Legge 14/3/1952 n.196; per avere, in concorso con Meloni Maria, sua convivente, detenuto, nella propria abitazione, gli apparecchi radio rice-trasmittenti sopra indicati, senza averne fatta preventiva denuncia alla locale Autorità di P.S. ed al Ministero delle PP.TT..

44) del reato p. e p. dagli artt.110 C.P., 97 lett.d) in relazione agli artt.116 e 148 Legge 25.9.940 n.1424, per avere, in concorso con Meloni Maria, sua convivente, detenuto due apparecchi rice-trasmittenti di origine estera di cui sopra, senza averne pagato i diritti dovuti.

45) del reato p. e p. dall'art.110 C.P. e art.17, 1° e 2° comma R.D.L.9.1.1940 n.2, punito a norma dell'art.33 ult.cpv. stesso R.D.L. per essersi, in concorso con Meloni Maria, sua convivente, sottratto al pagamento dell'imposta generale sull'entrata relativa ai due apparecchi di cui sopra, da loro detenuti nella loro abitazione.

46) del reato p. e p. dagli artt.110 C.P., art.4 Legge 31.7.1954 n.570 e D.P.R. 31.8.1960 n.909 e D.P.P. 10.2.1962 n.15 per avere, in concorso con Meloni Maria, sua convivente evaso l'imposta di conguaglio dovuta sugli apparecchi rice-trasmittenti.

Reati (dal n.42 al n.46) accertati in Genova in epoca anteriore e prossima all'aprile 1971.

CIBILLI e VIEL, inoltre:

47) del reato p. e p. dagli artt.110, 482, 477, 61 N.2 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri ignoti, contraffatto ed alterato un passaporto per l'estero, fatto apparire, con l'apposizione della fotografia di esso Viel e con la indicazione di falsi dati di identificazione del medesimo Viel, come regolarmente rilasciato il predetto documento, poi utilizzato dal Viel per la sua latitanza e, quindi, per consentirgli l'impunità per i reati da lui commessi e di cui [illegible] relativo in atti.

Accertato in Genova in epoca [illegible]

sto 1971.

CASTELLO, inoltre:

48) del reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 648 p.p. C.P., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sè o ad altri profitto, ricevuto ed occultato, dietro un pannello del suo banco di lavoro presso la ditta Salviati in via Grassi n.115 rosso, due carte di circolazione per autovetture, certamente provento di reati commessi da ignoti, rispettivamente: del 27 al 31 maggio 1970 in danno di Pinasco Lina; il 29 maggio 1970 in danno di Gabelli C.B..

Reato accertato in Genova il 3.10.1971.

VANDELLI, inoltre:

49) del reato p. e p. dall'art.697 C.P., per avere detenuto illegalmente, nelle proprie abitazioni in Roma (Via Marco Polo n.88 e Via Tito Livio n.166/A), le armi e munizioni di cui al capo di accusa che segue ed, inoltre, una pistola Beretta, due pistole Browning ed una pistola Walther (tutte calibro 7,65) nonchè una pistola mitragliatrice cal.7,65.

50) del reato p. e p. dall'art.699 C.P., per avere, senza licenza dell'Autorità, portato fuori dalle suddette abitazioni romane, due pistole e, cioè, una Smith Wesson cal.38 ed una Sig. cal.7,65, con numerose munizioni.

51) del reato p. e p. dagli artt.81 cpv. 494 C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi il vantaggio di non presentarsi sotto le sue vere generalità (e, quindi, di sottrarsi alla vigenza di la polizia, essendo latitante), indotto diverse persone in errore (tra cui i locatori dei due appartamenti da lui abitati in Roma) assumendo attribuito le false generalità di Operisto Agostino e di Morelli Michelangelo, nonchè il titolo di ragioniere nei suoi giuridici e contrattuali rapporti con Berto Curto Giuliano, De Sanctis e con il titolare della Amministrazione Immobiliare "Varese".

52) del reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. 648 p.p. C.P. per avere, in concorso con Ignoto Arnaldo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di procurarsi profitto, acquistato da terzi ignoti (e, comunque, ricevuto ed introdotto per la ricezione e l'acquisto) un passaporto per l'estero, due patenti di guida di autoveicolo ed una carta di identità (i primi due documenti, rispettivamente ed originariamente intestati a Bolli Pantaleo Pasquale e Morelli

l'icnelangelo), cui i predetti documenti venivano sottratti da ignoti ladri, gli altri due documenti sottratti, in bianco, da ignoti, da uffici statali e comunali, ben cogniti essendo in merito alle loro illecita provenienza.

53) del resto p. e p. dagli artt.110, 482, 477, 81 cpv. C.P. per avere, in concorso con Iannotta Arnaldo ed altri ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, contraffatto ed alterato, attraverso l'apposizione della fotografia di esso Vandelli e, quindi, con la cancellazione delle generalità dell'effettivo titolare e la loro sostituzione con quello di un fantomatico "Ognibene Agostino" o con l'apposizione sui moduli in bianco di tali false generalità.

Reati (dal n.49 al n.53) accertati in Roma in epoca anteriore e prossima al luglio 1971.

PORCU, inoltre:

54) del resto p. e p. dall'art.494 C.P. per avere, al fine di procurarsi il vantaggio di nascondere l'avvenuto acquisto di un apparecchio duplicatore, nella previsione di possibili indagini di polizia sull'attività politico-criminale sua e del gruppo associazione a delinquere di appartenenza, indotto in errore De Chiara Maurizio, agente per la Liguria della ditta venditrice del detto apparecchio, al quale De Chiara si presentava falsamente come "Sanna Giuseppe", residente in Savona, via S. Lorenzo n.2".

55) del resto p. e p. dall'art.485 C.P. per avere, successivamente al fatto di cui sopra ed al fine di procurarsi lo stesso vantaggio sopra menzionato, sottoscritto, con le false generalità di "Sanna Giuseppe", una copia-conciliazione (n.7934/0703, con data apparente 25 marzo 1971), della ditta Gestetner Duplicatori S.p.A. corrente in Milano e con agenzia in Genova, della quale scrittura privata veniva fatto uso a [illegible] della intervenuta compravendita del predetto apparecchio.

Reati (dal n.54 al n.55) accertati in Genova, verso la fine del gennaio 1971.

MAINO, inoltre:

56) omissis (giusta ordinanza dibattimentale 8/11/ 972 della Corte di Assise di Genova).

LELONI:

57) omissis (giusta ordinanza dibattimentale 8/11/1972 della Corte di Assise di Genova).

58) del resto p. e p. dagli artt.110 C.P. [illegible]

- 17 -

14/3/1952 n.196, per avere, in concorso con Fiorani Rinaldo, suo convivente, detenuto, nella propria abitazione, gli apparecchi radio rice-trasmittenti sopra indicati, senza averne fatta preventiva denuncia alla locale Autorità di P.S. ed al Ministero delle PP.TT.;

59) del reato p. e p. dagli artt.110 C.P.; 97 lett.d) in relazione agli artt.116, 148 Legge 25.9.1940 n.1424, per avere, in concorso con Fiorani Rinaldo, suo convivente, detenuto i due apparecchi rice-trasmittenti di origine estera di cui sopra senza avere pagato i diritti dovuti;

60) del reato p. e p. dagli artt.110 C.P. - 17-I° e II° comma R.D.L.9.1.1940 N.2 punito a norma dell'art. [illegible] stesso R.D.L., per essersi, in concorso con Fiorani Rinaldo, suo convivente, sottratta al pagamento dell'imposta generale sulla entrata, relativa ai due apparecchi di cui sopra da essi detenuti nella loro abitazione;

61) del reato p. e p. dagli artt.110 C.P., 4 legge 31.7.54 n.570 e D.P.R. 31.8.60 n.909 e D.P.R. 10.2.63 n.[illegible] per avere, in concorso con Fiorani Rinaldo, suo convivente, [illegible] la imposta di conguaglio dovuta sugli apparecchi rice-trasmittenti di cui sopra.

Reati (dal n.57 al n.61) accertati in Genova in epoca anteriore e prossima all'aprile 1971.

62) del reato p. e p. dall'art.379 C.P. per avere, senza essere concorso nei reati addebitati al convivente Fiorani Rinaldo, aiutato costui e l'organizzazione politico-criminale di cui faceva parte, ad assicurarsi parte del prodotto del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di Gadolla Sergio e dei suoi famigliari, attraverso l'incasso della somma di lire 2.000.000.- circa, proveniente dalla quota-parte spettata al Fiorani sul prezzo del riscatto [illegible] per la liberazione del Gadolla, nell'acquisto di una casa in Pigna (Imperia) a lui fittiziamente intestata, [illegible], utilizzata per gli scopi criminosi comuni ai Fiorani sopra accennati.

Accertato in Genova ed in Ventimiglia in epoca anteriore e prossima al dicembre 1970.

ALESSI e PICCARDO CARLO:

63) del reato p. e p. dagli artt.110 C.P. e 2 legge 2 [illegible] n.895, per avere, in concorso fra loro, illegalmente detenuto un mitra tipo M A B, con relative munizioni, [illegible]

64) del reato p. e p. dagli artt.110 C.P. e 1 legge 2.10.67 n.895, per avere, in concorso tra loro, senza licenza della Autorità, posto in vendita e ceduto, il primo al secondo e questo a De Scisciolo Aldo, il predetto mitra M A P con relative munizioni.

65) del reato p. e p. dagli artt.110 C.P. e 697 C.P., art. 7 Legge 2.10.1967 n.895, per avere, in concorso tra loro, detenuto, nelle proprie abitazioni, senza averne fatta denuncia alla Autorità tre pistole cal.22, nonchè una pistola Smith Wesson, quest'ultima, ricevuta in consegna dal Piccardo, da parte del De Scisciolo Aldo.

66) del reato p. e p. dagli artt.110 C.P., 699 C.P., art.7 Legge 2.10.1967 n.895 per avere, in concorso tra loro, portato fuori dalle proprie abitazioni, senza licenza dell'Autorità le quattro pistole di cui al capo di accusa che precede, armi o vendute, o cedute, o restituite a De Scisciolo Aldo.

Reati accertati in Genova nel febbraio 1971.

MATTIOLI:

67) del reato p. e p. dall'art.378 C.P. per avere, senza essere concorso nel reato, aiutato il figlio, Vandelli Diego, ad assicurarsi parte del profitto del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, compiuto da esso Vandelli e da altre persone ai danni della famiglia Gadolla ed in particolare di Gadolla Sergio, avendo nascosto, nella propria abitazione, la somma di oltre 3 milioni di lire, provento del suddetto reato.

Accertato in Savona in epoca anteriore e prossima all'aprile 1971.

IANNOTTA:

68) del reato p. e p. dagli artt.110 C.P., 81 cpv., 648 p.p. C.P. per avere, in concorso con Vandelli Diego, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed al fine di procurarsi profitto, acquistato da terzi ignoti (e, comunque, ricevuto e per essersi intromesso per la ricezione e l'acquisto) un passaporto per l'estero, due patentini di guida di autoveicolo ed una carta di identità (i primi due documenti, rispettivamente ed originariamente intestati a tali Montesso Fosca ed a Morelli Michelangelo, cui i predetti documenti venivano sottratti da ignoti ladri; gli altri due documenti sottratti in bianco da ignoti, da uffici statali e commerciali) ben cognita essendo in merito alla loro illecita provenienza.

69) del reato p. e p. dagli artt.110, 482, 477, 81 cpv.C.P., per avere, in concorso con Vandelli Diego ed altri ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, contraffatto ed alterato attraverso la apposizione della fotografia di esso Vandelli e, quindi, con la cancellazione delle generalità dell'effettivo titolare e la loro sostituzione con quelle di un fantomatico "Ognibene Agostino" con l'apposizione, sui moduli in bianco, di tali false generalità.

Reati accertati in Roma in epoca anteriore e prossima al luglio 1971.

70) del reato p. e p. dall'art.378 C.P. per avere aiutato Vandelli Diego ad eludere le investigazioni della Autorità ed a sottrarsi alle sue ricerche, ben sapendo che il predetto Vandelli Diego era latitante a seguito di mandato di cattura, nei suoi confronti emesso dal Giudice Istruttore di Genova in data 16/4/1971.

Reato accertato in Roma in epoca anteriore e prossima al luglio 1971.

Con la recidiva (art.99 e 100 C.P.):

-generica, reiterata, infraquinquennale nei confronti di Porca e dell'Astara, per quanto concerne i reati diversi da quelli contro il patrimonio;

-generica reiterata nei confronti del Malagoli;

-generica nei confronti del Varletti, nonchè del Rinaldi e del Vandelli, per quanto concerne i reati diversi da quelli contro il patrimonio;

-specifica, reiterata, infraquinquennale nei confronti dello Astara per quanto concerne i reati contro il patrimonio;

-specifica nei confronti del Rinaldi e del Varletti, per quanto concerne i reati contro il patrimonio;

-generica, infraquinquennale nei confronti di Riccardo Giuseppe per quanto concerne i reati diversi da quelli contro il patrimonio;

-specifica infraquinquennale nei confronti di Riccardo Giuseppe per quanto concerne i reati contro il patrimonio;

-generica nei confronti del Riccardo Carlo;

-specifica, reiterata, infraquinquennale nei confronti di Iannotta Arnaldo;

-specifica reiterata, nei confronti di Faino Cesare (contestata all'udienza del 20 marzo 1973).

C A P I T O L O P R I M O

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

PARTE I L'Istruzione

SEZIONE I Il sequestro di Sergio Gadolla e le prime indagini.

La sera di lunedì 5 ottobre 1970 Sergio Gadolla, giovane sui 19 anni appartenente ad una delle più facoltose famiglie genovesi, dopo aver preso parte, in casa di un compagno di studi, ad una riunione vertente su problemi scolastici, si poneva alla guida della sua autovettura "Mini-Minor", accompagnando prima a casa la madre di un amico e proseguendo quindi alla volta della sua abitazione sita in Corso Italia, nella quale peraltro non faceva rientro.

La madre del giovane, Maggiolo Rosa vedova Gadolla, riceveva pochi minuti dopo la mezzanotte una telefonata da uno sconosciuto, che le comunicava l'avvenuto rapimento del figlio, avvertendola che l'autovettura del giovane si trovava di fronte all'ingresso della rimessa della sua abitazione; dopo una diecina di minuti la stessa persona telefonava nuovamente alla Maggiolo, precisando che, per la liberazione del figlio, essa avrebbe dovuto sborsare la somma di duecento milioni di lire, secondo modalità e tempi che le sarebbero stati successivamente precisati. La donna comunicava allora l'accaduto, a mezzo di telefono, alla Questura: il commissario Nicoliello si recava subito presso l'abitazione dei Gadolla, all'esterno della quale constatava la presenza dell'auto del giovane Sergio; venivano disposti i consueti servizi ed in particolare quello di controllo delle comunicazioni telefoniche facenti capo a casa Gadolla, al fine di pervenire alla identificazione degli autori del rapimento e di seguirne le mosse.

Alle ore 12 di martedì 6 l'ignoto sollecitava i Gadolla a tenere pronta la somma richiesta per il riscatto, promettendo di ritelefonare nella stessa serata, il che non si verificava, per dare più precise disposizioni.

Soltanto la sera del mercoledì 7, ma non i casa del rapito, bensì presso l'ufficio di certo Machiavelli Mario, socio in affari della signora Gadolla, perveniva una telefonata, evidentemente del solito ignoto, il cui contenuto veniva, verbalmente e personalmente, riferito dal Machiavelli alla socia, la quale, come la polizia doveva apprendere in seguito, si era allontanata dalla sua abitazione per ignota destinazione, unitamente al cognato Tasca Aldo.

Era infatti avvenuto che, seguendo le istruzioni ricevute per telefono dal Machiavelli e da questi trasmesse alla Gadolla, l'autovettura su cui si trovavano i due cognati aveva percorso, soltanto una volta a causa del sopravvenuto maltempo, la autostrada Genova-Savona-Ventimiglia nel tratto Genova-Andora, ove, al segnale convenuto (tre luci verdi) gli stessi avrebbero dovuto lanciare, dal veicolo in corsa, la valigia contenente il denaro, il che non si era verificato.

Successivamente, alle 11 e30 circa di giovedì 8, pervenivano in casa Gadolla altre due telefonate del solito ignoto (che si era fatto riconoscere dando idonei particolari), che prescriveva che il denaro del riscatto fosse trasferito nello studio dell'avv. Ciurlo, legale dei Gadolla, il quale a sua volta riceveva nello stesso pomeriggio, sempre telefonicamente e dallo stesso individuo, l'ulteriore istruzione, secondo cui la Gadolla ed il Tasca avrebbero dovuto percorrere, dalle ore 21 alle 24, l'autostrada Savona-Vado Ligure, su un'autovettura di piccola cilindrata che sarebbe stata fermata da un segnale non convenuto (le prescrizioni venivano regolarmente seguite, questa volta con il controllo a distanza della polizia, ma senza alcun risultato concreto).

Venerdì 9 ottobre il solito ignoto telefonava più volte a casa Gadolla, fissando e disdicendo appuntamenti per la consegna del denaro, alla fine fissata per le ore 17 davanti al monumento dei Mille a Quarto, ove, effettivamente, la Maggiolo, accompagnata dal Tasca, lasciava, secondo le istruzioni ricevute, la propria autovettura contenente nel bagagliaio una vali-

gia con il convenuto prezzo del riscatto.

La polizia, al corrente di quanto sopra, poneva in essere un congruo servizio, che prevedeva la presenza sul posto di un commissario di P.S. e di una assistente di polizia, i quali, fingendosi innamorati, avrebbero dovuto fotografare l'ignoto, quando questi si fosse presentato per ritirare la macchina, che, poi, doveva essere seguita, senza ulteriori interventi, e ciò al fine di non compromettere la incolumità del rapito. Il commissario di P.S. Nicoliello, pur non riuscendo a fare funzionare regolarmente la macchina fotografica, poteva ben vedere in viso l'ignoto, che, messa in moto l'autovettura, si era diretto verso la Riviera di levante, facendo perdere le proprie tracce nella zona di Rapallo.

Nella stessa serata in casa Gadolla giungeva una telefonata dall'ignoto, che, dopo avere dato assicurazione di avere ricevuto l'intero prezzo del riscatto, sollecitava la famiglia Gadolla a fare trasmettere dalla radio un annuncio a nome dello "svizzero", il che avrebbe provocato il rilascio del rapito.

L'annuncio veniva dato dalla radio, ma soltanto verso le ore 20 del successivo sabato 10 ottobre Sergio Gadolla si presentava agli avventori dell'unico bar-ristorante di una frazione (Villa Sbarbari) del Comune di Rezzoaglio, alcuni dei quali lo accompagnavano alla locale stazione dei CC..-

Al comandante della stazione il giovane riferiva che, dopo il suo rapimento ad opera di ignoti, era stato trasportato in una località boschiva della zona ed ivi costretto a vivere sotto una tenda guardato a vista dai suoi custodi; aggiungeva che circa un'ora prima i suoi rapitori lo avevano abbandonato nei pressi della frazione Villa Sbarbari bendandogli gli occhi e legandolo sommariamente con uno spago ad una staccionata, e che, dopo un po' di tempo, egli era riuscito da solo a liberarsi ed aveva raggiunto l'abitato.

Nella stessa serata Sergio Gadolla veniva dettagliata

mente interrogato sulle circostanze del suo rapimento, della sua prigionia e del suo rilascio dal Procuratore della Repubblica di Chiavari, che instaurava un procedimento contro ignoti, con successiva richiesta di istruzione formale al G.I. di quella sede. L'istruzione peraltro, su delega del detto giudice, veniva espletata dal G.I. presso il Tribunale di Genova, poichè in questa città abitava la famiglia Gadolla ed aveva sede la Squadra Mobile che si occupava del caso.

I mesi successivi vedevano il G.I. e la P.G. svolgere indagini minuziose e difficili, tese alla ricostruzione delle modalità di accadimento dei fatti esposti da Sergio Gadolla ed alla individuazione dei responsabili del rapimento; talune incongruenze nel racconto del giovane, l'apparente contrasto delle sue condizioni fisiche e di quelle del suo abbigliamento, al momento della sua liberazione, con alcuni particolari della esposizione dei fatti da lui resa, una errata interpretazione di talune frasi ambigue pronunciate in casa Gadolla, il fatto che la Maggiolo non avesse agito in completa sincronia ed accordo con la polizia durante il periodo di allontanamento del figlio, nonchè talune strane comunicazioni telefoniche ed epistolari dello "Svizzero" alla madre del rapito, in epoca successiva alla liberazione del medesimo, il tutto unito alla mancata acquisizione di elementi atti a consentire la individuazione degli autori del rapimento, creavano un inevitabile disorientamento negli inquirenti e facevano sorgere seri dubbi sulla veridicità del racconto di Sergio Gadolla, che subiva un breve periodo di arresto per testimonianza reticente.

La completa ricostruzione dei fatti, con la conferma della versione resa dal giovane, costituiva invece un imprevedibile sviluppo delle indagini successive ad un gravissimo episodio criminoso accaduto in Genova diversi mesi dopo.

SEZIONE 2 - La rapina-omicidio all'I.A.C.P., la soluzione del "caso" Gadolla e l'emergere del gruppo " 22

- 23 -

La mattina del 26 marzo 1971 verso le ore 10 e 30 Montaldo Giuseppe e Floris Alessandro, dipendenti dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Genova, avente sede in via B. Castello, ritiravano in banca la somma di lire 17.600.000=, destinata al pagamento degli stipendi al personale dell'Istituto, e facevano quindi rientro nella detta sede trasportati a bordo di un'autovettura dal fattorino Battaglia Giuseppe; all'atto del loro ingresso nell'androne dell'Istituto il Montaldo ed il Floris venivano affrontati da due giovani, uno dei quali era armato, che si impossessavano della borsa contenente il denaro, fuggivano nella strada e si dirigevano da via Castello alla sovrastante via Banderali, salendo lungo una scalinata che collegava le due vie, inseguiti da personale dell'I.A.C.P. con in testa il Floris. Mentre uno dei due rapinatori raggiungeva rapidamente il veicolo scelto per la fuga, una moto Lambretta che doveva poi risultare rubata, ed attendeva il correo, quest'ultimo, che aveva con sè la borsa contenente il denaro, saliva più lentamente i gradini, tenendo a bada gli inseguitori con una pistola; il Floris non desisteva peraltro dall'inseguimento, ma, giunto in via Banderali a breve distanza da tale rapinatore, veniva raggiunto all'addome da un colpo di pistola da questi esploso e cadeva ferito; i due malviventi fuggivano quindi a bordo della moto, transitando per le vie Macaggi, Brigata Liguria, Granello e XX Settembre, inseguiti dapprima dalle grida dei presenti, successivamente da tale Cucini Bruno, che si trovava alla guida di un'autovettura e sfuggiva ad un colpo di pistola esploso dal Rossi, più volte ancora da tali Macucci e Paderni, che, viaggiando a bordo di un'auto particolarmente veloce, raggiungevano i fuggitivi in Piazza De Ferrari e li "stringevano" contro una vettura in sosta. I malviventi abbandonavano allora la lambretta e, mentre uno di essi, quello cioè che aveva atteso il correo in via Banderali e successivamente guidato la moto, riusciva ad allontanarsi ed a fare perdere le proprie tracce, l'altro, che aveva con sè la borsa, attraversava la Piazza Matteotti

minacciando i sempre più numerosi inseguitori con la pistola e venendo infine arrestato in uno dei vicini vicoli da sottufficiali di P.S. in servizio nella zona, che recuperavano altresì il provento della rapina. Il giovane arrestato, trovato in possesso della pistola contenente sei cartucce, di cui una sola inesplosa, di altre nove cartucce e di un pacchetto contenente pepe, veniva identificato per Rossi Mario, meglio generalizzato in rubrica, ed era tradotto nelle locali Carceri giudiziarie a disposizione dell'A.G..-

Il povero Floris, trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso, veniva sottoposto ad un intervento chirurgico, ma decedeva poco dopo le 11 in sala operatoria.

La Questura di Genova, avuta notizia dei fatti, avviava rapide indagini ed interveniva sul luogo della rapina-omicidio, ove apprendeva tra l'altro che tale Galletta Giuseppe, fotografo dilettante, richiamato dai colpi di pistola esplosi dal Rossi, aveva ripreso dalla finestra della sua abitazione di via Banderali la parte finale dell'episodio delittuoso, realizzando tre fotografie: nella prima si vedeva il Floris a terra, con le mani all'altezza dell'addome, in prossimità della Lambretta, che il correo del Rossi cercava di mettere in moto, mentre il Rossi stava per salire sul sellino posteriore; nella seconda il Floris tendeva un braccio verso le gambe dei malviventi, nel probabile intento di afferrarne una, mentre il Rossi, ormai seduto sul motociclo, appariva impugnare una pistola; nella terza si vedeva la moto allontanarsi ed il Rossi voltato parzialmente verso il retro nell'atto di puntare la pistola, mentre il Floris si comprimeva nuovamente il ventre con entrambe le mani. In tutte e tre le fotografie il correo del Rossi si presentava di schiena, mai eretto e per di più senza peculiari caratteristiche somatiche, ciò che rendeva i fotogrammi scarsamente utili per la sua individuazione.

Nella stessa mattinata del 26 marzo i CC. fermavano nei vicoli del centro storico della città tale Ardolino Salvatore,

travestito da donna (e pertanto subito sospettato di volere evitare la propria identificazione), che, interrogato fra l'altro in merito alla rapina-omicidio di cui sopra, confessava di esserne uno degli autori in concorso col Rossi e veniva pertanto tratto in arresto.

Nel primo pomeriggio il P.M. procedeva dapprima allo interrogatorio del Rossi, che affermava di non ricordare quanto era avvenuto quella mattina, e quindi a quello dell'Ardolino, che ribadiva la confessione con ampiezza di particolari e dichiarava tra l'altro di essere stato più volte ricoverato in ospedali psichiatrici.

Nel frattempo la P.G., previe le debite autorizzazioni, procedeva, prima alla perquisizione della casa di abitazione del Rossi, sita in via S. Moro, ove rinveniva tre mazzette di banconote da lire 10.000, e quindi a quella di un magazzeno sito in via Piacenza n. 36 fondi (di cui il Rossi risultava conduttore dall'esame di un contratto trovato nel corso della prima perquisizione), ove rinveniva tra l'altro nove candelotti di esplosivo con tre spezzoni di miccia a lenta combustione, apparecchi trasmittenti muniti di accessori vari, pubblicazioni militari contenenti istruzioni per l'uso di armi, opuscoli e pubblicazioni varie sul tema della guerriglia, le tessere di iscrizione del Rossi al P.C.I. per gli anni 1968, 1969 e 1970, nonchè i copriscocche della lambretta utilizzata dai rapinatori per la fuga e rubata a certo Errera la sera del 24 marzo.

Il materiale rinvenuto nel magazzeno di via Piacenza faceva sorgere negli inquirenti il sospetto che il Rossi ed il suo complice non avessero agito da isolati, ma come membri di una più ampia organizzazione, mossa eventualmente da fini politici, e pertanto le indagini si sviluppavano con particolare attenzione negli ambienti solitamente frequentati dal Rossi. Venivano così identificati, tra gli amici del predetto, Fiorani Rinaldo e Sanguineti Adolfo che, interrogati, non fornivano elementi degni di particolare rilievo;

il Fiorani, comunque, la perquisizione nella cui casa portava al rinvenimento di due piccoli apparecchi ricetrasmittenti, ammetteva di conoscere da tempo il Rossi e dichiarava di essere "filocinese", ma escludeva di appartenere a gruppi politici di sorta. Le indagini consentivano poi di accertare che il sopra menzionato Battaglia, fattorino dell'I.A.C.P. che aveva trasportato a bordo della propria autovettura il Montaldo ed il Floris dalla banca alla sede dell'Istituto la mattina del 26 marzo, era da tempo amico del Rossi; il Battaglia veniva interrogato in Questura, ove ammetteva tale amicizia, ma negava di avere riconosciuto il Rossi tra i rapinatori e quindi, fermato, era interrogato dal P.M., che riceveva analoga versione e convalidava il fermo.

Il P.M. intanto, con provvedimento in data 28 marzo 971, rilevato che il Rossi era stato arrestato in flagranza dei reati di omicidio, rapina, resistenza ed altri minori reati, mentre per l'Ardolino si poneva l'esigenza di accertarne le condizioni mentali, ordinava la separazione dei due procedimenti e disponeva farsi luogo a giudizio direttissimo nei confronti del primo.

Il Rossi compariva così davanti alla Corte di Assise di Genova il 30 marzo (in quello stesso giorno proponeva istanza di remissione del processo ad altra sede per legittimo sospetto, che la Corte di Cassazione avrebbe più tardi dichiarato inammissibile per ragioni formali e di merito) ed otteneva un termine a difesa di 5 giorni; alla nuova data fissata il Rossi, interrogato, ammetteva l'addebito di rapina e di avere colpito il Floris con un colpo di pistola che intendeva però dirigere in prossimità dei piedi della vittima; ammetteva ancora di avere esploso altri colpi, di cui uno contro un'auto che inseguiva lui ed il suo correo dopo la rapina-omicidio e respingeva l'addebito di resistenza; l'imputato ammetteva poi di conoscere da tempo il Battaglia e di averlo interrogato con cautela, per nascondergli le proprie intenzioni, sulle

modalità di prelievo degli stipendi del personale dipendente dell'I.A.C.P.; il Rossi si rifiutava poi di fare il nome del suo correo, che negava comunque fosse l'Ardolino; precisava infine che il denaro proveniente dalla rapina doveva servirgli per l'ampliamento della sua azienda di imbalsamatore, attività che esercitava da tempo.

Dopo la escussione dei diversi testi della rapina-omicidio e sulla richiesta della difesa la Corte, rilevato che erano in corso indagini per la individuazione di concorrenti nei fatti delittuosi ascritti al Rossi e ritenuta l'esigenza di un unico processo per i fatti medesimi, disponeva trasmettersi gli atti al G.I. per la istruzione formale.

Proprio in quei primi giorni di aprile la P.G. apprendeva che un altro amico del Rossi, Piccardo Giuseppe, era conduttore, unitamente a De Scisciolo Aldo, di un appartamento sito in via Piacenza, che veniva perquisito e trovato arredato senza risparmio di spese; veniva allora rintracciato Piccardo Carlo, fratello di Giuseppe, che ammetteva di lavorare in una macelleria, sita in via delle Grazie, acquistata nel dicembre 1970 dal De Scisciolo con denaro che quest'ultimo gli aveva detto di avere rinvenuto nel Bisagno, all'epoca dell'alluvione, in una cassetta di ferro. Ulteriori indagini consentivano di accertare che il prezzo di acquisto della macelleria, convenuto in lire 18 milioni, era stato interamente versato dal De Scisciolo, in parte in contanti e per il resto mediante quattro assegni circolari dell'importo di lire un milione cadauno, e che alle trattative aveva partecipato anche Rinaldi Renato, che si era presentato come zio dell'acquirente. Gli inquirenti apprendevano poi che il Rinaldi trasferitosi a Rivoli a fine ottobre del 1970, aveva ospitato pochi giorni prima il De Scisciolo, Piccardo Giuseppe e Marino Cesare - che nei rapporti di P.G. venivano definiti "maoisti accaniti" - e, come gli stessi, si era poi reso irreperibile.

La rilevata disponibilità di denaro da parte degli amici del Rossi faceva allora nascere il sospetto che il "gruppo", che stava di giorno in giorno prendendo maggiore consistenza agli occhi degli inquirenti, fosse implicato nel ratto Gadolla. Venivano allora controllate le mazzette di banconote da lire 10.000 rinvenute in casa del Rossi e si scopriva che almeno sei fra esse provenivano sicuramente dal compendio del ratto Gadolla; all'atto della consegna alla Maggiolo della somma di lire 200 milioni, destinata al rilascio del rapito, la Cassa di Risparmio di Genova aveva infatti disposto il rilievo a scandaglio dei numeri di serie dei biglietti ed aveva fornito alla P.G. un elenco dei numeri rilevati: sei fra le banconote sequestrate al Rossi portavano numeri di serie riportati nell'elenco.

Le indagini proseguivano in quei giorni in molteplici direzioni: in un magazzeno che era risultato condotto dal Rossi, sito in via S.Lorenzo 2, veniva eseguita una perquisizione, che conduceva al rinvenimento di un duplicatore marca "Gestetner", che diversi elementi portavano a ritenere fosse stato acquistato da Porcu Giuseppe, già abitante nello stabile di via S.Lorenzo; Alessi Ferdinando ed il già nominato Piccardo Carlo confessavano alla P.G. di avere procurato armi il primo al secondo e questi all'ugualmente già citato De Scisciolo: venivano pertanto tratti in arresto e successivamente colpiti da ordine di cattura (emesso anche nei confronti di De Scisciolo, irreperibile).

L'Ardolino veniva a sua volta interrogato dal P.M. (che in quei giorni aveva emesso contro il medesimo ed il Battaglia ordine di cattura per i reati di rapina e di omicidio) e dichiarava essere false tutte le dichiarazioni da lui rese in precedenza, affermando di essere completamente estraneo ai fatti, dei quali si era confessato autore; l'imputato forniva altresì precisazioni sul modo in cui aveva trascorso la mattina del 26 marzo ed attribuiva alla sua fantasia di malato di mente la precedente versione.

In Questura si tiravano frattanto le somme degli elementi acquisiti e si procedeva ad una valutazione globale degli stessi. Con rapporto del 5 aprile l'Ufficio politico-formiva alla Procura della Repubblica di Genova un quadro dei risultati raggiunti: l'Ufficio riferiva anzitutto che il Rossi, pur avendo la tessera del P.C.I., non risultava frequentare gli ambienti del partito, ma piuttosto "favorevole alla si-"nistra extraparlamentare, in contatto con gruppi politica-"mente organizzati su basi rivoluzionarie", ciò che pareva trovare conferma nelle pubblicazioni sequestrate nel magazzeno di via Piacenza; riferiva ancora che gli apparecchi radiotrasmittenti rinvenuti nello stesso luogo erano stati esclusivamente predisposti per interferire nei canali H e D del programma televisivo nazionale e richiamava diverse interferenze di sedicenti "gruppi di azione partigiana" (G.A.P.) avvenute nel corso del 1970 e nei primi due mesi del 1971, durante il telegiornale della sera, interferenze udite e segnalate da varie zone della città e costituite dall'annuncio di futuri disordini in occasione di un imminente comizio del M.S.I., da espressioni offensive contro il Presidente degli U.S.A. Nixon, da interventi polemici contro il processo di Burgos (Spagna) e dalla esaltazione di due attentati realizzati nel febbraio 1971 in danno di due depositi, rispettivamente della società Ignis in Genova e della società Garrone in Arquata Scrivia, e di cui gli autori delle interferenze assumevano la paternità; riferiva infine le caratteristiche dell'esplosivo sequestrato al Rossi e richiamava in proposito taluni attentati compiuti con mezzi analoghi ad opera di persone non ancora identificate, fra cui uno del maggio 1970 in danno del Consolato degli U.S.A. in Genova, uno dello stesso mese in danno dei binari della linea ferroviaria Genova-La Spezia nella zona di Genova Quarto, uno nel dicembre 1970 contro un autocarro dei CC. davanti alla caserma di via Moresco in Genova ed infine quello alla raffi-

neria Garrone già citato.

Il 6 aprile la P.G. rintracciava in Rapallo Rinaldi Renato, che, sommariamente interrogato, dichiarava di essere stato introdotto nel settembre 1970 dal Fiorani in un movimento "maoista", in via di formazione, cui avevano aderito il Rossi, Piccardo Giuseppe, il De Scisciolo, tale Cesare Maino ed altri e le cui riunioni avvenivano in un bar della piazza Ponte Carrega di Genova, nella zona prossima al fiume Bisagno; il Rinaldi dichiarava poi di avere lasciato "gli amici di Ponte Carrega" a fine ottobre del 1970 per andare ad abitare in Rivoli con una convivente e che a Rivoli il De Scisciolo, Piccardo Giuseppe e tale "Ce", identificato po per Cesare Maino, erano passati a trovarlo sabato 27 marzo 1971, allarmati per le conseguenze della rapina allo I.A.C.P. e preoccupati per eventuali dichiarazioni a loro carico ad opera del Rossi. Il 7 aprile il G.I. emetteva mandato di cattura contro il Rinaldi per sequestro di persona in danno di Gadolla Sergio ed interrogava in carcere l'imputato, che respingeva l'addebito, precisando di avere avuto rapporti di natura esclusivamente politica con il Rossi, il De Scisciolo, Piccardo Giuseppe e "Ce" (Maino); lo stesso giorno il G.I. interrogava il Rossi in ordine al ratto Gadolla, ma l'imputato si dichiarava estraneo al fatto, nonchè il Porcu già menzionato, che negava di conoscere il Rossi e di aver acquistato il ciclostile sequestrato in via S.Lorenzo 2/2.

La P.G. accertava frattanto che, dei quattro assegni circolari, con cui era stato in parte pagato il prezzo della macelleria di via delle Grazie, due erano stati rilasciati da una banca toscana, rispettivamente a favore uno del Rossi e l'altro di Piccardo Giuseppe, nel novembre 1970 e dai medesimi girati a favore del Rinaldi, che li aveva a sua volta girati al venditore dell'esercizio.

Risultava allora sempre più evidente che il ratto Ga

dolla (il relativo procedimento pendeva davanti al G.I. di Chiavari, ma era stato sino ad allora istruito su sua delega dal G.I. di Genova) e la rapina-omicidio dello I.A.C.P. (il P.M. aveva appena trasmesso il procedimento contro il Rossi, l'Ardolino ed il Battaglia, nonchè altro per detenzione di armi da guerra contro Piccardo Carlo, l'Alessi ed il De Scisciolo al G.I. di Genova per la formale istruzione) non erano casualmente venuti alla ribalta nel corso di una stessa indagine, ma erano legati da precisi elementi di connessione. Il G.I. di Genova segnalava tali elementi a quello di Chiavari, che, con sentenza del 13 aprile, rilevava la connessione dei procedimenti, nonchè la consumazione in Genova del più grave dei reati - l'omicidio in danno del Floris - si dichiarava territorialmente incompetente in ordine al ratto Gadolla, di cui figurava allora formalmente imputato il solo Rinaldi, e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Genova, che li faceva a sua volta pervenire al G.I. di questa sede per la istruzione formale in unione al procedimento contro Rossi ed altri.

La P.G. riferiva frattanto di avere eseguito, con risultato negativo, la perquisizione di una casa sita in Pigna (Imperia)via Fossarel 14, di recente acquistata dalla convivente di Fiorani Rinaldo, Meloni Maria, ove sembrava potesse essersi rifugiato il correo del Rossi nella rapina omicidio, correo che appariva sempre meno potersi identificare nell'Ardolino; la P.G. riferiva inoltre di avere appreso che tale casa era frequentata dal Rossi, Battaglia, Fiorani, Meloni, Gibelli Giovanni Battista, Rondelli Romano, nonchè da tali Flavio e Druggia non meglio identificati, tutti "politicamente inquadrati in movimento della sinistra extraparlamentare".

A metà aprile il G.I. contestava nel corso di un serrato interrogatorio al Rinaldi le risultanze sino ad allora

emerse a suo carico in ordine al ratto Gadolla e particolarmente la circostanza dei due assegni girati a suo favore dal Rossi e da Piccardo Giuseppe e da lui ulteriormente girati a favore del venditore della macelleria di via delle Grazie; il Rinaldi, dichiarava allora di aver formato unitamente a Rossi, Battaglia, Fiorani, De Scisciolo, Piccardo Giuseppe, e tali Haiti e Diego "Lo Svizzero" (i quali ultimi risultavano in seguito identificarsi in Sanguineti Adolfo e Vandelli Diego) un "comitato di estrema sinistra" in posizione di dissenso dal P.C.I.; aggiungeva che il progetto del ratto Gadolla, ideato dal Diego, aveva avuto l'adesione di Rossi, Battaglia, Fiorani, De Scisciolo e Piccardo Giuseppe e che il provento del reato era destinato a finanziare il gruppo; precisava di avere saputo dal Fiorani che Sergio Gadolla era stato rapito da Rossi, Battaglia, De Scisciolo e Vandelli e trasportato in montagna, oltre la Val d'Aveto, a bordo di un'auto noleggiata dal De Scisciolo, e successivamente trattenuto prigioniero sotto una tenda da Rossi e da Piccardo Giuseppe, mentre "Diego" aveva mantenuto i contatti telefonici con la famiglia Gadolla e ricevuto infine il prezzo del riscatto; affermava ancora che il Maino, su comando del Fiorani, si era recato a prelevare il giovane Gadolla ed i suoi custodi nella giornata della liberazione del primo.

Il Rinaldi si dichiarava estraneo alla progettazione ed alla esecuzione del ratto Gadolla, pur ammettendo di avere partecipato alla spartizione della somma (di sole lire 72 milioni) che lo "Svizzero" aveva poi consegnato nello interesse del gruppo ad esso Rinaldi, al Maino ed al Piccardo Giuseppe, in occasione di un incontro avvenuto a Livorno;precisava che la detta somma, malgrado l'originario progetto di non spartire il prezzo del rilascio di Gadolla Sergio, era stata divisa nella sua abitazione tra lui, Rossi, Battaglia, Fiorani, De Scisciolo, Maino e Piccardo e

che una ulteriore parte, messa da parte per l' "Haiti", a seguito del rifiuto del medesimo di riceverla era stata ulteriormente ripartita tra i parte-cipanti alla suddivisione del bottino.

Il 16 aprile la P.G. interrogava ripetutamente l' "Haiti", cioè Sanguineti Adolfo, che ammetteva di avere costituito nell'ottobre del 1969 unitamente a Battaglia, Rossi e Maino una organizzazione rivoluzionaria avente il fine di "scardinare i poteri dello Stato" ricorrendo all'impiego di armi ed aggiungeva che, dopo essersi imbarcato ed avere navigato per alcuni mesi in mari esteri, aveva fatto ritorno in Genova il 19 luglio 1970, ove aveva trovato che il gruppo era divenuto più ampio, a seguito dell'ingresso fattovi da Piccardo Giuseppe, Rinaldi, Fiorani, Diego Vandelli e De Scisciolo ed aveva appreso che il gruppo stesso aveva eseguito in precedenza attentati in danno del Consolato U.S.A. di Genova, di una sede del P.S.U. e delFF.SS. Sanguineti confermava poi in sostanza la versione del ratto Gadolla esposta dal Rinaldi, precisando che il delitto era stato progettato in un appartamento di vico neve 11, che la P.G. aveva accertato essere stato preso in locazione dal Rossi e dal Vandelli a fine agosto del 1970, ed attribuiva alla organizzazione, da cui si erano successivamente allontanati Rinaldi, De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe e nella quale avevano fatto il loro ingresso altre persone , le interferenze televisive e gli attentati degli ultimi mesi. Sentito come teste dal G.I., il Sanguineti confermava le dichiarazioni rese alla P.G., che nel frattempo perquisiva, debitamente autorizzata, la casa del Vandelli in Savona, rinvenendovi 50 banconote da lire 10.000, di cui due risultavano provenire dal compendio del ratto Gadolla; sulla scorta delle dichiarazioni del Sanguineti la P.G. accertava inoltre che il De Scisciolo aveva effettivamente preso a noleggio presso la ditta .

Hertz un'auto "Fiat 128" verde per i giorni compresi tra il 3 ed il 7 ottobre 1970.

Il 16 aprile il G.I., su conforme richiesta del P.M., emetteva mandato di cattura per il sequestro a scopo di estorsione del Gadolla contro Vandelli, Rossi, Battaglia, De Scisciolo, Piccardo Giuseppe, Fiorani e Maino; il Rossi ed il Battaglia, già soggetti a custodia preventiva come si è visto, respingevano l'addebito; il Fiorani, che veniva arrestato, negava a sua volta di avere partecipato al ratto Gadolla; il mandato di cattura non veniva invece eseguito nei confronti di Vandelli, De Scisciolo, Piccardo Giuseppe e di Maino, che risultavano irreperibili.

Il 19 aprile in Savona, nelle cantine dello stabile di via Bellini n. 2, ove abitava la madre del Vandelli, Mattioli Maria, si verificava un allagamento, con galleggiamento di frammenti di banconote da lire 10.000, che provocava l'intervento della Questura; le indagini consentivano di accertare che la Mattioli aveva provocato l'intasamento del tubo di scarico delle acque nere del caseggiato, immettendovi dei biglietti da lire 10.000, precedentemente tagliuzzati in piccoli frammenti. La donna, interrogata dal G.I., affermava di avere in tal modo eliminato le banconote, rinvenute nella casa sua e del figlio latitante, ritenendo di fare così scomparire una eventuale prova a carico del figlio.

A fine aprile pervenivano all'Istruttore diversi rapporti di P.G., che riassumevano le indagini svolte ed i relativi risultati, con particolare riferimento alla esistenza del "gruppo" o "comitato" del Rossi, che veniva inquadrato nello ambito della sinistra extraparlamentare e definito "maoista"; come tutti i suoi componenti identificati, fatta eccezione per il solo Vandelli, iscritto dal 1963 al M.S.I. e candidato alle ultime elezioni amministrative di Savona per tale partito. Sanguineti, sentito a sua volta dal G.I. come teste il 3 maggio, forniva altri dettagli sul "gruppo", affer-

mando che lo stesso aveva sede in un appartamento sito in vico Neve, ove egli aveva visto delle armi, e dichiarando che Vandelli aveva fatto parte della organizzazione " non come elemento politico", ma soltanto come uomo di azione per le imprese destinate a procurare mezzi economici alla stessa.

Nei primi giorni di maggio il G.I. disponeva la scarcerazione dell'Ardolino, per il venire meno di indizi a suo carico in ordine alla rapina, della quale si era autoaccusato: le indagini di P.G. avevano infatti consentito di ricostruire nei particolari le mosse del giovane durante la intera mattinata del 16 marzo e di escludere la sua partecipazione alla rapina nonchè la sua conoscenza del Rossi, mentre le informazioni assunte presso vari ospedali psichiatrici avevano confermato che l'Ardolino era un povero demente, ciò che forniva una spiegazione della sua primitiva confessione.

Nel corso del mese di maggio Caruso Margherita, fidanzata del Battaglia, veniva interrogata come teste dal G.I. in ordine alle riunioni del "gruppo", alle quali risultava avere presenziato in base a notizie fornite dalla P.G., ma negava di essere a conoscenza delle riunioni e pertanto, previa ammonizione, veniva tratta in arresto per reticenza (dopo pochi giorni peraltro la donna otteneva la libertà provvisoria); veniva anche interrogato un giovane radiotecnico, Castello Lorenzo, sospettato di legami col Rossi e gli altri imputati, che negava di conoscere gli imputati stessi e spiegava il suo allontanamento da Genova, avvenuto il giorno successivo alla rapina in danno dell'I.A.C.P. e protratto per una ventina di giorni, affermando che la scoperta di materiale elettrico nel magazzino del Rossi, di cui la radio aveva dato notizia la sera del 26 marzo, gli aveva fatto sorgere il timore di una "speculazione" in suo danno, poichè egli era anarchico e

competente in campo radioelettrico. Il datore di lavoro del Castello confermava a sua volta il periodo di allontanamento del giovane da Genova.

A metà maggio i CC. della stazione di S.Stefano d'Aveto, nel corso di una perlustrazione lungo le pendici del monte Bue, rinvenivano, accuratamente occultato fra le rocce, materiale vario, fra cui due tende azzurre, sacchi a pelo, un paio di manette, un apparecchio ricetrasmittente e varie scatole di generi alimentari; Sergio Gadolla riconosceva tali oggetti per quelli utilizzati dai suoi rapitori all'epoca della sua prigionia.

Il 22 maggio l'Alessi e Piccardo Carlo ottenevano la libertà provvisoria. Nel successivo mese di giugno non venivano svolte attività istruttorie meritevoli di richiamo in questa sede, mentre il successivo mese di luglio era caratterizzato da una intensa ripresa di tali attività e dall'emergere di risultanze di notevole rilievo in ordine alla rapina-omicidio dell'I.A.C.P.. Nella prima metà del mese il G.I., su richiesta del P.M., contestava con nuovi mandati di cattura il furto della "lambretta" utilizzata per la rapina al Rossi;i reati di detenzione e porto abusivo di arma, in relazione ad una rivoltella nel frattempo rinvenuta nel luogo di prigionia di Sergio Gadolla, al Rossi, al Battaglia, al Vandelli, al De Scisciolo, al Maino ed a Piccardo Giuseppe ed infine il delitto di associazione per delinquere agli stessi imputati ed al Fiorani;quest'ultimo, il Rossi ed il Battaglia respingevano i nuovi addebiti; il Rossi inoltre, riconosciuto da Sergio Gadolla come uno degli autori del rapimento, continuava ad affermarsi estraneo al sequestro del giovane. Poichè si apprendeva in quei giorni che il De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe si trovavano in Belgio, in stato di detenzione per essere stati da poco arrestati per rapina, venivano avviate le pratiche per ottenerne la estradizione in Italia e per procedere al loro interrogatorio in

Belgio. Il Vandelli veniva a sua volta rintracciato in Roma, ove si era celato usando nomi e documenti falsi, e all'atto dell'arresto veniva trovato in possesso di diverse armi e munizioni; interrogato dal G.I. respingeva l'addebito di associazione a delinquere, precisando di avere intrattenuto rapporti con la "organizzazione" - in cui era stato introdotto dal Rinaldi - per ragioni di semplice tornaconto personale (partecipazione alla spartizione dei proventi di rapine od altro), allo scopo di evitare che gli associati compissero azioni contro la incolumità personale ed infine per capire le motivazioni del gruppo, di cui non condivideva l'ideologia; quanto al sequestro del Gadolla, Vandelli ammetteva di aver vi partecipato, dichiarandosi autore delle telefonate alla signora Gadolla e del ritiro dell'autovettura della stessa con i 200 milioni al monumento dei Mille; indicava infine quali correi Rossi, Battaglia, De Scisciolo, Piccardo, Fiorani, Maino e Rinaldi, esponendo ampi particolari sul fatto.

Verso la metà di luglio pervenivano al G.I., dapprima un "Appunto" dei CC. del Nucleo di P.G., contenente voci confidenziali in merito alla rapina-omicidio dello I.A.C.P., e quindi un verbale di sommarie informazioni testimoniali di Astara Gianfranco sullo stesso argomento. L'Astara aveva dichiarato ai CC. di avere preso parte ad una riunione tenutasi la sera del 24 marzo 1971 in casa di Malagoli Silvio, orefice, alla quale avevano partecipato anche Rossi, Battaglia, Fiorani, Sanguineti e Viel Augusto; a detta dell'Astara il Rossi, in quella sede, aveva esposto il piano di uno "scippo" in danno dell'I.A.C.P., che prevedeva la sottrazione di circa lire 20 milioni, destinata al pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Istituto, che un impiegato ed un fattorino del medesimo avrebbero dovuto prelevare in banca e portare nella sede di via B. Catello secondo quanto aveva precisato il Battaglia, dipendente appunto dello I.A.C.P.; il Rossi ed il Viel avrebbero dovuto attendere i due predetti nell'androne

dell'Istituto, impossessarsi della borsa contenente il denaro al loro passaggio, raggiungere quindi la sovrastante via Banderali attraverso la scalinata e fuggire a bordo di una moto previamente rubata, resa quindi irriconoscibile con opportune modifiche e trasportata sul posto a mezzo di un furgone blindato di proprietà del Viel e sorvegliata durante lo "scippo" dal Sanguineti; nel corso della riunione il Battaglia aveva raccomandato di operare con estrema cautela, posto che l'impiegato incaricato del ritiro dei soldi era persona "focosa"; il piano esposto dal Rossi, che avrebbe dovuto recarsi armato a compiere l'impresa delittuosa, prevedeva che il Malagoli, a bordo di una autovettura "Fiat 850" bianca, attendesse il Rossi ed il Viel in via Granello, per ricevere la borsa contenente il denaro e portarla quindi in un appartamento di vico Neve a certo "Baldo", che avrebbe dovuto a sua volta custodire il denaro, fare scomparire la borsa e rilevare il furgone del Viel, lasciato in Piazza della Vittoria, per condurlo in un luogo appartato. L'Astara aggiungeva che lui ed il Fiorani avevano opposto un rifiuto al progetto del Rossi, ma si erano recati la mattina del 26 marzo, spinti dalla sola curiosità, dapprima in Via XX Settembre ed in via Granello, ove avevano visto il Malagoli a bordo della sua auto, quindi, attraverso altre strade, nei pressi della zona del progettato "scippo", ove avevano scorto il Sanguineti in cima alle scale che immettevano in via Frugoni e si erano poi diretti verso la via Granello, al cui imbocco avevano visto sopraggiungere la "lambretta" condotta dal Viel, sul cui sellino posteriore si trovava il Rossi, che si era voltato ed aveva esploso un colpo di pistola. Al termine della sua deposizione l'Astara aveva confessato che al furto della "lambretta" utilizzata dal Rossi e dal Viel per la fuga, consumato la sera del 24 marzo in via Timavo prima della riunione in casa Malagoli, aveva partecipato egli stesso, in concorso con Rossi, Sanguineti, Battaglia, Fiorani e Viel; a questo punto l'interrogatorio era stato sospeso e l'Astara era stato avvertito che tutto quanto avesse voluto ulteriormente dichiarare avrebbe

potuto essere utilizzato contro lui stesso.

Il 19 luglio il G.I. interrogava Astara nella veste di imputato, ricevendone analitica conferma delle dichiarazioni rese alla P.G.; Astara aggiungeva poi, a proposito della rapina-omicidio, di avere saputo dal Fiorani che nell'androne dell'I.A.C.P. ed al momento della rapina il Rossi aveva esploso un colpo di pistola, colpendo un caricatore che il Viel teneva nella tasca dei pantaloni; quanto al "gruppo", da lui definito di "ispirazione estremistica", l'Astara affermava di avere preso contatto con esso due anni prima, di avere partecipato ad esercitazioni fisiche nella zona di Pigna, unitamente a Viel, Battaglia ed a Rossi, ed a spese di quest'ultimo, e che i capi, cioè Rossi, Battaglia e Fiorani lo consideravano "una ciabatta".

Mentre il Fiorani ammetteva, in un nuovo interrogatorio, di essersi trovato la mattina del precedente 26 marzo in compagnia di Astara (detto "Roccia") nei pressi della via XX Settembre, la P.G. accertava che il "Baldo", indicato dall'Astara si identificava in Marletti Baldo; il G.I. emetteva allora il 19 luglio 1971, su conforme richiesta del P.M., un mandato di cattura contro Viel, Malagoli, Marletti e Sanguineti per l'omicidio in danno del Floris e la rapina all'I.A.C.P. e contestava altresì con lo stesso mandato ai soli Viel e Sanguineti il furto della lambretta. Il provvedimento veniva eseguito contro i soli Malagoli e Marletti, poichè Viel e Sanguineti risultavano irreperibili. In sede di interrogatorio sia il Marletti che il Malagoli respingevano gli addebiti ed il secondo, in particolare, negava la riunione della sera del 24 marzo in casa sua, riferita dall'Astara, affermando che la mattina del 26 marzo egli si era recato in via XX Settembre con la "500" della moglie e non con una "850", per curare una pratica relativa ad un incidente stradale presso una società assicuratrice. In un successivo confronto, cui venivano sottoposti dal G.I., il Malagoli e l'Astara ribadivano rispettivamente le dichiarazione rese.

Nel mese di agosto diversi imputati, nuovamente interro

gati dal G.I., rendevano dichiarazioni, che in parte integravano o modificavano quelle precedenti: Fiorani ammetteva di avere partecipato alla riunione tenutasi la sera del 24 marzo 1971 in casa Malagoli, della quale aveva parlato Astara, e confermava le linee del "piano" esposto dal Rossi già a conoscenza del G.I., escludendo però che a Marletti - non presente alla riunione - fossero stati attribuiti incarichi di sorta ed ammettendo di aver incontrato dopo la rapina il Viel, in un appartamento situato nei pressi della Piazza Campetto; Malagoli ammetteva a sua volta la riunione in casa sua, di cui si è detto, affermando che la relativa iniziativa era stata del Fiorani che, solo fra i convenuti, egli conosceva da tempo; Rossi ammetteva a sua volta di avere partecipato alla stessa riunione, affermava per la prima volta che il provento del reato era destinato "agli scopi precipui della organizzazione politica di cui faceva parte" (scopi che non intendeva però precisare), attribuiva al Vandelli, in seno al gruppo, la qualifica di "mercenario" ed affermava, infine, che, quando era "in missione", usava portare la pistola; VaNdelli precisava le modalità del suo ingresso nel gruppo nell'agosto 1970, precisando che all'epoca esso constava di Rossi, Battaglia, Fiorani, De Scisciolo, Sanguineti, Rinaldi, Maino e Piccardo Giuseppe e che soltanto i primi tre erano seriamente animati da intenti politici, mentre gli altri, genericamente avversi alla struttura della società italiana, erano assai più sensibili allo stimolo di interessi personali; il Marletti, che pure continuava a dichiararsi estraneo alla rapina dell'I.A.C.P., ammetteva però di avere provveduto, uno o due giorni dopo il 26.3.1971 e su richiesta di Fiorani, a rimuovere il camioncino del Viel da Piazza della Vittoria ed a portarlo nella zona di Marassi, ed affermava tra l'altro di avere conosciuto il Fiorani ed il Rossi nel dicembre 1970 tramite il Gibelli e di essersi con gli stessi recato una volta in Pigna.

Verso la fine di agosto e d'intesa con le Autorità del Belgio il G.I. si recava in quel Paese per procedere, unitamente ad un giudice del posto, all'interrogatorio del De Scisciolo,

di Piccardo Giuseppe e del Maino. Mentre i primi due negavano ogni addebito, il Maino, pur respingendo le accuse di associazione per delinquere e di partecipazione al sequestro del Gadolla, ammetteva di essere stato uno dei fondatori "del gruppo politico di estrema sinistra...22 ottobre" insieme con Rossi, Battaglia e Sanguineti ed ammetteva altresì di essere intervenuto alla spartizione del prezzo del riscatto di Sergio Gadolla, a fronte del quale affermava, tra l'altro, che il Sanguineti aveva ricevuto soltanto lire 350.000= "per spese". Il Maino forniva comunque una versione del sequestro del Gadolla in ampia misura coincidente con quelle già rese dal Rinaldi e dal Vandelli e confessava inoltre che, verso la fine del settembre 1970, reduce da una riunione del gruppo in vico Neve, era venuto a diverbio con estranei ed aveva ricevuto un pugno, che gli aveva provocato lesioni, da lui denunciate all'I.N.A.I.L. come conseguenti ad un infortunio sul lavoro, per fruire dell'assistenza mutualistica.

Sergio Gadolla, giunto appositamente dall'Italia, riconosceva in De Scisciolo il conducente dell'autovettura, a bordo della quale era stato costretto a salire al momento del rapimento, e rilevava una certa somiglianza tra Piccardo Giuseppe ed uno dei suoi custodi nella tenda alle pendici del monte Bue.

SEZIONE 3 Estensione del processo agli attentati, alle interferenze televisive e nei confronti di nuovi imputati.

I CC. del Nucleo riferivano successivamente al G.I., con rapporto del 2 settembre, notizie confidenziali in merito agli attentati di cui ai già citati rapporti dell'Ufficio Politico della Questura, in merito alle interferenze televisive, nonchè alla provenienza delle armi in possesso del gruppo "22 ottobre".

Il 4 settembre le notizie stesse ricevevano conferma per bocca dell'Astara che, sentito come teste dai CC., indicava, quali autori degli attentati in danno della Garrone e della Ignis, Rossi, Viel, Battaglia e tale "Ezio", con l'ulteriore partecipazione del Fiorani alla fase ideativa del secondo attenta

to; aggiungeva che l'attentato all'autocarro dei CC. presso la Caserma di via Moresco e quello al Consolato degli U.S.A. erano stati posti in essere da Viel su incarico del Rossi, che la voce di "radio G.A.P." era quella di Battaglia e che le armi del gruppo provenivano dall'Alessi, precisando che, all'interno della organizzazione, egli aveva l'incarico di "commissario politico", nonchè quello di tenere i collegamenti con i vari gruppi esistenti nella Penisola.

La P.G. identificava tosto l'Ezio, nominato dall'Astara, nella persona di Castello Lorenzo, contro il quale il G.I. emetteva mandato di cattura per l'attentato alla raffineria Garrone; il Castello, rapidamente rintracciato ed arrestato, respingeva l'addebito, ammettendo soltanto di conoscere il Rossi, il Viel ed il Battaglia.

Il 4 settembre l'Istruttore interrogava i testi Visini Emilia e Del Bufalo Giorgio, in relazione ad una lettera che pareva essere stata da essi inviata al Vandelli nelle carceri di Savona, ma entrambi negavano di esserne gli autori e venivano tratti in arresto per falsa testimonianza; dopo quattro giorni ambedue ottenevano la libertà provvisoria.

Astara, nuovamente sentito dal G.I. e sempre in qualità di teste, ribadiva il 6 settembre le dichiarazioni rese due giorni prima ai CC., aggiungendo che in casa del già menzionato Gibelli erano avvenute in passato delle riunioni, alle quali avevano partecipato Rossi, Viel, Fiorani, Marletti e Battaglia. L'8 settembre l'Astara veniva tratto in arresto, in esecuzione di un mandato di cattura emesso dal G.I. nei suoi confronti in pari data per il furto (pluriaggravato) della "lambretta" utilizzata dal Rossi e dal Viel per la fuga dopo la rapina all'I.A.C.P..-

A fine settembre i CC. del Nucleo di P.G. informavano il G.I. di avere appreso da fonte confidenziale che il capo effettivo del gruppo "22 ottobre" era il Gibelli, che, dopo la rapina all'I.A.C.P. aveva prestato aiuto all'Astara ed al Viel, procurando al secondo un passaporto falso per la fuga all'estero; i CC. riferivano inoltre all'Istruttore quanto ad essi dichiarato da tale La Valle, che, cioè, Astara, in un momento in cui

era alticcio, aveva confidato in precedenza ad esso La Valle di essere il commissario politico di una organizzazione paramilitare ed il braccio destro di Rossi Mario e che l'Astara aveva di recente dato ad esso La Valle ed a certo Righetti lo incarico - regolarmente eseguito - di farsi dare del denaro dal Malagoli dietro la minaccia di "parlare".

Tra la fine di settembre e la fine di ottobre il G.I. riceveva diversi memoriali inviatigli da alcuni imputati; in uno di essi il De Scisciolo confessava la sua partecipazione al rapimento di Sergio Gadolla, in un altro il Piccardo rendeva analoga confessione ed in un altro ancora il Rinaldi forniva ulteriori dettagli sul medesimo episodio delittuoso.

Interrogato nuovamente dal G.I. l'8 ottobre 1971 Astara rendeva dichiarazioni che avevano tra l'altro l'effetto di coinvolgere nel processo persone che sino ad allora erano rimaste solo sullo sfondo delle indagini o il cui nome non era ancora apparso sulle carte processuali. Astara affermava infatti che del "gruppo" facevano altresì parte il Gibelli e Porcu Giuseppe e che nella casa del primo si tenevano delle riunioni "nel corso delle quali si prendevano decisioni in ordine all'attività criminosa (attentati ecc...) da svolgere"; confermava che la voce (registrata) di radio G.A.P. era quella di Battaglia, che conduceva l'auto su cui erano installati gli apparecchi utilizzati per le note interferenze; aggiungeva poi che il "gruppo" aveva reclutato un medico, presentatogli dal Rossi, che aveva il compito di curare gli associati e nella fotografia del dottor Perissinotti Emilio, mostratagli dal G.I., riconosceva il sanitario a cui aveva fatto riferimento.

Il 14 ottobre si presentava spontaneamente all'Istruttore Caruso Margherita, già fidanzata e da pochi mesi moglie del Battaglia, e che in precedenza era stata arrestata per reticenza, la quale, premesso che intendeva astenersi dal deporre nei confronti del marito, affermava di essere al corrente della esistenza del "gruppo politico extraparlamentare di sinistra con scopi rivoluzionari", del quale facevano parte Rossi, Gibelli, Porcu (detto "Druge"), Fiorani, Castello e Malagoli; aggiungeva

di avere fatto due gite in autovettura, rispettivamente a S.Remo ed a Pigna, in compagnia dei predetti, eccettuato il solo Malagoli e con la presenza di certo Rondelli Romano; aggiungeva ancora che gli ideologi del gruppo, di cui faceva parte anche un medico, erano il Gibelli ed il Porcu, il primo dei quali fumava sigarette "Gauloises" ed il secondo sigarette "Sax" (si noti che il 27 settembre era stato sequestrato in carcere al Rossi e fatto pervenire al G.I. un libretto sulla guerriglia scritto dal Rossi su carta igienica, dedicato fra gli altri a "Sax e Gauloises", due magnifici marxisti italiani").

Con rapporto del 15 ottobre l'Ufficio Politico della Questura forniva alcuni dati su persone operanti nell'ambito della sinistra extraparlamentare, chiedendo l'autorizzazione a perquisire diverse abitazioni, e riferiva di avere ricevuto da fonte confidenziale un nastro magnetico contenente la registrazione di un colloquio intervenuto nell'agosto del 1968 tra il Gibelli ed un terzo, nel corso del quale il primo aveva progettato la organizzazione di interferenze nei programmi televisivi (il nastro veniva allegato al rapporto). Il G.I. autorizzava le perquisizioni, riguardanti fra le altre le abitazioni del Porcu e del Gibelli, che davano però esito negativo; contro questi ultimi due imputati il G.I. emetteva il 19 ottobre mandato di cattura per il delitto di associazione per delinquere. Entrambi gli imputati, tempestivamente arrestati, respingevano in sede di interrogatorio l'addebito ad essi mosso.

Il 21 ottobre 1971 Astara, nuovamente interrogato, forniva al G.I. dei dati, che in parte avevano il carattere della novità: l'imputato affermava infatti di essere stato presentato al gruppo "22 ottobre" nel maggio del 1970 nella casa di abitazione del Porcu, sita in via Conservatori del Mare; precisava che le deliberazioni di carattere generale sull'attività delittuosa del gruppo venivano prese nelle case del Porcu e del Gibelli, mentre i dettagli venivano successivamente stabiliti altrove; aggiungeva che il buon esito dell'attentato al deposito della Ignis era stato festeggiato dagli associati, dapprima con

una "bichhierata" in casa del Fiorani, ed in seguito con una gita ed un pranzo a Pigna; affermava inoltre che, dopo la rapina all'I.A.C.P., egli si era recato in compagnia del Fiorani in casa del Porcu, ove aveva trovato il Viel ed aveva visto poi arrivare il Sanguineti ed ove la sera si era tenuta una riunione, presenti esso Astara, Porcu, Gibelli, Fiorani, Castello, Sanguineti, Battaglia e forse il Marletti; affermava inoltre di avere saputo la sera del 26 marzo dal Viel che il provento della rapina, una volta consegnato dal Malagoli al Marletti, avrebbe dovuto essere portato in casa del Porcu. Nel frattempo il Sanguineti, sbarcato in Francia dopo un periodo di navigazione, veniva da quel Paese estradato in Italia, ove era ricevuto in consegna e tratto in arresto, in esecuzione del mandato di cattura emesso nei suoi confronti dal G.I. nel precedente mese di luglio; ampiamente interrogato, il Sanguineti dichiarava tra l'altro di essersi staccato dal "gruppo" dopo il sequestro del Gadolla (con i cui proventi erano state acquistate le case di Pigna, le apparecchiature utilizzate per le interferenze televisive ed il furgone poi intestato al Viel) per farvi rientro una settimana prima della rapina all'I.A.C.P.; ammetteva di avere partecipato alla riunione in casa del Malagoli, in occasione della quale il Rossi aveva esposto il noto piano delittuoso, ma negava di avere ricevuto incarichi di sorta in relazione alla rapina; ammetteva infine di essere transitato nei pressi di via Banderali la mattina del 26 marzo e di essersi più tardi recato nella casa del Porcu, ove, a suo dire, il Malagoli avrebbe dovuto portare il compendio della rapina; affermava infine di avere saputo dal Rossi che del gruppo faceva parte un dottore, particolarmente esperto come artificiere.

Il G.I. (cui era nel frattempo giunta la notizia che il Governo belga aveva accordato la estradizione del De Scisciolo, del Maino e di Piccardo Giuseppe "a soddisfatta giustizia belga") provvedeva allora ad interrogare nuovamente il Gibelli ed il Porcu, con particolare riferimento alla rapina-omicidio dell'I.A.C.P., ma i due imputati affermavano la propria estraneità alla ideazione ed alla esecuzione dei delitti; il Gibelli negava

poi di avere partecipato la sera del 26 marzo 1971 alla riunione in casa del Porcu, della quale aveva parlato l'Astara, asserendo che quella sera egli era stato ospite della famiglia di una donna, Miglietta Fulvia, alla quale era sentimentalmente legato e che il giorno successivo era andato con la sua autovettura a prendere in Val d'Aosta (su quest'ultima circostanza il G.I. sentiva in seguito diversi testimoni); il Porcu affermava a sua volta che il giorno della rapina egli aveva lavorato, come al solito dalle ore 10 alle ore 16/17 presso il ristorante gestito da tale Sala (che, successivamente sentito dalla P.G. e dal G.I., si dichiarava non in grado di confermare nè di smentire la circostanza riferita dal Porcu) ed affermava di essere andato ad abitare nell'appartamento sito in via Conservatori del Mare, del quale aveva parlato l'Astara con riferimento alla propria "presentazione" al gruppo del maggio 1970, soltanto parecchi mesi dopo (nel febbraio 1971). La circostanza da ultimo riferita costituiva in seguito l'oggetto di diversi esami testimoniali da parte del G.I., che effettuava altresì un esperimento di ricognizione di luogo a mezzo dello Astara. Questo ultimo, nel corso di un ennesimo interrogatorio in data 3 novembre 1971, ribadiva i particolari di tempo e di luogo della sua presentazione al gruppo e confessava la propria partecipazione, in misura minima, agli attentati in danno della Ignis e della Garrone, precisando, quanto al primo, di avere acquistato in compagnia di Viel i due bidoncini di plastica, in seguito riempiti col carburante utilizzato per provocare l'incendio del deposito (al quale - asseriva - il Gibelli aveva assistito dall'autostrada Genova-Savona) e, quanto al secondo, che esso era stato preceduto da un sopralluogo effettuato dal Marletti a bordo dell'autovettura del Rossi, danneggiata nella occasione da un incidente e sostituita pertanto nella fase esecutiva dell'attentato con un'autovettura "Fiat 850" color chiaro che, a detta del Rossi, era stata fornita dal Gibelli.

Marletti, avuta contestazione delle dichiarazioni rese a suo carico dall'Astara con riferimento all'attentato alla raffineria Garrone, affermava la falsità delle dichiarazioni medesime. Poichè la P.G., nel corso di una perquisizione effettuata verso la fine del mese di [illegible]

abitualmente il Castello, aveva rinvenuto dietro un pannello del banco di lavoro dell'imputato delle carte di circolazione di autoveicoli appartenenti a terzi, il G.I. contestava la circostanza al Castello, che affermava di aver ricevuto i documenti da uno sconosciuto con l'incarico di custodirli. Durante la prima metà del mese di novembre il G.I. faceva sottoporre a sequestro l'autovettura del Gibelli, una "Fiat 600" bianca, poneva a confronto il Rinaldi ed il Vandelli in ordine alla partecipazione del primo al ratto Gadolla (ma l'esperimento vedeva i due imputati ribadire le precedenti e rispettive dichiarazioni) e contestava le interferenze televisive al Battaglia, che respingeva l'addebito. Il G.I. disponeva allora una perizia al fine di accertare se, come aveva affermato l'Astara, la voce di "radio G.A.P." fosse quella del Battaglia: il perito, eseguite le opportune indagini, dava al quesito risposta negativa. Un confronto disposto dal G.I. a metà novembre tra l'Astara ed il Sanguineti, in ordine alla partecipazione del secondo alla rapina all'I.A.C.P., non sortiva effetti di rilievo; in quella sede tuttavia il Sanguineti affermava di avere appreso dal Rossi e dagli altri componenti del gruppo che Gibelli e Porcu facevano parte del "22 ottobre". Interrogato poi a parte, l'Astara precisava che l'autovettura, a bordo della quale aveva visto il Malagoli la mattina della rapina all'I.A.C.P. nei pressi di via Granello, era la "Fiat 600" del Gibelli, utilizzata altresì dal Battaglia in occasione dell'attentato alla raffineria Garrone.

Mentre il Malagoli ribadiva a sua volta di avere utilizzato la mattina del 26 marzo 1971 un'autovettura "Fiat 500" di proprietà della moglie, l'Astara, ripetutamente interrogato dal G.I., oltre a fornire alcune notizie su una gita a Bordighera, seguita da una esercitazione nella zona di Pigna, nonchè su riunioni del gruppo anteriori e successive alla rapina dell'I.A.CP, affermava per la prima volta che l'ordigno utilizzato per lo attentato alla raffineria Garrone era stato preparato dal Perissinotti. Contro quest'ultimo il G.I. emetteva in tempi successivi due mandati di cattura rispettivamente per associazione a delinquere e per l'attentato alla raffineria Garrone, ma l'imputato rimaneva latitante.

Il G.I., che in quei mesi di intense indagini aveva altresì sentito numerosi testimoni e fatto effettuare diverse perizie (sulle armi possedute dal Vandelli al momento della cattura, sugli attentati e sulle capacità di intendere e di volere degli imputati Rossi, Maino e Vandelli), procedeva infine ad una valutazione globale delle risultanze acquisite e, sentito il P.M., emetteva il 4 gennaio 1972 un mandato di cattura sostitutivo ed integrativo di quelli precedenti contro i vari imputati. Il mandato presentava diversi elementi di novità rispetto a quelli precedenti, quali la contestazione della rapina-omicidio dell'I.A.C.P. all'Astara, al Gibelli, al Porcu ed al Fiorani, quella degli attentati all'autocarro dei CC., ed in danno della Ignis e della Garrone al Gibelli, al Porcu, al Malagoli ed al Marletti, oltre che all'Astara, quella di associazione a delinquere allo stesso Astara, al Castello, al Malagoli, al Marletti ed al Viel, quella di ricettazione di denaro proveniente dal ratto Gadolla al Sanguineti e quelle relative ad alcuni reati minori per diversi imputati.

Il G.I. provvedeva quindi ad interrogare i ~~due~~ vari imputati che si trovavano in stato di detenzione in Italia (una istanza proposta dal Gibelli e diretta ad ottenere la scarcerazione o, quanto meno, la libertà provvisoria era stata rigettata nel mese di dicembre), nonchè l'Alessi ed il Piccardo Carlo, ma non ne otteneva dichiarazioni aventi caratteri di rilevante novità; al Rossi ed al Battaglia il G.I. contestava in sede di interrogatorio che, da un controllo degli oggetti che essi avevano con sè al momento dell'arresto e da un successivo e recente esperimento era risultato che essi possedevano entrambi le copie identiche di una stessa chiave, idonea ad aprire il portone di ingresso dello stabile di via Conservatori del Mare, ove il Porcu aveva la sua abitazione; il Rossi affermava di non sapersi spiegare la circostanza, mentre il Battaglia sosteneva di avere trovato la chiave nei pressi dell'I.A.C.P..

Il G.I. interrogava poi Meloni Maria, convivente del Fiorani, come si è detto, cui contestava alcuni reati, ravvisati con riferimento agli apparecchi radio ricetrasmittenti sequestrati

in casa della stessa (gli stessi reati venivano contestati anche al Fiorani) nonchè l'ulteriore imputazione di favoreggiamento reale, per avere essa consentito la intestazione a suo nome della casa di Pigna, acquistata in realtà dal gruppo con i proventi del ratto Gadolla; la donna respingeva tutti gli addebiti affermando, quanto all'ultimo, che essa era la effettiva acquirente della casa di Pigna, da lei pagata col provento dei risparmi suoi e del Fiorani.

Il 13 gennaio inoltre il G.I., che nel precedente mese di novembre aveva emesso contro Iannotta Arnaldo un mandato di comparizione, rimasto senza effetto, per il reato di favoreggiamento personale a vantaggio di Vandelli, (al momento del suo arresto il Vandelli risultava disporre di un'autovettura intestata allo Iannotta, da cui dichiarava altresì di aver ricevuto taluni documenti falsi trovati in suo possesso), emetteva mandato di cattura contro lo Iannotta per ricettazione, falso e favoreggiamento personale.

L'imputato veniva rintracciato ed arrestato in Roma; interrogato dal G.I. respingeva ogni addebito e l'8 febbraio otteneva la libertà provvisoria.

Il P.M., ricevuta successivamente comunicazione degli atti, formulava le sue requisitorie scritte, chiedendo che il G.I., dichiarata chiusa l'istruzione, dichiarasse non doversi procedere nei confronti della Caruso per avvenuta ritrattazione, nei confronti di Visini e del Bufalo per insussistenza del reato di falsa testimonianza ad essi addebitato e nei confronti dell'Ardolino per non avere questi commesso la rapina-omicidio dell'I.A.C.P. e rinviasse a giudizio tutti gli altri imputati, fermo lo stato di carcerazione preventiva per quelli detenuti, per i reati ad essi rispettivamente ascritti.

Gli atti del processo venivano quindi depositati a disposizione dei difensori, alcuni dei quali depositavano delle memorie scritte, in cui svolgevano in parte rilievi sul merito delle accuse rivolte ai loro assistiti e, in maggiore misura, proponevano eccezioni di nullità di atti processuali, per violazione dei diritti della Difesa.

Con sentenza in data 14 aprile 1972 il G.I. esauriva il

suo compito dichiarando non doversi procedere contro la Caruso, la Visini, il Del Bufalo e l'Ardolino per le ragioni esposte dal P.M. e, in conformità alle richieste dell'Accusa, rinviando a giudizio davanti a questa Corte di Assise tutti gli altri imputati per i reati ad essi rispettivamente ascritti e meglio specificati nella rubrica, mantenendo fermo lo stato di carcerazione preventiva degli imputati detenuti.

(NOTA : "La esposizione che precede è stata redatta facendo essenzialmente riferimento: a) per la parte iniziale, relativa ai primi mesi delle indagini successive al ratto Gadolla, agli atti contenuti nel vol. II, e b) per la parte successiva al volume V, contenente gli interrogatori degli imputati, ed al vol. IV, fasc. 12 e 1, nei quali ultimi si possono leggere i rapporti di P.G. di maggiore rilievo. Riferimenti più specifici sono ~~determinabili~~ desumibili dalle diverse parti in cui si articola il capitolo II e dalle relative note finali.").

PARTE II Il dibattimento

Gli imputati rinviati a giudizio venivano citati a comparire davanti a questa Corte di assise per la udienza del 2 ottobre 1972, ma, per momentanee difficoltà di composizione del Collegio giudicante, la prima udienza del processo aveva luogo il successivo 5 ottobre. A tale data comparivano davanti alla Corte gli imputati Rossi, Battaglia, Fiorani, Gibelli, Porcu, Malagoli, Sanguineti, Marletti, Viel (nel frattempo catturato), Astara, Castello, Vandelli, Rinaldi, in stato di detenzione, Moloni, Alessi e Iannotta (quest'ultimo in stato di detenzione per altra causa). Il De Sciscíolo, il Maino e Piccardo Giuseppe, nel frattempo estradati dal Belgio e, prima ancora che espiassero in quel Paese le pene ad essi inflitte, consegnati alle Autorità italiane e quindi introdotti in carcere, si rifiutavano di comparire, dichiarando di essere stati irregolarmente citati

a giudizio e pertanto non posti in grado di adeguatamente difendersi; il Perissinotti continuava a rimanere latitante, mentre Piccardo Carlo e la Mattioli non comparivano.

Si costituivano parti civili: Maggiolo Rosa, in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore Gadolla Sergio, contro Rossi, Battaglia, Fiorani, Sanguineti, Vandelli, Rinaldi, De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe per i reati di associazione per delinquere, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata e ricettazione; la s.p.a. Edoardo Garrone contro Rossi, Battaglia Fiorani, Gibelli, Porcu, Malagoli, Marletti, Viel, Astara, Castello e Perissinotti per l'attentato in suo danno ed i connessi reati di detenzione, trasporto e scoppio di materia esplodente; Caschili Angela in Floris e Floris Franco, rispettivamente madre e fratello di Alessandro Floris, contro Rossi, Battaglia, Fiorani, Gibelli, Porcu, Malagoli, Sanguineti, Marletti, Viel ed Astara per il delitto di omicidio; l'I.A.C.P. contro gli imputati da ultimi citati per i reati di rapina e di associazione a delinquere; Cucini Bruno contro il Rossi per tentato omicidio.

La Corte, a richiesta del P.M., dichiarava la contumacia degli imputati Perissinotti, Mattioli e Piccardo Carlo e, in accoglimento della eccezione svolta preliminarmente dai difensori di De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe, dichiarava la nullità dei decreti di citazione emessi nei confronti degli stessi, per mancato rispetto del termine a comparire, separando il processo a loro carico da quello contro gli altri imputati. Al fine di poter ricostruire la unitarietà del processo, rotta dalla disposta separazione, la Corte rinviava il giudizio a carico di Rossi e degli altri imputati regolarmente citati al successivo 24 ottobre, data alla quale potevano venire citati il De Scisciolo, il Maino e Piccardo Giuseppe, con il rispetto dei normali termini a comparire.

Alla data fissata i tre imputati da ultimi menzionati, che avevano avuto notifica di un nuovo e valido decreto di citazione, comparivano regolarmente, come gli imputati già presenti alla precedente udienza, nonchè Piccardo Carlo, nei confronti del quale la Corte revocava la dichiarazione di contumacia; su con

corde istanza del P.M., delle Parti civili e dei Difensori degli imputati la Corte disponeva la riunione dei procedimenti separati. Dopo la lettura del capo di imputazione da parte del Presidente venivano sollevate una serie di eccezioni preliminari ad opera dei Difensori, che chiedevano affermarsi la nullità di numerosi atti processuali compiuti nel corso della istruzione, e della stessa sentenza di rinvio a giudizio, per difetto di comunicazione ai loro assistiti dell'avviso di procedimento, di cui all'art. 8 L. 5.12.1969 n. 932, e chiedevano altresì dichiararsi la nullità di talune ricognizioni effettuate nel corso della istruzione, erroneamente qualificate ispezioni e non precedute dai rituali avvisi, nonchè quella di diversi interrogatori di Astara e di Sanguineti, perchè taluni di tali interrogatori - considerati esami testimoniali - non erano stati preceduti dall'avviso ai difensori di tali imputati e nessuno di essi era stato comunque preceduto dall'avviso ai Difensori dei coimputati; i Difensori di De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe chiedevano poi che fosse dichiarata la improcedibilità dell'azione penale contro i loro assistiti per le imputazioni non comprese nell'atto di estradizione dei medesimi del Belgio e, più in particolare, per l'imputazione di associazione per delinquere come formulata in rubrica, perchè la stessa risultava diversamente configurata nell'atto (mandato di cattura), con riferimento al quale era stata chiesta ed ottenuta la estradizione; il difensore del Sanguineti chiedeva a sua volta limitarsi il giudizio contro il detto imputato ai soli addebiti, ai quali aveva fatto riferimento il provvedimento di estradizione dalla Francia; i Difensori della Melonni e del Fiorani sollevavano a loro volta eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.178 del Codice postale, modificato dalla Legge 14.3.1952 n. 196, con riferimento ai capi 57 e 42 della rubrica, per contrasto con gli artt. 21 e 43 della Costituzi i Difensori di numerosi imputati si opponevano infine alla stituzione di parte civile della società Garzone per i r di detenzione, trasporto e scoppio di esplosivi ed a qu fettuata dalla Maggiolo, nell'interesse proprio e del e dall'I.A.C.P. per il delitto di associazione

Dopo aver sentito le Parti Civili, che si opponevano alle eccezioni di cui sopra ed il P.M., che affermava essere nullo il solo esame testimoniale dell'Astara compiuto dal G.I.M in data 6 settembre 1971, la Corte, ritiratasi in camera di consiglio, dichiara la nullità degli esami testimoniali resi dallo Astara il 15/7 ed il 4/9/1971 alla P.G. ed il 6/9/1971 al G.I., quella degli esami testimoniali resi dal Sanguineti alla P.G. ed al G.I. il 16/4 ed il 3/5/1971, nonchè quella dell'interrogatorio dello stesso imputato in data 26/X/1971, nella sola parte concernente il Viel per l'imputazione di associazione per delinquere, quelle ancora degli interrogatori resi dallo Astara il 21/10 ed il 3/11/1971 nella sola parte concernente la posizione del Viel con riferimento alle imputazioni di concorso negli attentati, quella della deposizione resa dalla Caruso il 14/10/1971 nelle parti concernenti le posizioni del Cibelli e del Porcu e quella, infine, delle ricognizioni eseguite dai CC. di Genova il 30.8.1971 in Arquata Scrivia presso la raffineria Garrone e dal G.I. a Monte Bue ed in via Conservatori del Mare; dichiarava la nullità degli atti menzionati non si comunicava ad ulteriori atti; disponeva che il giudizio a carico di De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe venisse limitato agli addebiti di associazione per delinquere (con esclusione dei riferimenti - contenuti nel capo 1 del decreto di citazione e non nella imputazione in base alla quale le autorità belga avevano concesso la estradizione dei predetti - agli "attentati dinamitardi ed incendiari in danno di enti vari ed impianti industriali ed a interferenze radiotelevisive"), di sequestro di persona a scopo di estorsione e di rapina pluriaggravata, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del capo di imputazione; respingeva la costituzione di parte civile della S.p.A. Garrone per i reati di cui ai capi 36, 37 e 38, nonchè quella di Maggiolo Rosa, in proprio e quale rappresentante del figlio, e dell'I.A.C.P. di Genova per il delitto di associazione per delinquere; sospendeva infine il procedimento a carico della Meloni e del Fiorani limitatamente alle imputazioni di cui ai capi 57 e 42, sino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale dell'art.278 del Codice postale e successive modificazioni (giudizio già

pendente davanti alla Corte Costituzionale, a seguito di diverse ordinanze pronunziate da altri giudici) e respingeva ogni altra eccezione.

Il Presidente dava quindi inizio alla lunga serie degli interrogatori, protrattisi attraverso numerose udienze, durante i quali gli imputati presenti mantenevano di fronte alle accuse atteggiamenti in larga misura coerenti con quelli già assunti nel corso della istruzione e, fatta eccezione per i soli Rinaldi e Vandelli, si rifiutavano di fornire risposte in merito al gruppo "22 ottobre" od affermavano, addirittura, di non conoscerne l'esistenza. Elementi di novità erano peraltro rappresentati dalla sostanziale ammissione del Rossi di avere partecipato al ratto Gadolla; dalla generale e generica ritrattazione da parte di Astara, delle dichiarazioni da lui rese in precedenza, perchè dettate, a suo dire, dal terrore suscitato in lui dagli sviluppi della rapina dell'I.A.C.P.; dalle ritrattazioni di Piccardo Carlo e dell'Alessi e dalle prime dichiarazioni del Viel (arrestato dopo il rinvio a giudizio, come si è detto) il quale ammetteva fra l'altro la propria partecipazione alla fase esecutiva della rapina all'I.A.C.P., unitamente al Rossi, e la successiva fuga in compagnia dello stesso su una moto "lambretta" da lui stesso condotta.

Seguiva quindi l'escussione di numerosi testimoni - ivi compresi le parti lese - su diversi particolari del ratto Gadolla, sui vari attentati, sulla rapina-omicidio dell'I.A.C.P. e su circostanze di dettaglio, l'audizione in qualità di testi di tutti i militi verbalizzanti e l'esame dei vari testi indicati dai difensori degli imputati; durante tale fase il procedimento subiva una prima sospensione per lo svolgimento di un giudizio direttissimo a carico del Rossi per reato commesso in udienza (oltraggio ad un testimone) ed altra sospensione, della durata di circa due mesi e sull'accordo delle Parti tutte, a causa di una grave indisposizione del componente della Corte magistrato di tribunale.

Al termine dell'istruttoria dibattimentale il Presidente dava lettura dei certificati penali degli imputati e, su richiesta del P.M., contestava al Maino la recidiva specifica reitera

ta, della quale non era cenno nella sentenza di rinvio a giudizio.

Seguiva quindi la discussione, nel corso della quale i Patroni delle Parti civili, il P.M. ed i difensori degli imputati esponevano le rispettive ragioni e formulavano le richieste riportate nel verbale di udienza.

CAPITOLO SECONDO

MOTIVI DELLA DECISIONE

PARTE 1 .Problemi processuali

Con ordinanza in data 8.11.1972, da avèrsi qui come integralmente richiamata e trascritta, la Corte si è già pronunciata su tutte le numerose eccezioni processuali sollevate in via preliminare dai Difensori degli imputati. Successivamente nessuna nuova eccezione è stata avanzata, mentre i soli Difensori degli imputati Sanguineti, Maino, Piccardo Giuseppe e De Scisciolo hanno riproposto nella fase della discussione finale la questione dei limiti del giudizio, derivanti dalle norme sulla estradizione. La questione sarà pertanto riesaminata in questa sede, mentre per il resto la richiamata ordinanza, dalla quale nessun motivo induce a discostarsi, deve intendersi integralmente confermata.

La Difesa del Sanguineti ha chiesto dichiararsi improcedibile, o comunque sospendersi, l'azione penale contro l'imputato per i reati di cui agli articoli 416, 648, 697, 699 del codice penale e 2 L. 2.10.1967 n. 895, non essendo stata richiesta nè concessa l'estradizione dalla Francia per le relative imputazioni. Deve subito rilevarsi che i dati di fatto su cui si fonda la richiesta sono esatti: le imputazioni elencate furono infatti contestate per la prima volta al Sanguineti nel mandato di cattura del 4.1.1972, mentre l'estradizione dell'imputato dalla Francia era stata in precedenza richiesta e concessa con esclusivo riferimento al mandato di cattura del 19.7.1971, ove erano indicati soltanto i ~~nomi~~ diversi reati di omicidio, tentato omicidio e furto (della Lambretta). Il Sanguineti, come risulta dalla Nota n. 13770 del 16.9.1971 del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Francese, ha peraltro chiesto alle Autorità di

quel Paese "di essere consegnato senza formalità" a quello del nostro Stato, per cui deve accertarsi se, con ciò stesso, egli abbia rinunciato ai benefici che potevano derivargli dalle norme che regolano i rapporti di estradizione tra l'Italia e la Francia. Premesso che il diritto di avvalersi dei detti vantaggi deve senza dubbio ritenersi disponibile, poichè lasciarsi consegnare ad uno Stato, rinunciando ai benefici ed alle garanzie della estradizione, equivale a recarvisi spontaneamente, ciò che è espressione del diritto di libertà di locomozione, la richiesta di consegna "senza formalità" fatta dal Sanguineti presenta chiari i caratteri della rinuncia, ove alla espressione "formalità" si attribuisca l'unico significato plausibile nel contesto in cui venne usata; quello, cioè, riferentesi alla serie di atti che sfociano nella decisione del potere esecutivo di concedere o di rifiutare l'estradizione e quello, ulteriore, del complesso procedimento, cui dà luogo la c.d. garanzia giurisdizionale in materia di estradizione (dai documenti in atti emerge con evidenza che il sistema francese in materia è del tutto analogo a quello italiano, risultante dagli artt. 561 e segg. C.P.P.). Se il Sanguineti ha dunque rinunciato ad avvalersi delle norme, che regolano i rapporti di estradizione tra la Francia e l'Italia, ha con ciò stesso volontariamente tenuto un comportamento del tutto equivalente alla sua spontanea consegna alle Autorità italiane, per cui i limiti della richiesta e quelli della concessione della estradizione rimangono privi di rilevanza giuridica nei suoi confronti e l'eccezione proposta nel suo interesse deve essere respinta.

I Difensori di De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe hanno a loro volta eccepito l'improcedibilità del giudizio nei confronti degli imputati predetti con riferimento al reato di associazione per delinquere. Analoga eccezione era già stata avanzata nella fase preliminare del giudizio, allorchè i D[illegible] avevano rilevato che i tre imputati erano stati chiamati a rispondere davanti a questa Corte, tra l'altro, di partecipazione ad una associazione per delinquere che presentava [illegible]ti dinamitardi ed incendiari in danno di enti [illegible] industriali e interferenze televisive) e caratterizzati (evidenziati appunto dagli scopi indicati),

formulazione del relativo capo di imputazione contenuto nella sentenza di rinvio a giudizio, che non figuravano invece nella originaria imputazione, contenuta nel mandato di cattura del 15.7.1971, con riferimento alla quale era stata concessa la estradizione degli stessi dal Belgio. La Corte aveva allora rilevato la fondatezza della eccezione ed aveva conseguentemente disposto che dalla imputazione di cui al capi 1 fosse escluso il riferimento agli attentati ed alle interferenze televisive nei confronti dei soli Maino, De Scisciolo e Piccardo Giuseppe. I Difensori hanno però ulteriormente insistito nella eccezione, rilevando che il gruppo "22 ottobre", in relazione al quale è sorta l'imputazione di cui all'art.416 C.P., ebbe finalità politiche, anche se degenerò nella commissione di reati comuni, e che i tre imputati in questione parteciparono al gruppo per finalità e motivi almeno in parte politici, ciò che comporterebbe l'improcedibilità del giudizio nei loro confronti per il reato di cui al capo 1, posto che l'art. 3 penultimo comma della Convenzione di estradizione tra l'Italia ed il Belgio (firmata a Roma il 15.1.1875 e rimessa in vigore con scambio di note in data 16.3.48, 21.10.1948 e 23.3.1949) pone un divieto di estradizione per i delitti politici.

L'eccezione appare fondata. Il De Scisciolo, il Maino e Piccardo Giuseppe, infatti, a seguito della eliminazione dal capo 1 dela rubrica dei riferimenti agli aspetti politici del reato, operata nei loro esclusivi confronti dalla Corte con la citata ordinanza dell'8.11.1972, si trovano oggi a dovere rispondere di un reato sostanzialmente diverso da quello che le risultanze processuali hanno evidenziato con riferimento al capo medesimo: è cioè risultata esatta la formulazione della relativa imputazione contenuta nella sentenza di rinvio a giudizio, con i richiami espliciti alla programmazione di atti di terrorismo e quelli, conseguenti ed impliciti, alle motivazioni e finalità politiche del gruppo "22 ottobre" ed è ulteriormente risultato, come si vedrà con maggiore ampiezza di particolari nella parte che verrà dedicata al tema della associazione per delinquere, che tutti gli imputati del delitto previsto dall'art. 416 C.P., fatta eccezione per il solo Vandelli, presero parte al gruppo

stesso sotto l'impulso di motivazioni che, quanto meno in parte, avevano carattere politico. Poichè quest'ultimo discorso vale anche per De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe il delitto ad essi ascritto al n.1 deve considerarsi di natura politica ai sensi dell'art.8 u.c. C.P., per effetto del quale "è considerato...politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici"; ne consegue, ai sensi del già citato art.3 della Convenzione di estradizione tra l'Italia ed il Belgio, avente il valore di fonte normativa primaria in materia per effetto dell'art.656 C.P.P., che per tale reato i tre imputati non potevano essere estradati in Italia (e, come si è rilevato, non lo furono sostanzialmente).

Per effetto di quanto dispone ulteriormente lo stesso art. 3 della citata Convenzione ("L'individuo estradato non potrà essere perseguito nè condannato nello Stato al quale l'estradizione è stata concessa...per un qualsiasi crimine non previsto dalla Convenzione... Egli non potrà, inoltre, essere perseguito nè condannato per un crimine o delitto, previsto dalla Convenzione, anteriore alla estradizione, oltre quello che ha determinato la estradizione) deve dunque ritenersi improcedibile il giudizio nei confronti dei tre imputati estradati dal Belgio. Non ignora questa Corte che il c.d. principio di specialità della estradizione, qui inteso nel senso che l'estradizione costituisce un limite al giudizio nei confronti dell'imputato estradato, impedendo essa l'esercizio stesso della azione penale per fatti diversi da quelli per cui l'estradizione stessa sia stata concessa (Corte Cass. 14.4.1970 n. 496) o per fatti per cui la estradizione non può essere concessa, è stato talvolta inteso come applicabile nei soli casi in cui la presenza fisica dello imputato nel territorio dello Stato sia considerato dalla legge come condizione di punibilità e negli ulteriori casi in cui debbano eseguirsi provvedimenti coercitivi contro l'imputato (v. Cass. 28.1.1970 in Rep. F.I. 1971, v. Estradizione n. 10); per quanto attiene all'ipotesi in esame, di estradizione cioè dal Belgio all'Italia, la norma applicabile è però troppo chiara per potersi prestare ad una simile interpretazione restrittiva, l'accoglimento della quale, in relazione al caso di specie

potrebbe giustificarsi soltanto alla luce di un'angusta e ormai superata visione dei rapporti tra la sovranità dello Stato e le esigenze di cooperazione internazionale, che tendesse a dare sempre la maggiore prevalenza possibile alla prima.

(NOTA: "Gli atti relativi alle estradizioni di Sanguineti, De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe, che non siano rimasti presso la Procura Generale della Corte di Appello di Genova, sono rinvenibili nel vol.I, fasc.3. L'ordinanza della Corte in data 8.11.1972 si trova inserita nel verbale di udienza alle pagg. 79 e segg.").

PARTE II Il sequestro di Sergio Gadolla
(imputazioni n. 2 - 3 - 4 - 5 - 6)

SEZIONE I Ricostruzione dei fatti

Il gruppo "22 ottobre", costituito negli ultimi mesi del 1969 da alcuni fra gli imputati, risultava composto nell'estate del 1970, come si vedrà meglio nella parte ad esso specificamente dedicata, da Rossi, Battaglia, Fiorani, Sanguineti, Rinaldi, De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe. Il problema che a quel tempo occupava gli associati era quello del reperimento dei mezzi economici, necessari per l'esecuzione di quelle attività che rientravano nei fini dell'organizzazione, che fino ad allora non può dirsi avesse al suo attivo impresa di rilievo (ciò vale anche per l'ipotesi in cui volessero genericamente attribuirsi al gruppo i falliti attentati in danno della sede del P.S.U. e del Consolato U.S.A. dell'aprile-maggio 1970 che, come si vedrà nelle rispettive parti, non sono riferibili ad alcuno degli associati); il problema costituiva l'oggetto di discussioni senza costrutto, nel corso delle quali taluno vagheggiava l'esecuzione di rapine in banca e perfino di assalti a treni (verb.dib. pag.152, dichiarazioni di Rinaldi).

Proprio a quell'epoca Rinaldi, in compagnia di Maino e di Piccardo Giuseppe, si incontrava in Savona con Vandelli, di cui era stato compagno di detenzione nel carcere di Ferrara del 1948 e con cui aveva instaurato rapporti di amicizia da alcuni anni,

e gli parlava del "gruppo", delle relative esigenze finanziarie e della intenzione degli associati di procurarsi il denaro occorrente a mezzo di rapine (vol.V, 351 retro, dichiarazioni rese dal Vandelli al G.I. e confermate nella loro generalità al dibattimento). Il Vandelli, che pure aveva un orientamento politico di segno opposto a quello del "22 ottobre" (dal 1963 era iscritto al M.S.I. e per tale partito si era presentato come candidato alle elezioni amministrative del 1970 in Savona ,ove abitava), accettava tuttavia di prendere contatti con esso e di entrare quindi a farne parte; al G.I. avrebbe in seguito fornito del suo singolare comportamento la seguente testuale spiegazione: "A me interessava, naturalmente, trarre un certo vantaggio economico dalla mia collaborazione al gruppo, ma, nel contempo, ritenevo opera meritoria, almeno secondo il mio parere, far raggiungere gli stessi risultati al gruppo, senza necessità che venissero commessi reati che potevano porre in pericolo la incolumità delle persone" (vol.V, 347).

Vandelli metteva in chiaro con gli altri associati la ragione della sua adesione al gruppo, pattuendo per sè un compenso nella misura del 25% sui proventi delle imprese delittuose, alle quali avesse preso parte (ivi, 367); era lui che ideava il rapimento di Sergio Cadolla, inducendo gli altri (il solo Sanguineti rimaneva estraneo a quella fase, perchè occupato dalle cure di un figlio ammalato) a preferire tale progetto criminoso a quelli in precedenza genericamente vagheggiati all'interno dell'organizzazione e ad approvarlo all'unanimità.

Nel corso delle riunioni tenute nella sede del gruppo, sita in un appartamento di Vico Nove preso in locazione nel mese di agosto, il piano veniva elaborato nei particolari, con la ripartizione dei compiti fra gli associati. Un teste, tale Caciotti, ha addirittura fornito un quadro di una sorta di prova generale del rapimento, che sarebbe stata effettuata in una sera di settembre, ma le deposizioni da lui rese, prive peraltro del benchè minimo riscontro, appaiono scarsamente credibili,perchè parzialmente contraddittorie, specie in ordine ai vestiti indossati dagli autori della prova, e perchè le circostanze di tempo e di luogo indicate dal teste non avrebbero comunque

119

in verb. dib. 189). La sera del 5 ottobre 1970 Gadolla Sergio, al momento del suo rientro a casa, veniva avvicinato da Rossi, Battaglia, Vandelli e da essi costretto a salire su un'autovettura presa a noleggio, alla cui guida si trovava De Scisciolo; il giovane veniva fatto sedere sul sedile posteriore del veicolo tra due dei suoi rapitori, che gli applicavano un paio di manette, lo assicuravano con un ulteriore paio di manette ad uno di essi e gli bendavano gli occhi con un cerotto, che coprivano con un paio di occhiali scuri; l'automezzo compiva un breve tragitto e si fermava nella zona di Sturla, ove il Vandelli scendeva e si faceva consegnare dal Gadolla il portafogli, per poter utilizzare i riferimenti, ricavabili dai documenti in esso contenuti, nei contatti telefonici con la famiglia del rapito; l'autovettura proseguiva quindi verso la zona di levante dapprima lungo la costa e poi, a partire da Chiavari, verso l'interno fino alla Val d'Aveto, ove si arrestava in un punto prestabilito. Il giovane veniva fatto scendere dall'automobile e, liberato dal cerotto che gli copriva gli occhi, condotto da due dei suoi rapitori, aventi il capo coperto da un passamontagna (uno di essi era certamente il Rossi) lungo un sentiero; dopo un'ora di cammino il Rossi rimaneva solo alla custodia del prigioniero (l'altro rapitore tornava sui propri passi fino a raggiungere l'autovettura ed il correo che vi era rimasto a bordo, per fare poi ritorno in compagnia dello stesso a Genova), passava in sua compagnia la notte, lasciandolo però solo ed avvinto ad un albero con le manette per circa un'ora, e verso l'alba lo conduceva nei pressi di una tenda, ove Piccardo Giuseppe, giunto sul posto in precedenza, si trovava ad attenderli. Sergio Gadolla rimaneva prigioniero sotto la tenda, con il solo permesso di brevi uscite per soddisfare i suoi bisogni corporali, fino al pomeriggio del sabato 10 ottobre, sorvegliato dal Rossi e da Piccardo Giuseppe, armati di pistole e con i volti coperti da passamontagna, che lasciavano vedere soltanto gli occhi; il solo Rossi, nella giornata di giovedì 8 ottobre, mentre il Piccardo era assente per ragioni che si esporranno tra breve, si scopriva in parte il viso e dialoga

[illegible] con la giovane.

Frattanto il Vandelli manteneva contatti telefonici con la signora Gadolla, alla quale aveva fatto la prima telefonata poco dopo essere sceso a Sturla dall'auto a bordo della quale si trovava il rapito, per ottenere il versamento del prezzo del riscatto, richiesto nella misura di 200 milioni. Il piano originario prevedeva che la riscossione della somma indicata dovesse avere luogo nella serata di mercoledì 7 ottobre lungo l'autostrada Genova-Ventimiglia, nel tratto compreso tra Genova ed Andora, che la persona incaricata della consegna avrebbe dovuto percorrere più volte per fermarsi infine ad un segnale luminoso convenuto e dare il denaro al De Scisciolo ed al Battaglia sui bordi dell'autostrada, che gli stessi avrebbero in precedenza raggiunto da un sovrastante cavalcavia, dal quale Vandelli e Rinaldi avrebbero dovuto "coprire" la loro azione; De Scisciolo e Battaglia avrebbero quindi dovuto recarsi sul cavalcavia e fuggire con gli altri due correi a bordo di una macchina con lo importo del riscatto. Vandelli, nel corso di una telefonata fatta questa volta a tale Machiavelli, socio in affari della signora Gadolla, dava le dovute istruzioni per la consegna del denaro secondo le modalità descritte; la sera del mercoledì 7 ottobre la zona del ponente di Genova veniva peraltro colpita dalla alluvione - che avrebbe sconvolto le zone più centrali della città e prossime al Bisagno nel pomeriggio successivo - ciò che impediva a De Scisciolo, Rinaldi e Battaglia, provenienti da Genova, di incontrarsi nel punto prestabilito con Vandelli, che doveva giungere a sua volta da Savona; la Maggiolo si recava sull'autostrada con il denaro ed in compagnia del cognato Tasca, ma durante i molti chilometri percorsi con una veloce autovettura non vedeva, ovviamente, la segnalazione convenuta (accensione di luci verdi) ed incontrava poi innumerevoli difficoltà per il rientro in città, ove riusciva a giungere con l'ausilio della polizia soltanto nella mattinata del successivo giovedì 8. Quello stesso giorno Piccardo Giuseppe, non avendo avuto notizia della riscossione del prezzo del riscatto nei termini previsti, che comportavano la liberazione del prigioniero durante la giornata medesima, si allontanava dalla località di Monte Bue, ove

era custodito Sergio Gadolla, e raggiungeva Genova, ove si incontrava con Fiorani, che lo induceva a tornare in montagna dopo averlo rifornito di viveri e di nuovi indumenti, da sostituire a quelli bagnati dalla pioggia. Intanto Vandelli, nel corso di una conversazione telefonica avvenuta la mattina del giovedì con Pinaldi, apprendeva le ragioni per le quali il suo interlocutore e gli altri non lo avevano raggiunto la sera prima sul posto convenuto e, a mezzo di una successiva telefonata al legale della famiglia Gadolla, avv. Luca Ciurlo, fissava un nuovo incontro per la consegna del denaro sull'autostrada Genova-Savona per la sera stessa, ma, per l'effetto della sopravvenuta alluvione, che colpiva in particolare la zona della Val BIsagno durante il pomeriggio perdeva i contatti con i suoi correi, abitanti nelle zone più danneggiate, e non riusciva quindi ad organizzare la riscossione del prezzo del riscatto in termini sufficientemente sicuri. Il successivo venerdì Piccardo Giuseppe raggiungeva il Rossi ed il suo prigioniero e convinceva il primo, che stava già smontando la tenda, ormai deciso a desistere dalla impresa delittuosa sempre più avversata dalle intemperie e dalle difficoltà di collegamenti, e con prospettive di successo assai scarse, a rimanere sul posto; Vandelli riusciva a districarsi attraverso le improvviste difficoltà create dall'alluvione e, raggiunta Genova, fissava alla signora Gadolla un primo appuntamento per le ore 8 e 30 in Piazza Carignano, disdiceva quindi l'appuntamento e lo sostituiva con quello definitivo delle 17 e 15 al monumento dei Mille, ove, come si è visto nel capitolo I, ritirava l'autovettura con i 200 milioni, lasciata sul posto dalla signora Gadolla, allontanadosi successivamente verso la zona di levante. Sergio Gadolla veniva liberato il giorno dopo nei pressi di Villa Sharbari, frazione del comune di Rezzoaglio, a seguito dell'annuncio, diramato dalla radio, nei termini suggeriti dal Vandelli alla signora Gadolla nella serata di venerdì nel corso di una apposita telefonata ("Lo Svizzero autorizza la liberazione di Sergio Gadolla, che ritorni a casa sano e salvo").

La ricostruzione dei fatti che precede, che sarà più oltre seguita dalle doverose precisazioni e verifiche con rife-

rimento alla partecipazione dei singoli imputati al rapimento di Sergio Gadolla ed ai reati connessi, si fonda su molteplici elementi, tutti convergenti nel fornire tale soluzione di quello che che fu il c.d. "caso Gadolla" : a) il ritrovamento presso il Rossi ed il Vandelli di banconote sicuramente provenienti dal riscatto; b) l'acquisto della macelleria di via delle* Grazie, nei mesi successivi, per l'ingente prezzo di lire 18.500.000 da parte di De Scisciolo, che percepiva un modesto stipendio mensile quale addetto alle pompe funebri, e con l'intervento di Rinaldi, che svolgeva il mestiere di muratore; c) gli elementi di collegamento tra i vari imputati del ratto, legati tutti dal vincolo associativo derivante dalla appartenenza ad un gruppo comune; d) le confessioni e le chiamate in correità effettuate da diversi imputati, ivi comprese, nel loro quadro generale, le dichiarazioni rese dal Sanguineti nell'interrogatorio nullo reso alla P.G. il 16.4.1971 (v. 198 e 199) perchè confermate nel valido interrogatorio del 26.10. 1971 (ivi,208 retro); e) il ritrovamento della tenda e del materiale utilizzato dai custodi di Sergio Gadolla in una località del monte Bue, nella zona della Val d'Aveto; f) i numerosi e specifici elementi ulteriormente risultanti a carico dei singoli imputati, dei quali si tratterà in prosieguo; g) il tenore delle diverse conversazioni telefoniche dello "svizzero", delle quali è in atti la registrazione, effettuata per ottenere il pagamento del riscatto; h) le deposizioni della Maggiolo, dei suoi familiari e dei suoi legali, nonchè quelle dei funzionari della Questura, che furono presenti in casa Gadolla nel periodo intercorrente tra il 5 ed il 10 ottobre 970. Nell'elenco che precede non si è volutamente fatto riferimento alle dichiarazioni di Sergio Gadolla poichè, sotto una particolare angolazione, che fu invero quella dei primi mesi delle indagini e che, non è inutile sottolinearlo, non è stata da alcuno riproposta in sede dibattimentale, il problema centrale del "caso" era proprio quello della credibilità del giovane, cosi che dare acriticamente per scontata in questa sede la veridicità del racconto di Sergio Gadolla avrebbe potuto implicare l'attribuzione di una piena efficacia probatoria ad elementi

bisognosi invece di precisi riscontri e verifiche. Può peraltro oggi, anzi deve rilevarsi che, se lo scetticismo sulle dichiarazioni di Sergio Gadolla traeva origine da elementi di ben modesto rilievo, che appare del tutto superfluo elencare in questa sede, e, sopra tutto, da una temporanea assenza di concreti elementi di riscontro, tali elementi sono invece successivamente via via emersi con consistenza e coerenza sempre maggiori, come emerge con piena evidenza dal lungo elenco che precede, mentre quelli di sospetto nei confronti della parte lesa hanno perso ogni valore (in particolare le singolari comunicazioni telefoniche ed epistolari dei primi giorni del novembre 1970 dello "svizzero" alla signora Gadolla possono oggi tranquillamente attribuirsi alla singolare personalità del Vandelli). All'elenco di cui sopra devono dunque aggiungersi, con il valore di prove di primaria importanza: 1) le diverse deposizioni rese da Sergio Gadolla, confermate al dibattimento, nonchè 1) i riconoscimenti effettuati dal giovane.

SEZIONE 2 I singoli reati

Le imputazioni contrassegnate con i numeri da 2 a 5 si riferiscono al ratto Gadolla ed a fatti con esso concomitanti, mentre quella distinta dal n. 6 riguarda un successivo fatto (ricettazione) attribuito al solo Sanguineti, estraneo alle altre imputazioni.

Il capo n.2, relativo al rapimento di Sergio Gadolla, contiene per Vandelli, Rinaldi, Fiorani, Rossi, Battaglia, De Sciscio lo, Maino e Piccardo Giuseppe l'addebito di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione, con conseguimento dell'intento, di cui all'art. 630, commi primo e secondo, C.P., con le aggravanti del numero dei partecipi, non inferiore a cinque, di cui all'art.112 n.1 e del danno patrimoniale di rilevante gravità (tale dovendosi ritenere un danno dell'ingente importo di lire 200 milioni, anche se il danneggiato sia persona particolarmente facoltosa, ciò che si desume dall'ineliminabile rilevanza dell'elemento oggettivo del danno, correntemente affermata dalla giurisprudenza: v. fra le tante Cass. 16.11.1970 in Rep. F I 1971 v. Circostanze di reato, n. 49) di cui all'art. 61 n. 7

di promotore ed organizzatore della cooperazione nel reato e di direttore della relativa esecuzione, prevista dall'art.112 n.2 del C.P., attribuita al solo Vandelli. La configurazione giuridica del fatto, in relazione alla quale non sono stati sollevati problemi di sorta, appare esatta.

Il capo n.3 contiene l'imputazione di rapina, con varie aggravanti, del portafogli di Sergio Gadolla attuata materialmente dal Vandelli. Il Gadolla ha in proposito dichiarato al dibattimento che, allorchè l'autovettura, a bordo della quale si trovava da poco in compagnia dei suoi rapitori nella tarda serata del 5 ottobre 1970, si fermò a Sturla e ne discese il Vandelli, egli chiese che fosse avvertita sua madre, affermando che soffriva di cuore; il Vandelli gli chiese allora se egli avesse un documento e, alla risposta del giovane, che gli indicò la tasca posteriore dei calzoni che indossava, nella quale si trovava un portafogli contenente la patente di guida, un tesserino di libero ingresso per cinematografi e un biglietto da lire mille, estrasse il portafogli dalla tasca e lo trattenne con il suo contenuto. Gli imputati Vandelli e De Scisciolo hanno a loro volta reso una versione del fatto sostanzialmente analoga (con la variante, peraltro di modesto rilievo, della estrazione del portafogli dalla tasca ad opera dello stesso Gadolla), mentre gli altri imputati non hanno fornito alcun elemento in proposito.

Le risultanze esposte, con riferimento all'imputazione in esame valgono ad escludere la sussistenza del delitto di rapina, di cui all'art.628 CP, non tanto perchè, come ha affermato il P.M., vi fu un vero e proprio "incontro di volontà" tra il Gadolla ed il Vandelli con riferimento alla consegna dal primo al secondo del portafogli, poichè seri dubbi potrebbero nutrirsi in ordine alla libera determinabilità del volere del Gadolla, ma piuttosto perchè Vandelli si fece consegnare il portafogli, non al fine di utilizzare il medesimo o il relativo contenuto e di trarne quindi per sè o per i suoi correi profitti di sorta, ma, più semplicemente, per rendere immediatamente credibile alla signora Gadolla, col riferirle i dati desumibili dai documenti contenuti nel portafogli, la versione sul rapimento e quella, che pure stava a cuore del rapito, sulle buone condizioni di salute di quest'ultimo.

Nè si può dire che il fine perseguito dal Vandelli, allorchè si fece consegnare il portafogli dal Gadolla, fosse quello di realizzare o di agevolare il conseguimento del prezzo del riscatto, perchè la credibilità del suo racconto - specie quanto alla paternità del rapimento - nel corso dei diversi colloqui telefonici, in ogni caso necessari per lo scopo indicato, si sarebbe comunque, sia pure forse più lentamente, imposta, con il richiamo ad un comune punto di riferimento che egli avesse indicato alla Maggiolo fin dalla prima telefonata. La mancanza del dolo specifico, consistente nel fine di realizzare per sè o per altri un ingiustificato profitto e richiesto dall'art. 628 C.P. per la realizzazione del reato di rapina, impone l'assoluzione di tutti coloro ai quali è stato attribuito il concorso in tale ~~xx~~ delitto perchè il fatto non costituisce reato.

Il capo n. 4 contiene l'imputazione di detenzione abusiva di armi, di cui all'art. 697 C.P., con l'inasprimento di pena disposto dall'art. 7 L. 2.10.1967 n. 895, l'aggravante del numero dei concorrenti e, per il solo Vandelli, quella ulteriore del promotore e direttore. Deve in proposito rilevarsi che se, come si desume con certezza dalla deposizione di Sergio Gadolla (verb.dib. 170) e dalle dichiarazioni di Vandelli (ivi, 163), in occasione del sequestro del giovane e dei tentativi di incontri con la famiglia dello stesso, per riceverne il prezzo del riscatto, diversi imputati furono armati di pistole, evidentemente tutti i concorrenti nel sequestro (il discorso non concerne, ovviamente, De Scisciolo, Piccardo Giuseppe e Maino, perchè il giudizio a loro carico non si estende alla imputazione in esame ed a quella successiva: ordinanza della Corte in data 8.11.1972) avevano la sostanziale disponibilità delle armi ed erano quindi tenuti a farne la denuncia; poichè nessuno provvide in tal senso, la contravvenzione - con il limite rilevato - deve ascriversi ad ogni compartecipe del delitto di cui al n. 2.

Altro discorso si impone invece con riferimento alla contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui al capo n. 5, con l'inasprimento di pena e le aggravanti già viste con riferimento alla precedente imputazione. La contravvenzione consiste infatti nel portare armi al di fuori della propria abitazione senza la

apposita licenza e le risultanze processuali, che saranno esaminate con riferimento ai singoli imputati nella sezione successiva, consentono di ritenere che soltanto alcuni fra gli imputati del sequestro di persona portavano armi nei luoghi indicati dalla norma; poichè la licenza di porto d'armi ha carattere personale, il reato in esame non può attribuirsi che a quei soli imputati che portarono materialmente in luoghi pubblici le armi e non agli altri che, pur concorrendo nel sequestro, non erano per ciò stesso tenuti a munirsi di licenza per armi da essi non portate.

L'imputazione n. 6 sarà esaminata nella sezione successiva perchè concerne il solo Sanguineti e solleva problemi esclusivamente di fatto.

SEZIONE 3 Singole responsabilità, problemi di imputabilità e pene.

Vandelli

Numerose sono le risultanze processuali che ne dimostrano la responsabilità in ordine al sequestro di Sergio Gadolla: il ritrovamento in casa sua di banconote sicuramente provenienti dal riscatto; il riconoscimento, effettuato da diverse persone, della sua voce nelle registrazioni delle comunicazioni telefoniche intercorse tra lo "svizzero" e la signora Gadolla; la rilevazione del passaggio della sua autovettura targata SV 102556 sull'autostrada Genova-Savona la sera di giovedì 8 ottobre 1970 (per quella sera era stato dato alla Maggiolo il secondo appuntamento sull'autostrada indicata, come si è visto in precedenza); le accuse a lui mosse da Rinaldi, De Scisciolo e Maino; le sue ampie e ripetute confessioni; il rinvenimento sulla sua persona, infine, di una chiavetta idonea all'apertura del paio di manette trovate, unitamente alla tenda ed agli altri oggetti, alle pendici del monte Bue.

Dalle chiamate in correità, dalla confessione e dalla registrazione dei colloqui telefonici indicati emerge ulteriormente la posizione di particolare rilievo assunta dall'imputato in questione, sia nella fase ideativa, che in quella esecutiva del crimine. Dalle dichiarazioni rese da Rinaldi nel corso dell'istru-

119

zione, a partire dall'interrogatorio del 14 aprile 1971, ed al dibattimento, da quelle fatte dal Maino nelle due sedi, dal memoriale redatto nel settembre 1971 da De Scisciolo (vol. V,479 retro) e dalle stesse dichiarazioni del Vandelli si evince che quest'ultimo, da poco entrato nel gruppo "22 ottobre" nella posizione di "mercenario" con provvigione del 25% sul provento dei reati da realizzarsi, come si vedrà meglio più oltre, ebbe per primo l'idea del rapimento a scopo di estorsione, la lanciò all'interno della organizzazione e provocò l'approvazione del relativo progetto. Il Vandelli ha addirittura dichiarato, con quel compiacimento sulle sue capacità, che ha dimostrato anche al dibattimento: "io fui l'ideatore del piano, distribuii i singoli incarichi..." (vol.V, 360 retro); capacità non comuni egli ha altresì dimostrato nella fase esecutiva del reato, di cui tenne le fila con sicura padronanza, malgrado le ormai note difficoltà create dalla alluvione, intrattenendo i rapporti con la famiglia del rapito, dirigendo l'attività dei suoi correi fino alla liberazione del Gadolla e riscuotendo il prezzo del riscatto Vandelli, che ha fatto la parte del leone conseguendo ai correi soltanto 75 dei 200 milioni riscossi e trattenendo quindi per sè ben più del 25% pattuito, ha poi cercato di accreditare la singolare tesi (verb.dib. 159-160, ma, sopra tutto, vol.V,347) secondo la quale, allorchè fece il suo ingresso nel gruppo "22 ottobre", ideò il rapimento a scopo di estorsione e ne diresse l'esecuzione, egli agì, non soltanto al fine di ricavare "un certo vantaggio economico" (lire 125.000.000, si noti bene) dalla sua collaborazione col gruppo, ma anche per compiere l'opera "moderatoria" di far raggiungere al gruppo, dai cui scopi ultimi dissentiva, il fine strumentale del finanziamento, non attraverso rapine, a cui gli associati avevano già pensato, ma mediante la attuazione di altre imprese, che non ponessero in pericolo la incolumità delle persone. Questa tesi deve essere decisamente respinta: Vandelli non fu il disinteressato "moderatore" di un gruppo di persone già dedite a pericolose imprese delittuose,ma, nel proprio interesse di lucro, l'attivatore di generiche spinte verso l'attuazione di reati contro il patrimonio presenti in una associazione ancora disorganizzata e priva di gerarchie di

sorta (ver.dib.159 retro, dichiarazione di Vandelli), spinto che, presenti al livello di velleitarie discussioni di gruppo, egli orientò in direzione di una precisa impresa delittuosa di rilevante gravità e con caratteristiche di assoluta novità per la zona in cui venne poi attuata.

Vandelli inoltre, che non era certo persona contraria all'uso di armi, come si desume dai suoi precedenti penali (il 30.6.1948 egli uccise con un colpo di pistola un uomo da cui voleva ottenere del denaro e fu condannato definitivamente dalla Corte di Assise di Appello di Bologna ad anni 8 e mesi 7 di reclusione per omicidio preterintenzionale, estorsione, porto abusivo d'arma ed omessa denuncia di arma; l'imputato è stato in seguito riabilitato con sentenza 5.8.1959 della Corte di Appello di Bologna: v. vol.I, fasc.8 ed il certificato penale in vol. V, allegato A), nonchè dal vero e proprio arsenale di cui venne trovato in possesso al momento dell'arresto (v. più oltre la parte V, sezione 4 di questo capitolo), non può non avere affrontato, nella sua veste di ideatore ed organizzatore del reato, il problema della opportunità o meno dell'uso di armi da parte dei correi nella esecuzione del sequestro, posto che sapeva che il "gruppo" disponeva di armi (verb.dib. 161 retro); il "sospetto", che egli ha dichiarato di avere nutrito circa l'uso di armi da parte di taluni correi (ivi,160), indica la soluzione che venne data al problema, soluzione ulteriormente confermata dal fatto che Vandelli si recò armato al primo appuntamento con la signora Cadolla (ivi,163). Se il sequestro di Sergio Cadolla non ha avuto gli sviluppi drammatici che ebbe in seguito la rapina dello I.A.C.P., ciò non può ascriversi a merito del Vandelli, che affidò il rapito alla custodia di persone fornite di armi che non sapevano nemmeno usare (ivi, 159 e 160), ma, esclusivamente alla mancanza di reazioni da parte della vittima.

I rilievi che precedono inducono a negare all'imputato le attenuanti generiche, per lui richieste dal P.M. e dai Difensori; è ben vero che la richiesta si fonda in particolare sulla confessione resa dall'imputato fin dal suo primo interrogatorio, ma la confessione stessa fu resa per la prima volta il 17 luglio 1971 da persona ormai raggiunta da molteplici elementi, che ne dimo-

roità effettuata dal Rinaldi il precedente 14 aprile, rinveni mento in casa sua delle banconote provenienti dal prezzo del riscatto, riconoscimento della sua voce registrata); nè può ritenersi la confessione frutto di resipiscenza perchè questa, ove avesse veramente colto Vandelli, non lo avrebbe spinto a delle superficiali immedesimazioni con il dolore sofferto dal la madre del rapito, ma a g esti più concreti, quali la restitu zione della rilevante somma proveniente dal riscatto, che è tut tora in suo possesso. Nè, per finire, una generica disponibili tà a rispondere alle domande degli inquirenti ed a fornire ele menti di un certo rilievo a carico di altri imputati, ove non sia accompagnata da un reale ravvedimento, può giustificare la concessione delle attenuanti in parola.

I Difensori hanno ulteriormente chiesto per Vandelli l'at tenuante di cui all'art.62 n.6 C.P., seconda ipotesi, per esser si l'imputato adoperato al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, ma, a prescindere dal rilievo che l'at tenuante in parola è correntemente ritenuta inapplicabile ai reati, quale quello in esame, contro il patrimonio, non è dato vedere in cosa sia consistito il c.d. ravvedimento attivo del Vandelli, che ha fatto liberare Sergio Gadolla solo dopo avere ricevuto il prezzo del riscatto e che soltanto a parole ha di mostrato una singolare solidarietà con la famiglia Gadolla, al l'epoca in cui i sospetti degli inquirenti e della opinione pubblica (che non possono ritenersi conseguenze del reato) cad̀e vano all'interno della famiglia stessa. Atteso che Vandelli, al la luce della perizia in atti, deve ritenersi pienamente capa ce di intendere e di volere, nè la sua Difesa ha sollevato questio ni di sorta sul punto, deve affermarsi la sua piena responsabili tà in ordine al rapimento ed alle contravvenzioni, pienamente pro vate come si è visto, di detenzione e di porto abusivo di armi. Le pene per le contravvenzioni, legate dal vincolo della continua zione a quelle di cui ai capi 49 e 50 della rubrica, saranno de terminate in sede di esame di queste ultime imputazioni.

Per il sequestro di persona a scopo di estorsione, aiuti presen ti gli elementi oggettivi e soggettivi di cui all'art.133 C.P. già evidenziati e muovendo dalla misura minima della pena pre

vista dall'art.630 cpv. C.P., di anni 12 di reclusione e lire 400.000 di multa, elevando poi la pena ad anni 13 e lire 500.000,= per effetto dell'aggravante di cui all'art.112 n.1, quindi ad anni 14 e lire 600.000,= per effetto di quella di cui all'art.61 n.7, ulteriormente ad anni 17 e lire 800.000,= per quella di cui all'art.112 n.2 - la particolare entità dell'ultimo aumento trova giustificazione nel determinante rilievo che ebbe nell'ideazione e nell'esecuzione del reato la posizione di promozione, organizzazione e direzione esplicata dall'imputato - ed infine ad anni 18 di reclusione e lire 900.000 di multa per effetto della contestata recidiva specifica, la Corte stima adeguato infliggere a Vandelli la pena da ultimo indicata.

Quanto alla imputazione n. 3, il relativo tema è già stato trattato ed esaurito nella sezione precedente.

RINALDI

La sua responsabilità nel "caso" Gadolla emerge chiaramente dalla sua partecipazione alla operazione di acquisto della macelleria di Via delle Grazie e dalle modalità di pagamento del relativo prezzo (assegni circolari per lire 4 milioni emessi a favore di Rossi e Piccardo Giuseppe e da questi girati al Rinaldi, che li girò a sua volta a favore del venditore, e per il resto banconote in grande parte da lire 10.000, quali quelle pagate per il riscatto della famiglia Gadolla); emerge in buona misura dalle sue stesse ammissioni; è confermata dalle chiamate in correità di Vandelli e Maino.

Rinaldi ha invero sempre dichiarato nei suoi interrogatori, nel corso della istruzione ed al dibattimento, di non avere dato alcun contributo, nè alla ideazione, nè all'attuazione del rapimento di Sergio Gadolla, al quale ha anzi sostenuto di essersi opposto con decisione, ammettendo però di avere partecipato esclusivamente, nella veste di membro del "comitato", alla spartizione della somma di lire 75milioni (con un utile personale di 12 milioni), che lui stesso, in compagnia di Maino e di Piccardo Giuseppe, si recò a Livorno a ricevere in consegna da Vandelli. Su tale versione si fonda la richiesta della Difesa di un'affermazione di responsabilità dell'imputato non

per il sequestro di persona, ma per il diverso e meno grave reato di ricettazione.

La versione resa dal Rinaldi non appare peraltro convincente. Deve anzitutto aversi per certo, per sua stessa spontanea dichiarazione, contenuta in un memoriale (vol.V, 430 retro), che nel periodo immediatamente anteriore al rapimento, e benchè avesse perso la moglie ai primi di settembre e fosse poi stato ricoverato in ospedale per disturbi cardiaci per circa due settimane, egli si incontro con gli altri componenti del gruppo, che stavano organizzando l'impresa delittuosa. Ragioni di ordine logico rendono poi assolutamente incredibile la tesi della sua recisa opposizione al progetto: ove si pensi che il problema dominante per il "22 ottobre" era allora quello del finanziamento, che Rinaldi ben lo sapeva, che fu proprio lui (il fatto è assolutamente pacifico) che introdusse Vandelli nella organizzazione e proprio per ottenerne un contributo,che risultò decisivo, alla realizzazione di reati contro il patrimonio, non si può nemmeno immaginare che Rinaldi abbia poi rifiutato di aderire al piano delittuoso. E' ben vero che Rinaldi ha cercato di attribuire un senso politico all'ingresso di Vandelli nel gruppo, dichiarando al dibattimento (pag.152) di avere in precedenza parlato con tale imputato "di marxismo, di stalinismo" e che ne aveva tratto l'impressione ("sembrava") che Vandelli avesse le sue stesse posizioni; ma il ben diverso carattere dell'ingresso e della posizione nel "gruppo" di Vandelli si desume dalle dichiarazioni ripetutamente fatte da Vandelli, da quelle rese da Maino al dibattimento (pag.132), dalla qualifica di "mercenario" attribuita da Rossi a Vandelli (vol.V, 38), dal fatto che quest'ultimo non era solito nascondere le proprie idee politiche, tanto che Fiorani lo udì a suo tempo esprimere apprezzamenti dei confronti della R.S.I. (vol. V, 103 retro) e dal rapporto di "provvigione" esistente tra Vandelli e gli altri associati.

Alla luce dei rilievi che precedono appaiono allora pienamente credibili la chiamata in correità del Vandelli, ribadita anche in un confronto con Rinaldi (v, 434 retro), e quella di Maino (V, 657), dalle quali si desume che Rinaldi, non solo aderì al

progetto di rapimento e sequestro del giovane Cadolla, ciò che spiega le ripetute notizie sullo sviluppo degli eventi incorrenti al sequestro, che Rinaldi ha ammesso di avere ricevuto da Fiore ni (vol.V, 417 e verb.dib. 153 retro), ma che egli ebbe altresì un preciso incarico con riferimento alla parte esecutiva del delitto, cioè quello di collaborare con Vandelli alla riscossione del prezzo del riscatto, tanto che la sera di mercoledì 7 ottobre 1970 si avviò(sicuramente armato, perchè doveva "coprire" altri correi; verb. dib. 163) con Battaglia e De Scisciolo, a bordo di un'autovettura noleggiata, alla volta della riviera di ponente, per incontrare Vandelli, che aveva fissato il noto primo appuntamento alla Maggiolo, proprio per quella sera, sulla autostrada Genova-Ventimiglia, nel tratto Genova-Andora; fu il maltempo, come si è visto nella sezione 1, che impedì l'incontro tra gli imputati predetti in quella occasione.

Deve dunque affermarsi la responsabilità di Rinaldi per la imputazione ascrittagli al n.2 della rubrica, senza peraltro la concessione delle attenuanti generiche, per lui richieste dal P.M. e dal Difensore, perchè la sua "confessione", oltre a non potersi ritenere tale, perchè l'imputato ha respinto l'addebito di concorso nel sequestro di persona a scopo di estorsione, è stata altresì determinata dall'emergere di gravissimi indizi a suo carico (v. le modalità di svolgimento dell'interrogatorio del 14.1.1971 e le contestazioni del G.I. esposte nel relativo verbale: vol. V, 413 e segg.).

Avuti presenti gli aspetti oggettivi e soggettivi della partecipazione dell'imputato al sequestro di persona (Rinaldi, oltre che dalle illecite finalità del gruppo "22 ottobre", che si evidenzieranno nella parte realtiva, fu sicuramente mosso anche da fini di tornaconto personale, se, com'è pacifico, trattenne poi per suo uso personale la quota del riscatto a lui attribuita), nonchè la sua vita anteatta, la Corte ritiene adeguato, muovendo dalla pena base di 12 milioni e lire 400.000 di multa, elevando poi tale pena ad anni 13 e lire 500.000,= per effetto dell'aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P., quindi ad anni 14 e lire 600.000,= in applicazione dell'art. 61 n.7 ed infine ad anni 15 di reclusione e lire 650.000,= di multa per effetto della conte

stata recidiva specifica, infliggere a Pinaldi la pena da ultimo indicata.

Sulla rapina di cui al capo 3 si è già detto alla precedente sezione.

Per la contravvenzione di cui al n.4 appare adeguato comminare all'imputato la pena di mesi 1 e gg.5 di arresto (pena base di giorni 25, elevata a 30 per effetto dell'aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P. e con il successivo aumento di giorni 5per effetto della recidiva generica contestata); pena di eguale misura, in base ad identici conteggi, appare congrua per la imputazione di cui al n. 5.

FIORANI

La responsabilità dell'imputato in questione, con riferimento al sequestro di Sergio Gadolla, trova logica giustificazione nella sua partecipazione al gruppo "22 ottobre" dell'estate 1970 e precisi riscontri probatori nelle chiamate in correità effettuate nei suoi confronti da Pinaldi, Vandelli e Maino nel* corso della istruzione, rispettivamente oggetto di conferma da parte dei primi due e di generica ritrattazione ad opera del terzo al dibattimento.

Sull'ingresso di Fiorani nel "gruppo" fin da epoca anteriore all'agosto 1970 ci si soffermerà con maggiori particolari a suo tempo, nella sezione dedicata alla associazione per delinquere; basti qui dire che fu Fiorani che, a detta di Pinaldi, introdusse quest'ultimo nella organizzazione.

Dalle dichiarazioni rese da Pinaldi, Vandelli e Maino, ai quali nulla consente di attribuire una comune intenzione di nuocere a Fiorani, si desume (vol.V, 348, 417 e 557 in particolare) che questo imputato, dalle capacità sicuramente limitate da disturbi visivi di rilevante entità, ebbe, in relazione al sequestro di Sergio Gadolla, cui diede la sua approvazione in sede ideativa, il compito di coordinatore delle altrui attività, quale punto di riferimento stabile (egli non si mosse da Genova in quei giorni) per gli altri correi: così si spiega il fatto che egli fornì via via a Pinaldi le notizie sul rapimento del giovane e sugli accadimenti dei giorni successivi (vol.V, 417 e segg.)

e che, allorchè Riccardo Giuseppe venne a Genova nella giornata di giovedì 8 ottobre, come a suo tempo dichiarato dalla parte lesa, andò proprio in casa di Fiorani, che lo nutrì, gli diede nuovi abiti, in luogo di quelli bagnati dalla pioggia e lo indusse a ritornare nella Val d'Aveto (vol.cit. 421). Fiorani partecipò poi alla divisione del "bottino" ricevendo la somma di lire 12 milioni (ivi, 421 e 422). Il solo Maino ha ritrattato le accuse mosse a Fiorani nel corso dell'istruzione, unitamente alle altre dichiarazioni rese in quella sede, affermando (verb. dib. 132 retro) che, quando venne a suo tempo interrogato in Belgio, era "in stato di allucinazione", ma una simile ritrattazione si scredita in forza degli stessi argomenti che la corroggono. La posizione negativa perennemente mantenuta da Fiorani nei confronti dell'addebito non appare **cadunque** convincente, nè a favore della stessa può reggere l'allegata difficoltà di contatti con Rinaldi (informato fin dalla mattina del 6 ottobre della sorte di Sergio Cadolla), determinata dagli impegni di lavoro di Fiorani, poichè gli impegni in questione lasciavano pur sempre a tale imputato una certa libertà di movimento al di fuori dell'orario di lavoro ed una, sia pure più ridotta, possibilità di brevi pause nel lavoro stesso. La tesi difensiva di un Fiorani soltanto "connivente" con gli altri elementi del gruppo, in questo, come in altri casi, appare smentita dalla considerazione che la connivenza è fatto assai diverso dall'adesione ad un progetto criminoso e dall'accettazione ed esecuzione di incarichi nella successiva fase di attuazione del progetto stesso, le cui prove, sopra evidenziate, destituiscono di fondamento la subordinata richiesta difensiva di modificazione della rubrica di cui al capo 2 in quella di ricettazione.

Non sussistono elementi che giustifichino la concessione delle attenuanti generiche all'imputato, che ha dimostrato, come si vedrà nelle altre parti di questa sentenza, una particolare persistenza nella partecipazione a gravi imprese delittuose per il perseguimento di quelle illecite finalità, che la trattazione del tema dell'associazione a delinquere porrà nella dovuta evidenza.

Attesi gli elementi rilevati, stimasi congruo, muovendo dalla pena base di anni 12 di reclusione e lire 400.000 di multa (art.

630 cpv. C.P.) ed apportando due successivi aumenti dell'entità di anni uno e lire 100.000 ciascuno, per effetto delle due aggravanti di cui agli artt. 112 n.1 e 61 n.7 C.P., infliggere a Fiorani la pena di anni 14 di reclusione e lire 600.000,= di multa per il delitto in esame.

Della rapina di cui al capo 3 si è già trattato esaurientemente sulla sezione che precede; per la contravvenzione di cui al n. 4, richiamato quanto esposto nella stessa sezione, appare adeguata la pena di un mese di arresto (pena base gg. 25, elevata alla misura indicata per effetto dell'aggravante prevista dall'art. 112 n. 1 C.P.). L'imputato deve essere assolto con formula piena dall'imputazione di porto abusivo di arma, non esistendo negli atti prova alcuna della consumazione da parte sua di tale contravvenzione.

ROSSI

Partecipò al rapimento di Sergio Gadolla, fu uno dei suoi custodi nella Val d'Aveto e prese poi parte alla divisione del prezzo del riscatto, riscuotendo oltre 12 milioni di lire. Le prove a suo carico sono date dal riconoscimento del giovane sequestrato, dal ritrovamento in casa sua e sulla sua persona di banconote provenienti dal riscatto e di una chiave per mallette, dalla sua indiretta partecipazione all'operazione di acquisto della macelleria, mediante girata di due assegni dell'importo complessivo di lire 2 milioni a favore di Rinaldi, dalle ripetute chiamate in correità di Rinaldi e Vandelli e, per finire, dalle sue stesse ammissioni, fatte per la prima volta al dibattimento (verb.,92), sia pure accompagnate dalle due dichiarazioni, fatte, rispettivamente, la prima per non danneggiare i coimputati e la seconda più per stupire che per essere creduto, secondo la quALE FU soltanto lui che invitò Sergio Gadolla a salire sulla macchina, con cui venne poi portato in Val d'Aveto, ed il giovane aderì spontaneamente all'invito medesimo; tali dichiarazioni non meritano dettagliati commenti, perchè sono smentite da tutte le risultanze processuali.

Deve dunque affermarsi la responsabilità dell'imputato, pienamente capace di intendere e di volere alla luce della effettuata

perizia, rilevandosi che gli stessi difensori si sono rimessi al giudizio della Corte con riferimento alle imputazioni inerenti al sequestro di Sergio Gadolla, nè hanno sostenuto che Rossi sia affetto da infermità mentale di sorta. I Difensori hanno poraltro chiesto la concessione delle attenuanti generiche per il loro assistito, ma la Corte non ritiene che la richiesta possa essere accolta perchè il concorso di Rossi nel sequestro di persona ebbe un grande rilievo (custodia del rapito per diversi giorni) e fu seguito, nei mesi successivi, dalla esecuzione di ulteriori reati di notevole gravità.

Avuti presenti gli elementi esposti e la finalità del reato, diretto ad acquisire fondi a favore di un'associazione per delinquere, la Corte ritiene adeguato infliggere a Rossi per il reato di cui al capo 2 la pena di anni 14 di reclusione e lire 600.000,= di multa (pena base anni 12 e lire 400.000, con due successivi aumenti di anni 1 e lire 100.000,= ognuno, per effetto delle aggravanti di cui agli artt.112 n.1 e 61 n.7 C.P.). La trattazione della imputazione n.3 è già stata esaurita nel corso della precedente sezione.

Per la detenzione od il porto abusivo di armi (v. la deposizione di Sergio Gadolla al dibattimento alla pag.170 del relativo verbale) non sussistono dubbi di sorta sulla responsabilità dell'imputato, poichè tali imputazioni sono legate dal vincolo della continuazione a quelle di cui ai capi 10 e 16 la prima, ed 11 e 17 la seconda, le relative pene verranno rispettivamente stabilite in sede di trattazione degli addebiti n. 16 e 17 con riferimento al Rossi.

BATTAGLIA

Fu uno dei rapitori di Sergio Gadolla, si attivò poi per la riscossione del prezzo del riscatto e partecipò infine alla spartizione del bottino, restituendo successivamente ai correi la quota a lui attribuita. La responsabilità dell'imputato, che nell'estate del 1970 faceva sicuramente parte del gruppo "22 ottobre", come si vedrà trattando il tema dell'associazione per delinquere, è provata, in riferimento al sequestro del Gadolla, da diverse risultanze, e cioè dalle precise chiamate in

correità effettuate da Pinaldi e Vandelli davanti al G.I. ed al dibattimento, da Maino nel corso dell'istruzione (v,555), dal maldestro tentativo di scagionarlo operato da De Scisciolo e dallo specifico riscontro delle chiamate di correo, costituito dal noleggio di un'autovettura, da lui effettuato il 7 ottobre 1970. Va anzitutto rilevato che nulla consente di attribuire a malanimo le accuse mosse al Battaglia da parte di Vandelli, Pinaldi e Maino e che la ritrattazione di Maino al dibattimento (verb, 132 retro: "non sono sicuro se alla spartizione del bottino fossero presenti il Battaglia ed il Fioroni") è risultata oltremodo incerta. De Scisciolo a sua volta, nel corso del suo interrogatorio al dibattimento (verb. 120), dopo avere detto di avere partecipato al rapimento di Sergio Cadolla in compagnia dei soli Rossi e Vandelli (il primo dei quali, come è noto, rimase in montagna alla custodia del prigioniero, mentre il secondo, abbandonò i correi ancor prima, nella zona di Sturla), ha poi ammesso di essere tornato successivamente dalla Val d'Aveto in compagnia di un'altra persona, di cui non ha voluto fare il nome, con ciò stesso riportando a quattro il numero dei rapitori materiali del Cadolla, da lui già ridotto a tre, ed indicando praticamente in Battaglia il quarto dei rapitori medesimi: le risultanze processuali relative alla posizione che ogni imputato ebbe con riferimento al sequestro di Sergio Cadolla non consentono infatti di attribuire ad altri la veste di quarto rapitore.

Ma vi è di più. Vandelli, come si è visto più volte, diede il primo appuntamento alla famiglia del rapito per la sera di mercoledì 7 ottobre sull'autostrada Genova-Ventimiglia, nel tratto compreso tra Genova ed Andora, ed organizzò un previo incontro con altri correi, che dovevano collaborare alla riscossione del prezzo del riscatto; fu così che, secondo quanto Vandelli ha più volte dichiarato (vol.V, 348; verb.dib.163 retro), Battaglia, Pinaldi e De Scisciolo si avviarono proprio quella sera, a bordo di un'autovettura presa a noleggio, alla volta di Savona, per incontrarvi Vandelli, ma rimasero "impantanati", e cioè bloccati dalla alluvione, e non riuscirono a raggiungere Savona: la circostanza risulta confermata dal fatto

che Battaglia prese a noleggio la sera del 7 ottobre una macchina (vol.III - 3 - 2) che, su sua segnalazione, venne recuperata il giorno successivo dal noleggiatore a Sestri Ponente (ivi, pag.3). L'imputato ha voluto spiegare la circostanza affermando di avere preso a nolo l'autovettura e di essersi quindi recato a Sestri per incontrare una donna, da lui non nominata, ma di tale dichiarazione non sussiste prova di sorta negli atti. Deve poi rilevarsi che la circostanza del noleggio dell'autovettura da parte del Battaglia non sarebbe certo stata nota al Vandelli, se il noleggio ~~il noleggio~~ avesse realmente avuto lo scopo indicato dal Battaglia, ed inoltre che il tempo del noleggio ed il luogo di ritrovamento dell'autovettura bene si collegano al primo appuntamento dato da Vandelli alla signora Gadolla, del quale vi sono prove in atti che vanno al di là delle dichiarazioni del solo Vandelli (registrazione dei colloqui telefonici tra la Maggiolo e lo "svizzero", deposizione della prima).

Deve dunque affermarsi la responsabilità dell'imputato per il sequestro di persona, nè ritiene la Corte che gli possano essere concesse le attenuanti generiche, malgrado l'interesse a suo tempo da lui dimostrato per il problema dei minori disadattati (verb.dib., 333), atteso il suo comportamento processuale, la finalità perseguita dal sequestro di persona e la ulteriore partecipazione del medesimo, in epoca successiva al ratto Gadolla, ad ulteriori reati di rilevante gravità. Avuti presenti tali elementi, la Corte ritiene adeguato infliggere a Battaglia, per il sequestro di persona, la pena di anni 14 di reclusione e lire 600.000 di multa, calcolato muovendo da una pena base e con gli aumenti identici a quelli già indicati per Fiorani e Rossi. Della rapina di cui al n.3 si è già detto nella sezione precedente; per la detenzione di armi, di cui si è già trattato nella stessa sezione, appare adeguato infliggere all'imputato la pena di un mese di arresto (pena base gg. 25, elevata alla misura indicata per effetto dell'aggravante prevista dall'art.112 n.1 C.P.). L'imputato va invece assolto dalla contravvenzione di porto abusivo di armi per non aver commesso il fatto, mancando prove a suo carico in ordine a tale imputazione.

DE SCISCIOLO

La sua responsabilità in ordine al sequestro di Sergio Gadolla emerge da molteplici fonti: dal riconoscimento effettuato dalla parte lesa (vol.V, 506) sia pure con un margine di incertezza; dalle ripetute chiamate in correità di Rinaldi e Vandelli; dalla confessione da lui resa, sia con un memoriale al G.I./ (vol.V,479 e segg.), che al dibattimento; dal noleggio,da lui effettuato, dell'autovettura utilizzata per il rapimento ed il trasporto del Gadolla in Val d'Aveto; dalla sua partecipazione al noto "affare" dello acquisto e della successiva gestione della macelleria di Via delle Grazie, a seguito del quale abbandonò il suo abituale lavoro. Le risultanze processuali elencate attribuiscono all'imputato la veste di conducente dell'autovettura, a bordo della quale venne effettuato il ratto del giovane Gadolla, di partecipe, con Battaglia e Rinaldi, del viaggio verso Savona, interrotto a Sestri Ponente dall'alluvione, in funzione di un incontro con Vandelli e di un successivo contatto con la signora Gadolla per riceverne il prezzo del riscatto e, per finire, di partecipante alla spartizione del bottino.

La Difesa dell'imputato ha chiesto per l'assistito la concessione delle attenuanti generiche, ma, sia pure avendo presente lo stato di incensuratezza del medesimo, la Corte non ritiene di dovergli concedere dette attenuanti, atteso il suo inserimento in tutte le fasi centrali del sequestro (ratto, tentativi di riscossione del prezzo del riscatto e spartizione del medesimo), nonchè il suo comportamento successivo (furti ed altri reati commessi in Belgio). Il Difensore ha ulteriormente chiesto la concessione della diminuente della seminfermità mentale (art.89 CP) per De Scisciolo, ma la richiesta non merita accoglimento; essa si fonda,infatti, su una perizia di parte redatta dal dottor Dumont in Belgio (inserita nel vol.VIII degli atti) in cui si rilevano delle anomalie del carattere di De Scisciolo, che investono però sopratutto la sua sfera sessuale e che, sotto tale profilo, ben scarsa influenza possono avere esercitato nei reati di cui è causa, e che conclude, comunque, con la semplice affermazione di una responsabilità penale, cioè di una capacità di intendere e di volere, diminuita "in una certa misura" (testo

francese:" dans une certaine mesure") e quindi non "grandemente" scemata, come vuole l'art. 89 C.P. per l'applicazione della diminuente in questione. Deve infine rilevarsi, ad ulteriore conforto di quanto affermato, che le turbe del carattere che danno luogo ad uno stato di psicopatia, come è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza (Cass. 21.10.1970, imp. De Marzo), non elidono nè attenuano la imputabilità e, quindi, la responsabilità penale di chi ne è affetto.

Attesi i rilievi sopra svolti con riguardo alla misura della partecipazione del De Scisciolo al sequestro di Sergio Gadolla ed avute presenti le finalità da lui perseguite nella partecipazione al reato (finanziamento del "22 ottobre" e personale interesse economico, evidenziato dal suo successivo distacco dal "gruppo"), la Corte ritiene congruo comminargli la pena di anni 14 di reclusione e di lire 600.000,= di multa, calcolata muovendo da una pena base con successivi aumenti di pena di entità uguali a quelli indicati per Fiorani, Rossi e Battaglia. La trattazione del reato di cui al n. 3 è già stata esaurita nel corso della precedente sezione; nessuna pronuncia può emettersi con riferimento alle imputazioni n. 4 e 5, attesa l'ordinanza in data 8.11.1972 di questa Corte.

MAINO

La sua partecipazione alle fasi ideativa ed esecutiva del sequestro di Sergio Gadolla ed alla successiva spartizione del prezzo del riscatto sono dimostrate dalle chiamate di correo effettuate nei suoi confronti da Rinaldi e Vandelli nel corso dell'istruzione ed al dibattimento, nonchè dalle iniziali sue ammissioni e dalla confessione che ha reso poi egli stesso, durante i suoi interrogatori in Belgio. Rinaldi e Vandelli hanno ripetutamente affermato che Maino approvò, unitamente agli altri partecipanti al sequestro, il progetto delittuoso, ricevendo anzi lo specifico incarico di recarsi in Val d'Aveto per ivi montare la tenda e preparare quanto necessario per accogliere Gadolla, che avrebbe poi dovuto custodire unitamente al Rossi; il particolare relativo a tale incarico, che l'imputato non potè espletare perchè ricoverato in ospedale il 28.9.970 (vol.III-5-9) a

seguito di lesioni riportate in un violento diverbio con [illegible] (il suo posto in montagna fu preso da Piccardo Giuseppe), è stato confermato dallo stesso Maino nello interrogatorio del pomeriggio del 25 agosto 1971 (vol.V, 557). E' ben vero che l'imputato ha ritrattato al dibattimento quanto affermato in quella sede, sostenendo che, allorchè venne interrogato in Belgio, non sapeva quello che diceva, ma la giustificazione della ritrattazione è assai poco convincente, attesa la coerenza logica e la ricchezza di particolari che contraddistinguono il citato interrogatorio, il cui contenuto ha finito per combaciare con quello delle chiamate in correità di Vandelli e Rinaldi. Dalle dichiarazioni rese da Vandelli il 17 luglio 1971, subito dopo la sua cattura, si desume poi che fu Maino che, dimesso dallo ospedale l'8 ottobre 1970, si recò il successivo sabato 10 ottobre con un automezzo a rilevare in montagna Gadolla Sergio ed i suoi guardiani. Maino, interrogato in due riprese il 25 agosto 1971, dopo avere in un primo tempo negato la sua partecipazione al sequestro di persona (vol.V, 548 e 549), messo al corrente delle citate dichiarazioni, rese da Vandelli, ha finito per ammettere che le stesse erano "esatte" (ivi, 559) rendendo con ciò stesso una vera e propria confessione.

La Difesa di Maino ha dedotto un teste, l'appuntato di P.S. Piras Giuseppe, per dimostrare che Maino non avrebbe potuto recarsi in Val d'Aveto alla guida di un'autovettura il 10 ottobre 1970, ma il teste (verb.dib.334) ha semplicemente affermato di essersi recato il precedente 8 ottobre a bordo dell'automezzo del Maino (automezzo che, si noti bene, era rimasto presso l'abitazione dell'imputato, ciò che è di per sè sufficiente a giustificare l'intervento del Piras, sollecitato dalla madre di Maino, sua vicina di casa), per rilevarlo dall'ospedale, da cui venne dimesso quel giorno, ma non ha affatto sostenuto di avere visto nell'occasione, o due giorni dopo, il Maino in condizioni tali da impedirgli di guidare un'automobile.

Piccardo Giuseppe e De Scisciolo hanno tentato di prestare aiuto a Maino, dichiarando al dibattimento che non quest'ultimo, ma De Scisciolo si recò in Val d'Aveto a prelevare Gadolla ed

i suoi guardiani. Tali dichiarazioni peraltro non convincono perchè sono assolutamente nuove nelle versioni di tali imputati, non nuocciono certo a De Scisciolo, riconosciuto da Gadolla e confesso in ordine al sequestro di persona, sono privi di riscontri di sorta e trovano poi una precisa smentita nel fatto che il 10 ottobre De Scisciolo (vol.III-6-7) esercitò la sua attività di necroforo nella zona di Genova-Struppa fino alle ore 20 circa e non fu quindi in grado di raggiungere in Val d'Aveto Sergio Gadolla ed i suoi custodi che, lo si deduce dalla deposizione resa dal Gadolla al dibattimento, salirono sull'automezzo che li portò poi presso Villa Sbarbari verso le ore 20. La successiva partecipazione di Maino alla divisione del bottino in casa di Rinaldi, emerge dalle dichiarazioni di quest'ultimo, oltre che dalle ammissioni fatte dallo imputato in sede istruttoria. Le considerazionix sopra esposte non consentono, ovviamente, di ritenere Maino, come ha richiesto in subordine il suo Difensore, semplice ricettatore o favoreggiatore nel "caso" Gadolla. La Difesa ha poi chiesto per l'imputato la diminuente del vizio parziale di mente, di cui all'art. 89 C.P., ma la Corte, alla luce della perizia in atti (vol.VIII, 14), non ritiene che la richiesta meriti accoglimento. E' ben vero che il perito C. Vanden Bosch ha rilevato la presenza nel Maino di disturbi neuropsichici di natura ereditaria, talvolta manifestatisi con particolare evidenza in episodi acuti (tentativi di suicidio), ma lo stesso ha poi concluso affermando che i disturbi medesimi non hanno ridotto la capacità di Maino di valutare i propri atti, ma fanno soltanto presumere "in una certa misura" qualche influenza sulla sua responsabilità penale: mancano quindi, come emerge con chiarezza dalle affermazioni del perito, i presupposti per l'applicabilità della diminuente in discussione, non risultando che l'imputato sia affetto da una vera e propria infermità mentale che ne abbia "grandemente" fatto scemare la capacità di intendere e di volere (art.89 cit.).

La misura della partecipazione dell'imputato al reato, solo in parte ridottasi per effetto di fattori estranei alla sua volontà, il suo contegno processuale, la vita da lui condotta anteriormente e successivamente al ratto Gadolla (si pensi ai mo-

ti commessi in Belgio) lo rendono immeritevole delle attenuanti generiche e costituiscono elementi in relazione ai quali la Corte ritiene adeguato infliggergli la pena di anni 21 di reclusione e lire 900.000 di multa per il reato di sequestro di Sergio Gadolla di cui al capo 2 (pena base anni 12 e lire 400.000,= elevata ad anni 13 e lire 500.000,= per l'aggravante di cui allo art.112 n. 1, quindi ad anni 14 e lire 600.000,= ai sensi dello art.61 n.7 C.P., ed aumentata quindi della metà per effetto della recidiva specifica reiterata contestatagli in udienza - v. pag. 342 retro del relativo verbale).

Il tema relativo alla imputazione n. 3 è già stato esaurito nella precedente sezione; nessuna pronuncia può poi farsi con riferimento alle imputazioni n. 4 e 5, per effetto della ordinanza emessa in data 8.11.1972 da questa Corte.

PICCARDO Giuseppe

La sua partecipazione al sequestro di Sergio Gadolla si desume dalle chiamate in correità di Rinaldi e Vandelli, effettuate nel corso dell'istruzione e ribadite al dibattimento, dalla somiglianza tra lui ed uno dei guardiani del rapito, rilevata da quest'ultimo (vol.V, 642), e, per finire, dalla confessione da lui resa nel memoriale al G.I. del 4.10.1972 (ivi, 644 e segg.) ed al dibattimento. Da tali risultanze si evince che Piccardo Giuseppe partecipò alla ideazione del crimine, precedette Rossi e Gadolla in Val d'Aveto, ove preparò la tenda in sostituzione dell'infortunato Maino, rimase a guardia del prigioniero per diversi giorni, allontanandosi soltanto giovedì 8 ottobre 1970, e partecipò in seguito alla divisione del riscatto, percependo oltre lire 12 milioni.

Nell'affermare la responsabilità di Piccardo Giuseppe per il delitto di cui al capo 2 la Corte, avuta presente la misura della sua partecipazione all'attuazione del reato, la sua vita anteatta ed i reati da lui commessi in Belgio, ritiene di non potergli concedere la richiesta attenuante di cui all'art. 62 bis C.P., e di dovergli infliggere la pena di anni 18 di reclusione e di lire 800.000,= di multa (pena base: anni 12 e

lire 400.000,= elevate ad anni 12 e lire 500.000,= e, quindi, ad anni 14 e lire 600.000,=, per effetto della successiva applicazione delle due aggravanti di cui agli artt.112 n. 1 e 61 n. 7 C.P. e definitivamente determinata nella misura indicata, per effetto dell'applicazione dell'aumento di pena dipendente dalla contestata recidiva specifica ed infraquinquennale).

La trattazione della imputazione di cui al capo 3 è stata svolta ed esaurita nella sezione precedente; quanto alle contravvenzioni ascritte all'imputato ai capi 4 e 5 della rubrica, la Corte non può emettere pronunzie di sorta alla luce della propria ordinanza emessa in data 8.11.1972.

SANGUINETI

L'imputato esclusivamente, come emerge dal capo n.6, della ricettazione della somma di lire 350.000,=, proveniente dal sequestro di Sergio Cadolla, che gli sarebbe stata consegnata dagli autori del ratto medesimo. L'imputato (che, il fatto è del tutto pacifico, non partecipò nè alla fase ideativa nè a quella esecutiva del sequestro di Sergio Cadolla) non fu presente, a detta di Rinaldi (vol.V,424), alla riunione in casa di quest'ultimo, nel corso della quale venne divisa la somma di lire 75 milioni, consegnata al "gruppo" da Vandelli. Vennero invero riservate al Sanguineti in quella sede la somma di lire 9 milioni, trattenuta nel suo interesse da Rinaldi, ma egli la rifiutò (ivi,425). L'imputazione di ricettazione si basa esclusivamente su una dichiarazione resa da Maino, secondo la quale, nel corso della detta divisione, venne altresì riservata a Sanguineti, la somma di lire 350.000,= "per le spese" (ivi,550); senonchè tale dichiarazione, non solo è priva di riscontri, ma suscita altresì serie perplessità, posto che lo imputato in questione non sopportò sicuramente spese di sorta in relazione al sequestro del giovane Cadolla; appare poi singolare che Sanguineti possa avere accettato il compenso di lire 350.000,= se, come è certo, rifiutò la ben maggiore somma di lire 9 milioni.

Attesi i suesposti rilievi, la Corte ritiene che si imponga la assoluzione dell'imputato dall'addebito di ricettazione per insufficienza di prove.

SEZIONE 4 Il risarcimento dei danni.

Le parti civili Maggiolo Rosa ved. Gadolla e Gadolla Sergio, rappresentato dalla madre, hanno chiesto la condanna di Rossi, Battaglia, Fioroni, Vandelli, Maino, De Scisciolo, Rinaldi, e Riccardo Giuseppe al risarcimento dei danni conseguenti al sequestro di persona, nonchè quella di Sanguineti per i danni derivati dalla ricettazione. Consegue da quanto esposto nella sezione 3 che la prima domanda merita accoglimento e che deve affermarsi la solidale responsabilità degli imputati indicati in ordine ai danni arrecati alle parti civili, mentre la seconda domanda non può essere accolta, attesa la assoluzione di Sanguineti dell'imputazione di ricettazione per insufficienza di prove. Le spese di costituzione e difesa delle parti civili si liquidano nel dispositivo.

(NOTA: " Gli interrogatori degli imputati nel corso dell'istruzione sono contenuti nel vol.V, nel quale è inserito un indice analitico degli interrogatori medesimi. Gli interrogatori degli imputati al dibattimento sono contenuti nelle pagine da 92 a 165 del relativo verbale, al quale è stato allegato un indice di tutte le prove assunte al dibattimento. Gli esami testimoniali effettuati nel corso dell'istruzione con riferimento al "caso" Gadolla nelle sue linee generali sono contenuti nel vol.II, fasc.3, mentre quelli relativi alle singole responsabilità sul punto sono contenuti nel vol. III.

Gli esami dei testi escussi al dibattimento in ordine al sequestro di Sergio Gadolla si leggono alle pagine da 166 a 212 del relativo verbale.

I rapporti di P.G. inerenti alle due fasi, nelle quali si sono articolate le indagini in materia, sono rispettivamente contenuti nei fascicoli 1 e 2 del vol. II).

PARTE III La rapina all'I.A.C.P. e l'omicidio di Alessandro Floris - (capi da 7 a 14)

Premessa

I Difensori di numerosi imputati hanno rilevato che diversi addebiti mossi ai loro assistiti, tra cui quelli inerenti alla rapina-omicidio dell'I.A.C.P., quelli relativi agli attentati ed alle interferenze televisive, nonchè quello di associazione per delinquere, si sono inizialmente fondati e si basano tuttora su chiamate in correità effettuate dal coimputato Astara. I Difensori hanno contestato con particolare vigore l'efficacia probatoria delle accuse mosse da Astara ai coimputati, muovendo da considerazioni generali in ordine alla rilevanza della chiamata di correo e formulando poi rilievi specifici sull'imputato Astara e sulla ritrattazione da questi effettuata al dibattimento. Per quanto attiene al valore probatorio, in via generale, della chiamata di correo, si deve rilevare che il processo penale italiano si ispira al principio della libertà di mezzi di prova, per effetto del quale, salvi i limiti eccezionali derivanti da specifiche disposizioni, il giudice può indagare con qualunque mezzo in ordine ai fatti rilevanti nel processo (art.308 C.P.P.) e, pertanto, nel corso dell'interrogatorio di un imputato, ben può acquisire elementi sia a favore che a carico di altri imputati. Altro principio che ispira il nostro processo penale è quello del libero convincimento del giudice, con la conseguente esclusione di qualunque prova legale, di prova, cioè, la cui efficacia sia previamente valutata dal legislatore, e con il conseguente potere del giudice di valutare come meglio ritiene le risultanze processuali, tra le quali non esiste gerarchia di sorta. La motivazione delle decisioni rende peraltro espliciti e controllabili, anche in sede di impugnazione, i criteri ai quali ogni giudice si attiene nella valutazione delle risultanze di ogni singolo processo, criteri che, se liberi, non possono certo essere arbitrari e devono pertanto essere quantomeno ragionevoli. Nulla impedisce dunque, in via generale, che alle dichiarazioni di un imputato, anche quando concernono la posizione di coimputati, si attribuisca un rilevante valore

probatorio, eventualmente anche superiore a quello che si ricon nosce a deposizioni testimoniali. Giurisprudenza e dottrina han no peraltro ripetutamente e giustamente rilevato il carattere "sospetto" delle dichiarazioni rese da ogni imputato, ivi com- prese quelle fatte a carico dei coimputati, che deriva dalla po sizione di interessato che il dichiarante ha nel processo. Ciò spiega i ripetuti tentativi, per quanto qui rileva, di razionaliz zare la materia dell'interpretazione delle chiamate di correo, mediante la predeterminazione dei criteri e la individuazione di fattori idonei a consentire in singoli casi di superare la barriera del sospetto. La pluralità e la varietà dei criteri di volta in volta suggeriti dimostra la, quantomeno parziale, inu- tilità dei detti tentativi, che, se si traducono in schemi trop po rigidi, finiscono per costituire la negazione del principio del libero convincimento del giudice.

Nel caso in esame il carattere sospetto delle chiamate di cor reo è senza dubbio evidenziato dall'autore delle stesso, perso- naggio di modesto livello mentale e culturale, che ha riportato in passato diverse condanne, che sicuramente era amante del vino (v. le deposizioni rese al dibattimento dai testi capitano Penza e maresciallo Pira, alle pagine 304 retro e 325 del relativo ver bale), anche se non perennemente ubriaco, come taluni imputati hanno affermato, che nel corso dell'istruzione fu costantemente preoccupato di una eventuale incriminazione di concorso nell'omi cidio di Alessandro Floris (dep.cit. del m.llo Pira e lettera a questi inviata dall'imputato, acquisita agli atti: verb.dib. pag. 322), che, nel rispondere agli interrogatori del G.I., fu mosso tra l'altro anche dall'intento "di ottenere dai giudici la più ampia delle comprensioni" (V, 275). Non va tuttavia dimenticato, ciò che consente di negare la figura di vero e proprio alcooliz- zato ad Astara, che, se talune sue dichiarazioni sono tra loro contrastanti o risultano smentite da altre risultanze, altre e di indubbio rilievo hanno orientato gli inquirenti in direzioni che sono poi risultate essere giuste alla luce di ulteriori risultan ze, successivamente acquisite; basti pensare, per fare un esempio assai significativo, alla descrizione fatta da Astara, nell'inter rogatorio del 19.7.1971, della riunione avvenuta la sera del 24

marzo 1971 in casa di Valagoli, riunione fondamentale per individuare e misurare le singole responsabilità in ordine alla strage all'I.A.C.P. ed all'omicidio di Alessandro Floris, riunione che, nella versione resa dall'imputato in questione, ha avuto numerose conferme proprio da parte dei coimputati. Gli interrogatori di Astara effettuati senza il previo avviso al difensore sono stati dichiarati nulli dalla Corte, con la più volte citata ordinanza dell'8.11.1972; il fatto, poi, che il Difensore dello imputato non abbia assistito ai suoi ulteriori interrogatori non rileva, pacifico essendo che l'intervento del Difensore all'interrogatorio dell'assistito nel corso dell'istruzione è meramente facoltativo.

Nel valutare le chiamate di correo effettuate da Astara, nessuna delle quali risulta mossa dallo specifico intento di nuocere ai coimputati, questa Corte, avuto presenti le suesposte considerazioni ed ispirandosi ad una recente decisione della Corte di Cassazione (resa in data 15.7.1972, imp. ric. Massi ed altri), ritiene di dovere seguire i seguenti criteri: a) di ritenerle scindibili tra loro, e rispetto ad altre dichiarazioni dell'imputato, nel senso che la veridicità o la falsità di talune non implichi necessariamente la veridicità o falsità delle altre, poichè, al contrario, ogni dichiarazione merita autonoma considerazione; b) di non poter fondare la ricostruzione dei fatti o l'attribuzione di responsabilità su dichiarazioni di Astara che siano contraddette da altre dichiarazioni da lui rese (salvo quanto si dirà tra breve in ordine alla ritrattazione), o che siano smentite da altre risultanze processuali; c) di attribuire valore probatorio a quelle sole, fra le chiamate di correo in questione, che appaiono attendibili, cioè logicamente articolate e sufficientemente circostanziate (con la indicazione di particolari verosimili), e che trovino in altre risultanze processuali dei precisi, anche se parziali, punti di riscontro, ivi compresi quelli costituiti da chiamate di correo effettuate da altri imputati.

Tutti i rilievi che precedono riguardano le dichiarazioni rese da Astara nel corso dell'istruzione e non quello da lui fatto al dibattimento: in quest'ultima sede, l'imputato, memore di minacce e pressioni, che attribuiva ad elementi del "22 ottobre"

(vol.V, 259 e verb. dib. 144 retro e segg.) e nell'intento di recuperare credito presso i coimputati, agli occhi dei quali aveva ormai acquisito la veste di traditore e delatore, ha praticamente ritrattato tutte le numerose dichiarazioni rese in sede istruttoria, trincerandosi dietro una lunga serie di "non è vero", "nego", "non ricordo", "nulla so", "non confermo" ed attribuendo le precedenti dichiarazioni fatte al G.I. esclusivamente al suo "terrore per quello che era successo per la rapina" (verb.dib. 134). Tale ritrattazione non appare attendibile, e non vale a privare di valore il contenuto delle dichiarazioni rese davanti al G.I. (per un analogo orientamento v. la sentenza della Corte di Cassazione più sopra citata), perchè risulta formulata in termini assolutamente generici e, sopra tutto, per nulla convincenti, posto che sarebbe del tutto irragionevole attribuire le dettagliate chiamate di correo rese da Astara, spesso verificate con specifici riscontri, alla sola paura dell'imputato di essere implicato nella rapina-omicidio dell'I.A.C.P.; tale paura può certo avere indotto Astara a parlare, piuttosto che a tacere, al fine di ottenere quella comprensione di cui si è detto, ma ciò non significa affatto che quanto egli ha detto durante l'istruzione sia falso. Appartiene peraltro più al regno dell'astrazione, che a quello della realtà, una chiamata di correo che non sia determinata, quantomeno in parte, da scelte fatte nel proprio personale interesse da chi la rende.

SEZIONE 1 Ricostruzione dei fatti

Nei mesi successivi al sequestro di Sergio Gadolla il gruppo "22 ottobre", come si vedrà meglio in sede di trattazione del tema dell'associazione per delinquere, subiva l'allontanamento di alcuni componenti, ma si accresceva peraltro con l'ingresso di nuovi elementi. Verso la fine del mese di marzo 1971 rimanevano nella organizzazione, fra gli imputati considerati nella parte precedente, i soli Possi, Fioroni, Battaglia e Sanguineti (quest'ultimo si estraniava dal gruppo per alcuni mesi, dopo l'ottobre 1970), poichè De Scisciolo, Maino, Piccardo Giuseppe e Dinal di se ne erano in pratica staccati, mentre Vandelli manteneva qua

radici contatti con i primi. I nuovi componenti del "gruppo" c rano l'Astara, Castello, Gibelli, Viel, Porcu, Varletti, Valegoli e Perissinotti. Del provento del sequestro di Sergio Cadol la poco o nulla rimaneva al "22 ottobre", perchè dei 75 milioni ricevuti da Vandelli erano state fatte - a seguito della rinuncia di Sanguineti a partecipare alla divisione e della restituzione da parte di Battaglia, timoroso di essere scoperto (vol.V 421), della somma a lui attribuita in un primo tempo - sei parti dell'importo di oltre lire 12 milioni l'una e delle quali quattro, quelle, cioè, toccate a Maino, Piccardo Giuseppe, Rinaldi e De Scisciolo, erano state utilizzate dai rispettivi destinatari nel proprio e personale interesse. La restante somma di circa lire 25 milioni, corrispondente all'ammontare di due quote, solo in minima misura veniva destinata ad esigenze personali, quali l'acquisto di una macchina e di vestiti, da parte di Rossi (vol.V, 426) poichè in larga misura era impiegata per la realizzazione di finalità proprie del "gruppo": venivano infatti acquistate (v. la dichiarazione resa da Sanguineti al G.I. in vol.V, 209, che è stata oggetto, al dibattimento - v. verb.dib. 112 - di una ritrattazione troppo generica per essere attendibile) delle apparecchiature radiotrasmittenti, la casa di Pigna ed il furgone intestato a Viel, erano presi in locazione degli immobili, come si vedrà più dettagliatamente nella parte II, e si dovevano affrontare le spese inerenti agli attentati, dei quali si tratterà più oltre. Una precisa contabilità degli esborsi effettuati nell'interesse del "gruppo" con denaro proveniente dal prezzo del riscatto di Sergio Cadolla non può peraltro essere ricostruita in questa sede, al di là dei dati che si sono indicati. Certo è però che, se diversi componenti del gruppo, che aveva preso gli elementi maggiormente mossi da ragioni di personale interesse, decidevano di ricorrere nuovamente al delitto, per procurarsi del denaro all'organizzazione (v. le dichiarazioni di Rossi in vol.V, 36-37 e quelle di Sanguineti, ivi, 213) ciò significa che i fondi dell'organizzazione erano scesi a livelli alquanto modesti; appare allora credibile l'affermazione di Astarà (v. 288 retro), da cui emerge che in una riunione tenuta in casa Porcu una quindicina di giorni

prima della rapina-omicidio dell'I.A.C.P., presenti il padrone di casa, Rossi, Fiorani, Marlotti ed esso Astara, i primi tre affermavano la necessità di compiere dei rapti, per procurare denaro alle casse dell'organizzazione, che "erano piuttosto debo boli". La credibilità della dichiarazione riferita attiene e- sclusivamente, per quanto qui rileva, alla ritenuta povertà di mezzi economici in cui versava il "22 ottobre" all'epoca indi- cata,(povertà confermata altresì da Malagoli: vol.V,166), poi chè la individuazione e la valutazione delle singole respons bilità costituiranno oggetto di specifica trattazione nella Sezione 3 di questa parte della sentenza, nella quale, con par ticolare riferimento alle posizioni di Gibelli, Ponzo e Marlot ti, verranno altresì prese in considerazione ulteriori afferma zioni, invero piuttosto generiche, fatte da Astara con riferi- mento ad altre riunioni, nel corso delle quali sarebbe stata de liberata nelle linee generali la rapina in danno dell'I.A.C.P..

Una precisa e circostanziata ricostruzione della fase ideativa e preparatoria della rapina non può che prendere le mosse, basandosi in misura rilevante, ma non certo esclusiva, sulle di chiarazioni e chiamate in correità provenienti dall'Astara (vol. V, 252 retro e segg.), della riunione tenuta da diversi componen ti del "22 ottobre" in casa di Malagoli la sera del 24 marzo 1971 e del furto della "Lambretta" utilizzata due giorni dopo da Rossi e Viel per allontanarsi dalla zona della rapina e del lo omicidio.

Nella sera indicata Rossi, Viel, Battaglia, Fiorani, Sanguine ti ed Astara prendevano tutti posto sul furgone intestato a Viel, a bordo del quale, in via Timavo, caricavano la "Lambretta" ivi lasciata in sosta dal proprietario Errera Giovanni, dalla cui denuncia (vol.IV, 11-2) si desume che il furto veniva eseguito tra le 18 e 30 e le 22 e 50; il motoveicolo era quindi portato in via Piacenza ed ivi ricoverato nel magazzeno preso in loca- zione da Rossi e di cui si avrà più volte occasione di tratta- re (vol.V, 253). Tutti gli imputati predetti si recavano quin di nella casa di Malagoli, sita in via Isonzo, ove tenevano la decisiva riunione, alla quale si è fatto cenno. La riunione non era,tuttavia, il frutto di una improvvisa decisione presa

in quel momento da Rossi o dagli altri. Già una settimana prima, infatti, Rossi aveva preannunciato a Sanguineti che sarebbe andato a prenderlo, per portarlo in un luogo "ove si sarebbero riuniti dei compagni per organizzare un lavoretto" (così Sanguineti in vol.V, 211). Malagoli ha inoltre dichiarato in sede istruttoria: "Il Fiorani un giorno mi disse testualmente che lui ed altri dovevano fare "una cosa un po' rischiosa" e che occorreva riunirci "per discutere della cosa stessa e per sentire anche il mio parere". Lì per lì non mi venne assolutamente accennato allo specifico fatto che il Fiorani ed altri avevano in animo di compiere. Fu così che, in perfetta buona fede, accettai che la riunione avvenisse in casa mia..." (vol.V, 163). Evidentemente l'idea di organizzare la rapina in danno dell'I.A.C.P. era nata, all'interno del "gruppo", nelle menti quantomeno di alcuni associati, diversi giorni prima della riunione in casa di Malagoli; il piano, inoltre, era già stato elaborato nei particolari, se, ancora prima della riunione stessa, veniva eseguito il furto della "Lambretta", che avrebbe poi dovuto consentire la fuga di Rossi e Viel dalla zona della rapina.

A questo punto, per evitare possibili equivoci, deve precisarsi o ribadirsi che in casa Malagoli, durante la fase ideativa e preparatoria della rapina: a) si teneva una sola riunione, b) che aveva luogo la sera del 24 marzo 1971, c) successivamente al furto della Lambretta. La prima precisazione si impone perchè Sanguineti ha a suo tempo dichiarato al G.I. (vol.V, 210-211 e 220) di non avere partecipato alla riunione del 24 marzo, della quale hanno parlato diversi imputati, ma ad altra riunione, tenutasi in data diversa, e si fonda, non solo sull'avvenuta ritrattazione di Sanguineti sul punto al dibattimento (verb.112 retro), ma sulla considerazione che le dichiarazioni di Astara, Fiorani, Malagoli, Rossi e Viel smentiscono concordemente l'eventuale ipotesi di una pluralità di riunioni in casa di Malagoli. La seconda precisazione è resa necessaria da una dichiarazione resa da Fiorani al G.I. (vol.V, 115), secondo la quale la riunione di cui si tratta avrebbe avuto luogo "la sera successiva al 24 marzo", e si fonda sulla ritrattazione in punto da parte di Fiorani al dibattimento (verb.99) nonchè sulle dichiarazioni di Astara,

Malagoli, Rossi e Viel. La terza precisazione è a sua volta imposta da una incertezza manifestata da Rossi in sede istruttoria (vol.V, 36 retro) in ordine all'anteriorità o meno del furto del motociclo rispetto alla riunione, incertezza superata dallo stesso Rossi al dibattimento (verb.92 retro), nel senso dell'anteriorità, ripetutamente affermata da Astara.

Nel corso della riunione, della quale hanno fornito particolari Astara (vol.V, 252 retro e segg.), sicuramente non ubriaco nella occasione se, com'è vero, la versione da lui per primo resa ha avuto molteplici riscontri, giacchè Rossi, Fiorani, Malagoli e Sanguineti (vol.V, 36 e segg., 114 retro e segg., 163 e segg., 211 e segg.; le dichiarazioni di Sanguineti in ordine ad una riunione in casa Malagoli, alla luce di quanto si è rilevato in precedenza, vanno riferite proprio alla riunione del 24 marzo), Rossi esponeva il piano delittuoso, distribuendo in relazione ad esso gli incarichi per tutti i presenti: Rossi e Viel avrebbero dovuto recarsi presso la sede dell'I.A.C.P. di Genova, sita in via B. Castello e presso la quale lavorava come fattorino Battaglia, il successivo venerdì 26 marzo, giorno di pagamento degli stipendi per i dipendenti dell'Istituto, per ivi attendere il ritorno degli incaricati del prelievo in banca della somma occorrente ed impossessarsi quindi, sottraendola ai medesimi, della borsa contenente il denaro; i due predetti, dei quali almeno uno, e cioè il Rossi, avrebbe dovuto essere armato, avrebbero quindi raggiunto la via Randaccio, attraverso una scalinata che la collegava alla via Castello, e sarebbero quindi fuggiti a bordo della "Lambretta", trasportata di primo mattino nella zona a bordo del noto furgone e successivamente sorvegliata da Sanguineti, affinchè nessuno la spostasse; Astara e Fiorani ricevevano l'incarico di trovarsi lungo il previsto percorso di Rossi e Viel dopo l'esecuzione del delitto, per fare fronte ad ogni evenienza, e Malagoli quello di ricevere la borsa con il denaro a bordo di un'autovettura in via Cremollo.

Il piano proposto da Rossi, salve le precisazioni che si faranno nella sezione successiva specialmente per quanto attiene all'uso di armi durante l'esecuzione del delitto, veniva approvato ed i singoli incarichi erano accettati.

Il giorno successivo Senguineti si recava nel magazzino di via Piacenza, ove apportava alcune modifiche alla "Lambretta", privandola delle specchio e del parabrezza e collegANDO I FILI del lo impianto di accensione del veicolo, per consentirne l'avviamento pur in mancanza della chiave di dotazione.

La mattina del 26 marzo la "Lambretta" veniva portata in via Bandorali e tutti gli imputati che avevano preso parte alla riunione in casa di Malagoli si recavano nelle zone prestabilite.

Quella mattina Montaldo Giuseppe, tesoriere dell'I.A.C.P. di Genova, si recava in compagnia di Floris Alessandro, presso la Agenzia della Cassa di Risparmio di Genova sita in via Malta e prelevava la somma di lire 17.560.000,= per il pagamento degli stipendi del personale, dopo di che i due facevano ritorno verso le ore 10 e 30 negli uffici di via Castello, a bordo dell'autovettura "Mini" di Battaglia, condotta dal medesimo. Mentre quest'ultimo parcheggiava l'automezzo, il Montaldo ed il Floris entravano nell'edificio ove ha sede l'I.A.C.P. e, superato un primo pianerottolo, venivano affrontati nel successivo androne da Rossi e Viel, il primo dei quali puntava contro di essi una pistola; il Montaldo ed il Floris cercavano allora di raggiungere una vicina porta, che immetteva in ambienti riservati al personale, ma ne venivano impediti dai loro aggressori, con cui ingaggiavano una colluttazione; nell'occasione Rossi esplodeva un colpo di pistola (come egli stesso ha dichiarato e come ha confermato lo stesso Montaldo, così che deve sicuramente attribuirsi ad una errata valutazione la deposizione del teste Brunzone, non presente alla scena, il quale ha dichiarato di avere udito due colpi di arma da fuoco: vol.VI, 9-48) ferendo lievemente Viel; riusciva poi ad impadronirsi della borsa con il denaro, sottraendola al Montaldo, e si dava quindi alla fuga verso l'esterno in compagnia del correo (v. dep.Montaldo in vol.VI, 9-37 e segg. ed in verb. dib., 308 e le dichiarazioni di Rossi in vol.V,151 e segg., nonchè in verb. cit.,92 e segg.; Viel non ha fornito particolari sul punto; v. inoltre le fotografie e la planimetria dell'atrio ove ha sede l'I.A.C.P. prodotte dall'Istituto al dibattimento ed allegate al relativo verbale). I due autori della rapina uscivano sulla via Castello e, dopo

avevano percorso un breve tratto, iniziavano a salire lungo la scalinata Verga (che porta oggi il nome di Alessandro Fiorio) per portarsi nella via Banderali; mentre uscivano dalla sede dell'I.A.C.P. venivano visti dai testi Sigalotti e Bisso; il secondo dei quali, evidentemente impressionato dalla scena, ha reso poi una deposizione quanto meno in parte inattendibile, allorchè ha affermato che il corpo di Rossi uscì dal portone dell'Istituto con una pistola in pugno per dirigersi poi lungo la via Castello alla volta di via Macaggi (VI-9-5), se non sull'altra risultanza processuale consente di ritenere che Viel si sia separato da Rossi subito o che gli stessi si siano trattenuti nell'androne dell'I.A.C.P. in compagnia di un'ulteriore complice, mentre, al contrario, le deposizioni di tutti gli altri testi e le dichiarazioni degli imputati (ivi compreso quelle relative al piano delittuoso ed agli incarichi di cui alla riunione tenutasi la sera del 24 marzo in casa di Malagoli) conducono concordemente a ricostruire questa fase della tragica vicenda nel modo indicato.

All'inseguimento di Rossi e Viel si lanciava con decisione il Floris, seguito a distanza da Montaldo, dall'usciere Bruzzone, richiamato dai rumori provenienti dall'atrio di ingresso dell'I.A.C.P., nonchè da Battaglia, che non era ancora rientrato nell'Istituto; Rossi si lasciava precedere da Viel, affinchè questi avviasse il motore della "Lambretta" scelta per la fuga, e saliva lentamente i gradini, tenendo a bada gli inseguitori con la pistola, che puntava ripetutamente contro il Floris (v. dep. testi Montaldo, Bruzzone, Vinzoni e Sigalotti).

A detta dei testi Bruzzone e Vinzoni (VI-9-48651), Rossi salendo la scalinata avrebbe anche cercato di esplodere dei colpi, senza peraltro riuscirvi, ma, atteso che i testi seguivano l'imputato predetto a diversi metri di distanza, non è immaginabile che essi abbiano scambiato per tentativi di sparare quelli che furono invece semplici movimenti della mano armata di Rossi, diretti ad intimorire gli inseguitori.

Rossi raggiungeva quindi Viel in via Banderali e, visto il Floris farsi sempre più vicino, gli gridava di fermarsi; rimasta vana l'intimazione, Rossi esplodeva allora un colpo di

pistola, che colpiva a distanza di due-tre metri il Floris nella regione epigastrica, facendolo cadere al suolo, come hanno riferito i testi oculari Carini e Bruzzone (vol.VI-9-45 nonchè 48 e segg., deposizioni confermate al dibattimento).

A detta di vari testi, e cioè Montaldo, Bisso, Sigalotti, Galletta e Bruzzone nonchè dello stesso Rossi, quest'ultimo, in via Banderali, esplodeva uno o due ulteriori colpi, oltre quello che feriva il Floris, ma le versioni sul punto sono talmente confuse, contraddittorie e contrastanti che non è possibile ricostruire con precisione la successione dei colpi nè accertare oggi se quello che attinse il Floris all'addome sia stato seguito, come pare desumersi dalla circostanziata deposizione del teste Bruzzone (vol.VI-9-46 retro), da altri due colpi o se, come ha sostenuto Rossi, esso sia stato preceduto da un colpo esploso in prossimità dei piedi della vittima.

La scena successiva, di Viel che avviava il motore della "Lambretta" e si poneva alla sua guida, di Rossi che prendeva posto sul sedile posteriore del motociclo puntando la pistola alle sue spalle verso i presenti, mentre il Floris, a terra, si comprimeva il ventre e cercava ancora una volta di ostacolare la fuga dei due rapinatori, aggrappandosi con una mano al piede destro di uno di essi, è raffigurata nelle fotografie in atti (vol.IV-12-1 e segg.), scattate dalla finestra di una stanza che si affaccia sulla via Banderali dal giovane Galletta Giuseppe, studente e fotografo dilettante, che, mentre era intento allo studio nel detto ambiente con la finestra aperta ed a breve distanza dal suo apparecchio fotografico, veniva richiamato e sollecitato a farne uso dell'apparecchio medesimo dal rumore degli spari provenienti dalla strada. Rossi e Viel, durante la successiva fuga, venivano dapprima inseguiti da tale Cucini, che viaggiava a bordo di una "Fiat 850" ed in direzione del quale Rossi esplodeva un colpo di pistola in via Granello, ed in seguito da tali Vacucci e Paderni, a bordo di una "Porsche", in via XX Settembre e fino a Piazza De Ferrari, ove, mentre il Viel si dileguava, Rossi, abbandonata la motoretta, si dava alla fuga venendo infine arrestato, come si è esposto nel capitolo primo e come si vedrà meglio in seguito. Astara e Fiorani (che, per loro

stessa ammissione, si erano trovati in via Cranello al momento del passaggio della "Lambretta" con a bordo Viel e Rossi e Sanguineti (che aveva abbandonato il posto di sorveglianza del motociclo) si recavano più tardi nell'abitazione di Porcu, in via Conservatori del Mare, ove, oltre al padrone di casa, trovavano Viel, che ivi si era rifugiato dopo il completo fallimento dell'impresa delittuosa e che mostrava ai presenti il foro sui suoi pantaloni, causato dal colpo esploso da Rossi nell'atrio dell'I.A.C.P., nonchè il caricatore, contro il quale il proiettile aveva urtato, che gli aveva evitato conseguenze più gravi della lieve e superficiale ferita all'inguine, che aveva riportato nella occasione (v. le dichiarazioni di Astara in vol.V-269, confermate, per la parte indicata, da Sanguineti, ivi 215, e la cui sostanziale veridicità emerge dalle ammissioni fatte da Fiorani, ivi, 121).

Il Floris decedeva quella stessa mattina malgrado il rapido intervento dei sanitari. Nel pomeriggio di quel giorno la casa di Porcu ospitava quelle stesse persone che vi erano convenute nella mattinata, mentre la sera vi giungevano anche altri associati del "22 ottobre", tra cui Gibelli, Castello e Battaglia (dichiarazioni di Astara in vol.V, 269), ed i presenti discutevano sul da farsi, in conseguenza della nuova situazione determinata dall'arresto di Rossi, che esponeva la stessa organizzazione al rischio di essere scoperta. Viel, che era stato visto da diverse persone durante la fuga successiva alla rapina ed all'omicidio e che, come risultava dai quotidiani del giorno successivo, era stato fotografato dal Gallotta, sia pure di spalle, veniva ospitato dai suoi amici ed emigrava in seguito all'estero, munito di un passaporto falso fornitogli da Gibelli (v. imputazione n. 47, che si esaminerà in sede di trattazione dei "reati minori"). La domenica 28 marzo 1971 Marletti, su richiesta di Fiorani, spostava il furgone di Viel, con cui la "Lambretta" era stata portata in via Banderali e che era stato lasciato nei pressi di Piazza della Vittoria, da quest'ultima zona a quella di Marassi.

SEZIONE 2 Singoli reati e problemi di concorso.

Il capo n. 7 della rubrica contiene l'imputazione di concorso

in rapina propria od impropria di cui all'art. 628 C.P., commi primo e secondo, con le aggravanti dell'uso di armi e della esecuzione del reato da parte di più persone riunite (art. cit. comma 3°), del danno patrimoniale di rilevante gravità e dell'abuso di rapporto di prestazione d'opera (art.61 n.7 e 11) per tutti i concorrenti, nonchè quella inerente alla posizione di promotore, organizzatore e direttore del concorso (art. 112 n. 2) attribuita soltanto a taluno fra i concorrenti nel reato). Rinviato alla successiva sezione l'esame delle circostanze aggravanti da ultimo citate, che solleva specifici problemi in ordine a singoli imputati, non può che concordarsi sulla configurazione giuridica del reato in danno dell'I.A.C.P.. E' certo, infatti , che Rossi e Viel, per realizzare un ingiusto profitto, si impossessavano della borsa portata da Montaldo, usando minaccia e violenza, sia durante la fase della sottrazione (art. 628, comma 1°: rapina propria), che successivamente, al fine di assicurarsi il possesso della cosa sottratta e l'impunità (art. 628, comma 2°: c.d. rapina impropria), come si è ampiamente visto, mediante l'uso della pistola impugnata da Rossi (le risultanze già esaminate non consentono di ritenere raggiunta la prova che anche Viel abbia nell'occasione impugnato una pistola, anche se, come si rileverà in sede di esame delle sue responsabilità, è certo che egli aveva con sè una pistola). Nessun dubbio si pone poi con riferimento alla sussistenza del danno patrimoniale di rilevante gravità, attesa che la borsa sottratta al Montaldo conteneva una somma superiore a lire 17 milioni e mezzo, nè in ordine alla attribuzione a tutti i concorrenti nel reato dell'aggravante del rapporto di prestazione d'opera con l'I.A.C.P., inerente al solo Battaglia, posto che si tratta di circostanza che, come si rileverà in sede di esame della posizione di tale imputato, agevolava la esecuzione del reato in questione e che per tale ragione, ai sensi dell'art. 118, comma 2°, del C.P., va posta a carico di tutti i responsabili della rapina. Un problema che deve esaminarsi in questa sezione è quello, che presenta un certo carattere di generalità, del concorso nel reato di rapina degli imputati, diversi da Viel e Rossi, che avevano preso parte alla riunione della sera del 24

marzo 1971 in casa di Malagoli. Il problema, per ragioni di chiarezza e per evitare inutili ripetizioni, sarà esaminato più oltre, unitamente a quello del concorso nell'omicidio dei partecipanti alla riunione indicata.

Il capo n. 8 contiene l'imputazione di omicidio volontario (art.575 C.P.) in danno di Alessandro Floris, con l'aggravante c.d. teleologica, data dal fine di assicurarsi il profitto del reato di rapina in danno dell'I.A.C.P., e l'impunità del medesimo, (art.576 n.1 in relazione all'art.61 n.2) e quella del numero dei concorrenti, non inferiore a cinque (art.112 n.1).

Deve in primo luogo rilevarsi, sulla base di quanto esposto nella precedente sezione, che nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che Rossi, in Viale Bandorali, abbia esploso contro il Floris un colpo di pistola, che attingeva la vittima nella zona addominale determinàndone il decesso a mezz'ora di distanza (vol.IV-12-6). Non sarà comunque inutile rilevare che nessuna obbiezione è mai stata mossa alle argomentazioni, sorrette da logica ed esauriente motivazione, contenute nella relazione elaborata dal prof. Polito a seguito dell'esame autoptico del cadavere (in vol.VIII- 1), che hanno portato il perito ad affermare che la morte del Floris "fu provocata da collasso cardiocircolatorio per shock emorragico secondario a lesioni polivisceràli d'arma da fuoco a proiettile unico".

Il problema sollevato nel processo, in particolare dai Difensori di Rossi, non è dunque quello del rapporto di causalità tra il colpo esploso da Rossi ed il successivo decesso del Floris, ma quello dell'intento omicida di tale imputato, intento che i suoi Difensori hanno escluso, chiedendo la modificazione dell'imputazione in esame in quella di omicidio preterintenzionale. La tesi difensiva si fonda sulla prima circostanziata versione resa nel corso del giudizio per direttissima (vol. I- fasc.1 - sottof. 2 - pagg.27 retro e 28; si veda anche V - 15 ss segg., ove trovasi la fotocopia dell'interrogatorio reso dall'imputato in quella sede) da Rossi, che in precedenza aveva dichiarato ripetutamente al P.M. di ricordare poco o nulla della rapina e dell'omicidio (vol.V- pagg.8-13) e che in seguito, sia nel corso dell'istruzione formale (vol.V-33 retro e 41

retro) che davanti a questa Corte di Assise (verb.dib.,2°) ha poi sempre ribadito la versione stessa, esposta nella sua originaria formulazione nei termini seguenti: "Io avevo raggiunto la moto e stavo salendoci sopra, quando mi volsi e vidi ~~xx~~ che il Floris era a circa un metro da me. Io volevo sparare ancora un colpo in terra, ma in quel momento il Floris si lanciò con le gambe in avanti per farmi la "forbiciata" e fu così che lo colpii al ventre, cosa di cui mi resi subito conto perchè vidi il Floris portarsi le mani al ventre. Ribadisco che quando esplosi il colpo di pistola il Floris era già a terra, con le gambe in avanti. Si trattò, tuttavia di due cose quasi simultanee". Questa versione, già di per sè abbastanza sospetta, perchè resa dopo le risposte evasive di primi interrogatori successivi all'episodio delittuoso davanti al P.M. e per ciò stesso attribuibile ad una scelta meditata di una precisa linea difensiva, piuttosto che all'intenzione di fornire un quadro veritiero dell'episodio medesimo, è comunque recisamente smentita dall'autopsia eseguita sulla salma del Floris, dalla quale risulta che il proiettile esploso da Rossi seguiva ~~il percorso~~ questo percorso nel corpo della vittima: "Entrato in corrispondenza della regione epigastrica, lievemente sulla destra della linea mediana, il proiettile, seguendo una traiettoria diretta dall'alto verso il basso e da destra verso sinistra, ha interessato il margine anteriore del fegato (lobo sinistro), lo stomaco, ha reciso l'arteria mesenterica superiore, ha interessato i mesenteri, la loggia renale sinistra, ha sfiorato tangenzialmente l'aorta e l'iliaca sinistra, ha perforato il muscolo psoas sinistro uscendo quindi alla altezza dell'articolazione sacro-iliaca 7 cm. a sinistra della linea mediana" (vol.VIII-1 - 4); ove il Floris fosse stato colpito dal proiettile esploso dal Rossi allo atto in cui si fosse lanciato contro il medesimo con le gambe in avanti per fargli la "forbiciata", il suo corpo si sarebbe presentato in quel momento in posizione parallela o obliqua al piano stradale, con la parte inferiore più vicina e la parte superiore più lontana dallo sparatore, ciò che avrebbe necessariamente determinato una traiettoria del proiettile, non dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto.

Il percorso seguito dal proiettile ben si concilia, invece, con le assai meno interessate dichiarazioni dei testi oculari dell'omicidio, Carini e Bruzzone (rispettivamente in vol.VI- fasc.9- alle pagg.16 la prima ed alle pagg.46 e 48 la seconda, confermate al dibattimento, v.verb.316 retro e 318 retro), a detta dei quali, come si è visto, il Floris, allorchè veniva colpito dal proiettile esploso da Rossi, si trovava alla distanza di due-tre metri dallo stesso ed in piedi, tanto che solo dopo l'esplosione eraX visto cadere a terra. La direzione del colpo ben si spiega, allora, come prosecuzione della linea costituita dal braccio e dalla pistola di Rossi, obliqua dall'alto in basso a partire dalla spalla, fino all'addome della vittima.

Ricostruita nel modo indicato dai due testi citati e con l'avallo dei rilievi fatti in sede di autopsia l'uccisione del povero Alessandro Floris ed ambientata questa all'interno del più ampio episodio delittuoso del 26 marzo 1971, di cui costituiva la fase culminante e più drammatica, la tesi dell'omicidio preterintenzionale risulta totalmente in contrasto con le risultanze processuali. Se Rossi aveva in pugno la pistola fin dalla prima fase dell'episodio, allorchè unitamente a Viel affrontava il Floris ed il Montaldo, e prima ancora che costoro opponesse no qualsiasi resistenza all'azione degli aggressori all'interno dell'I.A.C.P., se in quest'ultimo luogo esplodeva un colpo per intimorire i due dipendenti dell'Istituto, se tenevano poi a bada gli inseguitori lungo la scalinata, minacciandoli con l'arma, e, vedendo che, ciò non ostante, il Floris gli si avvicinava sempre di più, non ubbidendo all'intimazione di fermarsi, gli esplodeva un colpo a distanza ravvicinata, ma non tale da consentire di dirigere l'arma o in alto o verso il basso o, ancora, in zona meno vitale del corpo di Floris, colpendolo all'addome, ciò significa, non solo che egli non voleva soltanto spaventare il Floris, ma che mirava anzi a fermarlo a tutti i costi, poichè le minacce erano rimaste vane, e quindi, quantomeno anche a costo di ucciderlo, così che l'evento della morte della vittima, se non del dolo diretto di Ros-

si, deve ritenersi quantomeno e sicuramente oggetto del suo do lo c.d. eventuale, ciò che induce questa Corte a ritenere la sussistenza dell'omicidio volontario nel fatto di cui al capo n.8

Tale imputazione, oltre a quello esaminato, solleva un altro grave e delicato problema, inerente alla sua attribuibilità agli imputati che avevano partecipato alla nota riunione in casa Malagoli (le posizioni di Gibelli, Porcu e Marletti saranno invece oggetto di autonoma e separata trattazione nella sezione seguente) ed alla eventuale applicazione, nei loro confronti, dell'attenuante di cui all'art. 116 C.P., prevista per l'ipotesi in cui taluno fra i concorrenti commetta un reato diverso e più grave di quello voluto dagli altri. Anche questo problema, come quello già affrontato, merita di essere trattato in questa sede, attesa la sua rilevanza nei confronti di una pluralità di imputati e fatte salve le precisazioni che si faranno in seguito, con riferimento alle singole posizioni. Durante la riunione tenuta in casa Malagoli la sera del 24 marzo 1971, alla quale, come si è visto, parteciparono Malagoli, Rossi, Viel, Battaglia, Fiorani, Astara e Sanguineti ed al cui inizio, da parte di Rossi, si fece l'esposizione del piano delittuoso diretto all'impossessamento del complesso degli stipendi dei dipendenti dello I.A.CP., tutti i presenti venivano a sapere, grazie alle notizie fornite da Battaglia, che da otto mesi era stato assunto come fattorino dell'Istituto medesimo: a) che la borsa contenente il denaro sarebbe stata portata da una persona non sola, ma accompagnata da un fattorino; b) che quest'ultimo era un uomo molto attaccato al suo dovere ed altrettanto deciso e "focoso" (v. le dichiarazioni di Rossi al dibattimento in verb. 93; di Astara al G.I. in vol.V, 254; di Sanguineti al G.I. in vol.cit. 213 ed al dibattimento in ver b.114 retro; di Malagoli al G.I. in vol.V, 168). Tali informazioni imponevano quindi a tutti i presenti di prendere in considerazione l'ipotesi di una reazione del fattorino, che si prospettava alquanto probabile, attesa la mentalità ed il carattere dello stesso, ed a decidere quale comportamento avrebbero dovuto tenere i due autori materiali del reato in una ipotesi del genere. Con una prima approssimazione si può affermare che, sulla base delle dichiarazioni di

divenni imputati (Bossi, in vol.V-37; Sanguinati,ivi,212 e verb.dib.,113; Fiorani in vol.cit. 115 ed in verb. dib., 99-100; Malagoli in vol.cit. 167 ed in verb. dib. 144), che per una simile evenienza non venne stabilito che Viel e Bossi fuggissero, desistendo dall'impresa ed abbandonando la borsa eventualmente già sottratta ai dipendenti dell'I.A.C.P., ma venne invece convenuto che essi avrebbero dovuto insistere nell'esecuzione del crimine, quantomeno ricorrendo ad una particolare forma di violenza, e cioè gettando una manciata di pepe negli occhi degli aggrediti, in modo che costoro, privati momentaneamente della vista, non potessero praticamente difendersi. Basterebbero adunque queste ammissioni per affermare che i partecipanti alla riunione di cui si tratta progettarono in comune, non solo uno "scippo", ma una vera e propria rapina, cui tutti diedero la loro preventiva adesione. Le risultanze processuali inducono però a ritenere che il progetto illecito prevedeva l'uso di mezzi ben più pericolosi che non una* semplice manciata di pepe. Deve rilevarsi infatti ed in primo luogo che il progetto medesimo fu proposto e venne poi esaminato ed approvato nei dettagli all'interno di un gruppo di persone legato dal vincolo della comune appartenenza ad una organizzazione delittuosa, provvista di armi e decisa a realizzare le sue finalità con l'impiego, non solo di armi, ma anche di esplosivo, come si vedrà meglio trattando le imputazioni inerenti agli attentati; il Bossi, inoltre, era solito portare con sè delle armi, quando era in "missione", circostanza che, come egli stesso ha espressamente ammesso (vol.V, 37), era ben nota agli attenti; i due esecutori materiali della rapina, infine, erano entrambi armati, la mattina del successivo 26 marzo, ciò che, con riferimento a Viel, si vedrà meglio nella sezione successiva. Ove si abbiano presenti tali circostanze appare del tutto ragionevole ritenere che in casa di Malagoli venne previsto e deciso che Bossi e Viel avrebbero dovuto recarsi armati a compiere l'impresa e che, contemporaneamente, usassero le armi, non fosse'altro che per scoraggiare qualunque resistenza; tale opinione è comunque convalidata dalle ammissioni fatte da alcuni imputati: da quella di Bossi, che ha a suo tempo testualmente

detto in sede istruttoria: "Io dissi che avrei portato con me il pepe, ma anche la mia rivoltella" (vol.V, 37) e la cui successiva ritrattazione, resa sul punto al dibattimento (verb., 93 retro: "alla fine della riunione stessa, per tranquillizzarli, dissi loro che sarei andato senza armi"), si presenta del tutto immotivata nella sua formulazione ed appare chiaramente dettata dal costante atteggiamento, assunto da tale imputato davanti a questa Corte, tendente a scagionare i coimputati; da quella di Sanguineti, fatta davanti al G.I., del seguente tenore: "Il Rossi disse che dovevamo stare tranquilli, in quanto lui, pur affermando che si sarebbe recato armato a compiere la rapina, avrebbe fatto in modo da non usare l'arma" (vol.V, 213), oggetto al dibattimento di una ritrattazione (verb.,113: "Il Rossi non aveva parlato di andare a fare lo scippo armato"), che non può che attribuirsi ad intenti difensivi; in quella di Malagoli, secondo il quale Rossi, di fronte alle dichiarazioni di Battaglia in ordine alle capacità di reazione del fattorino, affermò, sia pure in tono "spavaldo e fanfanesco" : "se non ce la faccio alla prima, io gli sparo" (vol.V, 168, nonchè verb.dib.143 retro). Queste ammissioni e le considerazioni che le hanno precedute non consentono di ritenere che, nel corso della nota riunione non si sia affrontato il problema della opportunità o meno che Rossi e Viel si recassero armati per compiere l'impresa delittuosa, come sembrano suggerire le dichiarazioni rese da Sanguineti al dibattimento, riportate in precedenza, quelle fatte da Astara al G.I. (in vol. V, 242; al dibattimento Astara ha detto di non ricordare i dettagli della discussione, verb.dib.134 retro) e quelle provenienti da Viel al dibattimento, sia pure espresse in termini di incertezza (verb.dib.116 retro), nè consentono, peraltro, di credere alle affermazioni fatte da altri imputati, secondo le quali il problema fu sì discusso in casa Malagoli, ma risolto negativamente (Rossi, verb.dib., loc.cit.; Pionani, in vol.V - 110 ed in verb. dib. 99; Malagoli in vol.V, 168 in fondo ed in verb. dib.144). La stessa varietà delle linee difensive che emergono da tali posizioni assunte dagli imputati, nonchè l'assoluta

mancanza di riscontri oggettivi, presenti invece a sostegno della tesi qui accolta, dimostra l'inattendibilità delle versioni rifenite. Può dunque a questo punto affermarsi, accogliendo una riserva formulata con riferimento al capo 7, che la decisione di usare la violenza e le armi, ove necessario, in sede di esecuzione del reato non fu il frutto di una autonoma iniziativa di Rossi e di Viel, bensì il risultato comunemente raggiunto e quantomeno accettato, e pertanto voluto, da tutti coloro che parteciparono alla riunione in casa di Malagoli, così che a tutti va attribuita la responsabilità per la rapina, con le aggravanti già menzionate.

Altra questione, invece, è quella inerente alla giuridica riferibilità dell'omicidio in danno del Floris, oltre che a Rossi, agli altri partecipanti alla riunione più volte indicata, salve, specialmente per quanto attiene a Viel, le precisazioni di cui alla sezione successiva. Il P.M. ha in proposito sostenuto che tutti gli imputati in questione, in sede di esame e di approvazione del piano delittuoso inerente alla rapina, accettarono il rischio che, durante l'esecuzione del reato, fossero usate le armi e che potesse essere compiuto un omicidio. Questa Corte non ritiene invece di poter aderire a tale tesi, che prospetta il concorso di diversi imputati nell'omicidio, sotto il profilo soggettivo, a titolo di dolo c.d. eventuale. In primo luogo deve rilevarsi che la progettazione di una rapina a mano armata non implica necessariamente l'accettazione della prospettiva che le armi vengano usate dagli esecutori del programma criminoso, oltre che per scoraggiare eventuali resistenze od inseguimenti, vale a dire in funzione intimidatoria, anche per colpire chi frapponga eventuali ostacoli, in modo tale da cagionarne la morte.

Analizzando poi le risultanze processuali con riferimento alla riunione in casa di Malagoli, sembra potersi affermare, sia pur sulla scorta esclusiva delle dichiarazioni degli imputati, che lo sviluppo impresso agli eventi da Rossi con l'uccisione del Floris non era affatto voluto dagli imputati in questione nè da essi accettato in via eventuale. E' vero, come ha dichiarato Malagoli (vol.V,167-168) che, mentre Rossi esponeva il suo piano

"con una certa facilonerìa". Battaglia obbiettava che l'impresa non si presentava particolarmente semplice, poichè il portatore della borsa o il suo probabile accompagnatore era persona "molto decisa" ma nemmeno ciò consente di ritenere che, per la realizzazione della sottrazione della borsa o per agevolare la successiva fuga di Rossi e Viel, l'accettazione del piano, in esso compresa la previsione che Rossi e Viel dovessero recarsi armati in via Castello, implicasse altresì che la decisione ed il coraggio del Florio dovessero essere contrastati con ogni mezzo sino ad ucciderlo. E' vero, ancora, che Rossi ribattè a Battaglia "se non ce la faccio alla prima, io gli sparo", ma, pur costituendo l'affermazione resa in proposito da Malagoli il più solido argomento a favore della tesi formulata dal P.M., non può dimenticarsi che la frase pronunciata "con tono, più che convinto, spavaldo e fanfaronesco" (v.168), tono ulteriormente qualificato al dibattimento dallo stesso Malagoli come "ironico, scherzoso e provocatorio" (verb. 143 retro) e, ciò che più conta, che* la frase, lungi dall'essere approvata dagli astanti, determinò la concorde reazione dei presenti. Rossi fu infatti pregato da Battaglia "di non fare pazzie(così Malagoli in vol.V,166) ed esortato da tutti i presenti "a fare uso di strumenti non letali" (così Rossi in vol.cit.,37), cioè a non cagionare la morte di alcuno, da Malagoli ancora a fare in modo che "non succedesse nulla di grave" (così Fiorani in vol.cit.115). Rossi, a detta di Sanguineti (vol.cit.213) "disse che dovevamo stare tranquilli in quanto lui, pur affermando che si sarebbe recato armato a compiere la rapina, avrebbe fatto in modo di non usare l'arma"; ove si tenga presente la rilevata persistenza di Rossi nel proposito di portare con sè una pistola all'atto della rapina, la frase riferita da Sanguineti va intesa, non nel senso che Rossi abbia assicurato gli astanti che non avrebbe "usato" l'arma, ma in quello, meno letterale, ma ben più ragionevole, che Rossi li abbia tranquillizzati affermando che non avrebbe fatto dell'arma uno specifico uso, cioè quello consistente nella esplosione di colpi in direzione di chi avesse frapposto eventuali ostacoli all'impresa, in modo da esporne a pericolo la vita stessa. Durante l'esecuzione del sequestro di Sergio Gadolla e nel corso di ogni "missione" Rossi aveva già portato con sè delle armi, ed il fatto era noto ai presenti,

come si è visto, ma le aveva al massimo usate a fini di intimidazione, senza mai colpire alcuno, così che può darsi credito a tutte le dichiarazioni degli imputati sopra riportate, dalle quali emerge che in casa Malagoli venne sì ideata una rapina a mano armata, ma fu escluso, o quantomeno sicuramente non accettato, che l'impresa criminosa sfociasse addirittura in un omicidio. Non appare dunque applicabile la norma generale sul concorso di persone nel reato, di cui all'art.110 C.P. che, sotto il profilo psicologico, attribuisce la veste di concorrente soltanto a chi abbia dato la propria adesione all'esecuzione di un certo reato. Ad avviso di questa Corte, gli imputati Viel, Malagoli, Pignani, Battaglia, Astara e Sanguineti non possono ritenersi esenti da ogni responsabilità in merito all'omicidio in danno di Alessandro Floris, essendo nei loro confronti applicabile l'art. 116 C.P., che così dispone: "Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione". La norma citata chiama a rispondere del diverso reato, commesso da uno o più concorrenti, ogni altro concorrente che non abbia voluto il diverso reato, purchè vi abbia dato causa con il proprio comportamento; il rapporto di causalità tra tale comportamento e l'evento non voluto, su cui si fonda l'attribuzione di responsabilità disposta dall'art.116 C.P., è stato tuttavia e ripetutamente inteso dalla giurisprudenza con riferimento a tale norma, fonte di vivaci critiche e contrasti, come rapporto che deve sussistere, non solo a livello materiale, ma anche su un piano psichico. Tra il comportamento del concorrente che non ha voluto il diverso reato ed il reato medesimo deve dunque in primo luogo esistere un rapporto di causa ad effetto, e non di una mera occasionalità, ed inoltre il diverso reato deve costituire uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto (tra le tante v. Cass. 20 giugno 1966, Scalfidi). Una simile interpretazione, affermando la necessità della presenza di un coefficiente di colpevolezza, nella disciplina delle ipotesi di c.d. concorso anomalo, ha consentito alla Corte Costituzionale (decisione n.42 del 1965, pubblicata in numerose riviste, tra cui Giur.It. 1965, I,I,1129 e segg.) di dichiarare infondata la questione di costituzionalità della norma in esame, sollevata in base ad un non esclu-

sè contrasto della medesima con il principio della personalità della responsabilità penale, sancito dall'art.27, comma primo, della Costituzione.

Non è senza significato che gli autori di trattati di diritto penale, nella parte riservata alla trattazione dell'art.116 C.P., facciano normalmente l'ipotesi di una rapina, nel corso* della quale taluno dei concorrenti uccida chi gli impedisca la attuazione del reato o la successiva fuga: diverse volte, in occasione di rapina aggravata dall'uso di armi, chi ha ostacolato in qualche modo i rapinatori è stato ferito o ucciso. L'uccisione di un uomo, nei casi di rapina a mano armata, costituisce non di rado uno sviluppo, che è possibile prevedere, del reato progettato.

Nel caso in esame non occorrono molte parole, ove si abbia presente la ricostruzione dell'uccisione del Floris, per affermare che essa costituì uno sviluppo della rapina in danno dello I.A.C.P., a cui tutti i concorrenti in quest'ultimo reato davano il proprio contributo causale con la semplice adesione ad una impresa delittuosa con caratteri di minore gravità. L'uccisione di Floris, lo si è rilevato, non era nè voluta nè accettata in via di semplice eventualità dai partecipanti alla riunione in casa di Malagoli; tuttavia era tanto possibile prevedere (c.d. rapporto di causalità psichica) che in occasione della rapina taluno potesse essere ferito o ucciso dagli esecutori materiali del reato, che una simile eventualità veniva addirittura in concreto prevista, ciò che determinava la presa di posizione degli astanti descritta in precedenza*, le quali valgono ad escludere l'applicabilità dell'art.110, ma impongono quella dell'art.116 del C.P.. Non sarà comunque inutile, per completezza, rilevare che la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile l'art.116 cit. proprio ad un caso analogo a quello in esame (Cass. 29.11.1961, in Cass.pen. Mass. anno 1962,144,m.242) e che la tesi, prospettata dal Difensore di un imputato, della occasionale ed imprevedibile resistenza opposta dal Floris agli autori della rapina è in stridente contrasto con le risultanze processuali, relative alla riunione in casa di Malagoli, nel corso della quale, lo si è già rilevato, Battaglia aveva parlato in maniera specifica del pericolo rappresentato dalle capacità di reazione del fattorino.

La ritenuta applicabilità dell'art.116, primo comma, C.P., nei confronti di diversi imputati, comporta altresì per gli stessi la concessione dell'attenuante prevista dal secondo comma per il caso, evidentemente sussistente nella specie, in cui il diverso reato commesso da un concorrente sia più grave di quello degli altri voluto.

Il capo n. 9 contiene l'imputazione di concorso in tentato omicidio continuato ed aggravato, ravvisato nell'esplosione di colpi di pistola contro Montaldo Giuseppe e Cucini Bruno ad opera del Rossi.

Si deve in proposito rilevare che i colpi esplosi da Rossi in presenza del Montaldo non risultano essere stati diretti contro il medesimo; più in particolare può comunque osservarsi che il colpo sparato da Rossi nell'atrio dell'I.A.C.P. aveva finalità intimidatorie e, come si è visto in precedenza, non attingeva il Montaldo.

In via Granello, poi, allorchè Rossi, voltatosi verso il retro, esplodeva un ulteriore colpo di pistola, non si può ritenere che egli abbia cercato di colpire, anche a costo di ucciderlo, l'inseguitore Cucini; Rossi ha dichiarato di avere esploso "un ALTRO COLPO di pistola contro una "Fiat 850" che lo seguiva, allo scopo di farla fermare", aggiungendo: "avrei voluto colpire almeno una gomma dell'auto"(vol.I,fasc.I,sottof.2, 28 retro) ed è certo che egli non poteva perseguire ulteriori finalità, in particolare quella di colpire il Cucini, se, come questi ha dichiarato, (ivi,28 retro) la "Lambretta" a bordo della quale si trovava Rossi stava procedendo, guidata da Viel, sulla destra della strada, mentre l'auto dell'inseguitore ne distava circa 5 - 6 metri e procedeva invece sulla sinistra della via Granello: ove si abbia presente che Rossi teneva sotto il braccio sinistro la borsa sottratta al Montaldo, che la pistola era da lui impugnata con la mano destra e che i suoi movimenti di torsione del busto erano assai limitati dal fatto che egli sedeva su un sedile di modeste dimensioni in compagnia di Viel ed a diretto contatto con questi, è facile desumere che non gli era possibile puntare la pistola contro il Cucini, che si trovava per di più alla sinistra del veicolo da lui guidato, perchè volgersi col busto

verso sinistra gli era praticamente impossibile o volgersi verso destra (ciò che nell'occasione egli fece, poichè il Cucini ha detto di avere notato che il braccio che impugnava la pistola era "teso") gli era consentito in misura alquanto limitata. Nei colpi esplosi da Rossi in prossimità del Montaldo ed in direzione del Cucini va dunque ravvisato il reato di minaccia grave, ai sensi del combinato disposto degli artt.612 cpv. e 339 C.P. C.P., che, essendo a sua volta elemento costitutivo del reato complesso di rapina, di cui al n. 7 della rubrica, deve ritenersi in esso assorbito.

Il capo n. 10 si riferisce alla contravvenzione di detenzione abusiva di armi, contestata a tutti gli imputati chiamati a rispondere della rapina e dell'omicidio, ma, ad avviso della Corte, la contravvenzione non può giuridicamente attribuirsi che ai singoli imputati che, nell'ambito delle risultanze inerenti all'episodio delittuoso in esame, risultino avere effettivamente detenuto delle armi senza averne fatto la denuncia, che ad essi solo incombeva.

Il capo n. 11 contiene l'addebito di porto abusivo di armi, egualmente contestato a tutti gli imputati, ai quali è stato attribuito il concorso nella rapina-omicidio dell'I.A.C.P., ma, atteso il già rilevato carattere personale della licenza di porto d'armi (v. quanto si è esposto con riferimento al capo n.5 della rubrica), possono ritenersi responsabili della contravvenzione soltanto quegli imputati che, senza la prescritta licenza, risultino avere portato armi al di fuori della propria abitazione in occasione della rapina dell'I.A.C.P..

Le imputazioni di cui ai n. 12 e 13 sollevano problemi esclusivamente di fatto, inerenti alla posizione del solo Rossi, per cui il relativo esame viene rinviato alla sezione successiva.

Il capo n. 14 contiene l'imputazione di furto pluriaggravato (art.625 C.P.: n.2, uso di violenza sulle cose; n.3, uso di armi, n.5, consumazione del reato da parte di non meno di tre persone riunite; n.7, esecuzione del furto su cosa esposta per consuetudine alla pubblica fede; art. 61 n.2 C.P., reato commesso per realizzarne un altro) del motociclo di Errera Giovanni, in relazione alla quale non si pongono problemi di fatto, a carattere

generale nè questioni di qualificazione giuridica, indubbiamente esatta essendo quella convenuta nella rubrica.

SEZIONE 3 Singole responsabilità e pene

ROSSI

La sua responsabilità in ordine alla rapina aggravata in danno dell'I.A.C.P. ed all'omicidio volontario in danno di Alessandro Floris emerge con tale evidenza e ricchezza di particolari da quanto si è esposto nella precedente sezione, da rendere in questa sufficienti soltanto poche ulteriori precisazioni, unite ad alcune considerazioni riassuntive e ad altre sulla personalità e sulla capacità a delinquere dell'imputato, che inducono a negargli le attenuanti generiche, richieste dai suoi Difensori. Quanto alla rapina, il relativo piano fu opera di Rossi, che in casa Malagoli distribuì i singoli incarichi fra i partecipanti alla nota riunione (vol.V-36,115,211,212,254, ove si leggono le dichiarazioni rese sul punto durante l'istruzione da Rossi, Fiorani, Sanguinetti ed Astara; v. inoltre verb.dib. 92 retro e 99 retro, ove sono riportate ulteriori e specifiche dichiarazioni di Rossi e Fiorani in questa sede). Appare dunque pienamente giustificata l'attribuzione a questo imputato della circostanza aggravante di cui all'art.112 n.2 C.P., prevista per i promotori, organizzatori o direttori della cooperazione delittuosa.

Rossi, già reduce dall'esperienza del sequestro di Sergio Gadolla, partecipando pochi mesi dopo, nella posizione che si è detta, alla rapina in esame, ha dimostrato una non trascurabile disponibilità a compiere, nell'interesse dell'associazione illecita di cui faceva parte, reati contro il patrimonio di rilevante gravità; tale disponibilità non può certo ritenersi successivamente ridotta o scomparsa se l'imputato, nel libretto da lui scritto in carcere (vol.VI-10 A - 21; ivi, 22 v. copia dattiloscritta del libretto in questione), ha addirittura teorizzato un tal genere di reato, definendoli espropri ed affermandone la "grande importanza" per l'acquisizione di mezzi diretti ad alimentare l'attività di organizzazioni quali il gruppo "22 ottobre" (v.pag. 17 della copia).

Attesi i milievi che precedono e visto l'art. 133 C.P., la Corte ritiene adeguato infliggere a Rossi, per l'imputazione di cui al capo 7, nella quale, come si è visto, deve ritenersi assorbita quella di cui al n.9) la pena di anni sei di reclusione e di lire 500.000 di multa (pena base anni tre e lire 210.000, elevata ad anni 4 e lire 280.000,= per l'aggravante dell'uso delle armi, quindi ad anni 4 mesi sei e lire 350.000,= per quella della gravità del danno patrimoniale, ancora ad anni 5 e lire 400.000,= per quella dell'abuso di prestazione d'opera ed infine ad anni 6= e lire 500.000,= per l'aggravante di cui all'art. 112 n.2 C.P.).

In ordine all'omicidio in persona del Floris deve osservarsi che Rossi ne fu l'autore materiale e decise inoltre autonomamente di compierlo, in contrasto, come si è rilevato, con il volere dei correi. Anche tale gravissimo delitto, ed è questa la pagina più fosca di tutto il processo, è stato oggetto, non di una confessione, come ha sostenuto il P.", ma di una vera e propria teorizzazione successiva da parte dell'imputato, in una pagina del già citato libretto, ove si legge: "durante tutte le operazioni di esproprio in caso di reazione del personale aprire il fuoco senza il minimo indugio per ristabilire la calma sufficiente a portare a termine l'azione..." (copia libretto pag. 17): il fanatico cinismo della frase denota il più assoluto disprezzo della vita del prossimo. Nemmeno per questo reato può dunque concedersi a Rossi l'attenuante di cui all'art. 62 bis C.P..

Ai sensi dell'art. 576 C.P. deve conseguentemente infliggersi a Rossi la pena dell'ergastolo.

Il Difensore di altro imputato ha proposto la questione di costituzionalità dell'art. 22 C.P., che prevede in via generale la pena dell'ergastolo, per asserito contrasto con l'art. 27, comma 3, della Costituzione, il quale proclama il principio che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato; secondo tale difensore la perpetuità della pena in esame sarebbe inconciliabile con il fine della rieducazione del condannato, che non potrebbe che sfociare nel reinserimento dello stesso nella vita associata.

Questa Corte, con riferimento a Rossi, non ritiene di dovere

sollevare di ufficio tale questione investendo del relativo esame la Corte Costituzionale, poichè, per effetto della Legge 25.11.1962 n. 1634, l'istituto della liberazione condizionale è stato esteso anche a chi sia stato condannato all'ergastolo e che abbia scontato almeno 28 anni di pena, così che la pena in questione non può più ritenersi perpetua in via assoluta. Non sarà comunque inutile rilevare che la concedibilità della liberazione condizionale anche a chi abbia riportato la condanna all'ergastolo è stata disposta proprio a seguito dei vivaci dibattiti che erano sorti sul problema della costituzionalità della pena, a seguito della decisione con cui la Corte di Cassazione dichiarò a suo tempo manifestamente infondata, in una diversa situazione normativa, la questione di costituzionalità dell'art. 22 C.P. (v. la decisione che porta la data del 16.6.1956, in Riv.it.dir.pen. 1956, 485 e segg.).

Nessun dubbio sussiste in ordine alla responsabilità di Rossi per le contravvenzioni di detenzione e porto abusivo di arma, di cui ai capi 10 e 11; poichè tali imputazioni sono da ritenersi legate dal vincolo della continuazione a quello di cui ai capi 4 e 16 la prima, e 5 e 17 la seconda, le relative pene verranno rispettivamente determinate in sede di trattazione degli addebiti 16 e 17 con riferimento all'imputato.

Rossi deve poi dichiararsi responsabile del reato di resistenza continuata ed aggravata dall'uso di un'arma di cui al capo 12, con l'opposizione da lui fatta ai pubblici ufficiali indicati in rubrica, mentre lo inseguivano per arrestarlo; va però esclusa la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art.61 n. 2 C.P., ravvisata nella finalità, perseguita dall'imputato, di evitare la propria cattura e di assicurarsi in tal modo il profitto e l'impunità relativamente ai già consumati delitti di rapina e di omicidio, poichè la finalità stessa è già un elemento costitutivo del delitto di resistenza di cui all'art. 337 C.P. se, per la realizzazione del medesimo, occorre che la violenza o la minaccia oppose al pubblico ufficiale siano dirette ad impedire che questi compia atti inerenti al suo ufficio (nel caso: l'arresto dell'imputato). Rossi ha sempre invocato respinto l'addebito in esame, ed è proprio dunque da un suo intervento durante

l'occasione del teste Puglisi, che rendeva la sua deposizione cui punto (verb.dib. 286), che ha tratto origine il giudizio di rottissimo davanti a questa Corte, di cui si è fatto cenno nel capitolo primo. Lo stesso Rossi ha però a suo tempo ammesso che, nella sua fuga attraverso la piazza Matteotti, egli impugnò la pistola che aveva con sè, pur giustificando il suo comportamento col fatto che l'arma, in tasca, gli pesava e rischiava di cadere a terra (vol.I-fasc.1-sottof.2-28 retro e 29); tutti i testi oculari della sua fuga e suoi inseguitori hanno peraltro dichiarato che Rossi puntò contro di essi la pistola per minacciarli (così: Macucci in loc.cit. 35 retro; Puglisi, ivi 36 retro; Navarra, ivi, 38 retro; Collarota, verb.dib. 285). Nessun dubbio può quindi nutrirsi in ordine alla consumazione del reato di resistenza, per la cui realizzazione è sufficiente la messa in atto di minacce per opporsi alla legittima attività di un pubblico ufficiale. Una completa ricostruzione del reato compiuto da Rossi non consente tuttavia di ritenere che egli abbia altresì usato violenza contro i brigadieri Puglisi e Navarra nell'imminenza o nel corso del suo arresto, sferrando ad essi calci e pugni, come si legge nel capo di imputazione n. 12. Durante la sua fuga attraverso Piazza Matteotti è certo che Rossi non diede calci e pugni di sorta, perchè nessuno lo ha mai affermato, mentre i due distinti tentativi di afferrare Rossi che i detti brigadieri si sono rispettivamente attribuiti in tale piazza, sono stati recisamente negati dal teste Macucci, che ha dichiarato di non aver perso di vista per un solo istante Rossi da Piazza De Ferrari fino al successivo arresto (v.dopo.Puglisi in vol.I-fasc.1-sottof.2-36 retro e verb.dib.286; Navarra in loc.cit. rispettivamente 38 retro e 313; Macucci, verb. dib. 303). Nella successiva fase dell'arresto in via M. Reggio, poi, deve ulteriormente escludersi l'impiego di violenza di sorta da parte del Rossi nei confronti dei brigadieri predetti ove si pensi che l'imputato depose la pistola ancora prima di essere raggiunto dai diversi inseguitori, dopo che il brigadiere Navarra aveva esploso in aria un colpo di pistola; è ben vero che il teste Puglisi ha a suo tempo affermato che nella occasione Rossi tirò dei calci, ma l'affermazione è stata fondata espressamente dal teste su una "sensazione" (vol.I-fasc.1-sottof.2,

27), mentre il Navarra ha addirittura dichiarato che, allorchè afferrò Rossi per arrestarlo, lo sentì "molle, senza che facesse alcuna resistenza" (ivi, 39), così che la "brevissima colluttazione" cui il teste Collareta ha detto di avere assistito in via M. Poggio (verb.dib.,285), al momento dell'arresto del Rossi, deve attribuirsi ad una errata interpretazione dei movimenti complessivi dei due brigadieri e dell'arrestato in tale fase.

Per l'imputazione in esame, muovendo dalla pena base di mesi sei di reclusione, ed apportando due successivi aumenti dell'entità di un mese ognuno, rispettivamente nell'ordine per l'aggravante dell'uso dell'arma (art.339 C.P.) e per la continuazione (art.81 cpv. C.P.), si ritiene adeguato infliggere all'imputato la pena di mesi 8 di reclusione.

Rossi deve invece essere assolto dall'imputazione di lesioni volontarie in danno del brigadiere Navarra, di cui al capo 13, perchè, come si è rilevato, nessun atto egli compì al fine di cagionare tali lesioni, evidentemente dovute ad un fatto accidentale (caduta da scivolamento, incontro di un ostacolo durante l'inseguimento, movimenti errati nella fase dell'arresto).

La responsabilità di Rossi per il furto pluriaggravato della "Lambretta", ripetutamente ammessa dallo stesso imputato, è già sufficientemente emersa da quanto si è esposto nella sezione 1 e non richiede ulteriori dimostrazioni. Per tale reato, indicato al capo 14 della rubrica, la Corte ritiene adeguato infliggere a Rossi, avuti presenti gli elementi di cui all'art.133 C.P., la pena di anni 2 di reclusione e di lire 80.000 di multa (art. 625 n.c. C.P.).

RAPINA

Va sempre e recisamente respinto ogni addebito in ordine alla rapina in danno dell'I.A.C.P., all'omicidio in danno del Primis ed al furto della "Lambretta" dell'Ennas ed i cui Difensori hanno chiesto la sua assoluzione dalle relative imputazioni per non aver commesso il fatto o, quantomeno, per insufficienza di prove, ma troppi sono gli elementi a suo carico perchè siano

credibili le sue proteste di innocenza ed accoglibili le richieste dei suoi Difensori.

Anzitutto deve rilevarsi che all'epoca dei fatti Battaglia era da tempo legato da amicizia a Rossi (vol.V,60), era da oltre un anno associato al "22 ottobre", come si vedrà più oltre, e lavorava da circa otto mesi in qualità di uscioere alle dipendenze dell'I.A.C.P., nella sede di Genova, sita in via Castello. I primi due rilievi inducono subito a rendere poco credibile che Rossi non abbia informato Battaglia del progetto di rapina in danno dell'I.A.C.P., mentre il terzo fa sospettare, considerato insieme agli altri due, che Battaglia abbia avuto una posizione non priva di rilievo nel piano. Il fatto, poi, che Rossi e gli altri sapessero che gli stipendi dei dipendenti dell'Istituto sarebbero stati pagati il 26 marzo, poichè nei due successivi giorni di sabato e domenica le banche sarebbero state chiuse, anticipandosi così di un giorno la data del pagamento di tali stipendi, normalmente fissata al 27 di ogni mese, fa acquistare maggiore consistenza a tali sospetti che, comunque, non possono certo ritenersi scalfiti nè dalla dichiarazione resa a suo tempo dall'imputato alla P.G. (vol.V,60), di non avere cioè riconosciuto l'uccisore del Floris, nè dal fatto, da lui dedotto a prova e confermato dal teste Dell'Orto (verb.dib. 345), che due giorni dopo la rapina e l'omicidio egli confidò a due suoi colleghi di conoscere il Rossi.

Le risultanze processuali forniscono però a carico dell'imputato ben più di qualche elemento di sospetto. Nelle dichiarazioni di tutti i coimputati, che hanno ammesso di avere partecipato alla nota riunione in casa di Malagoli, sono infatti individuabili dei brani, dai quali si desume con sicurezza, non solo che Battaglia fu presente in quella abitazione la sera del 24 marzo, ma anche che egli collaborò in misura rilevante alla progettazione della rapina in danno dell'I.A.C.P.. Lo stesso Rossi, che ha sempre escluso che l'imputato in questione abbia preso parte alla riunione indicata, ha tuttavia ammesso al dibattimento (verb. 93) che in casa di Malagoli "si parlò di un fattorino focoso" e non si vede chi, se non Battaglia, potesse introdurre un simile discorso, posto che nessun altro fra i presenti lavorava alle di

pendenze dell'I.A.C.P. o conosceva il Floris. Astara ha a sua volta dichiarato al G.I. (vol.V,254) che fu Battaglia che, nel corso della riunione, parlò del fattorino "particolarmente fo-coso" dicendo che occorreva "stare attenti" alle sue reazioni; Sanguineti ha affermato in sede istruttoria (vol.V, 212 e 213) che fu Battaglia che precisò nei dettagli "le modalità che avrebbero dovuto accompagnare il trasferimento del denaro" e parlò poi del fattorino "di origine sarda, particolarmente attaccato al suo dovere" (il Floris era nato appunto ad Iglesias).

Fiorani ha dichiarato al G.I. (volV, 145) di non ricordare se Battaglia fosse presente in casa di Malagoli la sera del 24 marzo, ma ha aggiunto, con ciò smentendosi da solo, che "nel corso della riunione qualcuno dei presenti disse di stare attenti al Floris, fattorino dell'Istituto Case Popolari, in quanto era un tipo che poteva anche reagire". Malagoli ha a sua volta affermato, nel corso del suo interrogatorio del 14 agosto 1971 (vol.cit.,168), che fu Battaglia che fece presente a Rossi, che aveva esposto il piano delittuoso con una certa "faCilonería", i rischi dell'impresa, rappresentati in particolare dalle capacità di reazione di chi avrebbe portato la borsa con il denaro o del suo accompagnatore (non può peraltro ritenersi che Malagoli sia caduto in equivoco nell'attribuire a Battaglia l'intervento riferito, ove si abbia presente la ricchezza di dettagli con cui il primo ha parlato del secondo: Vol.cit.,164).

E' ben vero che diversi fra gli imputati, che hanno rese le dichiarazioni innanzi riportate, le hanno poi ritrattate al dibattimento; tuttavia, richiamato, con riferimento all'atteggiamento assunto in questa sede da Astara, quanto si è esposto nella premessa a questa parte della sentenza, si deve osservare: che Malagoli è stato alquanto incerto nel ritrattare, se ha dichiarato (verb.dib. 126 retro): "Non posso affermare o negare che vi fosse Battaglia"; che Sanguineti è inattendibile, là dove afferma (verb.cit. 112 retro) di essersi indotto a confermare davanti al G.I., per ottenere la simpatia, le dichiarazioni rese da altri imputati, perchè egli per primo ha fatto riferimento all'origine sarda del Floris, come contenuto dei discorsi fatti fa Battaglia in casa di Malagoli; che Fiorani, ha sì

riunione, alla quale non fu presente Battaglia "non si parlò di un fattorino determinato, ma ci disse che, se un fattorino avesse parlato, si sarebbe dovuto usare il pepe", ma non ha fornito alcuna giustificazione del cambiamento apportato sul punto alla sua versione originaria; che tutte tali più o meno esplicite e più o meno motivate ritrattazioni trovano una comune spiegazione in una comune esigenza di difesa dalle imputazioni di rapina e di omicidio, in ordine alle quali, come si è visto nella sezione precedente, la presenza di Battaglia in casa di Malagoli, la sera del 24 marzo, ed il contenuto dei discorsi che egli vi fece costituiscono simultanee processuali di primaria importanza a carico dei veri imputati.

La Difesa di Battaglia ha rilevato che non sempre il Montaldo, quando si recava in banca per farvi i prelievi del denaro occorrente per il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'I.A.C.P., era accompagnato dal Floris, ma l'osservazione, diretta a rendere privo di giustificazione, e quindi scarsamente credibili, le affermazioni che, secondo vari imputati, Battaglia avrebbe fatto in casa Malagoli a proposito del Floris, appare inidonea allo scopo, ove si consideri che nei mesi precedenti il marzo del 1971 normalmente, anche se non sempre, era stato proprio il Floris che aveva accompagnato il Montaldo a fare i prelievi in banca (v. dep. Montaldo in vol.I-fasc.1-sottof.2-33, nonchè verb. dib., 308).

Nessun dubbio può quindi sussistere in ordine alla partecipazione di Battaglia alla fase ideativa della rapina in danno dell'I.A.C.P., con il rilevante contributo derivante dalla conoscenza, che egli aveva dell'ambiente dell'Istituto e delle persone che vi lavoravano, ciò che non consente tuttavia di attribuirgli la veste di promotore, organizzatore o direttore della cospirazione nel reato, non altrimenti provata, così che va esclusa nei suoi confronti la contestata aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P..

Deve inoltre negarsi che l'imputato abbia dato un ulteriore contributo alla rapina durante la fase esecutiva, poichè il 26 marzo 1971 soltanto a seguito della occasionale e momentanea indisponibilità di altri fattorini egli ebbe l'incarico di recarsi

Cassa di Risparmio (verb.dib.,308), incarico che non potè rifiutare, evidentemente, per non tenere, nell'occasione, un comportamento che potesse in seguito fare sorgere a suo carico dei sospetti. Nè può giovare a favore di Battaglia il fatto che egli abbia seguito, a notevole distanza, la fuga di Rossi e Viel dopo la rapina (dep.Bruzzone in vol.VI-9-47) ed abbia successivamente soccorso il Floris ferito, poichè, lo si è già rilevato nella precedente sezione, non era previsto che Rossi o Viel esplodessero dei colpi di pistola direttamente contro eventuali inseguitori nè Battaglia auspicava che Floris venisse ucciso nell'occasione. Deve dunque affermarsi la piena responsabilità del Battaglia per il concorso nella rapina e la sua responsabilità attenuata, ai sensi dell'art.116 C.P., per l'ulteriore e non voluto delitto di omicidio in danno del Floris, che, come si è rilevato con ampiezza di dettagli nella sezione precedente, costituì un prevedibile sviluppo del meno grave reato di rapina. L'imputato non appare meritevole delle attenuanti generiche, atteso il contributo che egli diede alla realizzazione dell'episodio delittuoso in esame e sopratutto la sua persistenza nella partecipazione a diversi e gravi reati. Nè si vede come possa giovargli l'interesse dimostrato a suo tempo per i problemi dei minori c.d. emarginati (verb.dib. 333) se l'esperienza da lui fatta nel campo non è servita ad impedirgli di esporre a pericolo la vita di un suo compagno di lavoro.

Alla luce dei rilievi che precedono la Corte ritiene adeguato infliggere a Battaglia, per la rapina, la pena di anni 5 di reclusione e di lire 400.000,= di multa (p.b. anni 3 e lire 210.000, elevata ad anni 4 e lire 280.000,=, poi ad anni 4 , mesi 6 e lire 350.000,= e quindi alla misura definitiva per effetto della successiva applicazione delle aggravanti di cui agli ~~artt.~~628 n.1, 61 n.7 e 61 n. 11 C.P.) e per l'omicidio la pena di anni 20 di reclusione (pena dell'ergastolo, prevista dall'art. 576 C.P., così ridotta per effetto della diminuzione di pena disposta dall'art. 116 cpv. ed in applicazione dell'art. 65 n.2 C.P.).

L'imputazione di cui al capo 9 deve ritenersi assorbita in quella di rapina, come si è visto nella sezione precedente;

tenzione e porto abusivi di armi per non aver commesso il fatto, in base ai rilievi svolti nella sezione richiamata.

La responsabilità di Battaglia per il furto del motociclo dell'Errera emerge dalla chiamata in correità di Astara (vol. V 252 retro e 253) e dal fatto, rilevato in precedenza, che egli giunse in casa di Malagoli la sera del 24 marzo 1971 in compagnia degli altri autori del furto, da poco commesso. Per tale reato, per il quale nulla giustifica la concessione delle attenuanti generiche, appare congruo comminare all'imputato la pena di anni tre di reclusione e di lire 90.000 di multa, ai sensi dell'art.625 ultimo comma C.P..-

VIEL

La sua responsabilità per il furto della "Lambretta" dell'Errera emerge sembra ombra di dubbio dalle chiamate in correità di Astara, Rossi e Fiorani (vol.V, 253, 36 retro e 114 retro) e non è stata da lui nemmeno negata, tanto che i suoi Difensori hanno richiesto, per tale imputazione, soltanto che la pena sia contenuta nella misura minima edittale. Dopo la consumazione del furto l'imputato si recò in casa di Malagoli, unitamente ad altri correi, ivi partecipando alla nota riunione, come ha ammesso egli stesso al dibattimento (verb.116 retro) e come risulta dalle dichiarazioni rese da tutti quei coimputati, che hanno fornito dei particolari in merito a tale riunione. Il 26 marzo 1971 Viel partecipò poi alla materiale esecuzione della rapina in danno dell'I.A.C.P. unitamente al Rossi, ciò che risulta dalla stessa confessione (verb.dib. loc.cit.) e dalle chiamate in correità di Rossi, Fiorani, Sanguinati ed Astara (vol.V-36 retro, 114, 212, 242 e segg., nonchè verb.dib.96 retro,99,113 retro e 134 retro). Deve poi ritenersi che nell'occasione l'imputato avesse con sè una pistola, malgrado le contrarie dichiarazioni rese sul punto da lui stesso e da Rossi (verb.dib.116 retro e 96 retro). E' ben vero che gli elementi raccolti non consentono di affermare che Viel abbia impugnato l'arma nel corso della rapina o della successiva fuga, atteso che le uniche risultanze in

galotti, non sono attendibili, posto che il Bisso ha affermato di avere visto il correo armato di Rossi dirigersi, subito dopo la rapina, verso la via Macaggi (vol.VI, 9- 5 e 6), mentre è pacifico che Viel percorse invece la scalinata che da via Castello conduce, in direzione opposta, a via Banderali, ed atteso che la Sigalotti ha poi ritrattato la deposizione in questione, resa lo stesso giorno del fatto e forse per ciò stesso condizionata da fattori emotivi (vol. e fasc. citati, pagg.20, 19 e 18, nell'ordine). Il fatto che Viel non abbia impugnato, nella circostanza, una pistola non esclude tuttavia che egli ne portasse una con sè, ciò che risulta invece dalla dichiarazione resa da Astara, e sostanzialmente confermata da Fiorani e Sanguineti (vol.V, 269,118 e 216), secondo la quale dopo la rapina, essendosi recato in casa di Porcu, Viel estrasse dalla tasca dei suoi pantaloni una pistola, il cui caricatore era stato colpito dal proiettile sparato da Rossi all'interno della sede dell'I.A.C.P.. Deve dunque affermarsi la responsabilità dell'imputato anche per la contravvenzione di cui ai capi 10 ed 11.

Viel, non diversamente dagli altri partecipanti alla riunione in casa di Malagoli, eccettuato il solo Rossi, deve ritenersi concorrente con quest'ultimo nel delitto di omicidio in danno del Floris ai sensi dell'art.116 C.P.: nulla consente, infatti, di affermare che lo stesso, che in casa di Malagoli non aveva assunto un atteggiamento diverso da quello dei coimputati, abbia poi in qualche modo volontariamente contribuito a determinare o abbia rafforzato la volontà di Rossi di esplodere un colpo di pistola in direzione della persona del Floris, la mattina del 26 marzo. Il ruolo esercitato dall'imputato durante l'episodio delittuoso in esame e la sua partecipazione ad altri fatti criminosi di rilevante gravità, emergente dalle risultanze di questo processo, non consentono di concedergli le attenuanti generiche, per lui richieste dai suoi Difensori.

Avute presenti le modalità dei fatti e la capacità a delinquere di Viel la Corte ritiene adeguato infliggergli le seguenti pene: per la rapina di cui al capo 7, in essa assorbita, per le ragioni esposte nella precedente sezione, l'imputazione di cui al

n.9, anni 5 di reclusione e lire 400.000 di multa (determinata muovendo da una pena base e con successivi aumenti di pena identici a quelli esposti in precedenza con riferimento a Battaglia per tale reato); per l'omicidio in danno di Floris anni 20 di reclusione (determinata con gli stessi criteri indicati a proposito di Battaglia); per la contravvenzione di cui al capo 10 mesi uno di arresto; per il furto pluriaggravato della "Lambretta" anni tre di reclusione e lire 90.000 di multa, ai sensi dell'art.625 ul.comma C.P.; la pena per il reato di cui al capo 11, da ritenersi legato dal vincolo della continuazione a quello di cui al n.17, verrà stabilità in sede di esame di quest'ultima imputazione.

PIGNANI

Partecipò sicuramente al furto della "Lambretta" in via Timavo, come si desume dalle chiamate in correità di Astara e Rossi (vol.V, 253 e 36 retro), nonchè, sia pure indirettamente, dalla sua stessa ammissione di avervi preso parte in compagnia di costoro (ivi, 114). Non può peraltro accogliersi la tesi difensiva, secondo la quale Pignani sarebbe stato un complice connivente degli esecutori materiali del furto, attuato in funzione della successiva rapina in danno dell'I.A.C.P., poichè egli era già ben al corrente del progetto delittuoso inerente a tale secondo reato, se aveva in precedenza indotto a Malagoli a consentire che nella propria casa si tenesse la riunione, nel corso della quale si sarebbe parlato della futura attuazione di "una cosa un po' rischiosa" (così Malagoli, in vol.V, 163, che per evidenti ragioni difensive ha poi parlato in questa sede di una "riunione" avvenuta in casa sua la sera del 26 marzo 1971 come risulta da verb.dib. 143 retro).

Il rilievo che precede dimostra ulteriormente il concorso dell'imputato nella rapina , concorso che risulta altresì provato dalla sua successiva partecipazione alla nota riunione, nel corso della quale, come egli stesso ha dichiarato, "ognuno disse la propria opinione in ordine alla modalità del fatto, specie per quanto concerne l'uso o meno delle armi" (vol.V, 115).

L'ulteriore presenza, nella mattina del 26 marzo 1971, di Fiorani in compagnia di Astara in zona prossima a quella della rapina e lungo le strade che Rossi e Viel avrebbero dovuto percorrere a bordo della "Lambretta" durante la successiva fuga non può ragionevolmente attribuirsi a semplice curiosità, ma, più ragionevolmente, ad una disponibilità sua (e dell'Astara come si vedrà più oltre) ad intervenire, in caso di bisogno, per favorire la riuscita dell'impresa delittuosa (sulla presenza dell'imputato nei luoghi indicati v. Fiorani in vol.V, 117 ed in verb.101, nonchè Astara in vol.cit.255 e verb.dib.134 retro, ed ancora Sanguineti in vol.cit. 214 e verb.dib.113 retro). Dopo il fallimento dell'impresa, Fiorani, unitamente ad Astara, si recò in casa di Rossi (la circostanza sarà oggetto di esame in sede di trattazione della posizione di tale imputato) ed ivi incontrò Viel (così Fiorani in vol.V, 117 ed in verb.dib. 100 retro), caratterizzando così, con la sua costante presenza, non solo la fase anteriore e quella concomitante alla rapina, ma anche quella ad essa di poco successiva (v. sul punto anche Astara, vol.V 263 e segg., nonchè Sanguineti, ivi, 215).

Deve dunque affermarsi la responsabilità di Fiorani per il concorso nella rapina di cui al capo 7 della rubrica, in essa intendendosi assorbita, per le ragioni esposte nella sezione precedente, la imputazione di cui al successivo capo 8. Non ritiene però la Corte che possa affermarsi nei confronti dell'imputato la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art.112 n.3 C.P., prevista per i promotori, organizzatori o direttori della cooperazione criminosa: le risultanze processuali sin qui esaminate non consentono infatti di ritenere che Fiorani, come Rossi, sia stato l'ideatore della rapina in danno dell'I.A.C.P., quale reato da compiersi con il concorso di diversi imputati, nè che egli abbia assunto la veste di vero e proprio promotore, organizzatore o direttore della cooperazione criminosa. E' ben vero che Astara ha dichiarato nel corso dell'istruzione che, sempre con la presenza di Fiorani, "nell'abitazione del Gibelli avvenivano frequenti riunioni politiche nel corso delle quali si prendevano decisioni in ordine all'attività criminosa da svolgere" (vol.V, 260) e, ulteriormente, che "gli attentati.....vennero

deliberati dal gruppo nell'abitazione del Porcu e del Cibelli... Anche la rapina all'Istituto Case Popolari fu oggetto di discussioni da parte del gruppo, sempre nelle suddette sedi. ... Naturalmente in sede di riunione plenaria del gruppo si deliberavano le azioni delittuose nelle loro linee generali" (vol.cit.265), ma tali dichiarazioni non sono sufficientemente circostanziate, e non consentono pertanto, una sicura distinzione tra la generale attività di gruppo del "22 ottobre" e quella, più specifica, di tutti o alcuni dei suoi componenti, diretta all'attuazione di specifiche imprese delittuose, sono prive di riscontri, oltre che in contrasto con altre risultanze processuali, come si rilevarà in sede di esame delle posizioni di Porcu e Cibelli, per cui non può desumersene nessun concreto elemento a carico di Fiorani, con riferimento all'aggravante di cui all'articolo 112 n. 2 C.P..

La responsabilità dell'imputato per la rapina comporta inoltre a suo carico, in base a quanto si è argomentato nella sezione precedente, l'ulteriore affermazione di responsabilità per il concorso nell'omicidio, ai sensi dell'art.116 C.P., con l'attenuante di cui al capoverso di tale norma. Non sussistono ragioni che consentano di concedere all'imputato le attenuanti generiche, attesa la gravità dei fatti ascrittigli e la pluralità dei gravi episodi delittuosi ai quali ha partecipato (ci riferiamo al sequestro di Sergio Gadolla, di cui si è trattato in precedenza).

Tutti presenti gli elementi indicati dall'art. 133 C.P. ed i milioni che precedono, la Corte ritiene adeguato infliggere a Fiorani le seguenti pene, determinate tutte muovendo da pene base e successivi aumenti equivalenti a quelli operati per i vari reati con riferimento a Battaglia: anni 5 di reclusione e lire 400.000 di multa per la rapina di cui al capo 7 (in cui va assorbito il reato di cui al n.8); anni 20 di reclusione per l'omicidio in danno del Florio; anni tre di reclusione e lire 90.000,- di multa per il furto pluriaggravato della "Lambretta" di Ferone.

L'imputato deve invece essere assolto, per non aver commesso il fatto, dalle imputazioni di detenzione e porto abusivi

di armi, in base alle argomentazioni svolte nella sezione precedente, posto che nessun elemento specifico risulta a suo carico in ordine alla consumazione delle contravvenzioni ivi indicate.

ASTARA

La sua partecipazione al furto della "Lambretta" dell'Errera risulta provata dalla confessione da lui resa sul punto, nonchè dalle dichiarazioni dei coimputati Rossi e Fiorani (vol.V, 253 e segg., 36 e 114).

Ove si abbia presente la finalità perseguita dal furto non è verosimile che Astara sia rimasto completamente estraneo alla rapina in danno dell'I.A.C.P.; la responsabilità dell'imputato in merito a tale rapina, con sintomatica analogia rispetto a quanto si è rilevato con riferimento a Fiorani, emerge comunque dalla sua partecipazione alla riunione in casa di Malagoli, da lui stesso ammessa (vol.V, 253) e confermata dalle dichiarazioni rese dai coimputati, che hanno fornito particolari in ordine a tale riunione, dalla sua presenza nel magazzino di Rossi, sito in via Piacenza, il giorno successivo, mentre Sanguineti predisponeva la "Lambretta" rubata per la rapina (vol.cit.257), dalla sua ulteriore presenza, accanto a Fiorani nei pressi dell'IACP, in via Crehello, la mattina del 26 marzo 1971, da lui stesso ammessa e confermata da Sanguineti e Fiorani (v. citaz. più sopra fatte, con riferimento a quest'ultimo) e dal fatto che, subito dopo la rapina, egli si recò in casa di Porcù per incontrarvi Viel (v. quanto si è già esposto sul punto, esaminando la posizione di Fiorani).

La presenza costante di Astara in tutte le circostanze riferite, da lui descritte con ampiezza di particolari, non consente di attribuire nemmeno a lui la veste del connivente in merito alla rapina, rivendicata invero da Fiorani.

Più in particolare deve rilevarsi = a) che non è possibile che Astara non sia stato informato, da Rossi o dagli altri correi nel furto del motociclo, dello scopo a cui lo stesso doveva servire; b) che durante la riunione in casa di Malagoli Astara non risulta avere assunto una posizione di ripulsa nei cor-

frontidel piano esposto da Rossi, sulla cui modalità di esecuzione, come gli altri partecipanti alla riunione, fornì il contributo della sua opinione, (vol.V, 115 e= dichiarazione del Fiorani); c) che, come si è già rilevato a proposito di Fiorani, non è assolutamente credibile che Astara si sia recato nella zona della rapina per semplice curiosità, poichè il rischio a cui si esponeva con tale suo comportamento non poteva giustificarsi che in base alla sua intenzione di prestare il suo aiuto a Rossi e Viel, ove necessario. Deve dunque ritenersi ulteriormente privo di credibilità l'affermazione di Astara di non avere ricevuto incarichi di sorta in relazione alla rapina, affermazione dettata dalla paura che l'imputato ha sempre avuto di essere chiamato a rispondere dell'episodio delittuoso, che si concluse con la morte del Florio (v. premessa a questa parte della sentenza). Va vale rilevare che Rossi ha dichiarato (vol.V,37 e verb.dib.22 retro) di non avere conferito alcun incarico ad Astara con riferimento alla rapina, poichè una tale affermazione deve ritenersi semplice espressione dell'atteggiamento costantemente mantenuto dal Rossi, che ha voluto assumere la figura di colui che non muove accuse ai coimputati (è vero che Rossi aveva chiamato in correità per la rapina, in modo preciso, Viel e Sanguineti nel suo interrogatorio del 17 agosto 1971 - volV, 36 e segg. - ma, si noti, sia Viel che Sanguineti erano, all'epoca, latitanti, ciò che non era sicuramente ignoto a Rossi).

Per quanto attiene poi alla pretesa ubriachezza di Astara in casa di Malagoli si fa rinvio ai rilievi esposti nella premessa a questa parte della sentenza.

L'affermazione di responsabilità dell'imputato per la rapina comporta l'ulteriore attribuzione a suo carico, sulla base delle argomentazioni svolte nella sezione precedente, anche del concorso nell'omicidio in persona del Florio, ai sensi dell'art.116 C.P. e con l'attenuante di cui al capoverso della norma medesima.

Con riferimento ai delitti di rapina e di omicidio la Corte ritiene che possano concedersi all'Astara le attenuanti generiche poichè fu tale imputato che, mentre ancora non esistevano elementi di accusa a suo carico, fornì per primo ampie notizie in ordine

all'episodio delittuoso in esame, in seguito confermate da numerose altre risultanze, che hanno così consentito la ricostruzione completa dell'episodio stesso; per la rapina appare equo dichiarare l'attenuante in parola equivalente alle contestate aggravanti. Non si ritiene,invece, di concedere all'imputato l'attenuante di cui all'art.62 bis C.P., per il resto di furto, attesi i suoi specifici precedenti in materia.

Avuti presenti gli elementi di cui all'art.133 C.P. (valgono i rilievi svolti in precedenza sulla personalità di Astara: v. premessa a questa "parte"), appare adeguato infliggere ad Astara le seguenti pene: per la rapina in danno dell'IACP anni 4 mesi 6 di reclusione e lire 315.000 di multa, tenuto conto della contestata recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (pena base: anni 3 e lire 210.000,=, aumentata della metà ai sensi dell'art.99 C.P.); per l'omicidio anni 22 e mesi sei di reclusione, tenuto conto della contestata recidiva, generica reiterata ed infraquinquennale (pena dell'ergastolo, prevista dall'art. 576 C.P., ridotta ad anni 20 ai sensi dell'art.116 cpv. C.P.; la pena viene ulteriormente ridotta ad anni 15 per effetto dell'art.62 bis C.P. e successivamente aumentata della metà ai sensi dell'art.99 C.P.); per il furto pluriaggravato della "Lambretta" anni 4 e mesi sei di reclusione e lire 135.000,= di multa (p.b.: anni 3 e lire 90.000,= aumentata della metà per effetto della contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale).

L'imputazione di cui al capo 9 deve ritenersi assorbita in quella di rapina, per le ragioni esposte nella sezione precedente; Astara deve poi essere assolto dalle contravvenzioni di detenzione e porto abusivi di arma, alla luce dei rilievi svolti nella sezione richiamata, non sussistendo in merito ad esse specifici elementi a suo carico.

SANCTIS

La SUA partecipazione al furto della "Lambretta" dell'Errore, da lui sempre negata, appare confermata dalle chiamate in correità effettuate nei suoi confronti da Rossi e da Astara nel corso

dell'istruzione (vol.V, 36 retro, 252 retro e 253, nonchè 281, e 282, ove trovasi il verbale di un confronto tra Astara e Sanguinati; si veda inoltre quanto ha affermato Fiorani in vol.cit. 114 retro), che, se non sono state confermate in questa sede dai loro autori, non sono tuttavia da essi nemmeno state ritrattate (verb.dib.92 retro e 134): il che è alquanto sintomatico, ove si pensi agli atteggiamenti assunti da Rossi e da Astara durante il dibattimento, dominati dall'intento di non danneggiare i coimputati. Sanguinati deve poi ritenersi responsabile di concorso nella rapina in danno dell'I.A.C.P., con riferimento, sia alla fase ideativa e preparatoria del delitto, che a quella esecutiva. Egli partecipò,infatti, alla nota riunione in casa di Pagoli; ove, per sua stessa ammissione, Rossi gli conferì l'incarico di recarsi il giorno della rapina nei pressi della via Padonali per controllare che la "Lambretta", che doveva poi servire per la fuga dei due rapinatori, non fosse da altri portata via (così Sanguinati, in vol.V ,214 e, sostanzialmente, al dibattimento, in verb.113; v. anche Rossi in vol.V, 36 retro ed in verb. dib. 92 retro; nonchè Astara in Vol.cit. 254 e Fiorani, ivi,116); il giorno successivo eseguì le opportune modifiche all'impianto elettrico della "Lambretta", perchè potesse essere messa in moto anche senza l'impiego della chiavetta di avviamento, avvalendosi della sua passata esperienza di "elettrauto" (così Sanguinati in vol.V, 214 e, sostanzialmente, in verb.dib. ,113, nonchè Astara in vol.V, 257); la mattina della rapina Sanguinati si recò poi nella zona prestabilita, come emerge dalle sue stesse ammissioni (vol.V, 214 e verb.dib.113 e retro), nonchè dalle affermazioni di Astara (vol.V, 255) e, dopo il fallimento dell'impresa, si recò in casa di Parau, per incontrarvi Viel e gli altri (vol.V, 215 e verb.dib. 113 retro).

E' ben vero che Sanguinati ha ripetutamente affermato di essere rimasto per pochissimo tempo, la mattina del 26 marzo 1971,in zona prossima a quella in cui si trovava la "Lambretta" e di essersi quindi allontanato dal posto, tanto da essersi poi trovato in via XX Settembre non lontano da Astara e Fiorani, mentre passava la "Lambretta" con a bordo Rossi e Viel (vol.V, 215 e 220 e verb. dib.113), ma tale affermazione, sulla quale la difesa dell'imputato ha fondato la tesi della sua desistenza dal reato di rapina,

è priva di sicuri riscontri, se Fiorani ed Astara (vol.V, 120 retro e 274) hanno dichiarato di avere visto Sanguineti in Via XX Settembre, non al momento del transito del motociclo, ma poco dopo, ciò che non sarebbe comunque inconciliabile con la protratta sorveglianza della "Lambretta" da parte di Sanguineti, che, allontanandosi dalla zona al momento del sopraggiungere in via Bandorali di Rossi e Viel, ben poteva rapidamente raggiungere la non distante via XX Settembre, attraverso la via Frugoni; per completezza non può comunque omettersi di rilevare che, anche ove si credesse a Sanguineti, non sarebbe tuttavia accogli bile la riferita tesi difensiva, poichè la pretesa desistenza sarebbe stata posta comunque in essere dopo che l'imputato, con il comportamento descritto in precedenza, aveva volontariamente e ripetutamente dato il suo contributo sia alla ideazione che alla preparazione dell'impresa delittuosa, recandosi anche a controllare la posizione della "Lambretta" ed astenendosi dall'informare Rossi e Viel (Sanguineti non lo ha mai sostenuto) della sua intenzione di disgiungersi dall'operato dei correi, così che il suo asserito allontanamento non avrebbe creato ostacoli di sorta alla realizzazione del delitto e non avrebbe certo eliminato gli effetti dell'apporto da lui dato all'impresa criminosa.

La responsabilità di Sanguineti per la rapina impone l'ulteriore attribuzione a suo carico del concorso nell'omicidio ai sensi dell'art.116 C.P., con l'attenuazione di pena ivi prevista.

Attesa il rilevante contributo dato dall'imputato alla realizzazione dell'impresa delittuosa e la sua lunga, anche se non continua, presenza nel gruppo "22 ottobre", fin dall'epoca della fondazione, presenza che rileva anche in questa specifica sede, ove si osserva che la rapina all'I.A.C.P. costituì una concreta realizzazione delle finalità proprie del "gruppo" stesso, la Corte, ritenuto che Sanguineti non appare meritevole delle richieste attenuanti generiche, benchè incensurato, reputa adeguato infliggergli le seguenti pene: per la rapina anni 5 di reclusione e lire 400.000,= di multa; per l'omicidio anni 20 di reclusione; per il furto del motociclo anni 3 di reclusione e lire 90.000,= di multa (pena tutto determinato muovendo da pene base e con successive variazioni, identiche a quelle [illegible] per tali

nosti con riferimento a Battaglia".

L'imputazione di cui al capo 9 deve ritenersi assorbita in quella di rapina, per le ragioni esposte nella precedente sezione.

Quanto alle ulteriori contravvenzioni di detenzione e porto abusivi di arma, richiamato quanto si è rilevato in proposito nella sezione precedente, deve osservarsi che l'unico specifico elemento a carico del Sanguineti è costituito dall'affermazione di Astaro, secondo la quale l'imputato in questione avrebbe dovuto recarsi armato a sorvegliare la "Lambretta" ed avvisare Bassi e Viel in caso di pericolo (vol.V,243): tale affermazione, contenuta in un atto nullo, quale è l'interrogatorio reso da tale imputato alla P.G. in data 15.7.1971 (v. ordinanza di questa Corte dell'8.11.1972), se può ritenersi confermata nel corso del successivo e valido interrogatorio del 19.7.1971 reso da Astaro davanti al G.I. ("confermo integralmente quanto da me dichiarato ai carabinieri nel verbale reso il 16 luglio u.s., di cui ho avuto integrale lettura" : vol.V, 252 retro; l'indicazione della data del 16 in luogo del 15 luglio è frutto di evidente errore), non trova però riscontro in ulteriori risultanze processuali, ciò che impone l'assoluzione di Sanguineti dalle imputazioni in esame per insufficienza di prove.

VALGOI

In casa sua si tenne la decisiva riunione a cui si è fatto ripetutamente riferimento e nel corso della quale vennero definiti tutti i dettagli della rapina in danno dell'I.N.C.P.. L'imputato che, come si vedrà esaminando la sua posizione in relazione all'addebito di cui al capo 1 della rubrica, era da poco tempo entrato a far parte del gruppo "22 ottobre", allorchè accettò che la riunione si tenesse in casa sua, ben sapeva che oggetto della medesima non sarebbe stato un semplice scambio di idee su problemi politici, se Fiorani, nel proporgli la riunione stessa, gli aveva detto che si sarebbe parlato del progetto di compiere "una cosa un po' rischiosa", come ha ammesso lo stesso Valgoi (vol.V ,163) con ciò stesso rendendo inattendibile la

la versione da lui resa in questa sede della [illegible] pa[illegible]ca", che sarebbe avvenuta nel suo appartamento di via Isonzo la sera del 24 marzo 1971.

Nel corso della riunione egli partecipò alla discussione sul piano proposto da Rossi e - pare - espresse la sua preoccupazione per una eventuale degenerazione del delitto programmato (quello di rapina come si è visto nella sezione precedente) in conseguenze lesive per l'incolumità dei dipendenti dell'I.A.C.P., ai quali doveva sottrarsi la borsa con il denaro (così Malagoli in vol.V,169 e Fiorani, ivi,115), ma aderì sicuramente al piano stesso; se, come ha ammesso lui stesso ed hanno confermato Astara e Fiorani, ebbe l'incarico di recarsi, la mattina del 26 marzo 1971, in via Granello a bordo di un'autovettura per ivi attendere Rossi e Viel in fuga con la "Lambretta" dopo la rapina e fare salire gli stessi sull'autovettura o riceverne la borsa col denaro, o, ancora, frapporre ostacoli ad eventuali inseguitori dei due imputati predetti (le versioni degli imputati sullo scopo della presenza di Malagoli in via Granello sono varie, ciò che appare spiegabile con l'ipotesi, più che ragionevole, che l'imputato in questione dovesse mirare, con la sua presenza in tale via, ad una pluralità di scopi; certo è, in ogni caso, che la indicata presenza venne prevista in funzione della rapina, o, meglio ancora, della successiva fase della fuga di Rossi e Viel: v. sul punto Malagoli in vol.V, 167 ed in verb. dib. 126 retro, Astara in vol.V, 254, e Fiorani in vol.cit.,116, nonchè in verb.dib.,100 retro). Nè può ritenersi che Malagoli abbia rifiutato l'incarico in questione, come egli ha affermato (vol.V,116) e come ha sostenuto Fiorani al dibattimento (verb.100 retro), modificando quanto detto nel corso dell'istruzione (vol.V,116 e 117), se la mattina in cui venne commessa la rapina egli si recò in macchina proprio in via Granello, come ha ripetutamente ammesso lui stesso ed hanno confermato Fiorani ed Astara (vol.V, 170 e verb.dib. 126 retro, nonchè vol.cit., 117 e 256). Non appare peraltro credibile che per semplice curiosità l'imputato, esponendosi al rischio di essere coinvolto nella rapina, si sia recato proprio in macchina ed esattamente nel posto indicatogli da Rossi, come ha affermato in sua difesa, nè, come egli ha ulteriormente sostenuto, che egli sia andato nella zona per sbrigare una pratica relativa ad un incidente automobilistico: la stessa pluralità di spiegazioni

Granello la mattina del 26 marzo, è un chiaro segno dello intento esclusivamente difensivo che le sorregge, mentre non può omettersi di rilevare che nessuna prova è stata fornita del fatto che l'imputato si sia recato presso un assicuratore della zona proprio quella mattina.

Nè la responsabilità di Malagoli per il concorso nella rapina può escludersi sulla base della deposizione del teste-vigile urbano Vanzo Giuseppe, da tempo conoscente dell'imputato, che ha detto di essere stato avvicinato, circa una mezz'ora prima del "trambusto" provocato in via XX Settembre dalla fuga di Rossi e Viel, da Malagoli, che gli chiese se poteva parcheggiare la propria autovettura nella zona (cioè nelle vicinanze del crocevia Via XX Settembre - Via Galata, crocevia sito a brevissima distanza dalla via Granello; le deposizioni del Vanzo si possono leggere in vol.VI-13-37 e segg. ed in verb.dib.,262). Il contegno di Malagoli può non essere stato dei più cauti, ma può anche attribuirsi all'intento di precostituirsi un argomento per una eventuale difesa ed inoltre, atteso il luogo in cui avvenne il colloquio tra lui ed il vigile Vanzo (in prossimità del crocevia indicato e sul lato mare di via XX Settembre, lato dal quale appunto si trova anche la via Granello) e la distanza di tempo tra tale colloquio e la fuga di Rossi e Viel, non gli ha certo impedito di essere presente nel luogo previsto al momento del successivo transito dei due coimputati in via Granello. Il fatto, poi, che Malagoli non abbia svolto, nell'occasione, alcun fattivo intervento a favore dei fuggitivi ben può spiegarsi con le caratteristiche drammatiche assunte dalla fuga.

Deve dunque affermarsi la responsabilità dell'imputato per il concorso nella rapina e ulteriormente, per le ragioni esposte nella sezione precedente, per il concorso anomalo nell'omicidio, ai sensi dell'art. 166 C.P., con l'attenuante, per il secondo reato, di cui al capoverso della norma citata.

Non appare invece concedibile all'imputato l'attenuante della minima importanza dell'apporto da lui dato alla preparazione e all'esecuzione del reato (art.114 C.P.), richiesta dal suo Difensore, attesa invece l'entità del suo contributo all'impresa

delittuosa emergente dai rilievi sopra svolti (basti pensare all'ospitalità da lui data alla nota riunione).

Atteso il comportamento processuale dell'imputato, dal quale si desume che egli si è reso ben conto della gravità dei fatti ai quali ha dato il suo contributo, la Corte ritiene che egli meriti le attenuanti generiche, da dichiararsi equivalenti alle contestate aggravanti, per quanto riguarda la rapina.

Avuti presenti gli elementi di cui all'art.133 C.P. la Corte, sulla base dei rilievi che precedono, stima adeguato infliggere a Malagoli le seguenti pene: per la rapina anni 4 di reclusione e lire 280.000,= di multa, tenuto conto della contestata recidiva generica e reiterata (pena base anni 3 e lire 210.000, aumentata di un terzo ai sensi dell'art.99 C.P.); per l'omicidio anni 20 di reclusione (pena dell'ergastolo, prevista dall'art. 576 C.P., ridotta ad anni 20 per effetto dell'art.116 cpv. ed ai sensi dell'art. 65 C.P., ulteriormente ridotta ad anni 15 per effetto della concessa attenuante di cui all'art. 62 bis C.P. con successivo aumento di un terzo per effetto della contestata recidiva, ai sensi dell'art.99 ultimo cpv., prima parte CP).

L'imputazione di cui al capo 9 deve ritenersi assorbita, come si è rilevato nella sezione precedente, in quella di rapina; Malagoli deve poi essere assolto dalle contravvenzioni di cui ai successivi capi 10 ed 11, avuto presente quanto si è esposto in merito nella sezione citata, per non aver commesso il fatto, posto che non risulta da alcuna fonte che egli abbia detenuto o portato fuori dalla sua abitazione una o più armi in occasione dell'episodio delittuoso in questione. Malagoli deve da ultimo essere assolto con formula analoga dall'addebito di concorso nel furto della "Lambretta" di cui al capo 14, poichè nessuna risultanza processuale consente di ritenere che egli abbia dato contributi di sorta alla fase ideativa o preparatoria del furto medesimo, alla cui esecuzione è assolutamente certo che egli non partecipò.

MARLETTI

Le risultanze processuali non consentono, anzitutto, di affermare che egli abbia in qualche modo partecipato alla ideazione

quella tenutasi in casa di Malagoli, se l'unico elemento in atti, che rileva in proposito, è costituito da una dichiarazione di Astara (vol.V,288 retro), secondo la quale Manlotti avrebbe abbandonato,in segno di dissenso, una riunione tenutasi in casa di Ponzo una quindicina di giorni prima del 26 marzo 1971, avente come tema il compimento di imprecisate azioni illecite per procurare denaro al "22 ottobre".

Sulla base delle molteplici e, sul punto, concordanti dichiarazioni rese dai coimputati Astara, Rossi, Malagoli e Fiorani, ~~ripetutamente~~ richiamato, ed in assenza di elementi in senso contrario deve poi senza dubbio ritenersi che Manlotti non prese parte, la sera del 24 marzo 1971, nè all'esecuzione del furto della "Lambretta" dell'Errera, nè alla successiva riunione in casa di Malagoli.

Non può peraltro affermarsi che l'imputato abbia in qualche modo partecipato alla fase ideativa o preparatoria della rapina in danno dell'I.A.C.P. sulla base dell'affermazione, a suo tempo fatta da Astara (vol.V, 254 e 257), secondo la quale il piano esposto da Rossi nella citata riunione prevedeva che, nella mattina del successivo 26 marzo, Manlotti trasportasse il furgone di Viol da via Fusconi a Piazza della Vittoria e, successivamente, davanti all'abitazione di Viol ed inoltre che, dopo la rapina, egli ricevesse in vico Nuovo da Malagoli la borsa con il denaro, sottratta ai dipendenti dello I.A.C.P.. In merito a tale affermazione di Astara deve rilevarsi: a) che essa è intrinsecamente inattendibile, poichè il furgone di Viol avrebbe dovuto essere rimesso, la mattina del 26 marzo, non da via Fusconi, ma da via Pandemali, ove doveva venire scaricata la "Lambretta" sottratta all'Errera; b) che essa non appare decisiva, poichè non contiene alcun riferimento in ordine ad una eventuale adesione di Manlotti al piano esposto da Rossi, sia pure espressa in altra sede, ma in presenza di Astara; c) che essa è stata in seguito corretta in parte dallo stesso Astara (vol.V, 268), allorchè ha dichiarato che, dopo la rapina, Malagoli avrebbe appuntamento, non con il solo Manlotti, ma anche con Ponzo in un magazzino sito nei pressi delle loro abitazioni (vico Nuovo a poca distante dalle case degli imputati predetti, situate rispettivamente in via degli Orefici ed in via Consolato del Mare, tra

loro vicine: v. vol.VI, 12-39) e che Manletti (quasi che Ponzu o Malagoli non potessero fare altrettanto) avrebbe poi dovuto portare la bomba in casa di Ponzu; d) che l'affermazione in esame, non solo è priva di riscontri, ma addirittura in contrasto con le dichiarazioni di Malagoli e Pionani (vol.V, 171 e 116) e con quella di Sanguinetti (vol.V, 211), secondo le quale, nel corso della citata riunione, l'ipotesi di una partecipazione di Manletti alla rapina venne bensì in esame, ma poi scartata, poichè qualcuno dei presenti affermò che, nel giorno della rapina, egli non sarebbe stato disponibile; e) che essa appare assai difficilmente conciliabile con il fatto che, come si vedrà meglio esaminando la posizione di Ponzu, i coimputati Pionani, Astara, Sanguinetti e Viel, dopo il fallimento dell'impresa delittuosa, non si incontrarono con Manletti, in via Nova, ma si recarono in casa di Ponzu, dove comunque non si trovava Manletti (vol.V, 269 e 269 nonchè 215, ove sono riportate le dichiarazioni di Astara e Sanguinetti).

Nessuna risultanza processuale concreta poi di ritenere che l'imputato, assente dal lavoro durante la giornata del 26 marzo 1971 in conseguenza dei turni lavorativi svolti nel giorno e nelle notti precedenti (vol.VI-9-9), abbia dato contributi di sorta per la realizzazione dell'impresa delittuosa in danno dell'I.A.C.P., durante la mattina del giorno indicato. Nè può certo affermarsi che la sera dello stesso giorno egli abbia poi partecipato ad una riunione in casa di Ponzu unitamente a diversi coimputati, poichè il solo Astara, e non di più in termini dubitativi, ha reso una dichiarazione in tal senso (vol.V, 269).

A carico di Manletti vi è solo il fatto, da lui affermato nel corso dell'istruzione e ribadito al dibattimento (vol.V, 228 e verb. dib.,115), e confermato in questa sede da Pionani (verb. 100 e segg.), che uno o due giorni dopo il 26 marzo 1971 a sua richiesta di Pionani egli provvide a trasportare il camioncino di Viel, rimasto nei pressi di Piazza della Vittoria, nella zona di Staglieno. Questa essendo l'unica risultanza processuale a carico dell'imputato e poichè nulla induce a ritenere che ancora prima dell'esecuzione della rapina egli abbia ricevuto ed accettato l'incarico di spostare il furgone, dove escludersi ogni sua responsabilità in ordine alla rapina, all'omicidio ed agli ulteriori

reati di cui ai capi 9,10,11 e 14 e pronunciarsi la sua assoluzione per non aver commesso il fatto.

Non ritiene peraltro la Corte che possa affermarsi la responsabilità di Viviotti per il diverso reato di favoreggiamento personale, previsto dall'art.378 C.P., così modificandosi l'imputazione di cui al capo n.7, nella quale si fa riferimento alla memoria del furgone, perchè lo scopo di tale azione non sembra essere stato quello di aiutare gli autori della rapina ad eludere le investigazioni, che ben difficilmente avrebbero potuto trovare alimento nella presenza del furgone nei pressi di Piazza della Vittoria, quanto quello di assicurare al "gruppo", di cui Viviotti faceva parte, come si vedrà meglio trattando il tema dell'associazione per delinquere, il possesso di un bene che, come si è già rilevato, era di sua proprietà, benchè intestato per ovvie ragioni ad uno dei suoi componenti.

ponzo

Passando all'esame della posizione di questo imputato e, successivamente, di quella di Cibelli, occorre ben guardarsi dal prendere le mosse, più o meno consapevolmente, dalla seguente considerazione: partecipazione al gruppo "22 ottobre" all'epoca della rapina e dell'omicidio all'I.A.C.P. = partecipazione (quantomeno nella fase ideativa) alla rapina, all'omicidio ed ai reati connessi. Si vedrà a suo tempo che Ponzo, come Cibelli, faceva parte del "gruppo" nel marzo 1971, ma ciò non autorizza, di per sè, a ritenere che l'uno e l'altro siano responsabili in ordine alle imputazioni, al cui esame è dedicata questa parte della sentenza. La ritenuta partecipazione di una persona ad un'associazione per delinquere può, certo, costituire un indizio, in certe circostanze, del suo concorso, quantomeno nella fase ideativa, in un reato delittuoso realizzato da elementi inseriti nell'associazione, ove tali imprese possano in qualche modo collegarsi alle finalità associative, ma non fornisce certo la prova di un tale concorso.

Su un piano generale deve poi rilevarsi che la tesi dell'assoluta autonomia del reato di associazione per delinquere, di cui all'art.416 C.P., dai singoli reati che abbiano origine all'interno dell'associazione e siano condotti a termine da elementi ad essa partecipanti, tesi dalla quale deriva che la responsabilità

per il primo reato non comporta di per sè quella per gli ulteriori, è da tempo pacifico in giurisprudenza ed in dottrina (v. Cass. 5.11.1970 in Rep.Foro It. 1971, 2014, n.5).

Se la rapina in danno dell'I.A.C.P., pertanto, è stata ideata per procurare mezzi economici al gruppo "22 ottobre", può tuttavia affermarsi la giuridica responsabilità per concorso in tale delitto soltanto a carico di quegli associati che siano raggiunti da specifiche prove in proposito; un tale criterio, che si rende qui esplicito, è stato tuttavia implicito in sede di valutazione delle posizioni dei singoli imputati chiamati a rispondere di concorso nella rapina e nei reati connessi.

Scendendo al concreto esame della posizione di Porcu deve rilevarsi che l'imputazione di rapina in danno dell'I.A.C.P., come risulta dal testo del capo 7 della rubrica, gli viene essenzialmente attribuita per la sua ritenuta partecipazione ad una pluralità di riunioni del "gruppo", nel corso delle quali sarebbe stato deciso ed organizzato il reato, con la predisposizione di tutte le misure idonee a garantirne il pieno successo. L'imputazione, sotto tale profilo, si fonda sulle seguenti dichiarazioni, rese nel corso di successivi interrogatori da Astara al G.I.: a) "nell'abitazione del Gibelli avvenivano frequenti riunioni politiche, nel corso delle quali si prendevano decisioni in ordine all'attività criminosa (attentati ecc....) da svolgere; a dette riunioni presenziavano il Rossi, il Fiorani, il Marlotti, il Porcu..." (interrogatorio dell'8.10.1971, vol.V, 259 retro); b) "gli attentati all'Ignis ed alla Garrone vennero deliberati dal gruppo nell'abitazione del Porcu e del Gibelli, loro presenti e consenzienti. Anche la rapina all'Istituto Case Popolari fu oggetto di discussioni da parte del gruppo, sempre nelle suddette sedi... Naturalmente in sede di riunione plenaria del gruppo si deliberavano le azioni delittuose nelle loro linee generali. I dettagli venivano, poi, stabiliti nell'immediatezza dell'azione ed in luoghi diversi dalle case di Porcu e di Gibelli... i più accesi e violenti, nel corso delle discussioni e quelli che più di ogni altro intendevano passare all'azione per gli scopi delittuosi comuni e politici sopra menzionati erano il Porcu, il Rossi e il Fiorani" (interrogatorio del 21.10.1971, vol.cit. 265 e 266); c) "una quindicina di giorni prima

del 25 marzo, mi ricordo che ho partecipato in casa del Porcu ad una riunione alla quale erano presenti, oltre a me, il Porcu, il Rossi, il Fiorani ed anche il Marlotti. In quella occasione il Porcu ed il Rossi e il Fiorani dissero che era necessario iniziare a compiere qualche azione, naturalmente di carattere illecito, per procurarsi il denaro, dato che le casse della organizzazione erano piuttosto deboli". .... Io manifestai la mia opposizione al progetto in sede di riunione di gruppo e poichè non venni ascoltato me ne andai dopo aver sbattuto la porta" (interrogatorio del 24.11.1971, vol.cit.,288 retro); d) "Contemporaneamente il Cibelli, come del resto tutti i partecipanti del gruppo, erano al corrente, qualche tempo prima del fatto, che il Rossi aveva in animo di compiere una rapina in danno dell'Istituto Autonomo Case Popolari. Della cosa si parlò esplicitamente, sia pure nelle linee generali, in occasione di una riunione di gruppo avvenuta in casa di Porcu, mi pare in un giorno della settimana precedente quella della rapina." (interrogatorio del 14.12.1971 vol.cit., 292). Questa Corte non ritiene,però, che un'affermazione di responsabilità di Porcu, nel senso che emerge dal capo 7)della rubrica, e che si è sopra evidenziato, possa desumersi dalle affermazioni di Astara. Questo ultimo, infatti, non consente di ritenere con sicurezza che nelle riunioni riferite da Astara, non solo siano stati trattati temi di carattere politico ed argomenti attinenti alla vita degli scopi del "22 ottobre", ma sia stato altresì concretamente ideato e deciso il compimento della rapina in danno dell'I.A.C.P.. La base riportata sub c), di cui le successive sembrano costituire delle precisazioni, ha un chiaro carattere di genericità ,che consente appunto di riferire le "decisioni" in esso indicate soltanto in via generica agli scopi criminosi del gruppo; quello successivo,nel grado la maggiore ricchezza di dettagli in esso contenuta, fanno tuttavia testuale riferimento ad una pluralità di deliberazioni "nelle linee generali" e lasciano così aperto il dubbio che tali deliberazioni non abbiano avuto ad oggetto specifici attentati o la rapina in danno dell'I.A.C.P., ma, piuttosto, l'opportunità o meno di compiere attentati e di effettuare non precisate imprese delittuose per procurare denaro alla "organizzazione. Non si comprende, inoltre, la necessità e l'opportunità

di deliberare "generali" e di decisioni "particolari", ove entrambe potessero riferirsi ad una specifica impresa delittuosa, perchè, a parte un certo carattere "scolastico" della distinzione, la quale sembrerebbe potersi attagliare solo ad organizzazioni assai più ampie del "22 ottobre", nulla avrebbe potuto impedire ad assidui partecipi della vita del "gruppo", come secondo Astara, erano Porcu e Gibelli, di prendere parte anche alle decisioni "particolari", quale, per fare un esempio concreto, quella presa in casa del Malagoli; il non più giovane Porcu, semmai, avrebbe potuto incontrare ostacoli nell'età soltanto in sede esecutiva, ma non certo nella fase ideativa, più o meno specifica, dei singoli reati, che hanno avuto le loro origini all'interno del gruppo (ed il rilievo vale anche per Gibelli).

Deve poi ulteriormente rilevarsi che le affermazioni di Astara, sopra riportate, sono prive di riscontri in altre risultanze processuali, sono state smentite dai coimputati e risultano inoltre in contrasto con una dichiarazione fatta da Sanguineti (vol. V, 210), che ha affermato di essersi recato in compagnia di Rossi una settimana prima della rapina in casa di Porcu, ove però non si parlò del relativo progetto criminoso; ha aggiunto che uscendo da quella abitazione Rossi gli diede un appuntamento per alcuni giorni dopo "per organizzare un lavoretto", ciò che indurrebbe a ritenere che, una settimana prima del 26 marzo, Porcu non fosse partecipe della organizzazione del "lavoretto".

Non può dunque affermarsi che Porcu abbia partecipato "a riunioni nel corso delle quali venne decisa ed organizzata, in sede di gruppo, la esecuzione del delitto, nonchè predisposte tutte le misure idonee ad assicurare al gruppo stesso ed ai correi nel reato il suo provento e la loro eventuale impunità", come si legge al capo 7, nel quale, come è facile rilevare, si attribuisce alle riunioni di cui ha parlato Astara una precisione di temi e di statuizioni, che non emerge assolutamente da quanto Astara stesso ha dichiarato; nemmeno può giungersi ad una simile conclusione sulla base di una affermazione di Sanguineti (vol. V, 213), secondo la quale in casa di Malagoli Rossi dichiarò che la sera del 26 marzo successivo sarebbe partito per la Sardegna in compagnia di Porcu, per reclutare nuovi elementi da inserire nel gruppo, perchè sarebbe arbitrario desumere che Porcu

partecipò a riunioni in cui venne decisa ed organizzata la rapina ed inoltre perchè l'affermazione di Sanguineti non trova il benchè minimo riscontro nelle ampie dichiarazioni rese dai diversi coimputati in merito alla riunione in casa di Malagoli.

Deve poi escludersi, in conformità a tutte le risultanze processuali, che Porcu abbia partecipato al furto della "Lambretta" dell'Emma o alla successiva riunione in casa di Malagoli, nel corso della quale effettivamente, come si è pienamente visto, fu organizzata nei dettagli la rapina ideata da Rossi, ma non si fece alcun cenno alla persona del Porcu.

Astara ha peraltro affermato, nel suo interrogatorio davanti al C.I. del 29.10.1971 (vol.V, 263), di avere saputo da Viel, il giorno successivo alla riunione in casa di Malagoli, "che la borsa con il denaro, oggetto del reato, avrebbe dovuto essere portata dal Malagoli in un magazzino sito nei pressi delle abitazioni del Manlotti e del Porcu, con i quali aveva preso appositi appuntamento...il Manlotti avrebbe dovuto materialmente ritirare la borsa dal Malagoli e portarla in casa del Porcu". Tale affermazione, anch'essa priva di riscontri, non appare però sicuramente attendibile, poichè Astara ha con essa attribuito a Porcu, con riferimento alla fase esecutiva della impresa delittuosa in esame, un preciso ruolo, al quale non aveva mai fatto cenno nei precedenti suoi interrogatori, ivi compreso quello del 19 luglio 1971 (vol.V, 252 e segg.), nel corso del quale aveva fornito un quadro preciso ed apparentemente completo del piano criminoso.

L'unica risultanza processuale di una certa consistenza a carico di Porcu, con riferimento alle imputazioni in esame, è costituita dal fatto che, dopo il fallimento dell'impresa in danno dell'I.A.C.P., Viel, Sanguineti, Astara e Fiorani si recarono proprio nella sua casa, sita in via Conservatori del Mare, ove, nel corso della giornata e della serata, si verificò un andirivieni di diversi imputati di questo processo. Porcu ha negato la circostanza, affermando di avere lavorato durante la giornata del 26 marzo 1971 presso il ristorante gestito da certo Sala, ma questi, sentito come teste, ha detto di non poter confermare nè smentire la circostanza, attesa una certa irregolarità delle presenze dell'imputato nel posto di

lavoro (vol.VI, 74 e segg. e verb.dib. 326 retro): la circostanza, riferita per la prima volta da Antani (vol.V,263 e segg.), è stata poi confermata da Sanguineti (vol.cit.,215) e puntualmente ripresa in seguito da Pignani (ivi, 120 retro e 121) davanti al C.I.; / poichè le mistificazioni dibattimentali dei predetti (verb.,100 retro,113 retro e 134) non sono state accompagnate da specifiche ed esplicite giustificazioni, le stesse sono inattendibili, poichè esclusivamente dirette a favorire un coimputato ed un membro della comune organizzazione "22 ottobre". La circostanza in questione, tuttavia, se è idonea a fare nascere dei sospetti sulla partecipazione di Porcu alla fase ideativa della rapina in danno dell'I.A.C.P. ed ai reati connessi, non giustifica alcun sicuro convincimento in proposito, poichè Viel e gli altri non possono essersi rivolti a Porcu, sia perchè sapevano che egli li avrebbe sicuramente ospitati, attesa la comune appartenenza al "gruppo", sia perchè la casa del medesimo era sita nel centro storico di Genova, ove il loro passaggio avrebbe potuto passare inosservato; è anche possibile che i concorrenti nel delitto di rapina abbiano previamente deciso di recarsi nell'appartamento abitato da Porcu dopo l'esecuzione del reato, anche senza averlo informato del relativo progetto, poichè la casa del medesimo era normalmente disponibile per gli associati del "22 ottobre", se due di essi, e cioè Bacci e Battelli, sono stati trovati in possesso di chiavi idonee ad aprire il portone che dà accesso allo stabile in cui si trova lo appartamento di Porcu (volVI, 12-59). Già da tempo, d'altronde, Porcu era abituato a mettere la sua abitazione a disposizione delle associazioni di cui faceva parte, se in precedenza ed in altro appartamento da lui allora abitato, aveva trovato sede un movimento politico (vol.VI, 1-99).

Attesa che quella da ultimo riferita è l'unica circostanza che può ritenersi provata a carico di Porcu e posta la pluralità di interpretazioni a cui la circostanza stessa si presta, la Corte ritiene di dover assolvere l'imputato dai reati di rapina e, conseguentemente, da quelli di omicidio e di tentato omicidio per insufficienza di prove. Non può parimenti modificarsi l'imputazione di rapina, nè, tanto meno, quella di omicidio nella diversa imputazione di favoreggiamento personale, con riferi-

mento all'attività che Porcu ha svolto in favore di Ghiani dopo il fallimento dell'impresa delittuosa in esame, poichè nei capi di imputazione n. 7 ed 8 non si rinviene alcun riferimento all'attività medesima. L'imputato deve essere assolto dagli ulteriori addebiti di detenzione e porto abusivi di arma e di furto della "Lambretta" con formula piena, non esistendo a suo carico alcun elemento in ordine a tali imputazioni.

CIBELLI

Anche a lui, come a Porcu, è stato contestato un rilevante contributo alla fase ideativa e preparatoria della rapina in danno dell'I.A.C.P., concretizzatosi nella partecipazione a riunioni in cui venne deciso ed organizzato il delitto e furono predisposte tutte le misure idonee ad assicurarne il successo.

Data la parziale analogia della posizione di Cibelli con quella del coimputato Porcu e per evitare inutili ripetizioni, ci richiamo qui, nella loro completezza: 1) le argomentazioni svolte in sede di esame della posizione di Porcu con riferimento all'autonomia del reato di associazione per delinquere dai singoli reati, che abbiano la loro origine all'interno dell'associazione e siano condotti a termine da elementi ad essa partecipanti; 2) tutte le testuali citazioni, fatte nella stessa sede, dei brani delle dichiarazioni rese da Astara in merito a riunioni tenutesi nelle abitazioni di Cibelli e di Porcu, nel corso delle quali sarebbe stata decisa ed organizzata la rapina (citazioni contrassegnate dalle lettere a, b, c, d); 3) tutti i rilievi ivi svolti in ordine alla genericità, alla mancanza di riscontri ed alla smentita delle citate dichiarazioni di Astara. Deve peraltro rilevarsi, con specifico riferimento alla posizione di Cibelli, che le citate dichiarazioni di Astara non consentono di attribuirgli un concorso nella fase ideativa della rapina per una ulteriore ragione, oltre a quelle già esposte con riguardo a Porcu: Astara, infatti, ha attribuito a Cibelli la veste di "moderato" all'interno del gruppo, di cui Porcu, Rossi e Ghiani sarebbero stati gli elementi "più accesi e violenti" (vol.V, 266); ha poi parlato di un certo contrasto sorto tra lui e Porcu, indicandone la causa nel progetto di rapina "che era sostenuto vivacemente da Porcu e visto molto tiepidamente dal

Cibelli" (vol.cit.,292) ed ha quindi detto che l'imputato in questione "nel corso della riunione di gruppo avvenuta la settimana precedente a quella della rapina, il Cibelli, venuto nuovamente a conoscenza del fatto che la rapina si doveva compiere a qualunque costo, non oppose alcunchè e rimase passivo" (ivi), affermazioni tutte che, con il loro riferimento alla posizione di esplicito dissenso manifestato in un primo tempo da Cibelli ed al suo successivo atteggiamento passivo, escludono addirittura il contestato concorso nel delitto di cui al capo 7.

E' poi assolutamente certo, alla luce di tutte le risultanze processuali, che Cibelli non fu uno degli autori materiali del furto della "Lambretta" dell'Errera, non prese parte alla successiva e più volte citata riunione in casa di Malagoli, nè ebbe assegnato e svolse alcun compito durante l'esecuzione della rapina in danno dell'I.A.C.P.. Astara ha peraltro dichiarato al G.I., nel corso dell'interrogatorio del 16.11.1971, e di altri successivi (vol.V, 283 retro, 284 retro, 291 e 297), che Malagoli, la mattina del 26 marzo 1971, si recò e sostò in via Granello, in attesa di Rossi e Viel, a bordo dell'autovettura appartenente a Cibelli, ciò che dimostrerebbe il concorso quantomeno morale di quest'ultimo nella rapina; ma le affermazioni fatte in tal senso da Astara non appaiono convincenti per una pluralità di ragioni. All'epoca dei fatti in esame Cibelli possedeva una vecchia autovettura "Fiat 600" targata GE 172632 (vol.VII - 3 - 115), mentre Malagoli disponeva di un'auto "Fiat 500" intestata a sua moglie (vol.V, 170) e non appare spiegabile, nè Astara lo ha spiegato, per quale ragione Malagoli avrebbe dovuto servirsi, in occasione della rapina, non della propria autovettura, ma di quella di Cibelli, non particolarmente efficiente, anche se ancora utilizzabile (v. dep. teste Burlando in verb.dib., 349); Astara aveva affermato, nel precedente interrogatorio del 19.7.1971 (vol.V, 254), di avere visto la mattina del 26.3.1971 Malagoli in via Granello a bordo di un'auto "Fiat 850", mentre l'auto di Cibelli ha la ben diversa struttura della "Fiat 600", ed ha poi corretto tale affermazione, riferendola all'auto di Cibelli, nel corso del citato interrogatorio del 16.11.1971 ed in quello successivo del 9.1.1972 (vol.cit. 283 retro e 296 retro, 297), dando della pri

ma versione spiegazioni confuse, contraddittorie ed inattendibili (loc. ult. cit.); le ulteriori risultanze concernenti l'autovettura a bordo della quale Malagoli sostò in via Granello in attesa di Rossi e Viel sono costituite esclusivamente da dichiarazioni rese da Malagoli e da Fiorani, secondo le quali il primo avrebbe utilizzato nella detta occasione la sua auto "Fiat 500" (volV, 159 e 170 e verb.dib. 100 retro e 101, 127).

Sulla base di ripetute e concordanti dichiarazioni di Astara (vol.V, 269,290 e 291) e di una generica, ma sintomatica, ammissione di Fiorani (ivi, 121) ed ove si rilevi che Cibelli e Porcu si conoscevano e frequentavano intensamente da diversi anni, può affermarsi che Cibelli si recò la sera del 26 marzo 1971 in casa di Porcu, ove, come si è già rilevato, nella tarda mattinata di quello stesso giorno erano convenuti, Viel, Astara, Fiorani e Sanguineti e più tardi, verso sera, erano giunti altri elementi del "22 ottobre": la circostanza, che non appare inconciliabile con gli impegni che Cibelli ha dichiarato di avere avuto la sera del 26 marzo ed il giorno successivo (vol.V, 139 e 140, e verb.dib. 123 retro) e dei quali le risultanze processuali non hanno certo fornito una convincente conferma (dalle deposizioni dei testi Sebaste Antonia e Miglietta Vito - in verb.dib. 336 retro e 337 - sembra desumersi che Cibelli si sia recato in casa dei medesimi, non la sera di venerdì 26 marzo 1971, ma quella del giorno successivo; le deposizioni rese da Miglietta Fulvia - in vol.VII, 62 ed in verb.dib. 242 e segg. - legata sentimentalmente all'imputato ed a detta della quale il medesimo si sarebbe recato ad incontrarla il 27 marzo a Torino, ove essa era giunta proveniente da Valtournanche, sono state testualmente confermate da un'amica della Miglietta, la teste Delle Piane Giovanna, soltanto nel corso dell'istruzione - vol.VII, 65 - ma non al dibattimento - verb.,277 retro -, ove non hanno parimenti trovato conferme precise nelle deposizioni dei testi Oten e Brunodet - verb.dib. 340 e 341 retro), non è peraltro idonea a dimostrare il concorso di Cibelli nella rapina, poichè l'imputato ben può essersi recato nell'abitazione di Porcu, non solo in ossequio ad una abitudine dettata dall'amicizia, ma, come è più ragionevole ritenere, per affrontare unitamente ad altre persone che, come lui, facevano parte del "22 ottobre",

i problemi che derivavano alla organizzazione dei tragici sviluppi della rapina in danno dell'I.A.C.P., sviluppi dei quali ben può essere stato informato da altri (e di cui poteva avere avuto notizia dalla lettura dei giornali del pomeriggio), anche se non aveva concorso nel reato.

Cibelli deve dunque essere assolto dalle imputazioni di cui ai capi 7 - 8 - 9 - 10 - 11 e 14 per non aver commesso il fatto. Non può peraltro modificarsi l'imputazione di rapina, nè, tantomeno, quella di omicidio, nei suoi confronti, in quella di favoreggiamento personale, per avere egli prestato aiuto ai responsabili dei reati indicati, dopo il fallimento dell'impresa delittuosa in esame, poichè nei capi di imputazione n.7 e 8 non è rinvenibile alcun riferimento ad una simile attività da lui esplicata.

SEZIONE 4 Il risarcimento dei danni

Le argomentazioni sopra svolte, che inducono la Corte ad affermare la penale responsabilità dei soli Rossi, Battaglia, Fiorani, Malagoli, Sanguineti, Viel ed Astara in ordine alla rapina in danno dell'I.A.C.P. ed all'omicidio in danno di Alessandro Floris, comportano l'accoglimento nei soli confronti dei predetti delle domande di risarcimento di danni proposte dalle parti lese Caschili Angela, Floris Franco e Istituto Case Popolari di Genova, costituite parti civili; la liquidazione dei danni viene rinviata a separata sede.

In accoglimento della domanda proposta da Cucini Bruno, costituitosi a sua volta parte civile, Rossi va condannato a risarcirgli i danni morali, che si liquidano nella richiesta misura simbolica di lire mille, derivati dal reato di cui al capo 9, a nulla rilevando il fatto che la relativa imputazione sia stata modificata in quella di minaccia grave ed assorbita nel reato di cui al capo 7.

Le spese di costituzione e difesa delle parti civili si liquidano nel dispositivo.

(NOTA: " Gli interrogatori degli imputati nel corso della

istruzione sono contenuti nel vol. V degli atti, nel quale è inserito un indice analitico degli interrogatori medesimi.

Gli interrogatori degli imputati al dibattimento sono contenuti nelle pagine da 92 a 165 del relativo verbale, al quale è stato allegato un indice di tutto lo prove assunte al dibattimento.

Gli esami testimoniali esplotati nel corso dell'istruzione con riferimento alla strage-omicidio dell'I.A.C.P. nelle sue linee generali sono contenuti nel vol.VI, fasc.2, mentre gli atti istruttori relativi alle posizioni di singoli imputati sono contenuti nello stesso volume, nei fascicoli 10, 11, 12 e 13 e nel vol. VII, fasc.2; la perizia sulla salma di Alessandro Floris si trova in vol.VIII, fasc.1.

Gli esami dei testi assunti al dibattimento in merito all'episodio delittuoso esaminato in questa parte della sentenza si leggono alle pagine da 285// a 320 del relativo verbale.

I rapporti di P.G. si trovano nel vol. IV, fasc. 12.

Gli atti relativi al giudizio direttissimo, iniziatosi a suo tempo a carico del solo Rossi, sono contenuti nel vol. I- fasc. 1 - sottof. 2.").

PARTE IV Gli attentati e la interferenza televisiva

(Capi da 19 a 41)

P r e m e s s a

Nelle precedenti parti II e III di questo capitolo si sono esaminati due episodi delittuosi di indubbia gravità, quali il sequestro di Sergio Gadolla e la strana omicidio dell'ISCO, verificatisi rispettivamente nell'ottobre 1970 e nel marzo 1971 ed attribuibili entrambi, come si è visto, al gruppo "22 ottobre"; la strana e l'omicidio, lo si è già rilevato, avevano lo scopo di procurare mezzi economici al gruppo "22 ottobre", anche se taluni fra i componenti nel primo delitto furono mossi in tutto o in parte da ragioni di tornaconto personale. I reati commessi nel corso dei due episodi delittuosi e trovano dunque, dei disegni del "gruppo", una funzione strumentale, diretti com'erano ad assicurare la vita stessa della organizzazione e, sopra tutto, a procurare alla medesima quei mezzi, che erano necessari per la realizzazione di quelle ulteriori imprese delittuose, che rientravano più propriamente nelle finalità del "gruppo". A tali specifiche imprese, costituite da attentati e da interferenze nelle trasmissioni televisive, viene dedicata questa parte della sentenza.

SEZIONE 1 L'attentato ad una sezione del P.S.U.

(Capi da 19 a 22)

I fatti, che hanno dato origine alle imputazioni di cui ai capi indicati, hanno costituito oggetto di un rapporto della Questura di Genova in data 24.1.1970 (vol.IV,3-1), dal quale risulta che alle ore 2 dello stesso giorno un guardiano notturno vedeva nei pressi della via Peano un giovane allontanarsi improvvisamente e notava poi che alla porta della sezione del P.S.U., sita al n.8-A di detta via, era stato appoggiato un cilindro di dinamite plastica incendiato di 20 cm. per 2, con innesto un detonatore, del che informava subito la Questura.

Il guardiano notturno nominato, tale Lombardozzi, aveva

to dal G.I. (vol.IV,3-1), veniva invitato ad esaminare le fotografie di diversi imputati di questo processo, dopo di che dichiarava che il volto effigiato nella fotografia dell'imputato Maino "poteva essere" quello della persona da lui vista fuggire nella detta occasione; desta dunque stupore la certezza del riconoscimento manifestata da tale teste al dibattimento (verb. 213 retro e 214). Comunque di tale riconoscimento non può farsi alcun uso a carico del Maino, attesa la dichiarazione di improcedibilità pronunciata dalla Corte nei suoi confronti, per i reati in esame, con ordinanza dell'8.11.1972.

Della relazione depositata dal perito Cavenago (vol.VIII, 11-5-pag.7) non è deducibile alcun elemento utile in relazione all'attentato in esame. Le sole specifiche risultanze sul punto sono costituite da dichiarazioni rese da Sanguinetti (vol.V, 197 e 205) nel corso di interrogatori dichiarati nulli da questa Corte con la citata ordinanza e delle quali non può dunque tenersi conto alcuno, attese che nè Sanguinetti nè altri imputati hanno poi confermato il contenuto di tali dichiarazioni.

Gli imputati Rossi, Viel, Battaglia, Pignani e Pinaldi devono dunque assolversi dagli addebiti di cui ai capi da 19 a 22 per non aver commesso il fatto, mancando qualsiasi specifico elemento a loro carico in proposito; nessuna pronuncia deve essere invece emessa nei confronti di Maino, De Scisciolo e Piccardo Giuseppe, a seguito della dichiarazione di improcedibilità, alla quale si è fatto riferimento.

SEZIONE 2 L'attentato al Consolato degli U.S.A.
(Capi da 23 a 26)

Secondo quanto risulta dal rapporto dei CC. del 3.5.1970 (vol.IV, 4-2) nelle prime ore del mattino di quello stesso giorno, verso le ore 5, un guardiano notturno notava nei pressi del Consolato Generale degli U.S.A., sito in Piazza Portello di questa città, un involucro, che risultava poi contenere dei cilindri di esplosivo collegato a mezzo di una miccia ad una sigaretta accesa; un appuntato dei carabinieri in servizio presso il detto Consolato, prontamente avvertito dal guardiano notturno, strappava la miccia dall'innesco, evitando

l'esplosione dell'ordigno. Nè il guardiano notturno nè l'appuntato sono stati in grado di indicare gli autori dell'attentato (vol.VI, 2 e verb. dib. 212 retro e 213).

L'attribuzione, a diversi fra gli imputati di questo processo, dei reati inerenti all'attentato si fonda su alcune dichiarazioni, peraltro relativamente generiche, rese da Sanguineti nel corso degli interrogatori resi il 16.4 ed il 3.5.1971 (vol. V, 197 e 205), dichiarati nulli dalla Corte con l'ordinanza dell'8.11.1972, e sulle ulteriori dichiarazioni rese da Astara nell'interrogatorio davanti alla P.C. del 4.9.1971 (vol.V,250), del quale la Corte ha parimenti pronunciato la nullità con la citata ordinanza; i detti due imputati non hanno in seguito confermato le dichiarazioni in questione, delle quali non può quindi tenersi alcun conto.

L'analogia rilevata "con buona approssimazione" dal perito Cavenago fra i candelotti di esplosivo rinvenuti e sequestrati a fine marzo 1971 del magazzino dell'imputato Rossi e quelli contenuti nell'involucro trovato oltre dieci mesi prima presso il Consolato degli U.S.A. (vol.VIII,11-5- pagg.5 e 12) può giustificare al massimo un sospetto, ma nulla di più a carico del Rossi. Tali essendo le risultanze processuali, si impone l'assoluzione, per non aver commesso il fatto, di tutti gli imputati, ai quali sono stati attribuiti i reati inerenti all'attentato in danno del Consolato degli U.S.A. (fatta eccezione per i soli Maino, De Scisciolo e Riccardo Giuseppe, nei cui confronti non può emettersi alcuna pronuncia per effetto dell'ordinanza in data 8.11.1972 di questa Corte).

SEZIONE 3 L'attentato ad un autocarro dei CC.
(Capi da 27 a 30)

Alle ore 7 del 24 dicembre 1970 un brigadiere dei CC., durante un giro di ispezione agli automezzi militari parcheggiati all'esterno della Caserma dei CC. di Genova - Via Moresco - rinveniva nei pressi di un autocarro militare un involucro contenente un rudimentale ordigno esplosivo, composto da 4 candelotti di gelatina esplosiva, innescati con tre micce a lenta combustione complete di capsule detonanti. Le indagini subito svolte non consentivano di individuare le persone che avevano collocato

nei incontra nella trasmissione del telegiornale dicendo che "loro" avevano messo una bomba sotto un camion; tutto quanto esposto costituiva oggetto di un rapporto dei CC. in data 8.1.1971 (vol.IV, 5-2).

Il fatto delittuoso è stato attribuito da Astara a Rossi e Viel una prima volta nell'interrogatorio davanti alla P.G. del 4.2.1971 (vol.V), del quale non può tenersi conto, attesa la pronuncia di nullità che con riferimento ad esso è stata emessa da questa Corte con la citata ordinanza, ed una seconda volta con l'interrogatorio del 9.1.1972 (vol.cit.,300), allorchè ha dichiarato: "Respingo recisamente l'accusa di avere partecipato all'attentato e reati connessi in danno di un automezzo militare... Non posso dire chi abbia partecipato, oltre al Rossi ed al Viel, sia nella fase ideativa sia in quella esecutiva ai detti fatti". Quest'ultima dichiarazione, priva com'è della indicazione di specifiche circostanze che indichino le precise responsabilità di Rossi e Viel in merito all'attentato, non consente di ritenere tali imputati sicuramente concorrenti nei reati in esame; le ulteriori risultanze, costituite dalla generica analogia tra i candelotti contenuti nell'involucro rinvenuto presso l'autocarro dei CC. e quelli sequestrati a Rossi (vol.VIII, 11-5, pagg.4 e 12), nonchè dal testo delle intercettazioni telefoniche del 20.12.1970 non appaiono sufficienti a colmare la lacuna della dichiarazione di Astara con riferimento a Rossi e Viel, che devono dunque assolversi dalle imputazioni in questione, sia pure con formula dubitativa.

Tutti gli altri giudicabili, che sono stati chiamati a rispondere delle stesse imputazioni, devono invece essere assolti per non aver commesso il fatto, data l'assoluta mancanza di elementi a loro carico.

SEZIONE 4 - L'attentato al deposito della Igmis

(Capi da 31 a 34)

Poco dopo le ore 0,15 del 6 febbraio 1971 nel deposito della società "Igmis" situato in Genova-Sestri Ponente, via d'Albissone n.1 scoppiava un incendio di vaste proporzioni, a cui fanno riferimento diversi rapporti di P.G. e dei Vigili del

[illegible] un edificio prossimo a quello indicato, veniva svegliato dal suo cane e, alcatori, vedeva delle fiamme uscire dal deposito della "Ignis", dal che dava subito l'allarme, svegliando a sua volta diverse persone che abitavano nello stabile, ove aveva sede il deposito (le quali riuscivano a mettersi rapidamente in salvo) e provocando altresì l'intervento dei vigili del fuoco (vol.VI, 5-7 e 8 e verb.dib.,219). L'incendio veniva domato dopo circa quattro ore (vol.IV,-6-7 retro) e si poteva quindi constatare che esso aveva arrecato danni gravi esclusivamente al primo ed al secondo piano dell'edificio, provocando la completa distruzione di un rilevante numero di elettrodomestici ivi depositati, per un valore di circa lire 200 milioni (loc. ult.cit., nonchè vol.VI, 5-12 retro).

Le ipotesi in un primo tempo formulate attribuivano a fatti accidentali, quali un improvviso corto circuito, lo scoppio dell'incendio, ma in seguito la natura dolosa dell'evento emergeva con evidenza via via crescente. La sera dello stesso 6 febbraio una voce interferiva nelle trasmissioni televisive mirate in diverse zone di Genova ed annunciava: "Nella notte del 5 al 6 febbraio compagni.....GAP di Genova hanno portato a compimento incendiato il deposito della "Ignis" di Sestri....; ...Perchè...si arricchisce sulle spalle degli operai e finanzia lo squadrismo fascista.....". Il successivo venerdì 19 febbraio, nel corso di analoga interferenza, sedicenti "gruppi di azione partigiana" si assumevano la paternità dell'incendio del deposito della "Ignis" nonchè di altro, del quale si trattava più oltre, verificatosi il 18.2.1971 nel deposito di combustibili della raffineria Garrone, sito in Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria (vol.VI, 2-13 e 14). Diversi testi precisavano in seguito che l'incendio aveva avuto origine all'interno del deposito della società "Ignis" in zona assai prossima al ballatoio di una gru, che si elevava a distanza di pochi metri da un muro perimetrale demlio stabile (vol.VI, 5-2,3,4,7 e 8 e verb.dib., pagg. da 216 a 219) e dalla quale sembrava assai facile introdurre una sostanza infiammabile all'interno del primo piano dell'edificio e provocarne quindi l'incendio.

Ulteriori risultanze processuali hanno confermato la natura

dolose del fatto e conseguente di attribuirne la generica paternità al gruppo "22 ottobre" e la giuridica responsabilità ad alcuni componenti della organizzazione.

La riferibilità del fatto al "gruppo" citato si desume agevolmente: a) da ripetute dichiarazioni di Astone, che vennero esaminate tra breve; b) da un'affermazione fatta da Sanguineti, che ha detto di avere chiesto a Battaglia se gli attentati alla "Ignis" ed alla Cannone erano stati opera della organizzazione e che Battaglia, in risposta, fece "un sorriso assai significativo" (vol.V, 217); c) dal fatto che Rossi ha ripetutamente accusato nel corso dei suoi interrogatori la "paternità politica" degli attentati in danno della Ignis e della Cannone, alla cui ideazione ed esecuzione ha tuttavia negato di avere dato alcun contributo (vol.V, 12 e vedi anche 97 retro); d) dalla completa riferibilità dell'impresa delittuosa in esame rispetto a quella teorizzata ed esaltata da Rossi nel libretto da lui scritto in carcere (vol.VI, 10 A.- 22.- pagg.4 e segg. e 19 in particolare); e) dalla citata interferenza televisiva, sicuramente opera del "gruppo", che, come si rileverà nella prossima sezione 6, disponeva di apparecchiature idonee all'uopo.

Avendo presenti la risultanza elencate, nonchè la zona di origine dell'incendio, appaiono non solo attendibili, ma anche convincenti, le ripetute e circostanziate dichiarazioni che Astone ha reso in ordine all'episodio delittuoso in esame nello interrogatorio del 1.9.1971 (vol.V, 249 e 250), travolte sì dalla nullità pronunciata dalla Corte con la più volte citata ordinanza, ma espressamente e validamente confermate in seguito (ivi, 290 retro), nell'interrogatorio del 3.11.1971 (ivi, 275 e segg.), nel corso del quale l'imputato ha assunto la propria responsabilità in ordine a tale episodio, ed in quello del 9.1.1972 (ivi, 300). Dalle citate dichiarazioni si desume che nella notte fra il 5 ed il 6 febbraio 1971 Rossi, Viel, Castello ed Astone si recarono, a bordo del furgone intestato a Viel, nei pressi del deposito della "Ignis" e che Rossi salì lungo la vicina via, dalla quale, debitamente aiutato dai compagni, lanciava all'interno del deposito ed attraverso un finestrino rimasto aperto quattro bidoncini pieni di benzina (in precedenza acquistati da Viel ed Astone e riempiti quindi con il

carburante nel magazzino di via Piacenza), nonchè un ordigno esplosivo con la relativa miccia accesa, cagionando in tal modo l'incendio, e che successivamente gli imputati predetti si allontanavano alla volta di Genova; dalle dichiarazioni di Astara si desume altresì che il Battaglia, che aveva partecipato alla ideazione ed alla preparazione dell'attentato e ricevuto lo specifico incarico di recarsi a bordo della sua autovettura nei pressi del deposito della "Ignis" per svolgere la funzione di "palo", non giungeva sul posto convenuto perchè aveva sbagliato strada.

Deve dunque affermarsi la penale responsabilità degli imputati Rossi, Viel, Castello, Battaglia ed Astara in ordine ai reati di incendio, nonchè di detenzione, trasporto e scoppio di materiale esplosivo (quello con cui Rossi ha provocato l'incendio dei bidoncini pieni di benzina), di cui ai capi da 31 a 34 della rubrica, osservandosi fin da ora, quanto al primo reato, che devono senza dubbio ritenersi sussistenti le due circostanze aggravanti contestate, che concernono i fatti commessi su depositi di merci (art.425 n.4 C.P.) nonchè su edifici abitati (art.425 n.2 C.P.: nello stabile ove ha sede il deposito della "Ignis" abitavano e si trovavano al momento del fatto ben 12 persone, appartenenti a quattro nuclei familiari distinti (vol.VI, 5, pagg. da 1 a 4 e verb. dib., 216 e 217): la parziale destinazione dell'edificio ad uso di abitazione, nella parte superiore, era ben visibile dall'unica strada di accesso al deposito, come risulta dalla fotografia a colori in vol.VI, 5-15, contrassegnata sul retro dalla sigla dell'estensore di questa sentenza).

Il concorso nei reati in esame ed in quelli inerenti all'attentato al deposito della raffineria Carrone (al quale pare opportuno fare alcuni riferimenti in questa specifica sede, per evitare inutili ripetizioni) è stato contestato, con l'aggravante della promozione, organizzazione e direzione della cooperazione criminosa (art.112 n.2 C.P.) in entrambi gli episodi, sia a due imputati investiti di specifici ruoli nelle fasi esecutive dei reati, e cioè Rossi e Battaglia, che a Fiorani, Gibelli e Porcu, sicuramente estranei a tali fasi, sulla base di alcune dichiarazioni rese da Astara davanti al G.I., alle quali si è già in parte fatto riferimento in sede di esame della posizione di Porcu in ordine

alla rapina-omicidio dell'I.A.C.P.. Si tratta delle dichiarazioni contenute nei verbali di interrogatorio dell'8 e 21 ottobre e del 3 novembre 1971 di Astara, secondo le quali: 1) "Nell'abitazione di Cibelli avvenivano frequenti riunioni politiche nel corso delle quali si prendevano decisioni in ordine in ordine all'attività criminosa (attentati ecc); a dette riunioni presenziavano il Rossi, il Fiorani, il Marletti, il Porcu..." (vol.V, 259 retro); 2) "Oggetto delle riunioni, che avvenivano prevalentemente in casa del Porcu erano non solo ragioni ideologico-politiche, ma anche il commento di attentati già posti in essere in precedenza dal gruppo..., la preparazione di ulteriori attentati ed anche azioni criminose tipo rapine ed estorsioni...; gli attentati alla "Ignis" ed alla Carrone vennero deliberati dal gruppo nell'abitazione del Porcu e del Cibelli loro presenti e consenzienti" ...Naturalmente in sede di riunione plenaria del gruppo si deliberavano le azioni delittuose nelle loro linee generali. I dettagli venivano poi stabiliti nella imminenza dell'azione ed in luoghi diversi dalle case del Porcu e del Cibelli. Per esempio, a quanto ho saputo, gli attentati alla "Ignis" ed alla Carrone vennero preparati nel magazzino di Rossi in via Piacenza... Alle decisioni, prese nelle riunioni del gruppo, davano il loro apporto tutti i presenti. Una preminenza decisa sugli altri io la riconoscevo al Porcu, al Cibelli, al Fiorani, al Rossi ed al Battaglia." (vol.cit. pagg. da 264 a 266); 3) "...la decisione di commettere i due attentati venne presa in sede di riunione di gruppo nell'abitazione del Porcu" (vol.cit., 275).

Questa Corte non ritiene, però, che sulle riportate dichiarazioni di Astara possa fondarsi l'attribuzione a Rossi e Battaglia dell'aggravante di cui all'art.112 n.2 C.P. ed a Porcu, Cibelli e Fiorani quelle del concorso nei reati inerenti ai due attentati, con l'aggravante medesima. Deve infatti qui ribadirsi quanto si è già rilevato con riferimento a buona parte delle frasi riportate nelle precedenti pagine 139 e segg., che, cioè, le dichiarazioni di Astara non consentono di stabilire una sicura e convincente demarcazione tra la generica attività del gruppo "22 ottobre" e la specifica ideazione e preparazione di singole imprese criminose, sono piuttosto generiche, non spiegano la

necessità di "delibere generali" accanto alle decisioni particolari relative a singole imprese, non trovano riscontro in altre risultanze processuali e sono state contrastate dalle dichiarazioni dei vari coimputati. Astara ha parlato inoltre di "una bicchierata in allegra compagnia", avvenuta la sera successiva all'attentato in danno della "Ignis" e per festeggiarne "la buona riuscita", alla quale egli partecipò in casa di Fiorani, presenti quest'ultimo, Rossi, Viel, Battaglia e Castello (vol.V, 266), ma la circostanza, peraltro priva di riscontri, nulla aggiunge nei confronti degli imputati investiti di ruoli inerenti alla fase esecutiva dell'attentato e getta poco più che un'ambra di sospetto a carico di Fiorani. Astara ha detto altresì (vol.cit. 267) che "l'ottimo risultato ottenuto con l'incendio doloso della Ignis" venne ulteriormente festeggiato nel corso di un pranzo a Bordighera, a cui egli prese parte unitamente a Viel, Rossi, Gibelli, Porcu, Battaglia e Fiorani e nel corso del quale l'attentato venne "commentato favorevolmente", ma la circostanza, che pure potrebbe giustificarsi semplicemente sulla base della comune appartenenza dei convitati al gruppo "22 ottobre" (a detta di Astara "secondo scopo della gita nella riviera di Ponente era quello di effettuare le solite esercitazioni paramilitari", loc. e pag.cit.) non appare credibile, atteso che il pranzo in questione, a detta dello stesso Astara, ebbe luogo in un pubblico ristorante, ove altri avventori avrebbero potuto agevolmente intuire le ragioni del pranzo ed il tema dei discorsi degli imputati, che si sarebbero in tal modo esposti senza ragione al pericolo di vedersi attribuire la paternità dell'attentato in danno della "Ignis" e di essere oggetto di indagini da parte della P.G.. L'affermazione di responsabilità in ordine ai reati consumati in occasione dell'attentato in danno della "Ignis" deve dunque essere limitata ai soli Rossi, Battaglia, Astara, Castello e Viel con esclusione, per i primi due, della aggravante di cui all'art.112 n.2 C.P., e, per tutti, di quella relativa al numero dei concorrenti nei reati; la valutazione delle singole responsabilità determinate in questa sezione viene rinviata alla successiva, dedicata all'attentato contro la società Garrone, atteso che, come si vedrà, i due attentati vanno attribuiti agli stessi imputati, per cui deve ritenersi

sussistente il vincolo della continuazione tra i due episodi criminosi.

La Corte ritiene poi di assolvere Fiorani e Porcu dalle imputazioni in esame per insufficienza di prove, attese le dichiarazioni, prive di riscontri, con le quali Astara ha attribuito al primo la partecipazione ad un sopraluogo nei pressi della "Ignis" prima dell'attentato (vol.V,276) e ad entrambi una posizione particolarmente accesa e decisa a favore del compimento degli attentati decisi all'interno del gruppo "22 ottobre" (ivi 266). Gibelli deve invece essere assolto dagli stessi reati con formula piena, dovendosi rilevare, oltre a quanto si è esposto in precedenza con particolare riferimento alle riunioni in casa sua e di Porcu, che Astara ha ulteriormente affermato che, nel corso di tali riunioni, Gibelli cercava addirittura di persuadere i coimputati a non compiere gli attentati, che contrastavano con la sua teoria della non violenza (vol.V, 266 e 275). E' ben vero che, a detta di Astara, Gibelli avrebbe addirittura assistito all'incendio del deposito della "Ignis" dal vicino viadotto dell'autostrada Genova-Savona (vol.cit.277), ma la circostanza appare decisamente incredibile, ove si abbia riguardo al fatto della mancanza di una corsia di sosta o di emergenza in tale tratto dell'autostrada (v. la fotografia in vol.IV,6-26), in cui, specie di notte, è estremamente pericoloso lasciare in sosta un'autovettura.

Anche Marletti deve essere assolto dalle stesse imputazioni con formula piena, poichè l'unica specifica risultanza a suo carico è costituita dalla sua partecipazione, affermata da Astarà (vol.V, 259 retro), alle riunioni in casa di Gibelli durante le quali "si prendevano decisioni in ordine all'attività criminosa (attentati ecc. ...) da svolgere", come si è visto in precedenza.

Nessun elemento esiste in atti a carico di Malagoli e Perissinotti con riferimento all'attentato in danno della "Ignis", ciò che impone l'assoluzione di tali due imputati dai reati in esame per non aver commesso il fatto.

SEZIONE 5 L'attentato al deposito della raffineria Garrone
(Capi da 35 a 38)

Verso le ore 3 della notte sul 18 febbraio 1971, all'interno del deposito della s.p.a. "Dott.Edoardo Garrone-Raffinerie Petroli", sito in Arquata Scrivia, si verificava una violenta esplosione (v.dep.testi in vol.VI,6-pagg.3,4 bis, 6,8,10,11 e 17 e verb.dib.238 e 239), a seguito della quale un incendio di imponenti proporzioni, le cui fiamme raggiungevano un'altezza compresa fra i 50 ed i 100 metri (vol.VI, 6-2,4,5 e 11), si sviluppava da un serbatoio sferico contenente gas liquido propano-butano, della capacità di 500 mc.; grazie all'entrata in funzione del dispositivo automatico antincendio ed all'intervento di diverse squadre di Vigili del Fuoco veniva evitata la propagazione delle fiamme ad altri serbatoi e l'incendio veniva estinto verso l'alba (v.diversi rapporti in vol.IV, fasc.7).

Nel corso di una ispezione compiuta di prima mattina dal Pretore di Serravalle Scrivia con l'ausilio della P.G. (vol.,fasc. citt.pagg.3-8), si accertava che la sfera interessata dallo incendio, del diametro di circa 10 metri e con la parte inferiore distante dal suolo circa m. 1,50, presentava in tale parte inferiore i suoi congegni vistosamente danneggiati e parzialmente divelti ed un foro di forma semicircolare, del diametro di circa cm.15, i cui margini presentavano slabbrature ripiegate verso l'interno della sfera; nella zona del terreno sottostante al serbatoio veniva notata una buca rotondeggiante del diametro di mt. 1,50 e profonda circa cm.70 e, nei pressi, la presenza di frammenti di meccanismi, tra cui, in particolare, tre elementi di pile a secco, una molla in lamina d'acciaio a cerchi concentrici, un cerchietto in lamiera piatta con i bordi aperti, due piastrine di ottone ed una rotellina dentata con 5 raggi, grossa come un anello da dito; si appurava inoltre che la rete di recinzione del deposito, in un punto distante circa 30 metri della sfera incendiatasi, presentava un varco, praticato di recente, a partire dal quale ed all'esterno della rete erano visibili sul terreno coperto di neve delle orme di piede umano calzato, di andata e ritorno, che volgevano verso sud (v. fotografia in vol.IV, 7-55).

La sera del successivo 19 febbraio, durante la trasmissione

[illegible] telegiornale dell'[illegible] e 30, la voce di un ignoto, che veniva ascoltata da diverse zone di Genova, si inseriva nell'audio del programma televisivo ed annunciava, in nome di "radio GAP, gruppi di azione partigiana "che nella notte dal 17 al 18 febbraio il quarto distaccamento GAP d'Italia aveva portato a termine un'altra decisa rappresaglia contro il noto fascista Garrone, sovvenzionatore del M.S.I. e delle squadre paramilitari fasciste, incendiando due depositi della raffineria di Arquata Scrivia e provocandogli ingenti danni"; l'ignoto rivendicava inoltre, sempre in nome dei G.A.P., la paternità dell'incendio del deposito della "Ignis", di pochi giorni prima.

Le prime indagini della P.G. e gli accertamenti effettuati in merito ai frammenti di meccanismi rinvenuti nei pressi della sfera interessata dall'incendio inducevano a ritenere che lo stesso fosse stato determinato dall'esplosione di una carica di dinamite o di tritolo, provocato mediante un congegno ad orologeria (vol.IV, 7 - da 24 a 27); il perito incaricato di determinare la causa dell'esplosione, i mezzi usati per provocarla e le conseguenze da essa derivate, depositava una relazione (vol.VIII-13) nella quale, a seguito di esaurienti e logiche argomentazioni, concludeva nei seguenti termini: "1°) La causa dell'esplosione, seguita da incendio, avvenuta il 18.2.1971nel deposito costiero della raffineria Garrone in Arquata Scrivia, è dovuta ad un ordigno esplosivo con comando ad orologeria applicato in aderenza alla parete esterna del serbatoio metallico a forma sferica contraddistinto con n.46; 2°) Il mezzo impiegato per provocare l'esplosione è stato un ordigno comprendente circa kg.5 di esplosivo tipo dinamite, innescato con detonatore elettrico alimentato da due comuni pile a secco, con la chiusura del circuito elettrico comandata da u n movimento ad orologeria. L'esplosione ha provocato uno squarcio nel punto del serbatoio in cui trovavasi in aderenza, nonchè il danneggiamento di tubazioni, comandi ed apparecchiature site all'esterno della parte inferiore del serbatoio, con la conseguente fuoriuscita ed il successivo incendio dell'intero quantitativo di gas liquido (propano) contenuto, incendio che ha aggravato i danni estendendosi anche al contiguo serbatoio n. 45, fortunatamente vuoto".

Nessun dubbio può quindi sussistere in ordine alla natura

dolosa dell'intendio che, per le stesse ragioni analiticamente esposte con riferimento all'attentato in danno della "Tgnis", va sicuramente attribuito al gruppo "22 ottobre". Appare allora attendibile e credibile la versione dell'episodio delittuoso che, con ampiezza di particolari, è stata resa da Astara una prima volta nel corso dell'interrogatorio reso del 4.9.1971 (vol.V, 246 e 249), in seguito più volte validamente confermato sul punto (vol.cit. 260 retro,275 e 277 e 300), ed una seconda volta durante l'interrogatorio del 3.11.1971 davanti al G.I. (vol.cit. 275 e segg.); da tale versione si desume che la sera del 17.2.1971 Rossi, Battaglia, Viel, Castello ed Astara si recavano da Genova ad Arquata Scrivia, per provocare l'incendio nel deposito della società Garrone, a bordo di una o di due autovetture (il particolare sarà ripreso in esame con riferimento alla posizione del Gibelli), su cui caricavano l'esplosivo, i detonatori ed il congegno ad orologeria; dopo l'arrivo ad Arquata Scrivia Battaglia rimaneva a custodia dell'automezzo (o degli automezzi) in prossimità del torrente Scrivia, gli altri imputati proseguivano a piedi con l'esplosivo e l'altro materiale lungo il greto del corso d'acqua fino ad una baracca, sita nei pressi della rete di recinzione del deposito, ove si fermavano Astara e Viel, per svolgere il ruolo di "pali", mentre Rossi e Castello entravano all'interno del deposito attraverso un varco da essi praticato nella detta rete, sistemavano l'esplosivo e ne predisponevano lo scoppio, a mezzo del congegno ad orologeria, per le ore 2 della notte; tutti gli imputati si allontanavano quindi dalla zona e facevano ritorno a Genova, senza assistere all'esplosione ed all'incendio.

Per quanto concerne l'attribuzione a Rossi e Battaglia, con riferimento ai reati ravvisabili nell'episodio sopra descritto, della circostanza aggravante della promozione, organizzazione e direzione della cooperazione criminosa (art.112 n.2 C.P.) e l'ulteriore attribuzione del concorso in tali reati, con la citata aggravante, a Fiorani, Gibelli e Porcu, effettuate entrambe in base alle dichiarazioni rese da Astara in merito a riunioni tenutesi nelle abitazioni di Gibelli e di Porcu, devono qui richiamarsi le citazioni dei brani degli interrogatori di Astara e le successive argomentazioni e conclusioni esposte nella sezione precedente, ove si è fatto esplicito riferimento, tra l'altro, all'atter-

tato in danno della "Ignis", ma anche a questo contro la Cartone (v.precedenti pagine 154, 155 e 156).

Le risultanze processuali rispettivamente a carico di Fiorani e di Porcu in merito ai due attentati presentano caratteri di spiccata analogia, essendo esse limitate a dichiarazioni piuttosto generiche e prive di riscontri, con le quali Astara ha attribuito a Fiorani l'adesione al piano delittuoso in danno della "Ignis" (vol.V-247, 248 e 260) ed a Porcu un atteggiamento pantecolarmente acceso e deciso in favore del compimento degli attenta ti (ivi,266); anche con riferimento ai reati in esame la Corte ritiene dunque di dover assolvere tali due imputati per insufficienza di prove.

Quanto a Marletti, Astara non solo ne ha affermato la presenza in casa di Gibelli, mentre "si prendevano decisioni in ordine alla attività criminosa (attentati ecc...) da svolgere" (vol .V,259), con ciò nulla dicendo con specifico riferimento ai reati in esame, ma gli ha poi attribuito l'esecuzione di un sopraluogo in Arquata in funzione del successivo attentato; le dichiarazioni rese sul punto da Astara sono peraltro in parte contraddittorie e, per ciò stesso, se fanno sorgere seri dubbi sulla responsabilità di Marletti, non consentono di affermarla con sicurezza ed inducono pertanto la Corte a prosciogliere l'imputato dai reati in questione con formula dubitativa. Nell'interrogatorio nullo del 4.9.971, più volte validamente confermato in seguito, come si è visto, Astara ha infatti manifestato il semplice sospetto che Marletti, non meno di 8-10 giorni prima dell'attentato, avesse effettuato tale sopraluogo a bordo dell'auto di Rossi, danneggiata nell'occasione, ma riparata prima dell'attentato in una officina di Arquata Scrivia (vol.V,247: Astara non ha precisato la data del sopraluogo, ma essa può desumersi dal fatto che, a suo dire, lo stesso precedette quello effettuato da Rossi, Astara e Viel, seguito "alcuni giorni dopo" da un esame del progetto delittuoso nel magazzino di via Piacenza, dopo il quale "trascorsero ancora alcuni giorni" prima che Astara venisse a conoscenza - o fosse partecipe, come avrebbe confessato in seguito - dell'esecuzione dell'attentato), mentre nel successivo interrogatorio in data 3.11.1971 si è dichiarato sicuro del detto sopraluogo, collocandolo però nel tempo soltanto "quattro o cinque giorni prima dell'attentato" ed

- 162 -

affermando che la sera del fatto l'auto di Rossi non potè essere utilizzata "dato l'incidente occorso a Marletti", con ciò implicitamente ma chiaramente affermando che l'autovettura medesima venne riparata in epoca successiva a quella dell'attentato (v. vol.cit. 278 e 279). Una sicura conferma del sopraluogo che sarebbe stato effettuato, a detta di Astara, da Marletti e dell'incidente da ~~quest'ultimo~~ primo riferito non può peraltro individuarsi nella presenza di tracce di un precedente urto rilevate dalla P.G. sull'autovettura di Rossi (vol.VI,10 A- 12), tracce che non consentono di risalire al preciso incidente da cui ebbero origine.

Nello stesso interrogatorio del 3.11.1971 Astara ha poi in qualche modo coinvolto Gibelli nella fase successiva dell'attentato in danno della società Carrone affermando che, attesa la necessità di due autovetture per il trasporto degli uomini che dovevano partecipare all'impresa (Rossi, Battaglia, Viel, Castello ed esso Astara) e del materiale all'uopo necessario ed essendosi resa inutilizzabile l'autovettura del Rossi, a seguito dell'incidente occorso a Marletti durante il sopraluogo di cui sopra, oltre alla macchina di Battaglia "venne utilizzata una seconda autovettura. Si trattò di una "Fiat 850" color crema chiaro, che il Rossi mi disse essergli stata data dal Gibelli" (v. vol.V, 279). Tale dichiarazione di Astara appare però completamente inattendibile, in primo luogo perchè Gibelli, come si è già visto in precedenza, non possedeva all'epoca una "Fiat 850", ma una "Fiat 500" e le successive spiegazioni fornite da Astara in merito al preteso equivoco in ordine ai due tipi di macchine, come si è già rilevato (v. precedente pag. 144), appaiono confuse, contraddittorie ed inattendibili, in secondo luogo perchè la dichiarazione stessa è in assoluto contrasto con quelle di cui all'precedente interrogatorio dello stesso Astara in data 4.9.1971, nullo ma validamente confermato in seguito sul punto, come si è visto, durante il quale tale imputato aveva detto che il viaggio ad Arquata per compiere l'attentato era stato effettuato a bordo di una sola macchina in epoca successiva alla riparazione della macchina di Rossi, ed infine perchè, anche se questa ultima vettura fosse stata utilizzabile, il "gruppo" disponeva del furgone di Viel, certo più adatto ad una eventuale fuga che non la vecchia auto di Gibelli. Ove si abbia presente, poi, che,

a detta dello stesso Astara, Cibelli esercitò addirittura ope-
ra di persuasione nei confronti dei coimputati, per dissua-
derli dal compiere gli attentati, sembra addirittura provata
la non riferibilità dell'attentato in esame a Cibelli, che de
ve dunque essere assolto dal relativo addebito per non avere com
messo il fatto.

L'attribuzione al medico Perissinotti del concorso nei reati
inerenti all'attentato in danno della società Carrone si fonda
sulla seguente dichiarazione, resa da Astara al G.I. nello inter-
rogatorio del 23.11.1971 (vol.V,281): "In relazione a quanto
da me detto circa il dottor Perissinotti, debbo aggiungere alcuni
particolari che non ho riferito fino ad ora perchè mi dispiaceva
compromettere una persona di un certo rilievo sociale data la
sua professione di medico. Non posso negare che sia vero quanto
ha già dichiarato all S.V. il Sanguineti, e cioè che il dottor
Perissinotti non solo aveva prestato la sua opera di medico in
favore dei componenti del gruppo, ma era stato l'artificiere
che aveva preparato l'ordigno esplosivo che venne usato per lo
attentato alla Carrone. .... Quando in via Piacenza io e gli altri
complici ci preparammo per portarci ad Arquata Scrivia, mi venne
detto che l'ordigno esplosivo era stato predisposto dal Perissi-
notti. Mi ricordo che Rossi testualmente disse "ha fatto un buon
lavoro il medico" riferendosi all'ordigno esplosivo che sarebbe
stato usato per l'attentato. Gli altri correi, sentendo le parole
del Rossi, assunsero un comportamento che mi parve di piena ade-
sione al giudizio positivo dato dal Rossi sul medico". Tale di-
chiarazione, se è idonea a fare sorgere dei gravi sospetti a ca
rico di Perissinotti, non può tuttavia costituire un sufficiente
e convincente fondamento di un'affermazione di responsabilità
nei suoi confronti per i reati in esame: in primo luogo, infatti,
deve rilevarsi che l'unico riscontro della detta dichiarazione di
chiarazione è costituito da una frase di Sanguineti, che non
fa alcun riferimento all'imputato attentato contro la società
Carrone (volV, 217: "Pochi giorni prima della rapina di via Ca
stello, il Rossi mi disse testualmente che del gruppo faceva
parte anche un dottore, particolarmente esperto come artificiere,
attività che aveva esercitato come ufficiale dell'esercito. Io
non ho mai conosciuto tale dottore"); in secondo luogo, deve

sottolinearsi la singolarità della doppia veste di Perissinotti, medico ed artificiere, che non parem ragionevolmente spiegabile con il semplice fatto che egli prestò il servizio militare di leva come sottotenente presso il 1° Battaglione minatori - 5° Raggruppamento Genio di Udine, con lo specifico compito, non di artificiere, ma di sanitario militare (vol.VI, 13 - da 64 a 67). Non deve poi dimenticarsi che uno dei concorrenti nell'attentato al deposito Carrone, cioè Castello, era persona che, lavorando abitualmente in un esercizio di riparazione di articoli elettrici (vol.VII,1-9), era sicuramente in grado, non meno di Perissinotti (a suo tempo incaricato di svolgere indagini nel campo delle malattie nervose che comportavano il semplice uso di apparecchi elettronici), di preparare un detonatore elettrico comandato da un movimento ad orologeria, quale quello usato dai materiali esecutori dell'attentato (v. altresì quanto ha affermato Astara in vol.V, 259 retro con riferimento a Castello definito "esperto in bombe ad orologeria); nemmeno può omettersi di rilevare che Astara, nel precedente interrogatorio del 4.9.1971 (nullo, ma validamente confermato in seguito, come si è visto) aveva affermato di avere appresa da Rossi che lo stesso aveva predisposto l'esplosivo per l'attentato alla Carrone e pagato lire 400.000,= per l'acquisto del congegno ad orologeria di marca tedesca, che doveva provocarne l'accensione (vol.V, 247), dal che si dovrebbe desumere che il congegno citato non venne predisposto all'interno del "gruppo", ma acquistato da persona ad esso estranea. Va infine osservato che Astara, che pure aveva ampiamente e ripetutamente parlato dell'attentato al deposito Carrone a partire dal 4.9.1971, giungendo persino a confessare la propria responsabilità in proposito nell'interrogatorio del 9.11.1971, ha attribuito a Perissinotti il concorso nell'attentato soltanto nell'interrogatorio del successivo 23.11.1971; nè la tardività di tale chiamata di correo può giustificarsi in base all'asserita preoccupazione di compromettere "una persona di un certo rilievo sociale, data la sua professione di medico", perchè fin dall'interrogatorio dell'8.10.1971 (vol.V, 259 retro e segg.) Astara aveva "compromesso" il medico, Perissinotti, affermando che lo stesso era stato reclutato dal gruppo, così che non si vede per quale ragione Astara, nel suc-

interrogatorio del 3.11.1971, allorchè aveva confessato la propria partecipazione all'attentato, ribadendo la versione già resa con ampiezza di particolari, non aveva fatto il nome di Perissinotti.

Attesi i rilievi che precedono, la Corte ritiene di dovere assolvere Perissinotti dalle imputazioni in esame per insufficienza di prove.

Malagoli deve invece essere assolto dalle stesse imputazioni per non aver commesso il fatto, non sussistendo alcuno specifico elemento a suo carico con riferimento all'attentato contro il deposito della società Garrone.

La Corte ritiene pertanto di dover affermare la responsabilità per i reati di cui ai capi 35-36-37 e 38 soltanto nei confronti di Rossi, Battaglia, Castello, Viel ed Astara; devono tuttavia escludersi da tali imputazioni le aggravanti di cui all'art. 112 n.1 e 2, in base a quanto si è detto, e, dall'imputazione di incendio, la contestata aggravante di cui all'art. 425 n.2 C.P., non essendo stato commesso l'incendio su edifici abitati o su impianti industriali, ma su un deposito di materie infiammabili, ciò che conferma la sussistenza dell'ulteriore e parimenti contestata aggravante di cui all'art.425 cit. n.4.

Identici sono dunque i responsabili degli attentati in danno della "Ignis" e della Garrone, che possono farsi risalire ad un unico disegno criminoso, ciò che induce a ritenere sussistente il vincolo della continuazione tra i reati di incendio di cui ai capi 31 e 35, tra quelli di detenzione di esplosivo di cui ai capi 32 e 36, tra quelli di trasporto di esplosivo previsti dai capi 33 e 37 ed infine tra le imputazioni di scoppio di materie esplodenti di cui ai capi 34 e 38. Ai fini del computo delle pene (art.81 cpv.C.P.) si reputano di maggiore gravità i reati commessi in occasione dell'attentato al deposito della "Ignis", atteso il pericolo da esso provocato per l'incolumità delle persone.

Degli imputati responsabili dei due episodi criminosi il solo Astara, che per primo ha consentito di fare luce sugli episodi medesimi ed ha poi confessato di avervi preso parte, appare meritevole, limitatamente ai due delitti di incendio, delle attenuanti generiche che si dichiarano equivalenti alle contestate

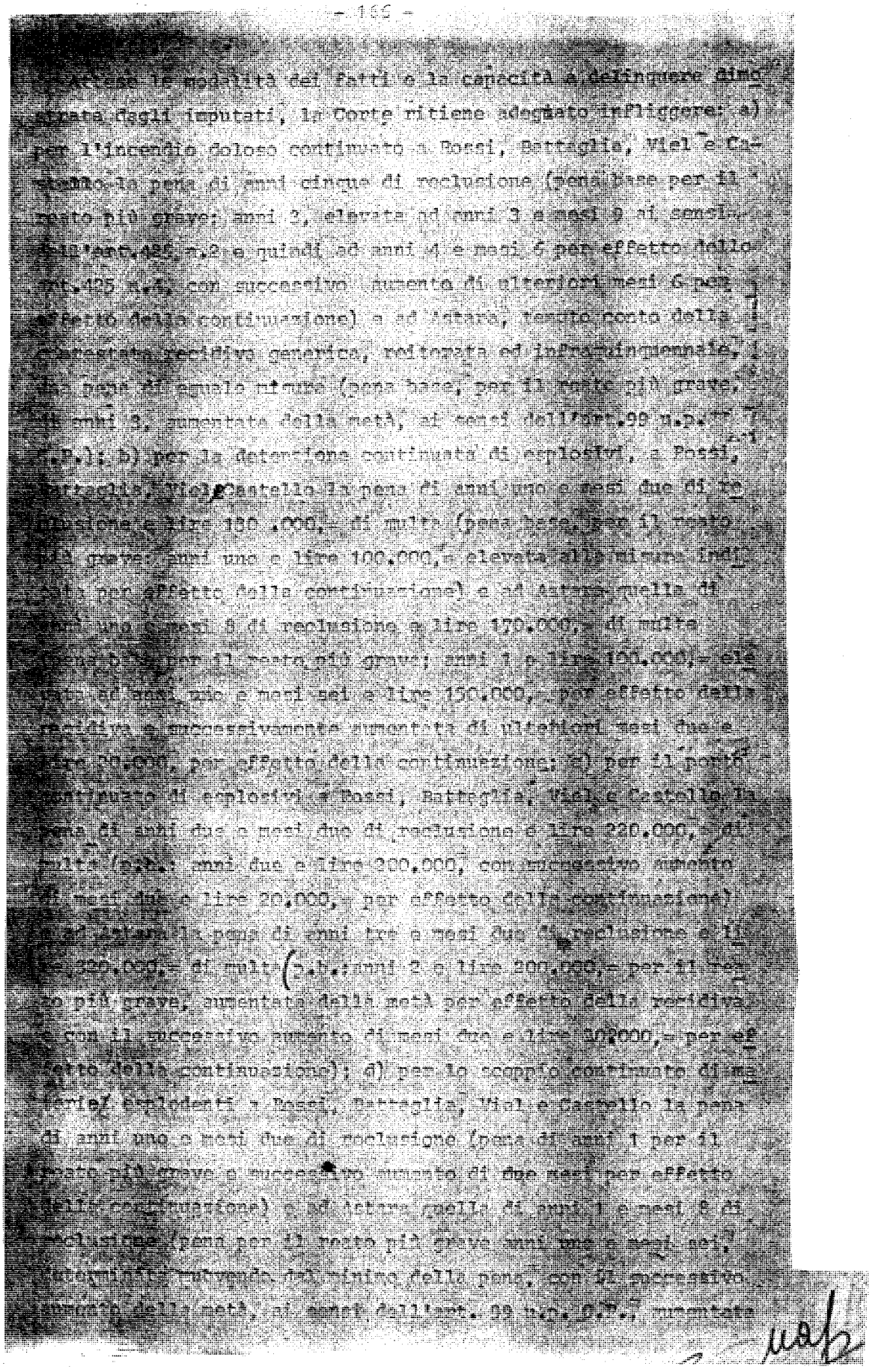

di due mesi per effetto della continuazione). La pena da infliggere a Rossi per la detenzione continuata di esplosivi, di cui ai capi 32 e 36, verrà determinata nella sezione VI, in sede di esame della posizione di Rossi in merito all'analoga imputazione di cui al capo 18. I soli Rossi, Battaglia, Viel, Astara e Castello devono essere condannati al risarcimento dei danni subiti dalla s.p.a. "Edoardo Garrone", la cui liquidazione viene rinviata a separata sede; le spese di costituzione e patrocinio di parte civile sostenute da tale società vengono liquidate nel dispositivo.

SEZIONE 6 - Le interferenze televisive

(Capi da 39 a 41)

Risulta da diversi rapporti in atti (tutti in vol.IV, fasc. 2) che nelle serate dei giorni 16-4, 26-9, 22-12, 24-12 e 30-12 del 1970 e dei giorni 6-2 e 19-2 del 1971 nel primo canale televisivo, in prevalenza nel corso del telegiornale delle ore 20 e 30, si inseriva la voce di una sedicente radio GAP (gruppi azione partigiana), percepita da diversa gente di Genova, che pronunciava frasi ostili al capitalismo, al fascismo, allo squadrismo fascista, agli industriali, alla N.A.T.O., agli U.S.A. ed alla Spagna ed incitava gli ascoltatori a partecipare a sommosse, a rappresaglie, alla distruzione dei capitalisti ed alla lotta armata. Nel corso delle due interferenze del febbraio 1971 i "gruppi di azione partigiana" rivendicavano poi la paternità degli attentati in danno della "Ignis" e della Garrone, come si è già visto in precedenza.

Non sembra possibile, benchè nessun imputato abbia ammesso gli addebiti di cui ai capi 39, 40 e 41, nutrire seri dubbi sull'attribuibilità al gruppo "22 ottobre" delle interferenze televisive in questione: le sicure e convergenti risultanze in tal senso sono costituite: a) dal ritrovamento nel magazzino di Rossi, sito in via Piacenza, di apparecchiature (vol.I, fasc.2 - sottof.3- pag.3), che il perito ing. Rubatto ha accertato essere ampiamente idonee ad interferire sui segnali audio dei canali A e B del primo programma della televisione italiana (vol.VIII, 9-7); b) dalla coincidenza tra le idee e gli obiettivi

...si nel corso delle interferenze e quelli propri del "22 ottobre"; c) dalla assunzione della responsabilità, in ordine alle imprese delittuose (attentati alla "Ignis" ed alla Carrone) riferibili al "gruppo" citato, da parte degli autori delle interferenze; d) dalle dichiarazioni di Astara sul punto, che saranno esaminate tra breve. E' ben vero che, secondo quanto ha affermato Sanguineti nell'interrogatorio del 26.10.1971, le apparecchiature radio trasmittenti rinvenute nel magazzino di Rossi "certamente non esistevano prima del fatto Cadolla" con il cui provento vennero acquistate (vol.V, 209), ciò che potrebbe indurre ad escludere la riferibilità al "22 ottobre" delle due interferenze del 16-4 e del 26-9 del 1970; ma l'omogeneità del contenuto di tutte le interferenze, che ben possono essere state effettuate con apparecchiature diverse, conduce piuttosto a ritenere che esse risalgono ad una unica fonte comune (ciò a prescindere dalla affermazione di Astara, riportata in vol.V, 272, il quale ha detto di avere notato nel magazzino di via Piacenza "prima del fatto Cadolla" un apparecchio radiotrasmittente, affermazione al quale non può attribuirsi alcun credito, posto che il detto magazzino è stato preso in locazione da Rossi soltanto nel febbraio del 1971, come risulta dal contratto inserito in vol.VI,10-A,54). La responsabilità per i reati ravvisabili nei fatti in esame può attribuirsi in primo luogo a Rossi, conduttore del magazzino in cui sono state ritrovate le citate apparecchiature, nonchè, a detta di Astara (vol.V,300), autore con altri delle interferenze, ed in secondo luogo a Battaglia, ripetutamente indicato da Astara come vero e proprio realizzatore delle singole interferenze, effettuate con le note apparecchiature montate sulla sua stessa autovettura (vol.V, 259 retro, 274, nonchè 300). E' ben vero che l'ulteriore e più specifica affermazione di Astara, secondo la quale la voce di radio GAP era quella di Battaglia (vol.cit.,252,retro), è stata smentita dalla perizia effettuata sul punto dall'ing.Avallone (vol.VIII, 8-10 e 11), ma la circostanza non vale a togliere credibilità, in via generale, alle accuse mosse da Astara e Battaglia in ordine ai reati in esame, accuse le cui imprecisioni o incertezze su specifiche circostanze ben possono spiegarsi con il fatto che Astara è stato informato da coimputati in ordine alle inter...

ferenze, alle quali non ha mai preso parte (vol.V,300). La Corte ritiene invece di dover assolvere Castolla dalle imputazioni in esame poichè, se è vero che Astara gli ha attribuito "il lavoro di preparazione e di collegamento dell'impianto di trasmissione" (vol.cit.,274), tale accusa si fonda esclusivamente su un generico "sentito dire nell'ambiente", ciò che non consente di fare sicuro affidamento sull'accusa stessa.

Astara ha inoltre affermato (vol.cit.,265) di avere sentito parlare delle interferenze televisive, nonchè degli attentati nelle case di Gibelli e di Porcu "in sede di riunione del gruppo", ma una tale dichiarazione non costituisce nulla più che un pallido indizio a carico di Gibelli e Porcu con riferimento ad una loro eventuale e specifica responsabilità in ordine ai reati in esame, dai quali essi devono dunque essere assolti per non aver commesso il fatto. Con analoga formula devono poi essere assolti tutti i rimanenti imputati ai quali sono stati attribuiti i reati medesimi, e ciò per la totale mancanza di elementi a loro carico in proposito. I soli Rossi e Battaglia devono dunque dichiararsi responsabili dei reati di interruzione continuata di pubblico servizio, di effettuazione continuata di trasmissioni radioelettriche senza la preventiva e necessaria concessione, nonchè di omessa denuncia della detenzione di apparecchi radiotrasmittenti, di cui ai capi 39, 40 e 41 della rubrica, in ordine ai quali devono però escludersi, sia l'aggravante inerente alla posizione dei promotori ed organizzatori della cooperazione nei reati (art.340 cpv. in relazione al capo 39, e art.112 n.2 in relazione agli altri capi), in mancanza di specifiche risultanze in proposito, sia l'aggravante del numero dei concorrenti, di cui all'art.112 n.1, attesa l'assoluzione dei coimputati.

Avuta presenti le modalità dei fatti e la personalità degli imputati Rossi e Battaglia, la Corte ritiene adeguato infliggere ad ognuno di essi la pena di mesi due di reclusione per il reato di cui al capo 39 (pena base: mesi uno e giorni 15, aumentata di giorni 15, per effetto della continuazione), la pena di mesi tre e giorni 15 di arresto e lire 30.000,= di ammenda per la contravvenzione di cui al capo 40 (pena base: mesi tre e lire 30.000, aumentata di giorni 15 e lire 10.000, ai sensi della

[illegible] 2pv. C.P.] e l'ulteriore pena di lire 5.000 di ammenda per la contravvenzione prevista al capo 41.

(NOTA: "In merito all'attentato in danno del P.S.U., v.rapporti in vol. IV-3, esame teste sentito in istruzione in vol. VI-3 ed esame teste al dibattimento nel relativo verbale,213 retro. Quanto all'attentato al Consolato U.S.A., v. rapporti in vol.IV-4, esame testi in istruzione vol.VI-2 ed esame testi al dibattimento in verb. 212 retro e 213.

Quanto all'attentato ai CC., v. rapporti in vol.IV-5, testi in istruzione in vol. VI-4 e testi al dibattimento in verb.215 retro.

I rapporti relativi all'attentato alla "Ignis" si trovano in vol.IV-4, gli esami dei testi nell'istruzione in vol.VI-5 ed al dibattimento nel relativo verbale, 216 e segg.

Quanto all'attentato in danno della Garrone i rapporti si trovano in vol.IV-7, gli esami dei testi sentiti nell'istruzione si leggono in vol.VI-6 e quelli dei testi escussi al dibattimento in verb. 236 e segg.; la perizia su tale attentato si legge in vol.VIII-19-".

I rapporti relativi alle interferenze televisive si trovano in vol.IV-2; le perizie sulle apparecchiature rinvenute nel magazzino di Rossi e sulla voce di "radio CAP" si trovano nel vol.VIII, rispettivamente nei fascicoli 9 e 8.").

PARTE V - I reati minori

SEZIONE I - FIORANI e MELONI: reati inerenti alla detenzione di apparecchi radio ricetrasmittenti (Capi da 43 a 46 e da 58 a 61)

Nel corso di una perquisizione effettuata il 27.3.1971 nella comune abitazione degli imputati Fiorani e Meloni Maria venivano rinvenuti due apparecchi radio rice-trasmittenti di fabbricazione giapponese, rispettivamente marca Joshiba e Tokai (vol.IV,9-1).

Fiorani dichiarava alla P.G. ed al G.I. che gli apparecchi erano stati acquistati dalla sua convivente Meloni, alla quale li aveva venduti un marittimo o un venditore ambulante, che si era presentato "occasionalmente" alla porta della comune abitazione (vol.V, 99 e 127); la Meloni confermava davanti al G.I. tali

dichiarazioni, precisando tuttavia di essere stata indotta all'acquisto dal precedente e generico invito, rivoltole dal Fiorani, di acquistare apparecchi del genere, ove le fossero stati eventualmente offerti da persone che avessero bussato alla porta di casa (vol.cit. 686 e 688). Al dibattimento entrambi gli imputati, modificando le precedenti dichiarazioni, hanno affermato che fu Fiorani a concludere l'acquisto dei due apparecchi con un terzo ed hanno aggiunto che quest'ultimo effettuò la materiale consegna degli oggetti a mani della Meloni, nella casa di essi imputati (verb.dib. 99 retro e 150).

Questa Corte non ritiene tuttavia credibile l'unico elemento comune a tutte le dichiarazioni riferite, costituito dall'affermazione secondo la quale i due apparecchi rice-trasmittenti, e soltanto essi, vennero venduti in un unico contesto da un terzo a uno dei due imputati. I due apparecchi hanno infatti marche diverse e non costituiscono, pertanto, i due elementi di una unica coppia, bensì quelli di due coppie distinte (vol.IV,1-30 e vol.VIII,9-7, pagg.6 e segg.), e ciò fa ritenere che essi siano stati acquistati separatamente ed insieme ai rispettivi "gemelli", posto che, come è noto, apparecchi del genere vengono venduti a coppie. Ove si abbia presente che Fiorani, all'epoca della perquisizione citata, faceva da tempo parte del gruppo "2 ottobre", i cui componenti disponevano e facevano uso di apparecchi rice-trasmittenti in occasione delle imprese delittuose (v., con riferimento al sequestro di Sergio Cadolla, vol.II, 2-7, nonchè quanto ha affermato Vandelli in verb.dib., 161 retro), può soltanto, ma sicuramente, affermarsi che Fiorani deteneva nella sua abitazione i due apparecchi ivi sequestrati (i cui "gemelli" erano con ogni probabilità posseduti da altri membri dello organizzazione) nell'interesse del "gruppo", al quale apparteneva. Nessun dubbio appare allora suscettore in ordine alla responsabilità di tale imputato per i reati di detenzione degli apparecchi in questione senza la prescritta denuncia e di omesso pagamento dei diritti doganali, della imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio dovute sugli apparecchi medesimi, di cui ai capi da 43 a 46 della rubrica.

Per tali reati, nell'ordine in cui sono indicati nel capo di imputazione, appare adeguata infliggere a Fiorani, rispettivamente,

[illegible] di lire 5.000, di ammenda e di lire [illegible].000,-, 9.000,- [illegible] di multa.

La Corte ritiene invece di dovere assolvere la Meloni dalle [illegible]loghe imputazioni, separatamente rubricate ai capi da 58 a [illegible], per non avere commesso il fatto, poichè le dichiarazioni [illegible]essa rese in danno di sè medesima, inattendibili per le ra[illegible]oni già esposte, appaiono attribuibili all'intento di scagio[illegible]re il convivente Fiorani, mentre la sua presenza nella casa [illegible] cui vennero a suo tempo rinvenuti i due apparecchi rice-tra[illegible]ttenti non consente, di per sè, di riferire ad essa quella [illegible]tenzione degli apparecchi che, in base a ben più consistenti [illegible]gomentazioni, deve invece attribuirsi a Fiorani.

[illegible]ZIONE 2 GIBELLI E VIEL: falso in passaporto (Capo 47)

Astara ha ripetutamente affermato nel corso dell'istruzione [illegible] dopo la rapina-omicidio dell'I.A.C.P. il Viel, intendendo [illegible]carsi all'estero per sottrarsi alle indagini ed alla cattura, [illegible] a procurarsi un passaporto falso grazie all'interessamen[illegible] di Gibelli, a cui diede la propria fotografia da apporre sul [illegible]umento e da cui ricevette in consegna il documento medesimo [illegible].V,259 retro, 264 e 297). Le dichiarazioni fatte in tal sen[illegible] da Astara, benchè, come molte altre da lui rese al G.I., non [illegible]fermate al dibattimento, appaiono attendibili e convincenti [illegible]chè sufficientemente circostanziate (Astara ha perfino forni[illegible] particolari sulle generalità riportate sul passaporto in que[illegible]ione: vol.cit.,297) ed inoltre in buona misura confermate dal[illegible] dichiarazione di Sanguineti, a dire del quale Viel fu "protet[illegible]to" da Gibelli dopo il 26.3.1971 (vol.cit.,282), dalla deposizio[illegible]ne del fotografo e teste Zollesi, che ha confermato di avere fat[illegible] nel maggio del 1971 delle fotografie formato tessere al Viel (vol.VII,3-69 e verb.dib.227), nonchè dal fatto che Viel emigrò effettivamente all'estero, recandosi in Cecoslovacchia (verb. dib. 118).

Va pertanto affermata la responsabilità degli imputati Viel e Gibelli per il concorso nel reato di falso di cui al capo 47, dovendosi quantomeno ritenere che, anche se altri furono eventualmente gli autori materiali del falso, essi tuttavia vi cooperarono sotto il profilo psicologico; nessun dubbio può porsi in

sussistenza dell'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., per essere stato il reato in esame realizzato al fine di assicurare a Viel l'impunità dei reati di rapina e di omicidio. Attese le modalità dei fatti ed avuta presente la personalità dei due imputati, la Corte ritiene adeguato infliggere ad entrambi la pena di mesi sei di reclusione per il delitto in questione (pena base: mesi sette, diminuiti di 1/3 per l'art.482 C.P., aumentati infine di un mese e giorni 10 per effetto della detta aggravante).

SEZIONE 3. CASTELLO; ricettazione.

In sede di perquisizione del negozio di pasoi elettrici, presso il quale lavorava Castello, venivano rinvenute, dietro un pannello del suo banco di lavoro, delle carte di circolazione per autovetture, a suo tempo cottuate a Pinasco Lina ed a Gallelli C.B. (vol.VII,1-15 retro e 54 all. e). Castello ha dichiarato di avere ricevuto tali documenti da ignoti, con l'incarico di custodirli, e di averli riposti sul banco di lavoro, dal quale poi erano verosimilmente caduti senza che egli se ne fosse accorto (vol.V, 313 e verb.dib. 125 retro e 126). Ma le sue affermazioni sono inattendibili, attesa la mancata indicazione degli "ignoti", la inverosimiglianza, sia di una "custodia" del genere protratta per molti mesi (Castello ha detto di avere ricevuto i documenti verso la fine del 1970), che della "caduta" dei documenti dietro al pannello indicato. E' invece più che ragionevole ritenere che l'imputato abbia ricevuto ed occultato le carte di circolazione al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, conoscendone l'illecita provenienza, ciò che non consente di accogliere la richiesta della Difesa, diretta a provocare la modifica dell'imputazione di ricettazione in quella di incauto acquisto. Va dunque ritenuto sussistente il contestato reato di cui all'art.648 C.P., pur dovendosi escludere la continuazione, in difetto della benchè minima prova che l'imputato abbia ricevuto in contesti diversi i documenti citati. Avute presenti le modalità del fatto e la personalità di Castello, la Corte ritiene adeguato commisurargli la pena di mesi tre di reclusione e di lire 80.000 di multa.

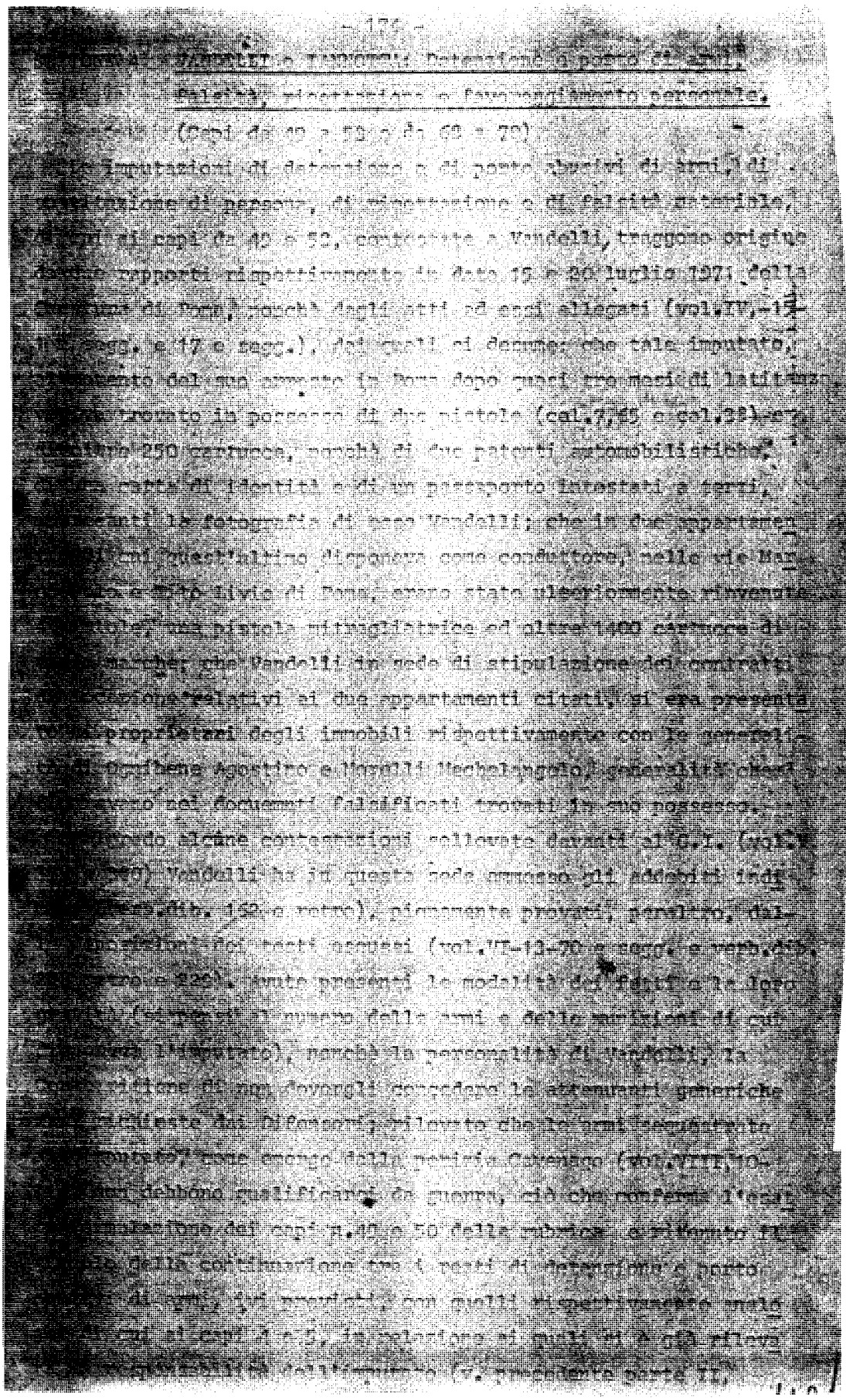

- 175 -

sezione 3 di questo capitolo) e tenendo infine conto della contestata recidiva generica, la Corte ritiene adeguato comminare a Vandelli: per la detenzione continuata di armi la pena di mesi tre di arresto (pena base, per il più grave reato di cui al capo 49, determinata in mesi due e giorni 10, aumentata di 10 giorni ai sensi dell'art.99 C.P., ed in eguale misura, successivamente, per la continuazione); per il porto continuato di armi la pena di mesi tre di arresto (calcolata come la precedente, ritenuta la maggiore gravità della contravvenzione rubricata al n.50); per la costituzione continuata di persona la pena di mesi due e giorni 20 di reclusione (pena base mesi due aumentata per due volte successive di giorni 10, rispettivamente per effetto della recidiva e della continuazione); per la ricettazione continuata di documenti la pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione e lire 140.000 di multa (p.b. per il più grave reato - quello, cioè, relativo al passaporto - di mesi 4 e lire 100.000, aumentata di giorni 10 e lire 20.000,= per effetto della recidiva successivamente, in eguale misura, ai sensi dell'art. 81 C.C. C.P.); per il delitto continuato di falso alla pena di mesi 4 e gg.20 di reclusione (p.b. per il più grave reato - relativo al passaporto - di mesi 4, aumentata di giorni 10 per effetto della recidiva e di ulteriori giorni 10 per la continuazione).

Passando all'esame della posizione di Iannotta, chiamato a rispondere, come risulta dai capi 68,69 e 70 della rubrica, di ricettazione e falsificazione dei già citati documenti, dei quali fu trovato a suo tempo in possesso Vandelli, nonchè di favoreggiamento a favore di tale coimputato, deve rilevarsi che le imputazioni in questione trovano la loro origine nelle dichiarazioni spontaneamente rese da Vandelli, poco dopo il suo arresto alla P.G., secondo le quali Iannotta gli aveva procurato i noti documenti, lo aveva messo in contatto con il proprietario dell'appartamento di via Marco Polo, da lui preso in locazione, e gli aveva dato in uso l'autovettura FIV targata Roma-696248 (vol.IV, fg.61, vol.VI, 43-71 retro e verb.dib.228 retro, ove si leggono rispettivamente il rapporto di P.G. e la deposizione del teste commissario Rossi).

Vandelli ha in seguito ritrattato tali dichiarazioni, affermando di

Ognibene Agostino e che lo Iannotta gli fece soltanto il favore di consentire l'intestazione a proprio nome dell'auto BMW acquistata da esso Vandelli e di interessarsi a fargli trovare un appartamento da prendere in locazione, non per favorire la sua latitanza, di cui non era a conoscenza, ma perchè egli gli aveva detto che intendeva tenere celati alla propria moglie sia lo acquisto dell'automezzo che la locazione dell'immobile (vol. V, 374 retro e 375, 380 e verb.dib. 16?).

Il tentativo, operato da Vandelli, di aiutare colui che a suo tempo favorì la sua latitanza, non può certo dirsi riuscito per il contrasto con le precedenti e più spontanee dichiarazioni e, oltre tutto, per il fatto che Iannotta non ha affatto confermato le ragioni dei favori fatti a Vandelli esposte da quest'ultimo. Iannotta, infatti, ha respinto gli addebiti a suo carico dicendo che l'auto BMW era di sua proprietà e che Vandelli ne disponeva perchè gli aveva promesso di acquistarla ed ha poi fornito la seguente spiegazione del suo interessamento per fare trovare a Vandelli un immobile da prendere in locazione: " Il Vandelli quando chiese il mio intervento come mediatore per l'affittanza dell'appartamento di via Marco Polo disse che si chiamava Ognibene e che la casa gli serviva in quanto era uno scrittore ammalato che aveva bisogno di pace per potere scrivere un libro" (vol.V, 779 retro)".

Attese il sintomatico contrasto tra le dichiarazioni rese dai due imputati all'A.G. ed ove si rilevi che le prime affermazioni fatte da Vandelli alla P.G. non possono in alcun modo ritenersi determinate dall'intento di nuocere allo Iannotta, a cui numerosi precedenti penali sono un sicuro indice della sua capacità di discernere un latitante da uno scrittore in cerca di riposo e di sfruttare la possibilità di guadagno che un latitante può offrire (Vandelli ha detto di avere pagato lire 2.400.000 i documenti su cui egli stesso o altri, d'accordo con lui, apposero le sue fotografie), non possono nutrirsi seri dubbi sulla responsabilità di Iannotta per i reati in rubrica, per i quali, avuto presenti le modalità dei fatti e la personalità dell'imputato e tenuto conto della contestata recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, si stima adeguato condannarlo alla pena di mesi 6 e giorni 20 di

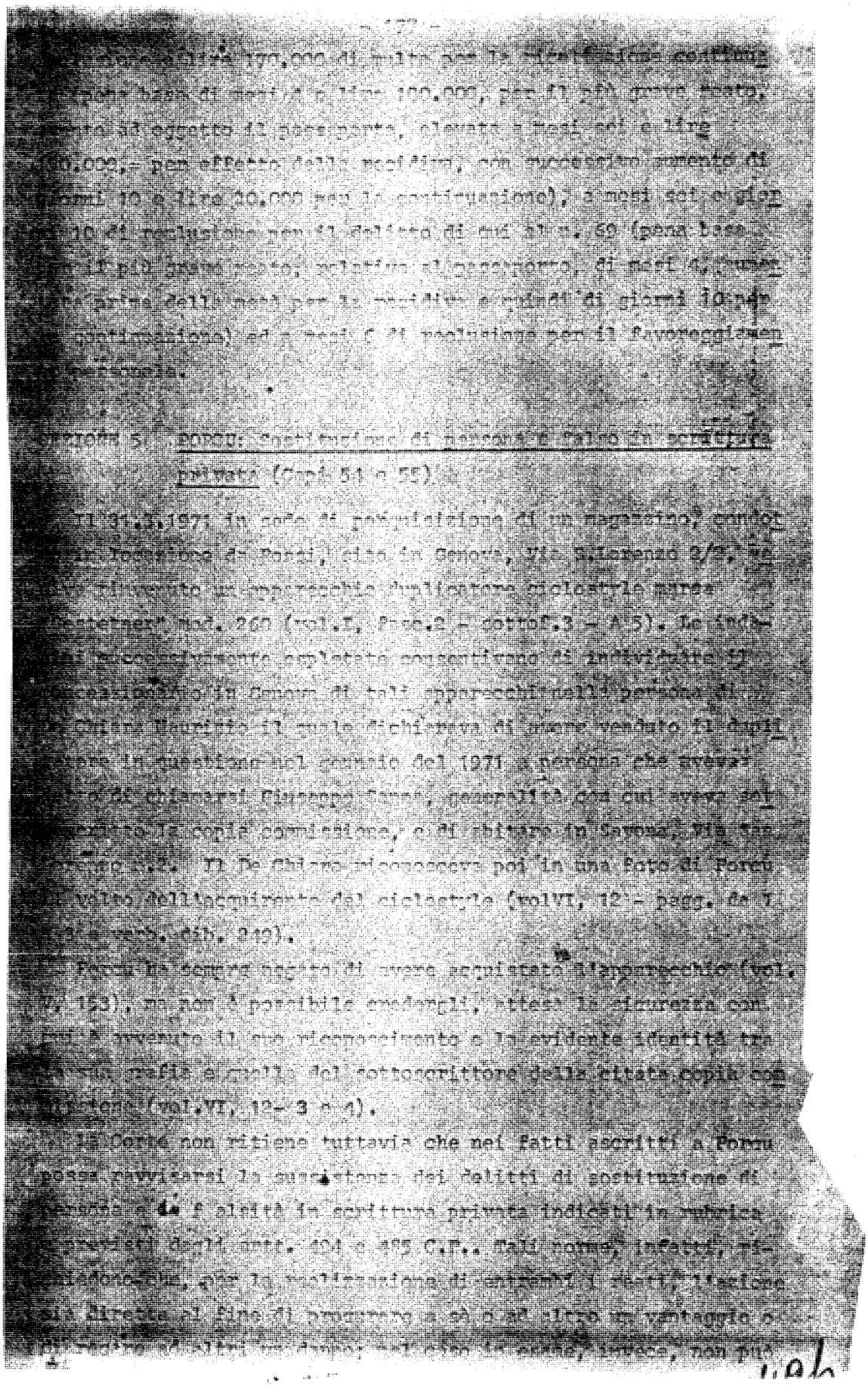

[illegible]

[illegible]rmarsi, in mancanza di specifici elementi in tal senso, che Porcu si sia attribuito falso generalità o con esse abbia sottoscritto la copia commissione in funzione di uno degli scopi indicati dalle due norme, nè, più in particolare, al fine di sviare eventuali indagini a carico del gruppo "22 ottobre", come si legge nel capo 54 della rubrica, poichè nessuna risultanza processuale conferma che il "gruppo" abbia mai fatto uso di un ciclostyle. Sembra invece potersi ritenere che Porcu, militante da antica data in partiti o raggruppamenti ostili ai partiti al potere in Italia, abbia preferito celare le proprie generalità al venditore del ciclostyle soltanto per effetto dell'abitudine, egualmente antica, di sottrarre per quanto possibile al controllo delle pubbliche Autorità qualunque suo operato.

Porcu deve dunque essere assolto dalle imputazioni in esame perchè i fatti non costituiscono reato.

SEZIONE 6 — ALESSI e PICCARDO Carlo: detenzione e vendita di armi da guerra, detenzione e porto abusivi di armi comuni (Capi da 63 a 66).

Le imputazioni in esame si fondano su dichiarazioni rese dall'Alessi e da Piccardo Carlo alla P.G. nel corso della istruzione. Nell'interrogatorio del 3.4.1971 davanti alla P.G. Alessi [illegible] di avere venduto e consegnato a Piccardo Carlo tre pistole e davanti al G.I. confermò poi tale dichiarazione (vol.V-710 [illegible]16 retro); Piccardo Carlo confermò a sua volta tali fatti, aggiungendo però che l'Alessi gli vendette e consegnò altresì un mitra MAB, che egli acquistò per conto di De Scisciolo, ed ammettendo inoltre di avere a suo tempo detenuto, nell'interesse di De Scisciolo, una ulteriore pistola (vol.V-746-750-756). [illegible] peraltro sempre negato la vendita del mitra, riferita [illegible] coimputato.

Al dibattimento entrambi gli imputati hanno ritrattato le precedenti dichiarazioni, l'Alessi affermando di non ricordare [illegible] in merito alle medesime (verb.,151) ed il Piccardo [illegible] tenendo di avere a suo tempo reso la riferita confessione, quella alla P.G., per il timore di essere coinvolto nel sequestro di Sergio Gadolla e di avere poi mantenuta ferma la con-

fessione stessa davanti al P.M. ed al G.I. "per non avere altro grave". Ma tali mistificazioni non convincono affatto la prima perfino puerile nella sua formulazione e la seconda perchè, ove potesse ipotizzarsi che la prima confessione resa da Piccardo Carlo sia stata dettata da un non meditato intento di semplificare gli inquirenti onde evitare ulteriori imputazioni, non sembrano assolutamente spiegabili con il generico scopo di "evitare altro grave" le successive e reiterate conferme della confessione medesima, contenute negli interrogatori del 3 e del 20 aprile 1971 ed in quello, di molti mesi successivo, del 1° gennaio 1972, resi da Piccardo Carlo. Appaiono dunque credibili le confessioni e le reciproche chiamate in correità rese dai due coimputati con riferimento alle armi comuni (pistole) e quelle ulteriori relative al mitra MAB rese da Piccardo Carlo, dovendosi osservare, con riferimento a questo ultimo, che non si comprende per quale ragione Piccardo Carlo avrebbe dovuto addirittura inventare le circostanze da lui riferite in merito al mitra MAB, del quale nessuno aveva mai parlato in precedenza, ove tali circostanze non fossero state veritiere.

Entrambi gli imputati devono essere dichiarati responsabili della detenzione di arma da guerra (il mitra MAB), nonchè della detenzione e del porto delle armi comuni. Del delitto di vendita di arma da guerra sembra al contrario potersi affermare con sicurezza la responsabilità del solo Alessi, in base alle dichiarazioni di Piccardo Carlo, mentre quest'ultimo deve essere assolto per insufficienza di prove poichè, dalle sue stesse dichiarazioni, non risulta ben chiaro se, come si legge nel capo 64 della rubrica, egli acquistò il mitra dall'Alessi per rivenderlo al De Sciscio o se, invece egli ricevette semplicemente in consegna l'arma, direttamente venduta dall'Alessi a De Sciscio, per consegnarla poi a quest'ultimo, (v. in particolare vol. V, 751 retro).

La Difesa di Alessi ha chiesto che l'imputazione di detenzione di arma da guerra venga dichiarata assorbita in quella di vendita di arma dello stesso tipo, ma la richiesta non può essere accolta, attesa la diversa finalità degli artt.1 e 2 della Legge sulle armi del 2.10.1967 n.895, la diversità dei comportamenti da esse sanzionati e, più in particolare, perchè la ven-

[illegible] di armi non [illegible] implica necessariamente la detenzione. Nemmeno merita accoglimento la richiesta della Difesa di Piccardo Carlo di concessione della diminuente prevista dall'art.5 della Legge citata per i fatti di lieve entità, essendo questa Corte dell'avviso che a quelli in esame tale qualifica debba assolutamente negarsi. I precedenti penali dei due imputati sconsigliano di concedere loro le attenuanti generiche.

Avute presenti le modalità dei fatti e la personalità dei due imputati, nonchè la recidiva generica contestata a Piccardo Carlo, la Corte reputa adeguato condannare; per la detenzione del mitra, l'Alessi ad anni uno di reclusione e lire 100.000 di multa e Piccardo Carlo ad anni uno e mesi 1 di reclusione e lire 120.000 di multa (p.b.: anni 1 e lire 100.000, aumentata di mesi uno e lire 20.000,= ai sensi dell'art.99 p.p. C.P.); per la vendita del mitra il solo Alessi alla pena di anni due di reclusione e lire 200.000,= di multa; per la detenzione delle armi comuni Alessi a mesi 1 e giorni 15 di arresto e Piccardo Carlo a mesi due di arresto (pena base identica a quella comminata ad Alessi, aumentata per effetto della recidiva) e per il porto abusivo delle armi comuni Alessi e Piccardo a pene equivalenti a quelle applicate per la detenzione delle armi stesse.

SEZIONE 7 MATTIOLI: favoreggiamento reale (capo 67)

Nella prima mattina del 15 aprile 1971, nel corso di una perquisizione nell'abitazione di Vandelli e di sua madre Mattioli Maria (in Savona, Via Bellini 7/9), veniva rinvenuta in una borsetta di plastica di color rosso, riposta a sua volta nella tasca di un soprabito in parte della donna, la somma di lire 500.000,=, composta di biglietti da lire 10.000, due dei quali risultavano provenire sicuramente dal prezzo del riscatto pagato dalla signora Cadolla per la liberazione del figlio (Vol.II, fasc.3 - sottof.11 - pagg. 52 e 57).

Circa una settimana dopo, come si è già visto in precedenza, si verificava l'allagamento delle cantine dello stabile indicato della via Bellini di Savona: l'inconveniente risultava essere stato provocato dall'intasamento delle condutture di scarico dell'edificio a seguito della immissione nelle medesime di un rilevante quantitativo di frammenti di banconote da lire 10.000-

(omissis) L'imputata Mattioli in un primo tempo si dichiarava completamente estranea ai fatti esposti; in seguito tuttavia ammetteva di avere trovato nell'appartamento suo e del figlio, successivamente alla perquisizione del 15 aprile 1971, un pacco di biglietti di banca da lire 10.000 sopra un mobile, per un totale di circa lire 2.500.000, e di avere successivamente provveduto a tagliuzzare i biglietti ed a gettarli nel gabinetto dell'appartamento per eliminare una eventuale prova a carico del figlio in merito al sequestro di Sergio Gadolla (vol.V, 727 e 728). Vandelli ha a sua volta negato di avere consegnato a sua madre del denaro proveniente dal riscatto del giovane, ammettendo soltanto di avere lasciato parte di tale somma nella casa sua e della madre per i propri futuri bisogni (vol.V, 368). Avendo presenti queste risultanze processuali la Corte ritiene che debba dichiararsi la responsabilità della Mattioli per il reato di favoreggiamento reale a favore del figlio perchè, se può darsi ad essa credito, allorchè afferma di avere tagliato in minuscoli frammenti la rilevante somma di lire 2.500.000,= soltanto al fine di eliminare delle prove a carico del figlio per il sequestro di Sergio Gadolla (nel che dovrebbe ravvisarsi il reato di favoreggiamento personale previsto dall'art.378 C.P., non punibile nella specie, ai sensi dello art.384 C.P., attesa il legame di parentela della donna con Vandelli) deve tuttavia rilevarsi che, ancora prima della perquisizione e, conseguentemente, della emissione del mandato di cattura da parte del G.I. contro Vandelli per il sequestro del Gadolla (il mandato venne emesso il 16.4.1971: vol.V, 324) la Mattioli deteneva una somma di circa 3 milioni di lire, in parte occultate nei suoi indumenti, ciò che consente di affermare: che 1°) essa aveva ricevuto la somma dal figlio, contrariamente a quanto questi ha affermato; 2°) che essa custodiva la somma stessa non per aiutare il figlio ad eludere le indagini, che essa ignorava che fossero in corso, ma, piuttosto, per aiutare il figlio ad assicurarsi una parte del provento del sequestro Gadolla, ciò che dà luogo al reato di favoreggiamento reale, di cui all'art. 379 C.P., per il quale non opera la speciale causa di esclusione della punibilità prevista dallo art. 384 c.p.p.

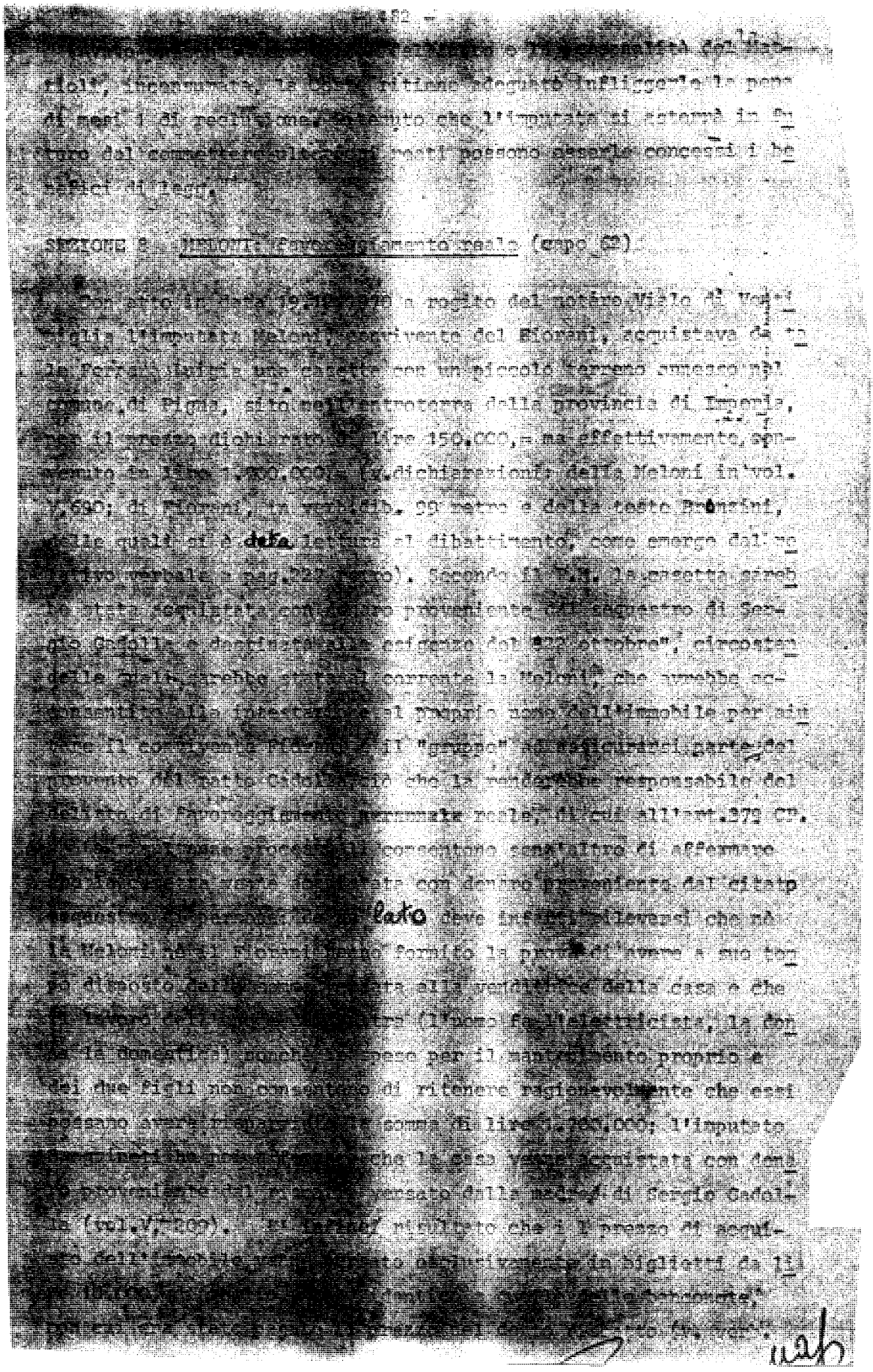

dib. 99 retro e vol. VII - 3-75 retro).

La casa doveva sicuramente a servire al "22 ottobre", ciò che può desumersi dalla riferita affermazione di Sanguineti, dai rilievi che saranno svolti nella prossima sezione con riferimento alle esercitazioni del "gruppo" nella zona di Pigna e dall'interessamento dimostrato da diversi componenti dell'organizzazione per l'acquisto della medesima; dalle dichiarazioni dei testi Bronzini e Rondelli si evince, infatti, ~~che il Rondelli si evince, [illegible] infatti~~, che il Rondelli, incaricato dalla proprietaria della casa di trovare un acquirente, ne parlò a Cibelli, che si recò con due amici a visitare l'immobile e mise poi in contatto con il Rondelli il coimputato Fiorani; fu quest'ultimo che condusse poi tutte le trattative per l'acquisto della casa e che, il giorno del "compromesso", si recò in Pigna in compagnia di diversi "compagni di ideologia" (vol.VII,3-73 e segg., nonchè 80 e segg. ed in particolare 81 retro, da cui è tratta la citazione tra virgolette; verb. dib. 227 retro e 228).

L'imputata Meloni rimase dunque estranea alle trattative per l'acquisto della casa ed intervenne soltano in sede di stipulazione del contratto, in cui figurò come acquirente. Ciò non consente, tuttavia, di affermarne con sicurezza la responsabilità per il reato in esame perchè, se è vero che le risultanze esposte sono di indubbia gravità nei suoi confronti, non può però categoricamente affermarsi che essa fosse al corrente della partecipazione del convivente Fiorani al sequestro di Sergio Cadolla e, comunque, della provenienza del denaro, con cui lo stesso Fiorani pagò il prezzo di acquisto dell'immobile, ignorando che il "22 ottobre" avrebbe utilizzato ai propri fini la casa. La Corte ritiene pertanto di dovere assolvere l'imputata dal reato di cui al capo 62 per insufficienza di prove.

PARTE VI L'associazione per delinquere (Capi 1 e da 15 a 18)

SEZIONE 1 Vita e scopi del gruppo "22 ottobre"

Il gruppo "22 ottobre", che, a detta di due dei suoi fondatori, era originariamente caratterizzato da una "ispirazione politica di estrema sinistra" e destinato al proseguimento di uno "scopo politico rivoluzionario" (vol.V, 547 e 20° retro), venne costituito in Genova da Rossi, Battaglia, Sanguineti e Maino- nel giorno e nel mese, da cui prese il nome, del 1969 (loc.cit.) in un periodo della recente storia italiana caratterizzato da acute tensioni sociali e sul finire di un anno punteggiato da numerose esplosioni ed attentati.

L'imputato Astara, nel suo interrogatorio davanti al GI. dell'8.10.1971, ha parlato di una propria appartenenza al gruppo durata circa tre anni (vol.V, 260 retro), così anticipandone di un anno la data di nascita, ma tale dichiarazione è assolutamente inattendibile, non solo per la sua genericità e per la mancanza di riscontri, ma, sopra tutto, perchè essa è recisamente smentita da tutte le altre risultanze sulla vita del "22 ottobre", del quale deve pertanto ritenersi, come si vedrà più oltre, che Astara non abbia fatto parte se non in epoca posteriore al sequestro di Sergio Gadolla (ottobre 1970).

Nei mesi successivi alla fondazione del gruppo vi facevano il loro ingresso Rinaldi, Piccardo Giuseppe, De Scisciolo e Fiorani, mentre Sanguineti si allontanava da Genova per diversi mesi; vi faceva ritorno a metà del luglio 1970, riprendendo i contatti con l'organizzazione, raddoppiata frattanto nel numero dei suoi componenti (vol.V, 367 e verb.dib.,152 e 159).

Astara peraltro, nel suo interrogatorio del 21.10.1971 (vol.V 262), ha fornito un quadro assai diverso del "22 ottobre", con riferimento all'epoca indicata; egli ha infatti affermato: "Si giunse, così, al maggio 1970 allorchè io venni presentato ufficialmente al gruppo nella sua interezza... La presentazione... è avvenuta nella abitazione del Porcu... Il giorno della presentazione del gruppo questo era così costituito: dal Porcu, Cibelli, Fiorani, Rossi, Castello, Viel, Sanguineti, Marletti.....- Il Rinaldi non era presente, bensì le volte successive l'ho

visto nell'abitazione del Porcu. Non l'ho mai visto in casa del Porcu il Maino, il De Scisciolo, il Riccardo ed il Vandelli. Il Battaglia, quel giorno, non era presente; l'ho visto però in casa del Porcu, in visite successive". Nel successivo interrogatorio del 3.11.1971 (ivi, 271 retro) Astarra ha ribadito le affermazioni innanzi riportate, precisando che la sua presentazione al gruppo nel maggio 1970 era avvenuta nell'abitazione di Porcu, in Via Conservatori del Mare, luogo delle numerose riunioni di "gruppo", delle quali egli ha parlato in numerosi altri interrogatori. Queste dichiarazioni di Astarra sono, nel loro riferimento cronologico al maggio 1970, sicuramente inattendibili per diverse e concorrenti ragioni: in primo luogo perchè a quell'epoca Sanguineti era certamente in navigazione nel mare dei Caraibi (vol.VI, 13-13, donde risulta il preciso periodo di tale navigazione, protrattasi dal 16 gennaio al 19 luglio del 1970); in secondo luogo perchè le risultanze processuali inducono a ritenere che Porcu abbia iniziato ad occupare l'appartamento di Via Conservatori del Mare n. 12/12-A soltanto fra il dicembre 1970 ed il gennaio 1971 (vol.VI, 12-6 e 10 retro, ove si trovano, rispettivamente, il contratto di locazione dell'appartamento ed il verbale di esame testimoniale del locatore; v. inoltre la dichiarazione di Marletti in vol.V, 231); nè la saltuaria presenza nell'appartamento della precedente conduttrice (vol.VI, 12 - 12 e segg.) ed i rumori avvertiti dai coinquilini nel maggio del 1970, probabilmente dovuti ai non rari andirivieni che sono legati, nel centro storico di Genova, all'esercizio della prostituzione (vol.VI, 12-25, 33 retro e verb.dib. 256 retro), costituiscono circostanze dalle quali possa desumersi che Porcu disponesse già dell'appartamento nella primavera del 1970; in terzo luogo, ed il rilievo è assolutamente decisivo, perchè le risultanze processuali esaminate analiticamente con riferimento al sequestro di Sergio Gadolla, hanno reso evidente che nel periodo tra l'estate e l'ottobre del 1970 facevano parte della organizzazione collettivo Rossi, Battaglia, Morgani, Rinaldi, Vandelli, Sanguineti, Riccardo Giuseppe, Maino, De Scisciolo; Astarra ha infatti affermato nel corso delle dichiarazioni sopra riportate, di non avere mai visto Rinaldi, Maino, De Scisciolo, Riccardo Carlo e Vandelli nell'appartamento da lui indicato come di luogo di

[illegible] appartenenti al "22 ottobre".

Ritengo pertanto da indubbia inesattezza, sul piano cronologico, delle citate dichiarazioni di Artara e ribadito che, verso la metà del luglio 1970, il "22 ottobre" era composto da Rossi, Battaglia, Fiorana, Maino, Piccardo Giuseppe, Rinaldi, De Scigoloio e Sanguineti, si può passare alla elencazione dei dati emergi in ordine all'attività ed ai mezzi dell'organizzazione, dalla sua nascita alla data indicata.

Durante tale periodo gli associati si riunivano normalmente in pubblici esercizi o per istrada, lungo il Bisagno, in prossimità cioè, delle abitazioni della maggior parte di essi (vol. V, 405 e verb.dib.,159 retro). Gli associati effettuavano poi delle periodiche esercitazioni "paramilitari" nella Val d'Aveto, particolarmente nella zona del monte Bue, ove avrebbero in seguito deciso di toner prigioniero Sergio Gadolla (vol.V, 221 e verb.dib.,158 retro, ove si leggono le dichiarazioni rese in tal senso da Sanguineti e Vandelli). Non esistono invece in atti documenti precisi, dai quali possa desumersi che il "gruppo" si sia reso responsabile degli attentati in danno della sede del P.S.U. e del Consolato U.S.A.? COMPIUti fra l'aprile ed il maggio 1970; sembra invece ad esso attribuibile la interferenza televisiva del 16 aprile di quello stesso anno (v. precedente parte IV, in particolare le sezioni 1, 2 e 6). Con riferimento a tale periodo non è risultato che il "gruppo" disponesse di armi.

Verso la metà del mese di luglio del 1970 il "22 ottobre" aveva dunque alle spalle un passato ben modesto, se non praticamente nullo, non era dotato di mezzi rilevanti, ne mancava perfino di una sede, era costituito da un numero di elementi assai esiguo e non aveva ragionevoli prospettive di sicura e fattiva esistenza. Non sorprende pertanto che il problema della mancanza di fondi, indice assai significativo dell'isolamento del "gruppo", tormentasse i componenti del medesimo. Fu allora infatti che il Rinaldi si pose in contatto con il suo amico Vandelli, abitante a Savona, che, come si è visto in precedenza (v. pagg.59 e segg.), fece il suo ingresso nell'organizzazione durante l'agosto del 1970, nella singolare posizione di "mercenario" o "svizzero" con [illegible] del 25%, senza che il suo colore politico costituisse per lui o per gli altri un problema (Rinaldi non aveva igno-

rare, data l'antica amicizia, che Vandelli fosse un missino e non è concepibile che egli non abbia reso nota la circostanza ai consociati; si noti, poi, la significativa ammissione di Fiorani - in Vol.V, 103 retro - il quale ha detto di avere udito Vandelli, che "parlava bene del periodo della Repubblica Sociale di Salò, sostenendo che essa era sorta con il commendevole scopo di "sanare le magagne" del precedente tipo di fascismo").

A fine agosto il gruppo prendeva in locazione l'appartamento sito in vico Neve 11/1 (v. dep. teste Ardito in Vol.VI, 18 A - 13 e d in verb. dib., 248 retro), ove installava la sua prima sede ed ove venivano riposti sacchi a pelo, materiale da campeggio ed alcune pistole (v. dichiarazioni di Vandelli, Sanguineti e Maino in vol.V, 357 retro, 221 e 558, nonchè in verb. dib., pagg.160 e 161 retro): ivi veniva organizzato quello che, secondo una particolare angolazione visuale, può considerarsi il "capolavoro" del gruppo, e cioè il sequestro di Sergio Cadolla. Il successo dell'impresa non arrecava però al "22 ottobre" il vantaggio che i suoi componenti si ripromettevano. Come si è visto a suo tempo (pag.68 e segg.), infatti, Vandelli tratteneva per sè ben più del 25% pattuito, e cioè 125 dei 200 milioni versati dalla famiglia Cadolla; dei restanti 75 milioni una cinquantina circa scompariva praticamente con i relativi assegnatari Rinaldi, De Scisciolo, Riccardo Giuseppe e Maino, che si staccavano dal gruppo ed utilizzavano nel proprio personale interesse le somme ricevute, dimostrando con tale comportamento la fragilità del loro attaccamento all'idea ed alla organizzazione (v. per tutte, le dichiarazioni di Rinaldi in vol.V, 421 e 424 e segg., nonchè in verb.dib., 154 e segg.). Il "22 ottobre", nel momento in cui avrebbe dovuto passare alla realizzazione dei suoi più specifici scopo politici (dei quali si tratterà più oltre), si riduceva dunque, praticamente, a soli tre elementi, Rossi, Battaglia e Fiorani, poichè Sanguineti, pur senza beneficiare in alcun modo dei profitti ritratti dal sequestro di Sergio Cadolla, se ne allontanava per alcuni mesi, (vol.V, 210), mentre Vandelli, ritornato a Savona, si limitava a sporadici contatti con i residui componenti del gruppo, a cui prometteva peraltro di fare avere delle armi (v. le dichiarazioni

di Vandelli in vol.V, 364 e 365 ed in verb.dib.,344).

All'allontanamento dal gruppo di diversi suoi componenti faceva però seguito, nel periodo compreso tra l'ottobre del 1970 e la fine marzo del 1971, l'ingresso nell'organizzazione di Astara, Viel, Porcu, Cibelli, Manletti, Castello, Perissinotti e Malagoli, sui quali è probabile che il successo della operazione concernente il sequestro di Sergio Gadolla abbia esercitato una notevole attrazione. Circa una settimana prima della rapina-omicidio dell'I.A.C.P. faceva ritorno nell'organizzazione il Sanguineti. Nei sei mesi a cavallo tra il 1970 ed il 1971 il "gruppo", utilizzando la parte del prezzo del riscatto di Sergio Gadolla rimasta a sua disposizione (v. la dichiarazione di Sanguineti in Vol.V, 209), ampliava in misura considerevole i mezzi, che gli servivano per lo svolgimento della sua attività: acquistava la casa di Pigna, intestata alla Moloni (v. sezione 8 della precedente parte V), casa che doveva costituire la "base" per le esercitazioni di cui si dirà tra breve e che, data la sua prossimità al confine con la Francia, presentava l'evidente vantaggio di facili espatrii, senza peraltro risentire in alcun modo della sua inclusione in un'ampia zona militare (comprendente il territorio dei Comuni di Camporosso, Dolceacqua e Pigna: v. dep. Rondelli in verb.dib., 228) o della presenza nel paese di una caserma dei CC., distante comunque circa 400 metri (dep. Rondelli cit.); Rossi prendeva in locazione un magazzino in via S.Lorenzo 2/2 (vol.VI, 12-79/6 segg.) ed un altro in via Piacenza (vol.VI, 10 A-54); Viel acquistava l'autofurgone blindato targato CR 370457 (vol.IV, 12-26 e segg.); veniva mantenuta e probabilmente ampliata la dotazione di giacche a vento, zaini, attrezzature da campeggio ed armi (v. le dichiarazioni di Astara in vol.V, 265, 267 e 271 retro); venivano inoltre acquistati il materiale esplosivo e le apparecchiature per le interferenze nei programmi televisivi, poi sequestrati nel citato magazzino di Via Piacenza (v. le fotografie in vol.VI, 10 A-47), nonchè il materiale e gli strumenti necessari per la esecuzione degli attentati del febbraio 1971.

Durante lo stesso periodo (ottobre 1970 - marzo 1971) le riunioni del gruppo venivano tenute nell'abitazione di Porcu, più

rarmente e con minore numero di partecipanti in casa di Gibelli, nonchè nei magazzini presi in locazione da Rossi, e nelle abitazioni di altri associati (v. le dichiarazioni di Astara in vol.V, da 263 a 265; si ricordi inoltre la riunione in casa di Malagoli tenuta la sera del 24.3.1971, della quale si è parlato nella precedente parte III) e nell'autofurgone intestato a Vicl (v. quanto ha detto Fiorani in vol.V, 114 retro); le esercitazioni paramilitari, compiute da taluni associati riforniti di mimi, giacche a vento e di pistole da Rossi (v. Astara in vol.V, 260 retro, 266 e 267 in particolare), venivano compiute non più nella zona della Val d'Aveto, evidentemente ormai troppo pericolosa, ma nella zona di Pigna, ove era stata acquistata la nota casa ed in direzione della quale si svolgevano le gite del gruppo (vi è in atti la sicura prova di almeno due gite del genere, fornita dalle ammissioni fatte da Gibelli nell'interrogatorio del 2.11.1971 davanti al C.I. - vol.V, 137 e 138 - e dalle dichiarazioni rese da Porcu, Marletti ed Astara, ivi, alle pagg. 140 retro e 150, 227 retro e 231, 252 retro, 266 e segg., 285 e segg.; v. inoltre le deposizioni dei testi Rondelli e Bronzini in vol.VII, 3-81 e segg. e 77, delle quali la prima è stata confermata e la seconda letta al dibattimento, come risulta dal relativo verbale, alle pagine 227 retro e 228); le imprese di maggiore rilievo realizzate in quell'epoca erano comunque costituite dai due attentati in danno della "Ignis" e della Garrone, del febbraio 1971, e dalle interferenze televisive, attuate nel corso di diversi mesi (v. precedente parte IV, sezioni 4, 5 e 6).

Nel corso dell'istruzione Astara ha una volta dichiarato (vol. V, 260 retro) di essere stato inviato più volte da Rossi in altre città, tra cui Milano, Torino e Reggio Calabria, con l'incarico di tenere contatti e colloqui politici con esponenti di movimenti della sinistra extraparlamentare ("Lotta continua" e "Potere operaio") e con l'ulteriore funzione di "osservatore"; tale affermazione tuttavia non può ritenersi attendibile perchè è del tutto isolata, nelle prolisse dichiarazioni rese da Astara nel corso di numerosi interrogatori, è priva del benchè minimo riscontro ed è in palese contrasto con la posizione di "ciabatta", che Astara stesso si è attribuita all'interno del gruppo nel corso di altro suo interrogatorio (vol. V, 252 retro).

Nel marzo del 1971, come si è visto a suo tempo, il "22 otto-
bre" si trovava nuovamente di fronte al problema determinato
dalla carenza di mezzi finanziari necessari per la sua vita ed
azione, ciò che maturava al suo interno la decisione di ricorre-
re nuovamente al delitto comune per finanziare la causa dell'or-
ganizzazione. La rapina-omicidio dell'I.A.C.P., che fecero segui-
to a tale decisione, segnava praticamente la fine dell'organizza-
zione, i cui componenti dopo la cattura di Rossi e l'arresto di
altri associati, si trovavano per la prima volta a vedersi accu-
sati, quali membri del "22 ottobre", alle indagini della polizia
e della magistratura. Nel corso del processo è stata altresì ac-
quisita la deposizione di un teste, La Valle Francesco, che ha
affermato (vol.VI, 13-40 e segg., 42 e segg., nonchè verb.dib.
258 e 259 e 269-273): di avere conosciuto Astara nell'aprile 1971,
in epoca, cioè, successiva alla rapina-omicidio dell'I.A.C.P.;
che, nell'occasione, Astara si qualificò "braccio destro" del
Rossi e membro di una "organizzazione paramilitare di estrema
sinistra", di cui indicava come capi Cibelli, Drugo (Porcu) e
tale Marchelli; che Astara si disse al possesso di un registro
degli associati del "gruppo", che si riforniva di armi in Sviz-
zera; che Astara, tramite un certo "Miki l'Albanese", lo aveva
incaricato di costruire un trasmettitore idoneo ad interferire
nelle comunicazioni radio della polizia, da utilizzarsi in occa-
sione di un progettato tentativo di fare evadere il Rossi. La
deposizione del teste, che è stato compagno di cella di Astara
e che è imputato di reati (estranei a questo processo) di gravi-
tà non irrilevante, scossa in tutta la persona, durante la sua
escussione dibattimentale, da tic nervosi di una certa frequenza
ed intensità, deve disattendersi recisamente: a) per le sue con-
traddizioni (il teste ha descritto Astara ai CC. prima come per-
sona "sempre piena di soldi" e poi come un uomo bisognoso di de-
naro al punto di dovere praticamente ricorrere ad una estorsio-
ne: vol.VI, 13-40 e 43; il teste aveva detto alla P.G. ed al G.I.
di avere conosciuto casualmente Astara, mentre al dibattimento
ha affermato di essersi messo in contatto con lui su incarico
di altra organizzazione); b) per l'incredibile riferimento, fat-
to dal La Valle, all'organizzazione dei "falchi neri", a suo dire
caratterizzata dall'obiettivo di distruggere "tutto ciò che era

trario allo Stato", nonchè "le cosiddette piste nere e piste rosse" e composte in buona parte da ex carabinieri (verb.dib.,258), organizzazione di cui i testi Catalano, dirigente dell'ufficio politico della Questura di Genova, e Penna, comandante del Nucleo CC. do P.G., hanno escluso l'esistenza (verb.dib. 274 e 304 retro); c) data la personalità del La Valle, la mancanza di specifici riscontri nelle dichiarazioni del pur loquace Astara ed i suoi ripetuti e dichiarati silenzi in ordine a quella organizzazione di cui si è detto, nella quale sarebbe quantomeno ravvisabile la figura del delitto di usurpazione di pubbliche funzioni, di cui all'art. 347 C.P. (verb.dib. alle pagine 258 e 269).

Dei mezzi di cui disponeva il gruppo, nel periodo compreso tra la data della sua fondazione e quella della sua fine, si è già ampiamente e ripetutamente parlato. Non sarà inutile pertanto, a questo punto, occuparsi brevemente della organizzazione interna del "22 ottobre" e dei suoi rapporti con l'esterno.

Nei primissimi mesi di vita il "gruppo" non aveva nemmeno una sede fissa ed era composto esclusivamente dai suoi quattro fondatori (Rossi, Battaglia, Sanguineti e Meino), così che sarebbe del tutto assurdo attribuirgli, con riferimento a quell'epoca, una struttura organizzativa, sia pure rudimentale.

Nel successivo periodo, compreso tra l'inizio del 1970 e l'ottobre dello stesso anno, il "22 ottobre" vedeva invece aumentare il numero dei suoi componenti e giungeva a disporre della sede sita nell'appartamento di Via Nova nell'agosto del 1970; ma nulla consente di ritenere che esso avesse acquisito l'indicata struttura, con ripartizioni di compiti per i suoi componenti, che anzi, a detta di Vandelli (verb.dib. 161 e 162 retro) "non vi era organizzazione nè direzione.....non vi era un capo, un segretario".

Nel periodo che seguiva il sequestro di Sergio Gadolla e precedeva la rapina-omicidio dell'I.A.C.P., dopo una prima crisi, aumentava progressivamente il numero degli associati, che, secondo la espressione di Astara "reclutavano" anche un medico, l'imputato Perissinotti, con il compito di visitarli periodicamente (vol.V, 259 retro) e giungevano a disporre, come si è visto,

di divenire capi o basi. Salve le precisazioni, che si faranno nella prossima sezione con particolare riferimento alla posizione di Rossi, deve rilevarsi che agli imputati Porcu, Gibelli, Fiorani, Rossi e Battaglia Astara attribuita, come risulta dal capo 1 della rubrica, la posizione di "capi" del gruppo "22 ottobre" (in relazione all'aggravante prevista dal comma 3 dell'art.416 C.P.) sulla base, esclusivamente, delle due seguenti dichiarazioni di Astara: a) "Alle decisioni prese nelle riunioni del gruppo, davano il loro apporto tutti i presenti. Una preminenza decisa sugli altri io la riconoscevo al Porcu, al Gibelli, al Fiorani, al Rossi ed al Battaglia. Praticamente quanto veniva deciso dai suddetti otteneva, alla fine della discussione, il consenso degli altri" (vol.V, 266); b) "...in seno al gruppo e sul piano ideologico il Gibelli, il Porcu ed il Fiorani avevano senz'altro un predominio. Nelle discussioni di gruppo che hanno preceduto i singoli fatti delittuosi per cui è processo, i predetti individui hanno mantenuto tale predominanza dimostrando di essere il cervello della organizzazione. In sostanza i predetti individui, in relazione ai singoli fatti delittuosi, non avrebbero assunto mai, secondo quanto veniva volta a volta deciso, la veste di esecutori materiali..." (vol.cit., 293). Tali dichiarazioni, peraltro, a parte il loro contenuto largamente valutativo, più che descrittivo, che impone di considerarle con particolare rigore, non attribuiscono affatto agli imputati citati da Astara la veste di capi del "gruppo", ma, più semplicemente, la capacità di persuadere gli altri associati, facendo "passare" i propri orientamenti o suggerimenti e più in particolare a Gibelli, Porcu e Fiorani una maggiore attitudine, rispetto ad altri associati, a dibattere problemi teorici od aventi carattere generale ed una scarsa inclinazione a compiere specifiche imprese decise in sede associativa. Non va comunque dimenticato che le affermazioni di Astara sono prive del benchè minimo riscontro, tale non potendosi ritenere la pluralità di riunioni nelle case di Gibelli e di Porcu, di cui ha parlato lo stesso Astara e delle quali si è fatto ripetutamente cenno in precedenza.

Nè ritiene la Corte di potere accedere alla tesi, prospetta-

ta dal P.M., durante la sua requisitoria al dibattimento, sulla scia di analoga opinione espressa dal G.I. nella sentenza di rinvio a giudizio (pagg.564 e segg.), secondo la quale il "22 ottobre" sarebbe stato strutturato, ad una certa epoca della sua esistenza, in una "organizzazione civile", esclusivamente dedita ai problemi organizzativi di carattere generale ed alla emanazione delle direttive, egualmente generali, ai "gruppi di fuoco", incaricati della esecuzione delle direttive impartite dal governo "civile". La tesi si ispira, chiaramente, all'organizzazione della guerriglia urbana delineata da C.Marighella nel "Manuale" in atti, a suo tempo acquisito a Roma (vol.VI, 10 A - 16, pagg.7 e segg.), che l'ha palesemente copiato, anche su tale punto, nel libretto scritto in carcere (vol.VI,10 A - 22, pag.18), ma trova un assai fragile riscontro nelle dichiarazioni di Astara, sopra riportate alla lettera b), e non sembra compatibile con le modeste dimensioni del "gruppo" in esame, che, nel suo periodo di maggiore fortuna, fu costituito soltanto da 12 membri, cioè da un numero di persone troppo ristretto per consentire una ripartizione istituzionale di compiti. In definitiva, dunque, deve ritenersi che il livello organizzativo raggiunto dal "22 ottobre" sia stato in ogni caso assai modesto e che le funzioni svolte di volta in volta dai suoi singoli componenti siano state il frutto di iniziative o tendenze personali individuali, che di una organica divisione di mansioni.

Ben poco è da dirsi, poi, sui rapporti tra il "22 ottobre" ed il mondo esterno. Si è già detto della scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese da Astara su sue pretese missioni in città diverse da Genova (v. precedente pag.189); Astara ha parlato, altresì, di riunioni politiche tenutesi in casa di Gibelli, alle quali, a suo dire, avrebbe partecipato anche tale Marchelli, capo di un gruppuscolo della sinistra extraparlamentare avente sede in Genova-Pegli (vol.V,259 retro e vol.IV- 1 - 71). Ma deve rilevarsi in proposito che nessun'altra risultanza processuale conferma che siano state tenute tali riunioni, che ben possono essere state determinate, ove realmente abbiano avuto luogo, dall'esistenza di rapporti di carattere personale tra il citato Marchelli e Gibelli, a suo tempo esponente, quest'ultimo,

da dal P.M. durante la sua requisitoria al dibattimento, sulla scia di analoga opinione espressa dal G.I. nella sentenza di rinvio a giudizio (pagg.564 e segg.), secondo la quale il "22 ottobre" sarebbe stato strutturato, ad una certa epoca della sua esistenza, in una "organizzazione civile", esclusivamente dedita ai problemi organizzativi di carattere generale ed alla emanazione delle direttive, egualmente generali, ai "gruppi di fuoco", incaricati della esecuzione delle direttive impartite dal governo "civile". La tesi si ispira, chiaramente, all'organizzazione della guerriglia urbana delineata da C.Marighella nel "Manuale" in atti, a suo tempo sequestrato a Rossi (vol.VI, 10 A - 16, pagg.7 e segg.), che lo ha largamente copiato, anche su tale punto, nel libretto scritto in carcere (vol.VI,10 A - 22, pag.18), ma trova un assai fragile riscontro nelle dichiarazioni di Astara, sopra riportate alla lettera b), e non sembra compatibile con le modeste dimensioni del "gruppo" in esame, che, nel suo periodo di maggiore fortuna, fu costituito soltanto da 12 membri, cioè da un numero di persone troppo ristretto per consentire una ripartizione istituzionale di compiti. In definitiva, dunque, deve ritenersi che il livello organizzativo raggiunto dal "22 ottobre" sia stato in ogni caso assai modesto e che le funzioni svolte di volta in volta dai suoi singoli componenti siano state il frutto di iniziative o tendenze permanenti individuali, che di una organica divisione di mansioni.

Ben poco è da dirsi, poi, sui rapporti tra il "22 ottobre" ed il mondo esterno. Si è già detto della scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese da Astara su sue pretese missioni in altre città diverse da Genova (v. precedente pag.189); Astara ha parlato, altresì, di riunioni politiche tenutesi in casa di Gibelli, alle quali, a suo dire, avrebbe partecipato anche tale Marchelli, capo di un gruppuscolo della sinistra extraparlamentare avente sede in Genova-Pegli (vol.V,259 retro e vol.IV- 1 - 71), ma deve rilevarsi in proposito che nessun'altra risultanza processuale conferma che siano state tenute tali riunioni, che ben possono essere state determinate, ove realmente abbiano avuto luogo, dall'esistenza di rapporti di carattere personale tra il citato Marchelli e Gibelli, a suo tempo esponente, quest'ultimo,

da altro gruppuscolo, come si avrà occasione di rilevare tra breve.

Attese tali risultanze processuali ed avuta presente la ricorrente necessità del "22 ottobre" di procurarsi i mezzi necessari per la sua stessa sopravvivenza e per la realizzazione delle imprese in funzione delle quali era sorto, il gruppo medesimo non può che definirsi l'espressione di scelte da parte di un numero ben limitato di persone che agivano in una situazione di autonomia, assolutamente distaccati dalla popolazione e dalle forze ed organizzazioni in cui questa esprimeva le proprie esigenze e le proprie scelte. Deve dunque disattendersi, perchè non fondata su alcuna risultanza processuale ed anzi in contrasto con tutti i dati disponibili, la tesi formulata dal P.M., secondo la quale il "22 ottobre" sarebbe una sorta di "iceberg", la parte visibile, cioè, di qualcosa di ben più ampio".

Vari imputati, a cui è stato contestato il reato di associazione per delinquere, hanno attribuito al "22 ottobre" uno "scopo politico rivoluzionario", una "ispirazione politica di estrema sinistra", lo hanno qualificato "movimento maoista...a carattere marxista-leninista...in contrasto con l'atteggiamento attuale del P.C.I." o hanno affermato che i suoi aderenti erano "politicamente ispirati ad ideologie sovversive di sinistra" e "dicevano di essere maoisti, marxisti e leninisti" o, ancora "di ispirazione estremistica" (cfr. Sanguineti, in vol.V, 208 retro; Maino, in vol.cit. 547; Rinaldi, Vol.V, 405,411, che ha sostanzialmente ribadito l'affermazione al dibattimento, come risulta dal relativo verbale, alla pagina 152 retro; Vandelli in vol.V, 346 retro ed in verb.dib.,159; Astara, in vol.cit. 252). Non è questa la sede per il controllo e l'analisi del livello di approssimazione dei giudizi espressi da tali imputati nei confronti del "gruppo" in questione, anche se non può omettersi di rilevare che movimenti e partiti, che si attribuiscono in larga misura le qualifiche di cui sopra e che hanno una consistenza ed un passato ben più cospicui del "22 ottobre", si ispirano a principi ed adottano linee di azione assolutamente divergenti da quelli del "gruppo" in esame. Gli scopi di questo ultimo sono ben più facilmente individuabili facendo riferimento,

non alle etichette, che ad esso hanno dato vari imputati, ma alle specifiche risultanze in ordine alla vita, all'attività, alle imprese ed ai mezzi del "22 ottobre", dei quali ci si è già ampiamente occupati.

Risulta allora fuori dubbio che il "gruppo" era sì l'espressione di una contestazione dell'assetto dei rapporti sociali, economici e politici esistente in Italia, ma che quello che lo caratterizzava e ne giustificava la stessa esistenza era il modo in cui i suoi componenti intendevano contrastare o mutare l'assetto di tali rapporti. Scopo del "22 ottobre" era cioè quello di introdurre nella vita politica italiana il metodo della guerriglia urbana, caratterizzato da esplosioni, incendi, sabotaggi ad impianti industriali o a depositi di merci e di dare la maggiore pubblicità possibile a tali imprese (si ricordino le interferenze televisive del febbraio 1971) nella speranza di suscitare le simpatie e l'adesione a tali metodi da parte di larghi strati popolari (v. in tal senso il più volte citato libretto di Rossi in vol.VI, 10 A - 25). Negli scopo dell'organizzazione, e con funzione strumentale rispetto a quelli indicati, rientrava perciò la realizzazione di reati contro il patrimonio, per acquisire i mezzi finanziari indispensabili per la vita e le imprese dell'organizzazione medesima (è evidente il riferimento al sequestro di Sergio Cadolla ed alla rapina omicidio dell'I.A.C.P.).

Risulta evidente, sulla base delle stesse pubblicazioni rinvenute nel magazzino condotto in locazione da Rossi in via Piacenza, che il "gruppo", non essendo riuscito a cogliere le profonde differenze che caratterizzano la vita e la storia di Paesi appartenenti addirittura a continenti diversi, si ispirava in buona misura al già citato "Manuale della guerriglia urbana" del brasiliano C. Marighella (in vol.VI, 10 A - 16), il cui tema è reso evidente dal suo stesso titolo e nel quale si rinvengono ampi riferimenti, assai significativi (in relazione) alla vita ed alle imprese del "22 ottobre", alle esercitazioni fisiche, ai vari tipi di armi, alle forme della guerriglia e, in particolare, al sequestro di persone, ai sabotaggi, al terrorismo, alla propaganda di tali imprese, nonchè, per finanziare le medesime, ai c.d. "espropri".

Un'altra pubblicazione sequestrata a Rossi, intitolata "Intervista con un partigiano della Brigata G.A.P. V. Canossi" (vol.VI 10 A - 17), di cui è ignoto l'autore, è destinata esclusivamente alla teorizzazione della lotta armata, in esplicita e dichiarata polemica con il P.C.I. ed i movimenti della sinistra extraparlamentare (v. pagg.7 e 9 in particolare).

Lo stesso libretto scritto in carcere da Rossi è d'altronde l'evidente frutto presso che esclusivo di abbondanti copiature, sia pure "a memoria", del manuale di C. Marighella e, come quest'ultimo, contiene ampi riferimenti a sabotaggi, ai tipi di armi, alle modalità della "guerriglia urbana" e della "lotta armata" (v. pagg.21 e 24 della copia dattiloscritta in vol.VI- 10 A 22), nonchè la considerazione, secondo la quale "nella tattica rivoluzionaria è di grande importanza l'esproprio dei mezzi che consentono la continuazione della lotta" (ivi, 17). Non è un caso, quindi, che nell'ormai noto magazzino di via Piacenza, siano state rinvenute diverse pubblicazioni militari, in cui vengono descritte le caratteristiche e precisate le modalità di impiego e di manutenzione di diversi tipi di armi (vol.VI, 10 B).

Assai scarse sono le risultanze processuali in ordine alle motivazioni che possono avere spinto i vari imputati a dare vita o a partecipare al "22 ottobre". La sola adesione di Vandelli sembra dettata da esclusive ragioni di tornaconto personale, come si è già visto in precedenza, mentre quelle di Pinaldi, Maino, Piccardo Giuseppe e De Scisciolo, che abbandonarono l'organizzazione dopo avere partecipato alla spartizione della somma che il gruppo era riuscito ad ottenere dal sequestro di Sergio Gadolla, possono ritenersi quantomeno "inquinate" da analoghe ragioni. Dal passato politico di alcuni imputati e dalle dichiarazioni fatte da taluni di essi sembra potersi desumere che la loro partecipazione al gruppo fece seguito ad esperienze, per essi negative, prima nell'ambito del P.C.I., da essi ritenuto "opportunista" o "revisionista", e poi in seno a gruppuscoli della sinistra extraparlamentare, dove "non si parlava mai nè di attentati terroristici, nè di delitti comuni per finanziare tali attentati", chè si rimaneva anzi "con un pugno di mosche" (così Astara, in vol.V, 261 retro; v. altresì, quanto a Cibelli, le sue dichiarazioni in vol.V, 134 retro e le notizie che lo

riguardano, fornite dall'ufficio politico della Questura, in vol. IV - 1 - 99 e segg., ove, al precedente fol.98, è esposto anche il passato di Porcu; quanto a Viel ed a Fiorani, si vedano i riferimenti contenuti nelle dichiarazioni di Astara da ultimo citate e, quanto al solo Fiorani, ciò che ha detto Cibelli in vol.V,135; quanto a Rossi, si veda, nella citata copia dattiloscritta del suo libretto, il riferimento allo "opportunismo del P.C.I.", alla pagina 25).

SEZIONE 2 Imputazioni e responsabilità individuali

Alla luce di quanto si è esposto nella sezione precedente appare superfluo spendere ulteriori parole per dimostrare che il gruppo "22 ottobre" costituiva una vera e propria associazione per delinquere, ai sensi dell'art.416 C.P. e conformemente alla imputazione di cui al n.1 della rubrica, evidente essendo in esso la sussistenza degli elementi costitutivi da tempo ritenuti necessari per la sussistenza di tale reato: la permanenza del vincolo associativo tra i componenti del "gruppo", la presenza e predisposizione di un minimo di mezzi e di organizzazione e, sopra tutto, la comune finalità degli associati di commettere una serie indeterminata di delitti, in parte di natura ed ispirazione prevalentemente politica ed in parte di natura comune. Nè rileva, in senso contrario, il variare dei componenti dell'associazione nel corso del tempo (v. Cass. 13.2.1970 in Giur.It.,1971,II,160); chè anzi una simile circostanza costituisce una riprova della autonoma vitalità dell'organismo associativo.

Passando all'esame delle singole posizioni individuali in relazione all'imputazione di cui al n.1 della rubrica, deve subito ribadirsi, in linea con le considerazioni che precedono, che nessuna pronuncia può essere emessa sul punto nei confronti degli imputati Maino, Piccardo Giuseppe e De Scisciolo.

La Corte ritiene poi di dovere affermare la responsabilità di tutti gli altri imputati chiamati a rispondere del reato di associazione per delinquere (non è casuale il riferimento fatto da Rossi, nella lettera in vol.VI 10 A - 43 - 3^ facciata, ai 17 "gappisti" in carcere, ove si pensi che il reato in esame è stato contestato proprio a 17 imputati), con le precisazioni che stanno per farsi, e ritiene inoltre che, attese le caratteristi

che del "22 ottobre", ampiamente evidenziate (le sue finalità, i suoi mezzi, la sua durata nel tempo, le imprese delittuose da esso originate), a nessuno fra tali imputati possano concedersi le attenuanti generiche in relazione a tale reato.

La responsabilità di Rossi per l'imputazione in esame è fuori discussione, in base ai ripetuti riferimenti che si sono fatti alla sua posizione: fu uno dei fondatori del "22 ottobre", uno dei più fervidi animatori della vita del gruppo (si pensi ai magazzini da lui presi in locazione, al materiale del gruppo da lui detenuto, alla sua partecipazione alle note esercitazioni), presente in tutte le imprese: e ciò fa fortemente sospettare che, quantomeno ad una certa epoca, egli abbia assunto la veste di capo. La Corte ritiene adeguato infliggergli la pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione (pena base, ai sensi del primo comma dello art.416 C.P., di anni tre, aumentata di mesi 3, ai sensi dello ultimo comma della stessa norma, per effetto del numero dei componenti dell'associazione, superiore a 10 nell'ultimo periodo di vita del gruppo).

La responsabilità di Battaglia, fondatore del gruppo e, come Rossi, partecipe di tutte le imprese riferibili al "22 ottobre", emerge con eguale evidenza. Si ritiene adeguato infliggergli una pena identica a quella che viene commihata a Rossi, calcolata con gli stessi criteri.

Anche Sanguineti fu uno dei fondatori del "gruppo", alla cui vita partecipò negli ultimi mesi del 1969 e successivamente dopo una lunga interruzione dovuta ad un periodo di navigazione all'estero, nell'estate-autunno del 1970 ed infine, dopo un volontario distacco dalla organizzazione, nella settimana che precedette la rapina-omicidio dell'I.A.C.P., sembra congruo comminargli una pena identica a quelle determinate per Rossi e Battaglia.

Pinaldi ha ampiamente ammesso in sede istruttoria ed al dibattimento la sua partecipazione al "22 ottobre": il suo concorso nel sequestro di Sergio Badolla costituisce una figura riprova.

Deve però escludersi, nei confronti di tale imputato, la sussistenza dell'aggravante del numero degli associati non inferiore a 10, perchè, nel periodo in cui lo stesso faceva parte del "comitato", questo constava dei soli Rossi, Battaglia, Fiorani, Vandelli, Sanguineti, Piccardo Giuseppe, Marano e De Scisciolo.

Tenuto conto della contestata recidiva generica stimasi adeguato infliggere a Rinaldi la pena di anni uno e mesi 1 di reclusione (pena base: anni 1, aumentata di un mese ai sensi dell'art.99 p.p. C.P.).-

Vandelli ha sempre respinto l'addebito in esame, affermando che i suoi contatti con il "22 ottobre" si limitarono al concorso nel sequestro di Sergio Gadolla e nei reati connessi. Non ritiene tuttavia la Corte di potere accogliere una simile tesi e ciò, non tanto perchè Rossi o Rinaldi hanno affermato che Vandelli faceva parte del "gruppo", malgrado il suo colore politico e nella singolare posizione di "mercenario" (vol.V, 37 e 415), ma, sopra tutto, perchè lo stesso Vandelli, davanti al G.I., ha ammesso di essere stato "accolto" nel gruppo (gli venne affibbiato, infatti, il nome di battaglia di "svizzero") e di avere sin dall'inizio palesato agli altri associati "il desiderio di trarre un lucro personale dalle intraprese che sarebbero state poste in essere con la sua partecipazione" (vol.V, 367), frase, quest'ultima, il cui richiamo ad una pluralità di "intraprese" ha di chiaro senso di un'accettazione del generico programma delittuoso del "22 ottobre", sia pure limitato ai reati contro il patrimonio (che, nemmeno Vandelli può dimenticarlo, erano pure previsti in funzione delle finalità più propriamente politiche del gruppo, su cui l'imputato in questione manifestava il suo disegno).- L'inserimento di Vandelli nell'associazione è comunque ulteriormente dimostrato dalla sua partecipazione, unitamente a Rossi, alla trattativa per la locazione dell'appartamento di Via Neve, sede del "gruppo", e dalla successiva disponibilità da parte sua, di una chiave di tale appartamento (si veda, su tali circostanze, quanto ha ammesso lo stesso Vandelli in vol.V, 352 ed in verb.dib. 359 retro, nonchè quanto ha dichiarato Maino in vol.V, 558).

Deve pertanto affermarsi la responsabilità di Vandelli in merito all'imputazione in esame, con l'esclusione, tuttavia, della aggravante del numero delle persone, per ragioni identiche a quelle che si sono esposte con riferimento a Rinaldi; tenuto conto della contestata recidiva generica appare congruo infliggere a tale imputato la pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione (pena base di anni 1, aumentata di 1 mese ai sensi dell'art.99 u.p. C.P.).

Nessun dubbio può esistere in merito alla responsabilità di Fiorani per l'imputazione di cui al capo 1, ove si consideri che fu lui che introdusse Rinaldi nel "gruppo" (vol.V, 405) e si abbia presente la sua partecipazione a diverse imprese del "22 ottobre", quali il sequestro di Sergio Gadolla e la rapina omicidio dell'I.A.C.P., la sua frequenza alle riunioni dell'associazione e la sua partecipazione all'acquisizione della "base" costituita dalla casa di Pigna (v. quanto si è esposto alle precedenti pagine 182 e segg., nonchè alle pagg. 188 e segg.). La Corte ritiene congrua per tale imputato la pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione (pena base di un anno, aumentata di due mesi per effetto dell'aggravante del numero delle persone, non inferiore a dieci, atteso che Fiorani partecipò all'associazione anche nei primi mesi del 1971).

Astara ha ripetutamente ammesso davanti al G.I. la sua responsabilità in ordine al reato in esame e ad altre imprese delittuose realizzate dal "22 ottobre", effettuando poi al dibattimento, come già si è rilevato, una generale, generica ed inattendibile ritrattazione, per cui la dimostrazione della sua partecipazione alla citata organizzazione appare veramente superflua. Tenuto conto della contestata recidiva generica reiterata ed infraquinquennale, la Corte ritiene di dovergli infliggere la pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione (pena base: anni 1, elevata a mesi 14 per effetto dell'aggravante del numero delle persone, con successivo aumento della metà ai sensi dell'art.99 u.p. C.P.).

La responsabilità di Viel per la partecipazione all'associazione in questione emerge con chiarezza dalla sua partecipazione a specifiche imprese del "22 ottobre", quali gli attentati alla "Ignis" ed alla Garrone e la rapina-omicidio dell'I.A.C.P., dal fatto che egli si rese intestatario del noto furgone blindato, di proprietà del "gruppo" (vol.IV-12-26 e segg.) e dalla sua partecipazione alle esercitazioni nella zona di Pigna (v. in vol. V, 267 le dichiarazioni fatte in tal senso da Astara); si ritiene per lui adeguata la pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione (p.b. anni uno, con aumento di due mesi per effetto dell'aggravante del numero degli associati).

La partecipazione di Porcu al "22 ottobre" risulta dalle numerose dichiarazioni di Astara, secondo le quali in casa di Porcu

venivano spesso tenute riunioni del "gruppo" e che trovano un convincente riscontro nel rinvenimento di due copie della chiave del portone di ingresso dello stabile in possesso di Rossi e Battaglia (vol.VI, 12-59); anche Sanguineti ha confermato la partecipazione di Porcu al gruppo (vol.V, 281 retro: confronto con Astara), ciò che fa ritenere non proprio casuale il fatto che, una settimana prima della rapina all'I.A.C.P., Rossi abbia accompagnato Sanguineti proprio nell'abitazione di Porcu (vol.V, 210), ove, subito dopo il tragico esito dell'impresa delittuosa, si ritrovarono fin dalla tarda mattinata del 26.3.1971 diversi componenti del "22 ottobre" (v. precedenti pagg. 141 e segg.). Atteso il valore pienamente convincente di tali risultanze, appare superfluo prendere in esame, nei confronti del Porcu, altri elementi aventi carattere meramente indiziario, quale la dedica del libretto scritto in carcere da Rossi (a "Sax e Gauloises, due magnifici marxisti italiani": vol.VI, 10 A-21); Porcu fuma sigarette Sax e Gibelli sigarette Gauloises, come risulta dal vol.V, 148 retro e 135) e quale il ritrovamento, nel magazzeno preso in locazione da Rossi in via S.Lorenzo 2/2, del duplicatore acquistato da Porcu (v. precedente parte V, sezione 5). Si ritiene adeguata per tale imputato la pena di anni 1 e mesi 9, tenuto conto della contestata recidiva generica, reiterata ed infraquinquennale (pena base di anni 1, elevata a mesi 14 per effetto dell'aggravante del numero delle persone, con successivo aumento della metà ai sensi dell'art.99 u.p. C.P.).

Anche Gibelli deve ritenersi responsabile del reato in esame in base alle molteplici e e ripetutamente richiamate dichiarazioni di Astara, secondo le quali egli prendeva normalmente parte alle riunioni del "gruppo" in casa Porcu, o, più raramente, nella sua stessa abitazione, ed in base alle chiamate in correità di Sanguineti (vol.V, 281: confronto citato con Astara); l'aiuto dato da Gibelli a Viel dopo il 26.3.1971, per consentirgli di espatriare (v. parte V, sezione 2), la sua partecipazione alle due gite del gruppo nella riviera di ponente (v. precedente pag. 189) ed il suo interessamento per l'acquisto della casa di Pigna (v. precedenti pagg. 183 e 188) confermano tale responsabilità. La Corte stima adeguato infliggere a tale imputato la pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, determinata in base a

criteri e calcoli analoghi a quelli esposti con riferimento a Fiorani.

La partecipazione di Marletti al "22 ottobre" si desume dai riferimenti alla sua persona che, secondo Sanguineti (vol.V, 211), furono fatti nel corso della nota riunione tenutasi in casa Malagoli la sera del 24.3.1971, dalle ripetute accuse di Astara (vol.V, 259 retro, 262 e segg., 287, 288 retro), dalla sua partecipazione, da lui stesso ammessa, ad una gita del gruppo a Pigna (vol.V, 232 retro), e, per finire, dal fatto che fu lui che uno o due giorni dopo il 26.3.1971, e su richiesta di Fiorani, provvide a trasferire il furgone intestato a Viel da Piazza della Vittoria alla zona di Staglieno (v. precedente pag. 136). Si ritiene adeguato infliggergli la pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, tenuto conto della contestata recidiva generica (pena base di anni 1, aumentata di due mesi per effetto dell'aggravante del numero delle persone e di un altro mese ai sensi dell'art. 99 p.p. C.P.).

La partecipazione di Castello al "22 ottobre" si desume dal fatto che egli prese parte alla materiale esecuzione degli attentati alla "Ignis" ed alla Garrone, dalle accuse mossegli da Astara (vol.V, 259 retro, 267, 272), dalla sua partecipazione ad una gita del "gruppo" nella riviera di Ponente (v. Astara, in vol.V, 267, nonchè il riferimento fatto dal teste Pondelli ad un "anarchico" presente al pranzo di Pigna, in vol.VII, 3-82) e, sia pure indirettamente, dalla precipitosa fuga all'estero da lui attuata il giorno successivo all'arresto di Rossi (vol.V, 309 e verb.dib.126). La Corte ritiene adeguata per lui la pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, determinata in base a criteri e calcoli identici a quelli esposti riguardo a Fiorani.

La responsabilità di Perissinotti per il reato in esame si deduce dalle dichiarazioni di Astara (in vol.V, 259 retro e segg.), secondo le quali "il gruppo....aveva reclutato un medico... sui 35 anni, che lavorava nell'ospedale di S.Martino" e che "avrebbe dovuto effettuare visite periodiche ai componenti del gruppo", dal riconoscimento da parte dello stesso Astara del sembiante dell'imputato nella fotografia del Perissinotti (ivi), nonchè dai riscontri costituiti dalle affermazioni di Sanguineti, a detta del quale "il Rossi disse testualmente che

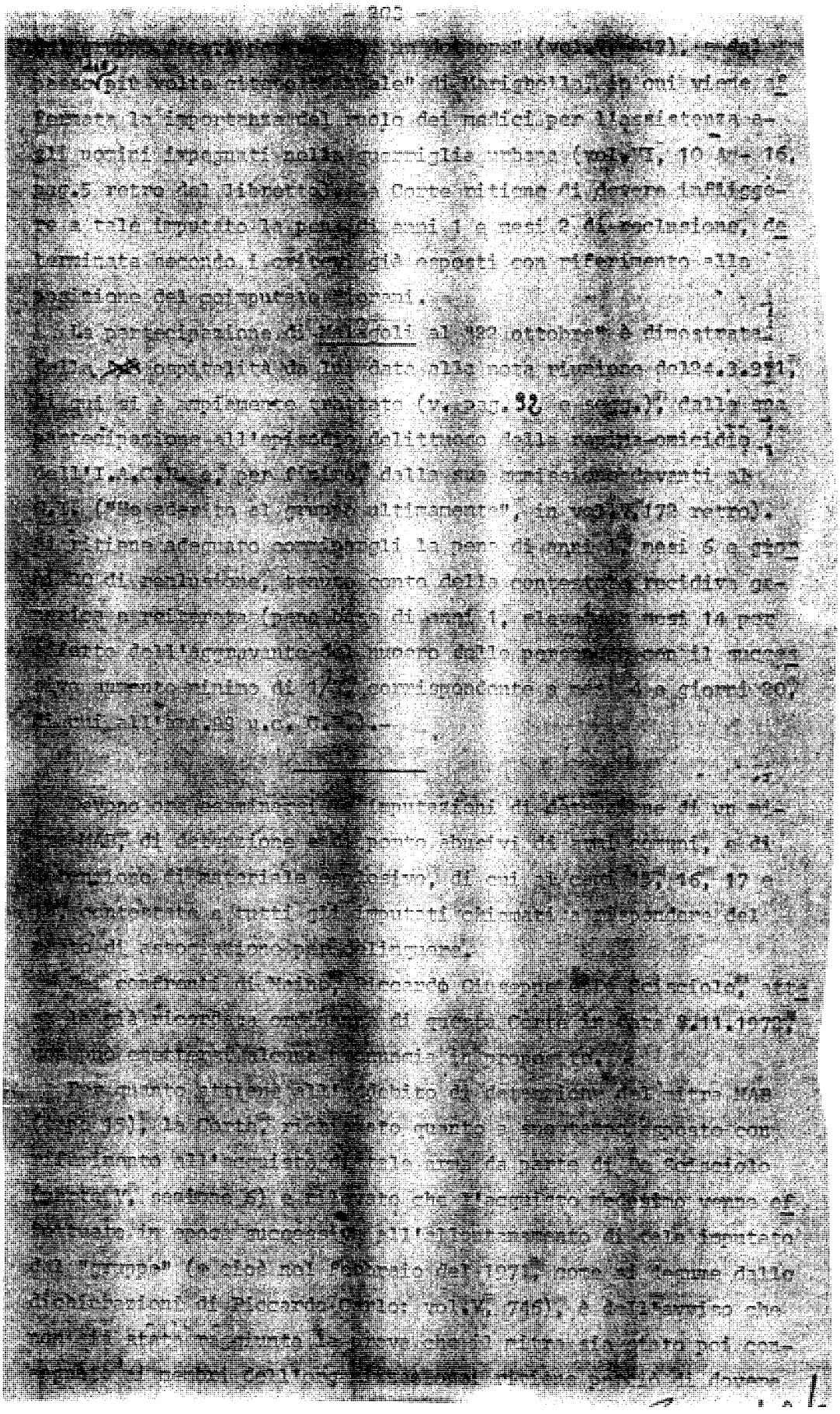

assolverne tutti gli imputati per non aver commesso il fatto.

Della detenzione abusiva di armi comuni, di cui al capo 16, deve ritenersi responsabile il solo Rossi, poichè, come si desume dalle dichiarazioni rese da Astara al G.I. (vol.V, 267), era lui che custodiva le armi del "gruppo", che le consegnava ai vari associati in occasione delle esercitazioni, per poi ritirarle al termine delle medesime. Ritenuta la continuazione di tale reato con quelli di cui ai capi 4 e 10, in ordine ai quali si è già dimostrata la responsabilità di Rossi, la Corte reputa adeguato infliggergli, per il reato continuato di detenzione abusiva di armi, la pena di mesi 1 e giorni 15 di arresto (pena base di 1 mese per la più grave contravvenzione, quella di cui al capo 16, aumentata della metà ai sensi dell'art.81 u.c. C.P.). Gli altri imputati devono invece essere assolti da tale reato per non aver commesso il fatto.

In ordine alla contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui al capo 17, deve affermarsi la responsabilità di Rossi, Viel ed Astara, nei soli confronti dei quali esistono in atti le dichiarazioni dello stesso Astara (vol.V, 267), da cui risulta che essi parteciparono, ciascuno con la dotazione di una pistola, alle note esercitazioni nella zona di Pigna. Per quanto riguarda Rossi, la Corte, ritenuta la continuazione tra tale addebito e quelli di cui ai capi 5 e 11, reputa adeguato infliggergli la pena di mesi 1 e giorni 15 di arresto (pena base di mesi 1 per il più grave reato, ravvisato nella contravvenzione di cui al capo 17, aumentata della metà ai sensi dell'art. 81 u.c. C.P.); a Viel sembra adeguato, ritenuta la continuazione tra le due contravvenzioni di cui ai capi 16 e 17, comminare la pena di 1 mese di arresto (pena base di giorni 20, per il reato di cui al capo 17, aumentato della metà per la continuazione); ad Astara, infine, tenuto conto della contestata recidiva generica, reiterata ed infraquinquennale, pare adeguato infliggere la pena di un mese di arresto (pena base di giorni 20, aumentata della metà ai sensi dell'art.99 u.c. C.P.).

Gli altri imputati devono essere assolti con formula piena da tale addebito, in mancanza di risultanze a loro carico in proposito.

Il solo Rossi poi deve essere dichiarato responsabile del

delitto di detenzione del materiale esplosivo di cui al capo 18°, rinvenuto nel magazzino di via Piacenza e costituito da 9 candelotti di nitrato ammonico, con miccia a lenta combustione e da "proprietà deflagranti piuttosto elevate" (v. perizia Cavenago, in vol.VIII- 11), poichè, sia pure nell'interesse del "gruppo" di cui faceva parte, era lui che disponeva del citato magazzino, di cui era il conduttore, nonchè del materiale che vi si trovava. Ritenuta la continuazione fra tale reato e quelli di cui ai capi 32 e 36, la Corte ritiene di dovere condannare Rossi alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e lire 140.000,= di multa (pena base, per il più grave reato di cui al capo 18°, di anni 1 e lire 100.000, aumentata di mesi 4 e lire 40.000, ai sensi dell'art.81 u.c. C.P.). Gli altri imputati devono essere assolti da tale reato per non aver commesso il fatto.

PARTE VII - Disposizioni accessorie

Poichè le pene detentive temporanee, che la Corte ritiene di dovere infliggere agli imputati Battaglia, Fiorani, Sanguineti, Viel ed Astara, per i diversi reati di cui li dichiara responsabili, superano i trenta anni per ognuno di essi, la pena medesima, in applicazione dell'art.78 n.1 C.P., devono ridursi, ciascuna, a trenta anni di reclusione.

Alla condanna degli imputati Rossi, Battaglia, Fiorani, Malagoli, Sanguineti, Viel, Astara, Castello, Vandelli, Rinaldi, De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe alla pena della reclusione per un tempo non inferiore, per ognuno di essi, a 5 anni, comporta per i medesimi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art.29 C.P.), nonchè l'interdizione legale, durante l'espiazione della pena.

Ai sensi dell'art.36 C.P. deve disporsi la pubblicazione della sentenza di condanna (all'ergastolo) pronunciata nei confronti di Rossi, nei modi stabiliti nel dispositivo.

Ai sensi dell'art.230 n.1 C.P. Battaglia, Fiorani, Malagoli, Sanguineti, Viel, Astara, Castello, Vandelli, Rinaldi, De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe, a pena espiata, dovranno essere sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per un tempo non inferiore ad un anno.

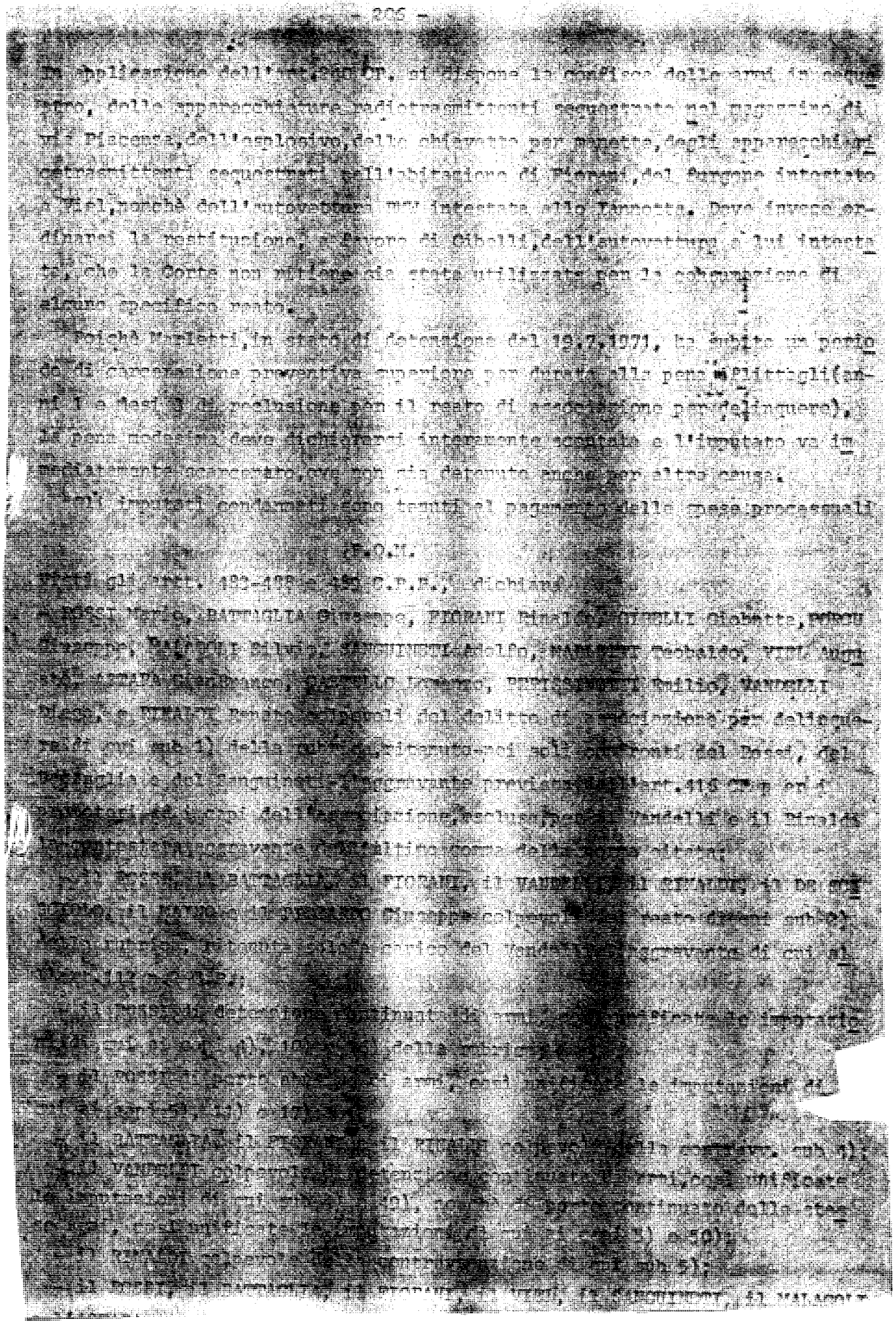

cui sub 7), in esso assorbita l'imputazione di minaccia grave, così modificata l'imputazione sub 9), nonchè del delitto di omicidio di cui sub 8 della rubrica, ritenuta a carico del solo Rossi, e limitatamente all'imputazione di rapina, l'aggravante di cui all'articolo 112 n.2 Cod.Pen., e concessa agli altri imputati innanzi menzionati, limitatamente al delitto di omicidio, l'attenuante di cui all'art.116 cpv.Cod.Pen., e concessa altresì al Malagoli ed all'Astara, per entrambe le imputazioni in esame, l'ulteriore attenuante di cui all'art.62-bis Cod.Pen., che, per il delitto di rapina, si dichiara equivalente alle contestate aggravanti;

-il ROSSI, il BATTAGLIA, il FIORANI, il SANGUINETTI, il VIEL e l'ASTARA colpevoli del delitto di furto di cui al capo 14) ed inoltre il Viel della contravvenzione di cui al capo 11), il ROSSI del delitto di resistenza di cui al capo 18), esclusa la contestata aggravante dell'art.61 n.2 C.P., e l'ASTARA del porto abusivo di arma di cui al capo 17);

-il ROSSI di detenzione continuata di esplosivo, esclusa la contestata aggravante dell'art.112 n.1 C.P., così unificati i capi sub 18), 32) e 36 della rubrica;

-il ROSSI, il VIEL, l'ASTARA, il CASTELLO ed il BATTAGLIA del delitto di incendio doloso continuato, così unificati i capi sub 31) e 35, escluse le aggravanti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art.112 C.P., nonchè, quanto all'incendio in danno della Soc.CARRONE, l'aggravante dell'art.425 n.2 C.P., e concessa all'Astara l'attenuante di cui all'art.62-bis C.P. che dichiara equivalente alle contestate aggravanti;

-il BATTAGLIA, il VIEL, l'ASTARA e il CASTELLO colpevoli di detenzione continuata di esplosivo, così unificati i capi 32) e 36) della rubrica, escluse le contestate aggravanti dell'art.112 n.1 e 2 C.P.;

-il ROSSI, il BATTAGLIA, il VIEL, l'ASTARA ed il CASTELLO colpevoli di trasporto continuato di esplosivo, così unificati i capi 33) e 37), nonchè del reato di scoppio continuato di materie esplodenti, così unificati i capi 34) e 38) della rubrica, esclusa per tali imputazioni le aggravanti di cui all'art.112 n.1 e 2 C.P.;

-il ROSSI ed il BATTAGLI colpevoli dei reati di cui sub 39), 40) e 41), escluse le aggravanti di cui all'art.112 n.1 e 2 C.P.;

-il FIORANI colpevole dei reati di cui ai capi 43), 44), 45) e 46);

-il CIBELLI ed il VIEL colpevoli del delitto di cui sub 47) della rubrica;

-il CASTELLO colpevole del reato di ricettazione di cui sub 48), esclusa la contestata continuazione;

-il VANDELLI colpevole dei reati di cui ai capi 51), 52), e 53);

-l'ALESSI e PICCARDO Carlo colpevoli dei reati di cui sub 63), 65 e 66) della rubrica, e l'ALESSI, inoltre, del reato di cui sub 64);

-BATTIOLI Maria colpevole del reato di cui al capo 67);

-JANNOTTA Arnaldo colpevole dei delitti di cui sub 68), 69) e 70);

Ritenuta inoltre la recidiva contestata al Porcu, all'Astara, al Malagoli, al Marletti, al Rinaldi, al Vandelli, a Piccardo Giuseppe, a Piccardo Carlo ed allo Jannotta, nonchè la recidiva contestata in udienza al Maino;

c o n d a n n a

il ROSSI : per l'associazione per delinquere alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione, per il sequestro di persona alla pena di anni 14 di reclusione e lire 600.000 di multa, per la detenzione continuata di armi alla pena di mesi 1 e giorni 15 di arresto, per il porto abusivo continuato di armi alla pena di mesi 1 e giorni 15 di arresto, per la rapina di cui sub 7) alla pena di anni 6 di reclusione e lire 500.000 di multa, per l'omicidio aggravato alla pena dell'ergastolo, per la resistenza continuata alla pena di mesi 8 di reclusione, per il furto sub 14) alla pena di anni 3 di reclusione e lire 80.000 di multa, per la detenzione continuata di esplosivo alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e lire 140.000 di multa, per l'imputazione di incendio doloso continuato alla pena di anni 5 di reclusione, per il trasporto continuato di esplosivo alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione e lire 220.000 di multa, per lo scoppio continuato di materie esplodenti alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, per il reato sub 39) alla pena di mesi 2 di reclusione, per il reato sub 40) alla pena di mesi 3 e giorni 15 di arresto

e lire 30.000 di ammenda e per quello sub 41) alla pena di lire 5.000 di ammenda, disponendo, a norma dell'art.72, 2° comma C.P., che la pena dell'ergastolo come sopra inflitta al Rossi sia espiata con isolamento diurno per la durata di mesi due;

il BATTAGLIA: per l'associazione per delinquere alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, per il sequestro di persona alla pena di anni 14 di reclusione e lire 600.000 di multa, per la contravvenzione sub 4) alla pena di mesi 1 di arresto, per la rapina aggravata alla pena di anni 5 di reclusione e lire 400.000 di multa, per l'omicidio alla pena di anni 20 di reclusione, per il furto sub 14) alla pena di anni 3 di reclusione e lire 90.000 di multa, per il delitto di incendio doloso continuato alla pena di anni 5 di reclusione, per la detenzione continuata di esplosivo alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e lire 130.000 di multa, per il trasporto continuato di esplosivo alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione e lire 220.000 di multa, per lo scoppio continuato di esplosivi alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, per il reato sub 39) alla pena di mesi 2 di reclusione, per la contravvenzione sub 40) alla pena di mesi 3 e giorni 15 di arresto e lire 30.000 di ammenda, per la contravvenzione sub 41) alla pena di lire 5.000 di ammenda; e così complessivamente alla pena di anni 54 e mesi 11 di reclusione, lire 1.440.000 di multa, mesi 4 e giorni 15 di arresto e lire 35.000 di ammenda;

il FIORANI: per l'associazione per delinquere alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, per il sequestro di persona alla pena di anni 14 di reclusione e lire 600.000 di multa, per la contravvenzione sub 4) alla pena di mesi 1 di arresto, per la rapina sub 7) alla pena di anni 5 di reclusione e lire 400.000 di multa, per l'omicidio alla pena di anni 20 di reclusione, per il furto sub 14) alla pena di anni 3 di reclusione e lire 90.000 di multa, per il reato sub 43) alla pena di lire 5.000 di ammenda, per quello sub 44) alla pena di lire 24.000 di multa, per quello sub 45) alla pena di lire 5.000 di multa e per l'imputazione sub 46) alla pena di lire 12.400 di multa; e così com-

plessivamente alla pena di anni 43 e mesi 2 di reclusione, lire 1.135.400 di multa, mesi uno di arresto e lire 5.000 di ammenda;

il GIBELLI: per l'associazione per delinquere alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione e per il delitto sub 47) alla pena di mesi 6 di reclusione; e così complessivamente alla pena di anni uno e mesi 8 di reclusione;

il PORCU: per l'associazione per delinquere alla pena di anni uno e mesi 9 di reclusione;

il MALAGOLI: per l'associazione per delinquere alla pena di anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione, per la rapina aggravata alla pena di anni 4 di reclusione e lire 280.000 di multa, per l'omicidio alla pena di anni 20 di reclusione; e così complessivamente alla pena di anni 25, mesi 6 e giorni 20 di reclusione e lire 280.000 di multa;

il SANGUINETI: per l'associazione per delinquere alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione, per la rapina alla pena di anni 5 di reclusione e lire 400.000 di multa, per l'omicidio alla pena di anni 20 di reclusione, per il furto aggravato alla pena di anni 3 e lire 90.000 di multa; e così complessivamente alla pena di anni 31 e mesi 3 di reclusione e lire 490.000 di multa;

il MARLETTI: per l'associazione per delinquere alla pena di anni uno e mesi 3 di reclusione;

il VIEL: per l'associazione per delinquere alla pena di anni uno e mesi 2 di reclusione, per la rapina alla pena di anni 5 di reclusione e lire 400.000 di multa, per l'omicidio alla pena di anni 20 di reclusione, per la contravvenzione sub 109 alla pena di mesi uno di arresto e per quella sub 11) ritenuta la continuazione con il reato di cui sub 17), alla pena di mesi uno di arresto, per il furto aggravato alla pena di anni 3 di reclusione e lire 90.000 di multa, per l'incendio doloso continuato alla pena di anni 5 di reclusione, per la detenzione continuata di esplosivo alla pena di anni uno e mesi 2 di reclusione e lire 130.000 di multa, per il trasporto continuato di esplosivo alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusone e lire 220.000 di multa, per lo scoppio continuato di esplosivi alla pena di anni uno e mesi 2 di re

clusione, per il delitto sub 47) alla pena di mesi 6 di reclusione; e così complessivamente alla pena di anni 39 e mesi 2 di reclusione, lire 840.000 di multa e mesi 2 di arresto;

l'ATTARA: per l'associazione per delinquere alla pena di anni uno e mesi 9 di reclusione, per la rapina aggravata alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e lire 315.000 di multa, per l'omicidio alla pena di anni 22 e mesi 6 di reclusione, per il furto aggravato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e lire 135.000 di multa, per la contravvenzione sub 17) alla pena di mesi uno di arresto, per l'incendio doloso continuato alla pena di anni 5 di reclusione, per la detenzione continuata di esplosivi alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e lire 170.000 di multa, per il trasporto continuato di esplosivo alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione e lire 320.000 di multa, per lo scoppio continuato di esplosivi alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione; e così complessivamente alla pena di anni 44 e mesi 9 di reclusione, lire 940.000 di multa e mesi 1 di arresto;

il CASTELLO: per l'associazione per delinquere alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, per l'incendio doloso continuato alla pena di anni 5 di reclusione, per la detenzione continuata di esplosivi alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione e lire 130.000 di multa, per il trasporto continuato di esplosivi alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione e lire 220.000 di multa, per lo scoppio continuato di esplosivi alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, per la ricettazione alla pena di mesi 3 di reclusione e lire 30.000 di multa; e così complessivamente alla pena di anni 10 e mesi 11 di reclusione e lire 430.000 di multa;

il PERISSINOTTI: per l'associazione per delinquere alla pena di anni 1 e mesi due di reclusione;

il VANDELLI: per l'associazione per delinquere alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione, per il sequestro di persona alla pena di anni 18 di reclusione e lire 900.000 di multa, per la detenzione continuata di armi alla pena di mesi 3 di arresto, per il porto continuato di armi alla pena di mesi 3 di arresto, per il reato sub 51) alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione,

per la ricettazione alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione e lire 140.000 di multa, per il delitto sub 53) alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione; e così complessivamente alla pena di anni 20 e mesi uno di reclusione, lire 1.040.000 di multa e mesi 6 di arresto;

il RIVALDI: per l'associazione per delinquere alla pena di anni uno e mesi 1 di reclusione, per il sequestro di persona alla pena di anni 15 di reclusione e lire 650.000 di multa, per la detenzione abusiva di armi alla pena di mesi 1 e giorni 5 di arresto e per il porto abusivo di armi alla pena di anni uno e giorni 5 di arresto; e così complessivamente alla pena di anni 16, mesi di reclusione, lire 650.000 di multa, mesi 2 e giorni 10 di arresto;

il DE SCISCIOLO: per il sequestro di persona alla pena di anni 14 di reclusione e lire 600.000 di multa;

il MAINO: per il sequestro di persona alla pena di anni 21 di reclusione e lire 900.000 di multa;

il PICCARDO Giuseppe: per il sequestro di persona alla pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione e lire 800.000 di multa;

l'ALESSI: per la detenzione di arma da guerra alla pena di anni uno di reclusione e lire 100.000 di multa; per la vendita di arma da guerra alla pena di anni 2 di reclusione e lire 200.000 di multa, per la detenzione di armi comuni alla pena di mesi 1 e giorni 15 di arresto e per il porto abusivo di tali armi alla pena di mesi 1 e giorni 15 di arresto; e così complessivamente alla pena di anni 3 di reclusione, lire 300.000 di multa e mesi 3 di arresto;

il PICCARDO Carlo: per la detenzione di arma da guerra alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione e lire 120.000 di multa, per la detenzione di armi comuni alla pena di mesi 2 di arresto e per il porto abusivo delle stesse alla pena di mesi 2 di arresto/alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione, lire 120.000 di multa e mesi 4 di arresto; e così complessivamente

la MATTIOLI: per il favoreggiamento reale alla pena di mesi uno di reclusione;

lo JANNOTTA: per la ricettazione alla pena di mesi 6 e giorni 10 di reclusione e lire 170.000 di multa, per il delitto sub 69) alla pena di mesi 10 e giorni 10 di reclusione e per quello sub 70) alla pena di mesi 6 di reclusione; e così complessivamente alla pena di anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione e lire 170.000 di multa.

Visto l'art.78 n.1 Cod.Pen., determina in anni 30 la pena della reclusione che dovrà essere espiata dai Battaglia, dal Fiorani, dal Sanguineti, dal Viel e dall'Astara.

Visto l'art.29 C.P., condanna il ROSSI, il BATTAGLIA, il FIORANI, il MALACOLI, il SANGUINETI, il VIEL, l'ASTARA, il CASTELLO, il VANDELLI, il RINALDI, il DE SCISCIOLO, il MAINO e PICCARDO Giuseppe alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, disponendo che durante l'espiazione della pena essi siano in istato di interdizione legale.

Visto l'art.36 C.P., ordina che la sentenza di condanna come innanzi pronunciata nei confronti del ROSSI sia pubblicata per affissione nel Comune di Genova, nonchè, per una sola volta e per estratto, sui quotidiani "Il Secolo XIX" ed "Il Lavoro", entrambi di Genova.

Visto l'art.230 n.1 C.P., ordina che, a pena espiata, il BATTAGLIA, il FIORANI, il MALACOLI, il SANGUINETI, il VIEL, l'ASTARA, il CASTELLO, il VANDELLI, il RINALDI, il DE SCISCIOLO, il MAINO ed il PICCARDO Giuseppe siano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad un anno.

Visto l'art.240 C.P., ordina la confisca di tutte le armi in sequestro, nonchè delle apparecchiature radio-trasmittenti sequestrate nel magazzeno di Via Piacenza, dell'esplosivo, delle due chiavette per manette, degli apparecchi radio rice-trasmittenti sequestrati presso l'abitazione del Fiorani, dell'autofurgone targato GE-370457 intestato al Viel, e dell'autovettura targata Roma-696248 intestata allo Jannotta;

Visto l'art.624 CPP., ordina la restituzione al Gibelli dell'autovettura targata GE-172632.

Condanna il ROSSI, il BATTAGLIA, il FIORANI, il MALAGOLI, il SANGUINETI, il VIEL e l'ASTARA al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti lese CASCHILI Angela, ISTITUTO CASE POPOLARI di GENOVA, e FLORIS Franco costituite parte civile ed al rimborso delle spese e degli onorari di costituzione e patrocinio di parte civile che si liquidano in favore dell'avv.Salvarezza, dell'avv.De Vincentiis e dell'avv.Saccheti nella misura, ciascuno, di lire 2.500.000.

Condanna altresì il Rossi al risarcimento dei danni, nella misura di lire 1.000 (mille), in favore di CUCINI Bruno, nonchè al rimborso delle spese e degli onorari di costituzione e patrocinio di parte civile che si liquidano in complessive lire 200.000.

Condanna il ROSSI, il BATTAGLIA, il VIEL, l'ASTARA e il CASTELLO al risarcimento dei danni sofferti dalla Soc.per Az."Edoardo CARRONE", da liquidarsi in separata sede, ed al rimborso delle spese di costituzione e patrocinio di parte civile che si liquidano in complessive lire 2.500.000.

Condanna infine il ROSSI, il BATTAGLIA, il FIORANI, il VANDELLI, il RINALDI, il DI SCISCIOLO, il MAINO e PICCARDO Giuseppe al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti lese MACCIOLO Rosa e GADOLLA Sergio, oltre al rimborso delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile che si liquidano, in favore dei rispettivi patroni, nella misura, ciascuno, di lire 1.500.000.

Visti gli artt.163 e 175 C.P., concede alla MATTIOLI i benefici della sospensione condizionale delle pena e della non menzione della condanna come sopra a lei inflitta.

Visto l'art.275 C.P.P., dichiara interamente espiata, per effetto della custodia preventiva sofferta, la pena inflitta al MARLETTI e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Visto l'art.479 C.P.P., in relazione all'art.3, penultimo comma, della CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE fra l'Italia ed il Belgio (firmata a Roma il 15.1.1875 e rimessa in vigore con scambio di note 10/3/1948, 21/10/1948 e 23/3/1949), dichiara non doversi pro

cedere nei confronti del DE SCISCIOLO, del MAINO e di PICCARDO Giuseppe in ordine alla imputazione di cui sub 1) della rubrica.

Visto l'art.479 C.P.P.;

a s s o l v e

il Rossi, il Battaglia, il Fiorani, il Vandelli, il Rinaldi, il De Scisciolo, il Maino e Piccardo Giuseppe dalla imputazione di cui al capo 3) perchè il fatto non costituisce reato;

il Battaglia e il Fiorani dalla imputazione sub 5), per non aver commesso il fatto;

il Gibelli, il Marletti ed il Porcu dalla imputazione di rapina, i primi due per non aver commesso il fatto, il terzo per insufficienza di prove;

il Gibelli, il Marletti ed il Porcu dalle imputazioni di cui ai capi 8) e 9), i primi due per non aver commesso il fatto, il terzo per insufficienza di prove;

il Battaglia, il Fiorani, il Gibelli, il Porcu, il Malagoli, il Marletti e l'Astara dalle imputazioni di cui ai capi 10) ed 11) per non aver commesso il fatto ed il Sanguineti, dalle medesime imputazioni, per insufficienza di prove, nonchè il Rossi dalla imputazione di cui al capo 13), perchè il fatto non sussiste;

il Gibelli, il Porcu, il Malagoli ed il Marletti dalla imputazione sub 14) per non aver commesso il fatto;

il Rossi dalla imputazione sub 15) per non aver commesso il fatto, nonchè il Battaglia, il Fiorani, il Gibelli, il Porcu, il Malagoli, il Sanguineti, il Marletti, il Viel, L'Astara, il Castello, il Perissinotti, il Vandelli ed il Rinaldi dalle imputazioni di cui ai capi 15), 16) e 18), per non aver commesso il fatto;

il Battaglia, il Fiorani, il Gibelli, il Porcu, il Malagoli, il Sanguineti, il Marletti, il Castello, il Perissinotti, il Vandelli ed il Rinaldi dalla imputazione sub 17), per non aver commesso il fatto;

il Rossi, il Battaglia, il Fiorani, il Viel e il Rinaldi dalle imputazioni di cui ai capi dal n.19) al n.26) incluso, per

- 216 -

non aver commesso il fatto;

il Battaglia, il Fiorani, il Gibelli, il Porcu, il Malagoli, il Marletti, l'Astara, il Castello e il Perissinotti dalle imputazioni di cui ai capi 27), 28), 29) e 30), per non aver commesso il fatto, nonchè il Rossi ed il Viel dalle stesse imputazioni per insufficienza di prove;

il Gibelli, il Malagoli, il Marletti e il Perissinotti dagli addebiti di cui ai numeri 31), 32), 33) e 34), per non aver commesso il fatto, nonchè il Fiorani ed il Porcu dalle stesse imputazioni per insufficienza di prove;

il Gibelli e il Malagoli dalle imputazioni di cui ai numeri 35), 36), 37) e 38), per non aver commesso il fatto, nonchè il Fiorani, il Porcu, il Marletti e il Perissinotti, dalle stesse imputazioni per insufficienza di prove;

il Fiorani, il Gibelli, il Porcu, il Malagoli, il Marletti, il Viel, l'Astara, il Perissinotti ed il Rinaldi dagli addebiti di cui ai numeri 39), 40) e 41), per non aver commesso il fatto, ed il Castello dalle stesse imputazioni per insufficienza di prove;

il Porcu dalle imputazioni di cui ai capi 54) e 55), perchè il fatto non costituisce reato;

la Meloni dalle imputazioni di cui ai n.58), 59), 60) e 61), per non aver commesso il fatto, nonchè da quella di cui al capo 62), per insufficienza di prove;

Piccardo Carlo dal reato di cui al capo 64), per insufficienza di prove;

il Sanguineti dall'addebito di cui al capo 6), per insufficienza di prove.

Genova, 18 Aprile 1973

Il Presidente
(Napoletano)

Il Giudice estensore
(Airoldi)

Il Cancelliere
Simonetti

Depositata in cancelleria oggi 8 agosto 1973
IL CANCELLIERE

SENTENZA DEL 18.3.1974

CORTE D'ASSISE DI APPELLO

GENOVA

contro:

ROSSI Mario + 18

N. 34/73 Reg. Gen.

109 1/1

R E P U B B L I C A - I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D' ASSISE DI APPELLO DI GENOVA

composta dei Signori:

ZACCARIA	dr.	Agrippino	Presidente
SCALA	"	Romolo	Consigliere
RESTANO	Sig.	Rosa	Giudice Popolare
FOSSATI	"	Attilio	" "
BOLONDI	"	MArcello	" "
ZEDDA	"	Maria	" "
TAMBURINI	"	Giuliana	" "
TRAMUCCO	"	Armando	" "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa

istruita con rito formale

c o n t r o

1) ROSSI Mario fu Luigi e di Filippi Maria, nato in Genova il 19-8-1942, ivi residente al Passo Ponte Carrega n. 4/4
detenuto dl 26-3-71 Presente

2) PATTAGLIA Giuseppe di Antonio e di Ficara Carmela, nato a Brancaleone il 27-1-46, res. Genova, Via Burlando, 29/18
detenuto dal 30-3-71 Presente

3) FIORANI Rinaldo di Domenico e di Castellano Natalina, nato il 2-7-1938 in Genova, ivi residente Via delle Gavette n. 54/3
detenuto dal 15-4-71 Presente

4) GIBELLI Gio Batta Silvio fu Silvio e fu Verrando Modestina nato in Camporosso (IM) il 3-3-1921 e residente in Genova, Via Orefici, 6/1, oppure 6/14, presso Miglietta Fulvia,
detenuto dal 19-10-1971 al 19-4-1973
Libero Presente

5) MALAGOLI Silvio di Amedeo e di Fontanesi Ida, nato in Genova il 1-4-1922, ivi residente Via Isonzo n. 9/3
detenuto dal 19/7/1971 Presente

2

6) MARLETTI Teobaldo di Adolfo e di Rubis Giuseppina, nato in Genova il 12-4-1932, ivi residente alla Via Orefici N. 6/17 detenuto dal 19/7/1971 al 18/4/1973
Libero Presente

7) VIEL Augusto di Emilio, nato a Udine il 27/11/1944 e residente in Genova, Via Tortosa n. 9/4 detenuto dal 15/4/1972 Presente

8) ASTARA Gianfranco di Pietro e di Galeazzo Maria, nato a Cassari il 6/5/1941 e residente in Genova Via Premanico n. 22 detenuto dal 8/9/1971 Presente

9) CASTELLO Lorenzo di Giuseppe e di Saia Concetta, nato in Genova il 13/6/1946, ivi residente alla Via Lungo Bisagno d'Istria n. 6 - detenuto dal 4-9-1971 al 4-9-1973 - Sogg. Obbl. a Mignanego, Via Giovanni XXIII, 37
Libero Presente

10) PERISSINOTTI Emilio di Lino e di Angherà Francesca, nato in Lavagna il 16-11-1937 e residente in Genova, Via Fabrizi n. 74-11
Latitante Contumace

11) VANDELLI Diego fu Achille e di Mattioli Maria, nato in Bondeno il 30-3-1931 e residente in Savona, Via Bellini n. 2/7 - detenuto dal 14/7/1971 - Presente

12) RINALDI Renato fu Paolo e fu Volieri Amelia, nato in Ostellata il 21-4-1917 e residente in Genova alla Via Piacenza n. 30/13 - detenuto dal 7 aprile 1971.
Presente

13) DE SCISCIOLO Aldo di Giuseppe e di De Lucia Rosa, nato in Genova il 13-4-1948, ivi residente alla piazza Adriatica n. 4/12 - estradato dal Belgio, consegnato alla Polizia di Frontiera di Bardonecchia e arrestato il 22/9/1972 -
detenuto Presente

14) PICCARDO Giuseppe di G.B. e di Piccardo Maria, nato in Genova il 7/5/1944, ivi residente, via Lungo Bisagno Dalmazia n. 51/6 estradato dal Belgio, consegnato alla

3

Polizia di Frontiera di Bardonecchia e arrestato il 22-9-1972 detenuto Presente

15) MELONI Maria di Nicolò e di Piras Albina, nata a Genegsa (CA) il 17-5-1937 e residente in Genova, Via delle Gavette, 54/3
Libera Presente

16) ALESSI Ferdinando di Francesco e di Di Giorgio Carmela, nato a Taurianova (R.C.) il 25-5-1944 e residente in Genova, Via Malfanti n. 21/3 - arrestato il 4/4/1971 in libertà provvisoria dal 22-5-1971
Libero Presente

17) PICCARDO Carlo di G.B. e di Piccardo Maria, nato in Genova il 18-12-1940 ivi residente alla Via Piacenza N. 168/C/9 - arrestato il 4/4/1971 - in libertà provvisoria dal 22-5-71
Libero Presente

18) MATTIOLI Maria fu Sante e fu Vancini Irma, nata a Bondeno l'11-5-1911 e residente in Savona, Via Bellini, 2/7 Libera Contumace

19) IANNOTTA Arnaldo fu Alberto e fu Benazzi Italia, nato Roma il 16-3-1912, ivi residente alla via Germanico n. 197, ove ha eletto domicilio - arrestato il 19-1-1972 - in libertà provvisoria l'8-8-1972
Libero Contumace

IMPUTATI

ROSSI,BATTAGLIA,FIORANI,GIBELLI,VANDELLI,DE SCISCIOLO, PICCARDI Giuseppe, ~~xx~~ RINALDI,MALAGOLI; MARIETTI, VIEL, ASTARA,CASTELLO, PERISSINOTTI + 3

1) del reato p. e p. dall'art. 416, 1°, 2°, 3° e 5° comma C.P. per essersi, tutti, associati, essendo in numero di persone superiore a dieci, al dichiarato scopo di permanentemente commettere una serie indeterminata di delitti (avendo, in particolare: a) il Battaglia ed il Rossi, costituito il gruppo così detto XXII Ottobre verso la fine del 1969, gruppo al quale, poi, aderirono il Fiorani, il Vandelli,

il De Scisciolo, il Piccardo Giuseppe, il Rinaldi, il Malgoli, il Marletti, il Viel, l'Astara, il Castello ed il Perissinotti;

b)- il Gibelli, il Fiorani, il Rossi, il Battaglia + 1, assunte le qualità di capi e di ispiratori del programma delinquenziale oggetto-fine della associazione), programma delinquenziale, in parten effettivamente concretato, che andava dalle rapine in istituti bancari e similari, al sequestro di persona a scopo di estorsione, nonchè ad attentati dinamitardi ed incendiari in danno di enti vari ed impianti industriali e ad interferenze radiotelevisive, il tutto comprovato dai capi di imputazione elevati a carico di diversi associati a delinquere sopra mensionati.
Accertato in Genova tra l'ottobre 1969 ed il 26-3-1971.
Con l'esclusione, per gli imputati De Scisciolo, e Piccardo Giuseppe dei riferimenti " agli attentati dinamitardi ed incendiari in danno di enti vari ed impianti industriali, e ad interferenze radiotelevisive", come disposto con ordinanza dibattimentale in data 8-11-1972 della Corte di Assise di Genova.

2)- VANDELLI,RINALDI,FIORANI,ROSSI,BATTAGLIA,DE SCISCIOLO, PICCARDO Giuseppe + 1.
del reato p. e p. dagli artt. 110-112 n. 1 e 2, I° e II° comma, 630, 61 n. 7 C.P. per avere, in concorso tra loro (essendo concorrenti nel reato più di cinque persone) ed avendo, il Vandelli promossa ed organizzata la cooperazione degli altri correi nel reato e diretto la loro attività, sequestrato in Genova, Gadolla Sergio, successivamente trafarito in Val d'Aveto, e, qui, trattenuto prigioniero in una impervia località nella zona dà Monte Bue e ciò allo scopo di conseguire per sè l'ingiusto profitto di £. 200 milioni come prezzo della liberazione, avvenuta in località Villa Sbarbaro (territorio di Chiavari) del Gadolla, dai cui familiari, che sborsavano il prezzo del riscatto, conseguivano il lucrativo intento, che cagionava alle dettepersone offese dal reato un danno patrimoniale

5

Accertato in Genova e Chiavari dal 5 al 10 ottobre 1970.

3) del reatà p. e p. dagli artt. 110, 628, I° e 3° comma n. 1, 61 N. 2, 112 n. 2 C.P. per avere, in concorso tra loro (ed essendo più persone riunite), mediante violenza e minaccia, costretto Gadolla Sergio, in quel momento tenuto prigioniero nell'interno di un'autovettura, a consegnare, ad esso Vandelli (promotore ed organizzatore della cooperazione degli altri correi nel reato e dirigente della loro attività), il portafogli, che custodiva in una tasca dei pantaloni, contenente la patente di guida, £. 1.000, ed un tesserino di libero ingresso per cinematografi - avendo commesso il fatto per agevolare la esecuzione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e, inoltre, per conseguire il relativo, illecito profitto.

Accertato in Genova il 5-10-1970.

VANDELLI? RINALDI,FIORANI,ROSSI,BATTAGLIA, (ed inoltre DE SCISCIOLO e PICCARDO Giuseppe +1 nei confronti dei quali non è stata concessa l'estradizione)

4)- del reato p. e p. dagli artt. 110-112 n. 1 e 2, 697 C. P. e art. 7 legge 2-10-1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro, essendo concorrenti nel reato più di cinque persone, detenuto, senza farne denuncia alla competente Autorità, quanto meno una pistola "Cobra" e una pistola cal. 38 E.I.G., quest'ultima rinvenuta nei pressi del luogo ove venne tenuto sequestrato GADOLLA Sergio ed essendo, il Vandelli, promotore, organizzatore e direttore della cooperazione ed attività degli altri correi.

Accertato in Genova in epoca anteriore e prossima al 5-10-1970.

5) del reato p. e p. dagli artt. 110- 112 nn. 1 e 2, 699 C.P. e art. 7 legge 2-10-1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro e concorrendo le circostanze di cui al capo di accusa che precede, senza licenza dell'Autorità, portato, quanto meno, le predette armi fuori della loro abitazione.

Accertato in Genovqa e S. Stefano d'Aveto dal 5 al 10-10-1970.

6

ROSSI,BATTAGLIA,VIEL,FIORANI,GIBELLI,MALAGOLI,ASTARA, MARLETTI: + 2

7)- del delitto p. e p. dagli artt. 110-112 n. 2, 628, 1° II° e III° comma n. 1, 61 n. 7 e 11 C.P. per essersi, al fine di procurarsi ingiusto profitto con conseguente danno patrimoniale di rilevante gravità per la persona offesa, impossessati, agendo in concorso fra loro, di una borsa contenente £. 17 milioni e 600.000= di proprietà dell'I.A.C.P. di Genova, borsa detenuta da Montaldo Giuseppe e Floris Alessandro, dipendenti dal predetto istituto ed incaricati del trasporto e della sorveglianza della predetta somma di denaro - con minaccia, consistita nell'avere, il Rossi ed il Viel, estratto due pistole che venivano puntate contro i predetti Montaldo e Floris, immediatamente dopo la sottrazione del denaro, per assicurarsi il possesso della cosa sottratta e per procurarsi l'impunità - nonchè con violenza, consistita nell'avere, il Rossi, esploso, in tempi diversi, alcuni colpi di pistola all'indirizzo dei predetti; in particolare:

- avendo il Rossi, il Fiorani, il Battaglia, il Gibelli + 1 promossa ed organizzata la cooperazione nel reato, ed ancora, diretta la attività delle altre persone concorrenti nel reato stesso; - avendo , il Battaglia, fornito ai correi le notizie relative al tempo ed alle modalità di prelevamento e trasporto della somma riscossa in banca e destinata al pagamento degli stipendi dei dipendenti dell'I.A.C.P.-

-Avendo, il Gibelli +1, partecipato a riunioni nel corso delle quali venne decisa ed organizzata, in sede di gruppo, l'esecuzione del delitto nonchè predisposte tutte le misure idonee ad assicurare al gruppo stesso ed ai correi nel reato, il suo provento e la loro eventuale impunità; - avendo, il Fiorani e l'Astara + 1 avuto incarico di svolgere, ed avendo svolto, il ruolo di "pali"; - avendo il Malagoli, ricevuto incarico di avere la consegna, da parte del Rossi e del Viel, del compendio della rapina e di trasferito al Porcu

per mezzo del Marletti;- avendo, il MArletti, ricevuto in_ carico, oltre che di ritirare la borsa contenente il denaro compendio della rapina, anche di trasferire, da un luogo all'altro, l'autofurgone utilizzando dal Rossi e dal Viel per trasportare un motociclo nel punto della rapina; - aven do, tutti commesso il fatto, con abuso di relazioni di pre stazione d'opera del Battaglia nei confronti dell'I.C.A.P., circostanza che servì per agevolare l'esecuzione del delitto.

8)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 575, 576 n. 1, 61 n. 2 C.P., per avere, in concorso tra loro, (essendo in numero di persone superiore a cinque), al fine di procu- rarsi l'imputintà e assicurarsi il profitto del reato di ra pina di cui al capo d'accusa che precede, cagionata volonta_ riamente la morte di Floris Alessandro, raggiunto da un proiet tile di pistola esploso dal Rossi a distanza ravvicinata, colpo che attingeva la regione parasternale del Floris di cui provocava il quasi immediato decesso.

9)- del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110; 112 n.1 1,56, 575, 576 n. 1, 61 n. 2 C.P., per avere, in concorso tra loro, essendo in numero di persone superiore a cinque, al fine di procurarsi l'impunità e di assicurarsi il profitto del rea to di rapina di cui al capo d'accusa relativo, posto in es- sere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Montaldo Giuseppe e Cucino Bruno, nei confronti dei quali, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Rossi esplodeva alcuni colpi di pistola, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla volontà di esso Rossi.

10)- del reato p. e p. dagli artt. 81,110, 112 n. 1, 697 C.P. art. 7 legge 2-10-1967 n. 895 per avere, in concorso tra lo ro, essendo concorrenti nel reato più di cinque persone, detenuto, senza averne fatta denuncia all'Autorità, quanto meno, una pistola a tamburo cal. 38 e due pistole automati- che cal 7,65, rispettivamente in possesso del Rossi e del Viel all'atto dell'affettuazione dei reati di cui sopra.

11)- del reato p. e p. dagli artt. 81,110,112 n. 1, 699 C.P., art. 7 Legge 2-10-1967, n. 895, per avere, in concorso tra loro, essendo concorrenti nel reato più di cinque persone, senza licenza dell'Autorità, portato fuori dalle proprie abitazioni e depositi magazzini le pistole di cui ai superiori capi di imputazione.

Il ROSSI inoltre;

12)- del reato p. e p. dagli artt. 81,337,339,61 n. 2 C.P. per essersi opposto, con minaccia (consistita nell'aver puntato loro contro una pistola) e con violenza (consistita nell'aver sferrato calci e pugni), ai brigadieri di P.G. PUGLIESI Damiano e NAVARRA Luigi ed al vigile urbano MR Marcucci Romano che stavano procedendo al suo arresto, avendo commesso il fatto per assicurarsi l'impunità ed il profitto del delitto di rapina, di omicidio e di tentato omicidio di cui ai capi di accusa che precedono.

13)-; del reato p. e p. dagli artt. 582,585, 576 n. 1, 61 numero 2 e 10 C.P., per avere cagionato, al fine di commettere il reato di cui al capo di accusa che precede, lesioni personali lievi al brigadiere di P.S. NAVARRA Luigi.

Reati accertati dal n. 7 al n. 13 il 25 marzo 1971 in Genova.

14)- ROSSI,VIEL, BATTAGLIA,FIORANI,ASTARA,MALAGOLI,GIBELLI, MARLETTI + 2:

del reato p. ep. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 3,5,7, 61 n. 2 C.P. per essersi, agendo in concorso tra loro ed essendo in numero superiore a tre persone, al fine di trarne profitto e di commettere il reato di rapina di cui al correlativo, superiore capo di imputazione - impossessati di una motocicletta Lambretta 125 che il Proprietario, Errera Giovanni, aveva lasciato incustodita nella pubblica via Timavo e, quindi, avendo commesso il fatto su cosa esposta per consuetudine e necessità alla pubblica fede, nonchè previa violenza sulle cose (e cioè, a mezzo di forzatura del sistema antifurto) e portando, gli esecutori materiali, armi addosso alla loro persona.

9

Accertato in Genova il 24 marzo 1971.

ROSSI,BATTAGLIA,FIBRANI,RINALDI,VANDELLI,GIBELLI,MALAGOLI, MARLETTI,VIEL,ASTARA? CASTELLO, PERISSINOTTI + 2 (ed inoltre il DE SCISCIOLO E PICCARDO Giuseppe + 1, nei confronti dei quali non è stata concessa l'estradizione):

15)- del reato p. e p. dagli artt. 110,112 n. 1 C.P., articolo 2 L. 2-10-1967, n. 895 per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, detenuto, in diversi luoghi, come dotazione del gruppo-associazione a delinquere di cui tutti facevano parte, un fucile mitragliatore marca MAB, arma da guerra con relative munizioni.

Accertato in Genova in epoca anteriore e prossima al marzo 1971.

16)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P., 697 C.P., art. 7 Legge 2/10/1967 n. 895 per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, detenuto, senza averne fatta denuncia all'Autorità, in diversi luoghi, come dotazione del gruppo-associazione a delinquere di cui tutti facevano parte, diverse pistole, tra le quali, quanto meno, tre pistole cal. 22 ed una pistola Smith-Wesson, con relative munizioni.

17)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 699 C.P., art. 7 Legge 2+10/1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portato fuori dalle loro abitazioni o dai magazzini e depositi a disposizione del gruppo-associazione per delinquere di cui tutti facevano parte, le armi e munizioni di cui al capo di accusa che precede e cioè senza licenza della competente Autorità in occasione delle diverse esercitazioni paramilitari e degli altri attentati ed azioni criminose poste in essere.

Reati (nn. 16 e 17) accertati in Genova ed in altre località in epoca anteriore e prossima al marzo 1971.

18)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P., arti

colo 2 L. 2/10/1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, illegalmente detenuto, nelle loro abitazioni e nei magazzini e depositi a disposizione del gruppo-associazione a delinquere di cui tutti facevano parte e, da ultimo, nel magazzino di Via Piacenza n. 36fondi, materiale esplosivo e, in particolare, candelotti contenenti dinamite pulverulenta con spezzoni di miccia a lenta combustione.

Accertato in Genova in epoca anteriore e prossima al 26 marzo 1971 ed in x tale ultima data.

ROSSI,VIEL,BATTAGLIA,FIORANI,RINALDI (ed inoltre il DE SCI SCIOLO e PICCARDO Giuseppe +1 nei confronti dei quali non è stata concessa l'estradizione)-:

19)- del reato p. e p. dagli artt. 110-112 nn. 1 e 2 ; 434 p. e p. C.P. per avere, in concorso tra loro ed essendo in numero superiore a cinque, nonchè avendo assunto il ROSSI, il FIORANI ed il BATTAGLIA le funzioni di promotori ed organizzatori della cooperazione nel reato e diretta l'attività delle persone cocnorrenti nel reato stesso, compiuto atti diretti a cagionare, quanto meno, il crollo parziale dello edificio in cui è posta la sezione del P.S.U. di Via Teano n. 8/4 con insorgenza di pericolo per la pubblica incolumità, essendo stati collocati, nei pressi della scarinessa abbassata di tale locale, un detonatore al fulminato di mercurio ed un cilindro di dinamite plastica.

20)- del reato p. e p. dagli artt. 110; 112 nn. 1 e 2 C.P; art. 2 Legge 2/10/1967 n. 895 per avere, in concorso tra loro ed essendo in numero superiore a cinque, nonchè, avendo assunto, il ROSSI, il FIORANI ed il BATTAGLIA, le funzioni di promotori ed organizzatori della cooperazione nel reato e diretta l'attività delle persone concorrenti nel reato stesso, detenuto illegalmente l'esplosivo sopra indicato.

21)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 nn. 1 e 2 C.P., art. 4 Legge 2/10/1967 n. 895 per avere, in concorso tra

loro e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, trasportato illegalmente, in luogo pubblico, i materiali esplodenti sopra indicati.

22)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 nn. 1 e 2, 56 C.P., art. 6 Legge 2/10/1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare lo scoppio delle materie esplodenti sopra indicate e ciò al fine di incutere pubblico timore, di suscitare pubblico disordine e di attentare alla sicurezza pubblica, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.

Reati (dal n. 19 al n. 22) accertati in Genova il 24/4/970.

23)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 nn. 1 e 2, 434 p.p. C.P., per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, nonchè con l'accompagnamento delle circostanze soggettive ed oggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, compiuto atti diretti a cagionare, quanto meno, il crollo parziale dell'edificio in cui è posta la sede del Consolato Generale USA in Piazza Portello, con insorgenza di pericolo per la pubblica incolumità, essendo stato collocato, nei pressi di tale sede consolare, un ordigno composto da 8 cilindri di esplosivo, con capsula detonante e con miccia a lenta combustione.

24)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 nn. 1 e 2 C.P., art. 2 Legge 2/10/1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di imputazione che precedono detenuto illegalmente il materiale esplosivo sopra indicato.

25)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 nn. 1 e 2 C.P., articolo 4 legge 2-10-1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro, essendo il numero superiore a cinque, con l'accompagnamento delle circostanze soggettive ed oggettiva di

12

CUI AI CAPI DI IMPUTAZIONE CHE PRECEDONO? TRASPORTATO illegalmente, in luogo pubblico, i materiali esplodenti sopra indicati.

26)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 nn. 1 e 2, 56 C.P., art. 6 legge 2-10-1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare lo scoppio della materia esplodente sopra indicate e ciò al fine di incutere pubblico timore, di suscitare pubblico disordine e di attentare alla sicurezza pubblica, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.

Reati (dal 23 al 26) accertati in Genova il 3 maggio 1970..

ROSSI,BATTAGLIA,FIORANI,GIBELLI,MALAGOLI,MARLETTI,VIEL, ASTARA,CASTELLO,PERISSINOTTI+1:

27)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 nn. 1 e 2, 56, 635 p. e p. e cpv. N. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 C.P., per avere, in concorso tra loro, essendo più di cinque persone ed avendo assunto, i primi quattro, funzioni di promotori ed organizzatori della cooperazione nel reato ed avendo diretto la attività delle persone concorrenti nel reato stesso, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco di commettere il reato di danneggiamento e cioè, a distruggere, o a rendere comunque, inservibile, un autocarro OM targato E.I. 701414, in dotazione al Nucleo Radiomobile dei Carabinieri e parcheggiato in Via Moresco, - a mezzo di un ordigno esplosivo composto di quattro candelotti con relative micce (a lenta combustione e innescate) e collocato nei pressi del predetto automezzo, esposto, per consuetudine e necessità, alla pubblica fedde, non essendosi, l'evento, verificato per cause indipendenti dalla loro volontà.

28)- del reato p. e p. dagli artt. 110,112 nn. 1 e 2 C.P., art. 2 Legge 2/10/1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e

soggettive di cui al capo di imputazione che precede, detenuto illegalmente la materia esplosiva sopra indicata.

29)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 nn. 1 e2, articolo 4 Legge 2/IO/1967, n. 895, per avere, in concorso tra loro e con l'accompagnamento delle circostanze soggettive e oggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, trasportato illegalmente, in luogo pubblico, i materiali esplodenti sopra indicati.

30)- del reato p. e p. dagli artt? 110, 112 nn. 1 e 2, 56 C.P., art. 6 legge 2/10/1967 n. 895 per avere, in concorso tra loro e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, * poste in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare lo scoppio delle materie esplodenti sopra indicate e ciò al fine di incutere pubblico timore e suscitato pubblico disordine e di attentare alla sicurezza pubblica, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.

Reati (dal n. 27 al n. 30) accertati in Genova il 24-12-70.

32)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 nn. 1 e 2, 423, 425 nn. 2 e 4 C.P. per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque ~~unità~~ ed avendo, i primi quattro, assunte le vesti di promotori - organizzatori della cooperazione nel reato, nonchè di dirigenti l'attività delle altre persone concorse nel reato stesso, cagionato lo incendio di ingente materiale (prodotti finiti, elettrodomestici ecc.) in deposito nell'interno del magazzino della filiale "IGNIS" sito in Genova, Via D'Abissone n. 1, incendio fatto insorgere con la immissione, attraverso una finestra di detto magazzino, di alcuni ~~l~~ bidoni di benzina, successivamente fatta bruciare con un innesco costituito da materiale esplosivo con caratteristiche di elevatissimo grado termico, avendo commesso il fatto in un edificio destinato, anche, ad uso abitazione (e, comunque, di fatto, in parte abitato da dipendenti della ditta IGNIS,

con loro familiari) e su materiali combustibili, collocati in deposito a magazzino.

32 - del reato p. e p. dagli art.110, 112 nn. 1 e 2 C.P., art. 2 Legge 2/10/1967 N. 895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui al capo di imputazione che precede, detenuto illegalmente il materiale esplosivo utilizzato nel corso dell'attentato di cui al capo di accusa relativo.

33 - del reato p. e P. dagli art. 110, 112 nn. 1 e 2 C.P., articolo 4 Legge 2/10/1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, trasportato, in luogo pubblico, illegalmente, il materiale esplodente sopra indicato.

34 - del reato p. e p. dagli art. 110, 112 nn. 1 e 2 C.P., articolo 6 legge 2/10/1967, n. 895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di accusa che precedono, al fine di incutere pubblico timore, di suscitare pubblico disordine e di attendere alla sicurezza pubblica, fatto scoppiare la materia esplodente sopra indicata.

Reati (dal n. 31 al n. 34 accertati in Genova il 6/2/71.-

35 - dal reato p. e p. dagli art. 110, 112 nn. 1 e 2, 423, 425 n. 2 e 4 C.P., per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque ed avendo assunto, i primi quattro, il ruolo di promotori- organizzatori della cooperazione nel reato, nonchè di dirigenti l'attività delle altre persone concorse nel reato stesso, cagionato l'incendio di un ingente quantità gas-liquido "propano", materia infiammabile, contenuta in un serbatoio, facente parte dell'impianto industriale "deposito costiero della

raffineria Garrone di Arquata Scrivia", al quale serbatoio veniva applicato un ordigno a base di dinamite, con comando ad orologeria, ordigno che, a tempo, esplodeva, cagionando uno squarcio nel contenitore e, quindi, la fuoriuscita e l'incendio del gas liquido di cui sopra.

36 - del reato p. e p. dagli art. 110, 112 nn. 1 e 2 C.P., articolo 2 Legge 2/10/1967 n. 895 per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque e con l'accompagnamento delle circostanze soggettive ed oggettive di cui al capo di imputazione che precede, detenuto illegalmente il materiale esplodente utilizzato nel corso dell'attentato di cui sopra;

37 - del reato p. e p. dagli art. 110, 112 nn. 1 e 2 C.P., articolo 4 Legge 2/10/1967, n. 895 per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque e con l'accompagnamento delle circostanze soggettive ed oggettive di cui ai capi di accusa che precedono, trasportato in luogo pubblico, illegalmente, il materiale esplosivo sopra indicato;

38 - del reato p. e p. dagli art. 110, 112 nn. 1 e 2 C.P., articolo 6 Legge 2/10/1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi d'accusa che precedono, al fine di incutere pubblico timore, di suscitare pubblico disordine e di attentare alla sicurezza pubblica, fatto scoppiare la detta materia esplodente.

Reati (dal n. 35 al n. 38 accertati in Arquata Scrivia il 18 febbraio 1971.

ROSSI, BATTAGLIA, FIORANI, GIBELLI, MALAGOLI, MARLETTI, VIEL, ASTARA, CASTELLO, PERISSINOTTI, RINALDI, (ed inoltre il DE SCISCIOLO, ed il PICCARDO Giuseppe + 1, nei confronti dei quali non è stata concessa l'estradizione :

39 - del reato p. e p. dagli art. 110, 112 n. 1, 340 1° e II° comma, 81 cpvv C.P. per avere, con più azioni esecutive

di un medesimo disegno criminoso, essendo in numero superiore a cinque concorrenti tra loro ed avendo, i primi quattro assunto le vesti di promotori ed organizzatori della cooperazione nel reato e di dirigenti la attività delle altre persone concorrenti nel reato stesso e, quindi, potendo essere ritenuti i capi dell'organizzazione, cagionato l'interruzione (e, comunque, turbato la regolarità di un pubblico servizio, essendosi inseriti a mezzo apposita apparecchiatura radio elettrica atta a determinare la correlativa interferenza, nel primo canale della televisione, disturbandone la trasmissione in audio a cagione della verificatasi sovrapposizione di musiche, canti e verbali espressioni, inneggianti alla rivoluzione e con le quali, tra l'altro, veniva assunta la responsabilità di numerosi attentati dinamitardi ed incendiari, la cui paternità, più specificatamente, veniva attribuita a"squadre di azione partigiana" (radio C.A.P.,.

40 - del reato p. e P p. dagli art. 81 cpv. 110, 112 nn. 1 e 2 C.P. art. 1 Legge 14/3/1952 n. 196 (che modifica l'articolo 178 del Codice Postale e delle Comunicazioni , per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque e, con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui al capo di accusa che precede, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, effettuate, in tempi diversi, trasmissioni radio elettriche senza la preventiva, necessaria concessione.

41 -del reato p. e p. dagli art. 110, 112 nn. 1 e 2 C.P., art. 3 Legge 14/3/1952 n. 196 (che modifica come sopra il Codice Postale e delle Comunicazioni, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di accusa che precedono, detenuto, da ultimo nel magazzino di Via Piacenza n. 36 fondi, senza averne fatta preventiva denuncia alla locale Autorità di P.S. e al Ministero PP. TT., apparecchi radio trasmittenti, sintonizzati per l'inserimento in audio del programma nazionale televisivo (reti H e I con relativa

attrezzatura (trasformatori, alimentatori, batterie, antenne, registratori, cavi ecc. atti al loro funzionamento.
Reati accertati (dal n. 39 al n. 41 in Genova il:16/4/; 26/9; 22/12; 24/12; 30/12/1970 = 6/2; 19/2 e fino al 26 marzo 1971.

FIORANI, inoltre:

42 - omissis (giusta ordinanza dibattimentale 8/11/ 1972 della Corte di S Genova .

43 - del reato p. e p. dall'art. 110 C.P., art. 3 Legge 14/3/1952 n. 196 per avere, in concorso con Meloni Maria, sua convivente, detenuto, nella propria abitazione, gli apparecchi radio rice-trasmittenti sopra indicati, senza averne fatta preventiva denuncia alla locale Autorità di P.S. ed al Ministero delle PP. TT..

44 - del reato p. e p. dagli art. 110 C.P., 97 lett. d in relazione agli art. 116 e 148 Legge 25/9/1940 n. 1424, per avere, in concorso con Meloni Maria, sua convivente, detenuto due apparecchi radio rice-trasmittenti di origine estera di cui sopra, senza averne pagato i diritti dovuti.

45 - del reato p. e p. dall'art. 110 C.P. e art. 17, 1° e 2° comma R.D.L. 9/1/1940 n. 2, punito a norma dell'art. 33 ult. cpv. delle stesso R.D.L. per essersi, in concorso con Meloni Maria, sua convivente, sottratto al pagamento dell'imposta generale sull'entrata relativa ai due apparecchi di cui sopra, da loro detenuti nella loro abitazione.

46 - del reato p. e p. dagli art. 110 C.P., art. 4 Legge 31/7/1954 n. 570 e D.P.R. 31/8/1950 n. 909 e D.P.R. 10/2/1952, n. 15 per avere, in concorso con MELONI Maria, sua convivente, evasa l'imposta di conguaglio dovuta sugli apparecchi rice-trasmittenti.

Reati (dal n. 42 al n. 46 accertati in Genova in epoca anteriore e prossima all'aprile 1971.

18

GIBELLI e VIEL inoltre:

47 - del reato p. e p. dagli art. 110, 482, 477, 61 n. 2 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri ignoti, contraffatto ed alterato un passaporto per l'estero, fatto apparire, con l'apposizione della fotografia di esso VIEL e con l'indicazione di falsi dati di identificazione del medesimo VIEL, come regolarmente rilasciato il predetto documento , poi utilizzato dal VIEL per la sua latitanza e, quindi, per consentirgli l'impunità per i reati da lui commessi e di cui alle rubriche relative in atti.
Accertato in Genova in epoca compresa tra maggio e l'agosto 1971.

CASTELLO X inoltre:

48 - del reato p. e p. dagli art. 81 cpv., 648 p.p. C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sè o ad altri profitto, ricevuto ed occultato, dietro un pannello del suo banco di lavoro presso la Ditta Salviati in Via Gramsci n. 115 rosso, due carte di circolazione per autovettura, certamente provento di reati commessi da ignoti, rispettivamente: dal 27 al 31 maggio 1970 in danno di PINASCO Lina; il 29 maggio 1970 in danno di Calelli G. B.
Reato accertato in Genova il 22/10/1971.

VANDELLI inoltre:

49 - del reato p. e p. dall'art. 697 C.P., per avere detenuto illegalmente, nelle proprie abitazioni in Roma (Via Marco Polo n. 88 e Via Tito Livio n. 166/A , le armi e munizioni di cui al capo di accusa che segue ed, inoltre, una pistola Radam, due pistole Browing e una pistola Walther (tutte calibro 7,65 nonchè una pistola mitragliatrice calibro 7,65.

50 - del reato p. e p. dall'art. 699 C.P., per avere, senza licenza dell'Autorità, portato fuori delle suddette abitazioni romane, due pistole e, cioè, una Smith Wesson cal. 38 ed una Sig. cal. 7,65 con numerose munizioni.

18

51 - del reato p. e p. dagli art. 81 cpv. 494 C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi il vantaggio di non presentarsi sotto le sue vere generalità (e, quindi, di sottrarsi alle ricerche della polizia, essendo latitante,, indotto diverse persone in errore (tra cui i locatori dei due appartamenti da lui condotti in Roma , essendosi attribuito le false generalità di Ognibene Agostino e di Morelli Michelangelo, nonchè il titolo di ragioniere nei suoi giuridici e contrattuali rapporti con cerca LO CURTO Giuliana in Da Sanctis e con il titolare della Amministrazione Immobiliare "Varese".

52 - del reato p. e p. dagli art. 110, 81 cpv. 648 p.Pp. C.P. per avere, in concorso con IANNOTTA Arnaldo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di procurarsi profitto, sequestrato da terzi ignoti (e, comunque, ricevuto ed intromesso per la ricezione e l'acquisto un passaporto per l'estero, due patenti di guida di autoveicolo ed una carta di identità (i primi due documenti, rispettivamente ed originariamente intestati a tali Mantezzo Fosca e a Morelli Michelangelo , cui i predetti documenti venivano sottratti, in bianco, da ignoti, da uffici statali e comunali, ben cogniti essendo in merito alla loro illecita provenienza.

53 - del reato p. e p. dagli art. 110, 482, 477, 81 cpv. C.P. per avere, in concorso con IANNOTTA Arnaldo e altri ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, contraffatto ed alterato, attraverso l'apposizione della fotografia di esso Vandelli e, quindi, con la cancellazione delle generalità dell'effettivo titolare e la loro sostituzione con quello di un fantomatico "Ognibene Agostino" o con l'apposizione sui moduli in bianco di tali false generalità.

19

Reati (dal n. 49 al n. 53 accertati in Roma in epoca anteriore e prossima al luglio 1971.

MELONI:

57 - omissis (giusta ordinanza dibattimentale 8/11/1972 della Corte di Assise di Genova..
58 - del reato p. e p. dagli art. 110 C.P., art. 3 Legge 14/3/1952 n. 196, per avere, in concorso con Fiorani Rinaldo, suo convivente, detenuto, nella propria abitazione, gli apparecchi radio rice-trasmittenti sopra indicati, senza averne fatta preventiva denuncia alla locale Autorità di P.S. ed al Ministero delle PP. TT.
59 - del reato p. e p. dagli art. 110 C.P.; 97 lett. d in relazione agli art. 116? 118 Legge 25/9/1940 n. 1424, per avere, in concorso con FIORANI Rinaldo, suo convivente, detenuto i due apparecchi rice-trasmittenti di origine estera di cui sopra senza avere pagato i diritti dovuti.
60 - del reato p. e p. dagli art. 110 C.P. - 17 1° e 2° comma R.D.L. 9/1/1940 N. 2 punito a norma dell'art. 33 ult. cpv. stesso R.D.L., per essersi, in concorso con Fiorani Rinaldo, suo convivente, sottratta al pagamento dell'imposta generale sulla entrata, relativa ai due apparecchi di cui sopra da essi detenuti nella loro abitazione.
61 - del reato p. e p. dagli art. 110 C.P., 4 Legge 31/7/1954 n. 570 D.P.R. 31/8/1960 n. 909 e D.P.R. 10/2/1962 n. 15 per avere, in concorso con FIORANI Rinaldo, suo convivente, evasa l'imposta di conguaglio dovuta sugli apparecchi rice-trasmittenti di cui sopra.
Reati (dal n. 57 al n. 61 accertati in Genova in epoca anteriore e prossima all'aprile 1971.
62 - del reato p. e p. dall'art. 379 C.P. per avere, senza essere concorsa nei reati addebitati al convivente FIORANI Rinaldo, aiutato costui e l'organizzazione politico-criminale di cui faceva parte, ad assicurarsi parte del prodotto del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di Gadolla Sergio e dei suoi familiari, attraverso l'investimento della somma di L. 2.000.000=, circa, pro

veniente dalla quota-parte spettante al FIORANI sul prezzo del riscatto pagato per la liberazione del Gadolla, nell'acquisto di una casa in Pigna (Imperia a lei fittiziamente intestata, ma, in effetti, utilizzata per gli scopi criminosi, comuni, al Fiorani, sopra accennati. Accertato in Genova ed in Ventimiglia in epoca anteriore e prossima al dicembre 1970.

ALESSI e PICCARDO Carlo:

63 - del reato p. e p. dagli art. 110 C.P. e 2 Legge 2/10/1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto un mitra tipo M.A.B., con relative munizioni, arma da guerra.

64 - del reato p. e p. dagli art. 110 C.P. e 1 Legge 2/10/1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro, senza licenza dell'Autorità, posto in vendita e ceduto, il primo al secondo e questo a De Scisciolo Aldo, il predetto mitra M.A.B. con relative munizioni.

65 - del reato p. e p. dagli art. 110 C.P. e 697 C.P.E? art. 7 Legge 2/10/1967 N. 895, per avere, in concorso tra loro, detenuto, nelle proprie abitazioni, senza averne fatta denuncia all'Autorità tre pistole cal. 22, nonchè una pistola Smith Wesson, quest'ultima, ricevuta in consegna dal Piccardo, da parte del DE SCISCIOLO Aldo.

66 - del reato p. e p. dagli art. 110 C.P., 699 C.P., art. 7 Legge 2/10/1967 N. 895 per avere, in concorso tra loro, portato fuori dalle proprie abitazioni, senza licenza dell'Autorità le quattro pistole di cui al capo di accusa che precede, armi o vendute o cedute, o restituite a De Scisciolo Aldo.

Reati accertati a Genova nel febbraio 1971.

MATTIOLI:

67 - del reato p. e p. dall'art. 379 C.P. per avere, senza essere concorso nel reato, aiutato il figlio, VANDELLI Diego, ad assicurarsi parte del profitto del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, compiuto da esso VANDELLI e dai altre persone ai danni della famiglia GADOLLA, ed in particolare di GADOLLA Sergio, avendo nasco-

sto nella propria abitazione, la somma di oltre 3 milioni, provento del suddetto reato.
Accertato in Savona in epoca anteriore e prossima all'aprile 1971.

IANNOTTA:

68 - del reato p. e p. dagli art. 110 C.P., 81 cpv., 648 p.p. C.P. per avere, in concorso con Vandelli Diego, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed al fine di procurarsi profitto, acquistato da terzi ignoti (e,,comunque, ricevuto e per essersi intromesso per la ricezione e l'acquisto un passaporto per l'estero, due patentini di guida di autoveicolo ed una carta di identità (i primi due documenti, rispettivamente ed originariamente intestati a tali MANTEZZE Fosca ed a MORELLI Michelangelo, cui i predetti documenti venivano sottratti da ignoti ladri; gli altri due documenti sottratti in bianco da ignoti, da uffici statali e commerciali ben cognita essendo in merito alla loro illecita provenienza.

69 - del reato p. e p. dagli art. 110, 482, 477, 81 cpv. C.P. per avere, in concorso con VANDELLI Diego ed altri ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, contraffatto ed alterato attraverso la apposizione della fotografia di esso Vandelli e, quindi, con la cancellazione delle generalità dell'effettivo titolare e la loro sostituzione con quelle di un fantomatico "Ognibene Agostino" o con la opposizione, sui moduli in bianco, di tali false generalità.
Reati accertati in Roma in epoca anteriore e prossima al luglio 1971.

70 - del reato p. e p. dall'art. 378 C.P. per avere aiutato Vandelli Diego ad eludere le investigazioni dell'Autorità e a sottrarsi alle sue ricerche, ben sapendo che il predetto Vandelli Diego era latitante a seguito di mandato di cattura, nei suoi confronti emesso dal Giudice Istruttore di Genova in data 16/4/1971.

22

Reato accertato in Roma in epoca anteriore e prossima al luglio 1971.
Con la recidiva (art. 99 e 100 C.P.) :
- generica, reiterata infraquinquennale nei confronti dello Astara, per quanto concerne i reati diversi da quelli contro il patrimonio;
- generica reiterata nei confronti del Malagoli;
- generica nei confronti del Marletti, nonchè del Rinaldi e del Vandelli, per quanto concerne i reati diversi da quelli contro il patrimonio
- specifica, reiterata, infraquinquennale nei confronti dell'Astara per quanto concerne i reati cintro il patrimonio;
- specifica nei confronti del Rinaldi e del Vandelli, per quanto concerne i reati contro il patrimonio;
- generica, infraquinquennale nei confronti di Piccardo Giuseppe per quanto concerne i reati diversi da quelli contro il patrimonio;
- specifica infraquinquennale nei confronti di Piccardo Giuseppe per quanto concerne i reati contro al patrimonio;
- generica nei confronti del Piccardo Carlo;
- specifica, reiterata, infraquinquennale nei confronti di Iannotta Arnaldo;
- specifica e reiterata, nei confronti di Maino Cesare (contestata all'udienza del 20 marzo 1973 .

A P P E L L A N T I

il Pubblico Ministero nonchè tutti gli imputati ad eccezione di Piccardo Carlo avverso la sentenza 18/4/1973 della Corte di Assise di Genova (nonchè contro le ordinanze dibattimentali che

d i c h i a r a v a

- ROSSI Mario, BATTAGLIA Giuseppe, FIORANI Rinaldo, GIBELLI Giobatta, MALAGOLI Silvio, MARLETTI Teobaldo, VIEL Augusto, ASTARA Gianfranco, CASTELLO Lorenzo, PERISSINOTTI Emilio, VANDELLI Diego e RINALDI Renato colpevoli del delitto di associazione per delinquere di cui sub 1 della rubrica, ritenuta - nei soli confronti del ROSSI e del BATTAGLIA, - l'aggravante prevista dall'art. 416 C.P. per i promotori ed i capi dell'associazione, esclusa, per il VANDELLI ed il RINALDI, la contestata aggravante dell'ultimo comma della norma citata;
- il ROSSI, il BATTAGLIA, il FIORANI, il VANDELLI, il RINALDI, il DE SCISCIOLO ed il PICCARDO Giuseppe colpevoli del reato di cui sub 2, della rubrica, ritenuta solo a carico del Vandelli l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 C.P.;
- il ROSSI di detenzione continuata di arma, così unificate le imputazioni di cui ai capi 4, 10, e 16 della rubrica;.
- il ROSSI di porto abusivo di armi, così unificate le imputazioni di cui ai capi 5, 11, e 17;
- il BATTAGLIA, il FIORANI, ed il RINALDI colpevoli della contravvenzione di cui sub 4;
- il VANDELLI colpevole di detenzione continuata di armi, così unificate le imputazioni di cui sub 4 e 49, nonchè di porto e continuato delle stesse armi, così unificate le imputazioni di cui ai capi 5, e 50;
- il RINALDI colpevole della contravvenzione di cui sub 5;
- il ROSSI, il BATTAGLIA, il FIORANI, il VIEL, il MALAGOLI, e l'ASTARA colpevoli del delitto di rapina aggravata di cui sub 7, in esso assorbita l'imputazione di minaccia grave, così modificata l'imputazione sub 9, , nonchè del delitto di omicidio di cui sub 8, della rubrica, ritenuta a carico del solo ROSSI, e limitatamente alla sola imputazione di rapina, l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 C.P., e concessa agli altri imputati innanzi menzionati, limitatamente al delitto di omicidio, l'attenuante di cui all'articolo

116 cpv. C.P., e concessa altresì al MALAGOLI ed all'ASTARA, per entrambe le imputazioni in esame, l'ulteriore attenuante di cui all'art. 62-bis C.P?, che, per il delitto di rapina, si dichiara equivalente alle contestate aggravanti;

- il ROSSI, il BATTAGLIA, il FIORANI, il VIEL, e l'ASTARA colpevoli del delitto di furto di cui al capo 14 ed inoltre il Viel della contravvenzione di cui al capo 11 , il ROSSI del delitto di resistenza di cui al capo 12 , esclusa la contestata aggravante dell'art. 61 n. 2 C.P., e l'ASTARA del porto abusivo di arma di cui al capo 17 ;

-, il ROSSI di detenzione continuata di esplosivo, esclusa la contestata aggravante dell'art. 112 n. 1 C.P., così unificati i capi sub 18 , 32 e 36 della rubrica;

- il ROSSI, il VIEL, l'ASTARA, il CASTELLO ed il BATTAGLIA del delitto di incendio doloso continuato, così unificati i capi sub 31 e 35 , escluse le aggravanti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 112 C.P., nonchè, quanto all'incendio in danno della società GARRONE, l'aggravante dell'art. 425 n. 2 C.P. e concessa all'ASTARA l'attenuante di cui all'articolo 62 bis C.P. che dichiarava equivalente alle contesta te aggravanti;

- il BATTAGLIA, il VIEL, l'ASTARA ed il CASTELLO colpevoli di detenzione continuata di esplosivo, così unificati i capi 32 e 36 della rubrica, escluse le contestate aggravanti dell'art. 112 n. 1 e 2 C.P.;

- il ROSSI, il BATTAGLIA, il VIEL, l'ASTARA ed il CASTELLO colpevoli di trasporto continuato di esplosivo, così unificati i capi 33 e 37 , nonchè del reato di scoppio continuato di materie esplodenti, così unificati i capi 34 e 38 della rubrica, escluse per tali imputazioni le aggravanti di cui all'art. 112 nn. 1 e 2 C.P.;

- il ROSSI ed il BATTAGLIA colpevoli dei reati di cui sub 39 , 40 e 41, escluse le aggravanti di cui all'art. 112

nn. 1 e 2 C.P.;

- il FIORANI colpevole dei reati di cui ai capi 43, 44, 45, e 46;
- il GIBELLI ed il VIEL colpevoli del delitto di cui sub 47 della rubrica;
- il CASTELLO colpevole del reato di ricettazione di cui sub 48, esclusa la contestata continuazione;
- il VANDELLI colpevole dei reati di cui ai capi 51, 52, e 53;
- l'ALESSI e PICCARDO Carlo colpevoli dei reati di cui sub 63, 65 e 66 della rubrica, e l'ALESSI, inoltre, del reato di cui sub 64;
- MATTIOLI Maria colpevole del reato di cui al capo 67;
- IANNOTTA Arnaldo colpevole dei delitti di cui sub 68, 69 e 70;

Ritenuta inoltre la recidiva contestata all'ASTARA, al MALAGOLI, al MARLETTI, al ~~KKKKK~~ RINALDI, al VANDELLI, a PICCARDO Giuseppe, a PICCARDO Carlo e allo Iannotta;

c o n d a n n a v a

il ROSSI: per l'associazione per delinquere alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione, per il sequestro di persona alla pena di anni 14 di reclusione e £. 600.000 di multa, per la detenzione continuata di armi alla pena di mesi 1 e giorni 15 di arresto, per il porto abusivo continuato di armi alla pena di mesi 1 e giorni 15 arresto, per la rapina di cui sub 7 alla pena di anni 6 di reclusione e £. 500.000 di multa, per l'omicidio aggravato alla pena dell'ergastolo, per la resistenza continuata alla pena di mesi 6 di reclusione, ~~ppa~~ per il furto sub 14 alla pena di anni 3 di reclusione e £. 90.000 di multa, per la detenzione continuata di esplosivo alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e £. 140.000 di multa, per l'imputazione di incendio doloso continuato alla pena di anni 5 di reclusione, per il trasporto continuato di esplosivo alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione e £. 220.000 di multa, per lo scoppio

continuato di materie esplodenti alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, per il reato sub 39) alla pena di mesi 2 di reclusione, per il reato sub 10 alla pena di mesi 3 e giorni 15 di arresto e £. 30.000 di ~~multa~~ ammenda e per quello sub 41 alla pena di £. 5.000 di ammenda, disponendo, a norma dell'art. 72, 2° comma C.P., che la pena dell'ergastolo come sopra inflitta al ROSSI sia espiata con isolamento diurno per la durata di mesi due;

il BATTAGLIA: per l'associazione per delinquere alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione, per il sequestro di persona alla pena di anni 14 di reclusione e £. 600.000 di multa, per la contravvenzione sub 4) alla pena di mesi 1 di arresto, per la rapina aggravata alla pena di anni 5 di reclusione e £. 400.000 di multa, per l'omicidio alla pena di anni 20 di reclusione, per il furto sub 14 alla pena di anni 3 di reclusione e £. 90.000 di multa, per il delitto di incendio doloso continuato alla pena di anni 5 di reclusione, per la detenzione continuata di esplosivo alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione e £. 130.000 di multa, per il trasporto continuato di esplosivo alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione e £. 220.000 di multa, per lo scoppio continuato di esplosivi alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, per il reato sub 39 alla pena di mesi 2 di reclusione, per la contravvenzione sub 40 alla pena di mesi 3 e giorni 15 di arresto e £. 30.000 di ammenda, per la contravvenzione sub 41) alla pena di £. 5.000 di ammenda; e così complessivamente alla pena di anni 54 e mesi 11 di reclusione, £. 1.440.000 di multa, mesi 4 e giorni 15 di arresto e £. 35.000 di ammenda;

il FIORANI: per l'associazione per delinquere alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, per il sequestro di persona alla pena di anni 14 di reclusione e £. 600.000 di multa, per la contravvenzione sub 4 alla pena di mesi 1 di arresto, per la rapina sub 7 alla pena di anni 5 di reclusione e £. 400.000 di multa, per l'omicidio alla pena di anni

20 di reclusione, per il furto sub 14) alla pena di anni 3 di reclusione e lire 90.000 di multa, per il reato sub 43) alla pena di £. 5.000 di ammenda, per quello sub 44) alla pena di £. 24.000 di multa, per quello sub 45) alla pena di £. 9.000 di multa e per l'imputazione sub 46) alla pena di £. 12.400 di multa; e così complessivamente alla pena di anni 43 e mesi 2 di reclusione, lire 1.135.400 di multa, mesi 1 di arresto e £. 5.000 di ammenda;

il GIBELLI: per l'associazione per delinquere alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione e per il delitto sub 47) alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione e per il delitto sub 47) alla pena di mesi 6 di reclusione; e così complessivamente alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione;

il MALAGOLI: per l'associazione per delinquere alla pena di anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione, per la rapina aggravata alla pena di anni 4 di reclusione e £. 280.000 di multa, per l'omicidio alla pena di anni 20 di reclusione; e così complessivamente alla pena di anni 25, mesi 6 e giorni 20 di reclusione e £. 280.000 di multa;

il MARIETTI: per l'associazione per delinquere alla pena di anni X uno e mesi 3 di reclusione;

il VIOLI: per l'associazione per delinquere alla pena di anni uno e mesi 2 di reclusione, per la rapina alla pena di anni 5 di reclusione e £. 400.000 di multa, per l'omicidio alla pena di anni 20 di reclusione, per la contravvenzione sub 10) alla pena di mesi uno di arresto e per quello sub 11) ritenuta la continuazione con il reato di cui sub 17), alla pena di mesi uno di arresto, per il furto aggravato alla pena di anni 3 di reclusione e £. 90.000 di multa, per l'incendio doloso e continuato alla pena di anni 5 di reclusione, per la detenzione continuata di esplosivo alla pena di anni uno e mesi due di reclusione e £. 130.000 di multa, per il trasporto continuato di esplosivo alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione e L. 220.000 di multa, per lo scoppio continuato di esplosivi alla pena di anni uno e mesi 2

di reclusione, per il delitto sub 47 alla pena di mesi 6 di reclusione; e così complessivamente alla pena di anni 39 e mesi 2 di reclusione, L. 840.000 di multa e mesi 2 di arresto;

l'ASTARA: per l'associazione per delinquere alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione, per la rapina aggravata alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e L. 315.000 di multa, per l'omicidio alla pena di anni 22 e mesi 6 di reclusione, per il furto aggravato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e L. 135.000 di multa, per la contravvenzione sub 17 alla pena di mesi uno di arresto, per l'incendio doloso continuato alla pena di anni 5 di reclusione, per la detenzione continuata di esplosivi alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e L. 170.000 di multa, per il trasporto continuato di esplosivo alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione e L. 320.000 di multa, per lo scoppio continuato di esplosivi alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione; e così complessivamente alla pena di anni 44 e mesi 9 di reclusione, lire 940.000 di multa e mesi 1 di arresto;

il CASTELLO: per l'associazione per delinquere alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, per l'incendio doloso continuato alla pena di anni 5 di reclusione, per la detenzione continuata di esplosivi alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione e L. 130.000 di multa, per il trasporto continuato di esplosivi alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione e L. 220.000 di multa, per lo scoppio continuato di esplosivi alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, per la ricettazione alla pena di mesi 3 di reclusione e L. 30.000 di multa; e così complessivamente alla pena di anni 10 e mesi 11 di reclusione e L. 430.000 di multa;

il PERISSINOTTI: per l'associazione per delinquere alla pena di anni 1 e mesi due di reclusione;

il VANDELLI: per l'associazione per delinquere alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione per il sequestro di persona alla pena di anni 18 reclusione e L. 900.000 di multa, per la detenzione continuata di armi alla pena di mesi 3 di

arresto, per il porto continuato di armi alla pena di mesi 3 di arresto, per il reato sub 51 alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, per la ricettazione alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione e L. 140.000 di multa, per il delitto sub 53 alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione; e così complessivamente alla pena di anni 20 e mesi uno di reclusione, L. 1.040.000 di multa e mesi 6 di arresto;

il RINALDI: per l'associazione per delinquere alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, per il sequestro di persona alla pena di anni 15 di reclusione e L. 650.000 di multa, per la detenzione abusiva di armi alla pena di mesi 1 e giorni 5 di arresto e per il porto abusivo di armi alla pena di mesi uno e giorni 5 di arresto; e così complessivamente alla pena di anni 16, mesi 1 di reclusione, L. 650.000 di multa, mesi 2 e giorni 10 di arresto;

il DE SCISCIOLO: per il sequestro di persona alla pena di anni 14 di reclusione e L. 600.000 di multa;

il PICCARDO Giuseppe: per il sequestro di persona alla pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione e L. 800.000 di multa;

l'ALESSI: per la detenzione di arma da guerra alla pena di anni uno di reclusione e L. 100.000 di multa; per la vendita di arma da guerra alla pena di anni 2 di reclusione e L. 200.000 di multa, per la detenzione di armi comuni alla pena di mesi 1 e giorni 15 di arresto e per il porto abusivo di tali armi alla pena di mesi uno e giorni 15 di arresto; e così complessivamente alla pena di anni 3 di reclusione, L. 300.000 di multa e mesi 3 di arresto;

il PICCARDO Carlo: per la detenzione di arma da guerra alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione e L. 120.000 di multa, per la detenzione di armi comuni alla pena di mesi 2 di arresto e per il porto abusivo delle stesse alla pena di mesi 2 di arresto; e così complessivamente alla pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione, L. 120.000 di multa e mesi 4 di arresto;

la MATTIOLI: per il favoreggiamento reale alla pena di mesi uno di reclusione;

lo JANNOTTA: per la riccettazione alla pena di mesi 6 e giorni 10 di reclusione e L. 170.000 di multa, per il delitto sub 69. alla pena di mesi 6 e giorni 10 di reclusione e per quello sub 70, alla pena di mesi 6 di reclusione; e così complessivamente alla pena di anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione e L. 170.000 di multa.

Visto l'art. 78 n. 1 C.P., determinava in anni 30 la pena della reclusione da espiarsi da parte del Battaglia, del E Fiorani, del Viel e dell'Astara.

Visto l'art. 29 C.P. condannava il ROSSI, il BATTAGLIA, il FIORANI, il MALAGOLI, il VIEL, l'ASTARA, il CASTELLO, il VANDELLI, il RINALDI, il DE SCISCIOLO, e PICCARDO Giuseppe all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, disponendo che durante l'espiazione della pena essi siano in istato di interdizione legale.

Visto l'art. 36 C.P., ordinava che la sentenza di condanna come innanzi pronunciata nei confronti del ROSSI fosse pubblicata per affissione nel comune di Genova, nonchè, per una sola volta e per estratto, sui quotidiani "Il Secolo XIX" ed "Il Lavoro", entrambi di Genova.

Visto l'art. 230 n. 1 C.P., ordinava che, a pena espiata, il BATTAGLIA, il FIORANI, il MALAGOLI, il VIEL, l'ASTARA, il CASTELLO, il VANDELLI, il RINALDI, il DE SCISCIOLO ed il PICCARDO Giuseppe fossero sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad un anno.

Visto l'art. 240 C.P., ordinava la confisca di tutte le armi in sequestro, nonchè delle ~~xxxx~~ apparecchiature radiotrasmittenti sequestrate nel magazzeno di Via Piacenza, dell'esplosivo delle due chiavette per manette, degli apparecchi radio rice trasmittenti sequestrati presso l'abitazione del FIORANI, dell'autofurgone targato GE-370457 intestato al VIEL, e dell'autovettura targata ROMA-596248 intestata allo Jannotta;

31

Visto l'art. 624 C.P.P., ordinava la restituzione al GIBELLI dell'autovettura targata GE-172632.
Condannava il ROSSI, il BATTAGLIA, il FIORANI, il MALAGOLI, il VIEL e l'ASTARA al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti lese CASCHILI Angela, ISTITUTO CASE POPOLARI di Genova e FLORIS Franco costituite parti civili ed al rimborso delle spese e degli onorari di costituzione e patrocinio di parte civile che si liquidano in favore dell'Avv. SALVAREZZA, dell'Avv. DE VINCENTIS e dell'Avv. SACCHETTI nella misura, ciascuno, di L. 2.500.000.
Condannava altresì il ROSSI al risarcimento dei danni, nella misura di L. 1.000 (mille , in favore di CUSINI Bruno, nonchè al rimborso delle spese e degli onorari di costituzione e patrocinio di parte civile che si liquidano in complessive L. 200.000.
Condannava il ROSSI, il BATTAGLIA, il VIEL, l'ASTARA e il CASTELLO al risarcimento dei danni sofferti dalla Soc. per Az. "Edoardo CAMMONE", da liquidarsi in separata sede, ed al rimborso delle spese di costituzione e patrocinio di parte civile che si liquidano in complessive L. 2.500.000.
Condannava infine il ROSSI, il BATTAGLIA, il FIORANI, il VANNELLI, il RINALDI, il DE SCISCIOLO e PIGGARDO Giuseppe al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti lese MAGGIOLO Rosa e GADOLLA Sergio, oltre al rimborso delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile che si liquidano in favore dei rispettivi patroni, nella misura, ciascuno, di Lire 1.500.000.
Visti gli art. 163 e 175 C.P., concedeva alla MATTIOLI i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna come sopra a lei inflitta.
Visto l'art. 275 C.P.P., dichiarava interamente espiata, per effetto della custodia preventiva sofferta, la pena

inflitta al MARLETTI e ne ordinava l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Visto l'art. 479 C.P.P., in relazione all'art. 3 penultimo comma, della CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE fra l'Italia ed il Belgio (firmata a Roma il 15/1/1875 e rimessa in vigore con scambio di note 10/3/1948, 21/10/1948 e 23/3/1949,, dichiarava non doversi procedere nei confronti del DE SCISCIOLO e di PICCARDO Giuseppe in ordine all'imputazione di cui sub 1 della rubrica.
Visto l'art. 479 C.P.P.

a s s o l v e v a

il ROSSI, il BATTAGLIA, il FIORANI, il VANDELLI, il RINALDI, il DE SCISCIOLO e PICCARDO Giuseppe dall'imputazione di cui al capo 3 perchè il fatto non costituisce reato:

il BATTAGLIA ed il FIORANI dalle imputazioni sub 5 , per non aver commesso il fatto;
il GIBELLI ed il MARLETTI dalla imputazione di rapina, per non aver commesso il fatto;
il GIBELLI ed il MARLETTI dalle imputazioni di cui ai capi 8, e 9 per non aver commesso il fatto;
il BATTAGLIA, il FIORANI, il GIBELLI, il MALAGOLI, il MARLETTI e l'ASTARA dalle imputazioni di cui ai capi 10, ed 11 per non aver commesso il fatto, nonchè il ROSSI dalla imputazione di cui al capo 13,, perchè il fatto non sussiste;
il GIBELLI, il MALAGOLI ed il MARLETTI dalla imputazione sub 14 per non aver commesso il fatto;
il ROSSI dalle imputazioni sub 15 per non aver commesso il fatto, nonchè il BATTAGLIA, il FIORANI, il GIBELLI, il MALAGOLI, il MARLETTI, il VIEL, l'ASTARA, il CASTELLO, il PERISSINOTTI, il VANDELLI ed il RINALDI dalle imputazioni cui ai capi 15 , 16, e 18 , per non aver commesso il fatto;
il BATTAGLIA, il FIORANI, il GIBELLI, il MALAGOLI, il MARLETTI, il CASTELLO, il PERISSINOTTI, il VANDELLI, il RINAL

DI dalla imputazione sub 17, , per non aver commesso il fatto;
il ROSSI, il BATTAGLIA, il FIORANI, il VIEL, ed il RINALDI dalle imputazioni di cui ai capi dal n. 19 al n. 26 incluso, per non aver commesso il fatto;
il BATTAGLIA, il FIORANI, il GIBELLI, il MALAGOLI, il MARLETTI, l ASTARA, il CASTELLO ed il PERRISSINOTTI dalle imputazioni di cui ai capi 27, 28, 29, 30, per non aver commesso il fatto, nonchè il ROSSI ed il VIEL dalle stesse imputazioni per insufficienza di prove;
il GIBELLI, il MALAGOLI, il MARLETTI ed il PERISSINOTTI dagli addebiti di cui ai nn. 31 , 32, , 33 , e 34,, per non aver commesso il fatto, nonchè il FIORANI dalle stesse impurazioni per insufficienza di prove;
il GIBELLI, e il MALAGOLI dalle imputazioni di cui ai numeri35 , 36 , 37 e 38 , per non avzr commesso il fatto, nonchè il FIORANI, il MARLETTI, ed il PERISSINOTTI, dalle stesse imputazioni, per insufficienza di prove;
il FIORANI, il GIBELLI, il MALAGOLI, il MARLETTI, il VIEL, l'ASTARA, il PERISSINOTTI ed il RINALDI dagli addebiti di cui ai numeri 39 , 40 , e 41 , per non aver commesso il fatto, ed il CASTELLO dalle stesse imputazioni per insufficienza di prove;
la MELONI dalle imputazioni di cui ai nn. 58, 59 , 60 , e 61 , per non aver commesso il fatto, nonchè da quella di cui al capo 62 , per insufficienza di prove;
PICCARDO Carlo dal reato di cui al capo 64 , per insufficienza di prove.
In esito all orale pubblico dibattimento svoltosi nelle forme di legge.

34

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le vicende che formano oggetto del presente procedimento trovano la loro comune genesi storica in una associazione politica di tipo marxista-leninista, sorta clandestinamente a Genova, nella zona del Biscaglino, nell'autunno 1969, e andata via via organizzandosi e manifestandosi in azioni concrete di sabotaggio e di guerriglia urbana, impiegate quali mezzi di contestazione e di sovvertimento dell'ordine costituito. A tali azioni di "commando", culminate, nel febbraio 1971, in due gravi attentati terroristici a complessi industriali, fanno riscontro - sempre come attività di gruppo - le due imprese criminose di maggiore spicco nel processo (il sequestro Cadolla e la rapina all'Istituto Case Popolari, entrambe determinate da motivi di lucro, sia pure da motivi di lucro, sia pure in funzione degli scopo associativi, la seconda delle quali - degenerata nell'omicidio di Alessandro Floris - doveva portare, nel marzo 1971, alla scoperta stessa della illecita organizzazione.

Seguendo l'ordine cronologico degli avvenimenti, il primo episodio venuto alla ribalta processuale è quello relativo al sequestro di Sergio Cadolla, diciannovenne, appartenente ad una delle famiglie più facoltose di Genova, rapito a scopo di estorsione la sera di lunedì 5 ottobre 1970.

Verso le 23,30 di quella sera il giovane faceva rientro, da solo, nella propria abitazione, sita in Corso Italia. Egli era appena sceso dalla macchina, e si stava avvicinando al cancello di accesso ai box, quando veniva affrontato da tre sconosciuti, e costretto con modi bruschi a salire su una Fiat 128, guidata da un quarto individuo, a bordo della quale gli venivano applicate un paio di manette ai polsi, e con altre manette veniva

assicurato al polso di uno dei suoi rapitori, seduto glisi accanto. La macchina partiva quindi in direzione di Levante, e in prossimità di Sturla uno dei rapitori scendeva, dopo essersi fatto consegnare, ed anzi aver tolto al Gadolla il portafoglio con i documenti personali, dai quali attingere dati da utilizzare come credenziali, in vista delle trattative che avrebbe intrapreso con la famiglia di lui. Il resto della comitiva ripartiva, dopo aver bendato con cerotti il giovane rapito, il quale veniva trasportato in località isolata dell'entroterra Chiavarese, sulle sulle pendici del Monte Bue, ed ivi tenuto prigioniero, in un anfratto roccioso protetto da una tenda da campo; egli veniva liberato soltanto la sera di sabato 10 ottobre, dopo il pagamento, da parte di sua madre, del prezzo del riscatto, nella misura di lire duecento milioni-

Le trattative con la vedova Gadolla, madre del Sergio, erano state iniziate, la notte stessa del fatto, dal rapitore sceso di macchina a Sturla, qualificatosi al telefono come "mediatore"; ma la loro prosecuzione e la loro conclusione erano state rese difficili dall'alluvione, di eccezionale violenza, che colpì, il mercoledì sera, 7 ottobre, le zone di ponente della città, e il pomeriggio del giorno successivo il centro cittadino, con la seguente impossibilità di mantenere contatti e collegamenti. In particolare, un primo tentativo di definizione era andato fallito proprio la sera di mercoledì, in cui era stato prescritto alla Gadolla di percorrere ripetutamente in macchina l'autostrada di ponente, tra Genova e Andora, e di gettare dal finestrino, ad un segnale ottico convenuto, la valigia contenente il denaro. Altro tentativo analogo era stato effettuato, senza risultato, la sera di giovedì, lungo il tratto di autostrada Savona-Vado Ligure; finchè, dopo ulteriori telefonate,

con mutamento continuo di disposizioni, la consegna del denaro era stata definitivamente fissata per le ore 17 di venerdì 9 ottobre a Genova-Quarto, davanti al monumento a Garibaldi. La somma - lire 200.000.000 in biglietti da lire 10.000- era stata lasciata dalla Gadolla in una valigia, nel bagagliaio di una autovettura, al cui volante era salito uno sconosciuto, appostato nei pressi, che era immediatamente partito in direzione di levante; al prelevamento dell'autovettura col denaro aveva anche assistito, a distanza, un funzionario di Polizia, tempestivamente avvertito, il quale aveva inseguito per qualche tempo lo sconosciuto, con altra macchina, ma ne aveva poi perduto le tracce. Nella stessa serata alla Gadolla era pervenuto altra telefonata dall'ignoto interlocutore, che le aveva dato assicurazione di avere ricevuto il prezzo del riscatto, e l'aveva sollecitata, ai fini del rilascio del figlio, a far trasmettere un annuncio alla radio, a nome dello "Svizzero"; l'annuncio era stato dato, e il Sergio Gadolla era stato effettivamente rilasciato , in quel di Rezzoaglio, nella serata di sabato 10 ottobre.

Le indagini della Polizia, cui il fatto era stato immediatamente denunciato, ma che si era mossa fino allora con discrezione, per evitare che la situazione precipitasse, ai danni del giovane sequestrato, assumevano da quel momento un ritmo febbrile, e nulla veniva tralasciato per far luce sul criminoso episodio, il quale però rimaneva per lungo tempo avvolto nel mistero, se non addirittura nel sospetto. Solo a distanza di quasi sei mesi ogni velo poteva essere squarciato, con la prima conferma dei fatti denunciati, attraverso l'imprevedibile sviluppo delle indagini relative all'altro, grave episodio delittuoso al quale inizialmente si è accennato: la rapina-omicidio all'Istituto Autonomo Case Popolari , avente sede in via B. Castello di questa città.

37

La mattina del 26 marzo 1971, verso le ore 10,30, due dipendenti di detto Istituto, Montaldo Giuseppe e Floris Alessandro, ritiravano, dall'Agenzia della Cassa di Risparmio di via Malta, la somma di L. 17.560.000, destinata al pagamento degli stipendi del personale; dopo di che facevano rientro in sede, a bordo di un'autovettura condotta da un fattorino delle stesso Istituto, Battaglia Giuseppe. Giunti a i tre a destinazione, mentre il Battaglia parcheggiava l'automezzo, il Montaldo ed il Floris facevano ingresso nell'edificio, ed ivi, superato il primo pianerottolo, venivano affrontati, nel successivo androne, da due individu , uno dei quali puntava contro di loro una pistola; il Montaldo ed il Floris cercavano di raggiungere una vicina porta di accesso a locali interni, ma ne venivano impediti dai loro aggressori, e nel corso della breve collutazione che ne seguiva, l'uomo armato riusciva ad impossessarsi della borsa col denaro, strappandola dalle mani del Montaldo, non senza aver lasciato partire un colpo di pistola, andato peraltro a vuoto; i due aggressori si davano quindi alla fuga verso l'esterno, dirigendosi da via Castello verso la soprastante via Banderali, lungo la Scalinata Verga. Al loro inseguimento si lanciava con decisione il Floris, seguito a distanza dal Montaldo, dall'usciere Bruzzone e dal Battaglia, che non era ancora rientrato all'Istituto; ma essi inseguitori erano tenuti a bada dal rapinatore armato di pistola, che si era lasciato precedere dal correo, e saliva più lentamente di lui la scalinata. Non per questo il Floris desisteva dall'inseguimento; senonchè, giunto in via Banderali, a breve distanza da detto rapinatore, veniva raggiunto all'addome da un colpo di pistola dallo stesso esploso, e cadeva a terra ferito; i due aggressori fuggivano quindi a bordo di una "Lambretta", lasciata precedentemente in sosta in quel punto, e risultava più tardi rubata; in particolare, il feritore del Floris prendeva posto, sempre impugnando la pistola e tenendo sotto il

braccio la borsa sottratta al Montaldo, sul sellino posteriore, mentre il compagno si era già messo alla guida del veicolo. Essi percorrevano via Macaggi e via Brigata Liguria, e quindi imboccavano via Granello, e infine via XX Settembre, ma la loro fuga avera breve durata perchè, inseguiti dalle grida di coloro che avevano assistito alla sanguinosa rapina, venivano incalzati e tallonati da automobilisti di passaggio: dapprima da certo Cucini Bruno, che doveva desistere dopo essere sfuggito ad un colpo di pistola esploso dal rapinatore armato; successivamente da tali Macucci e Paderni, i quali raggiungevano i fuggitivi in piazza De XX Ferrari, e li "stringevano"contro una vettura in sosta. Costoro allora si separavano, e, mentre il conducente della Lambretta riusciva a far perdere le proprie tracce, l'altro attraversava la piazza Matteotti, minacciando con la pistola i sempre più numerosi inseguitori, finchè veniva affrontato e arrestato da due sottufficiali di P.S. in servizio nella zona. Egli veniva identificato per Rossi Mario, e veniva trovato in possesso, oltre che della borsa col denaro sottratto e della pistola (una Smith Wesson cal. 38, con caricatore contenente sei cartucce, di cui una sola inesplosa, di altre nove cartucce e di un pacchetto contenente del pepe.

Frattanto il Floris, trasportato d'urgenza all'ospedale, veniva sottoposto ad intervento chirurgico, ma decedeva in sala operatoria, a causa delle gravi ferite riportate, nella stessa mattinata del 26 marzo.

Nel corso di immediate indagini, tendenti ad acquisire testimonianze dirette del grave fatto di sangue, si apprendeva che tal Galletta Giuseppe, studente e fotografo dilettante, richiamato dai colpi di pistola esplosi dal Rossi, aveva ripreso dalla finestra della sua abitazione di via Banderali, la parte finale del delittuoso episodio, comprendente il ferimento del Floris e la fuga dei rapitori. Dallo sviluppo del relativo rollino si ottenevano infatti tre fotografie, riproducenti rispettivamente: il Floris,

già a terra, con le mani all'altezza dell'addome, in prossimità della Lambretta, alla cui guida si trovava il correo del Rossi, nell'atto di metterla in moto, e sul cui sellino posteriore il Rossi stava per prendere posto; ancora il Floris, disteso a terra, nell'atto di tendere un braccio verso le gambe dei fuggitivi, mentre il Rossi, ormai seduto sul motociclo, appariva impugnare una pistola; infine, la moto nell'atto in cui si allontanava, con il Rossi voltato parzialmente all'indietro mentre puntava la pistola, e mentre il Floris si comprimeva nuovamente il ventre con entrambe le mani.

Dopo un primo interrogatorio reso al Sostituto Procuratore della Repubblica, nel quale dichiarava di nulla ricordare di quanto era avvenuto, il Rossi veniva tratto a giudizio, con rito direttissimo, davanti alla locale Corte di Assise, per rispondere di omicidio volontario, rapina ed altri reati minori, tra cui quello di resistenza agli agenti che avevano proceduto al suo arresto. In sede di interrogatorio dibattimentale egli si riconosceva autore sia della rapina che dell'uccisione del Floris, negando però la volontà omicida e assumendo di aver diretto il colpo verso terra, in prossimità dei piedi della vittima, la quale, proprio in quell'istante, si era lanciata con le gambe in avanti, per fargli la cosiddetta "forbiciata", rimanendo colpita al ventre; ammetteva ancora di avere esploso altri colpi, di cui uno contro un'auto che inseguiva lui ed il suo correo, dopo la rapina; respingeva invece l'addebito di resistenza, e si rifiutava di fare il nome, o di dare indicazioni sul conto del complice. Si assumeva infine la paternità dell'ideazione della rapina, che a suo dire avrebbe dovuto procurargli i mezzi per incrementare la propria attività di imbalsamatore, dichiarando al riguardo che conosceva da tempo il Battaglia, e che si era valso di notizie allo stesso carpite circa la modalità di prelevamento in banca del denaro occorrente per il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Istituto; escludeva peraltro che il Battaglia fosse stato a conoscenza del suo disegno delittuoso,

precisando anzi che aveva avuto cura, per non farsi da lui riconoscere, di tagliarsi la barba. Anche il furto della Lambretta veniva ammesso dal Rossi, il quale ne indicava la data di consumazione nella sera del 25 marzo, aggiungendo che al veicolo, per renderlo più difficilmente riconoscibile, erano stati tolti il parabrezza e i copriscocche;

Dopo la escussione di alcuni testi la Corte, rilevato che erano in corso indagini per l'accertamento di corresponsabilità da parte di terzi, e ritenuta la esigenza di un unico processo, disponeva trasmettersi gli atti al giudice istruttore per la istruzione formale.

In effetti, a parte l'ambigua posizione del Battaglia, il quale negava non solo di essere stato d'accordo con i rapinatori, ma anche di aver riconosciuto in uno di costoro l'amico Rossi, notevole sorpresa seruava la perquisizione eseguita nell'abitazione di quest'ultimo, ove venivano rinvenute mazzette di banconote da L. 10.000, per un ammontare di L. 2.800.000 (altre 150.000 lire erano state sequestrate sulla sua persona al momento dell'arresto), e in un magazzeno sito in Via Piacenza, di cui egli risultava conduttore, ove si trovavano nove candelotti di esplosivo con tre spezzoni di miccia a lenta combustione, apparecchi trasmittenti muniti di accessori vari, pubblicazioni militari e contenenti istruzioni per l'uso di armi, opuscoli e pubblicazioni sul tema della guerriglia, nonchè i e coprisocche della Lambretta usata durante la rapina, che risultava sottratta a certo Errera, in via Timavo, non la sera del 25 ma del 24 marzo.

La scoperta di tale materiale faceva sorgere il sospetto che il Rossi ed il suo complice non avessero agito isolatamente, ma come membri di una organizzazione terroristica, per cui le indagini venivano particolarmente indirizzate verso gli ambienti di solito frequentati dal Rossi. Venivano così identificati, tra gli amici di costui, certi Fiorani Rinaldo e Sanguineti Adolfo; nell'abitazione del Fiorani, che dichiarava di essere "filocinese", venivano rinvenuti due piccoli apparecchi ricetrasmittenti, sulla cui provenienza egli non sapeva fornire plausibili spiegazioni.

41

Altro amico del Rossi veniva identificato in certo Piccardo Giuseppe, affittuario, dal dicembre 1970, di un appartamento di Via Piacenza, unitamente a tal De Scisciolo Aldo. Entrambi costoro, che ri sultavano condurre vita brillante e dispendiosa, erano partiti da Genova, per destinazione ignota, in epoca immediatamente successiva alla rapina all'Istituto Case Popolari, e solo più tardi si accertava che si erano portati a Rivoli, rimanendo ospiti per alcuni giorni - prima di rendersi definitivamente irreperibili - di tal Rinaldi Renato, già residente a Genova, in Via Piacenza, e trasferitosi in Piemonte verso la fine di ottobre 1970. Col Piccardo e col De Scisciolo risultava aver lasciato Genova ed essersi portato a Rivoli, per poi rendersi come gli altri due irreperibili, anche tal Maino Cesare; d'altronde lo stesso Rinaldi non poteva essere reperito a Rivoli, donde si era allontanato, per sfuggire alle ricerche della Polizia, e solo più tardi poteva essere rintracciato a Rapallo, dietro indicazioni della propria convivente.

Preziose informazioni venivano frattanto fornite da Piccardo Carlo, fratello del Giuseppe, il quale riferiva che nel dicembre 1970 il De Scisciolo si era rivolto a lui, nella sua qualità di macellaio ai macelli di Cà Pitta, perchè gli facesse acquistare una macelleria in vendita in Via delle Grazie, di proprietà di certo Delucchi Luigi; l'affare era stato concluso per il pattuito prezzo di lire 18.milioni, pagati in contanti dal De Scisciolo, previo versamento di una caparra di lire 5.000.000: denaro il cui possesso era stato giustificato dal De Scisciolo col fatto che sarebbe stato da lui rinvenuto nel Bisagno, nei giorni dell'alluvione, in una cassetta di ferro. Ulteriori indagini consentivano di accertare che i cinque milioni versati a titolo di caparra erano costituiti da un milione in contanti e da quattro assegni circolari da un milione ciascuno, emessi da banche toscane, il 23 e il 24 novembre 1970, a favore due di Rossi Mario e due di Piccardo Giuseppe, e girati - tutti e quattro - a Rinaldi Renato, che li aveva girati a sua volta al venditore Delucchi; risultava infatti che il Rinaldi aveva partecipato alle trattative per l'acquisto della macelleria nella asserita

veste di zio dell'acquirente.

Il Piccardo Carlo riferiva inoltre che nel Febbraio 1971, a richiesta del De Scisciolo, alle cui dipendenze era stato assunto nell'esercizio di macelleria, aveva preso contatti con certo Alessi Ferdinando, dal quale aveva acquistato un mitra tipo MAB con relativo caricatore e 200 cartucce, e tre pistole cal. 22; le armi erano state consegnate allo stesso De Scisciolo, che ne aveva pagato il prezzo.

Sia il Rossi che i suoi amici, Battaglia, Fiarani, Sanguineti, Piccardo Giuseppe, De Scisciolo, Maino, Rinaldi, venivano definiti, nei rapporti di polizia giudiziaria, "accesi maoisti", soliti a riunirsi, fra loro e con altri, per discutere di problemi politici su basi rivoluzionarie. Si riferiva altresì che gli apparecchi radio trascriventi sequestrati nel magazzeno di via Piacenza erano stati predisposti per interferire nei canali H e D del programma televisivo nazionale, e si richiamavano diverse interferenze di sedicenti "gruppi di azione partigiana" (G.A.P.), avvenute nel corso del 1970 e nei primi due mesi del 1971, durante il Telegiornale della sera: Interferenze udite e segnalate da varie zone della città, e costituite dall'annuncio di futuri disordini in occasione di un imminente comizio del M.S.I., da espressioni offensive contro il presidente degli U.S.A. Nixon, da interventi polemici contro il processo di Burgos (Spagna , e dalla esaltazione di due attentati realizzati nel febbraio 1971 in danno di due depositi, rispettivamente della società "Ignis" di Genova-Sestri e della società Garrone di Arquata Scrivia, e di cui gli autori delle interferenze rivendicavano la paternità. Si descrivevano le carrateristiche dell'esplosivo sequestrato al Rossi, risultato analogo a quello usato in taluni attentati compiuti nel recente passato ad opera di persone non ancora identificate, tra cui uno, nel dicembre 1970, contro un autocarro dei Carabinieri, davanti alla caserma di via Moresco in Genova, e quello alla raffineria Garrone, già citato. Si riferiva infine che il Rossi risultava locatario, oltre che del magazzeno di Via Piacenza, di altro magazzeno, sito in via S. Lorenzo, do-

ve era stato rinvenuto un duplicatore, o ciclostile, che diversi elementi portavano a ritenere essere stato acquistato nel gennaio 1971, sotto falso nome, da certo Porcu Giuseppe, elemento già noto, per la sua attività sovversiva, allo ufficio politico della Questura.

Tenuto conto di tutto ciò, nonchè delle ingiustificate possibilità finanziarie di cui la quasi generalità degli inquisiti aveva mostrato di disporre nel periodo successivo al sequestro del Gadolla, prendeva consistenza il sospetto che anche tale reato, e non soltanto la rapina all'Istituto Case XX Popolari, fosse stato opera del gruppo maoista venuto alla luce con l'arresto del Rossi: tanto più che in un "Manuale della guerriglia urbana" rinvenuto e sequestrato presso quest'ultimo, l'esecuzione di rapine e sequestri di persona veniva teorizzata quale mezzo di finanziamento della lotta rivoluzionaria e degli stessi guerriglieri. Sulla base di tale sospetto si procedeva ad un riscontro delle banconote da lire 10.000 sequestrate - per un ammontare di quasi tre milioni di lire - nell'abitazione e sulla persona del Rossi, e risultava che sei di esse figuravano effettivamente tra quelle pagate dalla Gadolla per il riscatto del figlio, ed i cui numeri di serie erano stati rilevati a scandaglio della Cassa di Risparmio di Genova, che aveva fornito il denaro. La circostanza veniva contestata al Rossi, il quale però negava di aver partecipato al fatto delittuoso.

Anche al Rinaldi - rintracciato, come già accennato, a Rapallo - veniva contestato con mandato di cattura il concorso nel sequestro di persona, ma pur egli si manteneva, nei suoi primi interrogatori, sulla negativa, limitandosi ad ammettere di essere entrato a far parte, nel settembre 1970, presentato dal Fiorani, di un movimento maoista in via di formazione, al quale avevano già aderito il Rossi, il Piccardo Giuseppe, il Maino ed altri, e le cui riunioni avvenivano in un bar di piazza Ponte Carrega, nella zona prossima al fiume Bisagno; egli dichiarava però di essersi staccato dagli amici, con i quali aveva avuto rapporti soltanto politici, verso la fine di ottobre, quando, essendo ri-

masto vedovo, si era trasferito a Rivoli con altra donna: ivi, il X 27 marzo 1971, aveva ricevuto la visita del Piccardo Giuseppe, del De Scisciolo e del Maino, allarmati per le conseguenze della rapina all'Istituto Case Popolari, e preoccupati per eventuali dichiarazioni a loro carico da parte del Rossi.

In un successivo interrogatorio il Rinaldi ritornava ancora su tale argomento, indicando come facenti parte del movimento maoista anche il Battaglia e tali "Haiti" e Diego, detto "Lo svizzero": l'Haiti era da identificarsi nel Sanguineti Adolfo, e il Diego in certo Vandelli Diego, un personaggio già emerso dagli accertamenti della Polizia, alla quale era risultato che in compagnia di un sedicente Vandelli Diego il Rossi si era presentato, il 27 agosto 1970, presso l'Agenzia Immobiliare di via S. Lorenzo, ottenendo in affitto un appartamento in Vico Neve n. 11 e fornendo come recapito telefonico il numero intestato a quella epoca al Rinaldi Renato; un Vandelli Diego era risultato inoltre abitare a Savona, in una zona nella quale si era recato il 4 ottobre 1970 il De Scisciolo, come appariva da un verbale di contravvenzione Stradale rinvenuto durante la perquisizione nell'abitazione di quest'ultimo.

Ma la novità era costituita dalle rivelazioni che il Rinaldi per la prima volta faceva in ordine alla vicenda Cadolla, dando conferma dei sospetti che da qualche tempo nutrivano gli inquirenti. Egli dichiarava che l'idea del sequestro, quale mezzo per finanziare il gruppo, era stata del Diego, ed era stata deliberata il giorno prima dell'esecuzione, in una riunione ~~xxxx~~ tenuta in un appartamento del quale il Rossi aveva la disponibilità, nella parte bassa della città; alla riunione avevano partecipato, oltre al Vandelli e al Rossi, il Battaglia, il Fiorani, il De Scisciolo, il Piccardo Giuseppe e forse anche il Sanguineti: non anche il Maino, in quei giorni ricoverato in ospedale. Esso Rinaldi era arrivato quando la riunione era già quasi terminata, e non aveva comunque dato, a differenza degli altri, la propria adesione; era stato però informato, la mattina del 6 ottobre, dal Fiorani, che il sequestro era stato eseguito, con la materiale partecipazione del Rossi, del Battaglia, del De Scisciolo e del Vandelli, e che il sequestrato era stato trasportato in montagna, oltre la Val

D'Aveto, a bordo di una auto noleggiata e condotta dal De Scisciolo; successivamente, il venerdì 9 ottobre, erano stati a casa sua il Fiorani e il De Scisciolo, i quali gli avevano precisato che il Sergio Gadolla era stato sistemato sotto uno spiovente roccioso protetto da una tenda, previamente portata sul posto dal Piccardo Giuseppe, rimasto poi a custodia del prigioniero insieme al Rossi, mentre il Battaglia e il De Scisciolo erano tornati a Genova; i contatti con la famiglia Gadolla erano stati mantenuti dal Diego, il quale dopo il sequestro era rimasto a Genova, ritornando anzi, la sera del 5 ottobre, a Savona. Aggiungeva il Rinaldi che ogni cosa era stata confermata la mattina di domenica 11 ottobre dal Rossi, dal Fiorani, e dal Piccardo, incontrati casualmente in quel di Staglieno, i quali gli avevano anche riferito che a rilevare il Sergio Gadolla e i suoi custodi, dopo l'annuncio dell'avvenuto pagamento del prezzo del riscatto, era stato il Maino (frattanto dimesso dall'ospedale), su comando del Fiorani, a bordo della sua "500". Dopo altri 10- 15 giorni - aggiungeva ancora il Rinaldi - avevá ricevuto una telefonata dal Diego il quale gli aveva fissato un appuntamento a Livorno, per fargli la consegna del denaro nello interesse del gruppo, ed egli, sia pure con riluttanza, vi si era recato, insieme col Piccardo Giuseppe e col Maino; ivi aveva ricevuto una valigia contenente 72 milioni, per avere il Diego trattenuto per sè 28 milioni, in quanto si era esposto più degli altri, mentre i rimanenti 100 milioni pagati dalla Gadolla erano stati da lui nascosti - a suo dire - durante la fuga, in un tombino presso Chiavari. I 72 milioni precisava infine il Rinaldi - erano stati divisi, proprio nella sua abitazione (e nonostante l'originario impegno di tenere il denaro a disposizione del gruppo), tra lui, Rossi, Battaglia, Fiorani, De Scisciolo, Maino e Piccardo; lo scopo sarebbe stato quello di meglio responsabilizzare ciascuno, in vista delle future esigenze del gruppo, ma nondimeno il Sanguineti, invitato a partecipare alla spartizione in quanto appartenente come gli altri al "comitato", aveva rifiutato la propria quota; e poichè anche il Battaglia aveva restituito, dopo qualche giorno, la propria parte, i condividenti si erano ridotti in definitiva a sei

(Rossi, Fiorani, Rinaldi, De Scisciolo, Maino, Piccardo), in ragione di L. 12 milioni ciascuno.

Frattanto la Squadra Mobile, in data 16 aprile 1971, assumeva a verbale il Sanguineti, il quale ammetteva di aver costituito, nell'ottobre del 1969, unitamente a Battaglia, Rossi e Maino, una organizzazione rivoluzionaria avente il fine di "scardinare i poteri dello Stato", ricorrendo all'impiego di armi e di materiale bellico in genere; le prime riunioni avvenivano ~~x~~ in un furgone di una ditta presso la quale il Battaglia era in quell'epoca impiegato in qualità di autista, e vertevano sul modo come potersi finanziare, e come potersi addestrare in guerriglia. Peraltro, avendo egli necessità di lavorare, nel gennaio 1970 si era imbarcato, e non aveva fatto ritorno a Genova se non nel luglio 1970, senza più avere notizie degli amici, nonostante una lettera da lui scritta, durante la sua assenza, al Maino. Rientrato a Genova, aveva trovato che il gruppo era divenuto più ampio, a seguito dell'ingresso fattovi da Piccardo Giuseppe, Rinaldi, Fiorani, Vandelli e De Scisciolo, ed aveva appreso che il gruppo stesso aveva eseguito in precedenza attentati in danno del Consolato degli U.S.A. in Genova, di una sede del P.S.U. e delle FF.SS.

Quanto al sequestro Gadolla, egli confermava sostanzialmente quanto già dichiarato dal Rinaldi, precisando che l'azione era stata decisa nell'appartamento di Vico Neve, a seguito di votazione, alla quale peraltro egli non aveva partecipato; che egli non aveva neanche prestato alcuna cooperazione alla realizzazione dell'impresa, in quanto trattenuto in quei giorni al capezzale del suo bambino, ricoverato in ospedale; che però conosceva la località ove era stato deciso di trasferire il sequestrato, perchè ivi gli amici del gruppo erano soliti recarsi per addestrarsi alla guerriglia; che era stato anche deciso di tenere il giovane Gadolla sotto una tenda di colore azzurro, acquistata dal Maino; tenda che aveva poi saputo, sempre dal Maino, essere stata nascosta, dopo il rilascio del sequestrato, in un anfratto roccioso del Monte Buc; che la macchina usata per il sequestro era stata noleggiata,

uno a due giorni prima, dal De Scisciolo presso la ditta Hertz di Piazza Brignole; che il terzo giorno dopo il sequestro, il Piccardo Giuseppe, lasciando solo il Rossi alla custodia del Gadolla, era venuto a Genova, spazientito perchè non aveva più avuto alcuna notizia, e deciso a lasciare libero il sequestrato, anche senza il pagamento del riscatto; che però il De X Scisciolo e tutta l'organizzazione lo avevano indotto alla calma, e lo stesso De Scisciolo lo aveva ricondotto in macchina in montagna. Il Sanguineti si dichiarava anche a conoscenza che il Rossi, il Battaglia e il Fiorani, dopo la truffa subita dall'organizzazione ad opera del Vandelli, e dopo il "voltafaccia" del Rinaldi, del De Scisciolo, del Piccardo e del Maino, avevano continuato la loro attività (mentre gli se ne era estraniato), reclutando altri elementi; e che le intercettazioni televisive, nonchè gli attentati dello ultimo periodo, ed infine la rapina - omicidio allo Istituto Case Popolari, dovevano ritenersi opera della organizzazione medesima.

Sentito come teste dal giudice istruttore, nella stessa data del 16 aprile 1971, il Sanguineti confermava le dichiarazioni anzidette, aggiungendo che l'organizzazione aveva assunto, tra i consociati, la denominazione di "Movimento XXII ottobre", desunta dal giorno e dal mese (dall'anno 1969) in cui era stata costituita. Ulteriori informazioni venivano fornite dal Sanguineti, sempre in sede di esame testimoniale, in data 3 maggio 1971, specialmente in ordine alla vita interna del "Movimento" o "Comitato"; alla sede di Vico Neve, di cui tutti avevano la chiave, e tutti, cumulativamente, pagavano l'affitto; alla dotazione di armi (due pistole Smith Wesson ed uno Sten), custodite in detto appartamento; alle esercitazioni fisiche compiute nella Val D'Aveto; al materiale acquistato (sacco a pelo, passamontagna, giacche a vento, oltre alla tenda) in vista del rapimento di Sergio Gadolla; alla particolare posizione assunta dal Vandelli, animato non da fini politici ma da motivi di lucro (per questo era stato soprannominato "Lo svizzero", o "Il Mercenario"), e utilizzato soltanto come abile organizzatore di reati contro il

patrimonio.

In base alle risultanze acquisite, il giudice istruttore estendeva il mandato di cattura, già emesso nei confronti del Rinaldi, contro Vandelli, Rossi, Battaglia, De Scisciolo, Piccardo Giuseppe, Fiorani e Maino.

Il Rossi e il Battaglia, già soggetti a custodia preventiva, respingevano l'addebito. Il Fiorani, che dopo i primi accertamenti esperiti nei suoi confronti si era allontanato da Genova portandosi a Pigna, in quel di Ventimiglia, dove possedeva una casa di campagna intestata alla propria convivente, Meloni Maria, ma da lui acquistata, nel dicembre 1970, per la somma di L. 1.700.000 (pagata in contanti, con biglietti di banca da lire 10.000), veniva colà arrestato; anch'egli, interrogato, negava l'addebito, dichiarando tra l'altro che nei giorni del sequestro (5-10 ottobre 1970) aveva lavorato presso la ditta Piaggio e Macciò, con sede in Porto, rimanendo occupato anche 12 ore consecutive al giorno. Il mandato di cattura non veniva eseguito nei confronti di Vandelli, Piccardo Giuseppe, De Scisciolo e Maino, che risultavano irreperibili. Nel corso di una perquisizione eseguita in casa del Vandelli, a Savona, venivano rinvenute 50 banconote da lire 10.000, di cui due risultavano provenire dal compendio del sequestro E Gadolla. Pochi giorni dopo, nelle cantine dello stesso stabile, si verificava un allagamento, con galleggiamento di frammenti di banconote da lire 10.000, che provocava l'intervento della Questura; le indagini consentivano di accertare che la madre convivente del Vandelli, Mattioli Maria, aveva provocato l'intasamento del tubo di scarico delle acque nere del caseggiato immettendovi dei biglietti da lire 10.000, precedentemente tagliuzzati in piccoli frammenti; la donna, interrogata dal magistrato, affermava - dopo qualche diniego - di avere in tal modo eliminato un pacco di banconote, per un importo di lire 2.500.000, rinvenute nella casa sua e del figlio latitante, ritenendo di fare così scomparire una eventuale prova a carico di costui.

Sempre nel contesto delle indagini relative alla vicenda Gadolla, i Carabinieri di S. Stefano d'Aveto eseguivano, nel

maggio 1971, una perlustrazione lungo le pendici del monte Bue, rinvenendo, accuratamente occultato fra le rocce, materiale vario, fra cui due tende azzurre, sacchi a pelo, un paio di manette, un apparecchio ricetrasmittente e varie scatole di generi alimentari; materiale tutto che il Sergio Gadolla riconosceva come utilizzato dai suoi rapitori, in occasione del suo sequestro. Esito positivo dava pure una ricognizione personale da parte del Gadolla, nei confronti del Rossi, il quale però continuava a negare ogni sua responsabilità. Infine risultava vera, a seguito degli esperiti accertamenti presso la ditta Hertz, la circostanza riferita dal Sanguineti circa l'effettuato noleggio, da parte del De Scisciolo Aldo, di una "Fiat 128" verde, per i giorni compresi fra il 3 e il 7 ottobre 1970.

Il 14 luglio 1971 veniva arrestato a Roma, dove si era celato usando nomi e documenti falsi, il Vandelli, trovato tra l'altro in possesso di diverse armi e munizioni. Tradotto, per disposizione del giudice istruttore, alla carceri di Savona, gli veniva ivi notificato nuovo mandato di cattura, comprendente, oltre al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, ed altro allo stesso connessi, anche quello di associazione per delinquere.

Egli respingeva quest'ultimo addebito, dichiarando di aver intrattenuto rapporti con la "organizzazione", in cui era stato introdotto dal Rinaldi, suo vecchio amico, per ragioni di semplice tornaconto personale (partecipazione alla spartizione dei proventi di rapina e-d altro), nonchè allo scopo di evitare che gli associati compissero azioni contro la incolumità personale, ed infine per capire le motivazioni del gruppo, di cui non condivideva l'ideologia (in effetti egli risultava iscritto dal 1963 al M.S.I., e candidato alle ultime elezioni amministrative di Savona per tale partito). Quanto al sequestro del Gadolla, il Vandelli ammetteva non soltanto di avervi partecipato, ma anche di averlo ideato ed organizzato, dichiarandosi autore delle telefonate alla madre del sequestrato, e del ritiro dell'autovettura con i 200 milioni al Monumento dei Mille; confermava sostanzialmente

la trama della vicenda come già esposta dal Rinaldi e dal Sanguineti, fornendo ampi particolari sulla stessa, e chiamando esplicitamente in correità il Rossi, il Battaglia, il De Scisciolo, il Piccardo, il Fiorani, il Maino e lo stesso Rinaldi.

Precisava che aveva egli stesso distribuito i singoli incarichi, e che al Rinaldi era stato assegnato quello, da lui accettato, di partecipare alla riscossione del prezzo del riscatto. Tale riscossione sarebbe dovuta avvenire, secondo il piano originario, sull'autostrada Genova-Savona, nei pressi di Zinola, dove il Rinaldi avrebbe dovuto, insieme con esso Vandelli, sorvegliare la zona, mentre il De Scisciolo e il Battaglia avrebbero dovuto materialmente ritirare la valigia col denaro. Il piano non si era potuto realizzare a causa della sopravvenuta alluvione, e spiegava al riguardo il Vandelli di essersi incontrato, la mattina di mercoledì 7 ottobre, davanti all'ospedale Galliera, col Rinaldi, e forse anche col Battaglia e col De Scisciolo, con i quali aveva concordato di incontrarsi la sera dello stesso giorno, verso le ore 20, a Savona, dove i tre sarebbero dovuti giungere a bordo di una macchina noleggiata, e donde insieme avrebbero dovuto proseguire verso il luogo prescelto per la riscossione del denaro; il pomeriggio dello stesso giorno aveva dato disposizioni alla Gadolla, tramite una telefonata a certo Macchiavelli, socio in affari di costei, di portare quella sera la valigia col denaro nel tratto - Genova - Andaro, percorrendo ripetutamente nei due sensi l'autostrada, finchè non avesse notato dei segnali ottici di colore verde, all'apparire dei quali avrebbe dovuto gettare la valigia dalla macchina; senonchè egli aveva atteso invano, quella sera, l'arrivo dei suoi correi, e per avere spiegazioni aveva telefonato, la mattina successiva, al Rinaldi, dal quale aveva appreso che i tre erano rimasti impantanati a Voltri, con la macchina noleggiata dal Battaglia. Fallito il piano, il Vandelli aveva dato disposizioni al Rinaldi perchè il Gadolla fosse comunque liberato, mentre egli avrebbe cercato di mantenere i contatti con la famiglia, per concludere

glia, per concludere egualmente qualcosa; tali sue disposizioni non erano però state eseguite, ed anzi, il Rinaldi, il De Scisciolo e il Battaglia avrebbero preso delle iniziative per riscuotere il prezzo del riscatto la sera di giovedì, lungo l'autostrada Genova-Savona; anche egli si era colà portato, quella sera, ma senza alcun risultato, finchè, ormai privo di contatti, aveva rischiato il tutto per il tutto, concludendo da solo l'operazione nel modo ormai noto.

Il Fiorani - secondo il racconto del Vandelli - aveva svolto funzioni di "commissario politico", ossia di coordinatore delle attività dei vari covci; a lui Battaglia e De Scisciolo avevano riferito, al ritorno dalla Val d'Aveto, la mattina del 6 ottobre, sul buon esito della missione, e da lui esso Vandelli aveva avuto assicurazione, la stessa mattina, che il Sergio Gadolla aveva raggiunto il luogo convenuto per il suo sequestro. In quella occasione - aggiungeva il Vandelli - il Fiorani gli aveva anche riferito che il Rossi aveva fatto indossare al Sergio Gadolla, che aveva freddo, un paio di calze di lana (circostanza non solo risultata vera, ma riferita a sua volta dal Vandelli alla madre del Sergio, per tranquillizzarla sulla sorte del figlio, in una delle sue telefonate di quei giorni, registrate dalla polizia); e gli aveva inoltre riferito che lo stesso Rossi aveva perduto, durante il viaggio notturno in montagna, una pistola; circostanza anche questa risultata vera, per essere stata l'arma rinvenuta a suo tempo dai Carabinieri, in zona prossima al luogo di prigionia del Gadolla.

Quanto al Maino, dichiarava il Vandelli che il compito ad esso assegnato era quello di trasportare con la propria "600", nel luogo prescelto per la custodia del sequestrato, ed ivi predisporre, la tenda ed ogni altra attrezzatura necessaria; senonchè, essendo stato ricoverato in ospedale, per lesioni riportate in una lite con uno sconosciuto (ed effettivamente, da indagini esperite, risulta che il Maino fu ricoverato all'ospedale di S. Martino dal 28 settembre all'8 ottobre 1970), il suo compito era stato assunto, al momento della effettuazione, dal Piccardo

Giuseppe". Il Maino - confermava il Vandelli - era invece andato a rilevare il Gadolla e i suoi custodi il sabato 10 Ottobre; e successivamente - una quindicina di giorno dopo - si era recato a Livorno, insieme col Rinaldi e col Piccardo, a prelevare il denaro dalle mani di esso Vandelli.

Dichiarava al riguardo quest'ultimo di aver consegnato la somma di lire 75.000.000, per avere in precedenza nascosto, durante la fuga, in una località imprecisata tra Chiavari e Lavagna, 95.000.000, troppo ingombranti da trasportare, e per aver trattenuto per sè, sulla residua parte, il 25%, come pattuito col gruppo, oltre le spese.

Negli stessi giorni in cui a Roma veniva tratto in arresto il Vandelli, giungeva notizia che Piccardo Giuseppe, De Scisciolo e Maino erano stati arrestati in Belgio, ed erano detenuti a Bruxelles, quali responsabili di una rapina ad un agente di cambio. Mentre veniva iniziata la procedura di estradizione, sulla base del mandato di cattura emesso nei loro confronti il 16 aprile 1971, per sequestro di persona a scopo di estorsione, e di altro emesso il 15 luglio, per associazione per delinquere, detenzione e porto abusivo di arma, si provvedeva al loro interrogatorio per rogatoria, alla presenza del magistrato italiano.

Mentre il Piccardo e il De Scisciolo negavano ogni addebito, il Maino, pur respingendo l'accusa di associazione a per delinquere, ammetteva di essere stato uno dei fondatori del gruppo di ispirazione politica di estrema sinistra insieme con Rossi, Battaglia e Sanguineti, precisando che non era estraneo ai loro programmi il ricorso alla violenza quale mezzo per il raggiungimento dei loro obbiettivi. Quanto al sequestro Gadolla, riconosceva che l'opprazione era stata deliberata dal gruppo, dietro suggerimento del Vandelli, al fine di procurarsi denaro per lo svolgimento della programmata attività politica, e forniva del fatto una versione sostanzialmente coincidente con quelle già rese dal Rinaldi, dal Sanguineti e dal Vandelli. Negava però di avervi materialmente partecipato - ben chè anche a lui fosse stato affidato un ruolo esecutivo, consistente nella custodia del giovane sequestrato - perchè in quei giorni (come già noto

ricoverato in ospedale; in particolare negava di aver fornito la tenda per la detta custodia, e così pure di essersi recato in Val d'Aveto, il 10 ottobre, a rilevare il Gadolla e i suoi custodi. Aggiungeva che al Rinaldi era stato affi dato il compito di assistere il Vandelli nella riscossione del prezzo del riscatto, e al Fiorani quello di tenere i collegamenti fra i vari partecipanti; il Battaglia avrebbe dovuto recarsi, con un'auto noleggiata, in un punto determinato dell'autostrada, per collaborare col Vandelli nella ricezione del denaro, ma la cosa non si era potuta realizzare a causa dell'alluvione, che aveva bloccato il Battaglia con la autovettura; circostanza questa riferitagli dallo stesso Battaglia. Il Maino ammetteva poi di essersi recato a Livorno, assieme al Piccardo e al Rinaldi per ricevere dal Vandelli il denaro del riscatto, e confermava che questo ammontava a 75 milioni anàati divisi in otto parti di 9.000.000 ciascuna; tra i condividenti sarebbe stato compreso il Sanguineti (oltre ad esso Maino, al Rossi, al Battaglia, al De Scisciolo, al Piccardo Giuseppe, al Rinaldi e al Fiorani , la cui parte, non essendo egli presente alla spartizione, sarebbe stata rimessa al Rinaldi. I residui tre milioni (75-72 sarebbero stati divisi in otto parti di Lire 350.000 ciascuno a titolo di spese, più lire 200.000 al Rinaldi a titolo di maggiori spese; anche il Sanguineti avrebbe ricevuto il giorno dopo, da uno del gruppo, questa sua parte di lire 350.000-

Sempre per rogatoria in Belgio venivano esperite ricognizioni personali da parte del Sergio Gadolla nei confronti del De Scisciolo e del Piccardo; e mentre nel primo il giovane riconosceva il conducente della autovettura a bordo della quale era stato costretto a salire al momento del rapimento, nel secondo ravvisava una certa somiglianza con uno dei suoi custodi nella tenda alle pendici del monte Bue.

Successivamente a tali atti, tra la fine di Settembre e i primi di ottobre 1971, pervenivano al giudice istruttore due memoriali, rispettivamente del De Scisciolo e del Piccardo Giuseppe, nei quali costoro ammettevano di avere effettivamente partecipato al sequestro del Gadolla, nei temini ormai noti e già riferiti

in dettaglio dal Vanelli e da altri. Il Piccardo in particolare confermava che il pomeriggio del giovedì 8 ottobre, non avendo più avuto notizie dai complici, era sceso, d'accordo con l'altro custode del sequestrato, dal monte Bue a Genova, dove, superando non poche difficoltà, era riuscito a mettersi a contatto con altro dei correi, dal quale però aveva appreso che i collegamenti erano stati resi impossibili dalla impraticabilità delle strade a causa dell'alluvione; dopo di che era stato riaccompagnato in macchina in Val d'Aveto, in attesa della conclusione della vicenda, prevista per il sabato 10 ottobre. Il De Scisciolo a sua volta confermava che il sequestro doveva servire a procurare mezzi finanziari al gruppo estremistaco, del quale ammetteva di aver fatto parte; e confermava altresì che l'idea era partita dal Vandelli, "portato" nel gruppo, proprio in virtù della sua intelligenza e della sua capacità organizzativa, dal Rinaldi, benchè fosse di tendenze politiche opposte alle loro.

Anche il Rinaldi inviava in quei giorni un memoriale al giudice istruttore, nel quale sostanzialmenta confermava quanto già dichiarato in sede di interrogatorio, aggiungendo di essere venuto a conoscenza, dopo il fatto Gadolla, che durante i giorni del sequestro il Piccardo era sceso dalla montagna, in piena notte e sotto la pioggia, portandosi a casa del Fiorani, il quale lo aveva ~~rifat~~ rifocillato e gli aveva dato nuovi abiti, dopo di che era tornato di nuovo "alla tana", con indumenti asciutti, vivande ed altro. In un nuovo interrogatorio, lo stesso Rinaldi dichiarava che effettivamente la somma consegnata dal Vandelli, e divisa tra le persone da lui già nominate (escluso quindi il Sanguineti) era stata di 75 e non di 72 milioni. Il Rinaldi veniva poi posto a confronto col Vandelli, il quale ribadiva, anche in tale sede, che il primo aveva, come gli altri, aderito al piano criminale, accettando il ruolo di cooperare, con esso Vandelli, nonchè con De Scisciolo e con Battaglia, alla ricezione del prezzo del riscatto, secondo le modalità già descritte (il mercoledì sera, lungo l'autostrada Genova-Savona); e insisteva altresì nell'affermare che, nel corso della telefonata di giovedì, il Rinaldi gli aveva detto che "erano rimasti impantanati".

55

A proposito di quest'ultima circostanza, veniva accertato, con l'acquisizione tra l'altro relativo contratto presso la ditta noleggiatrice, che il Battaglia aveva effettivamente noleggiato, verso le ore 19,20 del mercoledì 7 ottobre, una autovettura Fiat 125, e che la mattina successiva, su segnalazione telefonica di esso Battaglia, la macchina era stata ricuperata in quel di Sestri Ponente, dove era rimasta bloccata a causa dell'alluvione (v. deposito teste Ferretti). Il Battaglia non contestava la risultanza, ma assumeva di aver noleggiato l'autovettura perchè doveva quella sera avere un incontro galante, proprio a Sestri, con una donna sposata, della quale non intendeva rivelare il nome; e persisteva pertanto nei propri dinieghi, sia in ordine alla appartenenza al gruppo 22 ottobre, che alla partecipazione al sequestro Gadolla.

In tema di sequestro continuavano a mantenersi sulla negativa, nonostante le varie chiamate di correo, anche il Rossi e il Fiorani, i quali invece finivano per ammettere, sia pure in sede di contestazione della rapina all'Istituto Case Popolari, di cui al prosieguo, di aver fatto parte del gruppo 22 ottobre.

In particolare il Rossi, nell'interrogatorio reso il 17 agosto 1971, teneva a sottolineare che "in relazione agli scopi della organizzazione di cui ho parlato e alle azioni del gruppo che ne sono state conseguenza, intendo affermare che io mi considero un patriota , insieme a tutti gli altri membri della organizzazione stessa che attualmente si trovano detenuti , se si fa eccezione del Vandelli, che ho sempre considerato e considero un mercenario".

Frattanto venivano riattivate le indagini per far completa luce sulla rapina - omicidio allo Istituto Case Popolari.

L'avvio veniva dato da notizie confidenziali pervenute ai Carabinieri del locale Nucleo di polizia giudiziaria, i quali, per controllarne la veridicità, il 15 luglio 1971 assumevano a verbale, in sede di sommarie informazioni, certo Astara Gianfranco, che doveva più tardi risultare appartenente al gruppo 22 ottobre.

Costui dichiarava di aver partecipato, la sera del 24 marzo 1971, ad una riunione in casa di certo Malagoli Silvio, orefice, alla quale erano presenti anche il Rossi, il Battaglia,

il Fiorani, il Sanguineti, e certo Viel Augusto. Nel corso di tale riunione il Rossi aveva esposto il piano di uno "scippo" ai danni dell'impiegato dell'Istituto Case Popolari che il 26 successivo avrebbe dovuto prelevare in banca - secondo quanto riferito e confermato anche dal Battaglia, usciere presso detto Istituto - una forte somma, aggirantesi sui venti milioni di lire, destinata al pagamento degli stipendi. Secondo il piano, illustrato anche dal Fiorani e dal Battaglia, lo scippo sarebbe dovuto avvenire nell'atrio dell'Istituto, all'arrivo del portavalori, ad opera materiale del Rossi e del Viel, i quali, una volta impossessatesi della borsa, avrebbero raggiunto la via soprastante via B. Castello, attraverso la scalinata che congiunge le due strade, e sarebbero quindi fuggiti a bordo di una moto lambretta ivi previamente lasciata in sosta. Aggiungeva l'Astara che la moto era già stata rubata, prima della riunione, in via Timavo e che, secondo il piano, avrebbe dovuto essere oggetto di modifiche, sia per facilitarne l'accensione, sia per renderne più difficile il riconoscimento, e avrebbe dovuto essere trasportata in loco a mezzo di un furgone blindato di pertinenza del Viel, che già era servito per commettere il furto. Il piano prevedeva anche dei compiti specifici per ciascuno dei presenti, che erano stati dal Rossi assegnati nel modo seguente: il Sanguineti avrebbe dovuto rimanere, durante lo scippo, in cima alla scalinata., in qualità di palo, armato; il Malagoli avrebbe dovuto sostare, con la propria autovettura (una Fiat 850 bianca) all'incrocio di via Granello con via XX Settembre, in attesa del passaggio della Lambretta col Viel e col Rossi, dai quali avrebbe dovuto ricevere la borsa col denaro; esso Astara ed il Fiorani avrebbero dovuto adempiere a funzioni - per così dire - di riserva; sostare cioè nella zona e intervenire in caso di bisogno. Il piano prevedeva infine che il Malagoli portasse la borsa ricevuta dal Rossi e dal Viel in un appartamento, non meglio precisato dall'Astara, di Vico Neve, ed ivi farne consegna a certo Baldo, detto "il portuale" (non presente alla riunione), il quale avrebbe provveduto a custodire il denaro, a far sparire la borsa, e a ritirare il furgone del Viel da piazza della Vittoria, dove sarebbe stato posteggiato dopo il trasporto della Lambretta in via Bardonali

57

L'Astara, il quale faceva presente che il Battaglia aveva raccomandato di agire con estrema cautela, in quanto il portavalori dell'Istituto era scortato da un fattorino da lui definito un "tipo focoso", dichiarava di essersi rifiutato di partecipare all'impresa, proprio per il rischio che questa comportava; e che anche il Fiorani, dopo aver espresso le sue riserve , aveva detto che non vi avrebbe partecipato. Tuttavia - aggiungeva l'Astara - la mattina del 26 marzo, dopo essersi incontrati casualmente in via Canevari, entrambi (il Fiorani e lui), spinti dalla curiosità, si erano portati in via XX Settembre, dove tra l'altro avevano acquistato una confezione di piatti di cartone presso i magazzini dell'Upim; indi si erano diretti verso la zona del progettato scippo, per vedere se questo fosse stato effettuato, e se il compito da loro ricusato fosse stato espletato da altri; avevano così notato ai loro posti sia il Malagoli che il Sanguineti, e poco dopo avevano visto transitare la Lambretta con a bordo il Rossi e il Viel, inseguita da un'autovettura; la moto aveva imboccato via Gramello, ed esso Astara l'aveva seguita con lo sguardo, rendendosi conto che la particolare situazione venutasi a creare aveva impedito al Rossi di passare la borsa al Malagoli. Ammetteva infine l'Astara di avere anch'egli partecipato, la sera del 24 marzo, prima della riunione in casa Malagoli, al furto della Lambretta, insieme con Rossi, Battaglia, Viel, Fiorani e Sanguineti, senza tuttavia capere a che cosa sarebbe dovuta servire la moto.

Interrogato pochi giorni dopo in veste di imputato, l'Astara confermava al giudice istruttore quanto già riferito ai Carabinieri, ribadendo nei dettagli ogni singola circostanza, e aggiungendo che le le modifiche alla Lambretta rubata la sera del 24 marzo erano state apportate il giorno successivo, nel magazzeno del Rossi in via Piacenza (ove la moto era stata trasportata subito dopo il furto), ad opera del Sanguineti e presenti tutti i componenti del gruppo, ad eccezione del Battaglia, del Malagoli, e del Baldo. Precisava, inoltre; che, in occasione della riunione presso il Malagoli, questi si era mostrato al corrente del furto della Lambretta, di cui era stato informato, come di cosa in precedenza programmata; che, la

mattina della rapina, il Fiorani e lui, pur avendo raggiunto il centro in modo indipendente daglik altri, non si erano incontrati casualmente ma previo appuntamento; che, quando avevano visto il Sanguineti appostato in cima alla scalinata, si erano con lui scambiati un cenno convenzionale con la mano; che la lambretta da loro vista transitare dopo la rapina era guidata dal Viel, mentre il Rossi occupava il sellino posteriore; che nei giorni successivi alla rapina, aveva appreso dal Fiorani che il Rossi, nell'estrarre la pistola, nell'atrio dell'Istituto Case Popolari, aveva colpito accideltalmente il Viel, ma il proiettile si era fortunatamente schiacciato contro un caricatore di pistola di riserva che costui teneva nella tasca dei pantaloni: era stato lo stesso Fiorani a procurare al Viel un paio di pantaloni in sostituzione di quelli forati dal proiettile. Quanto alla sua appartenenza al gruppo 22 ottobre, l'Astara affermava di aver preso contatti con lo stesso circa due anni addietro, e di aver partecipato ad esercitazioni fisiche nella zona di Pigna unitamente al Rossi, al Viel ed al Battaglia; che le spese di equipaggiamento e vettovagliamento erano sopportate dall'organizzazione e ad esse provvedeva materialmente il Rossi, il quale, a fine esercitazione, distribuiva ai partecipanti anche un compenso in denaro; che egli aveva comunque funzioni secondarie, tanto che i capi - Rossi, Battaglia, Fiorani, - lo consideravano una "ciabatta".

Prima ancora che l'Astara facesse le sue rivelazioni, era stato interrogato dal giudice istruttore, in data 13 luglio 1971, il Fiorani, il quale, dopo alcune reticenze e contraddizioni, aveva ammesso di essersi trovato - sia pure casualmente - la mattina del 26 marzo, nella zona della rapina all Istittto Case Popolari, in compagnia di certo"Roccia" (pseudonimo dell'Astara); precisando che, nel momento in cui si era sentito il trambusto, erano entrambi nell'interno dei Magazzini Upim, ove egli stava acquistando dei piatti di cartone per la sua casa di Pigna. Il Rossi ripetutamente interrogato il 1° e il 5° luglio, aveva confermato da parte sua, quanto dichiarato alla Corte di Assise, in sede di giudizio per direttissima. Il Battaglia, interrogato il 3 luglio, si era mantenuto fermo nell'atteggiamento negativo assunto fin dal giorno del suo arresto, avvenuto il 29 marzo, solo ammettendo di avere a suo tempo parlato col Rossi - in perfetta buona fede - circa il modo

circa il modo in cui veniva prelevato dalla banca il denaro per il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Istituto.

Il 19 luglio il giudice istruttore emetteva mandato di cattura per concorso in omicidio e rapina, a carico del Viel, del Sanguineti del Malagoli e del "Baldo" frattanto identificato per Marletti Teobaldo. Mentre il Viel risultava irreperibile (solo più tardi il 2 agosto 1971 egli faceva pervenire da Praga la nomina del proprio difensore) e mentre il Sanguineti reimbarcato dopo le prime indagini, risultava in navigazione all'estero venivano tratti in arresto, lo stesso giorno 19 luglio, il Malagoli ed il Marletti. In sede dell'interrogatorio entrambi respingevano gli addebiti solo ammettendo di conoscersi tra loro, perchè frequentatori di uno stesso bar nella zona di via Orefici, dove il Marletti abitava e dove il Malagoli si recava spesso per ragioni del suo lavoro. Il Malagoli inoltre a differenza del Marletti, il quale dichiarava di non conoscere alcuno dei coimputati, ammetteva di conoscere il Fiorani e l'Astara: il primo perchè abitante vicino a casa sua; il secondo per averlo visto diverse volte alticcio in via Bobbio (dove esso Malagoli aveva il negozio di orefice) e per averlo anzi finanziariamente aiutato, per compassione. Sempre il Malagoli ammetteva di essersi trovato, la mattina del 26 marzo, in via XX Settembre, e di aver posteggiato la macchina (una 500 e non una 850) all'incrocio con via Cesarea, ma non per le ragioni indicate dall'Astara, bensì per sbrigare una sua pratica presso una Compagnia di Assicurazioni; negava invece recisamente, anche in sede di confronto con l'Astara, che in casa sua avesse avuto luogo la nota riunione del 24 marzo.

Versioni diverse, e in qualche modo conformi alle dichiarazioni dell'Astara, venivano successivamente rese, nell'ordine, dal Fiorani, dal Malagoli e dal Rossi.

Il fiorani, reinterrogato il 10 agosto, ammetteva di aver partecipato sia al furto della Lambretta sia alla riunione in casa del Malagoli (avvenuta però, a suo dire, il 25 e non il 24 marzo), durante la quale il Rossi aveva esposto il piano dello scippo all'Istituto Case Popolari. Egli dichiarava di non essere in grado di ricordare se, sia al furto che alla riunione avesse partecipato il Battaglia, ma di ricordare che durante la riunione (alla quale erano certamente presenti oltre al Malagoli al Rossi, e all'Astara, anche il Viel e il Sanguineti) qualcuno aveva raccomandato di fare attenzione al Floris, fattorino dell'Istituto, perchè "era un tipo che poteva anche reagire". Si era discusso in particolare - aggiungeva il Fiorani - sulle modalità da seguire durante l'azione specie in ordine alla opportunità o meno di fare uso di armi; ed era prevalsa l'idea di fare piuttosto uso di pepe, per accecare temporaneamente il portavalori. Il Rossi, che non aveva mancato di manifestare la propria intenzione di far ricorso alle armi, se necessario, aveva quindi distribuito i singoli incarichi, nel modo già indicato dallo Astara. Esso Fiorani, che si era dichiarato contrario al progetto, per la pericolosità che lo stesso comportava, non aveva avuto alcun incari-

come d'altronde anche l'Astara; e se il giorno dopo si erano entrambi trovati nella zona della rapina, dove avevano anche visto, in sosta sulla propria autovettura, il Malagoli, ciò era stato per mera curiosità. Il Fiorani aggiungeva che non gli risultava che la borsa col denaro dovesse essere portata dal Malagoli al Marletti, individuo da lui conosciuto solo superficialmente; e soggiungeva altresì che subito dopo il passaggio del Rossi e del Viel sulla Lambretta davanti all'Upim, si era portato con l'Astara in piazza Campetto, dove, separatosi da quest'ultimo, aveva incontrato un amico, dal quale aveva appreso che il Viel lo attendeva in un appartamento della zona (amico ed appartamento da lui non meglio precisati), avendo urgente bisogno di parlargli; si era così incontrato con il Viel dal quale aveva ricevuto in consegna i pantaloni bucati dal proiettile.

Il 1° agosto era la volta del Malagoli, il quale, premesso che talvolta si incontrava col Fiorani, col quale parlava di politica, nel quadro della comune ideologia marxista, dichiarava di aver con lui fissato un incontro, nella propria abitazione, per la sera del 24 marzo, avendo esso Fiorani espresso il desiderio di conoscere il suo parere in ordine ad "una cosa un po' rischiosa" che aveva in animo di compiere. Con sua sorpresa si era però visti arrivare a casa, insieme col Fiorani, altri individui, ch'egli conosceva soltanto di vista, in quanto abitanti nella stessa zona; o per lo meno si era visto arrivare a casa più persone di quelle che poteva pensare essere in compagnia del Fiorani: e precisamente, oltre al Fiorani, l'Astara (col quale il Malagoli era stato di recente messo a confronto), il Rossi, il Sanguineti, il Viel, e il Battaglia (questi ultimi tutti riconosciuti in fotografia), presentatigli dal primo come "ragazzi che avevano la stessa idea politica". Qualcuno aveva accennato, in breve, alla necessità di trovare fondi per finanziare la propaganda politica del gruppo, e dell'opportunità di realizzare uno scippo ai danni di un uomo che doveva prelevare del denaro da un Istituto Bancario. Esso Malagoli aveva manifestato subito la propria opposizione, rifiutando la propria adesione al piano criminoso anche quando gli era stato detto (dal Fiorani) ch'egli avrebbe dovuto limitarsi ad attendere all'angolo di Via Granello gli autori materiali dello scippo, che sarebbero ivi giunti a bordo di una motocicletta, e a trasportarli in macchina in piazza Mattecotti. Aggiungeva il Malagoli che il Rossi si era assunto, non senza spavalderia, il ruolo di esecutore materiale dello scippo, e il Battaglia lo aveva messo in guardia contro la sua faciloneria, dicendogli che il portavalori era scortato da altro individuo "molto deciso": al che il Rossi aveva risposto: "Se non ce la faccio alla prima, io gli sparo". Il Viel - a dire il Malagoli - non aveva interloquito mai, durante la discussione, e così l'Astara (definito uomo dedito al vino e quasi sempre ubriaco), che aveva pensato solo a bere liquori. Il Sanguineti aveva aperto bocca soltanto per opporsi al progetto, da taluno avanzato, di servirsi, per commettere lo scippo, anzichè di un motociclo, di un automobile, da sottrarsi da un vicino garage: e

61

e ciò per evitare di fare perdere il posto, in conseguenza del furto, al vecchi custode del garage. Il Malagoli si dichiarava all'oscuro del furto della Lambretta, e concludeva assumendo che la mattina del 26 marzo si era bensì portato, con la 500 di sua moglie, in Via Granello, nel luogo indicatogli dal Fiorani, ma a puro titolo di curiosità; e a dimostrazione della sua buona fede riferiva di avere avvicinato un vigile urbano di sua conoscenza (certo Vanzo), per chiedergli di poter lasciare la macchina in sosta, per una decina di minuti, in quel punto (il Vanzo sentito come teste, confermava la circostanza, dichiarando di essere stato effettivamente avvicinato dal Malagoli - una mezz'ora prima del trambusto provocato dal fatto di sangue - all'incrocio di via XX Settembre con Via Galata, lato mare). Peraltro - aggiungeva ancora il Malagoli - a nulla aveva assistito con entusiasmo al suo piano, ma che di fronte alla sua ferma decisione di portarlo comunque ad attuazione, avevano manifestato la loro pur tiepida adesione, raccomandadogli però di non fare uso di strumenti letali, e di servirsi piuttosto, per frustare le reazioni delle vittime, di pepe; a tali raccomandazioni, espresse specialmente dal Malagoli e dal Fiorani, egli aveva risposto che avrebbe bensì portato il pepe, ma anche la pistola, dalla quale non si staccava mai, quando era "in missione". Circa la presenza, sul luogo del fatto, dell'Astara, del Fiorani e del Malagoli, egli dichiarava che se ciò era avvenuto si era trattato di una iniziativa personale degli stessi, dovuta verosimilmente a preoccupazione o a curiosità per quanto doveva quella mattina accadere, ad opera sua e del Viel; aggiungendo che egli non si era accorto della loro presenza, e che se se ne fosse accorto, avrebbe dato loro la borsa col denaro, in quanto partecipi della sua organizzazione. Escludeva di conoscere il Marletti, e tanto meno di essere al corrente del preteso ruolo allo stesso attribuito nella vicenda dello Astara. Concludeva affermando che al termine della riunione presso il Malagoli, gli astanti avevano avuto da lui formale assicurazione che non avrebbe usato l'arma, pur sapendo gli stessi che era sua consuetudine portare la pistola quando era in azione. Circa la modalità dell'uccisione del Floris, ribadiva la mancanza da parte sua della volontà omicida, confermando al riguardo la versione già resa in precedenza, davanti alla Corte di Assise.

Per ultimo veniva reinterrogato, il 31 agosto, il Marletti, il quale, modificando quanto dichiarato in precedenza, ammetteva di avere conosciuto diversi dei suoi coimputati, ed in particolare il Fiorani, il Rossi, il Battaglia, il Viel, l'Astara e il Malagoli, precisando di avere conosciuto per primi il Fiorani e il Rossi, presentatigli da certo Gibelli, impiegato di banca, e di avere anche fatto con gli stessi, sempre in compagnia del Gibelli, una gita a Pisa. Quanto alla nota rapina, egli negava di avervi in qualsiasi modo partecipato, e così pure di aver presenziato alla riunione in casa del Malagoli o di aver avuto comunque l'incarico di ricevere da chichessia la borsa col denaro. Ammetteva soltanto di essere stato pregato dal Fiorani, la sera del sabato o della domenica successivi alla rapina (27 o 28 marzo), di ritirare da piazza della Vitto-

ria

ria un autofurgone, indicatogli dallo stesso Fiorani, che ne deteneva le chiavi; egli aveva aderito, credendo di fare un piacere al Rossi, che riteneva proprietario del veicolo (per averlo visto più volte alla guida dello stesso), e aveva portato il furgone nella zona di Maraesi. Il Marletti aggiungeva di aver capito - da un accenno fatto dal Fiorani ad un"guaio che avevano combinato" - che il fatto di sangue doveva essere fatto risalire a qualcuno del gruppo, e ricordava che alcuni giorni dopo il Malagoli, parlando della cosa, in sua presenza, con un venditore ambulante della zona, nei pressi del proprio negozio di orefice, aveva detto, con le lacrime agli occhi, di aver visto il Rossi uccidere il Floris; e siccome l'interlocutore aveva replicato ad essi Malagoli e Marletti che "erano fatti loro", egli si era rivolto al Malagoli protestando la propria estraneità all'episodio, e quello aveva effettivamente confermato che "in questo affare il Baldo non c'entrava".

L'ingresso nel processo dell'Astara riportava alla ribalta anche il tema degli attentati terroristici e delle interferenze televisive, al quale aveva già accennato, nelle sue prime dichiarazioni, il Sanguineti.

L'Astara, che doveva in seguito ammettere, davanti al giudice istruttore, di avere anch'egli preso parte agli attentati del febbraio 1971, ai danni della "Ignis" e della"Garrone", dichiarava, in un verbale di sommarie informazioni reso ai Carabinieri il 4 settembre 1971, che tali attentati erano stati organizzati nel magazzeno tenuto dal Rossi in via Piacenza, ed erano stati materialmente eseguiti dallo stesso Rossi e da certo Ezio, esperto in materia di esplosivi, con la collaborazione del Viel e del Battaglia, il quale ultimo però, in occasione dell'attentato alla Ignis, non era riuscito, con la propria autovettura, a raggiungere la località, come concordato con i compagni. Aggiungeva che alla ideazione dell'attentato alla Garrone aveva partecipato anche il Fiorani, e indicava nel Marletti il probabile autore di un sopralluogo effettuato in via preliminare ad Arquata Scrivia. Di entrambi gli attentati l'Astara descriveva con ampiezza di dettagli le modalità di esecuzione, da lui apprese - a suo dire - dal Viel e pienamente rispondenti alla situazione dei luoghi e alla ricostruzione obiettiva dei fatti. Nel caso della Ignis, si era trattato di un incendio di vaste proporzioni, sviluppatosi poco dopo le ore 0,15 del 6 febbraio all'interno del deposito di elettrodomestici di Sestri Ponente, in zona assai prossima al ballatoio di una gru che si elevava a distanza di pochi metri da un muro perimetrale dello stabile: ed infatti, secondo il racconto dell'Astara, era stato dall'alto di tale gru che il Rossi, aiutato dai correi, aveva lanciato all'interno del deposito, attraverso un finestrone rimasto aperto, quattro bidoncini pieni di benzina ed un ordigno esplosivo, con relativa miccia accesa a lenta combustione, cagionando in tal modo l'incendio. Nel caso della Raffineria Garrone, si era trattato di una violenta esplosione, verificatasi verso le ore tre della notte sul 18 febbraio, seguita da un incendio di imponenti proporzioni, sviluppatosi da un serbatoio sferico contenente gas liquido propano - butano, della capacità di 500 metri cubi. Da accertamenti peritali eseguiti risultava che l'esplosione era stata provocata da un ordigno comprendente circa Kg. 5 di esplosivo tipo di-

namite, innescato con detonatore elettrico comandato da un movimento ad orologeria: ed infatti, secondo il racconto dello Astara, di un ordigno del genere si era appunto servito il Rossi, collocandolo sulla base di un serbatoio della raffineria, raggiunto, insieme con l'Ezio, attraverso un varco appositamente aperto nella rete di recinzione (constatato anche dagli inquirenti), e attivando il congegno ad orologeria per le pre tre xxx della notte, in modo da poter rientrare tempestivamente a Genova insieme col Viel, che aveva ricoperto la funzione di palo, e col Battaglia, che aveva fatto da autista. Aggiungeva l'Astara che il Rossi aveva disposto perchè, in caso di sorpresa da parte del personale di vigilanza, i partecipanti all'azione si raccogliessero in una pizzeria sita nei pressi della stazione ferroviaria di Busalla, presentandosi a nome del Gibelli al gestore della medesima, che li avrebbe riconosciuti dalla divisa che indossavano (essi infatti, oltre ad essere armati, avrebbero dovuto indossare la divisa - simile a quella dei "marines" americani - solitamente usata per le esercitazioni in montagna in quel di Pigna).

L'Astara riferiva ancora di avere appreso dal Viel che anche l'attentato ad un autocarro dei Carabinieri f davanti alla caserma di via Moresco (24 dicembre 1970) era stato opera dello stesso Viel e del Rossi; e che era fallito perchè, al momento di accendere la miccia;era sopraggiunta una autovettura di servizio, e il Viel avova preferito allontanarsi, per non essere sorpreso.

Infine riferiva che le interferenze televisive segnalate in Genova, ad opera della sedicente radio C.A.P., erano state effettuate dal gruppo 22 Ottobre , a mezzo di un apparecchio montato sull'autovettura del Battaglia, che fungeva anche da "speaker".

Tali sue dichiarazioni l'Astara confermava in una deposizione testimoniale resa al giudice istruttore in data 6 settembre 1971, in occasione della quale riferiva inoltre di aver conosciuto, in seno al gruppo 22 Ottobre, il Gibelli Gio Batta, nella cui abitazione, sita in piazza Campetto, erano avvenute riunioni con la partecipazione di Rossi, Fiorani, Viel, Marletti e Battaglia.

L'Astara veniva successivamente e ripetutamente interrogato in qualità d'imputato, ed anche in tale sede confermava, con dovizia di dettagli, ogni sua precedente dichiarazione, non senza segnalare di essere stato fatto oggetto, poco prima del suo arresto, avvenuto l'8 settembre, di gravi ed aperte minacce da parte dell'Ezio, frattanto identificato per Castello Lorenzo, a nome (almeno come gli era sembrato) del gruppo.

Premesso che, dopo contatti isolati col Viel, suo vecchio amico, col Fiorani, conosciuto in carcere come detenuto politico, e col Rossi, era stato presentato al gruppo, nella sua interezza (presenti, oltre ai tre summenzionati, anche il Castello, il Sanguineti e il Marletti), nel maggio 1970, egli precisava che la presentazione era avvenuta in casa di Porcu Giuseppe, in via Conservatori del Mare. Il Porcu, secondo la considerazione nella quale mostrava di tenerlo l'Astara, era uno degli esponenti più autorevoli del gruppo, e nella sua abitazione avevano luogo le

luogo le riunioni plenarie, durante le quali venivano prese le deliberazioni più importanti. Altro autorevole esponente - sul piano ideologico - era il Gibelli, che non mancava mai alle riunioni di gruppo, e che si distingueva come elemento moderatore, anche se finiva per allinearsi alle decisioni della parte - sul piano pratico - più influente (Porcu, Rossi, E Fiorani); anche nella sua abitazione avvenivano riunioni, ma più ristrette, e limitate in genere al Fiorani, al Rossi e al Marletti; talvolta vi andava anche il Battaglia, che esso Astara aveva visto frequentare la casa del Porcu, nelle visite fattevi successivamente alla presentazione; in casa del Porcu aveva conosciuto anche il Malagoli, e vi aveva infine conosciuto un medico, che era entrato a far parte dle gruppo - come gli era stato riferito - con l'incarico specifico di curare la salute dei componenti (da indagini esperite risultava trattarsi del Dott. Pericsinotti Emilio, dallo Astara riconosciuto in fotografia). Non aveva invece mai visto in casa del Porcu il Rinaldi, il De Scisciolo, il Maino, il Piccardo Giuseppe.

Ciò premesso, e dopo aver fornito ulteriori ragguagli sulla organizzazione, sugli scopi e sui materiali in detenzione del gruppo 22 Ottobre, riferiva che anche i due attentati alla Ignis e alla Carrone e la rapina all'Istituto Case Popolari erano stati deliberati e approvati in casa del Porcu, alla presenza e col consenso del Gibelli, e che solo i dettagli e le modalità di esecuzione erano stati stabiliti altrove, nella imminenza delle singole azioni. In casa del Porcu tutti si sarebbero dovuti ritrovare anche dopo la rapina, se l'impresa avesse avuto successo, per discurere sulla destinazione da dare al denaro; ma vi erano andati ugualmente, appena resisi conto del fallimento, esso Astara ed il Fiorani, che vi avevano trovato il Viel leggermente ferito e vi avevano incontrato anche il Sanguineti, arrivato poco dopo. La sera poi, sempre del 26 marzo, vi era stata, ancora in casa del Porcu, un'altra riunione, alla quale avevano partecipato il Gibelli, il Fiorani, il Castello, il Sanguineti, il Battaglia, e forse anche il Marletti. Circa il ruolo avuto da quest'ultimo nel piano criminoso, l'Astara precisava che esso Marletti, una volta avuta dal Malagoli la borsa col denaro, avrebbe dovuto portarla in casa del Porcu; precisando altresì che ciò gli era stato riferito dal Viel, la sera successiva alla riunione in casa Malagoli. Aggiungeva che il Viel era stato successivamente aiutato a sottrarsi alle ricerche della Polizia dal Gibelli, il quale gli aveva procurato un passaporto falso; con la precisazione ch'era stato egli stesso presente un giorno, in via Cagliari, quando il Viel aveva consegnato al Gibelli una sua fotografia formato tessera, da apporre sul documento.

Quanto ai due attentati, non solo ammetteva di avervi materialmente partecipato, ma dichiarava - come accennato - che gli stessi erano stati decisi in sede di riunione di gruppo, con la adesione, sia pure forzata, del Gibelli, il quale aveva inutilmente tentato di persuadere i compagni a non compiere le dette azioni, contrastanti con al sua teoria della non violenza. Aggiungeva che l'attentato alla Ignis era stato preceduto da

65

un sopralluogo, avente lo scopo di preordinare le modalità di esecuzione del fatto, compiuto dal Rossi e dal Fiorani; e che costui, dopo il felice esito dell'operazione, aveva organizzato una bicchierata in casa sua, alla quale avevano partecipato anche il Rossi, il Viel, il Battaglia ed il Castello. L'impresa era stata anche commentata, con compiacimento, in una riunione in casa del Porcu, durante la quale il Gibelli aveva detto di avere assistito all'incendio di un viadotto dell'autostrada Genova-Savona antistante il deposito della Ignis. Altra riunione ed altre espressioni di compiacimento da parte del Porcu, con esplicita adesione da parte del Gibelli, avevano avuto luogo dopo l'attentato dinamitardo alla Garrone: a proposito del quale precisava l'Astara che gli attentatori si erano portati in loco, con tutta la necessaria attrezzatura, con due autovetture, la "Mini-Morris" del Battaglia ed una Fiat 850 color crema fornita - a detta del Rossi - dal Gibelli: non si era infatti potuta utilizzare la "128" del Rossi in quanto con essa il Marletti aveva avuto un incidente, proprio in Arquata Scrivia, in occasione del sopralluogo effettuato qualche giorno prima, in vista dell'attentato. Sempre sull'argomento, riferiva l'Astara che il felice risultato dell'incendio al deposito della Ignis era stato festeggiato, oltre che con il brindisi in casa del Fiorani, con un pranzo in un ristorante di Bordighera, durante il quale avevano, tutti insieme, commentato l'impresa compiuta. Erano presenti, oltre a lui, il Viel, il Rossi, il Porcu, il Gibelli, il Castello, il Battaglia e il Fiorani; il Porcu e il Gibelli avevano viaggiato insieme a bordo di una Fiat 850 chiara, condotta dal Gibelli e simile a quella usata durante l'attentato alla Garrone. Rossi, Viel e lui - aggiungeva l'Astara - si erano dopo il pranzo trattenuti nella zona, e si erano portati in montagna, dove, opportunamente equipaggiati (essi viaggiavano sul furgone del Viel) si erano dedicati, per una settimana, ad esercitazioni para - militari.

Passando infine al tema delle interferenze televisive, l'Astara confermava che le stesse venivano realizzate dal Battaglia, come dallo stesso riferitogli, mediante un opportuno impianto elettronico installato a bordo della sua auto; aggiungendo di aver sentito parlare delle interferenze stesse anche in sede di riunione di gruppo, e di aver appreso in particolare che le relative installazioni a bordo della vettura del Battaglia erano state effettuate dal Castello, esperto in radiotecnica, oltre che come artificiere.

Sulla scorta delle nuove risultanze veniva emesso mandato di cattura contro il Castello, il quale già in precedenza era stato sentito come teste ed aveva negato di conoscere il Rossi e gli altri imputati, giustificando il suo allontanamento da Genova, avvenuto il giorno successivo alla rapina all'Istituto Case Popolari e protrattosi per una ventina di giorni, col fatto che la scoperta di materiale elettrico nel magazzeno del Rossi, di cui la radio aveva dato notizia, gli aveva fatto sorgere il timore di una "speculazione" in suo danno, essendo egli anarchico e competente in campo radioelettrico. Nella sua nuova veste, egli dichiarava di conoscere il Viel, il Porcu, il Gibelli e il Marletti, negando invece di avere mai conosciuto l'Astara e gli altri imputati. Negava comunque di avere mai fatto parte

del gruppo 22 ottobre, di avere partecipato agli attentati ai danni della Ignis e della Garrone, e di avere prestato la propria opera per la realizzazione delle note interferenze televisive. Poichè, in sede di perquisizione del negozio di rasoi elettrici presso il quale il Castello lavorava; venivano rinvenute, dietro un pannello del suo banco di lavoro, due carte di circolazione per autovetture risultate sottratte, verso la fine di maggio 1970, a Pinasco Lina e a Galelli Gio Batta, egli dichiarava, a contestazione, di aver ricevuto tali documenti da ignoti, con l'incarico di custodirli, e di averli riposti sul banco di lavoro, dal quale poi erano verosimilmente caduti, senza che egli se ne fosse accorto.

Frattanto il Sanguineti, sbarcato in Francia dopo il suo turno di navigazione, veniva da quel Paese estradato in Italia, col suo consenso, in base a mandato di cattura emesso nei suoi confronti il 19 luglio 1971, per concorso nella rapina - omicidio all'Istituto Case Popolari?

Diffusamente interrogato, il 25 ottobre 1971, egli dichiarava di essersi staccato dal gruppo 22 ottobre dopo l'episodio Gadolla, i cui proventi soltanto in parte erano stati destinati al soddisfacimento delle esigenze del gruppo stesso, quali lo acquisto delle apparecchiature radio-trasmittenti rinvenute nel magazzeno di via Piacenza, le locazioni di diversi immobili, l'acquisto della casa di Pigna, l'acquisto del furgone intestato al Viel, gli adattamenti allo stesso apportati (blindatura delle pareti e apertura di una botola sul pavimento) per renderlo idoneo ad operazioni di guerriglia urbana, ed oltre. Dichiarava altresì, di avere riallacciato i suoi vecchi rapporti, per reagire ad un particolare momento di depressione psicologica, nel marzo 1971, circa una settimana prima della rapina all'Istituto Case Popolari, e di essere stato presentato, dal Rossi, al Porcu. Uscendo dall'abitazione di costui, il Rossi gli aveva detto che sarebbe andato a rilevarlo a casa il lunedì successivo, per accompagnarlo in un luogo ove si sarebbero riuniti dei compagni per organizzare "un lavoretto". Infatti, il lunedì sera (22 marzo) era stato accompagnato in casa di Malagoli, dove aveva conosciuto il Viel e dove erano già riuniti, col Malagoli, Il Fiorani, il Battaglia, e l'Astara; ivi il Rossi aveva esposto il noto piano della rapina, che prevedeva in un primo tempo l'utilizzazione di un'autovettura, da rubarsi in un vicino garage: idea che però era stata subito accantonata, sia per l'intervento di esso Sanguineti, che non voleva procurare dei guai al custode del garage, sia perchè - a detta di taluno dei presenti - il Marletti (al quale si era pensato come conducente della vettura, e che comunque non era presente alla riunione) non sarebbe stato disponibile, per ragioni di lavoro, il giorno programmato per la rapina (26 marzo). Secondo il piano - proseguiva il Sanguineti - la borsa col denaro avrebbe dovuto essere consegnata al Malagoli (secondo le modalità già descritte dall'Astara), il quale avrebbe dovuto a sua volta portarla in casa del Porcu, e consegnarla a quest'ultimo. Riferiva ancora il Sanguineti che il Battaglia aveva richiamato l'attenzione dei presenti sulla prevedibile reazione di un fattorino, di o-

rigine sarda, che era particolarmente attaccato al proprio dovere; in relazione a ciò si era raccomandato al Rossi di non portare armi, e di neutralizzare piuttosto la reazione della vittima con una manciata di pepe in viso; al che il Rossi aveva risposto di star tranquilli perchè, pur recandosi a commettere la rapina armato, avrebbe fatto in modo di non usare l'arma. Aggiungeva il Sanguineti che il giovedì sera (25 marzo) si era incontrato nuovamente col Rossi, il quale lo aveva condotto nel magazzeno di via Piacenza, dove si trovava la Lambretta, dalla quale egli, valendosi della sua pratica di elettrauto, aveva manomesso il sistema di accensione, in modo da renderlo agibile anche senza chiave. La mattina dopo, secondo le istruzioni ricevute dal Rossi, egli si sarebbe dovuto portare in Via Banderali, ove la moto sarebbe stata lasciata in sosta, al fine di custodirla e di impedire che altri la asportasse; in effetti vi si era recato, verso le ore 9, ed aveva notato la presenza della Lambretta, ma subito dopo si era allontanato e si era portato, in attesa degli eventi, in piazza Colombo; nell'allontanarsi, aveva notato, in via Castello, ai piedi della scalinata, l'Astara e il Fiorani, i quali però non gli risultava avessero compiti specifici in relazione alla rapina. Gli stessi Astara e Fiorani - proseguiva il Sanguineti - aveva successivamente incon rato in via XX Settembre, all'angolo con via Cesarea, quando si era ivi portato, avendo udito dei colpi di pistola, e dove aveva visto transitare la moto con a bordo il Viel e il Rossi; tutti e tre - Fiorani Astara e lui - avevano proseguito in piazza Campetto, dove, dietro sollecitazione del Fiorani, erano saliti in casa del Porcu, trovandovi il Viel, che aveva raccontato l'accaduto. Uscitone verso mezzogiorno, esso Sanguineti, era tornato il pomeriggio, trovandovi ancora l'Astara, il Fiorani e il Viel, e ne era riuscito dopo circa un'ora insieme co l Fiorani, il quale aveva detto che si sarebbe recato "dall'avvocato".

Il Sanguineti negava di aver partecipato sia al furto della Lambretta, sia all'asserita riunione tenuta in casa del Malagoli la sera del 24 marzo; e assumeva - come si è visto - di avere abbandonato prima del tempo il posto di palo assegnatogli dal Rossi.

Quanto agli attentati alla Ignis e alla Carrone e alle interferenze televisive, se ne dichiarava completamente estraneo, dichiarando però che, avendo udito la comunicazione GAP a commento di uno dei tali attentati, aveva chiesto al Battaglia se gli attentatori fossero effettivamente i componenti del gruppo 22 ottobre; al che il Battaglia aveva risposto con un sorriso da lui interpretato come un tacito segno di assenso.

A domanda, il Sanguineti dichiarava che, nei giorni precedenti la rapina, il Rossi gli aveva detto che "del gruppo faceva parte anche un dottore, particolarmente esperto come artificiere, attività che aveva svolto come ufficiale dell'esercito".

A contestazione, infine, negava di aver ricevuto, sia dal Rinaldi che dal Maino che da altri, la somma di lire 350.000 proveniente dal sequestro di Sergio Cadolla.

Il 19 ottobre venivano arrestati, su mandato di cattura,

anche il Gibelli e il Porcu, i quali peraltro protestavano la loro assoluta estraneità ai fatti di causa, negando il Gibelli, in particolare, di aver partecipato a riunioni del gruppo 22 ottobre, sia prima che dopo la rapina - omicidio di via Castello; segnatamente a quella che si sarebbe tenuta, secondo l'Astara, la sera del 26 marzo 1971. Asseriva in proposito che quella sera egli era stato ospite della famiglia di una giovane donna, Miglietta Fulvia, alla quale era sentimentalmente legato, e che il giorno successivo era andato con la propria autovettura - una Fiat 750 color chiaro - a rilevare costei in Val ~~xxxxx~~ d'Aosta, dove la stessa si trovava in un periodo di riposo.

Nondimeno il Gibelli ammetteva di conoscere, oltre al Porcu, il Marletti ed il Fiorani; nonchè - sia pure con qualche reticenza - il Rossi, il Viel, il Rinaldi, l'Astara e il Malagoli, tutti professanti le stesse sue idee politiche, di tipo marxista leninista; ammetteva altresì di conoscere certo Bruzzone, altro compagno di fede politica, titolare di una trattoria in quel di Busalla; infine di essere stato, negli ultimi tempi, un paio di volte a Pigna, anche perchè nativo di quei posti: una prima volta insieme col Fiorani e col Marletti, in occasione dell'acquisto, da parte della convivente del Fiorani, di una casa di campagna; una seconda volta nel febbraio 1971, in gita, insieme col Porcu, col Fiorani, col Viel, con l'Astara, e fors'anche col Rossi: questa seconda volta avevano pranzato, tutti insieme, in un ristorante di Bordighera, ma nessuno aveva parlato di attentati terroristici, e tanto meno dell'attentato alla Ignis. Il Gibelli negava poi di aver procurato il falso passaporto al Viel.

Anche il Fiorani, il Marletti, il Rossi, il Battaglia, e il Malagoli contestavano in genere la veridicità delle affermazioni fatte a loro carico dall'Astara, e confermavano le loro precedenti dichiarazioni. In particolare: il Fiorani negava di aver partecipato alla ideazione e alla preparazione degli attentati ~~xxx~~ alla Ignis e alla Garrone, e di aver dato incarico al Marletti, nei giorni successivi alla rapina - omicidio, di spostare il furgone del Viel da piazza della Vittoria alla zona di Marassi; circostanza che dal Marletti veniva invece confermata. Quest'ultimo negava a sua volta di aver avuto una qualsiasi parte nella progettazione o nella esecuzione dell'episodio delittuoso, ed in particolare di aver avuto l'incarico di ricevere la borsa col denaro dal Malagoli, per portarla in casa del ~~xx~~ Porcu; così pure negava di aver effettuato un sopralluogo ad Arquata Scrivia, in vista del progettato attentato alla Garrone, e di avere avuto un incidente stradale con la macchina del Rossi. Confermava quanto dichiarato dal Gibelli circa la gita a Pigna, in occasione dell'acquisto della casa da parte del Fiorani, indicando, tra gli altri partecipanti, anche il Rossi e il Porcu. Il Rossi si manteneva fermo sulle sue precendenti posizioni, negando in particolare di aver preso parte alla programmazione e alla esecuzione degli attentati terroristici e delle interferenze televisive, pur dichiarando di assumere la paternità sul piano politico. Poichè nel settembre 1971 era stato sequestrato al Rossi, durante un suo trasferimento carcerario, un suo manoscritto sulla guerriglia, dedicato a ~~x~~ "Sax e Gauloise, due magnifici marxisti italiani, "egli dichiarava, a contestazione, che si tratta-

va di Bordiga e Grameci; peraltro, in diversi atti processuali si poneva in risalto che Sax e Canloise erano anche le marche delle sigarette fumate, rispettivamente, dal Porcu e dal Cibelli. Anche il Battaglia manteneva fermi i propri dinieghi, estendendoli anzi alle nuove contestazioni concernenti gli attentati e le interferenze televisive; circa le apparecchiature installate a bordo della propria auto, dichiarava che si trattava di una semplice radio e di un mangianastri, collegato con un filo ad un altoparlante, sistemato nella parte posteriore dell'abitacolo. Infine, il Malagoli, a contestazione, aggiungeva, a quanto in precedenza dichiarato, di conoscere il dott. Perissinotti (resosi irreperibile immediatamente dopo l'arresto di esso Malagoli, avvenuto il 19 luglio fin dall'epoca in cui costui era studente universitario, in quanto entrambi professanti le stesse idee politiche di estrema sinistra.

— In successivi interrogatori resi nel novembre e dicembre 1971, l'Astara forniva ulteriori particolari su circostanze già riferite in precedenza. Precisava che l'auto, già da lui indicata come una Fiat 850 chiara, utilizzata per raggiungere (insieme con la Mini Morris del Battaglia) la raffineria Garrone per appiccarvi l'incendio, e fornita - a detta del Rossi - dal Gibelli, era in realtà una"750"; che si trattava della stessa macchina a bordo della quale aveva visto il Malagoli - fermo in via Cranello - la mattina della rapina all'Istituto Case Popolari; infine, che alla guida della stessa vettura aveva visto il Gibelli, in occasione della gita a Bordighera, e successivamente, la sera del 26 marzo 1971, dopo la riunione in casa del Porcu. Tali sue affermazioni l'Astara ribadiva anche quando, più tardi gli veniva rammostrata la fotografia della macchina - sottoposta a giudiziale sequestro - di effettiva proprietà del Gibelli (una 600 bianca), aggiungendo che coincideva anche il colore (turchino) della tappezzeria interna della vettura. Precisava poi che l'ordigno esplosivo usato per l'attentato alla Garrone era stato predisposto dal Perissinotti; infatti il Rossi, quando per partire per Arquata Scrivia, aveva detto testualmente, riferendosi a detto ordigno: "ha fatto un bel lavoro il medico". Confermava infine che la rapina di via Castello era stato oggetto di discussioni preliminari in casa del Porcu, alla presenza anche del Gibelli, ma che questi non aveva mancato di manifestare la propria contrarietà, sottostando infine passivamente alla decisione irremovibile del Porcu e di altri.

Non poteva essere interrogato il Perissinotti, colpito da due mandati di cattura (per associazione a delinquere e per lo attentato alla raffineria Garrone), perchè resosi - come a suo tempo il Viel - latitante.

Si procedeva ad un confronto tra l'Astara e il Sanguineti, nel corso del quale il primo ribadiva che la riunione in casa Malagoli, preparatoria della rapina all'Istituto Case Popolari era avvenuta la sera del 24 marzo del 1971, immediatamente dopo il furto della XL Lambretta, e che in entrambe le circostanze era presente il Sanguineti; mentre quest'ultimo insisteva nell'affermare che la riunione era avvenuta prima del 24 marzo, e quindi anche prima del furto, al quale egli non aveva nè partecipato nè presenziato.

Il Sanguineti, in un suo ulteriore interrogatorio, dichiarava di avere appreso da uno dei suoi compagni, all'epoca del rapimento di Cadolla, che i correi incaricati di cooperare alla riscossione del prezzo del riscatto, e rimasti impantanati in quel di Sestri, la sera del mercoledì 7 ottobre, a causa dell'alluvione, avevano ritentato l'impresa la sera successiva.

Al Rossi e al Battaglia veniva contestato che, da un controllo degli oggetti rinvenuti in loro possesso al momento dell'arresto, e da un successivo e recente esperimento, era risultato che avevano entrambi le copie identiche di una stessa chiave, idonea ad aprire il portone d'ingresso dello stabile di via Conservatori del Mare, ove abitava il Porcu; il Rossi affermava di non sapersi spiegare la circostanza, mentre il Battaglia assumeva di avere casualmente rinvenuto la chiave nei pressi dell'Istituto Case Popolari.

Nessun'altra novità di rilievo emergeva dagli ultimi interrogatori degli imputati occupati di associazione per delinquere, in relazione alla loro ritenuta appartenenza al gruppo 22 ottobre (Rossi, Battaglia, Fiorani, Gibelli, Porcu, Malagoli, Sanguineti, Marletti, Astara, Castello, Vandelli, Rinaldi oltre al Viel e al Perissinotti, latitanti, e al De Scisciolo, al Maino e al Piccardo Giuseppe, detenuti in Belgio).

Nei confronti di tutti costoro veniva emesso, in data 4 gennaio 1972, nuovo mandato di cattura, sostitutivo ed integrativo dei precedenti, col quale venivano loro contestati, oltre al detto reato di associazione per delinquere, con l'aggravante per tutti di cui allo ultimo comma dell'art. 416 cp. (dieci o più persone), nonchè, per il Rossi, il Battaglia, il Sanguineti e il Maino con l'aggravante di cui al primo comma (costituitori), e per il Porcu, il Gibelli, il Fiorani, il Rossi e il Battaglia, con l'aggravante di cui al terzo comma (capi), i reati di detenzione abusiva di arma da guerra (fucile mitragliatore MAB) con relative munizioni (art. 2 legge 2 ottobre 1967 n.895), aggravata dal numero delle persone (art. 112 n. 1 C.P.), di detenzione e porto abusivo di armi comuni (art. 697 e 699 C.P.) e di detenzione abusiva di esplosivi (cit. art. 2 legge n. 895 del 1967), sempre con l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 C.P. (nn. 1, 15, 16, 17, XX 18 della rubrica).

Inoltre: a Vandelli, Rinaldi, Fiorani, Rossi, Battaglia, De Scisciolo, Maino, Piccardo Giuseppe: il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal numero delle persone e dal danno patrimoniale di rilevante gravità, nonchè, per il Vandelli, dall'attività di promotore e organizzatore nella cooperazione del reato (n. 2); il reato di rapina pluriaggravata, in relazione alla sottrazione del portafogli al sequestrato Cadolla (n. 3); i reati di detenzione e porto abusivo di armi, sempre in relazione al sequestro del Cadolla (nn. 4 e 5).

Al Sanguineti: il reato di ricettazione della somma di Lire 350.000, proveniente dal sequestro di persona (n. 6).

A Rossi, Battaglia, Viel, Fiorani, Gibelli, Sanguineti, Malagoli, Astara, Marletti e Porcu: il reato di rapina ai danni dell'Istituto Case Popolari, aggravata dallo abuso di r

71

di prestazione d'opera e dal danno patrimoniale di rilevante gravità, nonchè dall'arma e dalle più persone riunite, e inoltre per il Rossi, il Fiorani, il Battaglia, il Gibelli e il Porcu, dalla loro attività di promotori ed organizzatori della cooperazione nel reato (n. 7); il reato di omicidio in persona di Floris Alessandro, aggravato dal nesso teleologico e dal numero delle persone (n. 8); il reato di tentato omicidio continuato in persona di Montaldo Giuseppe e Cucini Bruno, parimenti aggravato dal nesso teleologico e dal numero delle persone (n. 9); i reati di detenzione e porto abusivo di armi, in relazione alle suddette imputazioni di rapina e di omicidio (nn. 10 e 11). Al Rossi: il reato di resistenza continuata a pubblico ufficiale, in persona del sottoufficiale di P.S. Pugliesi Damiano e Navarra Luigi e del vigile urbano Marcucci Rolando, aggravata dall'arma e dal nesso teleologico (n. 12); il reato di lesioni volontarie in persona del brig. di P.S. Navarra Luigi, aggravate dal nesso teleologico, oltre che dal n. 10 dell'art. 61 C.P. (n. 13). A Rossi, Battaglia, Viel, Fiorani, Gibelli, Sanguineti, Malagoli, Astara, Marletti e Porcu: il reato di furto della Lamoretta ai danni di Errera Giovanni, aggravato dalla violenza sulle cose, dal possesso di armi, dal numero delle persone, dalla esposizione alla pubblica fede e dal nesso eleologico (n. 14). A Rossi, Battaglia, Viel, Maino, De Scisciolo, Piccardo Giuseppe e Rinaldi: i reati di crollo di costruzioni (art. 434 C.P.) in danno della sezione del P.S.U. di via Temo, e dal Consolato generale degli U.S.A. e connessi reati di detenzione, trasporto e scoppio abusivi di esplosivi (nn. 19 a 26). A Rossi, Battaglia, Fiorani, Gibelli, Porcu, Malagoli, Marletti, Viel, Astara, Castello, Perissinotti: il reato di tentato danneggiamento di un autocarrodei Carabinieri, aggravato, oltre che dal n. 3 dell'articolo 635 C.P., dal numero delle persone, e per i primi cinque inoltre dal n. 2 dell'art. 112 (n. 27); i connessi reati, parimenti aggravati a sensi dell'art.112 n. 1 e 2 C.P., di detenzione, trasporto e tentata esplosione di materie esplodenti, di cui agli art. 2,4,6, legge 2 ottobre 1967 n. 895 (nn. 27 a 30); i reati, sempre come sopra aggravati a sensi dell'art. 112 n. 1 e 2 C.P., di incendio in danno dei depositi della Ignis di Genova-Sestri e della raffineria Garrone di Arquata Scrivia, con le ulteriori aggravanti di cui ai nn. 2 e 4 dell'art. 425 C.P., ed i connessi reati di detenzione, trasporto e scoppio abusivi di esplosivi (nn. 31 a 38). A Rossi, Battaglia, Fiorani, Gibelli, Porcu, Malagoli, Marletti, Viel, Astara, Castello, Perissinotti, Rinaldi, De Scisciolo, Maino, Piccardo Giuseppe: il reato di interruzione continuata di un pubblico servizio (interferenze televisive), aggravata dal numero delle persone, e per i primi cinque, inoltre, dall'essersi stati i capi e gli organizzatori, a sensi dell'art. 340C.P. (n. 39); i connessi reati, come sopra parimenti aggravati, di abusiva trasmissione radio elettrica e di abusiva detenzione di apparecchi x radio trasmittenti, a sensi degli art. 1 e 3 legge 14 marzo 1952 n. 195 (nn. 40 e 41). Al Fiorani: il reato di esercizio abusivo di impianto radio-elettrico, a sensi dell'art. 178 n. 2 R.D. 27

ebbraio 1936 N. 645 ("Codice postale") e successive modifi cazioni (n. 42); i connessi reati di detenzione abusiva e di contrabbando di due apparecchi radio rice-trasmittenti, oltre alle relative evasioni fiscali (ige e imposta di conguaglio) (nn. 43 a 46). A Cibelli e Viel, il reato di falso in passaporto, aggravato dal nesso teleologico in relazione al falso documento di espatrio che il primo avrebbe fatto ottenere al secondo, come riferito dall'Astara, per sottrarsi alla cattura dopo la rapina - omicidio di via Castello (n. 47). Al Castello, il reato di ricettazione delle carte di circolazione per autovetture, risultate rubate e rinvenute occultate dietro un pannello del suo banco di lavoro presso la ditta Salviati di via Gramsci (n. 48). Al Vandelli, in relazione ai fatti accertati in Roma, in occasione del suo arresto: i reati di detenzione e porto abusivo di armi, di sostituzione di persona continuata, di falso continuato in passaporto, patenti di guida e carta d'identità nonchè di ricettazione di detti documenti, provenienti da furti commessi in danno degli effettivi titolari, ovvero sottratti, in bianco, ad uffici statali e comunali (n. 49, 50, 51, 52, 53). Al Porcu, in relazione all'acquisto, sotto falso nome, di un apparecchio duplicatore, i reati di sostituzione di persona e di falso in scrittura privata (nn. 54 e 55).

Altre imputazioni venivano elevate nei confronti di imputati - per così dire - minori, venuti a contatto con i fatti di causa, o coinvolti comunque nel processo, per vie diverse da una loro supposta appartenenza al gruppo 22 ottobre.

Trattasi di Meloni Maria, convivente del Fiorani, Alessi Ferdinando e Piccardo Carlo, fratello - questo ultimo - del Piccardo Giuseppe, Mattioli Maria, madre del Vandelli, e Iannotta Arnaldo, da Roma, venuto a contatto col Vandelli durante il periodo della sua latitanza.

Alla Meloni venivano contestati, a titolo di concorso col Fiorani, i reati inerenti alla detenzione di due apparecchi radio rice-trasmittenti (nn. 57 a 61), già separatamente rubricati a carico dell'uomo (nn. 42 a 46). L'imputazione prendeva spunto dalle dichiarazioni rese dal Fiorani, secondo cui i due apparecchi (entrambi di fabbricazione giapponese, ma di marca diversa) sarebbero stati acquistati dalla Meloni, da un venditore ambulante presentatosi occasionalmente alla porta di casa: dichiarazioni che la donna confermava al giudice istruttore, precisando tuttavia di essere stata indotta all'acquisto dal precedente e generico invito, rivoltole dal Fiorani, di acquistare apparecchi del genere, ove le fossero stati eventualmente offerti da ambulanti.

Alla Meloni veniva anche contestato il reato di favoreggiamento reale (n. 62), in relazione all'aiuto che avrebbe prestato, sia al Fiorani che all'intero gruppo 22 ottobre, ad assicurarsi parte del prodotto del reato di sequestro di persona in danno del Cadolla, consentendo che le venisse fittiziamente intestata la casa di Pigna, acquistata - secondo l'accusa - con denaro proveniente da detto reato, e destinata alle esigenze del "gruppo". Da tale accusa

la Meloni si scolpava assumendo di avere realmente e non fittiziamente acquistata la casa, con denaro proveniente da risparmi suoi e del convivente, per curare la salute dei loro due bambini, i quali avrebbero potuto fruire di una fonte termale esistente in loco; e forniva ragguagli sulle trattative personalmente condotte per addivenire alla all'acquisto.

All'Alessi e al Piccardo Carlo venivano contestati, in relazione a quanto dichiarato da questo ultimo (avere acquistato dal primo, per conto del De Scisciolo, un mitra MAB con relative munizioni, e tre pistole cal. 22), i reati di detenzione e vendita di arma da guerra (art. 2 e 1 legge 2 ottobre 1967 n. 895), nonchè di detenzione e porto abusivo di armi comuni (art. 697 c 699 CP.) (nn.63 a 66). L'Alessi, negli interrogatori resi al giudice istruttore, ammetteva questi ultimi due addebiti mentre negava i primi due (cioè sostanzialmente la vendita del mitra), nonostante le contrarie, reiterate affermazioni del Piccardo.

Alla Mattioli veniva contestato il reato di favoreggiamento reale (n. 67), sotto il profilo che avrebbe aiutato il figlio ad assicurarsi parte del provento del sequestro di persona, per un ammontare di circa lire 3.000.000, nascondendo la somma nella propria abitazione: ciò sulla base delle risultanze della perquisizione domiciliare, che portava al rinvenimento di una prima somma di lire 500.000 (composta di biglietti da lire 10.000, due dei quali provenienti dal prezzo del riscatto di Gadolla), custodita in una borsetta, riposta a sua volta nella tasca di un soprabito della donna, e della distruzione successivamente operata da costei, come in precedenza accennato, di altre banconote da lire 10.000, per complessive L. 2.500.000 circa. Alle dichiarazioni della Mattioli, di essersi così comportata, dopo il sequestro delle prime 500.000 lire, al fine di eliminare eventuali prove a carico del figlio, fanno riscontro le dichiarazioni di quest'ultimo, di averesemplicemente lasciato in casa (egli abitava con la madre) parte del denaro proveniente dal reato, per i suoi eventuali bisogni futuri, senza farne per alcuna ragione menzione con la genitrice.

Infine,allo Iannotta veniva contestato il concorso nei reati di ricettazione continuata e di falso documentale continuato ascritti al Vandelli sub nn.ri 52 e 53 della rubrica, nonchè il reato di favoreggiamento personale dello stesso Vandelli (nn. 68, 69, 70). Tali imputazioni traggono origine dalle dichiarazioni spontaneamente rese dal Vandelli - secondo quanto riferito dalla Squadra Mobile della Questura di Roma - all'atto del suo arresto: essere stato lo Iannotta a procurargli i noti documenti falsi, a metterlo in contatto col proprietario dell'appartamento di via Marco Polo, da lui preso in locazione col falso nome di Ognibene Agostino (nome al quale risultavano intestati un passaporto, una patente di guida ed una carta di identità, portanti la fotografia del Vandelli, e trovati in suo possesso), e a dargli in uso l'autovettura BMW targata Roma 696248, inte-

74

stata appunto allo Iannotta. In sede di ~~interrogatorio~~ interrogatorio giudiziale il Vandelli negava di aver riferito tali circostanze, affermando che i documenti falsi gli erano stati procurati da certo "Maurizio", non meglio identificato, e che allo Iannotta si era presentato con le false generalità di Ognibene Agostino; l'unico favore che gli avrebbe fatto lo Iannotta sarebbe stato quello di consentire l'intestazione a proprio nome dell'auto B'W acquistato da esso Vandelli, e di interessarsi per fargli trovare un appartamento da prendere in locazione, se non per agevolare la sua latitanza, di cui non era a conoscenza, bensì perchè egli gli aveva detto che intendeva tenere celati alla propria moglie sia l'acquisto dell'automezzo che la locazione dell'immobile. Peraltro il Vandelli veniva smentito, circa i dinieghi delle orali affermazioni da lui fatte al momento dello arresto, dal commissario dott. Ilario Rossi e dal M.llo di P.S. Cuscunino Alessandro, sentiti come testi, e lo stesso Iannotta, interrogato a sua volta, respingeva bensì gli addebiti mossigli, ma rendeva dichiarazioni difformi da quelle del coimputato: assumendo, quanto all'auto B'W, che questa era di sua proprietà, e l'aveva lasciata in uso al Vandelli, conosciuto occasionalmente nel maggio 1971, e presentatosigli come Ognibeno, perchè lo stesso aveva manifestato l'intenzione di acquistarla; quanto all'appartamento di via Marco Polo, che il Vandelli, alias Ognibono, quando gli aveva chiesto la sua mediazione per fargli trovare un alloggio, gli aveva detto di essere uno scrittore ammalato, e di aver bisogno di pace per poter scrivere un libro.

Nel corso della formale istruttoria venivano espletati numerosi incombenti, tendenti all'acquisizione ed al controllo di elementi di prova, sia generica che specifica.

Venivano eseguite ispezioni di luoghi e di cose, disposti rilievi tecnici presso i depositi della Ignis e della Garrone, sulla macchina del Battaglia, sul materiale radio elettrico e su quello esplosivo rinvenuto presso il Rossi. Venivano ordinate peripezie di vario genere, e tra le altre è una perizia fonica - che dava esito negativo - sulla voce del Battaglia, al fine di accertarne la corrispondenza o meno a quella di "radio GAP" del 19 febbraio 1971, registrata a suo tempo su bobina. Venivano anche ordinate perizie psichiatriche in persona di Rossi e di Vwndelli, ma per entrambi il responso era di piena sanità mentale. Analoga perizia eseguita in Belgio in persona del Maino, ed allegata agli atti, rilevava in costui la presenza di disturbi neuropsichici di natura ereditaria, tali da far presumere, "in una certa misura", una qualche influenza sulla sua responsabilità penale; in termini similari, e cioè per una responsabilità diminuita "in una certa misura", a causa di anomalie del carattere incidenti soprattutto sulla sfera sessuale, concludeva una perizia di parte eseguita, pure in Belgio, in persona del De Sciscio lo.

Particolari indagini venivano espletate per accertare le modalità di acquisto della casa di Pigna, e da essa risultava che l'affare era stato concluso con la mediazione di certo Rondelli Romano. Costui, sentito come teste, dichiarava di essere

stato incaricato dalla proprietaria, Ferrara Luigia, di trovare un acquirente della casa, e di averne parlato, tra gli altri, col Gibelli, nativo del posto e suo conoscente, il quale gli aveva indirizzato a sua volta il Fioroni; prima però che con quest'ultimo venisse firmato il "compromesso" (6 dicembre 1970), lo stesso Gibelli, insieme con due suoi amici, si era recato a Pigna, a vedere la casa. Il giorno, poi, del compromesso (in occasione del quale il Fioroni aveva versato un primo acconto di lire 400.000, in biglietti da lire 10.000) vi era stato un pranzo, al quale avevano partecipato una quindicina di giovani, che il Fioroni aveva presentato come suoi compagni di ideologia, tutti appartenenti ad un raggruppamento marxista-leninista, e partecipanti ad un congresso in quel di Bordighera; durante il pranzo - aggiungeva il Rondelli - si era parlato anche di politica, e siccome egli aveva detto di essere iscritto al P.C.I., era stato accusato, da alcuno dei presenti, di essere un revisionista; altro dei presenti, che il Rondelli non escludeva doversi ravvisare nel Castello Lorenzo, rammostratogli in fotografia, era intervenuto nella discussione, dicendosi, a differenza dei suoi compagni, anarchico. Successivamente - concludeva il teste - era stato fissato il giorno del rogito notarile, e all'atto era intervenuta, come effettivamente acquirente dell'immobile, una donna, che il Fioroni aveva presentato come sua moglie; in nome e per conto di costei - anzi - egli aveva già firmato, in precedenza, il "compromesso".

Indagini venivano pure espletate per accertare quanto dichiarato dal Gibelli circa l'impegno che questi avrebbe avuto di recarsi, la mattina del 27 marzo 1971, in Val d'Aosta, a rilevarvi la Miglietta Fulvia; e mentre costei confermava di avere effettivamente incontrato l'amico, nella tarda mattinata di quel giorno, a Torino (e non in Val d'Aosta), dove lo stesso si era recato da Genova in treno (e non in macchina), la proprietaria dell'Hotel Montana di Valtournanche, donde la Miglietti dichiarava di provenire (confortata in ciò dalla deposizione della propria conoscente e compagna di villeggiatura Dellopiano Giovanna), affermava, sulla scorta delle risultanze del proprio registro, che la giovane, arrivata in albergo il 13 marzo, era ripartita il successivo giorno 14: tali dichiarazioni venivano confermate anche da Bich Rita, cameriera dell'albergo, e solo nel prosieguo dell'istruttoria l'albergatrice, Gaspard Eugenia, ammetteva la possibilità di essersi sbagliata, e di aver avuto come propria ospite la Miglietta fino alla data da quest'ultima indicata.

Altre indagini venivano esperite sul conto del Periscinotti, dalle quali risultava che costui, assistente presso il reparto neorologico dell'Ospedale di S. Martino, dopo aver chiesto' e ottenuto, nel luglio 1971, di poter fruire in anticipo del proprio turno di ferie, non era più rientrato in servizio, ed aveva invece chiesto un anno di aspettativa per motivi di studio. Risultava altresì che il Periscinotti, tra il 1964- e il 1965, aveva prestato servizio militare, in qualità di u ficiale

medico, presso il 5° Reggimento Genio di stanza a Udine, e aveva partecipato come tale a diverse esercitazioni di brillamento di mine o di sbarcamenti, senza peraltro aver ~~eseguito~~ seguito alcun corso sugli ordigni esplosivi.

Indagini venivano ancora svolte per accertare se effettivamente il Fiorani - come da lui dichiarato - avesse lavorato con continuità, durante il periodo del sequestro Gadolla (5-10 ottobre 1970), presso la ditta Piaggio e Macciò, con sede in porto; e risultava invece dai relativi documenti contabili, allegati in copia fotostatica agli atti del processo, ch'egli era stato assente dal lavoro per l'intera giornata di venerdì 9 ottobre.

Risultava altresì, da accertamenti compiuti presso la Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie, che il Marletti, chiattaiolo in porto, non s era presentato alla chiamata la mattina del 26 marzo 1971.

Poichè la circostanza, riferita dall'Astara, secondo cui riunioni di gruppo sarebbe o avvenute nella abitazione del Porcu, in via Conservatori del Mare, fin dal marzo 1970, era oggetto di contestazione, venivano svolti accertamenti in merito, e risultava che effettivamente il Porcu aveva preso possesso di detta abitazione solo nel gennaio 1971; con la precisazione peraltro che allo stesso indirizzo (via Conservatori del Mare 13 int. 12 A) era ubicata anche l'abitazione di certo Lippi Tempera Mario, pur egli noto come estremista di sinistra, ed in rapporti di carattere politico con lo stesso Porcu.

In relazione a quanto dichiarato dallo Astara circa il passaporto falso procurato dal Gibelli al Viel dopo i fatti di via Castello, veniva identificato in Zolesi Mario il fotografo, con studio in via Canevari, al quale si era rivolto il Viel per farsi eseguire la fotografia da apporre sul documento. Lo Zolesi confermava la circostanza, consegnando la negativa della fotografia, e precisando che il lavoro era stato da lui eseguito nel maggio 1971.

Il 1° luglio 1971 il Battaglia contraeva matrimonio, in carcere, con certa Caruso Margherita, già in precedenza sentita come teste dal giudice istruttore, e arrestata per reticenza. Costei che nel frattempo era stata ammessa alla libertà provvisoria, si ripresentava spontaneamente, il 14 ottobre, al Magistrato, e, premesso che intendeva astenersi dal deporre nei confronti del marito, affermava di essere al corrente della esistenza di un "gruppo politico extraparlamentare di sinistra con scopi rivoluzionari", del quale facevano parte Rossi, Gibelli, Porcu, Fiorani, Castello e Malagoli; aggiungeva di aver fatto con gli stessi, eccettuato il Malagoli, due gite in autovettura nella riviera di ponente, e in particolare a Pigna (dove aveva anche conosciuto il Rondelli), allo scopo di raggiungere altri individui, avanti le stesse idee politiche, e di dibattere sulle medesime; escludeva di aver mai sentito parlare di attentati dinamitardi, mentre ammetteva di aver sentito accennare ad interferenze televisive, che sarebbero state poste in opera da persone appartenenti al gruppo; escludeva altresì di aver conosciuto l'Astara, ed affermava infine che ideologi del gruppo (di cui faceva parte anche un medico dell'ospedale di S. Mar-

tino) erano da ritenere il Porcu e il Gibelli, nelle cui abitazioni essa si era più volte recata, dopo l'arresto del fidanzato, per studiare la possibilità di recargli in qualche modo aiuto.

La formale istruttoria si concludeva con sentenza in data 14 aprile 1972, con la quale venivano rinviati a giudizio, davanti alla locale Corte di Assise, tutti gli imputati più sopra indicati, per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti, come meglio specificati in epigrafe. Dopo la sentenza di rinvio a giudizio veniva tratto in arresto, a Milano, il latitante Viel, e venivano consegnati alla Polizia di frontiera di Bardonecchia, che li traeva in arresto in esecuzione del mandato di cattura esistente nei loro confronti, il De Scisciolo, il Maino e il Piccardo Giuseppe, a seguito di estradizione, seguita più tardi da un decreto di espulsione del Belgio.

Al dibattimento, svoltosi nella contumacia della Mattioli, oltre che del Perissinotti, rimasto latitante, si costituivano parti civili: Maggiolo Rosa ved. Gadolla, in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore Gadolla Sergio, contro Rossi, Battaglia, Fiorani, Sanguineti, Vandelli, Rinaldi, De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe; la S.p.A. Edoardo Garrone, contro Rossi, Battaglia, Fiorani, Gibelli, Porcu, Malagoli, Marletti, Viel, Astara, Castello e Perissinotti; Caschili Angela in Floris e Floris Franco, rispettivamente madre e fratello di Alessandro Floris, contro Rossi, Battaglia, Fiorani, Gibelli, Porcu, Malagoli, Sanguineti, Marletti, Viel ed Astara; l'Istituto Case Popolari, contro gli stessi imputati da ultimo citati; infine, Cucini Bruno contro il Rossi.

I difensori degli imputati Astara, Battaglia, Viel, Fiorani, Meloni, Porcu, Malagoli, Marletti e Gibelli eccepivano, in limine litis, con l'adesione del difensore del Rossi, la nullità di numerosi atti istruttori e della stessa sentenza di rinvio a giudizio, per difetto di comunicazione ai loro assistiti dell'avviso di procedimento di cui all'art. 8 legge 5 dicembre 1969 n. 932; e chiedevano altresì che venisse dichiarata la nullità di talune ricognizioni effettuate nel corso dell'istruzione, erroneamente qualificate ispezioni e non precedute dai rituali avvisi, nonchè quella di diversi interrogatori di Astara e di Sanguineti, perchè alcuni di essi - considerati esami testimoniali non erano stati preceduti dall'avviso ai relativi difensori, e nessuno comunque era stato preceduto dall'avviso ai difensori dei coimputati. I difensori di De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe chiedevano poi che fosse dichiarata la improcedibilità dell'azione penale contro i loro assistiti per le imputazioni non comprese nell'atto di estradizione dei medesimi dal Belgio, nonchè per l'imputazione di associazione per delinquere come formulata nel decreto di citazione a giudizio, perchè la stessa risultava diversamente configurata rispetto all'atto (mandato di cattura 15 luglio 1971) in base al quale era stata chiesta ed ottenuta la estradizione; che venisse conseguentemente ordinata la revoca dell'anzidetto mandato di cattura, e dichiarata la nullità, od ordinata la revoca del successivo mandato 4 gennaio

1972, in relazione ai reati per i quali non era stata chiesta l'estradizione; che venisse inoltre dichiarata la nullità della sentenza di rinvio a giudizio, per la violazione dell'art. 376 C.P.P.. Analogamente il difensore del Sanguineti chiedeva che il giudizio contro quest'ultimo venisse limitato ai soli addebiti ai quali aveva fatto riferimento il provvedimento di estradizione dalla Francia, con declaratoria di improcedibilità in ordine a tutti gli altri reati, o di sospensione del relativo procedimento. Infine, i difensori della Meloni e del Fioroni eccepivano la illegittimità costituzionale dell'art. 178 Codice postale, modificato dalla legge 14 marzo 1952 n. 196, con riferimento ai capi 57 e 42 della rubrica (esercizio abusivo di impianto radioelettrico), per contrasto con gli art. 21 e 43 della Costituzione.

Dopo aver sentito le parti civili, che si opponevano alle eccezioni di cui sopra, e il P.M., che affermava essere nullo il solo esame testimoniale dello Astara compiuto dal giudice istruttore in data 6 settembre 1971, la Corte, con ordinanza in data 8 novembre 1972, dichiarava la nullità dei seguenti atti: gli esami testimoniali resi dall'Astara il 15 luglio e il 4 settembre 1971 alla Polizia giudiziaria, e il 6 settembre 1971 al giudice istruttore; gli esami testimoniali resi dal Sanguineti alla Polizia giudiziaria e al Giudice istruttore il 16 aprile e il 3 maggio 1971; l'interrogatorio reso dal Sanguineti il 26 ottobre 1971, nella sola parte concernente la posizione del Viel, con riferimento alla imputazione di cui all'art. 416 C.P.; gli interrogatori resi dall'Astara il 21 ottobre e il 3 novembre 1971, nella sola parte concernente la posizione del Viel con riferimento alle imputazioni di concorso negli attentati; la deposizione resa al giudice istruttore da Caruso Margherita il 14 ottobre 1971, nelle parti concernenti le posizioni del Gibelli e del Porcu; le ricognizioni eseguite dai Carabinieri di Genova il 30 agosto 1971 in Arquata Scrivia presso la raffineria Garrone, e dal giudice istruttore a monte Due e in Via Conservatori del Mare. Dichiarava che non era necessaria la rinnovazione di detti atti, e che la nullità dei medesimi non si comunicava ad altri atti. Disponeva che il giudizio a carico di De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe venisse limitato agli addebiti di associazione per delinquere (con esclusione dei riferimenti - contenuti nel capo 1 del decreto di citazione e non nella imputazione in base alla quale le autorità belghe avevano concesso la estradizione dei predetti - agli "attentati dinamitardi ed incendiari in danno ad enti vari ed impianti industriali, e ad interferenze radiotelevisive"), di sequestro di persona a scopo di estorsione e di rapina pluriaggravata, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del capo di imputazione. Sospendeva il procedimento a carico della Meloni e del Fioroni, limitatamente alle imputazioni di cui ai capi 57 e 42, sino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale dello art. 178 Codice postale e successive modificazioni (giudizio già pendente davanti alla Corte Costituzionale a seguito di precedenti provvedimenti di altri giudici. Respingeva ogni altra eccezione.

79

Poichè il P.M., con memoria depositata il 13 novembre successivo, e illustrata oralmente alla stessa udienza, chiedeva la revoca della predetta ordinanza, limitatamente alle statuizioni riguardanti gli imputati De Sciscíolo, Maino e Piccardo Giuseppe, e in subordine l'emanazione di nuova ordinanza aggiuntiva ed esplicativa, al fine di precisare "se il procedimento relativo ai reati per cui non venne concessa estradizione deve intendersi stralciato, sospeso, e restituito al P. ...." con relativa declaratoria, se del caso, di improcedibilità, la Corte pronunciava, alla detta udienza del 13 novembre, nuova ordinanza confermativa della prima, precisando che con la stessa doveva ritenersi implicitamente chiarito che "la procedibilità in ordine ai reati per i quali non fu nè chiesta nè concessa l'estradizione debba intendersi sospesa sino a quando non si sia verificato alcuno degli eventi specificamente indicati nel terzo e nel quarto comma dell'art. 3 della Convenzione bilaterale italo-belga (consenso del governo belga, consenso degli imputati, mancato abbandono da parte di questi ultimi del territorio italiano entro il termine di cui al primo comma dello stesso art. 3).

Prima che venissero ultimate le formalità di apertura del dibattimento, il difensore del Battaglia dichiarava di avere a disposizione degli aventi diritto Floris, per conto degli imputati Rossi, Battaglia, Viel, Fiorani, e Porcu, la somma di Lire 5.000.000, a titolo del risarcimento del danno. Peraltro, i difensori delle parti civili Floris dichiaravano di ritenere allo stato inaccettabile l'offerta, sia per ragioni di forma che per ragioni di sostanza.

Seguiva l'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale veniva interrogato per la prima volta il Viel. Egli ammetteva di aver partecipato alla rapina all'Istituto Case Popolari in qualità di coesecutore col Rossi, e di conducente della Lambretta usata per la fuga.

Confermava che il piano era stato concordato la sera del 24 marzo in casa del Malagoli, dove si era trovato presente anche l'Astara, ma ubriaco. Dichiarava che alla epoca della rapina conosceva, oltre al Rossi e all'Astara, il Fiorani e il Gibelli; il Malagoli lo aveva conosciuto alla riunione; il Marletti e il Castello li conosceva di vista e li incontrava qualche volta in centro; non aveva invece mai conosciuto gli altri imputati. Negava di essere stato armato durante la rapina, assumendo di avere lasciato la pistola, dietro consiglio del Rossi, nel furgone col quale erano giunti sul posto. Dichiarava di aver avuto, durante il fatto, i calzoni forati da un colpo di pistola, e di averli cambiati con altri da lavoro, che custodiva nel magazzeno del magazzeno del Rossi di via S. Lorenzo, del quale aveva le chievi, e nel quale si era portato dopo la fuga. Si dichiarava estraneo ad attentati terroristici e ad interferenze televisive; escludeva che il Gibelli lo avesse dopo la rapina aiutato, ammettendo di essere espatriato a Praga, ma senza passaporto; ammetteva infine di essersi recato una volta a Pigna, col proprio camioncino, ma per trasportarvi riparazioni alla casa.

Il Rossi ammetteva per la prima volta al dibattimento di aver partecipato all'episodio Cadolla. Lo Astara ritrattava ogni sua precedente confessione e chiamata in correità, adducendo di aver reso tali dichiarazioni perchè terrorizzato dagli sviluppi dell'

con altri al furto della Lambretta e alla successiva riunione in casa Malagoli, ma in stato di ubriachezza; dichiarava di non essere in grado di non ricordare, proprio a causa di tale suo stato, che cosa era avvenuto nel corso di detta riunione, alla quale era stato condotto dal Rossi e dal Viel; affermava che il gruppo 22 ottobre non era mai esistito, e negava di aver partecipato agli attentati alla Ignis e alla Garrone, nonchè di essere informato sulle interferenze televisive di radio GAP". Anche il Piccardo Carlo e l'Alessi ritrattavano le loro precedenti confessioni: il primo asserendo di averle rese perchè sconvolto dal timore di essere implicato nella vicenda Gadolla; il secondo asserendo di non ricordare più nulla dei fatti. Gli altri imputati presenti ribadivano sostanzialmente quanto già dichiarato in periodo istruttorio, rifiutandosi per altro, ad eccezione di Rinaldi e Vandelli, di fornire notizie sul gruppo 22 ottobre, o affermando addirittura di non conoscerne l'esistenza.

Nel corso del dibattimento venivano sentiti, oltre ai verbalizzanti, alle parti lese e ai testimoni già escussi in periodo istruttorio, numerosi testi a discarico, dedotti dalle difese degli imputati.

In sede di decisione di merito, la Corte, a seguito di nuove eccezioni proposte dai difensori di De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe, riprendeva in esame la questione dei limiti del giudizio nei confronti di costoro, in dipendenza delle norme sulla estradizione, con particolare riferimento all'imputazione di associazione per delinquere. Osservava al riguardo la Corte che detti imputati, a seguito della eliminazione, del capo 1 della rubrica, dei riferimenti agli aspetti politici del reato, operata nei loro confronti con la citata ordinanza dell'8 novembre 1972, si trovavano a dover rispondere di un reato sostanzialmente ~~xxxx~~ ~~xxxxxx~~ diverso da quello evidenziato dalle risultanze processuali; che, invero, risultava esatta la formulazione della relativa imputazione contenuta nella sentenza di rinvio a giudizio, con i richiami espliciti alla programmazione di atti di terrorismo, e quelli, conseguenti ed impliciti, alle motivazioni e finalità politiche del gruppo 22 ottobre, e risultava inoltre che tutti gli imputati del delitto previsto dall'art. 416 C.P., fatta eccezione per il solo Vandelli, avevano preso parte al gruppo stesso sotto l'impulso di motivazioni aventi, quanto meno in parte, carattere politico; che pertanto il delitto doveva considerarsi di natura politica, ex art. 8 ult. comma C.P., e come tale escluso dall'estradizione, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione tra l'Italia ed il Belgio, con conseguente improcedibilità del relativo giudizio nei confronti dei tre estradati.

Per queste ragioni la Corte, con sentenza pronunciata a conclusione del dibattimento, in data 18 aprile 1973, dichiarava non doversi procedere nei confronti del De Scisciolo, del Maino e del Piccardo Giuseppe in ordine alla imputazione di cui sub 1) della rubrica.

Affermava invece la responsabilità, in ordine alla quale stessa imputazione, di tutti gli altri imputati, ritenuta nei soli confronti del Rossi, del Battaglia e del Sanguineti l'aggravante pre-

vista per i promotori e i capi della associazione, ed esclusa per il Vandelli ed il Rinaldi, l'aggravante di cui all'ultimo comma dell'art. 416 C.P.

In ordine all'episodio Gadolla, affermava la responsabilità, a titolo di sequestro di persona a scopo di estorsione, di tutti gli imputati ai quali detto reato era stato ascritto (Rossi, Battaglia, Fiorani, Vandelli, Rinaldi, De Scisciolo, Maino, Piccardo Giuseppe), con le aggravanti contestate; assolvendo invece il Sanguineti dal reato di ricettazione per insufficienza di prove, ed escludendo il reato di rapina pluriaggravata, in relazione alla sottrazione del portafogli al sequestrato Gadolla, dal quale tutti gli imputati venivano assolti perchè il fatto non costituisce reato.

In ordine all'episodio Floris, affermava la responsabilità di Rossi, Battaglia, Fiorani, Viel, Sanguineti Malagoli e Astara, a titolo di rapina aggravata, assorbita in essa l'imputazione di minaccia grave, così modificata l'imputazione di tentato omicidio continuato di cui sub 9 della rubrica, nonchè a titolo di omicidio aggravato, ritenuta a carico del solo Rossi, e limitatamente all'imputazione di rapina, l'aggravante di cui allo art. 112 n. 2 C.P., e riconosciuta agli altri imputati, limitatamente al delitto di omicidio, l'attenuante di cui all'art. 116 cpv. C.P., e concesse altresì al Malagoli e all'Astara, per entrambe le imputazioni, l'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 bis C.P., dichiarava equivalente alle aggravanti contestate per il delitto di rapina. Affermava inoltre la responsabilità di Rossi, Battaglia, Fiorani, Viel, Sanguineti ed Astara in ordine al furto della Lambretta, mentre assolveva da tale imputazione il Malagoli per non aver commesso il fatto. Da tutte le imputazioni afferenti all'episodio Floris venivano invece assolti il Gibelli, il Marletti e il Porcu: i primi due per non aver commesso il fatto; il terzo per insufficienza di prove del concorso in rapina e in omicidio, e per non aver commesso il fatto dal concorso in furto. Sempre nel quadro dell'episodio Floris, veniva affermata la responsabilità del Rossi per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, esclusa l'aggravante del nesso teleologico, mentre del commesso reato di lesioni personali l'imputato veniva assolto perchè il fatto non sussiste.

In ordine agli attentati terroristici ad una sezione del P.S.U. ed al Consolato generale degli USA, la Corte, omessa ogni pronuncia nei confronti del De Scisciolo, del Maino e del Piccardo Giuseppe, per effetto dell'ordinanza 8 novembre 1972, assolveva tutti gli altri imputati dalle relative imputazioni per non aver commesso il fatto.

Quanto all'attentato ad un autocarro dei Carabinieri, tutti gli imputati venivano parimenti assolti dalle relative imputazioni per non aver commesso il fatto, ad eccezione del Rossi e del Viel, che venivano assolti per insufficienza di prove.

Quanto agli ultimi due e più gravi attentati, alla Ignis e alla Garrone, la Corte affermava la responsabilità, a titolo di incendio continuato, detenzione, trasporto e scoppio abusivi continuati di esplosivi, esclusa le contestate aggravanti di cui allo art. 112 C.P., di Rossi, Viel, Astara, Castello e Battaglia, in concorso di attenuanti generiche per il solo Astara, ritenute e-

quivalenti alle residue aggravanti. Assolveva invece con formule varie gli altri imputati.

In ordine alle interferenze televisive veniva affermata la responsabilità per i titoli contestati, escluse le aggravanti di cui all'art. 112 C.P. del Rossi e del Battaglia, mentre tutti gli altri imputati venivano assolti con formula piena, ad eccezione del Castello, assolto per insufficienza di prove, ed omessa ogni pronuncia nei confronti del De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe.

In ordine alle varie imputazioni di detenzione e porto abusivo di armi comuni, la Corte, premesso che trattavasi di reati attribuibili soltanto a chi aveva la avuto la materiale disponibilità di armi, o le aveva materialmente portate fuori dalla propria abitazione senza farne denuncia, affermava la responsabilità: quanto alle imputazioni elevate nei confronti di tutti i presunti appartenenti al gruppo 22 ottobre come tali: del solo Rossi - quale custode delle armi del gruppo - quanto alla detenzione, e del Rossi, del Viel e dello Astara quanto al porto, con assoluzione di tutti gli altri, ed omessa ogni pronuncia, per le già note ragioni, nei confronti del De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe. Quanto alle imputazioni connesse all'episodio Gadolla: di tutti gli imputati, con la sola eccezione dei tre estradati dal Belgio, per la detenzione, e dei soli Rossi, Vandelli e Rinaldi per il porto, con assoluzione del Fiorani e del Battaglia. Quanto alle imputazioni connesse all'episodio Floris: dei soli Rossi e Viel, sia per la detenzione che per il porto. Le varie imputazioni, rispettivamente di detenzione e di porto, venivano nei confronti del Rossi unificate sotto il vincolo della continuazione: così per il Vandelli le analoghe imputazioni rispettivamente connesse all'episodio Gadolla e alle risultanze emerse al momento dell'arresto dello imputato.

Per la stessa ragione per la quale veniva limitata al solo Rossi la responsabilità per la detenzione di armi comuni contestata a tutti gli appartenenti al gruppo in quanto tali, così veniva a lui solo limitata anche la responsabilità per la detenzione di materiale esplosivo, unificata la relativa imputazione, sotto il vincolo della continuazione, con le analoghe imputazioni attinenti agli attentati alla Ignis e alla Garrone. Quanto invece alla detenzione di un fucile mitragliatore MAB, arma da guerra, la Corte, rilevato che lo stesso era stato acquistato dal De Scisciolo in epoca successiva all'allontanamento di costui dal gruppo, riteneva mancante la prova della consegna ai membri dell'organizzazione, e assolveva tutti gli imputati per non aver commesso il fatto, ad eccezione dei tre estradati dal Belgio per i quali veniva, anche in questo caso, omessa ogni pronuncia.

Sempre in relazione al mitra MAB, la Corte affermava la responsabilità dell'Alessi, quale autore della vendita, per la doppia imputazione, come ascrittagli, di detenzione e di vendita di arma da guerra; il coimputato Piccardo Carlo veniva invece ritenuto responsabile di sola detenzione, e veniva assolto dalla vendita per insufficienza di prove. Entrambi venivano poi dichiarati colpevoli delle ulteriori imputazioni loro ascritte di detenzione e porto abusivo di armi comuni.

83

In ordine alle imputazioni di detenzione abusiva e di contrabbando di due apparecchi radio rice-trasmittenti, e relative evasioni fiscali, elevate a carico del Fiorani e della Meloni, la Corte affermava la responsabilità del primo ed assolveva con formula piena la seconda; la quale veniva pure assolta, per insufficienza di prove, dalla imputazione di favoreggiamento reale.

Veniva infine affermata la responsabilità: del Gibelli e del Viel, in ordine al reato di falso in passaporto; del Castello, in ordine al reato di ricettazione di due carte di circolazione per autovetture; del Vandelli, in ordine ai reati di sostituzione di persona, falso documentale e ricettazione; della Mattioli e dello Iannotta, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. Veniva invece assolto il Porcu dalle imputazioni di sostituzione di persona e di falso in scrittura privata, perchè il fatto non costituisce reato.

Il Rossi veniva condannato all'ergastolo per l'omicidio del Floris, e a pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni (oltre a pene pecuniarie) per gli altri reati; sicchè, a norma dell'art. 72 1° cpv. C.P., gli veniva applicata la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di due mesi. Nei confronti del Battaglia, del Fiorani, del Sanguineti, del Viel e dell'Astara, condannati alla pena della reclusione in misura complessivamente superiore ad anni trenta (oltre alla pena dell'arresto in varia misura, e a pene pecuniarie varie), veniva determinato il limite massimo della pena detentiva in anni trenta di reclusione, a norma dell'art. 78 n. 1 C.P. Gli altri imputati venivano condannati alle seguenti, rispettive pene:

GIBELLI, per l'associazione a delinquere e per il falso in passaporto, alla pena complessiva di anni uno e mesi otto di reclusione;

PORCU, per l'associazione a delinquere, aggravata dalla recidiva, alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione;

MALAGOLI, per l'associazione, la rapina e l'omicidio, aggravati dalla recidiva, alla pena complessiva di anni 25, mesi sei e giorni venti di reclusione, e lire 280.000 di multa;

MARLETTI, per l'associazione a delinquere, aggravata dalla recidiva, alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione;

CASTELLO, per l'associazione, l'incendio continuato, la detenzione, il trasporto e lo scoppio continuati di esplosivi, e la ricettazione, alla pena complessiva di anni 10, mesi 11 di reclusione e lire 430.000 di multa;

PENISSINOTTI, per l'associazione a delinquere, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione;

VANDELLI, per l'associazione, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la detenzione e il porto continuato di armi, la sostituzione di persona, la ricettazione e il falso continuati, tutti aggravati dalla recidiva alla pena complessiva di anni venti e mesi uno di reclusione, lire 1.040.000 di multa, e mesi sei di arresto;

RINALDI, per l'associazione, il sequestro a scopo di estorsione,

la detenzione e il porto abusivo di armi, tutti aggravati dalla recidiva, alla pena complessiva di anni sedici e mesi uno di reclusione, lire 650.000 di multa, e mesi due e giorni 10 di arresto;
DE SCISCIOLO, per il sequestro a scopo di estorsione , alla pena di anni 14 di reclusione e lire 600.000 di multa;
MAINO e PICCARDO GIUSEPPE, per lo stesso reato, aggravato dalla recidiva, alla pena, rispettivamente, di anni ventuno di reclusione e lire 900.000 di multa, e di anni 14 e mesi otto di reclusione e lire 800.000 di multa;
ALESSI, per la detenzione e la vendita di arma da guerra, e per la detenzione ed il porto abusivo di armi comuni, alla pena complessiva di anni tre di reclusione, lire 300.000 di multa, e mesi tre di arresto;
PICCARDO CARLO, per la detenzione di arma da guerra, e per la detenzione e il porto abusivo di armi comuni, aggravati dalla recidiva, alla pena complessiva di anni uno e mesi uno di reclusione, lire 120.000 di multa e mesi quattro di arresto;
MATTIOLI, per il favoreggiamento reale, alla pena di mesi uno di reclusione con i benefici di legge;
IANNOTTA, per la ricettazione continuata, il falso continuato e il favoreggiamento personale, aggravati dalla recidiva, alla pena complessiva di anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione, e lire 170.000 di multa.

Oltre alle pene accessorie previste dalla legge, veniva altresì disposta, nei confronti del Battaglia, del Fiorani, del Malagoli, del Sanguineti, del Viel, dell'Astara, del Castello, del Vandelli, del Rinaldi, del De Scisciolo e del Piccardo Giuseppe, la misura di sicurezza della libertà vigilata, a pena espiata, per un tempo non inferiore ad un anno.

Infine veniva pronunciata condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede: del Rossi, del Battaglia, del Fiorani, del Malagoli, del Sanguineti, del Viel e dell'Astara, in favore delle parti civili Caschili Angela, Istituto Case Popolari di Genova e Floris Franco; del Rossi, del Battaglia, del Viel, dell'Astara e del Castello, in favore della parte civile S.p.A. "Edoardo Garrone"; del Rossi, del Battaglia, del Fiorani, del Vandelli, del Rinaldi, del De Scisciolo, del Maino e del Piccardo Giuseppe, in favore delle parti civili Maggiolo Rosa e Gadella Sergio. Il Rossi veniva altresì condannato al risarcimento dei danni, nella richiesta misura di lire 1.000, in favore della parte civile Cucini Bruno.

Avverso la sentenza della Corte di Assise è stato proposto appello sia dal P.M. che dagli imputati tutti; peraltro, il Piccardo Carlo non ha presentato motivi, ed il Porcu, nelle more del presente giudizio di secondo grado, è deceduto, per cui nei suoi confronti è stata emessa declaratoria di estinzione dei reati ascrittigli, a sensi dell'art. 150 C.P.

Oltre che contro la sentenza, il P.M. e gli imputati Rossi, Battaglia, Fiorani, Gibelli, Malagoli, Sanguineti, Marletti, Viel, Castello, Rinaldi e Maino hanno proposto appello anche contro le ordinanze dibattimentali, e segnatamente contro l'ordinanza 8 novembre 1972.

Il P.M., richiamata integralmente l'istanza presentata il 13 novembre 1972, alla quale si è fatto più sopra accenno, deduce

l'erronea limitazione del giudizio, nei confronti del De Sciosciolo, del Maino e del Piccardo Giuseppe, alle imputazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 della rubrica, e comunque l'erronea eliminazione, dalla imputazione di cui al n. 1) (associazione per delinquere), dai riferimenti agli attentati dinamitardi ed incendiari, e in genere agli aspetti politici del gruppo; deduce inoltre l'erroneo annullamento degli interrogatori resi dal Sanguineti in data 16 aprile e 3 maggio 1971, e delle ispezioni compiute dal giudice istruttore in Val d'Aveto e in via Conservatori del Mare.

Il Sanguineti lamenta a sua volta la reiezione della eccezione d'improcedibilità relativamente a reati diversi da quelli per i quali venne richiesta e concessa l'estradizione dalla Francia (e cioè relativamente ai reati di associazione per delinquere, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi comuni, e detenzione di arma da guerra).

Da parte del Fiorani, del Gibelli, del Viel, e del Rinaldi si insiste nella eccezione di nullità dell'istruttoria per omissione dell'avviso di procedimento di cui all'art. 3 L. 5 dicembre 1969 n. 932; da parte del Fiorani, comunque, nella eccezione di nullità di tutti gli interrogatori degli imputati, e da parte del Gibelli, in particolare, di quelli dell'Astara, per mancata comunicazione dell'avviso di cui all'art. 304 bis C.P.P., e più in generale per violazione di diritti della difesa.

Nel merito, il P.M. chiede - in sintesi - che tutte le pronunce di assoluzione vengano trasformate in pronunce di condanna, e che vengano in genere ripristinate tutte le imputazioni e tutte le aggravanti come originariamente contestate, eccezion fatta per l'imputazione di rapina pluriaggravata ~~ai~~ del portafogli in danno del Gadolla, per talune imputazioni di detenzione e porto abusivo di armi comuni, e per le imputazioni concernenti gli attentati ad una sezione del P S U e al Consolato generale degli U.S.A.. Chiede inoltre che venga esclusa l'attenuante di cui all'art. 116 cpv. C.P. ~~a~~ nei confronti dei coimputati del Rossi riconosciuti suoi correi nell'omicidio del ~~Rossi~~ Floris; e quando al De Sciosciolo, al Maino e al Piccardo Giuseppe, chiede che venga disposta la trasmissione degli atti alla Corte di primo grado per il giudizio in ordine ai reati non giudicati per effetto dell'ordinanza 8 novembre 1972.

Per converso, dalla generalità degli imputati si chiede in via principale che le pronunce di condanna vengano trasmutate in pronunce di assoluzione, salvo particolari istanze subordinate di degradazione di talune rubriche, o di concessione di attenuanti, o diminuenti. Fanno eccezione: il Rossi, il quale si limita a chiedere l'assoluzione per il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale, e accentra le proprie censure, fondamentalmente, sulla ritenuta volontarietà dell'omicidio del Floris, che sostiene doversi degradare in omicidio colposo, o quanto meno preterintenzionale; il Viel, il quale non contesta la propria partecipazione alla rapina - omicidio in via Castello e al ~~furto~~ furto della Lambretta; l'Alessi, il quale chiede l'assoluzione solo per quanto concerne la vendita (e relativa detenzione) del mitra MAB, non anche per la detenzione e il porto abusivo di armi comuni.

Sia dal P.M. che da taluni degli imputati vengono proposte istanze di rinnovazione parziale del dibattimento, sotto diversi

profili.

Alla prima udienza davanti a questa Corte, fissata per il 6 febbraio 1974, non si presentava, per riconosciuto, legittimo impedimento a comparire, l'imputato Sanguineti, e, non ricorrendo il caso preveduto dal primo capoverso dell'art. 497 C.P.P., veniva disposta nei suoi confronti la separazione del giudizio, a norma del terzo capoverso del citato disposto di legge. Situazione analoga si verificava, ed analogo provvedimento veniva emesso, alla successiva udienza del 13 febbraio 1947, nei confronti dell'imputato Maino.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione sollevata in via preliminare dal P.M. circa la procedibilità, nei confronti degli imputati estradati dal Belgio, anche in ordine a reati diversi da quelli per i quali venne richiesta e concessa la estradizione, è fondata e merita accoglimento.

Invero, come già riferito nella precedente esposizione di fatto, il Governo belga, dopo aver concesso l'estradizione del De Scisciolo, del Maino e del Piccardo Giuseppe, per essere giudicati in ordine a determinati reati indicati nei mandati di cattura del 16 aprile e del 13 luglio 1971, li ha espulsi, con provvedimento 27 ottobre 1972, comunicato al Governo italiano, dal proprio territorio, con divieto quindi di farvi ritorno, perchè considerati elementi pericolosi per l'ordine pubblico. Tale provvedimento di espulsione, del quale dà notizia un telegramma del Capo della Polizia italiana alla Procura della Repubblica di Genova in data 27 ottobre 1972, seguito da un secondo telegramma in data 2 novembre 1972, recante gli estremi del provvedimento medesimo (v. vol. X, fascic. II, fl. 37, 39, 40), ha creato una modificazione nella condizione giuridica degli estradati. Costoro non sono più garantiti dalle norme della estradizione, ma vengono a trovarsi, a causa dell'espulsione dallo Stato estero, nel territorio dello Stato di loro origine per una ragione diversa dalla estradizione, con le conseguenza di non poter più rientrare nel territorio dello Stato che li ospitava.

In siffatta condizione, secondo autorevole e ripetuto insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, lo Stato Italiano non è più tenuto a rispettare la convenzione internazionale con lo Stato estero, nè saprebbe in che modo attuarla, una volta che detto Stato gli opporrebbe, ovviamente, di avere espulso l'individuo richiesto; è e perciò, non potendo rinunciare al suo magistero punitivo, legittimamente promuove ed esegue, a mezzo dei suoi organi amministrativi e giudiziari, tutti i provvedimenti relativi ai giudizi o alla esecuzione penale, riguardanti un suo cittadino residente, imputato o condannato per un reato commesso nello Stato (v. in tal senso, in analoghe situazioni processuali, di estradizione seguita da espulsione: Cass. 18 dicembre 1953, Facciolo; id. 14 dicembre 1970, Fina ed altri).

Ne consegue che nessuna ragione d'improcedibilità sussiste nei confronti del De Scisciolo, del Maino e del Piccardo, in dipendenza della loro posizione di ex estradati dal Belgio, in ordine a reati diversi da quelli per i quali venne concessa l'estradizione medesima.

87

Ciò premesso, osserva tuttavia la Corte che il rimedio contro l'erronea limitazione del giudizio operata dai primi giudici, non può essere quello indicato dal P.M. appellante: annullare cioè, sul punto, l'ordinanza della Corte di Assise e di rinviare gli atti a quest'ultima, per il relativo giudizio.

Vero è, infatti, che nel dispositivo della sentenza di primo grado è stata omessa qualsiasi pronuncia sulle imputazioni elevate al De Scisciolo e al Piccardo Giuseppe (nonchè al Maino, nei cui confronti il giudizio è stato in questa sede separato), sub n.ri 4- 5- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 39- 40-, 41 della rubrica ma l'omissione trova la sua ragione d'essere proprio nella ordinanza 8 novembre 1972, con cui il giudizio a carico dei predetti imputati era stato limitato ai soli addebiti di cui ai n.ri 1- 2- 3.~~4~~ Codesta pronuncia equivale, per il suo contenuto, ad una declaratoria di improcedibilità, per mancata concessione della estradizione, in ordine a tutte le altre imputazioni escluse dal giudizio e dianzi enumerate, come si evince dalla stessa interpretazione autentica datane dai primi giudici, con la ~~xxx~~ successiva ordinanza del 13 novembre 1972. Come tale, essa trova la sua fonte normativa nello arta 152 primo comma C.P.P., secondo il quale quando il giudice riconosce, in ogni stato e grado del procedimento, che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, deve dichiararlo d'ufficio con sentenza.

Ne consegue che il provvedimento, avendo deciso una questione ~~xxxx~~ sulla quale andava pronunciata sentenza, come tale deve essere considerato, indipendentemente dal nome e dalla forma indicati dai primi giudici (v. Cass. 6 febbraio 1967, P.M. ric. da ord. app. Venezia; id 14 aprile 1964, ric. Caleazzi), e che il rimedio cui deve far ricorso questo giudice di appello, a seguito della riconosciuta erroneità della dichiarazione d'improcedibilità, non può essere che quello di cui all'art. ~~XX~~ 522 ultimo comma C.P.P.: ordinare occorrendo la rinnovazione del dibattimento, e decidere in merito inappellabilmente.

Tale situazione è stata adottata, nelle sue richieste, dallo stesso P.M. d'udienza, davanti a questa Corte, ove, discostandosi dai motivi scritti del P.M. appellante, ha concluso nel merito, nei confronti degli imputati De Scisciolo e Piccardo Giuseppe, non soltanto in ordine all'imputazione di associazione per delinquere, per la quale l'improcedibilità era stata pronunciata, dai primi giudici, con l'appellata sentenza 18 aprile 1973, ma anche in ordine alle altre imputazioni escluse dal giudizio con l'ordinanza - parimenti gravata di appello - 8 novembre 1972, come fin qui accennato.

Altra questione preliminare, sollevata dalle difese del Fiorani, del Cibelli, del Viel e del Rinaldi, è quella che concerne la dedotta nullità, ex art. 185 n. 3 C.P.P., dell'istruttoria, e della relativa sentenza di rinvio a giudizio, per omissione dell'avviso di procedimento prescritto dall'art. 304 C.P.P., nel testo risultante delle modifiche apportate con la legge 5 dicembre 1969 n. 932-

La questione è infondata, e i rispettivi motivi di gravame vanno disattesi.

88

Secondo principio comunemente accolto, e condiviso, e quanto meno contestato, dagli stessi appellanti, l'avviso di procedimento non ha valore di presupposto processuale per la introduzione della fase istruttoria, nel senso che debba necessariamente avere una propria autonomia, e debba necessariamente giungere a legale conoscenza dell'interessato prima della assunzione di qualsiasi atto istruttorio. Esso si pone invece come una semplice condizione di validità degli atti istruttori, avendo lo stesso legislatore considerato sufficiente e tempestivo l'avviso di procedimento "sin dal primo atto di istruzione", espressione che giustifica la coesistenza dell'avviso col primo atto istruttorio; mentre, se si fossero voluti fissare momenti cronologicamente distinti, si sarebbero adoperate espressioni diverse, quali ad esempio "prima di procedere a qualsiasi atto di istruzione".

Consegue anche da ciò che è possibile conseguire la finalità propria dell'avviso di procedimento attraverso atti funzionalmente diretti a scopi diversi, ma aventi l'idoneità a rendere nota allo imputato o all'indiziato l'esistenza del processo a suo carico: in particolare attraverso quegli stessi atti che, come gli ordini e i mandati di cattura, di arresto e di comparizione, contengono addirittura l'indicazione dell'addebito in tutta la sua concretezza, o più o meglio del semplice avviso consentono l'attuazione delle molteplici iniziative difensive. Ne consegue altresì che l'avviso di procedimento diviene inutile quando, da qualsiasi atto proveniente direttamente dall'inquisito, risulti che costui abbia già conoscenza del processo e dell'oggetto di esso (come nel caso di un imputato che, prima ancora di ricevere l'avviso di procedimento, faccia pervenire un'istanza di restituzione delle cose sequestrate, o di riunione del processo ad altro, o di nulla osta per il rilascio del passaporto, o di escussione di testi, ecc., o una dichiarazione di nomina di difensore, o di elezione di domicilio, ecc.); ovvero quando la conoscenza del processo scaturisca dal diretto contatto tra l'organo procedente e l'inquisito, a causa della particolare situazione processuale in cui questi sia venuto a trovarsi (come nel caso di persona arrestata o fermata dalla polizia giudiziaria, di presentazione spontanea ai sensi dello art. 260 C.P.P., di convocazione disposta dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 300 C.P.P.: tutti casi in cui l'inquisito, attraverso l'interrogatorio imposto dalla legge, e provocato da lui stesso dall'Autorità giudiziaria, viene messo a conoscenza del processo, restando in conseguenza vanificato l'obbligo di un ulteriore avviso).

Così fissata la natura dell'avviso di procedimento quale presupposto di validità non del rapporto processuale, ma del singolo o dei singoli atti istruttori, ed omessa la sostituibilità di esso con atti equipollenti, o la sua esclusione quando risulti ormai superfluo, si perviene facilmente alla conclusione che saranno nulli tutti gli atti istruttori compiuti senza che siasi realizzata, in qualunque modo giuridicamente apprezzabile, la conoscenza legale del processo da parte dell'inquisito. All'opposto, appena tale conoscenza sia avvenuta, tutti gli atti assunti coevamente o da questo momento in poi saranno validi, mentre quelli anteriormente compiuti non potranno essere utilizzati in alcuna mi-

sura.

Tale principio, già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 9 febbraio 1972 ric. Pellegrini, è stato di recente ribadito con sentenza 17 gennaio 1973, ric. Melandri, con l'avvertenza che l'eventuale utilizzazione degli atti istruttori assunti senza preventivo avviso di procedimento integrerà non un vizio di nullità, ma un semplice vizio di motivazione dell'atto (sentenza compresa) che li abbia recepiti, da farsi valere nei modi e nei termini di legge.

In particolare, nella ~~xxxxxx~~ seconda delle citate sentenze, il Supremo Collegio, occupandosi della sorte dell'atto conclusivo dell'istruzione cui sia pervenuti all'esito di atti istruttori non preceduti dall'avviso di procedimento, perviene alla conclusione che, due volte realizzato, mediante un qualsiasi atto di istruzione, lo scopo di detto avviso, e si sia adempiuto all'obbligo della contestazione, sarà pienamente valida e legittima la richiesta di decreto di citazione e giudizio o la sentenza (ora ordinanza) di rinvio a giudizio. Non può infatti applicarsi, nella soggetta materia, il principio della nullità derivata, sancito nell'art. 189 C.P.P., perchè esso presuppone che nella serie degli atti istruttori non ve ne sia alcuno idoneo ad imprimere alla istruttoria, ad un dato momento, contenuto di validità; laddove, in virtù della regola che esclude che l'avviso di procedimento debba precedere il compimento dell'atto istruttorio, ed ammette a questo fine ~~x~~ l'equipollenza dell'atto medesimo (purchè dotato di un particolare contenuto) all'avviso, la nullità dell'istruttoria è necessariamente destinata ad arrestarsi, appena l'organo precedente abbia realizzato le condizioni per potersi affermare che la istruttoria viene, da quel momento in poi, compiuta nel rispetto dell'obbligo di cui trattasi.

Facendo applicazione dei suesposti principi alla specie, deve bensì riconoscersi che nessun avviso di procedimento venne mai notificato agli imputati Fiorani, Gibelli, Viel e Rinaldi, ma le finalità di tale atto risultano realizzate - quanto meno - ~~xxxxx~~ attraverso il mandato di cattura emesso il 4 gennaio 1972, e comprendente tutti i reati per i quali gli imputati stessi vennero successivamente rinviati a giudizio. Tale mandato venne notificato al Fiorani, al Gibelli e al Rinaldi, mentre nei confronti del Viel, latitante, venne seguito da verbale di vane ricerche in data 14 gennaio 1972; sicchè, anche ammesso che non si fosse verificata prima di allora alcuna situazione di equipollenza alla notifica dell'avviso di procedimento, e fossero da ciò derivati atti istruttori nulli, la serie di detti atti si sarebbe da quel momento interrotta, e si sarebbe iniziata una ulteriore fase pienamente valida. Con la conseguenza che il giudice istruttore, avendo ritualmente proceduto alla contestazione dell'accusa (dopo la notificazione del menzionato mandato di cattura, il Fiorani, il Gibelli e il Rinaldi vennero regolarmente interrogati in carcere su tutti i fatti loro addebitati), legittimamente passò - in ogni caso - alla fase del giudizio.

Peraltro, questa Corte non può esimersi dal rilevare che ben prima del 4 gennaio 1972 si verificarono, come osservato anche dai primi giudici, situazioni idonee a realizzare la finalità propria dell'avviso di procedimento, in ordine ai principali reati ascritti a ciascun imputato. Così, per il Fiorani, i mandati di cattura

16 aprile e 2 luglio 1971, relativi al sequestro Gadolla e alla associazione a delinquere; gli interrogatori del 13 luglio, del 10 agosto e del 29 ottobre 1971, con i quali gli venne di fatto contestata anche la partecipazione all'episodio Floris, nonchè (interr. 29 Ottobre) agli attentati dinamitardi ed incendiari e alle interferenze televisive. Per il Cibelli, il mandato di cattura del 19 ottobre 1971, relativo alla associazione a delinquere, e l'interrogatorio del 2 novembre successivo, nel corso del quale gli vennero contestati anche gli indizi emersi in ordine ad una sua partecipazione all'episodio Floris e alla formazione di un passaporto di falco a nome del Viel. Per il Manaldi, il mandato di arresto del 7 aprile 1971, relativo all'episodio Gadolla, e l'interrogatorio seguito lo stesso giorno, nel quale gli venne anche contestata la partecipazione all'associazione a delinquere. Per il Viel, infine, il mandato di cattura del 19 luglio 1971 (seguito il 28 luglio dal verbale di vane ricerche), relativo all'episodio Floris.

Tenuto conto di ciò, la propria eccezione di nullità per omissione di avviso di procedimento non potrebbe tradursi che in una censura di difetto di motivazione per avvenuta utilizzazione di atti istruttori assunti prima del verificarsi delle anzidette situazioni di equipollenza: ossia di atti già dichiarati nulli, per questa ragione, dalla Corte di primo grado, con la citata ordinanza 8 novembre 1972, ovvero di altri cui dovesse essere estesa la sanzione di nullità. Senonchè, sotto tale profilo, manca una specifica doglianza degli appellanti, od una critica ragionata della sentenza, per dimostrarne la effettiva dipendenza da acquisizioni invalidamente assunte.

E' appena il caso di aggiungere che, come è infondata la censura di nullità della sentenza istruttoria e della successiva sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, così è infondata la censura collaterale di nullità dei mandati di cattura via via emessi contro gli imputati; anche in tal caso, infatti, l'eventuale utilizzazione di elementi istruttori acquisiti senza il prescritto avviso di procedimento integrerebbe un mero vizio di motivazione del provvedimento, e l'unico rimedio atto a rimuovere gli effetti di quest'ultimo non sarebbe potuto essere - a suo tempo - che il ricorso per cassazione ex art. 263 bis C.P.P. (v. cit. sent. Cass. 17 gennaio 1973 ric. Melandri).

Altra eccezione di nullità istruttoria, già proposta in primo grado, viene riproposta in questa sede dal difensore del Fiorani, il quale deduce la violazione degli art. 304- bis e 304 ter C.P.P., per omesso avviso dell'interrogatorio, volta a volta, di ogni singolo imputato, oltre che al difensore del medesimo, anche ai difensori dei coimputati, atteso l'asserito diritto di costoro di assistervi.

L'eccezione è palesemente infondata, e bene è stata dai primi giudici respinta.

E' benvero infatti che il citato art. 304 bis, nel testo modificato dalla legge 18 marzo 1971 n. 62, sancisce il diritto dei "difensori delle parti" di assistere"all'interrogatorio dell'imputato" ma è ovvio che il coimputato non è parte del rapporto processuale

de quo, e che la legge, usando il plurale, intende riferirsi, oltre che al difensore dello imputato chiamato a rendere l'interrogatorio, ai difensori delle altre "parti private" dello stesso rapporto processuale (parte civile, responsabile civile e persona civilmente obbligata per l'ammenda: v. libro I, titolo III C.P.P. "delle parti"): trattasi di soggetti secondari del rapporto, il cui intervento è meramente potenziativo, ma che, una volta intervenuti, devono essere garantiti, nel loro diritto di difesa (sia pur nei limiti dell'interesse di cui sono portatori), al pari dell'imputato. D'altronde, se lo scopo della legge, nell'ammettere i difensori delle parti ad un atto così importante quale l'interrogatorio dell'imputato, è quello di garantire i diritti della difesa, attraverso la pienezza del contraddittorio, è evidente che l'equilibrio di quest'ultimo verrebbe a romperei, se all'atto fossero ammessi anche i difensori dei coimputati, per la preoccupazione e la suggestione che la loro presenza potrebbe procurare all'interrogato, impedendogli di rispondere con la dovuta franchezza alle contestazioni mossegli; inevitabile sarebbe il danno che deriverebbe non soltanto alla fermezza dei risultati dell'interrogatorio, ma soprattutto ai fini superiori di giustizia ai quali il processo è rivolto.

L'interpretazione proposta dal difensore del Fiorani deve pertanto disattendersi, come contraria alla lettera e allo spirito della norma.

Un'ultima eccezione di nullità, sempre per violazione degli art. 304- bis, 304 ter C.P.P., viene proposta ~~dal~~ dal difensore del Gibelli; ma non in relazione al proprio assistito, bensì in relazione agli interrogatori resi dal coimputato Astara; e non per omesso avviso al difensore di costui, bensì perchè il difensore medesimo non assistette mai, di fatto, ai predetti interrogatori.

Non si riesce a comprendere, sul terreno processuale, nè l'interesse che abbia il Gibelli all'osservanza delle citate disposizioni nei confronti dello Astara, nè il significato intrinseco dell'eccezione, la quale non viene sviluppata, se non attraverso considerazioni che attengono esclusivamente alla valutazione e alla credibilità delle dichiarazioni rese da esso Astara, e quindi al merito della causa.

Peraltro, è sufficiente qui rilevare come non sia necessario, ai fini della validità dell'atto, che il difensore intervenga allo interrogatorio dell'imputato, realizzandosi il voto della legge col semplice avviso dato dal goudice, e rimanendo il difensore libero di intervenire o meno. Poichè nella specie è stato dato, di ogni interrogatorio, regolare avviso, come risulta dalle attestazioni contenute nei relativi verbali, nessuna violazione è stata commessa, e l'eccezione va respinta.

Passando al merito delle imputazioni, ritiene la Corte che la priorità di trattazione spetti al temadell'associazione per delinquere, costituente, secondo l'impostazione accusatoria, la matrice dei due maggiori episodi criminosi del processo: il sequestro Cadolla e la rapina - omicidio all'Istituto Case Popolari.

Come è noto,si ha associazione per delinquere (art. 416 C.P.)

quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Associarsi al predetto fine significa unirsi volontariamente e permanentemente per conseguire, con volontà e attività collettive, lo scopo comune. Occorre cioè che il vincolo tra gli associati non sia circoscritto ad uno o più reati determinati, nel qual caso si verterebbe nel concorso di persone in quel particolare reato ma che sia esteso ad un programma indefinito di delitti, sì da costituire, per sè solo, motivo di turbamento per la comunità sociale; e questa è la ragione della inclusione del reato tra quelli contro l'ordine pubblico.

Il reato si consuma nel momento in cui è creato il rapporto associativo, ed è irrilevante che non siasi ancora commesso neanche uno dei delitti progettati. La commissione di uno di essi può avere, peraltro, efficacia ai fini della prova dell'associazione (Cass. pen. 5 maggio 1951 in Riv. pen. 1952, II, 742).

Lo scopo, come accennato, deve essere quello di commettere più delitti, ma a nulla rileva, come è stato autorevolmente affermato, che il fine teleologico dell'associazione sia diverso, quando gli associati si propongano di commettere più delitti (scopo immediato) come mezzo per conseguire il fine ultimo. La legge infatti non esige che il fine iniziale dell'associazione sia stato quello di commettere più delitti, ma richiede soltanto il requisito dell'unione al detto scopo, di guisa che questo può tanto caratterizzare il motivo che determinò in origine la costituzione dell'associazione, quanto rappresentare, per così dire, la degenerazione di una società inizialmente costituitasi per uno scopo diverso da quello di commettere delitti. Anche in quest'ultima ipotesi le persone, di cui si tratta, "si associano per commettere più delitti", mentre nulla importa che in origine si fossero associate con un diverso proposito, dato che hanno trasformato il fine della loro associazione, o, quanto meno, aggiunto uno scopo delittuoso a quello originario.

Rimane fermo che ogni altro fatto d'associazione, per quanto pericoloso per l'ordine pubblico, e ancorchè avvenga a fine giuridicamente illecito o immorale, ma non avente come scopo di commettere delitti, non costituisce il reato in esame, ma potrà concretare un diverso reato, se come tale è espressamente previsto dalla legge (es. associazioni sovversive: art. 270 C.P.; antinazionali: art. 271; internazionali: art. 273, 274).

Per il reato di associazione per delinquere è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà e coscienza di partecipare all'associazione, e nella direzione delittuosa propostasi, indipendentemente dalla diversità dei motivi che possono qualificare l'azione dei singoli partecipanti.

Alla luce dei brevi cenni più sopra esposti, non è difficile affrontare e risolvere il problema dell'associazione per delinquere nel presente processo. L'indagine è agevolata dalla componente politica incontrovertibilmente presente, sul piano oggettivo, sia nel sequestro Cadolla che nella rapina all'Istituto Case Popolari; ossia dalla indiscussa riferibilità di entrambe le azioni delittuose al preesistente gruppo 22 ottobre, quale mezzo a fine per il finanziamento del medesimo, in vista del perseguimento dei suoi scopi politici. La circostanza, esplicitamente riferita dagli stessi

organizzatori delle due imprese criminose (Vandelli per la prima e Rossi per la seconda: per quest'ultimo v. vol. V fl. 36 retro, 37), e confermata - direttamente o indirettamente - dalla generalità degli imputati che in essa si trovano coinvolti, costituisce il punto nodale della intera vicenda processuale. Da essa scaturiscono considerazioni di estrema importanza, ai fini dell'accertamento, nella specie, del reato di associazione per delinquere e dei suoi limitati, oggettivi e soggettivi.

Si deve anzitutto escludere, o manca comunque la prova, che il gruppo 22 ottobre sia nato esso stesso come associazione per delinquere, non potendosi da alcuna risultanza processuale desumere che i suoi fondatori si ~~xxx~~ proponessero lo scopo di commettere più delitti, neppure quale mezzo per il raggiungimento del loro fine politico. Non è questa la sede per indagare sulla natura specifica di tale fine: se cioè i promotori e i fondatori del gruppo intendessero limitarsi all'affermazione teorica dei loro obiettivi politici, ovvero avessero anche un programma di violenza e mirassero a realizzazioni pratiche; ma neppure in questo secondo caso - che ~~mi~~ sembra il più probabile - si rientrerebbe nello schema della associazione per delinquere, in quanto il fine di violento sovvertimento dell'ordine giuridico e sociale appartiene ad altra ipotesi di delitto (contro la personalità dello Stato e non contro l'ordine pubblico), previsto dall'art. 270 C.P. (associazione sovversiva). Nè a diversa opinione potrebbe indurre il fatto che nel programma di violenza dell'associazione fossero compresi anche attentati terroristici od altri atti di danneggiamento o sabotaggio, in quanto si tratterebbe pur sempre di violenza sovversiva dell'ordinamento sociale, e come tale ricompresa, anche se integrante di per sè distinte figure delittuose, nella struttura propria dell'associazione sovversiva.

E' certo invece - ed è questa la seconda considerazione imposta dalle risultanze processuali - che l'associazione per delinquere è nata dopo il gruppo 22 ottobre, sia pur nell'ambito e come filiazione di esso, quando i suoi componenti, o alcuni dei suoi componenti, ispirandosi a ben note dottrine eversive ed anarchiche, hanno pensato di far ricorso al delitto contro il patrimonio ("espropriazione") quale mezzo di autofinanziamento. L'assunzione, accanto all'originario programma di violenza politica, di questo successivo programma di delinquenza comune, ha determinato l'intrusione nel corpo sociale di un nuovo elemento criminogeno, pericoloso come tale non per la personalità dello Stato ma per l'ordine pubblico, che riceve appunto salvaguardia dell'art. 416 C.P.. Ben vero che la finalità ultima degli associati rimaneva quella di carattere politico, ma la disponibilità loro e della loro organizzazione per la perpetrazione di delitti contro il patrimonio, quanto le esigenze del gruppo lo avessero richiesto, è sufficiente ad integrare quel programma immanente di vita criminosa nel quale si sostanzia la "societas delinquentium". Questo rapporto di coessenzialità tra programma delinquenziale e programma politico del gruppo è facile cogliere nella unicità del filo

conduttore tra l'episodio Gadolla e quello all'Istituto Case Popolari, entrambi tesi - come accennato - a procurare mezzi finanziari al gruppo, per le sue ricorrenti necessità: nel che si ha la riprova di quell'accordo a carattere generale e continuativo che differenzia l'associazione per delinquere del semplice concorso criminoso, e che non si esaurisce dopo la commissione di uno o più reati determinati, ma si protrae ininterrottamente nel tempo, in vista di una pluralità indeterminata di delitti (anche se occorreranno - volta a volta - delle intese particolari per stabilire i mezzi di esecuzione e considerare le condizioni obiettive e subiettive di attuazione di ciascuno di essi), ed è destinato a cessare con la cessazione della stessa associazione.

Un'ultima e conclusiva considerazione riguarda il x criterio che a giudizio di questa Corte, difforme sul punto da quello dei primi x giudici, deve seguirsi per stabilire le singole responsabilità in ordine al contestato reato di associazione per delinquere: non il criterio della semplice appartenenza al gruppo, o della partecipazione, più o meno intensa, alla sua vita e alla sua attività politica (inteso il termine nel senso più ampio, e comprensivo anche degli atti di terrorismo), ma il criterio della consapevole ed attiva accettazione del programma di strumentalizzazione del delitto contro il patrimonio, quale mezzo di finanziamento per la realizzazione di quei fini; il che non esclude peraltro, che l'appartenenza, o la adesione, al gruppo possa utilmente concorrere, insieme con altri elementi, a fornire la prova della partecipazione alla effettiva associazione per delinquere. Ovviamente non sarà necessario, attesa l'autonomia del reato di associazione, che tutti gli associati abbiano concorso nei delitti commessi in attuazione del programma criminoso; ma è indubbio che il maggior grado di certezza, in ordine alla serietà della loro risoluzione di associarsi a quello scopo, sarà dato proprio dalla loro partecipazione alla fase realizzatrice.

Passando, alla stregua di tali criteri, ad esaminare le posizioni dei singoli imputati, osserva la Corte:

Un primo gruppo di imputati - Rossi, Battaglia, Fiorani - si caratterizza, rispetto agli altri, per la loro diretta partecipazione, come meglio si vedrà in prosieguo, ad entrambi gli episodi nei quali estrinsecò il programma deliquenziale dell'associazione. Circa la loro consapevolezza di partecipare con ciò stesso ad operazioni di finanziamento del gruppo politico cui appartenevano secondo un piano prestabilito, è sufficiente ricordare, oltre alle precise dichiarazioni del Rinaldi (vol. V: fl. 430 retro, memoriale: "Quasi alla fine di settembre ci siamo trovati tutti nei pressi di Staglieno, ognuno diceva la sua, capivo il desiderio di questo gruppo di fare qualche cosa per concretizzare, per fare sì che il movimento andasse avanti più speditamente, cioè procurare mezzi finanziari; io dissi che tutti i movimenti rivoluzionari del mondo sono impegnati per questo, cioè il problema base è la finanza, ma realmente avete l'idea di fare certi lavori contro il patrimonio e contro la legge, non dovete pensare al lucro personale, se in un caso domani venisse realizzata la vostra idea, i soldi si dovrebbe darli a uno che abbia partecipato al fatto, come il responsabile della amministrazione...."), del Vandelli (vol. V, fl. 346 retro: "Ho preso contatto con un gruppo di giovani politicamente ispirati

ad ideologie sovversive di sinistra, tramite il mio vecchio amico Rinaldi, che mi aveva fatto la correlativa proposta allorchè venne a trovarmi a Savona insieme a certo Maino. Io non condividevo affatto tali ideologie, ma mi convinsi a far parte del f gruppo, anzi ad avvicinare il gruppo, in quanto avevo capito che lo stesso intendeva procurarsi il denaro attraverso rapine per finanziare intraprese di guerriglia urbana...."; id. fl. 351 retro: "...mi avvicinarono per proporre di commettere rapine in danno di istituti bancari, per motivi politici. Mi dissero che il provento delle rapine sarebbe servito per finanziare gli scopi politici di un gruppo che era sorto in Genova..."), del Maino (v. vol. V fl. 549: "Sono stato informato del fatto che il rapimento di Gadolla aveva avuto luogo, all'ospedale, tramite Sanguineti. Prima di questo sapevo solamente che si era parlato di fare un rapimento per incassare del denaro..."), del Sanguineti (vol. V fl . 219 retro: "...non posso negare di aver costituito e poi fatto parte di un gruppo politico che si era proposto di compiere atti dimostrativi di carattere politico, e reati contro il patrimonio, per realizzare tali politici intenti. Debbo contestare per altro che il gruppo si fosse proposta sin dall'inizio la effettuazione di crimini....sentii parlare dell'affare Gadolla quando sbarcai nel luglio 1970"), del De Scisciolo (vol. V fl. 479 retro, memoriale: "....un giorno incontrai amici che parlavano di grandi ideali, di maggior giustizia sociale ....mi convinsero che realmente si potesse fare qualcosa nell'interesse della società... mi trovai ad essere dei loro. Dopo un certo periodo trascorso in idealistiche conversazioni, nacque fra gli amici l'idea che per poter iniziare un'attività vera e di una certa consistenza, fosse necessario un finanziamento... a questo punto il Rinaldi portò tra noi il Vandelli... fu lui ad ideare il rapimento), ed infine dell'Astara (memoria presentata al dib.to di appello, fl. 12: ".... si presentarono a tutto il gruppo... parlò il più anziano, Porcu, sopranominato Druggo, e ci spiegò quali furono le funzioni di questo gruppo, dicevano che dall'attentato al rubare, se si voleva finanziarlo, e che ognuno di noi aveva il suo tornaconto.... erano queste le condizioni..; io ci pensai ed esposi il mio categorico rifiuto di partecipare ad azioni che non avessero scopo politico, e che non avrei mai rubato per nessuna maniera..."); è sufficiente ricordare, oltre a tali risultanze di carattere generale, riflettenti l'indirizzo programmatico del gruppo (del quale anche il Fioravanti - che oggi tenta ambiguamente di esserne estraniato - faceva parte, per averlo egli stesso, a suo tempo, implicitamente ammesso, sia pure in termini di sola partecipazione politica, v. vol. V fl. 107 retro; per essere chiamato in causa, come appartenente al gruppo, da tutti, o quasi tutti, i coimputati; perchè diversamente non si spiegherebbe il suo intervento in casa Malagoli, la sera del 24 marzo 1971): quanto al Rossi (il quale peraltro non contesta l'addebito di associazione per delinquere), che proprio lui era uno dei principali sostenitori del ricorso alla espropriazione", quale mezzo di finanziamento della guerriglia

urbana (come emerge dai suoi manoscritti a vol. VI fascic. 10 A, 21), e che da lui stesso è stata affermata la destinazione a tale scopo della rapina all'Istituto Case Popolari;
quanto al Battaglia, che egli stesso, pur negando di aver partecipato al sequestro Gadolla, ammette di essere stato presente e di aver preso parte, in casa di Rinaldi, alla spartizione di una rilevante somma di denaro (una valigia colma di biglietti da lire 10.000): "denaro che mi si disse provenire da una sovvenzione, e dover servire per le finalità politiche di quell'insieme di persone di cui facevo parte" (v. dib.to appello fl. 50 retro);
quanto al Fiorani, che egli fa uno dei più rigidi sostenitori, dopo il sequestro Gadolla, dell'effettivo impiego del denaro per la causa del gruppo (v. interr. Maino, vol. V, fl. 555), mettendo in concreto a disposizione di quest'ultimo la propria quota, o parte di essa (v. interr. Sanguineti, vol. V fl. 209).

Un secondo gruppo di imputati - Rinaldi, De Scisciolo, Piccardo Giuseppe e Vandelli (le posizioni del Sanguineti e del Maino, pur essi appartenenti a questo gruppo, sono state "stralciate" dal presente procedimento) - si caratterizza per aver partecipato soltanto al primo dei due episodi criminosi; ma anche per essi è chiara la direzione soggettiva della loro azione verso l'attuazione del comune piano finanziario datosi dagli affiliati al 22 ottobre. Quanto al Rinaldi e al De Scisciolo valgono le loro stesse dichiarazioni, già riportate in precedenza; quanto al Piccardo, la sua incontestata appartenenza al gruppo politico (vol. V° fl. 631), e il comune impiego col De Scisciolo del denaro a lui pervenuto dal reato nella cosidetta "operazione macelleria" ("... fu deciso di impiegare parte della somma in qualche buon affare, in modo da averne una rendita continua, ed evitando così altre imprese tipicamente criminali... qualche mese dopo venimmo a conoscenza tramite il Piccardo Giuseppe del possibile acquisto di una macelleria..."; dal citato memoriale del De Scisciolo a vol. V° fl. 480), con l'aiuto e l'assistenza degli stessi Rossi e Rinaldi. Rimane il Vandelli, il quale entrò bensì nella vicenda per motivi di lucro personale, ma proprio per questo condivise il programma deliquenziale del gruppo, e prestò la propria opera per la concreta attuazione dello stesso. Esattissimi sono i rilievi contenuti nei motivi di gravame del Vandelli, secondo cui non si può, se non forzando le risultanze processuali, considerare costui come un componente, sia pure in posizione di "mercenario", del gruppo politico del 22 ottobre; con la conseguente impossibilità di considerarlo, per ciò solo, un associato per delinquere. Ma una volta chiarito, come si è chiarito, che l'associazione per delinquere non va confusa con l'associazione politica, e deve invece ravvisarsi nella successiva intesa di finanziare il gruppo mediante il ricorso a delitti contro il patrimonio, è altrettanto chiaro che diviene irrilevante, ai fini della partecipazione al sodalizio criminoso, che l'adesione a detta intesa provenga dall'interno del gruppo, per i fini politici del medesimo ovvero dall'esterno, per motivi di lucro personale. Tale intesa prevedeva, come già accennato, e come d'altronde riconosciuto negli stessi motivi di gravame del Vandelli, la commissione di una serie indeterminata di delitti, e proprio in questo senso egli vi aderì (vol. V° fl. 367); talchè

non deve trarre in inganno - ai fini del suo dolo personale - il fatto che egli, essendo estraneo al gruppo politico, ed avendo partecipato al solo episodio Gadolla, fosse stato reclutato per l'organizzazione di quell'unico "colpo grosso". Fu solo l'insperato successo (soprattutto personale, come sembra) di tale colpo che consigliò il Vandelli a mettersi prudentemente in disparte; altrimenti avrebbe continuato a frequentare con gli altri associati l'appartamento di Vico Neve, appositamente locato, per mettere a punto altri disegni criminosi, secondo l'originario accordo, che costituisce anche il momento consumativo della sua partecipazione all'associazione.

Un terzo gruppo di imputati - Malagoli, Viel, Astara - si contraddistingue per la sua partecipazione (anche qui come si vedrà meglio in prosieguo) al solo episodio di rapina all'Istituto Case Popolari. Anche per essi pertanto si pone il problema se quella unica partecipazione sia o meno rivelatrice di partecipazione al programma criminoso dell'associazione per delinquere. Trattasi peraltro di problema di assai facile risoluzione, in quanto, una volta stabilita l'appartenenza degli imputati al gruppo 22 ottobre, ne consegue automaticamente che la loro partecipazione all'azione di gruppo è in funzione tale di tale loro appartenenza: con questa particolarità, che trattandosi di azione delittuosa rientrante nel programma di finanziamento del gruppo, anch'essi erano necessariamente partecipi di tale programma, oggetto della associazione per delinquere. E' appena il caso di puntualizzare che proprio il Malagoli non soltanto ammette di avere aderito, qualche tempo prima della nota riunione del 24 marzo 1971, al gruppo politico (vol. V fl. 172), ma altresì di avere appreso, nel corso di detta riunione, che il progettato "scippo" era necessario per "finanziare la propaganda politica e le altre necessità organizzative del gruppo" (id. fl. 165); sicchè, anche ammesso ch'egli ignorasse, pur prima di allora, la disponibilità dei propri compagni per tali azioni delittuose, è ovvio che, accettando di partecipare allo "scippo", aderiva nel contempo alla coesistenza di un programma criminoso accanto a quello politico: il che è sufficiente a renderlo partecipe anche della associazione per delinquere, secondo le linee in precedenza tracciate. Ragioni analoghe, a prescindere da ogni ulteriore risultanza processuale (non ultima il preliminare furto della Lambretta, commesso collettivamente, col furgone normalmente usato dal gruppo), valgono nei confronti del Viel e dell'Astara, pur essi presenti alla riunione; non senza considerare però che essi hanno presentato, in ordine alla imputazione in esame, motivi assolutamente generici, per nulla sviluppati neppure in sede di discussione orale.

Un ultimo gruppo di imputati - Gibelli, Marletti, Castello, Perissinotti - si differenzia dagli altri per la non partecipazione degli stessi ai delitti - programma dell'associazione per delinquere: il Gibelli perchè, dalle imputazioni connesse allo episodio di rapina all'Istituto Case Popolari, è stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto, e tale pronuncia va in questa sede confermata, come a suo tempo si dirà; il Marletti perchè, nei suoi confronti, la stessa pronuncia andrà bensì riformata, ma sotto forma di degradazione dell'imputazione di concorso in rapina in quella di favoreggiamento personale, e non altro; il Castello e il Perissinotti perchè, nei loro confronti, non è stata elevata alcuna imputazione di concorso nei delitti

voluti dalla associazione.

Questa particolare posizione non esime dalla indagine - attesa la già ricordata autonomia del reato di cui all'art. 416 C.P. rispetto ai delitti effettivamente commessi - se anche detti imputati abbiano nondimeno partecipato alla società per delinquere, legati agli altri dallo stesso vincolo e dallo stesso programma, come è stato loro contestato.

La questione, affrontata e risolta dai primi giudici in senso affermativo, sulla base della ritenuta appartenenza degli imputati di cui si tratta al gruppo 22 ottobre, viene riportata in discussione - dagli appelli di costoro, sulla base della contrapposta ragione della loro denegata appartenenza al gruppo medesimo.

Ritiene la Corte - richiamando quanto in precedenza esposto circa l'effettivo spazio che va riservato, nell'intera vicenda processuale, al reato di associazione per delinquere - che il criterio per decidere dell'appartenenza all'associazione non possa essere quello, o quello soltanto, dell'appartenenza al gruppo: quest'ultima cioè può bensì essere un elemento indiziante anche della prima, ma non decisiva al riguardo; al contrario, vi può essere partecipazione all'associazione senza un'effettiva appartenenza al gruppo. L'indagine deve essere piuttosto rivolta all'accertamento di una seria e concreta adesione del singolo al programma deliquenziale concepito in seno al gruppo, sì da poter ai esso singolo considerare parte integrante di quell'accordo per la commissione di una serie indeterminata di delitti (nella specie contro il patrimonio) che solo integra, al di là di ogni programma politico (anche di violenza sovversione), lo specifico reato di cui allo art. 416 C.P.

Così indirizzata l'indagine, osserva la Corte che la decisione dei primi giudici non regge ad una diligente disamina delle carte processuali, le quali offrono bensì, nei confronti del Gibelli, del Marletti e del Castello, un qualche elemento suscettibile di essere interpretato in senso accusatorio, ma insufficiente a fornire la certezza giudiziale di reità; mentre, nei confronti del Perissinotti, non esistono che indizi assolutamente vaghi e generici, inidonei a legittimare anche una pronuncia di dubbio.

Quanto al Gibelli, trattasi certamente di una figura di rilievo nel processo, non soltanto per la sua posizione sociale e culturale (ragioniere e funzionario di banca), ma anche per la sua posizione politica di anziano militante del P.C.I., investito come tale, fino al 1967, di responsabilità a livello direttivo (segretario di sezione), proprio nella zona (Stapliano, ove ha sede la sezione Mandoli a lui affidata) che doveva essere più tardi il luogo di nascita del gruppo 22 ottobre. Nel 1967 egli uscì da sinistra - per così dire - dalla sinistra ufficiale, e divenne uno dei più rigidi assertori della nuova linea del dissenso, del ritorno alla impostazione rivoluzionaria della lotta di classe, della critica al neo social-riformismo, al revisionismo, al sindacalismo tradizionale.

Non è difficile intuire, a chi scorra il materiale rinvenuto nella sua abitazione (scritti, lettere, stampati; vol. VII fascic. III), come attorno a lui siasi formata una fitta rete di interessi, di solidarietà, di amicizie, vecchie e nuove; com'egli sia divenuto una dei punti di riferimento di vitale importanza, nell'ambito della popolarissima zona nella quale era conosciuto, ai fini della

sensibilizzazione e della mobilitazione delle masse, nel fervore del nuovo filone maoista, teso alla distruzione violenta dello Stato borghese, e alla conquista immediata del potere da parte del proletariato.

Tutto ciò può giustificare l'attributo di ideologo del gruppo 22 ottobre, dato che da qualcuno al Gibelli, ma nel senso di ispiratore teorico, non di promotore di azioni pratiche; può giustificare l'entusiastico appellativo di "magnifico marxista italiano" attribuitogli dal Rossi, nel dedicare anche a lui il proprio manuale del guerrigliero; può far pensare a contatti da lui avuti, isolatamente o collettivamente, a Genova o nell'estremo Imperiese, sua terra di origine, dove anche attivo politicamente, con i componenti del gruppo, che quasi tutti conosceva personalmente: a giro compiuto insieme, a scambi di idee, a notizie ricevute sull'attività del movimento. Tutto ciò può essere vero, come è vero che il Gibelli, informato dal Rondelli che a Pigna vi era una casa di campagna in vendita, ne propose l'acquisto al Fiorani, il quale l'avrebbe adibita a rifugio per esercitazioni fisiche o paramilitari del gruppo; ma proprio per tale sua collocazione storica e politica, è illogico il pensare ch'egli uomo di pensiero più che di azione, abbia potuto entrare a far parte organica di un commando di guerriglieri, condizionati da fanatismo più che da fede politica, e indirizzati verso una cieca e irrazionale violenza, più che alla effettiva e unitaria preparazione delle masse alla rivoluzione.

La verità - l'unica verità che è dato trarre dalle risultanze processuali - è che il Gibelli conosceva l'esistenza del gruppo 22 ottobre, e mantenne con lo stesso rapporti non di effettiva collaborazione, ma di paternalistica comprensione, cercando ad un tempo di moderarne gli eccessi (come reiteratamente precisato dallo stesso Astara, che è stato l'unico a chiamarlo in causa), e di non alienarsene la considerazione e il rispetto.

Alla luce di tale atteggiamento vanno esaminati gli elementi, ai quali in precedenza si è accennato, maggiormente incidenti sull'imputazione di associazione a delinquere, e che consistono: nella dichiarazione, resa in istruttoria dall'Astara, secondo cui la rapina all'Istituto Case Popolari, prima ancora di essere concordata in casa del Malagoli, sarebbe stata deliberata in casa del Porcu, alla presenza del Gibelli (manifestatosi però personalmente contrario all'impresa); nella partecipazione dello stesso Gibelli, sempre riferita dall'Astara, alla riunione avvenuta in casa del Porcu la sera del 25 marzo, durante la quale si sarebbe fatto il consuntivo della impresa, andata fallita; nell'aiuto prestato nei giorni successivi, ancora a dire dell'Astara, dal Gibelli al Viel per farlo espatriare con passaporto falso.

La prima di dette circostanze, se vera, denoterebbe una sintomatica consapevolezza, da parte del Gibelli, dell'illecito programma di finanziamento adottato dal gruppo, e potrebbe acquistare con il concorso delle altre due, significato più grave di una semplice connivenza con gli associati per delinquere; ma essa è stata successivamente ritrattata dall'Astara, rivelatosi peraltro, sotto diversi profili, elemento della personalità estremamente labile e scarsamente attendibile; e non può lasciare pertanto, dietro di sè, che l'impronta del dubbio.

100

Anche la terza circostanza, quella relativa al passaporto falso procurato al Viel, è stata, se non ritrattata, sostanzialmente ridimensionata allo odierno dibattimento dall'Astara (dopo essere stata effettivamente travolta dalla generale ritrattazione operata da costui al dibattimento di primo grado), nel senso che essa sarebbe soltanto il frutto di un suo personale apprezzamento, sia pure fondato su dati obiettivi non privi di consistenza; tant'è che dalla relativa imputazione di falsità documentale dovranno, sia il Gibelli che il Viel, essere assolti, in riforma della impugnata sentenza, per insufficienza di prove.

Non rimane che la circostanza relativa alla presenza del Gibelli in casa del Porcu, insieme con i componenti del gruppo, e con la maggior parte di essi, la sera del 26 marzo: circostanza che l'Astara ha confermato, in un memoriale presentato a questa Corte (anche se al dibattimento ha tentato di farne ritrattazione), e che resiste all'alibi, generico e discutibile, offerto dall'interessato. Senonchè essa, nella perplessità generale che caratterizza la posizione del Gibelli, è scarsamente determinante ai fini di cui qui si discute, non potendosi escludere che la presenza dell'imputato in quella x casa ed in quel momento fosse dovuta, anzichè alla preoccupazione personale del consociato per delinquere, al richiamo morale di recare conforto e solidarietà, con x la propria parola e col proprio consiglio, ai giovani amici politici, resi sgomenti dall'accaduto.

Ben diverse da quella del Gibelli sono le figure del Marletti e del Castello, lavoratore portuale il primo e radiotecnico il secondo, i cui legami politici col gruppo 22 ottobre, incontestati in linea di fatto, non potevano verosimilmente tradursi che in atti di milizia guerrigliera: il che costituisce un primo generico indizio a loro carico in ordine al reato di associazione per delinquere, che di quel gruppo è espressione.

Altri più specifici indizi di reità sono costituiti: quanto al Marletti: dal fatto che, durante la riunione avvenuta presso il Malagoli la sera del 24 marzo, si prospettò, come riferito dal Sanguineti, la possibilità che esso Marletti (non presente però alla riunione) guidasse la macchina con la quale, secondo un primo progetto, si sarebbe dovuta compiere la rapina; dal fatto che anch'egli avrebbe preso parte alla riunione in casa del Porcu, la sera del 26 marzo; dal fatto, infine, che, come ammesso dallo stesso Marletti, fu lui che, qualche giorno dopo la rapina, dietro invito del Fiorani, spostò il furgone servito per il trasporto della Lambretta da piazza della Vittoria a Staglieno. Quanto al Castello: dal fatto della sua presenza # in casa del Porcu la sera del 26 marzo, riferito anche nei suoi confronti dall'Astara, ed al fatto della sua fuga all'estero, la mattina successiva.

Tali circostanze però non si prestano ad essere univocamente interpretate in termini di correità in associazione per delinquere, nel ristretto senso più volte illustrato, non essendo inconciliabili con la posizione di partenza dei due imputati, di una loro semplice e non qualificata paartenenza al gruppo politico.

Ad integrare l'indagine nei confronti del Marletti potrebbe valere il fatto, riferito dall'Astara nello interrogatorio reso al giudice istruttore il 24 novembre 1971, ch'egli avrebbe partecipato, una quindicina di giorni prima del 26 marzo, ad una riu-

nione in casa del Porcu, presenti il Rossi e il Fiorani, nel corso della quale costoro avrebbero detto che "era necessario iniziare a compiere qualche azione, naturalmente di carattere illecito, per procurarsi il denaro, dato che le casse della organizzazione erano piuttosto deboli..."; ma a condizione (poichè il Marletti nega codesto incontro) che sulle dichiarazioni dell'Astara si potesse fare sicuro affidamento, e che il Marletti si fosse mostrato consenziente alla proposta del Porcu, del Rossi, e del Fiorani, mentre, sul primo punto, è lecito quanto meno dubitare, attesa la generale ritrattazione fatta dall'Astara al dibattimento, e sopratutto il fatto che costui, pur avendo in questa sede ritrattato la precedente ritrattazione, ha ridimensionato tutta la sua originaria espositiva, senza più fare cenno all'~~xxx~~ episodio in questione; e sul secondo punto, stando pure all'originaria affermazione dell'Astara, il Marletti, lungi dal prestare il proprio consenso al compimento di reati contro il patrimonio, avrebbe abbandonato in segno di dissenso la riunione (v. fl. 288 retro). Non che quest'ultima precisazione, estesa ~~xxxx~~ dallo Astara anche a se stesso (e nondimeno egli partecipò addirittura alla rapina), possa svuotare di ogni contenuto il riferimento fatto alla persona del Marletti nella riunione del ~~XX~~ 24 marzo, ma, considerato che questi non venne per quella riunione neppure convocato, o quanto meno non vi si presentò, è sufficiente ad esprimere a sua volta il dubbio in ordine alla effettiva posizione (nota o meno nota ai compagni), da lui assunta, di fronte al programma deliquenziale incorporato in quello più propriamente politico del gruppo.

Circa poi la condotta tenuta ~~x~~ dal Marletti dopo la rapina, partecipando alla riunione in casa del Porcu, e prestandosi a ricondurre il furgone a Staglieno, nulla impedisce di poterla considerare, anzichè come rivelatrice - a posteriori - di una partecipazione all'associazione, come una semplice manifestazione di solidarietà di gruppo.

Analoga considerazione vale per il Castello, per quanto concerne la riunione in casa Porcu, senza che nulla di più qualificante possa desumersi dalla sua immediata fuga all'estero, ben giustificabile col fatto ch'egli, avendo partecipato (come si vedrà) agli attentati alla Ignis e alla Carrone del febbraio 1971, poteva e doveva ragionevolmente temere di essere in breve tempo raggiunto dai risultati delle indagini immediatamente sviluppatesi, anche su tale terreno, dopo l'arresto del Rossi e le perquisizioni operate presso di lui.

Venendo infine alla posizione del dott. Perissinotti, considerato dall'accusa il "medico-artificiere" del 22 ottobre, ritiene la Corte che sia assolutamente irrilevante l'indagine circa la sua ~~x~~ effettiva appartenenza al gruppo, anche se le convergenti risultanze della sua accertata ideologia politica (vol. V fl. 172 retro; vol. VI, fasc. 13, fl. 47), del precipitoso abbandono da parte sua, dopo l'arresto del Malagoli, della città e del posto di assistente neurologo che occupava presso i locali ospedali civili, e delle dichiarazioni rese dall'Astara, dal Sanguineti e dalla Caruso Margherita, lo facciano seriamente e fondatamente presumere. Ed invero, indipendentemente da quelli che in realtà

possano essere stati i suoi denunciati rapporti col 2 gruppo (ci tratterrà a parte, in seguito, delle imputazioni di concorso nei due attentati alla Ignis e alla Garrone elevate nei suoi confronti), non esiste in atti il più piccolo e lontano accenno ch'egli conoscesse, è tanto meno condividesse, l'attività deliquenziale di tipo comune alla quale si erano impegnati i suoi presunti compagni, quale mezzo a fine per il raggiungimento degli scopi politici. Ne consegue che non solo può essere confermata la pronuncia (di condanna) dei primi giudici, ma neppure può essere giustificato il dubbio in ordine alla responsabilità del Perissinotti per associazione a ~~finalità~~ delinquere, secondo l'impostazione data in questa sede a tale incriminazione.

Concludendo sul punto, l'affermazione di responsabilità per il titolo di cui alla sentenza impugnata, va confermata nei confronti del Rossi, Battaglia, Fiorani, Rinaldi, Vandelli, Malagoli, Viel ed Astara; non invece nei confronti del Gibelli, Marletti, Castello e Perissinotti, che vanno assolti, in riforma di detta sentenza: i primi tre per insufficienza di prove; il quarto per non aver commesso il fatto. L'affermazione di responsabilità va estesa al De Scisciolo e al Piccardo Giuseppe, nei cui confronti è mancata in primo grado una pronuncia di merito; mentre impregiudicate rimangono le posizioni di Sanguinetti e Maino, per effetto dell'avvenuta separazione dei giudizi. Nei confronti del Rossi e del Battaglia va mantenuta ferma la ipotesi contestata di cui all'art. 416 primo comma CP, in dipendenza della loro condizione di costituitori dell'associazione: la quale non solo è stato oggetto di doglianza nei rispettivi motivi di appello, ma resiste anche alla più ristretta configurazione data all'imputazione in questa sede, per la innegabile influenza che i fondatori del gruppo ebbero nella costituzione dell'associazione ad esso strumentale. Non pare al contrario che possa ripristinarsi, secondo quanto chiesto dal P.M., la ipotesi di cui all'art. 416 terzo comma nei confronti del Fiorani, esclusa dai primi giudici e ridotta a quella meno grave di cui al secondo comma: invero, le ragioni all'uopo addotte attengono, più che a una vera e propria attività dirigenziale del Fiorani, di cui in realtà non v'ha traccia apprezzabile in atti, alle funzioni di collegamento da lui svolte in occasione al sequestro Gadolla, e alla sua maggiore esperienza e preparazione in campo politico, rispetto ai compagni. Infine, deve mantenersi ferma, nei confronti del Rossi, del Battaglia, del Fiorani, del Malagoli, del Viel e dell'Astara, nonchè del De Scisciolo, la contestata aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma: invero, nonostante la esclusione, dal novero degli associati, del Gibelli, del Marletti, del Castello e del Perissinotti, e la limitazione della partecipazione dei Rinaldi e del Vandelli ad epoca anteriore all'ingresso del Malagoli, del Viel e dell'Astara (come ritenuto dai primi giudici), va rilevato: che, pur essendosi separati i giudizi nei confronti del Sanguinetti e del Maino, non può obliterarsi di ricomprendere anche costoro - ~~incidenter~~ incidenter tantum - tra gli associati, in base alle ragioni già esposte per identiche posizioni processuali; che, pur essendo - il

De Sciscíolo, il Maino e il Piccardo - implicati soltanto nell'episodio Gadolla, al pari del Rinaldi e del Vandelli, non può tuttavia ritenersi ch'essi abbiano, al pari di costoro (allontanatisi addirittura da Genova), receduto dalla associazione, ma secondo quanto è dato desumere dalle odierne dichiarazioni del De Sciscíolo (dib. appello fl. 120) (le quali anzi coinvolgerebbero anche il Rinaldi), e tenuto anche conto che l'acquisto della macelleria da parte dello stesso De Sciscíolo e del Piccardo avrebbe avuto lo scopo di assicurare al gruppo "una realtà continua, evitando così altre imprese tipicamente criminali" (v. cit. memoriale di De Sciscíolo a vol. V fl. 480); che pertanto, considerando come costantemente presenti nell'associazione - oltre al Rossi, al Battaglia e al Fiorani - anche il Sanguinetti, il De Sciscíolo, il Maino e il Piccardo, il numero minimo di dieci persone, richiesto ai fini dell'aggravante, non venne mai meno.

Passando alla trattazione degli appelli concernenti il cosidetto "episodio Gadolla" (imputazioni da 2 a 6 della rubrica), osserva la Corte che l'appello del P.M. investe soltanto la posizione del Sanguinetti, incriminato a titolo di ricettazione della somma di lire 350.000 provenienti dal prezzo del riscatto del sequestrato, e come tale assolto in primo grado per insufficienza di prove. Poichè, peraltro, nei confronti del Sanguinetti, il procedimento è stato separato, il relativo appello - sia del P.M. che dello stesso imputato - esula dai limiti del presente giudizio, e dovrà essere trattato a parte. In situazione identica si trova il coimputato Maino, per quanto concerne l'appello da lui proposto avverso la pronuncia di condanna per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione.

Degli altri imputati, solo il Rinaldi, il Fiorani e il Battaglia, contestano la loro partecipazione al sequestro, come ritenuta dai primi giudici, e chiedono sul punto la riforma della sentenza appellata, con la loro assoluzione; mentre il Vandelli, il Rossi, il De Sciscíolo e il Piccardo Giuseppe, correnti con le confessioni a suo tempo rese, si sono acquietati alla pronuncia di responsabilità, e limitano le loro doglianze alla mancata concessione di attenuanti o alla eccessività della pena.

Ciò premesso, e riservando alla più appropriata sede conclusiva l'esame delle singole posizioni dei responsabili di fronte alle singole imputazioni, osserva la Corte, ai fini più generali che qui interessano, che l'appello del Rinaldi, del Fiorani e del Battaglia, per quanto concerne la loro protestata estraneità al fatto Gadolla, è infondato, e va disatteso.

Quanto al Rinaldi, la prova della sua responsabilità traspare chiaramente, come bene evidenziato dai primi giudici, dalle sue stesse ammissioni: di avere egli introdotto nel gruppo il "mercenario" Vandelli, che sarà l'organizzatore del colpo; di avere presenziato alla riunione di Vico Neve, nel corso della quale il Vandelli distribuì, a ciascuno dei compartecipi, i singoli incarichi; di essere stato tenuto al corrente, nei giorni del sequestro, sulle modalità di esso, e sulle relative operazioni compiute dai compagni; di essere stato informato, la domenica 11 ottobre, del buon esito dell'impresa; di essersi infine recato a Livorno, dietro invito del Vandelli, insieme col Maino e col Piccardo, a prelevare il prezzo del riscatto; di avere portato

il denaro nella propria abitazione qui a Genova, e di aver partecipato alla spartizione del medesimo.

Il Rinaldi fu bensì il primo, con tali dichiarazioni, a rivelare la trama della criminosa impresa; ma ciò non avvenne spontaneamente, bensì a seguito di capitolazione cui fu costretto dalle contestazioni del giudice istruttore, in ordine al suo intervento nell'acquisto della macelleria di Via delle Grazie, e alle girate opposte sui quattro assegni circolari, emessi a favore del Rossi e del Piccardo, e consegnati al venditore a titolo di acconto (v. interr. 14 aprile 1971 vol. V, fl. 413 segg.). Non può pertanto il Rinaldi pretendere di essere creduto quando si attribuisce il merito di "avere buttato a gambe all'aria una banda di delinquenti, ladri, vigliacchi, che in nome del marxismo-leninismo ne hanno combinato di tutti i colori..." (dal memoriale del 3 febbraio 1972, vol. V fl. 442); quando afferma: "Non ritengo di avere confessato, ma di avere denunciato la più bestiale banda avventuriera...." (id); quando tenta di avvallare, con la falsa maschera del giustiziere, l'assunto di essere rimasto, contro ogni apparenza, estraneo sia all'ideazione che all'esecuzione del reato.

Se codesto assunto fosse vero, se realmente egli fosse, per un oscuro moto di resipiscenza del suo animo, o per "paura" (vol. V fl. 430 retro), opposto al progetto criminoso, pur dopo avere approvato l'illecito sistema di finanziamento (id), e "portato" nel gruppo - per utilizzarlo a questo scopo e non per ritenuta comunanza di ideali politici (v. De Scisciolo a vol. V fl. 479 retro, e Fivrani a vol. V fl. 103 retro) - il Vandelli; se tutto ciò fosse vero, ed egli fosse stato, per tale suo atteggiamento, censurato ed insultato (fl. 416 e 430 retro), non si comprenderebbe per quale ragione avrebbe dovuto essere tenuto al corrente dell'andamento, e poi del buon esito dell'impresa; perchè proprio a lui il Vandelli avrebbe dovuto telefonare per convocarlo a Livorno, e consegnargli la parte di denaro messa a disposizione del gruppo; perchè egli avrebbe potuto recarvisi, a ~~rintracciare~~ riallacciare le interrotte complicità. Soprattutto non si comprenderebbe lo sdegno da lui provato, come riferito in tutti i suoi interrogatori e memoriali, al constatare che, contrariamente a quanto "era stato detto prima del ratto " (fl. 421) e cioè dover essere il denaro affidato a una a a due persone soltanto del comitato, era stata pretesa ed imposta la spartizione in parti uguali: sdegno tuttavia che non gli aveva impedito di partecipare - lui stesso - alla spartizione, e di separarsi dal gruppo.

Le stesse dichiarazioni rese dal Rinaldi - pertanto - non possono essere interpretate che in senso confessorio, o autoaccusatorio. Ma a sventare il suo assurdo e puerile tentativo di deviare tale interpretazione, dal suo alveo naturale del concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione, verso quello, ben più ristretto, della ricettazione, concorrono le convergenti chiamate in correità del Vandelli e del Maino, i quali indicano nel Rinaldi uno dei diretti compartecipi del piano criminoso, sia nella fase ideativa che in quella esecutiva. In particolare, secondo quanto

dichiarato dal Vandelli e dal

dichiarato dal Vandelli e dal Maino, il Rinaldi aveva ricevuto l'incarico di partecipare alla riscossione del prezzo del riscatto, che sarebbe dovuta avvenire nei pressi di Zinola, lungo l'autostrada Genova-Savona; e a tal uopo il Vandelli precisa di essersi incontrato, nella giornata del 7 ottobre, nei pressi dell'ospedale Galliera, proprio col Rinaldi e col De Scisciolo, per concordare la modalità della operazione, andata poi fallita a causa dell'alluvione.

E' troppo poco dire, per smentire tali chiamate di correo, che il Vandelli e Maino avrebbero - come si legge nei motivi di gravame - accusato Rinaldi per ritorsione e per reazione alle accuse precedentemente mosse da quest'ultimo contro di loro. E ciò perchè non risulta affatto che il Vandelli e Maino siano stati sollecitati a rendere le loro dichiarazioni dalle accuse del Rinaldi; perchè non hanno risparmiato, in tali dichiarazioni, neppure se stessi; perchè non hanno esitato a chiamare in correità anche Rossi, Battaglia, De Scisciolo, Fiorani e Piccardo, che non avevano mai fatto i loro nomi. Ma non è superfluo ricordare, ad ogni buon fine, che alle chiamate di correo del Vandelli e del Maino si è aggiunta, proprio in questa sede, quella del De Scisciolo, il quale ha confermato di essersi effettivamente incontrato, il 7 ottobre, col Vandelli, nei pressi dell'ospedale Galliera, in compagnia del Rinaldi (dibat. appello fl. 57).

Quest'ultima circostanza, che inutilmente il Rinaldi aveva tentato di negare anche in sede di confronto col Vandelli (vol. V fl. 434, 435), spiega la ragione per la quale proprio al Rinaldi il Vandelli si rivolse per telefono, la mattina dell'8 ottobre, per conoscere i motivi del mancato incontro della sera precedente; nè a smentire sul punto il Vandelli vale la pretesa interruzione delle linee telefoniche a causa dell'alluvione, giacchè questa, che la sera del 7 aveva devastato la zona di Sestri e Voltri, si abbattè su Genova-centro, come tutti ricordano, soltanto il pomeriggio dell'8 ottobre.

La pronuncia di responsabilità del Rinaldi in ordine all'imputazione di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione va pertanto confermata. Con essa va confermata anche la analoga pronuncia relativa alle connesse contravvenzioni di concorso in detenzione e porto abusivo di armi, essendo incontestato che in occasione del sequestro alcuni degli imputati erano armati (v. dep. Gadolla dibat.to I° grado fl. 170), e risultando inoltre, dalle dichiarazioni del Vandelli, che erano stati presi accordi per recarsi armati anche a riscuotere il prezzo del riscatto (vol. V, fl. 357 retro).

Ma l'acquisita certezza della partecipazione del Rinaldi al criminoso episodio è di rilevante importanza anche ai fini della prova della responsabilità del Battaglia e del Fiorani, entrambi colpiti dalle stesse chiamate di correo del Vandelli e del Maino, e inoltre dalla chiamata di esso Rinaldi. Infatti, una volta accertata che Vandelli e Maino hanno detto il vero nel chiamare in correità il Rinaldi, non si comprenda per quale ragione avrebbero dovuto mentire nei confronti del Battaglia e del Fiorani; nè si comprende la ragione p.a. - una volta accertato che il Rinaldi partecipò effettivamente all'episodio, ed era quindi in grado di individuare le singole responsabilità - per la quale avrebbe dovuto dire il vero nel chiamare in causa il Rossi, il Vandelli, il De Scisci

lo e il Piccardo, resisi tutti pienamente confessi, e mentire - anche lui - proprio e soltanto nei confronti del Battaglia e del Fiorani.

Secondo le convergenti dichiarazioni del Vandelli e del Rinaldi, sia il Battaglia che il Fiorani parteciparono in Vico Neve all'approvazione del progetto criminoso, nella loro qualità di componenti del gruppo 22 ottobre; e sul punto, che di per sè solo sarebbe determinante ai fini della compartecipazione criminosa ex art. 110 C.P., le difese sia del Battaglia che del Fiorani ~~[illegible]~~ tacciono. Solo quest'ultima pretende di confutare la risultanza, attraverso l'asserita impossibilità del Fiorani di trovarsi alla riunione a causa dei suoi impegni di lavoro, che talvolta si protraevano fino a tarda ora della sera; ma l'argomento è privo di pregio, perchè non si conoscono con esattezza le circostanze temporali dell'avvenuta deliberazione (maturata peraltro gradualmente, attraverso successivi contatti e scambi di idee: vol. V fl. 352; si pensi che il Maino, ricoverato in ospedale il 28 settembre, era già a conoscenza, in linea di massima, che il suo incarico, al momento della esecuzione, sarebbe stato quello di rimanere a custodia del sequestrato: vol. V fl. 557), e manca pertanto la promessa maggiore del sillogismo.

Il Battaglia partecipò poi, secondo le concordi dichiarazioni del Vandelli, del Rinaldi e del Maino, alla materiale esecuzione del ratto, la sera del 5 ottobre, e all'accompagnamento del Gadolla a Monte Bue; tornando subito dopo in città col De Scisciolo, e presentandosi regolarmente la mattina successiva al suo lavoro, alle Istituto Case Popolari di via Castello.

La circostanza è fatta oggetto di critica, della difesa, sia per l'asserita inattendibilità dei chiamati in correità (il Vandelli per la sua"equivoca personalità" il Rinaldi e il Maino, perchè non riferiscono di scienza propria ma per sentito dire), sia per l'impossibilità nella quale il Battaglia si sarebbe trovato, la mattina del 6 ottobre, di presentarsi in orario al proprio lavoro, per mancanza materiale di tempo. Tale critica però non regge, nè sotto il primo nè sotto il secondo profilo. Non sotto il primo profilo, perchè la migliore garanzia di attendibilità della triplice chiamata di correo consiste proprio nella convergenza delle diverse fonti d'informazione (Vandelli riferisce di scienza propria; il Maino ciò che ha appreso da Sanguineti; Rinaldi ciò che ha appreso da Fiorani); e perchè non è sufficiente, a distruggere tale pluralità d'informazioni, il muro di omertà levatosi a protezione del Battaglia, costituito dal silenzio del Rossi e del Piccardo (i quali non intendono rivelare i nomi dei loro compagni), e dell'ambiguo diniego del De Scisciolo (verb. dib.to I° grado, fl. 130), il quale molto più avrebbe giovato al coimputato se facendo il nome del quarto correo ("...poi tornai indietro con una altra persona di cui non voglio fare il nome"), se questo effettivamente non fosse stato il Battaglia. Non regge - la critica della difesa - sotto il secondo profilo perchè parte della errata promessa che il Battaglia sarebbe dovuto ripartire da monte Bue, per rientrare a Genova, "quando era già chiaro", ripercorrendo a piedi, sia pure in discesa, un lungo tratto di strada di montagna

(coperto alla andata in circa un'ora e mezza), e quindi in macchina, insieme col De Scisciolo, un centinaio di chilometri; mentre la realtà, come chiaramente emerge dalle reiterate dichiarazioni di Sergio Gadolla, è diversa: partiti da Genova verso le 23,30, rapitori e rapito (escluso il Vandelli, sceso a Sturla) percorsero in macchina circa cento chilometri, impiegando circa due ore; indi, due dei tre accompagnatori del Gadolla proseguirono a piedi, insieme con costui, per circa un'ora e mezza (lasciando evidentemente in macchina il terzo compagno); a questo punto (e potevano dunque essere tra le due e le tre della notte) uno solo dei due (il Rossi) rimase in compagnia del Gadolla (vol. II fasc. III, sette-fasc. XXX II, fl. 2, 13 retro, 30 retro; verb. dib. I° grado, fl. 168 retro) e dovette faticare fino all'alba per rintracciare il Piccardo che li attendeva nella predisposta"tana"; mentre l'altro (il Battaglia) tornò indietro e raggiunse il De Scisciolo, rientrando con lui a Genova, dove ebbe tutto il tempo per ristorarsi, rassettarsi e presentarsi normalmente al lavoro. Sicchè l'argomento è controproducente, perchè fornisce la riprova proprio di ciò che dovrebbe confutare.

Un altro elemento a carico del Battaglia, relativo ancora alla sua partecipazione alla fase esecutiva del reato, è contenuto nelle dichiarazioni del Vandelli e del Maino; ed è quello relativo al viaggio da lui compiuto , insieme col Rinaldi e col De Scisciolo, la sera del 7 ottobre, da Genova in direzione di Savona, per ivi incontrare il Vandelli, e insieme recarsi nel luogo convenuto per la riscossione del prezzo del riscatto: viaggio interrotto - come è noto - in quel di Voltri, a causa dell'alluvione. Per confutare tale elemento accusatorio la difesa del Battaglia non trova di meglio che citare un brano delle dichiarazioni dibattimentali del Vandelli, nel quale costui, facendo specifico riferimento all'incontro preparatorio dell'operazione, avvenuto col De Scisciolo e col Rinaldi davanti allo ospedale Galliera, non fa il nome di Battaglia (verb. dibatt.tà I° grado fl. 163); ma è chiaro che detto brano va coordinato con le altre innumerevoli rievocazioni dell'episodio fatto dal Vandelli, nelle quali il Battaglia (pur non presente allo incontro di cui sopra) viene indicato come terzo complice designato dall'operazione, con lo specifico ruolo di noleggiatore e conducente dell'auto rimasta bloccata dalla alluvione (vol. V fl. 348, 357 retro, 360 retro, 369; verb. dib. I° grado fl. 160); nonchè con le dichiarazioni del Maino, che riferisce la circostanza come appresa dallo stesso Battaglia (vol. V fl. 557). Ma la difesa di costui, non paga, si pone e propone una serie di interrogativi che vorrebbero contrapporre al linguaggio dei fatti, per invalidarne la forza probante, quella della logica, e ottengono invece l'effetto contrario, per la puntuale risposta che trovano nelle carte processuali: come spiegare la necessità di più operatori per riscuotere il prezzo del riscatto, se poi il Vandelli farà tutto da solo? con l'ovvia cautela che operazioni del genere esigono sempre, salvo il ricorso all'audacia di fronte all'imprevisto, come nel caso attuale. Per quale ragione De Scisciolo, Battaglia, Maino e Rinaldi avrebbero dovuto portarsi a Savona, prima di raggiungere il luogo prestabilito per la ricezione del denaro? = per rilevarvi il Vandelli, che

dirigeva l'operazione, e raggiungere insieme con lui il luogo predetto, anche a scanso di equivoci e malintesi, in relazione alla individuazione del luogo medesimo. Perchè il Battaglia avrebbe dovuto prendere a noleggio un'altra auto, anzichè utilizzare quella già noleggiata dal De Scisciolo per il rapimento?= perchè a parte la maggiore capienza e velocità della 125 rispetto alla 128, il De Scisciolo, timoroso che il tipo di autovettura usata per il rapimento fosse stato dal Gadolla riconosciuto (vol. V fl. 357) si era affrettato a ricomsegnare la 128 alla ditta Nert fin dalle ore 8,25 di quel giorno 7 ottobre, e quindi prima dell'incontro davanti all'Ospedale Galliera (vol. III fasc. VI fl. 8 segg.).

Perchè infine il Battaglia avrebbe dovuto "impantanarsi" a causa dell'alluvione, mentre l'auto della Gadolla riuscì a percorrere la stessa strada senza incidenti?= perchè così accadde, in quella tragica sera, a tutti coloro che non arrivarono a tempo a superare la barriera di Voltri, divenuta a un dato momento invalicabile, sia lungo l'Autostrada che lungo l'Aurelia.

Alla luce di tali premesse è fin troppo evidente come non possa darsi credito alla gratuita versione offerta dal Battaglia a giustificazione dell'accertata sua presenza nella zona colpita dall'alluvione, la sera del 7 ottobre, a bordo di una 125 presa a noleggio dalla ditta Ferretti di via Multa (vol. III fasc. III fl. 2, 3): quella dell'avventura galante (con una donna non intesa nominare) non potuta portare a termine a causa delle sopravvenute proibitive condizioni del tempo. A parte la considerazione che in tal caso il Battaglia sarebbe stato solo (come in effetti egli assume), e non avrebbe il giorno dopo, telefonando alla ditta noleggiatrice, accennato ad altre persone che si trovavano con lui ("Abbiamo dovuto adoperarci perchè la macchina non finisse in mare": dep. Ferretti cit. fol. 3 fasc. III vol. III), rimarrebbe inspiegabile - come già osservato dai primi giudici - la conoscenza dell'episodio da parte del Vandelli, che ne fece menzione fin dal suo primo interrogatorio. Inidonee appare al riguardo l'argomento addotto in replica dalla difesa del Battaglia, secondo cui "non è difficile supporre che il Vandelli, attraverso i rapporti della vicenda, possa avere appreso della disavventura del Battaglia con l'auto nella serata dell'alluvione": ma come, se il Vandelli, secondo quanto costantemente affermato, ed ancora oggi ribadito dal Battaglia , neppure conosceva costui? (vol. V fl. 77; verb. dib. I° grado fl. 105 retro; verb. dib. appello fol. 51 retro).

Anche nei confronti del Fiorani le chiamate di correo del Vandelli, del Maino e del Rinaldi si estendono alla fase ideativa a quella esecutiva del reato, con la specifica attribuzione al coimputato delle indispensabili funzioni di coordinamento e di collegamento delle varie attività, al fine del buon esito della complessa operazione criminosa. Ed in effetti fu da lui che Vandelli e Rinaldi ricevettero, la mattina del 6 ottobre, assicurazione dell'avvenuto trasferimento del Gadolla nel luogo

convenuto (vol. V fl. 357, 417), con la precisazione persino, fornita al Vandelli, che al giovane erano state date, durante la salita in montagna, un paio di calze di lana, perchè si riparasse dal freddo: la circostanza, riferita dal Vandelli alla madre del sequestrato, nel corso delle intraprese trattative telefoniche per il pagamento del riscatto (vol. II fasc. III sottofasc. III fl. 2), non poteva essere nota, in quel momento, che al Battaglia, che ne era stata testimone (v. citat. dep. di Sergio Gadolia); ond'è che al Fiorani avevano fatto capo, appena tornati dalla loro"missione" il Battaglia e il De Scisciolo, per dargli relazione della medesima, Fu al Fiorani che si rivolse il Piccardo Giuseppe la sera dell'8 ottobre quando, non avendo più avuto notizie dei complici (notizie che avrebbero dovuto pervenirgli attraverso l'apparecchio rice-trasmittente in suo possesso, e più tardi rinvenuto dagli inquirenti sul monte Due, come già riferito in narrativa: nè sembra che per caso apparecchi del genere siano stati rinvenuti anche - e soltanto - nell'abitazione del Fiorani), scese dalla montagna (lasciando temporaneamente il Gadolla in custodia del solo Rossi) e venne personalmente a Genova, per far presenti la precarietà e ~~l'indilazionabilità~~ l'indilazionabilità della situazione; quivi il Fiorani lo informò delle sopravvenute difficoltà dovute all'alluvione, e lo convinse a ritornare alla "tana", dopo averlo ~~rifat~~ rifocillato e rincuorato, facendolo riaccompagnare in macchina nella Val D'Aveto (vol. V fl. 431, dib. app. 111 retro). Fu infine il Fiorani che il pomeriggio del 10 ottobre inviò il Maino (dimesso dall'ospedale due giorni prima) a monte Due, a rilevare il sequestrato Gadolla (rilasciato in serata in quel di Rezzoaglio) e i suoi due custodi, Rossi e Piccardo (vol. V fl. 419), dopo avere appreso l'avvenuto pagamento del prezzo del riscatto.

A sostegno dei propri dinieghi, in ordine a codesta sua attività di "commissario politico" (quale è stata definita dal Vandelli), il ~~M~~ Fiorani allega, ancora una volta i propri impegni lavorativi, i quali gliene avrebbero tolto la materiale possibilità. L'argomento, però, neppure in questo caso regge, in quanto i predetti impegni si protraevano dalle 8 alle 12 e dalle ~~XX~~ 13,30 alle 17,30 (vol. III, fasc. IV fl. 2 retro), e comunque, in caso di straordinario, non oltre le ~~XX~~ 19,40 ~~xxx~~ (id. fl. 8 retro); e consentivano quindi al Fiorani - a prescindere pur sempre dalla possibilità di brevi contatti con l'esterno anche dal proprio posto di lavoro, nonchè dal fatto che egli rimase assente dal lavoro la intera giornata del 9 ottobre (ibidem) - sufficienti margini di disponibilità, sia di prima mattina che durante l'interruzione meridiana che la sera, per affari privati. Potrà anche escludersi che il 6 ottobre - risultando che il Fiorani lavorò quel giorno, presso la officina Macciò e Piaggio, dieci ore (ibidem fl. 8), e dunque, presumibilmente, dalle 8 alle 12 e dalle 13,30 alle 19,30 - egli abbia potuto incontrare il Rinaldi a Staglieno intorno alle ore 10 - 10,30; ma il particolare, ~~riff~~ riferito da questo ultimo, a distanza di oltre due anni (dib. I° grado fl. 153 retro), non esclude che l'incontro sia effettivamente avvenuto,

e in altra ora o, per avventura, nella stessa officina di Macciò e Piaggio (circostanza questa ultima che il Rinaldi avrebbe avuto, ovviamente, interesse a tacere, per rimanere coerente alla propria tesi difensiva). Mentre, per quanto riguarda l'incontro del Fiorani col Piccardo la sera dell'8 ottobre, lo stesso rimane completamente avvincolato dagli orari di lavoro di esso Fiorani, essendo il Piccardo arrivato a Genova intorno alle ore 21,30 (vol. V, fl. 545 retro), quando il primo, che quel pomeriggio aveva eseguito delle riparazioni in casa del Dott. Piaggio, doveva da tempo essere rientrato nella propria abitazione (anche le ~~piccole~~ piogge alluvionali dalle prime ore pomeridiane erano cessate da diverse ore).

A proposito dell'incontro Fiorani-Piccardo, testè ricordato, e ~~xxx~~ dall'invio del Maino, sempre da parte del Fiorani, a monte Bue, nella giornata del 10 ottobre, è doveroso registrare il tentativo di spiegazione del coimputato fatto al dibattimento del De Scisciolo, assumendo di essersi lui (e non il Fiorani) incontrato col Piccardo, in quel di Stagliono, la sera dell'~~8~~ 8 ottobre (dib. app. fl. 56 retro), e di essersi lui (e non il Maino) recato il 10 ottobre a monte Bue a rilevare il Rossi, il Piccardo ed il Sergio Cadolla (dib. I° grado fl. 131, dib. app. fl. 56). Tale tentativo, appoggiato esplicitamente, in questa sede, dal Piccardo (dib. app. fl. 67 retro), e sostenuto dalle ritrattazioni e dai dinieghi del Maino (dib. I° grado fl. 132 retro), non può - peraltro - trovare cittadinanza in causa, perchè gratuito e contraddetto da altre risultanze processuali. Sotto il primo profilo, è ovvio che le dichiarazioni rese - troppo a buon mercato - dal De Sciscio lo, già pienamente confesso di aver partecipato al sequestro, non possono prevalere su quelle - di gran lunga più responsabili - del Rinaldi, coincidenti col ruolo ricoperto nella vicenda del Fiorani, secondo le concorrenti dichiarazioni del Vandelli e del Maino; ed è altresì ovvio che la ritrattazione fatta, sul punto, da quest'ultima va disattesa, per la risibile giustificazione che ne ha dato (lo stato di "allucinazione" in cui si sarebbe trovato in occasione del suo primo interrogatorio in Belgio; dove però non aveva esitato a trincerarsi in un primo tempo nel silenzio, decidendosi in un secondo tempo a parlare per una ragione ben precisa e sorretta da logica inoccepibile: "Dopo aver ricevuto lettura delle dichiarazioni di Sanguineti, ~~xxx~~ mi sento liberato dall'obbligo di tacere, perchè non avrei creduto che Sanguineti si sarebbe comportato in maniera così inqualificabile a mio riguardo e riguardo agli altri membri del gruppo": vol. V fl. 548); così come va disattesa il Piccardo, al quale nulla impediva di dare il proprio appoggio al Fiorani, riversando sul De Scisciolo le relative responsabilità, fin dal dibattimento di primo grado, anzichè trincerarsi nell'anodino rifiuto di fare il nome dei propri correi (dib. I° grado fl. 133 retro). Sotto il ~~xxx~~ secondo profilo, non va dimenticato che la stessa sera dell'8 ottobre in cui il Piccardo venne a Genova, il cognato della Cadolla, Tosca Aldo, a seguito di istruzioni telefoniche ricevute il pomeriggio, ritornò col denaro lungo l'autostrada Sa-

vona-Vado (vol. II fasc. III sottofasc. III fl. 17, 25), e che, secondo notizie successivamente pervenute al Vandelli, si sarebbero colà recati, senza riuscire a concludere l'incontro, il Rinaldi, il De Seisciolo e il Battaglia, verosimilmente autori di separate iniziative per la riscossione del prezzo del riscatto, dopo il fallito tentativo della sera precedente (vol. V fl. 358 retro, 361; dib. I° grado fl. 163 retro): con la conseguenza che il De Seisciolo non avrebbe potuto trovarsi quella sera a Staglieno, nelle ore indicate dal Piccardo, ma solo più tardi, a notte inoltrata, e solo allora avrebbe potuto, recandosi a"rapporto"dal Fiorani, ricevere da costui l'incarico di ricondurre in montagna il Piccardo (il quale effettivamente giunse alla "tenda" di monte Bue alle 5,30 del mattino: vol. V fl. 646). Nè va dimenticato che il pomeriggio del 10 ottobre, secondo quanto risulta documentato in atti, il De Seisciolo avrebbe dovuto trovarsi al lavoro, presso l'Azienda Trasporti funebri (vol. III fasc. VI fl. 6, 7), e quindi impossibilitato a recarsi nella Val D'Aveto, a rilevarvi il Gadolla e i suoi custodi; e che comunque, se non è da escludere che siasi allontanato dal lavoro - come egli assume (dib. app. fl. 56 retro) - verso le ore 16, pregando altro collega di "timbrare" per lui il suo "cartellino", non è neppure da escludere che l'incarico di recarsi in Val D'Aveto (se effettivamente sia stato lui a recarvisi e non il Maino) gli sia stato dato dal Fiorani; con la conseguenza che l'indicazione di questa ultimo - come implicato nella operazione di rilascio del sequestrato - risulterebbe valida, nel quadro delle sue ridette dunzioni di "commissario politico".

Infine la chiamata di correo del Rinaldi e del Maino, nei confronti del Battaglia e del Fiorani, comprendono anche l'indicazione di costoro quali partecipi alla spartizione del bottino; e trovano riscontro, sotto tale profilo, anche nelle dichiarazioni rese dal Sanguineti in carcere, il 26 ottobre 1971: "Debbo affermare, per quanto mi risulta, che una parte della somma pervenuta ai componenti del gruppo (mi riferisce precisamente al Rossi, al Battaglia, ed al Fiorani) sia stata invece destinata alla soddisfazione delle esigenze del gruppo politico, per consentirne l'esistenza e il progredire, nonchè per raggiungere gli scopi rivoluzionari prefissisi..... Questo lo so perchè mi è stato detto, successivamente, dai miei compagni...."; dichiarazioni che il Sanguineti ha tentato bensì, al dibattimento, di ritrattare, ma senza fornire adeguate giustificazioni (dib. I° grado, fl. 112).

Il Battaglia, che in periodo istruttorio si è sempre mantenuto sulla più stretta negativa, e al dibattimento di primo grado si è più semplicemente rifiutato di rispondere alla domanda se aveva partecipato al sequestro di Gadolla (dib. I° grado fl. 106), ha ulteriormente ammorbidito, in questa sede, il proprio atteggiamento, ammettendo - come già accennato in relazione all'imputazione di associazione per delinquere - di

aver partecipato in casa di Rinaldi alla spartizione di una rilevante somma di denaro, da lui ritenuta proveniente da una non meglie precisata "avvenzione" e destinata a finalità di propoganda.

Sull'assurdità di tale assunto - che si squalifica da solo - ritiene la Corte non sia il caso di indugiare, dovendosi piuttosto interpretare - la dichiarazione del Battaglia - come un estremo tentativo differenziare la propria posizione da quella di altri che più di lui profittarono del reato a scopo di lucro personale; dal che può anche darglisi atto, se è vero (come da lui affermato, e come già precisato dallo stesso Rinaldi) che egli, dopo qualche giorno, restituì ai compagni la propria quota, senza però che la circostanza possa annullare e diminuire la sua penale responsabilità a titolo di concorso nel reato.

Il Fiorani rimane così solo a negare di avere partecipato alla spartizione di bottino del sequestro Gadolla. Ma ad ulteriore conforto delle contrarie dichiarazioni del Rinaldi e del Maino, e delle indicazioni del Sanguineti, non è superfluo ricordare come, nel dicembre 1970, egli abbia abbandonato, senza giustificato motivo, il proprio posto di lavoro, tanto da dover essere licenziato (vol. III fasc. IV fl. 2 retro); e come, pur essendo rimasto disoccupato, abbia acquistato, nello stesso torno di tempo, la casa di campagna di Pigna. Tali suoi comportamenti sono dimostrativi di un improvviso benessere, del quale il Fiorani non ha saputo fornire alcuna valida spiegazione, e sulla cui provenienza dalla compartecipazione agli utili dello affare Gadolla non possono esservi dubbi, se si abbia presente il quadro complessivo delle risultanze di causa. A suffragare detto convincimento (il quale non esclude, ovviamente, che anche il Fiorani abbia destinato parte della propria quota alle esigenze del gruppo del quale faceva parte) concorrono e la copertura che lo imputato ha tentato di darsi, nell'acquisto della casa di Pigna, intentando la medesima alla propria convivente Meloni, e il fatto che il relativo prezzo (frutto, a dire della donna, di risparmi di anni, inspiegabilmente però conservati in ~~xxxxx~~ casa, anzichè essere depositati in una banca o in un ufficio postale) venne versato interamente in banconote delle stesso taglio (lire 10.000) di quelle usate per il pagamento del riscatto di Gadolla (vol. VII fasc. III fl. 78-80 segg.).

Nè la partecipazione alla spartizione del bottino può nella specie essere considerata - come si sostiene nei motivi di gravame del Fiorani - attività di semplice ricettazione, anzichè di concorso nel reato, in quanto non solo non v'ha ragione di ~~xxx~~ scindere in tal senso le dichiarazioni del Rinaldi e del Maino, che ne costituiscono la base probatoria fondamentale, ma la stessa vanno - per le ragioni già esposte - accolte nella loro integralità. Ricondotta nell'ambito unitario di tale prospettiva, nella quale convergono anche le dichiarazioni del Vandelli, la presenza del Fiorani - come d'altronde quella del Battaglia - in casa del Rinaldi al mo-

mento della spartizione del prezzo del riscatto, non può configurarsi che come la fase terminale della partecipazione all'intero iter delittuoso, a partire dalle riunioni preparatorie del sequestro di un mese addietro.

Sicchè, concludendo, la pronuncia di responsabilità a titolo di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione va confermata - oltre che nei confronti del Rinaldi - anche nei confronti degli altri due appellanti, Battaglia e Fiorani-

Sostiene con motivo subordinato il Battaglia che doveva essere esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P., in considerazione della rilevante capacità economica della ~~fa~~ famiglia Gadolla. Ma è principio ormai consolidato che la valutazione del danno, ai fini dell'aggravante in questione, deve farsi con riferimento alla consistenza obiettiva~~x~~ del danno stesso, mentre la capacità economica del danneggiato, integra solo un elemento sussidiario di apprezzamento, quando il valore intrinseco del ~~x~~ volto non sia sufficiente a stabilire con la necessaria certezza che il danno cagionato è di speciale gravità; con la conseguenza che, ove tale ipotesi come nella specie - non sussista, l'oggettiva rilevanza del danno non può essere neutralizzata dal ricorso al criterio soggettivo (v. Cass. 16 novembre 1970, Ruggeri).

Anche detto motivo, pertanto, va disatteso.

Conseguenziale alla conferma della responsabilità in ordine al sequestro di persona e quella della responsabilità in ordine al connesso reato di detenzione abusiva di armi (capo 4 della rubrica), per ragione analoghe a quelle già esposte a proposito del Rinaldi.

L'altro, grave episodio criminoso che trova la sua matrice nell'associazione per delinquere generata dal gruppo 22 ottobre, è quello che ebbe per teatro l'Istituto Case Popolari di via B. Castello, e che si concluse tragicamente con l'uccisione del fattorino Floris. Tale episodio ricomprende, nella sua complessa struttura, le imputazioni di cui ai numeri da 7 a 14 della rubrica, che vanno - in ordine logico e cronologico - dal furto della Lambretta in danno dell'Errera (n. 14) alla rapina ~~x~~ in danno dell'Istituto Case Popolari (n. 7), all'omicidio in persona del Floris (n. 8), al tentato omicidio continuato in persona del Montaldo e del Cucini (n. 9), alla detenzione e porto abusivi di armi (nn. 10 e 11); nonchè alla resistenza continuata a pubblico ufficiale e alle lesioni personali in danno del brig. di P.S. Navarra (nn. 12 e 13): imputazioni queste ultime elevate singolarmente nei confronti del Rossi (in relazione al ~~x~~ comportamento da lui tenuto al momento dell'arresto), a differenza delle precedenti, contestate congiuntamente al Rossi, al Battaglia, al Viel, al Fiorani, al Malagoli, all'Astara, al Sanguineti (nei cui confronti il giudizio è stato in questa sede separato) al Marletti e al Gibelli.

Le principali questioni demandate all'esame di questa Corte, attraverso i proposti motivi di gravame, concernono:

l'attribuibilità del furto della Lambretta - oltre che al Rossi, al Viel, e all'Astara (già dichiarati colpevoli e non appellanti sul punto) - al Battaglia, al Fiorani, al X X Malagoli, al Marletti, e al Gibelli (i primi due parimenti dichiarati colpevoli ma appellanti; gli altri tre assolti, ma investiti dall'appello del P.M.); l'attribuibilità della rapina - oltre che al Rossi e al Vid - al Battaglia, al Fiorani, all'Astara, al Malagoli, al Marletti e al Gibelli (i primi quattro dichiarati colpevoli, gli altri due assolti in primo grado); la qualificazione giuridica dell'omicidio del Floris, se volontario, come ritenuto dai primi giudici, ovvero, colposo, o preterintenzionale, come sostenuto dal Rossi; l'attribuibilità di tale reato - oltre che al Rossi che al Viel - agli altri eventuali altri partecipi nella rapina, e il titolo del relativo concorso, se ordinario, ex art. 110 C.P., o anomalo, ex art. 116; la degradabilità o meno del fatto contestato a titolo di tentato omicidio continuato in minaccia grave, e la riconducibilità dello stesso in quanto tale (come ritenuto dai primi giudici) tra gli elementi costitutivi della rapina; la responsabilità del Viel in ordine alla detenzione e al porto abusivo d'armi, e del Rossi in ordine alla resistenza a pubblico ufficiale e alle lesioni personali.

Altre questioni, secondarie e subordinate, concernono la sussistenza o meno di circostanze aggravanti o attenuanti.

Passando alla trattazione di tali singole questioni, osserva la Corte:

quanto al furto della Lambretta, sia l'appello proposto dal P.M. nei confronti del Malagoli, del Marletti e del Gibelli, sia quello proposto dal Battaglia e dal Fiorani vanno disattesi. Sul primo punto, è lo stesso P.M. che, in sede di discussione orale davanti a questa Corte, ha praticamente rinunziato al proprio gravame, chiedendo, in difformità dei motivi scritti, la conferma dell'assoluzione piena pronunciata dai primi giudici; ed in effetti, la motivazione di tale pronuncia, lungi dall'essere carente, come si legge dai motivi di impugnazione, rispecchia fedelmente le risultanze processuali, sia nei confronti del Marletti e del Gibelli, rimasti estranei (come tosto si vedrà) al reato di rapina (cui il furto era preordinato), sia nei confronti del Malagoli, intervenuto nell'iter delittuoso successivamente alla consumazione del furto. Sul secondo punto, non è fondato l'appello del Battaglia, perchè costui è chiamato in correità dall'Astara, perchè tale chiamata, mai ritrattata, è confortata dall'ambigua reticenza del Fiorani (vol. V fl. 114 retro); perchè il Battaglia fu presente alla riunione in casa Malagoli (egli fu, in senso lato, il "basista" del piano d'azione all'Istituto Case Popolari, richiamando in particolare, proprio in quella riunione, l'attenzione dei complici sul temperamento focoso del Floris: v. dichiaraz. Astara, Malagoli e Canguineti, vol. V fl. 254, 168, 212; nonchè, indirettamente, Fiorani fl. 115); perchè tale riunione ebbe luogo subito dopo la consumazione del furto (v. dichiaraz. Astara cit. Rossi e Fiorani dibatt.to I° grado fl. 92 retro e 104): circostanze tutte il cui convergente ed univoco significato non può essere revocato in dubbio - come

si vorrebbe dall'appellante - nè dalla pretesa illogicità che in sei persone (e non comunque in sette, come si legge nei motivi) si recassero a rubare la Lambretta (ed invero la relativa sosta in via Timavo non costituì che una tappa della spedizione collettiva in casa Malagoli, per la riunione preparatoria della rapina), nè dal fatto - irrilevante anche se vero - che tale riunione possa essere stata preceduta da altra, nella quale siasi accennato all'uso di una macchina (e non di una moto) per portare a termine il colpo in via Castello (v. in tal senso le prime dichiarazioni del Sanguineti). Non è fondato - a sua volta - l'appello del Fiorani, perchè, considerato il rapporto di stretta interdipendenza esistente tra il furto e la rapina, e quindi tra il furto e la riunione in casa del Malagoli, da lui stesso preannunciato a quest'ultimo, al dichiarato scopo di "discutere di una cosa un po' rischiosa" (vol. V fl. 163), non è assolutamente accettabile la tesi della semplice connivenza ch'egli tenta di accreditare: avere ciò bensì presenziato al furto, stando a bordo dell'autofurgone sul quale la Lambretta venne caricata, ma non avere in alcun modo contribuito all'ideazione e alla realizzazione di esso, essendosi limitato a non opporvisi (vol. V fl. 114 retro); e d'altronde, nel caso del Fiorani, la comune chiamata in correità dell'Astara trova conferma e riscontro nell'analoga chiamata del Rossi ("..... al furto parteciparono, oltre a me, le seguenti persone: Sanguineti, Astara, Fiorani e Viel": interr. Rossi del 17 agosto 1971; vol. V fl. 36 retro).

Con motivo subordinato, il Battaglia e il Viel chiedono - in relazione all'imputazione di furto testè esaminata - l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 C.P., in considerazione della speciale tenuità del danno cagionato alla parte offesa. Tale motivo è fondato e merita accoglimento, sia per il modico valore della cosa sottratta (una motoretta usata), sia per le condizioni economiche del derubato (impiegato di banca: vol. IV, fasc. 11, fl. 4), le quali non appaiono tali da escludere l'applicazione dell'attenuante - Questa ultima - data la natura non esclusivamente personale del motivo - dovrà essere estesa a norma dell'art. 203 C.P.P., anche ai correi che sul punto non hanno appellato.

Anche in ordine alla rapina vanno disattesi, perchè infondati, gli appelli sia degli imputati Battaglia, Fiorani, Astara e Malagoli sia del P.M. nei confronti del Marletti e del Gibelli: salva, nei confronti del Marletti, la degradazione del titolo di rapina in quello di favoreggiamento personale.

Sostiene il Battaglia nei suoi motivi di gravame che mancherebbe la prova della sua partecipazione alla riunione preparatoria del delitto, avvenuta - come ritenuto dai primi giudici - la sera del 24 marzo 1971, in casa del Malagoli: invero, le riunioni sarebbero state più di una (il Sanguineti parla di una riunione avvenuta il 22 marzo), e poichè coloro che parteciparono a quella del 24 non sono concordi, e non

sono costanti, nel ricordare la presenza di esso Battaglia (taluni anzi escludendola fermamente), se ne dovrebbe dedurre - se mai - la sua partecipazione ad uno degli incontri precedenti, non determinanti ai fini di un suo efficace contributo alla realizzazione del delitto. A diversa conclusione non potrebbe condurre la considerazione che taluni argomenti trattati nel corso della riunione del 24 marzo erano di stretta pertinenza del Battaglia, in quanto riguardanti direttamente il suo ambiente di lavoro (come le modalità di prelevamento del denaro per il pagamento degli stipendi, e i riferimenti alla personalità del fattorino Floris): anche ammesso - infatti - che le relative notizie fossero fornite da costui, non sarebbe da escludere che ciò fosse avvenuto casualmente, in occasione di precedenti incontri, e di precedenti conversazioni amichevoli avute col Rossi, e che - da parte dei coimputati che ne riferirono al giudice istruttore - vi fossero stati errori o sovrapposizioni di ricordi.

Tale assunto non può essere condiviso, dovendosi osservare - ad integrazione di quanto già rilevato a proposito della partecipazione del Battaglia al furto della Lambretta - che nessuno degli imputati afferma essersi tenute in casa del Malagoli più riunioni preparatorie della rapina. Tutti parlano, al contrario, di un'unica riunione, avvenuta il 24 marzo (v. verb. dibat.to I° grado), essendosi a tale comune versione adeguato, nel corso del giudizio, anche il Sanguineti, che in periodo istruttorio aveva indicato la data del 22 marzo (v. cit. verb. dib. fl. 112 retro). A quell'unica riunione partecipò attivamente - secondo, quanto riferito al giudice istruttore dall'Astara, dal Malagoli e dal Sanguineti - il Battaglia, fornendo le informazioni del caso (vol. V fl. 213), e mettendo, in particolare, in guardia i compagni sulla prevedibile resistenza di un fattorino sardo, che normalmente accompagnava il portavalori; lo stesso Fiorani, pur dichiarando di non "ricordare" se il Battaglia era presente alla riunione, riferì al giudice istruttore "di aver sentito qualcuno dei presenti dire di stare attenti al Floris, fattorino dell'Istituto Case Popolari, in quanto era un tipo che poteva anche reagire" (vol. V fl. 115).

Di fronte a questa corale e circostanziata chiamata in correità, non può il Battaglia pretendere che si creda ai suoi dinieghi, e al gratuito soccorso che gli porge il Rossi (il quale esclude bensì la partecipazione dell'amico al fatto delittuoso, ma non spiega come e da chi pervennero al gruppo informazioni sulla pericolosità del focoso fattorino dell'Istituto Case Popolari), e alle apodittiche ritrattazioni fatte al dibattimento da coloro che in un primo tempo avevano ritenuto troppo naturale fare il suo nome.

Si potrebbe persin dire - una volta accertato che il Battaglia conosceva il Rossi da una decina d'anni, ed era con lui in rapporti di stretta amicizia (vol. V fl. 64 retro) - non esser necessario -, ai fini della sua corresponsabilità nella rapina di cui si tratta, far ricorso alel originarie

chiamate di correo alle quali si è accennato; e ciò a prescindere dal fatto che, appartenendo egli allo stesso gruppo parapolitico al quale apparteneva il Rossi, ed avendo partecipato al primo"esproprio" ai danni di Gadolla, non poteva - secondo logica - essere estraneo a questo secondo"esproprio", da compiersi, sotto i suoi occhi, proprio ai danni dell'ente suo datore di lavoro. E' ovvio invero, a prescindere da tali considerazioni, che il Rossi non si sarebbe giammai avventurato a compiere personalmente una simile operazione senza previamente assicurarsi la condiscendenza del Battaglia, che sapeva essere spesso incaricato di accompagnare il funzionario addetto al prelievo degli stipendi (vol. V fl. 15); non foss'altro per evitare che incontrandolo nell'atrio dell'Istituto, gli guastasse anche involontariamente - il piano, ovvero, riconoscendolo, lo denunciasse.

Ed in effetti, un ulteriore aspetto della fattiva collaborazione prestata dal Battaglia alla realizzazione, oltre che alla preparazione e all'organizzazione della criminosa impresa, consiste proprio in questo: "non essersi accorto che uno dei due rapinatori (pur avendolo visto da pochi passi di distanza: vol. V fl. 60, 68 retro) fosse il Rossi mio amico" fl. 61). Altre circostanze, indipendenti dalla volontà del Battaglia, fecero cadere il Rossi - come è noto - nelle mani della Giustizia.

Si insiste dal P.M. appellante per il ripristino, nei confronti del Battaglia, della contestata aggravante di cui all'art. 112 n. 2 C.P., esclusa dai primi giudici; ma anche sotto tale profilo ritiene la Corte che la decisione impugnata meriti conferma. Anche ammesso - invero - che il Battaglia abbia contribuito al promovimento o alla organizzazione dell'impresa delittuosa, ciò non basta per l'applicazione dell'aggravante, per la quale si richiede il promovimento e la organizzazione della cooperazione nel reato; e nella specie non risulta nè che l'iniziativa dell'azione, presso i compagni di gruppo, sia stata del Battaglia, nè che egli abbia predisposto le singole attività, ma o determinato i compiti di ciascun compartecipe.

A differenza del Battaglia, il Fiorani, l'Astara e il Malagoli non negano di aver partecipato alla riunione del 24 marzo, ma all'attuazione del piano criminoso, assumendo di essersi trovati, la mattina del 26 marzo, sul luogo del delitto in veste di curiosi, o di spettatori, più o meno preoccupati per ciò che sarebbe accaduto, e non di collaboratori degli autori materiali della rapina. Essi negano altresì di avere aderito, durante la fase preparatoria, al progetto delittuoso, assumendo: il Fiorani di aver manifestato chiaramente la propria opposizione; l'Astara, di essere soltanto informato dell'operazione, da realizzarsi ad opera di altri; il Malagoli, di essere stato escluso, a seguito del proprio rifiuto.

Osserva la Corte che tali assunti difensivi non trovano

conferma ma smentita nelle risultanze complessive di causa e non sono che il frutto di un'artata interpretazione di talune riluttanze manifestatesi in seno al gruppo, specialmente in ordine all'impiego di armi, quale mezzo per l'effettuazione della rapina; forse anche di postume recriminazioni per la fatale leggerezza mostrata dal Rossi nel dare esecuzione al mandato criminoso ottenuto dal gruppo.

Una prima smentita proviene proprio dal Rossi, ed è tanto più attendibile per la obiettività con la quale costui espone le apprensioni dei compagni e le raccomandazioni dagli stessi ricevute.

"Devo precisare - afferma il Rossi - che gli astanti non erano in genere molto inclini alla effettuazione della rapina che io avevo ideato ed il cui piano avevo esposto. Infatti essi ritenevano che, sia le modalità del fatto sia il fatto stesso di rapina fossero inopportuni ed intempestivi rispetto agli interessi ideologici del gruppo....Gli astanti, per la verità, di fronte alla mia decisione di compiere comunque la rapina, manifestarono ripetutamente la loro tiepida adesione, invitandomi comunque a fare uso di strumenti non letali. Mi venne detto persino di usare il pepe. Soprattutto il Malagoli mi espose tali concetti, condivisi anche dal Fiorani, che mi conosceva bene. Io dissi che avrei portato con me il pepe, ma anche la mia rivoltella, della quale ho avuto sempre il possesso, quando ero in missione.....Al termine della riunione in casa del Malagoli, gli astanti ebbero da me l'assicurazione formale che non avrei usato l'arma, pur sapendo gli stessi che io avevo il vizio di portare la pistola quando ero in azione" (vol. V fl. 36 retro, 37, 38).

Altra, e forse più grave smentita, proviene dal Sanguineti, il quale neppure accenna alle iniziali perplessità incontrate dal progetto delittuoso esposto dal Rossi (ma comunque superate dalla ripetuta, sia pur tiepida, adesione di di tutti), e si limita a dichiarare che "mi parlò anche dell'uso delle armi, nel senso che tutti i presenti erano d'accordo che gli autori materiali del trafugamento del denaro non dovessero nè portare nè utilizzare armi di sorta. In proposito il Rossi disse che dovevano stare tranquilli in quanto lui, pur affermando che si sarebbe recato armato a commettere la rapina, avrebbe fatto in modo di non usare l'arma." (XXXX vol. V fl. 213).

Reciproche smentite - alle asserite rispettive proteste di opposizione alla proposta criminosa - provengono poi, al Malagoli, dal Fiorani, ed al Fiorani dal Malagoli; giacchè il Fiorani, lungi dal confermare la disapprovazione e il rifiuto del Malagoli, afferma che, dopo la propria manifestazione di dissenso, il Rossi "decise a compiere l'azione, scelse i compartecipi , distribuì gli incarichi e si mise d'accordo con loro": tra questi il Malagoli, il quale "avrebbe dovuto attendere, sulla sua autovettura, nei pressi dell'Upim di via XX Settembre, che gli fosse passata la borsa col denaro

dal Rossi e dal Viel in fuga" (vol. V fl. 116, 117). E il Malagoli a sua volta, lungi dal confermare, nei confronti del Fiorani, la linea che questi pretende dim avere assunto, afferma testualmente: "Di fronte al mio netto contrasto di idee, il Fiorani, ad un certo punto, mi disse che si meravigliava del mio comportamento, in quanto non riusciva a comprendere come mai io, pur avendo idee politiche a loro comuni, non approvassi il piano dello scippo. Aggiunse che, comunque, mi considerava sempre un loro simpatizzante, e mi disse che era venuto da me soltanto per chiedermi un piacere; siccome io ero una persona considerata da bene, senza precedenti penali, e quindi insospettabile, avrei dovuto limitarmi a parcheggiare la mia autovettura all'angolo di via Granello, e ad accogliere a bordo coloro che, dopo aver compiuto lo scippo, si sarebbero allontanati in motocicletta. Io avrei dovuto portare costoro, con la mia autovettura, fino a piazza Matteotti" (vol. V fl. 167).

Nè di eccezioni o rifiuti -- da parte di chichessia - parla l'Astara, limitandosi ad affermare: "A me ed al Fiorani non vennero dati compiti specifici" (vol. V fl. 254); e precisando in prosieguo: "Mentre nulla posso dire in merito ai compiti che avrebbe assunto il Fiorani in concreto, posso dire che, per quanto mi riguarda, io non avevo alcun co mpito specifico. La mia presenza nei pressi dell'Upim di via XX Settembre fu del tutto determinata dalla richiesta che mi fece il Fiorani di accompagnarmi a lui per vedere come sarebbero andate le cose" (fl. 288 retro).

Alla luce di tali risultanze, che vanno opportunamente coordinate con la pregressa accettazione, da parte del Malagoli, di discutere, nella propria abitazione, di "una cosa un po' rischiosa", che il Fiorani ed i suoi amici "avevano in animo di compiere" (il Malagoli, che così si esprime nel suo interrogatorio del 14 agosto 1971, dirà addirittura in quello del 10 gennaio 1972, che "lo scippo era stato già programmato dalle persone ospitate in casa mia il 24 marzo"), nonchè col progresso furto della Lambretta, strumetale alla rapina, non dovrebbero esservi dubbi circa il consenso dato a quest'ultimo reato - strumetale a sua volta al finanziamento del gruppo - dal Malagoli, dal Fiorani, e dall'Astara: consenso che integra, di per sè solo, un tipico caso di partecipazione psichica, e quindi di con orso nel reato stesso, sotto forma di rafforzamento della volontà criminosa degli autori materiali.

Ma se un dubbio potesse - nondimeno - ancora ipotizzarsi, esso sarebbe definitivamente travolto dalla confessata presenza dei tre predetti imputati sul luogo del delitto, e nelle immediate vicinanze di esso, lungo il tragitto percorso dal Rossi e dal Viel in fuga, dopo la rapina? Tale presenza infatti, della quale non è stata fornita alcuna plausibile giustificazione, è incompatibile con l'asserita volontà di rimanere estranei al fatto criminoso, perchè questa avrebbe dovuto comportare, come sua logica conseguenza, anche il timore di essere ingiustamente coinvolti nel fatto medesimo: e

miglior modo non v'era, per alimentare al contrario sospetti del genere, che farsi cogliere in apparente condotta ausiliatrice dell'attività delittuosa dei compagni.

Secondo quanto dichiarato in istruttoria dallo Astara, dal Sanguineti e dal Fiorani, al Malagoli era stato assegnato il compito, durante la riunione del 24 marzo, di attendere in macchina, in via Grabello, il passaggio del Rossi e del Viel, per ricevere la loro borsa col denaro; ed egli vi si trovò puntualmente, come affermato dal Fiorani e dall'Astara, pure presenti in loco in quel momento. Certo il Malagoli non potè, data la situazione verificatesi, ricevere la borsa, come convenuto; ma come può negare che quello fosse il suo scopo? Come si sarebbe comportata se il Rossi, avendone la possibilità, gli avesse gettato la borsa (è lo stesso Rossi che afferma che non avrebbe esitato a far ciò, se "si fosse accorto" della presenza del Malagoli: vol. V fl. 37).?
Come spiega che Fiorani e Astara, pur avendolo visto, non si avvicinarono a lui (v. memoriale Astara in questa sede fl. 38), come sarebbe stato ovvio, per chiedergli, quanto meno, se avesse cambiato parere? A questi interrogativi egli si sottrae assumendo di essersi allontanato da via Granello prima dell'arrivo della Lambretta che trasportava il Rossi ed il Viel; e di avere appreso quanto era avvenuto solo successivamente, in piazza De Ferrari. Ma ciò non si concilia con le dichiarazioni di Fiorani e Astara, nè con le ragioni che avrebbero indotto, quella mattina, il Malagoli, a portarsi, dal suo negozio di periferia, in centro; curiosità, preoccupazione, tentativo - se possibile - di convincere i compagni a desistere dal delittuoso proposito (dib. app. fl. 36 retro). Unica ancora di salvataggio è rimane l'incontro col vigile urbano Vanzo, provocata - pare - dallo stesso Malagoli ("mi ricordo che il Malagoli mi venne incontro in via XX Settembre, all'altezza del semaforo con via Galata...": vol. VI fasc. 13 fl. 37 retro); ma trattasi di circostanza - qualunque ne sia stata la motivazione (non esclusa quella, da parte del Malagoli, di precostituirsi un alibi) - palesemente irrilevante, perchè la presenza dell'imputato nella zona, anche se il vigile l'avesse resa nota (e non se ne vede la ragione), non avrebbe mai potuto costituire - da sola - indizio incriminante.

Quanto al Fiorani, è fin troppo evidente che egli svolse, con l'aiuto e l'assistenza dell'Astara, funzioni sovrintendente all'impresa criminosa, controllando e verificando che tutto si svolgesse secondo i piani prestabiliti. Si recò dapprima, accompagnato dall'Astara, ai piedi della scalinata per via Banderali, donde vide il Sanguineti, che sorvegliava la Lambretta, e col quale scambiò un cenno convenzionale con la mano (vol. V fl.214, XX 255); quindi si portò in via Granello, dove vide, seduto al proprio in macchina, il Malagoli; infine, dopo il passaggio della Lambretta, nelle note drammatiche circostanze, in via XX Settembre, dove incontrò nuovamente (non certo a caso, nella folla e nel trambusto del momento) il Sanguineti. Di lì tutti e tre —

Fiorani, Astara e Sanguineti - raggiunsero insieme piazza Capetto, dove, in casa del Porcu, il f gruppo avrebbe dovuto riunirsi, a rapina compiuta, e dove, in effetti, trovarono il Viel, leggermente ferito, al quale diedero assistenza. Sarà ancora il Fiorani che - dopo qualche giorno - provvederà all'ultima incombenza rimasta incompiuta, dopo il tragico epilogo dell'impresa: quella di curare, tramite il Marletti, il trasferimento a Staglieno dell'autofurgone, servito la mattina del 26 marzo, per il trasporto della Lambretta in via Banderali. E' tutto un iter di attività nel quale non si ravvisa soluzione di continuo, e che non ha bisogno di essere sorretto dalla prova di specifici compiti assegnati al Fiorani nella nota riunione del 24 marzo. D'altronde non va dimenticato che era stato lui a convocare detta riunione, a condurvi - assieme al Rossi, - i compagni, dopo il furto della Lambretta, ad indicare al Malagoli il punto preciso in cui avrebbe dovuto trovarsi durante l'azione (vol. V fl. 167); a dare appuntamento all'Astara, per condurlo seco sul luogo della rapina (fl. 255). Come si può credere, dopo tutto ciò ch'egli siasi recato sul posto per mera curiosità, anzichè per controllare l'andamento dell'azione, e per infondere coraggio e fiducia e partecipi di essa? Ed anche questa è condotta causatrice dell'evento, in quanto diretta ad agevolarne, e a facilitarne l'esecuzione.

All'ombra del Fiorani si muove la figura dell'Astara, da lui scelto, nell'occasione, come suo assistente. Dopo aver partecipato al furto della Lambretta, e dopo aver preso cognizione del piano di attuazione della rapina (al dibattimento si è tentato, da lui e dagli altri imputati, di far credere che durante la riunione fosse ubriaco, ma tale sua condizione non venne mai adombrata in precedenza, ed è comunque smentita dalla lucidità con la quale, a distanza di mesi, espose fatti e circostanze, che trovarono puntuale riscontro nelle altre risultanze processuali), accettò, al momento della azione, di accompagnare il Fiorani, al quale riconosceva non soltanto una posizione di preminenza in seno al gruppo, ma anche una particolare risolutezza nel volerne perseguire gli scopi (vol. V fl. 266). Neppur egli d'altronde disconosce di essersi prestato, con la propria opera fiancheggiatrice, a facilitare la realizzazione del piano criminoso, quando, nel descrivere i movimenti compiuti col Fiorani, afferma testualmente: "....Fiorani mi disse se mi scocciava tutto questo: certo, gli dissi, e gli manifestai che ero il solito stupido, che all'ultimo ero sempre quello che non era buono a dire di no" (v. cit. memoriale difensivo presentato in questa sede, fl. 38).

Sicchè, come già per il Battaglia, anche per il Malagoli, il Fiorani e l'Astara deve concludersi che il loro concorso nel fatto criminoso non si esaurì in una forma di partecipazione psichica, che pure sarebbe sufficiente a determinare la loro penale responsabilità ex art. 110 C.P., ma si concretò in una vera e propria partecipazione materiale, sotto forma di agevolazione dell'esecuzione del reato: come tale infatti deve interpretarsi la loro presenza attiva sul luogo del reato, non poten-

dosi alla stessa negare efficacia, quanto meno stimolante ed incoraggiante, nonostante la tragica evoluzione subita dagli eventi, a seguito dell'uccisione del Floris.

Per ragioni analoghe a quelle già esposte per il Battaglia, ritiene la Corte che anche nei confronti del F Fiorani vada disatteso il motivo di gravame del P.M. (peraltro abbandonato in sede di discussione orale) col quale si chiede il ripristino della contestata aggravante di cui all'art. 112 n. 2 C.P. (n. 7 della rubrica), esclusa dai primi giudici.

Con motivo subordinato sostiene il Fiorani che nella riunione del 24 marzo non sarebbe stata concordata una rapina, e tanto meno a mano armata, ma un semplice furto con strappo (scippo) con eventuale uso di pepe (da lui peraltro non condiviso) per neutralizzare la possibile reazione del Floris; e che pertanto la sua responsabilità in ordine alla rapina, quale reato più grave di quello da lui voluto, dovrebbe essere, se non esclusa, diminuita, a norma dell'art. 116 cpv. C.P. Anche il Malagoli contesta che sia stato comunque concordato l'uso delle armi, anzichè il semplice uso di pepe, ma al più limitato fine di vedersi esclusa la responsabilità - sia pure diminuita a norma del citato art. 116 - per il concorrente delitto di omicidio, di cui al prosieguo.

Osserva la Corte, richiamando quanto già accennato in precedenza, che non si può escludere una scarsa disposizione da parte di taluni dei convenuti in casa Malagoli, ad autorizzare il Rossi e il Viel all'uso delle armi, proprio allo scopo di evitare che il fatto assumesse le conseguenze drammatiche che invece - purtroppo - assunse; ma neppure si può escludere che tutti fossero a conoscenza dell'intenzione del Rossi, se non anche del Viel, di portare invece con sè la pistola, e di farne eventualmente uso, in caso di necessità, sia pure soltanto a scopo intimidatorio. E' con tale preciso convincimento che essi diedero il consenso allo "scippo": accettando cioè anche l'eventualità della rapina a mano armata, pur nella fiducia che nulla di grave - comunque - accadesse; e desta meraviglia che proprio il Fiorani faccia di ciò oggetto di contestazione, dal momento che così egli testualmente si espresse, quando venne interrogato dal giudice istruttore, il 10 agosto 1971: "Mi ricordo che quando vi fu la riunione in casa Malagoli, mentre quasi tutti gli astanti manifestarono perplessità e anche opposizione, specialmente per quanto concerneva un possibile uso delle armi in occasione dello scippo concertato, il Rossi manifestò l'intenzione di far ricorso anche alle armi. D'altra parte tale comportamento era classico della personalità del Rossi, così come io lo conoscevo. Devo precisare per la verità che il Rossi parlava di ricorso all'uso delle armi solo in caso estremo, e sempre previo appuntamento della arma alle gambe dell'eventuale soggetto ostacolante. Prendo atto di quanto la S.V. mi dice, e cioè che il Viel era armato al momento del fatto; evidentemente deve aver aderito alle iniziative ed ai suggerimenti del Rossi" (vol. V fl. 119).

A tali dichiarazioni fanno riscontro quelle, già riportate, del Sanguineti (vol. V fl, 213) e del Rossi (fl. 37, 38), delle quali risulta la dichiarata intenzione di quest'ultimo di portare con sè la pistola, come sempre, quando era"in azione". Talchè, se pur è vero che, nel corso della discussione circa"l'uso o meno delle armi", prevalse l'idea di "compiere un furto utilizzando soltanto del pepe" (il che - quanto alla rapina - è ~~xxffxxx~~ sufficiente ad integrare l'estremo della violenza alla persona), e che il Malagoli in partico lare si raccomandò perchè non succedesse nulla di grave" (Fiorani, vol. V fl. 115), è altresì vero che tutti dovettero alla fine appagarsi della semplice assicurazione data dal Rossi che questi non avrebbero usato l'arma; ben sapendo però che egli l'avrebbe portata con sè, e non avrebbe rinunciato quindi (alteimenti sarebbe stato inutile il porto medesimo) a servirsene, in caso di necessità. Ne discende che tale eventualità essi in definitiva accettarono, con tutte le conseguenze giuridiche del caso, come a suo tempo si vedrà.

Ancora con motivo subordinato il Malagoli chiede che gli venga riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 pp. C.P. assumendo che - in ogni caso - la partecipazione da lui data alla rapina sarebbe stata di minima importanza. Senonchè, a prescindere dalla infondatezza dell'assunto, per la impossibilità di ritenere di minima importanza, nella determinazione causale dell'evento di rapina, l'attività di chi - come il Malagoli - si metta a disposizione con la propria autovettura per il trasporto della refurtiva, sì da consentire la realizzazione del profilo del reato, fa divieto, alla applicazione della invocata attenuante, il disposto di cui al primo capoverso del citato art. 114 in relazione all'art. 112 n. 1 C.P. (concorso nel reato di cinque o più persone); invero, secondo giurisprudenza ormai costante, tale divieto ricorre anche quando, per effetto della riserva contenuta nel detto art. 112 n. 1, lo stesso non sia - come nella specie - applicabile per essere, il numero dei partecipanti al reato, considerato da una diversa norma come aggravante speciale di un determinato reato (rapina aggravata dalle più persone riunite) (v. Cass. 3 febbraio 1971, Benzuini).

Torna acconcio, sempre in tema di rapina, accennare brevemente in questa sede all'unico motivo di gravame proposto dal Rossi, col quale questi chiede l'esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P.. Il motivo, in quanto non esclusivamente personale, ci estenderebbe agli altri imputati, se fosse fondato; ma fondato non è, attesa la obiettiva rilevante gravità del danno cagionato, quale è desumibile dalla entità della somma rapinata (L. 17.560.000), secondi i criteri ~~xx~~ già indicati a proposito dell'analoga questione trattata in ordine al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Diverse dalle altre sono le posizioni del Marletti e del Gibelli, i quali non solo non parteciparono al furto della Lambretta, preordinato alla commissione della rapina, ma neppure

alla riunione del 24 marzo in casa Malagoli, che tanta e così decisiva importanza ebbe nella preparazione di questo ultimo reato.

Non per questo però - secondo quanto sostenuto dal P.M. nei suoi motivi di gravame avverso la pronuncia assolutoria dei primi giudici - essi potrebbero sottrarsi alla loro responsabilità concorsuale, come contestata al n. 7 della rubrica, in quanto avrebbero egualmente partecipato ad altre riunioni preparatorie della criminosa impresa, approvandone il progetto e promettendo assistenza ed aiuto, sia durante che dopo l'esecuzione del reato: il Marletti, impegnandosi a spostare (come in effetti avrebbe spostato) l'autofurgone del Viel, dopo il trasporto della Lambretta in via Banderali, e a ricevere dal Malagoli, nella zona di Campetto, la borsa col denaro, se il colpo fosse riuscito; il Gibelli mettendo (come in effetti avrebbe messo) la propria autovettura a disposizione del Malagoli, per il compimento dell'incarico allo stesso affidato, e impegnandosi ad aiutare i correi - in caso di necessità - eludere le investigazioni dell'Autorità (impegno anche questo mantenuto, mediante il procacciamento del passaporto falso al Viel).

Osserva la Corte che tali motivi - già posti a suo tempo a fondamento del rinvio a giudizio dei due imputati - non reggono ad una obiettiva analisi delle risultanze processuali, e vanno pertanto disattesi.

Per quanto riguarda il Marletti, l'unico accenno ad una sua partecipazione a riunioni avvenute prima del 24 marzo è quello - già ricordato - contenuto nell'interrogatorio reso dall'Astara il 24 novembre 19712, del seguente tenore: "Una quindicina di giorni prima del 26 marzo, mi ricordo che ho partecipato in casa del Porcu ad una riunione alla quale erano presenti, oltre a me, il Porcu, il Rossi, il Fiorani e anche il Marletti. In quella occasione, il Porcu, il Rossi, e il Fiorani dissero che era necessaria iniziare a compiere qualche azione, naturalmente di carattere illecito, per procurarsi il denaro, dato che le casse della organizzazione erano piuttosto deboli" (vol. V fl. 288 retro). Ma la corcostanza - a prescindere da ogni considerazione circa l'attendibilità dell'Astara, in relazione al suo successivo comportamento processuale - non può essere interpretata nel senso indicato dal P.M.: non solo perchè il Marletti - secondo quanto precisato dallo stesso Astara - avrebbe abbandonato la riunione in segno di dissenso (loc. cit.), ma anche e soprattutto perchè in essa non si sarebbe parlato della rapina di cui in concreto si tratta, ma di fatti penali indeterminati; e ciò non basta ad integrare il concorso criminoso.

Nè la prova del concorso a carico del Marletti può desumersi dai riferimenti che alla persona di costui sarebbero stati fatti nel corso della rounione a in casa Malagoli. Di tali riferimenti v'ha traccia nelle dichiarazioni sia dell'Astara che del Sanguineti, ma in termini diversi. Il Sanguineti afferma che del Marletti si parlò - da parte del Rossi - come di

come di colui che avrebbe dovuto guidare l'autovettura con la quale, secondo il piano originario, si sarebbe dovuta compiere la rapina; ma - aggiunge il Sanguine ti - il discorso cadde, non appena qualcuno disse che il Marletti non sarebbe stato disponibile per la mattina del 26 marzo, e l'incarico di guidare la Lambretta (preferita, anche per altre ragioni, all'autovettura) venne affidato al Viel, che lo accettò (vol. V fl. 211-212): il che porta ad escludere - indipendentemente dalla effettiva disponibilità o meno del Marletti - che questi fosse stato preventivamente interpellato, e avesse dato la sua adesione. A conclusioni diverse sembrerebbero condurre le affermazioni del l'Astara, secondo il quale, in quella stessa riunione, il Rossi avrebbe inserito nel piano il Marletti (senza che sorgessero dubbi sulla sua disponibilità), come colui che avrebbe dovuto trasferire l'autofurgone da via Frugoni (nei pressi di via Banderali) a piazza della Vittoria, e successivamente a Staglieno: ciò che implicherebbe un preventivo accordo del Rossi col Marletti, ed una preventiva adesione di quest'ultimo al piano criminoso. Senonchè sta di fatto che il mezzo venne trasferito, da via Frugoni a piazza della Vittoria (rectius via Brigata Liguria), non dal Marletti ma dal Rossi, subito dopo scaricata la Lambretta (vol. V fl. 38), e che il Marletti effettuò bensì il successivo trasferimento a Staglieno, ma un paio di giorni dopo, e dietro specifico incarico del Fiorani (rimasto a lungo negativo sul punto, e decisesi a confessare solo al dibattimento): dal che può al massimo desumersi che il Rossi abbia sperato di poter contare sull'aiuto del Marletti, ma senza che questi avesse preso alcun impegno al riguardo; e che, se un tentativo del genere vi sia stato - da parte del primo - dopo la riunione del 24 marzo, esso sia fallito, non per impegni di lavoro del secondo (essendo tra l'altro risultato che il Marletti, la mattina del 26 marzo, era libero da tali impegni), ma per aver egli disapprovato il piano criminoso. Solo più tardi, per solidarietà di gruppo, si lasciò convincere dal Fiorani a rimuovere l'autofurgone dal centro della città.

Ancora più evanescente è il riferimento fatto dall'Astara alla persona del Marletti quando afferma, nell'interrogatorio del 21 ottobre 1971, di avere appreso dal Viel, la sera dopo la riunione in casa di Malagoli e prima della rapina (così rettificando le sue originarie versioni, dalle quali sembrava che la circostanza fosse stata da lui appresa nel corso della riunione medesima), "che la borsa col denaro avrebbe dovuto essere portata dal Malagoli in un magazzino sito nei pressi delle abitazioni del Marletti e del Porcu, con i quali aveva preso appuntamento... e che il Marletti avrebbe dovuto materialmente ritirare la borsa del Malagoli e portarla in casa del Porcu" (vol. V fl. 268). La circostanza, in quanto negata sia dal Viel, che dal Malagoli che dal Marletti

che dal Porcu, non può essere valutata che alla luce della logica, la quale porta ad escluderne la veridicità per le seguenti ragioni: non vi sarebbe stato motivo - se non per complicar le cose - che il Malagoli, anzichè portare direttamente la borsa al Porcu (come dal Sanguineti si afferma che avrebbe dovuto fare: vol. V fl. 212), dovesse consegnarla - alla presenza del Porcu - al Marletti, perchè la recapitasse al primo; sarebbe stato ovvio che - una volta fallito il piano e portata dal Viel la notizia nel magazzino ove Marletti e Porcu attendevano il Malagoli - anche il Marletti, interessato come gli altri alla vicenda, raggiungesse col Viel e col Porcu l'abitazione di questo ultimo, in attesa dei compagni, e di ulteriori notizie sulla sorte del Rossi; laddove, al contrario, il Fiorani, il Sanguineti e l'Astara, che giunsero poco dopo, non lo incontrino (vol. V fl. 215, 268, 269). Solo la sera egli sarebbe stato visto dall'Astara in casa del Porcu (vol. V fl. 269, in relazione anche a quanto dichiarato in questa sede: dib. app. fl. 87 retro), ma la circostanza bene può spiegarsi, come per altri partecipanti alla riunione (ad es. il Castello Lorenzo, che non venne neppure incriminato per la rapina all'Istituto Case Popolari), con la semplice appartenenza del Marletti al gruppo 22 ottobre, indipendentemente da una sua partecipazione all'episodio criminoso della mattina.

Della sua estraneità a tale episodio - d'altronde - ha finito per dare atto, in questa sede, lo stesso Astara, che costituì a suo tempo la sua unica, e comunque indiretta fonte d'accusa, il quale così testualmente si esprime, in relazione alla vicenda in esame, nel memoriale presentato a questa Corte: "Di tutto questo mio scritto, di Marletti (mai menzionato prima) non credo che ci sia da dire niente, forse non ero del tutto al corrente, di questo io sapevo solamente che aveva spostato un'auto" (cit. mem. fl. 46 retro).

Trattasi del noto spostamento dell'autofurgone del Viel da piazza della Vittoria a Staglieno, dal Marletti ammesso, ed attribuito ad incarico ricevuto dal Fiorani la domenica 28 marzo; ed è principalmente a seguito del fallimento di tale prova liberatoria da lui indicata (per avere il Fiorani sempre negato, in periodo istruttorio, di avergli dato il predetto incarico) che il giudice istruttore ritenne a suo tempo di rinviarlo a giudizio quale responsabile di concorso nella rapina (e reati connessi), anzichè di favoreggiamento personale (v. sentenza rinvio a giudizio pag. 372 segg.).

La questione ha assunto un diverso aspetto in sede dibattimentale, dove il Fiorani ha finalmente ammesso di essersi recato, qualche giorno dopo la rapina, dal Marletti, e di averlo pregato di aiutarlo a spostare il camioncino usato dal Rossi, da piazza della Vittoria sino alla zona di Staglieno (verb. dib. I° grado fl. 100); e la nuova risultanza è valsa giustamente a rimuovere ogni dubbio sulla posizione di compartecipe as-

127

...a al Marletti,che è stato assolto dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.
E' a queste punto che si innesta,in sede di gravame,la tesi subordinata dal P.M.,il quale sostiene che l'imputato avrebbe dovuto - quanto meno- essere dichiararto colpevole di favoreggiamento personale. Tale ipotesi di reato - per la verità- venne già presa in considerazione dai primi giudici,ma venne dagli stessi esclusa per la ritenuta inidoneità dell'azione del Marletti,in quanto le investigazioni dell'autorità " ben difficilmente avrebbero potuto trovare alimento nella presenza del furgone nei pressi di piazza della Vittoria".
Osserva al contrario questa Corte che l'abbandono,e una troppo prolungata sosta del veicolo in quella zona,avrebbe inevitabilmente provocato l'intervento della Polizia (come lo provocò più tardi,quando l'autofurgone venne rinvenuto abbandonato in quel di Staglieno) e il probabile rintraccio del Viel,che ne era l'intestatario,prima che questi riparasse all'estero (v. vol. IV fasc. 14); con ogni conseguente prevdibile sviluppo dell'indagine. Nè tutto ciò può essere sfuggite al Marletti, che faceva parte del gruppo;che conosceva,oltre al Viel,il Rossi, già visto alla guida proprio di quell'autofurgone,che sapeva del delitto da costui commesso e del recente suo arresto.
Il reato di favoreggiamento personale appare dunque perfetto, sia sotto il profilo materiale che sotti quello psichico;e per tale titolo va pertanto affermata la responsabilità dell'imputato,così modificata l'imputazione di concorso in rapina di cui al n. 7 della rubrica,e così riformata - sul punto - l'appellata sentenza. Pena adeguata,ex artt.132,133,378 pp. C.P., stimasi quella di mesi sei di reclusione.-
Ancor più chiara di quelle del Marletti è la estraneità alla rapina da parte del Gibelli,nonostante ogni contraria impressione che possa derivare dalla già illustrata posizione di costui rispetto al gruppo 22 Ottobre.
Premesso che le uniche voci accusatorie nei confronti del Gibelli risalgono al periodo istruttorio e provengono dal solo Astara,il quale ne ha fatto in seguito esplicita ed implicita ritrattazione,esserva la Corte che di riunioni + anteriori o preliminari a quella del 24 marzo 1971 - nel corso delle quali si sarebbe parlato di un progetto di rapina all'Istituto Case Popolari, il detto Astara ha fatto cenno negli interrogatori resi il 21 Ottobre e il 14 dicembre 1971: nel primo,più genericheindichiarando che" anche la rapina all'Istituto Case Popolari fu oggetto di discussioni da parte del gruppo,sempre nelle suddette sedi" (cioè in casa del Gibelli e del Porcu); nel secondo,più specifico,riferendo che " certamente il gibelli,come del resto tutti i partecipi del gruppo,erano al corrente,qualche tempo prima del fatto, che il Rossi aveva in animo di compiere una rapina ai danni dell'Istituto Autonomo Case Popolari; della cosa si parlò espressamente,sia pure nelle linee generali,in occasione di una riunione di gruppo avvenuta in casa del Porcu,mi pare in un giorno della settimana precedente quella della rapina" (vol. V fl. 265,292).-
Un primo rilievo da fare - in ordine a tali dichiarazioni - concerne la loro tardività,rispetto al momento (19 Luglio 1971) in cui l'Astara espose per la prima volta l'intero e complesse iter della vicenda criminosa,lasciando intendere - tra l'altro-

di essere stato informato del progetto di rapina solo la sera del 24 marzo (vol. V fl. 252 segg.) .- Non che si debba da ciò desumere che il delitto non fosse stato proggemmato in precedenza,bastando anzi,a convincere del contrario,l'avvenuto furto della Lambretta,anteriore alla riunione in casa Malagoli, e certamente finalizzato alla rapina;ma il comportamento processuale dell'Astara è stato tale da far quanto meno dubitare che i suoi postumi riferimenti alle precedenti decisioni " di gruppo", avvenuto alla presenza del Gibelli,non siano frutto di conoscenza personale ma di norizie a lui pervenute da altre fonti incontrollabili nella loro integrale autenticità.
E' ben vere che egli ha precisata,nel suo ultimo interrogatorio istruttoria,avvenuto il 9 gennaio 1972,di non aver voluto inizialmente coinvolgere la persona del Gibelli " pensando che ciò non fosse opportuno per la mia posizione personale,ed anche perchè era stato economicamente aiutato a suo tempo dal Gibelli " (vol. V fl. 296 retro); ma è altrettanto vero che in questa sede ha ulteriormente ,e genericamente,precisato: " In periodo istruttorio ho detto alcune cose non rispondenti a verità,ho esagerato per darmi delle arie e perchè intimorito" (rectius influenzato dalle pur doverose contestazioni del magistrato) (verb. dib. appa. fl. 81 retro):ciò che d'altronde è conforme alla sua personalità e al suo temperamento estremamante labile e suggestionabile,quale emerge dai suoi stessi (memoriale presentato in questa sede,e documento a sua firma prodotto dalla difesa del Gibelli,del Rossi e del Viel,a fl. 246 verb. dib. appello).-
Un altro,più sostanziale,rilievo concerne l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni più sopra riportate dell'Astara,in relazione a quanto dichiarato a sua volta dal Sanguineti:"Circa una settimana prima del 26 marzo il Rossi mi accompagnò,per la prima volta,in casa del Porcu..... si parlò di politica;;..... non sentii accennare affatto alla rapina, che come dirò,era in fase di programmazione..... usciti dalla casa del Porcu, il Rossi mi disse che mi sarebbe venuto a prendere il lunedì successivo per portarmi in un luogo ove si sarebbero riuniti dei compagni per organizzare un lavoretto....." (vol. V fl. 210 211). Certo non si può escludere - in assoluto - che il progetto criminoso,ormai in fase organizzatuva,fosse stato discusso, alla presenza del Porcu e del Gibelli,nella riunione della quale ha parlato l'Astara: ma il contraste con le affermazioni del Sangunieti - come rilevate anche dai primi giudici - è innegabile,non essendosi ragione per la quale il Rossi avrebbe dovuto attendere,per informare costui del " lavoretto" in corso di organizzazione,di essere uscito dalla casa del Porcu (dove erano presenti altre persone: cit. fl. 211),col quale non avrebbe dovuto aver segretà.-
Ma l'aspetto più saliente - ai fini che qui interessano - delle dichiarazioni dell'Astara è l'atteggiamento che quest'ultimo attribuisce al Gibelli (quand'anche fosse stato presente), in sede di discussione del progetto criminoso. Dopo aver riferito parlando in genere delle riunioni di gruppo (interr. 21 ottobre 1971) - che il Gibelli, a differenza del Porcu,del Rossi e del

Fioremi" era elemente portato ad una certa moderazione ..... più a discutere in base ad una mogica strettamente politica,che ad aderire immediatamente ad azioni violente", precisa che i rapporti tra Porcu e Gibelli erano divenuti - negli ultimi tempi - " alquanto tesi" (interr. 14 dicembre 1971);ed aggiunge: Posso pensare che ciò fosse avvenuto in relazione al progetto di rapina,che era sostenuto vivacemente dal Porcu,e visto molto tiepidamente dal Gibelli. Penso che tra i due siano intercorsi piuttosto vivaci,perchè mi risulta che il Marlotti si era offerto da intermediario per riportare la pace tra i due. E' certo comunque che nel corso della riunione di gruppo avvenuta la settimana prima di quella della rapina, il Gibelli,venuto nuovamente a conoscenza che la rapina si doveva compiere a qualunque costo, non oppose alcunchè e rimase passivo".
E' evidente che in una situazione del genere non potrebbe parlarsi di una partecipazione psichica del Gibelli al reato,ossia di quella particolare forma di causazione del fatto criminoso che si attua per via psicologica,rivelando ad altri la propria volontà a chè il delitto venga perpetrato;ma di netta opposizione prima,e di mera connivenza dopo;la quale- secondo comune opinamente - non è sufficiente ad integrare gli estremi del concorso criminoso. Nè la conclusione potrebbe essere diversa quando anche fosse provata- ma la circostanza è tutt'altro che certa - che il Gibelli avesse aderito a partecipare ad una riunione,da tenersi successivamente al delitto,per discutere circa la migliore destinazione da darsi al denaro,nel quadro delle finalità organizzative del gruppo: una tale condotta infatto non soltanto sarebbe prima di rilevanza causale,perchè non sarebbe servita ne ad agevolare,nè a facilitare,nè a rendere più sicuro lo svolgimento delle altrui condotte criminose,ma non potrebbe comunque collegarsi con la volontà,e neppure coà desiderio,che il delitto venisse compiuto.
A proposito delle riunioni;post delictum,in casa Porcu,non è chiara quale sia quella alla quale allude i peraltro in termini assolutamente generici - l'Astara quando afferma: " Avevo saputo anch'io che,se la rapina avesse avuto successo, tutto il gruppo si sarebbe dovuto riunire in casa del Porcu per discutere in merito alla destinazione da dare al denaro;a tale riunione avrebbe dovuto partecipare anche Gibelli....." (vol. V fl. 268);se cioè sia quella che ebbe luogo i nonostante il mancato successo della rapina - immediatamente dopo di essa,nella stessa mattinata del 25 marzo,ovvero quella,più ampia,che ebbe luogo la sera. In altri termini,non è chiara se il gruppo avrebbe dovuto riunirsi subito dopo la rapina,come farebbe pensare il fatto che la sera di quel giorno - secondo quanto riferito il Sanguineti - il Rossi ed il Porcu sarebbe dovuti partire per la Sardegna,per reclutare nuovi adepti (vol. V fl. 213),ovvero la sera,come forse sarebbe stato più comodo o più opportuno. Sta comunque di fatto che alla prima riunione il Gibelli non intervenne,e non per decisione estemporanea (come si potrebbe pensare,ad esempio;per il Malagodi,tenuto subito nel proprio negozio di via Bobbio), ma perchè ciò non era nei suoi programmi,essendosi egli qual giorno recato normalmente in ufficio,presso il Banco Ambrosiano (vol. VII fasc. III fl. 53): con la conseguenza che se quella era la predisposta riunione cui allude l'Astara, ra,non è vero che" avrebbe dovuto partecipare anche il Gibelli". Intervenne invece - come ancora oggi l'Astara conferma

(memoriale fl.51 retro) - alla riunione serale,ma tale intervento, essendo ormai noto il drammatico epilogo della vicenda,sembra più facilmente riferibile ad iniziativa personale,inquadrabile nel rapporto che il Gibelli aveva col gruppo,che ad un preventivo accordo preso con quest'ultimo,prima ancora che la rapina venisse commessa.
Sempre traendo argomento dalle dichirazioni dell'Astara,l'appellante P.M. sostiene che la riprova della corresponsabilità del Gibelli nella rapina sarebbe data dalla fornitura,da parte di costui,della macchina utilizzata dal Malagoli per appostarsi in via Granella (v. interr. Astara 16 e 23 novembre 1971,14 dicembre 1971, 9 gennaio 1972: vol. V fl. 283 retro,284 retro ,291-296 retro), e dall'aiuto prestato ,dopo il delitto,allo stesso Astara e al Viel:in particolare procurando a quest'ultimo un passaporto falso,per fuggire all'estero.
La tesi accusatoria è già stata ,sotto il primo profilo,discussa dai primi giudici dal duplice rilievo: della illegicità di quanto riferito - senza alcuna spiegazione - dall'Astara,dal momento che il Malagoli possedeva una propria utilitaria,non certo meno efficiente della vecchia " 600" del Gibelli,e che egli stesso dichiarav,confertato in ciò dal Fioroni,di essersi con essa recato sul posto; e della contraddittorietà - neppure questa plausibilmente spiegata - delle stesse dichiarazioni dell'Astara,il quale aveva in un primo tempo (interr. 19 luglio 1971) affermato di aver visto il Malagoli,nella nota occasione, a bordo di una "850", avente caratteristiche ben diverse dalla " 600". Tali ragioni e valutazioni - che non hanno trovato confutazione nei motivi di gravame - non possono non essere condivise da questa Corte per lo scarso affidamento che dà l'Astara,la cui ambigua personalità ha avuto modo di esprimersi,più che in altre occasioni, proprio in relazione alla circostanza qui in esame. Basti considerare che egli,dopo aver insultamente dichiarato al giudice istruttore (che lo sollecitava a chiarire al giudice istruttore (che a chiarire i motivi delle sue contraddittionie versioni) di aver di proposito parlato inizialmente di una "850" anzichè di una " 600" (ben conoscendo le vistose differenze tra le due vetture),al fine di " non coinvolgere la persona del Gibelli " (quasi che di " 600" in circolazioni vi fosse stata in quella epoca soltanto quella del Gibelli), ha spontaneamente riferito in questa sede di non avere in realtà identificato di persona - nella macchina usata dal Malagoli - quella del Gibelli,ma di avere probabilmente errato nell'interpretare discorsi intesi fare da altri (cit. memoriale fl. 46 retro). Si consideri soprattutto quanto dall'Astara dichiarato nell'orale interrogatorio reso a questa Corte:" La macchina era una "500". per questa macchina in istruttoria mi hanno fatto una testa così,chi diceva che era una " 600",chi diceva una " 750". Mi sono ricordato ora che si trattava di una " 500",non so bene se di colore chiaro o celestino,perchè mi è venuto in mente che una volta..... vidi il Malgoli salire su una 500. Durante l'istruttoria questa macchina mi è stata indicata in vari modi, ed io, se mi avessero detto che era una Ferrari,avrei detto che lo era"; per poi aggiungere, ad una nuova contestazione: " Chiarisco che mi sembra si tratti della macchina del Gibelli,ma non ne sono sicuro" (verb. dib. app. fl. 84-85). Un personaggio di così deludente discontinuità non può costituire fonte di certezza giudiziale, se le sue affermazioni non trovino riscontro in altre risultanze processuali;e poichè nella specie tale riscontro manca,non ri-

mane sostanzialmente che il vuoto,il quale neppure può essere comato dal riconoscimento fotografico della macchina del Gibelli da parte dell'Astara,trattandosi di veicolo già noto a costui,anche nei dettagli (vol. V fL. 296 retro; verb. dib.app; fl. 84 retro).

Circa gli aiuti promessi e prestati dal Gibelli all'Astara e al Viel,quale altra presunta forma di partecipazione alla rapina, osserva la Corte che non esistono in atti apprezzabili elementi di prova. A parte alcune generiche allusioni dell'Adtara ad assicurazioni - più che promesse - di assistenza date dal Gibelli a lui ad ai compagni,per i rischi cui gli stessi si sarebbero potuti esporre,nel compimento di " operazioni" connesse alla loro attività politica (vol. V fl. 293), vengono bensì fatti accenni ed aiuti prestati successivamente alla rapina del 25 marzo,ma non in relazione a precedenti,specifici impegni ed accordi presi in tal senso dal Gibelli (vol. V fl. 282. 286.291.292.297. 259 retro); sicchè la condotta di costui,o perchè non incidente per indeterminatezza - sullo stesso oggetto della altrui attività criminosa,o perchè posteriore al commesso reato,non potrebbe in alcun modo interpretarsi i sotto i profili qui esaminati come concorrente nel reato medesimo. Nè - ovviamente - dal fatto posteriore dell'aiuto potrebbe risalirsi,come mostra di ritenere il P.M. appellante,a quelle,anteriore della promessa istigatrice in mancanza di prove - infatti - il collegamento non potrebbe che presumersi,e la responsabilità penale non può fondersi sulla presunzione.

Si sostiene in subordine dal P.M.,nei motivi scritti di gravame,che la responsabilità del Gibelli abirebbe quanto meno affermata a titolo di favoreggiamento personale;e si indica,quale attività favoreggiatrice a lui specificamente contestata,in vai sussidiaria al concorso in rapina,il fatto di aver procurato al Viel un passaporto falsoppper sottrarsi alle ricerche della Autorità riparando all'estero,poichè,peraltro,dalla relativa imputazione di falsità documentale (capo 47 della rubrica) il Gibelli (come d'altronde il Viel) va assolto - come meglio si vedrà in prosiegue - per insufficianza di prove,anche la prospettata tesi del favoreggiamento cade, rendendo duperflua ogni indagine al riguardo.

Pertanto,nei confronti del Gibelli non v' ha che a confermare punzmento e semplicemente,la pronuncia di assolutoria piena,già emessa dai primi giudici.

Il tema che si presenta era all'esame della Corte è quello relativo all'omicidio del Floris;alla sua qualificazione sul piano soggettivo e alla sua estensibilità a coloro che furono correi nella rapina.

Sul primo punto,l'appello del Rossi,col quale si contesta la volontà omicidi, è palesemente infondata.

La questione è già stata trattata in primo grado,sulla base della versione di fatto resa dall'imputato nei suoi ripetuti interrogatori,dal giudizio per di rettissima in poi,e contenuta nei seguenti termini/ " Io aveva raggiunto la meta e stavo salendoci sopra;quando mi volsi e vidi il Floris era circa un metro da me. Io volevo sparare ancora un colpo in terra,ma in quel momento il Floris si lanciò con le gambe in avanti per farmi la " forbiciata " e fu così che lo colpii al ventre, cosa di cui mi resi subito conto perchè vidi il Floris portarsi la mano al ventre.

Ribasisce che quando esplosi il colpo di pistola il Floris era già a terra, con le gambe in avanti. Si trattò tuttavia di due cose quasi simultanee" (vol. V fl. 19 , 33 retro; verb. dib. 1° grado fl. 98). E' stato rilevato dai primi giudici che tale versione è recisamente smentita dall'autopsia eseguita sul cadavere del Floris, dalla quale risulta che il proiettile "entrato in corrispondenza della regione epigastrica, lievemente sulla destra della linea mediana, seguendo una traiettoria diretta dall'alto verso il basso e da destra verso sinistra, ha interessato il margine anteriore del fegato (lobo sinistro), lo stomaco, ha resecato l'arteria mesenterica superiore, ha interessato i mesenteri, la leggia renale sinistra, ha sfiorato tangenzialmente l'aorta e l'iliaca sinistra, ha perforato il muscolo pseassinistro, usciendo quindi all'altezza dell'articolazione sacro-iliaca 7 cm a sinistra della linea mediana" (vol. VIII fasc. I, fl. 5): e ciò in quanto, ove il Floria fosse stato colpito dal proiettile esploso dal Rossi, all'atto in cui si fosse lanciato contro il medesimo con le gambe in avanti per fargli la "forbiciata", il suo corpo si sarebbe presentato in quel momento in posizione parallela od obliqua al piano stradale, con la parte inferiore più vicina e la parte superiore più lontana rispetto allo sparatore: il che avrebbe necessariamente determinato una traiettoria del proiettile, non dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto. E' stato osservato che il percorso seguito dal proiettile ben si concilia, invece con le dichiarazioni dei testi oculari Carini e Bruzzone, a detta dei quali il Floris, allorchè venne colpito dal proiettile esplose dal Rossi, si trovava alla distanza di due - tre metri dallo stesso ed in piedi, tanto che solo dopo l'esplosione era stato visto cadere a terra: ed invece la direzione del colpo ben si spiega, in tal caso, come prosecuzione della linea costituita dal braccio e dalla pistola del Rossi, obliqua, dall'alto in basso, a partire dalla spalla, fino all'addome della vittima. Ricostruita l'uccisione del Floris nel modo indicato dai due testi citati, ed ambientata la stessa nel più ampio contesto delittuoso da cui costituì la fase culminante, i primi giudici hanno respinto la tesi dell'omicida non volontario, ritenendo che il Rossi abbia intenzionalmente indirizzato il colpo contro la vittima, allo scopo di fermarla a tutti i costi, e quindi anche a costo di ucciderla; con la conseguenza che l'evento morte sarebbe a lui addebitabile a titolo di dolo, quanto meno eventuale.
La difesa del Rossi, alla quale si associa, nei motivi di gravame, quella del Battaglia, ripropone in questa sede la questione, assumendo che il fatto andrebbe ricostruito in modo diverso da quello ritenuto dai primi giudici. Poichè il Floris, subito dopo la rapina, si lanciò all'inseguimento del Rossi e del Viel, lungo la scalinata di accesso á via Banderali, e poi lungo la strada, fermamente deciso a bloccare i fuggitivi e a ricuperare la refurtiva, l'unica azione che avrebbe potuto consentirgli di raggiungere il proprio scopo, prima che i due si allontanassero a bordo della motoretta, non sarebbe potuta consistere che nel tentativo di afferrare il Rossi - rimasto indietro per tenerla a bada, con la pistola in pugno - alle gambe e alla cintura, in modo da immobilizzarlo, se non da disarmarlo: un'azione simile a quella che, nel rugby, si chiama "placcaggio", e che richiede la spinta del corpo in avanti, previa raccolta sulle gambe; in altre parole, la raccolta per un tuffo in avanti: ciò

che comporta, necessariamente, la riduzione della statura, con abbassamento della parte superiore del corpo. Egli pertanto, a ragion veduta o per istinto, sarebbe ricorso ad una azione del genere, che lo avrebbe avvicinato al Rossi mentre questi, puntata la pistola in basso, esplodeva il colpo che raggiungeva una zona diversa da quella cui era diretta; infatti il Floris, con l'abbassarsi per lo slancio in avanti, avrebbe presentato come bersaglio il "basso ventre", e ciò spiegherebbe la zona di penetrazione e la traiettoria del proiettile.

Osserva la Corte che in realtà la descritta dinamica non spiega nè una cosa nè l'altra: non la zona di penetrazione del proiettile, perchè questa - come è noto - è stata localizzata dal perito in regione epigastrica, e cioè non nella parte inferiore, ma in quella superiore dell'addome: quella che volgarmente viene chiamata "bocca dello stomaco"; non la traiettoria, perchè il grado d'inclinazione del colpo che il Rossi dice di avere sparato, da posizione eretta, verso terra, in direzione prossima ai piedi della vittima, distante da lui circa un metro (cit. fl. 19 vol. V) avrebbe dovuto essere molto più accentuato di quello risultante dal raffronto tra foro di entrata e foro di uscita (zona epigastrica e zona sacro-iliaca). Osserva soprattutto che l'asserita azione di "placcaggio" del Floris non avrebbe potuto interrompere il tramite del proiettile esploso dal Rossi, nel senso che, se questo fosse stato effettivamente diretto verso i piedi della vittima, la spinta in avanti data dalla stessa al proprio corpo, previa raccolta sulle gambe, non sarebbe stata sufficiente a fermare il corso.

Ma, a prescindere da ciò, non si comprende per quale inderogabile ragione il Floris dovesse compiere l'azione testè riferita, anzichè procedere contro l'avversario, per cercare di disarmarlo e di strappargli la borsa. Lo stesso Rossi, pur attribuendo l'evento oltre che alla propria azione, a quella concorrente della vittima, indica tale concausa i n un movimento opposto a quello prospettato dalla sua difesa, ed avente per lo meno il pregio di spiegare la presunta - ma solo presunta - intercettazione del colpo: "Escludo - ha infatti recisamente affermato il Rossi al dibattimento - che il Floris si sia gettato in avanti con il busto; egli si gettò avanti con le gambe, per ferirmi, e in quel momento io aparai" (verb. dib.to I° grado fl. 98).

L'argomento è stato ripreso, in sede di discussione orale davanti a questa Corte, dal difensore del Viel (abilitato a ciò dall'art. 203 p.p. C.P.P.), il quale ha voluto dare una dimostrazione pratica del movimento che in effetti avrebbe compiuto il Floris per fare la "forbiciata" al Rossi, senza per questo assumere la posizione (parallela od obliqua al piano stradale, con la parte inferiore più vicina e la parte superiore più lontana rispetto allo sparatore) ritenuta dai primi giudici incompatibile con la traiettoria seguita dal proiettile: il Floris cioè si sarebbe lasciato scivolare a terra, in una sorta di "spaccata", con la gamba destra protesa in avanti verso le gambe del Rossi, nel tentativo di agganciarle o di chiuderle, con contemporanea rotazione della gamba sinistra come in forbice, facente perno sul tronco poggiato al suolo. Senonchè, in tal caso, se la direzione impressa al colpo dal Rossi fosse stata effettivamente quella

...dicata, il proiettile avrebbe dovuto raggiungere l'epi-...trio della vittima ma in una zona più bassa, compresa tra la regione ipogastrica, la regione pubica e la regione femorale (la zona cioè venutasi a trovare in corrispondenza del punto in cui il Floris poggiava i piedi, al momento di tentare la "forbiciata"); comunque, rimarrebbero valide le osservazioni già fatte a proposito della precedente ipotesi e relative al grado d'incalinazione del colpo, che dovrebbe risultare molto più pronunciate verso il basso.

L'unica versione attendibile è pertanto quella che risulta dalle deposizioni dei testi Carini e Bruzzone, alle quali fanno eco le dichiarazioni rese dal Battaglia (pure presente al fatto), sia alla Polizia giudiziaria, il 29 marzo 1971 ("Appena giunto in cima alle scale ho notato che il Floris era minacciato da un individuo armato di pistola. Ho gridato al Floris di desistere dalla sua azione, ma lo stesso non mi ha ubbidito, e l'individuo armato di pistola gli esplose contro uno o due colpi di pistola. IL Floris è caduto a terra privo di sensi"; Vol. V fl. 60), sia soprattutto, al sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Virdis, in data 1° aprile 1971: "..... anch'io mi misi a correre nella stessa direzione. Nel salire la scalinata superai il Montaldo ma non il Floris, il quale mi precedeva. Giunto quasi in cima alla scalinata, proprio quando la mia visuale poteva abbracciare l'area sovrastante la scalinata, la scena che mi si presentò fù la seguente:"il Floris, il quale aveva attraversato quasi tutta la carreggiata stradale ..... avanzava verso un uomo che gli stava di fronte. Io di quest'ultimo percepii soltanto il braccio che, proteso in avati, con la mano impugnava una pistola e la puntava contro il Floris. Istintivamente gridai al Floris: "Fermati", ma quegli continuò ad avanzare. Il fatto si sviluppò e completò fulmineamente, poichè quell'individuo sparò, ed il Floris cadde al suolo.....vidi il Floris con il busto proteso in avanti portare le mani all'addome; subito però, dopo una breve contorsione, cadde: io non lo vidi cadere, ma un attimo dopo vidi che giaceva sull'asfalto, con il capo rivolto verso la direzione in cui la motoretta si allontanava....." (vol. V fl. 68-69 retro).

La drammatica sequenza è così minuziosamente descritta che non consente interferenze di alcun genere; qualsiasi tentativo di cambiar posizione alla vittima, o al braccio dello sparatore, trova immediatamente il suo riscontro negativo in una pluralità di fonti convergenti, che, per la loro stessa diversa provenienza (non si dimentichi il Battaglia, quando venne interrogato, aveva già ricevuto ordine di cattura per concorso in rapina ed omicidio), costituiscono garanzia di obiettività e veridicità. Ma se, nondimeno, si volesse pensare ad un errore colletivo di percezione, dovuto ad oscure cause fisiche o psicologiche, qualsiasi interrogativo si spegnerebbe egualmente sul nascere, perchè la ricostruzione fatta dai testimoni oculari incontrerebbe nuova conferma negli irreversibili accertamenti peritali.

Alla stregua di detta ricostruzione, l'indagine sulla volontà omicida del Rossi è di immediata soluzione perchè chi come costui si comporti - nella data situazione - non può voler altro che la morte del proprio avversario. Se è vero infatti - secondo giurisprudenza ormai consolidata - che la volontà omicida va desunta dalle modalità esteriori dell'azione intese come "facta concludentia", e cioè dotate di sicuro valore sintomatico, di valore decisivo ai fini della prova in questione, non v'ha dubbio che nella specie la volontà di uccidere sia conclamata dalla micidialità del mezzo usato, dalla zona vitale presa di mira, dalla distanza dalla quale il colpo venne esploso. La stessa causale rivela la detta volontà, attesa la particolare situazione psicologica di antagonismo venutasi a creare tra il Rossi, armato di pistola e deciso a conservare a tutti i costi il possesso della borsa rapinata, e il Floris che lo inseguiva, deciso a tutti i costi a toglierli la refurtiva: un antagonismo portato da entrambe le parti ad un grado estremo di tensione, e che non poteva sfociare che nella violenza omicida del Rossi, dopo l'inutile tentativo da lui compiuto di fermare il proprio inseguitore, sparandogli un primo colpo di pistola "a pochi centimetri dai piedi" (cit. VOL. V fl. 19). Lo stesso Battaglia, che conosceva assai bene i due

protagonisti dello scontro, non tardò a rendersi conto dell'esito che lo stesso avrebbe avuto, una volta superato dall'ardimentoso Floris il livello - per così dire - di guardia: "La mia attenzione - aggiungeva infatti, a conclusione della sua descrizione - fu principalmente rivolta verso il mio collega, del quale intuii subito la pericolosissima, e poi tragica situazione" (cit. fl. 69 retro vol. V).

Come già accennato, i primi giudici hanno affermato la volontà omicida del Rossi sotto il profilo del dolo "se non diretto, quanto meno eventuale", ritenendo che egli, facendo fuoco sul Floris, mirasse non già a spaventarlo soltanto, come da lui assunto, ma a "fermarlo a tutti i costi, e quindi, quanto meno, anche a costo di ucciderlo": il che, come è noto, è sufficiente, ad integrare l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 575 C.P. (v. Cass. 26 marzo 1968? Pacino).

Osserva questa Corte che tale motivazione non è sufficiente a giustificare il dubbio tra dolo diretto e dolo eventuale, e la preferenza data a questo secondo rispetto al primo.

Si può bensì convenire - invero - che l'uccisione del Floris non si presentasse, nella mente del Rossi - come fine a sè stessa: anche perchè il Rossi aveva interesse contrario a che si verificasse un tale evento. Ma ciò non significa che egli abbia agito allo scopo di produrre un effetto diverso dalla morte del suo inseguitore, in quanto chi come lui si comporta (ed è inutile ripetere le modalità di fatto già illustrate) sa di sicuramente, salvo l'intervento di fattori estranei non conoscibili a priori, rendersi causa dall'altrui morte: agisce cioè per uccidere, qualunque sia la ragione che a ciò lo spinga.

Nella specie, il Rossi ritenne che l'unico modo per portare rapidamente a termine l'azione fosse quello di abbattere il Floris, che stava ormai per mettergli le mani addosso; e forse, dal suo punto di vista, non ebbe torto, se si consideri che il Floris, anche dopo essere stato colpito a morte, tentò disperatamente di impedire la fuga dei due rapinatori (v. le foto sdattate dal Galletta), e che la cosa gli sarebbe probabilmente riuscita, grazie al suo coraggio, se fosse stato ferito meno gravemente. Il Rossi agì pertanto di conseguenza, mirando al bersaglio grosso della vittima, e prevedendo come cer-

ta la morte di quest'ultima.

Se così è, l'evento morte va addebitato alla sua volontà in via diretta, e non in via indiretta, o eventuale, come nel caso di chi spari al solo scopo di ferire, adattandosi anche all'eventualità di uccidere. Non si saprebbe davvero - invertendo i termini della proposizione - nè come ravvisare, in via principale, lo scopo di ferire (anzichè di uccidere) in un colpo di pistola cal. 38 sparato contro l'addome dello avversario da un metro di distanza, nè come si sarebbe potuto in altra maniera realizzare un dolo omicida diretto.

Rettificata dunque la motivazione dell'appellata sentenza nel senso che l'azione omicida del Rossi deve ritenersi informata senz'altro da dolo diretto, o intenzionale, non v'ha che a confermare la pronuncia di responsabilità per il titolo delittuoso contestato, il quale ovviamente non muta per effetto della diversa qualità del dolo.

Il problema della corresponsabilità in omicidio da parte di coloro che furono correi del Rossi nella rapina (Viel, Battaglia, Malagoli, Fiorani, ed Astara; impregiudicata in questa sede la posizione del Sanguineti, nei cui confronti il procedimento è stato separato) è già stato affrontato dai primi giudici e risolto - come a suo tempo riferito - in senso affermativo, ma nei limiti del cosiddetto "concorso anomalo" di cui, all'art. 116 C.P.. La questione viene ora riproposta a questa Corte dagli appelli del P.M. e degli imputati Malagoli e Fiorani: il rpimo lamenta la mancata applicazione della norma sul concorso ordinario (art. 110 C.P.); i secondi contestano - al contrario - la sussistenza dello stesso concorso anomalo.

Per rispondere al quesito sollevato dai contrapposti gravami, occorre accertare se l'omicidio del Floris, del quale si è reso materialmente autore il Rossi, rientri o meno nei limiti dell'attività delittuosa concordata, la sera del 24 marzo 1971, in casa del Malagoli. Se sì, nessuna ulteriore indagine è necessaria, e ciascun concorrente deve rispondere, per la teoria mònistica del reato, accolta dal codice vigente, del

delitto di omicidio come di azione propria, ancorchè da lui non compiuto, a norma dell'art. 110 C.P. (v. Cass. 5 maggio 1971, Fabbri; id. 4 febbraio 1969, Vitozzi, id. 1° luglio 1968 Polato). Se no, occorre invece ulteriormente indagare se l'uccisione del Floris ad opera del Rossi si ponga almenocome conseguenza degli altri compartecipi della rapina, nel senso richiesto dall'art. 116 C.P., in tema di reato diverso (e nella specie anche più grave) da quello voluto da taluno dei concorrenti: solo in tal caso - infatti - il concorrente risponde anche dell'eccesso dell'esecutore, sia pure con pena diminuita.

Il P. M. , a conforto della propria tesi, sostiene che tutti i partecipanti alla riunione suddetta versavano - rispetto all'omicidio del Floris - in dolo eventuale, in quanto avrebbero considerata irrilevante, ai fini del compimento della rapina, la prevista probabilità o possibilità del più grave evento omicida. Ciò sarebbe desumibile non solo dal fatto che previdero - facendone oggetto di specifica discussione - la probabile reazione che il Floris avrebbe opposto agli autori materiali della rapina, ma avrebbero alla fine accettato la decisione espressa dal Rossi con le parole:"Se non ce la faccio alla prima, gli sparo"; accettando con ciò stesso il rischio che dalla eventuale azione a fuoco di costui potesse derivare la morte del focoso fattorino. Conferma di tale accettazione si avrebbe anche nel successivo comportamento degli interessati, i quali, lungi dal tentare di far mutare programma al Rossi, avrebbero mostrato di voler dare esecuzione alla concordata impresa nella sua globalità, compresa l'eventuale uccisione del Floris, se necessaria; essi non avrebbero mancato, nonostante il mortale epilogo della vicenda, di riunirsi subito dopo il fatto in casa del Porcu, secondo gli accordi prestabiliti.

Il ragionamento non manca di una certa forza suggestiva, in quanto effettivamente risulta - come a suo tempo riferito - che la reazione del Floris venne prevista, quanto meno probabile, se non come certa, e costituì uno dei più discussi della

riunione; e che - cionondàmeno - il piano criminoso venne approvato e accettato, pur nella consapevolezza che il Rossi si sarebbe recato a compiere la rapina armato. Tuttavia non pare che il ragionamento colga il vero spirito dello accordo, perchè questo non si fermò sull'affermazione del Rossi che "gli avrebbe sparato (al Floris) se non ce l'avesse fatta alla prima", bensì sulla promessa, ed assicurazione, che non avrebbe fatto uso dell'arma, pur portandola seco, com'era sua abitudine.

Già si sono illustrati i motivi per i quali si ritiene da questa Corte che i partecipanti alla riunione del 24 marzo abbiano non soltanto dato il loro consenso ad uno "scippo", con l'ausilio al massimo di una manciata di pepe, per impedire un'efficace reazione da parte dei derubati, ma abbiano accettato - proprio perchè a conoscienza che il Rossi (se non anche il Viel) sarebbe andato armato, e non certo per mero diletto - anche l'eventualità della rapina a mano armata, ad onta dell'assicurazione da lui data di non fare uso dell'arma. Non si è però fatto ricorso alla frase pronunciata dal Rossi (come riferito dal Malagoli a fl. 168 vol. V)ed ora utilizzata dal P. M. per sostenere addirittura la prevista ed accettata eventualità di un'azione a fuoco contro la persona del Floris, perchè essa - lungi dall'essere approvata - determinò la concorde reazione di tutti i presenti, e venne in concreto ritirata, cioè annullata dal suo stesso autore. Non si può infatti credere al Malagoli quando spontaneamente riferisce la detta frase, e non credergli quando, subito dopo, aggiunge che e il Battaglia ammonì il Rossi di "non fare pazzie", e costui lo tranquilizzo dicendogli addirittura che sarebbe andato a compiere lo "scippo" disarmato (cit. fl. 168); o non credere al Sanguineti, o allo stesso Rossi, circa la rassicurante promessa fatta da costui, al termine della riunione, che non avrebbe usato l'arma.

Tutto ciò è stato messo chiaramente in evidenza dai primi giudici, e non si comprende la ragione per la quale il P. M.

afferma, nei suoi motivi, che "la Corte ha operato un artificioso spostamento della discussione e dei pareri espressi dagli imputati ad un momento successivo a quello in cui Mario Rossi pronunciò le surriferite parole; in realtà, come risulta pacificamente dagli atti, la frase del Rossi venne pronunciata dopo la discussione, a chiusura definitiva della stessa .....a sugello della discussione". Nè si comprende per quale ragione tale "innegabile realtà" dovrebbe ritenersi "clamorosamente confermata" dal comportamento successivo dei vari correi: quasi che il comportamento omicida del Rossi - previsto o meno che fosse - non avesse dovuto rendere ancor più impegnativo l'accordo da ritrovarsi presso il Porcu, per le decisioni e le provvidenze da adottare, nel comune interesse del gruppo.

Così riportata l'indagine sul terreno di una più rigorosa analisi delle risultanze processuali, già in precedenza esaminate e qui richiamate, deve escludersi l'esistenza di una comune volontà dilettuosa diretta a soffocare l'eventuale reazione del Floris mediante la sua uccisione; e deve invece ritenersi che questa sia dipesa dalla sola volontà del Rossi, quale mezzo a fine per assicurarsi il provento della rapina. Ciò non è incompatibile con la provista probabilità della reazione del Floris alla rapina, inquanto tale previsione non comporta necessariamente anche la previsione, e tanto meno l'accettazione, della risposta omicida del Rossi, ma - al massimo - di un'azione a fuoco incruenta e meramente intimidatrice. E' proprio dal tono della discussione apertasi sull'argomento, e dalla conclusione della medesima, che può trarsi - senza tema di errare per difetto - il vero contenuto del rapporto psicologico tra l'adesione dei complici del Rossi alla rapina e il più grave evento omocida nel quale questa sfociò: non l'accettazione di un tale evento, e quindi la volontà di produrlo, ma la convinzione e la speranza che esso non si sarebbe verificato, grazie alla formale assicurazione ottenuta dal Rossi di non fare uso della pistola (s'intende contro le persone). Non dunque

una situazione psicologica corrispondente al dolo eventuale, ma, nella più deteriore delle ipotesi, alla colpa con previsione dell'evento, insufficiente a dar luogo al concorso in omicidio volontario ex art. 110 C. P..

Nè pare che si possano operare distinzioni tra imputato e imputato, come suggerito - in linea estrema - dal P. M. nel corso della orale discussione davanti a questa Corte: non, in particolare, nei confronti del Battaglia, il quale era bensì in grado di prevedere - più d'ogni altro - la reazione del Floris, ma proprio per questo si premurò di mettere in guardia il Rossi, al fine di evitare spargimento di sangue; non nei confronti del Viel, il quale era bensì presente alla sparatoria, ma non risulta che abbia in alcun modo fatto sorgere, o eccitato o rafforzato il rpoposito omicida del Rossi: anzi, neppure che si sia reso conto dell'effettivo progredire in tal senso della volontà del compagno.

Si tratta pertanto di accertare - una volta esclusa l'applicabilità dell'art. 110 C. P. - se sussistano, nei confronti dei correi del Rossi nella rapina, e in relazione al più grave delitto di omicidio dallo stesso commesso, le condizioni per l'applicazione dell'art. 116, che disciplina, come accennato, il caso del cosiddetto concorso anomalo.

Dispone detto articolo che "qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave".

La giurisprudenza non è stata uniforme nello stabilire il criterio al quale deve attenersi il giudice nell'applicazione al caso concreto del principio di legge. Dapprima la norma fu interpretata con assoluto rigore, ritenendosi sufficiente che tra l'azione o l'omissione e l'evento vi fosse un rapporto di causalità puramente materiale; in proseguo di tempo, nel continuo evolversi del pensiero giuridico, si cominciò a ritenere necessaria l'esistenza di un legame non semplicemente deri-

vativo, ma logicamente conseguenziario, al fine di consentire, contro la rigidezza formale della legge, una maggiore aderenza alle molteplici esigenze della pratica.

Questo nesso di causalità psichica, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ora prevalente, ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n° 42 del 15 maggio 1965, va inteso nel senso che il reato diverso commesso dal concorrente debba potersi rappresentare alla psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto. Tale possibilità di preventiva rappresentazione comporta l'accettazione del relativo rischio, e costituisce il fondamento stesso di questa particolare forma di responsabilità penale, la quale può essere esclusa soltanto quando il reato diverso o più grave si presenti come evento atipico, insorto per circostanze eccezionali ed estranee, al pari di una causa sopravvenuta (v. Cass. 16 giugno 1965, Tesauro; 12 luglio 1965, Guida; 19 ottobre 1966, Gurda; 16 ottobre 1968, Lamanna; 19 novembre 1968, Iscardi; 13 novembre 1970, Ovello; 18 gennaio 1971, Zanetti; 29 gennaio 1971, Chiominito; 1° marzo 1971, Iervolino; 4 dicembre 1972, Esposito; 6 dicembre 1972, Favaron ed altri).

Ora, in tema di rapina a mano armata, l'accordo tra i compartecipi implica - di massima - la previsione che gli autori materiali, o alcuno di essi, possa usare le armi non solo per minacciare o ferire, ma anche per uccidere il soggetto passivo del reato, in caso di reazione da parte di costui. E' questo infatti un normale rischio di siffatta impresa criminosa, a causa di quella particolare situazione psicologica antagonistica che si viene a creare tra rapinato e rapinatore, e del quale si è già parlato a proposito del clima in cui ebbe a maturare la volontà omicida del Rossi: con la conseguenza che chi partecipa con altri ad una rapina a mano armata deve necessariamente prevedere - anche se personalmente sia a ciò contrario - l'eventualità che lo esecutore materiale spari sulla vittima, uccidendola, per la realizzazione del fatto da tutti voluto, e come sviluppo logicamente possibile del medesimo. Ciò

si tramuta, sul piano giuridico, in corresponsabilità nell'omicidio per concorso anomalo, ex art. 116 C. P., con l'unico beneficio della diminuzione di pena prevista del capoverso dello stesso articolo, per essere il reato commesso più grave di quello voluto (v. in tal senso, in analoghe ipotesi di omicidio a scopo di rapina, Cass. 19 ottobre 1966, Guarda, id. 16 ottobre 1968, Lamanna; id. 6 dicembre 1972, Favaron ed altri).

Nella specie, non v'ha dubbio che l'omicidio avvenne in diretta dipendenza della concertata rapina, e che tutti coloro che aderiscono a quest'ultimo reato erano in grado - per la consapevolezza che il Rossi sarebbe stato armato, e che per la prevista probabilità della resistenza da parte del Floris - di rappresentarsi la possibilità del più grave delitto di omicidio; rappresentazione, beninteso, riferita non alla direzione della volontà del Rossi (nel qual caso si ricadrebbe nello ambito della norma generale di cui all'art. 110 C. P.), ma ai rischi inerenti all'azione spiegata per il conseguimento dello evento di rapina secondo l'id quod plerumque accidit.

Tutti devono pertanto rispondere, oltre che di concorso in rapina, anche di concorso inomicidio, con la attenuante - quanto a questo secondo e più grave reato - di cui all'art. 116 cpv. C. P., come rettamente ritenuto dai primi giudici. A tale conclusione non si possono in particolare sottrarre il Malagoli e il Fiorani, che hanno presentato sul punto specifici motivi di gravame: non il Malagoli, perchè la sua posizione non differisce da quella degli altri, avendo anch'egli accettato - quando aderì alla rapina sapendo che il Rossi vi sarebbe andato armato - l'eventualità che quest'ultimo si servisse, anzichè del pepe, della pistola, e assumendo quindi il rischio di ogni conseguenza relativa a ciò. Non il Fiorani, perchè la teoria della "condicio", invocata dalla sua difesa, secondo la dottrina tradizionale, quale unico criterio interpretativo dell'articolo 116 C. P., non esclude ogni più qualificato nesso causale tra la sua condotta e l'omicidio del Floris, da lui non voluto; è innegabile invero che, dando mandato di rapinare

(al pari d'altronde degli altri complici), si rese "conditio sine qua non" della morte del Floris, dal Rossi dolosamente prodotta nell'adempimento del mandato medesimo; che se, oltre al mandato di rapinare, avesse dato anche quello di eventualmente uccidere, o in qualsiasi altro modo avesse consapevolmente influito sulla volontà omicida del Rossi, allora la sua corresponsabilità nell'omicidio discenderebbe, anzichè dall'art. 116, dall'art. 110 C. P. .

Oltre al reato di omicidio in persona del Floris, al Rossi ~~ee~~ e ai suoi correi è stato contestato quello di tentato omicidio continuato in persona del Montaldo e del Cucini, in relazione ai colpi di pistola da esso Rossi esplosi, rispettivamente, nell'atrio dell'Istituto Case Popolari, e durante la fuga in via Granello (N°9 della rubrica). Peraltro i primi giudici, traendo argomento da obiettare e incontrovertibili risultanze di causa, quali la effettiva direzione del colpo esploso nell'atrio dell4Istituto, e le rispettive posizioni dello sparatore e della prorunta mancata vittima del colpo esploso in via Granello, hanno espresso il convincimento che detti colpi avessero in realtà soltanto finalità intimidatorie, degradando la relativa imputazione in minaccia grave, e ritenendo la stessa assorbita nel reato complesso di rapina.

Anche questa pronuncia ha formato oggetto di gravame da parte del P. M., ma i motivi all'uopo dedotti non appaiono convincenti, perchè scarsamente aderenti alla reale situazione di fatto: tanto da ammettere, in alternativa con la volontà di uccidere, quella di soltanto ferire; e tanto da indurre - soprattutto - il P. M. d'udienza, davanti a questa Corte, a sostanzialmente rinunciarvi, chiedendo sul punto la conferma della appellata sentenza. Tale ultima e più meditata richiesta merita in effetti pieno accoglimento, per l'evidente forzatura che le risultanze processuali hanno ricevuto nella loro originaria interpretazione.

Sempre nel quadro dell'episodio criminoso del 26 marzo 1971,

'47

.iel contesta, con apposito motivo di gravame, la propria responsabilità, come ritenuta dai primi giudici, in ordine alle contravvenzioni di detenzione e porto abusivo di arma (N° 10 e 11 della rubrica), sul rilievo che la dichiarazione resa in proposito dall'Astara (vol. V fl. 269) sarebbe in contrasto con quella del Sanguineti (vol.V fl. 216), e che il diniego di esso Viel troverebbe conferma nella dichiarazione del coimputato Rossi. Osserva in contrario la Corte: che il Sanguineti non contraddice quanto dichiarato dall'Astara, ma afferma, più semplicemente, di "non aver visto se il Viel era in possesso di una pistola"; che la tesi accolta dai primi giudici trova, sia pure in parte, obiettivo riscontro nel possesso, da parte del Viel, in una tasca dei pantaloni, di un caricatore per pistola, contro il quale fece impatto, evitandogli conseguenze più gravi, uno dei colpi esplosi dal Rossi durante l'azione (vol. V fl. 216); che comunque lo stesso Viel ha ammesso di avere portato seco, quella mattina, la pistola, sia pur lasciandola nell'autofurgone prima di scendere dal veicolo, dietro invito del Rossi (verb. dibat. 1° grado, fl. 116 retro), e che ciò sarebbe da solo sufficiente ad integrare gli estremi delle contravvenzioni contestate. Con la conseguenza che la relativa pronuncia di responsabilità va confermata.

Ultima appendice dell'episodio criminoso in esame sono i reati di resistenza aggravata continuata a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate, contestati al Rossi (n°12 e 13 della rubrica), in relazione al comportamento da lui tenuto, al momento dell'arresto, nei confronti dei brigadieri di P. S. Puglisi Damiano e Novarra Luigi, e del vigile urbano Collareta Bruno (erroneamente indicato nel capo d'imputazione col nome di Marcucci Rolando, che fu invece uno degli occupanti la "Porche" lanciatasi all'inseguimento della Lambretta da via Granello a piazza De Ferrari).

In ordine al reato di resistenza i primi giudici hanno affermato la responsabilità del Rossi (esclusa per altro la

contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P.), sulla base delle affermazioni dellestesse parti lese e del teste Macucci, pur egli presente al momento dell'arresto: secondo tali deppoizioni - infatti - il Rossi, nell'attraversare la piazza Matteotti (dopo essersi separato dal Viel), con l'intento di raggiungere i vicoli della città bassa, avrebbe usato minaccia, per sottrarsi alla cattura, nei confronti dei due sottufficiali di P. S. e del vigile Urbano che lo inseguivano, puntando ripetutamente contro di loro la pistola.

Contesta invece il fatto, l'imputato appellante, assumendo di aver tolto la pistola di tasca, durante la fuga a piedi, perchè, essendo grossa, gli pesava e lo impicciava nei movimenti, rischiando anche di cadere a terra; ma negando di averla usata per minacciare i propri inseguitori. In linea di diritto si sostiene inoltre, dal difensore del Rossi, che questi avrebbe ignorato che coloro che lo inseguivano erano pubblici ufficiali; e che farebbe quindi difetto - in ogni caso - l'elemento psicologico del reato.

Osserva la Corte che l'appello è infondato. E' infondato in linea di fatto, perchè l'assunto del Rossi - già di per sè palesemente pretestuoso - è seccamente smentito delle concordi dichiarazioni delle parti lese e del teste Macucci (vol. I, fascic. I, sottofascoc.II, fl. 35 retro, 36 retro; vol. VI, fascic. IX fk. 27; verb. dib. 1° grado fl. 285), e i quali non solo si videro puntare contro la pistola, ma si sentirono anche intimare dal Rossi di desistere dall'inseguimento (cit. fl. 36 retro), e rivolgere frasi di aperta ed esplicita minaccia ("Levati di mezzo o ti buco la faccia": dep. Navarra al dibattimento per direttissima: cit. fl. 38 retro): ciò che esclude ogni possibilità di equivoco circa l'effettivo atteggiamento dell'imputato, d'altronde conforme alla precedente condotta da lui tenuta,durante la prima fase della fuga in motoretta . E' infondato in linea di diritto, perchè il vigile Collareta era in divisa, e la sua qualità di pubblico ufficiale era

"41

pertanto manifesta (verb. dibatt.to 1° grado cit. fl. 285); e perchè - quanto ai sottoufficilai di P. S., che vestivano invece abiti cévili - essi si trovarono ad operare in una situazione per cui anche il privato era autorizzato a provvedere all'arresto del Rossi (art. 242 C.P.P.), con conseguente punibilità di quest'ultimo ex art. 337 C.P., indipendentemente dalla sua conoscenza della loro effettiva qualità.

Fondato è invece l'appello del P.M., col quale si chiede che venga ripristinata l'aggravante del nesso teologico, per essere stata p. a. la resistenza posta in essere dal Rossi al fine di assicurarsi l'impunità dei precedenti delitti di rapina e di omicidio da lui commessi. Non può invero confondersi il fine di opporsi al pubblico ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio, elemento costitutivo del delitto di resistenza, col fine di assicurarsi l'impunità di un precedente reato, costituente il semplice motivo a delinquere; questo secondo fine, che non è indispensabile alla nozione del delitto di resistenza, può non coesistere col primo, è quando ricorre, come nella specie, integra la particolare aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. - Equo aumento di pena, su quella inflitta al Rossi per il titolo in esame, stimasi un mese di reclusione (damesi otto a mesi nove).

In ordine al reato di lesioni personali, i primi giudici hanno assolto l'imputato perchè il fatto non sussiste, dopo avere escluso, attraverso una dettagliata disamina delle risultanze processuali, che egli abbia usato, nei confronti dei prorpi inseguitori, e più particolarmente del brig. Navarra (il solo che ebbe a riportare durante l'azione una lieve contusione al volto), atti di violenza, oltre che di minaccia. Di ciò si è doluto, il P.M., con specifico motivo di gravame, sul quale però non ha insistito, in sede di discussione davanti a questa Corte, dove ha chiesto, sul punto, la conferma dell'appellata sentenza.

In realtà, nulla di concreto emerge dagli atti di causa,

essendosi lo stesso Navarra limitato a dichiarare che "presume di essere stato colpito dal Rossi con l'avambraccio o con il gomito (cit. fl. 38 retro), durante il tentativo di afferrarlo che avrebbe posto in essere in piazza Mattecotti. Senonchè tale dichiarazione - già di per sè nebulosa - è contrastata dalla deposizione del teste Macucci, il quale, premesso di non aver perso di vista, per un solo istante, il fuggitivo, ha escluso che vi siano stati tentativi del genere da parte di chicchessia, fino al momento dell'arresto (verb. dib. 1° grado fl. 303); e non può pertanto escludersi che altra sia stata la causa della contusione riportata dal sottufficiale, nel trambusto e nella confusione del momento (si consideri che il Rossi, per sfuggire agli inseguitori che lo tallonavano, volteggiava ad - dirittura sulle auto in sosta nella piazza: cit. fl. 303).

Sicchè, nella carenza della stessa prova generica, non v'ha che a confermare, anche su questo punto, la decisione dei primi giudici.

Prima di chiudere la trattazione del complesso episodio criminoso culminato nell'uccisione di Alessandro Floris, è d'uopo prendere in esame l'istanza proposta in via subordinata dal Battaglia di applicazione - proprio in relazione al delitto di omicidio - dell'attenuante dell'attivo ravvedimento, nella duplice ipotesi di cui all'art. 62 N. 6 C. P.: riparazione del danno od elisione o attenuazione delle conseguenze dannose del reato. Sotto il primo profilo, l'attenuante troverebbe fondamento nella dichiarazione fatta, nei preliminari del giudizio di primo grado, dal difensore del Battaglia di avere a disposizione - per conto di costui e di altri imputati nominativamente indicati - la somma di lire 5.000.000 per provvedere al risarcimento del danno nei confronti degli aventi diritto Floris: dichiarazione-offerta che venne respinta, siccome inaccettabile, dai difensori delle parti civili Caschili Angela in Floris e Floris Franco (v. verb. dib. 1° grado fl. 53), ma che rivestirebbe -nondimeno - tutti i requisiti, sia di forma che

di sostanza , richiesti dalla legge ai fini della invocata concessione. Sotto il secondo profilo, si richiama il comportamento tenuto la mattina del fatto da esso Battaglia, di fronte al drammatico incalzare degli avvenimenti: lanciandosi pur egli all'inseguimento del Rossi, e poi soccorrendo la vittima e trasportandola con altri all'ospedale.

Osserva la Corte che l'istanza va disattesa, sia sotto il primo che sotto il secondo profilo.

Per quanto concerne il risarcimento del danno, è noto secondo costante insegnamento del Supremo Collegio, che quando, per qualsiasi ragione, il risarcimento non sia stato accettato, l'imputato deve, per avere titolo all'applicabilità dell'attenuante, far seguire l'offerta del deposito della somma di denaro, in modo che questa rimanga a disposizione della persona offesa (v. Cass. 19 novembre 1969, Nicastro, id. 8 maggio 1968 Minco; id. 18 marzo 1968, Coriolano). Anche se non effettuata secondo le prescrizioni civilistiche (art. 1210 C.C.), la messa a disposizione dell'offeso della somma riparatrice deve avvenire in modo effettivo e con mezzo idoneo (invio della somma, deposito di essa od altre forme equivalenti) si da poter stabilire una concreta devoluzione in favore del danneggiato (Cass. 9 ottobre 1972, ASole ed altri). Tale effettività ovviamente non si raggiunge con una semplice offerta verbale, come quella di specie, la quale non consente al giudice, di fronte al rifiuto della parte lesa, di valutare l'adeguatezza della somma ai fini dello integrale risarcimento del danno, quale è richiesto dall'art. 62 n. 6 C.P.

Per quanto concerne l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze dannose del reato, è appena il caso di rilevare che, a parte la dubbia spontaneità dell'opera prestata dal Battaglia, per il concorso di fattori esterni che gli imponevano di manifestare comunque solidarietà col collega vittima del reato, detta ~~mancata~~ opera manca altresì del ~~suo~~ requisito dell'efficacia (quale richiesto espressamente dalla legge), perchè non

produsse alcun effetto, neanche attenuatore, delle conseguenze del reato stesso; e non può pertanto giovargli come fatto riparatore, ai fini di cui citato art. 62 n. 6 C.P..

*

* *

Altro tema di rilevo, nelle vicende che formano oggetto dell'attuale procedimento, è quello che concerne i cosidetti "attentati terroristici", attribuiti, in sede di rinvio a giudizio, a due distinti gruppi di imputati, sotto diversi titoli di reato.

Dei cinque episodi complessivamente contestati, due riguardano gli attentati della primavera 1970 ad una sezione del P.S.U. e al Consolato degli U.S.A., e sono stati addebitati a Rossi, Viel, Battaglia, Fiorani, Rinaldi, Del Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe, sotto il titolo delittuoso di cui all'art. 434 C.P.,in connessione con i reati di cui agli artt. 2,4 e 6 della legge speciale 2 ottobre 1967 n. 895, in materia di detenzione, trasporto e scoppio di materie esplodenti (rm. da 19 a 26 della rubrica). Da tali imputazioni sono stati dai primi giudici mandati assolti, per non avere commesso il fatto, il Rossi, il Viel, il Battaglia, il Fiorani e il Rinaldi, e la relativa pronuncia non è stata gravata di appello dal P. M.; mentre, nei confronti del De Scisciolo, Maino e Piccardo, non è stata emessa alcuna pronuncia, a seguito della dichiarazione d'improcedibilità contenuta nella precedente ordinanza dell'8 novembre 1972.

Compete pertanto a questa Corte, per effetto della riconosciuta erroneità di detta dichiarazione, decidere del merito inappellabilmente, ex art. 522 u.p. C.P.P., anche nei confronti del De SCisciolo e del Piccardo (nei confronti del Maino il giudizio è stato separato); ma poichè la posizione di costoro è identica a quella dei coimputati, traendo per tutti origine-l'incriminazione - esclusivamente da atti dichiarati nulli, la decisione non può essere anche per loro che di assoluzione piena, conformemente alle richieste formulate in questa

sede dallo stesso P.M..

Un terzo episodio rigurda l'attentato del dicembre 1970 ad un autocarro dei Carabinieri parcheggiato davanti alla caserma di via Moresco, ed è stato attribuito a Rossi, Battaglia, Fiorani, Gibelli, Malagoli, Marletti, Viel, Astara, Castello, e Perisinotti (oltre che al Porcu, oggi deceduto), a titolo di tentato danneggiamento e connessi reati di detenzione, trasporto e scoppio abusivi di materie esplodenti (nn. 27 a 30 della rubrica): ma tutti sono stati assolti dai primi giudici con formula piena, ad accezione del Rossi e del Viel, che sono stati assolti per insufficienza di rpove. Tale pronuncia, a differenza della precedente, è stata gravata di appello dal P.M., il quale però si limita a richiamare gli elementi indizianti già efficacemente confutati dai primi giudici (le generiche indicazioni fornite - per sentito dire - dallo Astara, sul conto del Rossi e del Viel; le presunzioni tratte da certe analogie fra i candelotti rinvenuti presso l'autocarro dei Carabinieri e quelli sequestrati al Rossi; la rivendicazione dello attentato da paret di una emittente clandestina, nel corso di un'interferenza televisiva registrata il 30 dicembre 1970 e presuntivamente attribuita, a posteriori, al gruppo 22 ottobre), e la cui inconsistenza è stata riconosciuta, implicitamente, dallo stesso P.M. d'udienza davanti a questa Corte, che ha chiesto sul punto la conferma dell'appellata sentenza. La richiesta - attesa l'effettiva mancanza di rpove concrete - merita pieno accoglimento, con l'integrale conferma della pronuncia impugnata.

Agli stessi imputati sono stati ascritti anche gli ultimi due episodi, ai danni, rispettivamente, del deposito società "Ignis" di Sestri ponente (6 febbraio 1971) e de deposito della raffineria "Garrone" di Arquata Scrivia (18 febbraio 1971): entrambi a titolo di incendio, oltre che dei connessi reati di detenzione, trasporto e scoppio abusivi di materie esplodenti (nn. 31 a 38 della rubrica). Sia per l'uno che per l'altro episodio i rpimi giudici hanno affermato la responsibilità del Rossi,

del Battaglia, del Viel, dell'Astara e del Castello, assolvendo invece gli altri imputati con formule varie; e precisamente: il Fiorani (e così il Porcu) da entrambi gli episodi per insufficienza di prove; il Gibelli e il Malagoli, da entrambi gli episodi per non avere commesso il fatto; il Marletti e il Perissinotti, per non aver commesso il fatto dall'episodio Ignis, e per insufficienza di prove dell'episodio Garrone. Ad eccezione del Rossi, hanno proposto appello tutti gli imputati condannati (l'Astara peraltro limitatamente alla detenzione e al trasporto di materia esplodente) e quelli per insufficienza di prove; che il P.M. ha proposto appello, sia nei confronti degli imputati assolti che di quelli condannati, chiedendo - quanto a questi ultimi - il ripristino delle contestate aggravanti di cui all'art. 112 n. I e 2 C.P., escluse dai primi giudici.

A differenza della impostazione data - al problema della prova specifica nella soggetta materia - in periodo instruttorio, dove la responsabilità per i due attentati, considerati come episodi di terrorismo di gruppo, era stata indiscriminatamente configurata - oltre che nei confronti dei ritenuti autori di essi - anche, a titolo di concorso morale, nei confronti di imputati da nessun'altra prova raggiunti che di far parte del gruppo 22 ottobre, i giudici del dibattimento hanno adottato un maggior rigore nella selezione del materiale probatorio, sceverando posizione da posizione e responsabilità da responsabilità. A questo secondo criterio, certamente più aderente al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale, si ispirano anche le conclusioni orali assunte dal P.M. davanti a questa Corte, con le quali si chiede la conferma della pronuncia di assoluzione piena del Malagoli da entrambi gli episodi, e del Perissinotti dall'episodio Ignis.

Ciò premesso, osseva la Corte che tutti gli appelli vanno disattesi, e che le pronuncie dei primi giudici, sia di responsabilità che di assoluzione meritano piena conferma.

Poichè unica fonte di prova - al di là della generica ri-

feribilità dei due attentati al gruppo 22 ottobre (rivendicazione della loro "paternità politica" da parte del Rossi; loro omogeneità con le azioni di guerriglia teorizzate dal Rossi nel proprio "manuale"; l'annuncio datone, il 6 e il 19 febbraio 1971, dalla emittente clandestina di"Radio GAP", di cui pure il Rossi ha rivendicato la paternità politica) - sono le dichiarazioni e le chiamate di correo rese dall'Astara, come già riferito in narrativa, la distinzione, tra imputati colpevoli i non, è stata operata dai primi giudici in base al grado di attendibilità attribuito volta a volta a costui, secondo i criteri valutativi seguiti normalmente dalla giurisprudenza nella soggetta materia.

Fermo il principio che la responsabilità dell'imputato può bene essere ritenuta sulla sola base di una chiamata di correo, quando questa appaia seria ed inconfutabile, e sia accompagnata da elementi di fatto che ne confermino la veridicità (v. Cass. 17 maggio 1967, Ranalli; id. 17 novembre 1967, P.M. in C. Vicari, id. 20 ottobre 1970, Proietti; id. 13 gennaio 1971, Russo; id. 18 dicembre 1970, Vidoni), nulla impedisce, nel caso che la chiamata stessa si estenda a più persone, di circoscriverne il valore probatorio ad alcuna o ad alcune soltanto di esse, ove diversi, per ciascuna delle persone accusate, siano i risultati della concreta analisi della realtà processuale (Cass. 26 maggio 1971, Salvioni).

Nella specie, la piena attendibilità dello AStara, quando chiama in correità, oltre al Rossi, il Battaglia, il Vial e il Castello, quale coautore dei due fatti criminosi (solo per un caso il Battaglia non sarebbe stato presente all'incendio del deposito Ignis, per avere sbagliato strada, nel dirigersi con la propria autovettura verso la località designata), è facilmente constatabile attraverso l'integrale riscontro che le modalità di esecuzione da lui riferite trovano nella condizione e nella ubicazione dei luoghi, e nella ricostruzione dei due attentati da parte degli inquirenti: modalità che non potevano essere note all'Astara se questi non avesse direttamen-

repartecipato ai fatti, come egli stesso ha dovuto finire per ammettere (v. interrogatorio al G.I. in data 3 novembre 1971). Partendo da tale premessa - che non può essere seriamente contestata dalla arbitraria insinuazione affacciata dalla difesa del Viel, secondo cui "le dichiarazioni del coimputato Astara non potevano considerarsi valida fonte di prove? in quanto tutti gli elementi di verifica e di controllo erano già conosciuti dalla Polizia in quanto preesistenti " (basti considerare, a parte la garanzia offerta dalla contestuale confessione dell'AStara, che l'incendio alla Ignis era stato considerato dai primi inquirenti non doloso: vol. IV fascic. VI fl. 1,2) - non può non darsi credito anche alle indicazioni fornite dall'Astara circa le persone dei compartecipi, a meno di dimostrare la falsità delle accuse. Ciò non è avvenuto da parte degli interessati, e e al contrario le chiamate in correità nei confronti del Battaglia, del Viel e del Castello appaiono, anche sotto altri profili, del tutto verosimili: esse sono infatti disinteressate, proprio perchè accompagnate dalla contestuale confessione del loro autore, e perchè provenienti da un compagno di gruppo e di fede politica degli accusati; non presentano margini di incertezza, in quanto, coinvolge nella generale ritrattazione fatta dall'Astara - per evidenti ragioni difensive - al dibattimento di primo grado, sono state riprese e confermate integralmente in questa sede (verb. dibatt. app. fl. 85 retro), nel clima di più responsabile consapevolezza delle proprie azioni mostrata da detto imputato; sono confortate, sia pure indirettamente, da elementi estranei, quali le dichiarazioni del Sanguineti, che richiamani in causa il Battaglia (" .....nulla sò in merito agli attentati terroristici ai danni dell'Ignis e della Garrone.....posso solo dire che avenso sentito la comunicazione GAP a commento degli ultimi attentati del febbraio 1971, chiesi al Battaglia, che avevo incontrato per caso, se autori degli attentati fossero effettivamente i componenti del gruppo cui io stesso avevo appartenuto.....Il Battaglia non mi rispose, ma fece un sorriso assai significativo,

che io interpretai come un tacito segno di assenso rispetto alla mia domanda"; vol. V fl. 217); quale l'accertata dimestichezza del Viel con materie esplodenti e congegni atti a metterle in azione, di cui venne trovato in possesso al momento dell'arresto, avvenuto a Milano nell'aprile 1972 (vol. V, fl. 190); quale infine il comportamento tenuto dal Castello, con l'immediata fuga all'estero, non appena avvenuto l'arresto del Rossi, e la poco convincente, se non addirittura sintomatica, giustificazione da lui data al riguardo ("Quando sentii dalla radio che erano stati trovati presso il Rossi apparecchi trasmittenti ed esplosivi, mi preoccupai perchè, essendo io anarchico e sapendo di essere conosciuto come tale dalla Polizia, temetti che mi si potesse incolpare di qualcosa; per questo stesso timore, il giorno dopo partii per l'Inghilterra senza preavvisare il mio principale.....": verb. dibat. app. fl. 53 retro).

Non altrettanto tranquillanti sono le chiamate di correo effettuate dall'Astara nei confronti del Fiorani, del Gibelli, del Marletti e del Perissotti, dovendosi peraltro subito avvertire che il nome di quest'ultimo è stato da lui fatto solo in relazione all'episodio Garrone; così come d'altronde il nome del Malagoli non è stato da lui fatto in relazione a nessuno dei due episodi.

Entro tali limiti, una prima considerazione s'impone circa il contenuto di questo secondo gruppo di chiamate in correità, essendo, talune di esse, circoscritte alla sola fase ideativa dell'uno o dell'altro, o di entrambi gli attentati, ed estendendosi invece altre anche alla fase preparatoria. I rispettivi riferimenti sono contenuti negli interrogatori resi dall'Astara al giudice istruttore in data 8 e 21 ottobre e 3 novembre 1971, nei quali si afferma, peraltro genericamente: che anche i due attentati terroristici, al pari di altre attività del gruppo, sarebbero stati deliberati, nelle loro linee generali, nelle abitazioni del Porcu e del Gibelli, presenti, oltre a costoro, anche il Rossi, il Fiorani, e il Marletti;

che entrambi gli attentati sarebbero stati preceduti da ricognizioni delle rispettive località, effettuate, quella al deposito della Ignis, dal Rossi e dal Fiorani, quella al deposito della Garrone dal Marletti, recatosi sul posto con l'autovettura del Rossi;che, avendo avuto il Marletti, in detta circostanza, un incidente stradale, ed essendo la macchina rimasta per qualche tempo fuori uso, sarebbe stata utilizzata, in occasione dell'attentato, l'autovettura del Gibelli, fornita da costui al Rossi; che il successo dell'attentato all'Ignis sarebbe stato festeggiato con un brindisi in casa del Fiorani, presenti gli autori materiali del fatto, e che anche successivamente l'episodio sarebbe stato ricordato in occasione di un pranzo in un ristorante di Bordighera, al quale avrebbe partecipato anche il Gibelli; che questo ultimo, in occasione di altra riunione ancora, avvenuta in casa del Porcu, avrebbe ~~esibito~~ riferito di avere assistito all'incendio da un sovrastante viadotto dell'autostrada; che, in occasione all'attentato alla Garrone, il Rossi aveva dato ~~ine~~ istruzione di raccogliersi,in caso di sorpresa o di imprevisti, presso la pizzeria Bruzzese, in quel di Busalla, ivi presentandosi al nome del Gibelli; che anche questo secondo episodio era stato oggetto di compiacenti commenti, dopo il suo esito favorevole, da parte del Porcu e del Gibelli; infine che, sempre in rela zione all'attentato alla Garrone, il relativo ordigno esplosivo sarebbe stato predisposto dal "medico artificiere" Perissinotti.

Osserva la Corte, scendendo alla analisi delle singole posizioni, che guida costante, nella interpretazione delle rivelazioni fatte dall'Astara, deve essere quella stessa cautela già usata nel vagliare le informazioni da lui fornite in relazione alla vicenda criminosa di via Castello, e imposta dalla sua fragile personalità, intuibilmente portata a compiacere agli inquirenti, per trarne una più benevola comprensione per sè stesso.

Ad una siffatta analisi critica non resiste, anzitutto, la chiamata in correità del Gibelli, la cui figura non si sa,

attraverso le dichiarazioni dell'Astara, fino che punto debba essere affiancata a quella del Porcu, e quando invece debba esserne tenuta completamente separata. Legato ideologicamente al gruppo in una posizione di incontestabile prestigio personale, ma portato, a differenza del Porcu, alla moderazione, il suo nome viene bensì abbinato a quello di questo ultimo, quando si tratta di individuare la fonte direttiva, o ispiratrice, dell'una o dell'altra attività od iniziativa, ma con la immediata precisazione dei contrasti che immancabilmente insorgevano tra i due, e che si risolvevano con la vittoria del Porcu, appoggiato dal Rossi e dal Fiorani. Così sarebbe avvenuto, come già rilevato, a proposito dell'impresa criminosa di via Castello, e così sarebbe in precedenza avvenuto - a dire dello stesso Astara - a proposito dei due attentati terroristici ora in discussione ("....la decisione di commettere i due attentati venne presa in sede di riunione di gruppo, nell'abitazione del Porcu. Debbo ribadire che vi fu una discussione circa l'opportunità o meno di detti attentati, e debbo ammettere che il Gibellini faceva opera di persuasione, nel senso di cercare di far comprendere che egli riteneva inopportuno il fatto, atteso che ciò contrastava con la sua teoria, circa lanon violenza" vol. V fl. 275).

Consegue da ciò che, anche a voler credere a quanto riferito dall'Astara, circa l'avvenuta deliberazione degli attentati in sede di riunione di gruppo, alla presenza del Gibelli, la posizione di costui, sul piano giuridico, non potrebbe spingersi oltre la mera connivenza; posizione ben distinta - come è noto - da quella del concorso criminoso. Ma la verità è che neppure si può essere certi della premessa di fatto relativa alla detta deliberazione, in quanto l'Astara, a parte la generale ritrattazione fatta al dibattimento di primo grado, neppure in questa sede ha confermato la circostanza, attribuendola invece ad un generico ed incontrollabile "sentito dire" (verb. dibat. app. fl. 95 retro).

Alla luce di tali fondamentali risultanze, corretta appa-

re la pronuncia di assoluzione del Cobelli con formula piena, giacchè tutte le altre circostanze riferite sul suo conto dall'Astara (talune delle quali troppolontane dalla realtà, per essere accettate senza riserve: come la rievocazione dell'attentato alla Ignis durante il pranzo di Bordighera, avvenuto in un pubblico locale; o come il sadico gusto preso dal Gibelli di assistere all'incendio dall'alto dell'autostrada), o non implicano, anche se vere, una sua attività concorsuale sul piano psicologico (come la fornitura dell'autovettura servita per il trasferimento di Rossi compagni ad Arquata Scrivia, o come le istruzioni date dal Rossi di presentarsi in caso di necessità al Bruzzone, compagni ideologico conosciuto dal Gibelli), o appartengono comunque al "post - delictum".

Corretta appare pure l'assoluzione piena del Marletti in ordine dell'attentato alla Ignis, non consistendo, la relativa chiamata dell'Astara nei suoi confronti, che nell'accusa, assolutamente generica e indeterminata, di avere anch'egli presenziato a "riunioni politiche nel corso delle quali la prem - devano decisioni in ordine all'attività criminosa (attentati, ecc.)" (interrog. 8 ottobre 1971, vol. V fl. 259 retro).

Più consistenti, ma non per questo decisive, ai fini di una pronuncia di responsabilità, sono le chiamate in correità del Fiorani, in relazione ad entrambi gli episodi; e del Marletti e del Perissinotti, in relazione all'episodio Carrone.

Per quanto riguarda il Fiorani, questa considerazione di maggiore concretezza della chiamata dell'Astara deriva, oltre che dalla diversa personalità del soggetto rispetto al Gibelli, e dal diverso ruolo da lui ricoperto in seno al gruppo, come conclamato da tutte le carte processuali, dal fatto, ancor oggi riferito con tutta spontaneità dall'Astara, che a lui fecero capo, in ciascuno dei due episodi, gli esecutori materiali dei due attentati, appena rientrati - come si dice alla base, dopo compiuta la "missione" (dal memoriale presentato a questa Corte dall'Astara, fl. 13 retro: "Io ed il Viel, Rossi, Castello, Battaglia effettuammo l'attentato alle 12 presse, era buio e l'appuntamento dal casello di Stagliano dove

di lì si partì alla volta di Sestri, Battaglia si perse per strada, e non lo vedemmo che alle 1,1/2, dopo che tutto fu finito, nella casa del Fiorani in via delle Gavette, e di lì non ricordo se ci fu un'offerta di liquore per tirarci su, ed infine ognuno di noi a casa propria"; fl. 18 retro, 19:"se ci fossimo trovati per scappare, ognuno dinoi era stato fornito di soldi e doveva raggiungere Busalla.....tutto questo non è avvenuto, si raggiunse Genova e arrivammo al magazzino del Rossi di via Piacenza, di lì ci cambiammo tutti e ci portammo dal Fiorani che abitava apoche decine di metri, ci fu un colloquio breve, era di poterlo avvisarlo, perchè lui era 'l nostro commissario politico, e tutto si svolse nella più rapida delle maniere, ci offrì qualcosa da bere, e il Rossi mi accompagnò con il Viel in Corso Galliera, dove avevo parcheggiato la mia auto......"). E' innegabile che un tal fatto, inquadrato nek contestocomplessivo delle risultanze processuali, pur lasciando aperto lo spiraglio alla possibilità che la duplice azione criminosa sia stata concordata nel ristretto abbito del comitato esecutivo capeggiato dal Rossi, legittima qianto meno il dubbio che il Fiorani ne sia stato uno dei fautori e dei promotori più impegnati.

Quanto al Marletti, un preciso elemento di accusa, in ordine alla sua partecipazione all'episodio Garrone, sembra provenire dalla circostanziata accusa mossagli dall'Astara di aver effettuato - in vista dell'attentato - una ricognizione della località, in quel di Arquata Scrivia. Senonchè esattamente i primi giudici hanno messo in evidenza una contraddizione di fondo nella quale lo stesso Astara è incorso: dapprima - nell'interrogatorio reso il 4 settembre 1971 ai Carabinieri (dichiarato bensì nullo, ma validamente confermato nei successivi interrogatori giudiziali del 8 e del 21 ottobre) - affermando di "ritenere" che il sopralluogo fosse stato effettuato dal Marletti, ma soprattutto affermando che la macchina del Rossi, dallo stesso Marletti utilizzata e rimasta danneggiata, sarebbe stata riparata prima dell'attentato (tanto che un successi-

vo sopralluogo sarebbe stato effettuato, pochi giorni prima dell'attentato medesimo, sempre con la stessa macchina, dal Rossi, accompagnato da esso Astara e dal Viel: vàl. V fl. 246, 247); e successivamente - nell'interrogatorio reso il 3 novembre 1971 - affermando invece con certezza che "fu il Marletti che, previ accordi col Rossi e con gli altri, effettuò un sopralluogo nella zona di Arquata, utilizzando la Fiat 128 del Rossi,.....un quattro o cinque giorni prima dell'attentato" (senza accennare quindi ad un secondo sopralluogo), e aggiungendo che la macchina, essenso in tale occasione danneggiata, dovette essere sostituita al momento dell'attentato (evidentemente perchè non ancora riparata) con altra "che il Rossi disse essergli stata data dal Gibelli" (vol.V, fl. 278, 279). Da tale contraddizione i primi giudici hanno tratto legittime ragioni di perplessità, che non possono non essere condivise da questa Corte, circa la reale posizione del Marletti nella vicenda: che se, da un lato, un positivo elemento di riscontro della chiamata di correo dell'Astara è possibile rinvenire nell'obiettivo accertamento dei danni riportati dalla macchina del Rossi (vol. VI, faccic. X, fl. 12), neppure tale accertamento può, d'altro lato, ritenersi determinante, nella mancanza di ulteriori dati circa l'effettiva causa dei danni stessi.

Parimenti appaiono valide - a giudizio di qtesta Corte - le ragioni addotte dai rpimi giudici a sostegno dell'assoluzione per insufficienza di prove del Perrissotti dai reati inerenti all'attentato alla Garrone. Vero è infatti che l'accusa rivolta a costui dall'Astara, di aver preparato l'ordigno esplosivo usato nell'attentato, è specifica e non consente alternative, ma, a parte la sua tardività (23 novembre 1971), non sufficientemente giustificata dall'assunto di non aver voluto in un primo tempo compromettere il medico (ed invero, fin dall'8 ottobre 1971 l'Astara aveva "compromesso" il dott. Perissotti, indicandolo come componente del gruppo), e a parte la non diretta conoscenza del fatto riferito (a dire dell'Astara appreso dal Rossi), la chiamata di correo è solo genericamente suffra-

gata da altre risultanze di causa: la dichiarazione del Sanguineti di aver appreso dal Rossi che del gruppo "faceva parte anche un dottore, particolarmente esperto come artificiere, attività che aveva esercitato come ufficiale dell'esercito" (vol. V fl. 217), e gli accertamenti eseguiti sul conto del Perissotti presso l'Autorità militare, da cui risulta che egli prestò servizio quale ufficiale medico presso il 1° Battaglione Minatori del 5° Reggimento Genio di Udine, partecipando ad esercitazioni di brillamento di mine, ma non acorsi sugli ordigni esplosivi (vol. VI, fascic. XIII, fl. 64 sgg). Tutto ciò non conferisce alla chiamata di correo un qualche carattere di verosimiglianza, ma non è sufficiente a formare un convincimento di responsabilità, perchè, in mancanza di una conferma da parte del Rossi, rimane il dubbio che la frase da lui pronunciata, se pronunciata ("ha fatto un buon lavoro il medico"), non rispondesse al vero, o sia stata mal riferita, a distanza di oltre nove mesi, dall'Astara, o male interpretata, nella lettera o nello spirito.

Prima di chiudere l'argomento relativo agli attentati, occorre esaminare brevemente alcune questioni subordinate proposte dal Viel, dal Battaglia, e dall'Astara.

Sostiene il Viel che le imputazioni di incendio (art. 423 C.P.), di cui ai capi 31 e 35 della rubriva andavano degradate in danneggiamento seguito da incendio (art. 424 C.P.), in quanto l'intenzione non sarrà stata quella di cagionare un incendio, ma di appiccare il fuoco a scopo di danneggiamento. L'assunto è infondato perchè, sia nel caso della Ingis che della Garrone, si trattò, come risulta dalla relazione dei Vigili del Fuoco in atti (vol. IV fascic. 6 e 7), di veri e propri incendi, per le vaste proporzioni assunte dal fuoco e per la sua tendenza a progredire e a diffondersi, con conseguente difficoltà di spegnimento e grave pericolo per l'incolumità pubblica; e siccome tale fuoco venne appicato con modalità e mezzi tipicamente incendiari (una carica di benzina accesa a distanza con una miccia, nel caso della Ingis, e un ordigno esplosi-

vo collocato sotto un serbatoio contenete 500.000 litri di gas liquido propano, nel caso della Garrone), non può esservi dubbio che l'evento nell'un caso e nell'altro verificatidi rientrasse nella precisa e primaria vlontà di coloroche no furono gli autori.

Sostiene a sua volta il Battaglia che il reato di detenzione di materie esplodenti (nn. 32 e 36 della rubrica) dovrebbe ritenersi assorbito in quella di trasporto delle materie stesse (nn. 33 o 37), attesa la coincidenza temporale delle due azioni; ma il principio, in sè stesso esatto, non può essere applicato al caso di specie, in quanto il Rossi deteneva il materiale nel magazzino di via Piacenza, prima ancora che ne venisse effettuato il trasporto sui luoghi degli attentati, e tale autonoma detenzione non può non estendersi, a titolo di concorso, a coloro che con il Rossi avevano concordato il compimento degli attentati stessi.

L'istituto del concorso criminoso (art. 110 C.P.) soccorre altresì, senza che siano necessari ulteriori commenti, contro l'assunto dell'Astara, il quale ritiene di dover essere assolto sia dalla detenzione che dal trasporto degli esplosivi, per mancanza diprove circa una sua azione individuale al riguardo.

Un'ultima doglianza proviene dal P.M., e concerne la esclusione delle aggravanti di cui all'art. 112 n. 1 e 112 n. 2 C.P. (quest'ultima contestata a suo tempo a Rossi, Battaglia, Fiorani, Gibelli, oPorcu, ma riguardante in oggi soltanto i primi due). Sotto il primo profilo la doglianza è fondata, essendo stata accertata la concorrente responsabilità, nei singoli reati, di cinque persone, e tale numero essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione della contestata aggravante. Sotto il secondo profilo, invece, la doglianza appare infondata, richiedendo l'art. 112 n. 2 - come si è già avuto occasione di osservare - il promovimento o l'organizzazione della "cooperazione del reato", e nulla risultando dagli atti in tal senso, anche se possa presumersi che il Rossi abbia, più genericamente, or-

ganizzato le due imprese terroristiche.

Equo aumento, per effetto dell'art. 112 n. 1, sulla pena inflitta al Rossi per ciascuno dei titoli in esame (incendio continuato, detenzione, trasporto e scoppio continuati di materie esplodenti), stimasi quello di un mese di reclusione, oltre a lire 10.000 di multa per la detenzione e il trasporto delle materie esplodenti. Per gli altri imputati l'aggravante rimmarrà assorbita dalle prevalenti attenuanti generiche, di cui si tratterà in prosieguo.

Passando al tema delle interferenze televisive, articolato nelle tre imputazioni di cui ai n.ri 39, 40, 41 della rubrica, osserva la Corte che dei quindici originari imputati (Rossi, Battaglia, Fiorani, Gibelli, Porcu, Malagoli, Marletti, Viel, Astara, Castello, Perissinotti, Rinaldi, De Scisciolo, Maino, Piccardo Giuseppe), soltanto i primi due (Rossi e Battaglia) sono stati dai primi giudici dichiarati colpevoli; mentre tutti gli altri sono stati assolti, ad eccezione degli ultimi tre (De Scisciolo, Maino, Piccardo), nei cui confronti è stata omessa in sentenza qualsiasi pronuncia, per la ritenuta improcedibilità, con la nota ordinanza 8 novembre 1972, dell'azione penale, per mancata estradizione dal Belgio. Avverso tale decisione è stato proposto appello dal Battaglia e dal P.M. il quale ultimo però non ha insistito, in sede di discussione orale, sul proprio gravame, chiedendo invece, sul punto, l'integrale conferma della sentenza impugnata, e l'assoluzione inoltre, per non aver commesso il fatto, del De Scisciolo e del Piccardo (nei confronti del Maino, come è noto, il giudizio è stato separato).

Anche qui si presenta - in relazione alla prova - la situazione già esaminata a proposito degli attentati terroristici, nel senso che, una volta accertata la riferibilità dei fatti al gruppo 22 ottobre, la relativa responsabilità è stata indiscriminatamente addebitata - oltre che ai ritenuti autori materiali di essi (Rossi e Battaglia) - a tutti coloro che all'epoca risultavano far parte del gruppo suddetto. Con mag-

giore aderenza ai principi, tale criterio è stato però ripudiato dai giudici del dibattimento, ed oggi abbandonato alla stessa accusa; e pàichè in realtà, nei confronti degli imputati assolti non esiste alcuna prova specifica di un aconcreta attività concorsuale (solo il Castello è stato dall'Astara indicato - ma per sentito dire - come il tecnico dell'impianto di trasmissione affettuato nell'autovettura del Battaglia, e per questo è stato assolto, a differenza degli altri, con la sola formula del dubbio), il ripensamentó del P.M. non può che essere condiviso da questa Corte, con la conferma delle impugnate pronuncie di assoluzione, e con analoga pronuncia di assoluzione piena nei confronti del De Scisciolo e del Piccardo Giuseppe.

Ma l'impugnata sentenza merita conferma anche per quanto concerene la pronuncia di responsabilità del Battaglia, il cui appello va del pará disatteso. Pinamente attendibile è infatti l'accusa rivolta a costui dall'Astara, perchè seria, circostanziata e disinteressata: fin dal prómo momento egli ha indicato nel Battaglia, senza esitazioni e senza riserve, l'autore materiale delle interferenze, effettuate da via Montaldo, mediante un apparecchio montato sulla sua autovettura; a tale indicazione egli non è mai venubo meno, precisando anzi, nel corso della formale istruttoria, di aver appreso ogni cosa dallo stesso Battaglia, e in partócolare che le trasmissioni venivano eseguite, o meglio riprodotte, da un registratore portatile a batteria, con l'ausilio di un'antenna simile a quella della R A I (vol. V fl. 259 retro, 274). A fronte di così dettagliate informazioni, confortate dal rinvenimento presso il Rossi di tutta l'apparecchiatura radio - trasmittente idonea allo scopo (compresa una cintura elastica in gomma, utile per il fissaggio di detti apparati ad un'automobile: v. rapporto Squadra MObile 27 aprile 1971 in vol. IV fasc. XII), non può non darsi credito all'Astara sol perchè il Battaglia dichiara di non averlo mai conosciuto. Sta di fatto che costui era uno dei più intimi amici del Rossi, ed uno dei più ideologicamente impegnati

nel gruppo; che il Rossi si è assunto, ovviamente come esponente del gruppo, la paternità politica delle interferenze televisive, e ne ha accettato altresì, sul piano processuale, la penale responsabilità; che il Sanguineti, per avere conferma di quanto appreso dalle interferenze stesse, si è rivolto proprio al Battaglia; che l'Astara ha ribadito ancor oggi, nel memoriale presentato alla Corte, che ~~quest~~ autore delle trasmissioni era il Battaglia, "dentro una Mini-Morris di sua proprietà" (mem. fl. 15). E se è vero che l'ulteriore affermazione dell'Astara, secondo cui la voce di "radio G A P" era quella di Battaglia (vol. V fl. 259 retro) è stata smentita dalla perizia eseguita sul punto dall'ing. Avallone (vol. VIII, fasc. 8, fl. 10,11), è altrettanto vero che l'Astara ha anche precisato che "le voci erano registrate in precedenza" (cit. fl. 259 retro), e che il registratore, anche se privo della relativa cassetta a nastro, venne rinvenuto, insieme con tutta l'apparecchiatura radio-trasmittente, presso il magazzino del Rossi (v. cit. rapporto Squadra Mobile); sicchè non sarebbe né giusto né lecito trarre argomento - dalla erronea deduzione fatta dall'Astara circa la paternità della voce - per togliere credibilità all'accusa di fondo mossa al Battaglia, di avere tale voce radiotrasmessa, mediante le note interferenze televisive.

•

• •

Proseguendo, secondo l'ordine delle imputazioni, nella disamina dei vari appelli, osserva la Corte che nessun motivo di gravame è stato dedotto dal Fiorani in ordine alla pronuncia di responsabilità per i reati inerenti alla detenzione di apparecchi radio ricetrasmittenti (nn. 43 a 46 della rubrica), facendosi anzi dallo stesso esplicita accettazione della pronuncia medesima. Gli stessi reati sono stati contestati, a titolo di concorso, alla convivente del Fiorani, Meloni Maria (nn. 58 a 61), la quale però è stata assolta dai primi giudici per non aver commesso il fatto; avverso tale decisione è stato proposto ap-

pello dal P.M., ma l'impugnazione non è stata sostenuta in sede di discussione orale, dove è stata, come in altri casi, abbandonata, e sostituita da una formale richiesta di conferma della pronuncia di assoluzione. In effetti, codesto atteggiamento sembra il più conforme a giustizia, perchè altro non v'ha, a sostegno del contestato concorso nella detenzione dei due apparecchi rice-trasmittenti, e reati connessi, che la presenza degli apparecchi stessi nell'abitazione che la donna condivideva col Fiorani: il che è insufficiente a costituire anche un mero principio di prova di corresponsabilità penale. L'appellata sentenza merita pertanto, sul punto, piena conferma.

Altra imputazione elevata alla Meloni è quella di favoreggiamento reale (n. 62 della rubrica), per avere aiutato il Fiorani, e l'organizzazione stessa cui questo apparteneva, ad assicurarsi parte del prodotto del reato di sequestro di persona in danno del Gadolla, consentendo che le venisse fittiziamente intestata la casa di Pigna, acquistata con denaro proveniente da detto reato. Da tale imputazione la Meloni è stata assolta per insufficienza di prove sul dolo, ma la decisione è stata impugnata dal P.M., dal quale si sostiene la donna, contrariamente a quanto supposto dai primi giudici, "non poteva ignorare, nella sua qualità di convivente da lunga data del Fiorani, la reale provenienza del denaro", sia dall'imputata, sul rilievo che mancherebbe addirittura la prova della provenienza delittuosA del denaro.

Osserva la Corte che entrambi gli appelli vanno disattesi: non potendosi da un lato dubitare della provenienza del denaro dal sequestro Gadolla, sia per l'accertata partecipazione del Fiorani a tale reato e alla relativa spartizione del bottino, sia per l'epoca, di poco successiva, dell'acquisto della casa, e per il taglio delle banconote usate (tutte da lire 10.000, come quelle del riscatto del Gadolla), sia per la non credibilità della versione Fiorani - Meloni circa la provenienza della somma da loro risparmiatahe avrebbero dovuti essere provati,

con la documentazione di depositi, bancari opostali; ma non potendosi escludere dall'altro che la donna effettivamente ignorasse tale provenienza, e ritenesse che il denaro fosse pervenuto alla clandestina organizzazione da altra e più lecita fonte di finanziamento.

Sul punto - pertanto - l'appellata sentenza va confermata.

L'imputazione di cui al n. 47 della rubriva riguarda il falso in passaporto contestato al Gibelli e al Viel, per i quali i primi giudici hanno ritenuto provata la responsabilità sulla base delle dichiarazioni rese in periodo istruttorio dall'Astara, in qualche modo confortate da quelle del Sanguineti (a dire del quale il Viel sarebbe stato "protetto" dal Gibelli, dopo il 26 marzo 1971), dalla deposizione del teste Zolesi (che ha confermato di avere fatto, nel maggio 1971, delle fotografie formato tessera al Viel), e infine dal fatto che il Viel emigrò effettivamente all'estero, recandosi in Cecoslovacchia.

Entrambi gli imputati hanno proposto appello, chiedendo di essere assolti, da detto reato, quanto meno per insufficienza di prove.

Osserva la Corte che l'appello, sotto quest'ultimo profilo, merita accolgimento, in quanto, mancando agli atti il presunto documento falso, le dichiarazioni dell'Astara e gli altri elementi più sopra enunciati offrono una prova monca, in ordine alla stessa sussistenza del fatto - reato, la quale non può non ripercuotersi negativamente su quella specifica della responsabilità dei suoi presunti autori. E' ben vero che l'Astara ha dichiarato tra l'altro di avere anche visto nelle mani del Viel, "un'ora prima che egli sparisse,nell'agosto 1971" (vol. V fl. 264; ma in realtà il Viel era già in Cecoslovacchia già nel luglio, come si rileva dal timbro postale sulla busta inviata da Praga, con la nomina del proprio difensore: vol. V fl. 178, 179), l'asserito passaporto falso procuratogli dal Gibelli; ma la circostanza, lungi dal fugare, aumenta la perplessità, in

quanto il documento - sempre a dire dell'Astara - sarebbe stato intestato "ad una persona con nome a cognome greci" (vol. V fl. 297), e ciò sarebbe stato palesemente assurdo e controproducente, in relazione al fine di occultare l'identità di una persona non a conoscenza della lingua greca. Né l'Astara, pur avendo ripreso in questa sede l'argomento, dopo la ritrattazione fatta al dibattimento di primo grado, ha contribuito a far luce sulla nebulosa vicenda, apportando anzi nuovi elementi di dubbio col negare - contrariamente a quanto afferato in periodo istruttorio - di essere stato presente alla consegna, da parte del Viel al Cibelli, della fotografia da apporre sul falso passaporto (verb. dibatt. app. fl. 86, 86 retro, in relazione a vol. V fl. 259 retro): solo specifica contestazione della contraddizione, spiegava di avere assistito all'incontro Viel-Cibelli da una ventina di metri, di sera, verso le 21, e di avere presunto che il primo consegnasse al secondo la fotografia, perchè così gli aveva detto il Viel, il giorno innanzi, preannunciandogli l'appuntamento col Cibelli. In tale situazione, se è innegabile che all'accusa non mancano elementi di prova, è altrettanto innegabile che essi non sono sufficienti a fornire quella certezza giudiziale che è a base indispensabile per un'affermazione di responsabilità; per cui l'appellata sentenza va sul punto riformata, con l'assoluzione dei due imputati per insufficienza di prove.

L'imputazione di cui al n. 48 della rubrica riguarda la ricettazione, da parte del Castello Lorenzo, delle due carte di circolazione per autovetture, provenienti da furti commessi in danno di Pinasco Lina e Gallelli G.E.. Avverso la pronuncia di responsabilità dei primi giudici l'imputato ha proposto l'appello, ma non ch dedotto sul punto alcun motivo, per cui la pronuncia stessa va confermata.

Le imputazioni di cui ai nn. da 49 a 53 riguardano reati commessi dal Vandelli Diego a Roma, durante il periodo della sua latitanza, e avverso le relative pronunce di responsabili-

tà dei primi giudici lo stesso non ha proposto appello.

Le imputazioni di cui ai nn. da 63 a 66 concernono il traffico di armi intervenuto, verso il febbraio 1971, tra Alessi Ferdinando e Piccardo Carlo, fratello del Giuseppe, come dagli stessi dichiarato alla Squadra Mobile il 3 aprile 1971. Fra tali armi, secondo quanto dichiarato in particolare dal Piccardo, e dallo stesso successivamente confermato, sia al Sostituto Procuratore della Repubblica che al giudice istruttore, vi sabbe stavto anche un mitra M A B, ch'egli avrebbe acquistato dall'Alessi per conto del DE Sciscio, suo datore di lavoro nella macelleria di via delle Grazie. Il fatto è stato negato dall'Alessi, il quale si è limitato ad ammettere di aver venduto tre pistole cal. 22; e al dibattimento anche il Piccardo ritrattò le sue precedenti dichiarazioni, asserendo di averle rese perchè sconvolto dal timore di essere implicato nel sequestro di Sergio Gadolla, sul quale all'epoca si indagava. Disattendendo tale diniego e talee ritrattazione, i primi giudici hanno affermato la responsabilità di entrambi gli imputati, oltre che per la detenzione e il porto abusivo di armi comuni (nn. 65 e 66 della rubrica), anche per la detenzione di arma da guerra (n. 63), e l'Alessi inoltre per la vendita di tale arma (n. 64); assolvendi invece da quest'ultima imputazione il Piccardo Carlo per insufficienza di prove. Avverso la decisione dei primi giudici hanno rproposto appello l'Alessi e il P.M.: il primo, insistendo nei propri dinieghi, sostiene che doveva essere assolto, dalla imputazione di vendita di arma da guerra (e quindi, implicitamente, anche da quella di detenzione), per non aver commesso il fatto, o quanto meno per insufficienza di prova; e in subordine che il reato di detenzione andava assorbito in quello di vendita. IL secondo sostiene che l'affermazione di responsabilità per la vendita del mitra andava estesa anche al Piccardo Carlo.

Osserva la Corte che entrambi i gravami vanno disattesi. Va disatteso quello dell'Alessi; in punto di fatto, perchè la

chiamata di correo del Piccardo è pienamente attendibile, per la sua spontaneità (nessuno aveva mai parlato in precedenza di quel mitra), per la sua obiettività (accusando l'Alessi il Piccardo accusò anche sè stesso), per la sua continuità, protrata tasi per l'intero periodo istruttorio, attraverso bentre interrogatori giudiziali, per la mancanza di una plausubile giustificazione della successiva ritrattazione, coinvolgente la stessa confessione, per il riscontro, sia pure indiretto, che trova nell'ammissione dello stesso Alessi di aver venduto al Piccardo altre armi (le pistole cal. 22); in punto di diritto, perchè il concetto di vendere non presuppone sempre e necessariamente quello di detenere, e perchè in ogni caso sarebbe spettato all'imputato di provare che si trattò di detenzione soltanto momentanea, limitata al periodo di tempo strettamente necessario a trasferire l'arma dal precedente detentore all'acquirente: il riferimento fatto dall'Alessi - ai fini di tale prova - alla dichiarazione resa dal Piccardo ai Carabinieri ("l'Alessi non mi disse chi era il fornitore delle armi, però immaginai che si trattasse del titolare dell'armeria Diana di via Canevari; ciò l'ho desunto dal fatto che ~~ella~~ in occasione della consegna fattami delle prime due pistole, consegna che avvenne nelle vicinanze del cinema Ideal di via Canevari, l'Alessi mancò pochi minuti dal momento in cui ci siamo incontrati a quello in cui mi consegnò le armi": vol. V fl. 745) non è idoneo allo scopo, sia perchè non riguarda la consegna di mitra M A B, sia perchè pone una mera presunzione di detenzione momentanea, non escludente che le armi si trovassero già da tempo in possesso dello stesso Alessi? Va disattesa poi il gravame del P.M. nei confronti del Piccardo, perchè l'accusa contestata a quest'ultimo, di aver rivenduto al De Scisciolo il mitra acquistato dall'Alessi (n° 64 della rubrica), non è sorretta da prova adeguata, sembrando più probabile, in base agli elementi acquisiti in causa, costituiti dalle sole dichiarazioni dello stesso Piccardo, che egli siasi limitato ad acquistare le armi, compreso il mitra; per conto del De Scisciolo, il

quale "non voleva comparire" (vol. V fl. 751 retro).

Sicchè, anche sui punti in esame, l'appellata sentenza merita conferma.

La detenzione del mitra M A B, di cui testè si è parlato, è stata separatamente contestata anche a tutti i 17 imputati di associazione per delinquere (n. 15 della rubrica), sul presupposto che l'arma, venuta in possesso del De Scisciolo, fosse stata da lui destinata all'organizzazione paramilitare di cui faceva parte. Da tale imputazione peraltro - ferma l'improcedibilità nei confronti dello stesso De Scisciolo, del Maino e del Piccardo, come dalla nota ordinanza dell'8 novembre 1972 - tutti gli altri prevenuti sono stati assolti con formula piena, per essersi ritenuti che all'epoca dei fatti il De Scisciolo non facesse più parte del gruppo 22 ottobre. Il P.M. ha proposto appello (contro tutti ad eccezione del Vandelli), sul generico rilievo che, secondo quanto dichiarato dall'Astara, il gruppo era dotato anche di armi da guerra; ma, in sede di discussione orale davanti a questa Corte, non ha insistito sul gravame, limitandosi a chiedere l'affermazione della responsabilità - ed art. 522 ult. comma C.p.p. - del solo De Scisciolo, con la conferma della impugnata sentenza nei confronti di tutti gli altri imputati di cui al presente procedimento (nei confronti di Maino e Sanguineti, come è noto, il giudizio è stato separato). Tale richiesta merita pieno accoglimento, in quanto, se non vi sono dubbi, in base alle dichiarazioni del Piccardo Carlo, circa la detenzione del mitra da parte del De Scisciolo, manca completamente la prova ch'egli ne abbia fatto consegna ai membri dell'organizzazione, indipendentemente dalla sua perdurante (come ritenuta da questa Corte) appartenenza alla medesima.

Altre imputazioni collettive sono quelle di cui ai capi 16 , 17, 18 della rubrica, concernenti rispettivamente la detenzione e il porto abusivo di armi comuni, e la detenzione abusiva di materie esplodenti. Da tali imputazioni i primi giudici hanno assolto, con formula ampia, tutti i preve-

nuti, ad eccezione del solo Rossi, riconosciuto l'unico detentore e custode del materiale in dotazione del gruppo; solo per il porto abusivo di armi, l'affermazione di responsabilità è stata estesa al Viel e all'Astara, in base alle dichiarazioni rese da quest'ultimo, secondo cui gli stessi avrebbero partecipato ad esercitazioni paramilitari, ciascuno con la dotazione di una pistola, nella zona di Pigna. Anche qui il P.M. ha proposto appello avverso tutti gli imputati assolti, ad eccezione del Vandelli, deducendo l'applicabilità dell'art. 110 C.P.; senonchè, in sede di conclusioni orali, ha ridimensionato notevolmente il proprio gravame, insistendo per l'affermazione della responsabilità nei soli confronti del Battaglia, del Fioruni, del Cibelli, del Marletti, del Viel e del Castello, e in relazione alla sola imputazione di detenzione abusiva di armi (n. 16);chiedendo per il resto la conferma della sentenza impugnata, nonchè l'assoluzione del De Scisciolo e del Piccardo, nei cui confronti i primi giudici non emisero alcuna pronuncia di merito. Anche il Viel ha proposto appello, chiedendo di essere assolto dalla imputazione di cui al n. 17.

Osserva la Corte che l'appellata sentenza merita piena conferma in ordine a tutte e tre le imputazioni in esame, con estensione della pronuncia di assoluzione anche nei confronti del De Scisciolo e del Piccardo; ferme e riservate a separato giudizio le posizioni del Maino e del Sanguineti. Quanto alla detenzioni di armi (art. 697 C.P.), concretandosi il reato nella omessa denuncia delle medesime da parte di chi personalmente le detiene, il relativo obbligo, e la conseguente responsabilità per la sua inosservanza, non poteva incombere nella specie che al Rossi, che materialmente le custodiva, come è incontestato in linea di fatto; nè si vede per quale ragione dovrebbe operarsi, nell'ambito del gruppo, una diversa distinzione fra l'uno e l'altro dei vari imputati. Quanto al porto abusivo (art. 699 C.P.), poichè il reato consiste nell'uscire armati dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, o nel trovarsi comunque armati fuori di questi luoghi senza la

prescritta licenza, non pare che l'imputazione possa estendersi a coloro che non siano raggiunti da una prova del genere, anche se appartenenano al gruppo nella cui generica dotazione le armi si trovavano; ma non pare neppure, nella fattispecie, che sia sufficiente, per ~~dovere~~ disattendere l'accusa che l'Astara muove all'amico Viel, la considerazione che la zona Pigna, indicata come luogo del commesso reato, non si sarebbe prestata - secondo l'assunto di esso Viel - ad esercitazioni di tiro, in quanto soggetta a vincoli controlli militari: se così fosse, e le dette esercitazioni non vi fossero effettivamente avvenute, l'Astara non avrebbe avuto motivo di ammettere nel contempo anche la propria responsabilità, in ordine allo stesso reato. Quanto infine alla detenzione di materie esplodenti, destinate ad attentati terroristici, nessuna risultanza consente di estenderne la responsabilità a persone diverse da coloro che tali attentati posero effettivamente in atto, e cioè - oltre al Rossi - il Battaglia, il Viel, il Castello e l'Astara: i quali però già ne rispondono nello specifico ambito delle imputazioni rubricate sub n.ri 32 e 36, e non ne possono rispondere una seconda volta nel più generico ambito del n. 18.

L'imputazione di cui al n. 67 della rubrica concerne il reato di favoreggiamento reale contestato alla madre del Vandelli, Mattioli Maria, sotto forma di aiuto prestato al figlio ad assicurarsi parte del profitto del sequestro Gadolla, nascondendo nella propria abitazione la somma di oltre tre milioni di lire provenienti dal prezzo del riscatto. Contro l'affermazione di responsabilità dei primi giudici ha proposto appello l'imputata, sostenendo che il titolo contestato andava degradato in favoreggiamento personale, e la pronuncia doveva essere di non punibilità, in applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 primo comma C.P.. L'appello è fondato, perchè, se è vero che la Mattioli teneva in casa la somma, e che parte di essa venne rinvenuta, durante la perquisizione eseguita dalla polizia, in una borsetta riposta nella tasca di un suo so-

prabito, manca la prova che ne conoscesse - o ne dubitasse la delittuosa provenienza, non ravvisandosi ragione perchè il figlio dovesse necessariamente fargliene rivelazione, nell'affidarle, o nel consegnarle il denaro. E' certo invece che di tale provenienza la donna si rese conto in occasione della perquisizione della polizia, ma la sua successiva azione di distruzione del denaro sfuggito all'operazione (essa tagliuzzò le banconote in frammenti minutissimi, gettandoli pio nel gabinetto) non poteva che essere diretta ad aiutare il figlio ad eludere le investigazioni dell'Autorità: ciò che costituisce appunto una forma di favoreggiamento personale, e non reale.

Ne consegue che l'appellata sentenza va sul punto riforma e la Mattioli prosciolta dal reato di cui all'art. 378 C. P. - così modificata la rubrica - per avere agito nelle condizioni di non punibilità previste dall'art. 384 primo comma C.P..

Con i numeri da 68 a 70 della rubrica sono stati contestati a Zannotta Arnaldo il concorso nei reati di ricettazione continua e di falso documentale continuato già ascritti al Vandelli ai nn. 52 e 53, e il reato di favoreggiamento personale, per avere aiutato lo stesso Vandelli a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, durante il periodo della sua latitanza a Roma. I primi giudici hanno affermato - in base alle risultanze già esposte in narrativa - la responsabilità dello Zannotta in ordine a tutte e tre le imputazioni, e avverso tale pronuncia ha proposto appello l'imputato, contestando l'attendibilità della originaria chiamata di correo del Vandelli.

L'appello è infondato, ma prima ancora che infondato è assolutamente generico nella sua motivazione, perchè l'attendibilità della chiamata di correo del Vandelli è già stata oggetto di attenta valutazione da parte dei primi giudici, le cui considerazioni e argomentazioni non sono state minimamente contestate dall'appellante. In realtà, che il Vandelli abbia indicato nello Zannotta - al momento dell'arresto - colui che gli procurò i falsi documenti intestati a Ognibene Agostino, e che si interessò per fargli ottenere in locazione, sotto

tale norme, l'appartamento di via Marco Polo, risulta dalle deposizioni testimoniali rese dal Commissario Dott. Ilario Rossi e dal M;llo di P.S. Cucconino Alessandro (coloro stessi cioè che precedettero al suo arresto e ne raccolsero, oralmente, le prime dichiarazioni); e che tale indicazione risponda al vero risulta dal fallito tentativo posto in essere - davanti al magistrato - dallo stesso Vandelli di scagionare Zannotta, assumendo di essersi presentato a costui col falso nome di Ognibene Agostino, e di avere ottenuto i documenti contraffatti da un certo "Maurizio", non meglio precisato o identificato, Giova, sotto questo secondo profilo, richiamare le contraddizioni nelle quali il Vandelli e lo Zannotta sono tra loro incorsi, con le loro postiche spiegazioni: il primo assumendo di essersi rivolto al secondo (per pregarlo di rendersi intestatario dell'auto B W M, da lui acquistata e della quale si serviva, e di procurargli la locazione dell'immobile di via Marco Polo) col pretesto di voler tener celata alla moglie la propria attività; il secondo assumendo invece di aver concesso l'auto (di sua proprietà) in uso al primo, che aveva manifestato l'intenzione di acquistarla, e di essersi interessato per fargli trovare l'appartamento in quanto gli si era presentato come uno scrittore bisognoso di un luogo tranquillo per scrivere un libro. Ed è ovvio, se si voglia ricercare la ragione di tali contraddizioni, che la stessa non possa essere ritrovata che nella inconfessabilità della verità: la conoscenza cioè - da parte del pregiudicato Zannotta - dello stato di latitanza del Vandelli, e la collaborazione, non certo gratuita (il Vandelli ha riferito di aver pagato i documenti falsi lire 2.400.000), per aiutarlo a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

Altre questioni l'appellante non pone, e d'altronde, quanto alla ricettazione, la conoscenza della provenienza furtiva dei documenti sui quali venne apposta la fotografia del Vandelli, con le false generalità di Ognibene Agostino, è implicita

nella natura e nell'ingiustificato possesso dei documenti medesimi (passaporto, patente di guida, carta d'identità); quanto al falso, è insito in re ipsa; quanto al favoreggiamento, esso rappresenta il risultato finale dell'attività svolta - proprio a questo fine - dallo Zannotta.

Sostiene con motivo subordinato l'imputato che doveva comunque essere esclusa, sia in ordine alla ricettazione che in ordine al falso, la pluralità dei reati, sia pure unificati sotto il vincolo della continuazione, in quanto mancherebbe la prova che i vari documenti "siano stati ricevuti ed alterati in tempi diversi".

Va osservato in contrario: quanto al reato di falso che esso importa, per necessità stessa di cose, altrettante violazioni quanti sono i documenti falsificati, non potendosi procedere alle varie falsificazioni se non in tempi diversi e - sia pure di poco - separati l'uno dall'altro; quanto al reato di ricettazione, che esso può avere bensì per oggetto una pluralità di cose, senza che ciò importi necessariamente una pluralità di violazioni, ma che, nella specie, la prospettata ipotesi del fatto deve escludersi per la provenienza delittuosa dei documenti richiesti dal Vandelli, e procurati a quest'ultimo dallo Zannotta, attraverso le rispettive fonti di acquisto.

* * *

Mentre le questioni fin qui esaminate concernono la parte della impugnata sentenza riservata alle varie pronunce di responsabilità o di assoluzione; altre questioni, proposte in via secondaria o subordinata, riguardano più strettamente la parte sanzionatoria, ed hanno come loro obiettivo finale la entità delle pene inflitte dai primi giudici. Oggetto di tali questioni sono, in ordine sistematico: l'aggravante della recidiva, contestata e applicata al Malagoli, della quale quest'ultimo chiede l'esclusione sul presupposto che si tratterebbe non di recidiva

obbligatoria, come ritenuto dai primi giudici, ma facoltativa, ex art. 100 C.P.; la diminuente del vizio parziale di mente nei confronti del Viel (chiesta per la prima volta in questa sede), nonchè del Vandelli e del De Scisciolo (nei cui confronti la questione venne già presa in esame e risolta, in senso negativo, dalla Corte di primo grado); le attenuanti generiche, in gran parte negate dai primi giudici, e chieste dalla generalità degli imputati, insieme con la riduzione delle pene.

Osserva la Corte che la questione della recidiva, proposta dal Malagoli, è fondata, e la relativa istanza merita accoglimento.

Al Malagoli è stata contestata la recidiva generica reiterata, sulla base di due precedenti condanne, a lire 46.000 e lire 55.000 di multa, riportate nel 1961 con decreti penali del Pretore di Genova, entrambe per emissione di assegni a vuoto: reato che come è noto - può assumere la figura del delitto doloso ovvero del delitto colposo, a seconda del vario atteggiarsi dell'elemento psicologico (v. Cass. 10 novembre 1970, Cermi; ed 27 ottobre 1969, Tamarini). Nella specie manca qualsiasi prova circa la natura - se dolosa o colposa - di detto elemento, sia nell'uno che nell'altro reato, e a nulla è valsa l'acquisizione, disposta da ~~parte~~ questa Corte, dei relativi fascicoli giudiziali; sicchè, nel dubbio non può applicarsi che il principio generale del "favor rei", in base al quale deve ritenersi, in entrambi i casi, l'ipotesi più favorevole del delitto colposo. Ne consegue che la contestata recidiva ricade effettivamente nella disciplina dell'art. 100 C.P. (recidiva fra delitti dolosi e delitti colposi), e il giudice, poichè non si tratta di recidiva specifica, ha facoltà di escluderla. Di tale facoltà ritiene questa Corte di avvalersi nel caso di specie, allo scopo di meglio adeguare la pena alla effettiva capacità a delinquere del reo, in considerazione delle conseguenze aberranti cui porterebbe l'au-

mento minimo di un terzo (previsto per la recidiva generica reiterata), in tema di rapina, omicidio e associazione per delinquere.

Quanto al vizio parziale di mente, dedotto, come motivo di gravame, dal Viel, osserva la Corte che nessuna documentazione è stata prodotta a sostegno della asserita e non precisata "anamnesi particolare del soggetto, che potrebbe rilevare ai fini di ritenere scemata la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti"; sicchè, nella mancanza assoluta di qualsiasi elemento di valutazione, non solo va disattesa l'istanza di applicazionedella diminuente,ma anche l'istanza di un previo accertamento peritale al riguardo, come da ordinanza già rponunciata da questa Corte all'udienza dell'8 febbraio 1974 (v. verb. dibat. fl. 25 - 26).

Nei confronti del Vandelli venne disposta, in periodo istruttorio, perizia psichiatrica, affidata al prof. Bruno Ordini, primario dell'ospedale psichiatrico provinciale di Quarto, il quale concluse per la piena sanità mentale dell'imputato. Durante gli atti preliminari al giudizio di primo grado venne depositata, dalla difesa del Vandelli, una relazione del consulente tecnico prof. Aldo Semerari, dell'Università di Roma, contenente osservazioni sulla perizia d'ufficio e divergente dalla stessa per il giudizio d'infermità mentale da incapacità di volere, a causa di eccitamento maniacale. Peraltro, in sede di conclusioni dibattimentali, la stessa difesa del Vandelli non proponeva istanze di sorta,nè sotto il profilo sostanziale, nè sotto quello processuale e la Corte, aderendo al parere espresso dal prof. Orsini, riteneva l'imputato pienamente capace d'intendere e di volere. Solo nei motivi scritti di gravame, la difesa del Vandelli ha riproposto la questione, chiedendo l'applicazione della diminuente di cui all'art. 89 C.P., ed in subordinazione la rinnovazione parziale del dibattimento, per l'audizione a chiarimento dei due tecnici, dichiarando però successivamente, nel corso

dello stesso dibattimento, di rinunciare all'istanza di rinnovazione (v. verbale dibatt. fl. 23 retro), ed omettendo, in sede di discussione, di svimuppare il tema della perizia psichiatrica. Osserva la Corte che da tale incoerente comportamento della difesa del Vandelli emerge chiaramente la scarsa convinzione della medesima in ordine alla questione solo formalmente proposta con i motivi di gravame; ma soprattutto osserva che detti motivi, lungi dal contenere unaa qualsiasi valutazione critica a confutazione della perizia Orsini, si limitano ad un generico riferimento alle conclusioni del consulente tecnico, e a telune osservazioni formulate, nel novembre 1970 (quando il Vandelli non era ancora stato identificato), dall'idtituto di glottologia dell'Univzersità di Genova, attraverso l'esame di un alettora inviata, dall'allora ignoto "svizzero", alla madre di Sergio Gadolla. E' facile rilevare come la perizia di ufficio, frutto di attenta e diretta osservazione, resista saldamente sia all'uno che all'altro dei due punti di raffronto: alla relazione del consulente tecnico, per l'ingiustificata diagnosi di psicosi maniaca in essa attribuita, sulla base di citazdoni dottrinali no n aderenti al caso concreto, al "tono dell'umore piuttosto elevato" riscontrato dal perito del Vandelli e costituente una semplice varietà caratterologica, quando non si accompagni, come nella specie, a disturbi del pensiero o dell'ideazione; ai reperti logico-sintatici dell'ISTITUTO DI GLOTTALOGIA, e alle relative deduzioni, di carattzre psichiatrico,per la mancanza di una base scentifica, e soprattutto di quella pratica specialistica che sola consente di valutare adeguatamente le reazioni dell'infividuo agli stimoli della vita esterna. Con la conseguenza che la perizia Orsini, convincente ed esauriente anche alla luce del comportamento provessuale dal Vandelli, va tenuta ferma, e l'appellata sentenza va sul punto confermata.

Diversamente va ragionato nei confronti del De Scisciolo,

la cui ridotta capadità d'intendere e di volere è stata accertata da una perizia eseguita in Belgio, a cura del prof. E. Dumont, primario neurologico e docente di criminologia, ed acquisita agli atti del presente procedimento. In ~~dela~~ detta perizia sono state riscontrate, a carico del De Scisciolo, "labilità di umore, impulsività, instabilità, reazioni immediate ma mal integrate nel tempo", e soprattutto "l'esistenza di una turbe arcaica orale di grande rilievo nella sua personalità di tipo psicopatico perverso". Questa turbe, precisa il perito, costituisce dal punto di vista legale, "uno squilibrio mentale che, se non è sufficientemente grave perchè si possa dichiarare l'imputato irresponsabile dei suoi atti, è pur sempre sufficientemente importante da poter diminuire la responsabilità penale del medesimo imputato, ed in ogni caso tale da suggerire la necessità assoluta di una terapia psichiatrica" (v. perizia Dumont nel vol. VIII degli atti).

Come ricorda il Ferrio (C. Ferrio, psichiatra clinica e forense, vol. I p. 1074), negli psicopatici squilibrati (o instabili, secondo la terminologia preferita dagli Autori italiani) sono frequenti le anomalie dell'intelligenza (insufficienza di critica, scarsità di patrimonio intellettuale), rari sono i casi in cui l'intelligenza è veramente viva e penetrante; in quasi tutti si trovano idee prevalenti e mitomania, e "la mitomania assai spesso facilita atti criminosi". E' proprio dal punto di vista della criminologia che si suole fare la distinzione fra squilibrati puri e squilibrati perversi (Ferrio, op. cit. vol. II, pg 1974)," secondo che le manifestazioni criminali siano relativamente rare o relativamente frequenti: dipende in granparte dalla validità della reattività affettiva se il soggetto cadrà in una o piuttosto in un'altra forma di criminalità. In generale negli squilibrati perversi vi è una grande disarmonia fra intelligenza ed affettività..... Certo è comunque che nella maggior parte dei casi di reati commessi da squilibrati puri l'imputabilità è da considerarsi piena.....nei casi non puri si dovrà per

lo più conchiudere per la scemi infermità".

Alla luce di tale insegnamento, non pare si possa seriamente dubitare della validità delle conclusioni cui è pervenuto il prof. Dumont, a meno di dubitare della validità stessa della sua diagnosi; ma anche sotto questo profilo la sua attendibilità è garantita da obiettivi elementi di riscontro, quale il rpovvedimento di permanente anabilità al servizio militare per "grave sindrome depressiva", adottato dall'autorità militare nei confronti del De Scisciolo fin dal 5 agosto 1968, a conclusione delle sue abnormi manifestazioni comportamentali durante i pochi mesi di servizio prestato (vol. V fl. 458), e quale la diagnosi di "nevrosi di angoscia con manifestazioni maniache", formulata dal dott. Gemma di Genova, medico curante - a suo tempo - dell'imputato (v. lettera del dott. Gemma al prof. Dumont, citata da quest'ultimo nella sua perizia). Le conclusioni del perito, anche se di parte, meritano pertanto, per la loro obiettività, di essere condivise, e, nonostante la formula in esso usa ("responsabilità penale diminuita in una certa misura"), non del tutto corrispondente, sul piano letterale, a quella del nostro art. 89 C.P., possono e devono servire di base per il rivonoscimento del vizio parziale di mente. In tal senso va sul punto riformata l'appellata sentenza.

Anche per quanto rigusrda la concessione di attenuanti generiche ritiene questa Corte di dover dissentire dalla decisione dei primi giudici, facendo un più largo uso del potere discrezionale consentito in materia della legge. A tal conclusione la conduce la considerazione dei motivi che ispirarono le gesta criminosa degli odierni imputati; gesta indubbiamente gravi, dal punto di vista oggettivo, ma fornite pur sempre dell'invincibile alibi della ideologia.

Non che l'ideale rivoluzionario propugnato dal gruppo 22 ottobre vada legittimato: la rivoluzione, in quanto rottura dell'ordine giuridico, va sempre condannata, e non si giustifica positivamente che con il fatto del suo successo. Ma è

incontrovertibile che chi, per il raggiungimento di tale ideale, commette reati, anche comuni, non può essere trattato alla stregua di un volgare criminale, perchè agisce per scopi da lui ritenuti di miglioramento collettivo, e quindi superiori o diversi dal vantaggio egoistico e personale. Anceh se falsi ed aberranti, tali ideali e tali scopi legittimano ai suoi occhi la sua azione criminosa, che diventa - paradossalmente - opera di giustizia, ed insieme fonte di pericolosa voluttà. Travolto dalla sua passione, egli agisce in uno stato di esaltazione che si avvicina alla tara mentale, se non a livello di malattia mentale evolutiva, certamente a livello di condizionamento criminogenetico di massa: o meglio - nella specie - di gruppo.

Questa particolare posizione soggettiva, sintomatica spesso della limitata attitudine criminosa di delinque, in quanto STIMOLATA DA MOTIVI ESTRANEI ALLA sua constituzione, è certamente tale, secondo la migliore tradizione giuridica, da ~~giu~~ giustificare una diminuzione della pena: sempre che, ovviamente, il motivo ideologico non sia stato; ceh un mero pretesto per mascherare il motivo personale. Nella specie non sembra che ciò sia ravvisabile, anche se, in relazione allo specifico episodio del sequestro Gadolla, la spinta criminosa iniziale venne in parte sopraffatta - ma solo a delitto avvenuto - dal tornaconto personale: in nessun caso, nella peggiore delle ipotesi, il movente egoistico ha funzionato automaticamente, ma sempre in concomitanza e in relazione all'attività guerrigliera del gruppo rivoluzionario.

Ritiene pertanto la Corte di estendere la concessione di attenuanti generiche - limitata dai primi giudici al Malagoli e all'Astara - al Battaglia, al Fiorani, al Viel, al Rinaldi, al Castello, al De Scisciolo e al Piccardo Giuseppe. Il criterio di applicazione, nei casi consentiti di ciu all'art. 69 C.P., sarà quello della prevalenza su tutte le aggravanti contestate, nei confronti degli incensurati Battaglia, Fiorani e Castello; nonchè, in riforma di quanto deciso sul

punto dai primi giudivi, nei ~~ee~~confronti del Malagoli e dell'Astara, il quale ultimo, benchè pregiudicato, merita tale trattamento di favore per la determinante collaborazione prestata ai fini della ricostruzione dell'eepisodio di via Castello, e di altre attività criminose del gruppo. Anche il Viel è incensurato, ed anche a lui dovrà quindi essere applicato il criterio della prevalenza: eccezion fatta però per la rapina all'Istituto Case Popolari e per l'associazione per delinquere (di cui la prima costituisce tipica manifestazione), per le quali sembra più conforme a giustizia il criterio della equivalenza, a causa della parte di maggior rilievo da lui avuta, rispetto agli altri correi del Rossi, nella esecuzione del grave episodio delittuoso. Anche nei confronti del Rinaldi, del De Scisciolo, e del Piccardo Giuseppe il giudizio di comparazione fra aggravanti ed attenuanti va contenuto in termini di equivalenza: quanto al Rinaldi, per il grave precedente penale che risulta dal suo certificato del Casellario giudiziale (anni 14 di reclusione e multa per rapina nel 1949) e in genere per le oscure imprese criminose - sia pure a sfondo pèp politico - delle quali, a suo stesso dire, si sarebbe reso protagonista nell'immediato dopo guerra (vol. V fl. 440; verb.dibat. 1° grado Fl. 152); quanto al De Scisciolo e al Piccardo Giuseppe, per i gravi reati da loro commessi in Belgio, durante lo stato di latitenza.

Il Rossi, benchè abbia delinquito, al pari dei suoi compagni, per motivi ideologici, non merita attenuanti generiche, per molteplici ragioni, di carattere oggettivo e soggettivo. Non solo egli, come capo riconosciuto del movimento, fu il centro di diffusione dell'epidemia morale che travolse tutti gli adepti, ma in occasione della rapina all'Istituto Case Popolari, rivelò - uccidendo il Floris - una crudeltà d'animo che che è incompatibile con il trattamento di favore riservato in genere al delitto politico, inteso il termine secondo il più recente pensiero internazionale. Floris non era e non poteva essere un destinatario di odio politico; era soltanto un

modesto lavoratore, dedito, fino al sacrificio supremo, al proprio dovere, e al sua uccisione non offende questa o quella società costituita, ma lo stesso consorzio umano, nei suoi valori più sacri ed inviolabili. Come se ciò non bastasse, il Rossi, lungi dal mostrarsi pentito per l'incidente - se così voleva chiamarlo - occorsogli nel compimento della sua "missione", ne ostenta apertamente l'approvazione e la legittimazione ("confesso di approvare le azioni che mi vengono imputate.....L'azione di cui sono stato protagonista è costata la vita incidentalmente a un lavoratore; ma non capita spesso che uomini della stessa classe si trovino sui lati opposti della barricata? Floris ha sacrificato la vita per difendere quello che io combatto....." dalla lettera al giudice istruttore dell'8 settembre 1971, in vol. VI, fascic. 10°), e ne codifica la sinistra pratica nel suo manuale del guerrigliero, quando scrive, con estremo disprezzo di ogni valore umano e morale: "....durante tutte le operazioni di "esproprio", in caso di reazione da parte del personale aprire il fuoco senza un minimo di indugio, per ristabilire la calma sufficiente a portare a termine l'azione" (vol. e fascic. cit.).

Non può esservi giustificazione atutto ciò se non nella logica implacabile di quel cinismo e nichilismo morale, ormai inestirpabili, che consentono ancora al Rossi di scivere dal carcere alla "compagna Irene": "Se riesco a mettere una zampa fuori, è la fine del mondo!!!!" (loc. cit.): parole agghiaccianti, che danno la misura esatta della pericolosità sociale del soggetto, e che mal si conciliano con la stessa istanza di attenuanti generiche.

La quale va pertanto disattesa, con la conferma, sul punto, della impugnata sentenzA.

In posizione diverse dai suoi coimputati trovasi - come in precedenza illustrato - il Vandelli, il quale prese contatto e mantenne rapporti col gruppo 22 ottobre non per ragioni ideologiche ma soltanto per ragioni di lucro personale. Ritiene nonddmeno la Corte che anche a lui possono essere concesse

le invocate attenuanti generiche, negate dai primi giudici contro il parere dello stesso P.M., in considerazione del suo comportamento processuale, improntato a lealtà e a desiderio di sincera collaborazione ai fini della integrale ricostruzione della vicenda Cadolla, della quale rimanevano - pur dopo le dichiarazioni del Rinaldi (motlo più preoccupato della propria personale posizione) - non pochi lati oscuri. La stessa lealtà di comportamento del Vandelli tenne - sia pure nei limiti imposti dalla situazione - durante e dopo l'esecuzione del reato, nei contatti avuti con la famiglia del sequestrato; mantenendo la promessa fatta al giovane di informare immediatamente la madre di quanto era accaduto; rassicurando costei, nelle telefonate sucessive, sullo stato di salute del figlio; aggiornandola sulle obiettive difficoltà create dalla alluvione per una rapida soluzione della vicenda; telefonandole e scrivendole ancora a distanza di tempo, per liberarla dall'incubo (il sospetto era nato da false apparenze ed era stato alimentato, presso l'opinione pubblica, dalla stampa) che il presunto sequestro fosse stato simulato dal giovane, in combutta col fratello (v. vol. III fascic. I, sottofascic. 4 - 5).

Tutto ciò denota l'esistenza di un disinteressato ~~umano~~ sentimznto umano, e soprattutto la volontà di ridurre al minimo le conseguenze dannose del ~~s~~ gesto criminoso, di cui va tenuto conto al fine di meglio adeguare la pena alla personalità del reo. E il mezzo non può essere che quello della concessione delle attenuanti generiche, sia pure - atteso il grave precedente penale del Vandelli, condannato nel 1952 (ed oggi peraltro riabilitato) per omicidio preterintenzionale ed estorsione (commessi in età minore) - con criterio di equivalenza, e non di prevalenza, rispetto alle aggravanti contestate in ordine al sequestro di persona.

Anche al Piccardo Carlo e all'Alessi, che occupano nel processo posizioni di minor rilievo, possono essere concesse le attenuanti generiche: al primo per la spontanea confessione resa agli inquirenti; al secondo per la sua incensuratezza. Il beneficio va invece negato allo Zannotta a causa dei suoi

numerosissimi precedenti penali, i quali dimostrano come egli sia praticamente sempre vissuto di reati.

•

• •

Le pene basi per i singoli reati sono già state fissate dai primi giudici nei minimi edittali, o in misura assai prossima a tali minimi. Su dette pene ritiene questa Corte - valutate le circostanze tutte di cui all'art. 133 CP. - di apportare il massimo della riduzione per effetto delle concesse attenuanti generiche (nonchè dell'attenuante di cui all(art. 62 n. 4 C.P., quanto al furto contestato al n. 14 della rubrica), sia in caso di loro prevalenza su concorrenti aggravanti, sia in caso di loro applicazioni autonoma e separata: uniche eccezioni quello del Rinaldi e del Vandelli, nei cui confronti stimasi - attesi i loro precedenti penali - contenere la riduzione (per i reati diversi del sequestro di persona), nella minor misura di un grado quarto. Nella stessa misura di un quarto stimasi contenere la riduzione dei confronti del De Sciscio per effetto della diminuente di cui allo art. 89 C.P., concorrente con le attenuanti generiche.

Sulla scorta di tali criteri, nei confronti del Rossi non* v'ha che a ridurre la pena per il furto di cui al n. 14 della rubrica, da anni tre di reclusione e lire 90.000 di multa, ad anni due e lire 60.000. Sicchè, tenuto conto degli aumenti apportati in relazione ai reati di resistenza, incendio, detenzione, trasporto e scoppio di materie esplodenti, la pena complessiva viene a determinarsi in anni 36 e mesi due di reclusione, lire 1.540.000 di multa, mesi sei e giorni 15 di arresto e lire 36 35.000 di ammenda; ferma la pana dell'ergastolo già inflitta dai vari primi goiudici per il delitto di omicidio, ed assorbita in detta pena quella temporanea come sopra determinata.

Nei confronti degli altri imputati le rispettive pene vengono a ridursi e a determinarsi come segue:
Battaglia: per l'associazione per delinquere, da anni tre e mesi tre ad anni due di reclusione;

per il sequestro di persona a scopo di estorsione, da anni 14 di reclusione e lire 600.000 di multa ad anni otto e lire 266.600;
per la detenzione abusiva di armi, da mesi uno a gg. 20 di arresto;
per la rapina aggravata, da anni 5 di reclusione e lire 400.000 di multa, ad anni due e lire 140.000;
per l'omicidio, da anni venti ad anni tredici e mesi quattro di reclusione;
per il furto aggravato, da anni tre e lire 90.000 ad anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 40.000 di multa; per l'incendio doloso continuato, da anni cinque ad anni due e mesi sei di reclusione (mesi sei per la continuazione); per la detenzione di materie esplodenti, da anni uno e mesi due di reclusione e lire 130.000 di multa, a mesi dieci di reclusione e lire 96.966 di multa (mesi due e lire 30.000 per la continuazione);
per il trasporto continuato di materie esplodenti, da anni due e mesi due di reclusione a lire 220.000 di multa, ad anni uno e mesi sei di reclusione e lire 153.333 di multa (mesi due e lire 20.000 per la continuazione);
per lo scoppio continuato di materie esplodenti, da anni un o e mesi due, a mesi dieci di reclusione (mesi due per la continuazione);
per l'interruzione continuata di pubblico servizio, da mesi due a mesi uno e gg. 15 di reclusione (gg. 15 per la continuazione);
per le interferenze continuate radiotelevisive, da mesi 3 e giorni 15 di arrsto a lire 30.000 di ammenda, a mesi due e gg. 15 di arresto e lire 24.000di ammenda (giorni 15 e lire 10.000 per la continuazione);
per la detenzione abusiva di apparecchio radiotrasmittente, da lire 5.000 a lire 3.300 di ammenda.

La pena complessiva viene così a ridursi per il Battaglia da anni 54 e mesi undici di reclusione, lire 1.440.000 di multa mesi quattro e gg. 15 di arresto, e lire 35.000 di ammenda ,

ad anni 32, mesi 5 e gg. 15 di reclusione, lire 696.899 di multa, mesi tre e gg. 15 di arresto e lire 27.500 di ammenda; con riduzione della pena della reclusione ad anni 30 per effetto del cumulo giuridico.

FIORANI: per l'associazione per delinquere, da anni uno e mesi due di reclusione a mesi otto di reclusione; per il sequestro di persona a scopo di estorsione, da anni 14 di reclusione e lire 600.000 di multa, ad anni otto di reclusione e lire 266.600 dimulta;

per la detenzione abusiva di armi, da mesi uno a giorni 20 di arresto;

per la rapina aggravata, da anni cinque di reclusione e lire 400.000 di multa, ad anni due di reclusione e lire 140.000 di multa;

per l'omicidio, da anni venti ad anni 13 e mesi quattro di reclusione;

per il furto aggravato, da anni tre di reclusione e lire 90.000 di multa, ad anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 40.000 di multa;

per la detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti, da lire 5.000 a lire 3.500 di ammenda;

per l'evasione dei diritti dovuti per la detenzione di cui sopra, da lire 24.000 a lire 16.000 di multa; per l'evasione dell'imposta di conguaglio, da lire 12.400 a lire 8.133 di multa.

Con conseguente riduzione della pena complessiva da anni 43 e mesi due di reclusione, lire 4.135.400 di multa, mesi uno di arresto e lire 5.000 di ammenda, ad anni 25 e mesi quattro di reclusione, lire 476.733 di multa, giorni 20 di arresto e lire 3.500 di ammenda.

MALAGOLI: (esclusa la contestata recidiva): per l'associazione a delinquere, da anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione, a mesi otto di reclusione;

per la rapina aggravata, da anni quattro di reclusione e lire 280.000 di multa ad anni due di reclusione e lire 140.000 di multa;

per l'omicidio, da anni venti ad anni tredici e mesi quattro di reclusione.

Con conseguente riduzione della pena complessiva da anni 25, mesi sei e gg. 20 di reclusione e lire 280.000 multa.; VIRL; per l'Associazione per delinquere, da anni uno e mesi due di reclusione ad anni uno di reclusione (attenuanti generiche equivalenti);
per la rapina aggravata, da anni e cinque di reclusione e lire 400.000 di multa, ad anni tre di reclusione e lire 210.000 di multa (attenuanti generiche equivalenti);
per l'omicidio, da anni venti ad anni tredici e mesi quattroe di reclusione;
per la detenzione abusiva di armi, da anni uno a giorni venti di arresto;
per il porto abusivo di armi, da anni uno a giorni venti di arresto;
per il furto aggravato, da anni tre di reclusione e lire 90.000 di multa, ad anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 40.000 di multa;
per l'incendio doloso continuato, da anni cinque ad anni due e mesi sei di reclusione (mesi sei per la continuazione);
perk la detenzione continuata di materie esplodenti, da anni uno e mesi due di reclusione e lire 130.000 di multa, a mesi dieci di reclusione e lire 96.960 di multa (mesi due e lire 30.000 per la continuazione);
per il trasporto continuato di materie esplodenti, da anni due di reclusione e lire 220.000 di multa, ad anni uno e mesi sei di reclusione e lire 153.333 di multa (mesi due e lire 20.000 per la wontinuazione);
pr lo scoppio continuato di materie esplodenti, da anni uno e mesi due di reclusione a mesi dieci di reclusione (mesi due per la continuazione).

Con conseguente riduzione della pena complessiva (considerata anche l'esclusione dal reato di falso in passaporto, ritenuta invece dai primi giudici) ad anni 39 e mesi due di reclusione, lire 840.000 di multa e mesi due di arresto, ad anni 24 e mesi quattro di reclusione, lire 499.290 di multa, mesi uno e giorni dieci di arresto.

ASTARA: per l'associazione per delinquere, da anni uno e mesi nove di reclusione, ad anni uno di reclusione (mesi quattro per la recidiva);
per la rapina aggravata, da anni quattro e mesi sei di reclusione e lire 315.000 di multa, ad anni tre di reclusione e lire 210.000 di multa (anni uno e lire 70.000 per la ~~continuazione~~ recidiva);
per l'omicidio, da anni ventidue e mesi sei di reclusione, ad anni venti di reclusione (anni sei e mesi otto per la recidiva);
per ~~li~~ il furto aggravato, da anni quattro e mesi sei di reclusione e lire 135.000 di multa, ad anni due di reclusion e e lire 60.000 di multa (mesi otto e lire 20.000 per la recidiva);
per il porto abusivo di armi, da un mese a giorni venti di

arresto;
per l'incendio doloso continuato, da anni cinque di reclusione ad anni tre e mesi sei di reclusione (un anno per la recidiva e mesi sei per la continuazione);
per la detenzione continuata di materie esplodenti, da anni uno e mesi otto di reclusione e lire 170.000 di multa, ad anni uno e mesi due di reclusione e lire 120.000 di multa (mesi quattro e lire 33.333 per la recidiva e mesi due e lire 20.000 per la continuazione);
per il trasporto continuato di materie esplodenti, da anni tre e mesi due di reclusione e lire 320.000 di multa, ad anni due e mesi due di reclusione e lire 220.000 di multa (mesi otto e lire 66.666 per la recidiva, e mesi due e lire 20.000 per la continuazione);
pe lo scoppio continuato di materie esplodenti, da anni uno e mesi otto direclusione ad anni uno e mesi due di reclusione (mesi quattro per la recidiva e mesi due per la continuazione).

Con conseguente ~~pena~~ riduzione della pena complessiva da anni 44 e mesi nove di reclusione, lire 940.000 di multa e mesi uno di arresto, ad anni 34 di reclusione, lire 610.000 di multa, e giorni venti di arresto; e con ulteriore riduzione ad anni 30, per effetto del cumulo giuridico, della pena della reclusione come sopra determinata.

CASTELLO: per l'incendio doloso continuato, daanni cinque di reclusione ad anni due e mesi sei di reclusione (mesi sei per la continuazione);
per la detenzione continata di materie esplodenti, da anni uno e mesi due di reclusione e lire 130.000 di multa, a mesi dieci di reclusione e lire 96.660 di multa (mesi due e lire 30.000 per la continuazione);
per il trasporto continuato di materie esplodenti, da anni due e mesi due di reclusione a lire 220.000 di multa, ad anni uno e mesi sei di reclusione e lire 153.330 di multa (mesi due i lire 20.000 per la continuazione);
per lo scoppio continuato di materei esplodenti, da anni uno e mesi due di reclusione, a mesi dieci di reclusione (mesi due per la continuazione);
per la ricettazione (n. 48 della rubrica), da mesi tre di reclusione e lire 30.000 di multa, a mesi due di reclusione e lire 20.000 di multa.

Con conseguente riduzione della pena complessiva (considerata l'escusione del reato di associazione per delinquere, ritenuti invece dai primi giudici), da anni dieci e mesi undici di reclusione e lire 430.000 di multa, ad anni cinque e mesi dieci di reclusione e lire 239.990 di multa.

VANDELLI: per l'associazione per delinquere, da anni uno e mesi uno di reclusione a mesi dieci di reclusione (mesi uno per la recidiva);
per il sequestro di persona a scopo di estorsione, da anni 18 di reclusione a lire 900.000 di multa,ad anni 13 di reclusione e lire 500.000 di multa (anni uno e lire 100.000 per la recidiva);

per al detenzione e per il porto continuato di armi, rispettivamente, da ~~anni~~ mesi tre di arresto a mesi due e giorni dodici di arresto (dieci giorni per la recidiva e dieci per la continuazione);
per la sostituzione di persona continuata, da mesi due e giorni venti di reclusione a mesi due e giorni cinque di reclusione (dieci giorni per la recidiva e dieci per la continuazione);
per la ricettazione continuata, da mesi quattro e gg. 20 di reclusione e lire 140.000 di multa, a mesi tre e giorni 20 di reclusione e lire 115.000 di multa (giorni dieci e lire 20.000 per la recidiva, e gg. 10 e lire 20.000 per la continuazione);
per il falso continuato, da mesi quattro e giorni 20 di reclusione a mesi tre e giorni venti di reclusione (giorni dieci per la recidiva e dieci per la continuazione).

Con conseguente riduzione della pena complessiva da anni venti e mesi uno di reclusione, lire 1.040.000 di multa e mesi sei di arresto, ad anni 14 mesi sette e gg. 15 di reclusione, lire W 615.000 di multa, mesi quattro e gg. 24 di arresto.

RINALDI: per l'associazione a delinquere, da anni uno e mesi uno di reclusione, a mesi dieci di reclusione (mesi uno per la recidiva);
per il sequestro di persona a scopo di estorsione, da anni 15 di reclusione e lire 650.000 di multa, ad anni 13 di reclusione e lire 500.000 di multa (anni uno e lire 100.000 per la recidiva);
per la detenzione e il porto abusivo di armi, rispettivamente, da mesi uno e giorni cinque di arresto, a giorni 27 di arresto.

Con conseguente riduzione della pena complessiva da anni 16 e mesi uno di reclusione, lire 650.000 di multa, mesi due e giorni 10 di arresto, ad anni 13 e mesi dieci di reclusione, lire 500.000 di multa e gg. 27 di arresto.

DE SCISCIOLO: per l'associazione per delinquere e per la detenzion e di armi da guerra (reati accertati per la prima volta in questa sede), rispettivamente mesi nove di reclusione (pena base anni uno, con attenanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 416 ultimo comma C.P., diminuita di un quarto per l'art. 89 C.P.) e mesi sette di reclusione e lire 60.000 di multa (pena base anni uno e lire 100.000, ridotta di un quarto per l'art. 89 C.P.) e mesi sette di reclusione e lire ~~60~~ 60.000 di multa (pena base anni uno e lire 100.000, ridotta di un quarto per lo art. 89 C.P.; e poi ancora di mesi due e lire 15.000 per l'art. 62 bis);
per il sequestro di persona a scopo di estorsione, da anni 14 di reclusione e lire 600.000 di multa, ad anni nove di reclusione e lire 400.000 di multa (con attenuanti generiche aquivalenti e diminuanti del vizio parziale di mente).

Così complessivamente anni dieci e mesi quattro di reclusione e lire 460.000 di multa.

PICCARDO GIUSEPPE: per l'associazione per delinquere (reato accertato per la prima volta in questa sede), anni uno e mesi due di reclusione (pena base anni uno, con attenuanti generiche equi-

valenti all'aggravante di cui all'art. 416 ult. comma C.P.; aumenta di mesi due per la contestata recidiva);
per il sequestro di persona ascopo di estorsione, da anni 18 e mesi otto di reclusione e lire 800.000 di multa, ad anni 16 di reclusione e lire 533.330 di multa.

Così complessivamente anni 17 e mesi due di reclusione e lire 533.330 di multa.

ALESSI: per la detenzione di arma da guerra, da anni uno di reclusione e lire 100.000 di multa, a mesi otto di reclusione e lire 66.666 di multa;
per la vendita di armi da guerra, da anni due di reclusione e lire 200.000 di multa, ad anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 133.333 di multa;
per i reati di detenzione e porto abusivo di armi comuni, rispettivamente, da mesi uno e gg. 15 di arresto, a mesi uno di arresto.

Con conseguente riduzione della pena da anni tre di reclusione, lire 300.000 di multa e mesi tre di arresto, ad anni due di reclusione, lire 200.000 di multa e mesi due di arresto.

PICCARDO CARLO: per la detenzione di arma da gierra, da anni uno e mesi uno di reclusione e lire 120.000 di multa, a mesi nove di reclusione e lire86.666 di multa (mesi uno e lire 20.000 per la recidiva);
per la detenzione e il porto abusivo di armi comuni, rispettivamente, da mesi due di arresto, a mesi uno e gg. 15 di arresto (giorni 15 per la recidiva).

Con conseguente riduzione della pena complessiva da anni uno e mesi uno di reclusione, lire 120.000 di multa e mesi quattro di arresto, a mesi nove di reclusione, lire 86.666 di multa e mesi tre di arresto.

Del Marletti si è già trattato di precedenza.

In accolgimento di specifico motivo di gravame del P.M. va elevata a tre anni, ex art. 230 n. I C.P., la durata minima della libertà vigilata disposta dai primi giudici (per un tempo non inferiore ad un anno) nei confronti di Battaglia, Fiorani, Malagoli, Viol, Astara, Vandelli e Rinaldi, tutti condannati alla pena della reclusione per non meno di anni dieci. Anche il Piccardo Giuseppe va sottoposto, per la stessa ragione, alla libertà vigilata per un periodo di tempo non inferiore ad anni tre. Nei confronti invece del Castello, del Marletti e del De Scisciolo, la detta misura di sicurezza, già disposta dai primi giudici, va revocata; e nei confronti del De Scisciolo va ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a tre anni (art. 219 1° cpv. C.P.). Nei confronti del Castello, per effetto delle avvenute riduzioni di pena, vanno anche revocate le pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici e della interdizione legale (art. 29 ,32 C.P.).

Infine vanno revocati i mandati di cattura emessi dal giudice istruttore contro il Parisenotti (oggi assolto) in data 20 novembre 1971, 15 dicembre 1971 e 4 gennaio 1972.

L'appellata sentenza va nel resto confermata, con la condanna delle Meloni e dello Zannotta (gli unici imputati il cui appello viene integralmente disatteso) al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

Il Rossi, Il Battaglia, il Fiorani, il Malagoli, il Viel e l'Astara vanno condannati a rimborsare in solido alle parti civili Caschili Angela in Floris e Florid Franco le spese di costituzione e rappresentanza in questa sede, che si liquidano in complessive lire 1.200.000, ivi comprese lire 1.000.000 per onorario di difesa; nonchè le stesse spese, liquidate nella stessa misura, alla parte civile Istituto Autonomo Case Popolari di Genova, in persona del suo presidente pro tempore Ermido Santi.

Inoltre, il Rossi, il Fiorani, il Vandelli, il Rinaldi, il Battaglia, il De Scisciolo e il Piccardo ge Giuseppe vanno condannati a rimborsare alle parti civili Maggiolo Rosa ved. Gadolla e Gadolla Sergio le spese di rappresentanza e patrocinio sostenute in questa sede, che si liquidano in lire 1.200.000, di cui lire 1.000.000 per onorario di difesa, in favore di Maggiolo Rosa, ed in lire 1.200.000 di cui lire 1.000.000 per onorario di difesa, in favore di Gadolla Sergio.

Infine, il Rossi, il Viel, il Battaglia, il Castello e lo Astara vanno condannati a rimborsare in solido alla parte civile soc. p. az. "E. Garrone" le spese di rappresentanza e patrocinio sostenute in questa sede, che si liquidano in complessive lire 1.200.000, di cui lire 1.000.000 per onorario di difesa.

P. Q. M.

Visti gli art. 62 n. 4, 62 bis 69 - 78 n. I - 89 - 219 - 228, 416 C.P. - 2 legge 2/10/1967 n. 895 - 213,479 - 519 - 523 C.P.P.
In parziale riforma della sentenza pronunciata in data 18/4/1973 dalla Corte di Assise di Genova, nonchè dell'ordinanza dibattimentale pronunciata dalla stessa Corte 1°8/11/1972:
1°) ritenuto concorrente nel reato di furto aggravato di cui al capo 14 della rubrica ~~assolto~~ ascritto a Rossi Mario la circostanza attenuante preveduta dall'art. 62 n. 4 C.P., riduce la pena inflitta al Rossi dai primi giudici per tale reato ad anni 2 di reclusione e lire 60.000 di multa.
2°) ritenuto concorrente in favore del Battaglia Giuseppe, per tutti i reati ad esso ascritti, circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, nonchè, relativamente al reato di furto aggravato di cui al capo 14 della rubrica, l'ulteriore attenuante preveduta dall'art. 62 n. 4 C.P., riduce la pena inflitte dai primi giudici a detto imputato a:
anni 2 di reclusione per il reato di associazione per delinquere (capo I della rubrica);
anni 8 di reclusione e lire 266.600 per il reato di sequestro di persona (capo 2);
giorni 2o di arresto per il reato di detenzione abusiva di armi (capo 4); anni 2 di reclusione e lire 140.000 di multa per il reato di rapina aggravata (capi 7 e 9);
anni 13 e mesi 4 di reclusione per il reato di omicidio volontario (capo 8);
anni 1 e mesi 4 di reclusione e lire 40.000 di multa per il reato di furto aggravato (capo 14);
anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato di incendio doloso continuato (capi 31 e 35);
mesi 10 di reclusione e lire 96.966 di multa per il reato di detenzione continuata di esplosivi (capi 32 e 36);

anni 1 e mesi 6 di reclusione e lire 153.333 di multa per il reato di trasporto continuato di esplosivo (capi 33 e 37);
mesi 10 di reclusione per il reato di scoppio continuato di esplosivo (capi 34 e 38);
mesi 1 e giorni 15 di reclusione per il reato di interruzione continuata di pubblico servizio (capo 39);
mesi 2 e giorni 15 di arresto e lire 24.000 di ammenda per il reato di interferenze continuate radio-televisive (capo 40);
lire 3.500 di ammenda per detenzione abusiva di apparecchio radio-trasmittente (capo 41);
3°) ritenuto concorrente per tutti i reati ascritti all'imputato Fiorani Rinaldo circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti, nonchè, relativamente alreato di furto aggravato di cui al capo 14 della rubrica, l'ulteriore attenuante dall'art. 62 n. 4 C.P., riduce le pene inflitte al predetto FIORANI dai primi giudici a:
mesi 8 di reclusione per il reato di associazione per delinquere (capo 1);
anni 3 di reclusione e lire 266.600 di multa per il reato di * sequestro di persona (capo 2);
giorni 20 di arresto per il reato di detenzione abusiva di armi (capo 4);
anni 2 di reclusione e lire 140.000 di multa per il reato di rapina aggravata (capi 7 e 9);
anni 13 e mesi 4 di reclusione per il reato di omicidio volontario (capo 8);
anni 1 e mesi 4 di reclusione e lire 40.000 di multa per il reato di furto aggravato (capo 14);
lire 3.500 di ammenda per ilreato di detenzione di apparecchi radio-trasmittenti (capo 43);
lire 16.000 di multa per il reato di evasione diritti radio (capo 44);
lire 6.000 di multa per ilr eato di evasione IGE (capo 45);
lire 8.133 di multa per ilreato di evasione imposta conguaglio (capo 46);
4°) ritenuto concorrente per tutti i reati ascritti all'imputato Viel Augusto circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti per i reati di associazione per delinquere e rapina aggravata, e prevalenti alle aggravanti contestate negli altri reati, nonchè relativamente al reato di furto aggravato di cui al capo 14 dell'epigrafe, l'ulteriore attenuante preveduta dall'art. 62 n. 4 C.P., riduce la pena inflitte dai primi giudici al predetto Viel a:
anni 7 di reclusione per ilreato di associazione per delinquere (capo 1);
anni 3 di reclusione e lire 210.000 di multa per il reato di rapina aggravata (capi 7 e 9);
anni 13 e mesi 4 di reclusione per il reato di omicidio volontario (capo 8);
giorni 20 di arresto per il reato di detenzione abusiva di armi (capo 10);
giorni 20 di arresto per il reato di porto abusivo di armi (capi 11 e 17);
anni 1 e mesi 4 di reclusione e lire 40.000 di multa per ilreato

di furto aggravato (capo 14);
anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato di incendio doloso continuato (capi 31 e 35);
mesi 10 di reclusione e lire 96.960 di multa per il reato di detenzione continuata di esplosivi (capi 32 e 36);
anni 1 e mesi 6 di reclusione e lire 153.333 di multa per il reato di trasporto continuato di esplosivi (capi 33 e 37);
mesi 10 di reclusione per il reato di scoppio continuato di esplosivi (capi 34 e 38);
5°) ritenuto concorrente in favore dell'imputato Astara Gianfranco circostanze attenuanti generiche anche per i reati di associazione per delinquere, rapina, furto, porto abusivo di armi, incendio doloso, detenzione, trasporto e scoppio continuato di esplosivi, circostanze prevalenti sulle aggravanti contestate, nonchè, relativamente al reato di furto aggravato di cui al capo 14 della rubrica, la attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 C.P., riduce le pene inflitte al predetto imputato dai primi giudici ad:
anni 1 di reclusione per il reato di associazione per delinquere (capo 1);
anni 3 di reclusione e lire 210.000 di multa per il reato di rapina aggravata (capi 7 e 9);
anni 20 di reclusione per l'omicidio volontario (capo 8);
anni 2 di reclusione e lire 60.000 di multa per il reato di furto aggravato (capo 14);
giorni 20 di arresto per il ~~porto~~ reato di poto abusivo di armi (capo 17);
anni 3 e mesi 6 di reclusione per il reato di incendio doloso e continuato (capi 31 e 35);
anni 1 e mesi 2 di reclusione e lire 120.000 di multa per il reato di detenzione continuata di esplosivi (capi 32 e 36);
anni 2 e mesi 2 di reclusione e lire 220.000 di multa per il reato di trasporto continuato di esplosivi (capi 33 e 37);
anni 1 e mesi 2 di reclusione per il reato di scoppio continuato di esplosivi (capi 34 e 38);
6°) ritenuto concorrente in favore dell'imputato Rinaldi Renato per tutti i reati allo stesso ascritti, circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, riduce le pene inflitte dai primi giudici a detto imputato a:
mesi 10 di reclusione per il; reato di associazione per delinquere (capo 1);
anni 13 di reclusione e lire 500.000 di multa per il reato di sequestro di persona (capo 2);
giorni 27 di arresto per il reato di detenzione abusiva di armi (capo 4);
giorni 27 di arresto per il reato di poeto abusivo di armi (capo 5);
7°) ritenuto concorrente in favore dell'imputato Malagoli Silvio circostanze attenuanti generiche anche per il reato di associazione per delinquere, circostanze prevalenti sulle aggravanti contestate, ed esclusa nei confronti dello stesso Malagoli l'aggravante della recidiva, riduce le pene inflitte al predetto imputato dai primi giudici a:
mesi 8 di reclusione per il reato di associazione per delinquere (capo 1);
anni 2 di reclusione e lire 140.000 di multa per il reato di ra-

pina aggravata (capi 7 e 9);
anni 13 e mesi 4 di reclusione per il reato di omicidio volontario (capo 8);
8°) ritenuto concorrente in favore di Castello Lorenzo circostanze attenuanti generiche per i reati di incendio doloso, detenzione, trasporto e scoppio di continuato di esplosivi, e ricettazione, circostanze prevalenti sulle aggravanti contestate, riduce la pena inflitta dai primi giudici a detto imputato a:
anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato di incendio doloso continuato (capi 31 e 35);
mesi 10 di reclusione e lire 96.660 di multa per il reato di detenzione continuata di esplosivi (capi 32 e 36);
anni 1 e mesi 6 di reclusione e lire 153.330 di multa per il reato di trasporto continuato di esplosivi (capi 33 e 37);
mesi 10 di reclusione per il reato di scoppio continuato di esplosivi (capi 34 e 38);
mesi 2 di reclusione e lire 20.000 di multa per il reato di ricettazione (capo 48);
9°) ritenuto concorrente in favore di Piccardo Carlo e di Alessi Ferdinando circostanze attenuanti generiche per tutti i reati agli stessi ascritti, riduce le pene loro inflitte dai primi giudici, quanto al Piccardo Carlo, a mesi 9 di reclusione e lire 66.666 di multa per il reato di detenzione di arma da guerra (capo 63); a mesi 1 e gg. 15 di arresto per il reato di detenzione di armi comuni (capo 65); a mesi 1 e giorni 15 di arresto per il reato di porto abusivo di armi (capo 66); quanto all'Alessi, a mesi 8 di reclusione e lire 66.666 di multa per il reato di detenzione di arma da guerra (capo 63); anni 1 e mesi 4 di reclusione e lire 133.333 di multa per il reato di vendita di arma da guerra (capo 64); mesi 1 di arresto per il reato di detenzione di armi comuni (capo 65); e mesi 1 di arresto per il reato di porto abusivo di armi (capo 66).
10) ritenuto concorrente in favore di Vandelli Diego circostanze attenuanti generiche per tutti i reati a lui ascritti, circostanze equivalenti alle aggravanti in relazione al reato di sequestro di persona, riduce le pene allo stesso inflitte dai primi giudici a:
mesi 10 di reclusione per il reato di associazione per delinquere (capo 1);
anni 13 di reclusione e lire 500.000 di multa per il reato di sequestro di persona (capo 2);
mesi 2 e gg. 12 di arresto per il reato di detenzione di arma (capi 4 e 49);
mesi 2 e gg. 12 di arresto per il reato di porto continuato di armi (capi 5 e 50);
mesi 2 e gg. 5 di reclusione per il reato di sostituzione di persona continuato (capo 51);
mesi 3 e gg. 20 di reclusione e lire 115.000 di multa per il reato di ricettazione continuata (capo 52);
mesi 3 e gg. 20 di reclusione per il reato di falso continuo (capo 53).
11) dichiara De Sciscio Aldo colpevole anche degli ascrittigli reati di associazione per delinquere e di detenzione di arma da guerra, e ritenute concorrenti in tali reati e negli altri reati ascritti al medesimo De Sciscio circostanze attenuanti

generiche equivalenti alle contestate aggravanti, nonchè la minimizzione della semi infermità mentale, condanna lo stesso De Sciscio, per il reato di associazione per delinquere (capo 1); alla pena di mesi 9 di reclusione e, per il reato di detenzione di arma da guerra (capo 15); alla pena di mesi 7 di reclusione e lire 60.000 di multa, e riduce la pena inflittagli dai primi giudici per il reato di sequestro di persona (capo 2) ad anni 9 di reclusione e lire 400.000 di multa.

12) dichiara Piccardo Giuseppe colpevole anche dell'ascrittogli reato di associazione per delinquere, e ritenuto concorrente in tale reato, ed in quello di sequestro di persona circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, condanna il Piccardo per il delitto di associazione per delinquere (capo 1) alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, e riduce la pena inflittagli dai primi giudici per il reato di sequestro di persona (capo 2) ad anni 10 di reclusione e lire 533.330 di multa.

13) assolve Gibelli Giovanni Battista Silvio dalla imputazione di associazione per delinquere (capo 1) e dalla imputazione di falso in passaporto (capo 47) per insufficienza di prove.

14) assolve Viel Augusto dalla imputazione di falso in passaporto (capo 47) per insufficienza di rpove.

15) assolve Perissinotti Emilio dalla imputazione per di associazione per delinquere (capo 1) per non aver commesso il fatto, e dispone la revoca dei mandati di cattura emessi contro il predetto Perissinotti dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Genova in data 20/11/1971 , 15/12/1971 ; e 4/1/1972.

16) assolve Castello Lorenzo e Marletti Teobaldo dalla imputazione di associazione per delinquere (capo 1) per insufficienza di prove.

17) assolve De Scisciolo Aldo e Piccardo Giuseppe dai reati di detenzione e porto abusivo di armi (capi 16 e 17), detenzione di esplosivo (capo 18) e dalle altre imputazioni di cui ai capi da 19 a 26 della rubrica, interruzione di pubblico servizio (capo 39), interferenze televisive (capo 40) e detenzione di radio-trasmittenti (capo 41), per non aver commesso i fatti.

17 bis) La Corte di Assise di Appello di Genova, con sentenza in Camera di Consiglio (n. 47/76 reg. sent) in data 20/12/76 a carico di De Scisciolo Aldo e Piccardo Giuseppe, ha dichiarato non doversi procedere contro De Scisciolo e Piccardo in ordine ai reati di detenzione e porto abusivi di armi comuni, dicui ai numeri 4 e 5 del capo di imputazione, per estinzione dei reati stessi per prescrizione. (vedi nota in calce alla sentenza).

18) dichiara che il fatto ascritto a Mattioli Maria a titolo di favoreggiamento reale costituisce invece il reato di favoreggiamento personale previsto e punito dall'art. 378 C.P. e dichiara non doversi procedere contro la predetta Mattioli per essere la stessa non punibile ai sensi dello art. 384 comma 1° stesso codice.

19) dichiara che il fatto ascritto a Marletti Teobaldo a titolo di concorso nel reato di rapina aggravata (capo 7) costituisce invece il reato di favoreggiamento personale p. e p. dall'art. 378 C. P., e condanna il Marletti per tale reato alla pena di mesi 6 di reclusione.

20) dispone che De Scisciolo Aldo sia ricoverato, a pena espiata in casa di cura e di custodia per la durata minima di anni tre.
21) sottopone il condannato Piccardo Giuseppe, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di tempo non inferire a tre anni, ed eleva ad anni 3 la durata minima della misura di sicurezza disposta dai primi giudici nei confronti di Battaglia, Fiorani, Malagoli, Viel, Astara, Vandelli, Rinaldi.
22) revoca nei confronti del Castello Lorenzo le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la espiazione della pena, non chè la misura di sicurezza della libertà ~~x~~ vigilata. Revoca altresì la stessa misura di sicurezza applicata a De Scisciolo Aldo e a Marletti Teobaldo.
23) conferma nel resto la sentenza e le ordinanze impugnate, determinando come segue le pene complessive da espiarsi dai condannati:
ROSSI: anni 36 e mesi 2 di reclusione, lire 1.540.000 di multa, mesi 6 e gg. 15 di arresto e lire 35.000 di ammenda, ferma la pena dell'ergastolo già inflitta dai primi giudici per il delitto di omicidio, ed assorbita in detta pena quella temporanea come sopra determinata.
BATTAGLIA: anni 32 e mesi 5 e gg. 15 di reclusione e lire 696.899 di multa, mesi 3 e gg. 15 di arresto, lire 27.500 di ammenda, riducendo la pena della reclusione sopra ad anni 30 per effetto del cumulo giuridico.
FIORANI: anni 25 mesi 4 di reclusione; lire 476.733 di multa, giorni 20 di arresto e lire 3.500 di ammenda.
MALAGOLI: anni 16 di reclusione e lire 140.000 di multa.
MARLETTI: mesi 6 di reclusione.
VIEL: anni 24 e mesi 4 di reclusione, lire 499.290 di multa, mesi 1 e gg. 10 di arresto.
ASTARA: anni 34 di reclusione, lire 610.000 di multa, giorni 20 di arresto, riducendo ad anni 30 di reclusione per effetto del cumulo giuridico la pena della reclusione come sopra determinata.
CASTELLO: anni 5 e mesi 10 di reclusione e lire 233.099 di multa.
VANDELLI: anni 14, mesi 7 e gg. 15 di reclusione; lire 615.000 di multa, mesi 4 e gg. 24 di arresto.
RINALDI: anni 13 mesi 10 e gg. 27 di reclusione e lire 500.000 di multa.
DE SCISCIOLO: anni 10 e mesi 4 di reclusionee lire 460.000 di multa.
PICCARDO GIUSEPPE: anni 17 e mesi 2 di reclusione e lire 533.330 di multa.
ALESSI: anni 2 di reclusione, lire 200.000 di multa e mesi 2 di arresto.
PICCARDO CARLO: mesi 9 di reclusione e lire 86.666 di multa e mesi 3 di arresto.
24) condanna gli appellanti MELONI e ZANNOTTA al pagamento delle spese di presente grado di giudizio.
25) condanna Rossi, Battaglia, Fiorani, Malagoli, Viel, Astara, a rimborsare in solido alle parti civili CASCHETTI Angela in Floris e Floris Franco le spese di costituzione e rappresentanza in lire 1.200.000 ivi compresa lire 1.000.000 per onorario di difesa.

26) Condanna gli stessi Rossi, Battaglia, Fiorani, Malagoli, Viel e Astara a rimborsare in solido alla parte civile Istituto Autonomo Case Popolari di Genova, in persona del suo Presidente pro-tempore Ermido Sanii, le spese di rappresentanza e patrocinio sostenute in questa sede, che liquida in complessive lire 1.200.000, di cui lire 1.000.000 per onorario di difesa.
27) condanna il predetti Rossi, Fiorani, Vandelli, Rinaldi, Battaglia, De Scisciolo e Piccardo Giuseppe a rimborsare alle parti civili Maggiolo Rosa ved. Gadolla e Gadolla Sergio le spese di rappresentanza e patrocinio sostenute in questa sede, che liquida in lire 1.200.000 di cui lire 1.000.000 per onorario di difesa, in favore di Maggiolo Rosa, ed in lire 1.200.000, di cui lire 1.000.000 per onorario di difesa, in favore di Gadolla Sergio.
28) condanna Rossi, Viel, Battaglia, Castello ed Astara a rimborsare in solido alla parte civile S.P.A. "E. Garrone", le spese di rappresentanza e patrocinio sostenute in questa sede, che liquida in complessive lire 1.200.000 di cui lire 1.000.000 per onorario di difesa.

Genova, 18 marzo 1974

IL Presidente
(dr. A. Zaccaria)

Il Consigliere est.
(Dott. R. Scala)

Il Cancelliere:

Depositata in Cancelleria il 2 agosto 1974

Il Cancelliere Capo
(Michele, D'Urso)

Estratto di Sentenza notificato il 17/4/1974 all'imputato contumace Perissinotti Emilio, e il 18/4/1974 all'imputato contumace Iannotta Arnaldo.

Sentenza impugnata dal Procuratore Generale della Repubblica di Genova con dichiarazione di ricorso per Cassazione in data 21/3/1974 nei confronti di : BATTAGLIA Giuseppe, FIORANI Rinaldo, GIBELLI Gio Batta Silvio, MALAGOLI Silvio, MANETTI Teobaldo, VIEL Augusto, ASTARA Gianfranco, CASTELLO Lorenzo, PERISSINOTTI Emilio, VANDELLI Diego, RINALDI Renato, DE SCISCIOLO ALDO e PICCARDO Giuseppe.

Sentenza impugnata con dichiarazione di ricorso per cassazione proposta dagli imputati :

ROSSI Mario in data 18/3/74 e dai suoi difensori avv.E.Furnò il 20/3/74 e avv.E.Di Giovanni il 20/3/74;

BATTAGLIA GIUSEPPE in data 18/3/74 e dal suo difensore avv. B.Guidetti Serra il 21/3/74 ;

FIORANI RINALDO in data 18/3/74 e dai suoi difensori avv.L. Rubini il 20/3/74 e avv.S.Carrara Sutour il 21/3

GIBELLI GIO BATTA in data 21/3/74 ;

MALAGOLI SILVIO in data 18/3/74 e dai suoi difensori avv.A. Forchino il 20/3/74 e avv.F.Parma il 21/3/74 ;

VIEL AUGUSTO in data 18/3/74 e dai suoi difensori avv.A.Forchino il 20/3/74 e avv.G.Guisc il 20 e 21/3/74 ;

ASTARA GIANFRANCO in data 18/3/74 e dal suo difensore avv. G.Lauricella il 21/3/74 ;

per CASTELLO LORENZO dal suo difensore avv.Emilio Baccino in data 20/3/1974 ;

PERISSINOTTI EMILIO in data 10/4/1974 ;

VANDELLI DIEGO in data 18/3/74 e dal suo difensore avv.P. Pendini il 20/3/74 ;

RINALDI RENATO in data 18/3/74 ;
DE SCISCIOLO ALDO in data 18/3/74 ;
PICCARDO GIUSEPPE in data 18/3/74 ;
ALESSI FERDINANDO in data 22/3/74 (FUORI TERMINE) ;
IANNOTTA ARNALDO in data 21/3/74

IL CANCELLIERE CAPO

201

REG.GEN. n. 1205/75 e n. 1174/75

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. I^ Penale

ll'udienza del 1 aprile 1975 e segg.decisa il 3/4/1975.

ul ricorso n. 1205/75 proposto da : ROSSI MARIO, ALESSI FERDI=
ANDO, IANNOTTA ARNALDO e dal P.M. C/ BATTAGLIA GIUSEPPE, FIO=
ANI RINALDO, GIBELLI GIOBATTA, MALAGOLI Silvio, MARLETTI Teo-
aldo, VIEL Augusto, ASTARA Gianfranco, CASTELLO Lorenzo, PERIS=
INOTTI Emilio, VANDELLI Diego, RINALDI Renato, DE SCISCIOLO
ldo, PICCARDO Giuseppe - tutti pure ricorrenti meno Marletti
eobaldo. Avverso sentenza e ordinanza dibattimentale 18/3/1974
orte Assise Appello di Genova.
ul ricorso n. 1174/75 - P.M. C/ SANGUINETI Adolfo, Maino Cesare -
ure ricorrenti - Avverso sentenza e ordinanza 28/3/1974 Corte
ssise Appello di Genova.

OMISSIS

a Corte dichiara la riunione dei due procedimenti nn. 1205 è
174/75 - Dichiara manifestatamente infondata la questione di
egittimità costituzionale sollevata da De Scisciolo Aldo.
In relazione al primo motivo del ricorso del P.M. avverso
a sentenza 18/3/1974 della Corte di Assise di Appello di Ge-
ova, rinvia alla stessa Corte di Assise di Genova per il giu-
izio nei confronti di De Scisciolo Aldo e Piccardo Giuseppe
n ordine alle contravvenzioni di detenzione porto abusivo di
rmi comuni di ~~due=capi~~ cui ai capi 4) e 5) e nei confronti del
olo Piccardo in ordine alla detenzione di arma da guerra di cui
l capo 15).
Dichiara il secondo motivo di ricorso del P.M. assobito e ret-
ificato nella nuova determinazione delle pene di cui in seguito.-
In accoglimento del 3° motivo di ricorso del P.M. determina =
~~ettificato~~

N°2 570

per Fiorani - per il reato d'evasione dell'imposta di conguaglio (capo 46) la pena di L.8.266.= di multa .
- Rigetta nel resto i ricorsi del P.M.
- Rigetta i ricorsi degli imputati; condanna il ricorrente Alessi al pagamento delle spese processuali ed inoltre al versamento della somma di L.30.000.= alla Cassa delle Ammende.
- Condanna in solido Rossi Mario, Viel Augusto, Battaglia Giuseppe, Fiorani Rinaldo, Malagoli Silvio, Sanguineti Adolfo ed Astara Gianfranco alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili Caschili Angela ved.Floris e Floris Franco, assistiti dall'Avv.Giovanni Genova Salvarezza e all'istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Genova nella persona del legale rappresentante On.le Ermido Santi, assistito dall'avvocato Cesidio De Vincentiis, che si liquidano in complessive L.500.000.= di cui L.470.000.= per onorario per caschili Angela e Floris Franco ed in complessive L.400.000.=, di cui 380.000.= per onorario per l'istituto Case Popolari per la provincia di Genova; condanna, in solido Rossi, Battaglia, Fiorani, Piccardo Giuseppe, Vandelli, Rinaldi, De Scisciolo e Maino alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili Maggiolo Rosa ved. Gadolla e Gadolla Sergio, assistiti dall'avvocato Luca Ciurlo che si liquidano in L.500.000.= di cui L.470.000.= per onorario; condanna in solido in Rossi, Battaglia, Viel, Castello ed Astara alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della parte civile Ditta Garrone e per essa al suo Legale rappresentante, Dr.Riccardo Garrone, assistito dall'avvocato Ernesto Monteverde, spese che si liquidano in L.400.000.= di cui L.380.000.= per onorario.
In applicazione della legge 7/6/1974 n.220, così provvede:
nei confronti del Rossi:
dichiara la continuazione tra i delitti di omicidio, rapina, furto e resistenza e determina la pena in quella dell'ergastolo; così pure tra i reati di esplosione di ordigno, d'incendio e di trasporto di esplosivo e determina per questi ultimi la pena di anni 6 di reclusione; fissa la pena complessiva in anni 23, mesi

N°3 511

5 di reclusione, L.600000.= di multa, mesi 6 e gg.15 d'arresto e L.350.000.= d'ammenda, ferma restando la pena dell'ergastolo già inflitta, in essa assorbite le pene temporaneeesopra indicate.

Nei confronti del Battaglia:

Dichiara la prevalenza delle attenuanti generiche e della ritenuta diminuente di cui all'art. 116 ult. P. C.P. sull'aggravante di cui all'art.576 n. 1 C.P. e determina lapena per il reato di omicidio in anni 12 di reclusione; ritenuta la continuazione tra tale delitto e quelli di rapina e di furto, determina la pena complessiva in anni 14 di reclusione; dichiara la continuazione tra il delitto di incendio e quelli di detenzione di esplosivi, trasporto e scoppio di ordigno, determinando la pena in anni tre di reclusione; fissa la pena complessiva per tutti i reati in anni 27, mesi 1, gg.15 di reclusione e L.266.600.= di multa, mesi 3 e gg.5 di arresto e L.27.500.= Di ammenda.

Nei confronti del Fiorani:

Dichiara la prevalenza delle attenuanti generiche e della ritenuta diminuente dell'art. 116 cpv. C.P. sull'aggravante di cui all'art. 576 n. 1 - C.P. e determina per il reato di omicidio la pena di anni 12 di reclusione e ritenuta la continuazione tra tale delitto e quelli di rapina e di furto aumenta la pena in anni 14 di reclusione; Fissa la pena complessiva per tutti i reati in anni 22, mesi 8 di reclusione e L.296.866.= di multa, gg.20 di arresto e L.2500.= di ammenda;

Nei confronti di Viel

Dichiara la prevalenza delle attenuanti generiche e della ritenuta diminuente dell'art.116 cpv. C.P. sull'ag ravante di cui all'art. 576 n. 1 - C.P. e determina la pena per il reato di omicidio in anni 12 di reclusione e ritenuta la continuazione tra tale delitto e quelli di rapina e di furto, aumenta tale pena ad anni 15 di reclusione, dichiara la continuazione tra i delitti di incendio, detenzione di esplosivo, trasporto e scoppio di ordigno, determinando la pena per tali reati in anni tre di reclusione; fissa la pena complessiva per tutti i reati in anni 19 di re-

N°4 592

clusione e mesi 1 e gg. 10 di arresto

Nei confronti di Astara :

Dichiara la prevalenza delle attenuanti generiche e della ritenuta diminuente di cui all'art.116 cpv. C.P. sull'aggravante di cui all'art.576 n. 1 C.P. e sulla recidiva, e determina la pena per il reatodi omicidio in anni 12 di reclusione e ritenuta la continuazione tra tale delitto e quelli di rapina e di furto; aumenta la pena per il primo ad anni 14 di reclusione; dichiara la continuazione tra i delitti di incendio e quelli di detenzione di esplosivi, trasporto e scoppio di ordigno determinando la pena per tali reati in anni 3 di reclusione; stabilisce inoltre in mesi 8 di reclusione la pena per il delitto di associazione a delinquere e in gg.15 di arresto quella per la detenzione di armi comuni; fissa la pena complessiva per tutti i reati in anni 17, mesi 8 di reclusione e gg. 15 di arresto.

Nei confronti di Rinaldi;

Dichiara la equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti, compresa la recidiva, e determina la pena per l'associazione a delinquere in mesi 10 di reclusione; per il delitto di sequestro di persona in anni 12 di reclusione e L.400000.= di multa e per le contravvenzioni di detenzione e porto abusivo di armi in gg.22 di arresto ciascuna; fissa la pena complessiva per tutti i reati in anni 12 mesi 10 di reclusione, L.400.000.= di multa, mesi 1 e gg.14 di arresto.

Nei confronti di Malagoli:

Dichiara prevalenti le attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 576 n. 1 C.P. e determina per il delitto di omicidio la pena in anni 12 di reclusione e, dichiarata la continuazione tra detto delitto e quello di rapina, aumenta la pena in anni 13 di reclusione; fissa la pena complessiva per tutti i reati in anni 13 e mesi 8 di reclusione;

Nei confronti di Castello:

Dichiara la continuazione tra i delitti di incendio, detenzione d'esploviso, trasporto e scoppio di esplosivo e determina la pena per tali reati in anni tre di reclusione: fissa la pena

N°5 543

complessiva per tutti i reati in anni tre, mesi2 di reclusione e L.20/000.= di multa.

Nei confronti di Vandelli:

Dichiara la equivalenza tra attenuanti e aggravanti, compresa la recidiva, per il delitto di sequestro di persona, determinando la pena per tale reato in anni 12 di reclusione e L.400.000.= di multa; dichiara prevalenti le attenuanti sulla recidiva per il delitto di associazione a delinquere e determina la pena per tale reato in 9 mesi di reclusione, dichiara per il delitto di ricettazione la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e determina la pena per tale reato in mesi 3 di reclusione e L.75.000.= di multa e ritenuta la continuazione tra detto reato e quello di falsa attestazione di generalità e contraffazionz di documenti, determina la pena in mesi 4 di reclusione e L.95.000.= di multa; dichiara la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva per i reati contravvenzionali determinando la pena per ciascuna contravvenzione in due mesi e gg.2 di arresto, fissa la pena complessiva per tutti i reati in anni 13, mesi 1 di reclusione e L.495.000.= di multa, mesi 4 e gg.4 di arresto.

Nei confronti di De Scisciolo:

Dichiara la prevalenza delle attenuanti generiche e della diminuente dell'art.89 C.P. sull'aggravante dell'art.416 parte prima C.P. e determina la pena per tali reati in mesi 8 di reclusione; per il delitto di sequestro di persona dichiara prevalenti le attenuanti generiche e il vizio parziale di mente sulle aggravanti e determina la pena per tali reati in anni 8 di reclusione e L.300.000.= di multa; fissa allo Stato la pena complessiva in anni 9, mesi 3 di reclusione e L.360/000.= di multa.

Nei confronti di Piccardo Giuseppe :

Dichiara per il delitto di associazione a delinquere la equivalenza tra le attenuanti e le aggravanti, compresa la recidiva, e determina la pena di 1 anno di reclusione; per il delitto di sequestro di persona dichiara la equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti, compresa la recidiva e determina la pena per tale reato in anni 12 di reclusione e L.400.000= di

N°6 574

multa; fissa allo stato la pena complessiva in anni 13 di reclusione e L.400.000.= di multa.

Nei confronti di Iannotta:

dichiara la continuazione tra i reati di favoreggiamento, falsità in atti e ricettazione, determinando la pena in mesi 10 di reclusione e L.180.000.= di multa.

Nei confronti di Sanguineti:

Dichiara la prevalenza delle attenuanti generiche e della diminuente di cui all'art. 116 ult.P.C.P. sull'aggravante di cui all'art. 576 n. 1. C.P. per il delitto di omicidio, determinando la pena per tale reato inanni 12 di reclusione e, ritenuta la continuazione tra tale delitto e quelli di furto e rapina, aumenta la pena ad anni 14 di reclusione.-

Nei confronti del Maino:

Dichiara per il delitto di associazione a delinquere prevalenti le attenuanti generiche sulle aggravanti, compresa la recidiva e determina la pena per tale reato in anni 2 di reclusione; per il delitto di sequestro di persona dichiara la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, compresa la recidiva, determinando la pena in anni 10 di reclusione e L.300.000.= di multa; dichiara per il delittodi truffa la prevalenza delle stesse attenuanti sulle aggravanti specifiche e sulla recidiva e determina la pena in mesi 6 di reclusione e L.60.000.= di multa per le contravvenzioni di detenzione e porto d'arma abusivo dichiara la prevalenza delle stesse attenuanti sulla recidiva e determina la pena in gg. 20 di arresto per ciascuna contravvenzione; fissa la pena complessiva per tutti i reati in anni 12, mesi 6 di reclusione, L.360.000.= di multa, mesi 1 e gg. 10 d'arresto.

[redacted]

Sentenza pronunciata in pubblica il 3-4-1975

IL CAPO

La Corte di Assise di Appello di Genova, con ordinanza in data 20/12/76 ordina che nella sentenza in data 18/3/74 pronunciata da questa Corte contro Rossi Mario ed altri sia apportata la seguente correzione di errore materiale: "fra i capi di pronuncia numeri 17 e 18 contenuti nel dispositivo si aggiunga e si inserisca un capo del seguente tenore: n. 17 bis) Assolve Piccardo Giuseppe dalla imputazione di detenzione di arma da guerra (capo 15) per non avere commesso il fatto".
(copia ordinanza qui allegata; originale ordinanza in atti processuali).

Genova, 20/12/1976

(n. 38/76 P.V.)

Il Direttore di Sez. di Cancelleri a
(A. Frattini)

La Corte di Assise di Appello di Genova, con sentenza in Camer di Consiglio (n. 47/76 reg.sent.) in data 20/12/76 a carico di De Scisciolo Aldo e Piccardo Giuseppe, ha dichiarato non doversi procedere contro De Scisciolo e Piccardo in ordine ai reati di detenzione e porto abusivi di armi comuni, di cui ai numeri 4 e 5 del capo di imputazione, per estinzione dei reati stessi per prescrizione.

(N. 37/76 P.V.)

Il Direttore di Sez. di Cancelleria
(A. Frattini)

SENTENZA DEL 28.3.1974

CORTE D'ASSISE DI APPELLO
GENOVA

contro:

SANGUINETI Adolfo e MAINO Cesare

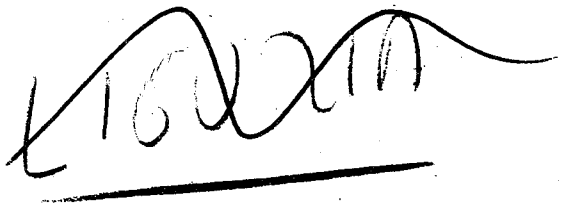

~~51/73~~ Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D' ASSISE DI APPELLO DI GENOVA

N. 8 Reg. Sent.

posta dei Signori:

ZACCARIA dr. Agrippino — *Presidente*
SCALA dr. Romolo — *Consigliere*

Restano Rosa
FOSSATI Attilio
BOLONDI Marcello
ZEDDA Maria
TAMBURINI Giuliano
TRABUCCO Armando
Giudici Popolari

pronunciato la seguente

SENTENZA

la causa (1)

istruita con rito formale

contro

1. SANGUINETI Adolfo fu Alfieri e di Mocci Virginia, nato a Genova il 21/7/1947, quivi residente alla via Platani n. 8/7 - detenuto dal 28/7/1971 - PRESENTE

2. MAINO Cesare di Emilio e di ~~Dalpadullo~~ DALPADULLO Argentina, nato in Genova il 9/2/1941 quivi residente alla via L. Fea n. 51/4 - estradato dal Belgio, consegnato alla Polizia di Frontiera di Bardonecchia e arrestato il 22/9/1972 = PRESENTE =
22/9/1972

SENTENZA

in data 28-3-1974

depositata in Cancelleria
22-8-1974.
Il Cancelliere

Li _____
fatto avviso di che all'articolo 151 C. p. p.
Il Cancelliere

(1) a procedimento formale o per citazione diretta.

Imputati

Sanguineti e Maino + altri 15:

1) del reato p. e P; dall'art. 416, I°, 2°, 3°, 5°,comma C. P. per essersi, tutti associati, essendo in numero di persone superiore a dieci, al dichiarato scopo di permanentemente commettere una serie indeterminata di delitti (avendo, in particolare: a) il Sanguineti, il Battaglia, il Maino,il Rossi, costituito il gruppo così detto XXII Ottobre verso la fine del 1969, gruppo al quale poi aderirono il Fiorani il Vandelli, il De Scisciolo, il Piccardo Giuseppe, il Rinaldi, il Malagoli, il Marletti, il Viel, l'Astara, il Castello ed il Perissinotti; b) il Porcu, il Gibelli, il Fiorani, il Rossi, il Battaglia, assunte le qualità di capi e di ispiratori del programma delinquenziale, in parte, effettivamente concretato, che andava dalle rapine in istituti bancari e similari, al sequestro di persona a scopo di estorsione, nonchè ad attentati dinamitardi ed incendiari in danno di Enti vari ed impianti industriali e ad interferenze radiotelevisive, il tutto comprovato dai capi di imputazione elevati a carico di diversi associati a delinquere sopra menzionati.
Accertato in Genova tra l'ottobre 1969 ed il 26/3/1971.
Con la esclusione, per gli imputati De Scisciolo, Maino e Piccardo Giuseppe, dei riferimenti agli "attentati dinamitardi ed incendiari in danno di enti vari ed impianti industriali, e ad interferenze radiotelevisive", come disposto con ordinanza dibattimentale in data 8/11/72 della Corte di Assise di Genova.

2) Maino + altri 7

del reato p.ep. dagli Artt. 110-112 n. 1 e 2, I° e II° comma, 630, 61 n. 7 C.P. per aver, in concorso tra loro (essendo concorrenti nel reato più di cinque persone) ed avendo il Vandelli, promosse ed organizzate la cooperazione degli altri correi nel reato e diretto la loro attività, sequestrato in Genova Gadolla Sergio, successivamente trasferito in Val d'Aveto, e, qui, trattenuto prigioniero in una impervia località nella zona del monte Bue e ciò allo scopo di conseguire per sè l'ingiusto profitto di [illegible]

come prezzo della liberazione, avvenuta in località Villa Sbarbaro (territorio di Chiavari) del Gadolla, dai cui familiari, che sborsavano il prezzo del riscatto, conseguivano il lucrativo intento, che cagionava alle dette persone offese del reato un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Accertato in Genova e Chiavari dal 5 al 10 ottobre 1970.

3) del reato p. e p. dagli artt. 110, 628, I° e 3° comma n. 1, 61 n. 2, 112 n.2C.P. per avere, in concorso tra loro (ed essendo più persone riunite), mediante violenza e minaccia, costretto Gadolla Sergio, in quel momento tenuto prigioniero nell'interno di un'autovettura, a consegnare ad esso Vandelli (promotore ed organizzatore della cooperazione degli altri correi nel reato e dirigente della loro attività), il portafogli che custodiva in una tasca dei pantaloni, contenente la patente di guida, L. I.000, ed un tesserino di libero ingresso per cinematografi - avendo commesso il fatto per agevolare la esecuzione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e, inoltre, per conseguire il relativo illecito profitto.
Accertato in Genova il 5/10/1970.

Il Maino, nei confronti del quale non è stata concessa l'estradizione, + altri 7

4) del reato p. e p. dagli artt. 110- 112 nn. 1 e 2, 697 C.P. e art. 7 Legge 2/10/1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro , essendo concorrenti nel reato più di cinque persone, detenuto, senza farne denuncia alla competente Autorità, quanto meno una pistola "Cobra" e unapistola cal. 38 E.I.G., questa ultima rinvenuta nei pressi del luogo ove venne tenuto sequestrato Gadolla Sergio ed essendo il Vandelli promotore ed organizzatore e direttore della cooperazione ed attività degli altri correi .

Accertato in Genova in epoca anteriore e prossima al 5/10/1970.

5) del reato p.ep. dagli artt. 110- 112nn. 1e 2, 699 C.P. e art. 7 Legge 2/10/1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro e concorrendo le circostanze di cui al capo d'accusa che precède, senza licenza dell'Autorità, portato, quanto meno, le predette armi fuori della loro abitazione.

Accertato in Genova e S. Stefano d'Aveto dal 5 al 10 1970.

SANGUINETI

6) del reato p. e p. dall'art. 648 p. p. C.P. per avere, al fine di procurarsi il correlativo profitto, ben conoscendone la provenienza delittuosa e, cioè, sapendo che si trattava di parte del prezzo del riscatto pagato dalla famiglia Gadolla per il rilascio di Gadolla Sergio, già sequestrato, ricevuto, dagli autori sunnominati del predetto illecito, la somma di lire 350.000.

Accertato in Genova in un giorno imprecisato dell'ottobre 1970, successivo, comunque, al 10/10/1970.

Sanguineti + altri 9

7) del delitto p. e p. dagli artt. 110- 112, n. 2; 628, I°- II° e III° comma n: 1, 61 n. 7 e 11 C.P. per essersi, al fine di procurarsi ingiusto profitto con conseguente danno patrimoniale di rilevante gravità per la persona offesa, impossesati, agendo in concorso tra loro, di una borsa contenente L. 17. milioni e 600. 000 di proprietà dell'I.A.C.P. di Genova, borsa detenûta da Montaldo Giuseppe e Floris Alessandro, dipendenti del predetto Istituto ed incaricati del trasporto e della sorveglianza della predetta somma di denaro - con minaccia, consistita nell'avere il Rossi e il Viel, estratto due pistole che venivano puntate contro i predetti Montaldo e Floris, immediatamente dopo la sottrazione del denaro, per assicurarsi il possesso della cosa sottratta e per procurarsi l'impunità - nonchè con violenza, consistita nell'avere, il

5

Rossi, esploso, in tempi diversi, alcuni colpi di pistola all'indirizzo dei predetti; in particolare:

- avendo, il Rossi, il Fiorani, il Battaglia, il Gibelli ed il Porcu, promossa ed organizzata la cooperazione nel reato ed, ancora, diretta l'attività delle altre persone concorrenti nel reato stesso; - avendo, il Battaglia, fornito ai correi le notizie relative al tempo e alle modalità di prelevamento e di trasporto della somma riscossa in banca e destinata al pagamento degli stipendi dei dipendenti dell'I.A.C.P. -

- avendo il Gibelli e il Porcu, partecipato a riunioni nel corso delle quali venne decisa ed organizzata, in sede di gruppo, la esecuzione del delitto nonchè predisposte tutte le misure idonee ad assicurare al gruppo stesso ed ai correi nel resto, il suo provento e la loro eventuale impunità;

- avendo, il Fiorani, l'Astara, ed il Sangmineti avuto incarico di svolgere, ed avendo svolto il ruolo di pali; -avendo, il Malagoli, ricevuto incarico di avere la consegna, da parte del Rossi e del Viel, del compendio della rapina e di trasferirlo al Porcu per mezzo del Marletti, avendo il Marletti, ricevuto incarico, oltre che di ritirare la borsa contenente ildenaro della rapina, anche di trasferire da un luogo all'altro, l'autofurgone utilizzato dal Rossi e dal Viel per trasportare un motociclo nel punto della rapina; - avendo, tutti, commesso il fatto, con abuso di relazioni di prestazione d'opera del Battaglia nei confronti dell'I.A.C.P., circostanza che srvì per agavolare l'esecuzione del delitto.

8) delreato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 575, 576 n. 1, 61 N; 2 C.P., per avere, in concorso fra loro, (essendo in numero di persone superiore a cinque), alfine di procurarsi l'impunità e di assicurarsi il profitto del reato di rapina di cui al capo d'accusache precede, cagionata volontariamente la morte del Floris Alessandro, raggiunto da un proiettile di pistola esploso dal Rossi a distanza ravvicinata

10

colpo che attingeva la regione paraasternale del Floris di cui provocava il quasi immediato decesso.

9) del reato p. ep. dagli artt.81 cpv. 110, 112 n.1, 56, 575, 576, n. 1, 61 n. 2C.P., per avere, in concorso tra loro, essendo in numero di persone superiori a cinque, al fine di procurarsi l'impunità e di assicurarsi il profitto del reato di rapina di cui al capo d'accusa relativo, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Montaldo Giuseppe e Cucini Bruno, nei confronti dei quali, con più azioni esecutive di un medesimo piano criminoso, il Rossi esplodeva alcuni colpi di pistola, non riuscendo nell'intento per causa indipendente dalla volontà di esso Rossi.

10) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110,112 n. 1, 697 C.P , art. 7 Legge 2/10/1967 n. 895, per avere, in concorso tra loro, essendo concorrenti nel reato più di cinque persone, detenuto, senza avernef fatto denuncia all'Autorità, quanto meno, una pistola a tamburo cal. 38 e due pistole automatiche cal. 7,65, rispettivamente in possesso del Rossi, del Viel e del Sanguineti all'atto della effettuazione dei reati di cui sopra.

11) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112, n. 1, 699 C.P. art 7 Legge 2/10/1967 n. 895, per avere, in concorso fra loro, essendo co correnti nel reato più di cinque persone, senza licenza dell'Autorità, portato fuori dalle proprie abitazioni e depositi magazzini le pistole di cui ai superiori capi di imputazione.

7

Sanguineti e altri 9 imputati

14° del reato p. e p; dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 3, 5 7, 61 n. 2 C.P. per essersi, agendo in concorso tra loro, ed essendo in numero superiore a tre persone, al fine di trarne profitto e di commettere il reato di rapina di cui al correlativo superiore capo di imputazione - impossessati di una motocicletta Lambretta 125 che il proprietario Errera Giovanni, aveva lasciato incustodita nella pubblica via Timavo e, quindi, avendo commesso il fatto su cosa esposta per consuetudine e necessità alla pubblica fede, nonchè previa violenza sulle cose (e cioè a mezzo di forzature del sistema antifurto) e portando gli esecutori materiali, armi addosso alla loro persona.

Accertato in Genova il 24/marzo/ 1971.

Sanguineti + altri 15 + Maino nei confronti del quale non è stata concessa l'estradizione.

15) del reato p. e p. dagli artt. 110- 112 n. 1 C.P., art. 2 L. 2/10/1967 n. 895 per averen in concorso fra loro, essendo in numero superiore a cinque, detenuto, in diversi luoghi, come dotazione del gruppo-associazione a delinquere di cui tutti facevan o parte, un fucile mitragliatore marca MAB, arma da guerra con relative munizioni.

Accertato in Genova in epoca anteriore e prossima al Marzo 1971.

16) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. , 697 C. P., art. 7 Legge 2/10/1967 n. 895 per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, detenuto, senza averne fatta denunzia all'Autorità, in diversi luoghi, come dotazione del gruppo-associazione a delinquere di cui tutti facevano parte, diverse pistole, tra le quali, quanto meno, tre pistole cal. 22 ed una pistola SMITH- WESson, con relative munizioni.

8

17) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1; 81 cpv., 699C.P., art. 7 Legge 2.10.1967 N. 895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo ~~reato~~ disegno criminoso, portato fuori dalle loro abitazioni e dai magazzini e depositi a disposizione del gruppo associazione a delinquer di cui tutti facevano parte, le armi e munizioni di cui al capo d'accusa che precede e cioè senza licenza della competente Autorità ed in occasione delle diverse esercitazioni paramilitari e degli altri attentati ed azioni criminose poste in essere.

Reati accertati (n. 16 e 17) in Genova ed in altre località in epoca anteriore e prossima al marzo 1971.

18) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P., art. 2 L. 2.10. 1967 N. 895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, illegalmente detenuto, nelle loro abitazioni e nei magazzini e depositi a disposizione del gruppo-associazione a delinquere di cui tutti facevano parte e, da ultimo, nel magazzino di via Piacenza n. 36 - fondi, materiale esplosivo e, in particolare, candelotti contenenti dinamite pulverulenta con spezzoni di miccia a lenta combustione.

Accertato in Genova in epoca anteriore e prossima al 26 marzo 1971 ed in tale ultima data.

Maino, nei confronti del quale non è stata concessa l'estradizione, + altri 7.

19) del reato p. e p. dagli artt. 110-112 n. 1 e 2; 434 p. p. C.P. per avere, in concorso fra loro, ed essendo in numero superiore a cinque, nonchè avendo assunto il Rossi, il Fiorani ed il Battaglia le funzioni di promotori ed organizzatori della cooperazione del reato e diretta l'attività delle persone concorrenti nel reato stesso, compiuto atti diretti a cagionare, quanto meno, il crollo parziale dell'edificio cui è posta la sezione delP.S.U. di via Teano n. 8/A, con insorgenza di pericolo per la pubblica incolumità, essendo stati collocati, nei pressi della seracinesca abbassata di tale locale, un detonatore al fulminato di mercurio ed un cilindro di dinamite plastica.

20) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 N. 1 e 2 C.P., art. 2 Legge 2.10.1967 N. 895, per avere, in concorso tra loro ed essendo in numero superiore a cinque, nonchè avendo assunto, il Rossi, il Fiorani, il Battaglia, le funzioni di promotori ed organizzatori della cooperazione nel reato e diretta l'attività delle persone concorrenti nel reato stesso, detenuto illegalmente l'esplosivo sopra indicato.

21) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 e 2 C.P., art. 4 Legge 2/10.1967 N. 895 per avere, in concorso tra loro e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, trasportato illegalmente, in luogo pubblico, i materiali esplodenti sopra indicati.

22) del reato p. e p. dagli artt. 110,112 nn. 1 e 2, 56 C.P.,art.6 Legge 2.10.1967 n.895, per avere, in concorso tra loro e con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare lo scoppio delle materie esplodenti sopra indicate e cioè alfine di incutere pubblico timore, di suscitare pubblico disordine e di attentare alla sicurezza pubblica, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.

Reati (dal n. 19 al n. 22) accertati in Genova il 24.4.1970.

23) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 e 2, 434 p; p., C.P. per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, nonchè con l'accompagnamento delle circostanze soggettive ed oggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, compiuto atti diretti a cagionare, quanto meno, il crollo parziale dell'edificio in cui è posta la sede del Consolato Generale USA in Piazza Portello, con insorgenza di pericolo per la pubblica incolumità, essendo stato collocato, nei pressi di tale sede consolare, un ordigno composto di 8 cilindri di esplosivo, con capsula detonante e con miccia a lenta combustione.

10

24) del reato p. e p. dagli artt. 110-112 nn. 1 e 2 C.P. art. 2 Legge 2.10.1967 N. 895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, con l'accomagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di imputazione che precedono detenuto illegalmente il materiale esplosivo sopra indicato.

25) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 nn. 1 e 2 C.P. art. 4 Legge 2.10.1967 N. 895, per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque, con l'accompagnamento delle circostanze soggettive ed oggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, trasportato illegalmente in luogo pubblico, i materiali esplodenti sopra indicati.

26) del reato p. e p. dagli artt. 110-112 nn. 1 e2, 56 C.P. , art. 6 Legge 2.10.1967 N. 895, per avere, in concorso tra loro e con l'accompagnamento delle circostanze, oggettive e soggettive di cui ai capi di imputazione che precedono, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare lo scoppio delle materie esplodenti sopra indicate e ciò allfine di incutere pubblico timore , di suscitare pubblico disordine e di attentare alla sicurezza pubblica, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.

Reati, (dal 23 al 26) accertati in Genova il 3 maggio 1970.

Maino, nei confronti del quale non è stata concessa l'estradizione, + altri 14.

39) del reato p. e p. dagli artt. 110,112 n;1, 340 I° e II° comma , 81 cpv. C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, essendo in numero superiore a cinque concorrenti tra loro ed avendo, i primi cinque assunto la veste di promotori ed organizzatori della cooperazione nel reato e di dirigenti la attività delle altre persone concorrenti nelreato stesso, e, quindi, potendo essere ritenuti i capi dell'organizzazione, cagionato l'interruzione (e, comunque,turbato,la regolarità) di un pubblico servizio, essendosi inseriti, amezzo apposita apparecchiatura radio elettrica atta a determinare la correlativa interferenza, nel primo canale della televisione, disturbandone la trasmissione in audio a cagione della verificatasi sovrapposizione di musiche, canti e verbali espressioni, inneggianti alla rivoluzione e con le quali, tra l'altro, veniva assunta la responsabilità di numerosi attentati dinamitardi ed incendiari, la cui paternità, più specificatamente, veniva attribuita a "squadre di azione partigiane" (radio CAP).

40) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110,112 nn. 1 e 2 C.P. art. 1Legge 14/3/1952 n. 196 (che modifica l'art. 178 del Codice Postale e delle Comunicazioni), per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque e, con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui al capo d'accusa che precede,con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, effettuate, in tempi diversi, trasmissioni radio elettriche senza la preventiva, necessaria concessione.

41) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 nn. 1 e 2 C.P. art. 3 Legge 14/3/1952 n. 196 (che modifica come sopra il Codice Postale e delle Comunicazioni) per avere, in concorso tra loro, essendo in numero superiore a cinque e

con l'accompagnamento delle circostanze oggettive e soggettive di cui ai capi di accusa che precedono, detenuto, da ultimo nel magazzino di via Piacenza n. 36 fondi, senza averne fatta preventiva denuncia alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Ministero PP.TT., apparecchi radio trasmittenti, sintonizzati per l'inserimento in audio nel programma nazionale televisivo (canali H e D) con relativa attrezzatura (trasformatori, alimentatori, batterie, antenne, registratori, cavi ecc.) atti al loro funzionamento.

Reati accertati (dal n. 39 al n. 41) , in Genova il : 16/4/; 26/9; 2./ 12; 24/12; 30/12/1970 = 6/2; 19/2 e fino al 26 marzo.1971.

Maino inoltre:

56) del reato p.e p. dall'art. 640 p. p. e cpv. n. 1 C.P. per avere con artifici e raggiri, inducendo in errore l'INAIL, ente pubblico, procurato a sè medesimo l'ingiusto profitto, con conseguenziale danno, del predetto Istituto assicuratore, della complessiva somma di L. 250.931 (rispettivamente erogate: in L. 110.531 per rimborso spese all'ospedale S; Martino L.140.000 per indennità al Maino)avendo simulato di essere stato vittima di un infortunio sul lavoro, denunciato all'I.N.A.I.L. dal suo datore di lavoro O.A.R.N. siccome avvenuto il 28-9-1970 mentre in effetti egli aveva subito lesioni personali volontarie da parte di un ignoto, nel corso di una violenta lite avvenuta in precedenza e al di fuori dell'ambiente di lavoro.

Accertato in Genova nel settembre-ottobre 1970

Con la recidiva specifica e reiterata nei confronti di Maino Cesare (contestata all'udienza del 20-3-1973)

~~In esito all'odierno, orale e pubblico dibattimento svoltosi nella forma di legge~~

13

APPELLANTI

il PUBBLICO MINISTERO nonchè gli imputati avverso la sentenza 18-4-1973(nonchè contro le ordinanze dibattimentali) ~~che dichiarava~~ della Corte di Assise di Genova che dichiarava Sanguineti Adolfo colpevole del delitto di associazione per delinquere di cui sub 1) della rubrica, ritenuta l'aggravante prevista dall'art. 416 C.P. per i promotori ed i capi dell'associazione;

il Maino colpevole del reato di cui sub 2) della rubrica;

Sanguineti colpevole del delitto di rapina aggravata di cui sub 7), in esso assorbita l'imputazione di minaccia grave, così modificata l'imputazione sub 9), nonchè del delitto di omicidio di cui sub 8) della rubrica, concessa limitatamente al delitto di omicidio, l'attenuante di cui all'art. 116 Cpv.C.P. ;

Sanguineti colpevole del delitto di furto di cui al capo 14;

Ritenuta inoltre la recidiva contestata al Maino;

condannava

il Sanguineti : per l'associazione per delinquere alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione, per la rapina alla pena di anni 5 di reclusione e lire 400.000 di multa, per l'omicidio alla pena di anni 20 di reclusione, per ilfurto aggravato alla pena di anni 3 eL. 90.000 di multa; e così complessivamente alla pena di anni 31 e mesi 3 di reclusione e lire 490.000 di multa;

Il Maino per il sequestro di persona alla pena di anni 21 di reclusione e lire 300.000 di multa;

Visto l'art. 29 C.P. condannava Sanguineti e Maino alla interdizione perpetua dai pubblici uffici,disponendo che durante l'espiazione della pena essi siano in istato di interdizione legale.

16

V° l'art. 78 n° 1 C.P., determinava in anni 30 la pena della reclusione che dovrà essere espiata dal Sanguineti .

V° l'art. 230 n° 1 C.P. ordinava che, a pena espiata, il Sanguineti ed il Maino fossero sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad un anno.

Visto l'art. 240 C.P., ordinava la confisca di tutte le armi in sequestro, nonchè delle apparecchiature radio trasmittenti sequestrate nel magazzeno di via Piacenza, dell'esplosivo, delle due chiavette per manette, degli apparecchi radio rice-trasmittenti sequestrati presso l'abitazione del Fiorani, dell'autofurgone targato GE-370457 intestato al Viel , e dell'autovettura targata Roma-696248 intestata allo Jannotta;

Condannava il Sanguineti insieme ad altri 6 al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti lese CACCHILI Angela, ISTITUTO CASE POPOLARI di GENOVA, e FLORIS Franco costituite parte civile ed alrimborso delle spese e degli onorari di costituzione e patrocinio di parte civile che si liquidano in favore dell'avv.Salvarezza dell'avv. De Vincentiis e dell'avv. Sacchetti nella misura, ciascuno, di lire 2.500.000.

Condannava infine il Maino insieme ad altri 7 al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti lese MAGGIOLO Rosa e GADOLLA Sergio; oltre al rimborso delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile che si liquidano, in favore dei rispettivi patroni , nella misura, ciascuno, di lire 1.500.000.

Visto l'art. 479 C.P.P., in relazione all'art.3, penultimo comma, della CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE fra l'Italia ed il Belgio (firmata a Roma il 15.1.1875 e rimessa in vigore con

15

scambio di note 10.3.1948? 21.10.1948 e 23.3.1949), dichiarà non doversi procedere nei confronti del Maino e di altri 2 in ordine alla imputazione di cui sub 1) della rubrica.

Visto L'art. 479 C.P.P. ;

a s s o l v e v a

il Maino ed altri 7 dalla imputazione di cui al capo 3) perchè il fatto non costituisce reato;

il Sanguineti dalle imputazioni ai capi 10 ed 11 per insufficienza di prove;

il Sanguineti ed altri 12 dalle imputazioni di cui ai capi 15), 16),e 18), per non aver commesso il fatto;

il Sanguineti ed altri 10 dalla imputazione sub17), per non aver commesso il fatto;

il Sanguineti dall'addebito di cui al capo 6), per insufficienza di prove;

In esito all'odierno,orale,pubblico dibattimento svoltosi nelle forme di legge

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 26 marzo 1971 veniva arrestato, in quasi flagranza di reato, Rossi Mario, autore con altri di una rapina a mano armata ai danni dell'I.A.C.P. di Via Castello, seguita dall'omicidio del fattorino Alessandro Floris.

Nel corso delle indagini per la identificazione e il rintraccio dei correi del Rossi, veniva scoperta l'esistenza di un'organizzazione clandestina a sfondo politico - rivoluzionario di estrema sinistra, della quale il Rossi appariva uno degli esponenti più autorevoli, con programmi di guerriglia urbana, non disgiunta da azioni delittuose contro il patrimonio, quale mezzo di autofinanziamento per il raggiungimento dei propri scopi eversivi.

Si riteneva in particolare, in base agli accertamenti compiuti, che all'attività di detto gruppo dovessero attribuirsi, oltre alla rapina dell'I.A.C.P., il sequestro a scopo di estorsione di Gadolla Sergio, avvenuto nell'ottobre 1970, con un bottino di duecento milioni di lire, versato a titolo di riscatto dalla famiglia del sequestrato, e due gravi attentati terroristici a complessi industriali, compiuti nel febbraio 1971.

Invero, durante una perquisizione eseguita nella abitazione del Rossi, venivano rinvenute mazzette di banconote da lire diecimila, alcune delle quali comprese tra quelle pagate per il riscatto del Gadolla, i cui numeri di serie erano stati rilevati a scandaglio dalla Cassa di Risparmio di Genova. In un magazzino di Via Piacenza, tenuto in locazione dallo stesso Rossi, venivano inoltre rinvenuti candelotti di esplosivo risultato analogo a quello usato in taluni attentati compiuti nel recente passato, e in particolare alla Raffineria Garrone di Arquata Scrivia.

Tra gli altri appartenenti al gruppo, denominato 22 ottobre , venivano identificati il Sanguineti e il Maino, entrambi in qualche modo coinvolti, secondo le prime risultanze di polizia, nell'episodio Gadolla; il Sanguineti inoltre, come successivamente emerso, coinvolto nella rapina alla I.A.C.P. di Via Castello.

EPISODIO GADOLLA

Verso le 23,30 del 5 ottobre 1970, Sergio Gadolla, di anni 19, faceva rientro, da solo, nella propria abitazione, sita in Corso Italia. Affrontato da tre sconosciuti, veniva costretto a salire su una vettura, condotta da un quarto individuo, e trasportato sulle montagne della Val d'Aveto, dove veniva

tenuto prigioniero in un anfratto roccioso fino al 10 ottobre; veniva infine liberato dopo il pagamento del prezzo del riscatto da parte della madre del giovane, con la quale le trattative erano state condotte telefonicamente da uno del gruppo.

Dalle indagini risultava che l'impresa era stata ideata e diretta da tal Vandelli Diego, entrato nel gruppo 22 Ottobre nell'estate 1970. Lo stesso Vandelli, in una riunione avvenuta il giorno prima, aveva distribuito gli incarichi, assegnando in particolare al Maino quello di trasportare con la propria 600, nel luogo prescelto per la custodia del sequestrato, la tenda ed ogni altra attrezzatura necessaria; senonché, essendo stato costui ricoverato in ospedale (28/9 - 8/10/1970), il suo compito era stato assunto da altro del gruppo.

Il Maino sarebbe invece andato a rilevare il Gadolla e i suoi custodi il sabato 10 ottobre; e, successivamente, si era recato a Livorno, insieme col Rinaldi e col Piccardo Giuseppe, a prelevare il denaro dalle mani del Vandelli, partecipando anche alla spartizione del bottino, avvenuta più tardi, qui a Genova.

perché in quei giorni ricoverato in ospedale; in particolare negava di aver fornito la tenda per la detta custodia (come dichiarato dal Sanguineti), e così pure di essersi recato in Val d'Aveto, il 10 ottobre, a rilevare il Gadolla e i suoi custodi. Ammetteva invece di essersi recato a Livorno, insieme col Piccardo e col Rinaldi, per ricevere dal Vandelli il denaro del riscatto, e di aver partecipato alla spartizione del medesimo; essendo residuati tre milioni, vi sarebbe stata un'ulteriore divisione di tale somma in otto parti di lire 350.000 ciascuno a titolo di spese, più lire 200.000 al Rinaldi a titolo di maggiori spese; anche il Sanguineti, pur non essendo presente alla spartizione, avrebbe il giorno dopo ricevuto, da uno del gruppo, questa sua parte di lire 350.000.

EPISODIO I.A.C.P.

La mattina del 26 marzo 1971, verso le ore 10,30, due dipendenti di detto Istituto, Montaldo Giuseppe e Floris Alessandro, ritiravano, dall'Agenzia della Cassa di Risparmio di Via Malta, la somma di lire 17.560.000, destinata al pagamento degli stipendi del personale; dopo di che facevano rientro in sede

a bordo di un'autovettura condotta da un fattorino dello stesso Istituto, Battaglia Giuseppe. Giunti i tre a destinazione, mentre il Battaglia parcheggiava l'automezzo, il Montaldo e il Floris facevano ingresso nell'edificio, ed ivi, superato il primo pianerottolo, venivano affrontati, nel successivo androne, da due individui, uno dei quali puntava contro di loro una pistola; il Montaldo e il Floris cercavano di raggiungere una vicina porta di accesso a locali interni, ma ne venivano impediti dai loro aggressori, e nel corso della breve colluttazione che ne seguiva, l'uomo armato riusciva ad impossessarsi della borsa col denaro, strappandola dalle mani del Montaldo, non senza aver lasciato partire un colpo di pistola, andato peraltro a vuoto; i due aggressori si davano quindi alla fuga verso l'esterno, dirigendosi da via Castello verso la soprastante Via Banderali, lungo la scalinata Verga. Al loro inseguimento si lanciava con decisione il Floris seguito a distanza dal Montaldo, dall'usciere Bruzzone e dal Battaglia, che non era ancora rientrato nell'Istituto; ma essi inseguitori erano tenuti a bada dal rapinatore armato di pistola, che si era lasciato

precedere dal correo, e saliva più lentamente di lui la scalinata. Non per questo il Floris desisteva dal l'inseguimento; senonché, giunto in Via Banderali, a breve distanza da detto rapinatore, veniva raggiunto all'addome da un colpo di pistola dallo stesso esploso, e cadeva a terra ferito; i due aggressori fuggivano quindi a bordo di una "Lambretta", lasciata precedentemente in sosta in quel punto, e risultata più tardi rubata: in particolare, il feritore del Floris prendeva posto, sempre impugnando la pistola e con la borsa sottratta al Montaldo sotto il braccio, sul sellino posteriore, mentre il compagno si era già messo alla guida del veicolo. Essi percorrevano Via Macaggi e Via Brigata Liguria, quindi imboccavano Via Granello, e infine Via XX Settembre, ma la loro fuga aveva breve durata perché, inseguiti dalle grida di coloro che avevano assistito alla sanguinosa rapina, venivano incalzati e tallonati da automobilisti di passaggio : dapprima da certo Cucini Bruno, che doveva desistere dopo essere sfuggito ad un colpo di pistola esploso dal rapinatore armato; successivamente da tali Macucci e Paderni, i quali raggiungevano i fuggitivi in Piazza De Ferrari, e li "stringevano" contro una vettura in sosta. Costoro allora

si separavano, e mentre il conducente della Lambretta riusciva a far perdere le proprie tracce, l'altro attraversava la Piazza Matteotti, minacciando con la pistola i sempre più numerosi inseguitori, finché veniva affrontato e arrestato da due sottufficiali di P.S. in servizio nella zona. Egli veniva identificato per Rossi Mario, e veniva trovato in possesso, oltre che della borsa col denaro sottratto e della pistola (una Smith Wesson cal. 38, con caricatore contenente sei cartucce, di cui una sola inesplosa), di altre nove cartucce e di un pacchetto contenente del pepe.

Frattanto il Floris, trasportato d'urgenza all'ospedale, veniva sottoposto ad intervento chirurgico, ma decedeva in sala operatoria, a causa delle gravi ferite riportate, nella stessa mattinata del 26 marzo .

Nonostante l'arresto, immediato del Rossi, il quale si riconosceva bensì autore della rapina e dell'uccisione del Floris (negando tuttavia la volontà omicida), ma si rifiutava di fare il nome, o di dare indicazioni sul conto del complice, o dei complici, completa luce sulla vicenda poteva essere

fatta solo nel luglio 1971, attraverso le rivelazioni di certo Astara Gianfranco, che doveva più tardi risultare appartenente al gruppo 22 Ottobre.

Costui dichiarava di aver partecipato, la sera del 24 marzo 1971, ad una riunione in casa di certo Malagoli Silvio, orefice, alla quale erano presenti anche il Rossi, il Battaglia, il Fiorani, il Sanguineti e certo Viel Augusto. Nel corso di tale riunione il Rossi aveva esposto il piano di uno "scippo" ai danni dell'impiegato dell'Istituto Case Popolari che il 26 successivo avrebbe dovuto prelevare in banca - secondo quanto riferito e confermato anche dal Battaglia, usciere presso detto Istituto - una forte somma, aggirantesi sui 20 milioni di lire, destinata al pagamento degli stipendi. Secondo il piano, illustrato anche dal Fiorani e dal Battaglia, lo scippo sarebbe dovuto avvenire nell'atrio dell'Istituto, all'arrivo del portavalori, ad opera materiale del Rossi e del Viel, i quali, una volta impossessatisi della borsa, avrebbero raggiunto la via soprastante Via B. Castello, attraverso la scalinata che congiunge le due strade, e sarebbero quindi fuggiti a bordo di una moto Lambretta, ivi previamente lasciata in sosta. Aggiungeva l'Astara che la moto era già

stata rubata, prima della riunione, in Via Timavo e che, secondo il piano, avrebbe dovuto essere oggetto di modifiche, sia per facilitarne l'accensione, sia per renderne più difficile il riconoscimento, e avrebbe dovuto essere trasportata in loco a mezzo di un furgone blindato di pertinenza del Viel, che già era servito per commettere il furto. Il piano prevedeva anche dei compiti specifici per ciascuno dei presenti, che erano stati dal Rossi assegnati nel modo seguente : il Sanguineti avrebbe dovuto rimanere, durante lo scippo, in cima alla scalinata, in qualità di palo, armato; il Malagoli avrebbe dovuto sostare, con la propria autovettura (una Fiat 850 bianca), all'incrocio di Via Granello con Via XX Settembre, in attesa del passaggio della Lambretta col Viel e col Rossi, dai quali avrebbe dovuto ricevere la borsa col denaro; esso Astara ed il Fiorani avrebbero dovuto adempiere a funzioni - per così dire - di riserva : sostare cioé nella zona e intervenire in caso di bisogno. Il piano prevedeva infine che il Malagoli portasse la borsa ricevuta dal Rossi e dal Viel in un appartamento, non meglio precisato dall'Astara, di Vico Neve,ed ivi farne consegna a certo Baldo, detto "il portuale" (non presen-

te alla riunione), il quale avrebbe provveduto a custodire il denaro, a far sparire la borsa, e a ritirare il furgone del Viel da Piazza della Vittoria, dove sarebbe stato posteggiato dopo il trasporto della Lambretta in Via Banderali.

L'Astara, il quale faceva presente che il Battaglia aveva raccomandato di agire con estrema cautela, in quanto il portavalori dell'Istituto era scortato da un fattorino da lui definito un "tipo focoso", dichiarava di essersi rifiutato di partecipare all'impresa, proprio per il rischio che questa comportava; e che anche il Fiorani, dopo avere espresso le sue riserve, aveva detto che non vi avrebbe partecipato. Tuttavia - aggiungeva l'Astara - la mattina del 26 marzo, dopo essersi incontrati casualmente in Via Canevari, entrambi (il Fiorani e lui), spinti dalla curiosità, si erano portati in Via XX Settembre, dove tra l'altro avevano acquistato una confezione di piatti di cartone presso i magazzini dell'UPIM; indi si erano diretti verso la zona del progettato scippo, per vedere se questo fosse stato attuato, e se il compito da loro ricusato fosse stato espletato da altri ; avevano così notato ai loro posti sia

il Malagoli che il Sanguineti, e poco dopo avevano visto transitare la Lambretta con a bordo il Rossi ed il Viel, inseguita da un'autovettura; la moto aveva imboccato Via Granello, ed esso Astara l'aveva seguita con lo sguardo, rendendosi conto che la particolare situazione venutasi a creare aveva impedito al Rossi di passare la borsa al Malagoli. Ammetteva infine l'Astara di avere anch'egli partecipato, la sera del 24 marzo, prima della riunione in casa Malagoli, al furto della Lambretta, insieme con Rossi, Battaglia, Viel, Fiorani e Sanguineti, senza tuttavia sapere a che cosa sarebbe dovuta servire la moto.

Interrogato pochi giorni dopo in veste di imputato, l'Astara confermava al giudice istruttore quanto già riferito ai Carabinieri, ribadendo nei dettagli ogni singola circostanza, e aggiungendo che le modifiche alla Lambretta rubata la sera del 24 marzo erano state apportate il giorno successivo, nel magazzino del Rossi in Via Piacenza(ove la moto era stata trasportata subito dopo il furto), ad opera del Sanguineti e presenti tutti i componenti del gruppo, ad eccezione del Battaglia, del Malagoli e del Baldo.

Dichiarazioni sostanzialmente conformi venivano successivamente rese dal Fiorani, dal Malagoli e dal Rossi, il quale ultimo confermava in particolare che anche il Sanguineti aveva partecipato sia al furto della Lambretta che alla riunione preparatoria della rapina, accettando l'incarico di fungere da palo. Emergeva da tali interrogatori che, durante la discussione in casa Malagoli, si era particolarmente raccomandato al Rossi di non reagire, alla probabile resistenza del Floris, con strumenti letali; e che egli aveva bensì promesso di frustrare tale resistenza con mezzi innocui (una manciata di pepe in viso) ma non aveva nascosto che avrebbe portato seco la pistola, dalla quale non si staccava mai, quando era "in missione".

In successivi interrogatori resi al giudice istruttore, l'Astara riferiva ancora che, secondo il piano criminoso, tutti si sarebbero dovuti riunire, dopo la rapina, in casa di Porcu Giuseppe, indicato come ideologo del gruppo, in Via Conservatori del Mare; che, nonostante il fallimento dell'impresa, esso Astara ed il Fiorani si erano recati egualmente in detta abitazione, e che dopo di loro era giunto anche il Sanguineti. La sera poi, sempre del 26 marzo, vi

era stata, ancora in casa del Porcu, un'altra riunione di gruppo, alla quale pure aveva partecipato il Sanguineti.

Contro quest'ultimo veniva emesso mandato di cattura per concorso in furto, rapina ed omicidio, ma il provvedimento non poteva essere eseguito, in quanto il Sanguineti, che era marittimo, risultava essersi imbarcato dopo le prime, infruttuose indagini svolte dalla polizia. Sbarcato più tardi in Francia, veniva da quel Paese estradato in Italia, col suo consenso, e poteva essere interrogato dal magistrato in data 26 ottobre 1971.

Egli, che già in precedenza aveva ammesso di essere stato, col Rossi e col Battaglia, uno dei fondatori del gruppo 22 Ottobre, dichiarava di essersene staccato dopo l'episodio Gadolla, per avere constatato che solo in parte i proventi erano stati destinati al soddisfacimento delle esigenze dell'organizzazione.- Peraltro, nel marzo 1971, circa una settimana prima della rapina all'I.A.C.P., aveva riallacciato i vecchi rapporti, ed era stato presentato, dal Rossi, al Porcu.

Uscendo dall'abitazione di costui, il Rossi gli aveva detto che sarebbe andato a rilevarlo a casa il

lunedì successivo, per accompagnarlo in luogo ove si sarebbero riuniti dei compagni per organizzare "un lavoretto". Infatti, il lunedì sera (22 marzo) era stato accompagnato in casa di Malagoli, dove aveva conosciuto il Viel e dove erano già riuniti, col Malagoli, il Battaglia, il Fiorani e l'Astara; ivi il Rossi aveva esposto il noto piano della rapina, che prevedeva in un primo tempo l'utilizzazione di una autovettura, da rubarsi in un vicino garage : idea che però era stata subito accantonata, sia per l'intervento di esso Sanguineti, che non voleva procurare dei guai al custode del garage, sia perché - a detta di taluno dei presenti - il Marletti (al quale si era pensato come conducente della vettura, e che comunque non era presente alla riunione) non sarebbe stato disponibile,per ragioni di lavoro, il giorno programmato per la rapina (26 marzo). Secondo il piano - proseguiva il Sanguineti - la borsa col denaro avrebbe dovuto essere consegnata al Malagoli (secondo le modalità già descritte dall'Astara), il quale avrebbe dovuto a sua volta portarla in casa del Porcu, e consegnarla a quest'ultimo. Riferiva ancora il Sanguineti che il Battaglia aveva richiamato l'attenzione dei presenti sulla prevedibile reazione di un fattorino, di origine sarda,

che avrebbe scortato il portavalori, e che era particolarmente attaccato al proprio dovere; in relazione a ciò si era raccomandato al Rossi di non portare armi, e di neutralizzare piuttosto la reazione delle vittime con una manciata di pepe in viso : al che il Rossi aveva risposto di star tranquilli perché, pur recandosi a commettere la rapina armato, avrebbe fatto in modo di non usare l'arma. Aggiungeva il Sanguineti che il giovedì sera (25 marzo) si era incontrato nuovamente col Rossi, il quale lo aveva condotto nel magazzeno di Via Piacenza, dove si trovava la Lambretta, della quale egli, valendosi della sua pratica di elettrauto, aveva manomesso il sistema di accensione, in modo da renderlo agibile anche senza chiave. La mattina dopo, secondo le istruzioni ricevute dal Rossi, egli si sarebbe dovuto portare in Via Banderali, ove la moto sarebbe stata lasciata in sosta, al fine di custodirla e di impedire che altri la asportasse; in effetti vi si era recato, verso le ore 9, ed aveva notato la presenza della Lambretta, ma subito dopo si era allontanato e si era portato, in attesa degli eventi, in piazza Colombo; nell'allontanarsi, aveva notato, in Via Castello, ai piedi della scalinata, l'Astara e il Fiorani, i quali però non

gli risultava avessero compiti specifi in relazione alla rapina. Gli stessi Astara e Fiorani - proseguiva il Sanguineti - aveva successivamente incontrato in Via XX Settembre, all'angolo con Via Cesarea, quando si era ivi portato, avendo udito dei colpi di pistola, e dove aveva visto transitare la moto con a bordo il Viel e il Rossi ; tutti e tre- Fiorani, Astara e lui - avevano proseguito per Piazza Campetto, dove, dietro sollecitazione del Fiorani, erano saliti in casa del Porcu, trovandovi il Viel, che aveva raccontato l'accaduto. Uscitone verso mezzogiorno, esso Sanguineti era tornato il pomeriggio, trovandovi ancota l'Astara, il Fiorani e il Viel, e ne era riuscito dopo circa un'ora insieme col Fiorani, il quale aveva detto che si sarebbe recato "dall'avvocato".

Il Sanguineti negava di aver partecipato sia al furto della Lambretta, sia all'asserita riunione tenuta in casa del Malagoli la sera del 24 marzo ; e assumeva - come si é visto - di avere abbandonato prima del tempo il posto di palo assegnatogli dal Rossi.

Al Sanguineti veniva anche contestato di avere a suo tempo ricevuto la somma di lire 350.000, proveniente dal sequestro di Sergio Gadolla, ma egli negava la circostanza.

L'Astara e il Sanguineti venivano posti a confronto, al fine di stabilire la data precisa della riunione in casa Malagoli, preparatoria della rapina allo I.A.C.P. . E mentre il primo ribadiva che detta riunione era avvenuta la sera del 24 marzo, immediatamente dopo il furto della Lambretta, il secondo insisteva nell'affermare che era avvenuta in data anteriore, e quindi prima del furto, al quale egli non aveva né partecipato né presenziato.

Nei confronti sia del Sanguineti che del Maino veniva emesso, in data 4 gennaio 1972, nuovo mandato di cattura, sostitutivo ed integrativo dei precedenti, (Maino : mandato di cattura 16/4/1971 per sequestro di persona; mandato di cattura 15/7/1971 per associazione a delinquere, detenzione e porto abusivo di arma; Sanguineti : mandato di cattura per furto, rapina, omicidio in data 19/7/1971), col quale venivano loro contestati i reati di concorso (con Rossi, Battaglia ed altri) in associazione per delinquere, con le aggravanti di cui al primo ed ultimo comma dell'art. 416 Cp., detenzione abusiva di arma da guerra, detenzione e porto abusivo di armi comuni, detenzione abusiva di esplosivi (capi 1, 15, 16, 17 18 della rubrica). Inoltre : al Maino : il reato

di concorso in sequestro aggravato di persona a scopo di estorsione (n. 2); di reato di concorso in detenzione e porto abusivo di armi, sempre in relazione al sequestro del Gadolla (n. 4 e 5); i reati di concorso, con Rossi, Battaglia, Viel ed altri compagni del gruppo 22 ottobre, in crollo di costruzioni in danno della Sezione del P.S.U. di Via Teano, e del Consolato Generale degli U.S.A., e connessi reati di detenzione, trasporto e scoppio abusivo di esplosivi (nn.19 a 26); di concorso in interruzione continuata di un pubblico servizio (interferenze televisive), abusiva trasmissione radio elettrica, ed abusiva detenzione di apparecchi radio trasmittenti (nn. 39, 40, 41). Al Sanguineti : il reato di concorso in rapina aggravata ai danni dell'I.A.C.P. , omicidio aggravato in persona di Floris Alessandro, tentato omicidio aggravato consumato in persona di Montaldo Giuseppe e Cucini Bruno, detenzione e porto abusivo di armi, in relazione alle anzidette imputazioni di rapina e di omicidio (nn. 7, 8, 9, 10, 11); nonché di reati di concorso in furto aggravato della Lambretta (nn. 14), e di ricettazione della somma di lire 350.000 proveniente dal sequestro di persona (n. 6). Infine, al Maino, veniva anche

contestato il reato di truffa aggravata ai danni dell'INAIL, essendo risultato, per ammissione dello stesso imputato, che, in occasione del ricovero ospedaliero del 28 settembre 1970, aveva simulato di essere rimasto vittima di un infortunio sul posto di lavoro in porto, mentre in effetti aveva subìto lesioni volontarie da parte di un ignoto, nel corso di una lite avvenuta in circostanze tutt'affatto diverse (n. 56).

Veniva acquisita agli atti una perizia psichiatrica eseguita in Belgio in persona del Maino, in occasione di un procedimento penale colà subito, la quale rilevava nell'imputato la presenza di disturbi neuropsichici di natura ereditaria, tali da far presumere, "in una certa misura", una qualche influenza sulla sua responsabilità penale.

La formale istruttoria si concludeva con sentenza in data 14 aprile 1972, con la quale sia il Sanguineti che il Maino venivano rinviati a giudizio, davanti alla locale Corte di Assise, per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti. Dopo la sentenza di rinvio a giudizio veniva consegnato alla Polizia di frontiera di Bardonecchia, che lo traeva in arresto in esecuzione dei mandati di cattura esistenti nei suoi confronti, il Maino, a seguito di estra-

dizione , seguita più tardi da un decreto di espulsione dal Belgio.

Al dibattimento, il difensore del Maino chiedeva, in limine litis, che fosse dichiarata la improcedibilità dell'azione penale contro il proprio assistito per le imputazioni non comprese nell'atto di estradizione dal Belgio, nonché per l'imputazione di associazione per delinquere come formulata nel decreto di citazione a giudizio, perché la stessa risultava diversamente configurata rispetto all'atto (mandato di cattura 13 luglio 1971) in base al quale era stata chiesta ed ottenuta l'estradizione; e che venisse conseguentemente ordinata la revoca dell'anzidetto mandato di cattura, e dichiarata la nullità, od ordinata la revoca del successivo mandato 4 gennaio 1972, in relazione ai reati per i quali non era stata chiesta la estradizione.

Analogamente il difensore del Sanguineti chiedeva che il giudizio contro quest'ultimo venisse limitato ai soli addebiti ai quali aveva fatto riferimento il provvedimento di estradizione dalla Francia, con declaratoria di improcedibilità in ordine a tutti gli altri reati, o di sospensione del relativo procedimento. -

La Corte, con ordinanza in data 8 novembre 1972, disponeva che il giudizio a carico del Maino (come del resto a carico del De Scisciolo e del Piccardo Giuseppe, che si trovavano in identica situazione) venisse limitato agli addebiti di associazione per delinquere (con esclusione dei riferimenti - contenuti nel capo 1 del decreto di citazione e non nella imputazione in base alla quale le autorità belghe avevano concesso la estradizione dei predetti - agli "attentati dinamitardi ed incendiari in danno di enti vari ed impianti industriali, e ad interferenze radiotelevisive") e di sequestro di persona a scopo di estorsione. Respingeva invece l'istanza per Sanguineti.

Con la stessa ordinanza la Corte dichiarava la nullità di diversi atti istruttori, tra cui gli esami testimoniali resi dall'Astara il 15 luglio e il 4 settembre 1971 alla Polizia Giudiziaria, e il 6 settembre 1971 al giudice istruttore, nonché gli esami testimoniali resi dal Sanguineti alla Polizia Giudiziaria e al giudice istruttore il 16 aprile e il 3 maggio 1971.

Poiché il P.M., con memoria depositata il 13 novembre successivo, e illustrata oralmente alla stessa udienza, chiedeva la revoca della predetta ordinanza, limitatamente alle statuizioni riguardanti i tre imputati estradati dal Belgio, e in subordine l'emanazione di nuova ordinanza aggiuntiva ed esplicativa, al fine di precisare "se il procedimento relativo ai reati per cui non venne concessa estradizione deve intendersi stralciato, sospeso, o restituito al P.M. ...", con relativa declaratoria, se del caso, di improcedibilità, la Corte pronunciava nuova ordinanza, confermativa della prima, precisando che con la stessa doveva ritenersi implicitamente chiarito che "la procedibilità in ordine ai reati per i quali non fu né chiesta né concessa l'estradizione debba intendersi sospesa sino a quando non si sia verificato alcuno degli eventi specificamente indicati nel terzo e quarto comma dell'art. 3 della Convenzione bilaterale italo - belga (consenso del governo belga, consenso degli imputati, mancato abbandono da parte di questi ultimi del territorio italiano entro il termine di cui al primo comma dello stesso art. 3).

In sede di decisione di merito, la Corte, a se-

guito di nuove eccezioni proposte dai difensori di De Scisciolo, Maino, e Piccardo Giuseppe, riprendeva in esame la questione dei limiti del giudizio nei confronti di costoro, in dipendenza delle norme sulla estradizione, con particolare riferimento all'imputazione di associazione per delinquere, dichiarando, con la sentenza conclusiva del dibattimento, pronunciata il 18 aprile 1973, non doversi procedere nei confronti dei detti imputati, in ordine alla detta imputazione di cui all'art. 416 Cp. .

Affermava invece la responsabilità, in ordine alla stessa imputazione, di tutti gli altri imputati , ritenuta in particolare nei confronti del Sanguineti (come del resto anche del Rossi e del Battaglia) la aggravante prevista per i promotori e i capi della associazione (art. 416 primo comma Cp.).

In ordine all'episodio Gadolla, la Corte affermava la responsabilità, a titolo di sequestro di persona a scopo di estorsione, di tutti gli imputati ai quali detto reato era stato ascritto, e quindi anche del Maino, con le aggravanti contestate; assolvendo invece il Sanguineti dal reato di ricettazione per insufficienza di prove.

In ordine all'episodio Floris, affermava la re-

sponsabilità, tra gli altri, del Sanguineti, a titolo di concorso in rapina aggravata, assorbita in essa l'imputazione di minaccia grave, così modificata l'imputazione di tentato omicidio continuato in persona del Montaldo e del Cucini, nonché a titolo di concorso in omicidio aggravato in persona del Floris, in concorso, limitatamente a quest'ultimo reato, dell'attenuante di cui all'art. 116 cpv. Cp. .

Affermava inoltre la responsabilità, tra gli altri, del Sanguineti, in ordine al furto aggravato della Lambretta, di cui al n. 14 della rubrica.

In ordine agli attentati terroristici ad una sezione del PSU e al Consolato generale degli U.S.A. (imputazioni da n. 19 a n. 26), la Corte ometteva in sentenza ogni pronuncia nei confronti dei tre estradati dal Belgio e in particolare del Maino, in dipendenza di quanto disposto con ordinanza 8 novembre 1972; assolvendo peraltro tutti gli altri imputati dalle relative imputazioni per non aver commesso il fatto. Così pure, nei confronti del Maino, veniva omessa ogni pronuncia in ordine alle imputazioni relative alle interferenze televisive (nn. 39, 40, 41), alla detenzione e al porto abusivo di armi e di esplosivi, di cui ai numeri 4, 5,

15, 16, 17, 18 della rubrica, e infine in ordine alla imputazione di truffa ai danni dell'INAIL (n. 56).

Il Sanguineti veniva assolto, dalle imputazioni di concorso in detenzione e porto abusivo di armi di cui ai nn. 10 e 11 (episodio I.A.C.P.) per insufficienza di prove; dalle analoghe imputazioni di cui ai nn. 15 a 18 (in relazione all'assoc. a delinquere) per non aver commesso il fatto.

Quanto alle pene, al Sanguineti veniva irrogata la pena complessiva di anni 31 e mesi tre di reclusione (ridotti in effetti a del cumulo ad anni 30) e lire 490.000 di multa, così distribuita : anni tre e mesi tre per l'associazione a delinquere (pena base, ex art. 416 I° comma, anni tre, più mesi tre per l'ultimo comma); anni cinque e lire 400.000 per la rapina aggravata (pena base a. tre e lire 210.000, elevata ad anni 4 e lire 280.000 per l'art. 628 n. 1, ad anni 4 e mesi 6 e lire 350.000 per l'art. 61 n.7, e ad anni 5 e lire 400.000 per l'art. 61 n. 11); anni 20 di reclusione per l'omicidio (ergastolo - 116); anni 3 e lire 90.000 per il furto della Lambretta. -

Al Maino, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, veniva irrogata la pena di anni 21 di reclusione e £. 900.000 di multa (pena base a.

12 e £. 400.000, elevata ad a. 13 e £. 500.000 per il 112 n. 1, quindi ad anni 14 e £. 600.000 per il 61 n. 7, ed aumentata quindi della metà per la recidiva specifica reiterata).

Oltre, ad entrambi, la misura di sicurezza della libertà vigilata, a pena espiata, per un tempo non inferiore ad un anno; ed oltre al risarcimento alle parti civili (Maino nei confronti dei Gadolla, Sanguineti nei confronti dei Floris e dell'I.A.C.P.).

Hanno proposto appello tanto il P.M. che gli imputati, sia contro la sentenza che contro l'ordinanza 8/11/1972.

Il P.M. deduce preliminarmente l'erronea limitazione del giudizio, come sopra operata dai primi giudici, nei confronti dei tre estradati dal Belgio, tra i quali il Maino. Il Sanguineti lamenta a sua volta la reiezione della eccezione di improcedibilità relativamente a reati diversi da quelli per i quali venne richiesta e concessa l'estradizione dalla Francia (e cioé assoc. a delinquere, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi e detenzione di esplosivi).

Nel merito, il P.M. chiede :

nei confronti del Sanguineti : che venga esclusa l'attenuante di cui all'art. 116 cpv. Cp. riconosciuta dai

primi giudici in relazione all'imputazione di concorso in omicidio; che venga affermata la responsabilità dell'imputato in ordine alla imputazione di tentato omicidio aggravato continuato di cui al n. 9 della rubrica, nonché in ordine alle imputazioni di ricettazione, e di detenzione e porto abusivo di armi e detenzione di esplosivi di cui ai nn. 15,16,17,18; che venga determinata la misura di sicurezza della libertà vigilata in anni tre anziché in anni uno.

Nei confronti del Maino: che venga affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere, così come contestatogli nella sentenza di rinvio a giudizio; che vengano trasmessi gli atti alla Corte di 1° grado, per il giudizio in ordine ai reati non giudicati per effetto dell'ordinanza 8/11/72 (nn. 4,5,15 a 26,39 a 41).

Il Sanguineti chiede: che venga dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di associazione per delinquere, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi e detenzione di esplosivi, pr mancata estradizione dalla Francia (nn. 1,6,10;11,15,16,17,18); o che comunque venga,

in ordine a dette imputazioni, sospesa l'azione penale. Chiede in ogni caso di essere assolto, dall'associazione per delinquere , perché il fatto non costituisce reato o per insufficienza di prove; quanto meno, che venga limitata la condanna al solo periodo anteriore e prossimo al 26/3/71, con esclusione dell'aggravante di cui al 1° comma dell'art. 416 C.p.. Chiede inoltre di essere assolto, quanto meno per insufficienza di prove, dal furto della Lambretta; di essere assolto dal concorso in rapina ed omicidio per non aver commesso il fatto, ed in subordine per desistenza volontaria, ovvero ancora per insufficienza di prove; di essere assolto per non aver commesso il fatto, e non per insufficienza di prove, dalla imputazione di ricettazione e da quelle di detenzione e porto abusivo di armi di cui ai nn. 10 e 11 della rubrica. In estremo subordine, chiede, per tutti i reati, la riduzione delle pene ai minimi edittali, con la concessione di attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate.

Il Maino chiede di essere assolto dalla imputazione di sequestro di persona quanto meno per insufficienza di prove; in subordine, che l'imputazione venga degradata in ricettazione, o favoreggiamento;

in ulteriore subordine, che gli venga riconosciuto il vizio parziale di mente, e gli vengano concesse le attenuanti generiche, con riduzione della pena al minimo di legge.

Sia il Sanguineti che il Maino sono stati citati a comparire davanti a questa Corte di Assise di Appello, insieme con i loro coimputati, all'udienza del 6 febbraio 1974, ma il relativo giudizio, conclusosi con sentenza 18 maggio 1974, é stato nei loro confronti separato, a causa di legittimo impedimento, a norma del terzo capoverso dell'art. 427 C.p.p..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione sollevata in via preliminare dal P.M. circa la procedibilità, nei confronti del Maino, come degli altri due imputati estradati dal Belgio, anche in ordine a reati diversi da quelli per i quali venne richiesta e concessa l'estradizione, é fondata e merita accoglimento.

Invero, come già riferito nella precedente esposizione di fatto, il governo belga, dopo aver concesso l'estradizione del Maino (e così del De Scisciolo e del Piccardo Giuseppe) per essere giudicato in or-

dine a determinati reati indicati nei mandati di cattura del 16 aprile e del 15 luglio 1971, lo ha espulso, con provvedimento 27 ottobre 1972, comunicato al governo italiano, dal proprio Territorio, con divieto quindi di farvi ritorno, perché considerato elemento pericoloso per l'ordine pubblico. Tale provvedimento di espulsione (comune anche al De Scisciolo e al Piccardo), del quale dà notizia un telegramma del Capo della Polizia italiana alla Procura della Repubblica di Genova in data 27 ottobre 1972, seguito da un secondo telegramma in data 2 novembre 1972, recante gli estremi del provvedimento medesimo (v. Vol. X fasc. II, fL. 37, 39, 40), ha creato una modificazione nella condizione giuridica degli estradati. Costoro non sono più garantiti dalle norme della estradizione, ma vengono a trovarsi, a causa della espulsione dallo Stato estero, nel territorio dello Stato di loro origine per una ragione diversa dalla estradizione, con la conseguenza di non poter più rientrare nel territorio dello Stato che li ospitava.

In siffatta condizione, secondo autorevole e ripetuto insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, lo Stato italiano non é più tenuto a rispettare la convenzione internazionale con lo Stato estero, né sapreb

be in che modo attuarla una volta che detto Stato gli opporrebbe, ovviamente, di aver espulso l'individuo richiesto; e perciò, non potendo rinunciare al suo magistero punitivo, legittimamente promuove ed esegue, a mezzo dei suoi organi amministrativi e giudiziari, tutti i provvedimenti relativi ai giudizi e all'esecuzione penale, riguardanti un suo cittadino residente, imputato o condannato per un reato commesso nello Stato (v. in tal senso, in analoghe situazioni processuali, di estradizione seguite da espulsioni : Cass. 18 dicembre 1953, Facciolo; id. 14 dicembre 1970, Fina ed altri).

Ne consegue che nessuna ragione d'improcedibilità sussiste nei confronti del De Scisciolo, del Maino, e del Piccardo in dipendenza della loro posizione di ex - estradati dal Belgio, in ordine a reati diversi da quelli per i quali venne concessa la estradizione medesima.

Ciò premesso, osserva tuttavia la Corte che il rimedio contro l'erronea limitazione del giudizio operata dai primi giudici, non può essere quello indicato dal P.M. appellante : di annullare cioé, sul punto, l'ordinanza della Corte di Assise, e di rin-

viare gli atti a quest'ultimo, per il relativo giudizio.

Vero é, infatti, che nel dispositivo della sentenza di primo grado é stata omessa qualsiasi pronunvia sulle imputazioni elevate al Maino, al De Scisciolo e al Piccardo Giuseppe, ~~(nonché al Maino, nei cui confronti il giudizio é stato in questa sede separato)~~; sub nn.ri 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 39, 40, 41 della rubrica, ma l'omissione trova la sua ragion d'essere proprio nella ordinanza 8 novembre 1972, con cui il giudizio a carico dei predetti imputati era stato limitato ai soli addebiti di cui ai n.ri 1, 2, 3 . Codesta pronuncia equivale, per il suo contenuto, ad una declaratoria di improcedibilità, per mancata concessione della estradizione, in ordine a tutte le altre imputazioni escluse dal giudizio e dianzi enumerate, come si evince dalla stessa interpretazione autentica datane dai primi giudici, con la successiva ordinanza del 13 novembre 1972. Come tale, essa trova la sua fonte normativa nell'art. 152 primo comma C.p.p., secondo il quale quando il giudice riconosce, in ogni stato e grado del procedimento, che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, deve dichiararlo d'uf

ficio con sentenza.

Ne consegue che il provvedimento, avendo deciso una questione sulla quale andava pronunciata sentenza, come tale deve essere considerato, indipendentemente dal nomen e dalla forma indicati dai primi giudici (v. Cass. 6 febbraio 1967, P.M. ric. da ord. App. Venezia; id. 14 aprile 1964, ric. Galeazzi), e che il rimedio cui deve far ricorso, questo giudice d'appello, a seguito della riconosciuta erroneità della dichiarazione d'improcedibilità, non può essere che quello di cui all'art. 522 ultimo comma c.p.p. : ordinare occorrendo la rinnovazione del dibattimento, e decidere in merito inappellabilmente.

Tale soluzione é stata adottata, nelle sue richieste, dallo stesso P.M. d'udienza, davanti a questa Corte, ove, discostandosi dai motivi scritti del P.M. appellante, ha concluso nel merito, nei confronti degli imputati Maino, De Scisciolo e Piccardo Giuseppe, non soltanto in ordine all'imputazione di associazione per delinquere, per la quale l'improcedibilità era stata pronunciata, dai primi giudici, con l'appellata sentenza 18 aprile 1973, ma anche in ordine alle altre imputazioni escluse dal giudizio con l'ordinanza - parimenti gravata d'appello - 8 novembre 1972, come

fin qui accennato.

Fondata é pure la contrapposta eccezione d'improcedibilità dedotta dall'imputato Sanguineti in ordine a reati diversi da quelli per i quali venne richieste e concessa la sua estradizione dalla Francia.

Non pare infatti - a differenza di quanto avvenuto per i tre estradati dal Belgio per effetto della loro successiva espulsione da tale Stato - che il consenso dato dal Sanguineti alla propria estradizione dalla Francia (vol. X, fasc. II fl. 35 bis) abbia fatto venir meno in quest'ultimo la condizione giuridica d'estradato, con tutte le conseguenze e i limiti che la stessa comporta. Tra codesti limiti v'ha quello nascente della cosiddetta "specializzazione dei reati", ormai universalmente riconosciuto, e consacrato in tutte le convenzioni internazionali di estradizione (e sancito altresì dal nostro art. 661 C.p.p.), in base al quale é fatto divieto, all'Autorità Giudiziaria dello Stato richiedente, di procedere a carico dell'estradato per fatti diversi da quelli indicati nell'atto di estradizione, e anteriori allo stesso. Ciò non impedisce che lo Stato, il quale ha già ottenuto l'estradizione di una persona per un fatto, possa chiedere successivamente un supplemento di estradizione per un

altro fatto : salvi in ogni caso altri rimedi che siano previsti dalle singole convenzioni tra Stato e Stato.

Un particolare criterio sussidiario é previsto, in materia, dalla convenzione italo - francese 12 maggio 1870, resa esecutiva in Italia con R.D. 30 giugno 1870 n. 5726, e applicabile nella specie, la quale, dopo aver sancito, all'art. 9 primo comma, il principio della specializzazione dei reati, con la sola eccezione (non ricorrente nel caso in esame) dei "delitti perseguiti nello stesso tempo come connessi al fatto incriminato e costituenti sia una circostanza aggravante sia una snaturazione dell'accusa principale", dispone al secondo comma che l'estradato può essere sottoposto a procedimento e giudicato per reato diverso da quello per cui fu chiesta la concessa estradizione, qualora egli vi consenta espressamente e purché del prestato consenso sia data notizia allo Stato richiesto.

Con tale specifico consenso, che solo può valere come deroga al cennato principio della specializzazione dei reati, non può confondersi il diverso consenso dato dal Sanguineti alle Autorità francesi "ad essere consegnato senza formalità alle Autorità

richiedenti" (v. la relativa nota del Ministero degli Affari Esteri della Francia al cit. fl 35 bis), il quale incide soltanto sul procedimento di estradizione, ed implica una mera rinuncia alla garanzia giurisdizionale del previo accertamento, da parte della Autorità Giudiziaria, delle condizioni richieste affinché si possa far luogo all'estradizione : ossia della conformità della domanda dello Stato estero alla convenzione d'estradizione. Trattasi della cosiddetta estradizione volontaria, o consensuale, in uso ormai presso molti Stati (v. anche il nostro art.662 I° cpv. C.p.p.) e nella quale, eliminato l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, é lo stesso Ministro della Giustizia che deve esaminare la legalità della richiesta d'estradizione presentata dal governo straniero : ferma sempre l'opportunità di accogliere o meno la richiesta stessa, che può pertanto, anche in tal caso, essere rifiutata (art. 662 ult. cpv. C.p.p.).

Nell'ambito di tale sistema, comune - oltre che al nostro ordinamento giuridico - anche a quello francese (introdotto con legge del 10 marzo 1927), non pare, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, che allo Stato italiano sia consentito, sulla base del semplice consenso del Sanguineti, ad essere

consegnato - quale imputato di determinati reati - senza le ordinarie formalità, di sottrarsi all'osservanza del ripetuto principio di specializzazione dei reati : il quale mira non tanto a garantire benefici al singolo, quanto ad evitare che i patti internazionali in materia di estradizione siano violati da postume incolpazioni per le quali l'estradizione, se richiesta, potrebbe anche non essere stata concessa, e tende ad imprimere ai rapporti tra Stato e Stato la maggiore precisione di contenuto affinché i rispettivi diritti e doveri abbiano, nel trattato prima e poi negli atti che ne derivano, la base sicura che valga a cementare la loro armonia e li difenda dalle insidie di eventuali malintesi.

Ne consegue che in parziale riforma della sentenza pronunciata il 18 aprile 1973 dalla Corte di Assise di Genova, nonché della ordinanza dibattimentale pronunciata dalla stessa Corte in data 8 novembre 1972, deve dichiararsi non doversi procedere contro il Sanguineti in ordine ai reati di associazione per delinquere (capo 1 della rubrica), ricettazione (capo 6), detenzione porto abusivo di armi (capi 10 e 11), detenzione di arma da guerra (capo15) detenzione e porto abusivo di armi comuni

(capi 16 e 17), e detenzione abusiva di esplosivi (capo 18), perché l'azione penale non poteva essere proseguita per non essere compresi i detti reati nell'atto di estradizione concesso dal Governo francese nei confronti dell'imputato (v. cit. fl. 35 bis in relazione al mandato di cattura 19 luglio 1971).

Passando al merito, osserva la Corte che l'appello proposto dal Sanguineti avverso la pronuncia di responsabilità emessa nei suoi confronti dai primi giudici per concorso in furto, rapina ed omicidio, é privo di fondamento.

Quanto al furto, la prova della sua corresponsabilità, sotto forma di partecipazione materiale al fatto criminoso, emerge - come rettamente evidenziato nella impugnata sentenza - dalle chiamate in correità rivoltegli, in periodo istruttorio, dal Rossi, dal Fiorani, e dall'Astara. E' pur vero che tali chiamate non ricevettere un'esplicita conferma in sede dibattimentale, a causa del generale atteggiamento di reticenza assunto da tutti gli imputati, ma é altrettanto vero che esse non formarono mai oggetto di ritrattazione, Del tutto gratuita é poi l'affermazione dell'appellante secondo cui le accuse di correità rivoltegli dai coimputati sarebbero frutto

di risentimento nutrito da costoro nei suoi confronti, in quanto ritenuto un delatore e un traditore; e la riprova si ha nell'ampiezza e nella reciprocità delle accuse medesime, le quali non riguardano il solo Sanguineti ma tutti i compartecipi dell'azione criminosa, e trovano vicendevole riscontro le une nelle altre, e nelle confessioni che, direttamente o indirettamente, ne derivano. Addirittura controproducente, infine, é il richiamo fatto dal Sanguineti al confronto avuto con l'Astara in data 16 novembre 1971 (vol. V fl 281, 282), giacché costui, lungi dal mostrare incertezza, di fronte alle contestazioni del primo, ribadì con assoluta decisione : che anche il Sanguineti faceva parte del gruppo che aveva rubato la Lambretta, precisando che probabilmente (questa l'unica incertezza) si trovava nella cabina di guida (anziché nel cassone) del furgone col quale il furto venne perpetrato ; che il fatto venne commesso poco prima della riunione in casa Malagoli, avvenuta la sera dello stesso 24 marzo, e non del 22, come asserito dal Sanguineti.

Quest'ultima circostanza, sulla quale anche l'odierno appellante doveva più tardi convenire (verb.dib.

I° grado, fl. 112 retro), costituisce un ulteriore obiettivo elemento di riscontro delle chiamate di correo esistenti nei suoi confronti, in quanto, se il Sanguineti si recò col gruppo in casa di Malagoli, e se il gruppo era reduce dal furto, la sua partecipazione a tale reato acquista carattere di indefettibile verosimiglianza, indipendentemente dalle chiamate stesse.

Quanto al concorso nella rapina all'Istituto Case Popolari, la responsabilità del Sanguineti emerge, oltre che dalla sua partecipazione al furto della Lambretta, facente parte del medesimo, complesso disegno criminoso, da altri due fatti, da lui posti in essere, di indiscutibile efficacia causale ai fini della realizzazione del reato : la predisposizione della motoretta, come sopra rubata, e destinata alla fuga degli autori materiali della rapina, mediante opportuno raccordo dei fili elettrici, affinché la stessa potesse essere messa in moto senza la chiavetta di accensione ; e la funzione di palo esercitata, dalla sommità della scalinata di accesso a Via Banderali, nel periodo di tempo immediatamente precedente l'arrivo e l'aggressione, da parte del Rossi e del Viel, del portavalori dell'Istituto.

La prova di tali fatti emerge a sua volta dalla confessione dello stesso Sanguineti, il quale ammette di aver eseguito l'indicata operazione sulla moto retta, dietro incarico del Rossi, nella giornata di giovedì 25 marzo (vol. V fl 214): cioé dopo la riunione preparatoria della rapina e la definitiva fissazione delle modalità di essa, quando per nessuna ragione poteva ormai più sfuggirgli il significato e lo scopo del lavoro commessogli. E ammette altresì di essersi recato la mattina dopo, sempre dietro istruzioni impartitegli dal Rossi, "nel luogo ove sarebbe stata lasciata la Lambretta, per custodirla affinché non fosse portata via" (loc. cit.); di avere ivi effettivamente notato il motoveicolo; di avere anche scambiato un cenno di saluto col Fiorani e con l'Astara, da lui visti, a distanza, in Via Castello, ai piedi della scalinata.

Vane sono pertanto le proteste di innocenza del Sanguineti, il quale fonda il proprio gravame sul preteso "comportamento assenteistico" da lui tenuto nel corso della riunione in casa Malagoli, assumendo di "avere aperto bocca solo per esprimere il proprio dissenso al progettato furto di un'auto, (cui in un primo tempo si sarebbe pensato, quale mezzo per

compiere la rapina), oltre che per rifiutare i precisi incarichi che il Rossi voleva attribuirgli, e cioé quelli di condurre il motociclo (sul quale si era in un secondo tempo ripiegati) e di fare il palo". In realtà egli, salendo insieme con gli altri in casa di Malagoli, dopo aver partecipato al furto della moto, doveva necessariamente sapere che vi si andava a discutere le modalità di esecuzione della rapina, in vista della quale il furto era stato commesso ; e se ad un certo punto si oppose, o si manifestò contrario al successivo furto di un'auto (evidentemente apparsa a taluno mezzo più idoneo della moto), ciò non accadde in funzione di una sua disapprovazione del progetto di rapina, bensì delle spiacevoli conseguenze che ne sarebbero derivate al custode del garage dal quale l'auto si sarebbe dovuta sottrarre ("per non far perdere il posto ad un povero vecchietto" : vol. V fl. 169 in relazione al fl; 211). Né rileva che egli non abbia accettato - per sua dichiarata incapacità - l'incarico di guidare la moto (vol. V fl.211 e verb. dib. I° grado fl 113), perché neppure ciò implica disapprovazione del progetto : progetto che invece anch'egli, per sua stessa ammissione, discusse; del quale anch'egli esaminò, con i

compagni, i possibili rischi ; in ordine al quale anch'egli diede il proprio consiglio ("si parlò anche dell'uso delle armi ..... il Rossi disse che dovevano stare tranquilli in quanto, pur affermando che si sarebbe recato armato a commettere la rapina, avrebbe fatto in modo di non usare l'arma" vol. V fl. 213; "il Rossi pensò alla eventualità che il fattorino che accompagnava il portavalori potesse reagire ; fu a questo punto che in molti gli dicemmo di gettargli in faccia una manciata di pepe" : verb.dib. I° grado, fl. 113). Tanto meno rileva che oggi - ma solo oggi, nei motivi di gravame - neghi di aver accettato l'incarico di fare il "palo", dal momento che (ove una distinzione si voglia fare tra "palo" e custode della motoretta) un incarico siffatto neppure risulta essergli mai stato conferito; e risulta invece - come già accennato - che gli venne conferito ed egli accettò, senza fare opposizione, quello (avente gli stessi effetti sul piano giuridico) di "sorvegliare dall'alto che nessuno toccasse la motocicletta con la quale ci saremmo dovuti allontanare" (interr. Rossi, vol. V, fl. 36 retro).

In tale situazione i fatti parlano da soli, ma in senso diametralmente opposto a quanto afferma l'appellante nei suoi motivi di gravame ("é palese

che l'appellante giunse, nel corso della riunione, ad un esplicito dissenso nei confronti del crimine che si stava organizzando"); e non rimane al Sanguineti - per tentare almeno in parte una difesa - che ricorrere al logoro ed assurdo argomento (già sfruttato senza fortuna dal Fiorani e dall'Astara) di essersi portato, la mattina del 26 marzo, nei pressi del luogo della rapina, "per mera curiosità per quanto sapeva stava per verificarsi". Sarebbe da chiedersi - poiché egli afferma di essere giunto in Via Banderali verso le ore nove, e di esservisi trattenuto appena un minuto (verb. dib. fl. 113 retro) - come avrebbe potuto soddisfare detta curiosità senza attendere il momento della rapina, avvenuta alle 10,30; come si sarebbe comportato se in quel brevissimo tempo in cui - a suo dire - si trattenne in loco, avesse visto terzi estranei trafugare la Lambretta ; come non abbia avvertito la necessità, per non lasciare allo scoperto i compagni, e non essere coinvolto, in caso di arresto di costoro, in una deprecata chiamata di correo, o per non subirne comunque le giuste ire, ove si fossero accorti della sua pericolosa defezione, di informarli tempestivamente della sua volontà di disimpegnarsi dall'incarico ricevuto. Queste ed altre valutazioni negative potrebbero

farsi della giustificazione data dal Sanguineti del proprio comportamento ; ma assorbente, in punto di diritto, é l'impossibilità di dedurre comunque, dalla sua versione, la tesi, da lui prospettata, della mera connivenza, in contrasto con quella accusatoria del concorso criminoso. Anche nel caso - invero - ch'egli non fosse stato un cooperatore immediato del reato, quale certamente é il "palo"(o nella specie il custode del veicolo predisposto per la fuga degli autori materiali della rapina; ma riesce incomprensibile come nei suoi compiti non rientrasse anche quello di dare l'allarme in caso di pericolo), ne sarebbe stato comunque un diretto ausiliatore, perché ne facilitò l'esecuzione, mettendo a punto il sistema elettrico della motoretta, per il suo efficace impiego nell'operazione delittuosa; e persino al di là e prima di tale sua condotta causatrice, direttamente incidente sull'esecuzione del reato, é facile ravvisare la corresponsabilità del Sanguineti nella rapina nella adesione da lui data, in sede di riunione di gruppo, al progetto del Rossi, per l'innegabile efficacia rafforzatrice che sull'animo di costui ebbe il consenso dei compagni. Trattasi della cosiddetta partecipazione psichica, che sarebbe da sola sufficiente, anche in difetto di partecipazio

ne materiale (presente per altro nella fattispecie), ad integrare l'ipotesi del concorso criminoso di cui all'art; 110 Cp. .

Non meno infondata della tesi della connivenza é quella della desistenza volontaria, prospettata in subordine dalla difesa del Sanguineti, sul rilievo che questi, abbandonando il proprio posto prima della consumazione della rapina, avrebbe con ciò stesso privato di ogni efficacia causale la pregressa attribuitagli attività cooperatrice, consistente nella accettazione dell'incarico di fare il "palo". Deve anzitutto osservarsi - in linea di fatto - che l'asserito allontanamento del Sanguineti dal luogo della rapina, prima che questa venisse consumata, non é certo; né ~~è~~ quand'anche lo fosse - denoterebbe in modo certo la sua volontà di cessare l'attività criminosa. Il dubbio in ordine a questa duplice condizione, assolutamente indispensabile a dar vita alla invocata esimente di cui all'art. 56 secondo capoverso Cp., sorge dalla considerazione che il Sanguineti, per sua stessa ammissione, si venne a trovare, a distanza di pochi minuti dalla tragica sparatoria, in Via XX Settembre, dove assistette al passaggio della motoretta, e dove incontrò il Fiorani e

l'Astara, insieme con i quali si portò in casa del Porcu, secondo il piano originario; ivi già si trovava il Viel, leggermente ferito, e proprio al Sanguineti venne consegnato il caricatore che quello deteneva in tasca (e lo aveva risparmiato da più gravi conseguenze), con l'incarico di farlo sparire; in casa del Porcu il Sanguineti si trattenne fino a mezzogiorno, e poi vi tornò nel pomeriggio, per avere altre notizie, rimanendovi fin verso le ore 17 (vol. V fl 215, 216). Tutta questa serie di circostanze é incompatibile col comportamento che - secondo logica - egli avrebbe dovuto tenere se veramente, fin dalle ore nove del mattino, avesse maturato il proposito di interrompere ogni rapporto ed ogni attività concorsuale con i compagni di reato ; e sembra piuttosto rivelata l'esistenza di previ accordi intesi a ricomporre il gruppo, dopo l'impresa criminosa, per fare il bilancio della stessa. L'assunto del Sanguineti, di essersi trasferito, nell'ora suindicata, da Via Banderali a Piazza Colombo ... in attesa degli eventi, e di esser tornato, ad un certo momento (dopo circa un'ora e mezza), in Via XX Settembre, per aver udito l'eco di alcuni colpi di arma da fuoco ed aver

pensato "che la rapina fosse andata male" (cit. fl. 215), non solo é indimostrato, ma costituisce il punto debole dell'intera versione, perché l'ubicazione, la distanza e l'intenso traffico di quel centro commerciale avrebbero reso impossibile la percezione dei colpi di pistola sparati dal Rossi ; ma soprattutto perché non si comprende - ignorando egli a priori quel che purtroppo doveva accadere - quali eventi avrebbe dovuto attendere in una zona (piazza Colombo) completamente isolata da quella della rapina, e dal previsto successivo itinerario di fuga. Meno ardua é la spiegazione dell'apparente alibi del Sanguineti, costituito dalla sua presenza in Via XX Settembre durante il passaggio della motoretta, non dovendosi necessariamente far coincidere, la sua partenza a piedi da Via Banderali, con quella del Rossi e del Viel a bordo del veicolo ; invero, a partire da un dato momento, più o meno coincidente con l'arrivo in Via Castello della vittima designata e con l'imminente inizio dell'azione aggressiva, la presenza del Sanguineti in Via Banderali diventava praticamente inutile (il dado ormai era tratto, e i due rapinatori dovevano agire ad ogni costo), e poteva rendersi al contrario più preziosa altrove, per segnalare al Fiorani e all'Astara,

che fungevano da staffette mobili, o al Malagoli, che attendeva in auto in Via Granello, l'inizio della fase calda dell'impresa : in tal caso, durante il suo rapido spostamento, egli avrebbe potuto effettivamente udire i colpi di pistola, raggiungere il Fiorani e l'Astara, e trovarsi con essi in Via XX Settembre prima dell'arrivo del Rossi e del Viel, attardati dalla resistenza del Floris e dal trambusto creato dalla sparatoria.

Questa seconda ricostruzione é certamente più verosimile della prima, la quale deve ad essa cedere il passo, in sede di valutazione logica e critica delle risultanze processuali : anche perché elimina dal complesso quadro le perplessità nascenti dall'asserito casuale incontro del Sanguineti col Fiorani e con l'Astara, dalle sue riserve mentali e dai suoi tortuosi ripensamenti, seguiti alla pretesa cessazione dell'attività criminosa. Ma quand'anche si volesse - in linea di ipotesi - dar credito alla versione dell'odierno appellante, ed includere, nell'economia complessiva della vicenda, la sua volontaria desistenza dall'azione, neppur questa potrebbe in punto di diritto giovargli, in quanto non avrebbe raggiunto gli effetti che ad essa devono potersi riconnettere, in tema di concorso criminoso, per farsi luogo all'applicazione dell'esimente.

Poiché - invero - nei reati commessi da più soggetti la condotta é unica ed inscindibile rispetto a tutti i compartecipi, la desistenza volontaria di uno dei correi non ha rilevanza se non sia riuscita ad impedire l'evento o, quanto meno, le conseguenze degli atti in precedenza compiuti, in modo che questi risultino del tutto irrilevanti rispetto all'evento realizzato dagli altri correi (v. Cass. 16 Dicembre 1969, Lunetta; id. 14 dicembre 1966, Bova, richiamata anche nei motivi di gravame del Sanguineti). Nella specie, l'asserita desistenza del Sanguineti non avrebbe prodotto - contrariamente a quanto da lui assunto - neppure il secondo e più limitato di tali effetti, perché - a prescindere dalla perdurante possibilità d'impiego della moto per la fuga dei rapitori, grazie alle modifiche che proprio il Sanguineti vi aveva a questo scopo apportato - l'abbandono del suo posto di "palo", in quanto non comunicato ai complici, non avrebbe fatto venir meno l'efficacia della condotta causatrice da lui posta in essere al momento della accettazione dell'incarico, sulla cui diligente esecuzione gli altri facevano affidamento; quanto meno, tale precedente condotta avrebbe conservata

intatta la propria efficacia istigatrice, e ad essa sarebbe rimasta pur sempre eziologicamente connessa l'avvenuta consumazione del reato.

Passando all'imputazione di omicidio, osserva la Corte che il problema della corresponsabilità, in questo più grave reato, da parte di coloro che furono correi del Rossi nella rapina (Viel, Battaglia, Malagoli, Fiorani ed Astara, oltre al Sanguineti), é già stato affrontato dai primi giudici e risolto - come a suo tempo riferito - in senso affermativo, ma nei limiti del cosiddetto "concorso anomale" di cui all'art. 116 Cp. . La questione, già esaminata anche da questa Corte (con la conferma della sentenza di primo grado), nel separato giudizio riguardante i coimputati del Sanguineti, si ripropone ora, in termini non difformi, nei confronti di quest'ultimo precenuto, attraverso l'appello sia del P.M., il quale lamenta la mancata applicazione della norma sul concorso ordinario (art. 110 Cp.), sia di esso Sanguineti, il quale contesta - al contrario - la sussistenza dello stesso concorso anomalo.

Per rispondere al quesito sollevato dai contrapposti gravami, occorre accertare se l'omicidio del Floris, del quale si é reso materialmente autore il

Rossi, rientri o meno nei limiti dell'attività delittuosa concordata, la sera del 24 marzo 1971, in casa del Malagoli. Se sì, nessuna ulteriore indagine é necessaria, e ciascun concorrente (quindi anche il Sanguineti) deve rispondere,per la teoria monistica del reato, accolta dal codice vigente,del delitto di omicidio come di azione propria, ancorché da lui non compiuta, a norma dell'art. 110 Cp. (v.Cass. 5 maggio 1971, Fabbri ; id. 4 febbraio 1969, Vitozzi; id. I° luglio 1968, Polato). Se no, occorre invece ulteriormente indagare se l'uccisione del Floris ad opera del Rossi si ponga almeno come conseguenza della condotta degli altri compartecipi della rapina (e in particolare del Sanguineti), nel senso richiesto dall'art. 116 Cp. in tema di reato diverso (e nella specie anche più grave) di quello voluto da taluno dei concorrenti : solo in tal caso - infatti - il concorrente risponde anche dell'eccesso dell'esecutore, sia pure con pena diminuita.

Il P.M., a conforto della propria tesi, sostiene che tutti i partecipanti alla riunione suddetta versavano - rispetto all'omicidio del Floris - in dolo eventuale, in quanto avrebbero considerato irrilevante, ai fini del compimento della rapina, la previ

sta probabilità o possibilità del più grave evento omicida. Ciò sarebbe desumibile non solo dal fatto che previdero - facendone oggetto di specifica discussione - la probabile reazione che il Floris avrebbe opposto agli autori materiali della rapina, ma avrebbero alla fine accettato la decisione espressa dal Rossi con le parole "Se non ce la faccio alla prima gli sparo" (frase riferita dal Malagoli nell'interrogatorio reso al giudice istruttore il 14 agosto 1971 : vol. V fl 168); accettando con ciò stesso il rischio che dalla eventuale azione a fuoco di costui potesse derivare la morte del focoso fattorino. Conferma di tale accettazione si avrebbe anche nel successivo comportamento degli interessati, i quali, lungi dal tentare di far mutar programma al Rossi, avrebbero mostrato di voler dare esecuzione alla concordata impresa nella sua globalità, compresa l'eventuale uccisione del Floris, se necessaria; essi non avrebbero neppure mancato, nonostante il mortale epilogo della vicenda, di riunirsi subito dopo il fatto in casa del Porcu, secondo gli accordi prestabiliti.

Il ragionamento non manca di una certa forza suggestiva, in quanto effettivamente risulta - come a suo tempo riferito - che la reazione del Floris

venne prevista, quanto meno come probabile, se non come certa, e costituì uno dei temi più discussi della riunione ; e che - cionondimeno - il piano criminoso venne approvato e accettato, pur nella consapevolezza che il Rossi si sarebbe recato a compiere la rapina armato. Tuttavia non pare che il ragionamento colga il vero spirito dell'accordo, perché questo non si formò sull'affermazione del Rossi che "gli avrebbe sparato (al Floris) se non ce l'avesse fatta alla prima", bensì sulla promessa, od assicurazione, che non avrebbe fatto uso dell'arma, pur portandola seco, com'era sua abitudine.

Questa Corte - invero - é bensì dell'avviso che i partecipanti alla riunione del 24 marzo abbiano non soltanto dato il loro consenso ad uno "scippo", con l'ausilio al massimo di una manciata di pepe per impedire un'efficace reazione da parte dei derubati, ma abbiano accettato - proprio perché a conoscenza che il Rossi sarebbe andato armato (v. sul punto le già riportate dichiarazioni dello stesso Sanguineti, di cui a vol. V fl.213) - anche l'eventualità della rapina a mano armata, ad onta dell'assicurazione da lui data di non fare uso dell'arma (a che prò portarla, se non fosse stato disposto a servirsene, in caso di necessità, sia pure soltanto a

scopo intimidatorio?). Non ritiene però che possa farsi ricorso - come dal P.M. appellante si é fatto - alla frase come sopra pronunciata dal Rossi, e riferita dal Malagoli, per sostenere addirittura la prevista ed accettata eventualità di un'azione a fuoco contro la persona del Floris, perché la battuta, lungi dall'essere approvata,determinò la concorde reazione di tutti i presenti, e venne in concreto ritirate, cioé annullata dal suo stesso autore.
Non si può infatti credere al Malagoli quando spontaneamente riferisce la detta frase, e non credergli quando, subito dopo, aggiunge che il Battaglia ammonì il Rossi di "non fare pazzie" , e costui lo tranquillizzò dicendogli addirittura che sarebbe andato a compiere lo "scippo" disarmato (cit.fl.168); o non credere al Sanguineti (già cit. fl.213), o allo stesso Rossi, circa la rassicurante promessa fatta da costui, al termine della riunione, che non avrebbe usato l'arma ("... gli astanti non erano in genere molto inclini alla effettuazione della rapina che io avevo ideato..... di fronte alla mia decisione manifestarono ripetutamente la loro tiepida adesione, invitandomi comunque a fare uso di strumenti non letali. Mi venne detto persino di usare il pepe... Io dissi che avrei portato con me il pepe ma anche

la mia rivoltella, della quale ha avuto sempre il possesso quando ero in missione ... Al termine della riunione gli astanti ebbero da me l'assicurazione formale che non avrei usato l'arma, pur sapendo gli stessi che io aveva il vizio di portare la pistola, quando ero in azione" : vol. V fl 36 retro, 37, 38).

Tutto ciò é stato messo chiaramente in evidenza dai primi giudici, e non si comprende la ragione per la quale il P.M. afferma nei suoi motivi che "la Corte ha operato un artificioso spostamento della discussione e dei pareri espressi dagli imputati ad un momento successivo a quello in cui Mario Rossi pronunciò le surriferite parole ("se non ce la faccio alla prima, l'ammazzo") ; in realtà, come risulta pacificamente dagli atti, la frase del Rossi venne pronunciata dopo la discussione, a chiusura definitiva della stessa..... a suggello della discussione". Né si comprende per quale ragione tale "innegabile realtà" dovrebbe ritenersi "clamorosamente confermata" dal comportamento successivo dei vari correi : quasi che il comportamento omicida del Rossi - previsto o meno che fosse - non avesse dovuto rendere ancor più impegnativo l'accordo di ritrovarsi presso il Porcu, per le decisioni e le provvidenze

da adottare, nel comune interesse del gruppo.

Così riportata l'indagine sul terreno di una più rigorosa analisi delle risultanze processuali, deve escludersi l'esistenza di una comune volontà delittuosa diretta a soffocare l'eventuale reazione del Floris mediante la sua uccisione ; e deve invece ritenersi che questa sia dipesa dalla sola volontà del Rossi, quale mezzo a fine per assicurarsi il provento della rapina. Ciò non é incompatibile con la prevista probabilità della reazione del Floris, in quanto tale previsione non comporta necessariamente anche la previsione, e tanto meno l'accettazione, della risposta omicida del Rossi, ma - al massimo - di un'azione a fuoco incruenta e meramente intimidatrice. E' proprio dal tono della discussione apertasi sull'argomento,e dalla conclusione della medesima, che può trarsi - senza tema di errare per difetto - il vero contenuto del rapporto psicologico tra l'adesione dei complici del Rossi alla rapina e il più grave evento omicida nel quale questa sfociò : non l'accettazione di un tale evento, e quindi la volontà di produrlo, ma la convinzione e la speranza che esso non si sarebbe verificato, grazie alla formale assicurazione ottenuta dal Rossi di non fare uso della pistola (s'intende

contro le persone). Non dunque una situazione psicologica corrispondente al dolo eventuale, ma, nella più deteriore delle ipotesi, alla colpa con previsione dell'evento, insufficiente a dar luogo al concorso in omicidio volontario, ex art. 110 Cp. .

Né pare che si possano operare distinzioni tra imputato e imputato : in particolare nei confronti del Sanguineti, il quale, nonostante sia stato - dopo il Viel - uno dei cooperatori più immediati del Rossi nell'esecuzione della criminosa impresa, non risulta abbia in alcun modo fatto sorgere, o eccitato o rafforzato il suo proposito omicida ; o anche soltanto si sia reso conto dell'effettivo progredire in tal senso della volontà criminosa del compagno.

Si tratta pertanto di accertare - una volta esclusa l'applicabilità dell'art. 110 Cp. - se sussistano, nei confronti dei correi del Rossi nella rapina, e in relazione al più grave delitto di omicidio dallo stesso commesso, le condizioni per l'applicazione dell'art. 116, che disciplina, come accennato, il caso del cosiddetto concorso anomalo.

Dispone detto articolo che "qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei

concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento é conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso é più grave di quello voluto, la pena é diminuita riguardo á chi volle il reato meno grave".

La giurisprudenza non é stata uniforme nello stabilire il criterio al quale deve attenersi il giudice nell'applicazione al caso concreto del principio di legge. Dapprima la norma fu interpretata con assoluto rigore, ritenendosi sufficiente che tra l'azione o l'omissione e l'evento vi fosse un rapporto di causalità puramente materiale ; in prosieguo di tempo, nel continuo evolversi del pensiero giuridico, si cominciò a ritenere necessaria l'esistenza di un legame non semplicemente derivativo , ma logicamente consequenziario, al fine di consentire, contro la rigidezza formale della legge, una maggiore aderenza alle molteplici esigenze della pratica.

Questo nesso di causalità psichica, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ora prevalente, ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 42 del 15 maggio 1965, va inteso nel senso che il reato diverso commesso dal concorrente debba potersi rappresentare alla psiche dell'agente,

nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto. Tale possibilità di preventiva rappresentazione comporta l'accettazione del relativo rischio, e costituisce il fondamento stesso di questa particolare forma di responsabilità penale, la quale può essere esclusa soltanto quando il reato diverso o più grave si presenti come evento atipico, insorto per circostanze eccezionali ed estranee, al pari di una causa sopravvenuta (v. Cass. 16 giugno 1965, Tesauro ; 12 luglio 1965, Guida; 19 ottobre 1966, Guarda ; 16 ottobre 1968, Lamanna; 19 novembre 1968, Iscardi ; 13 novembre 1970, Covello ; 18 gennaio 1971, Zanetti; 29 gennaio 1971, Chiominito ; I° marzo 1971, Iervolino ; 4 dicembre 1972, Esposito; 6 dicembre 1972, Favaron ed altri).

Ora, in tema di rapina a mano armata, di cui in concreto si tratta, l'accordo tra i compartecipi implica - di massima - la previsione che gli autori materiali, o alcuno di essi, possa usare le armi non solo per minacciare o ferire, ma anche per uccidere il soggetto passivo del reato, in caso di reazione da parte di costui. E' questo infatti un normale rischio di siffatte imprese criminose, a causa di quella particolare situazione psicologica antagonistica

che si viene a creare tra rapinato e rapinatore, quando l'uno sia deciso - come spesso accade, e come nella specie é accaduto - a vincere a tutti i costi l'azione aggressiva dell'altro, e quest'ultimo a vincere l'azione difensiva del primo : con la conseguenza che chi partecipa con altro ad una rapina a mano armata deve necessariamente prevedere - anche se personalmente sia a ciò contrario - l'eventualità che l'esecutore materiale spari sulla vittima, uccidendola, per la realizzazione del fatto da tutti voluto, e come sviluppo logicamente possibile del medesimo. Ciò si tramuta, sul piano giuridico, in corresponsabilità nell'omicidio per concorso anomalo, ex art. 116 Cp., con l'unico beneficio della diminuzione di pena prevista dal capoverso dello stesso articolo, per essere il reato commesso più grave di quello voluto (v. in tal senso, in analoghe ipotesi di omicidio a scopo di rapina, Cass. 19 ottobre 1966, Guarda ; id. 16 ottobre 1968, Lamanna; id. 6 dicembre 1972, Favaron ed altri). Né la conclusione può essere diversa per il fatto - come adombrato dalla difesa del Sanguineti - che, oltre al reato non voluto (omicidio), venga commesso anche quello voluto (rapina), in quanto anche il

primo é conseguenza dell'azione del concorrente, ed é della oggettività nel suo insieme più grave di quella voluta che costui deve rispondere : sia che ciò avvenga perché, invece del reato voluto, ne sia commesso uno più grave; sia perché, oltre al reato voluto, ne sia commesso un altro qualunque. Il limite - in questo secondo caso - alla responsabilità del non volente é posto dalla necessaità del nesso causale, secondo i criteri in precedenza illustrati e secondo il puntuale insegnamento della giurisprudenza, pure richiamato.

Nella specie, non v'ha dubbio che l'omicidio avvenne in diretta dipendenza della concertata rapina, e che tutti coloro - compreso il Sanguineti - che aderirono a questo ultimo reato erano in grado - per la consapevolezza che il Rossi sarebbe stato armato, e per la prevista probabilità della resistenza da parte del Floris - di rappresentarsi la possibilità del più grave delitto di omicidio ; rappresentazione, beninteso, riferita non alla direzione della volontà del Rossi (nel qual caso si ricadrebbe nell'ambito della norma generale di cui all'art. 110 Cp.), ma ai rischi inerenti all'azione spiegata per il conseguimento dell'evento di rapina, secondo l'id quod plerumque accidit.

Anche il Sanguineti deve pertanto rispondere, oltre che di concorso in rapina , di concorso in omicidio, con l'attenuante, quanto a questo secondo e più grave reato, di cui all'art. 116 cpv. Cp., come già ritenuto da questa Corte, in sede di conferma sul punto dell'appellata sentenza, nei confronti dei coimputati Viel, Battaglia, Fiorani, Astara e Malagoli.

Oltre al reato di omicidio in persona del Florio, al Rossi e ai suoi correi (e quindi anche al Sanguineti) é stato contestato quello di tentato omicidio continuato in persona del Montaldo e del Cucini, in relazione ai colpi di pistola da esso Rossi esplosi, rispettivamente, nell'atrio dell'Istituto Case Popolari e durante la fuga in via Granello (n. 9 della rubrica). Per altro i primi giudici, traendo argomento da obiettive e incontravertibili risultanze di causa, quali la effettiva direzione del colpo esploso nell'atrio dell'Istituto, e le rispettive posizioni dello sparatore e della presunta mancata vittima del colpo esploso in via Granello, hanno espresso il convincimento che detti colpi avessero in realtà soltanto finalità intimidatorie, degradando la relativa imputazione in minaccia grave, e ritenendo la stessa assorbita nel reato complesso di rapina.

Anche questa pronuncia ha formato oggetto di gravame da parte del P. M. , ma i motivi all'uopo dedotti non appaiono convincenti , perché scarsamente aderenti alla reale situazione di fatto: tanto da ammettere, in alternativa con la volontà di uccidere , quella di soltanto ferire ; e tanto da indurre - soprattutto - il P. M. d'udienza davanti a questa Corte a sostanzialmente rinunciarvi, chiedendo sul punto la conferma dell'appellata sentenza. Tale ultima e più meditata richiesta é già stata accolta nel giudizio separato riguardante i coimputati del Sanguineti , per la ritenuta forzatura che le risultanze processuali hanno ricevuto nella loro originaria interpretazione ; e deve di conseguenza trovare accoglimento anche nei confronti dell'odierno prevenuto.

Passando ad esaminare la posizione del Maino, osserva anzitutto la Corte che va confermata nei suoi confronti la pronuncia di responsabilità a titolo di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il Maino, al quale si attribuisce condotta collaboratrice sia durante la preparazione che durante l'esecuzione del reato, contesta la rilevanza causale della prima, per asserita mancanza di una "effettiva e convinta" adesione al piano criminoso, e la sussistenza stessa della seconda, per mancanza di prove in ordine alla ritenuta partecipazione all'operazione di rilascio del sequestrato, dopo l'avvenuto pagamento del prezzo del riscatto. Sicché l'unica attività da lui prestata, in epoca successiva alla consumazione del reato,e consistita nell'accompagnamento del Rinaldi e del Piccardo a Livorno, per il prelevamento del denaro dalle mani del Vandelli,e la sua stessa partecipazione alla spartizione del bottino, non potrebbero configurare, nella peggiore delle ipotesi, che fatti di favoreggiamento, o di ricettazione.

La censura che dall'imputato si muove, con tali argomenti, all'appellata sentenza é priva di fondamento.

Il Maino non fu soltanto, come da lui stesso dichiarato, uno dei fondatori del gruppo 22 ottobre (vol. V fl 547), ma fu anche uno dei primi a mettere in moto il complesso meccanismo che doveva portare al sequestro di Sergio Gadolla, quale mezzo a fine

per il finanziamento del movimento. Fu lui infatti che quando sorse, in seno al gruppo, detto problema, accompagnò il Rinaldi a Savona, dal Vandelli : una prima volta da solo, ed una seconda volta in compagnia anche del Piccardo, per proporre allo stesso Vandelli, che il Rinaldi conosceva da tempo e del quale apprezzava le ottime capacità organizzative, "di commettere rapine in danno di istituti bancari, per motivi politici" (v. interr. Vandelli , vol. V fl.351 retro). "Mi dissero - precisa il Vandelli - che il provento delle rapine sarebbe servito per finanziare gli scopi politici di un gruppo che era sorto in Genova, del quale essi si qualificarono come esecutori materiali o meglio come uomini di azione, alludendo alle proposte azioni criminose". Ciò avveniva intorno all'agosto 1970 ; successivamente, essendo stato il Vandelli presentato agli altri membri del gruppo, ed avendo egli accettato di collaborare per la realizzazione di qualche redditizia impresa criminosa, veniva locato l'appartamento di Vico Neve, per le necessarie riunioni e i necessari scambi di idee ; finché, "dopo diverse discussioni, l'intero gruppo (Rinaldi, Maino, Piccardo, Rossi, Battaglia, Fiorani, De Scisciolo) aderì al generico

progetto di compiere sequestri di persone e non rapine ("Verso la metà di settembre - ribadisce il Vandelli al dibattimento - riuscii a convincere gli altri che, piuttosto che altre imprese , ci conveniva organizzare il ratto di una persona , e poi richiedere il suo riscatto. Gli altri aderirono alla mia proposta ...": verb. dib. I° grado fl.159 retro). Quando si pervenne alla decisione di concretare il rapimento del Gadolla, tutti erano consenzienti alla cosa, dato che vi avevano precedentemente aderito, sia pure in modo generico ... si trattava soltanto di attribuire i compiti a ciascuno dei componenti del gruppo " (vol. V fl. 352). Riferisce ancora più oltre il Vandelli : "Il rapimento del Gadolla venne deciso, da tutte le persone che ha precedentemente menzionate, una decina di giorni prima del 5 ottobre 1970" (id. fl.355) ; e più tardi, al dibattimento : "Quando fu presa la decisione di rapire il Gadolla, eravamo presenti tutti ed otto, e cioé tutto il gruppo ad eccezione del Sanguineti. Eravamo cioé presenti io, Battaglia, Fiorani, Rinaldi, De Sciscio-lo, Maino, Rossi e Piccardo Giuseppe. Soprattutto insisto nell'affermare che tutte le otto persone che ho indicato sopra avevano manifestato il loro pieno consenso alla esecuzione del crimine, e ciascuno a-

veva detto di essere pronto a contribuire al buon esito dell'operazione ..... Era stato stabilito che ad installare la tenda prima del ratto dovesse recarsi il Maino ; senonché questi, qualche giorno prima di recarsi sul posto, fu ricoverato in ospedale, perché nel corso di una colluttazione ebbe la peggio, rimanendo ferito" (in istruttoria aveva già dichiarato che "il Piccardo ebbe ad assumere, in via di esecuzione, il compito che il Maino non poté svolgere a causa del noto incidente. Infatti so che, al momento della effettuazione del rapimento, il Piccardo si trovava già in montagna per organizzarvi il campo, dopo avervi trasportato viveri e attrezzature varie. So altresì che il Piccardo rimase in montagna, insieme al Rossi, durante la prigionia del Gadolla").

Le riportate affermazioni del Vandelli fanno parte della ricostruzione, completa e minuziosa da lui resa, in ogni sede e senza mai smentirsi, dell'intera vicenda criminosa : ricostruzione che ha trovato conforto in ogni risultanza processuale, e che ha consentito di enucleare con chiarezza la figura e il ruolo rivestito da ogni singolo compartecipe. Non v'ha ragione pertanto per disattendere, o

per valutare in maniera diversa, le affermazioni stesse proprio nei confronti del Maino, verso il quale il Vandelli non poteva avere motivi di astio o di ritorsione : al contrario, costui ha mostrato anche eccessiva larghezza di comprensione quando, a commento del ricovero ospedaliero del Maino, a seguito di colluttazione, ha espresso l'opinione che "Maino l'abbia fatto apposta, per sottrarsi all'incarico che gli era stato affidato" (dib. I° grado, cit. fl. 160 retro), anticipando con ciò l'odierna tesi difensiva del coimputato.

Quest'ultimo infatti , che nei suoi primi interrogatori aveva negato di aver partecipato alla riunione nel corso della quale era stato deciso il rapimento del Gadolla, assumendo che si era soltanto parlato, genericamente, prima del suo ricovero in ospedale, di "fare un rapimento per incassare del denaro" (non senza precisare prealtro, assai sintomaticamente, i ruoli che a ciascuno erano già stati assegnati, compreso il suo, di "custodire la persona che sarebbe stata rapita" ; Vol. V fl.557), ha dichiarato testualmente all'odierno dibattimento : "Quando si progettò il rapimento del Gadolla, a me era stato assegnato il compito di recarmi sul monte Bue a

montare una tenda che mi dovevá essere procurata da altri ; si trattava però ancora di un progetto molto vago ; in seguito, quando capii che le cose si mettevano sul serio, io, siccome non me la sentivo di partecipare al sequestro con quei compiti che mi erano stati assegnati, e d'altra parte non avevo il coraggio di dirlo ai miei amici, provocai una rissa con un passante sconosciuto, e poiché costui era più forte e più grosso di me, riportai delle lesioni piuttosto gravi, per cui dovetti essere ricoverato in ospedale".

Non é qui il caso di accertare se la rissa sia stata in realtà provocata di proposito dal Maino, benché la presenza e la partecipazione ad essa anche del Dr Scisciolo (vol. V fol. 353, 472), al quale non sarebbe potuto sfuggire l'espediente del compagno, facciano piuttosto propendere per la negativa. Ciò che interesse rilevare é che il Maino, con le sue odierne dichiarazioni, ha sostanzialmente ammesso, cercando soltanto di mitigarne le tinte, ciò che gli é stato attribuito dal Vandelli, come più sopra riferito : di avere cioé aderito, in sede di gruppo, al piano criminoso , fin dalla sua prima progettazione, e di aver accettato l'incarico assegnatogli ai fini della sua realizzazione ; di essersi impegnato,

senza riserve, a portare a termine tale incarico, tanto da non potersene liberare, al momento di passare all'azione, se non precostituendosi ad arte un impedimento. Anche le date coincidono, in quanto il ricovero del Maino in ospedale (28 settembre) fu di poco posteriore all'epoca indicata dal Mandelli (una decina di giorni prima del 5 ottobre) come quella in cui venne definitivamente deciso di rapire Sergio Gadolla, con reciproco impegno da parte di tutti i componenti del gruppo di contribuire, secondo i rispettivi incarichi, al buon esito dell'operazione.

Evidenti sono le conseguenze giuridiche di quanto sopra, ai fini della rilevanza causale del comportamento del Maino rispetto all'evento verificatosi, indipendentemente dalle ragioni che possano averlo indotto o costretto a non eseguire - di fatto - l'incarico ricevuto. Poiché invero l'evento criminoso fu il prodotto di un determinato sistema di antecedenti, nel quale campeggia la totalità delle adesioni dei componenti del gruppo, e poiché fra tali adesioni v'ha anche quella del Maino, che si svolse nella medesima direzione, ed incise sul medesimo oggetto delle altre, non v'ha dubbio che anch'essa

contribuì alla formazione del sistema, nel quale si pone come parte o frazione. Per negare in tale situazione il requisito dell'efficacia causale alla condotta del Maino, bisognerebbe che il delitto si rivelasse come il prodotto di una risoluzione del tutto indipendente dalla sua adesione ; mentre non é decisivo, al riguardo, il fatto che sia mancata, in sede di attuazione, l'attività esecutiva da lui promessa prima della consumazione del reato.

Quest'ultimo principio, secondo cui non é il fatto posteriore, preceduto da promessa o accordo, che dà luogo al concorso criminoso, ma, al contrario, é la promessa o l'accordo anteriore alla consumazione del reato, anche se ad essi non segua il fatto posteriore, porta all'ulteriore conseguenza che il correo ausiliatore può andare esente da pena soltanto se, prima del fatto, abbia revocato la promessa o l'accordo, o abbia compiuto quanto era in suo potere per impedire la consumazione del reato : ciò che però non si é verificato nel caso di specie.

Sicché concludendo, una volta accertato il concorso a delinquere del Maino, estrinsecatosi nella adesione al piano criminoso e nell'impegno da lui

assuntosi di portare a termine il compito assegnatogli per la realizzazione del medesimo, a nulla rileva che - per cause dipendenti o meno dalla sua volontà - tale compito egli non abbia adempiuto, lasciandone l'esecuzione ad altri. Ciò che importa é che egli non manifestò in alcun modo, o addirittura nascose, simulandola col sopravvenuto impedimento, la propria, asserita volontà di desistere ; la quale quindi rimase inoperosa, lasciando inalterato il tramite tra la sua condotta antecedente e l'evento. A tale condotta antecedente va collegato l'incarico affidato al Maino, dopo la consumazione del reato, di recarsi a Livorno, insieme col Rinaldi e col Piccardo, a prelevarvi il prezzo del riscatto; di guisa che codesta attività non può ricevere una valutazione autonoma, come di "fatto posteriore", inteso a far realizzare i vantaggi di un reato da altri commesso, ma deve considerarsi estrinsecazione dell'originario comportamento criminoso tenuto dal Maino, e riconompreso in quel sistema di fattori causali dal quale derivò l'evento.

Palesemente superflua é a questo punto l'indagine sulla diversa attività esecutiva attribuita dall'accusa al Maino in pendenza del sequestro, e consi

stente nell'essersi egli recato, il 10 ottobre, a Monte Bue, a rilevarvi il Gadolla (lasciato libero in serata, in territorio di Rezzoaglio) e i suoi due custodi, Rossi e Piccardo. La circostanza, affermata dal Rinaldi e dal Vandelli, é sempre stata negata dal Maino, sul rilievo - tra l'altro - che egli non sarebbe stato in grado, per le sue condizioni fisiche (era stato dimesso il giorno 8 dall'ospedale, dove aveva subìto anche un intervento chirurgico allo zigomo destro), di guidare la macchina, e di affrontare un viaggio così faticoso ; e i suoi dinieghi hanno ricevuto l'avallo, fin dal dibattimento di primo grado, delle conformi dichiarazioni del De Scisciolo, il quale si é attribuita la paternità del viaggio in questione. Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, che hanno disatteso le dichiarazioni del De Scisciolo, considerate un gratuito tentativo di salvataggio del coimputato, per di più smentito dal fatto che egli sarebbe rimasto libero dal lavoro, quel giorno, soltanto alle ore 20, questa Corte é del parere che la prova a carico del Maino sia effettivamente inverta : anzitutto, per il non pieno affidamento che danno le affermazioni del Rinaldi e del Vandelli, non informati di

scienza propria (il Rinaldi avrebbe appreso la circostanza dai compagni, in prosieguo di tempo : verb. dib. I° grado fl 154 retro; il Vandelli l'avrebbe desunta dal fatto che, secondo quanto appreso dalla stessa istruttoria, il Maino sarebbe stato l'unico elemento disponibile per quell'incombente, in quel giorno : verb. dib. app. fl 122); in secondo luogo, per la innegabile precarietà delle condizioni personali di esso Maino, ancora in decorso post - operatorio (v. cartella clinica in vol. III fasc. V); infine, per la effettiva possibilità che il viaggio a Monte Bue sia stato compiuto non dal Maino ma dal De Scisciolo, per avere costui, in realtà, lasciato quel giorno il lavoro prima del normale orario, alla stregua di quanto dichiarato dai suoi colleghi Mastino, Guelfi e Biancardi (vol. III, fasc. VI, fl 12 segg.).

Peraltro, come più sopra accennato, la circostanza non avrebbe comunque un valore determinante, in quanto non fornirebbe la prova che di un'ulteriore manifestazione criminosa, in aggiunta a quelle già accertate a carico del Maino, e sufficienti da sole ad integrare il suo concorso nel sequestro di persona a scopo di estorsione.

Con la conferma sul punto della sentenza appellata, va aanche dichiarata la responsabilità del Maino in ordine alle connesse contravvenzioni di detenzione e porto abusivo di armi (n. 4 e 5 della rubrica) (dai primi giudici erroneamente ritenute improcedibili perché non comprese nel provvedimento di estradizione), essendo incontestato che in occasione del concordato sequestro alcuni dei correi erano armati (v. dep. Gadolla dib. 1° grado f.170).

Delle altre imputazioni elevate originariamente a carico del Maino, e dai primi giudici ritenute improcedibili, le uniche in ordine alle quali ritiene questa Corte raggiunta la prova della sua responsabilità sono quelle di associazione per delinquere (n. 1 della rubrica) e di truffa aggravata (n.56). Da tutte le altre imputazioni (da capo 15 a capo 18; da capo 19 a capo 26; da capo 39 a capo 41) il Maino dovrà essere assolto con formula piena.

Il tema dell'associazione per delinquere é già stato diffusamente trattato, da questa stessa Corte, nel separato giudizio riguardante i numerosi coimputati del Maino, alcuni dei quali in posizioni processuali identiche alla sua.

Osservava allora testualmente la Corte, dopo aver premesso che l'associazione per delinquere costituisce, secondo l'impostazione accusatoria, la matrice dei due maggiori episodi criminosi del processo, il sequestro Gadolla e la rapina - omicidio all'Istituto Case Popolari :

"Come é noto, si ha associazione per delinquere (art. 416 Cp.) quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Associarsi al predetto fine significa unirsi volontariamente e permanentemente per conseguire, con volontà e attività collettive, lo scopo comune. Occorre cioé che il vincolo tra gli associati non sia circoscritto ad uno o più reati determinati, nel qual caso si verterebbe nel concorso di persone in quel particolare reato, ma che sia esteso ad un programma indefinito di delitti, sì da costituire, per sè solo, motivo di turbamento per la compagine sociale; e questa é la ragione della inclusione del reato tra quelli contro l'ordine pubblico.

"Il reato si consuma nel momento in cui é creato il rapporto associativo, ed é irrilevante che non siasi ancora commesso neanche uno dei delitti progettati. La commissione di uno di essi può avere, pe-

raltro, efficacia ai fini della prova dell'associazione (Cass. pen. 5 maggio 1961 in Riv. pen. 1962, II, 742).

"Lo scopo, come accennato, deve esser quello di commettere più delitti, ma a nulla rileva, come é stato autorevolmente affermato, che il fine teleologico dell'associazione sia diverso, quando gli associati si propongano di commettere più delitti (scopo immediato) come mezzo per conseguire il fine ultimo. La legge infatti non esige che il fine iniziale dell'associazione sia stato quello di commettere più delitti , ma richiede soltanto il requisi- dell'unione al detto scopo, di guisa che questo può tanto caratterizzare il motivo che determinò in origine la costituzione dell'associazione, quanto rappresentare, per così dire, la degenerazione di una società inizialmente costituitasi per uno scopo diverso da quello di commettere delitti. Anche in quest'ultima ipotesi le persone, di cui si tratta, "si associano per commettere più delitti", mentre nulla importa che in origine si fossero associate con un diverso proposito, dato che hanno trasformato il fine della loro associazione, o, quanto meno, aggiunto uno scopo delittuoso a quello originario.

"Rimane fermo che ogni altro fatto d'associazione, per quanto pericoloso per l'ordine pubblico, e ancorché avvenga a fine giuridicamente illecito o immorale, ma non avente come scopo di commettere delitti, non costituisce il reato in esame, ma potrà concretare un diverso reato, se come tale é espressamente previsto dalla legge (es. associazioni sovversive : art. 270 Cp.; antinazionali : art. 271; internazionali : artt. 273, 274).

"Per il reato di associazione per delinquere é richiesto il dolo generico, consistente nella volontà e coscienza di partecipare all'associazione, e nella direzione delittuosa propostasi, indipendentemente dalla diversità dei motivi che possono qualificare l'azione dei singoli partecipanti.

"Alla luce dei brevi cenni più sopra esposti, non é difficile affrontare e risolvere il problema dell'associazione per delinquere nel presente processo. L'indagine é agevolata dalla componente politica incontrovertibilmente presente, sul piano soggettivo, sia nel sequestro Gadolla che nella rapina all'Istituto Case Popolari ; ossia dalla indiscussa riferibilità di entrambe le azioni delittuose al preesistente gruppo 22 ottobre, quale mezzo a fine

per il finanziamento del medesimo, in vista del perseguimento dei suoi scopi politici. La circostanza, esplicitamente riferita dagli stessi organizzatori delle due imprese criminose (Vandelli per la prima e Rossi per la seconda : per quest'ultimo v. vol. V fl 36 retro, 37), e confermata - direttamente o indirettamente - dalla generalità degli imputati che in esse si trovano coinvolti, costituisce il punto nodale della intera vicenda processuale. Da essa scaturiscono considerazioni di estrema importanza, ai fini dell'accertamento, nella specie, del reato di associazione per delinquere e dei suoi limiti, oggettivi e soggettivi.

"Si deve anzitutto escludere, o manca comunque la prova, che il gruppo 22 ottobre sia nato esso stesso come associazione per delinquere, non potendosi da alcuna risultanza processuale desumere che i suoi fondatori si proponessero lo scopo di commettere più delitti, neppure quale mezzo per il raggiungimento del loro fine politico. Non é questa la sede per indagare sulla natura specifica di tale fine : se cioé i promotori e i fondatori del gruppo intendessero limitarsi all'affermazione teorica dei loro obiettivi politici, ovvero avessero

anche un programma di violenza e mirassero a realizzazioni pratiche ; ma neppure in questo secondo caso - che sembra il più probabile - si rientrarebbe nello schema dell' associazione per delinquere, in quanto il fine di violento sovvertimento dell'ordine giuridico e sociale appartiene ad altra ipotesi di delitto (contro la personalità dello Stato e non contro l'ordine pubblico), previsto dall'art. 270 Cp. (associazione sovversiva). Né a diversa opinione potrebbe indurre il fatto che nel programma di violenza dell'associazione fossero compresi anche attentati terroristici od altri atti di danneggiamento o sabotaggio, in quanto si tratterebbe pur sempre di violenza sovvertitrice dell'ordinamento sociale, e come tale ricompresa, anche se integrante di per sé distinte figure delittuose, nella struttura propria dell'associazione sovversiva.

"E' certo invece - ed é questa la seconda considerazione imposta dalle risultanze processuali - che l'associazione per delinquere é nata dopo il gruppo 22 ottobre, sia pur nell'ambito e come filiazione di esso, quando i suoi componenti, o alcuni di suoi componenti, ispirandosi a ben note dottrine eversive ed anarchiche, hanno pensato di far

ricorso al delitto contro il patrimonio ("espropriazione") quale mezzo di autofinanziamento. L'assunzione, accanto all'originario programma di violenza politica, di questo successivo programma di delinquenza comune, ha determinato l'intrusione nel corpo sociale di un nuovo elemento criminogeno, pericoloso come tale non per la personalità dello Stato ma per l'ordine pubblico, che riceve appunto salvaguardia dall'art. 416 Cp. . Ben vero che la finalità ultima degli associati rimaneva quella di carattere politico, ma la disponibilità loro e della loro organizzazione per la perpetrazione di delitti contro il patrimonio, quando le esigenze del gruppo lo avessero richiesto, é sufficiente ad integrare quel programma immanente di vita criminosa nel quale si sostanzia la "societàs delinquentium". Questo rapporto di coessenzialità tra programma delinquenziale e programma politico del gruppo é facile cogliere nella unicità del filo conduttore tra l'episodio Gadolla e quello all'Istituto Case Popolari, entrambi tesi - come accennato - a procurare mezzi finanziari al gruppo, per le sue ricorrenti necessità : nel che si ha la riprova di quell'accordo a carattere generale e continuativo che differenzia l'associazione

per delinquere dal semplice concorso criminoso, e che non si esaurisce dopo la commissione di uno o più reati determinati, ma si protrae ininterrottamente nel tempo, in vista di una pluralità indeterminata di delitti (anche se occorreranno - volta a volta - delle intese particolari per stabilire i mezzi di esecuzione e considerare le condizioni obiettive e subiettive di attuazione di ciascuno di essi), ed é destinato a cessare con la cessazione della stessa associazione.

"Un'ultima e conclusiva considerazione riguarda il criterio che a giudizio di questa Corte, difforme sul punto da quello dei primi giudici, deve seguirsi per stabilire le singole responsabilità in ordine al contestato reato di associazione per delinquere : non il criterio della semplice appartenenza al gruppo, o della partecipazione, più o meno intensa, alla sua vita e alla sua attività politica (inteso il termine nel senso più ampio, e comprensivo anche degli atti di terrorismo), ma il criterio della consapevole ed attiva accettazione del programma di strumentalizzazione del delitto contro il patrimonio, quale mezzo di finanziamento per la realizzazione di quei fini : il che non esclude, peraltro, che l'appartenenza, o la adesione,

al gruppo possa utilmente concorrere, insieme con altri elementi, a fornire la prova della partecipazione alla effettiva associazione per delinquere. Ovviamente non sarà necessario, attesa l'autonomia del reato di associazione, che tutti gli associati abbiano concorso nei delitti commessi in attuazione del programma criminoso ; ma é indubbio che il maggior grado di certezza, in ordine alla serietà della loro risoluzione di associarsi a quello scopo, sarà dato proprio dalla loro partecipazione anche alla fase realizzatrice ".

Alla stregua di tali criteri la Corte esaminava le posizioni dei singoli imputati, confermando le pronunce di responsabilità dei primi giudici nei confronti di coloro che risultavano avere partecipato almeno ad uno dei due episodi nei quali si estrinsecò il programma delinquenziale dell'associazione; rilevando al riguardo come chiara appariva, dalle motivazioni stesse delle loro azioni, la loro consapevolezza di partecipare ad operazioni di finanziamento del gruppo politico cui appartenevano, secondo un piano prestabilito.

Orbene, la conclusione non può essere difforme nei confronti del Maino, che partecipò, come si é visto, all'episodio Gadolla, e la cui azione appare non

meno chiaramente diretta, anche sul piano soggettivo, all'attuazione del comune piano finanziario datosi dagli affiliati al 22 ottobre. E' sufficiente al riguardo ricordare che, come risulta dalle già riportate dichiarazioni del Vandelli, il Maino fu uno dei primi a dare impulso alla realizzazione concreta del criminoso programma di autofinanziamento vagheggiato dal gruppo, recandosi col Rinaldi, e poi col Piccardo, a Savona, per il reclutamento di colui che doveva divenire la mente organizzativa del programma stesso. Né deve trarre in inganno il pur ragionevole dubbio che il Maino, come d'altronde altre compagni di gruppo (Rinaldi, De Scisciolo, Piccardo Giuseppe), rimasti inattivi dopo l'episodio Gadolla, abbia destinato il provento del reato ad uso personale, anziché alle esigenze del movimento di cui faceva parte, in quanto ciò non esclude né l'appartenenza del reato stesso al programma criminoso dell'associazione, né il dolo personale dell'imputato, riferibile comunque al momento in cui egli entrò a far parte di quest'ultima ; o meglio al momento in cui,con altri, la costituì. Invero, come già nei confronti del Rossi e del Battaglia, così anche nei confronti del Maino va mantenuta ferma l'ipotesi contestata

di cui all'art. 416 I° comma Cp., per l'innegabile influenza che i fondatori del gruppo (tra i quali va appunto annoverato il Maino : vol. V fl.547) ebbero nella costituzione dell'associazione ad esso strumentale.

Quanto alla truffa, rubricata sub n. 56 del capo di imputazione, e consistente nell'avere falsamente denunciato come dipendenti da infortunio sul lavoro le lesioni riportate nel corso di una colluttazione con uno sconosciuto, sì da ottenere l'ingiusto profitto della somma di £. 250.931 , erogata dall'I.N.A.I.L. a titolo di risarcimento danni, l'imputato é pienamente confesso (v. verb. dib. appello), e tale confessione é suffragata sia dalla documentazione della pratica infortunistica, allegata agli atti (vol. III fasc. V), sia dalle già citate dichiarazioni del De Scisciolo, che fu presente e partecipò alla rissa con lo sconosciuto (riportandone pur egli delle lesioni), e del Vandelli, che ne venne a conoscenza nei giorni successivi. Di tutta evidenza é la contestata ipotesi aggravata di cui all'art. 640 Cpv. n. I° Cp., attesa la qualità di ente pubblico del soggetto passivo del reato.

Le imputazioni di cui ai nn. da 15 a 18 della rubrica, elevate collettivamente nei confronti di tutti i prevenuti riconosciuti come appartenenti al gruppo 22 ottobre, concernono, rispettivamente: la detenzione di un mitra M A B (arma da guerra), risultato acquistato dal De Scisciolo, e dallo stesso presuntivamente destinato all'organizzazione; la detenzione e il porto abusivo di armi comuni e la detenzione abusiva di materie esplodenti, trovate in possesso del Rossi e costituenti dotazione del gruppo. La Corte di primo grado - ferma l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti del De Scisciolo, del Maino e del Piccardo, come dalla nota ordinanza dell'8 novembre 1972 - ha assolto dal primo reato tutti gli altri imputati, sul rilievo che all'epoca (febbraio 1971) il De Scisciolo non avrebbe più fatto parte del gruppo 22 ottobre; e ha parimenti assolto dagli altri reati tutti gli imputati ad eccezione del Rossi, riconosciuto l'unico detentore e custode del materiale, nonché - quanto al porto abusivo di armi - del Viel e dell'Astara. Avverso tali pronunce il P.M. ha proposto appello, ma, in sede di discussione orale, si é limitato a chiedere l'affermazione della responsabilità del solo De Sci-

sciolo, quanto alla detenzione di arma da guerra, e di una parte soltanto degli imputati in primo grado assolti, quanto alla detenzione abusiva di armi comuni ; chiedendo invece nel resto la conferma della sentenza impugnata, e l'estensione delle pronunce di assoluzione al De Scisciolo (per i capi 16,17,18) e al Piccardo Giuseppe. Analogamente ha chiesto in questa sede l'assoluzione piena del Maino da tutte quattro le imputazioni in esame.

Osserva la Corte che tale richiesta merita pieno accoglimento. Quanto alla detenzione del mitra, manca completamente la prova che il De Scisciolo , pur continuando a far parte dell'organizzazione, come da questa Corte ritenuto, ne abbia fatto consegna alla stessa : non potendosi un convincimento di responsabilità fondare su mere presunzioni. Quanto alla detenzione abusiva di armi comuni, concretandosi il reato nella omessa denuncia delle medesime da parte di chi personalmente le detiene, il relativo obbligo, e la conseguente responsabilità per la sua inosservanza, non poteva incombere nella specie che al Rossi, che materialmente le custodiva, come é incontestato in linea di fatto. Quanto al porto abusivo, poiché il reato consiste nell'uscire armati

dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, o nel trovarsi comunque armati fuori di questi luoghi senza la prescritta licenza, non pare che la imputazione possa estendersi a coloro che - come il Maino - non siano raggiunti da una prova del genere, anche se appartenevano al gruppo nella cui generica dotazione le armi si trovavano. Quanto infine alla detenzione di materie esplodenti, destinate ad attentati terroristici, nessuna risultanza consente di estendere la responsabilità a persone diverse da coloro che tali attentati posero effettivamente in atto, e cioé - oltre al Rossi - il Battaglia, il Viel, il Castello e l'Astara, come in separata sede accertato.

Le imputazioni da n. 19 a n. 26 della rubrica (art. 434 Cp., in connessione con i reati di cui agli artt. 2, 4, 6 della legge speciale 2 ottobre 1967 n. 895, in materia di detenzione, trasporto e scoppio di materie esplodenti) concernono due dei cinque episodi di terrorismo complessivamente contestati; e cioé quelli della primavera 1970 ad una sezione del P.S.U. e al Consolato degli U.S.A., addebitati a Rossi, Viel, Battaglia, Fiorani, Rinaldi, De Sciosciolo, Maino e Piccardo Giuseppe. Da detta imputa-

zioni sono stati dai primi giudici mandati assolti, per non aver commesso il fatto, il Rossi, il Viel, il Battaglia, il Fiorani e il Rinaldi, e la relativa pronuncia non é stata gravata di appello dal P. M.; mentre nei confronti di De Scisciolo, Maino e Piccardo non é stata emessa alcuna pronuncia, a seguito della dichiarazione d'improcedibilità contenuta nella precedente ordinanza dell'8 novembre 1972.

Questa Corte, decidendo inappellabilmente nel merito, ex art. 522 u.p. Cpp., ha già esteso, nel separato giudizio di appello, la decisione dei primi giudici al De Scisciolo e al Piccardo, sul rilievo che la posizione di costoro si presentava identica a quella dei coimputati, traendo per tutti origine - l'incriminazione - da atti dichiarati nulli.

Ragionamento identico e identica assoluzione piena s'impone ora - attesa l'identità della situazione in linea di fatto - nei confronti del Maino, conformemente alla richiesta dello stesso P.M.

Per quanto riguarda infine le imputazioni da n. 39 a n. 41, afferenti agli addebiti di interferenze televisive, solo due dei quindici originari imputati sono stati dai primi giudici dichiarati colpevoli : il Rossi e il Battaglia; mentre tutti gli

altri sono stati assolti , ad eccezione del De Scisciolo, del Maino e del Piccardo, nei cui confronti é stata omessa - per le note ragioni - qualsiasi pronuncia di merito. Dopo avere proposto appello, il P.M. non ha insistito, in sede di discussione, sul proprio gravame, chiedendo l'integrale conferma della decisione impugnata, e l'assoluzione inoltre, per non aver commesso il fatto , del De Scisciolo e del Piccardo : richiesta estesa , in questo giudizio separato, anche al Maino.

La considerazione che ha indotto la Corte di primo grado, e lo stesso P.M. d'udienza in questo grado d'appello, a discostarsi dalla originaria impostazione accusatoria, consiste nella ritenuta inidoneità - a configurare responsabilità individuali - ~~della semplice~~ della semplice riferibilità dei fatti al gruppo 22 ottobre, non accompagnata dalla prova di una concreta attività concorsuale svolta, insieme col Rossi e col Battaglia, dagli altri membri dell'organizzazione. L'argomento, per la sua inecepibile aderenza al principio della personalità della responsabilità penale, é stato condiviso a suo tempo da questa Corte nei confronti degli imputati assolti in primo grado, nonché del De Scisciolo e del Pic-

cardo ; e deve esserlo oggi nei confronti del Maino, con la assoluzione di costui dalle imputazioni in esame per non aver commesso il fatto.

Sia il Sanguineti che il Maino hanno proposto appello - tra l'altro - anche per ottenere una riduzione delle pene e la concessione delle attenuanti generiche, che sono state loro negate dai primi giudici ; e il Maino inoltre il riconoscimento del vizio parziale di mente, sulla base della perizia psichiatrica eseguita nei suoi confronti in Belgio. Su quest'ultimo punto, peraltro, lo stesso Maino ha formalmente e personalmente dichiarato, all'odierno dibattimento, di rinunziare al relativo motivo di gravame ; talché non rimane alla Corte che dare atto della rinunzia medesima.

Per quanto riguarda la concessione di attenuanti generiche, ritiene questa Corte di dover dissentire - anche nei confronti del Sanguineti e del Maino, come già nei confronti degli altri appellanti (eccezion fatta per il Rossi) - dalla decisione dei primi giudici, e di applicare l'invocato beneficio, sulla considerazione dei motivi che ispirano le gesta criminose di cui é processo: gesta indubbiamente gradi, dal punto di vista oggettivo, ma fornite pur

sempre dell'invincibile alibi della ideologia.

Non che l'ideale rivoluzionario propugnato dal gruppo 22 ottobre vada legittimato : la rivoluzione, in quanto rottura dell'ordine giuridico, va sempre condannata, e non si giustifica positivamente che con il fatto del suo successo. Ma é incontrovertibile che chi, per il raggiungimento di tale ideale, commette reati, anche comuni, non può essere trattato alla stregua di un volgare criminale, perché agisce per scopi da lui ritenuti di miglioramento collettivo, e quindi superiori e diversi dal vantaggio egoistico e personale. Anche se falsi ed aberranti, tali ideali e tali scopi legittimano ai suoi occhi la sua azione criminosa, che diventa - paradossalmente - opera di giustizia, ed insieme fonte di pericolosa voluttà. Travolto dalla sua passione, egli agisce in uno stato di esaltazione che si avvicina alla tara mentale, se non a livello di malattia mentale evolutiva, certamente a livello di condizionamento criminogenetico di massa : o meglio - nella specie - di gruppo.

Questa particolare posizione soggettiva, sintomatica spesso della limitata attitudine criminosa di chi delinque, in quanto stimolata da motivi estranei alla sua costituzione, é certamente tale, secondo la migliore tradizione giuridica, da giustificare una diminuzione della pena : almeno in linea di massima

(nel separato giudizio contro gli altri imputati si sono esposte le ragioni per le quali non si é ritenuto meritevole del beneficio il Rossi, nonostante il comune movente ideologico), e sempre che, ovviamente, il motivo politico non sia stato che un mero pretesto per mascherare il motivo personale . Nella specie non sembra che ciò sia ravvisabile, anche se, in relazione allo specifico episodio del sequestro Gadolla, la spinta criminosa iniziale venne in parte sopraffatta - ma solo a delitto avvenuto - dal tornaconto personale : in nessun caso, nella peggiore delle ipotesi, il movente egoistico ha funzionato autonomamente, ma sempre in concomitanza e in relazione all'attività guerrigliera del gruppo rivoluzionario.

Ritiene pertanto la Corte di estendere la concessione di attenuanti generiche - limitata dai primi giudici al Malagoli e all'Astara - al Sanguineti e al Maino : così come é già stato fatto per i coimputati Battaglia, Fiorani, Viel, Rinaldi, Castello, De Scisciolo e Piccardo Giuseppe. Il criterio di applicazione, nei casi consentiti di cui all'art. 69 Cp., sarà quello della prevalenza su tutte le aggravanti contestate : non solo nei

confronti dell'incensurato Sanguineti, ma anche nei confronti del pregiudicato Maino, innegabilmente affetto da tare psichiche, evidenziate sia dall'esame obiettivo del perito psichiatra (vol. VIII fasc.14), sia dalla copiosa documentazione anamnestica allegata agli atti atti (id.); in particolare dai ripetuti tentativi di suicidio da lui posti in essere, l'ultimo dei quali proprio in pendenza del dibattimento di appello davanti a questa Corte, che rese necessario il noto provvedimento di "stralcio" (v. dib. app. c/ Rossi ed altri, fl.38 a 48). Allo stesso Maino il beneficio va applicato anche in relazione ai reati accertati per la prima volta in questa sede.

Al Sanguineti va estesa - ex art. 203 Cp.p. - l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 Cp. in relazione al reato di furto (n. 14 della rubrica), già applicata ai coimputati e coappellanti, in accoglimento di specifico motivo dedotto dal Battaglia e dal Viel.

Le pene basi per i singoli reati sono già state fissate dai primi giudici nei minimi edittali; su di esse ritiene questa Corte - valutate le circostanze tutte di cui all'art. 133 Cp. - di apportare il

massimo della riduzione per effetto delle attenuanti testé esaminate, sia in caso di loro prevalenza su concorrenti aggravanti, sia in caso di loro applicazione autonoma e separata. Gli stessi criteri ritiene di adottare nei confronti del Maino, in relazione ai reati accertati per la prima volta in questa sede.

Le rispettive pene vengono pertanto a ridursi e a determinarsi come segue :

Sanguineti : per la rapina aggravata, da anni cinque di reclusione e lire 400.000 di multa, ad anni due di reclusione e lire 140.000 di multa;
per l'omicidio, da anni venti di reclusione ad anni tredici e mesi quattro di reclusione;
per il furto aggravato, da anni tre di reclusione e lire 90.000 di multa, ad anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 40.000 di multa.

Con conseguente riduzione della pena complessiva (considerata l'esclusione del reato di associazione per delinquere) da anni 31 e mesi tre di reclusione e lire 490.000 di multa ad anni 16 e mesi otto di reclusione e lire 180.000 di multa.

Maino : per l'associazione per delinquere, per la truffa, per la detenzione e il porto abusivo di armi, rispettivamente : anni due e mesi otto di re-

clusione (pena base ex art. 416 p.p. Cp. anni tre di reclusione, meno un terzo per le attenuanti generiche, più un terzo per la contestata recidiva generica reiterata); anni uno di reclusione e lire 120.000 di multa (pena base ex art. 640 I° cpv. Cp. anni uno di reclusione e lire 120.000 di multa, meno un terzo per le attenuanti generiche, più la metà per la contestata recidiva specifica reiterata); giorni 26 di arresto (pena base giorni 30, meno un terzo per le attenuanti generiche, più un terzo per la contestata recidiva generica reiterata); altri giorni 26 di arresto (stesso computo di cui sopra);

per il sequestro di persona a scopo di estorsione, da anni 21 di reclusione e lire 900.000 di multa, ad anni 12 di reclusione e lire 400.000 di multa (pena base anni 12 e lire 400.000, meno un terzo per le attenuanti generiche, più la metà per la contestata recidiva specifica reiterata).

Così complessivamente anni quindici e mesi otto di reclusione, lire 520.000 di multa, mesi uno e giorni 22 di arresto.

In accoglimento di specifico motivo di gravame del P.M. va elevata a tre anni, ex art. 230 n. 1 Cp.

la durata minima della libertà vigilata disposta (per un tempo non inferiore ad un anno) dai primi giudici nei confronti sia del Sanguineti che del Maino, entrambi condannati alla pena della reclusione per non meno di dieci anni.

L'appellata sentenza va nel resto confermata, con la condanna : del Sanguineti al rimborso - in solido con Rossi Mario, Battaglia Giuseppe, Fiorani Rinaldo, Malagoli Silvio, Viel Augusto ed Astara Gianfranco, già precedentemente condannati - delle spese di rappresentanza e patrocinio in questo grado del giudizio in favore delle parti civili Caschili Angela in Floris e Floris Franco : spese che si liquidano in complessive lire 120.000 in favore di Caschili Angela, e in complessive lire 200.000 in favore di Floris Franco; del Maino al rimborso - in solido con Rossi Mario, Battaglia Giuseppe, Fiorani Rinaldo, Vandelli Diego, Rinaldi Renato, De Scisciolo Aldo e Piccardo Giuseppe, già precedentemente condannati - delle spese di rappresentanza e patrocinio in questo grado del giudizio in favore della parte civile Gadolla Sergio : spese che si liquidano in complessive lire 200.000. -

P. Q. M.

Visti gli artt. 62 n. 4, 62 bis, 69, 133, 230 n.1, 416, 417, 640 Cpv. n.1, 697, 699 Cp. e art. 7 Legge 2 ottobre 1967 n. 895; 152 p.p., 479, 489, 522 ult. cpv., 523, 519, 661, 662 C.p.p.; art. 9 cpv. Convenzione di estradizione tra l'Italia e la Francia 12 maggio 1870, resa esecutiva con R.D. 30 giugno 1870 n. 5726;

In parziale riforma della sentenza pronunciata il 18 aprile 1973 dalla Corte di Assise di Genova, nonché della ordinanza dibattimentale pronunciata dalla stessa Corte in data 8 novembre 1972 :

Ritenuto concorrere, in favore dell'appellante Sanguineti Adolfo, relativamente ai reati di rapina aggravata (capo 7 della rubrica), di omicidio volontario aggravato (capo 8) e di furto aggravato (capo 14), circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti contestate per il delitto di rapina, nonché - relativamente all'indicato delitto di furto aggravato - l'ulteriore aggravante preveduta dall'art. 62 n. 4 Cp., riduce le pene inflitte dai primi giudici al predetto Sanguineti :

ad anni due di reclusione e lire 140.000 di multa per il delitto di rapina;

ad anni tredici e mesi quattro di reclusione per il delitto di omicidio volontario;

ad anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 40.000 di multa per il delitto di furto aggravato.

Dichiara non doversi procedere contro lo stesso Sanguineti, in ordine ai reati di associazione per delinquere (capo I), ricettazione (capo 6), detenzione e porto abusivi di armi (capi 10 e 11), detenzione di arma da guerra (capo 15), detenzione e porto abusivi di armi comuni (capi 16 e 17), e detenzione abusiva di esplosivi (capo 18), perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancata concessione, da parte del Governo Francese, della estradizione dello stesso Sanguineti per i reati predetti.

Dato atto della rinunzia, da parte dell'appellante Maino Cesare, al motivo d'impugnazione deducente la sussistenza del vizio parziale di mente, dichiara il predetto Maino colpevole anche dei reati di associazione per delinquere (capo 1), di truffa aggravata (capo 56), di detenzione e porto abusivo di armi (capi 4 e 5), allo stesso contestati, e, ritenuto concorrere in suo favore circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condanna :

alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di associazione per delinquere;

alla pena di anni *uno* di reclusione e lire 120.000 di multa per il reato di truffa aggravata;

alla pena di giorni 26 di arresto per il reato di detenzione abusiva di armi;

alla pena di giorni 26 di arresto per il reato di porto abusivo di armi;

e riduce la pena inflittagli dai primi giudici per il reato di sequestro di persona ad anni dodici di reclusione e lire 400.000 di multa.

Assolve il Maino dalle imputazioni di detenzione di arma da guerra (capo 15), detenzione e porto abusivi di armi comuni (capi 16 e 17), detenzione di esplosivi (capo 18),e dalle altre imputazioni di cui ai capi da 19 a 26 della rubrica, di interruzione di pubblico serivizio (capo 39), di interferenze radioelettriche (capo 40), e di detenzione di apparecchi radio rice-trasmittenti (capo 41),per non aver commesso i fatti.

Determina in anni tre la durata minima della misura di sicurezza della libertà vigilata alla quale,con la impugnata sentenza,sono stati sottoposti il Sanguineti e il Maino predetti.

Conferma nel resto la sentenza appellata, determinando le pene complessive da espiarsi dai condannati in an-

ni sedici e mesi otto di reclusione e lire 180.000 di multa per il Sanguineti Adolfo;

in anni quindici e mesi otto di reclusione e lire 520.000 di multa, e mesi uno e giorni 22 di arresto per il Maino Cesare.

Condanna il Sanguineti a rimborsare, in solido con Rossi Mario, Battaglia Giuseppe, Fiorani Rinaldo, Malagoli Silvio, Viel Augusto ed Astara Gianfranco, già precedentemente dondannati, alle parti civili Caschili Angela in Floris e Floris Franco, le spese di rappresentanza e patrocinio in questo grado del giudizio, liquidate in complessive lire 120.000 in favore di Caschili Angela, ed in complessive lire 200.000 in favore di Floris Franco.

Condanna il Maino e rimborsare, in solido con Rossi Mario, Battaglia Giuseppe, Fiorani Rinaldo, Vandelli Diego, Rinaldi Renato, De Scisciolo Aldo e Piccardo Giuseppe, già in precedenza condannati, alla parte civile Gadolla Sergio, le spese di rappresentanza e patrocinio relative al presente grado del giudizio, liquidate in complessive lire 200.000.

Genova, 28 marzo 1974 -

Il Presidente
(dott.A. Zaccaria)

Il Consigliere estensore
(dott. R. Scala)

SENTENZA 25/6/1974

CORTE ASSISE GENOVA CONTRO

AZZI Nico + 3

SENTENZA 27/10/77

CORTE ASSISE DI APPELLO GENOVA CONTRO

AZZI Nico + 3

14/74 Reg. Gen. appello imputato

mod. 125

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.25/74 Reg. Sent.

La Corte d'Assise di Genova

mposta dei Signori:

1. Vito NAPOLETANO — *Presidente*
2. Marte FERRI — *Consigliere*
3. Flora OCCHIUTO
4. Raffaello NALDI
5. Gerolamo BARLOCCO
6. Palmiero MACHETTI
7. Virginia PIERANI
8. Giovanna DROMI

Giudici Popolari

SENTENZA

in data 25/6/974

a pronunciato la seguente

SENTENZA

ella causa del P. M. istruita con rito formale

depositata il 15/7/74

Il Cancelliere

contro

1) AZZI NICO GIANNI di Gino e di Codicchi Agostina, nato a Serravalle Po (Mantova) il 31/7/1951, res. in Milano, Via F.lli Ruffini n.1. Det. CC.GG. Genova dal 7.4.73 presente
2) MARZORATI MAURO di Livio e di Ronchi Franca, nato a Milano il 17.4.1954, ivi res., Via Cannero n.14 Det. nelle CC.GG. di Genova dal 16.4.73. presente
3) DE MIN FRANCESCO fu Guido e di Ronchetti Antonietta, nato a Milano il 31.3.951, ivi res., via A. Monti n.33. Detenuto nelle CC.GG. di Genova dal 19.4.73 presente
4) ROGNONI GIANCARLO ROSOLINO, nato a Milano il 27/8/945, ivi res., Via Brusuglio n.47. Latitante.

continua

I M P U T A T I

Tutti:

A) del reato di cui all'art. 285 C.P. perchè, quali dirigenti ed attivisti del circolo di estrema destra "la Fenice", allo scopo di attentare lla sicurezza dello Stato, preparavano un congegno esplosivo a tempo mediante Kg. 1 di tritolo, due detonatori, una pila ed un orologio; si apprestavano a collocare tale congegno nel cestino metallico dei rifiuti posto nella ritirata di un vagone ferroviario del treno direttissimo Torino-Roma gremito di persone, programmando la deflagrazione a distanza di cinque ore circa; l'azione veniva interrotta dalla circostanza che Azzi , accovacciato nella predetta ritirata, avendo appoggiato il tritolo presso il suo piede sinistro, mentre ultimava il collegamento dei fili elettrici alla pila e metteva a punto l'orologio, provocava accidentalmente lo scoppio di uno dei detonatori: mediante la condotta descritta commettevano fatti diretti a cagionare un disastro ferroviario e, al fine di uccidere, tali da porre in pericolo la pubblica incolumità; a seguito dello scoppio del detonatore Azzi riportava lesioni personali guarite oltre il 40° giorno. In Genova il 7/4/973.

B) del reato di cui all'art.2 legge 2/10/67 n.895 e 61 n.2 C.P. per aver illegalmente detenuto Kg.1 di tritolo e n.2 detonatori, al fine di commettere il reato sub A). In Milano fino al 7/4/73

C) del reato di cui all'art.4 comma 1 e II legge 2/10/67 n.895 e 61 n.2 C.P. per aver illegalmente portato in luogo pubblico ed in posto gremito di persone gli esplosivi come precisato sub A)B), al fine di commettere il reato sub A). In Milano e Genova il 7.4.73

Il 1° inoltre:

D) del reato di cui all'art.1 legge 2/10/67 n.895 per aver ceduto a De Min Francesco un candelotto di tritolo lungo cm.20 e del diametro di cm.3 circa.In Milano nel marzo 1973.

IL 3° inoltre:

E) del reato di cui all'art.2 legge 2/10/67 n.895 per avere illegalmente detenuto, custodendonnel suo armadietto di lavoro presso lo stabilimento "Color-Offset-Roto", il candelotto di tritolo precisato sub D). In Pero fino all'8/4/73. Con l'aggravante per Rognoni Giancarlo di cui all'art.112 n.2 C.P. per avere egli promosso, organizzato la cooperazione nei reati sub A-B-C e diretto l'attività dei correi. Con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P. per i reati sub B-C.

F A T T O

Verso le ore 11,30 del 7 aprile 1973 si verificava una esplosione all'interno di un gabinetto di decenza della 5^ carrozza del treno DD 603 Torino - Roma, quando il convoglio era appena ripartito dalla stazione di Genova Brignole diretto verso Nervi.

Dal locale usciva, poco dopo, un giovane manifestamente sanguinante, che si portava nella vicina carrozza ristorante e chiedeva dell'acqua asserendo di essersi infortunato mentre cercava di salire sul treno in corsa; lo stesso, invitato dal personale a scendere alla prima fermata (Nervi) per andare a medicarsi, rifiutava affermando di doversi recare a S.Margherita Ligure a trovare la madre, ma approfittava della medesima fermata per portarsi nella carrozza bagagliaio dove proseguiva il viaggio.

A Santa Margherita Ligure il predetto veniva identificato per Azzi Nico e ricoverato, in stato di arresto come sospetto autore dell'esplosione, nel locale ospedale presentando numerose ferite alla mano destra, all'avambraccio sinistro ed alla parte superiore interna delle gambe.

Frattanto la carrozza sulla quale l'esplosione si era verificata, sganciata dal convoglio, veniva sottoposta ad una minuziosa ispezione; all'interno della toilette interessata dal fatto, recante copiose tracce di sangue, venivano rinvenuti spezzoni di filo di rame, ricoperto di plastica, un rottame di alluminio "sfrangiato", un frammento di fascetta per filo elettrico, frammenti di tritolo (2 grammi) un pannello di ottone per regolazione di lancette di orologio, frammenti di nastro adesivo e di stoffa scura.

Veniva ispezionata inoltre la strada ferrata Genova-Roma con il rinvenimento, nel tratto tra il Km. 3,850 ed il Km. 4,500 (dopo la stazione di Ge-Brignole), di frammenti di due "saponette" scheggiate di tritolo, per un peso complessivo di Kg. 0,900, di una pila elettrica piatta da volt 4,5, di un orologio a sveglia "Blessing", (mancante del pannello di blocco della soneria, del pannello a incastro per la regolazione delle lancette, e di una lancetta) con un filo di rame legato al manico, un piccolo perno

in metallo, penetrante nel vetro di protezione all'altezza della 5^ ora e fissato nel quadrante con nastro adesivo.

Al Km. 4,500 veniva altresì rinvenuta una borsa di plastica nera, sporca di sangue, contenente un rotolo di nastro adesivo simile a quello usato sulla sveglia, un fazzoletto, pezzi di spago e foglietti di carta bianca.

Un secondo sopraluogo (eseguito il 13 aprile su segnalazione di uno sconosciuto) portava successivamente al rinvenimento sulla medesima strada ferrata, in corrispondenza della parte terminale, a levante, del marciapiede n. 4 della stazione di Ge-Brignole (binario n. 9), di un detonatore, pieno di esplosivo e collegato con micro-lampada allacciata con fili elettrici, e di pezzi di nastro adesivo.

Nel corso delle prime indagini veniva interessata la Questura di Milano (luogo di residenza dell'arrestato) la quale riferiva che l'Azzi era redattore della pubblicazione "La Fenice" (facente capo al movimento di estrema destra "ordine nuovo") il cui responsabile era Giancarlo Rognoni; questi, interpellato, aveva dichiarato di conoscere l'Azzi e di averlo incontrato la sera precedente pur non essendo solito avere rapporti frequenti con lui, e di aver saputo dell'incidente solo dal giornale radio delle ore 20.

L'Azzi, subito dopo il ricovero ribadiva di essere caduto mentre cercava di salire sul treno in corsa, ma due giorni dopo (9 aprile) narrava spontaneamente al Procuratore della Repubblica di essersi ferito per la improvvisa esplosione di uno dei due detonatori destinati a comporre, con una pila elettrica, una sveglia e due pani di tritolo, un ordigno che al momento dell'esplosione stava accingendosi a collocare nel cestino dei rifiuti posto sotto il lavabo della toilette; aggiungeva che aveva preso da solo tale iniziativa in quanto voleva creare uno stato di allarme e di pericolo per le sue particolari idee politiche, vagheggiando un regime militare; precisava che l'ordigno era regolato per l'esplosione 5 ore dopo l'attivazione, ma che il detonatore era esploso prima dell'innesco del tritolo in quanto il materiale, per un sobbalzo della carrozza, gli era sfuggito di mano ed egli istintivamente, trovandosi

accosciato, aveva stretto le ginocchia determinando in qualche modo il contatto elettrico.

In data 16 aprile l'arrestato mutava versione e dichiarava:
- che l'idea dell'attentato era nata tra alcuni elementi del gruppo politico "La Fenice" di Milano, ma il piano era stato organizzato da lui e da certo Marzorati Mauro, che lo aveva poi accompagnato nella missione;
- che l'attentato non era destinato a causare vittime in quanto dopo la installazione dell'ordigno e durante il viaggio di ritorno, Marzorati, a Genova, avrebbe telefonato al giornale "Il Secolo XIX".

Colpito a sua volta da ordine di cattura, Marzorati Mauro, in data 17 aprile, ammetteva di avere preparato, assieme all'Azzi, l'attentato a scopo dimostrativo per far capire all'estrema sinistra che anche la destra sapeva controbbattere con violenza; precisava che dopo la esplosione del detonatore, avvenuta mentre egli si trovava davanti alla porta del gabinetto in funzione di copertura, si era separato dall'amico ed era rientrato in treno a Milano ove era giunto verso le ore 15; aggiungeva che il piano dell'attentato prevedeva, dopo il collocamento dell'ordigno, due telefonate al Secolo XIX, per informare del fatto; una da Genova, durante il loro ritorno, l'altra da Milano, dopo il rientro, a cura di Azzi.

Il 18 aprile Azzi narrava al Procuratore della Repubblica che un amico, fornito di auto Fiat 128 bianca, aveva accompagnato entrambi alla stazione di Pavia da dove era avvenuta la partenza in treno per Genova; che il materiale era portato dal Marzorati al quale era stato affidato in precedenza.

Il 19 aprile Marzorati dichiarava:
- che un giorno del mese di marzo aveva dato una risposta affermativa ad una richiesta di Azzi e di Giancarlo Rognoni i quali lo avevano interpellato sulla sua generica disponibilità a partecipare ad una azione dimostrativa su un treno, diretta a dare una risposta alla estrema sinistra;
- che una settimana prima del fatto era stato convocato di sera in casa del Rognoni trovandolo intento, assieme ad Azzi e ad un amico di questi, certo Fra[illegible], ad approntare un ordigno con una sveglia,

una pila e due detonatori in previsione dell'attentato fissato per il 7 aprile.

- che nella stessa occasione il Rognoni, consultando un orario ferroviario, aveva studiato i dettagli del piano il quale prevedeva, la collocazione dell'ordigno nei pressi di Genova in una ritirata del treno Torino-Roma; la partenza sua e di Azzi, incaricati dell'esecuzione, dalla stazione di Pavia, dove lo stesso Rognoni li avrebbe accompagnati mentre Franz li avrebbe rilevati al ritorno; la effettuazione di due telefonate al Secolo XIX con la prima delle quali si sarebbe dato un preavviso generico, dicendo che su un treno vi era una bomba regolata per lo scoppio dopo 5 ore e che sarebbe seguita altra comunicazione, 20 minuti prima del decorso di tale termine, con indicazioni precise.

Aggiungeva il Marzorati che in effetti la sera del giorno 6 aprile Azzi gli aveva affidato un sacchetto col materiale tenendo con se soltanto i detonatori e che alle ore 7 del giorno dopo si erano incontrati col Rognoni il quale li aveva accompagnati a Pavia allontanandosi poco prima della partenza del treno.

- Il medesimo giorno, 19 aprile, venivano emessi ordini di cattura contro il Rognoni e contro De Min Francesco detto Franz.

- Il primo sfuggiva all'arresto rendendosi latitante. Il secondo negava la sua partecipazione all'attentato ammettendo soltanto di essere andato nel pomeriggio del 7 aprile a prendere con la sua auto a Pavia il Marzorati, su invito telefonico di un giovane presentatosi come amico di Azzi. Tale assunto veniva ribadito anche in successivi interrogatori.

- Il 26 aprile Marzorati confermava le dichiarazioni già rese precisando che l'attentato doveva apparire come proveniente da sinistra.

- Il 28 aprile anche Azzi faceva una dettagliata esposizione dei fatti dichiarando:

- che era stato Rognoni Giancarlo a comunicargli l'idea dell'attentato discutendone poi con lui e con il Marzorati una prima volta in casa sua il 15 marzo;

- che per mettere a punto il piano si era svolta un'altra riunione in casa del predetto, verso la fine di marzo, con la partecipazione

anche del Marzorati e del De Min;

- che in tale occasione Rognoni aveva approntato il "timer" secondo i suoi criteri utilizzando materiale proprio (tritolo e detonatori) o fornito dagli altri partecipanti, tra cui una piccola sveglia acquistata per questo scopo a Genova nei magazzini Coin da lui, De Min e Rognoni, con un esborso (lire 3.000) ripartito in parti uguali, in occasione di una gita effettuata per il "ponte" di S. Giuseppe;
- che il Rognoni, studiando ogni particolare, aveva preparato lo ordigno in modo che la esplosione non avvenisse prima di cinque ore dal momento della attivazione ed aveva previsto, prima del decorso di tale periodo di tempo, una telefonata a cura di Marzorati da Genova al giornale "Il Secolo XIX" col generico preavviso dell'attentato ed una seconda telefonata da Milano, dopo il ritorno, a cura di Marzorati, De Min o di qualche altro, con indicazioni precise dell'ubicazione dell'ordigno;
- che egli ed Azzi erano stati incaricati della esecuzione mentre Rognoni si era assunto il compito di accompagnarli a Pavia a prendere il treno per Genova e De Min quello di andarli a prendere nel medesimo luogo per riportarli a Milano con la sua auto nel pomeriggio.

In ordine alle cause dell'esplosione del detonatore l'interrogato dapprima ripeteva di non essere in grado di fornire spiegazioni, in seguito affermava di avere avuto l'improvviso sospetto che la lancetta rimasta sul quadrante della sveglia (il cui spostamento sino al perno di fissaggio nella parte inferiore del quadrante avrebbe determinato la chiusura del circuito) non fosse quella delle ore, ma quella dei minuti e che pertanto il tempo dello scoppio non fosse di 5 ore bensì di soli 25 minuti, per cui, preso da sgomento aveva cercato di strappare i fili di collegamento determinando, peraltro, accidentalmente il contatto e la esplosione mentre i detonatori si trovavano tra le sue gambe.

In data 3 maggio anche De Min, di fronte alla prospettiva di un confronto con i correi, rendeva ampia confessione dichiarando:

- che egli non apparteneva all'ambiente de "La Fenice" ma era solo un buon amico di Azzi il quale, un giorno dei primi di marzo, gli aveva detto che occorreva fare una azione dimostrativa, "un botto", per risvegliare e richiamare l'attenzione pubblica;
- che durante una gita fatta a Genova per il "ponte" di S.Giuseppe egli, Azzi e Rognoni, pagando quote eguali, avevano acquistato presso i locali magazzini Coin una piccola sveglia col preciso proposito di utilizzarla per la confezione di un ordigno esplosivo a tempo;
- che, verso la fine di marzo, si era trovato con Marzorati ed Azzi in casa del Rognoni il quale aveva preparato il "timer", anche con la sua collaborazione, asportando dalla sveglia la lancetta dei minuti ed inserendo nel quadrante, attraverso un foro praticato nella protezione di plastica, un perno metallico fissato con nastro isolant.
- che il medesimo Rognoni, consultando l'orario ferroviario, aveva precisato ogni dettaglio del piano assumendosi personalmente l'incarico di accompagnare in auto Azzi e Marzorati a Pavia a prendere il treno per Genova ed affidando a lui il compito di recarsi a Pavia nel pomeriggio per prelevare i predetti di ritorno e riaccompagnarli a Milano.
- che dopo la collocazione dell'ordigno, preparato per lo scoppio dopo 5 ore, Marzorati, a Genova, avrebbe dovuto telefonare alla redazione di un giornale annunciando che si sarebbe verificato un attentato qualora non fossero stati liberati gli appartenenti al gruppo della "22 ottobre" (organizzazione politica extraparlamentare i cui componenti in quell'epoca erano oggetto di procedimento penale per omicidio ed altri reati).

Il 7 maggio anche Marzorati dichiarava che egli ed Azzi con la prima telefonata avrebbero dovuti presentarsi come appartenenti al gruppo "22 ottobre" chiedendo la liberazione o comunque un miglior trattamento dei giudicandi perchè altrimenti sarebbe esploso un ordigno, primo di una lunga serie; precisava di non sapere chi dovesse fare la seconda telefonata da Milano ed aggiungeva che, al rientro, era giunto a Pavia alle 15,20 trovando De Min ad aspettarlo.

Il medesimo giorno De Min ammetteva di avere in effetti prele-

vato Marzorati alla stazione di Pavia, come previsto, e dichiarava che l'incarico della 2^ telefonata non era stato dato nè a lui nè ad Azzi e che probabilmente se l'era assunto Rognoni; ammetteva altresì di avere gettato nelle acque del fiume Olona un candelotto di esplosivo ricevuto circa un mese prima da Azzi.

Anche Azzi confermava quest'ultima circostanza.

Iniziata la formale istruzione si accertava che Rognoni Giancarlo si era rifugiato nel territorio della Confederazione Elvetica; ma una richiesta di estradizione non sortiva alcun esito.

Il predetto davanti ai magistrati, recatisi in Svizzera per assistere al suo interrogatorio innanzi alle autorità locali, respingeva ogni accusa e rifiutava di rispondere alle domande.

In prosieguo di istruzione i tre arrestati confermavano sostanzialmente le dichiarazioni fatte in precedenza.

- Azzi ribadiva che l'iniziativa dell'attentato era partita da Rognoni, dichiarava di non aver avuto il compito di fare la seconda telefonata, di ignorare chi in effetti lo avesse avuto e di non sapere nemmeno dire se di ciò si era parlato nella riunione in casa del Rognoni.

- Marzorati negava anch'egli di avere avuto il medesimo incombente e di sapere chi fosse l'incaricato; aggiungeva che era stato il Rognoni a dire di presentarsi come appartenenti al gruppo "22 ottobre".

- De Min ammetteva di essersi occupato personalmente, nella riunione preparatoria, di "spellare" i fili elettrici, di predisporre le micro-lampade e di praticare nella plastica della sveglia il foro per la introduzione del perno metallico; aggiungeva che il Rognoni non aveva mai stabilito chi dovesse fare la 2^ telefonata per cui egli supponeva che tale incarico se lo fosse assunto egli stesso; precisava di avere rifiutato un generico invito del predetto di recarsi a Brescia a telefonare.

Interrogati ancora una volta prima della chiusura della istruttoria (vol. atti vari f. 102 e segg.) i tre detenuti dichiaravano concordemente di essersi formati la convinzione, a seguito dei colloqui avuti in carcere, che la 2^ telefonata dovesse essere fatta

da Rognoni dato che questi non aveva dato un preciso incarico a nessuno di loro.

La istruttoria si sviluppava con l'esecuzione di varie perquisizioni, con l'audizione di vari testi e con l'esperimento di perizie tecniche e mediche.

- Al termine gli imputati venivano rinviati a giudizio per rispondere degli addebiti rispettivamente ascritti in epigrafe.

Nel corso del dibattimento è stata data lettura di una lettera inviata dal Rognoni citato col rito degli irreperibili e contumace.

Gli imputati presenti hanno confermato nella sostanza le versioni istruttorie fornendo precisazioni anche in ordine alle rispettive posizioni ideologiche e ribadendo di aver agito con la ferma convinzione che la esplosione sarebbe stata evitata.

Francesco De Min ha peraltro negato di aver portato o detenuto il tritolo destinato all'attentato ammettendo solo la detenzione del candelotto di esplosivo ricevuto da Azzi per scopi di pesca.

Marzorati Mauro ha sostenuto di aver aderito alla proposta del Rognoni di fare l'attentato animato da risentimento per le violenze subite ad opera di elementi di estrema sinistra; ha affermato inoltre di essersi ricordato, parlando in carcere con i coimputati, che Rognoni stesso si era assunto l'incarico di fare la seconda telefonata.

In prosieguo di dibattimento si è proceduto all'assunzione dei testi, all'audizione a chiarimento dei periti balistici di ufficio e di parte, nonchè alla esecuzione di accertamenti circa le prime notizie fornite il giorno 7 aprile dalla Radio sull'attentato e circa i primi interventi operati nel medesimo giorno dalla Polizia di Milano.

In sede di discussione il P.M. ha chiesto la affermazione di responsabilità per tutti gli imputati con la concessione delle attenuanti generiche ai soli detenuti e la conseguente condanna del Rognoni alla pena dell'ergastolo, dell'Azzi alla pena complessiva di anni 24 e mesi 4 di reclusione e lire 430.000 di multa, del Marzorati alla pena complessiva di anni 23 di reclusione e lire 300.000 di multa, del De Min alla pena complessiva di anni 24 di

reclusione e lire 400.000 di multa con le pene accessorie e le misure di sicurezza conseguenti.

La difesa ha richiesto:

- per Rognoni Giancarlo, in via principale, la assoluzione da tutti gli addebiti per non aver commesso il fatto o per insufficienza di prove; in linea di diritto la assoluzione perchè il fatto non costituisce reato, per desistenza volontaria, o per insufficienza di prove sull'elemento ~~[illegible]~~ intenzionale; in caso di condanna la esclusione dell'aggravante contestata; in subordine la modificazione della rubrica sub a) nel reato previsto dall'art. 432 c.p.; in caso di condanna per l'art. 285 c.p., la applicazione delle attenuanti di cui all'art. 311 e 62 bis c.p., e per gli altri reati la applicazione della co-ntinuazione con il reato più grave.
- per Azzi Nico la modificazione della rubrica al capo a) nel reato di cui all'art. 432 c.p. o, in subordine, nel reato di cui all'art. 422 c.p. con la concessione delle attenuanti generiche, per gli altri reati applicarsi la continuazione con il reato più grave a sensi della L 14.4.1974 n. 99.
- per Marzorati Mauro e De Min Francesco la modificazione della rubrica sub a) nel reato di cui all'art. 432 c.p. o in subordine ne l reato di cui all'art. 422 c.p. con la concessione delle attenuanti generiche e della minima partecipazione; in subordine, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 285 c.p. la applicazione delle attenuanti di cui all'art. 311 c.p.; per gli altri reati, la assoluzione del De Min dagli addebiti sub b) e c) perchè il fatto non sussiste; inoltre la applicazione della continuazione e, in subordine la irrogazione del minimo della pena con le attenuanti generiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sul piano oggettivo la ricostruzione dei fatti che sono alla base delle imputazioni non prospetta alla Corte, almeno nelle linee essenziali, difficoltà di ordine particolare in quanto le dichiarazioni rese, sia in istruttoria che al dibattimento, dagli

imputati Azzi, Marzorati e De Min portano in modo univoco e concordante, ad attribuire alla vicenda il medesimo svolgimento (vol. 4° e vol. atti vari f. 102 e segg.).

In epoca risalente agli inizi del mese di marzo 1973 i tre predetti e Giancarlo Rognoni, in rapporto tra di loro perchè appartenenti al medesimo ambiente milanese facente capo alla pubblicazione periodica di estrema destra "La Fenice" di cui era animatore il Rognoni, pervennero alla determinazione di fare un attentato collocando un ordigno esplosivo su un convoglio ferroviario. Nella previsione di ciò Azzi, Rognoni e De Min, in occasione di una gita fatta a G.enova per il "ponte" di S.Giuseppe, acquistarono presso un grande magazzino locale una sveglia da utilizzare come "timer" ripartendo tra tutti la spesa di lire 3.000.

Verso la fine di marzo, i quattro si riunirono una sera nell'abitazione del Rognoni dove studiarono i dettagli del piano con la attribuzione dei rispettivi compiti, ed approntarono l'ordigno utilizzando come "timer" la sveglia acquistata a Genova, opportunamente modificata, due pani di tritolo e due detonatori forniti dal Rognoni ed altro materiale apportato dai partecipanti.

In esecuzione del piano il materiale venne consegnato ad Azzi che la sera del 6 aprile lo affidò a Marzorati tenendo con sè solo i detonatori.

La mattina del 7 aprile i predetti furono accompagnati dal Rognoni co n la sua auto alla stazione di Pavia dove presero il treno per Genova; quivi giunti salirono sul direttissimo Torino-Genova in partenza (Ge-Principe) alle ore 11,18 e si portarono nella 5^ carrozza dove Azzi si introdusse in un gabinetto di decenza, mentre il compagno sostava davanti alla porta in funzione di "copertura", ed iniziò la messa a punto dell'ordigno restando in posizione accosciata.

Nel frattempo il treno si era avviato ed aveva appena superato la stazione di Genova Brignole, quando le operazioni dell'Azzi furono interrotte, prima dell'innesco del tritolo, dalla improvvisa esplosione di un detonatore che provocò al giovane copiose ferite agli arti superiori ed alla parte interna delle cosce-

subito dopo [illegible]

all'esterno, attraverso lo scarico della "tazza igienica" ed il finestrino, ed uscì in cerca di soccorso, ma alla fermata di Santa Margherita Ligure venne arrestato.

Marzorati dal canto suo si dileguò e fece rientro in treno a Pavia dove trovò ad attenderlo, come previsto, il De Min che lo riportò a Milano con la sua auto.

Tale esposizione dei fatti, pur sommaria, è già di per se sufficiente per escludere ogni dubbio circa la partecipazione ai fatti dei tre imputati detenuti in quanto le ammissioni esplicite di ciascuno di essi trovano puntuale riscontro nella conforme versione dei correi e nei rilievi oggettivi.

Merita peraltro un cenno particolare la posizione di Francesco De Min in quanto è ben vero che costui nella vicenda ha svolto una parte assai meno importante dei correi ma non è meno vero che in tale parte sono ravvisabili tutti gli estremi del concorso.

E' invero pacifico che il giovane, dopo avere aderito alla iniziativa, partecipò, anche finanziariamente, all'acquisto della sveglia necessaria per il "timer" essendo ben cosciente della destinazione dell'oggetto, partecipò alla confezione dell'ordigno nella riunione preparatoria ed assunse l'incarico di prelevare con la sua auto a Pavia l'Azzi ed il Marzorati al ritorno dall'impresa.

Chiaro è dunque il concorso, specie se si tiene presente che, per la teoria monistica accolta dal nostro codice, nel caso in cui più persone concordino ed attuino una impresa criminosa, tutti rispondono dei reati voluti e commessi, giacchè l'azione è unica ed a carico di ciascun concorrente il quale risponde, come di azione propria, non solo degli atti da lui compiuti, ma di quelli compiuti dai correi nei limiti dell'impresa concordata.

Ed è appena il caso di rilevare che nella specie il De Min non ha nemmeno tentato di sostenere di non essersi rappresentato o di non aver voluto, quantomeno, il collocamento dell'ordigno sul treno.

Ad analoga conclusione devesi pervenire per quanto concerne il latitante Giancarlo Rognoni sebbene questi abbia protestato la sua estraneità ai fatti sia davanti alla Autorità Elvetica, sia in

scritti trasmessi all'autorità giudiziaria italiana prima del dibattimento.

Gravano invero a carico del predetto le versioni rese dai correi la cui attendibilità in linea generale appare perfettamente comprovata per quanto già si è detto e che quindi va ritenuta anche in ordine alla esplicita chiamata di correo, tanto più che questa appare confortata da elementi di riscontro validissimi.

E' pacifico innanzitutto che il Rognoni era il capo spirituale del Gruppo, quale animatore del giornale La Fenice che, a giudicare dal tenore degli articoli contenuti nei numeri repertati, non esitava ad enunciare spregiudicati programmi politici di estrema destra e proclamare la necessità del ricorso alla violenza nella lotta politica.

E' quindi perfettamente verosimile che il predetto esercitasse una determinante influenza sui più giovani coimputati così come, del resto, è provato in modo inequivoco attraverso la dichiarazione della teste Conz Francesca la quale in istruttoria ha dichiarato che il Rognoni, essendo la personalità più forte dell'ambiente, aveva addirittura plagiato tutti gli altri ragazzi ed al dibattimento, pur mitigando tali espressioni, ha tuttavia ammesso che il Rognoni esercitava una influenza particolare sugli altri perchè politicamente più preparato.

Ed è pure significativo il fatto, riferito dalla stessa teste, che il predetto, già ai primi tempi di marzo, parlasse di atti dimostrativi e di forza cercando adepti tra i ragazzi.

Sotto il medesimo profilo non può nemmeno dimenticarsi infine che tra i motivi per i quali il Rognoni, almeno ufficialmente, si era venuto a trovare in contrasto con gli esponenti del partito di originaria appartenenza, vi era proprio l'accusa di armare e di spingere alla violenza giovani fanatici.

In siffatto contesto psicologico ed oggettivo si inseriscono con piena verosimiglianza le chiamate di correo fatte da Azzi, Marzorati e De Min la cui attendibilità peraltro appare evidente per intrinseche ragioni.

1) Non si ravvisa "in primis", quale interesse possano avere avuto i predetti per accusare ingiustamente il Rognoni, dopo essersi astenuti ripetutamente dal rivelare il suo nome.

nella prima fase dell'istruttoria quando gli scarsi elementi in possesso degli inquirenti non consentivano un indirizzo troppo preciso delle indagini.

L'assunto, del Rognoni, che i tre avrebbero tentato di "scaricare" la propria responsabilità non appare molto convincente se si considera che con tale "scarico" i medesimi non hanno in alcun modo attenuato la gravità della propria posizione e non hanno avuto reticenze nell'esporre il proprio operato, tutt'altro che marginale, almeno per Azzi e Marzorati, nella economia della vicenda.

Nè può fondatamente affermarsi che i giovani siano stati animati da odi personali o da rivalità politiche in quanto gli stessi emergono dagli atti in perfetta sintonia con le ideologie ed i modi di agire del Rognoni oltre che in rapporti di ottima amicizia con lo stesso e la sua famiglia;

2) Le affermazioni dei tre detenuti sono talmente univoche nei dettagli e nei particolari che appare assai arduo ipotizzare una costruzione fantasiosa. Le tre versioni collimano perfettamente e ciò non può mancare di assumere un particolare significato dal momento che le stesse, anche nei punti concernenti il Rongoni, vennero rese quando gli autori si trovavano in carcere ancora in isolamento e non potevano perciò aver avuto modo di concordare un piano comune.

3) Sussistono oggettivi elementi di riscontro che convalidano le chiamate di correo.

Innanzi tutto non può trascurarsi come già si è detto, il sodalizio effettivamente esistente tra gli imputati nell'orbita de "La Fenice" (che portava a contatti frequenti ed abituali tra loro anche sul semplice piano dell'amicizia), in contrapposizione, più o meno chiara, agli ambienti ufficiali del M.S.I..

In secondo luogo appare provato, per le deposizioni dei testi, e le ammissioni dello stesso Rognoni(lettera 5.6.74) che questi fu effettivamente a Genova per il "ponte" di S.Giuseppe, nella quale occasione, secondo i coimputati, venne proceduto all'acquisto della sveglia usata come "timer".

Ora, il fatto che il predetto fosse in compagnia di altre

persone, nonchè del figlioletto, non può apparire sufficiente impedimento per la partecipazione all'acquisto, dato che questo avvenne in un negozio comodamente accessibile ed ubicato in pieno centro urbano nella stessa zona in cui svolgeva il convegno (17 e 18 marzo) che aveva causato il viaggio a Genova.

Nè la partecipazione al medesimo convegno può considerarsi alibi consistente dal momento che i testi assunti non hanno negato la possibilità degli ospiti milanesi di allontanarsi per un certo periodo di tempo e considerata la vicinanza dei magazzini C.O.I.N.

Il Rognoni lamenta che non si sia provveduto ad effettuare gli opportuni controlli assumendo le dichiarazioni dei commessi dei predetti magazzini ma tali controlli si rivelano innanzi tutto superflui ed in ogni caso incapaci di fornire concreti risultati in quanto è certo che gli addetti alle vendite di un negozio con così grande afflusso di pubblico, non sono in grado di ricordare particolari relativi alla vendita di oggetti comunissimi e di scarso valore come la sveglia in questione.

Sostiene altresì il Rognoni che nella prima mattinata del 7 aprile 1973 egli non sarebbe stato a Pavia, come asserito dai coimputati, bensì a Milano, nel negozio della moglie, in compagnia della dott. Diana Gobis, ma anche tale assunto appare sfornito di dimostrazione. Innanzi tutto è ben sintomatico che la moglie del predetto, Cavagnoli Anna, non abbia potuto convalidare le asserzioni del marito ritenendo più opportuno avvalersi della facoltà di astensione, in secondo luogo va rilevato che la Gobis in sede istruttoria, pur avendo affermato di essere stata nel negozio della Cavagnoli nella mattinata del 7 aprile, non ha fatto alcun cenno della presenza, quivi, del Rognoni; ora, è ben vero che di tale presenza, verso le ore 9,30, la stessa teste ha parlato nella deposizione resa al dibattimento, ma considerato che gli imputati Azzi e Marzorati hanno affermato che il Rognoni, dopo averli accompagnati, partì per Milano tra le ore 9 e le ore 9,20, non si ravvisa un contrasto insababile tra tali affermazioni e quelle della Gobis in quanto non si può escludere che il Rognoni si sia portato nel negozio della moglie, incontrandovi la teste, dopo il rientro a Milano.

. Nè si può comunque dimenticare che la Gabis, per sua stessa ammissione, è legata al Rognoni ed alla moglie da particolari rapporti di amicizia oltre che di fede politica (ad essa venne consegnato dopo il fatto lo schedario contenente i nomi dei simpatizzanti) per cui è legittimo il sospetto di una certa compiacenza quanto meno in ordine a talune ~~sic~~dilatazioni di orario.

Ricorrono dunque tutti gli estremi di fatto per ritenere attendibile le chiamate di correo e conseguentemente provata la partecipazione al fatto del Rognoni a titolo di concorso con una preminenza ideativa ed organizzativa che sarà oggetto di specifico esame in prosieguo in funzione del giudizio sugli elementi accidentali del reato.

Puntualizzati i capisaldi di fatto della vicenda il primo probblema di diritto che si prospetta all'indagine della Corte, è quello che si incentra nello stabilire se il fatto stesso integri l'elemento materiale del reato contestato; e poichè tale problema si traduce in pratica nel mettere a confronto il caso concreto con il modello legale ricavabile dalla norma è evidente che nella specie è indispendabile interpretare l'art. 285 c.p. nella parte in cui punisce con l'ergastolo "chiunque...commette un fatto diretto a portare...la strage nel territorio dello Stato".

La espressione usata dal legislatore per indicare quello che più propriamente si può definire l'elemento materiale del delitto in esame consente innanzi tutto ~~(alla Corte)~~ di affermare che questo rientra nel novero dei cosidetti reati di attentato o di direzione caratterizzati dal fatto che possono essere realizzati da qualsiasi specie di condotta, purchè diretta verso un determinato evento, con una anticipazione del momento consumativo che prescinde dal compimento degli atti necessari alla produzione dell'evento tendenzialmente perseguito.

Tale categoria di reati, non nuova nel nostro ordinamento e presente nella legislazione di tutti gli stati civili, pur essendo da taluni ~~xxxxxxx~~ ritenuta informata ad eccessivo rigore, in realtà risponde a concrete esigenze di giustizia, destinata come è,

alla tutela di particolari valori la cui salvaguardia non sarebbe altrimenti possibile.

E' stato infatti osservato in dottrina che "la importanza dei beni che si proteggono nel titolo dei delitti contro la personalità dello Stato è tale che la legge non ritiene sufficiente la incriminazione dei fatti che abbiano come evento il danno o il pericolo diretto dei beni stessi, ma ne crea altre per prevenire il pericolo anche indiretto cui questi sono esposti"; ed inoltre che "vi è concordanza di tutte le legislazioni penali dei paesi civili nel munire di sanzione gli attacchi anche incipienti ai peculiari valori che nella sicurezza dello Stato si proteggono attraverso particolari figure di reato le quali spostano, arretrandólo, il limite fissato per la punibilità della condotta offensiva di tutti gli altri valori".

Tanto premesso è evidente che l'interprete non può evitare di attribuire uno specifico significato al fatto che nella norma dello art. 285 c.p.; così come nelle altre concernenti analoghi reati di attentato, il legislatore abbia usato la locuzione "chiunque commette un fatto diretto a..." anzichè quella tipica della figura generale di tentativo di reato (atti diretti in modo non equivoco a...).

Sta di fatto che la materia disciplinata è del tutto speciale e diversa da quella dei reati comuni per quanto concerne il rapporto tra le azioni umane causali e gli eventi che possono verificarsi e devono essere evitati.

Invero, per la maggior parte dei reati comuni l'evento di danno o di pericolo appare sempre come il risultato dell'azione dello agente, mentre per i reati di attentato, l'evento temuto può verificarsi come risultato di una serie di azioni umane concatenate, anche impreviste e casuali, di cui l'azione dell'agente è soltanto l'anello iniziale.

Orbene, per i primi l'esigenza di subitanea repressione è sufficientemente garantita dalla figura generale del tentativo, mentre per i secondi tale esigenza, prospettandosi su basi diverse, non può essere soddisfatta che irrogando le sanzioni in vista del

primo anello della eventuale catena di causazione dell'evento il cui verificarsi sia possibile e temuto.

Nel primo caso infatti la eventuale inidoneità degli atti compiuti dal soggetto attivo induce a ritenere che il bene protetto non abbia corso alcun pericolo; nel secondo invece il pericolo contro il quale la norma appresta la sua tutela sorge immediatamente al primo estrinsecarsi di atti intesi al fine criminoso perchè l'evento temuto può verificarsi anche per caso ed anche se i soggetti attivi non vogliano o non possano proseguire nell'azione intrapresa.

Appare perciò chiaro che il legislatore ha usato la specifica locuzione "chiunque commetta un fatto diretto a" anzichè altra possibile, nella precisa ed inequivoca intenzione di punire qualsiasi fatto interpretabile come inizio d'attacco al bene giuridico protetto di guisa che il probblema dell'interprete, in funzione del giudizio di conformità del caso concreto al modello legale, si traduce nella demarcazione della linea al di qua della quale si collocano atti propriamente esecutivi integranti l'inizio d'attacco di cui sopra.

E' pacifico, invero, che come non basta per la incriminabilità la intenzione di commettere un reato, così non basta la commissione di atti che non abbiano alcun valore effettivo sul piano del conseguimento dell'oggetto dell'intenzione.

Ora, premesso che con la nozione di idoneità si intende definire su un piano di relatività il rapporto di sufficienza causale tra una azione umana e un eventuale risultato intenzionale, si deve rilevare che il giudizio in proposito si atteggia diversamente nei reati di attentato di quanto non faccia nella figura generica del tentativo, proprio per la natura di reato di pericolo dell'attentato. Invero, nei reati comuni non può essere emesso un giudizio di idoneità qualora si ravvisi che l'azione non poteva causare l'evento voluto senza la incidenza di altri fattori, in quanto la norma è intesa ad evitare la specifica lesione del bene protetto; nei reati di direzione devesi invece affermare la idoneità se l'azione poteva conseguire il risultato anche con il concorso di altri

fattori eventuali giacchè scopo della norma è proprio quello di evitare prima ancora che sorga, una situazione di pericolo dalla quale possa scaturire la lesione del bene.

Ispirandosi a tali concetti la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza hanno affermato che il requisito della idoneità necessario a sensi dell'art. 49 c.p. per ogni reato, deve intendersi realizzato, in tema di reati di direzione, allorquando sia possibile emettere un giudizio di non idoneità della azione, nel senso che basta si tratti di una semplice iniziativa non inidonea prescindendo dal quesito che questa sia di per se stessa idonea al conseguimento dell'evento.

I principi anzidetti appaiono certamente applicabili alla norma di cui all'art. 285 c.p. che, punendo chiunque compie un atto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage, prospetta inequivocabilmente una tipica figura di reato di direzione o di attentato; ne consegue che il giudizio di tipicità che la Corte deve emettere in concreto si risolve innanzi tutto nello stabilire, sul piano materiale, se gli imputati abbiano posto in essere anche una semplice intrapresa di attività, valida tuttavia sul piano esecutivo e non idonea a causare l'evento di strage col concorso eventuale anche di altri fattori; se quindi la condotta abbia integrato quella situazione di pericolo che basta per la consumazione anticipata del reato.

Il quesito, alla luce dei principi esaminati, non appare di troppo ardua soluzione considerata innanzi tutto la natura e la oggettiva idoneità del mezzo usato a ledere la pubblica incolumità e a portare la strage.

A questo proposito un giudizio sicuramente affermativo va espresso sulla scorta delle dichiarazioni degli imputati e degli accertamenti eseguiti dal perito di ufficio sul materiale repertato.

Gli imputati presenti al dibattimento hanno infatti ammesso che l'ordigno da loro predisposto era costituito da una pila a secco, da un orologio a "sveglia" opportunamente manipolato, da

due pani di tritolo, da microlampade del tipo usato per decorazioni e da fili elettrici di collegamento; hanno altresì precisato che la lancetta delle ore dell'orologio aveva la funzione di chiudere il circuito elettrico mediante il contatto col perno metallico infisso nel quadrante.

Orbene, esaminando il materiale gettato dall'Azzi sulla strada ferrata, e recuperato pressochè integralmente dagli inquirenti, il perito d'ufficio ha accertato:

- che il congegno era un complesso di fili elettrici del tipo monocapo, collegati tra di loro, ove a due terminali erano state inserite due microlampade private dell'involucro di vetro per lasciare scoperti i filamenti ad incandescenza a loro volta inseriti nel vano antistante l'opercolo dei detonatori;

che la alimentazione elettrica era fornita da una pila a secco da 4,5 V.;

- che la sveglia rappresentava l'interruttore capace effettivamente di provocare la chiusura del circuito mediante in contatto della lancetta delle ore con il perno infisso nel quadrante;

- che i detonatori, della lunghezza di mm. 45 e del diametro di mm. 6,8 erano stati intasati con polvere di tritolo, oltre che con polvere da sparo, ed erano perciò particolarmente potenti;

- che l'esplosivo era costituito da due pani da kg. 0,500 ciascuno, provvisti di fori per la introduzione dei detonatori, di tritolo (trinitotoluene) del tutto integro ed efficiente;

- che i collegamente dei fili erano perfettamente attivi ad esclusione di un isolamento riscontrato in uno dei poli delle micro-lampade, all'interno del detonatore non esploso, probabile causa appunto della mancata esplosione di quest'ultimo.

Sulla scorta di tali rilievi è facile osservare che tutto il complesso era stato preparato al fine di far esplodere contemporaneamente i due detonatori collegati ai terminali e di conseguenza le due cariche esplosive non appena queste fossero state innescate e, per qualsiasi motivo, fosse stata determinata la chiusura del circuito elettrico.

Facile è altresi, a tal punto, immaginare quali sarebbero

stata le conseguenze della tremenda potenza esplosiva del tritolo incrementato, come ha posto in rilievo il perito, dalle angiste dimensioni del vano della ritirata ed ipotizzare l'estremo pericolo ed il pregiudizio che sarebbero derivati agli occupanti non solo della carrozza interessata, ma di tutto il convoglio anche per la concreta probabilità di deragliamento.

Nè può avere rilievo il fatto che il collegamento di uno dei detonatori fosse imperfetto in quanto innanzi tutto la estrema vicinanza dei due pani di tritolo destinati a formare un solo corpo entro il medesimo cestello dei rifiuti avrebbe in ogni caso provocato la esplosione di entrambi ed in secondo luogo anche la esplosione di un solo pane avrebbe sicuramente provocato effetti catastrofici.

Tanto rilevato in ordine alla natura del mezzo usato si deve ora osservare che le attività compiute dagli imputati in concorso sono tali da collocarsi con piena evidenza oltre il limite di una semplice fase preparatoria, con inequivoche caratteristiche esecutive integranti addirittura gli estremi del comune tentativo di reato inteso nella sua più larga accezione.

E' evidente invero che la condotta di colui che, provvisto di ordigno esplosivo efficiente, sale su un treno ed inizia le operazioni di attivazione del congegno stesso in funzione di una possibile esplosione, non costituisce attività meramente preparatoria ma un vero e proprio complesso di atti diretti in modo non equivoco al conseguimento dello scopo.

Ma alla Corte, ai fini del giudizio di tipicità e di idoneità, basta la constatazione, invero facile, che quantomeno nel momento in cui Azzi, introdottosi nella ritirata, iniziò la messa a punto dell'ordigno, si verificò una situazione di potenziale pericolo tale da sfociare, con il concorso di eventuali altri fattori, anche casuali in una effettiva esplosione e da provocare conseguentemente la strage.

La palmare evidenza di tali rilievi parrebbe esimere da ulteriori considerazioni; non sembra peraltro superfluo, ai fini di una maggiore chiarezza soffermare l'indagine sul carattere di

PERICOLOSITA' assunto nel senso anzidetto dalla condotta di Azzi.

Innanzi tutto l'equilibrio precario dell'agente (posizione di instabilità accentuata dai sussulti del treno in corsa) rendeva approssimativi e disagevoli gli atti di messa a punto dell'ordigno gravidi di conseguenze catastrofiche e richiedenti perciò la massima oculatezza nonchè fermezza di polso.

In quelle circostanze un semplice sussulto o il minimo spostamento sarebbero stati idonei a determinare la chiusura del circuito e la esplosione; di ciò la migliore conferma a posteriori è costituita proprio dal contatto avvenuto con esplosione del detonatore che, a qualsiasi causa debba essere ascritto, rappresenta pur sempre la riprova del pericolo potenziale insito nell'azione dell'Azzi.

Nè sembra superfluo a questo punto ricordare che la causa anche accidentale della chiusura del circuito avrebbe potuto verificarsi dopo l'inserimento dei detonatori nel corpo dell'esplosivo con conseguenze che è facile immaginare.

Il discorso non muta per il fatto che l'esplosione non fosse, comunque, prevista prima del decorso di un determinato periodo di tempo, in quanto è pur sempre evidente, sul piano della logica razionale, il pericolo insito nella presenza di un ordigno così empirico, ma perfettamente efficiente, su una carrozza ferroviaria in sussultante movimento ed in un punto (portarifiuti della toilette) accessibile a chiunque.

Sobbalzi particolarmente accentuati, manovre malaccorte di persone ignare o di bambini attorno al portarifiuti, alterazioni possibili nei componenti dell'empirico "timer" appaiono tutti fattori idonei sul piano potenziale a provocare casualmente una esplosione catastrofica anche contro la previsione degli stessi agenti.

Nella condotta dell'Azzi è dunque ravvisabile il primo anello della eventuale catena di causazione dell'evento temuto essendo questo possibile a verificarsi anche per caso indipendentemente dalla volizione dell'agente e del proseguimento da parte di questi dell'azione intrapresa.

La fondamentale conseguenza che da tale considerazione deriva

è che il momento consumativo del reato contestato va identificato nella condotta anzidetta e collocato non oltre il compimento delle prime operazioni di attivazione dell'ordigno; di qui tutta una serie di implicazioni giuridiche di cui sarà particolarmente doveroso occuparsi in prosieguo a proposito dell'atteggiarsi dell'elemento psicologico.

In questa sede di oggettiva disamina della conformità degli atti al modello legale basta osservare che nessuna rilevanza, nemmeno sotto il profilo della desistenza o del ravvedimento, possono assumere le cause, accidentali o volontarie che siano, della anticipata chiusura del circuito elettrico e della esplosione del detonatore giacchè la Corte ritiene tale fatto intervenuto quando la fattispecie legale del reato contestato era ormai compiutamente realizzata sotto il profilo materiale.

Per lo stesso motivo deve pervenirsi ad analoga conclusione per quanto concerne le telefonate destinate, secondo gli imputati, ad evitare la esplosione dopo la attivazione dell'ordigno. Invero, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla rilevanza sotto il profilo psicologico, di cui si dirà in prosieguo, dette telefonate non possono incidere sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato in quanto la situazione di pericolo, integrante il momento consumativo del reato, si è verificata comunque, in una ~~momento~~ fase precedente a quelle in cui le stesse avrebbero dovuto essere effettuate.

Risolto il problema della conformità del caso di specie al modello legale sotto il profilo oggettivo, in funzione del giudizio di tipicità devesi esperire analoga indagine anche per quanto concerne l'elemento psicologico.

A tal fine la Corte ritiene opportuna una preliminare, seppure sommaria, esegesi delle fonti normative.

L'art. 252 del codice penale del 1889, sotto il titolo dei reati contro l'ordine pubblico. reprimeva il fatto diretto a suscitare la guerra civile o a portare la devastazione, il saccheggio e la strage, prevedendo così in un solo contesto normativo

fatti aventi ciascuno una oggettività giuridica diversa.

La materia venne rielaborata una prima volta con la legge 25 novembre 1926 n. 2008 improntata sopratutto ad un maggior rigore, ma la inesattezza di ordine sistematico venne eliminata soltanto con la promulgazione del codice penale del 1930 nel quale la vecchia figura contemplata nell'art. 252 del codice abrogato venne sdoppiata in due distinte figure: l'una, di indole politica, che trovò collocazione nella categoria dei delitti contro la personalità interna dello Stato (art. 285 c.p.); l'altra, di indole non ~~pubblica~~ politica, che fu a sua volta suddistinta nelle sottospecie della devastazione o saccheggio e della strage, le quali trovarono collocazione rispettivamente nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico (art. 419) e dei delitti contro la pubblica incolumità (art. 422).

Il nuovo assetto dato alla materia fu ispirato oltre che dalla accennata esigenza di dare ai fatti criminosi una più esatta sistematica, anche dalla considerazione che i fatti di devastazione, saccheggio e strage, potevano essere commessi in concreto, oltre che per moventi comuni, anche al fine di attentare alla sicurezza dello Stato, fine che attribuendo ai fatti stessi un aspetto di particolare gravità, rendeva necessaria la sanzione più grave.

Da qui deriva la diversa formulazione degli artt. 285 e 422 cod. pen. il primo dei quali punisce chiunque compia un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, mentre il secondo punisce il fatto di colui che, fuori dei casi preveduti dall'art. 285 c.p. commette atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità al fine di uccidere.

La indagine esegetica e la diversa dizione dei due articoli chiariscono a prima vista che la differenziazione tra i due reati è data non già dal diverso atteggiamento dell'elemento oggettivo o del dolo, bensì dall'ulteriore elemento soggettivo (fine - motivo), per cui il fatto di strage si qualifica come delitto contro la personalità dello Stato semplicemente in virtù di quest'ultimo elemento rappresentato dalla direzione soggettiva dell'azione alla persona

dello Stato nella sua funzione primaria e fondamentale di garantire innanzitutto la propria sicurezza.

Da ciò deriva che anche la strage più grave resta reato comune contro la pubblica incolumità se l'agente non avesse altro scopo che quello di uccidere private persone, mentre la strage più lieve diventa speciale e politica se l'agente intendeva che l'evento di essa si ripercuotesse sulla compagine statale come lesione della personalità dello Stato (Cass. Sez. Un. 14-18 marzo 1970 Koffler).

Proprio sulla scorta di tali considerazioni gli studiosi della materia sono giunti a teorizzare e a schematizzare la presenza, nell'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 285 c.p., di due, e financo tre, distinte componenti (dolo generico, dolo specifico, dolo sub-specifico).

Prescindendo da definizioni troppo schematiche ed accademiche, superflue nell'economia del giudizio, la Corte ritiene ovviamente necessaria per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame, innanzi tutto la presenza del dolo; occorre cioè che il soggetto, nella attività diretta al risultato previsto e perseguito, abbia voluto e posto in essere una condotta della cui potenzialità offensiva si sia reso conto e che, proprio per tale caratteristica, abbia voluto.

E' pacifico invero, che a sensi dell'art. 43 c.p. due sono le componenti del dolo, quella intellettiva che consiste nella rappresentazione dell'evento dannoso o pericoloso, quella volitiva che consiste nella volontà diretta a realizzarlo; inoltre l'art. 47 c.p. intervenendo ad integrare i principi dettati dall'art.43, indica chiaramente che l'oggetto del dolo è il fatto inteso come il complesso degli elementi di fattispecie oggettivi, positivi e negativi, che si riflettono sulla volontà colpevole.

Da quanto sopra discende che per avere il dolo occorre che il soggetto si sia rappresentato gli elementi oggettivi che si trovano descritti nella fattispecie legale e che, differenziandola da ogni altra, si collocano in essa come elementi costitutivi, ed abbia inoltre voluto realizzare il fatto tipico con un impulso del volere diretto appunto alla realizzazione di quegli elementi di fatto che rientrano nella fattispecie.

Chiaro è a tal punto che l'atteggiarsi del dolo nei reati di danno è profondamente diverso che nei reati di pericolo.

Nei primi infatti è d'uopo che la rappresentazione e la volontà si estendano fino ad abbracciare l'evento; nei secondi, invece, che si perfezionano con la semplice verificazione della condotta, basta che questa soltanto sia presente nella rappresentazione e nella volontà del soggetto.

Applicando tali concetti al caso in esame non può trarsi che un giudizio affermativo circa la sussistenza del dolo.

Si è già detto infatti che il delitto previsto dall'art.285 c.p. è un tipico reato di pericolo, essendo costituito, nella sua materialità, da qualsiasi fatto semplicemente diretto a portare la strage nel territorio dello Stato e prescindendo per la sua consumazione dall'effettivo verificarsi di un evento di strage, per cui basta, per la integrazione del modello legale, un semplice comportamento che costituisca intrapresa di attività non inidonea alla causazione della strage e rappresenti perciò un semplice pericolo di lesione del bene giuridico protetto.

Tanto premesso non sembra dubitabile che nella specie gli imputati abbiano agito con dolo, si ritenga o non si ritenga credibile la tesi che i predetti si ripromettevano di evitare la strage con tempestive comunicazioni telefoniche.

Nella seconda ipotesi evidentemente non si pone il minimo probblema giacchè colui che colloca un ordigno esplosivo efficiente su un convoglio ferroviario abbraccia certamente, con la sfera della rappresentazione e della volontà, non solo gli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 285 c.p. ma addirittura quell'evento di strage che è al di fuori del modello legale.

Nella prima ipotesi si deve parimenti pervenire a conclusione affermativa se si tengono presenti, come è doveroso, i principi sopra ricordati.

E' chiaro infatti, sul piano della logica razionale, che gli imputati non possono non essersi rappresentati il potenziale pericolo insito nella semplice azione di collocare l'ordigno in

un punto accessibile del-l'affollato convoglio ferroviario. E' doveroso richiamare, in punto, le argomentazioni svolte a proposito dell'elemento materiale e del momento consumativo del reato ed osservare che la rappresentazione e la volizione del potenziale pericolo sono conclamate dalle stesse affermazioni degli imputati i quali hanno ammesso la loro precisa intenzione di sfruttare detto pericolo, e l'allarme conseguente, in funzione delle loro finalità politiche.

A nulla quindi può rilevare, sotto il profilo in esame, l'asserito proposito degli agenti di evitare con telefonate tempestive la strage, in quanto tale evento, estraneo alla fattispecie legale e superfluo per la consumazione del reato, non rientra nel novero degli elementi che devono essere oggetto del dolo del reato di cui all'art. 285 c.p. integrato semplicemente, giova ripeterlo, dalla rappresentazione e dalla volizione di atti semplicemente diretti a causare l'evento, con la consapevolezza della potenzialità offensiva degli atti stessi.

In fatto, peraltro, l'assunto difensivo va ritenuto privo di oggettivo conforto.

In proposito ovviamente la Corte non può che rifarsi, in primis, alle dichiarazioni rese dagli imputati detenuti.

Orbene, dette dichiarazioni, mentre appaiono in genere precise e concordanti nel racconto dei fatti salienti della vicenda, si mostrano invece intrinsecamente contraddittorie, contrastanti e confuse per quanto concerne la circostanza delle telefonate che, secondo il piano prestabilito, avrebbero dovuto essere effettuate per evitare la esplosione.

Giova seguire da vicino il singolare svilupparsi delle medesime sul piano processuale.

- L'Azzi nei primi interrogatori non fece alcun cenno della tesi in esame da lui affacciata soltanto il 16 aprile 1973 con menzione, peraltro, di una sola telefonata a cura del Marzorati; solo in data 28 aprile il predetto parlò di una seconda telefonata senza precisare chi dovesse effettuarla.

- Il Marzorati in data 17 aprile parlò di due telefonate sostenendo che la seconda sarebbe stata effettuata a Milano da Azzi; il 19 aprile non seppe fornire particolarè in ordine alla persona dell'incaricato; il 7 maggio 1973 dichiarò di ignorare chi dovesse fare la seconda telefonata.
- Il De Min nell'interrogatorio del 3 maggio accennò ad una sola telefonata da Genova a cura del Marzorati; il 7 maggio affermò di non aver avuto l'incarico di fare la seconda telefonata e di ritenere che al riguardo dovesse provvedere il Rognoni.

Innanzi al Giudice Istruttore poi tutti e tre gli imputati dichiararono di non aver avuto il compito di fare la seconda telefonata, di ignorare chi dovesse provvedere in proposito ma di essersi formati la convinzione, nei colloqui avuti in carcere, che detta telefonata la dovesse fare Rognoni.

Al dibattimento i predetti hanno ribadito tale assunto; il solo Marzorati ha cercato di sostenere che l'incarico se l'era assunto espressamente il Rognoni, ma ha precisato di essersi ricordato di ciò soltanto dopo i colloqui avuti coi compagni in carcere.

Tali elementi danno adito ad una serie di facili rilievi.

Innanzi tutto l'incerto assunto dibattimentale del Marzorati va disatteso non potendosi ammettere che il giovane, soggetto provvisto di notevole lucidità e freddezza, a distanza di oltre un anno dai fatti abbia avuto un ricordo migliore che nella immediatezza degli eventi, specie in ordine ad una circostanza così importante come le telefonate dirette ad evitare una immane catastrofe.

Nè può dimenticarsi che l'ultima versione cozza irriducibilmente non solo con quelle rese in precedenza dal medesimo Marzorati, ma anche con quelle rese dai correi i quali, ciò è significativo, hanno come lui studiato e preparato il piano assieme al Rognoni.

Se così è, come non sembra dubbio, è doverosa la considerazione che nessuno dei tre attuali detenuti aveva avuto l'incarico di fare la seconda telefonata, determinante perchè diretta a dare indicazione per il rintraccio dell'ordigno, e che non v'è la minima

prova che al riguardo dovesse ottemperare il Rognoni.

E' appena il caso di osservare che la opinione del tutto soggettiva, al riguardo, dei tre detenuti non può essere condivisa dalla Corte in mancanza di conforto oggettivo e non potendosi certo apprezzare sul piano probatorio la cieca fiducia dei predetti riposta nel correo.

A questo punto è chiaramente superfluo indagare sulla mancata effettuazione delle telefonate (perchè non è provato che queste dovessero essere fatte) e sulle cause della omissione.

Soltanto a fine di completezza della indagine si ritiene di osservare che non vi è nemmeno prova che la omissione sia stata determinata dalla conoscenza, da parte del Rognoni, del fallimento della missione di Azzi e Marzorati.

1) Dalle informazioni assunte è emerso che la notizia del fallito attentato venne data dalla radio soltanto verso le ore 16,30; lo stesso Rognoni sentito dalla Polizia nella tarda sera del 7 aprile dichiarò di essere stato informato dal giornale radio delle ore 20.

2) Il fatto che già nelle prime ore del pomeriggio agenti della Questura di Milano eseguissero indagini ed interrogatori di amici e conoscenti o sostassero nei pressi della abitazione del Rognoni non significa necessariamente che questi sia stato informato prima delle 17.

3) Marzorati, giunto nel medesimo giorno presso il negozio della Cavagnoli verso le ore 16, non potè conferire col Rognoni che non era presente.

4) Uno dei giornali del pomeriggio con la notizia del fatto, prodotti in udienza dalla difesa, si stampa in questa città ed ha carattere essenzialmente locale per cui deve escludersi la sua diffusione a Milano prima almeno delle 17; l'altro riporta i dati della estrazione del lotto e quindi può escludersi la sua diffusione prima delle ore 16,30 - 17 in quanto è noto che tale estrazione non avviene nelle prime ore del pomeriggio.

A prescindere da tali rilievi gli stessi accertamenti tecnici inducono a ritenere che le asserite telefonate non potessero prevenire la esplosione.

Il perito ha infatti appurato che la lancetta rimasta sul quadrante della sveglia utilizzata come "timer", per la sua stessa conformazione, avrebbe impiegato un tempo non superiore a 4 ore e mezza per percorrere lo spazio tra la tacca sul quadrante, corrispondente al momento della attivazione, ed il perno col cui contatto si sarebbe realizzata la chiusura del circuito, per cui la esplosione non sarebbe avvenuta alle 17 bensì verso le ore 16,30. Ciò smentisce l'assunto che la telefonata decisiva, da effettuarsi 20 minuti prima delle ore 17 (ora calcolata in base alla previsione di 5 ore di attesa), potesse avere qualche effetto.

Si deve quindi concludere affermando che la tesi delle telefonate intese ad evitare la esplosione non è assolutamente provata; da ciò consegue inevitabilmente un giudizio affermativo circa la sussistenza del dolo degli imputati inteso non solo alla creazione di una situazione di pericolo, ma addirittura alla produzione di una strage vera e propria, evento peraltro estraneo alla fattispecie del reato contestato.

In tal senso confortano anche oggettive considerazioni circa la quantità e la potenza dell'esplosivo impiegato.

Non si vede infatti perchè gli imputati dovessero usare ben due pani di tritolo da kg. 0,500 ciascuno, se in effetti non avessero voluto cagionare una esplosione catastrofica.

I prevenuti si sono difesi in punto affermando che, pur non volendo la esplosione, nondimeno avevano deciso di impiegare un ordigno particolarmente potente allo scopo specifico di far vedere che l'attentato era una cosa seria, ma tale assunto può essere agevolmente confutato osservando che le apparenze di serietà della azione sarebbero state salvaguardate anche dal semplice impiego di un solo pane di tritolo che, inoltre richiedendo un solo detonatore, avrebbe reso anche meno complesso tecnicamente e più maneggevole l'ordigno.

Nè si vede per quale motivo i detonatori dovessero poi essere intasati e potenziati con polvere di tritolo oltre che con comune polvere da sparo se l'esplosione non fosse stata nei piani. Il rilievo assume una portata notevole se si considera che il tritolo

è una sostanza non sensibile agli urti ma agli agenti termici, che deflagra tra i 250 e i 300 C° ma esplode a temperature superiori con violenza direttamente proporzionale alla potenza dello innesco, per cui la maggior efficacia del detonatore usato non può risolversi che in una più violenta esplosione.

Ad escludere il dolo del reato contestato la difesa ha altresì addotto il fatto che Azzi in una certa fase delle operazioni di messa a punto dell'ordigno avrebbe deciso di disattivare il medesimo dando uno strattone ai fili di collegamento e provocando solo accidentalmente il contatto; ma anche tale assunto non può essere atteso rivelandosi infondato in linea di fatto ed irrilevante in linea di diritto.

In fatto la tesi della difesa non è sorretta da alcun elemento oggettivo; in particolare le lesioni subite dall'Azzi agli arti superiori non possono avere alcun significato in quanto è comunque pacifico che la esplosione del detonatore è avvenuta mentre il prevenuto teneva in mano il materiale per cui lesioni di quel tipo si sarebbero in ogni caso verificate.

Per quanto concerne la dichiarazione dello stesso Azzi è doveroso rilevare che la tesi della desistenza è stata affacciata soltanto il 28 aprile dopo che il detenuto, in svariati interrogatori, aveva sempre sostenuto di non poter dare spiegazioni precise dell'accaduto e che la esplosione si era verificata mentre egli stringeva le gambe nell'istintivo gesto di fermare il materiale sfuggitogli di mano per un sobbalzo della carrozza.

Ora, non si vede per quale motivo l'Azzi non dovesse rendere la reale versione dei fatti sin dall'inizio dato che dalla tesi della desistenza poteva pensare di ricavare un beneficio difensivo, mentre dall'altra non poteva sperare di ricavarne alcuno. Tale considerazione contiene in sè anche la spiegazione della ratio della versione del 28 aprile.

Non si può inoltre dimenticare quanto sia inattendibile la stessa giustificazione data dall'Azzi al suo operato.

Invero, il prevenuto ha sostenuto che ad un certo punto concepì il sospetto che la lancetta rimasta sul quadrante della sveglia non fosse quella delle ore bensì quella dei minuti per cui

venne preso da sgomento e da paura di una esplosione anticipata e tentò di strappare i fili.

Ora è agevole ricordare innanzi tutto, che in ogni orologio le lancette delle ore e dei minuti sono differenziate da inconfondibili caratteristiche strutturali e che, in ogni caso, l'Azzi aveva seguito la preparazione del "timer" in casa del Rognoni e quindi, anche ammessa una certa disattenzione da parte sua, non poteva non aver seguito la asportazione delle lancette e le spiegazioni del Rognoni espressamente rivolte a lui che era l'artificiere del gruppo per la esperienza acquisita, se non altrimenti, almeno durante il servizio militare.

Sotto un profilo di stretto diritto l'assunto non ha poi rilievo in quanto, come già si è detto a proposito dell'elemento materiale, il reato deve ritenersi già consumato con il semplice inizio delle operazioni di messa a punto: l'asserita desistenza non avrebbe, conseguentemente, riflesso nemmeno sotto il profilo psicologico essendo, comunque, intervenuta quando la situazione di pericolo oggetto della rappresentazione e della volontà si era già verificata.

La seconda componente dell'elemento psicologico del reato in esame è costituita dall'aver agito allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato come hanno posto in evidenza la indagine esegetica e l'esame della formulazione dell'art. 285 c.p..

Anche tale elemento deve ritenersi perfettamente integrato nella specie in quanto è del tutto pacifico che gli imputati hanno agito nel perseguimento non di finalità di carattere privatistico bensì di interessi esclusivamente politici per cui non può dubitarsi della sussistenza del dolo specifico nel senso chiarito dall'autorevole precedente giurisprudenziale già citato.

Giova tener presente che tutti gli imputati appartenevano ad un gruppo politico di estrema destra che, rifacendosi a simbologie, atteggiamenti e dottrine di tipo addirittura nazista, non si peritava di far professione, anche sul proprio giornale "La Fenice" di una sorta di militarismo confuso ma dichiaratamente inteso a combattere con mezzi violenti le opposte ideologie e a sovvertire

le istutuzioni democratiche giudicate inadeguate.

Peraltro una disamina approfondita delle caratteristiche e della collocazione di detto movimento appare del tutto superflua ai fini della decisione, in quanto alla Corte basta semplicemente prendere atto di esso ed osservare che in quel determinato contesto ideologico assumono un significato specifico ed inequivoco le dichiarazioni degli stessi imputati i quali hanno univocamente e ripetutamente ammesso che l'attentato era stato concepito per mostrare alla sinistra che la destra sapeva controbattere con violenza e per orientare la opinione pubblica verso posizioni di estrema destra anche con l'espediente di attribuire la responsabilità a gruppi estremisti di opposte tendenze.

Il fatto era dunque inteso a creare o ad incrementare lo stato di tensione nel territorio dello Stato in ossequio ai dettami di quella che, con un termine adusato ma purtroppo sempre attuale, suole definirsi "strategia della tensione", vale a dire una concezione della lotta politica che, spregiando i modi e le forme democratiche, fa esclusiva leva sulla violenza sfruttando la emotività dei cittadini e dei rappresentanti dello Stato sollecitata artificiosamente con azioni contrarie ai principi democratici e ad ogni regola di civile convivenza.

Ed è certo invero, che l'evento cui erano diretti nella specie gli atti compiuti dagli imputati si inseriva perfettamente in detta "strategia", in quanto il suo verificarsi (o anche il semplice pericolo di esso) avrebbe certamente avuto gravissime conseguenze sul piano della vita politica e sociale, forse incontrollabili e imprevedibili.

Dal fatto invero, non poteva non derivare, oltre alla indignazione ed alla commozione per la gravità dell'accaduto, un notevole turbamento della coscienza dei cittadini e la constatazione della insicurezza della vita di relazione avrebbe potuto portare a sua volta a esasperazioni pericolosamente eversive della visione istituzionale e ad un progressivo inasprimento delle forme e dei metodi di opposizione politica.

Se tale, come non è dubbio, era la situazione che l'azione

degli imputati mirava a creare non si vede come possa essere ragionevolmente negato lo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato.

Detta sicurezza infatti riguarda sia la personalità dello Stato nella sua essenza complessiva, secondo notazioni di autorevole dottrina, sia ciascuno degli atteggiamenti speciali che tale personalità può assumere, così che lo scopo specifico sussiste sempre quando l'agente tenda a nuocere alla forma, alla organizzazione, alla forza o alla prosperità dello Stato e non* soltanto all'ordine pubblico o alla pubblica incolumità.

Sicurezza dello Stato significa dunque non solo tranquillo e sicuro perseguimento da parte della compagine statale dei propri fini primari e fondamentali, ma anche tranquillo e sereno svolgimento della vita sociale nel rispetto delle istituzioni, nel libero esercizio dei diritti che sono espressione della libertà dello Stato, nella libera formazione del convincimento politico senza sollecitazioni artificiose e violente intese a dirottare le opinioni dei cittadini verso concezioni di eversione.

Nè a questo proposito la Corte può esimersi dal rilevare come la norma dell'art. 285 c.p., pur creata da un regime totalitario con finalità forse repressive, conservi valore e dignità anche nell'epoca attuale in funzione della imprescindibile esigenza di tutelare con la massima energia la sicurezza dello Stato esposto in modo particolare agli attacchi di violenza politica, proprio a causa della massima libertà (di associazione, di pensiero ecc.) peraltro giustamente garantite ai cittadini dalle istituzioni democratiche.

Di qui la maggiore esigenza di tutelare anche quegli aspetti della vita sociale che, pur non essendo direttamente connessi con l'attività dello Stato nondimeno si riallacciano a questa indirettamente nel libero gioco democratico, in funzione delle scelte politiche ed istituzionali e non possono quindi mancare di essere ricompresi in una concezione affatto moderna ed attuale della sicurezza dello Stato come espressione indiretta della personalità di quest'ultimo.

Alla luce di tali considerazioni è doveroso concludere che nella specie l'intento degli imputati era proprio quello di colpire, con la loro condotta, la vita democratica nella sua più intima essenza, e di intaccare quindi indirettamente alla base la sicurezza delle istituzioni.

Ravvisabile appare quindi lo scopo specifico previsto dallo art. 285 cod. pen., nè in contrario avviso può indurre l'assunto della difesa circa la concreta idoneità della azione ad intaccare effettivamente la Sicurezza dello Stato in quanto tale assunto appare manifestamente erroneo ed ispirato da confusione concettuale circa la oggettività giuridica del reato previsto dall'art.285 cp.

Va ricordato al riguardo quanto si è già detto a proposito della natura del reato in esame e va osservato che detto reato resta pur sempre un delitto contro la pubblica incolumità e si colloca nel titolo dei delitti contro la personalità interna dello Stato per il semplice intento finalistico soggettivo.

Da ciò consegue che il giudizio circa la idoneità lesiva dell'azione, come si è diffusamente detto, va emesso con semplice riferimento al pericolo per la pubblica incolumità e non già con riferimento al pericolo o al pregiudizio per la sicurezza dello Stato che esula dalla materialità della fattispecie prevista dall'art. 285 cpd. pen. ed assume rilievo costitutivo esclusivamente nell'ambito della volontà e delle intenzioni dell'agente su di un piano sicuramente soggettivo e non oggettivo.

La accertata presenza nel caso in esame di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie legale conduce necessariamente alla affermazione di responsabilità di tutti gli imputati in ordine all'addebito di strage di cui alla lettera a) della rubrica.

Ad analoga affermazione deve pervenirsi anche per quanto concerne gli altri reati ascritti ad Azzi e Marzorati i quali hanno pacificamente ammesso di aver portato in luogo pubblico e detenuto in tempi diversi il materiale esplosivo destinato all'attentato (lettere B e C).

Azzi inoltre ha ammesso di aver ceduto al De Min un candelotto di tritolo e ciò conduce all'affermazione della sua responsabilità anche per il reato contestato sub D).

Per quanto concerne Rognoni la pronuncia di colpevolezza in ordine ai reati sub B) e C) si impone sulla scorta delle affermazioni dei correi i quali hanno attribuito al predetto la fornitura dei materiali esplosivi, dal che logicamente si deduce il porto e la detenzione degli stessi nella fase precedente.

De Min Francesco deve essere invece assolto per non avere commesso il fatto, dagli stessi addebiti (B e C) in quanto non sussiste alcuna prova che egli abbia in qualche modo detenuto e portato i materiali esplosivi destinati all'attentato.

Il medesimo imputato deve essere invece dichiarato colpevole del reato sub D) avendo pacificamente ammesso di aver detenuto nel proprio armadietto di lavoro il candelotto di esplosivo ricevuto da Azzi ed a nulla rilevando il fatto asserito dal predetto, che la sua destinazione fosse esclusivamente la pesca.

A questo punto alla Corte non resta che portare la propria indagine su quegli elementi che non sono indispensabili per la sussistenza dei reati contestati ma assumono rilevanza semplicemente in funzione dell'aggravamento o della attenuazione della pena.

Sotto tale profilo certamente sussistente appare l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.p. contestata al Rognoni per avere promosso, organizzato e diretto la attività criminosa dei correi.

Va tenuto presente infatti che l'aggravante in esame si concreta nella organizzazione della cooperazione del reato, in una attività cioè diretta a porre in essere un efficace concorso di più persone nel reato, oppure nella direzione della attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Ciò premesso la aggravante va ravvisata sotto entrambi i profili se si tiene presente quanto si è già detto a proposito della partecipazione del giudicabile all'azione criminosa e che in punto si richiama ad evitare inutili ripetizioni.

Invero, secondo le affermazioni dei correi il Rognoni non solo ideò l'impresa convincendo gli altri a parteciparvi e fornendo l'esplosivo, ma organizzò nella propria abitazione le riunioni per mettere a punto il piano, studiò ogni particolare ed assegnò a ciascun partecipante il proprio compito, per cui tenuto conto

anche della sua generale posizione di preminenza, sul piano logico, può affermarsi che senza la sua opera di organizzazione e direzione l'impresa non sarebbe stata compiuta.

Passando all'esame delle possibili cause di attenuazione della pena, va rilevato innanzi tutto che non si ravvisano gli estremi per concedere l'attenuante di cui all'art. 311 c.p., in ordine al reato di strage.

Invero, la norma invocata dalla difesa, stabilisce che le pene comminate per i delitti contro la personalità dello Stato, sono diminuite quando il fatto risulti di lieve entità per la natura, la specie, i mezzi, le modalità e circostanze dell'azione; ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo.

Sotto il primo profilo, considerato l'espresso riferimento della norma alle caratteristiche della semplice condotta degli agenti, non sussistono validi motivi per concedere l'attenuante, giacchè la micidiale potenza lesiva dell'ordigno usato, il luogo scelto per l'attentato (un treno affollato di persone inermi) la particolare calliditas insita nel proposito di attribuire l'attentato a elementi di opposta fazione, impediscono chiaramente di attribuire al fatto una etichetta di lieve entità.

Sotto il secondo profilo è indispensabile premettere che l'art. 311 fa riferimento alternativo alla particolare tenuità del danno o del pericolo per l'ovvio motivo che la norma è applicabile a tutti i delitti contro la personalità dello Stato dei quali taluni sono reati di danno, altri di pericolo: ed è del tutto evidente che il riferimento al danno è valido esclusivamente per i primi mentre il riferimento al pericolo è valido per i secondi in quanto sarebbe assurdo che la norma riconoscesse efficacia attenuatrice ad un evento estraneo al modello le gale.

Tali principi sono puntualmente applicabili all'art. 285 c.p., che prevede un semplice reato di pericolo la cui consumazione prescinde completamente dal verificarsi di un evento di danno di guisa che la possibilità di concessione dell'attenuante va esaminata con esclusivo riferimento alla potenzialità offensiva della condotta e della situazione di pericolo creata.

Nessun rilievo ha dunque nella specie il fatto che la esplosione e la strage non si siano in concreto verificate e la attenuante va negata sul rilievo della situazione integrata dalla semplice condotta degli agenti, che in nessun modo può essere apprezzata in termini di particolare tenuità del pericolo e che impedisce di ritenere la lieve entità del fatto.

Concedibili appaiono invece le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis C.P..

Invero tutti gli imputati si presentano come soggetti che la giovane età, col suo bagaglio di inesperienza, di esuberanza e di mancanza di senso critico, ha reso particolarmente recettivi a ideologie e concezioni di lotta politica tipiche di determinati ambienti eversivi. Mancano certo gli estremi nella specie per parlare di mandato e di strumentalizzazione in termini di causalità efficenti e di rilevanza penale, ma ben può affermarsi che gli imputati, dopo aver accumulato principi e metodi politici nell'ambiente in cui si sono inseriti giovanissimi, proprio a causa dei difetti dell'età hanno portato alle estreme conseguenze il gioco di un contradditorio concepito da altri, prima che da loro, in termini di inammissibile violenza.

Il giudizio morale in tale situazione non è certo compito della Corte che, peraltro non può esimersi dalle suesposte considerazioni in funzione del riconoscimento di validi motivi di attenuazione della pena a sensi dell'art. 62 bis c.p..

Sotto il medesimo profilo inoltre non può mancarsi di tener conto del buon comportamento processuale per quanto concerne Azzi, Marzorati e De Min che con le loro ammissioni hanno innegabilmente agevolato il corso della Giustizia.

A Francesco De Min può essere inoltre concessa la attenuante prevista dall'art. 114, primo comma, cod. pen. per i concorrenti la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.

Invero, secondo principi pacifici, la minima efficienza causale della attività di un correo, integrante la attenuante in esame, può sostanzialmente ravvisarsi quando il reato si sarebbe egualmente verificato senza detta attività.

In tal senso l'opera del De Min, sembra riconducibile alla previsione normativa in quanto il giovane, nella ideazione ~~dell'azione~~ dell'impresa ha avuto una parte marginale, e nella preparazione e nella esecuzione del piano ha assolto compiti assolutamente secondari (come lo scarso aiuto prestato nella confezione del "timer" la partecipazione all'acquisto della sveglia e il trasporto degli ~~esplosivi~~ esecutori), per cui può fondatamente ritenersi che anche senza la sua partecipazione i correi avrebbero egualmente compiuto l'attentato.

I medesimi principi sopra ricordati impediscono invece la concessione dell'attenuante al Marzorati che, a prescindere dal maggior contributo apportato alla ideazione del piano, nella esecuzione del reato ha svolto un ruolo certo non marginale accompagnando Azzi e proteggendo il medesimo durante le operazioni di messa a punto dell'ordigno per cui non si può ritenere la minima importanza della sua partecipazione.

Si deve tener presente l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui non può giudicarsi di minima importanza l'opera prestata dal cosiddetto "palo" giacchè essa è essenziale nella fase esecutiva garantendo il sicuro svolgimento della attività dei correi.

La concessione dell'attenuante al Rognoni ed all'Azzi è invece preclusa per il primo dalla incompatibile sussistenza della aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.P. e per il secondo dal ruolo svolto di principale esecutore del piano criminoso.

Deve infine osservarsi che tutti i fatti criminosi appaiono commessi nell'esecuzione del medesimo disegno e devono conseguentemente essere riuniti, per ciascun imputato, in una sola figura di reato continuato sulla base dell'addebito più grave, a sensi degli artt. 81 c.p. e 8 D.L. 11 aprile 1974, n. 99. Resta di conseguenza travolta la aggravante teleologica contestata per i reati minori sub B) e C).

Passando alla concreta determinazione delle sanzioni irrogate si osserva innanzi tutto che a sensi dell'art. 65 n. 2 c.p. la pena dell'ergastolo prevista per il reato di strage

per effetto della concessione delle attenuanti generiche è sostituita dalla pena della reclusione da 20 a 24 anni.

Ciò premesso, visto l'art.133 c.p. tenuto conto per tutti gli imputati delle modalità dell'azione, dell'entità del pericolo, della intensità del dolo e dei buoni precedenti e, in particolare, per Azzi, De Min e Marzorati della buona condotta processuale e per Rognoni della preminenza avuta nella vicenda, si reputa giusto condannare:

- Rognoni Giancarlo alla pena di anni 23 di reclusione, pervenendo a tale entità dalla base di anni 22 di reclusione aumentata di anni uno per la continuazione;
- Azzi Nico e Marzorati Mauro, ciascuno, alla pena di anni 20 e mesi sei di reclusione, pervenendo a tale entità dalla base di anni 20 di reclusione aumentata di mesi sei per la continuazione;
- De Min Francesco alla pena di anni 14 di reclusione, pervenendo a tale entità dalla base di anni 20 di reclusione diminuita (1/3) ad anni 13 e mesi 4 di reclusione per la attenuante di cui all'art. 114 c.p. ed aumentata di mesi sei per la continuazione.

Tutti i predetti, in solido, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

Gli stessi inoltre, per effetto dell'entità della pena principale, devono essere condannati, a sensi degli artt. 29 e 32 cod. pen. alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla interdizione legale durante il periodo di espiazione.

A sensi dell'art. 230 n. 1 c.p. si deve altresì disporre che i condannati, a pena espiata, siano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo non inferiore ad anni tre.

Le armi e le munizioni in sequestro vanno confiscate a sensi del l'art. 240 c.p..

P. Q. M.

V. gli artt. 483 e 488 c.p.p. dichiara Azzi Nico, Marzorati Mauro e Rognoni Giancarlo colpevoli dei reati loro ascritti unificati dalla continuazione e De Min Francesco colpevole dei reati di cui sub A) ed E) della rubrica, anch'essi unificati ai sensi dell'art. 81, 2° comma Cod.pen. modificato dall'art. 8 del D.L. 11.4.1974 n. 99 e concessa a tutti gli imputati l'attenuante di cui all'art. 62 bis cod. pen. ed al De Min, inoltre, la attenuante di cui all'art. 114 primo comma cod.pen.

CONDANNA

Azzi Nico e Marzorati Mauro alla pena, ciascuno, di anni 20 (venti) e mesi 6 (sei) di reclusione;
De Min Francesco alla pena di anni 14 (quattordici) di reclusione;
Rognoni Giancarlo alla pena di anni 23 (ventitrè) di reclusione.

Condanna inoltre tutti gli imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 29 e 32 cod. pen. condanna altresì l'Azzi, il Marzorati, il De Min ed il Rognoni all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, disponendo che, durante la pena i predetti siano in stato di interdizione legale.

Visto l'art. 230 n. 1 cod. pen. ordina che a pena espiata tutti gli imputati siano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Visto l'art. 240 cod.pen. ordina la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro.

Visto l'art. 479 c.p.p.

assolve De Min Francesco dalle imputazioni di cui ai capi B) e C) della rubrica per non aver commesso il fatto.

Genova, 25 giugno 1974

Il Presidente

25-7-74

74 Reg. Gen.

mod. 125

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D' ASSISE DI APPELLO DI GENOVA

N. 24 Reg. Sent.

ta dei Signori:

VASETTI	Mario	*Presidente*
SANTORO	Giuseppe	*Consigliere*
Baffico	Teresa Maria	*Giudici Popolari*
Papini	Luciano	
Baldoni	Rosa	
Mariotti	Mario	
Amato	Piero	
Agostinone	Delma	

SENTENZA

in data 27/X/77

ciato la seguente

SENTENZA

(1) istruita con rito formale

depositata il 30 dicembre 1977

Il Cancelliere

contro

1)-AZZI NICO GIANNI di Gino e di Cavicchini Agostina nato a Serravalle Po (Mantova) il 31.7.1951 - resid. Via Fratelli Ruffini n.1 MILANO arr. 7.4.1973 Presente

2)-BARBORACI MAURO di Livio e di Ronchi Franceschina nato a Milano il 17.4.1954 - resid. Via Cannero 14 MILANO arr. 16.4.1973 Presente

3)-DE MIN FRANCESCO fu Guido e di Ronchetti Antonietta nato a Milano il 31.3.1951 -

Li

fatto avviso di che all'articolo 151 C. p. p.

Il Cancelliere

(1) a procedimento formale o per citazione diretta.

resid. Via A. Monti 33 MILANO

arr. 19.4.1973 Presente

4)-ROGNONI GIANCARLO ROSOLINDO di Luigi e di Ferrari Rosolinda nato a Milano il 27.8.1945 - ivi res. Via Brusuglio n.47 arr. 22.7.77 a Fiumicino (all'atto del suo arrivo per estradizione dalla Spagna)- Presente

I M P U T A T I

Tutti:

A) del reato di cui all'art. 285 C.P. perchè quali dirigenti ed attivisti del circolo di estrema destra "La Fenice", allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, preparavano un congegno esplosivo a tempo mediante Kg.1 di tritolo, due detonatori, una pila ed un orologio, si apprestavano a collocare tale congegno nel cestino metallico dei rifiuti posto nella ritirata di un vagone ferroviario del treno direttissimo Torino-Roma gremito di persone, programmando la deflagrazione a distanza di cinque ore circa; l'azione veniva interrotta dalla circostanza che l'Azzi, accovacciato nella predetta ritirata, avendo appoggiato il tritolo presso il suo piede sinistro, mentre ultimava il collegamento dei fili elettrici alla pila e metteva a punto l'orologio, provocava accidentalmente lo scoppio di uno dei detonatori: mediante la condotta descritta commettevano fatti diretti a cagionare un disastro ferroviario, e al fine di uccidere, tali da porre in pericolo la pubblica incolumità; a seguito dello scoppio del detonatore Azzi riportava lesioni personali guarite cl-

tre il 40° giorno.
In Genova il 7/4/1973.

B)- del reato di cui all'art. 2 Legge 2/10/1967 n.895 e 61 n.2 C.P. per avere illegalmente detenuto Kg. 1 di tritolo e n.2 detonatori, al fine di commettere il reato sub A). In Milano fino al 7/4/1973.

C)- del reato di cui all'art.4 comma 1 e II Legge 2/10/1967 n.895 e 61 n.2 C.P. per avere illegalmente portato in luogo pubblico ed in posto gremito di persone gli esplosivi come precisato sub A) B), al fine di commettere il reato sub A). In Milano e Genova il 7/4/1973.

1° inoltre:
D)- del reato di cui all'art.1 Legge 2/10/1967 n.895 per avere ceduto a De Min Francesco un candelotto di tritolo lungo cm. 20 e del diametro di cm.3 circa. In Milano nel marzo 1973.

Il 3° inoltre:
E)- del reato di cui all'art. 2 Legge 2/10/1967 n.895 per avere illegalmente detenuto, custodendo nel suo armadietto di lavoro presso lo stabilimento "Color - Offeset - Roto", il candelotto di tritolo precisato sub D).

In Pero fino all'8/4/73. Con l'aggravante per Rognoni Giancarlo di cui all'art. 112 n.2 C.P. per avere egli promosso, organizzato la cooperazione nei reati sub A-B-C e diretto l'attività dei correi.
Con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P. per i reati sub B-C.

A P P E L L A N T I

Il Procuratore Generale della Repubblica nei confronti dell'imputato Rognoni Giancarlo, nonchè [redacted] tutti gli imputati

AVVERSO

la Sentenza della Corte di Assise di Genova in data 25.6.

1974 che così provvedeva:
dichiara AZZI NICO, MARZORATI MAURO e ROGNONI GIANCARLO colpevoli dei reati loro ascritti, unificati dalla continuazione, e DE MIN FRANCESCO colpevole dei reati sub A) e d E) della rubrica, anch'essi unificati ai sensi dell'art. 81, 2° comma, Cod. Pen. modificato dall'art. 8 del D.L. 11/4/1974 n.99, e concessa a tutti gli imputati l'attenuante di cui all'art.62 bis Cod. Pen. ed al De Min, inoltre, l'attenuante di cui all'art.114, primo comma, Cod. Pen.;

c o n d a n n a

Azzi Nico e Marzorati Mauro alla pena ciascuno, di anni 20 (venti) e mesi 6 (sei) di reclusione;
De Min Francesco alla pena di anni 14 (quattordici) di reclusione;
Rognoni Giancarlo alla pena di anni 23 (ventitrè) di reclusione.
Condanna inoltre tutti gli imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 29 e 32 Cod. Pen., condanna altresì l'Azzi, il Marzorati, il De Min ed il Rognoni alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, disponendo che, durante la pena, i predetti siano in stato di interdizione Legale.

Visto l'art.230 n.1 Cod. Pen., ordina che a pena espiata tutti gli imputati siano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Visto l'art. 240 Cod. Pen., ordina la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro.

Visto l'art. 479 C.P.P., assolve De Min Francesco dalle imputazioni di cui ai capi B) e C) della rubrica, per non aver commesso il fatto.

In esito all'odierno orale pubblico dibattimento svoltosi nelle forme di legge.

SVOLGIMENTO DEL FATTO

Il 7 Aprile 1973, verso le ore 11,30, il treno n. 603 Torino-Roma era da poco tempo ripartito dalla stazione di Genova Brignole allorché si verificava un'esplosione nell'interno di una ritirata della quinta carrozza. Da essa usciva Nico Azzi, il quale, dopo essere stato sommariamente medicato sul treno per le ferite che presentava, veniva ricoverato all'ospedale di S. Margherita Ligure.

La carrozza suddetta veniva sganciata a Chiavari dal convoglio ferroviario e sottoposta ad ispezione. Nella ritirata nella quale l'esplosione si era verificata venivano riscontrate abbondanti tracce di sangue e venivano trovati : spezzoni di filo di rame, ricoperto di plastica; un rottame di alluminio "sfrangiato"; un frammento di fascetta per filo elettrico; frammenti di tritolo per circa due grammi; un pannello di ottone per la regolazione delle lancette di orologio; frammenti di nastro adesivo e di stoffa scura.

Lungo la linea ferroviaria, dalla stazione di Genova Brignole in direzione di Genova Nervi, venivano trovati i seguenti oggetti : frammenti di due "saponette"di tritolo, scheggiate, del peso complessivo di kg. 0,900; una pila elettrica da Volt 4,5; un orologio a sveglia (mancante del pannello di blocco della suoneria, del pannello ad incastro per la regolazione delle lancette ed, infine, di una lancetta), la quale aveva un filo di rame legato al manico, nonché un piccolo perno penetrante nel vetro di protezione all'altezza della quinta ora e fissato nel quadrante con nastro adesivo; una borsa di plastica nera, sporca di sangue, contenente un rotolo di nastro

adesivo, simile a quello usato sulla sveglia; un fazzoletto; pezzi di spago e foglietti di carta bianca; un detonatore, pieno di esplosivo e collegato con micro - lampada allacciata con fili elettrici; pezzi di nastro adesivo.

Poiché l'Azzi era residente a Milano, veniva interessata la Questura di quella città, la quale rendeva noto che l'Azzi era redattore della pubblicazione "La Fenice" (facente capo al movimento di estrema destra "ordine nuovo"), della quale il responsabile era Giancarlo Rognoni.

L'Azzi, dopo aver sostenuto di essersi ferito mentre risaliva sul treno in movimento, nella stazione di Genova Brignole, dichiarava che, a causa delle sue idee politiche, era sua intenzione sistemare un ordigno esplosivo nel cestino dei rifiuti esistente in una ritirata di una carrozza del treno, al fine di creare uno stato di panico e di pericolo e che, mentre stava predisponendo tale ordigno, uno dei due detonatori era esploso. Nei successivi interrogatori l'Azzi dichiarava che l'idea dell'attentato era sorta in alcuni elementi più decisi all'azione del circolo "La Fenice" di Milano, diretto da Giancarlo Rognoni. Questi, ai primi di Marzo del 1973, aveva avuto l'adesione di esso Azzi, di Mauro Marzorati e di Francesco De Min al progetto di fare un attentato, collocando un ordigno esplosivo su di un treno. A tal fine, in occasione della partecipazione ad un convegno organizzato a Genova dal "Centro Studi Europa" nei giorni 17 e 18 Marzo, esso Azzi, il Rognoni ed il De Min avevano acquistato nel negozio "Coin" una sveglia da utilizzare come "timer". Verso la fine di Marzo, i quattro predetti si erano trovati nell'abitazione del Rognoni, ove avevano collaborato alla preparazione degli oggetti occorrenti per confezionare l'ordigno esplosivo.

In due pezzi di tritolo era stato praticato un foro, destinato a ricevere un detonatore, innescato elettricamente e collegato alla pila ed alla sveglia; a questa era stata tolta la lancetta dei minuti ed inserito un perno metallico tra le ore quattro e le ore sei al fine di ottenere la chiusura del circuito elettrico e l'esplosione del congegno dopo circa cinque ore dall'avviamento della sveglia. Nella medesima occasione essi avevano organizzato il piano di azione con l'attribuzione dei vari compiti. In attuazione di esso, la mattina del 7 Aprile il Rognoni aveva portato l'Azzi ed il Marzorati con la sua autovettura da Milano alla stazione ferroviaria di Pavia, allontanandosene prima che giungesse il treno per Genova che i due predetti avrebbero preso. L'Azzi ed il Marzorati, giunti a Genova Principe, erano saliti sul treno Torino - Roma. Subito dopo la partenza di questo, l'Azzi si era chiuso nella ritirata con tutto il materiale, mentre il Marzorati era rimasto sulla piattaforma. L'accordo prevedeva che l'Azzi ed il Marzorati, dopo la sistemazione dell'ordigno esplosivo sul treno, sarebbero tornati, in treno, a Pavia, ove sarebbero stati prelevati dal De Min per rientrare a Milano in auto. L'Azzi dichiarava altresì che, nella riunione della fine di Marzo in casa del Rognoni, si era anche stabilito di far apparire l'attentato di cui trattasi come iniziativa di ambienti della sinistra; a tal fine, durante il viaggio di ritorno a Milano, il Marzorati avrebbe dovuto, a Genova, dare notizia con una telefonata al giornale "Secolo XIX", dello scoppio di una bomba, presentandosi come esponente del gruppo "22 Ottobre", organizzazione politica extraparlamentare di sinistra.

Circa la causa dello scoppio di uno dei detonatori, l'Azzi dichiarava, in un primo tempo, che esso gli era scivolato di

mano e che, per evitare che cadesse a terra, aveva istintivamente stretto le gambe, provocandone involontariamente l'esplosione. In un secondo tempo, il predetto sosteneva che, essendosi convinto che l'ordigno sarebbe scoppiato dopo venticinque minuti anziché, come stabilito, dopo cinque ore, aveva volontoriamente strappato i figli elettrici già collegati al fine di rendere inoffensivo detto congegno,ma aveva causato accidentalmente l'esplosione di un detonatore. L'Azzi sostenva anche che la sua azione aveva uno scopo meramente dimostrativo e che, a tal fine, era stata prevista una seconda telefonata, la quale doveva essere eseguita venti minuti prima dell'ora prevista per lo scoppio dell'ordigno ed avrebbe consentito l'intervento necessario per renderlo inoffensivo ed evitare danni ai viaggiatori.

Il Marzorati ed il De Min, arrestati rispettivamente il 16 ed il 19 Aprile 1973, interrogati ripetutamente, finivano con l'ammettere che i fatti si erano sostanzialmente svolti come sopra esposto.

Il Rognoni, che era stato interrogato sommariamente dalla Questura di Milano lo stesso giorno del fatto in esame, si rendeva latitante, rifugiandosi in Svizzera. Interrogato a Ginevra da quell'autorità giudiziaria, alla presenza di magistrati italiani che conducevano l'istruttoria, il Rognoni si rifiutava di rispondere e si riservava di fornire soltanto al dibattimento le prove delle pressioni che assumeva essere state esercitate dal magistrato italiano sui testi per evitare che esse potessero essere alterate e falsate durante l'istruttoria. Essendo stata respinta la richiesta di estradizione dalla Svizzera, il Rognoni, scarcerato, si recava in Spagna, ove poi veniva arrestato e successivamente estradato

in Italia nel Luglio del 1977.

Relativamente a tali fatti si procedeva a carico dell'Azzi, del Marzorati, del De Min e del Rognoni per il delitto di strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato nonché per i delitti di detenzione e porto abusivi di un chilogrammo di tritolo e di due detonatori; con l'aggravante per il Rognoni, di avere promosso e organizzato la cooperazione nei reati suddetti e di avere diretto l'attività dei correi. Inoltre, si procedeva contro l'Azzi ed il De Min relativamente al fatto di avere l'Azzi ceduto un candelotto di tritolo al De Min, il quale lo custodiva nel suo armadietto presso lo stabilimento ove lavorava.

Nel corso dell'istruttoria venivano sentiti alcuni testi e venivano eseguite due perizie : una medico - legale sulle lesioni riportate dall'Azzi; l'altra, balistica relativamente al materiale trovato nella ritirata del treno e lungo la linea ferroviaria.

Al dibattimento dinanzi alla Corte d'Assise di Genova, i tre imputati presenti confermavano sostanzialmente quanto già dichiarato. Il Rognoni, in una lettera indirizzata al Presidente della Corte, negava ciò che gli era stato attribuito dagli altri imputati, rilevando che le loro dichiarazioni sono piene di contraddizioni e di divergenze e sono ispirate dal desiderio di scaricare su altri le responsabilità dei dichiaranti. In particolare, il Rognoni esponeva argomenti in base ai quali non può essere vero : che fosse andato anch'egli ad acquistare la sveglia nel negozio Coin di Genova; che in casa sua fosse stato preparato il materiale occorrente per confezionare l'ordigno esplosivo; infine, che egli avesse accompagnato con la propria auto a Pavia l'Azzi ed il Marzorati

la mattina del 7 Aprile 1973.

La Corte d'Assise di Genova, con sentenza in data 25 Giugno 1974, assolveva il De Min per non avere commesso il fatto dai reati di detenzione e porto abusivi di un chilogrammo di tritolo e di due detonatori (lettere B) e C) del capo di imputazione) e dichiarava tutti gli imputati colpevoli degli altri reati ad essi ascritti, unificati col vincolo della continuazione. Concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche e, soltanto al De Min, anche l'attenuante prevista dall'art. 114 C.P., la Corte li condannava : Azzi e Marzorati, alla pena di venti anni e sei mesi di reclusione per ciascuno; De Min a quattordici anni di reclusione; Rognoni, a ventitre anni di reclusione.

Contro detta sentenza proponevano appello il Procuratore Generale ed i quattro imputati.

Il Procuratore Generale chiedeva che, per il Rognoni, venissero escluse le attenuanti generiche.

Comune a tutti gli imputati é la richiesta di applicazione della desistenza volontaria (art. 56 C.P.) nonché quella di non ritenere la sussistenza né del delitto previsto dall'art. 285 C.P. né di quello di cui all'art. 422 C.P., sia per la mancanza dell'elemento soggettivo sia perché non vi fu un concreto pericolo di strage.

Altri motivi di appello sono :

- per Marzorati, De Min e Rognoni : l'applicazione della attenuante prevista dall'art. 311 C.P.;
- per De Min : un minor aumento della pena in applicazione della continuazione; la riduzione della pena, indicata erroneamente nel dispositivo in misura superiore a quella risul

tante dalla motivazione della sentenza;

- per Rognoni : l'assoluzione per non aver commesso il fatto o, in subordine, per insufficienza di prove; l'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 112 C.P.; la dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante predetta; la riduzione della pena al minimo.

Il giudizio di secondo grado veniva celebrato alle udienze di questa Corte dei giorni 18, 19, 21, 22, 24, 26 e 27 Ottobre 1977, presenti i quattro imputati.

L'Azzi, il Marzorati ed il De Min confermavano sostanzialmente la loro partecipazione ai fatti di cui trattasi in base alle direttive del Rognoni, indicato come ideatore ed organizzatore dell'attentato.

Il Rognoni negava tutti gli addebiti ed escludeva di aver commesso quanto attribuitogli dai tre coimputati.

Il medesimo ammetteva di essere stato a Genova, in compagnia del proprio figlio (a quell'epoca dell'età di quattro anni), il 17 e 18 Marzo 1973, per partecipare al convegno organizzato dal "Centro Studi Europa". Il medesimo dichiarava che la mattina del 7 Aprile 1973 non accompagnò l'Azzi ed il Marzorati a Pavia, ma si trovava nel negozio della propria moglie in Milano, ove la teste Gobis si era trattenuta con lui per una decina di minuti. Affermava di aver avuto notizia generica di un attentato il giorno stesso dei fatti mediante una telefonata ricevuta da tale Radice, dirigente del MSI, nel negozio della propria moglie, poco prima della chiusura antimeridiana (ore 13) e poco dopo la riapertura pomeridiana (ore 14,30). Il Rognoni dichiarava di non aver mai avuto, prima dei fatti

costituenti l'oggetto del processo, alcun motivo di sospettare l'esistenza di ostilità verso di lui da parte dei tre coimputati. Interpellato circa i motivi che possono aver determinato i tre predetti ad accusarlo, il Rognoni dichiarava testualmente : "ritengo che il fatto sia da attribuire ad una concomitanza di atteggiamenti di persone diverse; mi riferisco in primo luogo all'ufficio politico della Questura di Milano ...; in secondo luogo all'onorevole Servello...; ... per le minacce esercitate su alcuni testi (riferisce quanto dettole dalla teste Conz dopo essere stata interrogata in istruttoria); ... per quanto riguarda le lusinghe, suppongo che esse siano state esercitate nei riguardi dei coimputati da qualche difensore (cita un accenno di Azzi in una lettera) o da parte del magistrato inquirente (cita la fuga di notizie che riguardano esso Rognoni e la moglie)" (vol. XII fl. 106 retro e segg.).

Dopo l'interrogatorio del Rognoni, venivano interpellati gli altri tre imputati, i quali confermavano quanto già dichiarato.

La discussione si protraeva per alcune udienze, nel corso delle quali il P.G. ed i vari difensori formulavano le rispettive richieste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Anche in occasione del dibattimento del giudizio di appello, gli imputati Azzi, Marzorati e De Min hanno sostanzialmente confermato la loro versione dei fatti, in contrapposizione

al diniego del Rognoni di aver commesso quanto da loro attribuitogli. Le dichiarazioni dell'Azzi sono a vol. I fasc. H fl. 14 - vol. IV fl. 1, 5, 8, 12, 16; 39, 65, 72 - vol. VIII fl. 82, 106 - vol. XI fl. 15, 37, 39 - vol. XII fl. 99 retro; da esse risulta che l'Azzi, dopo un tentativo di nascondere totalmente la verità e dopo aver attribuito soltanto a sé stesso la preparazione e l'esecuzione dell'attentato, ammise, in un primo momento, la partecipazione soltanto del Marzorati e, successivamente, anche quella del De Min e del Rognoni. Le dichiarazioni del Marzorati sono a vol. I, fasc. H fl. 1 - vol. IV fl. 21, 23, 26, 27, 79 - vol. VIII fl. 110, 113 - vol. XI fl. 23 - vol. XI fl. 23, 37 retro - vol. XII fl. 102; costui attribuì i fatti, prima, a sé stesso ed all'Azzi e, poi, anche al De Min e al Rognoni.
Le dichiarazioni del De Min sono a vol. I fasc. H fl. 18 - vol. IV fl. 19, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 82 - vol. V fl. 22 - vol. VIII fl. 102 - vol. XI fl. 19 retro, 39 retro - vol. XII fl. 103 retro; costui escluse ripetutamente la partecipazione ai fatti del Rognoni e l'ammise soltanto dopo che l'Azzi, in un confronto (vol. IV fl. 39) lo aveva sollecitato a dire tutta la verità. Infine le dichiarazioni del Rognoni sono a vol. VIII fl. 66 - vol. XI fl. 27, 48 - vol. XII fl. 105 retro.
Questa Corte condivide le serie e fondate argomentazioni in forza delle quali i primi Giudici hanno ritenuto del tutto attendibile e veritiera la chiamata in correità del Rognoni da parte degli altri tre imputati. Infatti é fuori di ogni dubbio che il Rognoni era a capo di un gruppo di giovani, tra i quali spiccavano l'Azzi ed il Marzorati, che accusavano di moderatismo l'azione politica del MSI e tendevano a distoglie re da esso dei giovani per riunirli in gruppi variamente deno

minati allo scopo di ottenere adesioni per l'uso della forza nella lotta politica. Tali tendenze ispiravano il periodico mensile "La Fenice", del quale il Rognoni era concretamente l'ispiratore e l'organizzatore. A tale riguardo, significative sono : la lettera indirizzata all'on. Giorgio Almirante da Francesco Servello il 25 Gennaio 1972 sull'attività del Rognoni (vol. 1 fasc. F fl. 30); l'intervento del Marzorati al congresso provinciale del MSI (vol. VII fl. 121 - 124); le copie in sequestro del periodico "La Fenice" (vol. XII busta a fl. 118); le dichiarazioni del De Min circa il fatto che l'Azzi "di autodefiniva fascista, ispirato ai temi della repubblica di Salò (vol. IV fl. 37 retro) e "ogni tanto manifestava il proposito di ristabilire l'ordine usando la maniera forte" (vol. V fl. 22). L'attività politica del gruppo di giovani di cui trattasi era certamente influenzata e diretta dal Rognoni, come chiaramente risulta dalle dichiarazioni degli altri imputati e dalla teste Francesca Conz (vol. I fasc. F fl. 10 - vol. XI fl. 30), appartenente al medesimo gruppo e autrice di un articolo per il periodico "La Fenice". Sicché appare del tutto logico che il Rognoni sia stato l'ideatore e l'organizzatore dell'attentato programmato per il 7 Aprile 1973, come hanno affermato i tre coimputati.

Altro elemento che convince circa la veridicità delle accuse formulate a carico del Rognoni consiste nella corrispondenza tra le dichiarazioni dei tre coimputati; non soltanto sui fatti essenziali in esame, ma anche su dettagli e particolari più o meno rilevanti. Pur dovendosi ammettere che può non essere stato perfetto l'isolamento nel quale erano tenuti i tre coimputati detenuti (in proposito, deve ricordarsi che l'Azzi ed il Marzorati hanno ammesso di essersi scambiati i

biglicttini dei quali si farà cenno in seguito), deve escludersi però che essi abbiano avuto tanto grande possibilità di comunicare tra loro da concordare, anche sulle più minute circostanze, la versione da dare negli interrogatori. Ciascuno di essi, dopo aver deciso di dire la verità, ha fatto una ricostruzione dei fatti praticamente identica a quella degli altri. Discordanze e contraddizioni evidentissime sono emerse soltanto sull'unico punto in ordine al quale l'Azzi, il Marzorati ed il De Min non hanno detto la verità e cioé sulla teleforata o sulle telefonate con le quali si sarebbe dovuto dare notizia della presenza di un ordigno esplosivo sul treno.

Come si é accennato sopra, il ruolo svolto nella vicenda dal Rognoni é stato ammesso dai tre imputati predetti soltanto dopo vari interrogatori e ciò concorre a rendere del tutto attendibili le chiamate di correo nei riguardi del Rognoni. Questi, oltre ad essere il capo del gruppo che si raccoglieva intorno al periodico "La Fenice", era in rapporti amichevoli e confidenziali con le persone che ne facevano parte e con alcune di esse, compresi gli imputati, era solito incontrarsi in locali pubblici ed anche nella propria abitazione.

Sicché si spiega agevolmente il tentativo dei tre coimputati di nascondere la responsabilità del Rognoni. Questi, del resto, nel corso del dibattimento, ha dichiarato di non aver mai avuto, prima dei fatti costituenti l'oggetto del processo, alcun motivo di sospettare l'esistenza di ostilità verso di lui da parte dei tre coimputati (vol. XII fl. 108). Infatti, negli atti processuali non esiste il minimo indizio di disaccordo e di contrasto tra il Rognoni e gli altri imputati, sul piano politico o per ragioni personali. Sicché deve escludersi

che possano sospettarsi calunniose le gravi accuse formulate dall'Azzi, dal Marzorati e dal De Min.

Il Rognoni, interpellato circa i motivi che possono aver determinato i tre coimputati ad accusarlo, ha dichiarato che essi devono ravvisarsi in una "concomitanza di atteggiamenti di persone diverse". Gli "atteggiamenti" da lui indicati sono o insussistenti o irrilevanti, come si dirà.

Innanzi tutto il Rognoni ha messo in relazione con le accuse dei coimputati una presunta influenza dell'ufficio politico della Questura di Milano e dell'on. Servello. La mera enunciazione di siffatta ipotesi rende evidente l'inconsistenza e l'assurdità di essa. La Questura di Milano ha riferito i fatti dei quali era a conoscenza e l'esito delle indagini svolte non soltanto nei riguardi del Rognoni, ma di numerose altre persone che facevano parte del gruppo del quale egli era l'esponente principale. L'On. Servello, nella qualità di dirigente del MSI, ha riferito circa i motivi di contrasto politico con il gruppo capeggiato dal Rognoni, fornendo anche elementi di prova circa quanto dichiarato. Ciò che é stato riferito dalla Questura di Milano e dall'on. Servello in ordine alle tendenze ed alle azioni del Rognoni non é stato da questi smentito ed ha, invece, trovato riscontro in elementi obbiettivi e nelle dichiarazioni di altre persone (tra esse, quelle già citate della teste Conz, certamente non sospettabile di avversità nei riguardi del Rognoni).

A parte ciò, poiché é pacifico che tutti e tre i coimputati hanno fatto il nome del Rognoni soltanto in un secondo momento e quando erano detenuti, per ritenere veritiero l'assunto del Rognoni sarebbe necessario riscontrare la sussi-

stenza di una serie di fatti assurdi e cioé : che qualche appartenente all'ufficio politico della Questura di Milano (ma chi precisamente?) e l'on. Servello abbiamo voluto che i tre coimputati attribuissero al Rognoni fatti non veri; che i medesimi abbiano avuto ampia possibilità di contatti con i tre coimputati; che l'Azzi, il Marzorati e il De Min abbiano accettato di formulare accuse false a carico del Rognoni, nonostante la comunanza di atteggiamento politico e l'amicizia personale che li legavano al predetto, per compiacenza verso persone nei riguardi delle quali essi avevano motivi di avversione.

Ad esemplificazione delle minacce delle quali ci si sarebbe serviti per l'acquisizione di prove a suo carico, il Rognoni ha dichiarato (vol. XII fl. 107) che la teste Conz, recatasi a trovarlo in Svizzera, gli avrebbe riferito, in presenza di altre persone nominate, che il Dott. Barile, sostituto Procuratore della Repubblica in Genova, dal quale era stata interrogata, aveva fatto pressione su di lei affinché dichiarasse cose compromettenti per esso Rognoni, minacciandola, in caso contrario, di incriminarla per un aborto che le attribuiva. Chi ha avuto consuetudine di lavoro nell'ambiente giudiziario genovese ed ha conosciuto il Dott. Barile non può credere che egli abbia improvvisamente ripudiato la serenità e l'obbiettività per lui abituali ed abbia commesso il gravissimo fatto attribuitogli. Tuttavia é doveroso un breve esame di quanto riferito dal Rognoni. Innanzi tutto deve osservarsi che il suddetto episodio é del tutto estraneo ai coimputati del Rognoni; sicché esso non scalfisce in

alcun modo l'attendibilità e la veridicità delle chiamate di correo di costoro, i quali non hanno lamentato di averle fatte in seguito a minacce o lusinghe da parte del Dott. Barile. Volendo ammettere che la Conz abbia davvero detto al Rognoni sul conto del Dott. Barile, ciò che egli ha riferito, l'ipotesi più benevola per detta teste che può formularsi é che ella abbia frainteso un eventuale accenno del Dott. Barile ad un aborto del quale avrebbe potuto parlargli l'Azzi, (per quel che risulta da un brano costituente rimprovero di una lettera (vol. I fasc. H fl. 29) diretta all'Azzi che il Rognoni ha dichiarato essere stata compilata da altri e da lui firmata).

Ma non può escludersi che la Conz abbia volontariamente distorto il predetto eventuale accenno al fine di giustificarsi, con il Rognoni, per le dichiarazioni rese in istruttoria; nella supposizione che il medesimo pretendesse da lei il rifiuto di ogni collaborazione con gli inquirenti. Anche l'Azzi, del resto, dopo aver accusato il Rognoni, se ne giustificò in una lettera a lui indirizzata e poi pervenuta alla Questura di Milano (vedi cartella a fl. 62 del vol. VIII). La teste Conz é stata interrogata, in istruttoria, una sola volta (vol. I fasc. F fl. 10); ma non dal Dott. Barile, bensì dal Giudice Istruttore Dott. Giovanni Grillo, assistito dal cancelliere Corrado Rotella, con la presenza del Dott. Barile nella qualità di Sostituto Procuratore della Repubblica.

Sicché é certamente vero che non fu il Dott. Barile ad interrogare la Conz ed é assurdo credere che detto magistrato, in presenza del Giudice Istruttore e del cancelliere, abbia po-

tuto minacciare la teste di incriminarla, se non avesse detto cose compromettenti per il Rognoni, per un fatto del quale verosimilmente non aveva alcuna conoscenza. Quello riferito dal predetto imputato appare piuttosto un episodio costruito a suo tempo dall'interessato nel tentativo di svalutare le dichiarazioni indubbiamente gravi rese in istruttoria dalla Conz sul conto del Rognoni e delle quali la medesima lo aveva reso edotto. D'altra parte, le dichiarazioni rese al dibattimento dalla teste Conz (vol. XI fl. 30) non smentiscono quelle rese in istruttoria, ma le attenuano soltanto in qualche particolare.

Per spiegare le accuse formulate a suo carico dai tre coimputati, il Rognoni ha detto anche che essi possono essere stati indotti a far ciò dal consiglio di qualche difensore o del magistrato inquirente. A tale proposito, occorre rilevare che, nella lettera (contenuta nella busta a fl. 62 del vol. VIII) indirizzata al Rognoni, l'Azzi scrisse : "... il mio avvocato, che era giunto prima del Giudice, mi dice che sei latitante e di scaricare un po' su di te ... ". Tale lettera, senza data, diretta al Rognoni, fu spedita a Milano da Genova il 6 Luglio 1973; e successivamente fu spedita, in altra busta, al Questore di Milano, in data 23 Novembre 1973, verosimilmente dal Rognoni o da persona da lui incaricata.

Dal contesto di tale lettera, che doveva sfuggire ed in effetti sfuggì alla censura del carcere per averla l'Azzi consegnata ai suoi familiari (vedi a vol. XII fl. 100 retro), risulta evidente, insieme alla conferma della veridicità delle accuse già fatte nei riguardi del Rognoni, il desiderio

dell'Azzi di giustificarsi con il predetto per non aver saputo insistere nell'escludere la di lui partecipazione ai fatti. Sicché il riferimento al consiglio del difensore non può non essere inquadrato nel suddetto atteggiamento psicologico dell'Azzi. Volendo però ammettere che davvero il difensore dell'Azzi abbia consigliato il proprio assistito a tenere una determinata condotta processuale, deve certamente escludersi che il suggerimento del difensore fosse diretto ad indurre l'Azzi a formulare accuse calunniose a carico di altri. Così come deve escludersi che l'Azzi addebitasse cose non vere al Rognoni, al quale era legato politicamente e personalmente.

D'altra parte, né l'Azzi, né il Marzorati ed il De Min potevano pensare, accusando il Rognoni, di sfuggire alle proprie responsabilità che ammettevano ampiamente. Le risultanze processuali non forniscono alcun altro elemento che indichi o lasci presumere una qualsiasi lusinga, da parte di chicchessia, nei riguardi degli imputati predetti, per indurli ad accusare il Rognoni.

Sicché insussistenti o irrilevanti sono le cause indicate dal Rognoni per spiegare le accuse dei tre coimputati. Una spiegazione l'ha data a questa Corte l'Azzi, dicendo di aver deciso di riferire la parte avuta dal Rognoni nell'organizzazione dell'attentato dopo aver saputo che costui era fuggito e che era egli a sopportare tutta la responsabilità dell'accaduto (vol. XII fl. 100). Siffatta spiegazione, che può estendersi presumibilmente al Marzorati ed al De Min, appare, tenendo conto della giovanissima età di costoro e del ruolo preminente svolto dal Rognoni, del tutto lo-

gica ed umanamente comprensibile.

Il Rognoni ha affermato essere assurdo che, stando al racconto degli altri tre imputati, una sera della fine di Marzo 1973 egli li avrebbe ricevuti nella propria abitazione ed avrebbe diretto la predisposizione dei vari oggetti occorrenti per confezionare l'ordigno esplosivo : perché egli, sapendo bene di essere continuamente sorvegliato dalla Questura, non avrebbe potuto esporsi al rischio di essere sorpreso. Seguendo siffatto criterio, anche altre azioni attribuite al Rognoni (ad esempio, il viaggio in automobile da Milano a Pavia con l'Azzi ed il Marzorati) dovrebbero ritenersi assurde. E' pacifico che, nell'occasione indicata, così come in altre, tutti abbiano corso il rischio di essere scoperti; ma ciò é insito in qualsiasi azione illecita, la quale evidentemente viene preparata e commessa nella speranza che restino ignoti gli autori di essa. Sarebbe una gran bella cosa se il rischio di essere scoperto trattenesse chiunque dal commettere azioni illecite. Il gruppo diretto dal ROgnoni non aveva una propria sede; così come non l'aveva la pubblicazione "La Fenice". Coloro che ne facevano parte si ritrovavano in locali pubblici ed avevano come punti di riferimento l'abitazione del Rognoni ed il negozio della moglie di lui. Sicché appare logico che, occorrendo sottrarsi all'osservazione di estranei, il Rognoni abbia fatto convenire nella propria abitazione gli altri imputati per preparare il piano d'azione dell'attentato, per l'attribuzione dei compiti a ciascuno, per la preparazione del materiale necessario per confezionare l'ordigno esplosivo. Tutt'altro che superficiale ed avventato

fu il programma realizzato dal Rognoni. Per quanto riguarda la riunione dei correi in casa sua, é evidente che tendevano a sviare i futuri eventuali sospetti sia il fatto di tenerla alcuni giorni prima dell'attentato sia il fatto che i correi si incontrarono la sera prima dell'attentato, ma non da soli, bensì in compagnia di numerosi loro amici, per una cena in un locale pubblico. Accorta cautela, anche al fine di sviare i sospetti della Questura di Milano, che il Rognoni giudicava efficiente (vedi Azzi a vol. XI fl. 15), si riscontra altresì : nell'aver acquistato a Genova la sveglia che fu utilizzata per l'ordigno esplosivo; nell'aver fatto partire l'Azzi ed il Marzorati da Pavia anziché da Milano; nell'aver designato persone diverse per accompagnare i predetti in automobile a Pavia e per rilevarli, al ritorno; nell'aver fornito l'Azzi ed il Marzorati, alla partenza da Pavia, di giornali di tendenza politica opposta alla loro; nell'aver scelto, per la collocazione dell'ordigno esplosivo, un treno proveniente da Torino anziché da Milano; nell'aver previsto per l'Azzi una tranquilla permanenza nella ritirata del treno per comporre e collocare l'ordigno esplosivo mediante la presenza e la collaborazione, davanti alla ritirata, del Marzorati; nell'aver deciso lo scoppio dell'ordigno a cinque ore circa dalla collocazione di esso e cioé in località assai lontana da Milano. Il Rognoni, tenendo in casa sua la riunione dei correi per i fini suindicati, sapeva bene di esporre sé stesso e gli altri al rischio della scoperta; ma tale rischio sarebbe esistito in qualsiasi altro luogo e verosimilmente in misura maggiore.

Il Rognoni ha escluso di essersi recato, insieme all'Azzi ed al De Min, nel negozio "Coin" di Genova, il giorno 17 Marzo 1973, per acquistare la sveglia che fu utilizzata per l'ordigno esplosivo a tempo ed ha lamentato che non sia stata accertata, mediante l'esame del personale del suddetto negozio, l'identità di coloro che acquistarono la sveglia. Non esiste alcuna ragione per dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese a tale riguardo dagli imputati Azzi e De Min, in contrasto con l'assunto del Rognoni. Oltre a ciò, deve rilevarsi che é certo che tutti gli imputati vennero da Milano a Genova per partecipare ad un convegno organizzato dal "Centro Studi Europa" nei giorni 17 e 18 Marzo 1973; lo hanno dichiarato gli imputati compreso il Rognoni, e numerose altre persone che presero parte a detto convegno. A quell'epoca gli imputati si erano già accordati, sia pure genericamente, di commettere un attentato (vedi Azzi a vol. IV fl. 12 - Marzorati a vol. XI fl. 24 retro - De Min a vol. IV fl. 40 retro). Orbene, proprio allo scopo di confezionare un ordigno esplosivo si procedette all'acquisto della sveglia (vedi Azzi a vol. IV fl. 14 retro). Inoltre, il negozio Coin di Genova é ubicato nelle vicinanze del luogo in cui si teneva il convegno suddetto; sicché era sufficiente un'assenza di pochi minuti dai lavori di esso per recarsi in detto negozio e procedere all'acquisto della sveglia. Infine, i carabinieri hanno accertato (vedi rapporto e fotografie a vol. VII fl. 104 - 108) che nel negozio Coin di Genova era in vendita all'epoca dei fatti, la sveglia del tipo usato dagli imputati per la confezione dell'ordigno esplosivo (vedi fotografie a pag. 40 - 43 della perizia balistica costituente il vol. 9) ed esattamente al prezzo di tre-

mila lire indicato dall'Azzi e dal De Min. Siffatte circostanze obbiettive costituiscono un convincente riscontro della veridicità delle dichiarazioni dell'Azzi e del De Min, i quali, essendo allora residenti a Milano, non potevano esserne a conoscenza se non per l'occasione indicata.

Il fatto che il Rognoni fosse venuto a Genova in compagnia del proprio figlio (a quell'epoca dell'età di quattro anni) non può ritenersi ostacolo, per il predetto, a recarsi nel negozio Coin durante i lavori del convegno; perché era estremamente agevole affidare il bambino, per pochi minuti, al Marzorati oppure a qualche altra persona. Ed é estremamente verosimile che ciò sia accaduto; non soltanto per limitare allo stretto necessario, evitando il comprensibile impaccio che sarebbe derivato dalla presenza del bambino, la durata dell'assenza; ma anche per eliminare accortamente un elemento che avrebbe facilitato l'identificazione degli inquirenti della sveglia. Infatti né l'Azzi né il De Min hanno detto che con loro andò anche il figlio del Rognoni. Non ha alcun rilievo che non sia stata tentata, mediante l'esame del personale addetto al negozio Coin, l'identificazione di chi acquistò in esso la sveglia; tale accertamento dovette giustamente apparire irrealizzabile, dato che l'acquisto si era verificato il pomeriggio di sabato 17 Marzo e la prima notizia di tale episodio fu data dall'Azzi nell'interrogatorio del 28 Aprile (vol. IV fl. 14).

Il Rognoni ha sostenuto che la prova del suo assunto di non aver accompagnato a Pavia l'Azzi ed il Marzorati la mattina del 7 Aprile 1973, é data dalle dichiarazioni della teste Diana Gobis, la quale avrebbe visto esso Rognoni a Mi-

lano, nel negozio della di lui moglie, in ora in cui non sarebbe potuto essere già tornato da Pavia. Il ROgnoni, durante l'interrogatorio reso a questa Corte, ha dichiarato in relazione a tale episodio, che la Gobis si intrattenne con lui "una decina di minuti" (vol. XII fl. 106).

La teste predetta, durante la deposizione resa al P.M. il 27 Aprile 1973 (vol. I fasc. E fl. 5), non ha detto nulla di ciò che fece la mattina del 7 Aprile 1973. Al Giudice Istruttore, il 26 Maggio 1973, ha detto : "la mattina del 7 Aprile sono passata dal negozio della Cavagnoli e poi mi recai a Vergiate, sull'autovettura di Giorgio Zoppi, istruttore dell'aereo - club" (vol. I fasc. F fl. 7).

Al dibattimento del giudizio di I grado, il 15 Giugno 1974, la Gobis ha dichiarato : "il 7 Aprile, di mattina, il Rognoni era in negozio. Passai presso il suo locale prima delle 9,30 e lo vidi, con la Cavagnoli. Io stavo andando a Vergiate per i lanci paracadutisti". (vol. XI fl. 37).

A prescindere dal rilievo che soltanto al dibattimento la Gobis ha detto di aver visto il Rognoni nel negozio, dall'esame delle dichiarazioni sopra riportate risulta in modo evidente non essere vero ciò che ha affermato il Rognoni e cioé che egli si sia trattenuto con la Gobis una decina di minuti. Infatti dal contesto delle dichiarazioni medesime deve logicamente dedursi che la predetta vide il Rognoni nel negozio della Cavagnoli mentre, sull'automobile dello Zoppi, si stava recando a Vergiate e passò nelle vicinanze del negozio. Giustamente i primi Giudici hanno rilevato che non susciste insanabile contrasto tra le dichiarazioni dell'Azzi e del Marzorati (i quali hanno dichiarato che il Ro-

gnoni, dopo averli accompagnati alla stazione ferroviaria di Pavia, andò via prima dell'arrivo del treno per Genova, tra le ore nove e le 9,20) e quelle della Gobis (la quale al dibattimento del giudizio di primo grado ha detto di aver visto a Milano il Rognoni prima delle 9,30) perché, in realtà, il contrasto é limitato all'indicazione dell'ora i cui si verificarono i fatti riferiti.

Intanto é possibile che l'Azzi ed il Marzorati abbiano indicato un orario errato per eccesso. D'altra parte se davvero la Gobis vide il Rognoni nel negozio della Cavagnoli la mattina del 7 Aprile, non é arbitrario ritenere che ciò avvenne in ora successiva a quella indicata dalla teste predetta : sia perché ella può avere inconsapevolmente errato, a distanza di oltre un anno dai fatti, nel ricordarsi l'ora di un evento per lei del tutto insignificante; sia perché é fondato il sospetto di una deliberata compiacenza di lei per l'assunto difensivo del Rognoni. Non può essere ignorato, a questo riguardo, che la Gobis, come ella stessa ha dichiarato : era iscritta al MSI; conosceva bene il Rognoni e la Cavagnoli e spesso cenava con essi; conosceva i ragazzi de "La Fenice" (l'Azzi ed il Marzorati da circa due anni); partecipò alla cena che si tenne in un locale pubblico la sera prima dell'attentato; fu la persona cui i coniugi Rognoni affidarono la custodia dei documenti e dello schedario della pubblicazione "La Fenice", successivamente sequestrati dai carabinieri (vedi vol. V fl. 13 - 14). Che la Gobis abbia anticipato, per errore o per compiacenza, l'ora in cui vide il Rognoni nel negozio, se davvero lo vide colà, si deduce logicamente da ciò che

costui ha detto di aver fatto la mattina del 7 Aprile 1973. Interrogato dalla Questura di Milano la sera stessa dell'attentato, il Rognoni, infatti, dichiarò testualmente : "stamane sono uscito da casa verso le otto, unitamente a mia moglie che doveva recarsi da dei grossisti. Successivamente mi sono incontrato con persone di cui preferisco non indicare i nomi ..." (vol. XI fl. 48). Innanzi tutto deve rilevarsi che il Rognoni si guardò bene dall'indicare i grossisti presso i quali si sarebbe recato con sua moglie e non disse di essersi, poi, trattenuto nel negozio della moglie. Inoltre, se si tiene conto della difficoltà di spostarsi da un punto all'altro di Milano, particolarmente durante gli ultimi giorni che precedono la Fiera Campionaria Internazionale (nel 1973 si svolse dal 14 al 25 Aprile, periodo stabilito dal calendario ufficiale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Dicembre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 21 Febbraio 1973), é difficile credere che il Rognoni e sua moglie potessero trovarsi nel negozio prima delle ore 9,30, come ha invece dichiarato la Gobis; poiché essi si sarebbero recati presso grossisti, almeno due, per procedere verosimilmente ad acquisti e cioé per un'attività che richiede un tempo non breve, notevolmente superiore in ogni caso a circa un'ora e mezza risultante dalle dichiarazioni del Rognoni e della Gobis. Né può ipotizzarsi che la Cavagnoli abbia continuato da sola il suo lavoro e che il Rognoni sia andato nel negozio :perché la Gobis ha dichiarato di aver visto entrambi i predetti nell'occasione cui ella si é riferita.

Le considerazioni che precedono dimostrano che é pienamente provata la partecipazione di tutti e quattro gli imputati ai

fatti criminosi loro addebitati e dimostrano altresì la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 C.P., contestata al Rognoni, nel triplice aspetto di aver promosso ed organizzato la cooperazione nei reati e di aver diretto l'attività dei correi. A quest'ultimo riguardo, basta ricordare che fu il Rognoni ad ideare l'attentato, a raccogliere l'adesione dei correi, a procurare il materiale occorrente predisponendone le parti che richiedevano una trasformazione, a disporre il piano d'azione con l'assegnazione a ciascuno di compiti precisi, ad assicurarsi dell'esecuzione dell'attentato prendendo parte direttamente alla prima fase del piano e cioé alla partenza dell'Azzi e del Marzorati con tutti i materiali destinati a comporre l'ordigno esplosivo a scoppio ritardato. Tenuto conto della giovanissima età dell'Azzi, del Marzorati e del De Min nonché del notevolissimo ascendente che su di essi aveva il Rognoni (per l'età, per la maggiore preparazione, per la posizione politica, per l'attivismo spregiudicato), deve considerarsi esatta e fondata la considerazione dei primi Giudici, secondo la quale l'attentato di cui trattasi non sarebbe stato compiuto se non vi fosse stata l'opera di organizzazione e di direzione del Rognoni.

Nei motivi di appello si é negata la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di strage contestato, lamentando che l'impugnata sentenza non abbia tenuto alcun conto delle osservazioni del consulente tecnico (a vol. VIII fl. 45 - 61 ed, a vol. XI fl. 44 e 45, i chiarimenti al dibattimento in confronto col perito). In realtà, la sentenza impugnata - sulla scorta della completa, accurata, documentata e convincente perizia balistica (vol. IX) nonché dei chiarimenti forniti dal perito in istruttoria (vol.VIII fl. 42)

ed al dibattimento (vol. XI fl. 44 e 45) - ha chiaramente ricostruito la costituzione dell'ordigno esplosivo che l'Azzi stava completando quando si verificò accidentalmente l'esplosione di un detonatore ed ha indicato, con argomentazioni logiche ineccepibili, le possibili cause dello scoppio dell'ordigno dopo che esso fosse stato completato e deposto nel cestello dei rifiuti della ritirata nonché le disastrose conseguenze dello scoppio medesimo. La confutazione di talune osservazioni del consulente tecnico (il maresciallo artificiere Guido Bizzarri) da parte dei primi Giudici é ovviamente implicita nella dimostrazione del contrario di quanto egli ha sostenuto. Ad ogni modo, non é inutile aggiungere qualche rilievo.

Occorre premettere che l'incarico della perizia balistica fu affidato al Sig. Luciano Cavenago, perito balistico e tecnico dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Genova, certamente a causa della nota e sperimentata capacità professionale nonché della serietà ed obbiettività di lui. Inoltre, l'incarico peritale fu assunto dal Cavenago soltanto due giorni dopo l'esplosione; sicché egli poté disporre prontamente di tutto il materiale già sequestrato e, poi, degli altri oggetti rinvenuti lungo la linea ferroviaria. Di conseguenza, non si fa alcuna fatica a credere che il perito abbia detto cosa esatta nell'affermare che i fili elettrici ed il nastro adesivo osservati sul detonatore non esploso erano dello stesso tipo rispetto ad identico materiale rinvenuto nella ritirata, nonché a quello trovato lungo la linea ferroviaria insieme alla sveglia; non occorreva, come invece pretende il consulente tecnico, procedere "all'esame merceologico del nastro

adesivo" nonché "ai vari esami sui fili elettrici". Nulla autorizza ad ipotizzare, come sembra voglia dire il consulente tecnico, che il materiale rinvenuto lungo la linea ferroviaria, dalla stazione di Genova Brignole in direzione di Genova Nervi, non sia quello che l'Azzi ha sempre ammesso di aver gettato fuori dalla ritirata, dopo l'esplosione del detonatore.

Il consulente tecnico ha lamentato che il perito non abbia eseguito l'esame chimico del contenuto del detonatore. A tale proposito é da rilevare che la perizia ha dato atto che la piccola quantità di polvere lamellare rinvenuta all'interno del detonatore non aveva consentito di eseguire su di essa approfondite prove analitiche di laboratorio, mentre sono stati esposti i risultati della prova di reazione per immersione in alcool etilico a 95° nonché dell'esame colorimetrico comparativo per identificare la polvere di colore giallo, anch'essa rinvenuta nel detonatore (pagg. 76 - 78).

Altra osservazione del consulente tecnico é che i danni riscontrati sulla sveglia si siano prodotti, non già - come ha prudentemente presunto il perito - a seguito della caduta di essa lungo la linea ferroviaria (vedi pagg. 35 - 47 e 107 - 108), bensì a causa delle manipolazioni alle quali la sveglia era stata precedentemente sottoposta sì da renderla non più idonea.

Siffatta tesi il consulente tecnico ha ritenuto suffragata dal fatto che gli imputati non sono orologiai e dal fatto che la sveglia caddé da una altezza di m. 1,15, secondo le misurazioni attribuite al perito. L'ipotesi formulata dal consulente tecnico é priva di ogni pregio. Vero é che gli

imputati non sono orologiai; ma é certo che, pur non essendo artificieri, misero insieme un ordigno esplosivo perfetto. Sicché é assurdo che essi abbiano potuto impiegare una sveglia evidentissimamente inutilizzabile e da loro stessi resa tale.

Il consulente tecnico ha poi manifestatamente sbagliato nell'attribuire al perito la misurazione di metri 1,15 come altezza di caduta della sveglia : a pag. 101 della perizia risulta infatti che la suddetta misurazione si riferisce al lato della ritirata che comprende il finestrino. La sveglia cadde sulla massicciata della linea ferroviaria da un'altezza ben maggiore di m. 1,15 perché l'apertura del finestrino della ritirata é limitata a breve spazio nella parte più alta del finestrino medesimo, ad un'altezza superiore alla statura di una persona di altezza media (vedi fotografia a pag. 33 della perizia); a tale misura deve aggiungersi quella, relativamente notevole, dal pavimento della ritirata alla massicciata della linea ferroviaria. La violenza dell'urto cui fu assoggettata la sveglia non fu soltanto quella derivante dal peso di tale oggetto, ma anche quella derivante dalla velocità del treno dal quale fu gettata la sveglia, la quale, dopo l'impatto con la massicciata, dovette rotolare su sé stessa. Sicché del tutto infondata ed illogica si rivela la eventualità che la sveglia fosse inefficiente prima che l'Azzi la buttasse fuori dal finestrino della ritirata.

L'affermazione del perito, secondo la quale "tutto il complesso era sostanzialmente raggruppato e ravvicinato al punto dove avvenne l'esplosione del detonatore (pag. 106 della perizia) é stata contraddetta dal consulente tecnico con riferimento generico alle dichiarazioni dell'Azzi e con la

considerazione che sui pani di tritolo non sono state trovate schegge del detonatore esploso. Dalle dichiarazioni dell'Azzi non risulta, invero, il punto preciso in cui si trovava ciascun oggetto al momento in cui scoppiò uno dei due detonatori. Per quanto riguarda i due pani di tritolo, occorre ricordare che essi erano del peso complessivo originario di un chilogrammo, ma non furono recuperati interi ed integri, bensì in undici pezzi del peso complessivo di 900 grammi (pag. 68 e 69 della perizia). Sicché é possibile che uno od entrambi i pani di tritolo abbiano ricevuto schegge del detonatore esploso nelle parti che non sono state recuperate oppure che siano stati colpiti di striscio in modo da non rendere identificabile la causa del segno impressovi. A parte le considerazioni sopra esposte, deve osservarsi che l'affermazione del perito intendeva porre in rilievo non già che i vari oggetti erano l'uno a contatto dell'altro, ma soltanto che essi erano tutti vicini all'Azzi, tutti ad immediata portata di mano di costui. Tale situazione, del resto, corrisponde ad una innegabile esigenza logica, dato che l'Azzi, stando accosciato, aveva iniziato a mettere insieme le varie parti predisposte per costituire l'ordigno esplosivo; sicché non poteva non avere a portata di mano i vari oggetti da collegare tra loro.

Il consulente tecnico ha contestato anche l'affermazione del perito, secondo la quale, quando l'ordigno fosse stato completato e sistemato nel cestello dei rifiuti, l'esplosione di uno soltanto dei due detonatori inseriti nei due panni di tritolo avrebbe causato lo scoppio di entrambi i pani di tritolo medesimi. La risoluzione di tale quesito é stata resa necessaria dal fatto certo, posto in evidenza dal perito, che il detonatore repertato integro non esplose

insieme all'altro (e non sarebbe potuto esplodere mai per contatto elettrico con la pila e la sveglia) in quanto era interrotto il relativo circuito in prossimità di tale detonatore. L'esattezza dell'opinione espressa dal perito ha trovato riscontro nella prova di esplosione da lui effettuata, alla presenza del consulente tecnico (pagg. 74 e 75 della perizia). E' evidente che le condizioni in cui fu eseguita la prova di esplosione erano simili a quelle che l'Azzi avrebbe posto in essere con la sua attività; se non altro per la necessità di racchiudere il tutto nel minore volume possibile allo scopo di dissimulare la presenza, nel cestello dei rifiuti, dell'ordigno esplosivo per tutte le ore che vi doveva restare prima di scoppiare. La distanza tra i due pani di tritolo nel cestello dei rifiuti non sarebbe potuta essere superiore ai quindici centimetri, misura che il consulente tecnico stesso ha dichiarato idonea alla detonazione di due pani di tritolo, dei quali uno efficacemente innescato e l'altro no. (vedi vol. XI fl. 45 retro). Non ha alcuna rilevanza identificare le circostanze precise per le quali, al momento dello scoppio di un detonatore nella ritirata del treno, non esplose anche il tritolo e cioé : dove si trovavano i vari oggetti che l'Azzi stava maneggiando; perché si determinò la chiusura del circuito elettrico tra la pila, la sveglia ed i due detonatori. (evento che, secondo il perito ed il consulente tecnico (vedi vol. XI fl. 45), causò lo scoppio del detonatore); dove si trovavano i due pani di tritolo rispetto al detonatore che esplose. Fu, infatti, per casualità fortunata - fortunata per l'Azzi e per i viaggiatori - che i due detonatori

non fossero stati già inseriti nei due pani di tritolo e che i medesimi fossero a distanza superiore ai quindici centimetri dal tritolo quando avvenne lo scoppio di uno di essi. Così come fu per casualità fortunata che non esplose l'altro detonatore, nonostante esso fosse stato investito dalle schegge di quello esploso (a questo riguardo il perito ed il consulente tecnico sono stati concordi, come risulta a vol. XI fl. 44, nell'indicarne la causa nel fatto che le schegge colpirono il detonatore nella parte in cui é contenuto l'esplosivo meno sensibile agli urti).

Il consulente tecnico ha contestato anche le considerazioni del perito circa gli effetti disastrosi che sarebbero derivati dallo scoppio dei due pani di tritolo.
Gli argomenti addotti dal consulente tecnico non possono essere condivisi. Si é osservato sopra che, se l'ordigno esplosivo fosse scoppiato nelle circostanze di tempo e di luogo programmate dagli imputati, non uno soltanto, ma entrambi i pani di tritolo avrebbero spiegato la loro potenza distruttiva; anche se, a funzionare da innesco, fosse stato uno solo dei due detonatori. Di conseguenza, devono condividersi le opinioni del perito e dei primi Giudici in ordine alla gravità dei danni che sarebbero stati riportati dalla vettura ferroviaria e dai viaggiatori che si trovavano su di essa; opinioni fondate appunto sull'evento dello scoppio di tutto il tritolo. Basta richiamare, a tale proposito : le principali caratteristiche del tritolo, indicate nella perizia (pag. 71); la potenza esplosiva del tritolo, riassunta, al dibattimento, dal perito (a vol. XI fl. 45 retro : "in linea teorica la esplosione di un chilogrammo di tritolo sposta, nel vuoto, 82 tonnellate per un metro. In ogni caso la sua po -

tenza potrebbe essere valutata ad uno spostamento di almeno 50 tonnellate"); gli effetti dell'esplosione del tritolo in sequestro, provocata dal perito (fotografie a pag. 83 e 84 delle perizia), tenendo conto del fatto che esso era diviso in undici pezzi ed era inferiore di cento grammi al quantitativo originario.

L'affermazione del consulente tecnico, secondo la quale gli effetti dello scoppio dell'ordigno esplosivo, nelle condizioni programmate dagli imputati, sarebbero stati minori di quelli riscontrati dal perito in occasione della prova di esplosione del tritolo repertato, non può essere condivisa, per le seguenti ragioni : perché non può ritenersi che il tritolo fosse, alla prova di esplosione, intasato per il fatto che fosse stato avvolto con carta paraffinata, la quale non poteva provocare l'effetto indicato ed ebbe il semplice scopo di tenere insieme gli undici pezzi di tritolo che erano stati repertati; perché l'ordigno esplosivo, quando fosse stato immesso nel cestino metallico dei rifiuti esistente nella ritirata e fosse stato in qualche modo nascosto alla vista di coloro che fossero entrati nella ritirata, avrebbe avuto una violenza di effetti esplosivi certamente superiore a quelli provocati dallo scoppio del tritolo all'aperto; perché non é vero che l'onda esplosiva si sarebbe per la massima parte dispersa attraverso l'apertura del finestrino della ritirata, in quanto dalla quantità e dal tipo di tracce di sangue rinvenuti sulla maniglia di detto finestrino (vedi vol. VII fl. 26 nonché fotografia a pag. 33 della perizia) deve dedursi che, al momento dell'esplosione esso fosse chiuso e che fu aperto dall'Azzi dopo lo scoppio del detonatore; perché la ristrettezza notoria e di-

mostrata del locale della ritirata, in larghezza ed in altezza, avrebbe causato il diffondersi dell'onda esplosiva in ogni direzione, compresa quella verso lo scompartimento adiacente al vano della ritirata.

Esaurito l'esame delle obbiezioni sollevate dal consulente tecnico in ordine agli accertamenti eseguiti dal perito ed alle conclusioni da questi enunciate, deve rilevarsi la infondatezza dell'assunto difensivo secondo il quale mancherebbe l'elemento materiale del reato di strage contestato in quanto, al momento dello scoppio di un detonatore, non esisteva un ordigno esplosivo, ma soltanto i vari elementi (isolatamente inidonei a costituire pericolo del verificarsi della strage) destinati a comporlo. Tale assunto, apparentemente suggestivo, é privo di fondamento in quanto l'Azzi disponeva immediatamente di tutto il necessario per formare un potente congegno esplosivo ed é innegabile che sussisteva il pericolo che il tritolo potesse scoppiare per una causa non voluta mentre l'Azzi compiva le operazioni di collegamento e di montaggio dei vari pezzi. L'azione compiuta dall'Azzi integra l'elemento materiale del delitto di strage contestato, come deriva dalla corretta interpretazione dell'art. 285 C.P., già fatta da parte dei primi Giudici e condivisa da questa Corte.

Per la qualificazione giuridica del fatto commesso dall'Azzi e dai suoi complici i primi Giudici si sono ispirati ai principi affermati in due sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (19 Giugno 1957 ric. P.M., Toffanin ed altri nonché 14 - 18 Marzo 1970 ric. Kappler ed altri) in materia di delitti contro la personalità dello Stato.

Sarebbe inutile ripetere o parafrasare diffusamente ciò che la sentenza impugnata ha efficacemente e convincentemente esposto. E' sufficiente un breve cenno di ciò che é essenziale.

Premesso che del tutto giustificata é la necessità di proteggere con particolare rigore i beni facenti parte della personalità dello Stato, la legge ha previsto e punito non soltanto fatti che hanno come evento il danno od il pericolo diretto dei beni suddetti, ma anche quelli meramente suscettibili di sviluppo e di conseguenze dannose o pericolose per i beni medesimi. Sono, questi ultimi, i cosiddetti reati di attentato o di direzione, caratterizzati dal fatto che possono essere realizzati da qualsiasi specie di condotta, purché diretta verso un determinato evento, con un'anticipazione del momento consumativo che prescinde dal compimento degli atti necessari alla produzione dell'evento tendenzialmente perseguito. L'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 285 C.P. costituisce un tipico esempio di reato di attentato poiché ciò appare chiaramente dalla formulazione della norma, la quale punisce "chiunque ... commette un fatto diretto a portare ... la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso...". Tale norma ha infatti lo scopo di punire qualsiasi azione che possa ritenersi anche solo l'inizio di un attacco al bene giuridico protetto, indipendentemente dall'attualità del pericolo per tale bene; nel senso che l'evento temuto può verificarsi per cause diverse dalla volontà dell'agente ed anche contro la volontà del medesimo. Perspicue e convincenti sono le considerazioni dei primi Giudici sulla portata dell'art. 285 C.P. rispetto a quella dell'art. 422 C.P.

e dell'istituto del tentativo.

L'azione sopra ipotizzata non può ovviamente sottrarsi alla necessità di avere il requisito della idoneità, richiesto dall'art. 49 C.P. per qualsiasi reato. Tale idoneità, per il delitto previsto dall'art. 285 C.P. e per gli altri delitti di attentato, deve ritenersi sussistente ogni qualvolta la relativa azione non risulti inidonea al verificarsi dell'evento; mentre non ha rilevanza che essa sia per sé stessa capace di cagionare l'evento o richieda, invece, a tal fine, una o più azioni successive e concatenate, anche se impreviste e casuali.

Alla stregua di tali principi e tenuto conto del fatto che l'esplosione del detonatore nella ritirata del vagone ferroviario avvenne mentre l'Azzi stava mettendo insieme i vari pezzi che dovevano costituire un congegno per lo scoppio di un chilogrammo di tritolo a distanza di tempo prestabilita, non possono esservi dubbi in ordine alla sussitenza del delitto di strage contestato. Come giustamente hanno ritenuto i primi Giudici, il momento di consumazione del delitto in esame deve ravvisarsi nell'inizio della attività dell'Azzi per la composizione dell'ordigno esplosivo. Con l'inizio di tale attività infatti, si attuò il pericolo dell'esplosione del tritolo e del conseguente verificarsi della strage.
La pericolosità implicita nel maneggio dei vari oggetti destinati a costituire l'ordigno esplosivo era evidentemente accresciuta in misura notevole dall'instabilità dell'equilibrio cui erano costretti, l'Azzi e gli oggetti che egli stava maneggiando, a causa dei sobbalzi e degli ondeggiamenti della carrozza ferroviaria in movimento. Molto verosimilmen

te fu proprio un imprevisto ed improvviso movimento brusco della carrozza ferroviaria, in una curva o su di uno scambio per un'accelerazione o una frenata, a provocare nel predetto qualche incontrollato movimento di reazione istintiva alla perdita dell'equilibrio, che determinò casualmente la chiusura del circuito elettrico e la conseguente accidentale esplosione di uno dei detonatori. La pericolosità dell'azione che l'Azzi stava compiendo appare in tutta la sua importanza ove si tenga presente che, se l'accidentale esplosione del detonatore si fosse verificata quando esso fosse stato già inserito nel pane di tritolo, si sarebbe compiuta, allora, la strage che costituiva l'evento che l'Azzi e gli altri imputati volevano cagionare.

Passando ad esaminare la questione della sussistenza negli imputati dell'elemento soggettivo per il delitto di strage loro contestato, questa Corte ritiene che la risposta non può essere che affermativa. Tenuto conto della pericolosità dell'azione compiuta dall'Azzi nella ritirata della carrozza ferroviaria e identificato già in tale azione l'elemento oggettivo del delitto di strage, non può dubitarsi, infatti, della sussistenza negli imputati della coscienza e della volontà di commettere il reato contestato, dato che l'azione compiuta dall'Azzi era stata da tutti loro concordata e voluta, con la certa ed inevitabile rappresentazione sia del pericolo insito in tale azione sia delle gravissime conseguenze che sarebbero derivate dallo scoppio dell'ordigno esplosivo. Dalle stesse dichiarazioni dell'Azzi, del Marzorati e del De Min risulta che l'intenzione lo-

ro e del Rognoni, in funzione delle finalità politiche che essi perseguivano, era quella di determinare lo scoppio dell'ordigno esplosivo al fine di provocare allarme sociale. Il delitto previsto dall'art. 285 C.P. ha la duplice natura di reato di attentato e di reato di pericolo e, nella sua materialità, é costituito da qualsiasi fatto diretto a portare la strage nel territorio dello Stato, prescindendo, per la sua consumazione, dall'effettivo verificarsi di un evento di strage; per cui l'elemento soggettivo é sufficiente che sussista in relazione all'attività che costituisce inizio di una azione non idonea a provocare una strage e cioé un semplice pericolo di lesione del bene giuridico protetto.

Di conseguenza, non possono aver alcuna rilevanza, anche se sussistenti, due fatti che la difesa assume essersi verificati e che, invece, come ora si vedrà, devono ritenersi meri espedienti difensivi.

Essi, infatti, si sarebbero verificati in un momento successivo alla consumazione del reato di strage, essendo stata già creata la situazione di pericolo che ne costituisce l'oggetto.

Tali fatti, che dovrebbero escludere o far dubitare della sussistenza dell'elemento psicologico, sono i seguenti :

1) - L'avere, l'Azzi, improvvisamente deciso di rinunciare alla confezione dell'ordigno esplosivo;

2) - L'avere, gli imputati, avuto l'intenzione di evitare che l'ordigno esplosivo scoppiasse, avvertendo tempestivamente della presenza di esso con telefonate perché venisse

trovato e rimosso.

Il primo dei fatti suddetti é emerso dalle dichiarazioni rese il 28.4.1973 dall'Azzi, il quale sostenne che, dopo aver collegato alla pila la sveglia, che già era collegata con altri fili elettrici ai due detonatori, notò che la sveglia medesima aveva sul quadrante due lancette e ritenne che quella più grande fosse quella dei minuti; per cui pensò che il tempo massimo che si poteva far trascorrere prima dello scoppio fosse di non più di mezz'ora, non di cinque ore come programmato; preso dallo sgomento per quello che sarebbe successo, dette uno strattone ai fili, provocando l'esplosione di uno dei detonatori, i quali erano fra le sue gambe. I primi Giudici hanno giustamente ritenuto non veritiera tale versione, non soltanto perché sfornita di ogni elemento di prova e manifestamente diretta a legittimare richieste difensive convenienti, anche ma perché l'estrema rilevanza di essa non poteva sfuggire neppure all'Azzi, il quale non avrebbe atteso il quinto interrogatorio, dopo ventuno giorni dall'arresto, per esporla. In precedenza, infatti, aveva detto che uno od entrambi i detonatori gli erano scivolati di mano ed egli, per evitare che cadessero, aveva stretto istintivamente le ginocchia, provocando l'esplosione (vol. IV fl. 2 retro); altra volta aveva detto di non sapersi spiegare perché il detonatore fosse scoppiato (vol. IV fl. 11 retro); nell'interrogatorio del 28 Aprile, prima di fornire la versione di cui trattasi, aveva detto di non ricordare le precise manovre che avevano determinato lo scoppio del detonatore (vol. IV fl. 14 retro).

Alle contestazioni del Giudice Istruttore, l'Azzi forniva

spiegazioni assurde e cioé che non aveva mai fatto caso che in tutte le sveglie le lancette delle ore e dei minuti hanno la stessa forma e lo stesso disegno ed, inoltre, che egli non era stato presente quando, durante la riunione in casa del Rognoni, era stata asportata dalla sveglia la lancetta dei minuti (vol. IV fl. 72 retro).

Osservando la fotografia della sveglia usata per confezionare il congegno esplosivo (pag. 40 della perizia), appare evidente che l'unica lancetta esistente, delle due destinate ad indicare l'orario, era quella delle ore : perché la lancetta dei minuti é usualmente e notoriamente più lunga, tanto da coprire interamente i numeri o gli altri segni apposti sul quadrante per la lettura dell'orario. Del tutto incredibile é, poi, che l'Azzi si assentasse (e che i coimputati glielo consentissero) mentre, in casa del Rognoni, si predisponevano i vari oggetti che si sarebbero dovuti mettere insieme, proprio ad opera dell'Azzi, per confezionare l'ordigno esplosivo. A tale proposito, degno

~~Degno~~ di nota é che l'Azzi si sia contraddetto nell'indicare il luogo in cui si sarebbe trovato : in istruttoria, disse di essere stato in altra stanza a vedere la televisione (vol. IV fl. 72 retro); al dibattimento di primo grado, disse di essere andato in cucina a tener compagnia alla moglie del Rognoni (vol. XI fl. 18 retro). La compiacenza dei coimputati Marzorati e De Min per la versione di cui trattasi si é limitata a sostenere che l'Azzi durante la predisposizione dei vari oggetti, era distratto ed era stato, per tale fatto, rimproverato dal Rognoni; ma non é giunta a sostenere che l'Azzi si fosse assentato. Anzi, il De Min ha anche

detto che l'Azzi seguì attentamente le trasformazioni eseguite dal Rognoni sulla sveglia ed assicurò di aver capito (vol. IV fl. 41 retro); lo stesso De Min successivamente ha specificato che l'Azzi "era presente quando Rognoni tolse la lancetta dei minuti e sapeva senz'altro, almeno così pensò, che la corsa era di cinque ore" (vol. VIII fl. 104 retro).

Nei motivi di appello si sostiene che la prova della veridicità dell'assunto difensivo in esame risulta dal fatto che il detonatore non esploso fu trovato nella stazione di Genova Brignole, mentre gli altri oggetti furono trovati molto più avanti; ciò comporterebbe che tale detonatore fosse stato buttato via prima dell'esplosione dell'altro.

L'argomento ora enunciato é privo di fondamento.

Come risulta dai verbali di rinvenimento e sequestro degli oggetti repertati (vol. VII fl. 27 e 45), il detonatore non esploso fu trovato ad alcuni metri oltre la pensilina della stazione di Genova Brignole, in direzione di Genova Nervi; mentre gli altri oggetti furono trovati, variamente distanziati tra loro, da circa cinquanta metri prima dello imbocco della galleria San Martino a 450 metri circa entro detta galleria. Se si tiene conto del fatto che la galleria San Martino inizia subito dopo l'ambito della stazione di Genova Brignole, nella suindicata direzione, appare evidente che fu ininterrotta l'attività dell'Azzi diretta a gettare fuori dal finestrino, man mano che li prendeva, dopo l'accidentale esplosione di un detonatore, i vari oggetti che aveva manipolato; nonostante il turbamento certamente derivato dall'esplosione e dalle ferite sanguinanti, l'Azzi ebbe la fred -

dezza di liberarsi immanzi tutto dell'oggetto più pericoloso e cioé del detonatore non esploso.
Che questo sia stato gettato via dopo l'esplosione dell'altro detonatore, e non prima, risulta in modo indiscutibile da un fatto sul quale sono stati concordi il perito Cavenago ed il consulente tecnico Bizzarri (vol. XI fl. 44) e cioé che il detonatore non esploso presentava segni che non potevano essere stati causati se non da schegge del detonatore esploso.

L'altro fatto che dovrebbe escludere e porre in dubbio l'elemento soggettivo del reato di strage contestato consiste nell'asserito proposito degli imputati di evitare lo scoppio dell'ordigno mediante una seconda telefonata, con la quale, venti minuti prima dell'esplosione predisposta, si sarebbe indicato con esattezza la precisa ubicazione dell'ordigno esplosivo, in modo da conseguire soltanto un intento dimostrativo. L'impugnata sentenza ha escluso ogni rilevanza di tale fatto e la stessa esistenza di esso con argomentazioni ineccepibili e convincenti. E' sufficiente, pertanto, ricordare che, dopo contrastanti dichiarazioni circa il numero e l'autore delle telefonate, i tre imputati confessi si sono trovati concordi nel sostenere ciò che disse il Marzorati nell'interrogatorio del 19 Aprile (vol. IV fl. 24) e cioé : che con una prima telefonata, da fare a Genova al Secolo XIX, si sarebbe dovuto dare avviso generico della presenza di una bomba su di un treno, regolata per scoppiare dopo cinque ore, annunciando che altra telefonata sarebbe stata effettuata venti minuti prima dell'esplosione per indicare su quale treno la bomba si trovava. L'accidentale e prematura esplosione

di un detonatore vanificò ovviamente ogni eventuale progetto di telefonate. Legittimo é il sospetto che le telefonate di cui hanno parlato l'Azzi, il Marzorati ed il De Min siano soltanto frutto di frettolose ed imprecise intese tra gli imputati dopo il fallimento dell'attentato. Pacifico é infatti che il Rognoni rimase a Milano, dopo di esso, per alcuni giorni e poté avere contatti con il Marzorati, il quale fu arrestato il 16 Aprile; pacifico é anche che i tre imputati confessi si scambiarono comunicazioni, come risulta dalle ammissioni dell'Azzi e del Marzorati e dai bigliettini di costoro a vol. VIII fl. 16 e 17.
Anche la prima telefonata può essere un assunto non veritiero perché diverse e contradditorie sono state le giustificazioni fornite di essa : infatti talora é stato detto che si voleva far apparire l'attentato come proveniente dalla sinistra, in concomitanza con il processo che si stava svolgendo a Genova contro appartenenti a tale parte politica; altre volte é stato detto che si voleva dare la dimostrazione che anche la destra politica era capace di attuare manifestazioni di violenza.

Per quanto riguarda la seconda telefonata, innumerevoli sono le discordanze e le contraddizioni circa chi e da dove dovesse essere fatta ed é superfluo esporle singolarmente. Di fronte alla precisione dei tre imputati confessi in ordine ai fatti salienti ed anche circa particolari circostanze, significativa é l'estrema loro incertezza in ordine alla seconda telefonata. Detti tre imputati hanno finito con il dire di presumere che essa sarebbe stata fatta dal Rognoni, dato che nessuno di loro ne aveva avuto incarico.

Ma é inconcepibile, se davvero l'accordo escludeva lo scoppio dell'ordigno esplosivo, che non fossero estremamente precise le intese per l'effettuazione della seconda telefonata, quella che avrebbe dovuto consentire di trovare l'ordigno esplosivo e di renderlo inoffensivo. Esatto é il rilievo contenuto nella sentenza impugnata circa l'inefficacia della eventuale seconda telefonata, in quanto essa non avrebbe consentito di evitare l'esplosione dell'ordigno. Infatti dagli accertamenti del perito circa la collocazione sulla sveglia del perno metallico che avrebbe determinato, per il contatto con la lancetta delle ore, la chiusura del circuito elettrico e la conseguente esplosione del tritolo é risultato che lo scoppio sarebbe avvenuto dopo quattro ore e mezza e non dopo cinque ore; tempo, quest'ultimo, previsto dal piano degli imputati. Poiché l'Azzi ed il Marzorati dovevano scendere a S. Margherita Ligure alle 11,52 (vedi orario del treno a vol. VIII fl. 118 e 119), l'avvio del congegno ad orologeria, previsto con inizio dalle ore 12, sarebbe avvenuto alcuni minuti prima dell'arrivo del treno in detta città; verosimilmente intorno alle 11,45. Sicché lo scoppio si sarebbe verificato intorno alle 16,15. Mentre la seconda telefonata, stabilita per venti minuti prima del momento erroneamente supposto per l'esplosione, sarebbe stata effettuata alle 16,25 e cioé dopo lo scoppio. Volendo tuttavia ipotizzare che la seconda telefonata sarebbe stata fatta alcuni minuti prima della esplosione, essa sarebbe stata certamente inutile perché il treno sarebbe stato in viaggio tra le stazioni di Grosseto (donde partiva alle 15,54) e di Civitavecchia (ove giungeva alle 16,56). Esatta é anche l'osservazione della sentenza impugnata, al fine di dimostrare che la volontà degli imputa

ti fu quella di provocare una strage, che non occorreva usare tanto grande quantità di tritolo e neanche esaltare la potenza dei detonatori (intasandoli e rafforzandoli con polvere di tritolo) per dare apparenza di serietà al preteso limitato scopo di un'azione soltanto dimostrativa.

Occorre trattare ancora la circostanza delle telefonate perché, in relazione ad essa, la difesa ha fatto richieste di ulteriore istruttoria a questa Corte, la quale ha riservato al merito la decisione (vol. XII fl. 110). Si tratta di stabilire a quale ora del 7 Aprile 1973 il Rognoni ebbe notizia di quanto era accaduto all'Azzi poiché, in relazione a ciò, può trarsi argomento per ritenere che la seconda telefonata non fu fatta perché il Rognoni aveva conosciuto il fallimento dell'impresa oppure perché essa non era mai stata programmata.

La sentenza impugnata, pur negando ogni rilevanza alle cause per le quali non erano state fatte le due telefonate in quanto non era stato provato che esse fossero state programmate, tuttavia ha ritenuto che l'omissione della seconda di esse non era dipesa dalla conoscenza da parte del Rognoni, del fallimento dell'azione affidata all'Azzi ed al Marzorati ed ha specificato le seguenti ragioni : 1) il Rognoni aveva detto di aver appreso la notizia dal giornale radio delle ore 20; 2) del fallimento dell'attentato la radio aveva dato la prima notizia verso le ore 16,30; 3) non é provato che il Rognoni conoscesse il motivo per il quale personale della Questura di Milano, sin dalle prime ore del pomeriggio, aveva interrogato amici e conoscenti di lui ed aveva sostato nei pressi dell'abitazione di lui; 4) il Marzorati, al ritorno a Milano, non

si era incontrato col il Rognoni; 5) il Rognoni non poteva aver conosciuto prima delle 16,30 il contenuto dei giornali del pomeriggio di Genova.

Questa Corte ritiene di non poter condividere l'opinione dei primi Giudici a tale proposito.

Innanzi tutto deve ammettersi, sul piano logico, che il Marzorati intendesse informare al più presto il Rognoni sia del fallimento dell'impresa sia del fatto che l'Azzi era stato consegnato alla Polizia. Così come é logico che il Rognoni avesse interesse a nascondere la verità quando, la sera stessa dell'accaduto, fu richiesto dalla Polizia di dire a che ora avesse saputo dell'attentato. Inoltre é possibile che la telefonata che il Rognoni ha detto dinanzi a questa Corte di aver ricevuto nel negozio della sua moglie immediatamente prima o subito dopo la chiusura antimeridiana sia stata fatta, anziché dalla persona da lui indicata, proprio dal Marzorati, da S. Margherita Ligure o da Genova. Contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, risulta che il Marzorati ha dichiarato (vol. IV fl. 79 retro) che, tornato a Milano con il De Min, si recò nel negozio della Cavagnoli e riferì quanto era accaduto, prima a costei e poi anche al Rognoni. Non v'é serio motivo per non ritenere veritiera la circostanza riferita in istruttoria dal Marzorati. Di conseguenza, deve ammettersi che l'omissione della seconda telefonata da parte del Rognoni non costituisce elemento di prova del fatto che non fossero state programmate dagli imputati le telefonate che essi assumono d'aver stabilito nel loro piano d'azione. Sicché, essendo superfluo l'accertamento che la notizia dell'attentato fosse stata data, prima delle 16,30, da qualche al

tro programma radio o dal notiziario locale, non merita accoglimento la richiesta della difesa di procedere ad ulteriore istruttoria.

La sentenza impugnata, esaminate le diverse ipotesi criminose previste dagli artt. 285 e 422 C.P., anche sotto l'aspetto dei loro precedenti storici e dello spirito che le caratterizza, ritenevа esattamente contestata e sussistente la prima di esse, collocata nella categoria dei delitti contro la personalità interna dello Stato, in quanto lo scopo perseguito dagli imputati fu, oltre quello di provocare una strage, anche quello di attentare alla sicurezza interna dello Stato. La sentenza dei primi Giudici ha diligentemente e compiutamente esposto i criteri in base ai quali nell'azione degli imputati deve ravvisarsi attentato alla sicurezza interna dello Stato (vol. XI fl. 98 - 101). Questa Corte condivide pienamente il giudizio dei primi Giudici, che é fondato e convincente.

Nessun dubbio può sussistere sull'appartenenza degli imputati ad un gruppo politico di estrema destra, il quale tendeva ad imporre con la violenza le proprie idee ed i propri programmi. Anche nelle manifestazioni esteriori era esplicito il richiamo a regimi totalitari : ad esempio, l'Azzi ha detto che il gruppo "La Fenice" adottò come simbolo la figura dell'omonimo uccello mitologico, che compariva nei timbri ufficiali della Grecia all'epoca del regime dittatoriale militare; altro esempio é costituito dal motto nazista "Sieg Heil" col quale si conclude la corrispondenza fra appartenenti al gruppo degli imputati (vol. I fasc. H fl. 23, 25 retro, 27 ter retro - vol. VIII fl. 2, 7 retro, 11, 13, 15, 19, ultima facciata della letlera nella cartellina a fl. 62). Del resto sono significative,

a tale riguardo, sia l'indiscutibile tendenza eversiva dell'attività politica degli imputati sia lo scopo politico dell'attentato programmato da loro.

Altrettanto pacifico é che l'azione degli imputati va inquadrata in quell'attività usualmente definita "strategia della tensione", la quale tende a creare grande turbamento nella compagine sociale, insicurezza per ogni attività e per la vita stessa dei cittadini, sfiducia nelle istituzioni dello Stato e, conseguentemente, la perdita del consenso per l'ordinamento democratico e l'affermarsi di un regime dittatoriale in spregio dei diritti che a tutti i cittadini la Costituzione vigente attribuisce.

Non può dubitarsi che il perseguimento di siffatti fini rientri nel concetto di attentato alla sicurezza interna dello Stato. Né può dubitarsi che l'azione degli imputati fu concepita, voluta ed attuata al duplice fine di commettere una strage e, per mezzo di essa, di attentare alla sicurezza dello Stato. Non ha alcuna rilevanza che per episodi analoghi a quello in esame, caratterizzati da un danno concreto di più grandi dimensioni per l'incolumità dei cittadini, non sia stato contestato il delitto previsto dall'art. 285 C.P. bensì l'ipotesi di strage di cui all'art. 422 C.P.; perché nulla e nessuno può garantire l'esattezza di ciò che é stato ritenuto per altri fatti e perché tuttora valido, fortunatamente, é il principio della autonomia dei singoli giudizi.

Meritevole di accoglimento é la richiesta di applicazione della circostanza diminuente prevista dall'art. 311 C.P. al delitto di strage contestato. I primi Giudici hanno negato la ricorrenza di tale circostanza, sia in relazione all'azione

degli imputati sia in relazione all'entità del danno o del pericolo cagionato, in quanto il delitto previsto dall'art. 285 C.P. é di mero pericolo e, di conseguenza, deve aversi riguardo soltanto alla condotta dell'agente e non anche agli effetti scaturiti da essa. Questa Corte rileva che, alla stregua di tale criterio, la circostanza diminuente di cui trattasi sarebbe inapplicabile non soltanto ad ogni fattispecie del reato in esame, ma anche a numerosi altri delitti contro la personalità dello Stato. Deve, invece, ritenersi che i principi validi per stabilire se un fatto rientri nello schema dell'art. 285 C.P. non possono essere applicati anche per decidere se il fatto medesimo sia o no di lieve entità. Non può, infatti, essere vero che, per giudicare della gravità di un'azione, non abbia alcuna rilevanza ciò che la stessa legge indica e cioé la natura, la specie, i mezzi, le modalità e circostanze dell'azione. Così come non può essere vero che non abbia alcuna rilevanza l'entità del danno cagionato o del pericolo suscitato dalla condotta dell'agente, anch'essi indicati dallart. 311 C.P.

Tra tutte le possibili ipotesi di concreta violazione dell'art. 285 C.P., quella della quale rispondono gli odierni imputati appare di lieve entità sotto il duplice profilo previsto dall'art. 311 C.P. Occorre tener presente che l'art. 285 C.P. intende tutelare due beni, l'incolumità personale dei cittadini e la sicurezza interna dello Stato; sicché é in relazione al danno riportato dal primo di essi ed al pericolo corso dall'altro che deve formularsi il giudizio circa l'entità del fatto. Il fallimento dell'attentato commesso dagli odierni imputati rende evidente che l'incolumità personale dei

cittadini corse soltanto un pericolo, ma non riportò alcun danno, che fu limitato alle ferite patite dall'Azzi. Per quanto riguarda la sicurezza interna dello Stato, le risultanze processuali non offrono alcun elemento per affermare che un imponente numero di persone condividesse ed appoggiasse consapevolmente le idee e l'azione eversive degli imputati sì da costituire un pericolo di rilevante entità per l'ordinamento democratico e per la sicurezza dello Stato. Anzi, é provato che gli odierni imputati facevano parte di quello sparuto gruppo di persone, per lo più in giovanissima età, che si erano riunite all'insegna de "La Fenice" e collaboravano all'omonima pubblicazione.
In conclusione, può e deve applicarsi la circostanza diminuente prevista dall'art. 311 C.P. con le conseguenze previste dalla legge in ordine alla misura della pena.

Questa Corte ritiene non meritevole di accoglimento la richiesta del Procuratore Generale, intesa ad ottenere, per il Rognoni, l'esclusione delle attenuanti generiche, applicate dai primi Giudici. Ha evidentemente ragione detto appellante nel rilevare che le circostanze che sono state indicate dai primi Giudici come valida giustificazione per la concessione delle attenuanti generiche all'Azzi, al Marzorati ed al De Min, per il Rognoni o non sussistono (come la confessione) o si sovvertono a sfavore del Rognoni (come l'età, l'esuberanza, l'inesperienza) in relazione alla posizione preminente di questi rispetto agli altri imputati. Tuttavia non può dirsi che l'età del Rognoni all'epoca dei fatti (27 anni) fosse per sé stessa tale da doversi ritenere compiuto il processo di maturazione intellettiva e volitiva sì da lasciar presume

re un efficace controllo di ogni sollecitazione del mondo esterno, specie se la sollecitazione riguardava problemi di vasta e complessa valutazione. D'altra parte, il Rognoni non può considerarsi una persona completamente e definitivamente dedita ad attività eversive; dato che egli aveva già lavorato in banca per poco meno di tre anni, aveva costituito la sua famiglia, seguiva il commercio esercitato dalla moglie nel negozio di Milano, é iscritto all'Università degli Studi. Quella del Rognoni, in definitiva é stata una vita normale ed anche apprezzabile; ma turbata e sconvolta, purtroppo, da un'insana passione politica. Il fatto che il Rognoni é del tutto incensurato concorre a far ritenere non ingiustificata l'applicazione anche a lui delle attenuanti generiche.

Essendo stata contestata e ritenuta, per il Rognoni, l'aggravante prevista dall'art. 112 C.P., occorre procedere al giudizio di comparazione fra tale aggravante e le attenuanti. A giudizio di questa Corte, determinante rilevanza deve essere attribuita alla circostanza diminuente prevista dall'art. 311 C.P., giacché essa attutisce l'estrema gravità dei fatti previsti dal delitto cui si riferisce. Di conseguenza, deve essere dichiarata la prevalenza delle attenuanti (62 bis e 311 C.P.) sull'aggravante, ai sensi dell'art. 69 C.P.

Per quanto riguarda la determinazione della pena per ciascun imputato, essa va stabilita per il reato più grave e cioé per il delitto previsto dall'art. 285 C.P. e, poi, aumentata in applicazione della continuazione già ritenuta per gli altri reati ascritti agli imputati. Tenuto conto delle osserva

zioni fatte in precedenza nonché di quelle contenute nella sentenza dei primi Giudici in merito alla personalità degli imputati ed al diverso grado di partecipazione di essi ai fatti in esame, questa Corte ritiene che la riduzione della pena per il Rognoni in applicazione delle attenuanti generiche debba essere di entità minore rispetto a quella degli altri coimputati. Per il De Min, deve applicarsi anche l'attenuante prevista dall'art. 114 C.P., già riconosciuta sussistente dai primi Giudici. Occorre, infine, tener presente che la pena di venti anni di reclusione che viene sostituita all'ergastolo, previsto dall'art. 235 C.P., in applicazione della circostanza diminuente di cui all'art. 311 C.P., secondo il disposto dell'art. 65 n. 2 C.P., non può essere inferiore, per effetto di altre circostanze attenuanti, a dieci anni di reclusione (art. 67 p.p. n.2 C.P.). La determinazione della pena per ciascun imputato, qui di seguito indicata, è il risultato degli ulteriori calcoli di volta in volta specificati :

- per Rognoni, quindici anni e sei mesi di reclusione (a. 20 - a. 5 per 62 bis = a. 15 + m. 6 per continuazione = a. 15 m. 6);
- per Azzi e Marzorati, tredici anni di reclusione (a. 20 - a. 7 e m. 6 per 62 bis = a. 12 m. 6 + m. 6 per continuazione = a.13);
- per De Min, dieci anni e due mesi di reclusione (a. 20 - a. 7 m. 6 per 62 bis = a. 12 m. 6 - a. 2 m. 6 per 114 = a. 10 + m.2 per continuazione = a. 10 m. 2

Restano assorbite, nelle decisioni che precedono, le altre richieste degli imputati in merito alla misura della pena.

Devono essere confermate le restanti decisioni della sentenza impugnata (interdizione dai pubblici uffici, interdizione legale durante la pena, libertà vigilata, confisca).

P. Q. M.

Visto l'art. 523 C.P.P., in parziale riforma della sentenza della Corte d'Assise di Genova in data 25 Giugno 1974, appellata dal Procuratore Generale e dagli imputati Azzi Nico Gianni, Marzorati Mauro, De Min Francesco; Rognoni Giancarlo Roselino

ritenuta

la sussistenza, relativamente al delitto di cui all'art.285 C.P., dell'attenuante prevista dall'art. 311 C.P.

dichiarata

la prevalenza, per il Rognoni, della suddetta attenuante nonché delle attenuanti generiche già applicate, rispetto all'aggravante a lui contestata

determina

le pene nella seguente misura :

- per Rognoni anni quindici e mesi sei di reclusione;
- per Azzi e Marzorati, tredici anni di reclusione per ciascuno;

- per De Min, dieci anni e due mesi di reclusione;

conferma

nel resto la sentenza impugnata.

Genova, 27 Ottobre 1977

IL CONSIGLIERE RELATORE
(Dr.Giuseppe Santoro)

IL PRESIDENTE
(Dr.Mario Vasetti)

La Cassazione con sentenza in data 15-XI-78 dichiara manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 285 C.P. in relazione agli art. 3 e 27 della Costituzione. Dichiara inammissibili i ricorsi Rizzi Aldo e De Min Francesco. Rigetta i ricorsi di Marzorati e Rognoni. —

Il Cancelliere

Sentenza passata in giudicato 15-XI-78. —

Il Cancelliere

Il 5/XII/78 inviati 4 estratti esecutivi alla Proc. Gen. —

Il Cancelliere

Estratto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Genova, - 5 FEB. 1979

IL CANCELLIERE

N. 917/79 R.G.I. mod. 684
N.2619/79 R.P.M.
SEZIONE SECONDA

SENTENZA
~~SENTENZA~~= DEL GIUDICE ISTRUTTORE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE ISTRUTTORE
PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GENOVA

ha pronunciato la seguente SENTENZA ~~SENTENZA~~ nel procedimento penale

CONTRO

1) FENZI ENRICO, di Enrico e di Bianchi Vittorina, nato a Bardolino (VR) il 19/2/1939, domiciliato a Genova, Via Fieschi 18/3, attualmente detenuto presso la casa di reclusione di Cuneo;

2)RAVAZZI ISABELLA; di Giuseppe e di Baghino Milena, nata ad Alessandria il 23/1/1953, residente a Genova, Corso Paganini 5/3, attualmente DETENUTA presso la Casa Circondariale di Potenza;

3) BONAMICI CLAUDIO; di Eugenio e fu Orefice Emma, nato a Napoli il 6/12/1922, residente a Genova, Via Venezia 32/5, attualmente DETENUTO presso la Casa di Reclusione di Saluzzo;

4) MORONI GIORGIO, di Luigi e di Rita Gatto, nato a Genova il 15/11/1951, residente a Genova, Viale Buonarroti n. 21/9, attualmente detenuto presso la Casa di reclusione di Brescia;

5) GRASSO LUIGI,di Ettore e di Bottino Benedetta, nato a Genova l'11/5/1947, ivi residente, Via Paride Salvago n. 1/1, attualmente DETENUTO presso la Casa circondariale di Cuneo;

6) GUATELLI MAURO, di Giacomo e di Daiqui Luciana, nato a Genova il 1/10/1949, ivi residente, Via dei Sessanta n. 25/7, attualmente DETENUTO presso la Casa Circondariale di Novara;

7) SELIS MASSIMO, di Clemente e di Barzotti Attilia, nato a Genova l'8/6/1948, residente ad Arenzano, Via Rue n. 49/1, attualmente DETENUTO presso la Casa Circondariale di Novara;

8) MASINI VINCENZO, di Aldo e di Gaspari Teresina, nato a Genova il 25/3/1950, ivi residente, Salita Brasile 15/10, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Novara;

9) DE MURO ANTONIO, di Giuseppe e di Zirulia Lucia, nato a Porto Torres il 15/8/1951, residente a Genova, Vico Croce Bianca n. 4/11, attualmente DETENUTO presso la Casa di Reclusione di Saluzzo;

10) JENARO SILVIO, di Petruzzo e di Di Bella Genoveffa, nato a San Pietro di Caridà (RC) il 19/1/1950, residente in Ge-Sestri, Via Puccini 6/1, attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di La Spezia;

11) LA PAGLIA PAOLO, di Giuseppe e di Zoda Giuseppa, nato a Vallelunga (CL) il 21/5/1949, residente a Genova, Via Paleocapa n. 32/A/5, attualmente detenuto nella Casa Circondariale di Cuneo;

12) LA PAGLIA LORENZO, di Giuseppe e di Zoda Giuseppa, nato a Resuttano (CL) il 18/12/1958, residente a Genova, Via Paleocapa n. 32/A/5, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Piacenza;

13) MARCONCINI MASSIMO, di Mauro, nato a Pisa il 9/1/1958, residente a Palaia, frazione Partino, abitante in Pisa Via Cavalca n. 1, attualmente DETENUTO presso la Casa Circondariale di Cuneo;

14) PEZZOLI WALTER, nato a Rho il 18/3/1957, residente a Pero (MI) Via Figino n. 10, di fatto dimorante a Milano, Via Bramante n. 10 presso Cara Mariella e Di Gaetano Libero, attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Cuneo;

15) RIVANERA ANGELO, fu Angelo e fu Rinaldis Anna, nato a Genova il 2/11/1953, residente a Genova, ivi elettivamente domiciliato, Via Ponza, n. 16/8;

- 3 -

16) FRIXIONE ANGELO, fu Dario e di Calogati Maria Rosa, nato a Serra Riccò (GE) il 25/2/1945, residente a Genova-Manesseno, ivi elettivamente domiciliato, Via Secca 12/A int. 11;

17) PROFUMO BRUNO, di Silvio e di Forni Elena, nato a Genova, il 28/9/1941, residente a Genova, ivi elettivamente domiciliato, Salita dell'Orso n. 10/28;

18) RIVABELLA GINO, di Carlo e di Fioresi Candida, nato a Genova l'8/3/1949, residente a Genova, ivi elettivamente domiciliato, Via Ciro Menorri n. 24/8;

19) MATZEU PASQUALINA, nata a Villanova Forru (Ca) il 20/4/1957, abitante in Genova, ivi elettivamente domiciliata in Salita della Sete n. 6, Infermiera presso l'Ospedale di San Martino;

20) MONACO RACHELE, nata a Sapri (SA) il 12/2/1954, abitante a Genova, ivi elettivamente domiciliata, Salita della Sete n. 6, Infermiera presso l'Ospedale San Martino. -

I M P U T A T I

FENZI ENRICO, RAVAZZI ISABELLA - BONAMICI CLAUDIO - MORONI GIORGIO - GRASSO LUIGI - GUATELLI MAURO - SELIS [illegible] - MASINI VINCENZO - DE MURO ANTONIO - JENARO SILVIO - LA PAGLIA PAOLO - LA PAGLIA LORENZO - MARCONCINI MASSIMO - PEZZOLI [illegible] RIVANERA ANGELO - PROFUMO BRUNO - FRIXIONE ANGELO - RIVABELLA GINO:

A) - del reato di cui agli artt. 305 cpv. e 270 C.P. per avere partecipato, svolgendo tra l'altro attività diretta al reclutamento, alla ricerca, all'individuazione e alla propaganda di obbiettivi oggetto di azioni eversive e a tal fine

detenendo esplosivi (Bonamici), all'organizzazione terroristica autodefinitasi "Brigate Rosse" (e/o "Azione Rivoluzionaria" o simili denominazioni: particolarmente Franceo, Guatelli, Selis, Pezzoli, Marcenaini), costituita da tempo in banda armata e tuttora operante in clandestinità sul territorio dello Stato con fini di sovversione, mediante violenza a persone e cose, degli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato. -

Fatti accertati in Genova e in località diverse fino all'8 maggio 1979 e - nei riguardi di Pezzoli e Marcenaini - fino al settembre 1979. -

PENZI ENRICO e RAVASEI ISABELLA:

E) - del reato di cui agli artt. 110 C.P., 10 e 14 L. 14/10/1974 n. 947 per avere, in concorso fra loro, illegalmente detenuto una pistola semiautomatica cal. 7,65, Beretta, mod. 70, arma comune da sparo;

C) - del reato di cui agli artt. 110 C.P., 23 comma 4°, L. 18/4/1975 n. 110 per avere, in concorso fra loro, detenuto la pistola di cui al capo precedente, recante la matricola sul castello cancellata, e come tale arma clandestina;

D) - del reato di cui agli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso fra loro illegalmente detenuto, senza averne fatto denuncia all'autorità, n. 18 proiettili cal. 7,65. -

Reati accertati in Calvari, Comune di San Colombano, il 17/5/1979. -

MATZEU PASQUALINA - MONACO RACHELE:

E) - del reato di cui all'art. 372 C.P. perchè, interrogate in qualità di testi dal Procuratore della Repubblica di Firenze il 10/9/1979, affermavano il falso e tace

vano il vero in ordine a fatti di loro conoscenza sui qua li venivano esaminate, in particolare dichiaravano di non conoscere il nome o la persona di Pezzoli Walter e Marcon cini Massimo, di avere ospitato costoro nella loro abitazione in Genova, non riferivano la natura e l'oggetto dei rapporti avuti con loro nè le circostanze nelle quali erano venute in contatto con i medesimi. -

MORONI GIORGIO:

F) - del reato di cui all'art. 29 L. 18/4/1975 n. 110 per avere detenuto tre mattonelle di tritolo al fine di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione del reato di cui sub E);

G) - del reato di cui all'art. 12 c. 2° L. 14/10/1974 n. 497 per avere portato le tre mattonelle di cui al capo precedente, di notte, in centro abitato;

H) - del reato di cui all'art. 422 C.P. per avere, al fine di uccidere, compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, deponendo un ordigno esplosivo in una pubblica via. -

Reati commessi in Genova, nella notte fra il 2 e il 3 dicembre 1977. -

---

Letti gli atti,

Viste le conclusioni del P.M. con le quali si chiede il proscioglimento di Frixione Angelo, Bivabella Gino, Profumo Bruno dal reato di cui al capo a) perchè il fatto non costituisce reato (Frixione) e per insufficienza di prove

(Profumo e Rivabella) nonchè di Moroni Giorgio dai reati di cui ai capi F), G), H) per non aver commesso il fatto e il rinvio a giudizio degli altri imputati per i reati loro ascritti e dello stesso Moroni relativamente al reato di cui sub A) davanti alla Corte d'Assise di Genova;

O S S E R V A

Il presente procedimento costituisce parte di una più complessa indagine concernente l'omicidio di ROSSA GUIDO, consumato in Genova il 24 gennaio 1979 ad opera di persone non ancora identificate ma di sicura appartenenza all'organizzazione terroristico-eversiva che da tempo e notoriamente opera sul territorio nazionale, in condizioni di clandestinità e sotto denominazioni diverse. Nel quadro delle indagini espletate i Carabinieri del Reparto Operativo di Genova acquisivano elementi atti a identificare alcuni fra i presunti membri di tale organizzazione, nei confronti dei quali, su conforme richiesta del P.M., veniva emesso mandato di cattura e contestato il reato di partecipazione a banda armata (art. 306 cpv. C.P.). -

Esauriti gli accertamenti istruttori relativi a tali imputati, stante l'impossibilità di concludere nella sua interezza la vicenda processuale e tenuto conto dell'approssimarsi dei limiti temporali previsti dalla legge per la carcerazione preventiva, s'impone la necessità di definire anticipatamente, previa separazione del relativo procedimento, quelle posizioni che appaiono ormai mature per la decisione. Ciò comporta che gli imputati debbano rispondere soltanto delle imputazioni loro formalmente contestate a seguito di specifiche richieste del P.M.. -

La fattispecie di cui all'art. 306 cpv. C.P., come è noto, viene integrata mediante l'adesione attiva dell'agen-

te all'organismo qualificato come "banda armata", indipendentemente dal ruolo che egli in concreto vi svolga e dal suo personale coinvolgimento in alcuno dei fatti-reato nei quali l'attività sovversiva si esteriorizza. La condotta tipicizzata si risolve, in altre parole, nel mero prendere parte alla vita dell'organizzazione con qualsivoglia comportamento dal quale sia deducibile in modo inequivoco lo intento di cooperare ai fini propri della banda, a qualsia si livello e con qualsiasi modalità di fatto. -

Nel valutare in termini di specie le singole condotte e nel riferirle all'attività della banda non si può, tuttavia, prescindere dal fondamentale elemento della clandestinità, che caratterizza in modo peculiare l'organizzazione terroristico-eversiva, la quale occulta la consapevolezza illegalità dei programmi e dell'azione sotto parvenza di comportamenti in sè leciti, dai quali poco o nulla traspare delle sottostanti finalità cui sono in effetti orientati. -

Particolare studio è posto dai partecipi nell'affinare gli strumenti di copertura e mimetizzazione della banda, e, poichè perdurando nel tempo l'attività sovversiva anche l'apparato statuale di controllo riesce a contrapporre mezzi repressivi resi via via più efficienti dalla prolungata sperimentazione, si comprende quanto sofisticati possano apparire alla fine gli accorgimenti posti in essere dall'organizzazione sovversiva per garantire e perpetuare il proprio stato di clandestinità. A tale scopo sono stati elaborati e tuttora vigono all'interno della banda autonomi codici di comportamento (v. vol. V p. 367 ss, 430), ai quali il militante deve costantemente e inderogabilmente attenersi in tutte le sue relazioni, interne ed esterne allo organismo sovversivo. Ciò vale specialmente per i c.d.

"Irregolari", gli aderenti, cioè, che pur senza essere oggettivamente implicati nella clandestinità - e, dunque, mantenendo la propria personale identità o il proprio ruolo sociale originario in tutti i rapporti con i terzi - svolgono comunque un'attività oggettivamente clandestina di collaborazione e di appoggio alla banda. -

A costoro si chiede:

- di evitare ogni atteggiamento che possa generare o il sospetto della loro militanza nell'organizzazione terroristica, ostentando all'occorrenza la professione di ideologia democratica e il più risoluto ripudio della violenza come mezzo di lotta politica, ispirando la condotta di vita a un tono di discrezione, che non attiri la curiosità degli estranei e astenendosi da gesti o discorsi che sottintendano rapporti o interessi diversi da quelli palesati;
- di far convergere ogni attività sostanzialmente sovversiva sotto pretesti idonei a rendere difficile o inattendibile la replica dell'avversario: tali appaiono essenzialmente i pretesti culturali, sotto i quali è spesso contrabbandata l'operosità degli irregolari: appartengono a questo ambito i dibattiti di ogni genere e i movimenti fiancheggiatori di varia ispirazione, ma viene anche e sempre più frequentemente utilizzato un certo tipo di stampa, che nel dichiarato intento di contribuire alla conoscenza di fatti in sè innegabili si faccia obiettivamente veicolo delle idee, dei documenti, delle rivendicazioni programmatiche della banda terroristica, che attraverso i precari canali della clandestinità stenterebbero altrimenti a filtrare;
- di mantenere nei confronti dei poteri istituzionali, e in particolare degli organi di polizia, comportamenti ispirati a rigorose cautele, diffidando anche delle occasioni più in

nascenti o delle circostanze meno qualificanti rientrano in tale norma l'abitudine di dichiarare nomi di comodo nei contatti con i pubblici uffici (per es. vicino di pubblici registri), l'uso di un linguaggio convenzionale e reticente nelle comunicazioni telefoniche sul presupposto che esse siano controllate, e la pratica del c.d. "contropedinamento", destinata a sviare eventuali controlli di p.g. sui movimenti dei militanti. Le relative modalità, minuziosamente codificate (V, 368), appaiono talmente oziose, defatiganti o prive di qualsiasi diversa utilità da far immediatamente intuire nella persona che le adotta un aderente all'organizzazione clandestina. Infine il militante, comunque interrogato, nega i fatti anche chè irrilevanti, aggira le domande scabrose insinuando sospetti di persecuzione politica e, all'estremo, si rifiuta di rispondere. -

Tali i contrassegni salienti della clandestinità: la tematica probatoria del reato de quo è strettamente collegata a questa particolare sintomatologia. Se, infatti, l'amicus criminosa si risolve nel partecipare a un'attività criminosa nel palese, la prova non può non consistere, anche se non esclusivamente, nell'acquisizione di elementi comportamentali che, in quanto suscettibili nei modelli tipici della condotta clandestina, facciano trasparire l'appartenenza dell'agente all'organizzazione terroristica. Il che comporta la necessità che ogni elemento acquisito sia "letto" nella controluce propria del fenomeno, nella trasparenza, cioè, del suo doppio significato di circostanza insieme irrilevante e significativa, e sottoposto poi alla stringente della "controlettura" offerta dall'interessato. -

A quest'ultimo riguardo la linea difensiva - puntualmente rispettata anche nel procedimento che conclude qui la sua fase istruttoria - muove nella duplice direzione di a) attribuire i fatti che l'evidenza rende incontestabili a "provocazioni" e

degli organi di polizia, b) allegare intenti e scopi di "controinformazione" politico-culturale e ogni altro fatto della vita che non rivesta di per sè un univoco significato accusatorio. -

In ordine al punto sub a) si rinvia a quanto più dettagliatamente esposto nel seguito: qui va solo sottolineato come siffatta linea di condotta, modellata sul sistematico stravolgimento delle accuse contro gli accusatori, corrisponda a quella strategia dell'aggressione, nelle parole e nei fatti, di pubblici poteri e istituzioni che è peculiare della pratica sovversiva. Quanto al punto sub b) va invece osservato come la "controinformazione", proclamata quale mero esercizio di un diritto politico inalienabile, il diritto cioè della minoranza di esercitare un proprio autonomo anticonformistico controllo su tutte le realtà economico-sociali che operano all'ombra del potere costituito, escluda immediatamente da tale immune dimensione quando si accerti un'abituale coincidenza fra le persone, gli enti, le cose oggetto del controllo controinformativo e le vittime o gli obbiettivi delle imprese terroristiche. La pretesa controinformazione si rivela, allora, quale attività propedeutica al delitto, e come tale deve essere considerata sotto il profilo delle sue conseguenze penali. -

Se, poi, gli elementi di prova obbiettivi trovano riscontro in acquisizioni testimoniali non può sottovalutarsi il pericolo - reso verosimile dall'esperienza di casi analoghi - che il teste sia sottoposto ad atti di intimidazione o di corruzione a menomare la sua credibilità, così da indurlo al silenzio o da svilire a priori ogni utilità del suo apporto. E' al fine di evitare questo rischio - un cui tragico segno è riconoscibile proprio nella vicenda che ha dato avvio al presente processo, l'uccisione del ROSSA, reo di avere esercitato un suo dovere civile, contribuendo all'accertamento giudiziale della verità, a

perciò volgesse come delatore, traditore della sua classe, cpia e infine cancellato - che si è ritenuto necessario assicurare alle fonti di prova testimoniale la copertura prevista e autorizzata dall'art. 367, c. 1°, C.P.P.. Gli imputati lamentano che simile procedura avrebbe menomato il loro diritto a difendersi, ma è doglianza sicuramente pretestuosa, posto che tutte le circostanze acquisite attraverso deposizioni di testimoni sono state via via contestate e al termine dell'istruttoria, col deposito degli atti ex art. 372 C.P.P., anche le fonti di prova la cui identità era stata sottaciuta sono state poste a disposizione della difesa. -

Altrettanto infondato è l'assunto secondo cui nei confronti di alcuni imputati non sarebbe stata univocamente specificata la denominazione della banda armata di appartenenza. A tal proposito va ricordato - a conclusione di questa non breve ma indispensabile premessa - come oltre un centinaio di denominazioni o sigle diverse siano state utilizzate dall'organizzazione sovversiva che da anni opera nel Paese; tra le più frequenti in Genova quelle di "Brigate Rosse", "Azione Rivoluzionaria", "Gruppi Armati Radicali". Se a ciascuna "etichetta" corrisponda un contenuto diverso, e quindi una struttura organizzativa autonoma e differenziata, è quesito cui non è dato rispondere, proprio per il carattere clandestino dell'organizzazione, della quale non sono noti gli atti costitutivi, gli statuti, i libri dei soci o degli aderenti. I non rari fenomeni di scissioni fra gruppi - verificabili in occasione del sequestro di materiali o del rinvenimento di "covi" - le confluenze e le ramificazioni che caratterizzano il formarsi, l'espandersi o l'estinguersi di alcuni raggruppamenti, dimostrano come al di là di certe distinzioni di comodo, dovute anche a esigenze di mimetizzazione, sostanzialmente unitario sia l'apparato organizzativo che, pur nella autonomia dei gruppi, gestisce un tipo di lotta armata caratterizzato nei modus operandi, negli scopi pratici, nei tragici effetti di violenza e di destabilizzazione. E se pur affio-

ne qua e là qualche divergenza tecnica in ordine ai fini ultimi (che alcuni, per es., identificano nella dittatura del proletariato e altri in forme utopiche di comunismo anarchico) immediabile appare l'identità ideologica di fondo, basata sulla comune avversione alle istituzioni, sul proposito di rovesciarle con la violenza e sul fatto di collocarsi comunque in un'area che sta nettamente alla sinistra di tutti i partiti e i movimenti politici che si riconoscono nella Costituzione. -

---

Il 25 ottobre 1978 FRANCESCO BERARDI, impiegato presso lo stabilimento "Oscar Sinigaglia" di Genova, veniva sorpreso nell'atto di distribuire materiale propagandistico delle c.d. "Brigate Rosse" (V, 87 e ss.). L'episodio non era nuovo in quanto lo stabilimento si trovava da tempo al centro dell'attenzione terroristica: gli anni precedenti avevano fatto registrare vari attentati a dirigenti e ad autovetture di loro proprietà, e la distribuzione clandestina di opuscoli e volantini di chiaro contenuto sovversivo era divenuta via via più impudente, grazie anche a un diffuso senso di tolleranza da parte dell'ambiente. Ma l'arroganza crescente del terrorismo aveva finito col produrre in seno alla classe operaia una linea di rifiuto, sfociata da ultimo nel proposito di opporsi direttamente a ogni nuova manifestazione del fenomeno. Di qui la decisione, scaturita il caso BERARDI, di non passare ancora una volta sopra all'episodio. A tutto ciò si giungeva non senza un approfondito e sotto qualche aspetto anche sofferto dibattito, il che prova quanto esasperata fosse ormai la tensione e quanto intollerabile, a giudizio dei più, il livello raggiunto dalla provocazione sovversiva (I, 13 e ss.). Il compito di sostenere, con la propria testimonianza in giudizio, la denuncia contro il BERARDI, toccava a ROSSA GUIDO, che la doppia qualità di autorevole dirig

calista o di membro del consiglio di fabbrica rendeva per il coinvolgimento rappresentativo della volontà della stragrande maggioranza degli operai. Non vi è dubbio che ciò facendo il ROSSA adempiva a un dovere civile, moralmente e giuridicamente sanzionato, ma poichè le circostanze di fatto imprimevano al gesto un forte valore simbolico, nell'assumersi quella responsabilità egli manifestava anche la generosità del suo carattere, proprio d'un uomo che nella vita non si era mai tirato indietro. -

Il ROSSA pagava durante il suo coraggio: la mattina del 24 gennaio 1979, mentre si apprestava a raggiungere lo stabilimento a bordo della propria autovettura, veniva colpito a morte da vili assassini. Le "Brigate Rosse" si affrettavano a rivendicare il crimine col solito fanatismo comunicato (I, 336). -

Nel corso delle indagini conseguenti all'omicidio ROSSA, fonti confidenziali indirizzavano gli organi di polizia sulle tracce di FENZI ENRICO e GRASSO LUIGI, le cui abitazioni venivano infatti perquisite, con esito negativo (I, 5 -11). In quella circostanza si procedeva a perquisizione anche del rustico di cui il FENZI disponeva in località Carasco, nel Chiavarese (I, 9). -

Prendendo l'avvio da un'allegazione diversa le contestuali indagini dei Carabinieri giungevano alla medesima determinazione. La premessa del loro ragionamento era costituita dall'evidente rapporto (del resto proclamato nel volantino "B.R." rivendicante l'assassinio) tra la denuncia del [illegible] DI ad opera del ROSSA e l'uccisione di quest'ultimo. Il gesto del ROSSA, invero, aveva rappresentato la prima esplicita reazione operaia al movimento sovversivo nella fabbrica: se quella tendenza si fosse consolidata l'eversione si sarebbe vista fatalmente preclusa ogni ulteriore possibilità di sviluppo. Di qui la necessità, per l'organizzazione terroristi-

caj di eliminare sul nascere l'ostacolo che le si andava ergendo contro, esercitando la più radicale delle intimidazioni, vale a dire l'assassinio dell'uomo-simbolo dell'opposizione operaia. A questo punto identificare i mandati del Berardi, gli istigatori e gli organizzatori della sua attività propagandistica, equivaleva per gli inquirenti a individuare l'ambiente in cui l'omicidio del ROSSA doveva, per la logica delle cose, essere maturato. -

Nel corso di colloqui confidenziali con i Carabinieri (I, 48) il BERARDI appariva particolarmente turbato per la morte del ROSSA, al quale si riconosceva unito da antichi rapporti di colleganza nel lavoro. Egli faceva comprendere di essere stato coinvolto in un gioco che alla fine trascendeva la sua persona e i suoi interessi, e i cui esiti erano andati molto al di là d el prevedibile. Capiva di essere stato strumentalizzato e, pur nel timore delle conseguenze, mostrava di voler in qualche modo ristabilire le proporzioni del suo ruolo, prendendo le distanze da chi portava il peso di ben più gravi responsabilità. In queste condizioni psicologiche egli forniva ai Carabinieri una dettagliata descrizione della persona che, qualificandosi come esponente delle "Brigate Rosse", gli aveva commesso per conto di tale organizzazione l'incarico di diffondere all'Italsider materiale propagandistico e di rilevare numeri di targa di autovetture appartenenti a dirigenti dello stabilimento. -

La circostanziata descrizione consentiva di identificare il mandante del BERARDI nella persona di FENZI ENRICO, assistente "stabilizzato" presso la facoltà di Lettere dell'Università di Genova, dove ricopriva altresì un incarico per l'insegnamento della letteratura italiana. Il FENZI, coniugato con figli, risultava convivere con tale RAVAZZI ISABELLA, già nota quale animatrice di movimenti femministi. Costei, nel tempo in cui l'omicidio del ROSSA veniva portato

a cessazione, usufruiva di una borsa di studio presso l'Italsider, dove aveva anche presentato domanda di assunzione quale operaia. Analoga domanda di assunzione era stata proposta da SELIS MASSIMO, già condannato per atti di sabotaggio in altro stabilimento e cordiale amico della RIVAZZI. La domanda del SELIS era stata appoggiata dal delegato di fabbrica RIVAMERA ANGELO, fraterno amico della RIVAZZI, la cui casa frequentava ABITUALMENTE. Tutti costoro erano legati da stretti rapporti di amicizia con CRISO LUIGI, già incorso in precedenti giudiziari per reati di eversione, a GUATELLI MAURO, BONAMICI CLAUDIO, dapprima te del circolo anarchico FERRER, e altri ancora nei confronti dei quali i Carabinieri espletavano le attente e prolungate indagini di cui ai rapporti 8 maggio 1979 e seguenti. -

Nel contesto di tali accertamenti i Carabinieri acquisivano altresì le testimonianze di CHIARINARO SUSANNA e CLEMENTE PATRIZIA, entrambe studentesse universitarie alla facoltà di Lettere. -

La prima affermava di avere in passato frequentato ambienti della sinistra estrema, di essersene poi temporaneamente allontanata per motivi personali e di avere in seguito cercato di ristabilire gli antichi rapporti al fine di riprendere, nella nuova disponibilità, il proprio impegno politico. Il tentativo era solo parzialmente riuscito in quanto i compagni d'un tempo le avevano rimproverato un suo rapporto di lavoro nel frattempo istituito con tale MEZZANI, che godeva cattiva fama di confidente della polizia ed ex fascista. Essa CHIARINARO era stata pertanto sottoposta a un autentico processo politico, che aveva lo scopo di valutare la genuinità della sua candidatura al rientro nel gruppo. Tale processo era stato condotto da persone che esplicitamente o impli-

citamente si erano qualificati come membri delle "Brigate Rosse". Tra questi la CHIARANTANO segnalava i nominativi dei fratelli LA PAGLIA, di PROFUMO BRUNO, di RIVABELLA GINO, di GRASSO LUIGI, di JENARO SILVIO e di altri ancora, ai quali i Carabinieri estendevano le indagini, del cui esito riferivano nei rapporti citati. -

CLEMENTE PATRIZIA assumeva da parte sua di aver militato nel movimento di "Autonomia Operaia", frequentandone le riunioni sia all'Università sia alla sede del Carmine. In coincidenza con l'espand-ersi del fenomeno terroristico si era sviluppata nel movimento una doppia linea di tendenza: una di solidarietà morale col terrorismo, ma di rifiuto della lotta armata, l'altra di aperta adesione a quest'ultima nella qual e aveva fatto confluire i propri esponenti più impegnati. Tra costoro il MORONI GIORGIO e il MASINI VINCENZO, che a causa di tale loro opzione si erano scontrati a più riprese con i compagni "moderati". Al gruppo estremista dava il su o appoggio lo stesso FENZI, che ne frequentava le riunioni compiacendosi di un suo ruolo appartato di "eminenza grigia" e di "suggeritore occulto". -

Sulla base degli elementi così raccolti veniva emesso mandato di cattura a carico del FENZI, della RAVAZZI, del GRASSO, del MORONI, del SELIS, del RIVANERA, del FRIXIONE, del RIVABELLA, del MASINI, dei LA PAGLIA LORENZO e PAOLO, del GUATELLI, del PROFUMO, dello JENARO e, in un secondo tempo, del BONAMICI e del DE MURO. -

Al procedimento venivano quindi riuniti i fascicoli relativi al fallito attentato di Via Peschiera dal 2/3 dic. 1977, di cui era già imputato il MORONI, e al rinvenimento di una pistola nella casa di campagna del FENZI e della RAVAZZI, procedimento quest'ultimo qui pervenuto per connessione dal Tribunale di Chiavari, che dell'episodio era stato inizialmente investito per competenza territoriale. -

Da ultimo si disponeva la riunione al procedimento degli atti relativi al MARCONCINI, al PEZZOLI, alla MARRI e alla MONACO, imputati i primi due di partecipazione a banda armata e le altre due di falsa testimonianza. La vicenda relativa a costoro, estratta da un procedimento di maggior respiro pendente presso l'Ufficio istruzione del Tribunale di Firenze, si lega ai fatti di cui devono rispondere alcuni fra gli imputati della prima ora e segnatamente il GRASSO, il GUI TELLI e il SELIS, cui in precedenza erano già stati contestati rapporti col movimento di "Azione Rivoluzionaria" al quale si ritengono appartenenti il MARCONCINI e il PEZZOLI. -

Nel corso dell'istruzione venivano disposti vari controlli telefonici ed eseguite numerose perquisizioni, che portavano al sequestro di armi, munizioni, esplosivi e documenti di estrema rilevanza, da cui scaturivano significativi riscontri alle precedenti acquisizioni processuali. Ma di ciò va detto in modo più specifico, analizzando le posizioni dei singoli imputati. -

---

FENZI ENRICO

La sua responsabilità trae origine anzitutto dalla chiara denuncia del BERARDI, così come riferita nel rapporto (I, 45), ribadita dai Carabinieri ad opera dei quali fu raccolta (III, 210, 211) e infine confermata in sede di formale istruzione (III, 212). -

Nonostante il comprensibile stato di timore per la propria incolumità personale (di cui è riprova la volontà da lui manifestata di non partecipare ad eventuali atti di ritorsione, sul presupposto - contradetto dall'insieme delle sue

stesse dichiarazioni è dunque l'espressione di paura - di non ricordare la sembianza della persona), il BENANDI ha fornito dell'individuo che ebbe a incaricarlo della diffusione del materiale propagandistico e del [illegible] numeri di targa di autovetture appartenenti ai dirigenti Italsider, una descrizione che individua univocamente nel FENZI l'esponente delle Brigate Rosse, con cui egli venne in contatto. -

La riprova è costituita:

a) dalla circostanza che il Fenzi conosceva il Benandi e da non poco tempo, avendo il secondo frequentato l'ambiente di cd. "Indiani", in cui militava il FENZI, insieme al CRISCO e al FAINA, e la facoltà di Lettere dove il FENZI insegnava, e dove i due si erano conosciuti per il tramite del RAVAZZI;(III, 72);

b) della coincidenza tra la descrizione del FENZI fatta dal BENANDI, anche con riguardo al suo abbigliamento consueto (maglietta "Lacoste" e pantaloni jeans) e la persona del FENZI (che appena tratto in arresto chiede alla moglie di procurargli maglietta "Lacoste" e pantaloni jeans: (III, 473));

c) dall'effettivo interessamento del FENZI, attraverso la convivente RAVAZZI all'intensificazione dei rapporti con ambienti ITALSIDER, presso cui il Benandi era, infatti, impiegato. -

I precedenti del FENZI attestano del resto la sua non recente militanza in movimenti sovversivi. Come ha rilevato il P.M. nella sua requisitoria, l'imputato aveva assiduamente seguito le udienze del processo a carico della c.d. "XXII Ottobre", benchè tale vicenda non avesse alcun apparente rapporto con i suoi interessi di studio (III, 417) nè all'epoca

del processo fosse stata ancora attribuita alla vicenda quella rilevanza ideologica che in seguito le pervenne dall'ispirazione di intellettuali estremisti (V, 35[illegible]). A quell'epoca risalgono i contatti del FENZI col movimento "luddista", esponenti del quale erano in Genova, oltre al FENZI, il coimputato GRASSO LUIGI e GIANFRANCO FAINA: quest'ultimo, già collega del FENZI alla facoltà di Lettere, è oggi protagonista di vari procedimenti giudiziari in qualità di aderente al movimento terroristico di Azione Rivoluzionaria (V, 235, 248, 315). -

Un sintomatico riscontro a tali rilievi è offerto dalla testimonianza di Clemente Patrizia, la quale ha riferito in qual modo il Fenzi strumentalizzasse la parte più esposta del movimento operaio (III, 425) approfittando del suo ascendente culturale, della sua corrività di docente disposto al massimo favore (v. la pratica degli esami di gruppo) e, non ultimo, del ruolo di "intoccabile" diffusamente riconosciutogli (III, 430). -

Infine, perquisizione eseguita all'atto del suo arresto, ha portato al sequestro di una pistola presso la casa di campagna di Carasco, dove era stata occultata nella canna fumaria, con congruo numero di munizioni (VII, 67). -

Sul punto l'imputato (e conformemente la RAVAZZI, sia pure con contraddizioni di dettaglio) ha asserito di nulla sapere, insinuando il sospetto (reso esplicito dalla donna) che l'arma possa esser stata occultata fraudolentemente nell'abitazione di lui da organi di Polizia e dai Carabinieri. A tal fine è stato allegato dai due imputati:

A) che una delle chiavi dell'abitazione sarebbe scomparsa in coincidenza con la perquisizione effettuata dalla DIGOS nel gennaio 1979;

B) che, rinvenuta la pistola, i Carabinieri avrebbero immediatamente desistito dalla perquisizione, come se il re-

cupero dell'arma avesse rappresentato l'obbiettivo prestabilito dell'intera operazione;

C) che nella casa di Carasco sarebbe stata notata da terzi una finestra aperta e da essi stessi in occasione di una visita successiva alla perquisizione DIGOS sarebbe stato riscontrato un singolare stato di disordine, da essi non provocato. -

In contrario occorre però rilevare quanto segue. -

L'osservazione sub A) è priva di qualsiasi significato non meramente pretestuoso, posto che all'atto della perquisizione eseguita il 17 maggio 1979 il FENZI era regolarmente in possesso della chiave del rustico, nè mai in precedenza ne aveva lamentato la scomparsa. Il sospetto di una presunta sottrazione di copia della chiave da parte di agenti della DIGOS è destituito di qualsiasi parvenza di prova o di semplice verosimiglianza. -

La circostanza sub B) è esplicitamente e concordemente smentita dai Carabinieri precedenti, che hanno assicurato di avere, anche dopo il rinvenimento dell'arma proseguito la perquisizione per un'ora circa (III, 241). A ciò si aggiunga che perizia all'uopo disposta ha accertato come lo involucro contenente l'arma e le munizioni poteva benissimo essere riposto nella canna fumaria dove in effetti venne rintracciato (VII, 66 ss.). -

Con l'affermazione sub C) gli imputati tendono a far credere che l'arma e le munizioni sarebbero state occultate dolosamente nella canna fumaria della loro abitazione di campagna al fine di simularne il rinvenimento in occasione della perquisizione domiciliare del 17 maggio 1979. A riprova adducono la testimonianza della locatrice Zerega Vittoria, secondo la quale un giorno imprecisato ma cronologicamente localizzabile verso la fine di gennaio alla luce delle attestazioni di Giuffra (III, 422) e Marazza (IX, 267), sarebbe

stata notata una finestra aperta (III, 431). Debbono, l'ipotesi che alla fine di gennaio, perquisendo il rustico di Curasco o in successiva circostanza gli agenti della DIGOS abbiano occultato nel camino un'arma onde farla rinvenire quattro mesi più tardi dai Carabinieri, nel corso di una perquisizione in allora neppure immaginabile (e che in ogni caso avrebbe richiesto un provvedimento autorizzativo della autorità giudiziaria a quell'epoca nient'affatto prevedibile) è ipotesi grottesca, anche alla luce del ben noto spirito di emulazione che contraddistingue i rapporti DIGOS-Carabinieri. A ciò si aggiunga che lo stesso FERRI ha ammesso di aver fatto uso del camino, accendendovi il fuoco, un paio di mesi prima del 17 maggio 1979 (III, 54), il che esclude che a quell'epoca pistola e munizioni fossero già occultate nella canna fumaria. Ma va anche notato come l'eventuale contestazione da parte di un terzo di una finestra aperta (Finestra non forzabile dall'esterno perchè internamente sbarrata: v. documentazione fotografica in atti, VII, 75, 76), nulla prova circa la presenza di estranei nell'abitazione, giacchè anche i legittimi locatari dell'immobile o loro eventuali ospiti avrebbero ben potuto aprire o dimenticare aperta una qualche finestra, e ciò a prescindere dal rilievo che la contestazione della Berega coincide approssimativamente col giorno e con l'ora in cui il rustico fu effettivamente visitato dalla DIGOS, nel corso della perquisizione di cui si è detto. Infine, la semplice ipotesi che chi si introduce furtivamente nell'abitazione altrui per simularvi l'occultamento di armi e farne ricadere la responsabilità sugli inquilini, spalanchi le finestre e semini il disordine all'interno così da lasciare vistose tracce del suo passaggio, è talmente lontana da ogni credibilità da dimostrare di per sè l'infondatezza della tesi difensiva. -

[illegible]

L'attività dell'imputata si inserisce nel contesto della multiforme attenzione che il movimento sovversivo dedica, ormai da vari anni, alle grandi concentrazioni industriali e, nel caso di specie, all'Italsider. Al centro di tale attenzione è il proposito di colpire il sistema economico-produttivo che funge da struttura di all'attuale assetto politico-sociale, colpendo ogni forma di ristrutturazione aziendale che, attraverso il rilancio dei meccanismi dell'efficienza e della produttività, garantisca al sistema le condizioni della propria sopravvivenza e del proprio eventuale sviluppo. Momento caratteristico della ristrutturazione aziendale è la programmazione computerizzata, che si affida a strumenti elettronici la cui incidenza si rivela tanto maggiore quanto più consistenti sono le dimensioni aziendali alle quali si applicano (v., diffusamente le considerazioni di fonte autentica di cui a vol. V, p. 277, v. altresì, V, 309). Ciò spiega come i grandi complessi industriali, nei quali l'alta concentrazione di mano d'opera si accompagna a forme di programmazione affidate in misura sempre più larga ai calcolatori elettronici, siano particolarmente presi di mira dalla iniziativa terroristica: ne fanno fede, per quanto specificamente concerne l'Italsider, i numerosi attentati alle persone fisiche dei dirigenti e in modo speciale a quelli preposti all'organizzazione del personale e alla programmazione, gli attentati intimidatori alle loro autovetture, il sabotaggio, la diffusione all'interno della fabbrica di materiale propagandistico, l'opera di indottrinamento attuata attraverso la presenza di elementi della sovversione alle riunioni operaie (III, 426) o approfittando di iniziative originariamente dirette ad altro scopo (es. i c.d. "corsi delle 150 ore": III, 432). Non per nulla il già citato FAINA, che nel corso del processo recentemente avviato a suo carico presso la Cor

te d'Assise di Torino, si è dichiarato estraneo dal movimento terroristico "Azione Rivoluzionaria (V, 315, 335), movimento solidale con quello delle Brigate Rosse anche in occasione di attentati a dirigenti della grande industria genovese (V, 243) ha fin dall'inizio della sua attività evaso "concentrato la sua attenzione politica all'Italsider" (V, 335 - 336) che rimane sempre, anche din seguito, "al vertice dei suoi interessi" (V, 339). Non per nulla lo stesso PENZI, anch'egli come il PAINA professore di lettere, fa convergere la propria attività politica su tale stabilimento, nei modi e nelle forme riferite dal BERARDI. -

Nel quadro di tale interessamento la RAVAZZI, convivente del PENZI e fervida ammiratrice del PAINA (III, 469, 471) rivolge la sua attenzione al grande complesso industriale, presso il quale ottiene una borsa di studio allo scopo di redigere una tesi sulla programmazione computerizzata, il che le consente di acquisire notizie e pratica diretta di quel delicato settore. Della borsa essa usufruisce nello stesso periodo di tempo in cui maturano l'iniziativa PENZI-BERARDI e l'assassinio del ROSSA; quindi propone una domanda di assunzione nell'anomala veste di operaia; che la porrebbe in più diretto contatto con la base (III, 72); attiva una rilevante serie di contatti con funzionari e dipendenti dello stabilimento, che sicuramente esorbita dai suoi interessi palesi (Bertuccio, Venturelli, Borisi, Catarinich, Finzione, Rivanera, Micheli, Mineo, Boyer, Mighetto, Rouvery, ecc.; alimenta tali contatti con inviti a pranzo, III, 75 e 93 retro, 403 retro; I, 60 - 61) ed elargizioni di denaro (III, 72) e ne occulta la natura attraverso comportamenti cautelari (I, 59; III, 56 retro); estende i propri legittimi interessi attingendo notizie non concernenti direttamente i

temi del suo studio, a tal fine attendo le anticipate acquisite (III, 56 retro; III, 77, 402 retro); si adopera per l'assunzione del SELIS già noto per i suoi precedenti di agitatore; si procura - attraverso l'intervento del RIVANERA (III, 71 retro) e non direttamente come poi pretenderà (III, 75 retro) non avendo essa diritto a tale dotazione - un giaccone da operaio, che le permette di wpassare inosservata all'interno della fabbrica. -

Nell'approccio con la grande azienda essa si avvale del suo status di studentessa, che le offre la consueta copertura culturale, e della sua stessa avvenenza, che le favorisce il contatto ai più svariati livelli. E al fine di prevenire ogni possibile sospetto sul suo conto dopo l'avvenuta perquisizione domiciliare ad opera della DIGOS premura di tenere celata la circostanza, prospettando anche dubbi, al cospetto di persone che potrebbero averne avuto indiretta notizia (quali la locatrice della casa di campagna, Longa Vittoria), circa possibili introduzioni abusive nella casa di lei da parte di ignoti malintenzionati. -

Tutto ciò - è ovvio - delinea un quadro genericamente indiziario: l'univocità della sua rilevanza scaturisce dall'avvenuto sequestro presso l'anzidetta casa di campagna di ben tre volantini di identico contenuto e di provenienza B.R., celati nella tasca del giaccone Italsider avuto tramite il RIVANERA (V, 426). Trattasi di volantini con i quali le Brigate Rosse rivendicano, fra l'altro, l'attentato a Giancarlo Dagnino, impresa nella quale appare coinvolto, come meglio si dirà più avanti, il coimputato GRASSO IUNGI. Una quarta copia del medesimo documento veniva contestualmente sequestrata nella camera da letto del SELIS MASSIMO, la cui assunzione all'Italsider era stata caldeggiata, come si è detto,

dalla stessa RAVAZZI e dal RIVANERA. Ma sull'estrema rilevanza di questi rinvenimenti si tornerà in sede di conclusioni: qui occorre sottolineare come l'imputata non abbia giustificato la provenienza dei volantini, affermando che si tratterebbe di una "provocazione" operata ai suoi danni dai Carabinieri. Sulla inconsistenza dell'assunto si tornerà nel prosieguo. Il possesso, in triplice copia (il che esclude la casualità dell'impossessamento) di un documento di chiara origine terroristica, conservato in un luogo destinato ad essere usato all'interno della fabbrica, chiarisce, alla luce dell'analogia con l'incarico espletato dal FERRANDI presso la stessa Italsider su mandato del convivente della RAVAZZI, quali fossero almeno alcuni degli scopi pratici da quest'ultima perseguiti nel grande complesso industriale. -

Del possesso della pistola e delle relative munizioni RAVAZZI ISABELLA risponde in concorso col FERRI, alla posizione del quale si rinvia per ogni ulteriore considerazione. -

---

SELIS MASSIMO

Già condannato per atti di sabotaggio presso la s.p.a. "Stoppani" di Cogoleto (I, 193), dipendente della "Coop" di Arenzano, il SELIS proponeva domanda di assunzione (o meglio rinnovava una precedente domanda) all'Italsider di Genova nel gennaio 1979, nello stesso periodo di tempo in cui la RAVAZZI operava quale torsista presso il medesimo stabilimento. La sua domanda veniva appoggiata in modo determinante dall'amico della RAVAZZI, ANGELO RIVANERA, e non aveva seguito solo per il sopravvenuto arresto dell'imputato. -

Il SELIS ha spiegato che la domanda era giustificata

da obbiettive esigenze di lavoro, il che non può essere formalmente contestato: ha tuttavia ammesso che, entrato all'Italsider, si sarebbe iscritto alla CISL anzichè alla CGIL (il sindacato del RIVANERA dal quale era stato raccomandato), allo scopo di "scolorire" la sua qualificazione politica (III, 50 retro). -

A quell'epoca il SELIS appare in stretto rapporto con ambienti anarchici (BONAMICI, I, 97, 111, il quale nega, ma contro il vero, tale apparentemente innocua circostanza; III, 97 retro, contra, III, 432 retro), con i coimputati COLAMELLA (I, 94, 97, 98, 101) e GRASSO (I, 60, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 100, 101, 102, 107, 108, 110, 115, 120, 121), entrambi di ispirazione anarchico-estremista, e con elementi del gruppo padovano di Autonomia Operaia (I, 95; III, 50 retro). Nell'ambito di tali contatti ricorre a nomi di copertura ("Chiocio", III, 50 retro) di cui peraltro raccomanda agli amici un uso discreto, affinchè l'identità non trapeli (I, 109, 114; III, 50 retro), rimprovera i complici di poca cautela nell'uso del mezzo telefonico (I, 119; III, 50 retro), pratica assiduamente e rigorosamente il "contropedinamento", specie in occasione di contatti con gli attuali coimputati (III, 432 e ss.). -

Alla luce di tali rapporti e di tali comportamenti si chiarisce la ragione della sua insistenza per essere assunto all'Italsider. E si chiarisce anche e soprattutto il significato del possesso di un volantino "B.R." analogo a quello detenuto in triplice copia dalla coimputata RAVAZZI (V, 426). Consapevole della rilevanza accusatoria di tale rinvenimento (sul punto v. quanto esposto infra, in sede di considerazioni conclusive), il SELIS ha negato il fatto, assumendo trattarsi di "provocazione" da parte degli inquirenti (III, 80).

Nonostante che il volantino sia stato rintracciato nella stessa camera da letto del giudicabile (II, 133) il padre di lui sembra ora propenso ad avallare una versione "alternativa" (VII, 168), che smentisce comunque la tesi della "provocazione". -

La responsabilità del SELIS affonda altresì nei ripetuti contatti da lui significativamente coltivati col gruppo di "Azione Rivoluzionaria", rappresentato dal PEZZOLI e dal MARCONCINI, oltre che dal GRASSO, dal GUARELLI, e dalle due "infermiere", MONACO e MATZEU. A proposito di tali contatti si rinvia a quanto specificamente esposto in relazione alle posizioni del PEZZOLI e del MARCONCINI. Qui basterà sottolineare come l'affermazione del SELIS di non conoscere le due donne sia smentita da accertamenti obbiettivi (I, 116). -

Fra il materiale sequestrato al SELIS vi sono documenti di chiaro contenuto eversivo, nei quali si esprime solidarietà nei confronti di affiliati dell'organizzazione terroristica delle Brigate Rosse (V, 439). L'imputato, d'altra parte, risulta in stretti rapporti di amicizia con G. Maria, G. Cannellini (III, 88 retro; V, 440), A. Casaletti, R. Fiore (III, 481) e altri giudicabili o già condannati per gravi fatti di terrorismo. -

---

GRASSO LUIGI

L'imputato si autodefinisce "comunista anarchico". Dai suoi scritti si apprende che fra i postulati di tale vocazione (V, 240) vi è "la rottura delle frontiere fra legale e illegale, fra violenza e non violenza" (V, 442). Egli esalta "le bottiglie incendiarie" (V, 447) e "le notti venete illuminate dagli incendi" (V, 441). Teorizza forme di

"attacco armato proletario" (V, 441) e auspica "una pratica che significhi presto al più alto livello dell'attacco alla società della morte" (V, 447). Dichiara "meritevoli di elogio" (V, 445) i fatti dei quali deve penalmente rispondere Gianfranco FAINA, di cui è amico (III, 117 retro, 466), così come sente "fratelli" i membri della "XXII ottobre", condannati per omicidio volontario e altri reati comuni (III, 474) quegli stessi "fratelli" la cui scarcerazione è stata pretesa dalle "Brigate Rosse" quale contropartita per la liberazione del sequestrato Giudice Sossi, nonchè Ornella SANZONE e Adriana FARANDA (III, 475, 476), incolpati di gravi reati di chiara matrice terroristica. -

La teste CHIARANTANO SUSANNA, della quale si dirà più dettagliatamente a proposito dello IENARO e del DE MINO, conferma indirettamente i rapporti del GRASSO con i "fratelli" della "XXII ottobre", rivelando che a suo tempo l'imputato aveva progettato l'evasione di FIORANI Guido, che a quella banda apparteneva (I, 67) e redatto, con la collaborazione di lei un volantino a firma della medesima organizzazione (I, 66). Secondo la stessa teste l'imputato sarebbe stato in contatto con la centrale del terrorismo (I, 72, 80) e nella sua qualità di fiduciario della banda armata avrebbe preso parte attiva a un processo politico intentato a carico di essa CHIARANTANO all'atto del suo rientro nel gruppo (sul punto, v. infra). -

La teste CLEMENTE PATRIZIA, conferma nella sostanza l'appartenenza del GRASSO alle Brigate Rosse, avallando l'assunto della CHIARANTANO (I, 233, 234). -

Del militante il GRASSO ricalca i comportamenti caratteristici, mostrando cautela nei contatti telefonici (I, 93, 119; III, 50 retro), subendo rimproveri per non aver rigorosamente tutelato la riservatezza dei nomi di copertura ("Chicio", ivi) e praticando metodicamente il "contropedinamento"

(III, 432 e segg.). -

In questo quadro, di per sè soltanto indiziario, s'inserisce il sequestro operato presso l'abitazione del giudicabile di un materiale che riduce ad univocità le precedenti risultanze. -

Il foglietto di cui è fotocopia a vol. V, p. 449, reca la trascrizione, di pugno del prevenuto, del numero di targa di una macchina appartenente alla polizia (I, 2[illegible]). In proposito l'interessato ha fornito giustificazioni imbarazzate, con l'asserire che il rilevamento sarebbe stato effettuato "a scopo precauzionale" (II, 89 retro, 90). Si rileva, ovviamente, che il rilevamento di numeri di targa di autovetture appartenenti alle forze dell'ordine è "precauzione" estranea agli aderenti all'organizzazione terroristica come dimostrano le analogie con i corrispondenti rilievi di cui è traccia nel "covo" di Faranza Adriana e Morucci Valerio, imputati fra l'altro dell'assassinio di Aldo Moro (V, 59). -

Ma soprattutto è rilevante l'appunto di cui è fotocopia a vol. V, p.448. I numeri, stilati di pugno dell'imputato, si riferiscono ad autovetture di proprietà di condomini del civico n. 18 della locale Via Rondinella: fra essi è Giancarlo DAGNINO, vittima dell'attentato terroristico rivendicato dalle Brigate Rosse col volantino del quale sono stati sequestrate copie presso la RAVAZZI e il SELIS (I, 232). -

Il prevenuto ha spiegato la circostanza asserendo (III, 89 retro):

- di avere personalmente rilevato i numeri di targa, col proposito, rimasto inattuato, di identificare i proprietari delle automobili attraverso apposite visure al P.R.A.;
- di aver fatto ciò nell'intento di individuare l'autovettura di ROMANENGO TOMASO, onde apporvi delle decalcomanie "a scopo di provocazione politico-culturale", nel quadro di una più vasta attività di "controinformazione";

- di aver effettuato analoghi rilevamenti su autovetture posteggiate nei pressi delle abitazioni di ROMANENGO EMANUELE (corso Carbonara) e COSTA LORENZO (Via G. Alessi), annotandoli su appunti che si sarebbero dovuti trovare allegati al foglietto sequestrato: il ROMANENGO EMANUELE e il COSTA LORENZO sarebbero soci del ROMANENGO TOMASO attraverso la SCI, Società di costruzioni immobiliari, e tutti e tre rappresenterebbero in modo emblematico ambienti tipici "della borghesia più retriva". -

In contrario è però da osservare che il sospetto insinuato dal GRASSO di una sottrazione dolosa da parte dei CC. degli appunti concernenti la "controinformazione" a carico del COSTA e del ROMANENGO EMANUELE (sottrazione che avrebbe avuto il risultato di frustrare l'assunto difensivo di lui, facendolo apparire coinvolto nell'attentato al DAGNINO) è a dir poco inverosimile, stante l'evidente impossibilità di verificare, all'atto del sequestro avvenuto nottetempo, la rilevanza del foglio contenente l'annotazione suddetta e la rilevanza di segno contrario dei fogli che vi sarebbero stati allegati, così da sequestrare il primo e non i secondi. A ciò si aggiunga che gli inquirenti, nel procedere al sequestro delle cose che prima facie apparivano utili alle indagini, non potevano certo immaginare che contestualmente sarebbero stati reperiti presso le abitazioni dei coimputati volantini rivendicanti proprio l'attentato al DAGNINO. -

Inoltre, è quanto meno strano che il GRASSO - di solito attentissimo a questo genere di notizie - ignorasse che la SCI dei Costa-Romanengo era già stata oggetto di una "provocazione politico-culturale": il 12/7/1977, infatti, un ordigno era esploso presso la sede della Società e l'attentato era stato rivendicato con un volantino (I, 364) dei "Gruppi Armati Radicali". In quell'episodio si riscontrano diffuse analogie (I, 346 ess.) con altri attentati rivendicati dagli stessi "Gruppi Armati Radicali" e da "Azione Rivoluzionaria (raggruppamenti poi unificati, I, 350): in particolare i volantini risultano battuti con la stessa macchina da

scrivere, simili appaiono i concetti espressi (che riflettono tematiche familiari al GRASSO, quali quello concernenti il potere immobiliare, l'arroganza della "borghesia più retriva", ecc.), identici i vezzi di scrittura (es. l'uso dell'apostrofo in luogo delle virgolette, I, 352 e ss., 352 e ss.), caratteristici del GRASSO medesimo (III, 474 - 477; V, 441 - 447). Tali anomalie grafiche compaiono in particolare nel documento rivendicante l'attentato al FUSELLI (I, 351); in questa specifica impresa terroristica è seriamente implicato il GUASELLI. Il GRASSO, nondimeno, è legato a quest'ultimo (I, 87 - 89 - 90 - 94 - 95 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 104 - 105 - 106 - 115 - 117 - 120 - 121 - 303 - 304) e, attraverso il PEZZOLI e il MARCONCINI, al movimento di "Azione Rivoluzionaria" (I, 302 ss.; IX, 17 e ss.) di cui è esponente il fratello amico FAINA (v. retro). Ma di queste vicende, pur estremamente significative al fine dell'esatto inquadramento della figura del GRASSO nell'organizzazione eversiva, si dirà in modo specifico a proposito degli altri coimputati. -

---

GUASELLI MAURO

Appartiene, al pari del GRASSO, all'area "anarchica". Ha avuto rapporti con quasi tutti gli imputati, procurando di occultare i contatti attraverso una rigorosa pratica del "controspionaggio" (I, 88 - 96 - 97 - 303; III, 432 ss.) in ordine alla quale fornisce una spiegazione contraddittoria (pur affermando di essere sempre "frenetically impegnato" riconosce di aver talora "girovagato senza mete precise", III, 59 retro). Svolge un'intensa attività di "controinformazione" sui temi più disparati (V, 417 - 420 - 424 - 425) modellata su

schemi comuni ad altri ambienti sovversivi (III, 76). Nell'esercizio della "controinformazione" ricorre, senza alcuna apparente necessità, all'uso di nomi falsi (es. "Bruno", III, 60) e non si fa scrupolo di pedinare le persone controllate fino alle soglie delle rispettive abitazioni, per accertarne il nominativo apposto sulla targhetta del campanello (ivi).)

Quale sia lo scopo dell'attività controinformativa del GUATELLI emerge però dal rinvenimento presso la sua abitazione di fogli manoscritti recanti numeri di targhe relative ad autovetture posteggiate in Via C. Cancelliere (III, 415 - 416), dove a suo tempo fu ubicata l'abitazione dello arch. Eugenio FUSELLI, vittima di un attentato terroristico rivendicato da "Azione Rivoluzionaria", il movimento armato del FAINA (I, 281). L'imputato, in un contesto di giustificazioni confuse ed estremamente imbarazzate, ha da ultimo ammesso di aver rilevato numeri di targhe automobilistiche anche in Via Cancelliere, senza peraltro saper precisare lo scopo di tale attività e pur proclamandosi estraneo all'attentato al FUSELLI. -

Nondimeno, l'8 febbraio 1979, l'imputato veniva sorpreso nell'atto di sbarazzarsi di un volantino rivendicante l'attentato medesimo (I, 88; III, 432), circostanza che egli nega ammettendo, riconoscendo la possibilità "di aver buttato via qualche pezzo di carta (III, 59 retro). Altra copia dello stesso documento veniva però rintracciata presso la scuola dove il GUATELLI prestava servizio (V, 421): la detenzione è ammessa dall'imputato, il quale non giustifica la provenienza del volantino limitandosi a spiegare di essere un "collezionista" di simili testi. Senonchè il possesso delle due copie uguali - fatto che di per sè non può essere considerato casuale - di un documento relativo ad attentato a persona nei confronti della quale (o quanto meno dei suoi immo-

diati condomini) il GUATELLI ha svolto sotto il falso nome di Bruzzo attività controinformativa chiarisce al di là di ogni ragionevole dubbio quale sia il ruolo dell'imputato nell'organizzazione sovversiva. A ciò si aggiunge che il GUATELLI è strettamente legato ad "Azione Rivoluzionaria" non solo attraverso il possesso di documenti che da casa provengono, ma anche per via dell'amicizia che lo unisce da un lato al GRASSO LUIGI e dall'altro al PEZZOLI e al MARCONCINI, che in quell'organizzazione sovversiva sono personalmente coinvolti. -

Ma, in proposito, v. quanto segue. -

MARCONCINI MASSIMO e PEZZOLI WALTER

I due imputati sono stati originariamente inquisiti in Firenze nel quadro delle indagini a carico del gruppo di "Azione Rivoluzionaria". Sui rapporti fra tale gruppo e quello delle c.d. "Brigate Rosse" vanno richiamate le considerazioni svolte nella parte introduttiva e quelle esposte dal P.M. nelle sue requisitorie. A titolo esemplificativo può ricordarsi come materiale proveniente da gruppi di matrice anarco-comunista (per es., il volantino rivendicante l'attentato al Centro Ligure degli Affari", firmato dai "Gruppi Armati Radicali" apparentati con "Azione Rivoluzionaria", I, 350) risultino addirittura battuti con la stessa macchina da scrivere utilizzata per la redazione di documenti di provenienza B.R. (III,429).

Quanto alla natura dell'attività svolta da "Azione Rivoluzionaria" v. il programma esposto dalla stessa organizzazione a vol. V, p. 236 e ss.; sugli atti di terrorismo che le sono stati specificamente attribuiti v. vol. V, p. 141 e ss., id., p. 248 e ss.. -

Dall'inchiesta fiorentina è emerso che il MARCONCINI, ha mantenuto rapporti di favoreggiamento con tale PAILLACAR SOTO JUAN TEOFILO, detentore di armi, materiale esplosivo in ingente quantità, documenti eversivi di varia natura (V, 143), ed ha avuto contatti, quanto meno di conoscenza, con BONANNICI CLAUDIO, detentore di materiale esplosivo similare, organizzatore in Genova di un convegno dell'Unione Sindacale Italiana, di ispirazione anarchica (III, 96 retro), al quale il MARCONCINI partecipò (III, 143 retro): a tale sindacato, va detto per inciden, ebbe a suo tempo a collaborare lo stesso GIANFRANCO FAINA (V, 336), mentre il BONANNICI era verosimilmente legato al MARCONCINI anche attraverso la comune amica MONACO RACHELE (III, 160 retro). Rapporti del genere, di per sè scarsamente rilevanti, acquistano un significato peculiare tenuto conto del fatto che "Azione Rivoluzionaria" si autoqualifica "gruppo di affinità, specie di famiglia in cui i legami tradizionali sono rimpiazzati da rapporti profondamente simpatetici, contraddistinti da un massimo di intimità, conoscenza e fiducia reciproca fra i membri" (V, 245). -

Quanto al PEZZOLI, ospite di un'abitazione in Milano le cui chiavi erano detenute dal MARCONCINI (che ammetteva la circostanza solo dopo molte reticenze da parte sua e complesse indagini da parte della polizia: IX, 132 - 23), veniva trovato in possesso di appunti contenenti annotazioni di strade di Milano in cui sono ubicati uffici pubblici, quali il Tribunale e l'Autocentro della P.S. e stazioni Carabinieri già bersaglio di imprese terroristiche (IX, 27 - 70 - 76). Interrogato, dichiarava aver partecipato al congresso dell'Unione sindacale italiana (IX, 146) e di aver avuto in quella circostanza contatti con GRASSO LUIGI (ivi); quanto alle annotazioni contenute negli appunti sequestratigli forniva spiegazioni apertamente elusive (IX, 147). -

Tali i personaggi che il 13 aprile 1970, quattro giorni prima dell'attentato al DACHINO, si portano a Genova, quivi, dopo le consuete manovre di "contropedinamento", si incontrano col GRASSO, col SELIS e col GUATELLI, e dopo un lungo colloquio con loro, si portano presso le due "Infermiere" MONACO e MATZEU in casa delle quali trascorrono la notte (XI, 65 e ss.; I, 302 e ss.). -

L'incontro rivela il suo specifico significato solo nel contesto delle contraddizioni, reticenze e menzogne in cui sono clamorosamente incorsi i protagonisti e che hanno da ultimo indotto il PEZZOLI (IX, 166), quale estrema risorsa, a non rispondere più oltre all'interrogatorio. Premesso che le circostanze relative a tale incontro sono state ammesse solo al cospetto di un'inoppugnabile documentazione fotografica (I, 306), occorre qui far soprattutto rinvio ai verbali di interrogatorio resi dagli imputati, non essendo possibile enumerare tutte le divergenze e tutti i mendaci che ictu oculi ne emergono. Basterà ricordare come il PEZZOLI neghi di aver viaggiato col MARCONCINI e questi subito lo smentisca; come il GUATELLI neghi di aver partecipato al convegno, e lo smentiscano il GRASSO e il PEZZOLI; come ciascuno dei cinque fornisca una tematica diversa dell'oggetto della conversazione; come l'iniziale assunto del PEZZOLI e del MARCONCINI di essersi allontanati da Genova quella sera stessa sia clamorosamente crollato, e così via. Incontestata la previa reciproca conoscenza del GRASSO e del PEZZOLI (che risale almeno al Congresso dell'Unione sindacale italiana) e nonostante le intese telefoniche che avevano preceduto il convegno del 13 aprile (al quale non è del resto credibile che i cinque si siano trovati casualmente) GRASSO, SELIS e GUATELLI pretendono di non conoscere PEZZOLI e MARCONCINI e viceversa; PEZZOLI e MARCONCINI pretendono di non conoscere la MONACO e la MATZEU e viceversa; MARCONCINI e

PEZZOLI forniscono della loro venuta a Genova motivazioni assolutamente inconsistenti, e via seguitando. -

L'incontro, per effetto del comportamento tenuto dai suoi protagonisti, ha dunque un carattere obiettivamente "clandestino": ciò alla luce della provenienza e della militanza delle persone che vi hanno partecipato consente di inquadrarlo nell'ambito delle attività sovversive di cui devono penalmente rispondere gli imputati. -

---

MONACO RACHELE e MATZEU PASQUALINA

Le due imputate, interrogate dal Procuratore della Repubblica di Firenze circa i contatti avuti col PEZZOLI e col MARCONCINI, negavano rapporti di qualsiasi genere con i medesimi, e venivano arrestate (IX, 170 - 171). In seguito, dopo essere state smentite dagli stessi PEZZOLI e MARCONCINI - i quali così fornivano un indiretto attestato di serietà alle indagini espletate dai Carabinieri (II, 65 - 68) - si dichiaravano disposte a modificare la non più sostenibile linea difensiva, asserendo di aver mentito "per paura" (VI, 100). Recentemente interrogate da questo giudice istruttore (III, 159 - 165) le due imputate ammettevano di aver ospitato il PEZZOLI e il MARCONCINI, ma asserivano di non conoscere personalmente costoro, di non sapere donde venissero, quale motivo li avesse chiamati a Genova, chi frequentassero, da chi fossero stati loro presentati, di che cosa si fosse parlato durante la permanenza nella loro abitazione. In sostanza, nulla di quanto ad esse sicuramente constava in ordine a persone che avevano pur ospitato sotto il loro tetto (il precedente mendacio "per paura" nella deposizione resa al P.M. di Firenze mostra quanto esse fossero caute e prudenti nei rapporti con i terzi), veniva finalmente palesato dalle interrogate. La reti-

cenza, insomma, permaneva e il già recente comportamento processuale delle prevenute, peraltro necessitato dalle risultanze aliunde acquisite, non vale ad integrare la causa di non punibilità prevista dall'art. 376 C.P.. -

---

BONAMICI CLAUDIO

Caratteristica emergente del gruppo - o sottogruppo - che si autodefinisce "Azione Rivoluzionaria" è la propensione agli attentati a mezzo di esplosivo (V, 26 0), il che probabilmente riflette in qualche modo la sua derivazione dalla matrice anarchica. -

L'imputato, membro del circolo anarchico "Ferrer" (I, 92 - 111), appare particolarmente vicino al gruppo suddetto attraverso i rapporti col GRASSO (da lui negati, III, 95, ma risultanti da accertamenti obbiettivi, III, 432 retro), con la MATZEU PASQUALINA (III, 167 retro) e, tramite questa, con MARCONCINI e PEZZOLI, insieme ai quali, con il GRASSO, frequentò il convegno genovese dell'Unione sindacale italiana, come già si è visto. A tale Sindacato collaborò anche a suo tempo - come parimenti si è già notato (V, 336) - il PAINI, che di "Azione Rivoluzionaria" è esponente altamente qualificato al punto di diffonderne pubblicamente i documenti (V, 235, 315 e ss.). -

Nel contesto di tali rapporti che il prevenuto occulta attraverso la metodica pratica del "contropodismento (I, 97; III, 432) - particolarmente significativo appare il sequestro operato presso la sua abitazione (II, 167) di 36 cartucce di cheddite, un detonatore elettrico, due detonatori a miccia e quattro metri di miccia a lenta combustione, materiale di cui l'imputato cercava di sbarazzarsi scagliando il tutto

fuori dalla finestra. Rilevante appare il fatto che il prevenuto non abbia giustificato la destinazione nè - soprattutto - la provenienza degli esplosivi, che risultano prodotti in uno stabilimento di Aulla (VII, 80) da cui trae origine la maggior parte dell'esplosivo impiegato da "Azione Rivoluzionaria" nei suoi attentati e particolarmente quello trovato in possesso al PAILLACAR SOTO (ile cui rapporti col MARCONCINI sono già stati evidenziati) o sequestrati nell'abitazione di via Assoli 23, TORINO, ove era vissuto tale MARIN PIORES (associato al PAILLACAR), rimasto ucciso il 4 agosto 1977 nell'atto di portare a esecuzione un attentato dinamitardo. -

---

RIVANERA ANGELO

L'imputato è operaio Italsider, delegato del consiglio di fabbrica - è coinvolto in una fitta trama di rapporti con i principali coimputati. Frequenta con assiduità il GRASSO (VII, 348), dal quale è familiarmente definito "forte e sporcaccione" (III, 393), il PENZI, che conosce da anni (I, 53; III, 71 retro) e al quale dà del tu (VII, 345), la RAVAZZI nella cui abitazione è ospite abituale, del cui telefono dispone liberamente (anche per comunicare con persone che ora sono perseguite per reati di terrorismo, quali il noto Adamoli, III, 98) e che egli tratta, essendone ricambiato, in termini disinibiti (VII, 374 - 346). -

Il RIVANERA, comunista ortodosso e iscritto al P.C.I., non ignora quanto il PENZI, il GRASSO e la RAVAZZI siano politicamente distanti dalla sua fede ufficiale: giudica, infatti, PENZI e RAVAZZI degli "anticomunisti" e il GRASSO addirittura un "anticomunista sviscerato" (III, 71). Donde, allora, la ragione di tanta familiarità con persone anche culturalmente così lontane da lui? Il RIVANERA risponde che e-

gli, inveterato domicilio, puntava alle grazie della RAVAZZI. Ma quale specifico atteggiamento di lei, sentimentalmente legata al FENZI, autorizzasse simili illusioni il RIVANERA non è in grado di dire. -

Parimenti senza apparente risposta è la domanda inve sarà che cosa spingesse la RAVAZZI, il FENZI, il GRASSO a così inopportuna intimità - fino a somministrargli aiuti in denaro in misura anche eccedente le sue immediate necessità (III, 72) - col fedele militante d'un partito che essi al di sopra di ogni altro aborrivano. -

Qualche luce sul significato di tali anomali rapporti scaturisce nondimeno dai rilievi seguenti:

- E' il RIVANERA a procurare alla RAVAZZI il giaccone Italsider nel quale i Carabinieri hanno rinvenuto i tre volantini "B.R.", giaccone al quale la " borsista" non aveva diritto (III, 71 retro);

- E' al RIVANERA che la RAVAZZI si rivolge per appoggiare la propria domanda di assunzione all'ITALSIDER in qualità di operaia (III, 72);

- E' il RIVANERA che segnala, avvalendosi di una facoltà riconosciuta ai delegati di fabbrica e ben sapendo che tale segnalazione è in pratica determinante, la domanda di assunzione all'Italsider presentata dal SELIS (III, 315- 304 retro);

- Il RIVANERA sa benissimo che anche il SELIS è un anticomunista (III, 71 retro), e che ha precedenti quale sabotatore, ma nondimeno insiste nella raccomandazione e tale contegno giustifica poi con l'asserire di non essersi mai curato degli orientamenti politici delle persone raccomandate (III, 98 retro). -

- La sua giustificazione è però smentita dal fatto che in altra circostanza, essendo stato avvicinato da uno sconosciuto e richiesto di un suo intervento in appoggio a un'ana

loga domanda di assunzione, si affretta a promuovere un'affannata inchiesta sulla persona da cui era stato avvicinato e sui suoi orientamenti politici (I, 244 - 246; III, 93 retro), coinvolgendovi il GRASSO, garante della linea politica a lui ben nota;

- E' il RIVANERA a suggerire al SELIS la curiosa idea di iscriversi alla CISL anzichè alla CGIL, il suo stesso sindacato (III, 71 retro);

- Il RIVANERA "non esclude" di esser stato la persona tramite la quale il FENZI conobbe e avvicinò il BELLINI (III, 72). -

Il ruolo dell'imputato, alla stregua di questi singolari riscontri, si appalesa quello di un vero e proprio strumento nelle mani dell'organizzazione terroristica, che si avvale dei suoi servigi e della sua insospettabile posizione politica per estendere e rafforzare la penetrazione sovversiva nello stabilimento. -

Resta solo da chiedersi se di ciò il RIVANERA sia stato cosciente o se alla strumentalizzazione altrui si sia prestato per mera superficialità, imprudenza, dabbenaggine. Sta di fatto che l'imputato, nell'esordio dell'interrogatorio reso il 28 maggio 1979 nelle Carceri di Pisa (III, 71 retro), richiesto dei rapporti avuti con i coimputati, affermava di conoscere il FENZI "solo di vista". Di fronte poi a precise contestazioni finiva con l'ammettere che tale conoscenza "di vista" durava da ben dieci anni, che era stato a più riprese ospite a cena in casa del professore, che gli dava del tu. La reticenza su circostanze così apparentemente innocenti dice più d'ogni discorso sull'atteggiamento soggettivo dell'imputato e sulla parte da lui svolta, per quanto marginalmente, a favore dell'organizzazione eversiva. -

- 41 -

IENARO SILVIO e DE NERO ANTONIO

Ai due imputati si è giunti attraverso la deposizione di CHIARANTANO SUSANNA (III, 206; I, 62). Nonostante la "copertura" offerta alla teste, cui si è accennato in premessa, l'identità della CHIARANTANO è stata immediatamente individuata e la teste esposta a un prolungato attacco tendente ad inficiare a priori ogni attendibilità della sua deposizione (si vedano a titolo esemplificativo le singolari affermazioni del GRASSO, vol. III, p. 90, e la memoria "preventiva" di cui a vol. III, p. 349 e ss.). All'affermazione della teste di aver avuto contatti con ambienti della sovversione e di avere, nel contesto di tali rapporti, acquisito la conoscenza dei fatti e delle persone di cui alla testimonianza resa, si oppone dagli imputati che a) la teste sarebbe stata strumentalizzata da tal MEZZANI ENRICO, persona equivoca per i suoi precedenti di "confidente" della polizia, b) i contatti da essa avuti con i denuncianti avrebbero riguardato esclusivamente la gestione della mensa del circolo culturale "Le due porte", gestione cui la CHIARANTANO aspirava suscitando però diffusa diffidenza fra i soci a causa dei rapporti intrattenuti col MEZZANI, nei quali si intuiva il rischio di una possibile provocazione (III, 349). -

In proposito va però osservato quanto segue. -

I contatti della CHIARANTANO con le persone e gli ambienti ai quali si è riferita nella sua deposizione sono sicuramente antecedenti al rapporto di lavoro instaurato col MEZZANI, titolare di una società finanziaria presso la quale fu solo per breve tempo impiegata. Nulla prova, fra le risultanze acquisite, che essa sia stata comunque condizionata da costui nei contatti successivamente ristabiliti con le persone già a lei solidali per comunanza di orientamento politico. Tuttavia, anche ad ammettere in linea di ipotesi che il predetto MEZZANI possa aver stimolato la dipendente a ripristi-

nare i vecchi rapporti in vista di un'attività informativa alla quale egli era personalmente interessato, non si vede come ciò possa influire sull'attendibilità delle notizie fornite dalla teste. Un minimo di realismo consente, infatti, di capire che l'acquisizione di notizie concernenti il mondo dell'eversione (premessa di qualsiasi seria opera di polizia giudiziaria nei confronti del terrorismo) non può passare che attraverso l'utilizzazione di canali "omogenei", idonei cioè a penetrare senza sospetto e in condizioni di efficienza attraverso ambienti nei quali la diffidenza pregiudiziale e una cautela parossistica sono abituale costume di vita. Allo stesso modo nessun sindacato - specie se di ordine etico-moralistico - è esercitabile sui motivi che possono aver indotto l'informatore a palesare le notizie di cui sia in possesso: quanto meno opinabile, rischiosa e in definitiva inconferente risulterebbe infatti l'indagine volta a identificare le motivazioni personali, ideologiche, pratiche (non pure sempre esternabili, del resto) che stanno alla base della decisione responsabilmente assunta dal teste di collaborare con gli organi di polizia all'accertamento della verità dei fatti. »

La sola verifica legittima e necessaria in questa sede processuale - fermo restando il limite della giuridica liceità del comportamento tenuto dall'informatore, il che nelle circostanze di specie nessuno ha messo in discussione - è quella concernente la fondatezza intrinseca delle notizie riferite e la loro suscettibilità di obbiettivo riscontro. -

Nel caso che qui interessa la verifica è largamente positiva. -

L'affermazione della teste, anzitutto, secondo cui il GRASSO avrebbe collaborato alla redazione di un volantino a firma "XXII Ottobre" per la cui diffusione sarebbe stato ri

chiesto il beneplacito delle "Brigate Rosse", e si sarebbe adoperato per favorire l'evasione del detenuto FIORE CORRADO appartenente a quella banda (I, 66 - 67), trovano un indiretto ma significativo riscontro nei sentimenti di calda "fraternità" che egli esprime per gli appartenenti alla "XXII ottobre", che "conosce da anni" (e dunque dai tempi a cui risalgono i fatti riferiti dalla teste) e "il più caro dei quali è Mario Rossi" (III, 474). Al "processo politico", in secondo luogo, al quale la teste assume di esser stata sottoposta ad opera di esponenti delle Brigate Rosse e per conto di tale organizzazione, partecipa attivamente lo stesso GRASSO, il che dimostra come l'inchiesta non concernesse affatto, o comunque esclusivamente, l'idoneità di lei ad assumere la gestione della mensa sociale: il Circolo "Le due porte", infatti, operava in un'area "socialista", secondo i suoi responsabili (III, 350), sicuramente assai lontana dall'ambito degli interessi politici del GRASSO, il quale, del resto, nulla aveva a che fare col Circolo e nulla verosimilmente gli importava della persona che ne avrebbe gestito la mensa. Tutto ciò, è ovvio, non impedisce che la CHIARANTANO fosse realmente interessata a quella gestione, per proprie necessità economiche delle quali non avrebbe avvertito l'urgenza se fosse stata prezzolata dal MEZZANI, nè che di tale problema si sia anche e diffusamente parlato. E' non-di-meno incredibile - o, se si preferisce, altamente rivelatore - che un rapporto di lavoro limitato nel tempo con un presunto confidente della polizia ostasse in modo tanto categorico a che un'antica compagna assumesse la gestione della mensa d'un circolo culturale. -

Nella stessa memoria difensiva già citata si ammette comunque che durante i colloqui tra la CHIARANTANO e le persone poi da lei denunciate si sia espressamente parlato delle "Brigate Rosse" e dei servigi prestati o da prestare a beneficio di tale organizzazione terroristica (III, 352): tutto ciò senza

provocare alcuna interruzione della trattativa, anzi con lo effetto di estenderla ad altre persone (quali il Profumo, III, 352) e di determinare un vasto giro di telefonate (v. l'ultima memoria presentata in difesa del De Muro), nel corso delle quali è naturale che ogni accenno esplicito fosse limitato alla questione della mensa. In ogni caso fu evitata l'unica iniziativa che sarebbe valsa a dimostrare l'estraneità degli attuali imputati all'organizzazione terroristica: l'immediata denuncia della CHIARANTANO alla polizia quale rea confessa di appartenenza alle "Brigate Rosse". -

Infine, IENARO SILVIO, interrogato il 24 maggio 1979, negava ogni addebito, escludendo qualsiasi rapporto col circolo "Le due Porte", con i fratelli La Paglia, col Profumo e così via (III, 48). Benchè il nome della CHIARANTANO non gli fosse stato fatto, in conformità alla linea di condotta processuale indicata in premessa, egli, appreso che gli si addebitava "di aver avuto contatti con una ragazza per conto delle "Brigate Rosse" al fine di valutare le condizioni concernenti il suo inserimento nell'organizzazione (III, 48 retro), spontaneamente ammetteva di aver avvicinato la predetta CHIARANTANO e di averle, su sua richiesta, impartito consigli e riferito valutazioni sfavorevoli "da parte dei compagni che la conoscevano"a proposito del suo rapporto di lavoro col MEZZANI (che essa CHIARANTANO neppure conosceva). Di ciò avrebbe parlato con la CHIARANTANO "una sola volta" (III, 49). Poichè lo IENARO era, a suo dire, estraneo al circolo culturale "Le due porte" e non aveva legami di amicizia di altra natura con i La Paglia e col Profumo, e a maggior ragione non appariva in alcun modo interessato alla questione della mensa, non si vede come abbia potuto cogliere immediatamente il senso della contestazione individuando nella CHIARANTANO la ragazza con la quale avrebbe discusso del suo arruolamento nei ranghi del terrorismo se i fatti contestati non fossero stati veri.-

Nel corso di un secondo interrogatorio, reso a due soli giorni di distanza su richiesta dell'imputato (XII, 63), lo IENARO andava oltre ammettendo di aver avvicinato, mosso da interessi "giornalistici", ambienti prossimi al mondo dell'eversione, di aver ricevuto dal DE MURO, espressione di quegli ambienti, l'incarico di contattare la CHIARANTANO al fine di valutare le circostanze relative al suo impiego presso il MEZZANI, di aver avuto con la ragazza almeno due colloqui e non uno solo, di averne riferito l'esito al DE MURO, di aver compreso chiaramente che costui non era affatto estraneo all'organizzazione terroristica e che la CHIARANTANO stessa aveva intenzione di aderirvi. Nessun accenno faceva lo IENARO alla questione della mensa, che pertanto, se mai essa aveva formato oggetto dei suoi colloqui con la ragazza, doveva essergli apparsa del tutto secondaria o strumentale. -

La versione dello IENARO, pur nell'ambiguità e nella reticenza imposte da intuibili preoccupazioni difensive, è ~~personalmente~~ nella sostanza assolutamente inequivoca e in perfetta sintonia con le asserzioni della teste. L'unica circostanza veramente nuova è il nome dell'organizzatore del processo politico, DE MURO ANTONIO, ben noto alla CHIARANTANO, ma che nel pieno rispetto della disciplina sovversiva non aveva ritenuto di contattare personalmente la ragazza, affidando il delicato incombente all'intermediazione dello IENARO: atteggiamento cautelare questo del tutto privo di senso ove il contatto non avesse avuto altro scopo che quello di valutare l'idoneità di un'aspirante alla gestione di una mensa sociale. -

---

LA PAGLIA LORENZO e LA PAGLIA PAOLO

Ai fratelli LA PAGLIA accenna la stessa CHIARANTANO nella sua deposizione, ma la loro responsabilità trae origine,

essenzialmente, dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri e riferiti nel rapporto 10 maggio 1979 (I, 209). -

Sorpresi presso la locale sede ACI nell'atto di effettuare visure relative a immatricolazioni di automobili appartenenti a dirigenti Ansaldo e Italcantieri sotto il falso nome di "Lapriseu" (I, 213) essi tentavano di disfarsi del foglietto recante l'annotazione dei numeri di targa; interrogati, fornivano del fatto una versione di comodo, subito smascherata. -

Nuovamente interrogati in corso di formale istruzione il LA PAGLIA PAOLO asseriva - fra molte contraddizioni - di essersi recato all'ACI su richiesta del fratello e senza sapere stato informato circa i motivi di tale accesso (III, 78 e ss.); il LA PAGLIA LORENZO ammetteva il fatto, spiegando di aver effettuato la visura "per curiosità personale" e aggiungendo che l'idea di fornire ai Carabinieri una versione falsa dell'episodio era stata del fratello Paolo (III,63 ss.).

In sintesi risulta pertanto:

- che i fratelli LA PAGLIA effettuavano rilevamenti di numeri di targhe automobilistiche, analogamente a quanto faceva il BERARDI su mandato delle "Brigate Rosse" (PENZI);

- che i numeri così rilevati formavano oggetto di visure ACI eseguite sotto falso nome, analogamente a quanto faceva il GUATELLI a proposito dei rilevamenti di Via Cancelliera;

- che dell'episodio, non appena scoperto, gli imputati davano una spiegazione falsa, poi ritrattata;

- che, accertata la verità dei fatti, si giustificano asserendo il LA PAGLIA LORENZO di aver agito "per curiosità" e il LA PAGLIA PAOLO di non essere stato consapevole di ciò che il fratello faceva, smentito però dal fratello stesso che gli attribuiva la responsabilità del falso alibi prestato ai Carabinieri;

- che i numeri di targa rilevati si riferivano ad auto

vetture di dirigenti di industrie presso le quali si erano già verificati numerosi attentati terroristici ai danni sia di automobili sia delle stesse persone fisiche dei dirigenti;

- che in coincidenza con tali attentati il LA PAGLIA LORENZO (I, 214 e ss.)e il LA PAGLIA PAOLO (VI, 25) risultavano assenti dai rispettivi posti di lavoro con giustificazioni diverse, perlopiù pretestuose. -

---

MORONI GIORGIO

L'imputato appartiene all'area di "Autonomia operaia", fra i cui esponenti più autorevoli su scala nazionale è il noto Tony Negri, col quale il MORONI instaura rapporti fin dal 1973 (V, 3 - 7), intensificandoli negli anni successivi ed estendendoli ad altri membri padovani del movimento (III, 107, 434 - 441). Questi rapporti, in sè del tutto leciti, sono ammessi con riluttanza o sottaciuti dall'interessato (III, 57 retro). -

Secondo la teste CLEMENTE PATRIZIA (III, 423 e ss.) nell'ambito dell'"Autonomia" si sarebbe verificata una spaccatura, mai ufficialmente riconosciuta, ma emergente in modo univoco dalla prassi del movimento stesso. Per alcuni, invero, la lotta politica dovrebbe essere condotta dalle masse e attraverso il consenso di esse; per altri sarebbe compito delle avanguardie interpretare le esigenze di cui le masse sono inconsapevoli (perchè condizionate dalle manovre del capitale) portatrici e promuoverne la realizzazione senza pretendere il consenso delle forze proletarie, mediante la lotta armata. Su questa linea più dura si muovono, secondo la teste, il MORONI e il MASIERI, i quali avrebbero finito col costituirsi, nulla

ambito della stessa autonomia, il sottogruppo di minoranza e in costante polemica con i più, attestati su posizioni meno estremiste. MORONIe gli altri che condividono le sue idee, forti del loro ascendente culturale, stigmatizzano il comportamento dei moderati, accusandoli di scarsa coerenza, cercando a ogni occasione di generare in loro un "senso di colpa" e ridicolizzando ogni discorso che si richiami comunque alle lotte popolari di massa, cui sempre antepongono le lotte dell'avanguardia. -

A quest'ultimo proposito va detto che la CLEMENTE non ha certamente inventato i concetti riferiti: essi sono ampiamente riflessi negli scritti del più qualificato teorico del movimento, quel Negri al quale il MORONI è ideologicamente legato - al punto di curare sintesi del suo pensiero (v. fra i reperti in sequestro le note sul testo "Stato di diritto - stato piano - stato crisi" e i "verbali" relativi ad interventi del Negri in convegni e dibattiti, V, 454) - il quale esplicitamente afferma che "ogniqualvolta il partito ha vinto ciò è avvenuto per la formidabile capacità della sua avanguardia di cogliere la nervatura reale dell'interesse proletario presente" (V, 26), discorso questo nel quale riaffiora la contrapposizione fra avanguardia e masse proletarie, di cui la CLEMENTE ha certo appreso dal MORONI e non dal maestro di lui, ch'ella conosce solo di nome. -

Dal primo manifestarsi d'una spaccatura in seno ad "Autonomia operaia" fa cenno, del resto, lo stesso MORONI nella lettera al Negri di cui a vol. III, p. 107, specificando di aver discusso di ciò "col dottore" durante "una serie di inviti a cena" (che nella versione istruttoria si riducono a un solo invito per di più non onorato, III, 105); quanto al "dottore", egli si identificherebbe con Giuseppe Raiteri, già medico presso l'Ospedale di Genova Sestri, inquisito per reati sovversione e resosi infine irreperibile. Da ultimo, di u-

na collusione fra "area dell'autonomia" e "forze combattenti" discorre anche il GRASSO in un contesto dal cui trapelano le sue simpatie e in cui la contrapposizione fra i due momenti di lotta viene definita "ridicola scampiaggine" (V, 441), mentre appunti sequestrati al NEGRI ribadiscono in termini espliciti i rapporti di identità fra zone di "Autonomia" e lotta armata (V, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 30). -

La CLEMENTE non ha dunque sognato, le cose dette trovando simili insospettabili riscontri. Ma la teste aggiunge che il MORONI, il quale nelle riunioni ristrette del movimento non fa mistero della propria qualità di militante, l'avrebbe anche incaricata del trasporto di un pacco di documenti "clandestini": ciò attorno all'aprile 1979, non necessariamente nell'aprile 1979. La natura dei documenti è da essa dedotta dalle circostanze di mistero nelle quali la proposta venne formulata, dall'invito a non fare domande (il che non era accaduto in precedenti similari occasioni, in cui era stata richiesta di collaborare alla diffusione di volantini dell'Autonomia), dall'esplicita confidenza del MORONI secondo cui il pacco non conteneva materiale dell'Autonomia, dall'assicurazione fornitale dal medesimo imputato che dell'espletamento di quel delicato incarico si sarebbe tenuto "il massimo conto". -

L'imputato nega l'episodio, implicitamente accusando la teste di mentire, ma ata di fatto che quanto meno la disponibilità di materiale clandestino da parte sua è ampiamente accertata. Al MORONI è stato, invero, sequestrato un volantino rivendicante il fallito attentato di Via Peschiera (VIII, 14 - 100) e una "bozza di discussione sull'organizzazione" (VIII, 99; V, 429) di provenienza "B.R."; interrogato, ha poi ammesso di aver posseduto altro materiale del genere, distrut

to per precauzione (VIII, 82). Tali rinvenimenti confermano l'assunto della teste secondo cui il MORONI disponeva di materiale non pertinente ai temi ufficiali dell'Autonomia e nel contempo le dichiarazioni di lei dimostrano come il possesso di quei documenti da parte del MORONI non fosse casuale, ma legato a fini di diffusione propagandistica. -

Sul punto s'impongono le seguenti ulteriori considerazioni. -

Del volantino rivendicante l'attentato il MORONI, dopo aver inizialmente affermato di nulla sapere circa la sua provenienza e la sua destinazione (VIII, 66) e di ignorare perfino chi fosse la persona a cui era apparentemente diretto (tale DOZZA), ha finito con l'ammettere di averlo ricevuto perchè fosse pubblicato sul periodico "Nulla da perdere" da lui curato (VIII, 69, 167 retro). Si rileva nondimeno che - a parte l'inverosimiglianza dell'assunto secondo cui un documento destinato a un fine legittimo, quale la pubblicazione sul giornale, gli sarebbe pervenuto attraverso l'incomodo e anomalo tramite di una casella postale intestata a un prestanome (VIII, 85) anzichè direttamente al suo domicilio - il giornale predetto appartiene (e basta scorrerne il contenuto per accertarsene, VIII, 412) ai fogli destinati ad assicurare, attraverso la riproduzione integrale o il commento, la diffusione palese di materiale sovversivo. L'equivocità del periodico è, del resto, comprovata dal fatto che l'attestazione in esso contenuta di costituire mero supplemento a "Rosso" e "Notizie radicali" è perentoriamente smentita dai responsabili di queste testate (VIII, 400 - 410). Da ultimo è da ricordare che il volantino sequestrato risulta battuto con la stessa macchina da scrivere con la quale sono stati redatti altri documenti terroristici e in particolare quello sequestrato al coimputato GUATELLI (I, 346 e ss.). -

Quanto alla "bozza", il MORONI pretende di averla rinvenuta per caso, in via Balbi, attorno al 1975, e di averla conservata per spirito di collezionismo (VIII, 112 retro). Ma - come ha rilevato il P.M. nelle sue requisitorie - di tale documento non si era rinvenuta traccia nelle perquisizioni domiciliari subite dal MORONI dopo il 1975 e, d'altra parte, il carattere estremamente riservato del documento induce ad escludere che esso abbia potuto trovarsi abbandonato per la pubblica via (e che a recuperarlo sia stato proprio il prevenuto). -

Sta di fatto che copie del medesimo documento volantino sono state sequestrate presso il "covo" milanese di Renato CURCIO all'atto del suo arresto (VIII, 60), mentre la macchina da scrivere usata è probabilmente la stessa con la quale sono stati battuti altri volantini rivendicanti attentati commessi dalle "Brigate Rosse" (I, 371 - 372) in Genova, città dove lo stesso CURCIO operò all'epoca del sequestro del Giudice SOSSI. Di qui la conclusione che la "Bozza organizzativa" altro non è se non un documento riservato della colonna genovese delle "B.R.": nell'acquisirne la disponibilità il MORONI deve aver avuto contatti con la colonna st-essa. Tutto ciò indirettamente conferma l'assunto della CLEMENTE secondo cui l'imputato riceveva dalla "Brigate Rosse" materiale propagandistico e ne curava la diffusione. -

La lettera del Moroni dal carcere di Brescia, di cui la difesa lamenta la mancata allegazione agli atti è regolarmente fascicolata fra le "istanze e memorie" degli imputati, vol. IV, p. 73 e ss.. -

Riassumendo, non può non notarsi come tra le varie posizioni ricorrano sintomatiche analogie e una serie di circostanze comuni. A parte alcune costanti comportamentali quali il "contropedinamento" - nel quale a torto la difesa vede la "criminalizzazione" di atteggiamenti leciti, perchè tale pratica, come già si è messo in luce, è assunta dalla stessa organizzazione sovversiva, e non dall'accusa nel processo, a contrassegno della molitanza clandestina - sta di fatto che alcuni episodi ricorrono con troppo regolare frequenza per giustificare l'ipotesi che si tratti di combinazioni casuali. Così per il rilevamento di numeri di targhe automobilistiche, pratica che accomuna il FENZI-BERARDI (e quest'ultimo ha ammesso di aver agito per conto delle "Brigate Rosse"), il GUATELLI e il GRASSO (ed entrambi hanno rilevato numeri relativi ad automobili posteggiate in vie dove erano domiciliate persone vittime di attentati), i fratelli LA PAGLIA (e costoro hanno fermato l'attenzione su macchine appartenenti a dirigenti di grandi industrie, dove già erano avvenuti ferimenti e altre imprese terroristiche). -

Ma altrettanto va detto per quanto riguarda il possesso di materiale documentale, in ordine alla cui provenienza gli imputati hanno fornito le giustificazioni sopra illustrate. In questa sede conclusiva occorre richiamare l'attenzione su un particolare ulteriore, il cui significato è di rilevanza estrema. I volantini sequestrati alla RAVAZZI e al SELIS (perfettamente identici fra loro) rivendicano fra l'altro l'attentato al Dagnino, attentato preceduto da un'attività controinformativa del GRASSO. Il fatto che GRASSO, RAVAZZI e SELIS, fra i quali intercorrono i rapporti personali evidenziati, siano stati trovati in possesso di materiale riferibile alla stessa impresa terroristica è già di per sè sintomatico. Ma a ciò va aggiunto

che il volantino del SELIS e della RAVAZZI (o meglio la prima pagina di esso, che specificamente rivendica l'attentato: le pagine successive ricalcano un clichè predisposto per usi disparati) risulta battuto con la stessa macchina da scrivere con la quale è stato battuto il volantino rivendicante lo omicidio di GUIDO ROSSA (I, 3336 ss.) e che costui è stato assassinato con la stessa arma usata per il ferimento del Magnino (VII, 45 - 46 - 57). Sono circostanze, a dir poco, impressionanti, che consentono di intravedere, sia pure in linea induttiva, nessi e legami di fondo di cui le risultanze obbiettivamente acquisite rappresentano solo il segnale. La indagine, insomma, che ha preso l'avvio dall'assassinio del ROSSA riaffluisce emblematicamente al punto da cui era partita. -

---

Restano da esaminare alcune posizioni rispetto alle quali si prospettano esiti assolutori. Esse concernono:

MORONI GIORGIO, limitatamente ai reati di cui ai capi F), G) H). Al di là di generici motivi di sospetto, scaturenti anche dalle contraddizioni emergenti dai suoi interrogatori, con particolare riferimento all'alibi offerto, o dal possesso di un volantino rivendicante l'impresa terroristica, non sono stati acquisiti elementi specifici che attestino una sua personale partecipazione all'attentato di Via Peschiera. Di qui il proscioglimento con l'ampia formula chiesta dal P.M.. -

FRIXIONE ANGELO. Sono provati i suoi rapporti personali con la RAVAZZI, solo in parte giustificati dalla qualità di borsista dell'imputata presso lo stabilimento Italsider, dove lo stesso Frixione era occupato (inviti a cena, frequenza della casa di lei, atteggiamenti cautelari nei contatti

telefonici). Se da parte della RAVAZZI vi fu senza dubbio il tentativo di coinvolgere il coimputato nella propria rete di interessi e di strumentalizzarlo anche al fine di procurarsi notizie concernenti l'Italsider, non è detto che a ciò il Frixione si sia prestato consapevolmente. L'incarico, conferitogli in via ufficiale dalla dirigenza dell'azienda, di prestare assistenza tecnica alla borsista, consente di presumere che egli abbia agito in buona fede, sia pure con qualche eccesso di zelo determinato dal fascino che l'imputata esercitava su quanti l'avvicinavano. Nella carenza di elementi atti a dimostrare il contrario la sua buona fede deve essere ritenuta, il che legittima il proscioglimento dal reato a lui ascritto perchè il fatto non costituisce reato. -

RIVABELLA GINO. Le affermazioni della teste CHIARANTANO circa il possesso da parte di lui di documenti relativi alla lotta armata e le altre circostanze dalla medesima riferite (richiesta di alibi, attività a favore del CATABIANI, e così via, I, 65; III, 206 retro), traggono essenzialmente origine, come la teste ha riconosciuto, da sue personali deduzioni, cui non corrisponde il riscontro di elementi obbiettivi. Quanto ai documenti, invero, la teste ha precisato che essi erano "attribuibili" per il loro contenuto alle "Brigate Rosse", cui peraltro non erano formalmente intestati; quanto alla richiesta di alibi essa ha chiarito di avere a posteriori ricollegato certe giustificazioni addotte dal Rivabella in occasione di sue assenze da Genova con il verificarsi di attentati terroristici in questa città. Sta di fatto, comunque, che tutti gli episodi riferiti risalgono ad epoca non recente ed è fuori discussione che in allora il RIVABELLA militava in ambienti di estrema sinistra, che non per questo possono essere identificati con i movimenti terroristici e in particolare con quello delle "B.R.". Di qui il suo proscioglimento con la formula richiesta dal P.M.. -

PROFUMO BRUNO. A suo carico la CHIARANTANO ha riferito una serie di asserzioni che l'imputato avrebbe fatto circa

la disponibilità da parte sua a partecipare a un "esproprio proletario" (che le "Brigate Rosse" avrebbero poi rivendicato), circa il possesso di armi, e così via. Trattasi, appunto, di asserzioni, che per quanto fedelmente riferite dalla teste nulla provano circa "attività" effettivamente compiute dall'imputato a favore dell'organizzazione sovversiva, ma tutt'al più dimostrano la sua disponibilità ad espletarle. La stessa circostanza secondo cui il GRASSO avrebbe definito il PROFUMO persona "irrilevante" nell'ambito dell'organizzazione attesta il ruolo marginale e defilato del prevenuto, che già traspare da quanto sopra esposto. Poichè le successive acquisizioni processuali nulla hanno aggiunto di obbiettivo agli elementi testimoniali, la responsabilità del PROFUMO resta non compiutamente provata, onde s'impone il suo proscioglimento così come richiesto dal P.M.. -

MASINI VINCENZO. La sua posizione è parzialmente legata a quella del MORONI, alla luce di quanto riferito da CLEMENTE PATRIZIA. A differenza d el coimputato, tuttavia - rispetto al quale si colloca comunque in una posizione subalterna)- le prese di posizione verbali che la teste gli attribuisce non corrispondono a fatti che esprimano la conseguenzialità delle sue impostazioni di principio. Anche per quanto concerne la proposta riferita dalla CLEMENTE in modo circostanziato e preciso - di un suo eventuale "passaggio alla clandestinità", la mancanza di un qualsivoglia seguito di natura concreto impedisce di verificare se si sia trattato di un discorso serio o non piuttosto di una millanteria (il MASINI si compiaceva del cupo ascendente esercitato sulla ragazza), se il tramite attraverso il quale il "passaggio alla clandestinità" sarebbe avvenuto era nell'attuale disponibilità di lui o solo genericamente attivabile, e così via.

Nessun chiarimento è pervenuto dalle successive acquisizioni e, in particolare, dai sequestri espletati, che nei confronti del MASINI hanno avuto esito negativo. Il ruolo effettivo dell'imputato, nell'irrisolto contrasto fra parole e fatti, resta in qualche modo indefinito, il che giustifica il suo proscioglimento per insufficienza di prove. -

---

In ordine alle eccezioni di nullità dedotte dalla difesa di Benamici, Fenzi, Grasso, Guatelli, Matzeu, Monaco, Moroni, Lavazzi, Selis, si rileva che:

- Berardi Francesco è stato a suo tempo interrogato, nel processo celebratosi a suo carico sulle stesse circostanze di cui al successivo confronto (V, 112); questo si è reso necessario a causa del contrasto fra la reticenza, palesata nell'interrogatorio, circa la persona del mandante e le successive acquisizioni dei Carabinieri. Ovviamente in quel contesto non si è proceduto ad alcuna formale ricognizione non ravvisandosene la necessità; ~~alcuna;~~

- i rapporti in atti sono stati confermati dagli estensori (III, 239 - 313)ancorchè tale conferma non sia richiesta da alcuna disposizione processuale;

- sono state trascritte tutte le comunicazioni telefoniche intercettate ritenute utili ai fini del dedcidere: ciò per evidenti ragioni di economia processuale e per l'urgenza dei termini concessi all'istruttoria. Rientra, come è fuori discussione, nella discrezionalità del giudice del ditattimento disporre l'audizione o la trascrizione di ogni altra conversazione che ritenga utile acquisire;

- la teste Chiarantano Susanna è stata formalmente e dettagliatamente sentita in istruttoria su tutte le circostanze riferite. Il fatto che essa abbia recepito, confermn

dole dopo averne avuto chiara e integrale lettura, notizie già esposte nel rapporto (altre integrandole o modificandole) non altera la natura dell'atto istruttorio espletato;

- le perizie disposte sono state eseguite nella piena osservanza delle disposizioni di rito, ivi comprese quelle che prevedono informative ai difensori;

- le circostanze essenziali che giustificano il rinvio a giudizio degli imputati sono state compiutamente contestate a costoro nel corso dell'istruttoria: in particolare al Fonzi è stato chiaramente contestato di aver incaricato il Berardi della diffusione di materiale "B.R." all'Italsider e del rilevamento di numeri di targa, forma restando la "copertura" della fonte testimoniale, identificata nel Berardi stesso (III, 52 retro). -

---

Sull'istanza di libertà provvisoria presentata nello interesse di Ienaro Silvio allo stato non è possibile provvedere poichè gli accertamenti medico-legali demandati allo Ufficio di Medico provinciale di La Spezia, al fine di verificarne la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 c. 4° L. 22 maggio 1975 n. 152 non sono stati ancora espletati.-

---

P. Q. M.

Visto l'art. 374 C.P.P.

dichiara

chiusa la formale istruzione e, su conclusioni parzialmente difformi del Pubblico Ministero,

O R D I N A

il rinvio a giudizio davanti alla Corte d'Assise di Genova di Fenzi Enrico, Ravazzi Isabella, Bonamici Claudio, Moroni Giorgio, Grasso Luigi, Guatelli Mauro, Selis Massimo; De Muro Antonio; Jenaro Silvio, La Paglia Paolo, La Paglia Lorenzo, Marconcini Massimo, Pezzoli Walter, Rivanera Angelo perchè rispondano del reato di cui al capo A) nonchè il Fenzi Enrico e Ravazzi Isabella altresì dei reati di cui ai capi B), C) e D) e di Matzeu Pasqualina e Monaco Rachele anche che rispondano del reato di cui al capo E);

Visto l'art. 378 C.P.P.,

D I C H I A R A

non doversi procedere nei confronti di Moroni Giorgio in ordine ai reati di cui ai capi F), G), H) per non aver commesso i fatti, di Frixione Angelo in ordine al reato di cui al capo A) perchè il fatto non costituisce reato; di Rivabella Gino, Profumo Bruno e Masini Vincenzo in ordine al reato di cui al capo A) per insufficienza di prove;

O R D I N A

l'immediata scarcerazione di Masini Vincenzo se non detenuto per altra causa. -

Genova, 15 novembre 1979

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(G.F. Bonetto)

Reg. Cor

Sentenza appellata dal P.M.

mod. 122

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3/80 Reg. Sent.

La Corte d'Assise di Genova

composta dei Signori:

1.	Dott. QUAGLIA	Giuseppe	*Presidente*
2.	" GIORDANO	Andrea	*Consigliere*
3.	Sig. ARCESI	Pierino	*Giudici Popolari*
4.	" FERRONI	Sergio	
	GALOTTO	Mario	
	" MARCHETTI	Miranda	
	" POGGI	Eugenio	
	" RIZZA	Giovanni	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SENTENZA

in data 3/6/1980

nella causa del P. M. istruita con rito formale.

depositata il 23 giugno

Il Cancelliere

contro

PENZI Enrico, di Enrico e di Bianchi Vittorina, nato a Bardolino (VR) il 19/2/1953, residente a Genova in Vico S.Fede, 8/5A;

RAVAZZI Isabella, di Giuseppe e di Baghino Milena, nata ad Alessandria il 23/1/1953, residente a Genova in Vico S.Fede, 8/5A;

BONAMICI Claudio, di Eugenio e fu Orefice Emma, nato a Napoli il 6/12/1922, residente a Ge-

[illegible] in Via Venezia, 32/5; DETENUTO P.A.C. a SALUZZO;

MORONI Giorgio, di Luigi e di Rita Gatto, nato a Genova il 15/11/1951, residente a Genova in Viale Buonarroti, 21/9;

GRASSO Luigi, di Ettore e di Bottino Benedetta, nato a Genova [illegible]/5/1947, residente ivi in Via Paride Salvago, [illegible];

) GUATELLI Mauro, di Giacomo e di Daiqui Luciana, nato a Genova il [illegible] 1/10/1949, residente ivi in Via dei Sessanta, 25/7;

) SELIS Massimo, di Clemente e di Barzotti Attilia, nato a Genova 1'8/6/1948, residente ad Arenzano in Via Rue, 49/1;

) DE MURO Antonio, di Giuseppe e di Zirulia Lucia, nato a Porto Torres il 15/8/1951 residente a Genova in Vico Croce Bianca, n. 4/11;

)) JENARO Silvio, di Petruzzo e di Di Bella Genoveffa, nato a San Pietro Caridà (RC) il 19/1/1950 residente a Genova in Via Puccini, 6/1;

0) LA PAGLIA Paolo, di Giuseppe e di Zoda Giuseppa, nato a Vallelunga il 21/5/1949 residente a Genova in Via Paleocapa, n. 32/A/5;

1) LA PAGLIA Lorenzo, di Giuseppe e di Zoda Giuseppa, nato a Resuttano il 18/12/1958, residente a Genova in Via Paleocapa, n. 32/A/5;

2) MARCONCINI Massimo, di Mauro, nato a Pisa il 9/1/1958 residente a Partino (Pisa) in Via IV Novembre, 3;

3) PEZZOLI Walter, nato a Rho il 18/8/1957 residente a Pero (MI) in Via Figino, 10;

4) RIVANERA Angelo, fu Angelo e fu Rinaldis Anna, nato a Genova il 2/11/1935 residente a Genova in Via Ponza, 16/8;

5) MATZEU Pasqualina, nata a Villanova Forru il 20/4/1957 residente a

Genova in Salita della Seta, 6;

16) MONACO Rachele, nata a Sapri il 12/2/1954 residente a Genova in Salita della Seta, 6.

I M P U T A T I

FENZI Enrico, RAVAZZI Isabella, BONAMICI Claudio, MORONI Giorgio, GRASSO Luigi, GUATELLI Mauro, SELIS Massimo, DE MURO Antonio, JENARO Silvio, LA PAGLIA Paolo, LA PAGLIA Lorenzo, MARCONCINI Massimo, PEZZOLI Walter e RIVANERA Angelo:

A) del reato di cui agli artt. 306 cpv. e 270 C.P. per avere partecipato, svolgendo tra l'altro attività diretta al reclutamento, alla ricerca, all'individuazione e alla propaganda di obbiettivi oggetto di azioni eversive e a tal fine detenendo esplosivi (Bonamici), all'organizzazione terroristica autodefinitasi "Brigate Rosse" (e/o "Azione Rivoluzionaria" o simili denominazioni: particolarmente Grasso, Guatelli, Selis, Pezzoli, Marconcini), costituita da tempo in banda armata e tuttora operante in clandestinità sul territorio dello Stato con fini di sovversione, mediante violenza a persone e cose, degli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato.

Fatti accertati in Genova e in località diverse fino all'8 maggio 1979 e - nei riguardi di Pezzoli e Marconcini - fino al settembre 1979. -

FENZI Enrico e RAVAZZI Isabella:

B) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 10 e 14 L. 14/10/1974 n. 947, per avere, in concorso fra loro, illegalmente detenuto una pistola semiautomatica cal. 7,65, Beretta, mod. 70, arma comune da sparo;

C) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 23 comma 4°, L. 18/4/1975 n. 110, per avere, in concorso fra loro, detenuto la pistola di cui al capo precedente, recante la matricola sul castello cancellata, e come tale arma clandestina;

D

c) del reato di cui agli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso fra loro illegalmente detenuto, senza averne fatto denuncia all'autorità, n. 18 proiettili cal. 7,65;

Reati accertati in Calvari, Comune di San Colombano, il 17/5/1979.

MATZEU Pasqualina - MONACO Rachele:

E) del reato di cui all'art. 372 C.P. perchè, interrogate in qualità di testi dal Procuratore della Repubblica di Firenze il 10/9/1979, affermavano il falso e tacevano il vero in ordine a fatti di loro conoscenza sui quali venivano esaminate, in particolare, dichiaravano di non conoscere il nome o la persona di Pezzoli Walter e Marconcini Massimo, di avere ospitato costoro nella loro abitazione in Genova, non riferivano la natura e l'oggetto dei rapporti avuti con loro nè le circostanze nelle quali erano venute in contatto con i medesimi.

CONCLUSIONI P.M.: riconoscimento della responsabilità e

per Fenzi e Ravazzi: anni 6 di reclusione per i delitti unificati e mesi tre di arresto per detenzione munizioni.

Per gli altri: anni 4 di reclusione.

Per Monaco e Matzeu: mesi 6 di reclusione per falsa testimonianza e doppi benefici di legge.

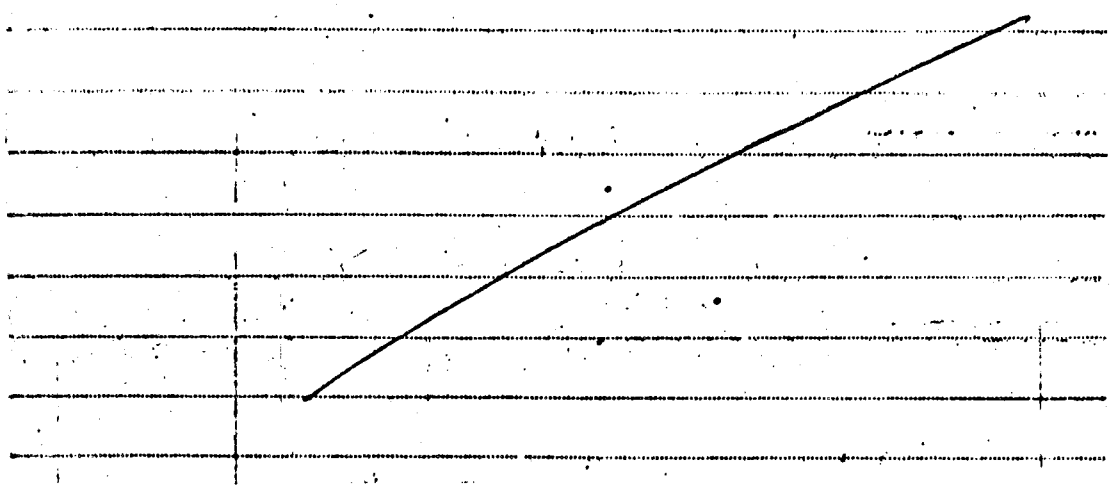

CONCLUSIONI DIFESA: Avv. Parma per Fenzi: assoluzione con formula ampia in sub. assoluzione per insufficienza di prove.

Avv. De Paz per Ravazzi: piena assoluzione per non aver commesso il fatto.

Avv. Di Rella per Selis: assoluzioneper non avercommesso il fatto.

Avv. Manzitti por Dumuro: assoluzione formula ampia per non aver commesso il fatto.

Avv. Mensi per Pezzoli: assoluzione per non aver commesso il fatto.

Avv. Pelagotti per Bonamici: assolto quantomeno per non aver commesso il fatto.

Avv. Pelagotti per Monaco e Matzeu: assoluzione perchè il fatto non sussiste; o perchè il fatto non costituisce reato in sub. per mancanza di dolo.

Avv. Gallegra per Marconcini: assoluzione formula è più ampia.

Avv. Zezza per Moroni e Guatelli: assoluzione degli imputati con la formula più ampia.

Avv. Macchiavelli per La Paglia Lorenzo: assoluzione formula più ampia.

Avv. Lo Monaco per La Paglia Paolo: assoluzione per non aver commesso il fatto.

Avv. Gramatica per Jonaro: assoluzione per non aver commesso il fatto.

Avv. Di Benedetto per Grasso: assolutoria con la più ampia formula.

Avv. Vernazza per Rivanera: assolto formula ampia.

Avv. Frank per La Paglia Lorenzo: assoluzione formula più ampia.

Avv. Scopesi per Demuro: assoluzione con la formula più per non aver commesso il fatto.

Avv. Sorbi per Marconcini: assoluzione perchè il fatto non sussiste: in subordine perchè il fatto non costituisce reato.

Avv. Filastò per Moroni e Guatelli: che vengann assolti: in tesi con la formula perchè il fatto non sussiste; in sub. per non aver commesso il fatto.

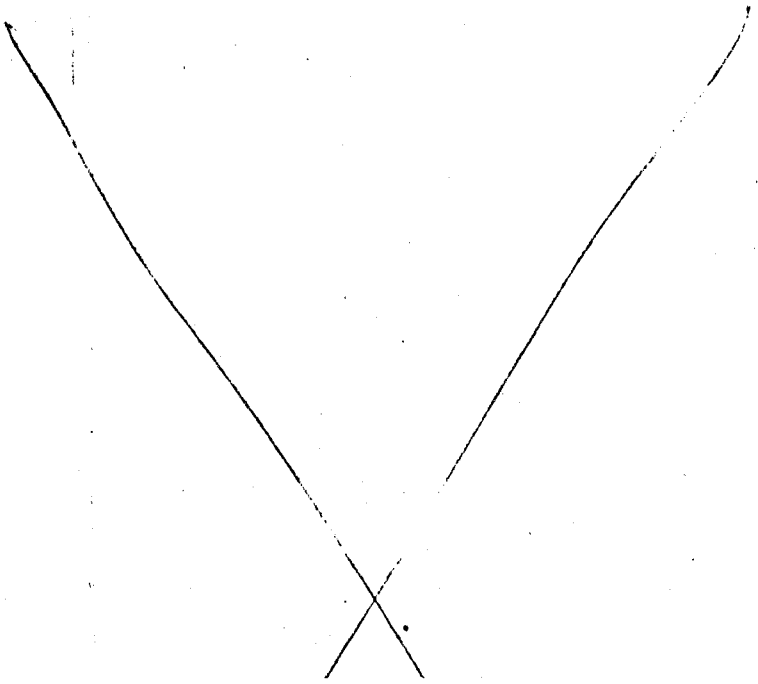

- 1 -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 25/10/1978 Francesco Berardi venne sorpreso mentre diffondeva - all'interno dello stabilimento genovese "Oscar Sinigaglia" dell'Italsider presso il quale era impiegato - materiale propagandistico per conto delle c.d. Brigate Rosse.
A seguito di tale fatto venne tratto a giudizio direttissimo davanti alla Corte d'Assise di Genova, dalla quale, con sentenza in data 31/10/78, riconosciuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 303 - 306 del C.P. venne condannato alla pena della reclusione per anni 6 e mesi 4.
A carico del Berardi aveva testimoniato - senza lasciarsi intimidire dalle minacce subite - Guido Rossa.
Questi fu vilmente assassinato il 24/1/79 ed il suo omicidio venne poi rivendicato con un farneticante comunicato dalle "B.R.".
Con i rapporti giudiziari in atti: Carabinieri del Nucleo operativo di Genova comunicarono che dalle indagini in corso intese alla identificazione degli assassini del Rossa erano emersi indizi i quali consentivano di ipotizzare come la persona che aveva contattato il Berardi quale "postino " delle B.R. fosse Enrico Fenzi e come variamente collegati con le "B.R." ed altre similari organizzazioni eversive fossero Isabella Ravazzi, Luigi Grasso, Mauro Guatelli, i fratelli Lorenzo e Paolo La Paglia, Silvio Jenaro, Antonio De Muro, Massimo Delia, Angelo Rivanera, Giorgio Moroni e Claudio Donamici sicchè il G.I. di Genova, su conformi richieste del P.M., contestava a costoro - con mandato di cattura - il delitto di partecipazione a banda armata (artt. 306-270 C.P.).
A tale procedimento venivano poi riuniti quello pendente davanti al Tribunale di Chiavari, e concernente violazioni di leggi sulle armi contestate al Fenzi e quelle pendenti davanti all'ufficio istruzioni del Tribunale di Firenze, rispettivamente, a carico di Massimo Marconcini e Walter Pezzoli per partecipazione ad "associazione sovversiva" nonchè quelli a carico di Rachele Monaco e Pasqualina Mateeu per "falsa testimonianza.

L'imputazione a carico del Marconcini e del Pezzoli veniva, quindi, modificata contestandosi loro il delitto di "partecipazione a banda armata".
A chiusura della formale istruzione gli imputati di cui in epigrafe venivano pertanto rinviati al giudizio di questa Corte, per rispondere delle imputazioni sopra descritte ed il giudizio si svolgeva in contumacia di Silvio Jenaro, regolarmente citato e non comparso.
In esito al dibattimento il P.M. ed i difensori degli imputati concludevano come in verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La figura della banda armata è legalmente prevista ma non definita dalla norma di cui all'art. 306 del C.P., che punisce non solo chi la formi ma anche chi vi partecipi.
Tuttavia, dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di mettere in luce come tale figura criminosa - essendo caratterizzata da una pluralità di soggetti che perseguono un illecito scopo comune - non sia altro che una forma speciale della associazione per delinquere (prevista dall'art. 416 C.P.).
Entrambi i delitti, infatti, sono di c.d. pericolo indiretto: sussistono cioè indipendentemente dalla consumazione di reati finalistici.
Gli elementi specializzanti della banda armata rispetto alla associazione per delinquere attengono sia al suo particolare tipo di organizzazione che al suo particolare programma delinquenziale.
Per configurare il delitto di cui all'art. 416 C.P. richiede, infatti, una qualsiasi organizzazione, sia pure rudimentale, nonchè l'obiettivo di commettere più delitti mentre la banda armata è caratterizzata da un lato, da una organizzazione - con forme più o meno spontanee di gerarchia e di disciplina - di tipo militare e da una dotazione di armi, concretamente disponibili, alla occorrenza, per ciascuno dei suoi membri e, dall'altro lato dal fine da essa perseguito di commettere uno dei delitti

contro la personalità internazionale o interna dello Stato, previsti dal Codice penale ai capi I e II del titolo I del libro secondo.

La partecipazione a tale organizzazione (cui fa riferimento il secondo capoverso dell'art. 306 C.P.) è propria di tutti coloro che concorrano alla sua vita in qualunque posizione o ruolo (purchè non si tratti di coloro che la hanno promossa, costituita o organizzata ovvero dei capi o dei sovventori, equiparati quoad penam a coloro che la hanno formata).

La sintetica analisi che precede della figura criminosa di cui all'art. 306 C.P. consente di affermare che la prova della partecipazione a banda armata deve risolversi essenzialmente nella prova della manifestazione individuale di volontà di adesione, ancora attuale e con carattere permanente, alla organizzazione avente i caratteri evidenziati.

La semplice riflessione sul carattere clandestino dell'organizzazione stessa rende di tutta evidenza la obiettiva difficoltà di tale prova, raggiungibile esclusivamente per indizi e per presunzione.

Conseguentemente, si può correttamente risalire - in presenza di altri congruii indizi e con un rigoroso ragionamento logico - dalla sicura partecipazione di un soggetto ad un delitto contro la personalità dello Stato alla sua partecipazione alla organizzazione eversiva - costituita in banda armata secondo numerosi, univoci e concordanti indizi - chi abbia rivendicato il delitto stesso.

Scorretto ed arbitrario sarebbe, invece, affermare la partecipazione a banda armata di un soggetto nella cui abitazione siano stati scoperti uno o due volantini - o comunque un numero obiettivamente esiguo di questi - provenienti da organizzazioni eversive (es. B.R., A.R.) e rivendicanti imprese terroristiche.

Invero tale fatto - da sè solo - non giustifica l'illazione che il soggetto sia dedito c.d. al volantinaggio, per conto della organizzazione terroristica, ma può giustificarne, tutt'al più un sospetto, che è notoriamente più di valore probatorio.

Non deve infatti dimenticarsi che il possesso di un numero così esiguo di volantini è ben ricollegabile ad un casuale loro ritrovamento presso università, grandi fabbriche o, in genere, nei luoghi con alta concentrazione di persone in cui normalmente vengono diffusi, se di volta in volta ed una tantum "a pioggia" ma costanti da parte ignota ed a campione, anche e/o volontà di ignoti di un fenomeno storico.
Nè il sospetto di cui si diceva si riempie di concreto contenuto qualora sia riferito ad una persona nota per essere collocabile ideologicamente in un'area posta al di fuori dei partiti del c.d. arco costituzionale, area che si congettura costituisca il "vivaio" delle organizzazioni eversive.
La Corte ritiene di dover affermare - con tutta coscienza ed in ossequio al suo istituzionale compito - che il delitto di banda armata non è certo di "mero sospetto".
Francesco Berardi (interrogato dalla polizia giudiziaria, fece una descrizione estremamente sommaria della persona che, per conto delle "Brigate Rosse", lo aveva incaricato della diffusione di opuscoli di contenuto sovversivo all'interno dello stabilimento genovese "O. Sinigaglia" della Italsider nonchè del rilevamento dei numeri di targa delle autovetture appartenenti a dirigenti ed impiegati del detto stabilimento ed affermò di aver visto due sole volte tale persona, la quale era di mezza età e vestita in maniera sportiva.
Il Berardi confermò tale descrizione - senza aggiungere alcun particolare - sia al P.M. che lo interrogò il 27/10/78, sia il 31/10/78 davanti alla Corte d'Assise di Genova.
L'accusa ad Enrico Renzi di essere stato il "reclutatore" del Berardi si fonda essenzialmente sulla deposizione testimoniale degli ufficiali dei Carabinieri Fausto Paniconi e Gustavo Pignero.
Il primo ha riferito che, in occasione di una ispezione al cellulare col quale il Berardi, appena condannato, stava per essere tradotto da Genova al carcere di Cuneo, aveva ricevuto dal detenuto la seguente spontanea e particolareggiata descrizione dell'uomo messosi in contatto con lui per conto del c.d. partito armato: età sui 40-50 anni, altezza e corporatura medie, parziale calvizie, capelli grigi, lunghi e arruffati, nessuna infles-

sione dialettale nel suo linguaggio sciolto ed appropriato, abbigliamento sportivo (jeans o pantaloni di velluto e maglietta "Lacoste"), professore di italiano nella univesità di Genova, originario di Verona, separato dalla moglie, aveva subito una perquisizione domiciliare, quando era stanco stringeva gli occhi come se gli bruciassero.

Il capitano Paniconi non verbalizzò tali dichiarazioni nè sulla stessa redasse una relazione scritta di servizio, ma si limitò a riferirne oralmente al suo superiore, ten.col. Bozzo.

Il capitano Pignero, da parte sua, ha dichiarato che, munito di una fotografia recente del Fenzi, avvicinò il Berardi, gli mostrò la foto e gli chiese se si trattasse della persona che lo aveva contattato per conto delle "B.R." ; ricevendone risposta affermativa.

Anche il Pignero si limitò a riferire solo oralmente di tale riconoscimento al col. Bozzo.

Il G.I. , rilevato il netto contrasto tra le dichiarzioni verbalizzate dal Berardi, assolutamente generiche, e quelle, molto precise, attribuite allo stesso dai due ufficiali ritenne opportuno interrogare i tre in contraddittorio tra loro il 22/5/79.

In tale occasione gli ufficiali ribadirono la loro versione delle dichiarazioni del Berardi, ma questi, senza incorrere in alcuna contraddizione, contestò le affermazioni del Paniconi e del Pignero essendo, da un lato, che dai discorsi del suo "reclutatore" aveva tratto soltanto una impressione che costui fosse docente universitario, originario del Veneto e separato dalla moglie, e, dall'altro, che riteneva di non essere in grado di riconoscerli.

Il Pignero, interrogato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ha affermato che il Berardi durante il confronto non avrebbe ripetuto quanto gli aveva precedentemente dichiarato per il timore di ritorsioni.

Ma, in realtà, può ragionevolmente ritenersi che il Berardi nella dichiarazione che i due ufficiali andavano rendendo al G.I. non riconoscesse il puntuale racconto di quanto egli aveva loro riferito.

Tale illazione è fondata sulla seguente considerazione: le rico-

gnizioni fotografiche, del resto non previste espressamente dal codice di rito, secondo numerose pronunce giurisprudenziali, debbono essere eseguite, per analogia, con l'osservanza delle formalità dettate dalla norma dia cui all'art. 306 C.P.P. per assicurarsi la attendibilità delle ricognizioni di persona; invece, del riconoscimento fotografico del Fenzi da parte del Berardi non fu nemmeno redatto un verbale, con allegazione allo stesso della fotografia oggetto della ricognizione; - inoltre, per ammissione dello stesso Pignero, la ditta fotografia ritraeva il Fenzi dall'alto verso il basso, sicché è ragionevole ritenere che ne mettesse in evidenza essenzialmente la ampia fronte stempiata; - conseguentemente, tale foto, essendo idonea ad ingenerare equivoco sulle esatte sembianze della persona ritratta, non si prestava ad essere utilizzata per la ricognizione e le rendeva, comunque, inattendibile; - la mancata verbalizzazione da parte dei capitani Paniconi e Pignero delle dichiarazioni del Berardi o, quanto meno, la mancata redazione di una immediata relazione scritta sulle dichiarazioni stesse costituì da parte dei predetti ufficiali una omissione di doverose cautele contro il rischio di non conservare dei fatti un ricordo obiettivamente preciso; e, infatti, di fronte alla assoluta mancanza di contraddizioni delle versioni del Berardi, nel corso dell'suo interrogatorio da parte del g.I. in contraddittorio con i due ufficiali, è legittimo il dubbio di un travisamento mnemonico da parte degli ufficiali stessi, specie se si tiene conto del fatto che lo stesso col. Bozzo (coordinatore delle indagini intese alla identificazione della persona che aveva contattato il Berardi per conto delle "B.R.") al quale sia il Paniconi che il Pignero avevano subito riferito oralmente le informazioni ricevute dal Berardi, conserva, per sua stessa ammissione, un ricordo vago e malsicuro del racconto degli ufficiali.

Da quanto precede appare evidente che sarebbe illogico ed arbitrario affidarsi alle dichiarazioni dei testi Pignero e Paniconi e come l'indagine sulla possibilità di identificare nel Fenzi la persona descritta dal Berardi come quella che lo aveva incaricato di svolgere attività sovversiva nell'interesse delle "B.R." non

può essere condotta che alla stregua delle sole dichiarazioni sottoscritte dal Berardi, stesso.

In proposito va rilevato come abbia scarsa rilevanza che il Fenzi - come il brigatista che avvicinò Francesco Berardi - sia calvo e di statura e corporatura media e indossi abitualmente "jeans" e magliette tipo "lacoste" in quanto è evidente che tali caratteristiche fisiche e tali capi di abbigliamento sono eccessivamente comuni.

D'altra parte va ricordato che il Berardi precisò come la professione di docente universitario e l'origine veneta del suo "reclutatore" non gli fossero direttamente note ma fossero, invece, frutto di sue impressioni soggettive e come, comunque, non si ritenesse in grado di riconoscerlo.

Tanto impone di considerare l'affermazione del Berardi sulla professione e sull'origine regionale del suo reclutatore - in quanto fondata su circostanze non certe - nulla più di un vago indizio a carico del Fenzi (per essere questi docente incaricato nell'università di Genova e di origine veneta) - che, in assenza di ulteriori concreti, certi e concludenti indizi - non costituisce prova che sia stato Enrico Fenzi a "contattare" il Berardi per conto delle B.R.

A ciò si aggiungano infine le seguenti considerazioni:

a) secondo la deposizione del capitano Pignero il Berardi avrebbe ben conosciuto il Fenzi sia da prima che questi gli si presentasse quale "reclutatore" delle "B.R.";

b) è estremamente strano che una circostanza di tale rilievo non sia mai emersa in istruttoria;

c) è altrettanto strano che la funzione di reclutatore di una organizzazione clandestina estremamente efficiente quali le "B.R." sia stata affidata a persona già a priori perfettamente nota al reclutando le cui reazioni erano invece imprevedibili;

d) è del tutto incongruo che il modesto ma pericoloso ruolo di reclutatore di un qualsiasi "postino" venga affidato - o sia autonomamente assunto - da un professore universitario quale il Fenzi che,

appunto per tale sua qualità, sarebbe stato utilizzato da qualsiasi organizzazione eversiva per compiti di ben più elevata responsabilità.

Infine, in linea di puro diritto ed anche volendo tutto concedere all'accusa, la Corte dovrebbe rilevare che le rivelazioni fatte dal Berardi al capitano Pignero altro non costituirebbero se non una chiamata in correità, certo non immediata nè spontanea e priva di riscontri desumibili aliunde e pertanto - anche a prescindere dai rilievi di cui sopra - priva di seria rilevanza probatoria.

Quanto alla Isabella Ravazzi, è destituito di ogni fondamento l'assunto accusatorio secondo cui l'imputata, frequentando lo stabilimento ITALSIDER di Genova - in qualità di borsista - dal 2/1 al 30/2/79 avrebbe assunto informazioni per conto delle "B.R.", a queste utile per attentati ediniziative terroristiche.

Invero, il comportamento della Ravazzi allo interno dello stabilimento industriale in nulla si discosta da quello solitamente tenuto dagli studenti italiani e stranieri - aventi i medesimi interessi culturali dell'imputata. - ammessi come borsisti nell'ITALSIDER.

La sua partecipazione con profitto ad un seminario universitario di psicologia del lavoro e l'argomento della tesi di laurea assegnatale (sui mutamenti di natura sociale, psicologica ed economica della classe operaia a seguito della automazione del lavoro) le erano valsi la concessione della borsa di studio, dopo regolare istruttoria della relativa domanda da parte dei competenti uffici dell'ITALSIDER.

Le fu consegnato un cartellino che doveva essere necessariamente timbrato per entrare nello stabilimento e per uscirne.

Nessuno dei dirigenti, degli impiegati e degli operai con i quali la Ravazzi ebbe contatti ha riferito di atteggiamenti o di attività obiettivamente censurabili della ragazza.

D'altra parte l'interesse dell'imputata in ordine ai problemi degli organici e dell'occupazione nello stabilimento, sui quali - a parere dell'ing. Cricchio - poteva esservi qualche ragione di riservatezza da parte della azienda non rappresenta nulla di singolare poichè concerneva argomenti ben attinenti alla tesi di laurea.

Insussistenti si sono rivelati anche i fatti sui quali poteva ravvisarsi un comportamento sospetto della Ravazzi, quali:
- l'aver brigato per essere assunta quale semplice operaia nell'ITALSIDER nonostante i suoi precedenti di studio le potessero consentire di aspirare ad una occupazione di livello più elevato;
- l'essersi procurata, tramite il Rivanera, un giaccone in dotazione ai soli operai;
- l'aver coltivato relazioni con impiegati e operai anche fuori dell'azienda con inviti a riunioni in casa sua e elargizioni di danaro.
Infatti, è rimasto accertato che:
- il 9/1/78 la Ravazzi rivolse allo ufficio selezione dello stabilimento una generica domanda di assunzione nelle mansioni ritenute opportune dalla dirigenza dell'azienda, all'uopo nulla tacendo sugli atudi da lei svolti;
- nello stabilimento non esistevano operaie e se la Ravazzi - con i suoi vistosi, lunghi capelli biondi - avesse cercato di mimetizzarsi fra gli operai, vestendo al loro stesso modo, avrebbe certo destato curiosità, così ottenendo un risultato opposto a quello eventualmente sperato;
- è giudizio unanime di quanti hanno trattato con l'imputata che questa fosse di carattere estroverso ed esuberante;
- la Ravazzi non ha mai fatto elargizioni di danaro a dipendenti dell'ITALSIDER, ma, solo, si limitò in una unica occasione ad imprestare al Rivanera la somma di £. 50/60.000.
Va infine ricordato a completamento del quadro vagamente indiziario che ha portato la Ravazzi a rispondere davanti a questa Corte del reato di cui allo art. 306 del C.P., il reperimento di un tascone del giaccone ITALSIDER della imputata - ritrovato nel corso della perquisizione dell'appartamento sito in Cerasco, il 17/5/79, da parte della P.G. - di n. 3 copie del volantino intestato "B.R." e rivendicante l'occupazione dello ufficio della sen. Ines Boffardi nonchè il ferimento di Giancarlo Dagnino.
Tuttavia, come si è già rilevato in premessa, l'esiguo numero delle copie non consente di trarre l'illazione che esse fossero destinate

alla diffusione, pur potendone giustificare il mio sospetto.

L'imputazione al Fenzi e alla Ravazzi, di concorso nei reati di cui ai capi B) - C) - D) della rubrica deriva dal ritrovamento il 17/3/1979, nel corso di una perquisizione domiciliare, da parte della P.G., della pistola e delle munizioni in un alloggiamento della canna fumaria del caminetto sito nell'appartamento di Carasco, Via Fossato n. 1, da loro preso in locazione nell'agosto 1978.

Il mancato reperimento di tali corpi di reato nella precedente perquisizione della stessa casa operata dalla DIGOS in data 25/1/79, è spiegata dal fatto che in quella occasione gli agenti operanti, per loro stessa ammissione, si limitarono ad una superficiale osservazione del caminetto.

Deve escludersi che persona diversa dal Fenzi o dalla Ravazzi abbia introdotto l'arma e le munizioni nell'appartamento poichè questo, per ammissione dello stesso Fenzi, non era mai stato frequentato da altri in loro assenza.

Nè tale ipotesi è in alcun modo corroborata dal fatto che la proprietaria dell'appartamento, Vittorina Zerega, tra il mese di gennaio e quello di febbraio del 1979, guardando da notevole distanza verso il detto appartamento rilevò che una delle finestre presentava spalancati vetri e scuri, senza peraltro notare movimento di persone.

Il periodo della rilevazione coincide, infatti, approssimativamente con quello in cui avvenne la prima perquisizione domiciliare da parte della DIGOS e a tale collegamento non è di ostacolo l'assenza di persone riferita dalla Zerega, poichè questa sul punto non ha potuto essere particolarmente precisa, non essendosi avvicinata all'appartamento.

D'altra parte è assorbente il rilievo che nè in occasione della prima nè in occasione della seconda perquisizione la P.G. rilevò segni di effrazione ad alcuna delle finestre.

Quasi ad insinuare il dubbio che la stessa P.G. avesse introdotto i corpi di reato nella loro casa di campagna al fine di precostituire una prova contro di loro, la Ravazzi e il Fenzi hanno affermato:

- la prima- che delle tre chiavi originarie dell'appartamento, una si era rotta, l'altra era rimasta in suo possesso e la terza era andata smarrita nel corso di una perquisizione domiciliare subita nel suo appartamento di Genova, in Vico Santa Fede;
- il secondo che allorchè la polizia giudiziaria ritrovò l'arma e le munizioni cessò la perquisizione.

Va in contrario osservato che:
- l'affermazione della Pavazzi non trova riscontro nel fatto che una delle chiavi fosse invece in possesso del Renzi al momento dell'ultima perquisizione;
- quella del Renzi è contraddetta dalle unanimi deposizioni testimoniali di coloro che effettuarono la perquisizione domiciliare, secondo le quali, dopo il ritrovamento della pistola, le operazioni di perquisizione continuarono ancora per qualche tempo.

Il fatto obiettivo del ritrovamento e il fatto che l'appartamento fosse frequentato esclusivamente dal Renzi e dalla Pavazzi sono indizi che rendono logicamente probabile - se non certo - il concorso dei due imputati nei reati di cui ai capi: a)-b-c) della rubrica; tuttavia di tale concorso non esiste prova sicura in quanto i due imputati non sempre si recavano insieme nella casa di Carasco sicchè resta il dubbio che la detenzione della pistola e delle munizioni sia ascrivibile ad uno soltanto dei coimputati, mentre l'altro o della detenzione stessa nulla sapesse o, pur essendone informato, si sia limitato ad una mera connivenza, senza alcuna partecipazione criminosa da parte sua.

Non si dimentichi infine che il Renzi, ipotizzato dalla accusa quale "ideologo" dell'eversione genovese, avrebbe avuto quanto meno l'astuzia di non detenere una modestissima arma in un "covo" noto "lippis et tonsoribus" mentre la Pavazzi, intesa ad introdursi approfittando della propria venustà negli ambienti operai, non aveva la minima necessità di disporre di un'arma da fuoco.

Di fronte a tali perplessità il principio generale del favor rei, che informa il sistema processuale penale, indurrà la Corte a concedere il beneficio del dubbio ad entrambi gli imputati in relazione ai reati loro ascritti in concorso.

Le accuse di partecipazione a banda armata nei confronti di Antonio De Muro, di Silvio Jenaro, dei fratelli Lorenzo e Paolo La Paglia si fondano, totalmente per i primi due e in buona parte per gli altri, sulle dichiarazioni di Susanna Chiarantano, dapprima rese informal-

mente al Cap. Pignero e da questo riferite al Col. Bozzo, che le ha riportate nel suo rapporto giudiziario in data 8/5/79, poi parzialmente confermato davanti al G.I., nell'unico interrogatorio della teste, in data 17/5/1979.

Nel citato rapporto la Chiarantano veniva presentata come persona che, dopo aver militato nella sinistra extraparlamentare alcuni anni ed assersene poi distaccata, aveva accettato di rientrare nel suo antico ambiente al fine di assumere informazioni utili alle indagini di P.G. sull'identità dei membri dell'eversione genovese.

La Chiarantano ha sostenuto di aver fatto comprendere al Grasso la sua ambizione di collaborare con le "Brigate Rosse" e di avere ottenuto l'interessamento alla cosa da parte dell'imputato, il quale, peraltro non vi sarebbe riuscito in quanto nell'ambiente si temeva che ella fosse una spia; di aver arguito dai discorsi di De Puro e dei fratelli La Paglia la loro appartenenza alle "B.R.", tanto che avendo proposto loro - e ad altre persone un "esproprio" ai danni di un "corriere di valuta" (cioè di uno di quei personaggi che provvedono materialmente alla esportazione clandestina di ingenti capitali) i due germani, entusiasmatisi avrebbero affermato che lo sfruttamento politico dell'esproprio e l'impiego del rdativo denaro sarebbe stato deciso dall' "organizzazione".

Aggiungeva, inoltre, che tutti i predetti imputati e lo stesso, in particolare, non avendo fiducia in lei poichè lavorava alle dipendenze di tale Mezzani, personaggio avente la reputazione di agente provocatore e confidente dei carabinieri nonchè di ricattatore, temevano che ne fosse strumentalizzata come spia e insistevano perchè ella facesse una "autocritica" dei suoi rapporti con il suo datore di lavoro.

Le affermazioni della Chiarantano non sono punto credibili.

E sotto molteplici profili.

E' notorio, infatti, che le organizzazioni eversive nella loro lotta contro le istituzioni dello Stato operano in piena clandestinità e come i loro partecipanti, nei rapporti interpesronali, curino particolarmente di non ingenerare sospetti sulla loro attività clandestina.

Quando si rifletta su quanto precede ognuno comprende quanto sarebbe stato estremamente singolare e irragionevole da parte di persone, quanto meno, di media intelligenza, quali certamente sono Grasso, De Muro, i La Paglia e Jenaro - se realmente avessero avuto un'attività clandestina - scoprirsi proprio e così apertamente con la Chiarantano, la quale - per sua stessa ammissione - era da loro fortemente sospettata di essere una confidente dei Carabinieri.

Mal depone, inoltre, sulla attendibilità della Chiarantano che questa - secondo quanto risulta dallo stesso rapporto dei Carabinieri - al fine di accreditare presso i Carabinieri stessi la propria immagine come quella di persona oltremodo esperta di persone e cose dell'area eversiva nonchè sicura di sè ed intrepida, forniva alla P.G; racconti di fatti - del resto non accertati - ricchi di particolari inverosimili, grotteschi e al limite della mitomania.

La Chiarantano asseriva, infatti, che:

- entrata a far parte di un gruppo clandestino, non meglio indicato che con la sigla C.A.M.L., dedito al "pestaggio" di neofascisti, aveva riscosso il plauso dei suoi compagni per il coraggio da lei dimostrato allorchè, andato smarrito sul luogo di un pestaggio il bastone di uno dei picchiatori, con incisa la sigla del gruppo, ella aveva, poi, recuperato ritornando intrepidamente sul luogo del commesso delitto;

- arrestato il Grasso perchè indiziato di aver partecipato ad un lancio di bottiglie incendiarie, ella sarebbe riuscita a far visita al suo amico nel carcere in cui era recluso, spacciandosi come sua fidanzata. La direzione del carcere avrebbe poi scoperto il suo "stratagemma", "denunciandola" al magistrato, che la avrebbe convocata. Ella avrebbe ritenuto di non aver bisogno alcuno di farsi assistere nell'interrogatorio da un avvocato "data la facilità con cui sarebbe riuscita ad eludere le domande".

Tuttavia, un avvocato innamorato di lei, informato della cosa, di sua iniziativa avrebbe avuto un colloquio risolutore con il magistrato, convincendolo ad archiviare la denuncia contro la Chiarantano.

Tale fatto si sarebbe però ripercosso negativamente sulla figura politica della Chiarantano e unitamente alla voce secondo cui ella era una spia dei colonnelli greci, la avrebbe indotta ad estraniarsi dalla militanza politica attiva.

Nel quadro della esaltazione dei propri "eroici" precedenti politici raccontava inoltre fatti - anche questi non accertati - aventi come co-protagonisti il Grasso.

Col Grasso, infatti, avrebbe stilato un volantino a firma della banda "XXII ottobre" per la cui diffusione il Grasso avrebbe previamente ricevuto il benestare delle "B.R." per bocca di tale Burgoni Walter.

Sempre col Grasso avrebbe costituito una"cellula" con lo scopo di far evadere Guido Fiorani, membro della "XXII ottobre" piantonato in ospedale per una grave malattia agli occhi. Secondo il piano approntato - che peraltro non ebbe esecuzione nè, a causa della sua imprecisione, avrebbe potuto averla - l'evasione sarebbe avvenuta ad opera della Chiarantano e di Angela Rossi, travestite da infermiere.

Al di là delle dichiarazioni indegne di fede della Chiarantano, nei suoi rapporti con De Muro, i La Paglia, Jenaro e Grasso è stato, invece, accertato quanto segue:

- i contatti con De Muro e Lorenzo e Paolo La Paglia riguardavano esclusivamente le trattative (che la donna svolgeva insieme al marito, Ario Marazzini, il quale ha deposto in proposito quale testimone nel corso del dibattimento) per il rilevamento da parte della Chiarantano della gestione della mensa annessa al circolo di sinistra "Le due porte", del quale il De Muro era socio e i due La Paglia erano assidui frequentatori, anche per esserne soci altro loro fratelli;
- le predette trattative non ebbero esito positivo in quanto a causa della insistenza delle voci che davano la Chiarantano per spia del Mezzani, i soci del circolo temevano che la gestione della mensa da parte della donna avrebbe necessariamente determinato la contrazione delle frequenze del circolo stesso;

- il De Muro, sempre in relazione a tali voci, sapendo della vecchia amicizia che legava alla Chiarantano Silvio Jenaro, le aveva pregato di avvicinare la sua amica per chiederle di por fine ad ogni rapporto col Mezzani. Cosa che Jenaro fece, ricevendo risposta negativa dalla ragazza e riferendo ciò al De Muro;

- dalla intercettazione delle telefonate intercorse tra il Grasso e la Chiarantano (intercettazioni che per quanto operate illegalmente, costituiscono pur sempre dei fatti storici) risulta che esclusivi argomenti di conversazione fra i due erano la tesi di laurea della ragazza, alla quale l'imputato pazientemente collaborava nonchè il riallacciamento della loro antica amicizia, alla quale il Grasso mostrava effettivamente di tenere;

- dalle intercettazioni emerge ancora che nessun legame particolare il Grasso aveva con De Muro, i La Paglia e Jenaro ma che era la Chiarantano, di sua iniziativa, ad informarlo (con dovizia di espressioni di ironia e di avversione verso i predetti imputati) dello andamento delle trattative col circolo "Le due Porte" e della richiesta di "chiarificazioni" che le erano state rivolte.

Da quanto precede, appare chiaro come tutti i riferimenti alle "B.R." attribuiti agli imputati dalla Chiarantano siano soltanto il parto della sua mente, probabilmente influenzata ed esaltata dallo stesso compito assegnatole inopinatamente dalla P.G.

E, infatti, l'assunto del De Muro e dei La Paglia secondo cui la diffidenza verso la Chiarantano traeva ragione non soltanto dalla voce corrente dei suoi sospetti rapporti col Mezzani ma, anche, dagli stessi suoi strani discorsi trova riscontro sul fatto che effettivamente la ragazza - come risulta dalla lettura del rapporto giudiziario - andava proclamando il suo intendimento di partecipare ad attività eversive.

Assolutamente privo di rilevanza penale è, poi, il fatto che in data 23/7/77, a seguito del fermo, da parte della P.G., dei fratelli Lorenzo e Paolo La Paglia appena usciti dagli uffici del P.P.A. di Genova, il Lorenzo fu ritrovato in possesso di un foglietto di carta con an-

notati i numeri di targa appartenenti ad alcuni funzionari dell'Ansaldo e dello ITALCANTIERI.

E, infatti, a prescindere dalle versioni contradditorie date dagli imputati della ragione della visura al P.R.A. (e dalle quali, comunque, emerge come l'iniziativa fosse stata del solo Lorenzo) è assorbente il rilievo che la cosa non ebbe seguito alcuno poichè:

- l'immediata perquisizione operata nel domicilio dei due imputati dette esito negativo;
- nessun attentato o intimidazione hanno mai subito le persone alle quali appartenevano le autovetture, sui cui numeri di targa si era appuntata l'attenzione di Lorenzo La Paglia.

Passando, ora, ad esaminare le posizioni degli altri imputati, va osservato che solo un vago indizio - a cagione della non univocità e della non concludenza del fatto - costituisce per Massimo Selis e per Mauro Guatelli il reperimento, da parte della P.G., in loro possesso, rispettivamente, di n. 1 copia del volantino "B.R." rivendicante il ferimento di Giancarlo Dagnino e di n. 2 copie (una delle quali il Guatelli fu visto lacerare e gettare in un cestino di rifiuti di una pubblica via) intestato "Azione Rivoluzionaria" rivendicante il fallito attentato all'ing. Eugenio Fuselli.

Sul punto si fa integrale richiamo agli argomenti già svolti in premessa a proposito del ritrovamento nel giaccone della Ravazzi di n. 3 copie di un volantino analogo a quello ritrovato al Selis.

Quanto al Guatelli, nulla di concreto aggiunge, poi, a tale generico quadro di sospetto il ritrovamento nella sua abitazione di fogli sui quali aveva appuntato i numeri di targa di autovetture solitamente parcheggiate in Via O. Cancelliere (zona nella quale precedentemente il Fuselli aveva abitato).

L'imputato in proposito si è giustificato affermando che era suo intendimento, una volta identificata l'autovettura del Fuselli, appurare, a scopo controinformativo, la partecipazione del Fuselli stesso a taluni consigli di amministrazione e a taluni circoli di destra.

Per maggiore chiarezza, corre l'obbligo di ricordare come nell'ambiente dell'ultra sinistra "controinformazione" sia espressione con la quale si tende a indicare l'attività di osservazione e di controllo, da parte delle minoranze politiche dell'ultrà sinistra stessa, delle iniziative e delle attività di personaggi appartenenti alle istituzioni politiche, economiche e sociali allo scopo di denunciarne i comportamenti ritenuti contrari agli interessi del preletariato.
E, d'altra parte, gli interessi controinformativi del Guatelli sono ampiamente comprovati da tutti gli appunti che egli risulta aver preso nel corso degli anni sugli argomenti più disparati dalla finanza alla economia, alla politica ed ai problemi carcerari, appunti ritrovati nel corso della perquisizione, da parte della P.G., della sua abitazione.
Anche nell'abitazione del Grasso, nel corso della perquisizione in data 17/5/79, sono stati ritrovati fogli sui quali erano appuntati i numeri di targa di alcune autovetture.
Tali numeri di targa si riferivano ad autovetture appartenenti ad alcuni condomini dello stabile sito in Genova, alla Via della Pondinella n. 18 (nel quale abitava anche Giancarlo Dagnino, vittima il 24/4/79 di un attentato terroristico rivendicato dalle "B.R.").
Il Grasso si è giustificato affermando di essere stato interessato non già al Dagnino bensì all'imprenditore Tomaso Domenego, che abitava nella zona, allo scopo di individuarne - previa visura al P.R.A. - l'autovettura per apporre delle decalcomanie "a scopo di provocazione politico-culturale" nel quadro della sua attività di controinformazione.
Ora, anche a non voler dare il minimo credito alle giustificazioni del Guatelli e del Grasso, l'annotazione da parte loro dei numeri di alcune targhe di automobilistiche non consente altro che di congetturare una loro partecipazione alla preparazione degli attentati, rispettivamente a Fuselli e a Dagnino (dei quali, comunque, gli imputati non sono stati chiamati a rispondere davanti a questa Corte) ma non costituisce certo prova nè indizio:
- che siano gregari dei sodalizi denominati, rispettivamente,

"Azione Rivoluzionaria" e "Brigate Rosse";
- della loro volontà di essere partecipi ai detti sodalizi;
- della loro persistente coscienza del vincolo associativo;
- della loro intenzione di commettere dei delitti indicati nell'art. 302 del C.P.

Tanto, infatti, la legge richiede perchè sia provato il reato di "partecipazione a banda armata" (cfr. Ass. Napoli, 16 febbraio 1977, Papale e altro, Giur. Merito 1978, 110).

E, ancora, comportamenti meramente sospetti sono:
- le pratiche di c.d. contrpedinamento nelle quali, secondo i rapporti di P.G., sono accomunati con il Grasso e il Guatelli anche il Selis e il Bonamici. Esse consistono nel fatto che gli imputati, pedinati da agenti di P.G., cercavano di depistarli con continui cambiamenti di itinerari;
- la riunione al bar CORRADI di Genova, di fronte alla stazione Brignole, in data 19/4/79, dei genovesi Grasso, Guatelli e Selis con Pezzoli e Marconcini, appositamente venuti da altre sedi, riunione tanto più sospetta a cagione delle contranstanti versioni degli imputati sulle ragioni della stessa.

E', peraltro, doveroso osservare come:
- non è ipotesi peregrina che anche colui che nulla abbia da nascondere, vedendosi pedinare, cerchi di depistare il suo seguicio;
- la riunione al bar aveva ben poco di segreto sia per la centralità e l'apertura al pubblico del luogo dell'incontro sia per la particolare posizione del tavolo intorno al quale sedevano i convenuti, tale da renderli ben visibili attraverso una vetrata del bar, come è provato dalle fotografie scattate, proprio stando al di là della vetrata, dagli agenti di P.G.

Non ha, evidentemente valore di prova nè - comunque - di indizio della sussistenza del reato loro ascritto il fatto che il Marconcini abbia intrattenuto rapporti di favoreggiamento con tale PAILLACAR Soto Juan Teofilo, detentore di materiale esplosivi, e che nell'abitazione del Pezzoli siano stati trovati appunti contenenti annotazioni di strade di Milano in cui sono ubicati in base ad accertamenti/del

la P.G., pubblici uffici.

Quanto al Bonamici, che la cheddite, i detonatori e le micce in sua detenzione (a causa della quale è stato, peraltro, già giudicato e condannato dal Tribunale di Genova) fossero a disposizione di una banda armata è rimasta soltanto una mera ipotesi non suffragata da alcun concreto elemento di riscontro.

Quanto a Giorgio Moroni (già prosciolto in istruttoria per non aver commesso il fatto dalle imputazioni relative al fallito attentato di Via Peschiera del 2/3 dicembre 1977, del quale era stato indiziato a causa del ritrovamento in suo possesso di un volantino rivendicante l'attentato stesso) si appalesano infondate le accuse rivoltegli dalla testimone Patrizia Clemente di averle proposto di recapitare in luogo imprecisato un pacco contenente - a parere della stessa teste - volantini di carattere eversivo, ricevendone un netto rifiuto.

Va qui sottolineato il comportamento della Clemente (in ciò certamente accomunabile alla Chiarantano), la quale, nonostante la consapevolezza di quanto fosse stata determinante per il rinvio a giudizio del Moroni la deposizione testimoniale da lei resa in istruttoria, non si è resa disponibile a comparire davanti a questa Corte per ogni chiarimento necessario all'accertamento dei fatti processuali. Tale comportamento, del resto, trova la sua spiegazione ove si rifletta sulle numerose contraddizioni in cui la Clemente è incorsa nelle sue affermazioni e come le sue accuse non siano altro che il frutto di ingiustificate supposizioni.

Infatti:

- in data 9/5/79 aveva negato di fronte alla P.G. di aver mai avuto contatti personali col Moroni, tanto - aggiungeva - da essere rimasta stupita che costui si rivolgesse proprio a lei per recapitare il "pacco";

- il 6/X/79 dichiarò, invece, al G.I. che già precedentemente il Moroni le aveva affidato per conto dell'autonomia incarichi esecutivi e organizzativi;

- collocò temporalmente l'episodio del pacco nell'aprile 1979 in ben due occasioni: nel corso delle s.i.t. rese il 9/5/79 e in un colloquio col Cap. Riccio avvenuto circa due settimane prima di tale data, colloquio riportato - secondo lo stesso Riccio e il col. Bozzo - nel rapporto giudiziario dell'8/5/79 (nel quale, appunto, l'episodio del "pacco" è riferito all'aprile 1979); dichiarò, invece, il 4/X/79 - e cioè a distanza di alcuni mesi - che il predetto episodio era avvenuto nell'aprile 1978.

Il punto richiedeva precisione poichè il Moroni, già in istato di fermo dal 3 aprile 1979, dal 5 aprile successivo e sino al 13 maggio 1979 era stato ristretto nel carcere giudiziario di Genova.

In ogni caso, anche a sottacere i dubbi sulla veridicità dell'episodio testimoniato dalla Clemente, è certo che l'episodio stesso è obiettivamente irrilevante, essendo rimasto ignoto alla ragazza il contenuto del pacco e a quale persona e in quale luogo questo dovesse essere recapitato.

D'altra parte l'eccessivo credito che la Clemente ha trovato presso gli inquirenti, i quali hanno impostato sulle sue "confidenze" buona parte delle loro indagini trova spiegazione nel fatto che agli inquirenti stessi era ignoto come la Clemente fosse una tossicomane. Se ciò fosse stato loro noto, i ragionevoli dubbi sulla costante lucidità di una mente certamente minata dai perturbamenti degli immancabili momenti di "crisi" li avrebbero indotti alla ricerca di riscontri realmente puntuali alle affermazioni della ragazza.

E, infatti, soltanto nella fase degli atti preliminari al giudizio si è acquisita la documentazione sanitaria relativa alla Clemente, la quale il 18/4/79 iniziò presso il "Servizio per tossicodipendenti" della Provincia di Genova una cura di disintossicazione a base di metadone, che poi interruppe l'11/5/79.

Sulla base di quanto precede appare arduo seguire la Clemente quando afferma che il Moroni nell'area della autonomia era, con il suo com-

pagno Masini, colui che - sbaragliando e intimidendo con la sua superiorità culturale e politica le capacità dialettiche della maggioranza, che era contro di lui - esaltava la lotta armata contro le istituzioni dello Stato, aggiungendo che questa era lodevole anche se deprecata dalle masse proletarie.

Unico e generico motivo di sospetto a carico del Moroni resta il ritrovamento nella sua abitazione del ciclostilato "Bozza di discussione sull'organizzazione", documento riguardante la struttura e le modalità operative ed organizzative delle "B.R.", altre copie del quale sono state sequestrate nell'abitazione milanese di Renato Curcio al momento del suo arresto.

Ma, a parte ciò - seppure non si dia credito al Moroni, secondo il quale il ciclostilato sarebbe stato casualmente rinvenuto nel palazzo universitario di Via Balbi - non sono stati acquisiti elementi specifici che attestino la partecipazione dell'imputato alle"Brigate Rosse" o ad altra banda armata.

Riguardo ad Angelo Rivanera, operaio dell'ITALSIDER nonchè delegato di fabbrica, il suo interesse di uomo "forte e sporcaccione" (secondo la umoristica definizione data di lui familiarmente dal Grasso) per la Ravazzi (che egli telefonicamente si divertiva a stuzzicare con linguaggio alquanto volgare e pieno di sottintendimenti, la sua saltuaria frequentazione - tramite la Ravazzi - col Fenzi nonchè l'antica amicizia che lo legava al Grasso e al Selis, nonostante tali persone fossero tutte di idee politiche lontane da quelle sue di ortodosso militante del P.C.I., hanno ricevuto una "controlettura" di legami sospetti con le menzionate persone soltanto a causa dei comportamenti sospetti di queste.

Per le medesime regioni, analoga controlettura hanno ricevuto il suo indubbio interessamento alla pratica di assunzione del Selis all'ITALSIDER e il suo consiglio all'amico di iscriversi, se avesse ottenuto l'assunzione stessa, alla CISL anzichè alla CGIL, il cui rigore - a suo parere - non avrebbe tollerato la precedente condan-

na del ragazzo per atti di sabotaggio alla "Stoppani", nonchè, infine, lo stupore da lui manifestato, in un colloquio telefonico col Grasso, per il singolare comportamento di un giovane (effettivamente un sottufficiale dell'arma) che nonostante scorazzasse con un'autovettura potente e costosa, dicendosi in ristrettezze economiche, si era presentato a lui - pur senza conoscerlo - per ottenere la assunzione nell'ITALSIDER, così destandogli il dubbio che si trattasse di un agente della "Digos".

Nell'insussistenza - sulla base della rassegna che precede - di prove che costituiscano la indispensabile verifica del giudizio storico enunciato nell'imputazione sub A) della rubrica, va concluso per la insussistenza del relativo fatto contestato agli imputati Fenzi, Ravazzi, De Muro, Jenaro, Lorenzo La Paglia, Paolo La Paglia, Grasso, Guatelli, Selis, Marconcini, Pezzoli, Donamici e Rivanera.

L'insufficienza delle prove - poi - sulle concorrenti responsabilità penali del Fenzi e della Ravazzi in relazione ai reati loro ascritti ai capi B), C), D) della rubrica giustifica l'assoluzione dei due imputati con la relativa formula.

Resta ora da esaminare la posizione delle due imputate Rachele Monaco e Pasqualina Matzeu.

Queste, interrogate dal P.M. di Firenze, negarono, contrariamente al vero, di aver ospitato in Genova, nell'appartamento da loro abitato, il Pezzoli e il Marconcini dopo la loro partecipazione alla riunione nel bar "Corradi".

Peraltro nel successivo interrogatorio da parte del G.I. di Genova, esse, infine, ammettevano il fatto, giustificando il precedente mendacio col timore che le aveva afferrate di poter essere, per il fatto stesso, in qualche modo coinvolte nelle eventuali penali responsabilità dei due giovani imputati.

Esse, peraltro, vennero ritenute reticenti per aver affermato di non saper fornire informazioni e ragguagli sulle persone da loro ospitate, trattandosi di loro conoscenti occasionali.

Le imputate hanno poi chiarito che, pur non ricordando l'occasione in cui avevano conosciuto Marconcini e Pezzoli, li sapevano "compagni" e che tanto avevano ritenuto sufficiente per concedere loro ospitalità.

Ed in effetti è noto come siano consuete negli ambienti dei giovani della sinistra extraparlamentare (nella quale - secondo gli accertamenti di P.G. - ideologicamente si collocano sia la Monaco e la Matzeu che il Marconcini e il Pezzoli), e spesso anche soltanto fra i giovani, tali forme di fiduciosa e spesso ingenua solidarietà.

Non v'è pertanto ragione per non ritenere avvenuta da parte delle imputate una completa ritrattazione e cioè una dichiarazione di tutto quel tanto (poco) a loro conoscenza.

Per concludere - ed in ulteriore risposta alle ultime istanze istruttorie del P.G. - la Corte ritiene doveroso aggiungere:

a) che essa non dubita circa la reale esistenza in Genova di una rete di fiancheggiatori di persone appartenenti a formazioni eversive;

b) che parimenti essa Corte non dubita che le simpatie di alcuni degli imputati vadano a tali formazioni e non già allo Stato che ad esse si oppone.

Compito del giudice è però quello - e soltanto quello - di accertare la sussistenza dei fatti posti a base della pretesa punitiva dedotta in giudizio e non già di seguire la c.d. "logica del sospetto" nei riguardi di persone atteggiantesi, nel loro foro interno, come favorevoli all'eversione e che comunque non risulta abbiano commesso alcun fatto penalmente rilevante.

La Corte ritiene infine che migliori e più approfondite indagini in sede di polizia giudiziaria ed istruttoria avrebbero forse portato a diverse conclusioni; allo stato degli atti e nonostante la minuziosa istruttoria dibattimentale svolta, nel rispetto del diritto di difesa degli imputati al quale deve essere riconosciuta fondamentale importanza posto che al più intemerato dei cittadini potrebbe in qualsiasi momento essere rivolta - sulla base della "vox populi" - la più atroce delle accuse, non ritiene di poter addivenire a conclu-

sioni diverse da quelle espressamente assolutorie delle quali è sopra detto.

P.Q.M.

Visto l'art. 479 C.P.P.;

A S S O L V E

FENZI Enrico, RAVAZZI Isabella, BONAMICI Claudio, MORONI Giorgio, GRASSO Luigi, GUATELLI Mauro, SELIS Massimo, DE MURO Antonio, JENARO Silvio, LA PAGLIA Paolo, LA PAGLIA Lorenzo, MARCONCINI Massimo, PEZZOLI Walter, e PIVANERA Angelo della imputazione sub A) perché il fatto non sussiste;

A S S O L V E

FENZI Enrico e RAVAZZI Isabella dalle imputazioni sub B), C) e D) per insufficienza di prove;

O R D I N A

la confisca dell'arma e delle munizioni in sequestro;

A S S O L V E

MATZEU Pasqualina e MONACO Rachele dalla imputazione sub E) trattandosi di persone non punibili ai sensi dell'art. 376 C.P.;

O R D I N A

la immediata scarcerazione di FENZI Enrico, RAVAZZI Isabella, BONAMICI Claudio, MORONI Giorgio, GRASSO Luigi, GUATELLI Mauro, SELIS Massimo, DE MURO Antonio, LA PAGLIA Paolo, LA PAGLIA Lorenzo, MARCONCINI Massimo e PEZZOLI Walter se non detenuti per altra causa;

R E V O C A

gli obblighi imposti a PIVANERA Angelo con l'ordinanza 8/10/79 del G.I.

Genova, 3 Giugno 1980.

IL PRESIDENTE
(C. Cuaglia)

IL GIUDICE EST.
(A. Giordano)

IL CANCELLIERE
(G. Simonetti)

Proc. N° 692/79 R.G.I.-

276

PROCURA DELLA REPUBBLICA
GENOVA

Genova, li 11 LUG 1980

IL P. M.

Al Giudice Istruttore
in SEDE

Letti gli atti del procedimento penale contro:
RICCIOTTI Luca;
MARZOCCHI Giuliano;
BRICCOLA Gregorio;
PASTORINO Renato;
generalizzati ed imputati come in atti,

o s s e r v a :

La compiuta istruttoria appare ormai completa, per cui ne può essere domandata e disposta la chiusura;

quanto alle risultanze di causa può rilevarsi:

- nessun elemento, innanzi tutto, dimostra la colpevolezza del BRICCOLA e del PASTORINO in ordine ai reati loro ascritti. Non è stato accertato in verun modo, infatti, se i medesimi partecipassero o no a banda armata e se siano coinvolti nella vicenda del tentato omicidio di cui infra. Specificamente in relazione al BRICCOLA deve affermarsene l'estraneità alla contestata falsificazione dei documenti. E' assai inverosimile, invero, che un soggetto offra i propri dati anagrafici ad un'organizzazione criminosa, onde questi siano inseriti in documenti falsi in uso di adepti e, allo stesso modo, è assai inverosimile che un adepto compia la stessa operazione a favore di altri adepti. Nell'ipotesi di smarrimento od altro dei documenti, in effetti, i rischi per l'organizzazione ed il soggetto stesso sarebbero tali da sconsigliare atteggiamenti del genere a qualsiasi persona dotata di comune buon senso. In proposito, le dichiarazioni del teste FECI Patrizio sull'organizzazione della banda armata nota come Brigate Rosse e sulle cautele da questa adottate, appaiono quanto mai significative. Dovrà, pertanto, dichiararsi n.d.p. nei confronti del PASTORINO in ordine agli addebiti mossigli, perché il fatto non sussiste e nei confronti del BRICCOLA dovrà pronunciarsi allo stesso modo per quanto riguarda l'addebito di partecipa

227

281

zione a banda armata e per non aver commesso il fatto, per quanto attiene alla falsificazione.

Ciò posto, venendo ad esaminare la posizione del NICOLOTTI e del MARZOCCHI, va subito detto che per quanto si riferisce al secondo, non può essere posta in dubbio la di lui partecipazione alla banda armata contestatagli sub d). La sua consuetudine con il NICOLOTTI, reo confesso di appartenenza alle predette Brigate Rosse, l'attività prestata (rilevazione di dati, fornitura di informazioni, atteggiamento nel corso della cattura, atteggiamenti difensivi) nonché il comportamento posto in essere all'atto della fuga e la indubbia conoscenza che costui aveva del contenuto del borsello del NICOLOTTI (documenti inerenti all'attività criminosa delle B.R., armi etc.), indicano pienamente l'adesione alla predetta organizzazione, ai suoi fini ed ai suoi piani immediati. Se a tali considerazioni si aggiungono le precise osservazioni del teste TECI sul fatto che un brigatista "regolare" quale il NICOLOTTI mai si sarebbe accompagnato ad altri che non fosse un aderente all'organizzazione, la dimostrazione della sussistenza di precisi indizi di reità a carico del ricordato imputato in ordine al reato dianzi accennato, appare quanto mai facile e tale da giustificare la richiesta del di lui rinvio a giudizio.

Le stesse conclusioni, invece, non appiono legittimate in ordine ai residui reati ascritti al prevenuto.

Se nella specie, invero, deve ammettersi senza difficoltà che sussistano "in toto" gli estremi del tentato omicidio in danno del Carabiniere FRISOTTI, posto che il NICOLOTTI (sul suo riconoscimento come autore materiale del fatto non vi sono dubbi, alla stregua dell'intercorso riconoscimento effettuato e della documentazione sequestrata ed indubbiamente appartenente a detto imputato) sparò diversi colpi di pistola contro di lui, non attingendolo solo perché, in un primo tempo, sparò da posizione quanto mai difficile e, poi, non potè conseguire il proprio intento omicida perchè la vittima aveva ormai raggiunto un provvido riparo, non può dirsi però che identiche siano le posizioni dei due imputati. Per quanto riguarda il NICOLOTTI si è detto. Evidentemente il suo scopo era quello di sottrarsi alla cattura e ciò doveva essere conseguito con ogni mezzo, anche mercé l'uccisione di chi l'aveva fermato ed all'uopo egli compì tutti gli atti idonei diretti a tale scopo. Ma per quanto attiene al MARZOCCHI non può non rilevarsi che se una sua partecipazione al fatto esiste, indubbiamente ha natura meramente morale.

E' indiscusso, invero, che, dopo un cenno d'intesa col NICOLOTTI, il MARZOCCHI si limitò a fuggire e nessuna violenza esercitò nei confronti della Forze dello

278

Ordine, ad eccezione di una mera resistenza passiva al momento dell'arresto.

Dalla partecipazione all'organizzazione criminosa cui era affiliato (V. quanto sopra) insieme al NICOLOTTI, si evince che esso MARZOCCHI sapeva e non poteva non essere al corrente del fatto che il compagno, in quanto "brigatista regolare", doveva girare armato, aveva in dotazione una pistola personale e, all'occorrenza, ne doveva fare uso (V. sul punto le dichiarazioni del PECI). Allo stesso modo egli sapeva e non poteva non prevedere che, in caso di necessità e per sfuggire a pericolose perquisizioni personali o alla cattura, si sarebbe profilata l'opportunità di azioni violente contro la Forza Pubblica che avrebbero potuto sfociare anche nell'omicidio. Nel caso concreto, peraltro, tali circostanze si erano puntualmente verificate, tanto è vero che il NICOLOTTI non esitò - come sopra si è visto - a sparare per uccidere. Può indubbiamente parlarsi, allora, in relazione al MARZOCCHI, di quella adesione morale al delitto, di quella previsione e di quella accettazione che contraddistinguono la c.d. connivenza. Tuttavia, esaminando i fatti, non può non tenersi conto della circostanza che l'atteggiamentodell'imputato fu, nel caso concreto, meramente passivo. Nascono, allora, diverse perplessità sul fatto che la presenza "in loco" ed il comportamento del MARZOCCHI abbiano determinato quello stimolo all'azione criminosa o quel maggior senso di sicurezza nella propria condotta che, secondo dottrina e giurisprudenza, integrano l'ipotesi del concorso morale nel reato. Se da un lato, invero, può ritenersi che la reazione del NICOLOTTI sia stata determinata, fra l'altro, proprio dal desiderio di liberare anche il compagno e quindi rafforzata dalla di lui predenza e dal di lui atteggiamento, dall'altro lato, non si può escludere che la reazione dello sparatore sia stata improvvisa e, nel caso, non considerata dal MARZOCCHI. A questa stregua, esistendo un non superabile dubbio fra elementi contrastanti, il provvedimento potrà pronunciarsi dal correlativo addebito, per [illegible] di prova sull'elemento soggettivo del reato. Vanno, pertanto, addebitati all'imputato i reati di cui agli artt. 337 C.P.

Valutate, indi, le ulteriori circostanze di causa, se non sorge questione sull'attribuibilità al NICOLOTTI dei delitti sub b) e c) della rubrica, stante la flagranza dei medesimi e la pacifica correlazione con quello principale lui ascritto, neppure dubbi sussistono - ad avviso di questo Ufficio -in ordine alla loro ascrivibilità al MARZOCCHI.

Si è accennato, infatti, alla circostanza che costui sapeva e non poteva non sapere - partecipando alla medesima organizzazione criminosa ed accompagnandosi al NICOLOTTI - che costui, in quanto "regolare", era munito di una propria pistola e che, all'occorrenza, doveva servirsene. Allo stesso modo, accompagnandosi con lui, sapeva che l'arma serviva alla protezione di entrambi e di entrambi era in disponibilità. Si profila, quindi, un chiaro concorso morale nel reato.

"Nulla quaestio", infine, circa l'ascrivibilità della falsità materiale dei documenti al NICOLOTTI, stante l'inserimento di una sua foto in quelli falsificati. Al proposito, questo Ufficio reputa debba essere contestato (il prevenuto è ormai interrogato su tutti i fatti) a predetto anche la ricettazione del documento, essendone pacifica l'origine delittuosa.

P. Q. M.

chiede che il G.I. voglia:
- dichiarare chiusa la formale istruttoria;
- ordinare il rinvio di NICOLOTTI Luca al giudizio della Corte d'Assise di Genova per rispondere di tutti i reati a lui ascritti, con le precisazioni di cui sopra;
- ordinare il rinvio di MARZOCCHI Giuliano avanti allo stesso giudice per rispondere dei reati sopra indicati;
- dichiarare n.d.p. nei confronti del MARZOCCHI in ordine al reato di tentato omicidio ascrittogli, per insufficienza di prove ed assolvere nei confronti di PASTRINO Renato, per i reati a lui addebitati, perché il fatto non sussiste ed a carico del PRICOCA, perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto, nel senso specificato in narrativa;
- poiché si profila l'eventualità della scarcerazione dell'imputato MARZOCCHI Giuliano, per intercorsa decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, vorrà disporre la sottoposizione del medesimo all'obbligo del domicilio coatto, in ispecie sull'isola dell'Asinara, od altra equivalente, apparendo accertata la di lui partecipazione a banda armata.

Il Sostituto [illegible]

mod. 684 283

n° 1848/79-A PM

n° 628/79 R.G. I

SENTENZA / ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE ISTRUTTORE

PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PEN. L. DI GENOVA

ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZA nel procedimento penale

CONTRO

1) NICOLOTTI LUCA, nato a Torino il 28/8/1954 ivi residente in via Caboto, n. 23. DETENUTO PER QUESTA CAUSA

2) MARZOCCHI GIULIANO, nato a Castiglione d'Orcia (SI) il 21/12/55 residente a Campomorone (GE) Via Circonvallazione, n. 30/A ~~DETENUTO PER QUESTA CAUSA~~ (libero)

3) BRICCOLA GREGORIO, nato a Genova il 22/3/56, ivi residente in via del Lagaccio, n. 15/3

4) PASTORINO RENATO, nato a CElle Ligure l'11/11/47 e residente a Genova, Via A. Burlando, n. 22-G/2

I M P U T A T I

IL NICOLOTTI E IL MARZOCCHI:

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 61 n. 10 C.P. per avere, ~~in concorso tra loro~~, compiuti atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del carabiniere FRISOTTI Alfredo- che nell'esercizio delle sue funzioni era intento ad espletare atti di P.G.- esplodendo contro di lui colpi di pistola che non raggiungevano il bersaglio per cause indipendenti dalla volontà dello sparatore.
In Genova, il 15 luglio 1979.

B) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 12 L. 14/10/74 n. 497, 1 L. 18/4/75, per avere in concorso tra loro detenuto senza autorizzazione una pistola calibro 9 e relative munizioni.
Accertato in Genova il 15/7/79.

C) del delitto p. e p. dagli att. 110, 61 n. 2 C.P., 1D L.497/74, perchè in concorso tra loro portavano fuori dalla propria

- 2 -

284

abitazione, senza licenza, l'arma e le munizioni di cui al capo precedente.
Accertato in Genova il 15/7/79.

IL MARZOCCHI:

D) del delitto p; e p. dall'art. 306 cpv. C.P., per avere partecipato a banda armata costituita al fine di commettere delitti contro la personalità dello Stato.
Accertato in Genova il 15/7/79.

E) del reato p. e p. dall'art. 337 C.P., per essersi opposto con violenza ad un pubblico ufficiale mentre questi compiva un atto del suo ufficio. In Genova il 15/7/79.

IL NICOLOTTI, IL BRICCOLA E IL PASTORINO:

F) deldelitto p. e p. dagli artt. 110, 477, 482, 491 C.P., perchè ~~in concorso tra loro,~~ formavano una falsa patente di guida, realizzata mediante apposizione di fotografia rappresentante il NICOLOTTI su un documento con le generalità e l'apocrifa firma di BRICCOLA Gregorio, nonché una falsa carta d'identità a nome di Caravecchia Giorgio.
In Genova in data anteriore e prossima al luglio 1979.

IL BRICCOLA E IL PASTORINO:

G) del delitto p. e p. dall'art. 306 cpv. C.P. per aver partecipato a banda armata.
In Genova, fino al luglio 1979.

F A T T O

Il 15/7/79 alle ore 14,40 circa, l'equipaggio di un'autoradio dei carabinieri fermava, per una normale operazione di controllo, una motocicletta Honda "750 Four" targata GE 157678 con due giovani a bordo che percorreva il C.so Firenze di Genova con direzione mare.
Il conducente, identificato per Marzocchi Giuliano esibiva patente di guida e foglio di via del motoveicolo; pure il passeggero esibiva una patente di guida intestata a Briccola Gregorio (poi risultata falsa), ma poi, visto che il milite dell'Arma si accingeva ad ispezionare il contenuto di una grossa borsa, scambiato un cenno d'intesa con il Marzocchi, scendeva di scatto dalla motocicletta e, voltatosi nella fuga verso Salita della Rondinella, esplodeva in corsa quattro colpi di pistola all'indirizzo del carabiniere che lo stava

285

inseguendo, riuscendo quindi a far perdere le sue tracce.
Nel frattempo, il Marzocchi, scappato pure lui contemporaneamente al passeggero prima che questi estraesse dalla giacca la pistola, si nascondeva dietro un'autovettura all'angolo tra C.so Firenze e C.so Carbonara, dove veniva subito dopo trovato dai carabinieri che lo avevano precedentemente fermato.
Nelle mani degli agenti rimaneva un borsello (uscito dalla borsa più grande trattenuta dal fuggitivo) il cui contenuto destava a prima vista sospetti sulla possibile appartenenza del detentore ad associazioni eversive: oltre ad un'altra carta d'identità intestata a Casavecchia Giorgio ma recante la fotografia dello sparatore, ad un caricatore con cartucce calibro 9 (dello stesso calibro dei bossoli e dei proiettili rinvenuti sul luogo della sparatoria), vi si rinvenivano due agende con annotazioni di numeri di targa di autovetture private di appartenenti alle forze dell'ordine, di autovetture di servizio della DIGOS, di autovetture di guardiani e funzionari dell'Ansaldo e dell'Italsider, nonchè annotazioni di movimenti ed orari di un noto dirigente dell'Italsider; allusivo, infine, a programmi eversivi risultava un appunto su programma strutture e principi di non meglio definite "brigate".
Sulla persona del Marzocchi, custodito in un borsellino, veniva trovato un biglietto con la scritta "92 appuntamento 7½ Riv? 466273 NOCE" la cui grafia veniva riconosciuta come propria dal Marzocchi.
Arrestato il Marzocchi, i carabinieri procedevano quindi al fermo di Briccola Gregorio, sulla presunzione, giustificata dall'esatta corrispondenza tra i dati del documento falso in possesso del presunto terrorista e quello autentico esibito dal Briccola, che quest'ultimo avesse concorso nel falso o avesse comunque volontariamente prestato il documento a tal fine.
A seguito di numerose perquisizioni, sulla base di un appunto contenente il suo nome ed indirizzo, veniva disposto l'arresto anche di tale PALLANTI Maurizio, nella cui abitazione era stata rinvenuta una pistola calibro 22 e munizioni da guerra, fatto per il quale, con successivo stralcio, veniva poi celebrato giudizio direttissimo che si concludeva con la sua condanna.
Del tutto occasionalmente, poi, il 23 luglio 1979 veniva fermata dalla polizia un'autovettura in Genova, il cui passeggero, tale Pastorino Renato recava ritagli di stampa sul fatto oggetto del presente processo nonchè degli appunti sulle argomentazioni che il Briccola avrebbe potuto svolgere in sua difesa per essere scagionato dalle accuse: disposta una perquisizione nell'abitazione dello stesso, risultata negativa, il Pastorino veniva quindi indiziato per il reato di falso sui documenti

296

intestati a Briccola Gregorio e Casavecchia Giorgio, come sopra sequestrati.
Datosi corso alla formale istruttoria, il G.I. emetteva mandato di cattura nei confronti di Marzocchi Giuliano per i reati di tentato omicidio aggravato, porto e detenzione abusiva di arma e munizioni da guerra e partecipazione a banda armata; scarcerava per mancanza di sufficienti indizi il Briccola, e, oltre all'interrogatorio del Marzocchi (svoltosi in più udienze) procedeva ad altri atti istruttori, quali la perizia grafica nei confronti del Pastorino, risultata negativa, nonchè esami testimoniali dai quali, tuttavia, nulla emergeva sulla effettiva identità dello sparatore presunto terrorista.
Ma nel corso di alcuni interrogatori disposti ex art. 348 bis C.P.P. il detenuto PECI Patrizio, militante di rango della organizzazione terroristica BRIGATE ROSSE, riconosceva senza ombra di dubbio, nelle immagini fotografiche dei documenti sequestrati e rappresentanti il fino allora ignoto sparatore di C.so Firenze, la persona di Nicolotti Luca, nome di battaglia "Valentino", indicato come componente della colonna genovese delle BR e membro della direzione strategica di quella organizzazione.
Sulla scorta di tali dichiarazioni e di precisi riscontri fotografici relativi al Nicolotti, arrestato a Napoli assieme ad altri brigatisti (epoi condannato da quella Corte d'Assise all'ergastolo per l'assassinio di Pino Amato) questo Giudice emetteva mandato di cattura nei confronti di Nicolotti che, interrogato in carcere si limitava a dichiarare di essere prigioniero politico e militante delle Brigate Rosse, avvalendosi della facoltà di non rispondere nel merito.
Ritenuta la causa matura per il dibattimento, gli atti pervenivano per le requisitorie al P.M., il quale concludeva chiedendo il rinvio a giudizio di Nicolotti Luca per tutti i reati ascrittigli, di Marzocchi Giuliano per i delitti di porto e detenzione abusiva d'arma e munizioni da guerra, e per il delitto di partecipazione a banda armata nonchè resistenza a p.u.; richiedeva, nel contempo, il proscioglimento di Briccola Gregorio e Pastorino Renato con formula piena.
Atteso che sulla posizione di Pallanti Maurizio, indiziato a piede libero ex art. 306 C.P., non erano state assunte conclusioni, ne veniva disposto, con autonomo provvedimento, lo stralcio.

D I R I T T O

1) La prima questione da affrontare, e dalla quale dipende in una certa misura lo stesso giudizio ex art. 306 C.P. nei rigu

297

di di Marzocchi Giuliano, concerne, ovviamente, l'identificazione dell'autore della sparatoria come Nicolotti Luca e la posizione di questi nell'ambito dell'organizzazione delle Brigate Rosse.
Ora, premesso che la ricognizione fotografica positiva ben può tecnicamente, secondo il principio della libertà delle prove, considerarsi mezzo di prova fondante il convincimento del Giudice (cfr. tra le tante Cass. Sez. II, 10/11/70), nel caso concreto la particolare attendibilità della fonte, la sua capacità per comune consuetudine di vitae d'azione, di cogliere subito la fisionomia del Nicolotti in tutte le fotografie rammostrategli, in cui il soggetto si presentava con baffi e barba o senza, con i capelli mossi oppure accuratamente lisciati e variamente acconciati, hanno, indubbiamente, conferito particolare incisività all'accertamento.
Del resto, la visione sinottica delle fotografie riproducenti il volto del Nicolotti (v. foto n° 1 = fotografie sui domenti sequestrati a Genova e rappresentati la persona trasportata dal Marzocchi; foto n° 2 = foto segnaletica effigiate il Nicolotti al momento del suo arresto in flagranza di reato a Napoli; foto n° 3 = foto sul documento falso in possesso del Nicolotti al momento del suo arresto; foto n° 4 = vecchia foto segnaletica del N. allegata ad un seguito di* rapporto di P.G.) consente l'individuazione "ictu oculi" per tutte, di tante e tali identità di tratti somatici da strappare l'assenso sulla medesimezza del soggetto rappresentato (v. nel confronto tra le foto, in particolare tra la seconda del n. 1 e la n. 2, dall'alto verso il basso, oltre all'identica forma e taglio degli occhi, l'impronta inconfondibile del sopracciglio sinistro - destro nella fotografia - ben più lungo e discendente nella zona temporale rispetto all'altro, nonchè l'identica forma del naso leggermente aquilino, l'identico taglio della bocca, la forma del labbro superiore a "V", etc.).(*)
Quanto poi alla posizione del Nicolotti nell'ambito della organizzazione delle B.R come componente della Colonna Genovese e membro della Direzione Strategica, le informazioni fornite dal Peci a riguardo negli interrogatori ex art. 348 bis C.P.P. allegate in estratto al presente procedimento, sembrano pienamente accreditabili, per la comune militanza a Torino nelle B.R., per avere partecipato il Peci a riunioni della Direzione Strategica quale mebro del c.d. Fronte Logistico e, in linea generale, perchè quasi sempre le informazioni rese dal "brigatista pentito" su fatti, persone e luoghi inerenti alle B.R., hanno trovato precisi riscontri nella realtà attraverso l'arresto di brigatisti e

(*) Va infine precisato come lo stesso Marzocchi, nel verbale di interrogatorio resto dentro al P.M, in presenza di di di femore, il 15/7/79, riconosceva nella persona effigiata sulla patente di guida intestata a Briccola Gregorio, ~~[illegible]~~ colui che si trovava assieme a lui sulla moto al momento del fermo da parte dei CC.: alla ricognizione fotografica da parte del Peci si aggiunge, quindi, quella dello stesso Marzocchi, il che, in sintesi, rende l'accertamento [illegible]

284

e fiancheggiatori poi confessi, la scoperta di "covi", di depositi di armi, etc.....

2. Venendo quindi, all'esame delle singole imputazioni, con particolare riferimento a quella di tentato omicidio del Carabiniere Frigotti, pacifica apparendo la direzione dei colpi contro la persona di quest'ultimo (entrambi, fuggitivo e inseguitore correvano lungo lo stesso marciapiede verso mare), come dimostrato dal luogo di rinvenimento dei bossoli e di un proiettile deformato, il mancato attingimento dell'obbiettivo sembra ragionevolmente attribuibile alle ovvie difficoltà di mira dello sparatore durante la corsa e la torsione del busto all'indietro, alla quale circostanza deve aggiungersi quella del fortunoso e tempestivo riparo trovato dal Carabiniere dietro una autovettura, all'esplosione dei primi colpi.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo dal contesto della azione si desume, poi, facilmente, un atteggiamento psicologico del soggetto pari, quanto meno, all'accettazione del rischio di uccidere, mediante la reiterazione dei colpi esplosi con un'arma micidiale e a breve distanza, il Carabiniere che lo inseguiva.
Provata, inoltre, la detenzione da parte del Nicolotti di un'arma da guerra e relativo munizionamento, e pacifica apparendo la sussistenza del delitto di falso in certificazione amministrativa, ritiene il giudicante che sussistono sufficienti elementi di convincimento per disporre il rinvio a giudizio di Nicolotti Luca davanti alla Corte di Assise di Genova per rispondere di tutti i delitti ascrittigli in rubrica.

3. Diverse considerazioni devono invece farsi per quanto concerne l'imputazione di tentato omicidio a carico del Marzocchi: pacifico che non fu egli a sparare, che scappò prima ancora che il Nicolotti estraesse la pistola e cominciasse a sparare, che la sparatoria non faceva parte di un programma appositamente organizzato come attentato alle forze dell'ordine, rimane da valutare il suo comportamento sotto il profilo del concorso morale, come rafforzamento, stimolo o agevolazione dell'esecuzione materiale del reato da parte del correo.
Ora, proprio le considerazioni in fatto che portano ad attribuire al Marzocchi il concorso nella detenzione della pistola e delle munizioni che qui vengono per ragioni di

295

rigore logico anticipate, unitamente all'intuibile disponibilità e quindi prevedibilità nell'ambito della organizzazione delle B.R. circa l'impiego delle armi contro le forze dell'ordine ove munista il rischio di identificazione e cattura, costituiscono, nell'ottica del dolo eventuale una nota di contrasto rispetto alla valutazione di mera connivenza passiva emergente dalla nuda osservazione del fatto. Questo Giudice, pertanto, conformemente alle richieste del P.M. nella ragionevole prognosi di un "non liquet" anche nella fase dibattimentale, non può che prosciogliere il Marzocchi dall'imputazione di tentato omicidio con formula dubitativa.

4. E' il caso, ora di verificare sulla scorta delle emergenze di causa l'attribuibilità, quanto meno a livello probatorio sufficiente a fondare il rinvio a giudizio, della detenzione dell'arma e relativo munizionamento anche allo imputato Marzocchi Giuliano.
Plausibili appaiono a riguardo le argomentazioni del P.M. che fanno discendere dalla dimostrata partecipazione del Marzocchi a banda armata (in ordine al quale reato verranno successivamente indicati gli elementi di prova) e quindi dalla consapevolezza da parte sua che il brigatista regolare Nicolotti era sempre munito di una propria pistola pronta all'uso, la conseguenza logica di un concorso morale nella detenzione, integrato dalla coscienza che, viaggiando insieme sullo stesso motoveicolo, l'arma serviva alla protezione di entrambi e quindi era nella disponibilità di entrambi.
Ma, ad avviso dello scrivente, tra le risultanze di causa afferenti il presente tema di prova, è possibile individuare elementi di prova specifica che danno concretezza alla tesi del compossesso dell'arma e relativo munizionamento tra il Nicolotti ed il Marzocchi.
Invero, come risulta dal processo verbale di sequestro all'interno del borsello attribuito fin dalle prime indagini alla persona poi identificata in Nicolotti (e ciò per il semplice fatto che si trovava in una borsa più grande di lui tenuta e conservata anche nella fuga) sono state trovate più cose mescolate tra loro, una sola delle quali sicuramente ed esclusivamente attribuibile al solo Nicolotti, cioè la carta di identità falsa recante la sua fotografia, molte altre sicuramente ed esclusivamente attribuibili al Marzocchi, e cioè tutta la documentazione relativa ai precedenti rapporti di proprietà fiscali ed assicurativi del motomezzo ed altre cose infine,

che non recando in sè i segni dell'appartenenza o riferibilità esclusiva ad uno dei due soggetti o a terze persone identificate, ben può ritenersi fossero nella disponibilità sia del Marzocchi che del Nicolotti, visto che il residuo contenuto del borsello ne denota necessariamente un uso promiscuo da parte loro.
Ora all'interno del borsello c'era anche un caricatore di riserva della pistola contenente sei cartucce cal. 9 ed altre ve ne erano sciolte, il tutto, si ripete, frammisto alle carte della moto: agli elementi logici e teleologici illustrati dal P.M. a conforto dell'accusa nei confronti del M. si aggiunge pertanto un elemento di fatto acclarante la consapevole ed autonoma disponibilità del caricatore ausiliario, e indirettamente, della pistola di cui il caricatore è naturalmente un accessorio.
D'altro canto, l'imputato ha dichiarato, da un lato, che il borsello e l'intero contenuto di esso apparteneva al passeggero della moto, dall'altro ha sostenuto che tutta la documentazione della moto -diproprietà del fratello Marzocchi Graziano- ed in particolare quella rinvenuta nel borsello stesso faceva parte del vecchio libretto di circolazione, quando ancora la moto era intestata a tale Eulogio. Ma non ha fornito alcuna congrua giustificazione della presenza di tali documenti nel borsello stesso.
Va pertanto disposto il rinvio a giudizio di Marzocchi Giuliano in ordine al delitto di concorso in detenzione e porto abusivo di armi e munizioni da guerra, sussistendo a riguardo sufficienti elementi di colpevolezza.

-5. Prima di procedere all'apprezzamento delle fonti ed elementi di prova in ordine al reato di partecipazione a banda armata ascritto al Marzocchi, appare opportuno far alcune brevi considerazioni sulla nozione e i limiti di tale figura criminosa.
Premesso che, secondo la prevalente giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. Sez. I° Sent. 733 del 20/4/79; Cass. Sez. I° del 24/5/79; Cass. Sez. I° ord. 538 del 13/3/78) la partecipazione a banda armata costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto al reato di banda armata qualificato quest'ultimo da un'azione tipica indispensabile alla costituzione, organizzazione e gestione di un'associazione che si proponga fini eversivi dello Stato legittimo mediante il ricorso alle armi, e che, pertanto, la

2

301

partecipazione rispetto ad un organismo già formato nelle strutture e nei programmi si qualifica in termini di semplice adesione all'organizzazione, pare si debba cercare, pur nell'economia di un provvedimento succinto qual'è l'ordinanza di rinvio a giudizio, una se pur sommaria definizione di che cosa si intenda, ai fini e agli effetti dell'art. 306 C.P. evolutivamente interpretato avendo presente l'attuale realtà del terrorismo in Italia, per partecipazione penalmente rilevante.

Ora, poichè nella fattispecie non vi sono problemi circa l'individuazione e la qualificazione come banda armata dell'associazione cui, secondo l'accusa, il Marzocchi avrebbe partecipato, cioè le BRIGATE ROSSE, (prova ne è la dichiarata e dimostrata qualità di militanza con funzioni direttive del Nicolotti nell'organizzazione) si tratta di stabilire e verificare l'esistenza e la concludenza di segni tangibili di un contributo causale comunque utile non solo alle finalità strategiche delle Brigate Rosse, ma anche alle finalità tattiche, interlocutorie, di tale organizzazione, quali per esempio le attività di informazione su possibili obbiettivi di azioni militari contro persone o cose; si tratta, inoltre, di dimostrare come tale contributo sia stato dato intenzionalmente con la consapevolezza di una sua utilità rispetto ai programmi immediati dell'organizzazione, e come lo stesso abbia assunto un certo grado di pericolosità rispetto al bene oggetto della tutela penale.

Secondo l'accusa, elementi di prova del reato ex art. 306 C.P. per il Marzocchi sono dati dalla consuetudine con il Nicolotti, dall'attività prestata dal Marzocchi (rilevazione di dati, fornitura d'informazioni, atteggiamento nel corso della cattura, atteggiamenti difensivi), dal suo comportamento all'atto della fuga, e dalla indubbia conoscenza che egli aveva del contenuto del bordello (documenti inerenti all'attività criminosa delle B.R., armi, ecc.).

Si tratta, quindi, di esaminare analiticamente le singole allegazioni di prova sulla base, per incominciare, degli scritti rinvenuti e sulla persona del Marzocchi e all'interno del borsello, cioè sulle agende sequestrate.

Come già menzionato in narrativa nel borsellino che il

302

Marzocchi teneva al momento dell'arresto venne rinvenuta una strisciolina di carta piegata con la scritta "92 APPUNTAMENTO 7 $\frac{1}{2}$ RIU? 466273 NOCE": l'imputato ammise che la scrittura era la sua e disse di non ricordarsi il significato della nota.
E' da rilevare che il significato e l'importanza istruttoria del reperto all'epoca di quelle dichiarazioni erano piuttosto oscuri agli stessi inquirenti, ma assumevano improvvisa trasparenza alla luce di un attentato incendiario all'autovettura targata GE 736246 di proprietà dell'Ing. Noceti Sandro, dirigente dell'Ansaldo, rivendicato dalle Brigate Rosse il 19.1.1980.
Infatti, veniva giustamente osservato che permutando le coppie di cifre formanti quel numero di targa (73 62 46)
III II I
si otteneva proprio il numero 466273 e che il nome seguente immediatamente il numero sull'appunto appariva chiaramente come l'abbreviazione del cognome Noceti.
Rinterrogato sul bigliettino, il Marzocchi dapprima ribadiva la versione generica secondo cui si trattava della nota di un appuntamento, poi, nel contesto dello stesso verbale del 12.2.1980, sosteneva che l'appunto era stato da lui vergato sotto dettatura del Francesco il quale gli aveva chiesto di verificare presso il P.R.A. a chi appartenesse l'autovettura con quel numero di targa; aggiungeva che l'annotazione alla prima riga, "APPUNTAMENTO 7½ RIV?" si riferiva ad altra questione e che, comunque non si era poi recato al P.R.A..
Ora non vi è bisogno di sperdere molte parole per dimostrare come la versione del Marzocchi non stia assolutamente in piedi: poichè nessun numero di targa 466273 risulta iscritto al nominativo NOCE, una richiesta di verifica fatta dal Nicolotti al Marzocchi in quei termini non avrebbe avuto alcun senso nè alcuna utilità.
E' convincimento di questo Giudice, logicamente desunto da fatti univoci, che l'annotazione si riferisca ovviamente all'autovettura dell'Ing. Noceti da questi usata per recarsi all'Ansaldo -Società nell'ambito della quale lavorava lo stesso, Marzocchi- e che lo scritto "in codice", non immediatamente comprensibile in caso d'intercettazione ma di facile memorizzazione per Marzocchi nel suo significato effettivo, riportava istruzioni e dati per la preparazione ed organizzazione di un attentato che, poi, anche a causa del suo arresto venne consumato e rivendicato da altri aderenti all'organizzazione genovese delle B.R..

4

303

Per le considerazioni sopra svolte anche in tema di compossesso tra il Marzocchi ed il Nicolotti del borsello e del suo contenuto, assumono rilevanza indiziaria contro il Marzocchi le annotazioni sulle agende dei numeri di targa di autovetture, oltrechè della DIGOS e private dei sottufficiali dei C.C., anche di un guardiano giurato in servizio presso lo stesso stabilimento del Marzocchi, appartenente ad una categoria bersagliata da attentati "minori" spesso consistenti nell'abbruciamento dei rispettivi autoveicoli. Invero, visto l'appunto che il Marzocchi teneva in tasca, tutto lascia intendere che le annotazioni riguardanti personale dell'Ansaldo fossero frutto di sue informazioni dirette; informazioni che, in quanto concernenti caratteristiche di autoveicoli di personale dell'Ansaldo, evidentemente nulla avevano a che fare con quei resoconti sindacali che avrebbero costituito l'oggetto di piacevoli chiacchierate con il "Francesco".

Un'altra fonte di prova circa la partecipazione del Marzocchi alla banda armata Brigate Rosse scaturisce dalla consuetudine tra l'imputato e un membro direttivo dell'organizzazione quale il Nicolotti, una consuetudine accompagnata sicuramente dalla conoscenza dell'effettiva identità e condizione di quest'ultimo. Su quest'ultimo punto possono essere indicate come fonte di prova molte circostanze relative, per esempio, al contegno tenuto dal Marzocchi nel contesto dell'azione che portò al suo arresto, nonchè al suo atteggiamento processuale sulla questione dell'identità del suo compagno, prima che venisse accertata nel modo sopra descritto.

Dalle deposizioni dei Carabinieri risulta, infatti, che il Marzocchi abbandonò precipitosamente la moto prima che il Nicolotti cominciasse a sparare e dopo aver scambiato con quest'ultimo un cenno d'intesa: se non avesse dovuto temere nulla da un approfondimento delle indagini (ispezione della borsa, accertamenti ulteriori sui documenti del suo compagno, perquisizione dello stesso) , non avrebbe avuto alcun motivo di scappare con il rischio di essere arrestato o coinvolto in uno scontro a fuoco.

Evidentemente, e il segno d'intelligenza scambiato nel frangente lo dimostra, la fuga a piedi in quella circostanza-tipo (posto di blocco, accertamenti di polizia ulteriori rispetto al controllo di documenti) faceva parte di un programma di emergenza già concordato tra i due.

304

Quanto alla seconda circostanza, vanno rilevate le contraddizioni su un dato utile all'identificazione del Francesco - , davanti al P.M. indicato come giovane dall'accento meridionale, davanti al G.I. invece come giovane dall'inflessione genovese, contraddizioni queste dirette a confondere le indagini sull'identità dello separatore e che, in ogni caso, valgono assieme all'altro argomento a formare il convincimento sull'esistenza tra i due soggetti di una tale intesa che, non potendo formarsi sulla base di una breve conoscenza e di sporadici ed occasionali incontri, e non essendo d'altro canto motivato da ragioni familiari o di collegianza nella scuola e nel lavoro, trovava evidentemente spiegazione in un vincolo associativo comune e nella comune osservanza delle conseguenti regole di comportamento.
Mettendo assieme i prefati tasselli, alcuni dei quali già di per sè indicativi di una attività coscientemente finalizzata alla realizzazione di programmi tipici di brigata, articolazione di base delle Brigate Rosse , emerge in sintesi nella condotta del Marzocchi e nei suoi riflessi psicologici quella adesione operativa, manifestatasi prima dell episodio del 15/7/79 che integra l'ipotesi del reato di partecipazione a banda armata.
Nel giudizio sull'accusa non si potrà infine, non tener conto delle regole d'esperienza riferite dal detenuto Patrizio Peci per quanto riguarda i rapporti della "regolare" clandestino, quale indubbiamente era il Nicolotti all'epoca dei fatti, con altri soggetti.
Pare opportuno riportare in questa sede il passo delle dichiarazioni rese ex art. 348 bis C.p.p.:
"..... quanto all'episodio che mi viene riferito del fermo di una moto guidata da tale Marzocchi Giuliano e di un passeggero poi identificato sulla base della fotografia da me vista ..... , visto che mi viene riferito che il Marzocchi ha ammesso di aver svolto indagini per conto di tale persona sull'ambiente sindacale, considerato che il Valentino era un regolare da parecchio tempo, posso affermare che il Marzocchi dovrebbe essere quanto meno un componente di Brigata inquanto è ~~contrario~~ contrario alla nostra prassi che un regolare prenda contatti, affidi incarichi e si accompagni con una persona estranea all'organizzazione;

305

difatti, di prassi il primo contatto con persone ancora estranee all'organizzazione viene sempre preso da un irregolare, solo successivamente interviene il regolare, previa sua qualifica come appartenente all'organizzazione".
Ora, tenuto conto del clima di sospetto e della vigilanza diffusa nelle fabbriche genovesi particolarmente dopo l'omicidio di Guido Rossa, pare improbabile che il Valentino, membro della direzione strategica delle B.R. oltre che della colonna genovese, abbia fatto, nel caso in esame, uno strappo alla regola.

- 6. Va pertanto, conformemente alle richieste del P.M., disposto il rinvio a giudizio di Marzocchi Giuliano davanti alla Corte d'Assise di Genova per rispondere dei delitti di partecipazione a banda armata e detenzione e porto abusivo d'arma e munizioni da guerra, mentre ne và disposto il proscioglimento con formula dubitatitiva dall'imputazione di tentato omicidio aggravato, dei e con formula piena dall'imputazione di resistenza a p. u. ravvisata in sede di conclusioni dal P.M., di cui non risultano sussistere gli estremi..
Il proscioglimento istruttorio dalla più grave imputazione di tentato omicidio determina come conseguenza la necessità di procedere alla scarcerazione del Marzocchi per decorrenza del termine massimo di carcerazione preventiva nella fase istruttoria, stante la non obbligatorietà del mandato di cattura per i reati di partecipazione a banda armata e porto abusivo d'arma e munizioni da guerra.
Và solo incidentalmente detto che l'entrata in vigore del D.P.R. 15/12/79 n° 625 poi convertito, con modifiche, dalla L. 6/2/80 n° 15 concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, nulla modifica rispetto alla fattispecie concreta in esame.
Infatti, in primo luogo, la legge di conversione risulta entrata in vigore il 6/2/80, quando alla data del 15/1/80 il termine massimo della carcerazione preventiva per i reati di partecipazione a banda armata e porto abusivo di arma era già spirato; inoltre la previsione di modifica integrale dell'art. 10 del D.P.R. n° 625/79 ha comportato la cancellazione della prima disposizione che contemplante i reati previsti dall'art. 165 ter. c.p.p. (tra cui il reato ex art. 306 C.P.) sicchè, in mancanza di espressa disciplina del regime transitorio, la proroga dei termini di carcerazione preventiva, tra l'altro non più di un mezzo ma

306

di un terzo, opera, evidentemente, dal primo giorno della entrata in vigore della legge del 6/2/80.
Nè pare che la protazione della custodia preventiva per il reato di tentato omicidio fino alla data del presente provvedimento di proscioglimento da questa imputazione consenta di applicare anche agli altri reati contestati il nuovo regime della legge n° 15/80 e nemmeno renda possibile la applicazione dei maggiori termini previsti in via ordinaria dall'art. 172 n° 2 c.p.p. ult. comma(vedi in tal senso con riferimento ad un caso analogo al caso in esame, Cass. Sez. II°, 4/12/72), proprio per il principio della autonomia dei diversi titoli di detenzione.
Và pertanto disposta la scarcerazione di Marzocchi Giuliano per intervenuta scadenza dei termini massimi di durata della carcerazione preventiva.
Tuttavia, considerato l'indubbio allarme sociale che deriva dalla presenza in istato di libertà di un soggetto raggiunto da seri indizi di appartenenza ad una organizzazione terroristica, ed inoltre a garanzia della presentazione al dibattimento dell'imputato davanti alla Corte d'Assise, pare opportuno, conformemente alle richieste del P.M., sottoporre l'imputato, ai sensi degli artt. 272 7° comm. - 282 II° comm. C.P.P. all'obbligo di dimorare in un Comune lontano dai luoghi in cui fù commesso il reato, comune che viene indicato in quello di nascita dell'imputato, Castiglione d'Orcia (SI).

- 7. Resta da esaminare la posizione degli imputati Bricola Gregorio e Pastorino Renato nei confronti dei quali il P.M. ha richiesto pronunciarsi sentenza di proscioglimento con formula piena perchè il fatto non sussiste in ordine alla imputazione di falso contestata al Pastorino e alle imputazioni di partecipazione a banda armata contestate ad entrambi.
Và preliminarmente detto che l'imputato Pastorino Renato non è mai stato oggetto di richieste del P.M. nè di atti istruttori in relazione al reato di partecipazione a bande armate; ma, formalmente, la richiesta fatta a chiusura della formale istruttoria del procedimento con formula piena implica un esercizio seppur del tutto "platonico" nei confronti del Pastorino, per il quale, non potendosi tecnicamente disporre archiviazione dovrà pronunciarsi con sentenza.

307

In ogni caso pienamente condivisibili appaiono le argomentazioni del P.M. circa l'inesistenza di prove dele concorso in falsità su certificazioni amministrative, apparendo l'elemento della fedele corrispondenza tra i dati del documento falso del Nicolotti e di quello autentico del Briccoli, anche in assenza di una sua denuncia di furto o di smarrimento, una semplice congettura che non assurge nemmeno a valenza di indizio e tanto meno a dignità di prova.
Le stesse considerazioni valgono, ovviamente, per il reato di partecipazione a banda armata per quanto riguarda la posizione processuale del Briccola e quella, anomala del Pastorino che va da tali imputazioni prosciolto per totale assenza di prove; va altresì prosciolto dalla imputazione di concorso in falso, avendo la perizia disposta d'ufficio categoricamente escluso che le scritture sul provvedimento falso provengano dalla sua mano.

P. Q. M.

Il G.I.;
visto l'art. 378 e ss. C.P.C.,
sulle conformi richieste del P.M.,
dichiarata chiusa la formale istruttoria,

d i c h i a r a

non doversi procedere nei confronti di Pastorino Renato e Briccola Gregorio in ordine al reato loro ascritto sub F) per non aver commesso il fatto ed in ordine al reato sub G) perchè il fatto non sussiste.

Visto l'art. 374 C.P.P.,
sulle conformi richieste del P.M.;

o r d i n a

il rinvio a giudizio di Nicolotti Luca davanti alla Corte d'Assise di Genova per rispondere di tutti i delitti ascrittigli in rubrica e di Marzotti Giuliano, sempre davanti alla Corte di Assise di Genova per rispondere dei delitti di cui ai capi B), C) e D).

308

Visti gli artt. 378, 272, 282 C.P.P.;

d i c h i a r a

di non doversi procedere nei confronti di Marzocchi Giuliano in ordine all'imputazione sub A) per insufficienza di prove ed in ordine alla imputazione sub E) perchè il fatto non sussiste

o r d i n a

l'immediata scarcerazione di Marzocchi Giuliano per decorrenza dei termini della carcerazione preventiva se non detenuto per altra causa

i m p o n e

al Marzocchi Giuliano l'obbligo di dimorare nel Comune di Castiglione D'Orcia (Siena).

Genova, 23/7/80

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dr. A. Lingale)

Il cancelliere
R. Ermaglia

R. Ermaglia

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 9/78 Reg. Sent.

La Corte d'Assise di Genova

composta dei Signori:

1. Dott. Giovanni Ghiglione — *Presidente*
2. " Luigi Rovelli — *Consigliere*
3. sig. Anna Colombo
4. " Caterina Agnese
5. " Carla Maria Icardi
6. " Maria Angela Ingoglia
7. " Maria Wax
8. " Franca Arcidiacono

Giudici Popolari

SENTENZA

in data 31 ottobre 78

depositata il 15-XI-78

Il Cancelliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa del P. M. istruita con rito direttissimo

contro

Berardi
BERARDI FRANCESCO, nato a Terlizzi (Bari) il 20/5/1929 e qui residente- detenuto presso la Casa Circondariale di Novara dal 26/10/78- -presente-

IMPUTATO

a) delitto p.ep. dall'art. 306, 270 C.P. per aver partecipato, con funzioni di propagatore ed informatore, alla banda armata autodefinitasi "Brigate Rosse", costituita da tempo - e tutt'ora operante in clandestinità sul territorio nazionale - con fini di sovversione, mediante violenza a persone ed a cose, degli ordinamenti politici, economici e

sociali dello Stato.

b)del delitto p. e p. dall'art.303 C.P. per aver,con più azioni esecutive di un medesimo disggno criminoso,mediante la distribuzione all'interno dello stablimento Italsider di Ge-Cornigliano di ciclostilati datati "Asinara 19 agosto 1978" ed opuscoli intitolati "Risoluzione della direzione strategica - febbraio 1978",tutti intestati "Brigate Rosse",nei quali oltre ad esaltare singole azioni criminose si incitava alla lotta armata contro lo Stato secondo i principi ed i fini sovversivi delle Brigate Rosse,pubblicamente istigato al sovvertimento violento degli ordinamenti politici,economici e sociali dello Stato e comunque fatto l'apologia di tale delitto nonchè dei delitti a questo strumentali.
Reati tutti accertati in Genova il 25 ottobre 1978.

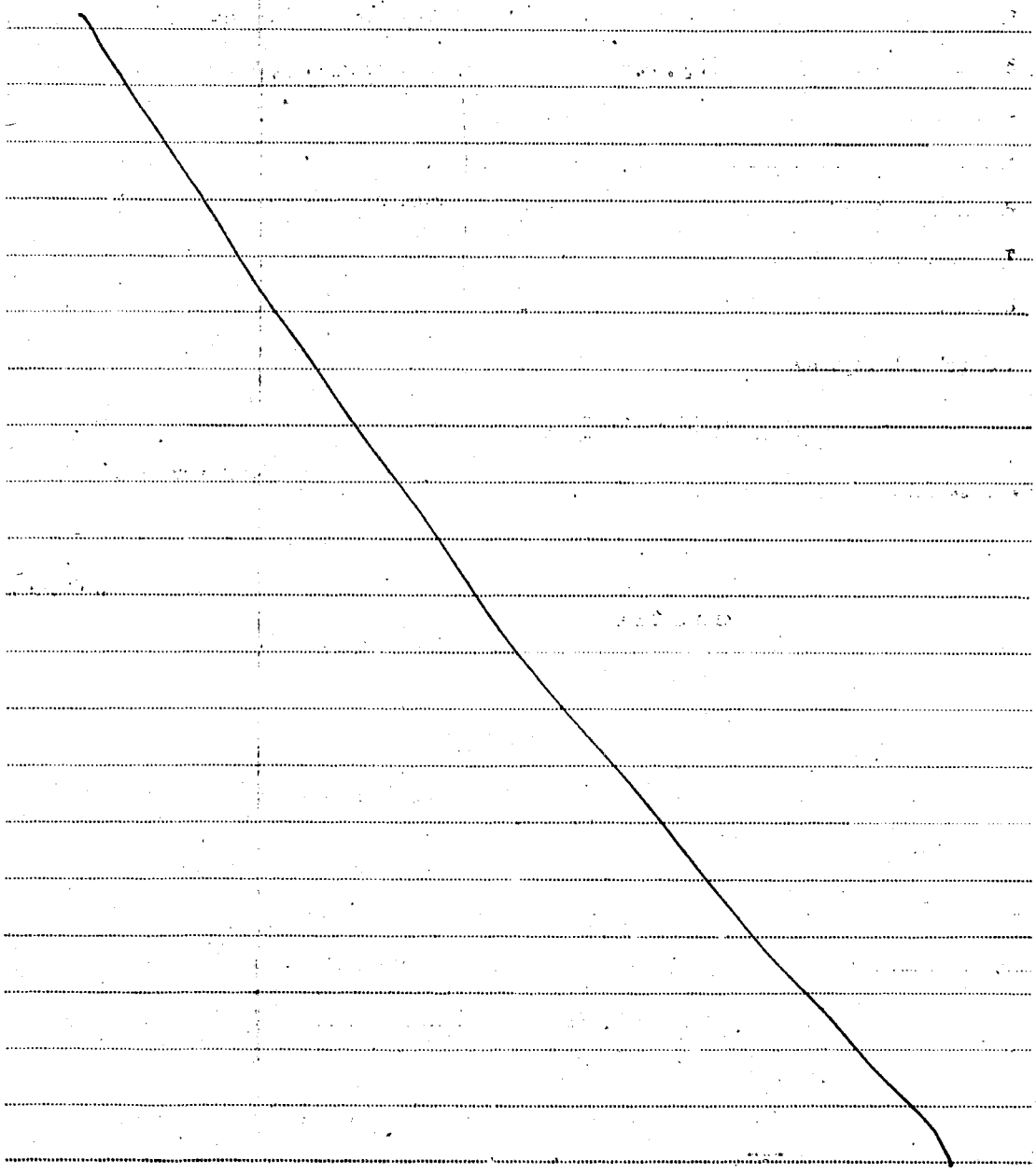

(1

Alle ore 14,45 del 25 ottobre 1978, il tenente Paolo Cerruti, comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Sampierdarena, si recava presso il Centro Siderurgico "O. Sinigaglia" di Genova-Cornigliano su richiesta di Bonino Antonio, capo dei servizi di vigilanza dell'Italsider. Giunto sul posto insieme ai brigadieri Melis Sisinnio e Mumolo Giuseppe, il detto Tenente veniva dal Bonino informato che nello stesso giorno, verso le ore nove, erano stati rinvenuti vicino alle macchinette di distribuzione di bevande calde site presso la "OFFICINA/OS", il "CONSIGLIO DI FABBRICA", il "MAGAZZINO ROTOLI", la "MANUTENZIONE NASTRI EX RIP", la "ACCIAIERIA CAMPI", la "FUCINATURA CAMPI" e la "FONDERIA CAMPI", degli opuscoli delle Brigate Rosse intitolati "Risoluzioni della Direzione Strategica" datati febbraio 1978. Aggiungeva il Bonino che un componente del Consiglio di Fabbrica, tale Rossa Guido, aveva notato l'impiegato Berardi Francesco vicino alle citate macchinette ove, successivamente, erano stati rinvenuti opuscoli analoghi a quelli sopra descritti. Il suddetto impiegato era stato rivisto dal Rossa al piano terra del Consiglio di Fabbrica mentre parlava col delegato Contrino. Il Rossa, sospettando che il Berardi potesse essere il "postino" delle Brigate Rosse, nonchè responsabile della collocazione degli opuscoli in questione, rimaneva in attesa al piano inferiore del Consiglio di Fabbrica allo scopo di poter pedinare il Berardi e sorprenderlo mentre collocava uno dei menzionati opuscoli. Il Berardi, terminato di parlare col Contrini, si avviava verso l'uscita. Nel fare ciò veniva a trovarsi di fronte al Rossa, in attesa, e ciò permetteva a questo ultimo di vedere che il Berardi presentava un rigonfiamento dello spessore di

2)

circa IO centimetri,sotto la camicia che indossava,di forma rettangolare uguale o di poco più grande dell'opuscolo già sopra descritto. Uscito il Berardi,il Rossa domandava al Contrino se conoscesse il Berardi e se avesse notato qualche cosa di strano. Gli precisava poi di ritenere il Berardi responsabile della collocazione degli opuscoli delle Brigate Rosse. I due uscivano a loro volta dal Consiglio di Fabbrica e sul davanzale della finestra di detti locali rinvenivano un opuscolo uguale a quelli in questione. Il Berardi, che si trovava, (in quel momento,) a circa ventim metri di distanza, si allontanava in bicicletta verso lo stabilimento di Campi. I due non potevano pedinare il Berardi perchè questi riusciva a fare perdere le sue tracce. Il Rossa,insieme ad altri componenti il Consiglio di Fabbrica,si portava presso i servizi di vigilanza di stabilimento, informandoil Bonino dei fatti accaduti. Quest'ultimo,a mezzo di sorveglianti e dello stesso Rossa,dispoeneva le immediate ricerche del Berardi che,sebbene svolte col massimo scrupolo, non permettevano di rintracciarlo.

Nel corso delle indagini,subito iniziate dall'Arma,veniva effettuata,previa la debita autorizzazione della Autorità Giudiziaria,una perquisizione nello stipetto in dotazione al Berardi. In tale stipetto venivano rinvenuti e sequestrati: I) un foglietto di carta bianca (stampato a retro) con sopra scritti numeri di targhe risultate relative ad autovetture di proprietà o in uso a Direttori,Vice Direttori,Capi Divisione e Capi Reparto degli Stabilimenti "O. Sinigaglia" e di "Genova Campi";

3

2) un volantino a firma Brigate Rossa, datato 28/9/1978, rivendicante l'attentato al Capo Officina verniciatura della "LANCIA" di Chivasso, Piero Coggiola", mai distribuito o meglio collocato in alcuna azienda o località di Genova e provincia.

In possesso dei suddetti elementi, ritenuta la gravità dei fatti ed il pericolo di fuga e di inquinamento delle prove, il Tenente Cerruti -che aveva rintracciato il Berardi nei pressi del menzionato stipetto- provvedeva a dichiarare il Berardi stesso in stato di fermo (ore 18,30 del 25/10/1978).

Alcune ore dopo, il Berardi, interrogato alla presenza di un difensore di ufficio, dichiarava, sostanzialmente:

- che egli lavorava alle dipendenze dello stabilimento "O. Sinigaglia" di Genova-Cornigliano dall'8 luglio 1953: aveva svolto prima mansioni di operaio, poi di categoria speciale ed infine di impiegato. Dal mese di marzo 1978, svolgeva mansioni di impiegato presso il reparto "REI" del suddetto centro siderurgico. Quest'ultimo lavoro gli aveva sempre consentito ampia libertà di movimento in tutta l'area degli stabilimenti di Cornigliano e di Campi, senza ~~essere~~ essere sottoposto ad alcun controllo da parte dei superiori gerarchici;
- che, verso la fine del mese di luglio 1978, gli aveva telefonato uno sconosciuto il quale, senza dirgli alcunchè sulla sua identità, gli aveva fatto presente che era sua intenzione fare una relazione sulla reale situazione aziendale e sindacale degli stabilimenti Italsider di Cornigliano e Campi;
- che egli aveva aderito alla richiesta di un appuntamento

4/

in Genova, in luogo che non ricordava, ove aveva incontrato la persona che gli aveva telefonato con la quale si era soffermato a parlare di politica e della situazione interna del complesso siderurgico;

- che aveva incontrato la stessa persona altre due o tre volte e che aveva ricevuto dalla stessa gli opuscoli e i volantini che aveva poi distribuito all'interno dello stabilimento;
- che non era in grado di fornire dati utili alla identificazione di detta persona;

che aveva annotato su un foglio di carta (quello rinvenuto nel suo stipetto e sequestrato) alcuni numeri corrispondenti a targhe di autovetture parcheggiate nei pressi della direzione dello stabilimento perchè espressamente richiestogli dallo sconosciuto il quale, in una circostanza, gli aveva dichiarato di far parte delle Brigate Rosse, in nome delle quali agiva;

- che, infine, non era in grado di fornire altre notizie valide.

Successivamente, il S. Procuratore della Repubblica provvedeva a sentire il Rossa e il Contrini i quali confermavano quanto più sopra esposto. Veniva quindi interrogato il Berardi. Questi AMMETTEVA GLI ADDEBITI CONTESTATIGLI CIOÈ LA PARTECIPAZIONE A BANDA ARMATA E L'APOLOGIA DI REATO, CONfermava le dichiarazioni già rese ai Carabinieri e soggiungeva:

"Io su incarico della persona descritta nell'anzidetto verbale 26/IO/1978 e di cui non so fornire ulteriori notizie per la identificazione, ho distribuito all'interno dello stabilimento Italsider circa 25 ciclostilati delle Brigate Rosse riguardanti le carceri dell'Asinara. Ciò accedde, mi sembra di ricordare, circa un mese fa. Il giorno del mio arresto avevo distribuito l'opuscolo "B.R." che poi è stato sequestrato e quindi avevo notato su un foglio i nu-

(5

meri di targa delle autovetture che si trovavavno parcheggia= te davanti alla direzione dello stabilimento. Io non sapevo quale dovesse essere l'utilizzazione di questo lavoro di utilizzazione dei numeri di targa".

All'udienza del 30/10/78 Il BERARDI veniva condotto, in stato di arreste, davanti alla Corte di Assise di Genova, con rito direttissime, per rispondere dei reati- precisati in epigrafe - di partecipazione a banda armata (art. 306, 270 C. P.) e di apologia di delitti contro la personalità dello Stato (art. 303 C.P.).

L'imputato nominava un difensore di fiducia il quale chiedeva termini per studiare gli atti.

Il termine veniva dalla Corte concesso con rinvio del processo alla udienza del 31/10/78.

All'odierno dibattimento il prevenuto si è limitato a confermare le dichiarazioni già rese.

Il teste ROSSA ha ribadito le sue dichiarazioni precedenti mentre il Tenente CERRUTI ha pienamente confermato il rapporto a tutti gli atti assunti.

Ritiene la Corte che la penale responsabilità del BERARDI in ordine ai reati ascrittigli debba essere senz'altro affermata, sussistendo pienamente, nel caso in esame, sia l'elemento materiale sia l'elemento psicologico dei due reati in questione.

E' bene premettere che il prevenuto pur mantenendosi (come,del resto, è comprensibile) alquanto reticente nei dettagli, ha comunque sempre esplicitamente ammesso di avere operato per conto delle C.D. "BRIGATE ROSSE" sia distribuendo nell'ambito degli stabilimenti e degli uffici del centro siderurgico ITALSIDER opuscoli intitolati " Brigate Rosse" - Risoluzione della Direzione Strategica - febbraio 1978- e circa 25ciclostilati delle "Brigate Rosse" datati "Asinara 19 agosto 1978", sia annotando su un foglio di carta i numeri di targa delle autovetture che si trovavano parcheggiate davanti alla Direzione del detto Centro Siderurgico.

6)

Vari esemplari dei citati opuscoli e ciclostilati sono agli atti, essendo stati debitamente sequestrati.

Orbene da una semplice lettura del testo degli stessi emerge, in modo assolutamente chiaro, inequivocabilee ricorrente, sia l'esaltazione di singole imprese criminose poste in essere e rivendicate dalle "Brigate Rosse "(Aurelio Sossi, Costa, Casale, Coco)sia l'incitazione pubblica alla lotta armata e distruttiva contro lo Stato e contro i suoi centri vitali, nonchè al sovvertimento violento degli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato: il tutto proprio in piena conformità di quelli che - come è ormai più che notorio - costituiscono i principi e gli scopi della associazione sovversiva autodefinitasi "Brigate Rosse" la quale, in quanto fornita di una certa organizzazione interna, dotata normalmente di armi e improntata al fine specifico di delinquere contro la personalità dello Stato, non può non essere giuridicamente qualificata se non come "banda armata", giusta la previsione criminosa di cui all'art. 306 C. P.

Il fatto che il BERARDI abbia posto, in essere le azioni sopra descritte con piena coscienza e volontà di espletare specifici incarichi da parte di appartenenti alle "Brigate Rosse" e per conto di esse, colloca il BERARDI stesso nella giuridica posizione di partecipante alla citata banda armata in quanto attivo gregario della stessa (v. art. 270, 306 C.P.).

Il fatto, inoltre, che il prevenuto, abbia eseguito l'incarico delle B.R. di pubblica diffusione, nell'ambito del grande complesso siderurgicodi cui trattasi, degli opuscoli e volantini in questione, il cui contenuto (fra l'altro accettabile a prima vista) non poteva non essergli noto, costituisce la riprova che il BERARDI ebbe ad agire con la piena coscienza e volontà di commettere i fatti di apologia contestatigli (art. 303C.P.).

Ed è evidente che non può avere rilevanza alcuna la circostanza (asserita dalla difesa) che il contenuto dei detti documenti fosse

già note; almeno in parte, attraverso pubblicazioni giornalistiche, per altro improntate a fini ben diversi e non certo apologetici.

Il prevenuto va quindi dichiarato colpevole di entrambi i reati ascritti che, come appare chiaro nel caso in esame, debbono essere unificati ai sensi dell'art. 81 C. P.

La Difesa ha chiesto, in subordine, l'applicazione della circostanza della lieve entità del fatto prevista dall'art. 311 CP.

Tale istanza non può essere accolta in quanto l'entità del fatto deve essere valutata, come è noto (v. Cass. Sez. Un. 14-18/3/70 n°1 KOFLER E altri), con riferimento non già all'attività operativa appartata all'organizzazione dell'associato, bensì alle dimensioni dell'associazione e al contenuto del suo programma operativo.

Purtroppo, son ben note la notevole consistenza delle c. d. Brigate Rosse e l'estrema gravità e pericolosità del programma operative delle stesse, ragioni per cui è evidente che nella specie non possono certo ravvisarsi gli estremi dell'invocata attenuante.

Si ritiene, per contro, di concedere al BERARDI le attenuanti generiche in considerazione del buon comportamento processuale tenuto dalle stesso. Valutate le circostanze previste dall'art. 133 C.P., stimasi congrua la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione (p.b. per il reato di cui all'art. 303 C.P. : anni sei di reclusione; meno 1/3 per art. 62 bis C.P.= anni quattro; più mesi sei per art. 81 C.P.) Alla condanna seguono le spese processuali. Va ordinata la confisca del materiale in sequestro.

Ai sensi dell'art. 29 C.P., il BERARDI deve essere dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

P.Q.M.

Visti gli art. 483, 488 C.P.P., dichiara BERARDI FRANCESCO colpevole dei reati ascrittigli, unificati ai sensi dell'art. 81 C.P., e, concessegli le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Ordina la confisca del materiale in sequestro.

Visto l'art. 29 C.P.

dichiara il BERARDI interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Genova, 31/10/78

8)

Il Presidente est.

Il Cancelliere

La Corte di Assise di Appello di Genova con sentenza 15-XI-79, dichiara N.D.P. contro il Berardi, essendo i reati [illegible] estinti per morte del reo

In quitiolo il 15-XI-79

Il Cancelliere

IMPERIA

TRIBUNALE DI IMPERIA

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO:

GARIBALDI Lorenzo, nato a Civezza il 12/5/1944, ivi residente via Dante N° 12

N° 27/76 R.G. Trib. Imperia

N° 1554/75 R.G. P.M.Imperia

nel P.M. in sede

N. 73/76 Reg. Sen.

N. 27/76 R.G.

N. 1554/75 P.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di I M P E R I A (Sez. .....)

composto dei magistrati:

VARALLI Dr.Giovanni Presidente

ASCHERO Dr.Liano Giudice

SCHIAVO Dr.Benedetto »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in data 13-5-1976

SENTENZA

nella causa penale .....

contro

GARIBALDI Lorenzo, nato a Civezza il 12/5/1944, ivi res. Via Dante 12, detenuto per questa causa nella Casa Circondariale di Imperia. Arrestato il 21/8/1975

-Detenuto presente-

I M P U T A T O

a) del delitto di cui agli artt.110, C.P., 29 L.18/4/1975 n.110 per avere detenuto, in concorso con altri, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, i seguenti esplosivi e materiali esplodenti:

1) n.32 candelotti di esplosivo pulvirolento color rosa

depositata in Cancelleria oggi 28 MAG 1976

Il Cancelliere

Li .....

Fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

marca B.M.A. 2, di grammi 150 cadauno;

2) n.25 candelotti di esplosivo pulvirolento di grammi 150 cadauno

3) 20 metri di miccia a lenta combustione catramata di colore nero

4) n.8 detonatori metallici del numero 8, di cui 3 innescati con breve segmento di miccia detonante;

5) n.1 "timer" e alcune pile con fili elettrici;

b) del delitto di cui agli art.110 C.P. e 10 legge 14/X/1974 n.497 per avere illegalmente detenuto, in concorso con altri rimasti ignoti, n.14 cartucce calibro 9 lungo per mitra;

c) della contravvenzione p. e p. dagli art.81 cpv. 110, 697 C.P. modificato dall'art.14, 2° comma L.14/X/1974 n.497 e 38 T.U.L.P. per avere, in concorso con altri rimasti ignoti, illegalmente detenuto n.119 proiettili cal.7,65 parabellum, n.2 cartucce cal.7,62 1 proiettile cal. 38 automatico, n.35 capsule per Flobert cal.6, una pistola cal.7,65 marca "Erma Werke" mod. KGP 68, un revolver tipo Flobert marca Mondial cal.6, un revolver cal.6 a canna lunga marca "Jager". In Imperia Via Airenti n.44, in un appartamento da esso impugnato sub affittato, il 21/8/1975.

F A T T O

La sera del 21/8/1975, il dirigente dell'ufficio politico della locale Questura, coadiuvato da personale dipendente, procedeva a perquisizione dell'appartamento di questa Via Airenti 44, in un locale del quale, per segnalazione confidenziale, avrebbero dovuto trovarsi un consistente quantitativo di armi e di esplosivo.

La detta perquisizione - operata alla presenza di ORENGO MARIA ROSA (locataria dell'appartamento) e di GARIBALDI LORENZO (che a

Mod 1 Rep. Gen.

decorrere dall'autunno precedente aveva rilevato l'appartamento pur consentendone l'uso alla ORENGO) - portava al rinvenimento, in una stanza chiusa ed aperta con chiave adulterina per la mancanza di quella originale, di un baule, anch'esso chiuso a chiave, nell'interno del quale venivano reperiti 57 candelotti di esplosivo di vario tipo, 20 metri di miccia a lenta combustione, 119 proiettili cal.7,65 parabellum, 14 cartucce cal.9 per mitra, 2 cartucce cal.7,62 da guerra, un proiettile cal.38,35 capsule per flobert cal.6, 8 detonatori metallici (di cui 3 innescati con breve segmento di miccia detonante) una pistola cal.7,65 con caricatore, un revolver tipo flobert cal.6 ed altro revolver cal.6 a canna lunga, barattoli contenenti nitrato di ammonio, alcune batterie a pila, cavo elettrico, una chiavetta con la scritta "studio 662", una macchina da scrivere Olivetti lett.22; il tutto contenuto in sacchetti di plastica con impresse diciture di ditte di Genova e di Firenze e di cui uno con la scritta "A.S.N.U. - Firenze. Dietro al baule, sul pavimento, venivano anche reperiti altro candelotti esplosivo (parzialmente aperto) e un timer con pila, costruito artigianalmente.

Una successiva perquisizione - eseguita nella abita-

zione del GARIBALDI LORENZO in Civezza - portava al rinvenimento di un opuscolo delle "brigate rosse" e di altre pubblicazioni della sinistra extraparlamentare.

In dipendenza dell'esito delle due suddette perquisizioni il GARIBALDI LORENZO veniva tratto in arresto e denunciato al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale quale indiziato del reato di detenzione illegittima delle armi e dello esplosivo ritrovati, mentre le indagini di polizia giudiziaria venivano, anche con l'intervento del Nucleo Regionale per l'Azione Contro il Terrorismo della Liguria, proseguite e dirette all'accertamento della provenienza del materiale ritrovato e dei collegamenti tra il GARIBALDI e l'ambiente politico cui il medesimo, per sua stessa ammissione, attivamente apparteneva, coinvolgendo varie persone di tale ambiente sia di Genova che di Siena (cioé le due città dal GARIBALDI frequentate, rispettivamente sino ai primi anni del 1970 e successivamente, per i suoi studi universitari di medicina).

Gli elementi emersi a carico del GARIBALDI nel corso di tali indagini consistevano nel reperimento, durante una perquisizione domiciliare operata nella sua abitazione condivisa con altri studenti in località Pre=

SCIANO sciano di Siena, di un sacchetto con la scritta "A.S.N.U.-Firenze" analogo a quello rinvenuto nel baule contenente l'esplosivo e le armi, nonché di uno schizzo riproducente il funzionamento e lo schema di un ordigno esplosivo ad orologeria, oltre che di materiale propagandistico di movimenti della sinistra extraparlamentare; la disponibilità e il godimento, da parte dello stesso, dell'appartamento di Via Airenti 44 di Imperia; il possesso, da parte del Garibaldi medesimo di una borsa, la cui serratura di chiusura poteva essere aperta con la chiavetta ritrovata nel baule con le armi e gli esplosivi.

Procedutosi intanto ad istruzione formale a carico del Garibaldi in ordine ai reati ascrittigli in epigrafe, la tesi difensiva dell'imputato - già assunta sin dalle prime dichiarazioni rese in sede di chiarimenti precedenti la prima eseguita perquisizione - si articolava nella asserzione che dell'appartamento di Via Airenti - da lui rilevato dalla Orengo per sue comodità di studio e personali ed in relazione anche alla eseguità del canone di cui si era assunto l'onere della corresponsione in sostituzione della Orengo medesima-egli aveva fatto un uso limitato e saltuario; che, quasi subito, dovendo recarsi a Siena per la ripresa dei corsi universitari, egli aveva

avuto l'occasione di scaricarsi del pagamento del canone di locazione dell'appartamento stesso, cedendone l'uso d'accordo con la Orengo, a un rappresentante genovese di materiale fotografico - certo Sergio, di cui forniva solo i connotati fisici - da lui conosciuto nell'ambiente politico di sinistra di quella città e che gli aveva occasionalmente richiesto di segnalargli l'esistenza di una camera di cui aveva, per il suo lavoro, necessità in Imperia; che con il Sergio - al quale aveva consegnato, richiedendola alla Orengo, una chiave dell'appartamento (una chiave era rimasta in suo possesso e altra in possesso della Orengo che dell'appartamento aveva continuato ad avere la disponibilità) - egli aveva subito dopo perduti i contatti a causa del suo rientro a Siena; che la Orengo, oltre ad avere mantenuta per sé la disponibilità dell'alloggio, l'aveva anche per un certo periodo ceduto in uso ad una amica per ospitarvi una parente; che nulla egli sapeva delle armi e dell'esplosivo ritrovati e dello scritto sequestrato in Presciano essendo completamente estraneo alla vicenda ed alieno da ideologie basate sulla violenza ed il terrorismo pur se apertamente orientato ed interessato a movimenti di estrema sinistra.

Tale tesi difensiva trovava sostanziali riscontri,

anche se con contradizioni e sfasature, attraverso le indagini istruttoria e di polizia giudiziaria, pur se da parte di quest'ultima non si perveniva alla identificazione del "Sergio" mai, tra l'altro, notato da chicchessia nello appartamento di Via Airenti.

A chiusura della formale istruzione, il Garibaldi veniva rinviato al giudizio di questo Tribunale per rispondere degli addebiti come in epigrafe mossigli e, così pervenuta la causa all'odierno dibattimento, il prevenuto ribadiva la tesi difensiva già assunta, protestando la sua completa estraneità ai fatti contestatigli, mentre la sua personalità di attivo ed impegnato assertore di ideologia della sinistra extraparlamentare ma alieno costituzionalmente dalla violenza comune e politica veniva illustrata e confermata da amici, compaesani e docenti della università di Siena.

Confermatisi, altresì, le emergenze istruttorie e l'esito delle indagini di polizia giudiziaria condotte, venivano, a chiusura del dibattimento, assunte le seguenti conclusioni: Il P.M. chiedeva l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto in ordine a tutti i reati ascrittigli, da riunirsi sotto il vincolo di cui all'art.81 C.P., con la conseguente condanna del prevenuto medesimo alla pena di sei

anni di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

la difesa instava perché, in linea principale, l'imputato venisse assolto per insufficienza di prove e, in linea subordinata, perché lo stesso venisse ritenuto responsabile di detenzione semplice di armi e materiale esplosivo con esclusione del fine eversivo e di commissione di attentati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ha il giudice istruttore disposto il rinvio del Garibaldi al giudizio di questo Tribunale perché rispondesse delle imputazioni ascrittegli in epigrafe ed ha il P.M., all'esito dell'odierno dibattimento, formulato la sua conclusione di condanna del prevenuto in dipendenza dei seguenti elementi:

1°) reperimento del materiale esplosivo e delle armi nella stanza chiusa a chiave dell'appartamento di Via Airenti di Imperia, in relazione alla disponibilità e godimento che, dall'autunno dell'anno precedente, il Garibaldi aveva dell'appartamento medesimo, da lui procuratosi senza alcuna necessità effettiva;

2°) reperimento, assieme al suddetto materiale, di una chiavetta adattantesi ad aprire una borsa di proprietà del Garibaldi e rinvenuta nella sua abitazione di Civezza, nonché del sacchetto di plastica con

la scritta "A.S.N.U. - Firenze" analogo a quello rinvenuto nella casa di Fraz.Presciano di Siena dal Garibaldi condivisa con altri studenti;

3°) reperimento, nella casa di località Presciano, dello schizzo illustrante lo schema e il funzionamento di un ordigno esplosivo a tempo dalle caratteristiche adattabili al timer ed al materiale ritrovati nella casa di Via Airenti di Imperia;

4°) inattendibilità della tesi difensiva relativa alla cessione da parte del Garibaldi della stanza dell'appartamento di Via Airenti di Imperia al "Sergio" in relazione alla mancata offerta di sufficienti elementi atti ad identificarlo o, quanto meno, inattendibilità della tesi difensiva stessa per la parte riguardante la inesistenza di contatti con il "Sergio" dopo la consegna a questo della chiave dell'appartamento, in relazione alle contradizioni esistenti tra le dichiarazioni a proposito del prevenuto e quelle della Orengo Maria Luisa, in particolare per quanto attiene la chiusura a chiave della porta di accesso alla camera ove il materiale esplosivo e le armi sono stati ritrovati e l'episodio della scopa e del bastone rimasti chiusi nella detta stanza e dalla Orengo ritrovati nel corridoio dopo che la stessa aveva richiesto al Garibaldi di avvertire l'amico della necessità che ella aveva di

usare quegli utensili domestici;

5°) reperimento nella abitazione di Civezza del Garibaldi di un opuscolo di redazione recentissima delle "brigate rosse" e, nella stessa casa o in quella di Presciano, di scritti e materiale propagandistico di movimenti della sinistra extraparlamentare;

6°) accertata fattiva partecipazione del prevenuto, anche per sua stessa ammissione, a manifestazioni e movimenti della sinistra estrema.

Ora, non vi ha dubbio che tali elementi su cui la costruzione accusatoria si fonda costituiscono, singolarmente e nel loro complesso considerati, pesanti e logicamente concordanti indizi di reità a carico del prevenuto. Ma é egualmente pacifico che, in relazione ad altre precise emergenze obiettive acquisite al processo, la portata probatoria degli elementi indizianti suddetti viene a subire incrinature ed indebolimenti che giustificano e legittimano dubbi e perplessità sulla effettiva responsabilità dell'imputato e che conseguentemente impongono una pronuncia di assoluzione dell'imputato medesimo per insufficienza di prove, in forza del consolidato principio giurisprudenziale del Supremo Collegio, secondo cui deve il giudice pervenire alla assoluzione con la suddetta formula allorquando elementi probatori di accusa di entità

tale da poter giustificare una affermazione di colpevolezza, concorrono con altri elementi che, pur senza completamente svalutare i primi, possano legittimare dubbi e perplessità obiettivi (tra l'altro, Cass.25/1/1966 Giust. Pen.1966-III, 541). Non può, invero, innanzitutto non tenersi presente che nessun preciso e concreto collegamento tra il Garibaldi e le armi e gli esplosivi ritrovati é stato evidenziato dalle sia pur approfondite indagini condotte; che completamente negative si sono rivelate le ricerche di analogo materiale o di altre armi nelle varie abitazioni del Garibaldi; che con esito del pari negativo si sono concluse le indagini dirette all'accertamento dell'eventuale proprietà, da parte del Garibaldi, del baule in cui il materiale esplosivo e le armi vennero ritrovati, nonché all'accertamento delle possibilità di approvvigionamento dei contenitori e del nitrato di ammonio da parte del prevenuto in ambienti e a mezzo di persone a lui legati; che l'unico collegamento diretto con le armi ritrovate riguarda le persone fisiche degli ufficiali detentori o di persone con questi aventi stretti rapporti, notoriamente appartenenti a movimenti estremisti ed alcuni dei quali gravemente coinvolti in episodi di violenza politica, dallo stesso P.M. definiti misteriosi, nella

sua requisitoria scritta, ai quali accenna il giudice istruttore nella sua ordinanza di rinvio ma la cui posizione non é stata con la necessaria chiarezza e a sufficienza esaminata.

E non vi ha dubbio che i rilievi e le osservazioni di cui sopra assumono particolare significato ai fini della equivocità degli indizi accusatori ove vengano collegati, come legittimamente il Collegio deve collegarli, alla probabilità (non escludibile a priori solo in base alle considerazioni dell'accusa e tenuto conto dei riscontri anche se parziali con le dichiarazioni della Orengo) della effettiva esistenza del "Sergio" e della veridicità della circostanza che a questi il Garibaldi aveva ceduto l'uso della camera facendosi dalla Orengo consegnare una chiave in più dell'appartamento; alla conseguente probabilità che da quello fossero stati portati nell'appartamento di Imperia le armi e gli esplosivi; alla accertata contemporanea disponibilità dello appartamento di Via Airenti da parte della Orengo e di persone alle quali questa l'aveva ceduto per qualche tempo e alla conseguente impossibilità di potere attribuire con assoluta certezza alla persona del Garibaldi la collocazione nell'appartamento medesimo delle armi e degli esplosivi; al mancato reperimento, durante le varie perqui-

sizioni operate in danno del Garibaldi, della chiave della porta di accesso alla camera chiusa ove il bau= le con il materiale sequestrato si trovava.
Né decisamente riconducibile ad una sicura responsa= bilità del Garibaldi appare il reperimento, nella abitazione di località Presciano di Siena, del sac= chetto di plastica e dello schizzo sia in relazione alla accertata contemporanea dimora di altri studen= ti nella casa, frequentata anche da amici degli stessi, sia in relazione allo ingente numero di esemplari di analoghi sacchetti messi in giro dall'azienda della nettezza urbana di Firenze (da cui il sacchetto stes= so proveniva), sia in relazione al ritrovamento nel bauco di Via Airenti di sacchetti provenienti da dit= te di Genova (città cui apparteneva il Sergio e da cui le armi provenivano), sia in relazione alle mo= dalità di ritrovamento dello schizzo (affatto occul= tato e che pertanto potrebbe essere stato collocato da altri a scopo di confondere le indagini) nonché alla inesistenza di collegamenti di natura grafica (apparentemente escludibili) tra segni e numeri esi= stenti sullo schizzo medesimo e analoghi caratteri e segni vergati dall'imputato.
Di significato probatorio del tutto equivoco, poi, vanno considerati la adattabilità della chiavetta

rinvenuta nel baule alla apertura della serratura del= la borsa del Garibaldi (non esistendo anche in rela= zione ai rilievi della difesa in sede di recognizione alcuna prova che la chiavetta a tale borsa si apparte= nesse), l'episodio del ritrovamento nel corridoio del= la scopa o del bastone prima rinchiusi nella camera non esistendo la possibilità materiale - una volta ammessa la esistenza del "Sergio" - che, indipendente= mente da ogni segnalazione o intervento del Garibaldi, gli utensili siano stati messi fuori dalla stanza spontaneamente da colui che ne deteneva la chiave; il ritrovamento in possesso del Garibaldi di pubblicazio= ni della sinistra extraparlamentare in relazione alla varietà di tali pubblicazioni, alla provenienza da di= versi gruppi alcuni dei quali in polemica tra loro, alla asserzione del Garibaldi medesimo, corroborata dalla deposizione dell'On. Francesco Dulbecco, di oc= cuparsi dal punto di vista culturale e politico dello studio dei vari movimenti della sinistra estrema per meglio comprendere ed orientare la sua azione o la sua lotta ideologica nei riguardi di quelli dai program= mi non condivisi.

E non può, infine, non rilevarsi che non solo, come emerso dalle deposizioni del Dr. Lizza dirigente l'uf= ficio Politico della locale Questura e dei suoi colla=

boratori, il Garibaldi era completamente sconosciuto al detto ufficio e i sospetti a suo carico sorsero soltanto in relazione al fatto che a lui l'appartamento di Via Airenti risultava ceduto dalla Orengo e all'esito della positiva perquisizione effettuata per la confidenziale segnalazione (che dagli atti tra l'altro non risulta si riferisse direttamente al prevenuto); ma che la descrizione che del Garibaldi hanno fatto persone qualificate quali parlamentari come l'On. Dulbecco, docenti universitari quali il Dr.Renieri e la professoressa Pellerano Domini, amici e conoscenti quali il Dr.Gianni Oddone e il Ferri, dipingendolo come uomo non solo scevro ma deprecatore della violenza e assertore del metodo democratico per il trionfo delle proprie idee, evidentemente mal si attaglia con la personalità di eversore ed attentatore che del prevenuto medesimo ha fornito l'accusa e rende profondamente perplessi non soltanto per la sussistenza di una responsabilità diretta ma sulla cosciente e consapevole volontà di avere eventualmente fatto da tramite ad altri per il trasporto e la collocazione in Imperia dell'esplosivo e delle armi.

P. Q. M.

Il Tribunale di Imperia

Visto l'art.479 C.p.p., assolve Garibaldi Lorenzo

dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove.

Visto l'art.240 c.p.p., ordina la confisca del materiale in giudiziale sequestro.

Ordina la immediata scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa.

Imperia, 13 maggio 1976

Il Presidente
Dr.G.VERALLI

I Giudici:

Dr.Aschero Liano — Dr.Schiavo Benedetto

Il Cancelliere:
(Agnese)

COADIUTORE DATT. GIUD.
(Rita Berla)

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1976

Il Cancelliere:
(Agnese)

Sentenza appellata dal Pubblico Ministero di sede (Dr. Antonio Tenco), in data 14 maggio 1976.
Sentenza appellata dal difensore (Dr. Andrea Corli di Imperia) in data 14 maggio 1976.
Sentenza appellata dell'imputato Gonibaldi Lorenzo in data 15 maggio 1976

Notificata dichiarazione di appello del Pubblico Ministero (a sensi art. 199 bis C.P.P.) all'imputato Garibaldi Lorenzo, in data 15 maggio 1980.

Il Cancelliere

E' copia conforme al suo originale.
Imperia li 16 FEB. 1980
Il Cancelliere

TRIBUNALE CIVILE E PENALE IMPERIA

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

OGGETTO: richiesta copie atti ed esito procedimento penale contro GARIBALDI LORENZO

Allegati ..... *Genova,* 29 settembre 1980

Risposta a Nota del 27 settembre 80 *N.* 542/76

Alla Procura Generale

GENOVA

In riferimento alla vs.richiesta si comunica che questa Corte di Appello con sentenza 10/10/77 ha riformato la sentenza 13/5/76 del Tribunale di Imperia, condannando Garibaldi Lorenzo ad anni 1 mesi 10 reclusione e £.200.000 multa per detenzione illegale di esplosivi ed armi, con sospensione condizionale della pena.

Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione in data 13/10/77. Gli atti sono stati inviati alla Suprema Corte in data 8/2/78 e non sono a tuttoggi stati restituiti a questo Ufficio.

CORTE DI APPELLO - GENOVA

IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Sezione Penale I

Sentenza N. 709
Data 10/X/77
Reg. Gen. N. 542/76

composta degli Ill.mi Signori

Saetta dr. Antonino — *Presidente*
Perrie dr. Giovanni
Becchio dr. Giovanni
Curto dr. Alfredo
Orengo dr. Alessandro — *Consiglieri*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

GARIBALDI Lorenzo, nato a Civezza il 12/5/1944, ivi res. Via Dante n. 12, detenuto per questa causa nella Casa Circondariale di Imperia, Arrestato il 21/8/1975.
LIBERO presente

I M P U T A T O

a) del delitto di cui agli artt. 110, C.P., 29 L. 18/4/1975 n. 110 per avere detenuto, in concorso con altri al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attenuanti, i seguenti esplosivi e materiali esplodenti:
1) n. 32 candelotti di esplosivo pulvirolento color rosa marca B.M.A. 2, di grammi 150 cadauno;
2) n. 25 candelotti di esplosivo pulvirolento di grammi 150 cadauno;
3) 20 metri di miccia a lenta combustione catramatra di colore nero;
4) n. 8 detonatori metallici del numero 8, di cui 3 innescati con breve segmento di miccia detonante;
5) n. 1 "timer" e alcune pile con fili elettrici;
b) del delitto di cui agli art. 110 C.P. e 10 legge 14/X/1974 n. 497 per avere illegalmente detenuto, in concorso con altri rimasti ignoti, n. 14 cartucce calibro 9 lungo per mitra;

Annotazioni

Avviso - art. 151 Cod. p. p. il 25-10-77 all'imp. il 28-10 e il 4-11-77 ai difensori.
Il Cancelliere

Redatta scheda

il .....

Il Cancelliere

N. **Campione penale**

Il Cancelliere

Il

estratto: alla Procura Generale

alla Questura

al Comune

Il Cancelliere

c) della contravvenzione p. e p. dagli art. 81 cpv. 110, 697 C.P. modificato dall'art. 14, 2° comma L. 14/X/1974 n. 497 e 38 T.U.L.P. PER AVERE, in concorso con altri rimasti ignoti, illegalmente detenuto n.119 proiettili cal. 7,65 parabellum, n. 2 cartucce cal. 7,62, un proiettile cal. 38 automatico, n. 35 capsule perFlobert cal. 6, una pistola cal. 7,65 marca "Erma Werke" mod. KGP 68 ,un revolver tipo Flobert marca Mondial cal. 6, ,un revolver cal. 6 a canna lunga marca "Jager". In Imperia Via Airenti n.44, in un appartamento da esso imputato sub affittato, il 21/8/1975.

APPELLANTE IMPUTATO
e P. R.

Avverso la sentenza del Tribunale Di Imperia, che in data 13/5/1976, assolveva Garibaldi lorenzo dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di Prove.
Visto l'art. 240 c.p.p., ordinava la confisca del materiale in giudiziale sequestro.
Ordinava la immediata scarcerazione dello imputato, se non detenuto per altra causa.

Sulla relazione del Consigliere Dr. Scotto

ed in esito all'odierno pubblico dibattimento, la Corte ha ritenuto:

In fatto

La sera del 21-8-1975 l'Ufficio Politico della Questura di Imperia, a seguito di segnalazione confidenziale, procedeva a perquisizione dell'appartamento sito in quella Via Airenti n.44, in un [illegible], chiuso a chiave ed aperto [illegible] per mancanza di [illegible], [illegible] un [illegible], [illegible] chiuse a chiave, [illegible] si trovavano [illegible], [illegible] le munizioni

elementi in cartoncino, il tutto contenuto in
sacchetti di plastica con impressa dicitura di
ditte di Genova e Firenze e di cui uno con la
scritta "A.S.N.V.-Firenze" / nonché un
timer ~~[illegible]~~ con pila, costruito arti-
gianalmente, quest'ultimo, però, reperito
dietro al baule, sul pavimento, insieme
ad un candelotto di esplosivo, parzialmente aperto.
Alla detta perquisizione avevano assistito
Orengo Maria Rosa, locataria dell'appar-
tamento, e Garibaldi Lorenzo, che a decorrere
dall'autunno precedente aveva subaffittato
l'appartamento stesso, pur consentendo
all'Orengo, trasferitasi altrove, di recarvisi
per il prelievo di indumenti e ~~[illegible]~~ biancheria
ivi lasciati insieme alla mobilia.
In una successiva perquisizione, eseguita
nella abitazione del Garibaldi Lorenzo in Livezza
(Pergola) veniva rinvenuto un opuscolo delle
cosiddette "Brigate Rosse" ed altre pubbli-
cazioni della sinistra extraparlamentare.
In dipendenza dell'esito delle due suddette perqui-
sizioni il Garibaldi Lorenzo veniva tratto
in arresto e denunciato al Procuratore della
Repubblica di Pergola, quale indiziato del
reato di detenzione illegittima delle armi
e dello esplosivo ritrovati.
A seguito di una terza perquisizione operata
in altra abitazione del Garibaldi, condivisa
con altri studenti universitari, in località
Pescinone di Siena (il Garibaldi frequentava

[illegible]

(almeno era l'anello, quale fuori corso, alla facoltà di medicina di quest'ultima città) veniva rinvenuto un sacchetto con la scritta "A.S.N.V"-Firenze", uguale a quello rinvenuto nel bauli contenente l'esplosivo e le armi, nonchè uno schizzo riproducente il funzionamento e lo schema di un ordigno esplosivo ad orologeria, oltre a materiale propagandistico di movimenti di sinistra extraparlamentare, il tutto nella stanza assegnata al Garibaldi.
Quest'ultimo, interrogato principalmente, asseriva che dell'appartamento di Via Chiesa — da lui scovato dalla Orengo per sue comodità di studio e personali ed in ragione anche della esiguità del canone di cui si era assunto l'onere della corresponsione in sostituzione della Orengo medesima — egli aveva fatto un uso limitato e saltuario, che quasi solito doveva essere [illegible] per la ripresa dei corsi universitari; egli aveva avuto l'occasione di [illegible] il pagamento del canone, cedendo d'accordo con l'Orengo, l'uso dell'appartamento ad un rappresentante [illegible] di materiale fotografico — [illegible] di cui forniva solo i [illegible] fisici — da lui conosciuto nell'ambiente politico di sinistra e

che già aveva accolto nel mese di luglio di regalargli l'edificio di una camera d'aria, per il suo lavoro meritato ad impresa, che con il Sig. [illegible] aveva conquistato, richiedendo alla stessa una diaria dell'appartamento (una diaria di aumento di un posto letto in [illegible] che dell'appartamento [illegible] - un'altra volta dopo pranzo i contatti [illegible] del [illegible] a fine che la [illegible] di [illegible] sull'albergo, [illegible] per [illegible] di [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible]

data in cui il garibaldi l'aveva informata che il suo amico aveva chiuso a chiave la stanza in questione, essa Orengo, essendosi accorta che la scopa ed il bastone per lavare il pavimento erano rimasti chiusi nel detto locale, aveva pregato il garibaldi di farli mettere fuori dal suo amico. Il garibaldi, ~~[illegible]~~ cui aveva parlato per telefono, le aveva detto che avrebbe provveduto. Dopo qualche settimana, essendosi recata nell'appartamento, aveva trovato nel corridoio la scopa ed il bastone.

A chiusura della formale istruttoria, il garibaldi veniva rinviato al giudizio del Tribunale di Imperia che, con sentenza in data 13 maggio 1926 l'assolveva dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove.

Contro tale sentenza proponevano appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia e l'imputato. All'odierno dibattimento il P.G. chiedeva, in riforma dell'appellata sentenza, affermarsi la responsabilità dell'imputato, con condanna dello stesso, unificate le imputazioni per la continuazione ad anni 6 di reclusione.

La difesa insisteva per l'assoluzione del garibaldi, con conferma della sentenza appellata, perciò, se del caso, la rinnovazione del dibattimento per accertare i motivi delle perquisizioni effettuate ed altri e come

[illegible]

le due rivoltelle, appartenenti una al cap. Taina
l'altra al Taria, furono finite nel baule,
ed i legami tra dette persone ed i Garibaldi.
— In diritto.
L'appello del P.M., ad avviso della Corte, si pre-
senta fondato (sia pure parzialmente) e
deve essere accolto per quanto di ragione.
Ed invero, il Tribunale di Imperia pervenne
al proscioglimento dell'imputato con formula
dubitativa, perchè, ~~[illegible]~~ dopo avere
evidenziato i gravi indizi emersi dalle risultan-
ze processuali a carico dell'imputato, ritenne
gli stessi contraddetti da altri elementi, quali:
la mancanza di un preciso e concreto collega-
mento tra il Garibaldi e le armi e gli esplosivi
ritrovati; l'esito completamente negativo
delle ricerche di analogo materiale o di altre
armi nelle varie abitazioni del Garibaldi;
l'esito del pari negativo, delle indagini dirette
all'accertamento della eventuale proprietà, da
parte del Garibaldi del baule, in cui il materiale
esplosivo e le armi vennero ritrovati; la
probabilità della effettiva esistenza del "Sergio"
e della veridicità della circostanza che a questo
il Garibaldi avesse ceduto l'uso della camera;
la conseguente possibilità che da quello fossero
stati portati nell'appartamento di Imperia
le armi e gli esplosivi; l'accertata contem-
poranea disponibilità dell'appartamento
di via Alfieri da parte della Delega e
di persone, alle quali questa l'aveva ceduto

di un fatto da provare, nessun dubbio sussiste, ad avviso della Corte, per escludere il valore di indizi agli elementi processuali sopra evidenziati dal Tribunale trattandosi, invece, di giudizi, opinioni, fatti negativi e equivoci o gratuite affermazioni dello imputato, da cui non può ovviamente ricavarsi la dimostrazione di alcun fatto a favore dell'imputato stesso. Una particolare attenzione merita soltanto il fatto della contemporanea disponibilità dell'appartamento di via Clementi da parte della Orengo che vi avrebbe ospitato per un certo periodo una amica o parente di una amica. Al riguardo però non può costituirsi alcunché di positivo a favore del garibaldi dal momento che lo stesso imputato ha escluso che la Orengo o altri, ad eccezione del suo amico "Sergio", avesse la disponibilità o comunque l'accesso in quella camera, senza dire che né la Orengo né altra persona rimettano raggiunti dai gravi, puri e concordanti indizi che stanno, invece, a carico del garibaldi e che costituiscono prova certa ed inequivocabile di quel preciso collegamento tra la sua persona e le armi e gli esplosivi ritrovati nell'appartamento da lui subaffittato, dal Tribunale erroneamente negato. —

Tali indizi, per i quali con tutta tranquillità deve escludersi che l'imputato fosse ignaro di quanto si custodiva nella

stanza del suo alloggio imperiese sono stati in parte evidenziati dallo stesso tribunale e di essi qui si richiamano i più gravi e decisivi:

1°) il fatto che l'imputato avesse affittato un appartamento ad Imperia senza alcun lecito motivo, dal momento che gli addotti motivi di studio o di svago sono smentiti dalle risultanze processuali. — La Orengo, infatti, ha dichiarato di non aver mai visto libri o indumenti del Garibaldi e questi, dal canto suo, ha confermato di non aver fatto uso dell'alloggio in questione, avendo dichiarato al dibattimento di I grado di avere affittato l'appartamento verso la fine del 1924 e di essere stato "assente dalla zona dalla fine dell'anno (1924) al luglio successivo". — Non si comprende, quindi, per quale motivo il Garibaldi avrebbe affittato l'appartamento di Oneglia, se non per custodirvi il materiale esplosivo e le armi sequestrate;

2°) il fatto che proprio in tale alloggio e precisamente in una stanza della quale la Orengo, per dichiarazione della stessa e per esplicita affermazione dell'imputato, non aveva la disponibilità, perché chiusa a chiave, sia stato trovato il materiale sopradetto. — Evidentemente, dovendosi escludere la Orengo e la parente amica di questa ospitata per alcuni giorni nell'alloggio quando già la camera in questione era chiusa a chiave, non può non collegarsi il materiale nascosto

[illegible]

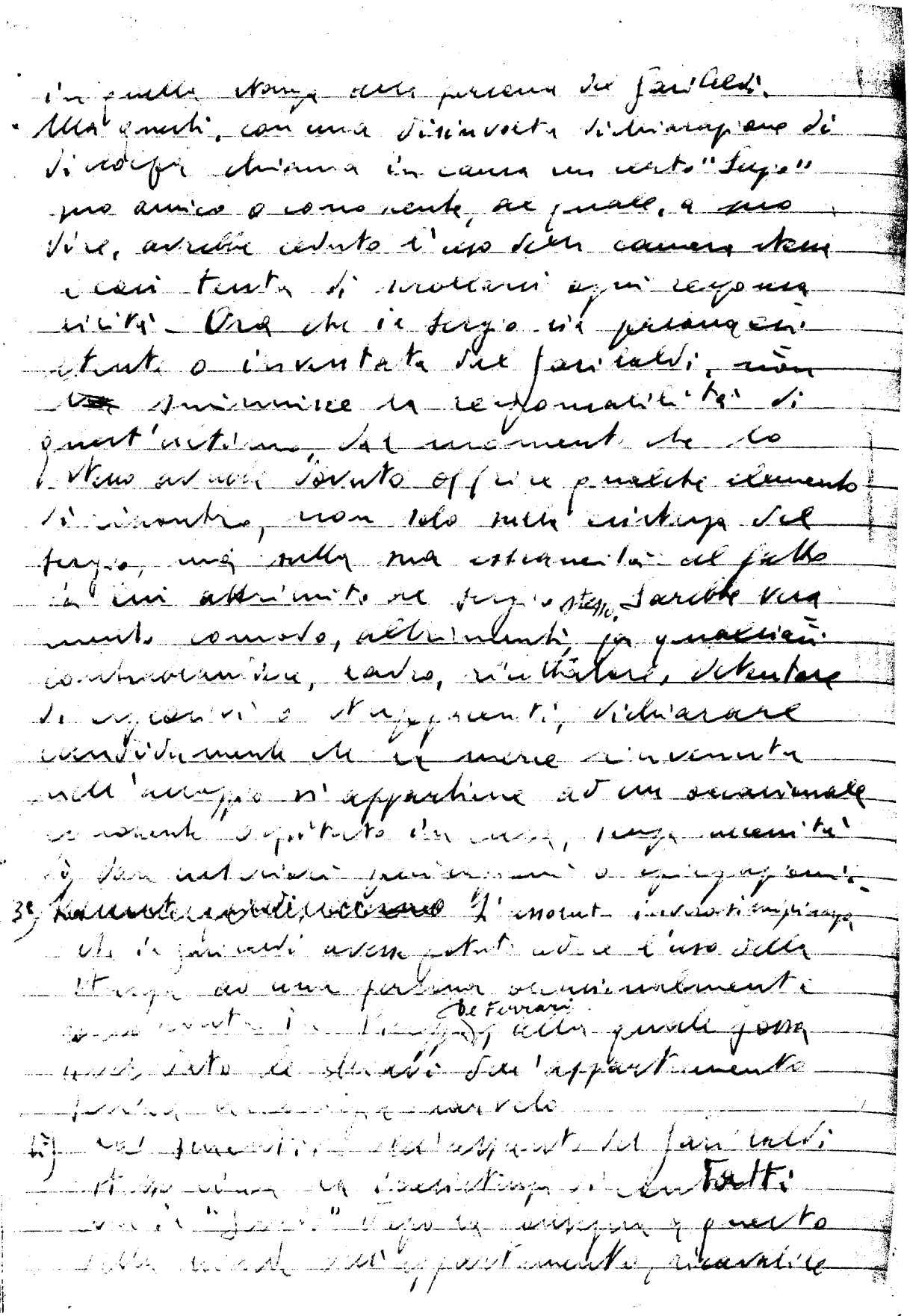

(3)

74

P.Q.M.

18.X.77

N° 492/77 Reg. Ricorsi

Addì 13/X/77 ricorso per Cassazione dal

Proc. Generale

Il Cancelliere

N° 507/77

13/X/77

imputato

Il Cancelliere

Copia Conforme all'originale

Genova, 30.9.80

Il Cancelliere

IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA

(Dr.ssa V. Del Vigo Vannucci)

TRIBUNALE DI IMPERIA

UFFICIO ISTRUZIONE

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO:

I G N O T I

N° 615/77 G.I.

N° 954/77 P.M.

954/77 R. Gen.

1977

IA

77

77

IL P. M.

Letti gli atti contro ignoti, imputati come in copertina.

Poichè la generica è accertata ma sulla specifica non si hanno indizi.

Visti gli artt. 378, 395 C.P.P.; chiede che il Sig. Giudice Istruttore dichiari non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Imperia, li 2 GIU. 1977

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

[signature]

hio, me-

RIA

ro, qui
est' Uf-
lie in-
li Castel

a per-
a Sezio-
ella parte
riunioni,
pareti, a circa m.
n ordigno incendia-
te annerita .- Sopra
o rinvenuti libri e
di una bottiglia di
ello stesso angolo,
grossa pietra cubi-

20 SET. 1980

Il Cancelliere

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA

31.5. 1977

SENTENZA
oversi procedere contro ignoti
(Art. 378 C. P. P.)

Affogliaz. N. ....

N. 615/77 *Reg. gen.*

IA
77
977

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di IMPERIA
Visti gli atti del procedimento penale iniziatosi contro

I G N O T I

imputati del reato di cui a gli art. 423 C.P. ...cchio, me-

per aver dolosamente cagionato un incendio

in danno di Sezione Democristiana di Castelvecchio ...MPERIA

commesso il 27.4.1977 in Imperia Castelvecchio

Ritenuto che gli atti assunti forniscono prova oggettiva del fatto denunciato, ma non offrono alcun indizio sugli autori di esso.
Su conforme richiesta del Pubblico Ministero.
Visto l'art. 378 u. p. C. P. P.

d i c h i a r a

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

(*data*) Imperia, 6.6.1977

Il Cancelliere **Il Giudice Istruttore**

Depositata in Cancelleria oggi 6.6.1977

Il Cancelliere

20 SET. 1980

...Piero, qui
...e quest' Uf-
...ottiglie in-
...iana di Caste

...mente a per-
...uddetta Sezi
...a nella part
...le riunioni,
..., a circa m.
...gno incendia-
...erita .- Sopr
...rinvenuti libri e
...una bottiglia di
...ello stesso angolo,
...grossa pietra cub

ALDI - MANTOVA
885

TRIBUNALE DI IMPERIA

UFFICIO ISTRUZIONE

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO

I G N O T I

N° 718/77 G.I.

N° 342/77 P.M.

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

N. 118/77 R.G.

IL GIUDICE ISTRUTTORE presso il TRIBUNALE di IMPERIA

Visti gli atti del procedimento penale contro

I G N O T I

imputati: del delitto di cui all'art.423 C.P. per avere nelle prime ore del 24.2.1977 in Imperia, Galleria Isnardi, appiccando il fuoco mediante liquido infiammabile fatto scorrere sotto le porte dall'esterno del locale cagionato un incendio nel negozio di abbigliamento di proprietà della Soc."B.C.", determinando un danno aggirantesi sui 50.000.000 di lire per quanto riguarda la merce ivi contenuta e di £. 15.000.000 per quanto riguard al'arredamento.

=°=

Premesso che alla luce del rapporto di P.G. e delle risultanze peritali in atti, va ritenuta l'origine dolosa dell'incendio; va altresì osservato che l'incendio stesso è stato appiccato dall'esterno da due punti distinti. E ciò vale, in uno alle conclusioni del rapporto di P.G., nel senso che deve escludersi ad ipotesi di frode in danno dell'assicurazione, a far fondatamente ritenere, (si congiunge) che autore del fatto siano persone estranee all'azienda danneggiata, per motivi che non è dato individuare.

P. Q. M.

Su conforme richiesta del Pubblico Ministero

Visto l'art.378 u.p.C.P.P., il giudice istruttore

dichiara

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato. Ordina la confisca della cosa in sequestro da commuoversi fino alla data di perenzione del reato.

Imperia, 27.6.1977

IL CANCELLIERE IL GIUDICE ISTRUTTORE

Depositata in Cancelleria oggi 27.6.1977

IL CANCELLIERE

E' copia conforme al suo originale.

Imperia, li 20 SET. 1980

Il Cancelliere

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA

M. 342/XX P.M.

IL P. M.

Letti gli atti contro ignoti, imputati come in copertina.

Poichè la generica è accertata ma sulla specifica non si hanno indizi.

Visti gli artt. 378 e 95 C.P.P.;

chiede che il Sig. Giudice Istruttore dichiari non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Imperia, li 24-6-1987

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

E' copia conforme al suo originale.
Imperia li 20 SET. 1988
Il Cancelliere

15.000.000 per quanto riguard al arredamento.

TRIBUNALE DI IMPERIA

UFFICIO ISTRUZIONE

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO:

I G N O T I

N° 1319/78 G.I.

N° 72/78 P.M.

PROCURA DELLA REPUBBLICA - IMPERIA

No 72/78 R.G.

Requisitoria del P.M. nel procedimento penale contro :

I G N O T I

I M P U T A T I :

a) del reato di cui all'art.10 in rel. al 9 L. 14-10-1974 No 497 per avere illegalmente detenuto 12 bottiglie incendiarie (tipo Molotof).In Imperia il 10-1-1978;
b) del reato di cui all'art.422 C.P. per avere,al fine di uccidere,scagliato contro la villa dell'industriale JACASSI Lewis,che vi abitava con i propri familiari,12 bottiglie incendiarie che appiccavano il fuoco al fabbricato,con grave pericolo per gli occupanti.In Imperia il 10-1-1978.

Il P.M.,letti gli atti,
Ritenuto che riguardo a questo gravissimo episodio criminoso sono state svolte approfondite indagini dall'U.I.G.O.S.,ma che le stesse non hanno approdato - pur evidenziando piste possibili ed ipotesi di ricostruzione - a concreti elementi di prova nei confronti di chicchessia,
Ritenuto che la generica è provata ma difettano sicuri elementi sulla specifica,

P. Q. M.

c h i e d e

che il G.I. presso il Tribunale di Imperia,in applicazione dell'art.378 c.p.p.

d i c h i a r i

non doversi procedere per essere rimasti IGNOTI gli autori del reato.
Imperia,26-8-1978

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Antonio Penco)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA

20 SET. 1980

SENTENZA
di non doversi procedere
contro ignoti
(art. 378 C.P.P.)

N. 1349/78 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il GIUDICE SITRUTTORE presso il TRIBUNALE di IMPERIA
Visti gli atti del procedimento penale iniziatosi contro

I G N O T I

imputati del reato di cui agli art.:

a) art. 10 in rel. al 9 L. 14.10.1974 N. 497, per avere illegalmente detenuto 12 bottiglie incendiarie (tipo Molotof). In Imperia il 10.1.1978;

b) art. 422 C.P. per avere, al fine di uccidere, scagliato contro la villa dell'industriale JACASSI Lewis, che vi abitava con i propri familiari, 12 bottiglie incendiarie che appiccavano il fuoco al fabbricato, con grave pericolo per gli occupanti. In Imperia il 10.1.1978;
Ritenuto che gli atti assunti forniscono prova oggettiva del fatto denunciato, ma non offrono alcun indizio sugli autori di esso;
Su conforme richiesta del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 378 u.p. C.P.P.

d i c h i a r a*

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Imperia, 2 7/11/1978

IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria il 23.9.78

IL CANCELLIERE

26 SET. 1980

TRIBUNALE DI IMPERIA

UFFICIO ISTRUZIONE

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO

I G N O T I

N° 1335/78 G.I.

N° 1910/78 P.M.

SENTENZA
di non doversi procedere
contro ignoti
(art. 378 C.P.P.)

N. 1335/78 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il GIUDICE ISTRUTTORE presso il TRIBUNALE di IMPERIA

Visti gli atti del procedimento penale iniziatosi contro

I G N O T I

imputati del reato di cui agli art. 56, 423 C.P.

per ~~essersi~~ aver tentato di cagionare l'incendio all'Oleificio dei "F.lli Carli" -

in danno di "F.lli Carli - Carli Carlo e Carli Marcello

commesso il 19/8/1978 in Imperia

Ritenuto che gli atti assunti forniscono prova oggettiva del fatto denunciato, ma non offrono alcun indizio sugli autori di esso;

Su conforme richiesta del Pubblico Ministero;

Visto l'art. 378 u.p. C.P.P.

d i c h i a r a

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato. Ordina la confisca del reperto

Imperia, 31.8.1978

IL GIUDICE ISTRUTTORE

IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria il 31.8.1978

IL CANCELLIERE

E' [illegible] conforme al [illegible]

20 SET. 1980

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA

N.1910/78 R.G.

IL P. M.

Letti gli atti contro ignoti, imputati come in copertina.

Poichè la generica è accertata ma sulla specifica non si hanno indizi.

Visti gli artt. 378, 395 C.P.P.;

chiede che il Sig. Giudice Istruttore dichiari non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Imperia, li 27=8=1978

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

F.to Dr.Antonio Pengo

E' copia conforme al suo originale.

Imperia li 20 SET. 1980

Il Cancelliere

REPUBBLICA DI IMPERIA PROCURA DELLA

TRIBUNALE DI IMPERIA

UFFICIO ISTRUZIONE

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO

I G N O T I

N° 2221/79 G.I.

N° 1934/79 P.M.

N.I934/79 R.G.

IL P. M.

Letti gli atti contro ignoti, imputati come in copertina.

Poichè la generica è accertata **ma sulla** specifica non si hanno indizi.

Visti gli artt. 378, 395 C.P.P.;

chiede che il Sig. Giudice Istruttore dichiari non doversi procedere **per essere** rimasti ignoti gli autori **del reato.**

Confisca del sasso in giudiziale sequestro.

Imperia, li **11=XII=I979**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

F.to Dr.Bruno Novella

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA

20 SET 1980

N.2221/79 R.G. G.GI.
1934/79 R.G. P.M.

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE ISTRUTTORE presso il TRIBUNALE di IMPERIA

Visti gli atti del procedimento penale iniziatosi contro

I G N O T I

imputati:

a)del reato di cui agli artt.56,430 C.P. per aver compiuto, atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un disastro ferroviario. In Imperia il 20.8.1979

b)del reato di cui agli artt.81 cpv.C.P., 10 e 12 L.14.X.1974 n.497,per avere, in attuazione di un medesimo disegno criminoso, detenuto e portato illegalmente miscela esplosiva contenuta in un barattolo e innescata con miccia. In Imperia il 20.8.1979

c)del reato di cui all'art.1 D.Legisl. 22/1/1948 n.66 per avere, al fine ostacolare la libera circolazione dei treni, deposto alcuni sassi sulla l ferroviaria Genova-Ventimiglia in località Prino di Imperia il 24.8.1979

Ritenuto che gli atti assunti forniscono prova oggettiva del fatto denun to, ma non offrono alcun indizio sugli autori di esso.

Su conforme richiesta del Pubblico Ministero

Visto l'art.378 C.p. C.P.P.

dichiara

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Ordina la confisca del sasso in giudiziale sequestro.

Imperia, 17.12.1979

Il Cancelliere

Il giudice istruttore

Depositata in Cancelleria il 17.12.1979

Il Cancelliere

TRIBUNALE CIVILE E PENALE IMPERIA

E' copia conforme al suo originale.
Imperia li 15 FEB.
Il Cancelliere

PRETURA DI IMPERIA

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO:

I G N O T I

N° 194/77 R.G. Pretura
N° 135/77 R.G. P.M.

S E N T E N Z A

di non doversi procedere contro
ignoti(art.378 Cod.Proc.pen.)

194/77
135/77 PM

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Imperia

Visto il procedimento penale istruitosi contro

I G N O T I

imputati del reato p. e p. dall'art. 635 p.p. cpv. n. 3 e 9.
in Imperia il 7-1-1977 in danno di RENZETTI Giancarlo;

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva dei fatti denunciati; ma non un minimo indizio sugli autori;
Visto l'art.378 del Codice di procedura penale;

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato; Ordina la restituzione dell'oggetto in sequestro
Così deciso in Imperia li 25-2-1977

IL CANCELLIERE

Depos... 25.2.77

IL PRETORE

V.o Imperia 25/2/77

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Antonio ... Sost.)

PRETURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA

20 SET. 1980

PRETURA DI IMPERIA

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO:

I G N O T I

N° 516/77 R.G. Pretura
N° 465/77 R.G. P.M.

465/77 Reg. G.U.

SENTENZA
DI NON DOVERSI PROCEDERE CONTRO IGNOTI
(Art. 378 Cod. proc. pen.)

Sentenza N. .....
N. 516/77 *Reg. Gen.*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE di Imperia

Visto il procedimento penale istruitosi contro

IGNOTI

imputati di reato p. e p. dall'art. 635 C.P.
le 1ª - 3 - 1977, in Imperia, in danno del M.S.I.

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva de.... fatt..... denunciati; ma non un minimo indizio sugli autori;

Visto l'art. 378 del Codice di procedura penale;

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Così deciso in Imperia, *il* 30-3-1977

IL CANCELLIERE — **IL PRETORE**

Depositata in Cancelleria oggi 30-3-77

Vº Imperia 31 MAR. 1977

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Antonio Pengo Sostituto)

Il Cancelliere

BARUFFALDI - MANTOVA
327

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Imperia, li 12.2.80
IL CANCELLIERE

PRETURA DI IMPERIA

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO:

I G N O T I

N° 2005/77 R.G. Pretura
N° 2506/77 R.G. P.M.

2506/77 R.G.

PROCURA DELLA REPUBBLICA di IMPERIA

Visto al Signor Pretore di IMPERIA

per competenza

Art. 635 C.P.

Imperia, li 15/11/77

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dott. Antonio Fenco)

E' copia conforme al suo originale.

Imperia li 20 SET. 1980

Il Cancelliere

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA

SENTENZA
DI NON DOVERSI PROCEDERE CONTRO IGNOTI
(Art. 378 Cod. proc. pen.)

Sentenza N. .....
N. 2005 /77 *Reg. Gen.*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE di Imperia

Visto il procedimento penale istruitosi contro

IGNOTI

imputati del reato p. e p. dall'art. 635 CP.
In Imperia, il 26-10-1977, in danno della concessionaria
GRUNDIG;

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva de..... fatt..... denunciati; ma non un minimo indizio sugli autori;

Visto l'art. 378 del Codice di procedura penale;

DICHIARA

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato; ordina la confisca delle cose sequestrate.

Così deciso in Imperia, *il* 9 DIC. 1977

IL CANCELLIERE **IL PRETORE**

Depositata in Cancelleria oggi 9/12/77

V° Imperia 10/12/77

Il Cancelliere

. BARUFFALDI - MANTOVA
327

PRETURA DI ISPICA

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO:

I G N O T I

N° 55/78 R.G. Pretura
N° 41/78 R.G. P.M.

SENTENZA
DI NON DOVERSI PROCEDERE CONTRO IGNOTI
(Art. 378 Cod. proc. pen.)

REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza N. .....
N. 55/78 *Reg. Gen.*
41/78 R.G.P.M.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE di Imperia

Visto il procedimento penale istruitosi contro

IGNOTI

imputati del reato p. e p. dall'art. 635 C.P.
il 3-1-1978, in Imperia, in danno del part.t. «Democrazia Nazionale»,

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva dei fatti denunciati; ma non un minimo indizio sugli autori;

Visto l'art. 378 del Codice di procedura penale;

DICHIARA

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Così deciso in Imperia, il 3 FEB 1978

IL CANCELLIERE — IL PRETORE

Depositata in Cancelleria oggi 1/2/78 1.2.78

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Antonio Pencol)

Il Cancelliere

A. BARUFFALDI - MANTOVA
327

E' copia conforme al suo originale.
Imperia, li 20 SET. 1980
Il Cancelliere

PROCURA DELLA REPUBBLICA IMPERIA

PRETURA DI IMPERIA

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO:

I G N O T I

Nº 481/79 R.G. Pretura
Nº 501/79 R.G. P.M.

SENTENZA
DI NON DOVERSI PROCEDERE CONTRO IGNOTI
(Art. 378 Cod. proc. pen.)

Sentenza N. .....
N. 481/79 *Reg. Gen.*
501/79 R.G.P.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE di Imperia

Visto il procedimento penale istruitosi contro

IGNOTI

imputati del reato prev. dall'art. 635 n. 3 C.P.
in Imperia il 10-3-1979, in danno di Lauteri Matteo;

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva dei fatti denunciati; ma non un minimo indizio sugli autori;

Visto l'art. 378 del Codice di procedura penale;

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Così deciso in Imperia, *il* 6-4-79

IL CANCELLIERE **IL PRETORE**

Depositata in Cancelleria oggi 6/4/79

Imperia 6/4/79

Il Cancelliere

A. BARUFFALDI - MANTOVA
327

REPUBBLICA

2 SET. 1980

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA

OGGETTO: procedimenti penali, relativi a reati di natura terroristica commessi dal 1972 ad oggi, definiti

N° ord.	N° Reg.Gen.	Provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati.	Sommarie informazioni concernenti le generalità degli imputati e delle parti offese.	Titolo del reato	Autorità procedente	Data di definizione ed aventuale impugnazione.	SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI
1	27/76	Arrestato il 21/8/75 in flagranza Mandato di cattura, successivamente emesso dal G.I.-	Imputato: GARIBALDI Lorenzo, nato a Civezza il 12/5/1944 P.O.: -	a)-detenzione esplosivi e materiali esplodenti (artt.110 C.P. 29 L.18/4/1975 N° 110; b)-detenzione illegale di armi da guerra (artt.110 C.P. e 10 L.14/10/1974 N° 497); c)-detenzione illegale, continua di armi (artt.81 cpv., 110,697 C.P. modif.art.14,2° c.L.14/10/74 N°497 e 38 T.U. L.P.S.)	Tribunale di Imperia	Sentenza 13/5/76: assolve per insufficienza prove. Impugnata dal P.M., dal difensore e dall'imputato. Atti trasmessi il 7/7/76 alla Corte Appello Genova e non ancora restituiti.	Il 21/8/75, su denuncia di confidenti, il dirigente dell'Ufficio politico della Questura procedeva alla perquisizione di un alloggio sito in Imperia, via Airenti 44, condotto da GARIBALDI Lorenzo. Nel corso della perquisizione venivano rinvenuti 57 candelotti di esplosivo di vario tipo, nonché proiettili e cartucce di varie armi, una pistola e due revolvers. Successive perquisizioni effettuate nell'abitazione del GARIBALDI in Civezza e ad un suo recapito in Siena portavano al rinvenimento di un opuscolo delle Brigate rosse e di uno schizzo di timer. Il GARIBALDI veniva arrestato attesa la flagranza, nell'interrogatorio avanti il P.M., come pure in seguito avanti al G.I., negava responsabilità proprie. Alla chiusura della formale istruzione, stanti gli elementi raccolti, l'imputato veniva rinviato a giudizio. Il Tribunale di Imperia, con sua sentenza in data 13/5/76, mandava assolto il GARIBALDI dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove. Avverso tale pronuncia proponevano appello il P.M., il difensore e l'imputato. Gli atti venivano trasmessi per il giudizio di secondo grado alla Corte di Appello di Genova il 7/7/76 e non sono stati ancora restituiti. Vedi sentenza 26.X.77 Corte Appello
2	615/77 Reg.G.I.	= =	Imputati: ignoti P.O.: Sezione Democrazia Cristiana di Imperia Castelvecchio.	Incendio doloso (art.423 C.P.)	Giudice Istruttore Trib.Imperia	Sentenza 6/6/77 del G.I. N.D.P. contro Ignoti Senza impugnazione	Il mattino del 27/4/1977 ignoti lanciavano due bottiglie incendiarie all'interno della sede della sezione della Democrazia Cristiana di Imperia-Castelvecchio. Interveniva, su segnalazione telefonica, personale della locale Questura e nella sede della Democrazia Cristiana rinveniva due pietre, una bottiglia intatta, contenente una miscela di idrocarburi completamente volatili a 80-90° ed estremamente infiammabili. Sulle pareti della sede si notavano evidenti tracce dell'esplosione di un ordigno incendiario. Venivano rinvenuti libri e manifesti bruciacchiati. Il danno materiale si aggirava sulle 100.000 lire. Le indagini esperite per addivenire alla identificazione degli autori avevano esito negativo.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA

OGGETTO: procedimenti penali, relativi a reati di natura terroristica commessi dal 1972 ad oggi, definiti

N° ord.	N° Reg.Gen.	Provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati.	Sommarie informazioni concernenti le generalità degli imputati e delle parti offese.	Titolo del reato.	Autorità procedente.	Data di definizione ed eventuali impugnazioni.	SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI
3	718/77 Reg.G.I.	= = =	Imputati: ignoti P.O.: Correale Francesco n.10/3/1941 ad Ottaviano, titolare negozio di abbigliamento di proprietà della società "B.C.", sito in Imperia - Galleria Isnardi.	Incendio doloso (art.423 C.P.)	G.I.Tribunale di Imperia	Sentenza 27/6/77 G.I. n.d.p. contro ignoti - Nessuna impugnazione.	Alle ore 4 del 24/2/77 i Vigili del Fuoco venivano avvertiti telefonicamente dell'incendio sviluppatosi nel negozio della ditta "B.C." di Imperia; accorrevano sul posto e constatavano che l'incendio si era rapidamente esteso a gran parte del negozio. Nel corso del sopralluogo veniva rinvenuto uno scerbino, sistemato all'esterno della prima porta del negozio, con tracce di bruciatura e con forte odore di combustibile. Sulla soglia della porta veniva rinvenuto un frammento di foglio ciclostilato, quasi interamente bruciato, con pochissime parole leggibili sembra di carattere politico. Si presumeva che fosse state versato del liquido infiammabile tra la porta a vetri ed il ripiano in legno dell'ingresso. I proprietari dichiaravano di non aver subito in precedenza intimidazioni o tentativi di estorsione. Le indagini per l'identificazione degli autori del reato davano esito negativo.
4	1319/78 Reg.G.I.	= = =	Imputati: Ignoti P.O.: IACASSI Lewis, n. il 7/4/1908 a Hunstenville (Canadà), residente Imperia - titolare industria per la produzione di pesce in scatola.	a)-detenzione illegale di 12 bottiglie incendiarie (tipo Molotof) (Art.10 rel. al 9 L.14/10/74 N° 497) b)-strage(art. 422 C.P.)	G.I. Trib. Imperia	Sentenza del G.I. in data 23/9/78 n.d.p. contro ignoti - Nessuna impugnazione.	Verso le ore 2 del 10/1/78 il Sig. JACASSI Lewis e tutti i suoi familiari, mentre si trovavano nella loro villa sita in Imperia - prolungamento della via Fanny Roncati Carli, in zona un po' isolata, venivano svegliati da un susseguirsi di scoppi provenienti dall'esterno della villa. Agli scoppi seguivano alte fiammate, che raggiungevano l'altezza del primo piano. Il personale della Questura di Imperia, accorso sul posto, rinveniva ben 12 colli di bottiglie incendiarie e rottami di vetro e notava, contro i bordi delle finestre, del balcone e del garage, segni neri di impatto delle bottiglie con conseguente incendio. Fra il titolare della ditta e le maestranze, in quel periodo, era in corso una seria vertenza per motivi di carattere economico e normativo ed, in tale occasione, sui muri della fabbrica venivano scritte frasi minacciose. Gli accertamenti condotti consentivano di appurare, data la simultaneità degli scoppi, che gli autori del reato sarebbero stati non meno di una diecina e che, con la loro massiccia azione, miravano a conseguire la distruzione dell'immobile e l'eliminazione fisica di chi si trovava all'interno. Le indagini venivano proseguite, a ventaglio, nelle settimane successive, ma non portavano alla identificazione degli autori del reato.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA

OGGETTO: procedimenti penali, relativi a reati di natura terroristica commessi dal 1972 ad oggi, definiti

N° ord.	N° Reg.Gen.	Provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati.	Sommarie informazioni concernenti le generalità degli imputati e delle parti offese.	Titolo del reato.	Autorità procedente	Data di definizione ed eventuali impugnazioni.	SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI
5	1335/78 Reg.G.I.	= = =	Imputati: ignoti P.O.: CARLI Carlo n. 20/5/1918 a Imperia-titolare Oleificio "Fr.lli Carli" sito in Imperia	Tentato incendio (artt.56, 423 C.P.)	G.I. Trib. Imperia	Sentenza G.I. del 31/8/78 n.d.p. contro ignoti - Nessuna impugnazione	Nella notte sul 26/7/78 una persona, rimasta ignota, dopo aver scalato il muro di cinta dell'Oleificio "Fr.lli Carli", versava un modesto quantitativo di liquido infiammabile lungo breve tratto del perimetro dell'edificio, ove erano ubicati gli uffici amministrativi, ma, notato da persona, che dava l'allarme, risuperava la recinzione e si allontanava senza attuare il proposito criminoso. Le indagini per la identificazione dell'autore del reato avevano esito negativo.
6	2221/79 Reg.G.I.	= = =	Imputati: ignoti P.O.: Amministrazione Ferrovie dello Stato	a)-tentato disastro ferroviario(artt. 56,430 C.P.) b)-detenzione continuata e porto illegale materiale-esplodenti (artt.81,cpv. C.P. e 10,12 L.14/10/74 N° 497) c)-interruzione e circolazione ferroviaria(art.1 D.L.22/1/48 N° 66).	G.I. Trib. Imperia	Sentenza G.I. del 27/12/79 n.d.p. contro ignoti - Nessuna impugnazione	Alle ore 22,45 del 24/8/79 il macchinista del treno TEE con percorso Ventimiglia-Milano, transitando per Imperia, avvertiva un tonfo sul piano della rotaia. Interveniva personale della Questura di Imperia e sulla rotaia rinveniva tracce di pietre triturate, un grosso sasso di roccia basaltica del peso di Kg. 4, nonché un barattolo contenente miscela esplosiva innescata con miccia. Dopo il sopralluogo della Polizia il traffico ferroviario veniva riattivato. Le indagini per la identificazione degli autori del reato avevano esito negativo.
7	194/77 Reg.Pret.	= = =	Imputati: ignoti P.O.: RENZETTI Carlo, n. 4/4/1944 a Imperia farmacista ospedaliero - militante del MSI - DN	Danneggiamento aggravato (art.635 pp. cpv.N° 3 C.P.	Pretore Imperia	Sentenza 25/2/77 n.d.p. contro ignoti - Nessuna impugnazione	Verso le ore 1,40 del 7/1/77 una pattuglia della locale Questura notava un'auto-vettura in preda alle fiamme. Nel corso delle operazioni di spegnimento venivano rinvenuti, nell'interno dell'automezzo, alcuni frammenti di una bottiglia di vetro, in essi compresi il collo di una bottiglia chiuso con sughero e contenente un ritaglio di stoffa, imbevuto di liquido combustibile. Il vetro anteriore dell'autovettura presentava un ampia spaccatura. il RENZETTI Carlo, essendo militante del MSI-DN e candidato alle ultime elezioni, indicava, come possibile movente, quello politico. Le indagini esperite non portavano alla identificazione degli autori del reato.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA

OGGETTO: procedimenti penali, relativi a reati di natura terroristica commessi dal 1972 ad oggi, definiti

N° ord.	N° Reg.Gen.	Provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati.			Sommarie informazioni concernenti le generalità degli imputati e delle parti offese.	Titolo del reato	Autorità procedente	Data di definizione ed eventuali impugnazioni.	SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI
8	516/77 Reg.Pret.	=	=	=	Imputati: ignoti P.O.: ROVERE Sergio, n. il 3/7/1930 a Imperia - segretario Federazione MSI-DN sezione di Imperia	Danneggiamento (art.635 C.P.)	Pretore Imperia	Sentenza 30/3/77 n.d.p. contro ignoti - Nessuna impugnazione	Nella notte dell'1/3/77 ignoti lanciavano alcune bottiglie incendiarie contro la sede della Federazione MSI-DN - sezione di Imperia e contro una bacheca esterna del partito. Interveniva personale della locale Questura e constatava che sulla facciata esterna della sede si evidenziavano ampie tracce di annerimento in corrispondenza di una persiana e della bacheca. All'interno di detta bacheca venivano rinvenuti frammenti di vetro di bottiglia. Venivano esperite indagini accurate per la identificazione dei responsabili, ma con esito negativo.
9	2005/77 Reg.Pret.	=	=	=	Imputati: ignoti P.O.: SESSA Angelo, n. 28/1/1948 a Senerchia e BRACCO Mimmo, n. il 3/3/1945 a Imperia - soci contitolari della concessionaria "Grunding" di Imperia.	Danneggiamento(art.635 C.P.)	Pretore Imperia	Sentenza 15/11/77 n.d.p. contro ignoti - Nessuna impugnazione	Nella notte del 24/10/1977 ignoti lanciavano (si presume con fionde) alcune biglie di acciaio contro le vetrine della concessionaria "Grunding". Due delle vetrine presentavano un foro circolare ed infatti dentro il locale venivano rinvenute due biglie, una terza biglia rimbalzava all'esterno per terra avendo colpito la serranda metallica. Sulla parete dell'edificio veniva notata, segnata a matita, una stella a cinque punte con all'interno la falce e martello, nonché la scritta "W I NAP - W MARIA-PIA VIANALE". Le indagini esperite per l'identificazione degli autori del reato avevano esito negativo.
10	55/78 Reg.Pret.	=	=	=	Imputati: ignoti P.O.: MORCHIO Michele - segretario della delegazione prov.le della Democrazione Nazionale sezione Imperia.	Danneggiamento (art.635 C.P.)	Pretore Imperia	Sentenza 6/1/78 n.d.p. contro ignoti - Nessuna impugnazione	Nella notte del 5/1/78 persone sconosciute imbrattavano con vernice rossa il portone dello stabile, ove ha la sua sede la delegazione prov.le della Democrazia Nazionale sezione di Imperia, con le scritte: "MORTE AI FASCI - PIOMBO AI FASCI - L.C.". Le indagini esperite per la identificazione degli autori del reato avevano esito negativo.
11	48/79 Reg.Pret.	=	=	=	Imputati: ignoti P.O.: LANTERI Matteo n. il 22/11/1938 - sindacalista della C.G.I.L. sezione di Imperia	Danneggiamento aggravato (art.635 N°3 C.P.)	Pretore Imperia	Sentenza 12/3/79 contro ignoti - Nessuna impugnazione.	Alle ore 4 del 10/3/79 ignoti incendiavano l'autovettura di proprietà di LANTERI Matteo, sindacalista della C.G.I.L. - sezione di Imperia.- Poco dopo il LANTERI riceveva la seguente telefonata: "PRIMO AVVERTIMENTO - TI ABBIAMO BRUCIATO LA MACCHINA". Intervenuto il personale della Questura veniva accertato che ignoti, dopo aver tagliato la "capote" dell'auto, avevano introdotto in essa una copiosa quatità di liquido infiammabile. L'auto veniva totalmente distrutta. Le indagini, subito esperite per l'identificazione degli autori del reato, avevano esito negativo.

Imperia, li 20/9/80

Il Direttore Agg. di Cancelleria
(Francesco Cultrera)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Antonio Penco)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA

OGGETTO: Procedimenti penali relativi a reati di natura terroristica commessi dal 1972 ad oggi ed ancora pendenti:

Nº ord.	Nº Reg. Gen.	Provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati.	Sommarie informazioni sulle parti offese, ed imputati	Titolo del reato	Autorità procedente.	SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI
1	929/79	Negativo	Parte offesa: Polizia Marittima di Imperia. imputati: ignoti	a)-Detenzione di materie esplodenti; b)-Danneggiamento aggr.	Procura Imperia (Dott. Penco)	Nelle prime ore del mattino del 10/5/79 ignoti collocavano un ordigno esplosivo sotto il motoscafo "CRUISER"matr. PS-084 M.K. Jhonson della Polizia marittima di Imperia, che si trovava nel cantiere di via Scarincio per lavori di ripulitura. L'esplosione provocava uno squarcio nella carena ed altri danni alle strutture superiori. Dalle indagini esperite nulla é emerso circa gli autori dell'atto criminoso.
2	745/79	Negativo	Parte offesa: Reparto Celere Guardie di P.S. di Genova imputati:ignoti	Art.422 C.P.-	Procura Imperia (Dott. Penco)	Il giorno 14/4/79 militari di P.S. del Reparto Celere di Genova, terminato il servizio d'ordine predisposto in occasione di una manifestazione di aderenti ad "Autonomia Operaia", facevano rientro a Genova con una autocolonna, che, giunta all'altezza della galleria "Santa Lucia" a circa 300 metri dal casello autostradale di Imperia, veniva attaccata col lancio di 10 bottiglie di materiale incendiario munite di dispositivo per accensione chimica. Solo per l'abilità degli autisti e per fortunate circostanze il fatto criminoso non aveva disastrosi sviluppi. 6 bottiglie incendiarie deflagravano sul piano della autostrada e una sulla tettoia di una galleria. Dalle indagini subito esperite si rilevava che numerose persone avevano partecipato all'attentato appostate in una stradina soprastante la galleria. L'attentato veniva rivendicato da un sedicente gruppo "Lotta Armata per il comunismo". Venivano eseguite perquisizioni nei confronti di persone sospettate, ma nulla di concreto emergeva circa gli autori dell'atto criminoso.

Imperia, li 6/9/80

Il Direttore Agg. di Cancelleria
(Dott. Sebastiano Guerriero)

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Bruno Novella)

PROCURA DELLA REPUBBLICA - IMPERIA